GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1929 (VIII)

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

Vol. 2

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1929 - ANNO VII — 5 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . £ 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent* .40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent*. 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 384 – 27 maggio 1929 – Anno VII – SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale viene designato l'Ordinario Militare per l'Italia ed è conferito all'Ordinario Militare per l'Italia cessante il titolo di Onorario . . . . . *Pag.* 1509

» 385 – 3 giugno 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale – Norme di attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 concernente modificazioni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. . . . . » 1510

» 386 – 13 giugno 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 963 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 » 1515

» 387 – 13 giugno 1929 – Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1026 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio. . » 1530

LIBRERIA DELLO STATO

N. 388 - 13 giugno 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1027 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928 n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato *Pag.* 15

» 389 - 25 giugno 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti » 15

» 390 - 28 giugno 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti nella Milizia Portuaria . . . . . » 15

» 391 - 30 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 15

» 392 - 2 luglio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Elenco degli istituti professionali che rilasciano titoli di studio validi per le ammissioni alle RR. Accademie di Modena e Torino . . . . . » 15

» 393 - 4 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari 15

» 394 - 4 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 15

» 395 - 4 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari . . . . . » 15

N. 396 - 4 luglio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . *Pag.* 1569

» 397 - 4 luglio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929 . . . . . » 1570

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1570

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1574

Circolare N. 384. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale viene designato l'Ordinario Militare per l'Italia ed è conferito all'Ordinario militare per l'Italia cessante il titolo di Onorario.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 maggio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica di concerto col Ministro per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Ufficio di Ordinario militare per l'Italia è designato, a datare dal 23 aprile 1929 - Anno VII, S. E. il Vescovo di Campo onorario mons. Angelo BARTOLOMASI, Arcivescovo titolare di Petra.

Art. 2.

Al cessante Ordinario militare per l'Italia S. E. Monsignore Camillo PANIZZARDI è conferito il titolo di Ordinario militare per l'Italia Onorario.

I Ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 385. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale - Norme di attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, concernente modificazioni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 3 giugno 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 146, del 24 giugno 1929 - Anno VII).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, concernente modificazoni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'ultimo comma dell'art. 8 della legge stessa che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare tutte le disposizioni di attuazione occorrenti, anche in deroga a norme legislative e regolamentari in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Gli agenti della riscossione terranno in uso, nel mese di luglio di ciascun anno:

a) per le riscossioni riferibili ad entrate accertate nell'esercizio scaduto o nei precedenti, gli stessi bollettari adoperati sino al 30 giugno, proseguendo nella numerazione delle bollette e mantenendo l'indicazione dell'esercizio medesimo;

b) per quelle riguardanti le entrate di competenza del nuovo esercizio, altri bollettari con distinta numerazione.

A partire dal 1° agosto i bollettari di cui alla lettera *b*) varranno anche per la riscossione delle entrate in conto residui degli esercizi precedenti.

Art. 2.

I versamenti che gli agenti della riscossione e gli altri contabili in genere dello Stato nonchè i debitori diretti effettueranno in Tesoreria, durante il mese di luglio, saranno distinti a seconda che siano riferibili ad entrate dell'esercizio scaduto e precedenti o alla competenza del nuovo esercizio.

A decorrere dal 1° agosto i versamenti saranno effettuati distintamente per residui e competenza.

Per i versamenti dei debitori diretti, siffatta distinzione dovrà risultare o dalle relative fatture o, per le entrate che non siano amministrate dalle Intendenze di finanza e da altri uffici locali, mediante le consuete comunicazioni che vengano fatte alla Tesoreria dalle varie Amministrazioni interessate.

Durante il mese di luglio, le Tesorerie continueranno ad emettere, per le entrate dell'esercizio scaduto e precedenti, quietanze staccate dal bollettario relativo all'esercizio medesimo, iniziando, esclusivamente, per le entrate riferibili alla competenza del nuovo esercizio, altro bollettario con propria numerazione.

Dal 1° agosto, quest'ultimo bollettario verrà usato anche per i versamenti in conto residui degli esercizi precedenti a quello in corso, che dovranno esservi però descritti distintamente, dai versamenti in conto competenza, aggiungendo, alle altre indicazioni prescritte, anche quella dell'imputazione ai residui o alla competenza.

Art. 3.

Le riscossioni ed i versamenti effettuati nel mese di luglio, in conto dell'esercizio scaduto, saranno compresi, dagli agenti della riscossione e dagli altri contabili dello Stato, nella contabilità delle entrate relative all'ultimo bimestre, o altro speciale periodo stabilito da particolari disposizioni, dell'esercizio medesimo, mantenendo la distinzione fra le som-

me riferibili alla competenza di detto esercizio e quelle afferenti agli esercizi anteriori.

Con la chiusura di tali contabilità sarà accertata la rimanenza da riscuotere o da versare al 31 luglio, che si trasporta al nuovo esercizio.

Le contabilità relative al primo periodo del nuovo esercizio comprenderanno, pel mese di luglio, le sole operazioni riferibili alla competenza, mentre, per i mesi successivi, comprenderanno anche quelle riguardanti i residui.

A partire dal 1° gennaio 1930 le contabilità riporteranno la distinzione fra residui e competenza, oltre che nei riguardi delle riscossioni, anche per i versamenti.

Art. 4.

Le Amministrazioni e gli uffici delegati potranno emettere titoli di spesa riferibili all'esercizio scaduto e a quelli precedenti, con imputazione all'esercizio stesso, distintamente per competenza e per residui e con numerazione progressiva e registrazione nelle scritture dell'esercizio scaduto:

a) sino al 30 giugno, se trattasi di titoli collettivi;

b) sino al 20 luglio, se trattasi di titoli individuali.

Però i titoli di spesa relativi a stipendi od assegni al personale, o che siano da commutarsi in quietanza di entrata vaglia del Tesoro, vaglia postali o cambiari, ovvero che debbano essere estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, potranno essere emessi anche oltre i detti termini sempre quando si preveda che possono essere estinti entro il 31 luglio.

A partire dagli ultimi dieci giorni di giugno, secondo la facoltà consentita dall'art. 447 del regolamento di contabilità generale, avrà inizio, con separata numerazione, l'emissione dei titoli di spesa riferibili alla competenza del nuovo esercizio, da notarsi in distinti registri e da continuarsi, a partire dall'agosto successivo, con estensione anche ai residui degli esercizi precedenti.

Art. 5.

Durante il mese di luglio continueranno i pagamenti in conto dell'esercizio scaduto.

Potrà pure effettuarsi il pagamento dei titoli di spesa, emessi nell'esercizio precedente a quello scaduto, intendendosi ritardata fino al 31 luglio la perenzione.

Alla fine di detto mese, i titoli di spesa, emessi con imputazione all'esercizio anteriore a quello scaduto, e rimasti insoluti, saranno annullati, e i titoli insoluti, emessi, a tutto lo stesso mese di luglio, con imputazione all'esercizio scaduto, verranno trasportati al nuovo esercizio fatta eccezione per i mandati di anticipazione e a disposizione, i quali se rimasti insoluti o parzialmente inestinti al 31 luglio, anche se emessi nello stesso mese di luglio, con imputazione all'esercizio scaduto saranno, rispettivamente, annullati o ridotti all'importo pagato a quella data.

Però, i mandati di anticipazione riguardanti la parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonchè i mandati di anticipazione o a disposizione degli altri Ministeri, riguardanti i servizi del terremoto, potranno, su conforme richiesta dei funzionari delegati, essere tenuti validi, per la parte inerogata, anche per l'esercizio successivo.

Art. 6.

I funzionari delegati comprenderanno nel rendiconto del quarto trimestre, o dell'ultimo periodo dell'esercizio, comunque determinato da disposizioni speciali, anche i buoni emessi e gli ordinativi pagati nel mese di luglio con imputazione all'esercizio scaduto.

I termini per la trasmissione di detto rendiconto decorrono dal 31 luglio.

In tale rendiconto saranno messi in evidenza, per i fondi a disposizione, i buoni rimasti insoluti e quelli da annullarsi per perenzione a quella data, e, per i fondi anticipati, la somma rimasta disponibile sui mandati alla data medesima e la somma in contanti presso il funzionario delegato.

Nel rendiconto suppletivo, da presentarsi dai funzionari delegati, ai sensi dell'art. 61 delle disposizioni per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, saranno compresi i pagamenti effettuati durante i mesi di agosto e settembre con le somme in contanti prelevate fino al 31 luglio e non erogate a tale data.

Art. 7.

La Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, le Sezioni di tesoreria, l'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale, il contabile del portafoglio e la Regia zecca compileranno per le operazioni compiute durante il mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto, contabilità ed elaborati periodici supletivi di quelli prodotti per le operazioni compiute a tutto il 30 giugno in modo che le situazioni e le contabilità concernenti il nuovo esercizio comprendano soltanto operazioni riferibili alla competenza dell'esercizio stesso.

Con l'aggiunta delle operazioni compiute entro il mese di luglio in conto dell'esercizio scaduto alle risultanze del movimento di cassa al 30 giugno si determina la risultanza finale alla chiusura dell'esercizio, che forma il punto di partenza delle contabilità di cassa del nuovo esercizio.

Dal mese di gennaio 1930 in poi nella nota giornaliera della Tesoreria centrale, di cui all'art. 602 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e nelle dimostrazioni e contabilità periodiche delle Sezioni di tesoreria e dell'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria indicate nel successivo art. 604, le operazioni in conto residui sono distinte da quelle riferibili alla competenza dell'esercizio.

Analogamente i riepiloghi dei versamenti distinti per capitolo, che le Intendenze di finanza sono tenute a trasmettere mensilmente, alla Direzione generale del Tesoro, sono compilati separatamente per le entrate in conto residui da quelle in conto competenza.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Aziende autonome statali il cui esercizio finanziario si chiude il 30 giugno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI

N. 386. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 963 - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.** – (Ragioneria centrale). — 13 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 143, del 20 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1929 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina, durante l'esercizio 1929-30, è stabilito in 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

CAPITOLI		Com. e. l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.	4, 000,
2	Ministero e Stato maggiore del Regio Esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	5, 950,
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2, 525,
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	95,
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	281,
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare	781,
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	90,
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria). . . .	*per mem*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,
10	Spese casuali.	105,
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria). . .	360,
		15, 085,

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Debito vitalizio.	
12	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	190,000,000 —
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).	250,000 —
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	350,000 —
		190,600,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
15	Ufficiali del Regio esercito — Stipendi ed assegni fissi . .	413,960,000 —
16	Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,060,000 —
17	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	40,620,000 —
18	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento	178,840,000 —
19	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250,000 —
20	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, agli impiegati	

Num	CAPITOLI — Denominazione	Compe... l'eserc... ziario da... glio 19... giugn...
	civili delle Amministrazioni militari dipendenti, ai sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	64, 300,0
21	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	22, 050,0
22	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	202, 890,0
23	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	293, 100,0
24	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni.	50, 680,0
25	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale bor-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	ghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari	23,485,000 —
26	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i depositi allevamento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i depositi — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	21,840,000 —
27	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	130,115,000 —
28	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	18,100,000 —
29	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . .	8,650,000 —
30	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	2,320,000 —

CAPITOLI		Compl... l'eser... ziario... glio 19... giugno...
Num.	Denominazione	
31	Istituto geografico militare — Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale . . .	3, 260,0
32	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	3, 400,0
33	Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria	106, 480,0
34	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	30, 250,0
35	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (esclusi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc., delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, e minute spese per i servizi sopraindicati	39, 400,0
36	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per i servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti	62, 540,0

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
37	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra . .	1,980,000 —
38	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto 8 marzo 1923, numero 633).	890,000 —
39	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	43,000,000 —
40	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	13,000,000 —
41	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari — Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria) . . .	4,000,000 —
42	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —
43	Tiro a segno nazionale — Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale — Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.	3,900,000 —
44	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Comp... l'eser... ziarii... glio 192... giugno ...
45	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	860,0...
46	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . .	500,0...
47	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,0...
48	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per mem...*
		1,787,665,0...
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
49	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi. .	31,220,0...
50	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri — Stipendi ed assegni fissi	900,0...
51	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	305,000,0...
52	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	17,500,0...
53	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	34,830,0...
54	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri;	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri . . .	35, 920, 000 —
55	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2, 500, 000 —
		427, 870, 000 —
	Fondo a disposizione.	
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali.	34, 030, 000 —
	Spese diverse.	
57	Spese per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	950, 000 —
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
		950, 000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
59	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18; Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 694 del 7 maggio 1927, e Regio decreto n. 1966 del 23 ottobre 1927) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali . . .	26, 220, 000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Comp. l'eser. ziario gilo 1 giugn
60	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18; Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 694 del 7 maggio 1927, e Regio decreto 1966 del 23 ottobre 1927)	14, 220,
61	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . .	200,
		40, 640,
	Spese per l'esercito.	
62	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	147, 800,
63	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	42, 200,
		190, 000,
	Spese dipendenti dalla guerra.	
64	Spese per truppe e servizi all'estero	1, 000,
65	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800)	1, 000,
66	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074) . . .	*per mem*
		2, 000,

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
67	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,745 —
	Spese diverse.	
68	Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 141)	4,300,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
69	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto 5 dicembre 1925, n. 2638)	20,000,000 —
70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511) . . .	3,000,000 —
		23,000,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	15,085,300 —
Debito vitalizio	190,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza dell'esercizio finanziario dal giorno 1° giugno
	Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri Reali)	1,787,[illegible]
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	427,870,0
	Fondo a disposizione	34,030,[illegible]
	Spese diverse	950,0
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2,456,[illegible]
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	40,640,[illegible]
	Spese per l'esercito	190,000,[illegible]
	Spese dipendenti dalla guerra	2,000,[illegible]
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,[illegible]
	Spese diverse	4,300,[illegible]
	Totale della categoria 1 della parte straordinaria	236,967,[illegible]
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	23,000,[illegible]
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	23,000,[illegible]
	Totale del titolo II (parte straordinaria)	259,967,[illegible]
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	2,716,[illegible]

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,693,168,045 —
	Categoria II — Movimento di capitali	23,000,000 —
	Totale generale . . .	2.716,168,045 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA A

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1929-30 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 56.

Cap. n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» 17. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.
» 18. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» 19. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» 20. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» 21. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» 22. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
» 23. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» 24. Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.
» 25. Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» 26. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi, ecc.
» 27. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in tanti, ecc.
» 28. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» 29. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» 31. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.
» 32. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
» 33. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» 34. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc.
» 35. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
» 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» 37. Servizio chimico militare, ecc.
» 38. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» 39. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» 40. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» 48. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» 49. Carabinieri Reali - Stipendi ed assegni fissi.
» 50. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
» 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
» 52. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
» 53. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» 54. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni, spese d'ufficio, ecc.
» 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1929, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 14. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.
» 21. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» 22. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
» 23. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» 24. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
» 25 Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
» 26. Servizi di rimonta Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.
» 27. Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.
» 33. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
» 34. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
» 35. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» 37. Servizio chimico militare - Spese per studi, esperienze, ecc.
» 53. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.
» 54. Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.
» 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 387. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 1026 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 1 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 388. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 1027 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928 n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 1º luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 389. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** (Direzione generale personale ufficiali). — 25 giugno 1929 - Anno VII.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, di cui alla circolare 333 *giornale militare* corrente anno, il tenente colonnello del genio DI PALMA cav. Guido è sostituito dal pari grado GARAVANO cav. Agostino.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 390. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti nella Milizia Portuaria.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 28 giugno 1929 - Anno VII.

Il Comando generale della M.V.S.N., d'intesa con questo Ministero, ha disposto presso i comandi di legione della Milizia portuaria che per ogni arruolato nella Milizia portuaria venga redatto l'atto di arruolamento in duplice originale e che uno degli originali sia trasmesso al più presto al competente distretto di leva.

Tanto si porta a conoscenza dei comandi di distretto militare ai fini e agli effetti dei paragrafi 727 e 728 del regolamento sul reclutamento del Regio esercito (nn. 539 e 540 della Raccolta di disposizioni in vigore).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 391. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1929 - Anno VII.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1928-29	1929-30	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
20	21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
34	36	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
35	37	Contributo del centesimo di guerra.
36	38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
42	41	Imposta complementare sui redditi superiori a L. 10,000.
47	45	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
160	151	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
171	164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
180	172	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287).

Numero dell'esercizio 1928-29	Numero dell'esercizio 1929-30	Denominazione dei capitoli
201	191	Entrate diverse dei Ministeri (1).
202	192	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
203	193	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
206	196	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
207	197	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
214	201	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
265	235	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio sraordinario o di studi superiori. (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati e abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc., ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero dell'esercizio 1928-29	Numero dell'esercizio 1929-30	Denominazione dei capitoli
266	236	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
275	240	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
281	243	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
282	244	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati dalla guerra, effettuate dal Ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856.
284	246	Ricupero per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, n. 999, e 1005 e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294.
304	263	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª « spese effettive ».

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1928-29	1929-30	
395	335	Ricupero di somme anticipate agli uffi del R. Esercito per l'acquisto di cavall servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1 n. 511).
369 *bis.*	315	Rifusione delle somme anticipate dai Mini ri della guerra, della marina e delle c nie, per provvedere alle momentanee cienze di cassa dei corpi, istituti e sta menti militari; per il servizio di cassa d Regie navi, che non si trovino nella p zione amministrativa di disarmo, e dei c e degli enti a terra della R. marina, non per speciali esigenze determinate dai ri tivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-le 5 dicembre 1928, n. 2638).
450	385	Prodotto di vendita del chinino e proventi cessori.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 392. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli istituti fessionali che rilasciano titoli di studio validi per le ammissioni RR. Accademie di Modena e Torino.** — (Divisione educaz fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 2 luglio 19 Anno VII.

Sono stati rivolti a questo Ministero quesiti intesi a co scere se i diplomi rilasciati da taluni istituti professio *Regii* o *liberi* possano ritenersi validi agli effetti delle missioni al primo anno delle RR. Accademie di Moden Torino.

Per norma degli interessati, il Ministero riporta qui di guito l'elenco particolareggiato delle scuole che rilascia titoli di studio elencati alle lettere *c*) e *d*) del n. 5 della colare 267 del *giornale militare* 1929, contenente norme p

ammissioni alle menzionate Accademie di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1929-1930.

Si avverte che nessun altro titolo o diploma all'infuori di quelli rilasciati dagli istituti professionali sottoindicati e, bene inteso, degli altri elencati alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del n. 5 della nominata circolare potrà essere considerato valido per l'ammissione alle accademie, anche se ritenuto equipollente ad altri effetti.

Elenco degli Istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio validi per le ammissioni alle Accademie militari (lettere c) e d) del n. 5 della circolare 267 del giornale militare 1929).

A) *Istituti commerciali Regi.*

1. *Ancona* - R. Istituto-Scuola commerciale.
2. *Bari* - R. Istituto commerciale.
3. *Biella* (Vercelli) - R. Istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* - R. Istituto commerciale.
5. *Brescia* - R. Istituto-Scuola commerciale.
6. *Brindisi* - R. Istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) - R. Istituto commerciale.
8. *Caserta* - R. Istituto commerciale.
9. *Catania* - R. Istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) - R. Istituto commerciale.
11. *Firenze* - R. Istituto commerciale.
12. *Genova* - R. Istituto commerciale.
13. *Gorizia* - R. Istituto-Scuola commerciale.
14. *Milano* - R. Istituto commerciale.
15. *Napoli* - R. Istituto commerciale.
16. *Padova* - R. Istituto-Scuola commerciale.
17. *Palermo* - R. Istituto commerciale.
18. *Roma* - R. Istituto commerciale.
19. *Salerno* - R. Istituto-Scuola commerciale.

20. *Torino* - R. Istituto commerciale.
21. *Trento* - R. Istituto-Scuola commerciale.
22. *Trieste* - R. Istituto-Scuola commerciale.
23. *Vasto* (Chieti) - R. Istituto commerciale.

B) *Istituti commerciali liberi.*

1. *Benevento* - Istituto commerciale « Alberti ».
2. *Bra* (Cuneo) - Istituto commerciale.
3. *Foggia* - Istituto commerciale « F. Crispi ».
4. *Foligno* - Istituto commerciale umbro.
5. *Riposto* (Catania) Istituto commerciale (annesso alla R. Scuola commerciale).
6. *Voghera* (Pavia) - Istituto commerciale.
7. *Marsala* (Trapani) - Istituto commerciale.
8. *Vigevano* (Pavia) - Istituto commerciale.

C) *Istituti industriali Regi.*

1. *Bergamo* - R. Istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) - R. Istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* - R. Istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) - R. Istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* - R. Istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* (Novara) - R. Istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* - R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* - R. Istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* - R. Istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* - R. Istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* - R. Istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* - R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».

13. *Pisa* - R. Istituto industriale.

14. *Prato* (Firenze) - R. Istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».

15. *Reggio di Calabria* - R. Istituto industriale « A. Panella ».

16. *Roma* - R. Istituto nazionale d'istruzione professionale.

17. *Torino* - R. Istituto nazionale per le industrie del cuoio.

18. *Torino* - R. Istituto industriale.

19. *Trieste* - R. Istituto industriale.

20. *Vicenza* - R. Istituto industriale « Alessandro Rossi ».

21. *Belluno* - Sezione edile d'Istituto industriale annessa alla R. Scuola di tirocinio.

D) *Istituti industriali liberi.*

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».

2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».

3. *Milano* - Istituto industriale edile.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 393. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 luglio 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alle Officine di Villar Perosa (Torino) la fornitura dei cuscinetti a sfera per gli autoveicoli presso gli enti militari durante l'esercizio finanziario 1929-30.

Le norme di prelevamento in vigore saranno le seguenti:

I. — *Tipi di cuscinetti.*

Sono quelli specificati nella tariffa *A*) e listini *B, C, D, E* ed *F* che verranno distribuiti ad ogni ente che ha gestione di autoveicoli dall'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna.

II. — *Prezzi.*

I prezzi unitari da applicarsi alle singole provviste sono quelli specificati nella tariffa *A*) sopra citata.

Per tutti i cuscinetti, reggispinta, rosette, reggisfere, catene ed altri articoli non compresi nella tariffa *A*) predetta, valgono i prezzi dei listini sopracitati delle officine Villar Perosa *B, C, D, E* ed *F* con gli sconti seguenti:

Listino *B* - Cuscinetti e reggispinta normali, sconto del 68 per cento;

Listino *C* - Cuscinetti oscillanti su sfere, sconto del 68 per cento;

Listino *D* - Cuscinetti e reggispinta speciali, sconto del 68 per cento;

Listino *E* - Sfere, sconto del 31 per cento;

Listino *F* - Catene, sconto del 58 per cento.

I prezzi sopra segnati si intendono per merce resa franca di imballo e trasporto al deposito a cui affluiscono le richieste.

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificati con successive circolari del *giornale militare.*

III. — *Depositi di rifornimento.*

La ditta deve costituire un deposito di materiali presso ogni sede di Corpo d'armata e Comandi militari delle Isole. Tali depositi sono quelli indicati nell'allegato 5 alla presente circoare.

IV. — *Modalità di prelevamento.*

Le richieste di fornitura debbono essere rivolte per iscritto alla sede della ditta ed ai suoi depositi a mezzo di apposite « Richieste di prelevamento » che saranno firmate dal capo del Corpo od Ente richiedente e munite di data e di bollo d'ufficio.

Le richieste dovranno avere il tracciato conforme all'allegato 1 della presente circolare.

Sulle richieste di prelevamento dovrà essere citato per ogni qualità di cuscinetti o di sfere la denominazione della tariffa della presente circolare o dei listini, il numero categorico

dei cuscinetti o delle sfere, nonchè la relativa nomenclatura anch'essa risultante dalla predetta tariffa o dai listini allegati.

L'agenzia o la ditta nell'evadere sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo e la qualità dei materiali consegnati su appositi « Buoni di distribuzione » i cui modelli sono allegati alla presente circolare e che hanno la destinazione in appresso indicata (allegati 2, 3 e 4).

All'atto della consegna dei materiali l'agenzia farà apporre sui tagliandi *A* la firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce trattenendo lo stesso tagliando *A*, consegnando a mano o trasmettendo per posta al corpo od ente prelevatario i tagliandi *B* e *C*.

Il tagliando *B*, verrà restituito alla ditta o all'agenzia firmato per ricevuta dei materiali dal capo del corpo od ente prelevatario ed il tagliando *C* resterà al corpo.

Per le spedizioni fatte per ferrovia in sostituzione della firma di chi effettua il ritiro sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui tagliandi dovranno essere sempre richiamati il numero e la data della richiesta di prelevamento. Ad ogni richiesta potranno corrispondere uno o più tagliandi a seconda che il materiale sia stato consegnato in una o più volte.

V. — *Tempo utile per la consegna.*

I cuscinetti a sfera e le sfere dovranno essere consegnati possibilmente all'atto della presentazione del buono di prelevamento o al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi particolari, cioè quando trattasi di provvedere cuscinetti o sfere di tipo speciale e poco in uso ma previsti nella tariffa, sarà concordato di volta in volta il termine di consegna con l'ente prelevatario.

VI. — *Multe per ritardi nella consegna.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal numero precedente senza che la provvista sia stata in tutto od in parte ultimata, la ditta incorrerà nella penalità del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati per ogni 10 giorni di ritardo fino a raggiungere il 10 per cento dei prezzi stessi, tenendo per ultimata la decade incominciata.

VII. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'Ufficio amministrazione dell'ente prelevatario le fatture della merce consegnata (originale e due copie). Sia sulle fatture originali, sia sulle copie dovrà essere sempre apposta in modo evidente la stampigliatura *Originale - Copia.*

Dovrà essere sempre fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

All'originale della fattura dovrà essere allegato il tagliando *B* dei buoni di distribuzione.

L'originale delle fatture ed una copia delle suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè dell'indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C* come più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture da parte dei Corpi ed Enti prelevatari sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che il materiale anzi descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. ... in data .....

« L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 55 per i Reali carabinieri) parte *B,* prelevamenti in natura ».

I prelevamenti dei materiali effettuati dagli Enti o Corpi per i servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i Reali carabinieri), dovranno essere eseguiti e fatturati a parte e i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali.

La stessa Officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .A.....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(circolare *giornale militare* 192 . .)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *192*..

Il .....

(Da conservare dal Corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Ditta .....

Agenzia o Deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2).....

I seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *192*..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A ALLEGATO 2

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. .....

n data ..... rilasiata dal .....

amministrato dall'Ufficio Amministrazione .....

Tipo autoveicolo	N. del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	QUANTITÀ	IMPORTO

A..... li ..... 19..

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

.....

N B. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'Ente militare spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. .....

in data ..... rilasciata dal .....

amministrato dell'Ufficio di Amministrazione .....

Tipo autoveicolo	N del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	QUANTITÀ	IMPORTO

A ..... lì ..... 192 ..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

....

Vº per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

NB. Da ritornar all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 4.

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. ..... in data ....., rilasciata dal .....
amministrato dall'ufficio di Amministrazione del .....

Tipo autoveicolo	N. del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	QUANTITÀ	IMPORTO

A ..... li ..... 19....

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

IL DIRETTORE DELL'AGEXZIA

.....

.....

V° per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

NB. Da trattenersi dal Corpo.

ALLEGATO 5.

1° *Corpo d'armata - Torino.*

Sede di vendita Officina di Villar Perosa, via Goito, 2, Torino.

2° *Corpo d'armata - Alessandria.*

Ditta Attilio ZOCCOLA, via Legnano, Alessandria.

3° *Corpo d'armata - Milano.*

Ditta ing. Celso CAMI, via Andrea Appiani, 15, Milano.

4° *Corpo d'armata - Verona.*

Ditta SANSOE' Mario e C., via Teatro Filarmonico, Verona.

5° *Corpo d'armata - Trieste.*

Ditta CONTI CORSINI ZANON, via Crispi, n. 4, Trieste.

6° *Corpo d'armata - Bologna.*

Ditta Aldo MARCHESINI, via Carbonesi, n. 4, Bologna.

7° *Corpo d'armata - Firenze.*

Ditta rag. Renato SANTINI, via del Melarancio, n. 3-*bis*, *Firenze.*

8° *Corpo d'armata - Roma.*

Ditta Ignazio ZAPPA, via Cola di Rienzo, 309-311, Roma.

9° *Corp od'armata - Bari.*

Ditta Costantino ROCCO, via Putignani, n. 69, Bari.

10° *Corpo d'armata - Napoli.*

Ditta ing. A. MIGLIACCIO e P. PEDERSOLI, via A. Depretis, nn. 125-127, Napoli.

11° *Corpo d'armata - Udine.*

Ditta G. MICHELAZZI e C., via D. Manin, n. 8, Udine.

Comando militare della Sicilia.

Ditta prof. A. DABBENE e C., via Libertà, n. 1, Palermo.
Ditta G. e C. TROMBETTA (Garage Fiat), via L. Manara, Messina.

Comando militare della Sardegna.

S. A. FIAT - Sede di vendita per la Sardegna, via Caprara, n. 26, Cagliari.

N. 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli Enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 luglio 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alla Società anonima Fiat di Torino la fornitura delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari nell'esercizio finanziario 1929-30.

Le norme pei prelevamenti sono le seguenti:

I. — *Oggetto della fornitura.*

Parti di ricambio *originali* Fiat per autoveicoli Fiat 15 ter, 18 P., 18 B (BL - BLR), 501, 503, 505, 507, 509, 510, 512, 521 e 525.

II. — *Prezzi.*

I prezzi unitari sono quelli indicati nelle sottonotate tariffe commerciali della ditta Fiat, vigenti al giorno della presentazione delal richiesta prelevamento, con gli sconti di cui appresso:

Tariffa *A*, per autoveicoli 15 ter: sconto del 20 per cento;

Tariffa *B*, per autoveicoli 18 B (BL - BLR): sconto del 20 per cento;

Tariffa *C*, per gli autoveicoli 501, 503, 505, 507, 510 e 512: sconto del 12 per cento;

Tariffa *D*, per l'autovettura mod. 509: sconto del 12 per cento;

Tariffa *E*, per l'autocarro 18 P.: sconto del 12 per cento.

Per gli altri autoveicoli come le 521 e 525, per le quali non sono ancora compilate dalla ditta le tariffe, le parti di ricambio verranno fornite ai prezzi che risulteranno da tali listini quando pubblicati, col ribasso del 12 per cento.

In tutti i prezzi si intendono comprese le spese di imballaggio e di trasporto dalla sede della ditta al deposito presso cui vengono richieste.

Verificandosi variazioni ai prezzi delle sopracitate tariffe, questo Ministero, con apposita circolare del *giornale militare,* comunicherà le variazioni verificatesi e le rispettive decorrenze.

Le sopradette tariffe ed i cataloghi saranno distribuiti dai depositi della ditta agli enti dislocati nel territorio di propria gestione.

III. — *Depositi.*

La Società Fiat terrà in ciascuna delle città: Torino, Alessandria, Milano, Genova, Bologna, Verona, Trieste, Udine, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari un deposito con un proprio rappresentante, ai quali depositi faranno capo i corpi od enti prelevatari per rifornirsi delle parti di ricambio degli autoveicoli 15 ter, 18 B (BL e BLR), 501, 503, 509, 521 e 525.

I materiali invece relativi agli autoveicoli 18 P, 505, 507, 510 e 512 verranno esclusivamente richiesti alla sede della ditta in Torino (corso Dante n. 30). Esclusivamente per tali ultimi materiali la ditta effettuerà la spedizione a sua cura e spesa direttamente alla sede dell'ente richiedente entro i limiti di tempo di cui al comma V).

Le spese d'imballaggio però di tali ultimi materiali, ed esclusivamente per questi, saranno a carico del corpo prelevatario e verranno fatturate dalla ditta distintamente dal costo della merce.

IV. — *Modalità di prelevamento.*

I prelevamenti delle parti di ricambio saranno eseguiti presso i depositi o agenzie della ditta mediante esibizione di *richieste di prelevamento* rilasciate in un solo esemplare firmate dal capo del corpo o ente prelevatario, o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente e indicanti l'ufficio di amministrazione del corpo od ente dal quale amministrativamente il prelevatario dipende e la qualità e quantità delle parti di ricambio richieste. Tai richieste saranno consegnate a mano, per i corpi ed enti di stanza nella sede del deposito od agenzia della ditta, o, saranno fatte recapitare a mezzo posta, per i corpi od enti di stanza in località diverse dalal sede del deposito.

L'agenzia nell'evadere sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo dei materiali consegnati su appositi *buoni di distribuzione* a tagliandi *A, B, C,* di cui all'unito modello, buoni che hanno la funzione e la destinazione appresso indicata:

All'atto della consegna del materiale l'agenzia si farà apporre sui tagliandi la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*. L'agenzia consegnerà a mano o trasmetterà per posta, al corpo prelevatario, i tagliandi *B* e *C*. Il tagliando *B*, verrà restituito subito all'agenzia stessa, firmato per ricevuta della merce dal comandante del corpo od ente prelevatario o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà al corpo. Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata dall'agenzia, il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno quindi corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi dei termini per la consegna dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale della richiesta di prelevamento, quando tali date siano posteriori alla data apposta alla richiesta di prelevamento.

Le richieste di prelevamento dovranno avere il tracciato conforme all'allegato n. 1.

I buoni di distribuzione tagliandi *A, B, C* dovranno avere il tracciato eguale a quelli degli allegati 2, 3, 4 della presente circolare.

V. — *Termini di tempo per la consegna. Penalità pel ritardo.*

I materiali dovranno essere consegnati agli enti richiedenti presso i depositi ove la richiesta fu consegnata, entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione della relativa richiesta di prelevamento.

1° Per tutti i materiali compresi nell'allegato 5 della presente circolare, entro 24 ore, avvertendo però che in uno

stesso giorno non potranno essere presentate allo stesso deposito distributore richieste superiori ai quantitativi necessari alla riparazione di *due* chassis di un determinato tipo.

2° Per tutti gli altri materiali compresi nelle tariffe di cui al comma II:

a) entro 25 giorni, quando l'importo della richiesta calcolato in base alla relativa tariffa non superi L. 5000, intendendosi escluse da tale limite di consegna le parti il cui valore unitario superi le L. 500;

b) entro 35 giorni, quando detto importo sia compreso fra le 5001 e 20000 anche se contenga pezzi di valore unitario superiore a L. 500, purchè tali pezzi non siano in numero superiore di tre;

c) entro 70 giorni, quando l'importo sia compreso fra le L. 20,001 e le 50,000;

d) entro 90 giorni quando l'importo del buono sia superiore a L. 50,000.

Fermo restando quanto è stabilito per i materiali compresi nell'allegato 5 e per le sole richieste presentate dagli enti che abbiano sede nelle Isole, saranno aumentati di cinque giorni i termini di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente comma.

Trascorso il termine prescritto senza che la provvista sia stata in parte o tutta eseguita la ditta ricorrerà nella penale del 2 per cento sull'importo dei materiali non consegnati per ogni 10 giorni di ritardo fino a raggiungere il 10 per cento dei prezzi stessi, tenendo per ultimata la decade incominciata.

VI. — *Rifiuto di materiale e collaudo.*

Nel caso in cui all'atto del prelevamento un ente prelevatario ritenga di non accettare i materiali che gli vengono consegnati dietro richiesta, o per difetto di costruzione, o per cattiva qualità di materiale, o per altro motivo, l'ente stesso chiederà alla ditta od alla dipendente agenzia, la loro sostituzione.

Se questa verrà rifiutata, l'ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione in contraddittorio col rap-

presentante della ditta, od in presenza di due testimoni se i materiali vennero spediti all'ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino di prelevamento se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di sè nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia l'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna, la quale deciderà se è il caso di richiedere all'Ispettorato tecnico automobilistico l'autorizzazione di procedere al collaudo.

Qualora l'Ispettorato tecnico decida per il collaudo, i materiali gli saranno spediti per cura dell'Ente e, l'Ispettorato tecnico medesimo disporrà per il collaudo presso la sede della ditta fornitrice, salvo addebitare alla ditta contraente le spese di trasporto, nel caso in cui il collaudo confermi le ragioni di rifiuto.

VII. — *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'Ufficio amministrazione dell'Ente prelevatario le fatture della merce consegnata (un originale e due copie). Sia sulle fatture originali, sia sulle copie dovrà essere sempre apposta in modo evidente la stampigliatura: *Originale - Copia.*

Dovrà essere sempre fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione. All'originale della fattura dovrà essere allegato il tagliando *B* dei buoni di distribuzione.

L'originale delle fatture ed una copia delle suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli Enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmessa all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C*, come più sopra specificato rimarranno al Corpo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture da parte dei Corpi ed Enti prelevatari sarà del seguente etnore:

« Si dichiara che il materiale anzi descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. . . . . in data . . . .

« L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 55 per i Reali carabinieri) parte *B*. Prelevamenti in natura ».

I prelevamenti di materiali effettuati dagli Enti o Corpi per servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare sui capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i Reali carabinieri) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte e i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali; la stessa Officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditra .....

(circolare *giornale militare* 1929)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li .....192..

Il .....

(Da conservare dal Corpo prelevatario

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

Da Ditta.....

Agenzia o Deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2).....

i segnenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li 192

Il .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo del quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A ALLEGATO 2

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. .....
in data ..... consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio Amministrazione .....
i seguenti materiali:

N. del catalogo	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità	Quantità

A..... li ..... 19..

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

.....

N.B. — a) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'Ente militare, spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO 3.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ.....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. ..... in
data..... consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal.....
amministrato dall'Ufficio Amm.ne.....
i seguenti materiali:

N. del catalogo	Descrizione del materiale	Unità	Quantità

A ..... li..... 19 ..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V° per ricevuta dei materiali suindica

IL COMANDANTE DEL.....

NB. Da ritornare subito alla Agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C ALLEGATO 4

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. ..... in
data ..... consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio Amm.ne .....
seguenti materiali:

N. del catalogo	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	Unità	Quantità

A ..... li ..... 192..

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

....

V° Per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

NB. — Da trattenersi dal Corpo prelevatario.

ALLEGATO 5

Parti di ricambio di cui le sedi Fiat devono essere provviste per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'Amministrazione militare.

Rubinetto sfogo gas ed acqua.
Guerniture cilindri a basamento.
Anelli per pistoni.
Perni per pistoni.
Valvole.
Molle per valvole.
Scodellini per valvole.
Punterie complete e sciolte.
Tappo valvola scarico.
Tappo valvola aspirazione.
Bronzine per albero a gomiti.
Supporti per albero distribuzione.
Bielle.
Boccole per bielle.
Bronzine per bielle.
Ingranaggi distribuzione.
Ingranaggi comando pompa e magnete.
Galleggiamenti per carburatore.
Spruzzatori per carburatore.
Giranti per pompa acqua.
Alberino per pompa acqua.
Pompa olio.
Ingranaggi per pompa olio.
Valvole pressione benzina.
Manovella incamminamento.
Braccio per detta.
Alberino per detta.
Dischi frizione.
Spingidischi per frizione.
Ingranaggio del cambio.
Forcella del cambio.
Aste del cambio.
Segmento per freno a pedale.
Perni per crociera cardano.
Boccola per forcella di spinta.
Corona conica.
Pignone conico.
Albero differenziale.
Segmenti per freno a mano.

Volanti comando guida.
Fusi a snodo.
Perni per fusi a snodo.
Perni per freno a mano.
Astucci per perni freno a mano.
Molla anteriore e posteriore.
Biscottini per molla.
Astucci per perni da molla.
Maniglie ferma cofano.
Manometri per olio e benzina.
Raccordo entrata ed uscita acqua dal radiatore.
Filo conduttore corrente.
Guerniture varie.
Reticella filtro olio.
Tubo a serpentino raccordo circolazione olio.
Raccordi per detto.
Reticelle filtro benzina.
Tubo serpentino e raccordi pompa pressione-manometro.
Collare distacco frizione.
Molla richiamo pedale frizione.
Molla richiamo freno pedale.
Molla richiamo ganasce freno pedale.
Pignone planetario differenziale.
Porta satelliti.
Manicotto completo per collare comando acceleratore.
Tiranti comando sterzo.
Rullo per distacco frizione.
Reticella filtro carburatore.
Stantuffo motore.
Raccordo con filtro per aspirazione olio coppa motore.
Astuccio inferiore e superiore per fusi a snodo.
Anello in acciaio per registrare frizione.
Anello per collare distacco frizione.
Supporto per ventilatore.
Albero per ventilatore.
Corpo del ventilatore
Supporto per manovella avviamento.
Maglia e falsa maglia per catene comando ruote posteriori.
Forcella per giunto cardanico.
Crociera per giunto cardanico.
Tappo per snodo direzione.
Ralla di spinta per vite e senza fine scatola guida.
Settore per arresto leva a mano comando freni ruote.
Guernizione per collettore di scarico.

N. 395. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 luglio 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alla Società anonima Pirelli - Milano la fornitura delle gomme per gli autoveicoli e le biciclette dell'Esercito negli esercizi finanziari 1929-30 e 1930-31.

Le norme di prelevamento in vigore saranno le seguenti:

I. — *Oggetto della fornitura.*

Copertoni e camera d'aria per auto e moto, gomme piene e semi-pneumatiche per autoveicoli, anelli di gomma per biciclette.

II. — *Prezzi.*

I prezzi sono quelli indicati nei sottoindicati listini commerciali della ditta Pirelli con gli sconti di cui appresso:

1° *Pneumatici per auto*:

a) al listino 894-*B* del 26 maggio 1928 per pneumatici per auto (a tallone) normali e superfex, lo sconto del 22 per cento;

b) al listino 894-*B* del 26 maggio 1928 per pneumatici per auto a cerchietto rigido (straight-side), lo sconto del 22 per cento;

2° *Pneumatici per moto e motocarrozzette*:
Al listino 940-*B* del 15 febbraio 1929 per pneumatici per motocicli e sidecars, lo sconto del 30 per cento.

3° *Anelli di gomma per biciclette militari*:
Al listino unico 943-*B* del 15 marzo 1929 per la sola parte relativa agli anelli con foro per bicletta tipo militare, lo sconto del 20 per cento.

4° *Anelli di gomma piena per autoveicoli*:
Al listino n. 941 in data 1° marzo 1929 « gomme piene per autoveicoli pesanti » lo sconto del 42 per cento.

5° *Anelli semipenumatici per autoveicoli pesanti, trattori, rimorchio, ecc.*

Al listino n. 942 in data 1° marzo 1929 « anelli semipneumatici per autoveicoli pesanti, trattrici, ecc. », lo sconto del 40 per cento.

Verificandosi variazioni a prezzi dei listini della ditta Pirelli, tali variazioni saranno applicate alle forniture in oggetto. Questo Ministero con apposita circolare del *giornale militare* comunicherà le variazioni verificatesi e la decorrenza di tali variazioni.

Si intendono *esclusi* dalla fornitura con la ditta Pirelli le gomme per le biciclette (eccettuati gli anelli di gomma piena per bicicletta militare di cui al precedente capo 3°) ed i materiali per riparazioni pneumatici per auto, moto e ciclo. Di tali materiali gli Enti sono autorizzati a rifornirsi direttamente dal commercio.

III. — *Depositi.*

La ditta Pirelli terrà in ciascuna delle città: Torino, Bologna, Verona, Milano, Trieste, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Ancona, Catania, Genova, Padova, un deposito sufficientemente fornito di gomme con proprio rappresentante: ai quali depositi faranno capo i Corpi e gli Enti prelevatari per rifornirsi delle gomme.

IV. — *Modalità di prelevamento.*

I prelevamenti delle parti di ricambio saranno eseguiti presso i depositi o agenzie della Ditta mediante esibizione di *richieste di prelevamento* rilasciate in un solo esemplare firmato da capo del Corpo o Ente prelevatario, o da chi per esso, munite di data e di bollo d'ufficio e numerate progressivamente e indicanti l'Ufficio di amministrazione del Corpo od Ente dal quale amministrativamente il prelevatario dipende e la qualità e quantità delle parti di ricambio richieste. Tali richieste saranno consegnate a mano, per i Corpi ed Enti di stanza nella sede del deposito od agenzia della Ditta, o saranno fatte recapitare a mezzo posta, per i Corpi od Enti di stanza in località diverse dalla sede del deposito.

L'agenzia nell'evadere sia parzialmente sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo dei materiali consegnati su appositi *buoni di distribuzione* e

tagliandi *A, B, C,* di cui all'unito modello, buoni che hanno la funzione e la destinazione appresso indicata:

All'atto della consegna del materiale l'agenzia si farà apporre sui tagliandi la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*. L'agenzia consegnerà a mano e trasmetterà per posta, al Corpo prelevatario, i tagliandi *B* e *C*. Il tagliando *B*, verrà restituito subito all'agenzia stessa, firmato per ricevuta della merce dal comandante del Corpo od Ente prelevatario o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà al Corpo. Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, sarà allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamata dall'agenzia il numero, nonchè la data dell'effettivo ritiro della relativa richiesta di prelevamento.

A ciascuna richiesta di prelevamento potranno quindi corrispondere uno o più buoni, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

Resta precisato che il computo di tempo nei riguardi dei termini per la consegna dovrà sempre riferirsi alla data di effettiva consegna, sia a mano, sia postale della richiesta di prelevamento, quando tali date siano posteriori alla data apposta alla richiesta di prelevamento.

Le richieste di prelevamento dovranno avere il tracciato conforme all'allegato n. 1.

I buoni di distribuzione tagliandi *A, B, C,* dovranno avere il tracciato eguale a quelli degli allegati 2, 3, 4 della presente circolare.

V. — *Termini di tempo per la consegna. Penalità pel ritardo.*

Le richieste riferentesi a diversi tipi di gomme ed il cui importo non supera le L. 3000 dovranno essere soddisfatte a vista od al massimo entro 5 giorni per i materiali temporaneamente mancanti; quelle incluse fra le L. 3001 e le L. 10,000 entro 10 giorni; quelle superiori alle L. 10,001 sino a L. 25,000 entro 20 giorni, eccettuato per i depositi di Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari per i quali il termine di consegna viene fissato in giorni 30.

Per le richieste di maggiore entità e cioè che superano il valore di L. 25,001 saranno presi accordi con la ditta di volta in volta.

Per le richieste riferentesi a gomme di un tipo unico, come pure per le richieste di diversi Corpi ad uno stesso deposito riferentesi a materiali di analoga specie e misura, i termini sopra indicati si intendono raddoppiati.

Qualora le richieste non fossero soddisfatte per intere in una sol volta, si intende che ad ogni consegna di materiali dovrà corrispondere un apposito buono di distribuzione con elencati i materiali effettivamente consegnati, restando per altro soggette a multa le partite eventualmente non consegnate in tempo utile e cioè nei termini sopra indicati.

VI. — *Rifiuto di materiale - Collaudo.*

Nel caso in cui all'atto del prelevamento un Ente prelevatario ritenga di non accettare materiali ritenendoli difettosi e non perfettamente conservati l'Ente stesso chiederà alla Ditta od alla dipendente agenzia la loro sostituzione.

Se questa verrà rifiutata, l'Ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione in un contraddittorio col rappresentante della ditta, od in presenza di due testimoni, se i materiali vengono spediti all'Ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino di prelevamento se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di sè nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia l'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna, la quale deciderà se è il caso di richiedere all'Ispettorato tecnico automobilistico l'autorizzazione di procedere al collaudo.

Qualora l'Ispettorato tecnico automobilistico decida per il collaudo, i materiali saranno spediti all'Ispettorato stesso per cura dell'Ente, e tale Ispettorato disporrà per il collaudo presso la sede della ditta fornitrice, salvo addebitare alla ditta fornitrice le spese di trasporto, nel caso in cui il collaudo confermi le ragioni del rifiuto.

VII. — *Modalità di pagamento.*

La Società Pirelli trasmetterà mensilmente a ciascun Ufficio di amministrazione dei Corpi od Enti prelevatari la fattura delle merci consegnate entro il mese precedente in originale e una copia con la relativa indicazione mercè opportuna stampigliatura della qualità di *Originale* e di *Copia*.

Alle fatture sarà allegata la parte *B*, del buono di distribuzione.

Sulle fatture dovrà sempre essere fatto richiamo della data della richiesta di prelevamento e del numero e della data del buono di distribuzione della ditta.

Le fatture (originale e copia) munite della dichiarazione di regolarità della provvista di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè dell'indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesse all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

Sia nell'emissione da parte dei Corpi ed Enti prelevatari delle richieste di prelevamento, sia nell'emissione da parte della ditta delle relative fatture, saranno sempre tenuti distinti i materiali in quattro gruppi e cioè:

a) coperture e camere d'aria per auto;

b) anelli di gomma per biciclette militari;

c) coperture e camere d'aria per moto;

d) gomme piene e gomme semipneumatiche per autoveicoli.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture da parte dei Corpi ed Enti prelevatari sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che il materiale anzi descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. .... in data .....

« L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 55 per i Reali carabinieri) parte *B*, prelevamenti in natura ».

I prelevamenti di materiali effettuati dagli Enti o Corpi per servizi diversi da quello automobilistico, e che dovranno perciò gravare sui capitoli differenti da quelli indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i Reali carabinieri), dovranno essere eseguiti e fatturati a parte e i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali; la stessa Officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(circolare *giornale militare* 192..)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 192..

Il .....

(Da conservare dal Corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Ditta .....
Agenzia o Deposito di .....
consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2).....
i seguenti materiali:

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo ( )	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 192..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a pezzi di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGAT 2

Buono di distribuzione N.

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. .....

data ..... consegnata e ricevuta il .....

rilasciata dal .....

amministrato dall'Ufficio Amm.ne .....

i seguenti materiali:

N. listino	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità	Quantità

A ..... li ..... 19..

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

.....

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richi s a dell'Ente milita spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostitu della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B ALLEGATO 3

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. ..... in
data ..... consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio Amm.ne.....
i seguenti materiali:

N. listino	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	Unità	Quantità

A ..... li ..... 192..

Per ricevuta
Firma di chi ritira il materiale)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

....

V° Per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

NB. — Da ritornare subito alla Agenzia per essere allegato alla fattura

TAGLIANDO C ALLEGATO 4

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ.....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. ..... in
data ....., consegnata e ricevuta il .....
rilasciata dal .....
amministrato aall'Ufficio Amm.ne.....
i seguenti materiali:

N listino	DESCRIZIONE DEI MATERIALI	Unità	Quantità

A ..... li ..... 19..

Per ricevuta
(Firma di chi ritira il materiale)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

....

V° Per ricevuta dei materiali suindicati,

IL COMANDANTE DEL.....

NB. — Da trattenersi dal Corpo prelevatario.

N. 396. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 4 luglio 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo al cannone da 105/28; granata da 105-V =565 m/s; h=1000 m., che, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ispettorato dell'artiglieria	Copie	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	1
Scuola di guerra	»	2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	25
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
R. Accademia di artiglieria e genio	»	25
Scuola centrale di artiglieria	»	10
Scuola di tiro di artiglieria	»	50
Centri di esperienze di artiglieria	»	1
Ufficio tavole di tiro	»	1
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	1
Scuola allievi ufficiali di complemento Bra-Pola-Lucca)	»	10
Scuola allievi sottufficiali (Modena)	»	10
Comandi di reggimento artiglieria pesante campale	»	1
Comandi di reggimento artiglieria pesante e da costa	»	1
Comandi gruppo da 105-28	»	1
Comandi di batteria da 105-28	»	1
Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre ai bisogni dei vari Enti, alle dotazioni dei gruppi e delle batterie di pace.

I comandi interessati richiederanno direttamente all'Ufficio pubblicazioni il fabbisogno di grafici occorrenti per le dotazioni dei gruppi e delle batterie da 105 da mobilitare, nella misura di un grafico per comando di gruppo e di un grafico per comando di batteria.

Il prezzo di un esemplare del grafico suddetto è di L. 2,50; esso però non sarà posto in vendita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 397. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 luglio 1929 - Anno VII.

Con riferimento al n. 5 della circolare 236 *giornale militare* c. a., si notifica che il termine per la presentazione delle domande per il concorso per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria è prorogato al 31 luglio 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

NOTIFICAZIONE

Concorso per posti in convitti e orfanotrofi e per borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 25 *giugno* 1929, *n.* 147)

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1929-30, mediante concorso per titoli, agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 100 (di cui 75 in convitti e 25 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1929: si terrà conto dell'età in relazione al corso di studi per il quale si domanda il posto.

Il posto nel convitto o nell'orfanotrofio viene assegnato per un determinato corso di studi (scuole elementari; scuole medie di 1° grado escluso il ginnasio superiore; ginnasio superiore; scuole medie di 2° grado, ecc.).

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1929-30, agli orfani dei funzionari civili o militari, iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso

n. 60 di L. 800 per le scuole elementari;
n. 50 di L. 1200 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;
n. 8 di L. 1800 per il ginnasio superiore;
n. 40 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
n. 40 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n 2 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1929-30 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza a' sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 50 di L. 2400 per le scuole medie di secondo grado;
n. 30 di L. 3500 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 5 di L. 4000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Avvertenze.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per seguire il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso però è necessario che si comprovino nei modi prescritti il profitto e il conseguimento della promozione in ciascun anno.

Ultimato il corso per il quale il beneficio fu concesso occorrerà una nuova concessione per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio a carico dell'Opera non può, in ogni caso, essere consentito oltre il 18° anno di età.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi nonchè per borse di studio per frequentare scuole elementari, scuole medie, università ed istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1928-29.

Le domande per concorrere ai posti in convitti, o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore

devono pervenire non oltre il 15 agosto 1929, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale predetta non oltre il 30 novembre 1929.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate, in tempo debito non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal podestà.

Non occorre inviare le pagelle o i diplomi, essendo sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle istituzioni dei Balilla o degli Avanguardisti;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

6° il decreto col quale la Corte dei conti abbia eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare. Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso e l'anno a cui lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, che desiderano concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore devono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10 avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore ad 8 decimi.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica comprovante di aver conseguita a suo tempo l'ammissione ad uno dei corsi predetti in unica sessione e con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione a favore di orfani e figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti ai sensi dell'art. 36 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 (e occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9), un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore ad 8 decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, 20 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 29ª, anno 1929, circolare 347:

A pagina 1257, al terzo, quarto e quinto comma del
della suddetta circolare, ove è scritto:

« inscrizione all'ultimo corso degli istituti indicat
precedente n. 6, purchè siano regi o pareggiati, sia
sotto la forma di riconoscimento permanente di se
esame;

licenza degli istituti d'arte;

licenza dei corsi principali dei conservatori o licei
cali regi o liberi (1) compreso il museo artistico indus
di Roma (5° anno);

Sostituire con:

« inscrizione all'ultimo corso dei seguenti istituti p
siano regi o pareggiati, sia pure sotto la forma di rico
mento permanente di sede di esame: liceo classico o
tifico, istituto tecnico, liceo artistico, istituto magis
istituto industriale o commerciale (compresa la sezio
perito edile presso la Regia scuola industriale di Bel
istituto nautico;

licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso l
seo artistico industriale di Roma;

licenza dei corsi principali dei conservatori e lice
sicali regi o liberi (1);

A pagina 1257, nota n. 1 aggiungere:

« liceo musicale di Cagliari ».

Dispensa 30ª, anno 1929, circolare 349:

A pagina 1364, ove è scritto « dal 1° maggio 1929 »
« dal 1° maggio 1919 ».

PREZZO L.

(58) - Roma, 1929-VII — Istituto Poligrafico dello Stato - G.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1929 - ANNO VII — 5 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . – Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 398 - 30 giugno 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei materiali per sciatori e per truppa da montagna . . . . . *Pag.* 1507

Circolare N. 398. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dei materiali per sciatori e per truppa da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1929 - Anno VII.

Sono adottati per le truppe da montagna e per gli sciatori i seguenti oggetti speciali di vestiario ed equipaggiamento:

Attacco Huitfeld per sci mod. 1928.
Bastoncini per sci.
Bastone alpino.
Borsa martelli per sciatori.
Calzari con pelo interno.
Calze di lana a maglia grossa per sciatori.
Calze di lana a maglia per truppe da montagna.
Camiciotto bianco impermeabile per sciatori.
Cappuccio di lana a maglia color grigio.
Cappuccio di lana a maglia bianca per sciatori.
Cassetta serie utensili per sciatori.

Chiavardette con succhiello per riparazioni sci.
Chiodo da roccia.
Coltello tascabile da campo.
Corda manilla.
Ferri a staffa.
Fornello di alluminio ad alcool solido per gavetta sciatori.
Funicella da valanga.
Gavetta di alluminio per sciatori.
Grappette tipo B.
Guanti di lana grigia per truppe da montagna.
Guanti di lana bianca per sciatori.
Lanterna per sciatori.
Martello da roccia.
Mutande di lana a maglia.
Occhiali da neve.
Placche sottopiedi di linoleum.
Punte di alluminio da sci.
Racchette.
Ramponi Ekenstein.
Sacco a pelo.
Scarpe modificate per sciatori.
Scatola di alluminio per grasso antiassiderante.
Sci.
Segmenti di funiscala con borsa di tela.
Scarponi per truppa da montagna.
Soprapantaloni di tela gommata per sciatori.
Uose speciali da montagna.

Segue la descrizione di tali oggetti.

ATTACCO HUITFELD.

L'attacco Huitfeld completo per sci mod. 1928 si compone di un paio di ciascuna delle seguenti specie di correggie:

a) *Correggia della staffa.* — E' una striscia di cuoio naturale di buona qualità, lunga mm. 335 a 340, non compresa la fibbia, larga mm. 18 a 19 e dello spessore di millimetri 3-3,5. Ad una estremità è munita di fibbia di ferro stagnato con tubicino che serve anche da passante. Tale fibbia è sagomata ed ha due traversini: quello prossimo al tubicino porta l'ardigione; all'altro, portante un tubicino, è attaccata la correggia. La larghezza della fibbia è di millimetri 19-20 e la lunghezza mm. 33-34 misurata internamente. Dall'altra parte è foggiata a riscontro con 9 fori.

La correggia della staffa deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 145 al prezzo di L. 3 al paio).

b) *Correggia anteriore doppia a due riscontri.* — E' una striscia di cuoio naturale di buona qualità lunga mm. 510 a 515 larga mm. 16 e dello spessore di mm. 4 a 5 sovrapposta ad un altra striscia di cuoio mascherecio di pari lunghezza e larghezza e dello spessore di mm. 2.. Entrambe hanno il fiore all'esterno e sono trattenute insieme mediante una cucitura a mano. La correggia alle due estremità è foggiata a riscontro con 7 fori. La correggia anteriore doppia a due riscontri deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 142 al prezzo di L. 6 al paio).

c) *Correggia posteriore a due fibbie con leva di tensione Ellefsen.* — E' composta di due inchiappature di cuoio naturale di buona qualità dello spessore di mm. 4. Una è lunga mm. 155, non compresa la fibbia, e larga mm. 16; l'altra è lunga mm. 70, non compresa la fibbia e larga mm. 19.

L'inchiappatura più lunga ha sovrapposta una striscia di cuoio mascherecio di buona qualità, lunga mm. 130, larga mm. 16 e dello spessore di mm. 2 mediante cuciture laterali. Ad una estremità è unita alla leva di tensione av-

volgendone il tubetto; l'altra è munita di fibbia di ferro stagnato con tubicino che serve anche da passante. Tale fibbia è sagomata ed ha due traversini: quello prossimo al tubicino porta l'ardiglione; all'altro, portante un tubicino, è attaccata la correggia. La larghezza della fibbia è di mm. 19-20 e la lunghezza di mm. 33 a 34, misurata internamente.

La più corta è anch'essa unita da un lato alla leva di tensione e dall'altra ad una fibbia di ferro stagnato uguale a quella suddetta.

La leva di tensione Ellefsen è di lamiera di acciaio dolce dello spessore di mm. 2, di buona qualità e stagnata. Si compone di due parti: quella corta porta, applicata entro appositi fori, una camerella mobile di fil di ferro dello spessore di mm. 3 stagnato, con tubicino girevole di ferro di lamiera pure stagnata. Porta anche un perno a scatto per fermare la leva.

La camerella ha le seguenti dimensioni, misurate internamente:

lunghezza: mm. 17-18;
larghezza verso il tubicino: mm. 17-18;
larghezza all'altro lato: mm. 15.

Verso la metà del pezzo lungo è applicata, entro ad appositi fori, una camerella mobile di filo di ferro dello spessore di mm. 4 pure stagnato, lievemente sagomata. La camerella ha le seguenti dimensioni, misurate internamente: mm. 21 di larghezza e mm. 34 di lunghezza.

Dimensioni della leva:

Parte lunga:	lunghezza:	mm. 75
	larghezza:	mm. 20
Parte corta	lunghezza:	mm. 53
	larghezza:	mm. 15

La correggia posteriore a 2 fibbie con leva di tensione Ellefsen deve essere inventariata nella 2ª categoria del materiale dei servizi logistici (categorico 143 al prezzo di L. 10 al paio).

d) *Correggia sopracollo del piede a due parti con fibbia a riscontro.* — E' costituita da un riscontro e da una in-

chiappatura di cuoio naturale di buona qualità, della larghezza di mm. 16 e dello spessore di mm. 4, entrambi terminanti ad occhiello ad una estremità. Il riscontro è lungo cm. 58-59, ha 8 fori ed ha l'occhiello lungo mm. 45 misurati internamente. La inchiappatura è lunga mm. 75, non compresa la fibbia. ha l'occhiello lungo mm. 35 misurato internamente, ed è munita di una fibbia di ferro stagnato con tubicino che serve anche da passante. Tale fibbia è sagomata ed ha 2 traversini: quello prossimo al tubicino porta l'ardigione, all'altro, portante un tubicino, è attaccata l'inchiappatura. La larghezza della fibbia è di mm. 16-17 e la lunghezza è di mm. 29-30, misurata internamente.

La correggia sopra collo del piede a 2 parti con fibbia a riscontro deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 144 al prezzo di L. 4 al paio).

BASTONCINI PER SCI.

I bastoncini per sci sono di lunghezze varie, ma non meno di m. 1,45 e del diametro minimo di mm. 25. Sono costruiti in legno di frassino o di nocciuola senza nodi o lesioni e bene stagionati, con rotelle di giunco di almeno 16 cm.; provviste di striscie di cuoio mascherecio e di puntale. La ghiera del puntale avvolge l'estremità inferiore del bastoncino senza diminuirne il diametro e per una lunghezza non inferiore ai cm. 4. Il puntale è fissato mediante una spinetta di ferro. Sono muniti all'estremità superiore di un anello di cuoio cucito ai due capi per il passaggio della mano.

I bastoncini per sci devono essere inventariati alla 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 15 al prezzo di L. 19 al paio.

BASTONE ALPINO.

Il bastone alpino è di legno di frassino, privo di nodi, ben stagionato. E' lungo m. 1,40-1,42 ed ha un diametro di mm. 28 a 29, però l'estremità superiore, sulla quale viene applicato e fissato mediante copiglia di ferro ribadita un cappelletto di ferro dello spessore di mm. 1,5 avente l'altezza di mm. 30-32. deve avere un diametro esterno, com-

preso lo spessore metallico del cappelletto, di mm. 28 circa, in modo che ad esso possa bene adattarsi il tubo di ferro di una parte di bastone per tenda, il cui diametro interno è di mm. 28,4.

All'estremità inferiore è applicata una ghiera di ferro dello spessore del cappelletto, alta mm. 42-44 e vi è infisso un puntale di ferro lungo mm. 105 e sporgente esternamente per mm. 50-55. Il puntale ha forma quadrangolare, le cui facce hanno una larghezza di mm. 10 circa. La ghiera ed il puntale sono fissati al bastone mediante un'unica copiglia di ferro.

A cm. 15 circa dall'estremità superiore, è praticato attraverso il bastone un foro di mm. 6-7 di diametro per il passaggio di una striscia di cuoio naturale di mm. 2-2,5 di spessore, larga mm. 7-9 e lunga mm. 51-53, annodata alle due estremità.

Il cappelletto, la ghiera ed il puntale sono di ferro omogeneo e verniciati in nero.

Il bastone alpino deve essere inventariato nella 1ª categoria del nomenclatore dei servizi logistici al categorico 4 e al prezzo di L. 8,50.

BORSA MARTELLI PER SCIATORI.

La borsa per martelli da sciatori è costituita da un involucro formato con un pezzo di tela di canapa di cm. 40 per 40 ripiegato su sè stesso per un tratto di cm. 13 e fermato lungo il bordo mediante cucitura interna.

Le estremità libere hanno una piega di cm. 1.

A cm. 3, misurati sia dal lato superiore che dai bordi laterali, sono praticati due fori attraverso i quali passa una funicella di canapa a 3 capi ritorti lunga cm. 60 circa. Per fermare la funicella in modo che per metà della sua lunghezza rimanga da una banda e per metà dalla banda opposta, sono praticati colla stessa funicella, due nodi, portanti ciascuno una rosettina di cuoio di mm. 12 di diametro.

Sulla porta esterna della borsa, con lettere in nero, alte mm. 20, è scritta la dicitura:

« *Borsa martelli per sciatori* ».

La borsa contiene:

n. 2 martelli di ferro con manico di legno lunghi millimetri 32 complessivamente;

n. 1 chiave per piegare le staffe.

La borsa martelli per sciatori deve essere inventariata alla 2ª categoria del nomenclatore dei servizi logistici al categorico n. 19 e al prezzo di L. 25 ciascuna.

CALZARI CON PELO INTERNO.

I calzari con pelo interno sono appaiati e constano del fondo, del gambale e del tomaio.

Il fondo è costituito da un ceppo di legno dolce ben stagionato e privo di nodi difettosi.

Il gambale è formato di tela di canapa foderato all'interno con pelle di montone con pelo bianco. E' costruito con tre pezzi di tela: il primo ha una larghezza di mm. 430 circa, misurata alla parte superiore del gambale; il secondo ha una larghezza di mm. 150 circa ed il terzo di mm. 60. I primi due pezzi di tela sono riuniti fra loro per mezzo di una cucitura verticale interna nella parte anteriore. Il terzo pezzo di tela è unito al secondo mediante una cucitura interna e due esterne.

Il lato esterno del gambale è rinforzato internamente con una striscia di tela larga mm. 70. La fodera interna di pelle di montone, lungo l'estremità dell'apertura del gambale, è unita alla tela del gambale mediante una cucitura a cavallo, cucitura eseguita con refe doppio di lino.

Il gambale è aperto dal lato esterno fino a 16 cm. circa dal ceppo; per 16 cm. è cucito con refe impeciato.

Nella parte esterna è munito, a 130 mm. di distanza l'uno dall'altra, di n. 4 riscontri con inchiappatura di cuoio naturale per la chiusura del gambale. Ciascun riscontro è largo mm. 20, lungo mm. 210 ed ha 5 fori. L'inchiappatura, munita di passante fisso, è lunga 50 mm. e larga mm. 20, ed è fornita di fibbia di ferro stagnato con ardiglione a tubicino.

All'altezza della caviglia, attaccata nella parte posteriore tra la tela ed il tomaio, vi è una cinghia di cuoio naturale lunga mm. 470 e larga mm. 30 all'attaccatura e mm. 20 al-

l'estremità libera; la cinghia può attaccarsi ad una fibb metallica portata ad un'inchiappatura lunga mm. 60 c passante fisso.

All'altezza del collo dei piedi, sulla tela del gambale, so praticati per una lunghezza di mm. 45, due tagli vertica per il passaggio della cinghia suddetta. Detti tagli sono o lati con una striscia di pelle di vacchetta.

Il tomaio è di cuoio naturale e ricopre il piede di t del gambale.

Esso consta di due parti: l'anteriore, che copre la te sul davanti per 13 cm. circa, ed arriva fino al tacco; il p steriore (contrafforte), unito all'anteriore mediante u doppia cucitura per ogni lato, copre la tela per 15 cm. ci sul di dietro, scendendo fino ad un minimo di 5 cm. ai la

Il tomaio è attaccato al gambale mediante una cucitu a mano con refe di lino impeciato fatta lungo il contor del tomaio stesso. E' attaccato al ceppo per mezzo di pu tine a testa piatta a distanza di mm. 20 l'una dall'altra rinforzato con una striscia di vacchetta larga mm. 7.

Sono di una taglia sola e le misure sono le seguenti:

Larghezza della pianta	»	1
Larghezza della pianta	»	1
Altezza del tacco	»	3
Altezza del gambale (a partire dal ceppo) .	»	6
Sviluppo del gambale aperto:		
parte superiore	»	6
parte interiore (sopra il collo del piede) .	»	6

I calzari con pelo interno devono essere inventariati al 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi l gistici (categorico 20 al prezzo di L. 67,20 al paio).

CALZE DI LANA A MAGLIA GROSSA PER SCIATORI

Le calze sono appaiate e confezionate su macchine re tilinee con filato di lana grezza di ottima qualità, scev di materie eterogenee, titolo 30,000 metri.

Sono costituite da tre parti: elastico, gambale e piede

La maglia è liscia nel piede e nel gambale ed è a costa 2 a 2 nell'elastico. Per ogni 5 cm di maglia si contano nel piede e nel gambale almeno 15 maglie e nell'elastico, a metà altezza dell'elastico stesso, non meno di numero 7 coste.

La maglia dev'essere accuratamente eseguita, uniforme, senza cuciture, tranne che lungo un lato dell'elastico, i cui lembi laterali sono uniti mediante punto a sopragitto, maglia a maglia, e con filato uguale a quello suddetto. Le estremità dei fili devono essere annodate nell'interno della calza, in modo da evitare lo sfilacciamento.

Le calze saranno presentate al collaudo appaiate e distinte per taglie. Sopra una calza, per ogni paio, sarà segnato con cotone colorato il numero della taglia.

Le calze sono di tre taglie, le cui dimensioni risultano dal seguente specchio:

	1ª taglia mm.	2ª taglia mm.	3ª taglia mm.
Lunghezza della soletta misurata dal tallone alla punta	290–300	270–280	250–260
Lunghezza del gambale misurata dalla punta del tallone all'attaccatura dell'elastico.	340–350	340–350	340–350
Metà larghezza del gambale misurata al centro	120–130	120–130	120–130
Lunghezza dell'elastico	135–140	135–140	135–140
Metà larghezza dell'elastico misurata al centro	75–80	75–80	75–80
Metà larghezza della soletta misurata al centro	50–55	50–55	50–55
Peso minimo per ogni 10 paia, con oscillazioni in più od in meno tra un paio e l'altro non superiore ai 10 grammi . . . . . Kg.	1,950	1,800	1,650

E' ammessa una deficienza nel peso medio di qualche taglia fino al 4 per cento purchè sia compensata da una equivalente eccedenza in altre taglie.

Le varie dimensioni si dovranno misurare senza stirare menomamente le calze in nessun senso.

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti condizioni, si fa riferimento al campione-tipo.

Le calze di lana a maglia grossa per sciatori devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 22 al prezzo di L. 24,40 al paio.

CALZE DI LANA A MAGLIA PER TRUPPE DA MONTAGNA.

Le calze di lana a maglia sono appaiate e confezionate su macchine circolari o rettilinee con 3 fili ritorti di lana pettinata, ciascuno formato di due capi di titolo 20,000 metri, di qualità croisè III.

La mista dovrà essere fatta in modo da dare un colore marrone corrispondente a quello del campione.

Sono costituite da tre parti: elastico, gambale e piede.

La maglia dell'elastico è a costa, quella delle altre parti è liscia.

La maglia deve essere accuratamente eseguita, ben serrata ed uniforme, e le calze dovranno corrispondere in tutti i particolari di lavorazione al campione-tipo.

Le calze sono di tre taglie ed avranno le seguenti misure:

	1ª taglia mm.	2ª taglia mm.	3ª taglia mm.
Lunghezza della soletta misurata del tallone alla punta	290–300	270–280	250–260
Lunghezza del gambale misurata dalla punta del tallone all'attaccatura dell'elastico.	260–270	260–270	260–270
Metà larghezza del gambale misurata al centro	110–120	110–120	110–120
Lunghezza dell'elastico	95–100	95–100	95–100
Metà larghezza dell'elastico misurata al centro	75–80	75–80	75–80
Metà larghezza della soletta misurata al centro	50–60	50–60	50–60
Peso minimo per ogni pacco di dieci paia di calze con oscillazioni in più o in meno tra un paio e l'altro non superiore ai 10 grammi. . . . Kg.	1,700	1,600	1,500

Le calze di lana a maglia per truppe da montagna devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 21 al prezzo di L. 7,70 al paio.

CAMICIOTTO BIANCO IMPERMEABILE PER SCIATORI.

Il camiciotto bianco impermeabile per sciatori è costruito con tessuto gommato bianco, e si compone: di un corpo, un colletto e due maniche.

Il corpo è a taglio ampissimo e si divide in parte anteriore e parte posteriore unite insieme a mezzo di cuciture laterali ribadite.

La parte anteriore, sulla linea mediana, ha uno sparato di cm. 28. Tale sparato è rinforzato internamente con due striscie della stessa tela larghe cm. 5,5. Sui due lati dello sparato sono applicati, per ciascun lato, n. 7 occhielli di ottone laccati in celluloide bianca. Al disotto delo sparato vi è un'ampia pettorina, a forma triangolare, fatta a soffietto, attaccata, a mezzo cucitura, per la parte inferiore al disotto dello sparato. I dati della pettorina sono fermati, a mezzo cucitura, lungo la linea di rinforzo dello sparato e fino all'inizio dei rinforzi sul petto e di cui appresso.

Lungo le cuciture dei detti rinforzi, a cm. 8 circa dallo sparato, è applicata, per ogni lato, una copritasca.

A circa 2 cm. dalla cucitura dei rinforzi, e sotto la copritasca, è applicata, per ciascun lato, una tasca con un finto piegone nella parte mediana e orlata nell'estremità libera con un nastro di cotone bianco. La copritasca si ferma alla relativa tasca mediante due bottoni a pressione.

La parte posteriore ha sulle spalle un rinforzo della stessa tela sovrapposto.

La parte anteriore e la parte posteriore, al fondo, a cm. 8 circa dalla cucitura laterale, hanno, per circa 2 cm., la tela piegata su sè stessa mediante cucitura alta cm. 17 circa.

Su ciascuna piega sono applicati n. 6 occhilli come quelli suddetti. Sia negli occhielli delle parti laterali, sia in quelli dello sparato anteriore, scorre un lacciuolo di cotone mercerizzato di mm. 2 a 3 di diametro, lungo cm. 90, avente le due estremità indurite.

Il corpo ha, lungo il fondo, un orlo alto mm. 10.

Il colletto è formato da due pezzi della stessa tela uniti con cucitura mediana posteriore, sovrapposti ad altri due pezzi uniti a loro volta a mezzo cucitura. Ai due lati il colletto porta un gangherello ed una maglietta di ottone.

Le maniche sono di un sol pezzo di tela terminante alla estremità con un polsino. Il polsino da un lato porta due bottoni mezzani d'osso bianco a 2 fori e dall'altro termina a punta con un occhiello.

Le maniche hanno un polsino interno alto cm. 10-11, formato dalla stessa tela, fissato nella parte superiore a mezzo cuciture sulla manica stessa e terminante nella parte libera con un orlo alto mm. 15 formante guaina entro la quale scorre un nastro elastico di cotone bianco alto mm. 10.

Il camiciotto si divide in tre taglie, le cui misure risultano dallo specchio seguente:

Taglie	Lunghezze						Larghezze						Altezze							
	parte posteriore dal colletto al fondo	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	delle maniche dalla spalla al polsino	del polsino	del colletto	dello sparato anteriore e del pettorino	dell'imbusto				della pettorina		del polsino		del colletto	rinforzo sovrapposto al petto			maniche	
							al petto ed alla schiena	sotto le ascelle	al fondo con pizzo chiuso	delle maniche superiormente	superiormente	al fondo	interno	esterno		sul davanti	parte più alta	verso le maniche	verso le maniche	parte più alta
1ª	760	770	600	300	470	300	620	720	580	260	300	110	150	55	110	85	165	100	95	16
2ª	720	730	570	290	460	280	600	700	570	250	300	110	145	50	110	80	160	95	90	15
3ª	680	690	540	280	450	260	580	680	560	240	300	110	140	45	110	75	155	90	85	15

Il camiciotto bianco impermeabile per sciatori deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorico 24 al prezzo di L. 49,80 ciascuno).

CAPPUCCIO A MAGLIA DI LANA COLOR GRIGIO.

Il cappuccio a maglia di lana grigia è ottenuto con filato titolo 20,000 metri a tre capi ritorto, di lana pettinata, finezza 100, bianca, mista con il 50 per cento tinta in nero solido.

La lavorazione della maglia varia nelle diverse parti del cappuccio, e cioè a doppia costa nella testa e nel tratto inferiore, a costa semplice nel collo e nel bordo di apertura della faccia, ed a movimento nel tratto quest'ultimo e la testa.

La maglia deve essere elastica, uniforme e ben serrata.

I cappucci dovranno corrispondere alle seguenti misure:

Altezza, misurata al centro . . .	mm.	420-440
Metà larghezza misurata al centro della testa	»	210-220
Metà larghezza misurata al centro del collo	»	130-140
Metà larghezza misurata al fondo . .	»	230-240
Altezza del collo (tratto lavorato a maglia semplice	»	100-110
Peso minimo per ogni pacco di 10 cappucci, con oscillazione in più o in meno tra un cappuccio e l'altro non inferiore a gr. 6	gr.	1000

Il cappuccio a maglia di lana color grigio deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 29 al prezzo di L. 7,75 ciascuno.

CAPPUCCIO A MAGLIA DI LANA COLOR BIANCO PER SCIATORI

Il cappuccio a maglia di lana color bianco è ottenuto con filato titolo 20,000 metri a tre capi ritorto, di lana pettinata, finezza 100, bianca.

La lavorazione della maglia varia nelle diverse parti del cappuccio, e cioè a doppia costa nella testa e nel tratto in-

feriore, a costa semplice nel collo e nel bordo di apertura della faccia, ed a movimento nel tratto tra quest'ultimo e la testa.

La maglia deve essere elastica, uniforme e ben serrata.

I cappucci dovranno corrispondere alle seguenti misure:

Altezza, misurata al centro	mm.	420-44
Metà larghezza misurata al centro della testa	»	210-22
Metà larghezza misurata al centro del collo	»	130-13
Metà larghezza misurata al fondo	»	230-24
Altezza del collo (tratto lavorato a maglia semplice	»	100-11
Peso minimo per ogni pacco di 10 cappucci, con oscillazione in più o in meno tra un cappuccio e l'altro non inferiore a gr. 6	gr.	10

Il cappuccio a maglia di lana color bianco per sciatori deve essere inventariato alla categoria 2ª del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 30 al prezzo di L. 7,50 ciascuno.

CASSETTA UTENSILI PER SCIATORI.

La casseta utensili per sciatori è di legno di pioppo di cm. di spessore ed ha dimensioni seguenti:

Lunghezza	cm.	37
Larghezza	»	24
Altezza	»	9-10

Il coperchio, lungo cm. 35 e largo cm. 24, è per un lato attaccato alla cassetta mediante due striscie di cuoio naturale lunghe cm. 7 e larghe cm. 2,5 tenute ferme con 6 viti; sul lato libero sono applicate mediante 2 viti, 2 striscie di cuoio naturale lunghe cm. 10 e larghe cm. 2,5. L'estremità libera della striscia di cuoio ha una feritoia per il passaggio di un anello a vite fissato e ribadito sul lato della cassetta. Entro ciascuno degli anelli si mette un lucchetto per la chiusura. Sul lato della cassetta ove sono i due anelli a vite, vi è applicato un manico formato da una striscia di cuoio naturale lunga cm. 15-16 e larga cm. 2,5-3,5 fissata alla cassetta con 4 viti.

La cassetta è esternamente colorata in marron scuro. Dello stesso colore è il lato interno del coperchio.

L'interno della cassetta è suddiviso in 6 scompartimenti mediante 4 pezzi di legno di mm. 8 di spessore.

Sul coperchio, con lettere bianche alte cm. 2 circa, vi è scritta la dicitura:

« *Cassetta utensili per sciatori* ».

La cassetta contiene i seguenti utensili:

1 martello,
1 paio di pinze universale,
1 punteruolo,
3 succhielli,
1 raspa - mezzo tonda,
1 cacciavite,
2 pacchi di viti,
2 pacchi di chiodi fini.
1 pacco di chiodi per fissare le suolette.
20 graffette a 6 punte per riparazioni degli sci,
1 lima di ferro mezzo tonda,
1 sega a manico,
1 paio pinze, a fustella,
1 scalpello,
1 raschietto,
1 lastrina di lamiera,
3 fogli carta sìlice,
4 sottopiedi di lamiera,
8 sottopiedi di linoleum,
1 chiave per piegare le staffe.

Nel lato interno del coperchio vi è attaccato l'elenco degli utensili contenuti nella cassetta.

La cassetta serie utensili per sciatori deve essere inventariata alla 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 38 al prezzo di L. 100 ciascuna.

CHIAVARDETTE CON SUCCHIELLO PER RIPARAZIONE SCI

Le chiavardette con succhello per riparazione sci, sono costituite da tre pezzi.

I primi due, simili tra loro, sono formati da due striscie di ferro zincato di mm. 2 di spessore, larghe mm. 20

circa. L'inferiore, lunga mm. 90 ha, a mm. 10 da ciascuno dei lati corti, due viti lunghe mm. 45 e mm. 5 di diametro. Ciascuna vite porta un dado esagonale di ferro. La striscia superiore, lunga mm. 100, ha i due lati corti ricurvi e dentati; inoltre su di essa sono praticati due fori ovali per il passaggio delle viti applicate alla striscia inferiore.

Il terzo pezzo è formato da una striscia dello stesso ferro zincato avente la forma di una chiave. Alla metà circa della striscia è applicato un succhiello di acciaio. Detto succhiello è pieghevole e può essere fermato mediante una molla d'acciaio inchiodata alla striscia di ferro.

Le chiavardette con succhiello per riparazioni sci devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 199 al prezzo di L. 9,50.

CHIODO DA ROCCIA.

Il chiodo da roccia è di acciaio a forma piramidale, alla testa del quale è infilato, per apposito foro, un anello pure d'acciaio di mm. 7-8 di spessore, del diametro di cm. 5,5 a 6.

Il chiodo termina a punta aguzza e lungo gli spigoli di esso sono praticate 4 scannellature ad uguale distanza l'una dall'altra.

lunghezza totale del chiodo: cm. 25;

peso: gr. 440-450.

Il chiodo da roccia deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 200 al prezzo di L. 3.

COLTELLO TASCABILE DA CAMPO.

Il coltello stascabile da campo è formato da un manico rivestito di fibbra alla cui estremità è fissato un anello di filo di ottone e dalle seguenti altre parti tutte di acciaio:

2 lame,
1 cacciavite,
1 apriscatole,
1 cavatappi,
1 punteruolo.

Il coltello tascabile da campo deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico n. 53 al prezzo di L. 6 ciascuno.

CORDA MANILLA.

La corda manilla è formata da un intreccio di n. 52 fili, riuniti in lignoli di 3 o 4 fili ognuno, più un filo tinto in verde di controllo, il tutto di canapa di manilla.

Il diametro è di mm. 13,5 a 14,5; la lunghezza è di metri 30 e metri 30,50; il peso di Kg. 2,400 a 2,600.

Le estremità sono fermate con spago impeciato.

La corda manilla deve essere inventariata alla 2ª categoria del nomenclatore dei materiali dei servizi Logistici - categorico n. 56 al prezzo di L. 85 ciascuna.

FERRO A STAFFA PER SCI.

Il ferro a staffa è lungo cm. 19 e largo cm. 5. La foggia è quella risultante dal campione ed è costruita con ferro dolce e stagnato. Esso è munito di apertura centrale, lunga mm. 115 e larga mm. 20; di 2 aperture laterali per il passaggio della correggia della staffa, lunghe mm. 22 e larghe mm. 7, e munite inoltre alle due testate di 4 ferri per passarvi la guarnizione di cuoio.

I ferri a staffa devono essere inventariati nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico n. 201 al prezzo di L. 2,50 al paio.

FORNELLI DI ALLUMINIO AD ALCOOL SOLIDO PER GAVETTA DA SCIATORI.

Il fornello di alluminio ad alcool solido per gavetta da sciatori, è ottenuto direttamente per imbottitura a pressa, adoperando lamiera di alluminio nella purezza di 98/99 %.

Ha forma piana da una parte, convessa dall'altra. Misura internamente mm. 70-72 di altezza, mm. 203-205 di lunghezza e mm. 132-134 di larghezza. Il bordo è costituito dal ripiegamento della lamiera sopra un fil di ferro dello spessore di mm. 1,2-1,5, in modo che il risvolto avvenga all'esterno.

Alla distanza di mm. 5 circa dal bordo vi è una triplice nervatura tutto all'intorno. L'altezza delle 3 nervature è di mm. 15.

Sulla linea mediana della parte convessa, a mm. 33 dal bordo, è fissato un bottone doppio in alluminio avente la testa di mm. 10 circa di diametro ed il gambo di mm. 5 circa.

Sulla linea mediana della parte piana è fissato un bottone doppio identico a quello suddetto.

Sul bordo sono applicate n. 4 linguette di ferro stagnato di mm. 1 a 1,2 di spessore, larghe mm. 16, lunghe mm. 45 circa; un'estremità è ripiegata sul fil di ferro del bordo e forma cerniera, l'altra estremità è arrotondata. Le linguette, a mm. 20 dal bordo, sono piegate ad angolo retto.

Il fondo, nella parte centrale, ha un foro circolare di mm. 65 di diametro. A mm. 10 circa dal contorno del fondo, vi sono 4 rilievi tondi di mm. 8 circa di altezza e di mm. 25 di diametro, ottenuti a mezzo pressa. Internamente, sul fondo, nella parte centrale, è applicato uno scodellino ovale di lamiera di ferro stagnato di mm. 0,5 di spessore, lungo mm. 120, largo mm. 80, alto mm. 15 - misure prese internamente. E' distante dal fondo mm. 10 circa. Lo scodellino è fissato al fondo mediante 4 linguette, inchiodate allo scodellino ed al fondo del fornello.

Pesi:

Parte in alluminio	gr. 215
Parti in ferro	» 145
	gr. 360

Il fornello di alluminio ad alcool solido per gavetta da sciatori deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico n. 84 al prezzo di L. 12.

FUNICELLA DA VALANGA PER SCIATORI.

La funicella da valanga è di canapa di buona qualità, a 4 capi ritorti, del diametro di mm. 4 a 5; all'esterno è tinta in rosso cupo.

Ha una lunghezza non inferiore ai metri 16, ed un peso non inferiore ai gr. 230.

La funicella da valanga per sciatori deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 86 al prezzo di L. 3.

GAVETTA DI ALLUMINIO PER SCIATORI.

La gavetta di alluminio per sciatori, composta di un corpo con manico e di un coperchio anch'esso con manico, è ottenuta direttamente per imbottitura a pressa, adoperando lamiera di alluminio nella purezza di 98-99 %.

Corpo - Il corpo ha forma piana da una parte, convessa dall'altra. Misura internamente mm. 135 in altezza, mm. 192 in lunghezza e mm. 124 in larghezza.

Il bordo del corpo è costituito da un ripiegamento della lamiera sopra un filo di ferro dello spessore di mm. 3 in modo che il risvolto avvenga all'esterno.

Due attacchi (placche con occhiello) per il manico sono fissati sui lati del corpo a mm. 36-37 (dal bordo). Essi sono ricavati per fusione con lega d'alluminio. La placca è di forma triangolare con il lato maggiore di mm. 34 a 35, il minore mm. 28 a 29; il suo occhiello è armato all'interno con fil di ferro. Gli attacchi sono applicati al corpo per mezzo di 3 ribattini di alluminio a testa bombata con gambo di mm. 3.

Il manico del corpo è formato con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 3 e porta nella parte mediana una ripiegatura a V.

Coperchio. — Il coperchio misura internamente mm. 45 di altezza, mm. 197 di lunghezza e mm. 125 di larghezza.

Il bordo del coperchio è esterno con anima di fil di ferro di mm. 1,8. Un passante di alluminio, ricavato da lamiera di spessore di mm. 14-15, largo mm. 14, è fissato al centro della parte convessa del coperchio, a 2 mm. dal bordo, mediante 2 ribattini a testa piana non producenti alcun risalto all'interno del coperchio. La luce di detto passante è di mm. 9-10 di altezza e di mm. 36 di larghezza.

Il manico del coperchio è mobile ed è applicato nella metà della parte piana. Esso è formato con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 4; è sagomato in modo che, ripiegato rientri nel coperchio. Misura mm. 95 di lunghezza e mm. 36 di larghezza (misure esterne). E' applicato al coperchio per

mezzo di una placca di alluminio dello spessore di mm. 1,8, ripiegata su se stessa in modo da formare cerniera. Questa placca è fissata al coperchio con 3 ribattini a testa piana non producenti risalti all'interno.

Pesi:

Parti in alluminio	gr.	550
Parti in ferro	»	95
	gr.	645.

La gavetta di alluminio per sciatori deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale del servizio Logistici - categorico 202 al prezzo di L. 13,50.

GRAPPETTE TIPO B.

Le grappette tipo B sono appaiate e si compongono di una parte metallica e di una cinghia.

La parte metallica è di lamiera d'acciaio di mm. 5 circa di spessore. Dalla parte centrale si partono 6 striscie della stessa lamiera.

Due laterali, lunghe mm. 80-85 e larghe mm. 12-13 all'inizio e mm. 8-10 all'estremità, sono piegate ad angolo ed in su a 40 mm. circa dalla mediana della grappetta. La estremità è ripiegata su stessa in giù ed in fuori per mm. 15-20, formando un passante entro il quale scorre un anello di fil di ferro nichelato di mm. 4 di spessore e di mm. 23-24 circa di diametro interno, per il passaggio della cinghia di cui si dirà in seguito.

Due anteriori, lunghe mm. 80-85 circa, larghe mm. 14-15, hanno le estremità terminanti a punta e ripiegate in giù per mm. 22-23.

Due posteriori, si trovano, a mezzo di ripiegatura della stessa lamiera di ferro, a mm. 15 più in giù del piano della grappetta, ed hanno le stesse dimensioni di quelle anteriori.

Le cinghie sono di canapa larghe mm. 20 circa e lunghe cm. 80-81.

Una estremità è ripiegata su se stessa per mm. 40 circa e porta una fibbia rettangolare di ferro stagnato di mm. 3 di spessore e di mm. 22 per 18 di luce interna con ardiglione mobile.

L'altra estremità è per mm. 30 circa foggiata a riscontro, e su ciascuna faccia vi è applicato, mediante cucitura, un triangolino di pelle.

Le cinghie sono fissate mediante fil di ferro mezzo tondo ripiegato su se stesso ad uno degli anelli suddetti ed a cm. 6,5 dall'estremità portante la fibbia.

Le grappette tipo B devono essere inventariate nella seconda categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico n. 90 al prezzo di L. 9 al paio.

GUANTI DI LANA GRIGIA PER TRUPPE DA MONTAGNA.

I guanti di lana grigia sono di lana pettinata, finezza 100, ottenuta con lana bianca mista col 50 per cento di lana tinta in nero solido, e constano dell'avambraccio, del polsino, del corpo (dorso e palmo), e di tre dita (uno del pollice, uno per l'indice ed uno per il medio, l'anulare e mignolo).

Sono lavorati a maglia con filato ritorto a due capi, accoppiato a tre fili nell'avambraccio e nel polsino, a quattro fili nella parte rimanente, ad eccezione delle estremità delle dita che sono lavorate, nelle ultime maglie, con ritorto accoppiato a cinque fili; nel corpo e nelle dita la maglia è liscia; nel polsino è a costa 2 a 2; nell'avambraccio è a costa 1 a 1.

La maglia deve essere fitta, regolare, elastica e senza cuciture, tranne nel polsino e nell'avambraccio, i cui lembi laterali sono uniti con punto a sopragitto, maglia a maglia, e con filato uguale a quello delle due parti stesse.

Le estremità dei fili devono risultare tutte nell'interno del guanto ed essere annodate per evitare lo sfilacciamento.

La lana deve essere di ottima qualità e scevra di materie eterogenee. La tintura sarà eseguita in fiocco, con materie tali che non nuocciano alla bonta del filato e che risulti solida.

I guanti di lana grigio per truppe da montagna devono essere inventariate nella 1ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categorico n. 54 al prezzo di L. 9,50 al paio.

GUANTI DI LANA PER SCIATORI.

I guanti per sciatori sono a maglia costruita su macchine rettilinee con filato di lana grezza di ottima qualità, scevro di materie ēterogenee, titolo 30,000 metri.

Constano dell'avambraccio, del polsino, del corpo (dorso e palmo) e di tre dita (uno per il pollice, uno per l'indice ed uno per il medio, l'anulare ed il mignolo). La maglia del corpo e delle dita è liscia, quella del polsino è a costa 2 a 2 e quella dell'avambraccio è a costa 1 ad 1. Per ogni 5 cm. si contano nella maglia del corpo e delle dita numero 15 maglie, in quella dell'elastico, a metà della sua altezza, almeno numero 7 coste, ed in quello dell'avambraccio almeno 12 coste.

La maglia dev'essere regolare, elastica e senza cucitura, tranne che lungo un lato del polsino e dell'avambraccio, i cui lembi laterali sono uniti, mediante punto a sopragitto, maglia a maglia, e con filato uguale a quello suddetto.

Le estremità dei fili devono essere annodate nell'interno del guanto in modo da evitare lo sfilacciamento.

I guanti saranno presentati al collaudo distinti per taglie ed appaiati (uno per la mano destra ed uno per la mano sinistra). Sopra uno dei guanti per ogni paio, sarà segnato con cotone colorato il numero della taglia.

I guanti sono di tre taglie le cui dimensioni risultano dal seguente specchio:

TAGLIE	Lunghezza totale del guanto misurata sulla linea mediana mm.	Lunghezza misurata dall'estremità libera dell'avambraccio all'origine del dito pollice mm.	Lunghezza del polsino mm.	Larghezza del corpo del guanto mm.	Peso minimo per ogni 10 paia di guanti gr.	Lunghezza dell'avambraccio mm.	Note
1ª	455	295	70	135	1550	155	
2ª	445	290	70	130	1450	150	
3ª	435	285	70	125	1350	145	

Si possono tollerare lievi differenze nei dati suddetti, in più od in meno, purchè il guanto risulti armonico nelle sue parti e bene adatto all'uso.

Le varie dimensioni si dovranno misurare senza stirare menomamente il guanto in nessun senso.

E' ammessa una deficienza sul peso medio di qualche taglia fino al 4 per cento purchè sia compensata da equivalente eccedenza in altre taglie.

Per tutti i particolari non indicati nelle presenti condizioni, si fa riferimento al campione-tipo.

I guanti di lana per sciatori devono essere inventariati nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categorico 94 al prezzo di L. 26,30 al paio.

LANTERNA PER SCIATORI.

La lanterna per sciatori ha forma di prisma quadrangolare e si compone pertanto di 4 facciate laterali e due basi.

Una delle faccie laterali (la prima) è formata di un pezzo di lamiera stagnata di mm. 0,3 di spessore, lungo mm. 170 e largo mm. 85 ha due aperture rettangolari; l'inferiore di mm. 35 x 47 e la superiore di mm. 7 per mm. 54. Entro dette aperture scorre un altro pezzo della stessa lamiera portante dalla parte interna un riflettore di forma ovale di mm. 88-90 per mm. 55-57.

Le due faccie laterali sono di mm. 100-101 per mm. 170-172 e portano un pezzo di mica di mm. 124-126 per 63 di luce. All'interno ciascun telaio ha due fili di ottone di mm. 0,8 di spessore quale rinforzo e protezione del pezzo di mica. Nella parte superiore dei telai sono praticate n. 7 aperture per il passaggio dell'aria.

La faccia anteriore è formata anch'essa da un telaio della stessa lamiera di mm. 85 per 170-172 portante un pezzo di mica delle stesse dimensioni di quelle suddette.

Le due basi sono formate da due pezzi rettangolari di lamiera di mm. 98 per mm. 83. Quella superiore ha al centro un foro circolare di mm. 32 di diametro ed inoltre ha un coperchio di lamiera di forma circolare di mm. 42 di diametro tenuto fermo con tre linguette di lamiera le quali sono inchiodate alla base superiore in modo che il coperchio stesso disti dalla base per mm. 3.

Lateralmente al foro circolare, mediante due linguette di lamiera di ottone, è attaccata una maniglia di fil di ferro di mm. 2,5 di spessore, alta mm. 170 ed avente una larghezza massima di mm. 80. La maniglia si compone di due pezzi snodati a 70 mm. circa dall'attacco della maniglia stessa alla lanterna.

La base inferiore ha al centro un foro circolare di mm. 26 di diametro, nella parte esterna un fil di acciaio di mm. 1,2 di spessore, tenuto fermo verso la metà, per mezzo di una linguetta di ottone ripiegata internamente. Il filo di acciaio è ripiegato a guisa di 2 S ed in modo tale da formare al centro del foro della base un'apertura a molla che servirà a tenere la candela. Un passante formato da una striscia di ottone di mm. 36 per mm. 6, trovasi dall'altro lato del foro circolare e serve al passaggio dei ripiegamenti della molla d'acciaio.

Le 4 facciate laterali sono unite fra loro mediante cerniere formate dai ripiegamenti delle lamiere delle faccie stesse e da un filo di ottone di mm. 1,5 di spessore passante nei ripiegamenti suddetti.

La lanterna è smontabile in modo che le due basi poggino internamente sulla prima delle faccie laterali e le altre 3 faccie l'una sull'altra.

Le basi ripigliano la propria posizione, ad opera di una molla posta nella parte mediana della cerniera che la unisce alla faccia laterale.

Tutte le dimensioni suddette si riferiscono alla lanterna finita.

Ha una custodia di tela grossa.

La lanterna per sciatori deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 104 al prezzo di L. 40 ciascuna.

MARTELLO DA ROCCIA.

Il martello da roccia è costituito da una testa ed un manico.

La *testa* è di acciaio con la base quadrata di mm. 20-22 di lato.

Essa è lunga mm. 118-122. Per mm. 55-57 della lunghezza ha forma di piramide e per mm. 62-65 ha forma di paral-

lelepipedo. A mm. 38-40 dalla base vi è un foro rettangolare di mm. 20-22 per 7-8 per il passaggio del manico e dei relativi rinforzi.

Il *manico* è di legno frassino, ha forma quasi cilindrica di mm. 20-22 di diametro. E' lungo mm. 200-205. Ad una estremità è fissato alla testa insieme a due rinforzi costituiti da striscie di ferro di mm. 2-2,5 di spessore, della larghezza di mm. 18-19 e lunghe mm. 70-72. Le due striscie sono aderenti al manico e fermate su di esso mediante un chiodo.

Dall'estremità opposta, a mm. 15 circa, è praticato un foro di mm. 7 di diametro per il passaggio di una striscia di cuoio mascherecio di mm. 2 a 2,5 di spessore, larga mm. 7-8 e lunga mm. 32-34. Le estremità della striscia di cuoio sono sovrapposte per mm. 15 circa e fermate con un rivetto di ferro verniciato nero.

Il martello da roccia deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 203 al prezzo di L. 10.

MUTANDE DI LANA A MAGLIA.

Le mutande di lana a maglia sono confezionate con tessuto a maglia a doppia costa.

I filati sono di lana cardata.

I fili sono semplici e lavorano accoppiati.

Ogni mutanda si compone di: due gambali, due rialzi, una cintura, due elastici ed accessori.

Ciascun gambale è formato da una striscia di maglia, ripiegata cucita sopra sè stessa. Superiormente i due gambali sono uniti fra loro in modo che la cucitura laterale di ciascuno di essi riesca dalla parte interna delle mutande e ne risultino due sparati, uno anteriare e l'altro posteriore.

Dalla parte posteriore è cucito sopra a ciascun gambale il relativo rialzo, costituito da una striscia triangolare di maglia identica a quella del gambale. Identica a questa è pure la maglia di cui è formata la cintura.

Ai gambali sono uniti, mediante ammagliatura, gli elastici di lana pettinata.

L'inforcatura della mutanda, i lembi dello sparato anteriore e la cintura, sono rinforzati con tela greggia da camicie.

Ogni mutanda è provvista di tre bottoni mezzani d'osso o di frutto bianco a due fori, e di tre corrispondenti occhielli; dei bottoni, due sono cuciti sul lato destro della cintura ed il terzo a metà circa del lembo destro dello sparato anteriroe, e gli occhielli sono praticati sul lato sinistro in esatta corrispondenza coi bottoni.

Per regolare a seconda del caso la larghezza della cintura, posteriormente vi sono praticati quattro occhielli tondi, due per ogni lembo, nei quali passa un nastro di cotone della lunghezza di cm. 50 circa.

Le mutande di lana a maglia devono essere inventariate nella 1ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 73 al prezzo di L. 33 al paio.

OCCHIALI DA NEVE.

Gli occhiali da neve sono costituiti da due armature, da due luci o lenti (cambiabili) e da due nastrini.

Le armature sono di metallo verniciato nero di mm. 0,4-0,5 di spessore. Hanno una scanalatura interna ove scorrono e si adattano le lenti, le quali sono tenute ferme per mezzo di 4 linguette mobili ricavate dalla stessa armatura.

Le armature hanno le dimensioni seguenti:

Diametro parte anteriore esterna .	mm.	57-58
Diametro parte anteriore interna .	»	51-52
Altezza parte laterale esterna . .	»	38-40
Altezza parte laterale interna . .	»	17-19

Il contorno posteriore delle armature è orlato con velluto nero.

Nelle parti laterali è praticata una feritoia di mm. 10 per 3 di luce. Su quelle esterne inoltre vi sono altre 35 piccole feritoie.

Le lenti sono di vetro, nero,, e di dimensioni tali da potersi bene adattare nell'interno delle armature; hanno uno spessore di mm. 2 a 2,5.

I due nastrini sono di cotone nero, elastici, hanno l'altezza di mm. 10 e una lunghezza di mm. 210-215; uno dei due nastrini ha una estremità cucita alla feritoia che è sul lato esterno di una delle armature, e, l'altra estremità, dopo avere attraversato un passante di metallo bianco ed un anello mobile dello stesso metallo, è cucita al passante stesso. L'altro nastrino ha una delle estremità cucita alla feritoia esterna dell'altra armatura e porta cucito all'altra estremità un gancio di metallo bianco.

Le due armature son tenute unite mediante un nastrino di cotone nero alto mm. 10 e lungo mm. 15-20, le cui estremità sono cucite alle feritoie dei lati interni delle armature stesse.

L'astuccio per riporvi gli occhiali è costituito da una scatola di latta stampata di mm. 01-02, di spessore con coperchio della stessa latta attaccata con piccola cerniera all'astuccio stesso.

L'astuccio ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale dell'astuccio . . .	mm.	87-89
Asse minore	»	48-50
Asse maggiore	»	73-75

Gli occhiali da neve, con il relativo astuccio, devono essere inventariati nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 114 al prezzo di L. 4,25.

PLACCA DI LINOLEUM.

La placca linoleum deve essere di forma rettangolare lunga mm. 330 e larga mm. 77 e delo spessore di mm. 4.

Deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - categorico 204 al prezzo di L. 2 al paio.

PUNTE D'ALLUMINIO PER SCI.

Le punte per sci sono in lega d'alluminio speciale ed ottenute a mezzo stampaggio.

Esse hanno le seguenti dimensioni:

Lunghezza massima mm. 270.

Larghezza massima (compresi i ripiegamenti laterali): mm. 130.

A mm. 18 circa dalla linea di ciascun ripiegamento e rispettivamente a mm. 60 e 32 dall'estremità posteriore sono ottenute, a mezzo tranciatura e rivoltatura interna, n. 4 punte alte mm. 4 circa, con lo scopo di fissare la punta allo sci in contrapposto alla vite di pressione di cui in seguito.

Sono munite di una staffa pure in lega di alluminio speciale fissata mediante 4 chiodi ribaditi sui ripiegamenti laterali ai quali sono state praticate due feritoie.

La staffa è applicata a mm. 40 circa dalla parte posteriore.

Sulla linea mediana della staffa vi è una vite di pressione in ottone. Tale vite è provvista nell'estremità superiore di occhiello solidale con la vite, ed in quella inferiore, di dado a triangolo in ferro con punte.

Pesi:		
Lega d'alluminio	gr.	125
Parte in ferro	»	4
Vite d'ottone	»	16
		145

Le punte di alluminio per sci devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categorico 205 al prezzo di L. 9,50 al paio.

RACCHETTE ALLUNGATE PER TRUPPE ALPINE.

Le racchette allungata per truppe alpine sono appaiate e fatte in modo che una serva pel piede destro e l'altra pel piede sinistro.

La parte in legno ha forma di un elissi schiacciato dalla parte interna, è fatta di legno fibroso ed elastico. In essa sono praticati, tutti in giro 20 fori, a circa mm. 40 l'uno dall'altro, e di diametro sufficiente per il passaggio della funicella per teli da tenda, che, lavorando nella parte interna, tesse il reticolato.

La parte centrale del reticolato ove appoggia il piede, è rinforzata da un nastro di canapa largo mm. 70 e lungo da mm. 280 a 290, rinforzato alle due estremità con pelle di

racchetta che lo tiene disteso. Nel nastro vi sono due fori alle due estremità, per il passaggio delle corde dell'intreccio, alle quali è assicurato.

La racchetta si unisce al piede del soldato a mezzo di una cinghia di tessuto di canapa, assicurata all'intreccio divisa in tre pezzi, larga mm. 20, riuniti a mezzo di due anelli di ferro stagnato, in modo che nel suo complesso la cinghia che ne risulta è lunga mm. 1250. Assicurata alla cinghia vi è pure una fibbia di ferro verniciato nero con tubetto scorrevole. L'estremità della cinghia è foggiata a punta mediante la riunione dei lembi.

Al reticolato vi sono assicurati pure due anelli di ferro stagnato uguali a quelli descritti per il passaggio della cinghia che serve ad assicurare la racchetta al piede.

Le dimensioni delle racchette e delle sue parti sono le seguenti:

Lunghezza massima della racchetta: da mm. 410 a 420.

Larghezza massima della racchetta: da mm. 210 a 220.

Peso della racchetta: da Kg. 0,450 a 0,470.

Larghezza della fibbia: mm. 20.

Diametro esterno degli anelli di ferro stagnato: da mm. 30 a 31.

Altezza della parte in legno: da mm. 37 a 38.

Spessore della parte in legno: da mm. 9 a 10..

Diametro della funicella per teli da tenda: da mm. 4 a 5.

Le racchette allungate per truppe alpine devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categorico n. 120 al prezzo di L. 20 al paio.

RAMPONI EKENSTEIN.

I ramponi Ekestein sono appaiati e si compongono di una parte metallica e di una cinghia.

La parte metallica è di lamiera di acciaio di mm. 3 a 4 di spessore ed è formata di due parti distinte. La foggia è quella risultante dal campione-tipo.

La cinghia è di tessuto di canapa larga mm. 25 e lunga metri 1,34-1,35. Un'estremità è ripiegata su sè stessa per mm. 40 circa e porta una fibbia ovale doppia di fil di ferro

verniciato nero di mm. 3 a 3,5 di spessore e di mm. 34 per 25 di luce interna con ardiglione mobile. L'altra estremità è per mm. 25-30 foggiata a riscontro.

I ramponi Ekenstein devono essere inventariati nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - al categorico n. 206 al prezzo di L. 35 al paio.

SACCO A PELO PER TRUPE DA MONTAGNA.

Il sacco a pelo per truppe da montagna si compone di una custodia di tela e del sacco propriamente detto.

La custodia è costruita con tela grigio-verde gommata e si compone del corpo e della falda.

Il corpo si divide in parte superiore, parte inferiore, fondo e alette laterali.

La parte superiore ha una lunghezza di cm. 182-183 ed una larghezza di cm. 92-93 misurata nella parte libera, di cm. 47-48, misurata al fondo, e di cm. 78-79 misurata a cm. 71-72 dalla parte libera.

La parte inferiore, la quale ha le stesse dimensioni della precedente, porta, a cm. 18 dalla cucitura d'unione di questa parte con la falda, due cinghie con una maniglia, costruite con la stessa tale addoppiata con 3 cuciture a macchina. Le cinghie hanno una lunghezza di cm. 111-112 ed una larghezza di mm. 28-30 e portano, mediante un rivolto della stessa cinghia lungo mm. 30-35, una fibbia di filo di ottone di mm. 4 di spessore con traversino scorrevole avente mm. 20 per 28 di luce interna. La maniglia, che ha una lunghezza di cm. 30-31 ed una larghezza di mm. 40-42, è fermata alle due cinghie ed alla parte inferiore del corpo mediante cuciture e rinforzi interni della stessa tela.

Il fondo, lungo cm. 41,5-42 e largo cm. 29,5-30, è unito alle parti superiori ed inferiori mediante cucitura e sopragitto.

La parte superiore è unita a quella inferiore mediante due cuciture laterali. Un delle due cuciture ha un'apertura di cm. 70-71 misurati dalla parte libera, apertura fermata con una travetta rinforzata con un pezzetto della stessa tela con punti a mano.

Le alette laterali sono due:

quella unita alla parte superiore ha una lunghezza di cm. 71-72 ed una larghezza massima di cm. 25 la quale va gradatamente restringendosi fino a cm. 1,5;

quella unita alla parte inferiore ha una lunghezza di cm. 46-47 ed una larghezza massima di cm. 13-14 la quale va restringendosi fino a cm. 1,5.

La falda, lunga cm. 49-50 e larga cm. 59-60, è cucita, per la sua lunghezza, alla parte inferiore del corpo in modo che disti dall'apertura laterale cm. 33-34 (distanza comprendente anche l'aletta).

Le parti libere del corpo e della falda hanno un orlo di mm. 10.

Lungo il contorno del corpo e della falda sono applicati internamente 12 pezzi, di cm. 40-41 di lunghezza, di nastro spinato di cotone grigio-verde di mm. 15-16 di larghezza. I pezzi di nastro hanno le estremità rivoltate e cucite in modo da evitare la sfilacciatura.

Il sacco propriamente detto è costruito con pelli di agnelloni o montoni, unite fra loro mediante cuciture a macchina eseguite a regola d'arte.

Esso si compone di una parte superiore, una parte inferiore, del fondo, dell'aletta laterale unita alla parte superiore e della falda.

Le parti superiori ed inferiori sono unite fra loro nel senso della lunghezza ed unite al fondo nel senso della larghezza minore. La falda è unita, per la sua lunghezza, alla parte inferiore. Le parti superiore ed inferiore hanno su un lato un'apertura laterale di cm. 61-62 di lunghezza.

Il sacco finito ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza delle parti inferiore e superiore	cm.	179-180
Larghezza massima delle parti superiore ed inferiore	»	76- 77
Larghezza delle parti superiore e inferiore (misurata a cm. 60 dalla parte libera	»	67- 68
Larghezza delle parti superiore ed inferiore (misurata al fondo) . .	»	42- 43
Fondo	»	30- 31 × 30-31

Aletta laterale unita, lunghezza . cm. 62- 63
alla parte superiore, larghezza massima: cm. 24, che va gradatamente restringendosi fino a cm. 1.
Lunghezza della falda . . . » 50- 51
Larghezza della falda . . . » 40- 41

Il sacco porta esternamente, ed in corrispondenza a quelli esistenti sulla custodia, 12 pezzi di nastro di qualità e dimensioni identiche a quelli applicati alla custodia.

Sulla parte esterna, al disotto dell'apertura laterale, vi è un rinforzo di pelle di montone in bazzana, con una travetta.

Il sacco a pelo per truppa da montagna deve essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - al categorico n. 132 al prezzo di L. 381,80.

SCARPE DA SCIATORI.

La scarpa per sciatori comprende le seguenti parti:

Tomaia - Costituita dal tomaio propriamente detto, il gambaletto (in due pezzi), il soffietto ed il listino dietro che serve anche da tirante, le fodere interne che sono della stessa pelle.

La tomaia sarà tutta con fiore esterno e la fodera tutta con fiore verso l'interno della calzatura e cioè visibile. Essa deve essere di pelle di vacchetta, tanto nostrale che estera, conciata al tannino ed ingrassata a regola d'arte dopo le prime operazioni preparatorie della rifinizione; si esclude in modo assoluto che l'ingrasso venga fatto, anche in forma completiva, dopo tali operazioni, sicchè la tomaia deve risultare molto morbida anche negli spessori forti, col fiore sano e priva di tagli da ambedue le parti. Non è tollerato un ingrasso minore del prescritto per ciascuna parte della tomaia, anche presa separatamente.

Tomaio - Il tomaio propriamente detto deve essere di un sol pezzo e ricavato dalle parti migliori della pelle. Spessore da mm. 2 a mm. 2 e mezzo.

Gambaletto - E' composto di due pezzi e sarà rinforzato dal listino dietro (tirante) della spessore di mm. 1 e mezzo a mm. 2; deve essere ricavato in una parte buona della pelle e cioè con esclusione di fianchi e colli.

Soffietto - Deve essere di pelle morbida, ricavato in parti secondarie della pelle e però sana di fiore e di carne, non eccessivamente fiancosa per poter dare sufficiente garanzia di solidità. Spessore da mm. 1 a mm. 1,5.

Fodere - La calzatura è completamente foderata dello stesso pellame della tomaia: la fodera può essere ricavata da parte secondaria della pelle purchè risulti di una sufficiente resistenza ed assolutamente morbida: deve avere tutti i requisiti di analisi e specialmente di ingrasso. Spessore da mm. 1 a mm. 1 e mezzo. Si compone di due pezzi e di un listino di rinforzo il quale avrà uno spessore da mm. 0,9 a mm. 1,2. Nella fodera è ammessa la ugualizzazione ed anche una leggera assottigliatura.

Panno grigio verde - Completerà la tomaia un riporto di panno grigio verde regolamentare lungo il bordo superiore del gambaletto fino a quasi in corrispondenza degli occhielli.

Occhielli - Gli occhielli sono di forma esagonale come campione e debbono essere di ottone.

Puntale - Deve essere applicato interamente di cuoio suola da mm. 2 a mm. 3 ed assottigliato convenientemente nel giro interno perchè non sia dannoso al piede nell'uso della calzatura. Il puntale sarà rinforzato da una sola foglia di uno speciale mollettone convenientemente imbevuto di una soluzione di celluloide che servirà anche a preservarlo dall'umidità. Per evitare che la celluloide vada a contatto del cuoio e della pelle, la foglia di mollettone verrà montata tra due fogli di carta impermeabile.

Rinforzi laterali di cuoio - Spessore da mm. 1 e mezzo a mm. 2; essi si congiungeranno con il puntale e con il contrafforte di cuoio. Nei punti di congiunzione debbono essere convenientemente assottigliati per evitare ingrossamenti eccessivi.

Contrafforte - Deve essere di cuoio suola: spessore da mm. 2 e mezzo a 3; sarà convenientemente assottigliato a regola d'arte e si fa in merito riferimento al campione.

Sottopiede - Il sottopiede è di cuoio suola di un sol pezzo, privo di tagli e dello spessore di mm. 4 a 4 e mezzo.

Ripieno - Il ripieno è di un sol pezzo di cuoio suola preso in una posizione secondaria della schiappa e dello spessore di mm. 2 a mm. 2 e mezzo.

Fiosso - Il fiosso è composto di un sol pezzo di cuoio suola dello spessore di mm. 2 a mm. 2 e mezzo, ben sagomato ed assottigliato tutto intorno, conforme al campione.

Seconda suola - Di cuoio suola: spessore di mm. 2 e mezzo a mm. 3; deve essere ricavata nella parte buona migliore della schiappa.

Suola - La suola deve essere di cuoio, proveniente da pelli di bue o di vacca tanto nostrali che estere, di un sol pezzo ben battuto e fortemente cilindrato. Essa deve essere tagliata nella parte migliore della schiappa, deve essere di cuoio sano e senza tagli; la sezione deve presentare tessuto omogeneo, compatto e di colore uniforme. Spessore minimo tollerato: mm. 5.

Lo spessore deve essere uniforme ed uguale per tutte e due le suole di uno stesso paio di calzature. La suola deve sporgere dalla tomaia mm. 5.

Tacco. — Il tacco deve essere compatto e composto di solo tre fogli interi compreso il soprattacco; questo ultimo dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 5 e dovrà essere ricavato dal puro groppone e cioè dalla parte migliore della schiappa. Gli altri due fogli (sottotacchi) insieme devono fare uno spessore di mm. 8 per cui il tacco risulterà complessivamente di cm. 2,5 a cm. 2,7.

Il tacco dovrà avere un incavo tutto in giro dal lato esterno come il campione, il quale incavo serve a fissare lo sky.

Piastrine in ottone - Devono essere sagomate come il campione-tipo e dello spessore di mm. 1 e mezzo, in ottone ricotto. Sono complessivamente 4 piastrine per ogni scarpa, due per lato, applicate alla suola alla giusta distanza, incastrate e fissate sotto la suola con due viti di ottone cadauna. Le viti saranno della lunghezza di mm. 3 con testa piana e svasate.

Lavorazione. — La lavorazione deve essere accurata e ben rifinita: le cuciture della tomaia debbono essere fatte come nel campione, con filo lino 4 capi, nero o colorato

La giuntura delle parti in pelle deve essere sempre eseguita con precisione assottigliando i lembi che devono essere collegati in modo che non derivi molestia al piede o resti impregiudicata la resistenza della tomaia. L'unione tra soffietto, gambaletto e tomaia, come pure l'applicazione del listino di rinforzo e della fodera, deve essere perfetta. Così pure dicasi per l'applicazione al gambaletto del panno grigio-verde.

Le cuciture devono essere ben tese con filati aventi i requisiti prescritti.

Il fondo deve essere cucito a mano con punto a nodo. Le cuciture del fondo dovranno essere abbondantemente impeciate per meglio assicurare l'impermeabilità.

Non è tollerata una fittezza di punti maggiore o minore di quella che si riscontra nel campione.

Lo spago deve essere formato da 16 fili di canapa molto bene impeciati.

L'increna della suola, ossia il canaletto dove viene adagiato il punto, deve essere sufficientemente profonda in modo che il punto resti bene incassato dentro e non resti quindi troppo superficialmente.

Essa deve essere fatta quasi verticalmente e non saranno tollerate increne fatte troppo in senso orizzontale e cioè risultanti troppo larghe.

Per l'impeciamento delle cuciture e per l'accuratezza della lavorazione, la scarpa da sky dovrà risultare impermeabile.

Le scarpe da sciatori devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categorico n. 207 al prezzo di L. 105 al paio.

SCATOLA PER GRASSO ANTIASSIDERANTE.

La scatola per grasso antiassiderante è ottenuta direttamente per imbottitura a pressa, adoperando lamiera di alluminio nella purezza di 98-99 per cento.

Essa si compone del corpo e del coperchio.

Il corpo ha un bordo all'estremità ottenuto a mezzo ripiegamento della lamiera di alluminio, in modo che il risvolto avvenga all'esterno.

Il fondo del corpo ha una svasatura rientrante.

Le dimensioni del corpo sono le seguenti (prese internamente):

Altezza mm. 30:
Diametro mm. 70.

Il coperchio presenta una svasatura rientrante ed ha il bordo ottenuto a mezzo ripiegamento della lamiera di alluminio su un fil di ferro di mm. 1,8 circa di spessore, in modo che il risvolto avvenga all'esterno.

All'interno vi è una guarnitura di gomma di mm. 1 di spessore, larga mm. 7 che trova sede in apposita scanalatura.

La chiusura della scatola è ottenuta a mezzo tre linguette in acciaio di mm. 0,5-0,6 di spessore, larghe mm. 8, lunghe mm. 50 circa; un'estremità di tali linguette è fissata, mediante avvolgimento, al filo di ferro del bordo del coperchio e forma cerniera. L'estremità opposta è ripiegata a gancio.

Il coperchio ha le seguenti misure, prese internamente:

Diametro	mm.	77
Altezza massima (senza guarnitura in gomma)	»	10

Pesi:

Parte in alluminio	gr.	37
Fil di ferro	»	4
Tre linguette in acciaio	»	6
	gr.	46

La scatola per grasso antiassiderante deve essere inventariata nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici al categorico n. 208 al prezzo di L. 3.

SCI.

Gli sci sono di legno hickorry, color bianco e rosso, stagionato, senza nodi, senza lesioni od altre imperfezioni. Le fibre del legno devono risultare diritte e parallele per tutta la lunghezza dello sci, la curvatura del quale dovrà essere ottenuta a vapore e non con l'uso della sega.

Gli sci dovranno essere di forma bombè, e dovranno fornirsi con i ferri di attacco (ferro dolce), guerniti in cuoio.

o con placca di linoleum in tutto conforme al campione. Dovranno essere verniciati, senza decorazioni, con vernice fortee ben resistente. Dovranno pure essere rinforzati nella parte posteriore nella maniera risultante dal relativo campione.

L'attacco dovrà essere del tipo « Huitfeld » modificato, con cinghie di cuoio accoppiate e confezionate nella maniera risultante dal relativo campione. La leva di tensione dovrà essere di ferro stagnato del tipo « Ellefsen ».

Gli sci dovranno essere forniti di lunghezza da m. 2 a m. 2,25, e per ogni 100 paia nella proporzione seguente:

N. 50 da m. 2 a m. 2,05
N. 45 da m. 2,10 a m. 2,15
N. 5 da m. 2,20 a m. 2,25.

La larghezza minima dell'attacco del piede dovrà variare da un minimo di mm. 55 ad un massimo di mm. 70.

Gli sci (senza attacchi, nè staffe, nè placche di linoleum) devono essere inventariati nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici, al categorico n. 209 e al prezzo di L. 150 al paio.

Gli sci completi di attacchi, staffe e placche di linoleum, devono essere inventariati alla stessa categoria ma al categorico n. 146 e al prezzo di L. 177,50 al paio. Quando non risultano completi di qualche parte dovranno tenersi in carico le parti separate.

SEGMENTI DI FUNISCALA.

Il segmento di funiscala è formato di 15 piuoli di legno di frassino, lunghi ciascuno cm. 17-18 e del diametro di mm. 24-25. Detti piuoli sono rinforzati alle estremità, per un tratto di mm. 38, da un cappello di lamiera di ferro e per dette estremità è infilata e saldamente fissata, una corda di filo d'acciaio del diametro di mm. 5. I piuoli risultano a distanza di cm. 29-30 l'uno dall'altro ed in tal modo si viene a formare una scala pieghevole e portatile. Alle estremità delle due corde d'acciaio sono applicati due anelli di ferri ed a questi, ma da una parte sola, due ganci robusti pure di ferro. La lunghezza totale del segmento di funiscala è di metri 5. «

La funiscala completa si compone di 3 dei suddetti segmenti ed ogni segmento, ripiegato, è custodito in apposita tasca di tale grigia.

I segmenti di funiscala con borsa di tela devono essere inventariato nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi Logistici - al categorico n. 210 e al prezzo di L. 150.

SCARPONI PER TRUPPE DA MONTAGNA.

Lo scarpon da montagna comprende le seguenti parti:

a) la tomaia costituita dal tomaio propriamente detto, dal gambaletto, dal soffietto, dai contrafforti e dai rinforzi deve essere di pelle di vitello o di vacchetta, tanto nostrale che estera, conciato al tannino ed ingrassato a regola d'arte dopo le prime operazioni preparatorie alla rifinizione; si esclude in modo assoluto che l'ingrasso venga fatto, anche in forma completiva, dopo tali operazioni, sicchè la tomaia deve risultare molto morbida anche negli spessori forti, col fiore sano, e priva di tagli da ambedue le parti.

La tomaia deve essere confezionata con il fiore all'esterno.

Completano lo tomaia lo spunterbo ed il contrafforte esterno, che sono di cuoio suola col fiore all'esterno.

Tomaio. - Il tomaio propriamente detto dev'essere di un sol pezzo, ricavato nelle parti migliori della pelle. Spessore da mm. 3 a 3,25.

Soffietto. - In prolungamento del tomaio deve essere applicato il mezzo soffietto, di pelle morbidissima, anche floscia, purchè resistente. Spesosre mm. 1-1,5.

Gambaletto. - Il gambaletto è formato di due pezzi con quattro rinforzi, uno interno lungo il gambaletto e terminante al sottopiede, al quale è assicurato; uno esterno, terminante invece al contrafforte, al quale è cucito internamente; e due alle estremità laterali anteriori del gambaletto (sottocchielli).

I detti rinforzi e i sottocchielli possono essere ricavati dalle parti secondarie della pelle, meno il listino esterno, il quale deve essere ricavato dalle parti migliori.

Spessore del gambaletto	mm.	2 a 2,5
Spessore dei rinforzi	»	2 a 2,5

Contrafforte esterno. — E' costituito di un sol pezzo di cuoio suola col fiore all'esterno, preso nelle parti buone della schiappa. Spessore: mm. 3 a 3,5.

Spunterbo o mascherina. — E' costituito di un sol pezzo di cuoio suola col fiore all'esterno. Spessore mm. 2 a 2,5.

b) fondo, costituito dalla suola esterna, sottosuola, sottopiede, è di cuoio suola proveniente da pelli di bue o di vacca tanto nostrali che estere, ben battuto o cilindrato.

Suola esterna. - Dev'essere di un sol pezzo di cuoio suola sano, e senza tagli, presa nelle parti migliori della schiappa. Spessore: mm. 5 a 6. Lo spessore dev'essere uniforme ed uguale per le due suole di uno stesso paio di scarponi.

La suola deve sporgere dalla tomaia non meno di 7 mm. ed intorno alla boetta non più di 5 mm.

Sottosuola. - Dev'essere di un sol pezzo di cuoio suola di dimensioni uguali alla suola esterna, tagliato nelle parti buone della schiappa. Spessore: mm. 3,5 a 4.

Sottopiede. - E' costituito di un sol pezzo di cuoio suola tagliato nelle parti buone della schiappa, di natura alquanto morbido e resistente e di mm. 4,5 a 5,5 di spessore.

Tacco. - Dev'essere compatto ed avere inclinazione e forma quali si riscontrano ned campione. E' composto di non più di tre fogli (sottotacchi) di un sol pezzo di cuoio suola battuto o cilindrato, riuniti fra loro ed alla suola mediante chiodi.

Il foglio esterno (sopratacco) deve avere le caratteristiche prescritte per la suola, e lo spessore minimo di mm. 5. Esso è unito ai sottotacchi mediante chiodi di ferro conici.

Il tacco deve avere l'altezza di mm. 13 a 15 misurata al centro della parte interna e mm. 25-27 misurato posteriormente.

c) - *Accessori.* - Il lacciuolo è costituito da una striscia di vacchetta ricavata nelle parti buone della pelle. E' lungo cm. 100-110 largo mm. 2,5 a 3, spessore mm. 2,5 a 2,8 dev'essere resistente e morbido.

Gli occhielli sono di lamiera sottile di ottone con la pa superiore laccata in celluloide nera. Le dimensioni p internamente sono le seguenti:

altezza totale mm. 5;
diametro alla testa, compresa la slabbratura, mm.
diametro alla testa, senza la slabbratura, mm. 6;
diametro al fondo, mm. 4, 5a 5.

Norme per la lavorazione.

Le giunture delle parti in pelle devono essere eseguite precisione, assottigliando i lembi che devono essere col gati in modo che non ne derivi molestia al piede e resti im pregiudicata la resistenza della tomaia.

L'unione fra soffietto, gambaletto e tomaio, dev'essere per fetta.

Le cuciture devono essere ben tese con filati aventi i re quisiti prescritti, adoperando per le cuciture a mano lesine tonde e di diametro proporzionato allo spessore del filato.

Le cuciture della tomaia sono fatte a mano, meno le se guenti fatte a macchina:

a) cucitura di unione del soffietto al tomaio ed ai gam baletti;

b) cucitura dei sottocchielli ai gambaletti.

Il listino posteriore esterno è per cm. 11-12 cucito e per cm. 10 circa ripiegato su se stesso in modo da formare un passante di circa 5 cm. di apertura.

La lavorazione del fondo è eseguita come segue:

una prima cucitura unisce la tomaia al sottopiede. Per questa cucitura vengono aggiunti lateralmente, nei tratti compresi tra lo spunterbo ed il contrafforte, due rinforzi di pelle di vacchetta ricavati nelle parti migliori della pelle, spessore: mm. 3 a 3,25, larghezza cm. 2 a 2,5.

una seconda cucitura unisce il contorno della tomaia rivoltato all'infuori con la sottosuola e suola esterna.

Questa cucitura è contenuta in un'incisione superficiale della suola esterna, incisione che è in seguito coperta, meno che nella parte sottostante al tacco.

Le due cuciture suddette sono a punti alternati ed i punti hanno una lunghezza da 8 a 9 mm.

Chiodatura. - Il fondo è chiodato come segue:

Il contorno della suola è guarnito di n. 25 chiodi di ferro omogeneo a forma di T forgiati a mano con gambo lungo e sottile da potersi ripiegare sul bordo della suola. Detti chiodi devono essere applicati con cura in modo da non danneggiare le cuciture.

Il contorno del tacco è guarnito di n. 16 chiodi come quelli suindicati, ma col gambo più robusto e più corto.

La parte centrale della suola ha n. 19 chiodi di ferro con testa circolare e gambo rigati, mentre la parte centrale del tacco ne ha 5.

Gli scarponi per truppe da montagna, senza chiodatura, devono essere inventariati nella 1ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - al categorico n. 99 e al prezzo di L. 75 al paio.

Quelli con chiodatura alla stessa categoria ma al categorico n. 100 e al prezzo di L. 85 al paio.

SOPRAPANTALONI DI TELA GOMMATA PER SCIATORI.

Il soprapantalone per sciatori è costruito con tessuto gommato bianco, e si compone di: due gambali, quattro cinghie.

I gambali sono formati da due pezzi di tela uniti mediante cuciture ribadite. Lateralmente ciascun gambale ha uno sparato lungo mm. 250 e la parte anteriore dello sparato ha due occhielli ed una lista di rinforzo mentre la parte posteriore ha una striscia di riporto e due bottoni mezzani d'osso bianco in corrispondenza degli occhielli suddetti.

Nella parte anteriore, all'unione dei due gambali, la cucitura forma uno sparato di mm. 250 di lunghezza che dista mm. 50 circa dall'estremità superiore.

Lungo lo sparato, il gambale della parte sinistra ha un riporto con due occhielli, quello della parte destra ha una lista di riporto e due bottoni mezzani d'osso bianco.

L'orlo superiore della cintura è rinforzato internamente, per tutta la sua lunghezza, con una striscia alta mm. 50. Sull'orlo della cintura sono applicati 5 passanti (3 sulla parte posteriore e 2 su quella anteriore), per reggere le cinghie.

Al fondo di ciascun gambale, nella parte posteriore, è attaccato un passante. Il gambale termina al fondo con una latura alta mm. 10 circa.

Le cinghie sono quattro: due, attaccate alla parte posteriore della cintura, servono per stringere il soprapantalone alla cintura stessa; quella attaccata a destra porta all'estremità libera una fibbia di fil di ferro nichelato di mm. 4 di spessore con ardiglione scorrevole di mm. 27 × 20 di luce interna; quella attaccata a sinistra termina a punta; la prima è rinforzata, superiormente all'attaccatura, con un quadretto di tela con diverse cuciture.

Le altre due cinghie sono attaccate al fondo della parte anteriore dei soprapantaloni, una per ogni gambale. L'attaccatura è lunga mm. 60 e termina con un anello di corda ricoperto di tela. Ciascuna cinghia passa attraverso un passante di tela attaccato sulla parte posteriore stessa.

A circa 30 cm. dall'estremità inferiore, sulla parte anteriore, è applicata su ciascun gambale, una striscia di tela lunga cm. 8 portante ad una estremità una fibbia di fil di ferro nichelato uguale a quella suddetta. All'altra estremità un anello di corda ricopedto di tela.

I passanti, le cinghie, i rinforzi, gli anelli, sono costruiti con la stessa tela dei gambali.

I soprapantaloni sono di tre taglie e le misure risultano dal seguente specchio:

TAGLIE	LUNGHEZZE						LARGHEZZE					Altezza delle cinghie	
	dei gambali			delle cinghie			della cintura		dei gambali				
				alla cintura posteriore									
	parte esterna	dello sparato laterale	dall'infortcatura al fondo	parte destra	parte sinistra	al fondo dei gambali	parte anteriore	parte posteriore	alla coscia	al ginocchio	al fondo	alla cintura	al fondo
1ª	1150	260	830	740	940	1500	580	680	480	350	280	30	[illegible]
2ª	1100	250	790	700	900	1500	540	640	460	340	270	30	[illegible]
3ª	1050	240	750	660	860	1500	500	600	440	320	260	30	[illegible]

I soprapantaloni di tela gommata per sciatori devono essere inventariati nella 2ª categoria del nomenclatore e del materiale dei servizi logistici al categorico n. 149 e al prezzo di L. 48,15.

UOSE SPECIALI DA MONTAGNA.

Le uose speciali da montagna sono costruite con panno bigio scuro e foderate con tela grigia da tasche.

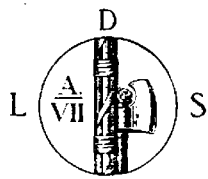
Hanno forma di gambali nella parte superiore e terminano al fondo a foggia di uose.

Sono appaiate e la loro chiusura è praticata lateralmente a mezzo di una funicella del diametro di mm. 3-4 che, a tratti, viene fatta passare addoppiata e con disposizione a catena attraverso n. 6 fori e n. 6 asole; i primi praticati nella parte laterale del gambale che rimane coperta e le seconde praticate esternamente lungo il bordo laterale esterno del gambale. Una settima asola è praticata in continuazione delle 6 suddette in corrispondenza di un bottone che serve per completare l'allacciatura della funicella. Ad ottenere poi il completo assestamento del gambale nella parte superiore, esso è bordato, per un tratto di cm. 28, da un nastro di cotone della larghezza di mm. 20, diviso in due parti, una delle quali porta all'estremità una fibbia doppia di metallo e l'altra termina a riscontro.

Nella parte delle uose che abbraccia il piede sono praticati 6 fori con occhielli, attraverso i quali si fa passare una cordicella che serve per bene assestare le uose al piede quando vengono calzate. I detti fori, simmetricamente disposti, sono praticati due nella parte anteriore della uosa e due per ciascun lato destro e sinistro ed in corrispondenza di questi ultimi, nella parte interna della uosa, sono applicati due listini di rinforzo di cuoio.

Le uose speciali da montagna devono essere inventariate nella 2ª categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici categorico n. 172 e al prezzo di L. 38,20 al paio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,10

(59) Roma 1929-30 VII-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1929 - ANNO VII — 12 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di altre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 399 - 13 luglio 1929 - Anno VII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1075. Coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato . . . . . *Pag.* 1620

» 400 - 29 giugno 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni alle accademie ed ai collegi militari - Documento attestante la qualifica di orfano di guerra . . . . . » 1623

» 401 - 3 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 1624

» 402 - 11 luglio 1929 - Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Nuovo sistema di attacco della cinghia dei moschetti mod. 91 T. S. (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 1624

» 403 - 11 luglio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazioni 1887 e 1888 - Edizione 1929. . » 1626

» 404 - 11 luglio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 210/8 D. S. - Pubblicazione n. 2003 - Edizione 1929. . . . . » 1627

LIBRERIA DELLO STATO

N. **405 – 11 luglio 1929** – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti da 152/37 – 152/45 – 210/8 D. S. – 260/9 – 305/17 G. – 305/8 – 305/10 – Pubblicazione n. 2002 – Edizione 1929 . . . . . *Pag.* 1628

» **406 – 11 luglio 1929** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria in S. P. E. . . . . » 1630

» **407 – 11 luglio 1929** – Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Imballaggi per la spedizione dei rottami minuti . . . » 1631

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1632

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1633

Circolare **N. 399.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1075. Coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1929 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il R. decreto del 9 dicembre 1923, n. 2755;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità di meglio definire i limiti di giurisdizione del Ministero delle comunicazioni quale organo di vigilanza per i servizi delle radio comunicazioni e di istituire un Comitato di coordinamento per le questioni riflettenti i detti servizi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, la marina, l'aeronautica e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i servizi pubblici e privati svolti a mezzo di stazioni radioelettriche fisse, terrestri e mobili sono soggetti alla giurisdizione ed al controllo del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Art. 2.

E' di competenza del Ministero delle comunicazioni provvedere direttamente o mediante concessioni, di concerto con i Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e con il Comando generale della M.V.S.N., all'impianto di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi per conto di Amministrazioni dello Stato, affidandone eventualmente l'esercizio alle stesse Amministrazioni interessate.

E' fatta eccezione per le stazioni di uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, per le quali provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto tra loro e con il Ministero delle comunicazioni.

L'Amministrazione dell'Esercito provvederà anche come sopra per le stazioni facenti parte della difesa aerea territoriale, affidandone il funzionamento al personale della M.V.S.N.

Art. 3.

I servizi di corrispondenza pubblica di cui all'art. 1 potranno essere gestiti direttamente dal Ministero delle comunicazioni o dati in concessione a Società nazionali idonee ad esercitarli, a giudizio del Ministero suddetto. Essi potranno essere affidati in tutto od in parte ad altre Amministrazioni dello Stato, rimanendo in ogni caso i servizi medesimi sotto l'alta sorveglianza del Ministero delle comunicazioni.

E' di competenza del Ministero della marina e di quello dell'aeronautica di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, alla organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti la sicurezza della navigazione marittima ed aerea secondo le norme contenute nelle convenzioni internazionali, fissando, in accordo col Ministero suddetto,

quelli di essi che potranno essere aperti anche alla corrispondenza pubblica.

Art. 4.

Le varie Amministrazioni dovranno, semprechè possibile, predisporre le proprie stazioni radioelettriche in modo da poterle utilizzare per l'istradamento di corrispondenza telegrafica di Stato o pubblica in quei casi in cui ciò fosse richiesto da speciali contingenze che abbiano prodotto interruzione parziale o totale delle linee telegrafiche interne o internazionali, oppure da eccessivo ingombro sulle linee medesime.

I piani e gli orari del traffico, nonchè l'attivazione temporanea dei suddetti collegamenti ausiliari saranno sempre stabiliti mediante accordi tra il Ministero delle comunicazioni e le Amministrazioni interessate.

Art. 5.

E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici del quale faranno parte: due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni di cui uno in qualità di presidente e l'altro di segretario, due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica di cui uno per l'aeronautica civile, un rappresentante di ognuna delle Amministrazioni della guerra, della marina, delle finanze e delle colonie, nonchè un rappresentante della M.V.S.N. ed uno del Comitato superiore di vigilanza sulle radioaudizioni.

A tale Comitato è devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima delle stazioni radioelettriche fisse e terrestri dipendenti e controllate dalle varie Amministrazioni statali; l'assegnazione delle frequenze (lunghezza d'onda) alle predette Amministrazioni ed agli impianti fissi e terrestri di loro pertinenza; la compilazione delle norme e degli ordini per l'utilizzazione temporanea delle reti radioelettriche militari e coloniali in ausilio alle linee telegrafiche e telefoniche ed ai cavi sottomarini; l'esame dei regolamenti procedurali inerenti il servizio delle varie reti.

Inoltre il Comitato potrà essere chiamato a pronunciarsi su altre speciali questioni di carattere tecnico o relative all'esercizio degli impianti radioelettrici che gli fossero sottoposte dal presidente o dai delegati delle singole Amministrazioni.

Art. 6.

Il Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici di cui all'articolo precedente terrà normalmente una volta al mese presso il Ministero delle comunicazioni le sue sedute, delle quali sarà redatto apposito verbale.

Le conclusioni del Comitato saranno trasmesse per l'approvazione alle Amministrazioni interessate a cura del Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Sono abolite tutte le disposizioni non conformi al presente Regio decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

N. 400. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni alle accademie ed ai collegi militari - Documento attestante la qualifica di orfano di guerra.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 29 giugno 1929 - Anno VII.

Le disposizioni di cui ai nn. 96 e 46 rispettivamente delle circolari 267 e 268 del *giornale militare* 1929, prescrivono che il riconoscimento della qualità di orfano di guerra degli aspiranti alle accademie ed ai collegi militari agli effetti dei benefici della precedenza assoluta nelle ammissioni e della dispensa dalle spese di retta e vestizione, ha luogo mediante la presentazione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).

Peraltro, questo Ministero, nell'intendimento di rendere più agevole agli orfani di guerra la dimostrazione di tale loro qualifica, avuto presente che a sensi dell'art. 5 della

legge 18 luglio 1917, n. 1143, il riconoscimento della ... lifica di orfano di guerra compete ai singoli comitati ... vinciali, a cura dei quali è tenuto l'elenco degli orfani ... guerra, determina, a parziale modifica delle ricordate ... sposizioni, che il certificato ivi previsto possa essere so... tuito a tutti gli effetti, da un documento rilasciato a cu... del prefetto comprovante l'iscrizione del giovane nei su... zionati elenchi tenuti dai comitati provinciali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 401. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 3 luglio 19... Anno VII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministra... zione e per la contabilità generale dello Stato, si port... conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Minis... dei lavori pubblici, con determinazione del 1° giugno 19... n. 3494-2, ha escluso dal fare offerte per i contratti co... Stato, l'impresa ing. *Romeo Francesco* da Reggio Cala... e la persona dello stesso ing. *Romeo Francesco* fu Giuse...

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 402. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Nu... sistema di attacco della cinghia nei moschetti mod. 91 T. S.** ... *una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e ... mobilismo). — 11 luglio 1929 - Anno VII.

Per ragioni di impiego e di maggiore semplicità di rifo... menti, il Ministero è venuto nella determinazione di a... tare per i moschetti mod. 91 T.S. un duplice sistema di ... tacco della cinghia al moschetto.

Detto sistema (che sarà per ora applicato soltanto ai ... schetti di nuovo allestimento ed a quelli che affluiranno ...

Fabbrica d'Armi R. E. di Terni, per essere riparati), è costituito dalle seguenti parti:

a) una fascetta, con maglietta e attacco di fianco, che si ottiene mediante modifica della fascetta attuale;

b) una piastretta con maglietta (6ª-821);

c) una spranghetta senza tubicino (di nuova adozione);

d) due viti da legno per piastretta (6ª-504);

e) due viti da legno per piastretta senza tubicino.

Per tale attacco si usa la cinghia del moschetto m. 91.

Saranno, in seguito, pubblicate le relative aggiunte e varianti alle tavole di costruzione ed al modello per gli inventari.

Cenni sull'impiego del duplice attacco della cinghia.

Per passare dall'attacco normale a quello di fianco, e viceversa, basta togliere la cinghia dalla maglietta di fascetta e da quella di piastretta, applicandola, rispettivamente, entro la camerella dell'attacco di fianco, della fascetta stessa e nella spranghetta senza tubicino, nuovo tipo. Quest'ultima risulta spostata in avanti, sul calcio, di circa mm. 90, rispetto all'attacco di fianco della vecchia spranghetta con tubicino, per avere maggiore comodità di adattamento del moschetto a tracolla.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 403. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazioni n. 1887 e 1888 - Edizione 1929.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 11 luglio 1929 - Anno VII.

Sono stati pubblicati il fascicolo e il quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per Fanteria - Pubblicazioni n. 1887 e 1888 - Edizione 1929, che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero saranno distribuiti come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del corpo di S. M.	Copie 1
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	» 1
Direzione generale del genio	» 1
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	» 1
Comando generale della R. guardia di finanza	» 1
Ispettorato dell'artiglieria	» 1
Ispettorato del genio	» 1
Ispettorato delle truppe alpine	» 1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	» 1
Comandi di corpo d'armata. - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	» 1
Comando della scuola di guerra	» 1
Comando della scuola di applicazione di fanteria	» 1
Comando della R. accademia di fanteria e cavalleria	» 1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» 1
Comando della R. accademia d'artiglieria e genio	» 1
Comando delle scuole centrali militari	» 1
Comando della scuola centrale di fanteria	» 1
Comando della scuola centrale d'artiglieria	» 1
Comando della scuola di tiro di artiglieria	» 1
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali	» 1
Comandi di divisione	» 1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	» 1
Comandi di brigata di fanteria di linea e granatieri	» 1

Ispettorati di mobilitazione	»	1
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza, e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Arsenale R. Esercito Napoli	»	6
Officina di costruzioni del genio militare Pavia	»	1
Comandi di reggimento di granatieri, fanteria di linea	»	3
Comandi di reggimento artiglieria da campagna	»	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata (escluse quelle di Trieste e Napoli) - Direzione di artiglieria per la Sicilia. - Sezione artiglieria per la Sardegna	»	1
Direzioni di artiglieria dei corpi d'armata di Trieste e Napoli	»	5
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	1

Il prezzo di ogni esemplare per ciascuna delle publicazioni di cui trattasi, che sono « fuori commercio », è rispettivamente di L. 2.50 e L. 1.50; le pubblicazioni stesse verranno cedute agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* s. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 404. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 210/8 D. S. – Pubblicazione n. 2003 – Edizione 1929.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 11 luglio 1929 – Anno VII.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 210/8 D.S. - Pubblicazione n. 2003 - Edizione 1929 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di S. M.	Copie	2
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2

Ispettorato tecnico automobilistico . . . . . »
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna . . . . . »
Comando della scuola di guerra - Torino . . . . . »
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia . »
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino . . . . . »
Comando della R. accademia d'artiglieria e genio - Torino »
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia »
Comando della scuola di tiro d'artiglieria - Nettuno . . »
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento di Bra, Pola e Lucca. - Comando della scuola allievi sottufficiali di Modena . . . . . »
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna . . . . . »
Ispettorati di mobilitazione . . . . . »
Arsenale R. Esercito di Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito . . . . . »
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia . . »
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante 1°, 2°, 3°, 5° . »
Comando del 4° reggimento artiglieria pesante . . . . »
Comandi dei reggimenti artiglieria da costa e gruppo artiglieria da costa della Sardegna . . . . . »
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata. - Direz. artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna . . . . . »
Sezione staccata di artiglieria . . . . . »
Direzione della rivista di artiglieria e genio . . . »

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3.60; la pubblicazione di cui trattasi però non verrà posta in vendita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 405. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti da 152/37 – 152/45 – 210/8 D. S. – 260/9 – 305/17 G. 305/8 – 305/10 – Pubblicazione n. 2002 – Edizione 1929.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 11 luglio 1929 Anno VII.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti da 152/37, 152/45, 210/8 D.S., 260/9, 305/17 G, 305/8, 305/10. Pubbli-

cazione n. 2002 - Ediz. 1929 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di S. M.	Copie	2
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della R. Accademia d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento di Bra, Pola, Lucca. - Comando della scuola allievi sottufficiali - Modena	»	2
Comando della scuola di tiro d'artiglieria - Nettuno	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. Esercito di Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante 1°, 2°, 3°, 5°	»	20
Comando del 4° reggimento artiglieria pesante	»	50
Comandi di reggimento artiglieria da costa e gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata. - Direzione di artiglieria per la Sicilia. - Sezione artiglieria per la Sardegna	»	1
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.25; la pubblicazione di cui trattasi però non verrà posta in vendita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 406. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali d'artiglieria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 luglio 1929 - Anno VII.

A senso delle disposizioni contenute nelle circolari 335 *giornale militare* 1923, 156 e 532 *giornale militare* 1924 e 586 *giornale militare* 1928, si pubblicano i nomi degli ufficiali d'artiglieria ammessi al corso straordinario di completamento della cultura tecnico-professionale che avrà inizio il 1° ottobre 1929:

Maggiore ALMICI Ugo, 5 pesante.
» BATTAGLINI Gino, 7 centro contraerei.
Capitano BALDACCHINO Carlo, 5 centro contraerei.
» BATTISTA Giuseppe, Ministero guerra, comando corpo Stato Maggiore.
» BONESSA Nicolò, 2 pesante.
» CAMBRIA Michele comando artiglieria della Sicilia.
» COMERRO Mario, 2 centro esperienze artiglieria Ciriè.
Tenente CATANZARO Nunzio, scuola centrale artiglieria
Capitano DE FRANCESCO Renato, 8 campagna.
Maggiore FACCIO Mario, 2 pesante campale.
Capitano FORGIONE Arnaldo, 4 pesante.
Maggiore GIGLIOLI Mario, 13 campagna.
Capitano LAGUARDIA Pietro, 11 campagna.
» LUCCHESINI Gastone, 4 pesante.
Maggiore MASSERANO Guido, 2 montagna, assegnato istituto geografico militare.
Capitano MELLINI Giulio, 5 campagna.
Maggiore NICOLARDI Tullio R.C.T.C. Cirenaica.
Capitano OTTONE Angelo, 17 campagna.
Maggiore PERRIA Italo, 16 campagna.
» POLI Mario, 2 montagna.
Capitano PRESUTTI Gaetano, comando R. accademia artiglieria e genio.

Capitano PROPERZI Giuseppe, comando R. accademia e scuola applicazione artiglieria e genio.

» RANDI Umberto, scuola di tiro di artiglieria.

Maggiore SCOTTI Carlo, 1 pesante.

Capitano SICARDI Giacomo, 4 pesante.

Tenente SANTORI Alberto, 17 campagna.

Maggiore TAVAZZANI Giovanni, 27 campagna.

Capitano VERONESI Galeazzo, 3 campagna.

1. Gli ufficiali ammessi al detto corso si presenteranno al comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio il mattino del 30 settembre p. v.

2. Con successiva disposizione saranno comandati a frequentare detto corso quegli ufficiali che completeranno gli esami per l'ammissione al corso in oggetto nella sessione del prossimo settembre, concessa con circolare 343 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 407. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Imballaggi per la spedizione dei rottami minuti.** — (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sezione 3ª). — 11 luglio 1929 - Anno VII.

Si porta a conoscenza degli enti militari dipendenti che tutti gli imballaggi del gruppo *C*, con i quali vengono spediti da un ente ad un altro i rottami minuti accantonati per le permute, devono essere passati in carico agli enti ai quali le spedizioni stesse sono appoggiate, avvertendo che questi ultimi enti potranno dichiarare fuori uso quegli imballaggi che non fossero più in condizione di essere adoperati, conservando, per i propri bisogni, gli altri.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 giugno 1929. Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Ancona . . .	Il Comune di Ancona è autorizzato a modificare la denominazione delle frazioni Candia, Grazie, Pinocchio, Torrette, Montacuto, Poggio, Massignano e Gallignano rispettivamente in quelle di Candia di Ancona, Grazie di Ancona, Pinocchio di Ancona, Torrette di Ancona, Montacuto di Ancona, Poggio di Ancona, Massignano di Ancona e Gallignano di Ancona.	n. 939 9 maggio 1929
Arezzo . . .	Il comune di Arezzo è autorizzato a modificare la denominazione della frazione « Giovi » in « Giovi di Arezzo ».	n. 947 9 maggio 1929
Bari	Al comune di Sammichele di Bari è aggregata una zona di territorio di ettari 546,52,65 del comune di Casamassima compresa nei fogli di mappa nn. 70 e 71; nonchè una zona di territorio del comune di Turi di ettari 800 compresa nei fogli di mappa numeri 41, 51, 52, 55, 57 e 58.	n. 1009 28 marzo 1929
Bergamo . .	Il comune di Arsago è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Arzago d'Adda ».	n. 941 16 maggio 1929
Catanzaro . .	Al comune di Sersale è aggregata la parte di territorio del comune di Cropani contrassegnata in tinta rossa nell'annessa pianta topografica la quale, vidimata, d'ordine nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.	n. 953 28 marzo 1929

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
...mo	Il comune di Gera è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Gera Lario ».	n. 954 13 maggio 1129	141
»	Il comune di Bosisio è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Bosisio Parini ».	n. 1011 27 maggio 1929	147
...ese	Il comune di Torre Mondovì è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Piazza alla frazione Piano.	n. 1010 27 maggio 1929	147
...rigo	Il comune di Pontecchio è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Pontecchio Polesine ».	n. 940 16 maggio 1929	140

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto è stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

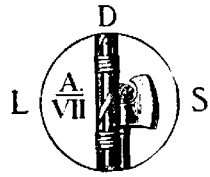
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33ª, anno 1929 - Circolare 383:

A pag. 1467, al 27° rigo, invece di: « assegnazione » leggasi: « approssimazione ».

A pag. 1477 - Annotazione, invece di: (2) leggasi: (1).

A pag. 1487 in corrispondenza del 2° reggimento alpini, invece di: 6000 leggasi: 6500.



PREZZO L. [illegible]

(469) Roma 1929-30 VII-VIII — Istituto Poligrafico delle Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1929 - ANNO VII — 17 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . so —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 408 - 27 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 1635

Circolare N. 408. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 27 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 152, del 2 luglio 1929 - Anno VII.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto sgeue:

Art. 1.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo, le paghe e gli assegni analoghi attualmente corrisposti:

agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente, a servizio dello Stato, nonchè ai magistrati, agli insegnanti ed agli altri personali civili dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

agli agenti subalterni;

agli operai permanenti e agli incaricati stabili;

ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai graduati e militi della Milizia volontaria predetta, dei Reali carabinieri e degli altri corpi organizzati militarmente;

ai personali di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

sono sostituiti da quelli stabiliti rispettivamente con le tabelle di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI alla presente legge.

Art. 2.

E' concessa un'aggiunta di famiglia ai personali di cui appresso, provvisti, in base alle vigenti disposizioni, di indennità temporanee mensili di caro-viveri:

a) personali di grado ottavo od inferiore dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI; marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

b) personale subalterno; operai permanenti e incaricati stabili; personale ferroviario, equiparato ai sensi dell'allegato VI;

c) brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri, ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente;

d) sergenti e sergenti maggiori del Regio esercito, ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugi o vedovi con prole minorenne, nelle misure di L. 150, L. 135, L. 130, e L. 50 mensili, rispettivamente, per i personali di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) *c*) e *d*), oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 e L. 10 mensili, per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Valgono, in quanto applicabili, per l'aggiunta di famiglia le norme stabilite per le indennità temporanee mensili di caro-viveri. Le indennità medesime, per i personali considerati nel presente articolo, sono abolite.

Lo stesso miglioramento, derivante dall'applicazione del disposto delle lettere *a*) e *c*) del presente articolo, spetta, a titolo di aggiunta di famiglia, agli ufficiali, ai capi-squadra ed alle camicie nere della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coniugati o vedovi con prole minorenne.

Art. 3.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo assegnati ai maestri elementari col R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2996, modificato col R. decreto 31 marzo 1925, n. 360, sono sostituiti da quelli stabiliti con la tabella di cui all'allegato VII alla presente legge.

Art. 4.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione delle tabelle annesse alla presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno 1929.

Al personale dei gradi cui non compete l'aggiunta di famiglia è attribuita, a titolo di assegno non utile a pensione, la differenza fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo inerenti al proprio grado, e quello eventualmente maggiore di cui fruirebbe in grado inferiore, tenuto conto dell'aggiunta medesima.

Art. 5.

I miglioramenti concessi dalla presente legge avranno effetto in ragione della metà dal 1° luglio 1929 e per l'altra metà dal 1° luglio 1930.

Per i personali parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere relativo graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Per gli insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dai corpi morali che mantengono scuole elementari è applicabile l'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 360.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dalla presente legge.

Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi Ministri competenti, sarà provveduto all'emanazione delle ulteriori norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO I.

Tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per gli ufficiali, i magistrati, gli insegnanti e gli altri personali civili dei gruppi *A*, *B*, e *C*.

(Delle cifre indicate per ogni grado, quelle riportate nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore supplemento di servizio attivo)

TABELLA N. 1.

Personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	57,000 17,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	48,000 14,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	42,000 13,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	36,000 12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	27,000 11,000	29,000 11,000	—	—				4		—

VII	19,000 5,200	20,000 5,200	21,000 5,200		—		—	4	4	—
VIII	14,400 3,700	15,000 3,700	15,900 3,700	(a) (b) 16,700 3,700	17,500 3,700	18,000 3,700	—	4	4	4
IX	12,200 3,000	12,800 3,000	13,500 3,000	(a) (b) 14,400 3,000	15,000 3,000	15,900 3,000	16,700 3,000	4	4,4,5	4,5,5
X	10,000 2,200	10,500 2,200	11,300 2,200	(a) (b) 12,200 2,200	12,800 2,200	13,500 2,200	14,400 2,200	3,3,4	4,4,5	4,5,5
XI	7,300 1,800	8,000 1,800	8,700 1,800	(a) 9,300 1,800	(b) 10,000 1,800	10,500 1,800	—	2	2,3	4
XII	5,900 1,500	6,200 1,500	6,500 1,500	6,900 1,500	7,300 1,500	—	—	2	2	3
XIII	4,300 1,300	4,700 1,300	5,000 1,300	5,400 1,300	5,900 1,300	—	—	—	2	3

1. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti maestri di scherma, i maestri direttori di banda e i sottotenenti del Corpo Reale Equipaggi della Regia marina, sono ammessi a quattro successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di lire 11,300, 12,200, 12,800, 13,500, 14,400 ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo Reale sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 15,000 e 15,900, e per i secondi di lire 17,500 e 18,000.

2. — Al personale postelegrafico di seconda categoria, considerato nell'articolo 22 del Regio decreto 15 agosto 1926 n. 1733, spettano gli stipendi del personale di gruppo *C*, con durata dei periodi ridotta a quella stabilita per i corrispondenti gradi del gruppo *B*, ferma, per la promozion dall'undecimo al decimo grado, la disposizione dell'articolo 9 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

(*a*) Stipendio iniziale di grado per i personali dei gruppi *A* e *B*.

(*b*) Stipendio finale di grado per i personali del gruppo *C*.

TABELLA N. 3.

Stipendi e supplementi di servizio dovuti, in sostituzione di quelli indicati nell'articolo 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e modificati col penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, agli ufficiali delle categorie in congedo, durante i primi tre mesi di richiamo in servizio.

		Stipendio —	Supplemento di servizio attivo —
Generale designato d'Armata ed equiparati		42,500	11,500
Generale di Corpo d'Armata	»	37.500	10.500
Generale di Divisione	»	32.000	9.500
Generale di Brigata	»	24.000	7.200
Colonnello	»	19.500	5.600
Tenente Colonnello	»	17.000	4.200
Maggiore	»	14.500	3.000
Capitano	»	12.800	2.400
Tenente	»	11.000	1.800
Sottotenente	»	8.700	1.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO II.

Tabelle degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per gli agenti subalterni

(Delle cifre indicate per ogni grado, quelle riportate nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle della linea inferiore, supplemento di servizio attivo)

TABELLA N. 1.

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Primo commesso	8,100	8,400	8.800	—	—	—	—	4
	1,300	1,300	1,300					
Usciere capo	6,500	6,800	7,200	7,600	8,100	—	—	4
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
Usciere	5,000	5,300	5,700	6,100	6,500	—	—	4
	800	800	800	800	800			
Inserviente	3,700	4,100	4,450	4,800	5,000	—	—	2
	650	650	650	650	650			

TABELL

Ministero della Guerra.

	Stipendi e supplementi di servizio attivo						
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6°
Amministrazione Centrale.							
Legatori di libri	6,500	6,800	7,200	7,600	8,		—
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,		
Commesso di Magazzino . . .	6,500	6,800	7,200	7,600	8,		—
	1,100	1,100	1,100	1,100	1,		
Agenti di Magazzino	5,000	5,300	5,700	6,100	6,		—
	800	800	800	800			

ALLEGATO III.

Tabelle delle retribuzioni degli incaricati stabili e delle paghe degli operai permanenti

TABELLA N. 1.

Paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali degli operai permanenti

Paghe		Classi di paghe	Gruppi I — Capi operai, sorveglianti e simili	Gruppi II — Capi d'arte e operai specializzati	Gruppi III — Operai comuni	Gruppi IV — Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate	Gruppi V — Operaie comuni
Giornaliere	Normali	1°	21.20	16.40	11.20	10 —	6.40
		2°	22.40	18 —	12.40	11.20	7.20
		3°	24 —	19.20	13.60	12 —	8.40
		4°	25.20	20.80	15.20	12.80	9.20
		5°	26.80	22 —	16.40	13.60	10 —
		6°	28 —	23.20	18 —	14.80	11.20
		7°	—	24.80	19.20	—	12 —
		8°	—	—	20.80	—	12.80
	Eccezionali	1°	29.60	26.40	—	16 —	—
		2°	30.80	27.60	—	17.60	—
Orarie	Normali	1°	2.65	2.05	1.40	1.25	0.80
		2°	2.80	2.25	1.55	1.40	0.90
		3°	3 —	2.40	1.70	1.50	1.05
		4°	3.15	2.60	1.90	1.60	1.15
		5°	3.35	2.75	2.05	1.70	1.25
		6°	3.50	2.90	2.25	1.85	1.40
		7°	—	3.10	2.40	—	1.50
		8°	—	—	2.60	—	1.60
	Eccezionali	1°	3.70	3.30	—	2 —	—
		2°	3.85	3.45	—	2.20	—

N. B. – Un decimo delle paghe indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento; di cui al Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

ALLEGATO

Tabelle degli stipendi, dei supplementi di servizio attivo e delle paghe per i sottufficiali.

(Nelle tabelle degli stipendi e supplementi di servizio attivo le cifre indicate per ogni grado nella linea superiore rappresentano stipendio e quelle nella linea inferiore, supplemento di servizio attivo)

TABELLA I

Sottufficiali del Regio Esercito esclusi quelli dell'arma dei Reali Carabinieri

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo						
	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	7,500 1,700	8,300 1,700	9,200 1,700	10,000 1,700	10,800 1,700	11,600 1,700	44
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	6,500 1,300	7,000 1,300	7,600 1,300	8,200 1,300	—	—	4
Maresciallo ordinario	5,600 1,100	6,100 1,100	6,600 1,100	7,200 1,100	—	—	

Paghe giornaliere

Grado	Iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	
Sergente maggiore	11.55	—	12.60	13.65	14.70	15.75	
(a)	1.15	—	1.25	1.35	1.45	1.55	
Sergente	8.40	11 —	—	—	—	—	
(a)	0.85	1.10	—	—	—	—	

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego o pensione.

N. B. — 1°) La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di lire 13.65.

2°) I marescialli che al compimento del 65° anno di servizio, sono trattenuti in posizione di servizio sedentario, percepiscono - a decorrere dal 36° anno di servizio - una indennità speciale annua di lire 700; detta indennità è computabile agli effetti della pensione ed è reversibile come lo stipendio.

TABELLA N. 4.

Sottufficiali dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza.

Grado	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale del grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore di finanza	8,200	9,100	10,000	10,900	11,800	—	4, 4, 3, 3
	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo di finanza	7,400	7,900	8,400	9,000	9,600	—	3
	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo di finanza	6,700	7,000	7,400	7,700	8,000	8,400	3
	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	

Grado	Paghe giornaliere						
	Iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere	14.70	15.20	16.25	17.30	18.35	19.40	20 —
(a)	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85	2 —	2 —
Vicebrigadiere	14.15	14.70	15.75	16.25	17.30	17.85	—
(a)	1.40	1.45	1.55	1.65	1.75	1.80	

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

ALLEGATO

Tabelle delle paghe dei graduati e militi

TABELLA 1

Militari di truppa dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza

Grado	Paghe			
	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati	11 —	12 —	13 10	14.15
(a)	1.10	1.20	1.30	1.40
Carabinieri e guardie raffermate.	10.10	10.90	11.80	12.50
(a)	1 —	1.10	1.20	1.25

Appuntati non raffermati . . . . . paga giornaliera . . . L. 1

(a) » 1.

Carabinieri e guardie non raffermate » . . . » 1

(a) » 0.

Carabinieri ausiliari . . . . . » . . . » 1.

(a) » 0.

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui è spesa o ridotta.

NOTA.

I seguenti allegati e relative tabelle sono state omesse.

Allegato I. — Tabella 2.

Allegato II. — Tabelle 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

Allegato III. — Tabella 2.

Allegato IV. — Tabelle 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Allegato V. — Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6.

Allegato VI.

Allegato VII.

Per l'esatta ed uniforme applicazione, da parte delle v rie Amministrazioni, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 2 luglio* cor *recante provvedimenti a favore del personale, il Ministe delle finanze ha fornite le seguenti istruzioni:*

I. — La legge in parola aumenta gli stipendi, i suppl menti di servizio attivo, e le paghe dei personali di ruol indicati nell'art. 1, e sostituisce, per i personali considera nell'art. 2, alle attuali indennità temporanee mensili (c ro-viveri) un nuovo assegno, a titolo di aggiunta di fam glia, d'importo superiore.

I miglioramenti risultanti dalla nuova legge rispetto a trattamento stabilito con gli ordinamenti precedenti sono, norma dell'art. 5, concessi per intero dal 1° luglio 1930, men tre, durante l'esercizio 1929-30, sono attribuiti per la met

Ad agevolare l'applicazione del provvedimento durant l'indicato esercizio sono state compilate le tabelle, allegat alla presente, dei trattamenti, per stipendio, supplemen di servizio attivo, paghe ed aggiunta di famiglia, spettan nell'esercizio medesimo, vale a dire con la concessione del metà del miglioramento definitivo previsto dalla legge.

E' da avvertire che in taluni casi il miglioramento è co stituito dall'eccedenza dell'aumento apportato allo stipe dio rispetto ad una diminuzione nel supplemento del ser zio attivo; ciò che, più precisamente, si verifica nei riguar dei sottufficiali e del personale subalterno, ora provvisti supplemento di servizio attivo il cui importo è variabile n l'ambito di ciascun grado, laddove la nuova legge, unifo mandosi al criterio fondamentale originario dell'ordinamen to gerarchico, detto supplemento fissa in misura uniform per ogni grado.

Pertanto, le tabelle allegate alla presente, relative ai co nati dipendenti, recano, per l'esercizio 1929-30, la metà de l'aumento nello stipendio, e la metà della riduzione nel su plemento di servizio attivo; con che viene appunto a co cedersi metà del miglioramento risultante in via definitiv

E' appena il caso di notare che la soppressione delle a tuali indennità di caro-viveri, disposta coll'art. 2 della le ge, ha effetto per l'intera misura dal 1° luglio 1929, dal quale data, e per tutto l'esercizio 1929-30, ai personali cit

nell'articolo medesimo compete l'aggiunta di famiglia nell'importo indicato nelle unite tabelle, il quale rappresenta, rispetto alle soppresse indennità, metà del miglioramento.

Per i personali che hanno titolo, a norma delle disposizioni anteriori, a indennità di caro-viveri, e che non sono contemplati nel predetto articolo, continuano ad applicarsi, anche dopo il 30 giugno 1929, le disposizioni relative alle ripetute indennità; tali sono, ad esempio:

— i maestri elementari;

— i sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica, i brigadieri, i vice-brigadieri, gli appuntati e i militi dei RR. Carabinieri, ed equiparati dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, i quali tutti siano celibi o vedovi senza prole minorenne;

— gli avventizi, cottimisti, diurnisti, giornalieri, operai temporanei ed incaricati provvisori ed, in genere, i dipendenti non di ruolo, comunque denominati, fra cui quelli a contratto.

Analogamente, i nuovi stipendi e supplementi di servizio attivo, le paghe e retribuzioni stabiliti con gli articoli 1 e 3 della legge, sono da attribuire soltanto ai personali ivi specificatamente indicati, continuandosi invece a corrispondere gli attuali trattamenti, ai predetti titoli, ai dipendenti non citati nelle disposizioni medesime, quali:

— i caporalmaggiori, caporali e soldati del R. Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica;

— gli allievi militi dei RR. Carabinieri ed equiparati degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

— i personali non di ruolo, comunque denominati, e cioè, tanto gli avventizi, cottimisti, diurnisti, giornalieri, operai temporanei ed incaricati provvisori, ecc., quanto i personali a contratto.

E' da tener presente, a questo riguardo, che gli « incaricati stabili », dei quali è cenno, tanto nell'art. 1, quanto nell'art. 2 della legge, costituiscono una categoria di personale salariato contemplata dal T. U. 24 dicembre 1924, numero 2114, e non vanno perciò confusi coi personali incaricati d'insegnamento, nè con altri dipendenti cui sia attribuita qualifica di incaricati; personali tutti, codesti, ai quali non sono applicabili le disposizioni della legge in oggetto.

Per il personale in prova, con qualifica di volontario altra analoga, il trattamento durante il periodo di esp mento viene stabilito mediante apposito Decreto Mini riale (allegato VIII alla presente) in corso di pubblicazi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, emanato in base all' ticolo 17 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull' dinamento gerarchico.

II. — Per effetto del secondo comma dell'art. 5 della l ge, fra i personali cui sono applicabili le disposizioni sui glioramenti degli stipendi e dei supplementi di servizio tivo e sulla sostituzione dell'aggiunta di famiglia alle inde nità temporanee mensili di caro-viveri, sono da compre dere quelli che dipendono da Enti mantenuti col contribu dello Stato, il trattamento dei quali è disciplinato dall stesse norme che regolano quello dei dipendenti statali; cioè i personali indicati nell'allegato VIII al R. D. 11 n vembre 1923, n. 2395, sull'Ordinamento gerarchico, di cui cenno negli art. 209 del predetto Decreto e 2 del R. D. marzo 1925, n. 363.

Per i maestri elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dai Corpi morali che mantengono scuole elementari, l'art. 3 del R. D. 31 marzo 1925, n. 360, citato nell'ultimo comma dello stesso art. della legge, stabilì che la maggiore spesa, derivante dall'au mento di supplemento di servizio attivo concesso col predetto Decreto n. 360, dovesse restare integralmente a carico degli indicati Comuni e Corpi morali; il medesimo principio, a mente dell'anzidetto ultimo comma dell'art. 5, va seguìto nell'applicazione della nuova legge ed ha effetto, non soltanto per quanto ha tratto all'aumento del supplemento di servizio, ma anche per quanto concerne l'aumento dello stipendio.

III. — Nell'applicazione delle tabelle degli stipendi e supplementi di servizio attivo per l'esercizio 1929-30, allegate alla presente, come di quelle annesse alla legge, e che avranno piena efficacia dal 1° luglio 1930 in poi, dovrà aversi riguardo all'anzianità utile agli effetti dello stipendio, maturata nel grado, sostituendo, così, allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo, dovuti in relazione a tale anzianità, secondo le tabelle in vigore fino al 30 giugno 1928,

i nuovi importi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, spettanti, giusta le nuove tabelle, in base alla medesima anzianità.

Lo stesso criterio della sostituzione delle tabelle in vigore al 30 giugno 1929 implica che in caso di riduzione dello stipendio — ad esempio, in dipendenza della punizione di cui all'art. 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili — la riduzione va effettuata in base alle nuove tabelle. Anche gli assegni di aspettativa per infermità non dovranno essere inferiori all'aliquota minima, relativa all'anzianità di servizio, delle nuove misure degli stipendi, e pertanto i limiti minimi stabiliti, coll'art. 92 del citato decreto n. 2960, in ragione di un quarto dello stipendio, per il personale in aspettativa con meno di dieci anni di servizio, e di un terzo dello stipendio, per quello con dieci o più anni di servizio, vanno determinati in base alle nuove tabelle.

Altrettanto va operato relativamente all'aggiunta di famiglia qualora l'importo, normalmente dovuto, in relazione al grado ed alla condizione di famiglia, sia da ridurre nei confronti del personale in disponibilità, giusta la norma, di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, concernente le indennità di caro-viveri, la quale è pienamente applicabile nei riguardi dell'aggiunta di famiglia, ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 della legge in oggetto.

IV. — Durante l'esercizio in parola, la misura dell'aggiunta di famiglia, comprese le eventuali quote complementari, va stabilita in base al raffronto fra l'importo dell'indennità di caroviveri, dovuto, per una determinata situazione di famiglia, giusta le relative disposizioni, e l'importo dell'aggiunta di famiglia spettante per la medesima situazione familiare, riducendo l'eccedenza, rappresentante il miglioramento portato dal nuovo assegno, alla metà fino a tutto giugno 1930.

In caso di modificazione della composizione della famiglia, che si verifichi durante l'esercizio 1929-30, va attribuito, dalla data della variazione, l'aggiunta di famiglia inerente alla nuova situazione familiare.

V. — Per quanto riflette l'attuazione del primo comma dell'art. 4 della legge, giusta il quale gli aumenti derivanti dalla prima applicazione del provvedimento in oggetto non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 30 giugno 1929, è anzitutto da notare che la norma non considera gli assegni *ad personam* che siano da attribuire *ex-novo* dal 1° luglio 1929 o da data posteriore, cosicchè per questi ultimi assegni hanno piena efficacia senza restrizione alcuna, le disposizioni che ne disciplinano il riassorbimento.

Quanto agli assegni in godimento al 30 giugno 1929, è da avvertire che gli aumenti non computabili per il riassorbimento, sono soltanto quelli che derivano, in modo immediato ed esclusivo, dalla prima attuazione della legge e non anche quelli che, successivamente al 30 giugno 1929, vengano conseguiti per qualsiasi altra causa (promozione, aumento periodico di stipendio, ecc.).

E' anche da avvertire che per « *prima applicazione* » della legge devesi intendere, ai fini in parola, tanto la sostituzione, con effetto dal 1° luglio 1929, dei trattamenti previsti dagli ordinamenti in vigore al 30 giugno 1929 coi trattamenti risultanti dalle tabelle annesse alla presente, quanto la sostituzione, con effetto dal 1° luglio 1930, di questi ultimi trattamenti con quelli dalla legge previsti in via definitiva, sempre riferiti alla posizione d'impiego in essere al 30 giugno 1929.

Debbono invece essere computati, ai fini del riassorbimento dell'assegno personale, i miglioramenti conseguiti, in base alle nuove tabelle, per effetto di mutamento nella posizione di carriera, ivi compresi gli aumenti periodici.

In via di esempio, si consideri un funzionario di grado settimo che, al 30 giugno 1929, abbia lo stipendio iniziale di grado (L. 16.000) ed un assegno *ad personam,* riassorbibile, di L. 1200 e che maturi col 1° luglio 1929 o col 1° luglio 1930 ovvero in data intermedia, il primo scatto nel grado indicato.

Poichè l'importo dello scatto in parola è di L. 900 (da L. 17.500 a L. 18.400) secondo le tabelle relative all'esercizio 1929-30, e di L. 1000 (da L. 19.000 a L. 20.000) secondo quelle definitive dal 1° luglio 1930 in poi, il passaggio dal trattamento di L. 16.000, in godimento al 30 giugno 1929,

a quello di L. 20.000, al 1° luglio 1930, data in cui si esaurisce la prima applicazione della legge, si traduce in un aumento di L. 4000, costituito per L. 1000 dallo scatto di stipendio e per L. 3000 dal miglioramento — da L. 16.000 a L. 19.000 — recato in via definitiva allo stipendio inerente alla posizione d'impiego posseduta al 30 giugno 1929, miglioramento che, pertanto, dipende unicamente dalla prima applicazione delle nuove tabelle.

Conseguentemente, l'accennato assegno *ad personam* di L. 1200, in godimento al 30 giugno 1929, dovrà, col 1° luglio 1930, essere diminuito di L. 1000, e cioè ridursi a L. 200, riassorbibili successivamente.

Tale diminuzione di L. 1000 si attua in una sola volta, con effetto dal 1° luglio 1930, se lo scatto venga maturato in detta data; ove, invece, lo scatto decorra da data anteriore, la diminuzione si effettua in due tempi, e cioè in ragione di L. 900 annue dal giorno in cui viene raggiunto lo stipendio di L. 18.400 (che comprendono precisamente L. 900 di aumento periodico) e per le rimanenti L. 100 dal 1° luglio 1930, quando viene raggiunto lo stipendio di L. 20.000.

La stessa diminuzione di L. 1000 si verifica ove lo scatto venga a mutare dopo il 1° luglio 1930; in occasione, cioè, della elevazione dello stipendio da L. 19.000 a L. 20.000.

VI. — Fra le tabelle, annesse alla presente, relative agli stipendi e supplementi di servizio attivo spettanti nell'esercizio 1929-30, non sono comprese quelle del personale ferroviario, all'uopo provvedendo direttamente, con istruzioni a parte, la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Relativamente, invece, all'aggiunta di famiglia, valgono anche per il personale ferroviario, le istruzioni di cui alla presente circolare e le annessevi tabelle.

Neppure sono comprese, fra le tabelle allegate alla presente, quelle concernenti l'aggiunta di famiglia dovuta, così agli appartenenti alla M.V.S.N., come ai sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito ed equiparati della R. Marina e della R. Aeronautica.

Per gli Ufficiali, sottufficiali e camicie nere della M.V.S.N. basta infatti seguire le « Annotazioni » in calce alle tabelle dei pari grado dei RR. CC.; per i sergenti e sergenti maggiori, l'importo mensile dell'aggiunta di famiglia, dovuta durante l'esercizio 1929-30, si determina addizionando

alla metà dell'importo mensile dell'aggiunta che, per determinata situazione di famiglia, spetta ai predet tufficiali, in via definitiva, dal 1° luglio 1930 in poi, la fissa di L. 21, corrispondente a metà dell'indennità roviveri di L. 42 mensili spettante, ai medesimi sottu in base alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno qualunque sia lo stato di famiglia, purchè ammogli vedovi con prole.

Così in via d'esempio:

sergente maggiore con moglie e due figli: $\frac{70}{2} + 21 =$

sergente ammogliato senza figli: . . . . $\frac{50}{2} + 21 =$

S'intende che i sergenti e i sergenti maggiori i quali sieno ammogliati o vedovi con prole continuano, inve percepire, anche dopo il 30 giugno 1929, l'assegno fis L. 0,40 giornaliere, non essendo ad essi attribuita l'ag ta di famiglia in alcuna misura.

VII. — Per l'applicazione del disposto del secondo ma dell'art. 4 della legge, con cui è stato attribuito al sonale di grado superiore all'ottavo, e perciò senza di ad aggiunta di famiglia, un assegno non pensionabile spondente alla differenza fra il trattamento comple inerente al proprio grado e quello eventualmente mag di cui fruirebbe in grado inferiore al settimo, è da presente che lo scopo della disposizione è di evitare ch un avanzamento in carriera, abbia a risultare una d tazione di trattamento, come poteva talvolta verifica base alle norme in vigore fino al 30 giugno 1929.

Ciò implica che la disposizione in parola ha cara normale e che l'assegno da essa previsto può, a second casi, spettare senz'altro dal 1° luglio 1929 o competere vece, da data successiva, ed implica, altresì, che l'ass una volta attribuito, è suscettibile di successive variaz in aumento od in diminuzione, ovvero di soppressione dipendenza non soltanto delle modificazioni nella com zione della famiglia, ma anche delle variazioni che per

luppo di carriera o per altra circostanza — per es. collocamento in aspettativa od in disponibilità — si verifichino nelle competenze inerenti al grado ricoperto e si sarebbero verificate, in grado inferiore al settimo, ove non fosse stato conseguito l'avanzamento.

Per stabilire, pertanto, se, da quale data ed in quale importo l'assegno differenziale in parola sia dovuto, va istituito un confronto fra l'importo complessivo delle competenze di carattere fisso e continuativo — fra le quali sono da considerare, sia lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo, sia le indennità militari e tutte le altre, comunque denominate, di natura fissa e continuativa — in godimento dal personale di grado settimo ed eccezionalmente, in caso di prole minorenne assai numerosa, di grado sesto, e l'importo complessivo delle competenze — fra cui l'aggiunta di famiglia — che lo stesso dipendente, a parità di ogni altra condizione di famiglia e d'impiego, percepirebbe, anche per effetto di aumenti periodici di stipendio, se fosse rimasto in grado inferiore al settimo.

Ciò, s'intende, vale nel caso di personali che siano pervenuti o pervengano al grado settimo da grado inferiore.

Nel caso, invece, di personali che hanno ottenuto od ottengano direttamente il grado settimo od il sesto, senza avere in precedenza rivestito gradi inferiori, nessun assegno è da attribuire, in quanto manca un termine di confronto senza il quale non può dedursi che il trattamento sia svantaggioso rispetto a quello che sarebbesi ottenuto in una precedente posizione.

E' poi ovvio che il confronto, agli effetti della determinazione dell'assegno differenziale da corrispondere durante l'esercizio 1929-30, va istituito sulla base delle competenze dovute, per i due gradi posti a raffronto, nell'esercizio medesimo, tenendo, cioè, conto soltanto della metà dei miglioramenti derivanti dalla legge; salvo a stabilire il nuovo importo, da corrispondere a partire dal 1° luglio 1930, in base a successivo confronto fra i trattamenti spettanti, secondo la legge, in via definitiva.

VIII. — Per stabilire, caso per caso, se ed in quale importo competa l'aggiunta di famiglia, devesi tener presente il disposto dal quarto comma dell'art. 2 della legge in og-

getto, secondo cui « valgono, in quanto applicabili, per l'a giunta di famiglia, le norme stabilite per le indennità te poranee mensili di caro-viveri ».

Mentre si richiamano le istruzioni a suo tempo emana a riguardo delle indennità di caro-viveri, e specialmente Circolare a stampa n. 8920, del 19 maggio 1923, di que Ministero (Ragioneria Generale dello Stato), ravvisasi o portuno avvertire:

a) che tra i figli vanno compresi non solo gli adottiv i figliastri, ma anche la prole naturale, purchè legalmen riconosciuta; non vanno invece considerati i figli natura non riconosciuti e, a maggior ragione, quelli non riconos bili. La circostanza, poi, che l'aggiunta di famiglia ha pr cipue finalità demografiche, implica che l'attribuzione d l'aggiunta di famiglia, relativa alla prole minorenne, non più tassativamente subordinata alle condizioni di convive za e di carico, richieste dalle norme in materia di indenn caro-viveri; il che non toglie, però, che gli oneri famili restino il presupposto della concessione, la quale non è qui di ammissibile a favore dei dipendenti che si sottrasc al loro obbligo di mantenimento della prole minorenne;

b) che al personale con prole naturale legalmente ri nosciuta compete, qualora la prole sia minorenne, non s tanto la quota complementare di L. 30, L. 25, L. 2 L. 10, a seconda dei casi, ma anche l'aggiunta di L. 1 L. 135, L. 130 o L. 50, rispettivamente, e ciò tanto se tr tasi di personale coniugato o vedovo, quanto se trattasi dipendenti celibi o nubili;

c) che laddove, in base alle disposizioni in materia indennità di caro-viveri, il coniuge del dipendente stat attribuiva il diritto a quote supplementari, purchè, s'int de, non sussistesse alcuna delle condizioni di esclusione p viste dalle relative norme (assenza, separazione legale, dimento di stipendio o di pensione, ecc.), le disposizioni a l'aggiunta di famiglia non prevedono, invece, concessio di quote complementari per il coniuge. Pertanto, a pari di numero di figli minorenni, dal 1° luglio 1930 in poi l'a giunta di famiglia compete ai coniugati nella stessa mis spettante ai vedovi (o legalmente separati, o aventi mo assente o provvista in proprio di stipendio o di pensio

salve, beninteso, le diversità di importo in relazione alla diversa categoria d'impiego, e cioè, all'appartenenza all'una o all'altra delle categorie di dipendenti, considerate nelle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) e nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge. Da ciò consegue che nell'esercizio 1929-30, — durante il quale è dovuto, a titolo di aggiunta di famiglia, l'importo intermedio fra l'indennità di caro-viveri e la misura definitiva dell'aggiunta di famiglia da corrispondere dal 1° luglio 1930 in poi — ai coniugati con prole minorenne compete un importo superiore rispetto ai vedovi (od assimilabili, agli effetti del caro-viveri), pur essendo inferiore la misura dell'aumento. E' anche ovvio che l'accennata parità di trattamento, dal 1° luglio 1930 in poi, fra coniugati e vedovi non sussiste, invece, quando manchi la prole minorenne, giacchè in questo caso nulla è dovuto ai vedovi, mentre ai coniugati — ancorchè il coniuge sia provvisto in proprio di stipendio o di pensione e salvo che il coniuge sia invece assente o legalmente separato — compete l'aggiunta di famiglia di L. 150, L. 135, L. 120 o L. 50, senza quote complementari;

d) che, a parità di numero di figli minorenni e di condizione d'impiego, l'importo dell'aggiunta di famiglia, dovuta, dal 1° luglio 1930 in poi, non varia a seconda che i figli minorenni abbiano meno o più di 18 anni di età, mentre invece l'importo medesimo è diverso durante l'esercizio 1929-30, in rapporto all'età inferiore o superiore a 18 anni, atteso che le norme sull'indennità di caro-viveri considerano unicamente la prole al disotto dei 18 anni;

e) che, dal 1° luglio 1930 in poi, in caso di coniugi senza prole minorenne, entrambi dipendenti statali di grado inferiore al settimo ed appartenenti alle categorie d'impiego contemplate nell'art. 2 della legge in oggetto, l'aggiunta di famiglia, senza quote complementari, compete a ciascuno di essi, nell'importo stabilito per la rispettiva categoria. Ove, invece, esista prole minorenne, sono da considerare, agli effetti dell'attribuzione dell'aggiunta di famiglia, dal 1° luglio 1930 in poi, le seguenti ipotesi:

1° *Se solo il marito è dipendente statale.* — Gli compete l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari per i figli e non anche per la moglie, purchè egli rivesta grado inferiore al settimo. Se però sia legalmente separato, non ha diritto a quote complementari per i figli minorenni

conviventi ed a carico della madre ed è escluso anche dall'aggiunta di famiglia prevista per i coniugati senza prole minorenne, qualora nè i figli nè la moglie siano a di lui carico.

2° *Se solo la moglie è dipendente statale.* — Nulla le è dovuto, a titolo di aggiunta di famiglia, ove ricopra grado superiore all'ottavo; qualora invece rivesta grado non superiore all'ottavo, le compete la sola aggiunta di famiglia, senza quote complementari per la prole minorenne.

Peraltro, nel caso che il marito sia stato dichiarato assente, oppure sia assolutamente inabile al lavoro e privo di risorse, le competono anche le quote complementari per la prole minorenne; e nel caso che sia legalmente separata non le è dovuta l'aggiunta di famiglia, tranne che essa sia tenuta al mantenimento di figli minorenni.

3° *Se entrambi i coniugi sono dipendenti statali.* — Se ambedue rivestono grado superiore all'ottavo, nulla loro compete a titolo di aggiunta di famiglia. Se il marito ricopre grado settimo o superiore e la moglie grado ottavo od inferiore, nulla è dovuto al marito mentre alla moglie spetta il trattamento di cui al precedente n. 2 e reciprocamente, nel caso contrario, nulla compete alla moglie mentre al marito è dovuto il trattamento di cui al precedente n. 1.

Se entrambi rivestono grado inferiore al settimo, compete al marito il trattamento di cui al n. 1 ed alla moglie quello di cui al n. 2; e ciò ancorchè la misura delle quote complementari per ogni figlio minorenne risulti, per la moglie, superiore a quella riferibile al marito;

f) che, conservando efficacia, in quanto applicabili, le norme relative all'indennità di caro-viveri, non potrà prescindersi dal disposto dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, secondo cui « l'impiegato o agente che abbia emessa dichiarazione non conforme a verità o che non denunci le variazioni dello stato di famiglia portanti diminuzione alla indennità assegnatagli sarà sottoposto a procedimento disciplinare »;

g) che, nel caso di cumulo, consentito dalle leggi, di impieghi statali, l'aggiunta di famiglia è da attribuire, o pur no, in relazione all'impiego cui è annesso il grado gr

rarchicamente superiore; cosicchè cumulandosi, ad esempio, un impiego di grado sesto con uno di grado ottavo non compete aggiunta di famiglia.

Nel caso, invece, di cumulo di impiego statale, di grado inferiore al settimo, con altro impiego presso un Ente pubblico locale, dovrà continuarsi ad applicare il disposto dell'articolo 5 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, giusta il quale l'indennità di caro-viveri — ed ora l'aggiunta di famiglia — normalmente spettante, in relazione alla categoria d'impiego ed alla composizione della famiglia, non è da corrispondere, a carico dello Stato, se non per una aliquota, e, più precisamente, per una cifra che stia all'intera aggiunta di famiglia nella stessa proporzione in cui lo stipendio statale sta alla somma dei due stipendi. Ciò, beninteso, prescindendo completamente da quanto possa o meno spettare, a carico dell'Ente pubblico locale, a titolo di aggiunta di famiglia o di indennità caro-viveri, od altra analoga, per l'impiego non statale;

h) che, infine, attesa la disposizione dell'art. 10 del citato R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, secondo cui i reclami di qualunque natura, in materia di indennità temporanee mensili di caro-viveri, sono decisi dal Ministro delle finanze, sentita l'apposita Commissione, anche per gli eventuali gravami, cui possa dar luogo l'applicazione delle norme in materia di aggiunta di famiglia, sarà da esperire la indicata giurisdizione.

IX. — Per il pagamento così dei nuovi stipendi supplementi di servizio attivo e paghe, come dell'aggiunta di famiglia, trattandosi di competenze che, salvo le avvertenze sotto indicate, sono regolate in modo tassativo dalla legge, saranno da seguire le istruzioni impartite, con Circolare n. 5895 del 3 aprile 1925, di questo Ministero (Ragioneria Generale dello Stato) per l'attuazione del R. decreto 31 marzo 1925, n. 363. Pertanto le ragionerie centrali, se il pagamento ha luogo mediante ordinativi diretti, le sezioni del tesoro, se i pagamenti si effettuano in base a ruoli, e gli uffici ordinatori, se i pagamenti si effettuano nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni nei conti correnti, comprendendo gli aumenti nei titoli di pagamento del mese di luglio 1929.

Le sezioni del tesoro dovranno, peraltro, dare subito comunicazione degli aumenti da esse liquidati, per ciascun impiegato ed agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinchè possano tenerne conto nella compilazione delle nominative.

Tanto in queste note come negli ordinativi diretti, riguardanti il personale in servizio presso le Amministrazioni centrali, nonchè nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati nel loro importo lordo i trattamenti attuali e quelli nuovi corrispondenti, affinchè rimanga facilitata la revisione da parte degli organi di riscontro.

Le rate mensili nette saranno indicate, come attualmente, in due sole cifre: una comprensiva dello stipendio e del supplemento di servizio attivo e l'altra per l'aggiunta di famiglia.

Per quanto però ha tratto all'aggiunta di famiglia l'applicazione deve effettuarsi colle seguenti cautele:

a) gli uffici, ai quali spetta l'emissione degli ordini di pagamento, procederanno alla assegnazione dell'aggiunta di famiglia, ricercando nella relativa tabella l'aggiunta corrispondente alla indennità caro-viveri attualmente percepita. Quando ad uno stesso importo di indennità caro-viveri corrispondono due o più importi di aggiunta di famiglia (ciò che si verifica per il fatto che quest'ultima viene data anche pei figli minorenni di età superiore ai 18 anni) gli uffici corrisponderanno sempre, e soltanto, l'aggiunta di famiglia di minore importo. L'interessato, cui spetti un importo maggiore, dovrà farne apposita dichiarazione che sarà dagli uffici, trasmessa all'Amministrazione Centrale, la quale provvederà all'assegnazione dell'aggiunta dovuta con apposito elenco secondo le norme del citato decreto luogotenenziale 26 settembre 1918 (1);

---

(1) Articolo 1 del Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918: « Al pagamento delle indennità mensili a favore di personali vari, disposte col Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, provvederanno gli uffici ai quali spetta l'emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi forniti dalle competenti Amministrazioni, indicanti l'indennità spettante a ciascun impiegato od agente. I detti elenchi terrenno luogo dei dispositivi pel conferimento dell'indennità e dei ruoli di spesa fissa ».

b) in qualunque altro caso, in cui possa esservi dubbio circa il diritto all'aggiunta di famiglia o circa il suo preciso importo, gli uffici si asterranno, nella prima ipotesi, da qualsiasi pagamento dell'aggiunta e continueranno, nella seconda, a corrispondere l'attuale caro-viveri, riferendone in ambedue i casi all'Amministrazione centrale;

c) l'assegno dovuto eventualmente agli impiegati di grado superiore all'ottavo dovrà essere in ogni caso stabilito dall'Amministrazione centrale e con decreto da registrarsi dalla Corte dei conti;

d) alle variazioni nella aggiunta di famiglia, dipendenti da mutamenti nello stato di famiglia, provvederà sempre, mediante gli elenchi di cui sopra, l'Amministrazione centrale;

e) per le Amministrazioni militari dipendenti che provvedono già direttamente alla liquidazione delle indennità caro-viveri, saranno date disposizioni dai rispettivi Ministeri, di concerto con quello delle finanze.

X. — L'aggiunta di famiglia fa carico allo stesso capitolo di spesa riguardante gli stipendi e gli altri assegni fissi e in conseguenza debbono considerarsi chiuse, dal 1° luglio 1929, le corrispondenti partite di indennità caro-viveri a carico degli appositi capitoli di parte straordinaria.

L'aggiunta in parola sarà inscritta negli stessi conti degli stipendi ed altri assegni fissi ed indicata separatamente, avvertendo che l'arrotondamento della somma netta agli effetti del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, è da operare, nell'esercizio 1929-30, sulla somma mensile, anzichè sull'importo annuo.

IL MINISTRO
MOSCONI.

ALLEGATO I.

TABELLA N. 1.

Personale dei gruppi A, B e C dell'Ordinamento gerarchico.

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO								Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	51,500 15,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	42,250 12,750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	37,000 11,750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	31,750 10,750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	24,000 8,250	26,000 8,250	—	—	—	—	—	—	4	—	—
VI	19,900 6,250	21,000 6,250	22,750 6,250	—	—	—	—	—	4	4	—
VII	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VIII	14,050	14,650	15,500	15,200 (a)	15,900	16,550	17,000	—	4	4	4
	3,600	3,600	3,600	16,350 (b) 3,600	3,600	— 3,600	— 3,600				
IX	11,900	12,500	13,200	13,000 (a)	13,600	14,400	15,200	—	4	4, 4, 5	4, 5, 5
	2,900	2,900	2,900	14,050 (b) 2,900	— 2,900	— 2,900	— 2,900				
X	9,750	10,300	11,050	10.850 (a)	11,450	12,150	13,000	—	3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
	2,150	2,150	2,150	11,900 (b) 2,150	— 2,150	— 2,150	— 2,150				
XI	7,150	7,800	8,450	8,150 (a)	8,800	9,350	9,650	10,000	2, 2, 3, 3	2, 3, 4, 4	4
	1,750	1,750	1,750	9,050 1,750	9,750 (b) 1,750	— 1,750	— 1,750	— 1,750			
XII	5,750	6,050	6,350	6,750	7,150	—	—	—	2	2	3
	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450						
XIII	4,250	4,600	4,900	5,300	5,750	—	—	—	—	2	2
	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250						

(*a*) Stipendio iniziale di grado per il personale dei gruppi *A* e *B*.

(*b*) Stipendio finale di grado per i personali del gruppo *C*.

1. — Dopo raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti maestri di scherma e i maestri direttori di banda fruiscono di tre aumenti triennali e successivamente di un aumento annuale, di uno biennale e di uno quadriennale, con gli stipendi, rispettivamente di lire 10,700, 11,500, 11,800, 12,200, 12,550 e 13,000 e i sottotenenti del Corpo RR. Equipaggi della R. Marina fruiscono di un aumento biennale e successivamente di due aumenti annuali, di uno biennale, di due triennali e di uno quadriennale, con gli stipendi, rispettivamente, di lire 10,300, 10,700, 11,000, 11,900, 12,200, 12,550 e 13,000 ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo Reale fruiscono di due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di lire 13,600 e 14.400 e per i secondi di lire 15,900 e 16,550.

2. — Al personale postelegrafico di seconda categoria, considerato nell'art. 22 del R. D. 15 agosto 1926, n. 1733, spettano gli stipendi pel personale di gruppo *C*, con durata dei periodi ridotta a quella stabilita per i corrispondenti gradi del gruppo *B*.

TABELLA N.1

Stipendi e supplementi di servizio dovuti, in sostituzione di quelli indicati nell'articolo del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395, e modificati col penultimo comma dell'articolo del R. D. 31 marzo 1925, n. 363, agli Ufficiali delle categorie in congedo, durante i primi tre mesi di richiamo in servizio.

		Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Generale designato d'Armata ed equiparati	L.	38,250	10.5
Generale di Corpo d'Armata	»	33,750	9.5
Generale di Divisione	»	28,750	8.5
Generale di Brigata	»	21,750	6.5
Colonnello	»	17,950	5.5
Tenente Colonnello	»	15,900	3.5
Maggiore	»	13,550	2.5
Capitano	»	11,700	2.5
Tenente	»	10,000	1.5
Sottotenente	»	7,850	1.5

ALLEGATO II. TABELLA N.1

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni.

	Stipendi e supplemento di servizio attivo							Assegni continuativi
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Primo commesso	7.850	8.150	8.550	—	—	—	—	
	1.305	1.320	1.340					
Usciere capo	6.300	6.600	7.000	7.400	7.850	—	—	
	1.075	1.090	1.110	1.130	1.150			
Usciere	4.850	5.100	5.500	5.900	6.300	—	—	
	800	810	830	850	870			
Inserviente	3.650	4.000	4.325	4.650	4.850	—	—	
	615	630	645	660	670			

TABELLA N. 6.

Ministero della Guerra

	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale.								
Legatori di libri . .	6.300	6.600	7.000	7.400	7.850	—	—	4
	1.075	1.090	1.110	1.130	1.150			
Commesso di Magazzino	6.300	6.600	7.000	7.400	7.850	—	—	4
	1.075	1.090	1.110	1.130	1.150			
Agenti di Magazzino.	4.850	5.100	5.500	5.900	6.300	—	—	4
	800	810	830	850	870			

ALLEGATO III TABELLA

Paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali degli operai per... dal 1° Luglio 1929 al 30 Giugno 1930 (*a*).

PAGHE		Classi di paghe	GRUPPI I — Capi operai sorveglianti e simili	GRUPPI II — Capi d'arte e operai specializzati	GRUPPI III — Operai comuni	GRUPPI IV — Operai di controllo o sorveglianza e operai specializzati
Giornaliere	Normali	1°	20.72	16.16	10.88	9.84
		2°	22 —	17.60	12.16	10.88
		3°	23.44	18.88	13.44	11.76
		4°	24.72	20.32	14.88	12.56
		5°	26.16	21.60	16.16	13.44
		6°	27.44	22.80	17,60	14.48
		7°	—	24.32	18.88	—
		8°	—	—	20.32	—
	Eccezionali	1°	28.88	25.76	—	15.68
		2°	30.16	27.04	—	17.20
Orarie	Normali	1°	2.59	2.02	1.36	1.23
		2°	2.75	2.20	1.52	1.36
		3°	2.93	2.36	1.68	1.47
		4°	3.09	2.54	1.86	1.57
		5°	3.27	2.70	2.02	1.68
		6°	3.43	2.85	2.20	1.81
		7°	—	3.04	2.36	—
		8°	—	—	2.54	—
	Eccezionali	1°	3.61	3.22	—	1.96
		2°	3.77	3.38	—	2.15

(*a*) Da arrotondare all'atto del pagamento sulla base delle disposizioni vigenti.

N.B. — Un decimo delle paghe indicate nella presente tabella non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento, di cui al Regio Decreto 31 dicembre ...

ALLEGATO IV. TABELLA N. 1.

Sottufficiali del Regio Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei Reali Carabinieri

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .	7.450	8.200	9.000	9.750	10.500	11.250	4,4,4,4,3
	1.550	1.585	1.620	1.655	1.690	1.725	
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	6.400	6.850	7.400	7.950	—	—	4,4,3
	1.240	1.260	1.285	1.310			
Maresciallo ordinario . .	5.500	5.950	6.450	7.000	—	—	4
	1.040	1,060	1.085	1.110			

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Furiere maggiore . . .	11,30	—	12,30	13,35	14,35	15,40	—
(a)	1,10		1,25	1,30	1,45	1,50	
Furiere	8,20	10,75	—	—	—	—	—
(a)	0,85	1,10					

(a) Non è computabile ai fini della pensione, non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta e non è utile agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

R. - 1° La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di L. 13,35.

1° I marescialli che, al compimento del 35° anno di servizio, sono trattenuti nella posizione di servizio sedentario, percepiscono — a decorrere dal 36° anno di servizio — una indennità speciale annua di L. 700; detta indennità è computabile agli effetti della pensione ed è regolata come lo stipendio.

TABELLA I

Sottufficiali dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO					
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore di finanza . . .	8.100	8.900	9.750	10.600	11.450	—
	1.685	1.720	1.760	1.800	1.840	—
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo di finanza	7.250	7.700	8.200	8.750	9.300	—
	1.435	1.455	1.480	1.505	1.530	—
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo di finanza . . .	6.550	6.850	7.200	7.500	7.800	8.150
	1.245	1.260	1.275	1.290	1.305	1.320

GRADO	PAGHE GIORNALIERE					
	iniziale del grado	con anni di servizio				
		3	6	9	12	15
Brigadiere	14,35	14,85	15,90	16,90	17,95	18,95
(a)	1,45	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
Vice-Brigadiere	13,85	14,35	15,40	15,90	16,90	17,45
(a)	1,35	1,45	1,50	1,60	1,70	1,75

(a) Non è computabile ai ffni della pensione e non è dovuta nella posizione in cui sospesa o ridotta.

ALLEGATO V. TABELLA N. 1.

Militari di truppa dei Reali Carabinieri e della Regia Guardia di Finanza.

GRADO	PAGHE				
	alla ammissione alla 1ª rafferma triennale	alla ammissione alla 2ª rafferma triennale	alla ammissione alla 3ª rafferma triennale	al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale	al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati	10,75	11,75	12,80	13,85	14,85
(a)	1,10	1,20	1,30	1,35	1,50
—					
Carabinieri e guardie raffermate	9,85	10,65	11,50	12,20	12,80
(a)	1 —	1,05	1,15	1,20	1,30

Appuntati non raffermati . . . . . paga giornaliera . . . L. 9,70
(a) » 0,95

Carabinieri e guardie non raffermate . . . . . » » . . . » 8,70
(a) » 0,85

Carabinieri ausiliari . . . . . » » . . . » 7 20
(a) » 0. 70

(a) Non è computabile ai fini della pensione e non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è ridotta o ridotta.

ALLEGATO VII (Art. 2 della Legge). TABELLA N. 1.

Aggiunta di famiglia dovuta mensilmente ai personali dei gradi 8°, 9°, 10° dei gruppi *A,B,C* dell'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni de lo Stato ed equiparati delle Ferrovie dello Stato.

STATO DI FAMIGLIA	CONIUGÀTI					VEDOVI				
	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 4)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 2 + 5)	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 9)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 7 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
senza prole minorenne	96.51	150	53.49	26.74	123.25	—	—	—	—	—
con 1 figlio minorenne di età: inferiore ai 18 anni	112.02	180	67.98	33.99	146.01	96.51	180	83.49	41.74	138.25
con 1 figlio minorenne di età: superiore » »	96.51		83.49	41.74	138.25	—		180 —	90 —	90 —
con 2 figli minorenni: entrambi di età inferiore ai 18 anni	127.53	210	82.47	41.23	168.76	112.02	210	97.98	48.99	161.01
con 2 figli minorenni: di cui 1 » » » »	112.02		97.98	48.99	161.01	96.51		113.49	56.74	153.25
con 2 figli minorenni: entrambi di età superiore » »	96.51		113.49	56.74	153.25	—		210 —	105 —	105 —
[illegible]										

con 4 figli minorenni	*di cui 3*				143.04	300	120.90	78.48	221.52	127.53	300	172.47	86.23	213.76
	di cui 2				127.53		172.47	86.23	213.76	112.02		187.98	93.99	208.01
	di cui 1				112.02		187.98	93.99	208.01	98.51		203.49	101.74	198.25
con 5 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni				205.08	360	154.92	77.46	282.54	174.06	360	185.94	92.97	267.03
	di cui 4	»	»	»	174.06		185.94	92.97	267.03	143.04		216.96	108.48	251.52
	di cui 3	»	»	»	143.04		216.96	108.48	261.52	127.53		232.47	116.23	243.76
	di cui 2	»	»	»	127.53		232.47	116.23	243.76	112.02		247.98	123.99	236.01
con 6 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni				236.10	420	183.90	91.95	328.05	205.08	420	214.92	107.46	312.54
	di cui 5	»	»	»	205.08		214.92	107.46	312.54	174.06		245.94	122.97	297.03
	di cui 4	»	»	»	174.06		245.94	122.97	297.03	143.04		276.96	138.48	281.52
	di cui 3	»	»	»	143.04		276.96	138.48	281.52	127.53		292.47	146.23	273.76
con 7 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni				267.12	480	212.88	106.44	373.56	236.10	480	243.90	121.95	358.05
	di cui 6	»	»	»	236.10		243.90	121.95	358.05	205.08		274.92	137.46	342.54
	di cui 5	»	»	»	205.08		274.92	137.46	342.54	174.06		305.94	152.97	327.03
	di cui 4	»	»	»	174.06		305.94	152.97	327.03	143.04		336.96	168.48	311.52
con 8 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni				298.14	540	241.86	120.93	419.07	267.12	540	272.88	136.44	403.56
	di cui 7	»	»	»	267.12		272.88	136.44	403.56	236.10		303.90	151.95	388.05
	di cui 6	»	»	»	236.10		303.90	151.95	388.05	205.08		334.92	167.46	372.54
	di cui 5	»	»	»	205.08		334.92	167.46	372.54	174.06		365.94	182.97	357.03
con 9 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni				329.16	600	270.84	135.42	464.58	298.14	600	301.86	150.93	449.07
	di cui 8	»	»	»	298.14		301.86	150.93	449.07	267.12		332.88	166.44	433.56
	di cui 7	»	»	»	267.12		332.88	166.44	433.56	236.10		363.90	181.95	418.05
	di cui 6	»	»	»	236.10		363.90	181.95	418.05	205.08		394.92	197.46	402.54

Annotazione. — Agli Ufficiali della M. V. S. N. dei gradi da Seniore a Capomanipolo, trovantisi nelle condizioni di famiglia di cui sopra, l'aggiunta di famiglia compete, dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, nelle misure indicate nelle colonne 5 o 10, e dal 1° luglio 1930 in poi nelle misure indicate nelle colonne 4 o 9.

TABELLA N. 2.

Aggiunta di famiglia dovuta mensilmente ai personali dei gradi 11°, 12°, 13° dei gruppi *A*, *B*, *C* dell'Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed equiparati delle Ferrovie dello Stato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente.

STATO DI FAMIGLIA	CONIUGATI					VEDOVI				
	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 4)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 1, 2 + 5)	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta al 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 9)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 7 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
senza prole minorenne	112.60	150	37.40	18.70	131.30	—	—	—	—	—
con 1 figlio minorenne di età: inferiore ai 18 anni	130.69	180	49.31	24.65	155.34	112.60	180	67.40	33.70	146.30
con 1 figlio minorenne di età: superiore » »	112.60		67.40	33.70	146.30	—		180.00	90.00	90.00
con 2 figli minorenni: entrambi di età inferiore ai 18 anni	148.79	210	61.21	30.60	179.39	130.69	210	79.31	39.65	170.34
con 2 figli minorenni: di cui 1 » » » »	130.69		79.31	39.65	170.34	112.60		97.40	48.70	161.30
con 2 figli minorenni: entrambi di età superiore » »	112.60		97.40	48.70	161.30			210.00	105.00	105.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

	tutti di età inferiore ai 18 anni														
con 5 figli minorenni	di cui 4														
	di cui 3														
	di cui 2														
	tutti di età inferiore ai 18 anni	275.45	144.55	72.27	347.72	239.26		180.74	90.37	329.63					
con 6 figli minorenni	di cui 5	239.26	180.74	90.37	329.63	203.07	420	216.93	108.46	311.53					
	di cui 4	203.07	216.93	108.46	311.53	166.88		253.12	126.56	293.44					
	di cui 3	166.88	253.12	126.56	293.44	148.79		271.21	135.60	284.39					
	tutti di età inferiore ai 18 anni	311.64	168.36	84.18	395.82	275.45		204.55	102.27	377.72					
con 7 figli minorenni	di cui 6	275.45	204.55	102.27	377.72	239.26		240.74	120.37	359.63					
	di cui 5	239.26	240.74	120.37	359.63	203.07	480	276.93	138.46	341.53					
	di cui 4	203.07	276.93	138.46	341.53	166.88		313.12	156.56	323.44					
	tutti di età inferiore ai 18 anni	347.83	192.17	96.08	443.91	311.64		228.36	114.18	425.82					
con 8 figli minorenni	di cui 7	311.64	228.36	114.18	425.82	275.45		264.55	132.27	407.72					
	di cui 6	275.45	264.55	132.27	407.72	239.26	540	300.74	150.37	389.63					
	di cui 5	239.26	300.74	150.37	389.63	203.07		336.93	168.46	371.53					
	tutti di età inferiore ai 18 anni	384.02	215.98	107.99	492.01	347.83		252.17	126.08	473.91					
con 9 figli minorenni	di cui 8	347.83	252.17	126.08	473.91	311.64		288.36	144.18	455.82					
	di cui 7	311.64	288.36	144.18	455.82	275.45	600	324.55	162.27	437.72					
	di cui 6	275.45	324.55	162.27	437.72	239.26		360.74	180.37	419.63					

TABELLA N. 4.

Aggiunta di famiglia dovuta mensilmente al personale subalterno, agli operai permanenti e incaricati stabili (esclusi gli incaricati superiori e gli incaricati appartenenti alle classi di parificazione 1ª e 2ª di cui alla tabella N. 7 allegata al Regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262) e al personale ferroviario equiparato.

STATO DI FAMIGLIA	CONIUGATI					VEDOVI				
	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ dalla col. 4)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 2 + 5)	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 9)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 7 + 10)
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
senza prole minorenne	112.60	135	22.40	11.20	123.80	—	—	—	—	—
con 1 figlio minorenne di età: inferiore ai 18 anni	130.69	160	29.31	14.65	145.34	112.60	160	47.40	23.70	136.30
con 1 figlio minorenne di età: superiore » »	112.60		47.40	23.70	136.30	—		160.00	80.00	80.00
con 2 figli minorenni: entrambi di età inferiore ai 18 anni	148.79	185	36.21	18.10	166.89	130.69	185	54.31	27.15	157.84
con 2 figli minorenni: di cui 1 » » » »	130.69		54.31	27.15	157.84	112.60		72.40	36.20	148.80
con 2 figli minorenni: entrambi di età superiore » »	112.60		72.40	36.20	148.80	—		185.00	92.50	92.50

minorenni	di cui 2	»	»	»	»	148.80	260	111.21	55.60	204.30	130.60	260	120.31	60.15	196.34
	di cui 1	»	»	»	»	130.60		120.31	60.15	196.34	112.80		147.40	73.70	186.30
con 5 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni					239.26	310	70.74	35.37	274.63	203.07	310	106.93	53.46	256.53
	di cui 4	»	»	»	»	203.07		106.93	53.46	256.53	166.88		143.12	71.56	238.44
	di cui 3	»	»	»	»	166.88		143.12	71.56	238.44	148.79		161.21	80.60	229.39
	di cui 2	»	»	»	»	148.79		161.21	80.60	229.39	130.69		179.31	89.65	220.34
con 6 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni					275.45	360	84.55	42.27	317.72	239.26	360	120.74	60.27	299.63
	di cui 5	»	»	»	»	239.26		120.74	60.37	299.63	203.07		156.93	78.46	281.53
	di cui 4	»	»	»	»	203.07		156.93	78.46	281.53	166.88		193.12	96.56	263.44
	di cui 3	»	»	»	»	166.88		193.12	96.56	263.44	148.79		211.21	105.60	254.39
con 7 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni					311.64	410	98.36	49.18	360.82	275.45	410	134.55	67.72	342.72
	di cui 6	»	»	»	»	275.45		134.55	67.27	342.72	239.26		170.74	85.37	324.63
	di cui 5	»	»	»	»	239.26		170.74	85.37	324.63	203.07		206.93	103.46	306.53
	di cui 4	»	»	»	»	203.07		206.93	103.46	306.53	166.88		243.12	121.56	288.44
con 8 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni					347.83	460	112.17	56.08	403.91	311.64	460	148.36	74.18	385.82
	di cui 7	»	»	»	»	311.64		148.36	74.18	385.82	275.45		184.55	92.27	367.72
	di cui 6	»	»	»	»	275.45		184.55	92.27	367.72	239.26		220.74	110.37	349.63
	di cui 5	»	»	»	»	239.26		220.74	110.37	349.63	203.07		256.93	128.46	331.53
con 9 figli minorenni	tutti di età inferiore ai 18 anni					384.02	510	125.98	62.99	447.01	347.83	510	162.17	81.08	428.91
	di cui 8	»	»	»	»	347.83		162.17	81.08	428.91	311.64		198.36	99.18	410.82
	di cui 7	»	»	»	»	311.64		198.36	99.18	410.82	275.45		234.55	117.27	392.72
	di cui 6	»	»	»	»	275.45		234.55	117.27	392.72	239.26		270.74	135.37	374.63

TABELLA N. 5

Aggiunta di famiglia dovuta mensilmente ai brigadieri e vice brigadieri dei RR. Carabinieri ed equiparati della R. Guardia di Finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente

STATO DI FAMIGLIA	CONIUGATI					VEDOVI				
	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 4)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 2 + 5)	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 9)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col 7 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
senza prole minorenne	112.60	130	17.40	8.70	121.30	—	—	—	—	—
con 1 figlio minorenne di età — inferiore ai 18 anni	130.69	150	19.31	9.65	140.34	112.60	150	37.40	18.70	131.30
con 1 figlio minorenne di età — superiore » »	112.60		37.40	18.70	131.30	—		150.00	75.00	75.00
[illegible]										
con 2 figli minorenni — entrambi di età inferiore ai 18 anni	148.79		21.21	10.60	159.39	130.69		39.31	19.65	150.34
con 2 figli minorenni — di cui 1 » » » »	130.69	170	39.31	19.65	150.34	112.60	170	57.40	28.70	141.30
con 2 figli minorenni — entrambi di età superiore » »	112.60		57.40	28.70	141.30	—		170.00	85.00	85.00

TABELLA N. 6.

Aggiunta di famiglia dovuta mensilmente ai graduati e militi dei RR. Carabinieri ed equiparati della R. Guardia di Finanza e degli altri corpi organizzati militarmente

STATO DI FAMIGLIA	CONIUGATI					VEDOVI				
	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 4)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (col. 2 + 5)	Indennità di caro-viveri dovuta secondo gli ordinamenti al 30 giugno 1929	Aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1930 in poi	Differenza	Quota di aumento dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (½ della col. 9)	Importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia dovuta dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 col. 7 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
senza prole minorenne	116.09	130	13.91	6.95	123.04	—	—	—	—	—
con 1 figlio minorenne di età — inferiore ai 18 anni	134.19	150	15.81	7.90	142.09	116.09	150	33.91	16.95	133.04
con 1 figlio minorenne di età — superiore » »	116.09		33.91	16.95	133.04	—		150.00	75.00	75.00
con 2 figli minorenni — entrambi di età inferiore ai 18 anni	152.28	170	17.72	8.86	161.14	134.19	170	35.81	17.90	152.09
con 2 figli minorenni — di cui 1 » » » »	134.19		35.81	17.90	152.09	116.09		53.91	26.95	143.04
con 2 figli minorenni — entrambi di età superiore » »	116.09		53.91	26.95	143.04	—		170.00	85.00	85.00

	di cui 3														
	di cui 2														
	tutti di età inferiore ai 18 anni					242.76		27.24	13.62	256.38	206.57		63.43	31.71	238.28
con 5 figli minorenni	di cui 4					206.57	270	63.43	31.71	238.28	170.38	270	99.62	49.81	220.19
	di cui 3					170.38		99.62	49.81	220.19	152.28		117.72	58.86	211.14
	di cui 2					152.28		117.72	58.86	211.14	134.19		135.81	67.90	202.09
	tutti di età inferiore ai 18 anni					278.95		31.05	15.52	294.47	242.76		67.24	33.62	276.38
con 6 figli minorenni	di cui 5					242.76	310	67.24	33.62	276.38	206.57	310	103.43	51.71	258.28
	di cui 4					206.57		103.43	51.71	258.28	170.38		139.62	69.81	240.19
	di cui 3					170.38		139.62	69.81	240.19	152.28		157.72	78.86	231.14
	tutti di età inferiore ai 18 anni					315.14		34.86	17.43	332.57	278.95		71.05	35.52	314.47
con 7 figli minorenni	di cui 6					278.95	350	71.05	35.52	314.47	242.76	350	107.24	53.62	296.38
	di cui 5					242.76		107.24	53.62	296.38	206.57		143.43	71.71	278.28
	di cui 4					206.57		143.43	71.71	278.28	170.38		179.62	89.81	260.19
	tutti di età inferiore ai 18 anni					351.33		38.67	19.33	370.66	315.14		74.86	37.43	352.57
con 8 figli minorenni	di cui 7					315.14	390	74.86	37.43	352.57	278.95	390	111.05	55.52	334.47
	di cui 6					278.95		111.05	55.52	334.47	242.76		147.24	73.62	316.38
	di cui 5					242.76		147.24	73.62	316.38	206.57		183.43	91.71	298.28
	tutti di età inferiore ai 18 anni					387.52		42.48	21.24	408.76	351.33		78.67	39.33	390.66
con 9 figli minorenni	di cui 8					351.33	430	78.67	39.33	390.66	315.14	430	114.86	57.43	372.57
	di cui 7					315.14		114.86	57.43	372.57	278.95		151.05	75.52	354.47
	di cui 6					278.95		151.05	75.52	354.47	242.76		187.24	93.62	336.38

Annotazione. — Agli appartenenti alla M. V. S. N., trovantisi nelle condizioni di famiglia di cui sopra, l'aggiunta di famiglia compete, dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, nelle misure indicate nelle colonne 5 o 10, e dal 1° luglio 1930 in poi nelle misure indicate nelle colonne 4 o 9.

ALLEGATO VIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 192 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazio dello Stato, che dà facoltà al Ministro per le finanze di st bilire l'importo massimo dell'assegno mensile da corrispo dere ai volontari in servizio di prova;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° dicembre 192 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 d cembre 1923, n. 290, col quale venne fissato l'importo ma simo del predetto assegno per il personale in prova dei va gruppi e dei ruoli subalterni;

Visto il Regio decreto 31 marzo 1925, n. 363, recante m glioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di variare la misura dell'assegno s parola, in relazione al trattamento economico del pers nale di ruolo approvato con la legge 27 giugno 1929, n. 10

DETERMINA:

Articolo unico.

L'importo massimo dell'assegno mensile del personale s servizio di prova è stabilito:

in L. 700 per quello di gruppo *A*
» » 600 » » » » *B*
» » 400 » » » » *C*
» » 275 » » subalterno

a decorrere dal 1° luglio 1929 e

in L. 800 per quello di gruppo *A*
» » 700 » » » » *B*
» » 425 » » » » *C*
» » 300 » » subalterno

a decorrere dal 1° luglio 1930.

Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono, per personali in servizio di prova, trattamenti economici più favorevoli di quelli stabiliti col precedente comma.

Spettano inoltre al personale in servizio di prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della citata legge 27 giugno 1929, n. 1047, restando abolite le indennità temporanee di caro-viveri a norma della legge medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

IL MINISTRO

F.to MOSCONI.

NOTA.

I seguenti allegati e relative tabelle sono state omesse:

Allegato I. — Tabella 2.

Allegato II. — Tabelle 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

Allegato III. — Tabella 2.

Allegato IV. — Tabelle 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Allegato V. — Tabelle 2, 3, 4, 5 e 6.

Allegato VI.

AVVERTENZE.

A tutti i personali contemplati dalla legge 27 giugno 1929 n. 1047, deve, al 1° luglio 1929, essere corrisposto metà dell'aumento di stipendio e d'indennità di servizio attivo concesso con la legge stessa, aumento determinato, pei vari gradi che detti personali occupano nell'ordine gerarchico, dalla tabella n. 1 che fa seguito alle Istruzioni del Ministero delle finanze qui innanzi riportate.

I Corpi pertanto dovranno per ogni ufficiale, impiegato, sottufficiale, accertare lo stipendio o la paga corrisposti per il mese di giugno 1929; ricercare sulle tabelle sinora in vigore la posizione di grado e di anzianità di grado cui lo stipendio stesso corrisponde; quindi stabilire, con le tabelle annesse alla presente circolare, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondente alla detta posizione.

Esempio (stipendio).

Maggiore con lo stipendio di L. 14.300 al 30 giugno 1929, spetta lo stipendio di L. 15.900 dal 1° luglio 1929.

Capitano con lo stipendio di L. 12.900 al 30 giugno 1929, spetta lo stipendio di L. 14.400 dal 1° luglio 1929.

Tenente con lo stipendio di L. 10.800 al 30 giugno 1929, spetta lo stipendio di L. 12.150 dal 1° luglio 1929.

Dal 1° luglio 1930, agli assegni ricevuti pel giugno 1929 occorrerà aggiungere l'intero aumento, per stipendio e supplemento di servizio attivo, accordato dalla legge.

I miglioramenti accordati con la legge 27 giugno 1929, n. 1047 sono applicabili anche a coloro che si trovino in una posizione che porta con sè una riduzione degli assegni (Ufficiali in A.R.Q., in congedo provvisorio, in aspettativa e in licenza straordinaria per infermità non dipendente da cause di servizio, in disponibilità; sottufficiali in licenza straordinaria per infermità dipendenti o non da cause di servizio o in attesa di giudizio; impiegati civili con stipendio ridotto a senso dell'art. 59 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili).

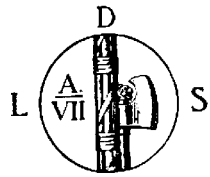
Nessuna proposta per determinazione di stipendi, pei personali pei quali sia prescritta, verrà formulata se non all'atto in cui si compia il periodo degli anni richiesti per ottenere un aumento o si abbia una promozione.

Nel formulare ciascuna proposta dovrà indicarsi lo stipendio corrisposto all'interessato dal 1° luglio 1929 ed eventualmente dal 1° luglio 1930 se la proposta venga formulata dopo tale data.

La liquidazione della quota aggiunta famiglia sarà eseguita dai Corpi, che si atterranno alle istruzioni sopra riportate, del Ministero delle finanze. Essi allegheranno ai rendiconti, a giustificazione del 1° pagamento, copia dello stato di famiglia e, in foglio separato, la dimostrazione delle operazioni compiute per giungere alla somma liquidata ad ogni singolo individuo.

Analoga dimostrazione sarà unita ai rendiconti a giustificazione del primo pagamento dell'assegno differenziale di cui al n. VII delle Istruzioni.

p. Il Ministro: P. Gazzera.



PREZZO L. 1

(575) Roma 1929-30 VII-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1929 - ANNO VII — 19 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 409 - 6 giugno 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1024 - provvedimenti a favore dell'incremento demografico . . . . . *Pag.* 1690

» 410 - 24 giugno 1929 - Anno VII — PENSIONI. — Legge n. 1124 - Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei carabinieri reali provenienti dai sottufficiali dell'arma . . . . . » 1692

» 411 - 24 giugno 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1123 - Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito . . . . . » 1693

» 412 - 25 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 92, che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1929-30 . . . . . » 1693

» 413 - 27 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 94, riguardante l'assegnazione del fondo scorta ai corpi, istituti e stabilimenti militari . . . . . » 1695

LIBRERIA DELLO STATO

N. 414 - 27 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 96, col quale vengono fissati ai comandi di corpo d'armata e delle isole gli assegni per le spese di natura riservata per l'esercizio 1929-30, per essere poi ripartiti fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi. Pag.

» 415 - 27 giugno 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1144 - Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 n. 1437 . . . . . »

» 416 - 28 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 99 che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1929-30, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . »

» 417 - 28 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale n. 753 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C per l'esercizio finanziario 1929-30. . . . . »

» 418 - 3 luglio 1929 - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie . . . . . »

» 419 - 18 luglio 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Disposizioni per l'ammissione al ritardo e per la esenzione del servizio militare in applicazione dell'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 - Anno VII n. 810 . . . . . »

» 420 - 12 luglio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Determinazione dei titoli di studio che dispensano dagli esami di ammissione ai corsi speciali e di abilitazione presso l'accademia di Modena, e conferiscono il beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni medesime. . . . . »

» 421 - 18 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi . . . . . *Pag.* 1749

» 422 - 18 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Varianti nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, costituita col decreto ministeriale in data 31 maggio 1929 Anno VII. . . . . » 1776

» 423 - 18 luglio 1929 - Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione «fuori servizio» e per «cambio di nomenclatura» di materiali. . . . . » 1776

» 424 - 18 luglio 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del § 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo . . . . . » 1780

» 425 - 18 luglio 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. - STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 1927 . . » 1782

» 426 - 19 luglio 1929 - Anno VII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927 1782

» 427 - 18 luglio 1929 - Anno VII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927 » 1783

» 428 - 18 luglio 1929 - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Croce al merito di guerra. . . » 1783

N. 429 - 18 luglio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione di borse a zaino e di tasche per bombe . . . . . Pag. 1[illegible]

» 430 - 18 luglio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al «Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio - Edizione 1924 - Tariffe».. . . . » 1[illegible]

» 431 - 18 luglio 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione. . . . » 1[illegible]

Circolare N. 409. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1[illegible] - Provvedimenti a favore dell'incremento demografico.** — (Gabinetto). - 6 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 150, del 28 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso può costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parità di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 2.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo precedente si applica anche ai contratti d'impiego privato.

Art. 3.

Nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative, a parità di condizioni e di merito, gli aspiranti coniugati con prole devono essere preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 4.

Nella cessione, assegnazione e locazione di case popolari ed economiche o comunque costruite col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a parità di merito, i coniugati con prole devono essere preferiti ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

La precedente disposizione in nessun caso si applica a coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, si trovino in possesso di una delle case predette, in seguito a regolare consegna, anche se ancora non siasi fatto luogo alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva e del mutuo edilizio individuale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, il *Guardasigilli*: ROCCO.

N. 410. — PENSIONI. — **Legge n. 1124 - Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali dell'arma.** — (Gabinetto). — 24 giugno 1929 - Anno VII. (*Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 13 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio, in dipendenza della guerra 1915-18, che, pur avendo, all'atto della nomina ad ufficiale, acquistato diritto a pensione od avendola già liquidata, ottennero tale nomina prima di aver raggiunto il grado di maresciallo maggiore, la pensione sarà liquidata sulla base degli assegni dovuti al grado di sottufficiale che essi avrebbero potuto conseguire, in via di normale avanzamento, fino alla data del collocamento in congedo da ufficiale.

Art. 2.

Nell'art. 5 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, alle parole « di milizia territoriale » vengono sostituite le parole « delle categorie in congedo ».

Art. 3.

La disposizione di cui al precedente art. 1 avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 411. — **RECLUTAMENTO. — Legge n. 1123 - Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. esercito.** — (Gabinetto). — 24 giugno 1929 - Anno VII. (*Gazzetta ufficiale* n. 160, dell'11 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 412. — **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 92, che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1929-30.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 25 giugno 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 502 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 963 del 3 giugno 1929, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio 1929-30;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per le Legioni dei carabinieri Reali durante l'esercizio 1929-30 è stabilito nella misura seguente:

Legione territoriale	CC. RR.	di	Alessandria	L.	1.[illegible]
»	»	»	Ancona	»	2.[illegible]
»	»	»	Bari	»	1.5[illegible]
»	»	»	Bologna	»	2.[illegible]
»	»	»	Cagliari	»	2.[illegible]
»	»	»	Catanzaro	»	1.[illegible]
»	»	»	Chieti	»	1.5[illegible]
»	»	»	Firenze	»	1.[illegible]
»	»	»	Genova	»	3.[illegible]
»	»	»	del Lazio	»	2.[illegible]
»	»	»	di Livorno	»	1.[illegible]
»	»	»	Messina	»	1.[illegible]
»	»	»	Milano	»	2.[illegible]
»	»	»	Napoli	»	2.[illegible]
»	»	»	Padova	»	1.[illegible]
»	»	»	Palermo	»	3.[illegible]
»	»	»	Perugia	»	1.5[illegible]
»	»	»	Roma	»	3.[illegible]
»	»	»	Torino	»	1.[illegible]
»	»	»	Trento	»	1.5[illegible]
»	»	»	Trieste	»	2.[illegible]
»	»	»	Verona	»	1.5[illegible]
»	allievi	»	Roma	»	2.[illegible]
»	»	»	Torino	»	1.[illegible]

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1929-1930.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, li 25 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 41. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 94, riguardante l'assegnazione del fondo scorta ai corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto n. 263 del 2 febbraio 1928;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 1929 che approva le norme pel trasferimento al bilancio delle anticipazioni pel fondo scorta;

Decreta:

Articolo unico.

La somma di L. 20,000,000 stanziata nel bilancio della guerra per provvedere alla momentanea deficienza di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari è ripartita nel seguente modo per l'esercizio 1929-30.

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei corpi e stabilimenti militari	Totale
Scuola di guerra	90.000	1	90.000
Scuola di applicazione di fanteria .	90.000	1	90.000
Scuola di applicazione di cavalleria.	60.000	1	60.000
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	50.000	1	50.000
	Da riportare...		290.000

CORPI ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei corpi e stabilimenti militari	Totale
Riporto...			290.000
Scuola di applicazione di sanità militare	6.000	1	6.000
R. Accademia di fanteria e cavalleria	30.000	1	30.000
R. Accademia di artiglieria e genio	30.000	1	30.000
Collegi militari	15.000	2	30.000
Scuola centrale di fanteria	50.000	1	50.000
Scuola centrale di artiglieria	30.000	1	30.000
Scuola centrale del genio	30.000	1	30.000
Scuola centrale militare di educazione fisica	4.000	1	4.000
Scuola di tiro di artiglieria	25.000	1	25.000
Scuole allievi ufficiali di complem.	10.000	9	90.000
Scuole allievi sottufficiali	10.000	3	30.000
Scuola centrale CC. RR. di Firenze	50.000	1	50.000
Direzione del centro chimico militare	30.000	1	30.000
Istituto geografico militare	150.000	1	150.000
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	500.000	1	500.000
Comando degli stabilimenti militari di pena	50.000	1	50.000
Ufficio centrale cure onoranze S.C.G.	50.000	1	50.000
Direzioni di artiglieria	20.000	12	240.000
Sezione d'artiglieria per la Sardegna	10.000	1	10.000
Arsenali R. E. (Torino - Piacenza - Napoli)	30.000	3	90.000
Da riportare...			1.815.000

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei corpi e stabilimenti militari	Totale
	Riporto...		1.815.000
1° Centro esperienze Nettuno	5.000	1	5.000
2° Centro esperienze Ciriè	5.000	1	5.000
Fabbrica d'armi R. E. Terni	20.000	1	20.000
Pirotecnico R. E. Capua	20.000	1	20.000
Sezione del pirotecnico del R. E. Bologna	20.000	1	20.000
Polettificio R. E. Roma	50.000	1	50.000
Sezione spolettificio Torre Annunziata	30.000	1	30.000
Polverificio R. E. Liri	20.000	1	20.000
Laboratorio di precisione R. E. Roma	20.000	1	20.000
Uffici fortificazione di Torino, Udine, Bologna, Alessandria, Firenze, Bari, Napoli, Milano	40.000	8	320.000
Ufficio fortificazione di Verona . . .	50.000	1	50.000
Ufficio fortificazione di Trieste . . .	70.000	1	70.000
Ufficio fortificazione di Roma . . .	90.000	1	90.000
Ufficio fortificazione di Palermo . .	30.000	1	30.000
Ufficio fortificazione di Cagliari . .	20.000	1	20.000
Officina di costruzioni Pavia . . .	60.000	1	60.000
Officina R. T. ed E. T. Roma . . .	30.000	1	30.000
Ospedali militari principali	15.000	12	180.000
Ospedali militari secondari	10.000	15	150.000
Direzioni di commissariato: Torino, Alessandria, Milano, Verona, Udine, Trieste, Bologna, Firenze, Bari	140.000	9	1.260.000
	Da riportare...		4.265.000

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei corpi e stabilimenti militari	T
		Riporto...	4.2
Direzione di commissariato di Napoli	135.000	1	135
Direzione di commissariato di Roma	265.000	1	265
Direzione di comm. di Palermo . .	95.000	1	95
Sezione commissariato della Sardegna	90.000	1	90
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni uniti al deposito	55.000	19	1.0
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni disgiunti dal deposito . . .	45.000	2	90
1° Reggimento granatieri	80.000	1	80
2° e 3° reggimento granatieri . . .	60.000	2	120
Reggimenti fanteria e bersaglieri su due battaglioni uniti al deposito .	50.000	73	3.6
Reggimenti di fanteria e bersaglieri su due battaglioni disgiunti dal deposito	40.000	5	200
Depositi di fanteria e bersaglieri disgiunti dai reggimenti	15.000	7	105
Reggimenti alpini (1°, 2°, 3°, 4°, 8°) .	60.000	5	300
Reggimenti alpini (5° e 7°)	40.000	2	80
Reggimenti alpini (6° e 9°)	80.000	2	160
Reggimenti di cavalleria	50.000	12	600
Reggimenti di artiglieria da campagna	55.000	30	1.6
Reggimenti di artiglieria pesante campale	55.000	12	660
		Da riportare...	13.5

CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei corpi e stabilimenti militari	Totale
		Riporto...	13.590.000
Reggimenti di artiglieria a cavallo .	55.000	1	55.000
Reggimenti di artiglieria da montagna	55.000	3	165.000
Reggimenti di artiglieria pesante . .	55.000	5	275.000
Reggimenti di artiglieria da costa .	55.000	3	165.000
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	20.000	1	20.000
Centri controaerei	50.000	12	600.000
Reggimenti del genio	50.000	16	800.000
Battaglione misto della Sardegna .	20.000	1	20.000
Gruppo aerostieri del genio	50.000	1	50.000
Reggimento carri armati	60.000	1	60.000
Centri automobilistici	20.000	13	260.000
Officina automobilistica di Bologna .	40.000	1	40.000
Depositi allevamento quadrupedi . .	10.000	6	60.000
Distretti militari in sede di Corpo d'armata	40.000	13	520.000
Distretti militari in altre sedi . . .	10.000	92	920.000
Legioni allievi CC. RR.	110.000	2	220.000
Legioni territoriali CC. RR. Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Torino, Perugia	100.000	10	1.000.000
Legioni territoriali CC. RR. Alessandria, Chieti, Livorno, Messina, Padova, Palermo, Trieste	90.000	7	630.000
		Da riportare...	19.450.000

CORPI: ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Somma parziale	Numero dei corpi e stabilimenti militari	T
		Riporto...	19
Lezione territoriale CC. RR. Lazio - Roma	150.000	1	
Legione territoriale CC. RR. Verona e Napoli	140.000	2	
Legione territoriale CC. RR. Trento	120.000	1	
		TOTALE...	20

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 27 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 414. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - **Decreto ministeriale n. 96, col quale vengono fissati ai comandi di corpo d'armata e delle isole gli assegni per le spese di natura riservata per l'esercizio 1929-30, per essere poi ripartiti fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visti gli art. 151 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbrao 1927, n. 443;

Vista la legge n. 963 del 3 giugno 1929, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio 1929-30;

Visto il decreto ministeriale n. 56 del 14 gennaio 1929 col quale venne attribuita ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di ripartire fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi l'assegno per le spese di natura riservata;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 1929-30 l'assegno per le spese di natura riservata è stabilito nella misura seguente:

Comando	corpo	d'armata	di	Torino	L. 25,000
»	»	»		Alessandria . .	» 25,500
»	»	»		Milano	» 27,000
»	»	»		Verona	» 20,500
»	»	»		Udine	» 29,000
»	»	»		Trieste	» 17,400
»	»	»		Bologna . . .	» 26,500
»	»	»		Firenze	» 17,000
»	»	»		Roma.	» 93,000
»	»	»		Bari	» 20,500
»	»	»		Napoli	» 25,900
»	militare	della		Sicilia	» 28,000
»	»	»		Sardegna . . .	» 3,500

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1929-30.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, li 27 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 415. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1144 - Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 n. 1437.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 161, del 12 luglio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 9, primo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro età, salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano ».

Art. 2.

All'art. 1, primo comma, del citato testo unico è sostituito il seguente:

« Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età ».

All'art. 49, n. 4, del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito è sostituito il seguente:

« Coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di età ».

Art. 3.

E' in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classe più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Art. 4.

All'art. 84, primo comma, del citato testo unico è sostituito il seguente:

« L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai nn. 12, 13, 14, 15 dell'articolo 83 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse seconda e terza categoria ».

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 416. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto Ministeriale n. 99 che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1929-930, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 28 giugno 1929 - Anno VII

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto n. 263 del 5 febbraio 1928;

Visti gli articoli 147 e 149 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge n. 963 del 3 giugno 1929, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1929-30 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è stabilito nella misura seguente

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Segreteria di S. A. R. il Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta	12.000
Segreteria di S. A. R. il Generale d'Armata Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta Conte di Torino.....	12.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Pecori-Giraldi nobile patrizio di Firenze conte Guglielmo	12.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Giardino Gaetano.....	12.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Badoglio marchese del Sabotino Pietro	12.000
Ufficio del Capo di S. M. Generale	12.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Caviglia Enrico	12.000
Segreteria di S. E. il Generale d'Armata Morrone Paolo	5.000
Segreteria di S. E. il Generale d'Armata Tassoni conte Giulio	4.000
Segreteria di S. E. il Generale d'Armata Montuori Luca	3.800
Comando designato d'Armata (Torino)	11.000
Segreteria di S. E. il Generale d'armata Ferrari Giuseppe Francesco	4.500
Comando designato d'Armata di Napoli	8.500
Id. id. di Firenze	11.000
Id. id. di Bologna	10.500
Ufficio dell'ordinario Militare	3.500
Comandi di Corpo d'Armata e Comandi militari delle isole:	
Torino	40.000
Alessandria	34.000
Milano	42.000
Verona	36.000
Udine	56.000
Trieste	43.000
Bologna	41.000
Firenze	39.000
Roma	39.000
Bari	25.000
Napoli	32.000
Comando militare della Sicilia	36.000
Comando militare della Sardegna	35.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegno
Uffici degli Ispettori amministrativi territoriali:	
Torino	3.500
Alessandria	3.000
Milano	3.000
Verona	1.500
Udine	3.300
Trieste	3.000
Bologna	3.200
Firenze	2.800
Roma	3.000
Bari	2.700
Napoli	3.400
Palermo	4.200
Cagliari	1.700
Uffici di contabilità e revisione:	
Torino	5.100
Alessandria	4.000
Milano	4.200
Verona	4.100
Udine	4.700
Trieste	5.000
Bologna	4.500
Firenze	2.400
Roma	6.200
Bari	4.200
Napoli	4.300

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Comando militare della Sicilia	4.200
Comando militare della Sardegna	3.600
Comandi di divisione:	
Torino	38.000
Novara	15.500
Alessandria	15.000
Cuneo	20.000
Genova	28.900
Milano	36.000
Brescia	15.000
Piacenza	18.500
Verona	24.000
Padova	28.000
Bolzano	28.000
Trieste	34.000
Udine	26.000
Gorizia	26.000
Volosca	32.000
Bologna	22.000
Ravenna	24.000
Ancona	18.000
Firenze	20.000
Livorno	20.000
Roma	42.000
Perugia	22.000
Bari	22.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Chieti	21.000
Napoli	30.000
Salerno	16.000
Catanzaro	13.500
Palermo	24.000
Messima	19.000
Ispettorati di mobilitazione:	
Divisione militare di Torino	4.900
Id. id. Novara	3.700
Id. id. Alessandria	2.800
Id. id. Cuneo	1.700
Id. id. Genova	1.850
Id. id. Milano	3.700
Id. id. Brescia	2.000
Id. id. Piacenza	1.800
Id. id. Verona	2.700
Id. id. Padova (1)	7.100
Id. id. Bolzano	3.600
Id. id. Trieste	2.000
Id. id. Udine	2.400
Id. id. Gorizia	2.200
Id. id. Volosca	2.100
Id. id. Bologna	2.500
Id. id. Ravenna	3.100
Id id. Ancona	2.700
Id. id. Firenze	3.000

(1) Nell'assegno sono comprese lire 4.900 per le spese del Comando del presidio e dell'Ufficio di difesa della Piazza di Venezia.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Divisione militare di Livorno	3.000
Id. id. Roma	2.800
Id. id. Perugia	1.700
Id. id. Bari	3.000
Id. id. Chieti	3.500
Id. id. Napoli	3.300
Id. id. Salerno	1.900
Id. id. Catanzaro	1.500
Id. id. Palermo	4.000
Id. id. Messina	3.000
Id. id. Cagliari	3.900
Enti vari:	
Ispettorato delle truppe celeri	12.000
Id. id. alpine	10.000
Id. dell'artiglieria	13.000
Id. del genio	10.000
Id. di sanità militare 1ª zona	4.500
Id. id. id. 2ª zona	4.500
Id. id. id. 3ª zona	4.800
Id. di veterinaria militare 1ª zona	3.000
Id. id. id. 2ª zona	3.000
Id. id. id. 3ª zona	2.000
Id. di commissariato militare 1ª zona	3.200
Id. id. id. 2ª zona	4.000
Id. tecnico automobilistico	14.000
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria ..	44.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegno
Direzione superiore degli specialisti del genio	5.
Direzione del Centro chimico militare	13.
Istituto geografico militare	25.00
Ufficio di amministrazione di personali militari vari (1)	42.000
Comando degli stabilimenti militari di pena	22.00
Ufficio centrale cure onoranze S. C. G. (2)	32.000
Comandi di artiglieria di Corpo d'Armata e dei Comandi militari delle isole:	
Torino	7.50
Alessandria	11.00
Milano	10.70
Verona	11.00
Udine	12.000
Trieste	8.00
Bologna	8.000
Firenze	6.400
Roma	6.500
Bari	5.500
Napoli	7.700
Comando militare della Sicilia	4.80
Comando militare della Sardegna	6.00
Direzioni di artiglieria (3):	
Torino	18.500
Alessandria	32.000
Piacenza	27.500

(1) Nell'assegno sono comprese lire 5.500 per la commissione veterani e lire per le quattro sezioni di statistica.
(2) Nell'assegno sono comprese lire 8000 per l'Ufficio del Commissario.
(3) Comprese le sezioni staccate.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Verona	25.000
Venezia	38.000
Trieste	20.000
Bologna	25.000
Firenze	16.750
Roma	20.000
Taranto	9.900
Napoli	22.000
Messina	10.000
Sezione d'artiglieria per la Sardegna	10.000
Stabilimenti, centri delle esperienze ed uffici vari d'artiglieria:	
Arsenale R. E. di Torino (1)	26.000
Id. id. Piacenza	12.000
Id. id. Napoli	15.000
1° centro esperienze Nettuno	9.500
2° id. id. Ciriè	8.000
Fabbrica d'armi R. E. Terni con sezione Gardone Val Trompia	13.500
Pirotecnico R. E. Capua	10.000
Sezione del pirotecnico del R. E. Bologna	8.000
Spolettificio R. E. Roma	10.000
Sezione staccata spolettificio R. E. Torre Annunziata	5.000
Polverificio R. E. Liri	7.700
Laboratorio di precisione R. E. Roma	12.000

(1) Compreso l'Ufficio tavole di tiro.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Comandi del genio di Corpo d'armata e dei Comandi militari delle isole.	
Torino	6.600
Alessandria	7.900
Milano	7.400
Verona	7.900
Udine	11.000
Trieste	7.500
Bologna	8.000
Firenze	6.500
Roma	7.900
Bari	5.000
Napoli	5.500
Comando militare della Sicilia	5.500
Comando militare della Sardegna	5.700
Uffici fortificazione (compresi gli uffici stralci delle soppresse direzioni del genio):	
Torino	8.900
Alessandria	11.000
Milano	9.000
Verona	7.500
Udine	30.000
Trieste	19.000
Bologna	18.000
Firenze	11.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Roma	14.500
Bari	9.500
Napoli	8.500
Palermo	12.000
Cagliari	7.500
Stabilimenti, istituti e centri di studio del genio:	
Officina di costruzioni Pavia	11.500
Officina R. T. ed E. T. Roma	8.000
Istituto militare di R. T. ed E. T. Roma	1.800
Centro studi ferroviari Torino	1.000
Centro studi zapp. min. pont. Pavia	6.000
Centro studi tel. e R. T. Roma	3.800
Centro studi aerostieri Roma	2.400
Direzioni di sanità militare:	
Torino	3.500
Alessandria	2.600
Milano	4.500
Verona	3.100
Udine	4.000
Trieste	4.000
Bologna	3.500
Firenze	3.500
Roma	3.200
Bari	4.000
Napoli	3.200
Palermo	3.400
Ufficio di sanità militare della Sardegna	3.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Ospedali militari principali (1):	
Torino	23.500
Alessandria	12.000
Milano	27.000
Verona	17.000
Udine	19.500
Trieste	18.000
Bologna	23.000
Firenze	15.500
Roma (2)	40.000
Bari	19.000
Napoli	35.000
Palermo	15.500
Ospedali militari secondari (1):	
Novara	6.000
Savigliano	9.000
Genova	11.000
Brescia	7.000
Piacenza	22.000
Trento	9.150
Padova	10.000
Ancona	8.500
Livorno	6.500
Perugia	8.000
Chieti	9.000

(1) Nell'assegno è compreso quanto occorre alle commissioni mediche per le pensioni di guerra ed alle infermerie presidiarie.

(2) Nell'assegno è compresa la quota di lire 4.300 per il campo sanatoriale di Anzio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Caserta	8.000
Catanzaro	8.000
Messina	16.000
Cagliari	15.000
Direzioni di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Torino	40.000
Alessandria	25.000
Milano	26.800
Verona	29.000
Udine	23.000
Trieste	22.000
Bologna	26.000
Firenze	30.000
Roma(1)	34.000
Bari	20.000
Napoli	39.000
Palermo	17.000
Sezione di commissariato della Sardegna	10.900
Sezioni staccate di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Novara	5.000
Cuneo	5.200
Genova	18.000
Brescia	6.000
Piacenza	7.000
Bolzano	6.500
Padova	7.000
Gorizia	3.700

(1) Compreso l'assegno di lire 2000 per la rivista pi artiglieria e genio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Pola	3.900
Ravenna	3.500
Ancona	7.000
Livorno	7.000
Perugia	5.300
Chieti	4.500
Salerno	3.150
Catanzaro	3.250
Messina	5.000
Tribunali:	
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	55.000
Tribunale supremo militare	39.000
Tribunale militare di Torino	15.500
Id. id. Casal Monferrato	10.000
Id. id. Milano	21.000
Id. id. Verona	16.500
Id. id. Trieste	17.000
Id. id. Bologna	11.000
Id. id. Firenze	9.800
Id. id. Roma (compresa la sezione di Cagliari)	21.000
Id. id. Bari	7.000
Id. id. Napoli	8.900
Id. id. Palermo	13.500
Delegazioni trasporti:	
Torino	13.000
Venezia	13.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Firenze	9.500
Roma	9.500
Napoli	13.000
Palermo	10.000
Ufficio militare imbarchi e sbarchi Napoli	3.100
Comandi militari di stazione:	
Torino	1.400
Alessandria	1.500
Genova	1.600
Milano	1.600
Verona	1.500
Venezia-Mestre	1.800
Trieste	1.800
Udine	1.800
Firenze	2.000
Pisa	1.700
Bologna	2.000
Piacenza	1.400
Roma	2.000
Civitavecchia	2.700
Ancona	1.500
Pescara	1.200
Napoli	3.200
Foggia	1.500
Bari	2.200
Palermo	2.100

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Messina	1.700
Messina (Distaccamento di Villa San Giovanni)	500
Siracusa	1.700
Terranova Pausania	1.800
Biglietterie militari:	
Torino	500
Milano	500
Bologna	500
Firenze	500
Roma	500
Napoli	500
Trieste	500
Comandi di brigata (1):	
21ª brigata (Granatieri)	3.200
1ª brigata di fanteria di linea	4.250
2ª id. id. id.	4.100
3ª id. id. id.	3.000
4ª id. id. id.	3.000
5ª id. id. id.	2.900
6ª id. id. id.	4.000
7ª id. id. id.	4.000
8ª id. id. id.	4.800
9ª id. id. id.	4.000
10ª id. id. id.	3.500
11ª id. id. id.	3.500

(1) Nell'assegno è compresa la somma di lire 500 per quei Comandi di brigata che funzionano da Comando di presidio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
ª brigata di fanteria di linea	3.500
ª id. id. id.	4.000
ª id. id. id.	3.100
ª id. id. id.	4.000
ª id. id. id.	4.000
ª id. id. id.	4.500
ª id. id. id.	4.000
ª id. id. id.	3.000
ª id. id. id. (1)	8.400
ª id. id. id.	4.300
ª id. id. id.	3.500
ª id. id. id.	4.050
ª id. id. id.	3.500
ª id. id. id.	2.900
ª id. id. id.	3.500
ª id. id. id.	3.800
ª id. id. id.	2.900
ª id. id. id.	4.000
ª brigata alpini.....	7.000
ª brigata alpini.....	7.500
ª brigata alpini.....	6.500
Comandi superiori di cavalleria:	
ª.....	5.500
ª (2)	6.990
ª.....	6.000

(1) Nell'assegno è compreso quanto occorre al Comando del presidio ed all'Ufficio di difesa della piazza di Spezia.
(2) Nell'assegno sono comprese L. 500 per le spese del Comando di presidio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, uniti al deposito:	
1° fanteria	15.0[illegible]
2° id.	17.00
12° id.	16.00
18° id.	17.50
33° id.	15.00
34° id.	15.00
38° id.	16.00
41° id.	15.00
42° id.	15.50
56° id.	15.00
74° id.	14.00
89° id.	15.00
90° id.	16.00
91° id.	15.00
92° id.	16.50
151° id.	16.00
152° id.	16.00
231° id.	15.50
232° id.	15.00
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, disgiunti dal deposito:	
26° fanteria	14.00
73° id.	14.00

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, uniti al deposito:	
1° granatieri (1)	14.000
2° id.	11.500
3° id.	11.500
3° fanteria	11.500
4° id.	12.000
5° id.	12.500
6° id.	11.500
7° id.	14.500
10° id.	11.500
11° id.	12.000
12° id.	13.000
14° id.	11.500
15° id.	11.500
16° id.	13.000
17° id.	11.500
19° id.	11.500
20° id.	11.500
21° id.	11.000
22° id.	11.500
23° id.	12.000
24° id.	13.500
27° id.	11.500
28° id.	11.500
29° id.	12.100
30° id.	12.100

(1) Nell'assegno sono comprese lire 2.000 per il Reparto autonomo Giacomo Medici.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
31° fanteria	11.500
35° id.	12.500
36° id.	11.000
37° id.	11.500
40° id.	11.500
43° id.	11.500
44° id.	11.500
45° id.	11.500
46° id.	11.500
47° id.	11.500
49° id.	11.500
50° id.	12.000
51° id.	12.000
52° id.	11.500
53° id.	11.500
54° id.	11.500
55° id.	11.500
57° id.	11.500
58° id.	11.500
59° id.	12.000
61° id.	13.000
62° id.	15.500
63° id.	11.500
65° id.	11.500
66° id.	11.500
67° id.	13.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
68° fanteria	11.500
70° id.	11.500
71° id.	15.100
75° id.	13.000
77° id.	14.500
78° id.	14.000
79° id.	11.500
81° id.	14.000
83° id.	11.500
84° id.	11.500
85° id.	12.000
88° id.	13.000
93° id.	11.500
94° id.	11.500
225° id.	11.500
1° bersaglieri	13.000
2° id.	12.000
3° id.	11.500
4° id.	11.500
5° id.	11.500
6° id.	11.500
7° id.	11.500
8° id.	11.500
10° id.	12.500
11° id.	13.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	A...
Reggimenti di fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, disgiunti dal deposito:	
8° fanteria	12.
9° id.	21.
157° id.	12.
9° bersaglieri	12.
12° id.	13.
Depositi di fanteria e bersaglieri disgiunti dai reggimenti:	
8° fanteria	5.0
9° id.	6.5
26° id.	5.0
73° id.	5.0
157° id.	6.0
9° bersaglieri	5.
12° id.	4.
Depositi succursali di fanteria e granatieri:	
1° granatieri	2.
2° id.	2.
81° fanteria	2.
Reggimenti alpini:	
1°	18.
2°	25.
3°	34.
4°	30.
5°	22.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
6°	31.000
7°	23.000
8°	22.000
9°	19.000
Reggimenti di cavalleria:	
Nizza cavalleria	8.000
Savoia cavalleria	9.000
Cavalleggeri di Novara	8.800
Id. di Vittorio Emanuele II	8.800
Id. Aosta	9.000
Id. Saluzzo	9.000
Id. di Monferrato	8.500
Id. Guide	8.500
Piemonte reale cavalleria	9.000
Genova cavalleria	8.000
Cavalleggeri di Firenze	8.600
Cavalleggeri di Alessandria	8.000
Reggimenti di artiglieria:	
1° da campagna	14.000
2° id.	13.000
3° id. (1)	15.000
4° id.	13.900
5° id.	12.500
6° id.	14.000
7° id.	13.000
8° id.	12.000

(1) Nell'assegno sono comprese lire 1500 per il laboratorio militare antitetanico.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
9° da campagna	15.00
10° id.	13.50
11° id.	12.00
12° id.	12.00
13° id. (1)	16.00
14° id.	12.00
15° id.	13.00
16° id.	18.00
17° id.	12.00
18° id.	13.20
19° id.	12.50
20° id.	13.00
21° id.	14.60
22° id.	13.50
23° id.	17.00
24° id.	13.50
25° id.	13.50
26° id.	16.00
27° id.	14.00
28° id.	15.00
29° id.	13.00
30° id.	12.00
1° pesante campale	14.00
2° id. id.	14.00
3° id. id.	13.35
4° id. id.	14.45
5° id. id.	14.00

(1) Nell'assegno sono comprese lire 2000 per il laboratorio batteriologico veterinario militare.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
6° pesante campale	17.000
7° id. id.	15.000
8° id. id.	16.000
9° id. id.	12.800
10° id. id.	17.500
11° id. id.	15.000
12° id. id.	14.000
Reggimento d'artiglieria a cavallo.....	13.000
1° da montagna	28.500
2° id.	20.000
3° id.	15.000
1° pesante	18.250
2° id.	14.000
3° id.	20.000
4° id. (1)	17.500
5° id.	16.000
1° da costa.....	14.000
2° id.	18.000
3° id.	17.900
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna.....	8.000
Depositi succursali d'artiglieria:	
9° pesante campale.....	2.500
Centri contraerei:	
1°	15.500
2°	14.000

(1) Nell'assegno è compreso quanto occorre al Deposito succursale di Terni.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
3°	17.000
4°	13.000
5°	12.900
6°	15.000
7°	14.000
8°	14.000
9°	14.000
10°	14.000
12°	14.000
13°	14.250
Reggimenti genio:	
1°	20.000
2°	28.000
3°	19.000
4°	20.000
5°	18.000
6°	17.000
7°	20.000
8°	15.000
9°	20.000
10°	20.000
11°	25.000
12°	20.000
Reggimento pontieri e lagunari	27.800
Reggimento ferrovieri	20.000
1° radiotelegrafisti	33.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
2° radiotelegrafisti	30.000
Battaglione misto della Sardegna	5.150
Gruppo aerostieri del genio	15.000
Reggimento carri armati	40.000
Centri automobilistici:	
1°	14.000
2°	12.000
3°	17.500
4°	11.450
5°	10.000
6°	14.000
7°	12.000
8°	18.000
9°	12.000
10°	14.000
11°	14.500
12°	12.000
13°	13.000
Officina automobilistica Bologna	30.000
Depositi allevamento quadrupedi:	
Mirandola	4.000
Lipizza e Prestane	2.000
Grosseto	4.000
Lazio	3.000
Persano	3.700
Bonorva	3.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Distretti militari :	
Agrigento	9.500
Alessandria	14.000
Ancona	9.000
Aquila	6.400
Arezzo	8.000
Ascoli Piceno	8.000
Avellino	8.500
Aversa	5.700
Bari	9.300
Barletta	8.000
Bassano	5.000
Belluno	7.500
Benevento	7.000
Bergamo	9.800
Bologna	13.000
Bolzano	8.700
Brescia	13.500
Cagliari	13.000
Caltanissetta	9.500
Campagna	6.600
Campobasso	7.000
Casale Monferrato	9.000
Caserta	8.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Castrovillari	6.000
Catania	12.500
Catanzaro	10.000
Cefalù	6.100
Chieti	7.500
Como	10.800
Cosenza	6.300
Cremona	9.000
Cuneo	8.000
Ferrara	8.000
Firenze	18.000
Foggia	7.500
Forlì	8.500
Frosinone	12.500
Gaeta	5.300
Genova	13.000
Gorizia	11.500
Grosseto	7.000
Ivrea	6.500
Lecce	8.000
Lecco	6.500
Livorno	8.000
Lodi	9.300
Lucca	9.500
Macerata	7.500
Mantova	8.500
Massa	6.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Asse
Messina	22
Milano	45
Modena	10.0
Mondovì	6.
Monza	7.50
Napoli	22.000
Nola	10.
Noto	11.0
Novara	8.000
Oristano	7.000
Orvieto	9.500
Padova	15.00
Palermo	16.5
Parma	7.600
Pavia	8.300
Perugia	9.500
Pesaro	7.500
Piacenza	7.800
Pinerolo	5.600
Pisa	10.000
Pistoia	13.000
Pola	9.500
Potenza	7.000
Ravenna	7.500
Reggio Calabria	10.000
Reggio Emilia	9.500
Roma	30.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Rovigo	7.000
Sacile	8.000
Salerno	9.000
San Remo	6.000
Sarzana	8.300
Sassari	8.600
Savona	7.500
Siena	7.500
Siracusa	8.100
Sondrio	6.300
Spoleto	9.000
Sulmona	6.000
Taranto	6.500
Teramo	6.600
Torino	28.000
Tortona	8.500
Trapani	7.500
Trento	15.300
Treviglio	10.500
Treviso	10.500
Trieste	14.000
Udine	10.500
Varese	16.000
Venezia	12.000
Vercelli	7.600
Verona	15.000
Vicenza	8.500
Viterbo	8.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Uffici provinciali di leva:	
Agrigento	800
Alessandria	4.000
Ancona	750
Aosta	1.600
Aquila	950
Arezzo	1.500
Ascoli Piceno	700
Avellino	1.600
Bari	2.600
Belluno	700
Benevento	900
Bergamo	2.600
Bologna	1.200
Bolzano	4.000
Brescia	3.000
Brindisi	500
Cagliari	6.600
Caltanissetta	1.300
Campobasso	800
Catania	2.200
Catanzaro	1.000
Chieti	1.100
Como	3.200
Cosenza	2.000
Cremona	1.100
Cuneo	1.700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Enna	1.300
Ferrara	850
Firenze	2.000
Fiume	1.500
Foggia	2.200
Forlì	1.100
Frosinone	1.300
Genova	2.100
Gorizia	2.000
Grosseto	850
Imperia	1.000
Lecce	1.000
Livorno	1.200
Lucca	1.500
Macerata	500
Mantova	1.300
Massa	1.500
Matera	1.700
Messina	2.200
Milano	6.000
Modena	1.300
Napoli	3.000
Novara	1.500
Nuoro	4.000
Padova	3.000
Palermo	4.500
Parma	2.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Pavia	1.500
Perugia	1.200
Pesaro	1.000
Pescara	1.100
Piacenza	2.000
Pisa	1.400
Pistoia	1.500
Pola	2.300
Potenza	1.500
Ragusa	1.300
Ravenna	700
Reggio Calabria	1.000
Reggio Emilia	1.200
Rieti	1.500
Roma	4.500
Rovigo	1.100
Salerno	2.000
Sassari	2.600
Savona	1.100
Siena	1.000
Siracusa	1.300
Sondrio	700
Spezia	750
Taranto	500
Teramo	1.000
Terni	1.200
Torino	4.600
Trapani	1.700

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegni
Trento	4.700
Treviso	1.700
Trieste	1.500
Udine	3.400
Varese	4.000
Venezia	4.000
Vercelli	1.800
Verona	1.500
Vicenza	3.000
Viterbo	1.300
Arma dei Carabinieri Reali:	
Comando Generale dell'Arma	45.000
Ufficio Ispettore Amministrativo Territoriale	2.300
Ufficio contabilità e revisione	4.000
Legione allievi Roma	25.000
Id. id. Torino	4.000
Id. territoriale Alessandria	105.000
Id. id. Ancona	110.000
Id. id. Bari	150.000
Id. id. Bologna	138.300
Id. id. Cagliari	155.000
Id. id. Catanzaro	155.000
Id. id. Chieti	140.000
Id. id. Firenze	105.000
Id. id. Genova	120.000
Id. id. Lazio-Roma	230.000
Id. id. Livorno	90.000

COMANDI - CORPI - UFFICI			Assegni
Legione territoriale		Messina	119.[illegible]
Id.	id.	Milano	170.[illegible]
Id.	id.	Napoli	147.[illegible]
Id.	id.	Padova	110.[illegible]
Id.	id.	Palermo	179.[illegible]
Id.	id.	Perugia	110.[illegible]
Id.	id.	Torino	100.[illegible]
Id.	id.	Trento	110.[illegible]
Id.	id.	Trieste	130.[illegible]
Id.	id.	Verona	90.[illegible]

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente — escluse quelle riguardanti l'Arma dei CC. RR. ed il Tribunale speciale per la difesa dello Stato — vanno a carico del capitolo 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1929-30.

Le spese, invece, riguardanti l'Arma dei CC. RR. e il predetto Tribunale vanno a carico, rispettivamente, dei capitoli 54 e 57 dello stato di previsione sopra indicato.

Il presinte decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 28 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 417. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 753 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C per l'esercizio finanziario 1929-30** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 28 giugno 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1927-V n. 22, col quale la facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti stipulati per la vendita, in seguito ad asta pubblica, dei materiali del gruppo *C* dichiarati fuori uso, venne conferita, per la durata dell'esercizio finanziario 1927-28 all'autorità che presso gli enti locali militari presiede l'asta, in considerazione della necessità di far luogo all'immediata consegna agli acquirenti dei materiali di detto gruppo e stante l'urgenza di sgombrare i magazzini militari nonchè allo scopo di agevolare il concorso alle pubbliche gare;

Visto il decreto Ministeriale n. 562 del 4 giugno con il quale la durata delle facoltà conferite col predetto decreto venne prorogata per l'esercizio finanziario 1928-29;

Ritenuto che le ragioni di cui alla premessa permangono tuttora e che necessita quindi prorogare, anche per l'esercizio finanziario 1929-30 la durata delle facoltà di cui ai citati decreti;

Visto l'art. 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità genèrale dello Stato;

Visto l'art. 105 del regolamento relativo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La durata della facoltà conferita con decreto Ministeriale 18 giugno 1927 n. 22, per l'esercizio finanziario 1927-28 e prorogata con decreto Ministeriale n. 562 del 4 giugno 1928 per tutto l'esercizio finanziario 1928-1929 è prorogata per tutto l'esercizio finanziario 1929-1930.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma 28 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 418. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie** (Gabinetto). — 3 luglio 1929 – Anno VII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale in data 8 giugno 1929-VII, costituitivo della Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni, da nazionali e da indigeni non militari delle nostre colonie, di cui ai Regi decreti numero 1608 del 3 settembre 1926, n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

A sostituire l'ammiraglio di divisione BUCCI comm. Umberto nelle funzioni di membro della Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore compiuti nelle colonie è nominato l'ammiraglio di divisione LODOLO comm. Pietro, a decorrere dal 1° luglio 1929 - Anno VII.

Roma, 3 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: DE BONO.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 419. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni per l'ammissione al ritardo e per la esenzione del servizio militare in applicazione dell'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede (1) reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929 - Anno VII n. 810** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). 18 luglio 1929 - Anno VII.

Per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede (reso esecutorio con la legge 27 gennaio 1929 n. 810 entrata in vigore con lo scambio delle ratifiche avvenuto il 7 giugno 1929) in materia di ritardo e di esenzione del servizio militare si dispone quanto appresso:

Ritardo del servizio.

1. — *Studenti di teologia e quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio.* La disposizione che concede pel tempo di pace il ritardo alla prestazione del servizio militare per gli studenti predetti è già contenuta nell'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 242 riprodotto nell'art. 102 del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. Valgono pertanto le disposizioni contenute nella circolare n. 242 del *giornale militare* dell'anno 1924.

---

(1) *Art. 3 del Concordato*:

« Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

« I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tal caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinchè esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

« Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto ».

2. — *Novizi degli istituti religiosi.* — devono intende ai fini della concessione del ritardo del servizio milita gli ammessi negli ordini o congregazioni religiose che co piono il periodo di prova prima di emettere i voti di po tà, castità ed obbedienza.

I giovani che, trovandosi in tale condizione, aspirano tempo di pace al ritardo del servizio debbono al tem della chiamata alle armi farne domanda su carta da boll da lire tre indirizzata al Ministero della guerra da pres tarsi al distretto militare di leva.

Analogamente a quanto praticasi per gli studenti di te lògia o per quelli degli ultimi due anni di propedeutica teologia avviati al sercedozio, anche per i novizi di cui t tasi il titolo al ritardo del servizio dovrà essere comprov mediante attestazione allegata alla domanda su carta bollo da lire due, rilasciata dal Rettore dell'Istituto r gioso cui appartengono e vidimata per autenticazione e con ferma della curia arcivescovile.

3. — I novizi, ammessi al ritardo del servizio, che i tendano continuare a fruirne, dovranno, in occasione ogni singola chiamata alle armi, far pervenire al coman del distretto militare di leva apposita attestazione, redatta su carta da bollo da lire due, dalla quale risulti che essi perdurano nella condizione che conferisce loro titolo al ritardo.

Coloro che cessino dal noviziato o abbiano compiuto il 26° anno di età, senza avere acquistato titolo alla esenzione dal servizio, di cui ai nn. 7 e seguenti, ovvero omettano di compiere in tempo utile le pratiche prescritte per la continuazione del ritardo, non possono ulteriormente ritardare la prestazione del servizio militare; epperò sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima chiamata.

4. — I comandi di distretto militare, per delegazione del Ministro della guerra, ammettono al ritardo del servizio militare o alla continuazione del ritardo stesso i novizi i cui titoli siano riconosciuti regolari ed, all'atto della prima ammissione, li provvedono di foglio di congedo illimitato mod. 34, nel quale sarà aggiunta la seguente annotazione:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione alle armi come novizio nel . . . . . (*indicare l'ordine o la congregazione religiosa cui appar-*

tiene) in applicazione dell'art. 3 del concordato con la Santa Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929 n. 810 con obbligo di comprovare ogni anno, al tempo della chiamata classe di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio ».

5. — I novizi ammessi per la prima volta al ritardo del servizio militare, saranno inscritti nel registro modello 46 del Regolamento sul reclutamento al pari degli studenti di teologia e di quelli degli ultimi due anni di propedentica alla teologia avviati al sacerdozio, e della loro ammissione al ritardo sarà data notizia al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con separato elenco conforme al mod. 28.

6. — Coloro che, durante il periodo di ritardo del servizio, in qualità di novizi, venissero ordinati « in sacris » o emettessero i voti acquistando titolo alla esenzione del servizio, dovranno attenersi, per conseguire l'esenzione stessa, alle norme che seguono.

Esenzione dal servizio militare.

7. — A senso del secondo comma dell'art. 3 del concordato sopra richiamato, sono esenti dalla prestazione del servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti.

Sono *chierici ordinati* « in sacris » gli alunni dei seminari o degli ordini religiosi o delle congregazioni religiose che hanno ricevuto l'ordine sacro del suddiacono che è il primo grado al sacerdozio. I *religiosi che hanno emessi i voti* sono gli appartenenti agli ordini o alle congregazioni religiose che, ultimato il periodo di prova del noviziato, emettono solamente i voti di povertà, di castità e di ubbidienza, per cui diventano membri effettivi dell'ordine o della congregazione.

8. — Per essere ammessi al beneficio della esenzione della prestazione del servizio militare, coloro che si trovino nelle condizioni predette, e che siano stati riconosciuti idonei ed arruolati dagli organi di leva, dovranno presentare al comando del distretto militare domanda su carta da bollo da

lire tre diretta al Ministero della guerra, da presentarsi al distretto militare di leva, accompagnata da attestazioni della curia vescovile con la quale il vescovo (o persona da lui espressamente delegata) dichiari che il giovane sia stato ordinato in « sacris » o abbia emesso i voti.

9. — L'esenzione dalla prestazione del servizio militare, salvo in caso di mobilitazione generale, sarà concessa, per delegazione del Ministro della guerra, dai comandi dei distretti militari i quali, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, provvederanno gli esentati di un foglio di congedo illimitato in cui sarà inserita la seguente annotazione:

« Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato « in sacris » oppure quale religioso vincolato a voti ».

10. — Gli esentati come sopra dal servizio militare saranno tenuti in evidenza sul registro modello *D* come appresso modificato dai distretti militari i quali segnaleranno il numero di essi al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un mese dopo la chiamata alle armi della classe di leva, tenendo distinti i chierici ordinari « in sacris » dai religiosi vincolati ai voti.

11. — In caso di mobilitazione generale coloro che ottennero pel tempo di pace l'esenzione dal servizio militare, se ordinati sacerdoti, saranno destinati ad esercitare tra le truppe il loro sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, con norme da stabilirsi.

La qualità di sacerdote dovrà risultare da attestazione della competente curia vescovile.

Gli altri chierici o religiosi, che pure ottennero l'esenzione, saranno di preferenza destinati ai servizi sanitari. A tal fine, coloro che aspirano alla destinazione di detti servizi dovranno, fin dal tempo di pace, dimostrare di possederne l'attitudine mediante attestazione da rilasciarsi da un ufficiale medico, di grado non inferiore a capitano, appartenente sia al S. P. E., sia al congedo, da destinarsi di intesa tra il comando del presidio e la curia vescovile.

12. — Qualora, per dispensa della S. Sede, ad un religioso, esentato dal servizio militare perchè vincolato ai voti, venisse permessa l'uscita dall'ordine o dalla congregazione cui apparteneva, ne sarà data subito comunicazione al competente distretto militare dal rettore dell'ordine o della congregazione per il tramite della curia arcivescovile.

Se il religioso non avrà compiuto il 32° anni di età dovrà presentarsi al distretto per imprendere il servizio militare con la prima classe che sarà chiamata sotto le armi, a pena di essere dichiarato disertore e denunciato come tale alla autorità giudiziaria.

Se invece avrà compiuto il 32° anno di età, non avrà obbligo di prestare il servizio di leva.

Sarà però in ogni caso tenuto a rispondere successivamente a tutti i richiami della propria classe per qualsiasi motivo siano fatti.

13. — Rimangono, a termine del concordato predetto, dispensati dal presentarsi alla chiamata in caso di mobilitazione generale i sacerdoti con cura d'anime.

Sarà pertanto compito della curia vescovile comunicare al distretto competente, per le necessarie annotazioni, i nomi dei sacerdoti con cura d'anime e quelli che vengano a cessarne.

14. — Con riferimento all'ultimo comma del paragrafo 2 della circolare 584 del *Giornale militare* dell'anno 1926 (norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli mod. 71-*B*) i comandi di distretto inscriveranno i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che abbiano emessi i voti, esentati dal servizio militare, sul ruolo 71-*B*) e precisamente sul fascicolo 32° (militari non assegnati o non sufficientemente istruiti).

15. — Agli apostati ed agli irretiti da censura sarà revocata la esenzione. Essi, se appartenenti a classi di leva non ancora collocate in congedo assoluto, hanno l'obbligo di presentarsi senz'altro alle armi con la prima chiamata per compiere il servizio di leva, se non lo avessero in precedenza prestato, sotto pena di essere dichiarati disertori e come tali denunciati all'autorità giudiziaria.

Le curie vescovili competenti li segnaleranno ai distre
cui essi appartengano per fatto di leva perchè proceda
alle necessarie annotazioni sui ruoli e per i provvedime
occorrenti.

I comandi di distretto li terranno poi in ogni caso v
colati a rispendere a tutti i richiami della propria class
per qualsiasi motivo.

Disposizioni transitorie.

16. — Per la prima applicazione delle disposizioni del
l'articolo 3 del concordato, i militari arruolati, siano e
alle armi o lasciati in congedo provvisorio per qualsi
titolo, che si trovino nelle condizioni di sopra indicate p
ottenere il ritardo o l'esenzione di compiere il servizio p
tranno far domanda per ottenere la relativa concessio
presentandola rispettivamente ai comandi di distretti o di
corpo accompagnandola dal relativo documento rilascia
nei modi prescritti.

I comandi di distretto o di corpo, esaminata la regola-
rità del documento, ammetteranno, per delegazione del Mi-
nistero della guerra, se del caso, il richiedente al ritardo o
alla esenzione del servizio militare collocandolo in congedo
provvisorio o in congedo illimitato. Sul foglio di congedo
saranno apposte le annotazioni di cui ai precedenti nu-
meri 4 e 9.

Analogamente si procederà per i chierici ordinari « in
sacris » e per i religiosi che hanno emesso i voti, i quali aves-
sero già soddisfatti gli obblighi di servizio militare, al fine
di concedere loro la esenzione da eventuali richiami, salvo
il caso di mobilitazione generale.

Formule matricolari e registro degli esentati.

17. — Le formule matricolari da usarsi saranno le se-
guenti:

a) Rimane ferma la formula indicata nella circolare
n. 242 del *Giornale militare* del 1924 per il ritardo agli stu-
denti di teologia o a quelli degli ultimi due anni di prope-
deutica alla teologia avviati al sacerdozio e cioè:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la presentazione
alle armi quale studente di teologia (oppure del penultimo o

ultimo anno di propedeutica alla teologia) avviato la sacerdozio cattolico in applicazione dell'art. 102 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito e dell'art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929, n. 810, con l'obbligo di compdovare, al tempo della chiamata alle armi della classe di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne il ritardo, li . . . . . ».

b) « Ammesso a ritardare in tempo di pace la presentazione alle armi, quale novizio nell'istituto religioso (indicare l'ordine o la congregazione religiosa) in applicazione dell'art. 3 del concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929 n. 810 con l'obbligo di comprovare, al tempo della chiamata alle armi della clase di leva, che perdura nella condizione per la quale ottenne il ritardo, li . . . . . ».

c) Esentato dalla prestazione del servizio militare, salvo in caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato « in sacris » (oppure religioso vincolato ai voti) per attestazione della curia vescovile di . . . . . ed in applicazione del concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929, n. 810 li . . . . . ».

d) « Revocata la esenzione della prestazione del servizio militare perchè uscito dall'ordine (o dalla congregazione) cui apparteneva per dispensa come da notificazione della curia vescovile di . . . . . li . . . . . ».

Per coloro i quali non hanno compiuto il 32° anno di età:

« Chiamato alle armi e giunto li . . . . . ».

Per coloro che hanno compiuto il 32° anno di età:

« Rimane soggetto solo agli eventuali richiami alle armi avendo cessato di appartenere dopo il 32° anno di età per dispensa all'ordine (o alla congregazione) cui era ascritto come da notificazione della curia vescovile di . . . . ».

e) Revocata la esenzione della prestazione del servizio militare perchè apostata (oppure irretito da censura) come da notificazione della curia vescovile di . . . . . li . . . . . ».

Per coloro che non avessero prestato in precedenza il servizio di leva:

« Chiamato alle armi e giunto li . . . . . ».

Per coloro che lo avessero prestato:

« Rimane soggetto agli eventuali richiami alle armi per qualsiasi motivo ».

18. Il registro modello *D* di cui alla circolare 242 del *giornale militare* dell'anno 1924 sarà nell'intestazione modificato nei seguenti termini « Registro » degli esentati dal servizio militare perchè chierici ordinati « in sacris » o perchè religiosi che hanno emesso i voti ».

Nella parte interna del registro in corrispondenza del nome dell'esentato dal servizio militare sarà presa nota se egli venga ordinato sacerdote, se gli sia stata conferita cura d'anime e se, posteriormente, abbia cessato di averla, richiamando le rispettive comunicazioni delle curie vescovili.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 420. — SCUOLE MILITARI. — **Determinazione dei titoli di studio che dispensano dagli esami di ammissione ai corsi speciali e di abilitazione presso l'accademia di Modena, e conferiscono il beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni medesime.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 12 luglio 1929 - Anno VII.

In relazione al n. 13 della circolare 281 del *giornale militare* c. a., che enumera i titoli di studio che dispensano dagli esami d'ammissione i sottufficiali aspiranti ai corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, e conferiscono altresì il beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui trattasi, il Ministero avverte, per opportuna norma degli interessati, che gli istituti professionali (commerciali e industriali), che rilasciano i titoli di studio elencati nelle lettere *c*) e *d*) del menzionato n. 13 di detta circolare, sono esclusivamente quelli enumerati nella circolare 392 del *giornale militare* corrente anno.

Nessun altro titolo o diploma di istituti commerciali o industriali (oltre, bene inteso, agli altri titoli di studio elencati alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del ripetuto n. 13, potrà essere preso in considerazione ai fini della dispensa dagli esami e della precedenza assoluta nelle ammissioni.

Le medesime norme sono estese ai concorsi banditi con la circolare 282 del *giornale militare* c. a., per l'ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari ai corsi di abilitazione presso la predetta Accademia di Modena.

I Comandi dei corpi e dell'Accademia di fanteria e cavalleria vorranno disporre in conseguenza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 421. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alla Società anonima Edoardo Bianchi di Milano, la fornitura, a quantità indeterminata, durante l'esercizio finanziario 1929-30, delle parti di ricambio per biciclette, riportate nelle annesse tariffe (n. 1 e n. 2).

Nella tariffa, allegato n. 1, sono comprese le parti relative alle biciclette militari a gomme piene dei mod. 1912, 1916 e 1923, nonchè alcune relative al mod. 1925, essendo queste ultime indifferentemente applicabili anche alle biciclette degli altri modelli indicati.

Esse sono state perciò contraddistinte con i numeri del catalogo proprio del mod. 1925.

Nella tariffa, allegato n. 2, sono comprese le parti di ricambio esclusive per la bicicletta militare - tipo unico Bianchi - mod. 1925.

Per le parti di ricambio delle biciclette portamitragliatrici dei mod. 1914 e 1924, saranno date disposizioni a parte.

Sono stati esclusi tutti i materiali accessori non di costruzione esclusiva della ditta Bianchi, essendo facilmente reperibili in commercio.

I rifornimenti saranno regolati dalle seguenti modalità e condizioni:

Prezzi.

I prezzi unitari da applicarsi nei prelevamenti sono quelli indicati nelle tariffe annesse, (allegato n. 1 e allegato n. 2).

I prezzi stessi si intenderanno per materiali consegnati

in porto franco, imballaggio compreso, all'Ente richiedente. Essi potranno subire variazioni durante il corso della fornitura; di ogni variazione verrà data ad ogni modo comunicazione con apposita circolare.

Collaudi.

Il collaudo verrà eseguito dagli Enti prelevatari alla ricezione dei materiali e si riferirà essenzialmente alla rispondenza delle varie parti (forma, dimensioni, adattamento, connessioni, ecc.).

Qualora da parte di detti Enti sorgessero dubbi sulla qualità delle materie prime impiegate nella costruzione o si credesse di non accettare i materiali ricevuti perchè presentanti difetti di costruzione; se questa verrà rifiutata, ne daranno tempestivo avviso all'officina automobilistica R. Esercito di Bologna, tenendo a disposizione di quest'ultima i materiali che hanno dato luogo a dubbi.

L'officina predetta provvederà a fare eseguire da apposita Commissione le opportune prove di resistenza e di tempera del materiale presso lo stabilimento della ditta Bianchi, la quale sarà tenuta perciò a sostituire tutte le parti che la prefata Commissione ritenesse opportuno di rifiutare.

Modalità per i prelevamenti.

I prelevamenti saranno eseguiti indistintamente da tutti gli Enti del R. Esercito presso l'*Agenzia della ditta in Bologna - via Indipendenza* 54 - *sig. Lodovico Baldanza* - mediante « Richieste di prelevamento » da consegnarsi a mano o da farsi recapitare a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le « Richieste di prelevamento », a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, e secondo il modello allegato 3, a cura degli Enti prelevatari. Saranno firmate dal capo dell'Ente o da chi per esso, munite della data e del bollo di ufficio e numerate progressivamente. Esse conterranno l'indicazione del numero del prezzo, perchè la designazione del materiale e della relativa quantità.

In dette richieste dovrà sempre farsi menzione dell'ufficio di amministrazione che amministra l'Ente prelevatario.

La detta agenzia nell'evadere sia parzialmente, sia interamente la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo dei materiali forniti su appositi « Buoni di distribuzione » a tagliandi *A, B, C,* di cui al modello allegato 4, da provvedersi dall'Agenzia stessa, ed aventi la funzione e la destinazione appresso indicate.

All'atto della spedizione del materiale, come in appresso, l'Agenzia trasmetterà all'Ente i tagliandi *B* e *C*. Il tagliando *B* verrà restituito all'Agenzia firmato per ricevuta del materiale, dal capo dell'Ente prelevatario o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà all'Ente per essere allegato alla richiesta di carico.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato dall'Agenzia il numero, nonchè la data della relativa richiesta di prelevamento; a ciascuna richiesta di prelevamento potrà quindi corrispondere uno o più buoni di distribuzione, a seconda che il materiale richiesto sia stato spedito in una o più volte.

Termini di consegna.

I materiali richiesti saranno dall'Agenzia consegnati o spediti per ferrovia, a piccola velocità, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prelevamento, se questa verrà rimessa a mano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, se la richiesta di prelevamento verrà trasmessa per posta.

Per i casi di assoluta urgenza, che dovrà dichiararsi nella richiesta di prelevamento, e per materiali che possono essere spediti a mezzo pacco postale, potrà essere domandata la spedizione a mezzo postale.

Il termine predetto si intende per le parti di ricambio relative alle biciclette mod. 1925. Per quelle dei tipi anteriori, tale termine sarà invece di 90 giorni.

Ritardi nelle consegne.

Trascorsi i termini sopra stabiliti senza che la consegna o la spedizione sia stata in parte od in tutto eseguita, verranno applicate all'Agenzia della ditta le penalità di ritardo contemplate dall'art. 4 dei capitoli generali d'oneri per

i contratti relativi alle provviste pel servizio del m... di artiglieria e automobilismo.

Verificandosi frequenti o notevoli ritardi, gli enti ... vatari ne informeranno questo Ministero (Direzione g... artiglieria ed automobilismo - Divisione automob... per i conseguenti provvedimenti.

Pagamenti.

L'Agenzia trasmetterà mensilmente a ciascuno ufficio d... amministrazione dei vari Enti prelevatari la fattura dei ma... teriali consegnati entro il mese (1 originale e 2 copie) co... redate dei tagliandi *B* dei buoni di distribuzione. Sia sulle fatture, sia sulle copie, sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: Originale - Copia.

Dovrà sempre essere fatto richiamo nella fattura del nu... mero e della data della richiesta di prelevamento e dei nu... meri e delle date dei corrispondenti buoni di distribuzione.

L'originale della fattura ed una delle copie suddette, mu... nite della dichiarazione di regolarità della provvista, di co... segna in tempo utile (in caso di ritardo se ne indichi la de... rata), e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli Enti prelevatari, unitamente ad una copia della ri... chiesta di carico, subito trasmesse all'officina automobili... stica R. esercito di Bologna, per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C*, come più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati provvisti regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . ».

« L'ammontare relativo viene a gravare sul Cap. 21 (o si per i CC. RR.) parte *B*. — Prelevamenti in natura (esclusa benzina) ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette militari a gomme piene del tipo pieghevole mod. 1912-1923 e del tipo rigido mod. 1916.

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
1	3	Telaio per truppa mod. 1912	N.	350 —
2	3 *bis*	Telaio truppa mod. 1916 a lamina .	»	330 —
3	3 *ter*	Telaio mod. 1923 a lamina	»	330 —
4	3 A	Telaio Ufficiali	»	350 —
5	4	Parte rigida anteriore telaio truppa.	»	90 —
6	4 *bis*	Parte rigida anteriore telaio Ufficiali	»	90 —
7	5 M	Molla a U ricoperta in cuoio per sostegno moschetto	»	3,25
8	3893	Vite fissa per detta	»	0,30
9	7	Gancio mobile per chiusura telaio .	»	0,60
10	8	Vite fissa gancio di chiusura al telaio	»	0,15
11	9	Parte rigida posteriore del telaio truppa	»	110 —
12	9 *bis*	Parte rigida posteriore telaio Ufficiali	»	110 —
13	10	Perno di cerniera con nasello . . .	»	0,80
14	11	Dado esagonale con battuta circolare per detto	»	0,40
15	12	Levetta di chiusura	»	0,75
16	13	Bottone godronato con dente per detta	»	0,80
17	14	Molla spirale di pressione al bottone	»	0,20
18	15	Dado con taglio ferma bottone . . .	»	0,30
19	16	Perno fissa levetta alla cerniera . .	»	0,30

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
20	17	Bullone testa esagonale ferma bussola porta congegno motore . . .	N.	0,5
21	11	Dado esagonale per detto	»	0,4
22	21	Forcella obliqua posteriore semplice	»	33 —
23	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniera	»	0,9
24	23	Ranella di cuoio per molla ricupero interno canotto	»	0,15
25	24	Boccola filettata di bronzo fosforoso.	»	5,5
26	25	Pistone a forchetta filettato	»	15 —
27	26 M	Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio in acciaio al nichel	»	1,2
28	27 M	Dado per detto	»	0,7
29	28	Molla a spirale corta di pressione (recuperat)	»	1 —
30	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	1,9
31	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1,2
32	31	Asta porta molla filettata con testa tonda in acciaio al nichel	»	2,65
33	32	Coppiglia per detta, per canottini e dadi fresati	»	0,05
34	33	Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	4,5
35	34	Forcella orizzontale rigida girevole .	»	62 —
36	34 A	Forcella orizzontale a lamina . . .	»	50 —
37	17	Bullone registra anelli	»	0,5
38	11	Dado per detto	»	0,4

Numero d'ordine	Num del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
39	17 A	Bullone fissa lamina in acciaio al nichel	N.	1, 15
40	17 B	Lamina per telaio	»	2, 30
41	37	Lubrificatore a molla	»	0, 20
42	39	Forcellone semplice	»	45 —
43	40	Sospensione elastica per il forcellone (parte destra)	»	18, 50
44	40 *bis*	Sospensione elastica per il forcellone (parte sinistra)	»	18, 50
45	41	Leva curvata a tre fori (parte destra)	»	3, 50
46	42	Leva curvata a tre fori (parte sinistra)	»	32, 50
47	42 R	Manopole di corno per ufficiale . .	»	2, 50
48	43	Bullone con nasello di congiunzione leva curvata e forcellone	»	0, 75
49	44	Cuscinetto curvato per detto	»	0, 45
50	45	Grano temperato per detto cuscinetto	»	0, 30
51	46	Ranella temperata per cuscinetti . .	»	0, 30
52	47	Dado per bullone di congiunzione in acciaio al nichel	»	0, 55
53	48	Asta filettata con cerniera in acciaio al nichel	»	5 —
54	49	Bullone con testa esagonale fissa asta filettata alla leva curvata . .	»	0, 65
55	50	Molla spirale	»	1 —
56	51	Bottone con taglio registra molla . .	»	0, 40
57	52	Canotto porta molla con perno filettato	»	6, 20
58	11	Dado fissa canotto al forcellone . .	»	0, 40

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
59	54	Coperchio parapolvere godronato con taglio a squadra	N.	1 —
60	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»	14 —
61	56 M	Calotta inferiore da fissare al forcellone acciaio N.C.I.	»	1,[illegible]
62	57	Anello inferiore porta sfere acciaio N.C.I.	»	1,[illegible]
63	58 M	Anello superiore porta sfere acciaio N. C. I. (1).	»	1,[illegible]
64	59 M	Calottino superiore filettato registra sterzo acciaio N.C.I.	»	2,5[illegible]
65	60	Ranella di isolamento con intaccatura (in sostituzione porta fanale) .	»	0,[illegible]
66	61	Morsetto ferma manubrio acciaio di 2°	»	3,[illegible]
67	62 M	Bullone con nasello serra morsetto di acciaio al nichel	»	0,[illegible]
68	63 M	Dado esagonale per detto acciaio al nichel	»	0,[illegible]
69	129	Anello godronato e filettato serra sterzo	»	1,[illegible]
70	130 R	Sfere da 1/8	Grossa	1,[illegible]
71	68	Mozzo anteriore completo	N.	17 —
72	69	Mozzo posteriore completo	»	19 —
73	70	Corpo del mozzo	»	[illegible] —
4	3888	Calotta porta sfera acciaio N.C.I. . .	»	1[illegible]
	72	Tubetto guida olio in ottone	»	[illegible]
	74	Asse filettato	»	[illegible]

(1) Nella bicicletta mod. 1925 - 2ª serie - l'anello superiore è uguale a quello anteriore.

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
77	3597	Cono fisso parte destra acciaio N.C.I.	N.	1,40
78	3598	Cono registrabile acciaio N.C.I. . .	»	1,40
79	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0,15
80	78	Dado a due piani fissa cono sinistro	»	0,25
81	79	Anello godronato o coprifilletto mozzo anteriore	»	1,50
82	80	Dado esagonale battuta circolare con guida	»	0,60
83	81	Ingranaggio 18 denti	»	4 —
84	82	Anello filettato fissa ingranaggio . .	»	1,20
85	37	Lubrificatore a molla movimento centrale	»	0,20
86	3606	Raggio filettato	»	
87	3607	Nipples per raggi	»	0,13
88	85	Ranella di appoggio nipples	»	
89	144 R	Sfere di acciaio da $^1/_4$	Grossa	5,75
90	3605	Cerchio forato e verniciato	N.	12,50
91	88	Congegno motore completo	»	24 —
92	89	Bussola porta congegno motore . .	»	15 —
93	90	Asse motore a coni cementato e rettificato acciaio N.C.I.	»	5,50
94	91	Calotta porta sfere destra con filettatura sinistra (acciaio N.C.I.) . .	»	3,25
95	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra acciaio N.C.I.)	»	2,50
96	93	Ranella con nasello esterno di registro calotta sinistra	»	1,25

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	
97	94	Anello filettato fissa calotta sinistra .	N.	
98	95	Ranella con nasello interno registra bus.	»	
99	133 M	Calotta porta sfere destra acciaio N. C.I.	»	
100	134 M	Calotta porta sfere sinistra acciaio N. C.I.	»	
101	135 R	Ranella con nasello	»	
102	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»	
103	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	
104	99	Pedivella destra a tre branche in acciaio al nichel C.I.	»	
105	100	Pedivella sinistra semplice in acciaio N.C.I.	»	
106	101 M	Chiavetta ferma pedivella in acciaio di 1°	»	
107	11	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	
108	103	Ruota dentata di 44 denti accaio di 2°	»	
109	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»	
110	105	Dado esagonale per detta	»	
111	210	Pedale destro completo	»	
112	2102	Pedale sinistro completo	»	
113	110 *bis*	Cassa di pedale con tubo a calotta .	»	
114	111 M	Cono di pedale	»	
115	112	Ranella di isolamento registra pedale	»	

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
116	2103	Perno per pedale filettato destro acciaio N.C.I.	N.	2 —
117	2104	Perno per pedale filettato sinistro .	»	2 —
118	2107	Dado fissa cono di pedale	»	0,25
119	2108	Coperchietto filettato con taglio in testa	»	0,70
120	272 *bis*	Cassa semplice di pedale	»	3,50
121	273 *bis*	Tubo con calotte pers detta	»	3 —
122	116	Manubrio semplice con porta leva saldato	»	25 —
123	117	Coperchietto godronato copriforo centro man.	»	0,90
124	97	Vite fissa coperchietto	»	0,25
125	119	Manopola di legno con anelli metallici	»	1,40
126	120	Turacciolo di legno per detta . . .	»	0,10
127	121	Vite lunga fissa manopola	»	0,10
128	123	Leva curvata di comando acciaio di 1°	»	8 —
129	124	Vite perno fissa leva al manubrio .	»	0,30
130	125	Asta filettata con occhiello	»	2,50
131	126	Asta tubolare filettata per detta . .	»	4 —
132	127	Guida a squadra ripiegata ad L . .	»	3,50
133	128	Molla spirale di pressione	»	0,65
134	129	Disco con foro quadro di congiunzione freno al forcellone	»	0,70
135	65 M	Vite fissa disco alla testa del forcellone	»	0,30
136	—	Vite fissa cinghietta	»	0,30

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
137	—	Vite fissa cuscinetto mobile	N.	0,30
138	131	Levetta articolazione con fori . . .	»	2,20
139	132	Bullone esagonale con testa e battuta circ.	»	0,30
140	133	Leva porta pattini parte destra . .	»	3,75
141	134	Leva porta pattini parte sinistra . .	»	3,75
142	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0,25
143	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellino	»	0,35
144	137	Cuscinetto per detto	»	0,35
145	138	Ranella per detto	»	0,30
146	139	Pattino di fibra	»	0,55
147	140	Tendicatena completo	»	1,80
148	141	Paletta con asta filettata	»	1 —
149	142	Piastrino sagomata a tre fori . . .	»	0,45
150	143	Dado esagonale per detta	»	0,40
151	—	Dado esagonale per vite fissa cinghietta	»	0,40
152	149	Porta sella diritto	»	2 —
153	150	Porta mantellina parafango completo	»	18 —
154	151	Lastra curvata metallica	»	7 —
155	152	Supporto sagomato fissato alle branche della forcella obliqua	»	6 —
156	153	Fascetta pe rdetta	»	1,75
157	155	Anello mobile per cinghie	»	1 —
158	143	Dado per vite fissa anello	»	0,40

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
159	158	Supporto a fascetta porta mantellina e per moschetto - posteriore . . .	N.	1 —
160	159	Piastrina di rinforzo per supporto porta mantellina	»	0,50
161	160	Cinghia con linguetta per porta fucile posteriore	»	3 —
162	161	Sella completa Bianchi tipo militare	»	26
163	162	Cuoio	»	15,50
164	163	Becco forato	0	0,90
165	113 A	Piastrina rinforzo per becco forato .	»	0,20
166	164	Bandella arquata metallica	»	2,50
167	165	Bullone fissa molla alla bandella .	»	0,75
168	166	Ranella forata di appoggio molle . .	»	0,20
169	167	Asticciuola a molla a 2 ricci destra .	»	2 —
170	168	Asticciuola a molla a 2 ricci sinistra	»	2 —
171	169	Asticciuola a molla a 1 riccio destra .	»	1,50
172	170	Asticciuola a molla a 1 riccio sinistra	»	1,50
173	171	Dado per bullone fissa molla . . .	»	0,20
174	172	Attacco a becco ferma molla . . .	»	1,30
175	173	Bullone per detto attacco	»	0,60
176	174	Ranella per detto	»	0,20
177	175	Dado per bullone 173	»	0,40
178	176	Vite tendicuoio	»	1,50
179	177	Bottone a 4 fori per detta vite . . .	»	0,60
180	178	Attacco completo di sella	0	3,60
181	179	Chiavardetta di attacco ferma sella acciaio di nichel	»	1,50

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
182	180	Dado esagonale per detta	N.	0,65
183	181	Ganasce per attacco sella	»	1,75
184	182	Piastrina rigata interna per attacco sella	»	0,80
185	183	Piastrina liscia esterna	»	0,80
186	184	Chiodo di rame	»	0,05
187	3874 A	Attacco a gancio per spallacci millimetri 17.5	»	2,25
188	3874 C	Attacco a gancio per spallacci millimetri 20	»	2,50
189	3864 C	Attacco grande di diametro mm. 28.6 con anello passa cinghia	»	2,90
190	65 M	Vite fissa detti attacchi	»	0,30
191	190 *bis*	Chiave a cacciavite adatta a tutte le viti e dadi	»	5 —
192	192	Ingranaggio a ruota libera 18 denti .	»	7 —
193	290	Perno per cerniera filettata con bottone godronato per telaio ufficiali .	»	2,90
194	193	Freno posteriore completo (Bowden originale)	»	13 —
195	194	Fibre per porta pattini	»	0,60
196	195	Filo interno per trasmissione . . .	»	1,40
197	196	Guarnizione esterno per detto filo .	»	4,75
198	198	Targhetta per porta mantellina . . .	»	0,30
199	303	Parte destra della staffa con fascetta	»	2,50
200	304	Parte sinistra della staffa con fascetta	»	2,50
201	305	Parte destra della staffa porta pattini	»	3,30

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
202	306	Parte sinistra della staffa porta pattini	N.	5 —
203	307	Vite per fascetta	»	0,40
204	308	Dado per detta	»	0,30
205	309	Viti per fissare le staffe	»	0,40
206	310	Ranella per detta	»	0,30
207	311	Dado per detta	»	0,30
208	312	Porta pattino destro	»	1,60
209	313	Porta pattino sinistro	»	1,60
210	314	Vite fissa porta pattino	»	0,40
211	315	Ranella per detta	»	0,25
212	316	Dado per detta	»	0,30
213	317	Molla di richiamo	»	0,70
214	318	Bullone a croce con dado registra fili	»	1,65
215	319	Leva semplice	»	8 —
216	320	Supporto per la leva da fissare al manubrio	»	2,50
217	321	Vite di congiunzione leva al supporto	»	0,40
218	322	Ranella per detta	»	0,25
219	323	Dado per detta	»	0,30
220	324	Bottone di chiusura della leva . . .	»	0,40
221	325	Vite di chiusura del supporto . . .	»	0,40
222	326	Galletto per detto	»	0,40
223	191	Sella da ufficiale (Broochs B 18) . .	»	40 —
224	327	Cuoio di sella	»	20 —
225	328	Attacco forato per asticciuola sella	»	0,90

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
226	329	Bandella arcuata di sella	N.	2,70
227	331	Ranella curvata per rinforzo bandella	»	0,20
228	333	Asticciuola a molla esterna	»	4 —
229	332	Asticciuola a molla interna	»	4 —
230	330	Chiodi ferma cuoio di sella	»	0,05
231	334	Risvolto a U per attacco delle asticciuole	»	1,30
232	335	Viti tendicuoio con dado	»	1,70
233	336	Attacco per sella completo	»	4 —
234	337	Chiavetta ferma sella	»	1,50
235	338	Dado per chiavardetta	»	0,40
236	209	Spallaccio in cuoio nero con fibbia passante e moschettone d'arresto .	»	12,50
237	210	Fibbia per spallacci	»	0,80
238	211	Gancio a moschettone per spallacci .	»	1 —
239	212	Anello porta gancio a moschettone .	»	0,50
240	213	Campanello verniciato in grigio verde	»	2 —
241	219	Leva e monta anelli brevettato . . .	»	19 —
242	224	Porta sciabola in metallo nichelato con branche rivestite in cuoio (al paio)	»	25 —
243	226	Porta attrezzo completo	»	10 —
244	226 A	Parte superiore completa	»	6 —
245	226 B	Parte inferiore completa	»	4 —
246	274	Parte superiore semplice senza cuscinetto a galletto	»	4,50
247	275	Galletto per vite	»	0,50

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
248	276	Cuscinetto mobile	N.	0,60
249	277	Vite esagonale ferma cuscinetto . .	»	0,20
250	278	Parte inferiore senza cuscinetto . .	»	3 —
251	130	Vite fissa cuscinetto mobile inferiore e superiore	»	0,30
252	280	Vite fissa supporto superiore al porta mantellina	»	0,30
253	281	Cinghietta porta attrezzi	»	1,50
254	130	Vite fissa cinghietta	»	0,30
255	143	Dado per detta	»	0,30
256	197	Porta fanale per ciclo da ufficiale .	»	2,50
257	284	Porta fanale sagomato	»	2,25
258	285	Porta fanale da applicare alla forcella	»	3 —
259	286	Parte anteriore fissa fanale	»	2 —
260	287	Parte posteriore per detta	»	1 —
261	65 M	Vite a testa tonda per fissare le due parti	»	0,30
262	143	Dado per detta	»	0,30
263	291	Parafanghi completi	»	15 —
264	292	Parafango completo anteriore . . .	»	7 —
265	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0,30
266	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica	»	0,30
267	294	Bacchetta per parafango anteriore .	»	1 —
268	295	Parafango completo posteriore . . .	»	8 —

Numero d'ordine	Nom. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
269	296	Attacco per fissare parafango forcella obliqua	N.	3 —
270	65 M	Vite a testa tonda di chiusura all'attacco	»	0,30
271	298	Vite a testa tonda fissa attacco al parafango	»	0,50
272	143	Dado per detta	»	0,30
273	300	Bacchetta per parafango posteriore .	»	1 —
274	402	Bullone fissa bacchetta parafango posteriore alla cerniera della forcella obliqua	»	0,50
275	301	Attacco a fascetta alla forcella orizzontale	»	0,60
276	65 M	Vite per detta	»	0,30
277	401	Forcella obliqua semplice per ufficiale	»	33 —
278	143	Dado per detta	»	0,30
279	404	Forcella orizzontale ufficiali	»	55 —
280	405	Piastrina destra	»	6 —
281	406	Piastrina sinistra	»	6 —
282	407	Bullone con battuta circolare fissa piastrina alla forcella	»	1,20
283	408	Tendicatena completo per cambio moltiplica	»	1,80
284	409	Vite tendicatena con occhiello . . .	»	1 —
285	143	Dado per detta	»	0,30
286	—	Vite fissa tendicatena alla piastrina .	»	0,30
287	413	Mozzo completo con 2 ingranaggi e dado a maniglia	»	30 —

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
288	414	Corpo del mozzo con due filettature .	N.	10 —
289	415	Ingranaggio a 23 denti	»	5 —
290	416	Dado a maniglia	»	4 —
291	404 *bis*	Forcella orizzontale a lamina . . .	»	45 —
292	244	Chiave tiraraggi	»	2 —
293	249	Attrezzo per smontare le chiavette .	»	15 —
294	261	Targa in ottone con trofeo e inciso il numero del Reggimento e della bicicletta	«	2, 10
295	261 *bis*	Targa in ottone con inciso il numero della bicicletta	»	1, 10
296	263	Punzone in ottone per borsa da meccanico	»	6 —
297	265	Chiave speciale da officina leva ingranaggio di ruota	»	31 —
298	266	Morsetto speciale per riparazione di catene	»	12, 50
299	339	Chiave fissa per montaggio e smontaggio sospensione elastica posteriore	»	12 —
300	340	Chiave snodata	»	15 —
301	3206	Marca a scudo rossa	»	1, 50
302	344	Grano forcella orizzontale	»	0, 50
303	52 A *bis*	Canotto porta molla filettato mod. 16	»	6, 20
304	54 A *bis*	Coperchio parapolvere godronato con taglio a squadra filettato 1923 . .	»	1 —
305	185 M	Ranella copripolvere	»	0, 20
306	1111 M	Asse motore a lamina acciaio N.C.I.	»	5, 50

ALLEGATO N. 2

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio nuove esclusive per la bicicletta militare tipo unico modello 1925.

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
1	3855	Telaio truppa a lamina	N.	330 —
2	3895	Telaio da ufficiale a lamina	»	330 —
3	3820	Spina bottone per cerniera telaio ufficiale	»	1,5
4	3856 A	Parte rigida anteriore e telaio truppa e ufficiali	»	90 —
5	3856 B	Parte rigida posteriore e telaio truppa e ufficiali.	»	110 —
6	3491	Forcella anteriore semplice	»	48 —
7	3857	Forcella posteriore obliqua semplice	»	31 —
8	3858	Forcella orizzontale a lamina . . .	»	45 —
9	3497 A	Sospensione elastica per il forcellino (parte destra)	»	18,5
10	3497 B	Sospensione elastica per il forcellino (parte sinistra)	»	18,5
11	3502	Bullone per sospensione	»	0,6
12	3503	Cuscinetto temperato per detto . . .	»	0,4
13	3505	Grano per levetta	»	0,3
14	3506	Rondella per dado	»	0,3
15	3504	Dado per bullone di congiunzione .	»	0,5
16	3508	Asta filettata per cerniera acciaio al nichel	»	5 —
17	3511	Bullone per cerniera acciaio al nichel	»	0,6
18	3513	Bottoni per molle	»	0,5

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
19	3514	Canotto completo sospensione . . .	N	7 —
20	3518	Dado per pernetto canotto	»	0,30
21	14 M.	Molla a spirale per cerniera . . .	»	0,20
22	3428	Levetta di chiusura	»	0,75
23	3445	Viti per puntalini acciaio al nichel .	»	1 —
24	3446	Dado per vite acciaio al nichel . .	«	0,50
25	3481	Bullone fissa lamina	»	1 —
26	47. A.	Controdado per detto acciaio al nichel	»	0,30
27	3593	Mozzo anteriore e posteriore senza dadi al disco	»	19 —
28	3594	Corpo del mozzo	»	8 —
29	3596	Perno per mozzo anteriore e posteriore acciaio	»	2,90
30	3660	Galletto a disco	»	8 —
31	1559	Anello battuto per galletto	»	0,75
32	3535	Manubrio completo	»	50 —
33	3536	Manubrio semplice	»	41 —
34	3531	Coperchietto	»	0,90
35	3579	Leva acciaio freno di 1°	»	6 —
36	71. R.	Vite fissa leva	»	0,25
37	3558	Asta filettata freno	»	2,50
38	3563	Guida a L	»	6 —
39	3562	Disco foro quadro per guida a L .	»	0,60
40	3584	Molla di pressione staffe freno . .	»	0,30
41	3556	Molla spirale per l'asta del freno . .	»	0,30
42	3580	Levetta comando nottolino	»	4 —

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	
43	3581	Nottolino guida asta	N.	0,5
44	3567	Staffa destra completa con porta pattini	»	6,-
45	3566	Staffa sinistra completa con porta pattini	»	6,-
46	3564	Dado fissa staffa	»	0,2
47	105 M	Dado fresato per fissaggio staffe porta pattini al forcellone	»	0,3
48	139 R	Rondella per dado fissa staffa . . .	»	0,2
49	3575	Pattino	»	0,8
50	3583	Rondella per molla di pressione freno anteriore	»	0,3
51	5260	Dado fissa nottolini per guida . . .	»	0,3
52	3582	Rondella filettata per nottolino . . .	»	0,5
53	140 R	Dado fissa leva freno alla leva del manubrio	»	0,3
54	354 *bis*	Tubo reggisella da cm. 30	»	1,-
55	3610	Porta mantellina completo	»	20,-
56	3612	Lastra curvata	»	7,-
57	3620	Supporto a cavalletto	»	4,-
58	3615	Supporto porta mantellina	»	4,-
59	6945	Bullone per supporto	»	0,3
60	3622	Vite fissa aste porta mantellina . .	»	0,5
61	280	Vite fissa supporto alla forcella posteriore obliqua	»	0,3
62	3451	Pistone a forchetta	»	15,-
63	3456	Boccola di bronzo fosforoso	»	5,5
64	3498 A	Levetta per sospensione destra . . .	»	1,-

Numero d'ordine	Num. del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
65	3499 A	Levetta per sospensione sinistra. . .	»	—
66	3859	Supporto mobile anteriore porta moschetto (senza molla ad U) . . .	»	15 —
67	3864	Spina per vite della fascetta . . .	»	0,30
68	3864 A	Vite fissa detto supporto allo sterzo del telaio	»	0,50
69	3864 B	Galletto per vite fissa supporto al telaio	»	1,75
70	3866	Molla principale sospensione poster.	»	2 —
71	3867	Molla ricupero sospensione posteriore	»	1,50
72	3888	Rondella di cuoio sospensione posteriore da mm. 7	»	0,20
73	3869	Rondella di cuoio sospensione posteriore da mm. 5	»	0,20
74	3870	Asta ritegno per sospensione posteriore	»	2,50
75	3872	Attacco porta moschetto posteriore .	»	5 —
76	65 M	Vite per detto	»	0,30
77	3603	Dado ferma disco per ruota anteriore e posteriore	»	0,50
78	4375 T	Freno posteriore completo	»	13 —
79	303 A	Parte destra della staffa	»	2,50
80	304 A	Parte sinistra della staffa	»	2,50
81	305 A	Parte destra della staffa parte posteriore	»	3,30
82	306 A	Parte sinistra della staffa parte posteriore	»	5 —
83	312 A	Porta pattino destro	»	1,60
84	313 A	Porta pattino sinistro	»	1,60
85	3892	Dado ferma ruota anteriore con bussola coprifiletto	»	0,80

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali dalla Agenzia della Ditta .....

(circolare n. *giornale militare* 192 . .)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 192..

Il .....

ALLEGATO 3.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Ditta .....

Agenzia o Deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2).....

I seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo.....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 192..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

TAGLIANDO A ALLEGATO 4

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. .....

in data ..... rilasciata dal .....

amministrato dall'Ufficio Amministrazione del .....

N. del pezzo	Numero del catalogo	Denominazione	Quantità	Importo
		Totale . . .	. . . . .	. . . . .

A..... li ..... 192..

Per ricevuta
(Firma di chi ritira i materiali)

.....

N.B. – a) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia della Ditta.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'Ente militare spedita per posta, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine.
Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B. ALLEGATO

Buono di distribuzione N. .....

SOCIETÀ .....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento N. .....
in data ..... rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del.....

N del pezzo	Numero del catalogo	Denominazione	Quantità	Importo
		Totale . . .	. . . . .	. . . . .

A ..... lì ..... 192 ..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

....

V° per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL .....

NB. Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C. ALLEGATO 4.

Buono di distribuzione N.....

SOCIETÀ.....

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione della richiesta di prelevamento n. ..... in
data..... rilasciata dal .....
amministrato dall'Ufficio Amm.ne del .....

N. del pezzo	Numero del catalogo	Denominazione	Quantità	Importo
		Totale . . .	. . . . .	. . . . .

A ..... li..... 192 ..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

....

V° per ricevuta dei materiali suindicati:

IL COMANDANTE DEL..... .....

NB. Da trattenersi dal Corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

N. 422. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Varianti nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, costituita col decreto ministeriale in data 31 maggio 1929-VII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

Con decreti ministeriali in data 22 giugno 1929 e 30 giugno detto anno, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 2 luglio 1929, registro 58, foglio 96, e l'8 luglio 1929, registro 58, foglio 297, il R. sostituto avvocato generale militare BALZANO comm. dott. Vincenzo e l'on. prof. LOGHI Silvio, presidente di sezione della Cassazione del Regno e libero docente di diritto penale nella R. università di Roma, sono stati chiamati a far parte della commissione esaminatrice del concorso a sette posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, in sostituzione del R. sostituto avvocato generale militare SILVESTRI comm. dott. Giuseppe e del prof. comm. Arturo ROCCO.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 423. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di materiali.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo e Direzione generale del genio). - 18 luglio 1929 - Anno VII.

I. — Con riferimento alla circolare 180 *giornale militare* 1913, ed in attesa che, in una prossima ristampa del « Regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico », vengano sancite nuove norme per la compilazione e l'approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e di quelli per « cambio di nomenclatura » dei materiali di competenza del servizio artiglieria e automobilistico, si determina che l'approvazione dei detti specchi e di quelli analoghi del servizio del

genio, venga effettuata, fin d'ora, dai Comandi ai quali sarà — in definitiva — devoluta, e cioè dai comandi di corpo d'armata e delle Isole per tutti gli enti che da essi dipendono direttamente, e dal Comando generale RR. CC. per gli enti di detta Arma.

II. — Il tramite gerarchico pel quale detti specchi dovranno essere inoltrati è il seguente:

Legioni RR. CC.

Comandi di zona RR. CC.

Reggimenti fanteria, granatieri, alpini

Rispettivo comando di brigata

Reggimenti cavalleria

Rispettivo comando superiore di cavalleria.

Reggimenti artiglieria,
Centri controaerei ed automobilistici,
Scuole all. uff. di complemento d'artiglieria,
Direzioni d'artiglieria,

Rispettivo comando d'artiglieria di corpo d'armata.

Reggimenti genio

Rispettivo comando del genio di corpo d'armata.

Collegi militari,
Reggimenti bersaglieri,
Reggimento carri armati,
Scuole allievi ufficiali di complemento di fanteria,
Scuole allievi sottufficiali,
Direzioni di commissariato e Direzioni di sanità (anche per i rispettivi stabilimenti),

Stabilimenti militari di pena,
Centro chimico militare,
Deposito all. quadrupedi

Comando o ufficio (retto da ufficiale generale) che il Comando di corpo d'armata o d'Isola designerà in modo permanente.

III. — Degli specchi in questione, debbono essere sempre compilate e trasmesse due copie; di queste, una munita del

visto di approvazione (quando siasi ritenuto di concederla) sarà restituita all'ente proponente dal comando (di corpo d'armata, d'Isola, generale RR. CC.) competente, l'altra, nella quale dovrà essere trascritto il predetto visto, sarà conservata negli archivi del comando medesimo.

IV. — Nel procedere all'esame degli specchi ed agli eventuali accertamenti, i comandi di corpo d'armata o di Isola potranno valersi anche dell'opera dei dipendenti comandi di artiglieria o del genio, per i materiali di competenza dei rispettivi servizi.

Prima di approvare gli specchi, i comandi, cui tale approvazione è devoluta per effetto della presente circolare, sono pregati di tener presenti le seguenti direttive:

A) *Specchi per la dichiarazione fuori servizio*:

1° verificare che sia sempre espresso il parere dei comandi, per il cui tramite gerarchico gli specchi debbono essere trasmessi, anche in merito alle proposte di utilizzazione dei materiali di disfacimento;

2° controllare che i quantitativi dei materiali di disfacimento siano chiaramente specificati, che corrispondano effettivamente ai quantitativi che possono ricavarsi dai materiali dichiarati fuori servizio e che siano compilati specchi distinti, secondo che trattisi di materiali di competenza del servizio artiglieria e automobilistico o del servizio del genio;

3° lasciare, di massima, a disposizione degli enti detentori quei piccoli quantitativi di taluni materiali (legname, cuoiame, ecc.), che possano occorrere nelle officine (se ne sono provvisti);

4° far alienare *direttamente sul posto* i materiali che non siano utilizzabili per lo scopo detto nel numero precedente, ad eccezione delle parti d'armi, e loro rottami, che devono essere sempre versate alla direzione d'artiglieria della circoscrizione;

5° far versare alla direzione ora detta i rottami metallici in genere solo quando raggiungano il peso minimo di una tonnellata. La direzione, fino a che dura l'autorizza-

zione delle permute, deve tenere accantonati e segnalare periodicamente i rottami metallici a sua disposizione, al Ministero, perchè ne possa fare oggetto di contratti di permuta, trasformazione o vendita.

B) *Specchi per cambio di nomenclatura*:

1° verificare che, d'ora innanzi, sia anche per essi espresso il parere degli stessi comandi per il cui tramite vengono trasmessi gli specchi mod. 43;

2° controllare che vi sia la dovuta corrispondenza fra i quantitativi ed affinità fra le voci, dei materiali da caricare e da scaricare; in caso contrario, esigere che siano esaurientemente giustificate le proposte di cambio, con dichiarazioni da apporre sugli specchi, o con verbali da allegare ad essi, e, se del caso, anche con relazioni dei dipendenti Comandi di artiglieria o del genio, che potranno all'uopo essere incaricati di compiere opportuni sopraluoghi.

V. — Resta riservata al Ministero l'approvazione:

a) *degli specchi per la dichiarazione fuori servizio e per cambio di nomenclatura* degli Enti sottoelencati (specchi che dovranno essere trasmessi pel tramite e col parere degli Uffici superiori a fianco di ciascuno indicati):

Stabilimenti di artiglieria e centri esperienze d'artiglieria.

Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.

Officina automobilistica R. Esercito di Bologna.

Ispettorato tecnico automobilistico.

Officina radio telegrafica di Roma ed *Officina di costruzioni del genio militare di Pavia.*

Ispettorato del genio.

Scuola di tiro di artiglieria.

Ispettorato dell'artiglieria.

Scuola centrale di fanteria, di artiglieria e del genio.

Comando scuole centrali.

R. Accademia d'artiglieria e genio e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Comando della R. Accademia e della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

R. Accademia di fanteria e cavalleria.

Direttamente.

Scuola d'applicazione di fanteria.

Direttamente.

Scuola di cavalleria di Pinerolo.

Direttamente.

b) *degli specchi per la dichiarazione fuori servizio*, trasmessi da qualsiasi Ente, che riguardino tutte le munizioni per artiglierie ed armi portatili, gli esplosivi, nonchè i materiali d'artiglieria ed automobilistici radiati dal nomenclatore e le bocche da fuoco, di cui ai comma *a*) e *b*) dell'articolo 350 del citato regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico - ediz. 1926;

c) *degli specchi per cambio di nomenclatura*, per correggere errori originati da duplicata registrazione di carico dello stesso movimento di materiali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 424. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del § 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

Questo Ministero determina che vengano soppressi i tre allegati alla circolare 682 del *giornale militare* 1926 e contemporaneamente sostituiti nella circolare stessa i § 8 e 9 con i seguenti:

§ 8. — Per gli ufficiali combattenti (ten. colonnelli e capitani) gli speciali corsi di istruzione avranno luogo presso le Scuole centrali di Civitavecchia ed avranno la durata approssimativa di giorni 30. Ogni corso comprenderà due periodi.

Nel primo periodo, di circa 16 giorni, saranno svolte:

Alcune istruzioni pratiche per completare la conoscenza dei nuovi mezzi di azione il cui impiego verrà considerato durante le esercitazioni.

Una serie di esercitazioni con i quadri sul terreno e sulla carta per addestrare gli ufficiali alla condotta dei reparti nel combattimento, sviluppandone la capacità tattica con l'esame ragionato di problemi concreti, conforme le norme regolamentari, ed esercitandoli a prendere disposizioni razionali, espresse con ordini chiari e concisi, per educarne il carattere alla decisione e allo spirito di responsabilità e di iniziativa.

Alcune esercitazioni con le truppe, riproducenti fasi delle esercitazioni con i quadri già svolte, per dimostrare le difficoltà esecutive degli ordini dati.

Nelle esercitazioni con i quadri e con le truppe saranno esaminate le varie fasi dell'azione offensiva e difensiva dei minori reparti fino al battaglione incluso o reparto corrispondente, per i capitani, e fino al reggimento per i tenenti colonnelli. Gli ufficiali vi assumeranno in un primo tempo il comando del reparto corrispondente al proprio grado e poi anche quello del reparto superiore.

Gli ufficiali del genio vengono in principal modo addestrati nelle molteplici attività tecniche dell'arma, inquadrate sempre in situazioni tattiche concrete.

Nel secondo periodo, di circa 14 giorni, sarà svolta una manovra con i quadri intesa ad accertare l'idoneità professionale degli ufficiali all'avanzamento al grado superiore.

A seconda del numero di essi, si costituiranno uno o più gruppi di tenenti colonnelli e di capitani. A ciascuno gruppo corrisponderà una sottocommissione d'esame, presieduta da un colonnello.

§ 9. — Al termine del secondo periodo del corso pronuncierà il giudizio di cui al n. 4 della presente circolare una commissione composta:

dal generale comandante delle Scuole centrali, presidente;

dai colonnelli e tenenti colonnelli facenti parte delle sottocommissioni di cui al paragrafo precedente;

le sottocommissioni d'arma dei tenenti colonnelli saranno tutte composte di colonnelli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 425. — AVANZAMENTO. - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

Questo Ministero determina che il servizio di prima nomina, della durata di un mese, dei sottotenenti di complemento nominati a tale grado dal 15 luglio 1928 fino al 15 luglio 1929, in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e all'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 1927, venga prestato entro un anno dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Gli interessati hanno facoltà di scegliere l'epoca di detta prestazione di servizio nel limite di tempo suindicato e a tal uopo inoltreranno, pel tramite dei distretti di residenza le relative domande ai comandi di corpo d'armata ai quali è devoluta ogni decisione in merito.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 426. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). - 19 luglio 1929 - Anno VII.

Il 3° comma del n. 27 - Capo II - del Regolamento sull'uniforme (edizione 1927) è sostituito dal seguente:

In tutte le altre circostanze, si può portare la mantellina con uno dei lembi gettato sull'altra spalla. Però nel compiere l'atto del saluto, sia da fermo che in marcia, si deve rimettere la mantellina con i lembi naturalmente pendenti.

Il n. 37 - Capo II, dello stesso Regolamento è sostituito dal seguente:

37 - *Mantellina* (di panno da sottufficiali).

Per le armi a piedi e servizi.

Valgono per il suo uso le stesse prescrizioni di cui al n. 27.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 427. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

Il capoverso *a*) del § 1 — Capo VII — del Regolamento sull'uniforme (edizione 1927) è sostituito dal seguente:

a) gli ufficiali generali, nelle ore pomeridiane di qualsiasi giorno dell'anno, eccetto che si trovino a campi e manovre, oppure che, nelle ore sopradette, facciano o ricevano visite di dovere, ricevano ufficiali riuniti per servizio, si presentino a truppe o visitino locali occupati da truppe, oppure prendano parte a cerimonie alle quali sono invitati in considerazione del grado o della carica che rivestono;

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 428. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Croce al merito di guerra.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

A chiarimento delle disposizioni contenute nella circolare 29 del *giornale militare* 1923 relative all'applicabilità nelle colonie delle norme per la concessione della croce al merito di guerra, si conferma, in base alla circolare n. 171 del *giornale militare* 1918, che:

1. Non si possono ottenere complessivamente più di tre concessioni di croce *al merito di guerra* per titoli maturati sia nella guerra italo-austriaca sia nelle colonie;

2. La decorazione è unica e sul nastrino si possono apporre, al massimo, due corone reali di bronzo che corrispondono al massimo di tre concessioni conseguite.

Quanto sopra non ha relazione alcuna con le disposizioni riflettenti la croce di guerra *al valor militare*.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 429. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione di borse a zaino e di tasche per bombe.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

Per dare ai corpi la possibilità di conoscere ed esperimentare il nuovo affardellamento del soldato, adottato con la circolare 243 del *giornale militare* c. a., si determina che per cura dell'Opificio militare di Torino siano cedute dieci borse a zaino per armi a piedi e venti tasche per bombe a ciascun reggimento di fanteria, del genio, ed a ciascun gruppo someggiato; e dieci borse a zaino per armi a cavallo a ciascun reggimento di cavalleria, dei bersaglieri ciclisti, di artiglieria da campagna.

La cessione sarà fatta con regolare passaggio di carico. Subito saranno spedite una borsa a zaino e due tasche per bombe a ciascun ente a cui sono state assegnate. Successivamente, non appena pronte, saranno spedite le restanti borse e le restanti tasche che l'Opificio curerà di allestire al più presto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 430. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio - Edizione 1924 - Tariffe ».** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il secondo fascicolo di aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio - Ediz. 1924 Tariffe », che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie 1
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo .	» 2
Direzione generale del genio	» 1
Servizio ippico e veterinario.	» 1
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	» 1

Governi della Tripolitania, Cirenaica, Somalia, Eritrea .	»	3
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali . .	»	1
Ispettorati delle varie armi	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria .	»	5
Centro chimico militare	»	1
Ispettorato tecnico automobilistico	»	4
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia - Comando militare della Sardegna - (ufficio amministrativo)	»	1
Uffici di revisione e contabilità di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna . .	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di brigata di fanteria e brigata alpina . . .	»	1
Comandi superiori di cavalleria	»	1
Comando della scuola di guerra - Torino	»	1
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia .	»	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria - Parma	»	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo	»	1
Comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria - Modena	»	2
Comando della R. Accademia d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola di tiro d'artiglieria - Nettuno . .	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Arsenali R. Esercito di Torino, Piacenza, Napoli, Pirotecnico R. Esercito Capua e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Sezione di Pirotecnico R. Esercito Bologna - Sezione staccata spolettificio R. Esercito Torre Annunziata . .	»	1
Fabbrica d'armi R. Esercito Terni - Polverificio R. Esercito Liri - Spolettificio R. Esercito Roma	»	2
Officina di costruzioni del genio militare Pavia e officina R. T. ed E. Roma	»	2
Officina automobilistica R. Esercito Bologna . . .	»	2
1° e 2° centro esperienze d'artiglieria	»	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2

Sezioni staccate di artiglieria	1
Uffici di fortificazione ed uffici staccati di fortificazione	1
Direzione autonoma del genio militare per la R. Marina - La Spezia	1
Comandi di legione dei CC. RR.	1
Comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri	1
Comandi di reggimento alpini	1
Comandi di reggimento di cavalleria	1
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, pesante e da costa	1
Comandi di reggimento artiglieria da montagna	1
Comando del reggimento carri armati	1
Centri automobilistici	1
Centri controaerei	1
Comandi di reggimento genio, gruppo aerostieri	1
Battaglione misto della Sardegna	1
Distretti militari	1
Depositi allevamenti quadrupedi e comando gruppo squadroni di rimonta	1
Stabilimenti militari di pena - Gaeta	1
Direzioni ospedali militari	1
Compagnie di sussistenza	1
Rivista di artiglieria e genio	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 17.50; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 431. — TRASPORTI. — **Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione.** — (Direzione generale servizi logistici ufficio trasporti). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

I viaggi che saranno compiuti dagli ufficiali richiamati alle armi per istruzione in base alla circolare 361 *giornale militare* c. a., dal giorno 25 corrente mese al giorno 5 agosto p. v., dovranno essere effettuati in conto corrente, mediante presentazione delle richieste mod. *B* color rosa, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, tramvie intercomunali e linee di navigazione indicate nell'allegato *uno* alla presente circolare.

Il pagamento dei viaggi che saranno effettuati sulle ferrovie dello Stato sarà eseguito a cura di questo Ministero; quello dei viaggi che saranno compiuti sulle ferrovie secondarie, tramvie e linee di navigazione, sarà invece effettuato a cura dei distretti a fianco di ciascuna società indicato nell'allegato suddetto.

Allo scopo di facilitare le operazioni di controllo, e di ottenere una opportuna sollecitudine nei pagamenti, si comunica che le società secondarie che ammettono il servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato presenteranno ai distretti interessati anche i conti riguardanti i viaggi che saranno compiuti in servizio cumulativo con le FF. SS., aventi però origine da una stazione delle ferrovie secondarie stesse.

Ogni viaggio compiuto dovrà sempre essere documentato dalla relativa richiesta mod. *B* color rosa.

I comandi di distretto sono pregati di comunicare le sopraccennate modalità di pagamento alle rispettive società di cui all'allegato *uno*.

I viaggi che gli ufficiali in parola compiranno all'atto del loro rinvio in congedo, dovranno invece essere effettuati su tutte le linee ferroviarie — comprese le ferrovie dello Stato — e le linee di navigazione, a pagamento immediato, mediante presentazione delle richieste modello *B* color verde.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie intercomunali e delle società di navigazione che ammettono il trasporto in conto corrente degli ufficiali richiamati per istruzione.

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della Società o della Direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
A) *Ferrovie secondarie sulle quali devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Società Anon. Strade Ferrate di Biella (linea Santhià-Biella)	Torino	Torino
Società An. Ferrovia Vallesessera (linea Grignasco-Coggiola)	Grignasco	Vercelli
Ferrovie Nord Milano (linee Castellanza-Cairate-Lonate-Ceppino-Val Morea; Novara-Seregno; Milano-Saronno; Saronno-Varese; Saronno-Como; Como-Laveno; Milano-Erba; Seveso-S. Pietro-Camnago).	Milano	Milano
Ferrovia della Brianza Centrale (linea Monza-Molteno-Oggiono).	Monza	Monza
Società An. per le Ferrovie dell'Alta Valtellina (linea Sondrio-Tirano).	Tirano	Sondrio
Società per la Ferrovia elettrica di Valle Brembana (linea Bergamo-San Giovanni Bianco).	Bergamo	Bergamo
Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie (linee Brescia-Iseo-Edolo; Rovato-Iseo; Soresina-Soncino-Cremona).	Iseo	Brescia
Ferrovia Orbetello-Porto S. Stefano della Società Nazionale di Ferrovie e tramvie.	Porto S. Stefano	Grosseto
Ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva	Rovereto	Verona

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della Società o della Direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Società Veneta per costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie italiane (linee Torre Belvicino-Schio-Arsiero; Thiene-Rocchette-Asiago; Adria-Piove; Conegliano-Vittorio; Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villasantina; Cividale-Udine; Copparo-Ferrara-Cento-Persiceto-Decima-Modena; Parma-Suzzara; Bologna-Porto Maggiore-Massalombarda; Arezzo-Pratovecchio-Stia).	Padova	Padova
Ferrovia Bribano-Agordo della Società anonima industriale e ferroviaria.	Agordo	Belluno
Ferrovia Suzzara-Ferrara	Ferrara	Ferrara
Società An. per le Ferrovie di Reggio Emilia (linee Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla; Bagnolo in Piano-Carpi).	Reggio Emilia	Reggio Emilia
Ferrovia Reggio Emilia-Ciano di Enza e diramazione Barco-Montecchio del Consorzio cooperativo di lavoro e produzione.	Reggio Emilia	Reggio Emilia
Ferrovia di Val Senio (linea Castelbolognese-Riolo dei Bagni)	Riolo dei Bagni	Forlì
Ferrovia Fano-Fossombrone-Fermignano della Società Ferrovie e Tramvie Padane.	Ferrara	Pesaro
Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (linea Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide)	Perugia	Perugia
Società An. Ferrovia Mandela-Subiaco.	Subiaco	Roma
Ferrovia Cancello-Benevento	S. Maria a Vico	Benevento
Ferrovie esercitate dalla Società Anonima delle Ferrovie Salentine	Lecce	Lecce

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della Società o della Direzione di esercizio	Distretto [illegible] incaricato del pagamento
Ferrovie Complementari Sarde (1)	Cagliari	Cagliari
B) *Ferovie secondarie sulle quali i viaggi non devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Ferrovia Fossano-Mondovì-Villanova della Società Ferrovie Economiche.	Mondovì	Mondovì
Ferrovia Tortona-Castelnuovo Scrivia della Società An. Tramways a vapore della provincia di Alessandria.	Alessandria	Alessandria
Ferrovia Torino-Lanzo-Ceres della Società An. Ferr. Torino-Ciriè-Valli di Lanzo).	Torino	Torino
Ferrovia Bergamo-Clusone della Società per la Ferrovia di Valle Seriana.	Bergamo	Bergamo
Ferrovie esercitate dalla Società Varesina per imprese elettriche (linee Varese - Cunardo - Luino; Ghirla-Ponte Tresa; Ponte Tresa-Luino).	Varese	Varese
Ferrovia Menaggio-Porlezza della Società Prealpina di Trasporti.	Varese	Varese
Ferrovia Bolzano-Caldaro-Mendola della Ferrovia Transatesina.	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Mendola-Fondo-Dermulo della Ferrovia elettrica dell'Alta Anaunia.	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Bolzano-Collalbo della Ferrovia del Renòn S. A.	Bolzano	Bolzano
Ferrovia Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco della Società Anonima per le Ferrovie delle Dolomiti.	Cortina d'Amp.	Belluno

(1) In servizio cumulativo solamente per i viaggi effettuati all'interno dell'Isola, escluso quindi il servizio cumulativo col Continente.

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede dell'a società o del a Direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Società An. Ferrovia Rezzato-Vobarno.	Brescia	Brescia
Ferrovia Caprino-(Garda)-Affi-Verona della Ferrovia Provincia di di Verona.	Verona	Verona
Ferrovia Padova-Piazzola-Carmignano della Società Ferrovia Padova-Piazzola.	Padova	Padova
Ferrovie esercitate dalla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie ed Automobili di Modena (linee Sassuolo-Modena-Mirandola; Modena B. G.-Modena trasbordo; Cavezzo-Finale; Modena-Vignola; Spilamberto-Bazzano).	Modena	Modena
Ferrovia Pracchia-S. Marcello Pistoiese-Mammiano della Società An. Ferr .dell'Alto Pistoiese.	Livorno	Pistoia
Ferrovia Imola-Fontanelice della Società An. Ital. Ferrovia Costruzioni ed esercizio « S.I.F.A.C.E. »	Imola	Bologna
Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa della Società An. Ferr. Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.	Massa Maritt.	Siena
Società An. Ferrovia di Montepulciano.	Montepulciano	Siena
Ferrovia Massa M. - Follonica P. della Società An. Ferr. Follonica-Massa M.	Massa Maritt.	Grosseto
Ferrovia Arezzo-Fossato della Società Ferr. Appennino Centrale.	Città di Castello	Arezzo
Ferrovia Rimini-Mercatino Marecchia della Società Ferrovie e Tramvie Padane.	Rimini	Fosli
Ferrovia elettrica di Camerino della Società An. Ferr. ed Imprese elettriche.	Camerino	Macerata

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della Società o della Direzione di esercizio	Distrette militare incaricato del pagamento
Ferrovia Spoleto-Norcia della Società di Imprese Ferroviarie.	Spoleto	Spoleto
Ferrovia Fermana della Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino.	Fermo	Ascoli Piceno
Società An. della Ferrovia elettrica di Chieti.	Chieti	Chieti
Ferrovia Sangritana della Società An. per le Ferrovie Adriatico Appennino.	Lanciano	Chieti
Ferrovia Aquila-Capitignano della Società Industriale dell'Aterno.	Aquila	Aquila
Ferrovia Roma-Marina di Ostia della Società elettroferroviaria Italiana.	Roma	Roma
Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo della Società An. Tramvie e Ferrovie Roma Nord.	Roma	Roma
Ferrovia Roma-S. Cesareo-Fiuggi-Frosinone Gestione Governativa Ferrovie vicinali.	Roma	Roma
Società An. Ferrovia Agnone-Pescolanciano.	Agnone	Campobasso
Ferrovia Bari-Conversano-Locorotondo della Società An. delle Ferrovie sussidiate.	Bari	Bari
Ferrovie Calabro Lucane della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (linee Bari-Matera; Potenza inf.-Pignola; Spezzano Albanese-Castrovillari; Cosenza-Decollatura; (Cosenza) Pedace-S. Pietro in Gargano; Porto S. Venere-Mileto; Soverato-Chiaravalle centrale; Gioia Tauro-Cittanova; Gioia Tauro-Seminara).	Roma	Roma

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della Direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Ferrovia Napoli-Aversa-Piedimonte d'Alife della « Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie ».	Napoli	Napoli
Ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta della Ferrovia Cumana.	Napoli	Napoli
Società Anonima della Ferrovia Napoli-Nola-Baiano e diramazioni.	Napoli	Napoli
Ferrovia Circumvesuviana.	Napoli	Napoli
Ferrovia Circumetnea Catania-Randazzo-Riposto della Società Siciliana di Lavori pubblici.	Catania	Catania
Ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini della Società An. per le Ferrovie secondarie della Sicilia.	Siracusa	Noto
C) *Società di navigazione sulle quali i viaggi non devono essere effettuati in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.*		
Compagnia Italiana Transatlantica (linea Civitavecchia-Terranova).	Roma	Roma
« Florio » Società Italiana di Navigazione (linea Napoli-Palermo).	Roma	Roma
Società Anonima Industrie Marittime (linea Ancona-Zara).	Ancona	Ancona
Società Anonima di Navigazione « San Marco ».	Venezia	Venezia
Società Navigazione Puglia.	Bari	Bari
Compagnia Sarda d'Armamento e Navigazione (linea Terranova-La Maddalena).	Genova	Genova

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NABIGAZIONE	Sede della società o della Direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
D) *Tramvie intercomunali.*		
Società Anonima dei Tramways di Torino (linea Torino-Chivasso).	Torino	Torino
Tramvie extraurbane di S. Remo e Bordighera della Società Anon. Tramvie elettriche liguri.	S. Remo	S. Remo
Tramvie elettriche bresciane (linee Brescia-Tavernole; Brescia-Pavone Mella-(Gambara)-Ostiano; Brescia-Tormini-(Idro)-Gargnano; Brescia-Soncino; Brescia-Treponte).	Brescia	Brescia
Tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia della Società An. Tramvie di Lombardia e Romagne.	Mantova	Mantova
Tramvie provinciali mantovane.	Mantova	Mantova
Tramvie piacentine a vapore della Società Italiana di Ferrovie e Tramvie.	Piacenza	Piacenza
Tramvie provinciali cremonesi (linee Cremona-Cà dei Soresini-(S. Giovanni in Croce)-Casalmaggiore; Cremona-Ostiano; Casalmaggiore-P. Maiocche).	Cremona	Cremona
Tramvie provinciali di Verona (linee Verona-Caldiero-(Tregnago)-Cologna Veneta; Verona-Coriano).	Verona	Verona
Società An. delle Tramvie Vicentine (linee Vicenza-Montagnana; Vicenza-Bassano; Vicenza-S. Vitale-(Chiampo)-Valdagno-Recoaro).	Vicenza	Vicenza
Società An. delle Tramvie di Mestre (linee S. Giuliano-Mestre-Treviso; Mestre-Mirano).	Mestre	Venezia
Tramvie comunali di Padova (linee Padova-Torreglia; Padova-Villa di Teolo).	Padova	Padova

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della Direzione di esercizio	Distretto militare incaricato del pagamento
Tramvie della Società Veneta (linee Padova-Bagnoli; Padova-Piove; Montebelluna-Asolo; Montebelluna-Valdobbiadene; Padova-Fusina; Malcontenta-Mestre).	Padova	Padova
Ferrovie Ferrara-Ostellate-Codigoro e Ferrovia Ostellate-Porto Garibaldi della Società Ferrovie e Tramvie Padane.	Ferrara	Ferrara
Tramvie Parmensi della Compagnia Nazionale di Trasporti e Comunicazioni.	Parma	Parma
Tramvie della Società Emiliana di Ferrovie Tramvie ed Automobili.	Modena	Modena
Tramvia Bologna-Casalecchio-Vignola della Società An. Tramvie di Bologna.	Bologna	Bologna
Società An. per la Tramvia a vapore Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo.	Bologna	Bologna
Tramvia Borgo S. Donnino-Salsomaggiore.	Piacenza	Parma
Società Anonima dei Tramways della Romagna (linee Ravenna-Forlì; Forlì-Meldola).	Forlì	Forlì
Tramvia Camaiore-Viareggio.	Viareggio	Lucca
Tramvia elettrica litoranea di Viareggio (linee Viareggio-Forte dei Marmi; Pietrasanta-Fiumetto).	Viareggio	Lucca
Società An. per la Tramvia elettrica Lucca-Pescia-Monsummano.	Lucca	Lucca
Società Italiana per le Ferrovie economiche e Tramvie a vapore della provincia di Pisa.	Pisa	Pisa
Tramways Fiorentini (linee extraurbane).	Firenze	Firenze

FERROVIE, TRAMVIE E SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE	Sede della società o della Direzione di esercizio	Distretto [illegible] incaricato del pagamento
Società An. per la Trazione nel Valdarno Superiore (linea San Giovanni Valdarno-Montevarchi-Levane).	Montevarchi	Arezzo
Società per le Tramvie elettriche di Terni (linee Terni-Collestatte Arrone-Ferentillo).	Terni	Orvieto
Tramvia Roma-Tivoli della Società An. Tramvie e Ferrovie economiche.	Roma	Roma
Società dei Tramways provinciali di Napoli (linee extraurbane).	Napoli	Napoli
Tramvie extraurbane di Napoli.	Napoli	Napoli
Tramvia Castellammare-Sorrento della Società An. delle Tramvie Sorrentine.	Meta	Nola
Ferrovie esercitate dalla Società An. delle Tramvie Sorrentine.	Napoli	Nola
Tramvie Salerno-Valle di Pompei delle Tramvie elettriche della provincia di Salerno.	Salerno	Salerno
Società Anonima Tramvia Bari-Barletta.	Bari	Bari
Tramvia elettrica S. Severo-Torremaggiore.	S. Severo	Foggia
Società An. Tramways Siciliani - Tramvie extraurbane di Messina (linee Giampilieri-Messina-Faro; Messina-Granatari-Barcellona).	Messina	Messina
Tramvia Catania-Acireale della Società Anonima « Galatea ».	Catania	Catania

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

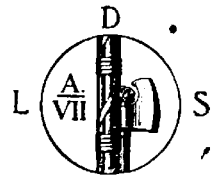
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 2,50

(576) - Roma, 1929-VII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1929 - ANNO VII — 19 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 432 - 18 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . *Pag.* 1797

Circolare N. 432. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

Sono state affidate alle seguenti Ditte, singolarmente per ogni corpo d'armata territoriale e Isola, le forniture degli olii lubrificanti e dei grassi auto agli enti che gestiscono automezzi, dal 20 luglio 1929 al 30 giugno 1930:

1. *Ditta Ernesto Reinach,* via G. Murat, 84, Milano - per gli enti dislocati nel territorio del 1° corpo d'armata territoriale TORINO.

2. *Società The Texas Company,* via XX Settembre, 18, Genova - per gli enti dislocati nel territorio del 2° corpo d'armata territoriale ALESSANDRIA.

3. *Società Nafta,* via Martin Piaggio, 1 (piazza Corvetto), Genova - per gli enti dislocati nel territorio del corpo d'armata territoriale MILANO.

4. *Raffineria Triestina Olii Minerali,* Casella postale n. 370, Trieste - per gli enti dislocati nel territorio del corpo d'armata territoriale VERONA.

5. *Compagnia Nazionale Prodotti Petroli* (Veedol), via Ugo Foscolo,6, Genova - per gli enti dislocati nel territorio del 5° corpo d'armata territoriale TRIESTE.

6. *Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini* (Filea), Casella postale n. 697, Genova - per gli enti dislocati nel territorio del 6° corpo d'armata territoriale BOLOGNA.

7. *Raffineria Olii Minerali Società Anonima* (ROMSA), Fiume - per gli enti dislocati nel territorio del 7° corpo d'armata territoriale FIRENZE.

8. *Società Vacuum Oil Company,* via Corsica, 21, Genova - per gli enti dislocati nel territorio dell'8° corpo d'armata territoriale ROMA.

9. *Ditta Emilio Foltzer,* piazza Corvetto, 2, Genova, per gli enti dislocati nel territorio del 9° corpo d'armata territoriale BARI.

10. *Ditta Fiat,* Torino, per gli enti dislocati nel territorio del 10° corpo d'armata territoriale NAPOLI.

11. *Società Lubrificanti Spidoleine* A. I., Genova - per gli enti dislocati nel territorio dell'11° corpo d'armata territoriale UDINE.

12. *Società Nafta,* via Martin Piaggio, 1 (piazza Corvetto), Genova, per gli enti dislocati nel territorio del comando militare della Sicilia PALERMO.

13. *Società Italiana Importazione Olii Clarenty,* via Mario Pagano, 3, Roma - per gli enti dislocati nel territorio del comando militare della Sardegna CAGLIARI.

Tipi e prezzi dei lubrificanti.

I tipi dei lubrificanti da fornirsi, commercialmente noti e ben definiti, ed i relativi prezzi, risultano dalla tabella allegata (allegato n. 1).

Tali prezzi si intendono per quintale franco, netto, consegnato com'è qui di seguito prescritto.

Essi sono, per ogni tipo, suscettibili di ribasso in misura uguale a quella che potrà essere apportata dalla Ditta, sul mercato, durante il corso della provvista, mentre resteranno invariati nel caso di aumenti.

Le eventuali diminuzioni di prezzo saranno rese note di volta in volta agli interessati.

Modalità di prelevamenti.

I depositi delle Ditte dislocati nel territorio dei corrispondenti Corpi d'Armata ed Isole, ed ai quali gli Enti prelevatari dovranno rivolgere le loro richieste, sono indicati nell'elenco annesso (allegato n. 2).

L'elenco n. 2-*bis* considera poi gli altri depositi delle Ditte stesse nel Regno; a questi dovranno gli Enti rivolgere le loro richieste nel caso vengano a trovarsi, per temporanea dislocazione, fuori del territorio del proprio Corpo d'Armata.

I prelevamenti dovranno essere effettuati presso i detti depositi, per gli Enti dislocati nelle stesse sedi; gli Enti stanziati in località differenti si rivolgeranno invece per i loro fabbisogni al deposito più vicino, il quale provvederà alla spedizione dei lubrificanti richiesti, conteggiando le spese di trasporto a carico del prelevatario.

I rifornimenti saranno eseguiti mediante richieste di prelevamento, firmate dal Capo dell'Ente prelevatario o da chi ne fa le veci, munite di data e di bollo di Ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, e secondo il modello allegato (allegato n. 3), a cura dei prelevatari.

In dette richieste dovrà sempre farsi menzione dell'Ufficio di Amministrazione che amministra l'Ente prelevatario.

I quantitativi di lubrificanti richiesti dovranno essere indicati in numero di recipienti completi (barili o stagnate).

Invece le fatture che le Ditte trasmetteranno agli Enti prelevatari dovranno indicare in chilogrammi i pesi netti dei lubrificanti forniti.

I depositi, nell'evadere sia parzialmente sia interamente le richieste di prelevamento, trascriveranno i quantitativi consegnati su appositi buoni di distribuzione a tagliandi madre e figlia nei quali dovranno essere indicati il numero e la data della richiesta di prelevamento, la denominazione e la quantità dei lubrificanti effettivamente consegnati con l'indicazione in chilogrammi al netto.

Sarà cura della Ditta di far apporre la firma dell'incaricato del ritiro della merce su entrambi i tagliandi, e di trasmettere uno di questi all'Ente prelevatario perchè gli venga restituito firmato dal Capo o da chi ne fa le veci. Tale tagliando dovrà poi essere allegato alla fattura, perchè questa venga ammessa al pagamento.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dagli Enti prelevatari ai depositi entro i primi cinque giorni del mese, per il fabbisogno del trimestre successivo e dovranno essere soddisfatti entro il mese in cui le richieste stesse saranno state presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio, o da momentanee esigenze, potranno essere date quandochessia, e dovranno essere espletate nel periodo massimo di dieci giorni, a partire da quello in cui saranno pervenute al deposito della Ditta, al quale dovrà essere fatto cenno della straordinarietà od urgenza della richiesta.

Rifiuti e penalità.

In caso di ritardo nelle consegne o di rifiuti dei prodotti consegnati, dovrà applicarsi l'art. 4 dei Capitoli Generali d'Oneri per i contratti relativi alle provviste pel servizio del materiale d'artiglieria (n. 551 del Catalogo R. 1915, con l'avvertenza che la penalità progressiva di cui al paragrafo 20 di detti Capitoli Generali si intende stabilita per ogni giorno di ritardo fino a raggiungere il 16 per cento dell'importo della richiesta, dopo di che rimane in facoltà dei prelevatari di procedere all'acquisto in danno a norma del

paragrafo 22 del Capitoli Generali stessi, ferme sempre restando le altre penalità di cui al paragrafo 19 del Capitoli medesimi.

Prove ed accertamenti.

Sono ammessi i collaudi in corso di fornitura. Nel caso gli Enti prelevatari abbiano dei dubbi sulla bontà dei prodotti forniti o vengano interessati da questo Ministero, procederanno al prelievo, di due campioni l'uno di kg. 10 e l'altro di kg. 30 se d'olio, e di uno solo di kg. 2, se di grasso, ed alla successiva loro spedizione all'Officina Automobilistica R. E. di Bologna per gli accertamenti a termini contrattuali.

Nei prelevamenti, e nelle manipolazioni di tali campioni si osservino le norme e le prescrizioni proprie per tali operazioni.

Imballaggi.

I lubrificanti saranno forniti in barili originali, sigillati, od anche, per specifica richiesta dell'Ente prelevatario, in latte pure originali sigillate.

Le caratteristiche principali dei recipienti risultano dall'annesso allegato n. 4.

Il peso utile da considerarsi sarà quello netto, escluso cioè il peso del relativo recipiente, verificato all'atto della consegna, per gli Enti dislocati nelle località ove trovansi i depositi della Ditta.

Per gli altri Enti sarà invece quello ricavato dai documenti di spedizione.

I recipienti verranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta; i barili rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Militare, e saranno perciò assunti in carico dagli Enti prelevatari; le latte e cassette saranno restituite al fornitore in uno qualunque dei depositi della Ditta, preferibilmente in quello presso cui le latte vennero prelevate, ed entro quarantacinque giorni dall'avvenuta consegna. In caso di ritardo verranno fatturate dalla Ditta a prezzo di listino.

Pagamento.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in contanti, con i fondi dei quali dispongono sul Capitolo 36° gli Enti

dell'Esercito e 55 i CC. RR., direttamente dagli Enti prelevatari alle Ditte, dopo che dall'ammontare delle fatture stesse sarà stato dedotto l'importo delle eventuali penalità applicate.

Perciò la Ditta trasmetterà di volta in volta a ciascuno degli Uffici di amministrazione specificati nella richiesta di prelevamento le fatture dei lubrificanti consegnati accompagnate dai rispettivi tagliandi di distribuzione.

I prelevamenti di lubrificanti effettuati dagli Enti per servizi diversi da quello Automobilistico, e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti dal 36 per l'Esercito e dal 55 per i CC. RR., dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente e sempre direttamente dai prelevatari.

I rifornimenti così stabiliti per il nuovo esercizio finanziario hanno essenzialmente carattere sperimentale, volendosi accertare quelle che comunemente vengono denominate spese di lubrificazione.

Perciò, mentre si raccomanda a tutti gli Enti consumatori una continua e vigile cura nell'uso dei lubrificanti forniti, si indicano qui di seguito le norme da osservarsi e gli elementi da fornirsi periodicamente, ogni trimestre, a partire da quello in corso, considerando per intero il corrente mese di luglio.

Norme da osservarsi.

1. I lubrificanti da impiegarsi saranno quelli precisati da ciascuna Ditta a seconda del tipo dell'autoveicolo o dell'epoca di impiego.

2. I rinnovamenti dovranno essere effettuati esclusivamente dopo il chilometraggio o le ore di lavoro indicate dalle Ditte fornitrici per ciascun tipo di autoveicolo, oppure quando le indicazioni degli apparecchi inseriti nella circolazione dell'olio segnalino che questa è deficiente.

3. Per nessun motivo dovrà provvedersi alla rinnovazione del lubrificante nei carter senza l'autorizzazione del comandante del reparto, al quale spetterà di concederla sol

tanto dopo aver controllato il numero delle ore lavorative compiute dall'ultimo rinnovo, e le segnalazioni degli apparecchi di controllo.

Sia perciò attribuita ai soli comandanti di reparto la responsabilità del razionale e conveniente impiego dei lubrificanti.

4. Cura speciale sia rivolta alla pulizia dei filtri dell'olio ed alla tenuta delle fasce elastiche.

Elementi da rilevarsi durante l'uso.

1. Ore lavorative e chilometraggio compiuto per ogni autoveicolo.

2. Consumo medio per ore lavorative e consumo medio per chilometro, per ogni tipo di autoveicolo, e per il tipo di olio corrispondente, comprendendo in tale consumo i rifornimenti giornalieri e le rinnovazioni complete.

3. Inconvenienti imputabili ad insufficiente lubrificazione per le caratteristiche del lubrificante, specificando per ogni caso le ore lavorative compiute al momento dell'incidente dopo l'ultima rinnovazione.

Per la raccolta e la segnazione di tali elementi sia usato un tracciato conforme all'annesso modello (allegato n. 5).

Gli specchi riepilogativi, compilati in duplice copia dagli Enti interessati, compresi i Carabinieri Reali, dovranno essere rimessi entro la prima decade del mese successivo al trimestre scaduto, ai rispettivi Comandi di Corpo d'Armata Territoriali o delle Isole, i quali vorranno, nella decade seguente, curare l'inoltro di una di tali copie all'Ispettorato Tecnico Automobilistico.

Il prefato organo tecnico, eseguiti i necessari esami, con la scorta anche dei risultati dei collaudi effettuati dall'Officina Automobilistica R. E., riferirà quindi a questo Ministero, aggiungendovi le proprie deduzioni. Esso stesso vorrà,

dal proprio canto, esperire gli accertamenti opportuni, nonchè eseguire con gli automezzi a sua disposizione le prove sistematiche e rigorose necessarie per effettuare controlli e confronti nei riguardi dei risultati pratici ricavati dagli enti consumatori.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

DITTA	CORPO D'ARMATA O ISOLA	Grassi per Cambi o differenziali — Denominazione	Prezzo L.	Prezzo C.	Grassi per Stauffer — Denominazione	Prezzo L.	Prezzo C.	Annotaz
Ernesto Reinach - Milano	1° Torino	*Grasso Extra*	360	—	—	—	—	
The Texas Company - Genova	2° Alessandria	*Texaco Spange Grease*	370	—	—	—	—	

DITTA	CORPO D'ARMATA O ISOLA	Oli per autovetture e motocicli-carri							
		Extra-denso			Denso			Semi	
		Denominazione	Prezzo L.	Prezzo C.	Denominazione	Prezzo L.	Prezzo C.	Denominazione	
Società Nafta – Genova	3° Milano	*Tractol Extra Shell*	430	—	*Golden Shell*	500	—	*Triple Shell*	
Raffineria Triestina Olii Minerali – Trieste	4° Verona	*Motoroil 620*	310	—	*Elioil Extra D D D*	325	—	—	
Compagnia Nazionale Prodotti Petroli (Veedol) – Genova	5° Trieste	*Vèedol ExtraHeavy*	550	—	—	—	—	—	
		Marca SB	475	—	—	—	—	—	
Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini (F. I. L. E. A.) – Genova	6° Bologna	*Fileoil Super Viscose R 373*	455	—	*Fileoil Super Viscose R 372*	435	—	*Fileoil per Ford R 371*	
Raffineria Olii Minerali (Soc. An.) R. O. M. S. A. – Fiume	7° Firenze	*Italoil denso T. C.*	300	—	—	—	—	*Italoil denso M*	
Società Vacuum Oil Company – Genova	8° Roma	—	—	—	*Gargoyle Mobiloil B*	54	—	*Gargoyle Mobiloil BB*	
Emilio Foltzer – Genova	9° Bari	—	—	—	*Touring oil denso*	520	—	*Touring oil semidenso*	
					Touring oil denso bis	520	—		
Fiat – Torino	10° Napoli	*Fiat D D*	405	—	*Fiat D*	382	50	*Fiat S D*	
Società Lubrificanti Spidoleine A. I. – Genova	11° Udine	—	—	—	*Spidoleine B p. autocarri*	350	—	*Spidoleine per auto*	
					Spidoleine A R p. motomezzi	330	—		
Società Nafta – Genova	Com. milit. Sicilia	*Tractol Extra Shell*	430	—	*Golden Shell*	500	—	*Triple Shell*	
Società Italiana Importazione Olii Clarenty – Roma	Com. milit. Sardegna	—	—	—	*Olio tipo N. 21*	660	—	*Olio tipo N. 11*	

ALLEGATO N. 1.

trattori-trattrici-carri armati

Fluido			Semifluido			Per cambi e differenziali			Annotazioni
	Prezzo		Denominazione	Prezzo		Denominazione	Prezzo		
	L.	C.		L.	C.		L.	C.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
[illegible] D	23	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	*Veedol speciale Heavy*	550	-	-	-	-	
-	-	-	*Marca T*	475	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	*Filedil super Viscose extradenso*	345	-	
[illegible]	225	-	-	-	-	-	-	-	
[illegible]	400	-	-	-	-	*Gargoyle Mobiloil C*	415	-	
						Gargoyle Mobilgrease	550	-	
-	-	-	-	-	-	*Touring Oil extradenso*	470	-	
-	-	-	-	-	-	*Fiat C P medio*	360	-	
-	-	-	-	-	-	*Spidoleine P*	32	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
[illegible]	800	-	-	-	-	-	-	-	

ALLEGATO N. 1.

DITTA	CORPO D'ARMATA O ISOLA	Grassi per						Annotazioni
		Cambi e differenziali			Stauffer			
		Denominazione	Prezzo		Denominazione	Prezzo		
			L.	C.		L.	C.	
Società Nafta - Genova	3° Milano	*Shell Compound*	480	—	—	—	—	
Raffineria Triestina Olii Minerali - Trieste	4° Verona	*Grasso FF Superiore*	290	—	*Grasso FF Superiore*	290	—	
Compagnia Nazionale Prodotti Petroli (Veedol) - Genova	5° Trieste	*Veedol Super Gear Lubrificant*	480	—	—	—	—	
Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini (F.I.L.E.A.) - Genova	6° Bologna	*Grasso consistente n. 1207*	220	—	—	—	—	
Raffineria Olii Minerali Soc. An. (R.O.M.S.A) - Fiume	7° Firenze	*Lubrifix R. M.*	200	—	—	—	—	
Società Vacuum Oil Company - Genova	8° Roma	—	—	—	—	—	—	
Emilio Foltzer - Genova	9° Bari	—	—	—	*Grasso Touring medio*	350	—	
Fiat - Torino	10° Napoli	*Fiat E extradenso*	337	50	—	—	—	
Società Lubrificanti Spido cine A. I. - Genova	11ª Udine	—	—	—	—	—	—	
Società Nafta - Genova	Comando Militare Sicilia	*Shell Compound*	480	—	—	—	—	
Società Italiana Importazione Olii Minerali - Torino	Comando Militare Sardegna	*Grasso giallo*	295	—	—	—	—	

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei depositi delle ditte nei territori dei rispettivi Corpi d'armata o Isole.

Ditta Reinach - Milano
per il Corpo d'armata territoriale (1°) - *TORINO.*

1. TORINO - Peyrot e Rossignoli, via Saluzzo, 93.
2. NOVARA - Società Tagliavacche e Vietti, Corso Regina Margherita, 40.
3. BIELLA - F. Carlo Barbera, Corso Quintino Sella, 4-bis.

Società The Texas Company - Genova
per il Corpo d'armata territoriale (2°) - ALESSANDRIA.

1. GENOVA - Via XX Settembre, 18.

Società Nafta - Genova
per il Corpo d'Armata Territoriale (3°) - MILANO.

1. MILANO-MUSOCCO - Società Nafta, Via Angelo Brunetti, 26.
2. GAGGIANO - Consorzio Agrario Cooperativo di Lodi, Milano e Pavia.
3. BUSTO ARSIZIO - Società Nafta, Via Turbigo.
4. LODI - Consorzio Agrario Cooperativo di Lodi, Milano e Pavia.
5. Monza - Società Nafta, Angolo Via Amati - Via Savonarola.
7. COMO - Società Nafta, Via Regina, 51-b.
8. BERGAMO - Società Nafta, Via Carlo Sarassi, 61.
9. PIACENZA - Società Nafta, Fuori Barriera Taverna, 187-A.
10. PARMA - Società Nafta, Strada Provinciale per Golese.
11. CREMONA - Società Nafta, Via Milano.
12. BRESCIA - Società Nafta, Via Sostegno.

Raffineria Triestina Olii Minerali - Trieste
per il Corpo d'Armata Territoriale (4°) - VERONA.

1. BOLZANO, presso la ditta R. Carli.
2. MANTOVA, presso la Società Italo Americana pel Petrolio S.I.A.P.).
3. TRENTO, presso la Società Italo Americana pel Petrolio S.I.A.P.).
4. VERONA, presso la Società Italo Americana pel Petrolio S.I.A.P.).
5. VICENZA, presso la Società Italo Americana pel Petrolio (S.I.A.P.).

Compagnia Nazionale Prodotti Petrolio (Veedol) - Genova
per il Corpo d'Armata Territoriale (5°) - TRIESTE.

1. TRIESTE - Dante Antonaz, via del Toro, 1.

Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini (Filea) - Genova
per il Corpo d'Armata Territoriale (6°) - BOLOGNA.

1. BOLOGNA - Augusto Casanova, Frazione Alemanni.
2. RAVENNA - Gallina Pietro, Sobborgo Garibaldi.
3. ANCONA - Fratelli Fritelli, Spedizionieri.

Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.) - Pisa
per il Corpo d'Armata Territoriale (7°) - FIRENZE.

1. FIRENZE - Ditta S.A.V.I.O.
2. AREZZO - Ditta Palleggi e Vannucci - Via De' Mannini.
3. SIENA - Consorzio Agrario di Siena e Grosseto.
4. SPEZIA - Picasso, Maghella e C., Via Galilei, 2.
5. MASSA CARRARA - Consorzio Agrario Cooperativo.
6. LUCCA - Consorzio Agrario Cooperativo.
7. PISA - Consorzio Agrario.
8. GROSSETO - Filiale Consorzio Agrario di Siena e Grosseto.
9. LIVORNO - Ditta Gondrand, Scali d'Azeglio, 3.

Società Vacuum Oil Company - Genova
per il Corpo d'Armata Territoriale (8°) - ROMA.

1. ROMA - Via Ostiense, 205.

Ditta Emilio Foltzer - Genova
per il Corpo d'Armata Territoriale (9°) - BARI.

1. BARI - Via S. Cognetti, 15.

Ditta Fiat - Torino
per il Corpo d'Armata Territoriale (10°) - NAPOLI.

1. NAPOLI - Società Anonima Fiat - Servizio Vendita Lubrificanti, Centro di distribuzione n. 10.
Società An. Esercizi Portuali, Porta Massa.
2. BENEVENTO - Bozzi cav. Domenico, Piazza Ferrovia.
3. SALERNO - March. Carlo Santacroce, Corso Garibaldi.
4. AVELLINO - F. De Concillis.
5. CAMPOBASSO - Colagiovanni cav. Ferdinando.
6. CASTELLAMMARE DI STABIA - Coppola Catello, Via Vittorio Emanuele, 119.
7. S. MARIA CAPUA VETERE - Mauro De Stefano, Piazza Principe Amedeo.

Società Lubrificanti Spidoleine A. I. - Genova
per il Corpo d'Armata Territoriale (11°) - *UDINE*

1. UDINE - Ugo e Luigi Deganè, Via Sarvagnana, 19.
2. TREVISO - Luigi Ellero, via Regina Margherita.
3. MESTRE - Zacchello Giuseppe, Riva Canale Marghera, 4-16.
4. PADOVA - Rag. Giovanni De Paolis, Corso del Popolo, 4.

Società Nafta - Genova
per il Comando Militare della Sicilia - PALERMO.

1. PALERMO - Società Nafta, San Lorenzo Colli.
2. CATANIA - Esercizio Magazzini Generali Società Anonima, Via Stazione Acquicella.
3. CALTANISSETTA - Salvatore Ippolito fu Pasquale, Contrada Sallemi - Fungirello.
4. PORTO EMPEDOCLE - Michele Bonito, Via Umberto.
5. LICATA - Domenico Maragliano fu Antonio, Contrada Salato.
6. SCIACCA - Ludovico Marsala e Figli, via della Stazione.
7. SIRACUSA - Società Anonima Giovanni Boccadifuoco e Figli, Via Malta, ang. Via Gaetano Zummo.
8. MODICA - Antonino Militello, Contrada Grotte Parrino.
9. TRAPANI - Sebastiano Piacentino, Via G. B. Fardella, 310, 312, 314.
10. MESSINA - Società Nafta, Spianata Raineri.
11. GELA - Gioacchino Tranchina, Contrada Roccella.
12. TERMINI IMERESE - Ing. Filippo D'Asaro, Via Progresso.
13. AUGUSTA - Ditta Nafta, Corso Croce.
14. MARSALA - Sebastiano Piacentino, Via Spagnola.
15. S. AGATA DI MILITELLO - Filippo Di Paola, Via Cosenza.
16. MILAZZO - Emanuele Calzavara, Via XX Luglio 14-16.

Società Italiana Importazione Olii Clarenty - Roma
per il Comando Militare della Sardegna - CAGLIARI.

1. CAGLIARI - Giuseppe Loi, Largo Carlo Felice.

ALLEGATO N. 2-bis.

Elenco degli altri depositi delle ditte esistenti nel territorio del Regno.

Ditta E. Reinach - MILANO.

1. ALESSANDRIA - Pugno Domenico, Via Milano, 37.
2. MILANO - Società Anonima Reinach, Via G. Murat, 84.
3. VERONA - Emilio Secondo e C., Via G. Oberdan, 9-13.
4. TRIESTE - Ignazio Notarangelo, Via Francesco Rismondo, 7.
5. FIRENZE - Dario Righi e C., Via S. Zanobi, 33-35.
6. BOLOGNA - Augusto Casanova, Frazione Alemanni, 76.
7. ROMA - Dott. Eugenio Numes, via Torino, 105.
8. NAPOLI - S. S. Orefici, Vico Mandrone alla Marina, 6.
9. BARI - S. A. Lubrificanti E. Reinach, Estramurale stradella Marroccoli.
10. PALERMO - Ambrogio Castellano, Via Roma, 485.

Società The Texas Company - GENOVA.

1. TORINO - Corso Oporto, 35.
2. MILANO - Foro Bonaparte, 53.
3. VENEZIA - Lista di Spagna.
4. ROMA - Via Lucina, 17.
5. NAPOLI - Via Depretis, 35.

Società Nafta - GENOVA.

1. FALCONARA (Ancona) - presso la Società Nafta, Strada Provinciale Flaminia.
2. MACERATA - presso la Società Nafta, Via del Tiro a Segno, 1
3. PESARO - presso la Società Nafta, Via Flaminia, 156.
4. BARI - presso la Società Nafta, Via Extra Murale.
5. LECCE - presso la Società Nafta, Via Provinciale S. Pietro in Lama.
6. BOLOGNA - presso la Società Nafta, Agucchi (Frazione Bertaglia).
7. MODENA - presso la Società Nafta, Via Cialdini, 24.
8. RAVENNA - presso la Società Nafta, Via D'Alaggio (Frazione SS. Simone e Giuda).
9. FIRENZE - presso la Società Nafta, Via Vittorio Emanuele, 21 (Località Rifredi).
10. LIVORNO - presso la Società Nafta, Via del Camposanto, 1
11. GENOVA RIVAROLO - presso la Società Nafta, Via Al Garbo
12. LA SPEZIA - presso la Società Nafta, Migliarina a Monte
13. NAPOLI - presso la Società Nafta, Via Poggioreale.
14. VENEZIA (Mestre) - presso la Società Nafta, Ai Bottenighi.
15. PADOVA - presso la Società Nafta, via Gazometro, 2.
16. TREVISO - presso la Società Nafta, Viale Giuseppe Verdi.
17. REGGIO EMILIA - presso la Società Nafta, Viale della Stazione Ferroviaria (ora Via 4 Novembre).
18. REGGIO CALABRIA - presso la Società Nafta, Via Torrente Caserta.
19. ROMA - presso la Società Nafta, Via Portuense, 107.
20. PERUGIA - presso la Società Nafta, Via XX Settembre, 76-A
21. TORINO - presso la Società Nafta, Corso Palermo, 61.
22. ALESSANDRIA - presso la Società Nafta, Borgo Cristo.
23. CUNEO - presso la Società Nafta, Viale al Cimitero.
24. TRIESTE - presso la Società Nafta, Rozzol Montebello, 35.
25. UDINE - presso la Società Nafta, Località Gervasutta.
26. VERONA - presso la Società Nafta, Strada di Circonvallazione, 16.
27. MANTOVA - presso la Società Nafta, Piazza Anconetta.
28. TRENTO - presso la Società Nafta, Campo Trentino - Via delle Bettine.

Raffineria Triestina Olii Minerali - TRIESTE.

1. ALESSANDRIA - presso la Società Italo Americana pel Petrolio (S.I.A.P.).
2. ANCONA - Id.
3. BARI - Id.
4. BOLOGNA - Id.
5. BRESCIA - Id.
6. CAGLIARI - Id.
7. COSENZA - Id.
8. CUNEO - Id.
9. FIRENZE - Id.
10. FIUME - Id
11. GENOVA - Id.
12. GORIZIA - Id.
13. LA SPEZIA - Id.
14. LIVORNO - Id.
15. MESSINA - Id.
16. MILANO - Id.
17. NAPOLI - Id.
18. NOVARA - Id.
19. PADOVA - Id.
20. PALERMO - Id.
21. PERUGIA - Id.
22. PIACENZA - Id.
23. ROMA - Id.
24. TORINO - Id.
25. TREVISO - Id.
26. TRIESTE - Id.
27. UDINE - Id.
28. VENEZIA - Id.
29. ZARA - Id.

Compagnia Nazionale Prodotti Petroli (*Veedol*) - GENOVA.

1. TORINO - Ronzoni Leone, Via Nizza, 125-*bis*.
2. MILANO - Compagnia Nazionale Prodotti Petrolio, Via Santa Lucia, 1.
3. BRESCIA - Fratelli Bosatta, Via Solferino, 33.
4. VENEZIA - Celle Serra e C., Ascensione Sottoportino dei Preti, 1269.
5. VERONA - Dino Ravasio, Via Mazzini, 50.
6. TRENTO - Fambri Giovanni, Via Torreverde, 2.
7. GENOVA - M. Bruzzone e C., Piazza Corvetto, 2.

8. BOLOGNA - Linceo Cicognani, Via Calzolerie, 1.
9. FIRENZE - Marcello Taddei, Via Martelli, 8.
10. ROMA - Compagnia Nazionale Prodotti Petrolio, Via Calabria, 17.
11. NAPOLI - Ing. Mario Rodinò di Miglione, Via Depretis, 145.
12. BARI - Comm. Gaetano Ferorelli, Via Cairoli, 91.
13. CATANIA - Fratelli Finocchiaro, Via Teatro Massimo, 6.

Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini (F.I.L.E.A.) - GENOVA.

1. TORINO - Filiale Filea, Via Vittorio Amedeo II, 17.
2. MILANO - Filiale Filea, Via Giuseppe Sacchi, 9.
3. VERONA - Niccolis Giocondo, Piazza Cittadella, 15.
4. PADOVA - Filiale Filea, Via Trieste, 14.
5. VENEZIA - Zambon e Farinato, Ognissanti.
6. UDINE - Fratelli Marchi, Via G. Carducci, 6-8.
7. FIRENZE - Gustavo Quercioli, Via dei Servi, 34.
8. GENOVA - F.I.L.E.A. - Sede, Via XX Settembre, 5/2 - Stabilimento Genova-Rivarolo.
9. ROMA - Filiale Filea, Via Flavia, 84 (30).
10. NAPOLI - Filiale Filea, Via Sant'Aspreno, 2/14 - Palazzo Borsa.
11. BARI - Eugenio Giambalvo, Via Crisanzio, 5 - Palazzo Vacca.
12. PALERMO - Magazzini Generali.
13. CATANIA - Filiale Filea, Via Ventimiglia, 10.
14. CAGLIARI - Vincenzo Coco, Via G. M. Angioy, 22, p. 1°.
15. PAVIA - Achille Gorini di Carlo, Via Luigi Porta, 6.
16. PIACENZA - Filiale Filea, Via Cavour, 15.
17. PARMA - Agide Fiaccadori, Via Garibaldi, 4.
18. MANTOVA - Ermenegildo Vanzini, Via Galana, 4.

Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.) - FIUME.

1. TORINO - presso Filiale R.O.M.S.A.
2. NOVARA - Rag. Giovanni Quagliotti, Corso Vittoria, 4.
3. ALESSANDRIA - Dott. Secondo Mignone, Corso Lamarmora, 2.
4. CUNEO - Geom. Giacomo Masante, Vicolo Barra di Ferro, 4.
5. GENOVA - Stabilimento R.O.M.S.A., Fegino.
6. MILANO - Alberto Gardella, Via Settembrini, 24.
7. BRESCIA - F. e C. Amistani, Via Bixio, 1.
8. PIACENZA - Enea Cigala, Corso Cavour, 35.
9. VERONA - Ferdinando Locatelli, Corso Mazzini, 50.
10. PADOVA - Aldo Albertazzi, Via Deli Zabarella, 16.
11. BOLZANO - Giuseppe Koler, Via Dogana, 2.

12. TRIESTE - Mann e Rossi, Piazza Dalmazia, 1.
13. UDINE - Lorenzo Cita, Via dei Teatri, 17.
14. BOLOGNA - Camillo Carpi, Via Caprarie, 3.
15. ANCONA - Luigi Bettinoni e Figli, Piazza Stazione, 9.
16. ROMA - Marzano e Fasce, Via del Tritone, 125.
17. BARI - G. J. Nuovo, Corso Umberto, 42.
18. NAPOLI - Carlo Cutolo e Figlio, Via Santa Brigida, 39.
19. PALERMO - Bazzan e ing. Ferruzza, Via Principe Belmonte, n. 87.
20. MESSINA - Lorenzo Cuzzo Crea, Viale S. Martino.
21. CAGLIARI - Cav. Dino Devoto.

Società Vacuum Oil Company - GENOVA.

1. ANCONA - A. Violini, Piazza Roma, 16.
2. BARI - Antonio Loffredo, Via Davanzati, 14.
3. BIELLA - V.O.C.S.A.I., Via Palazzo di Giustizia, 13.
4. BORGO PANIGALE - V.O.C.S.A.I., Via Emilia, 656.
5. CAGLIARI - Alberto Frau.
6. CATANIA - Geremia Dentice, Via Urania, 6.
7. COTRONE - Fratelli Foti.
8. COSENZA - Ugo Pietramala.
9. GENOVA PORTO - V.O.C.S.A.I., Ponte Paleocapa.
10. LIVORNO S. M. - V.O.C.S.A.I., Via G. Carducci.
11. MILANO P. R. - V.O.C.S.A.I., Via Friuli, 54.
12. NAPOLI C. - V.O.C.S.A.I., Via E. Gianturco.
13. PARMA - Consorzio Agrario Coop. Parmense.
14. SANSEVERO - Salvatore De Luca.
15. SASSARI - Raimondo Odorsi - Piazza Azzurri, 2.
16. TARANTO - Nicola Presicci, Via Martina Franca.
17. TERMINI IMERESE - Rocco la Rocca, Via Progresso.
18. TORINO SMIST. - V.O.C.S.A.I., Via P. Maroncelli, 20.
19. TRIESTE CENTRALE - V.O.C.S.A.I., via Lazzaretto Vecchio, 14.
20. VADO LIGURE - V.O.C.S.A.I., Stabilimento.
21. VENEZIA S. LUCIA - V.O.C.S.A.I., Fondamenta G. Contarini, 3537.
22. ZARA - M. Pattiera.

Ditta Foltzer Emilio - GENOVA.

1. GENOVA - Direzione Generale, Piazza Corvetto, 2.
2. GENOVA-RIVAROLO - Stabilimento, Via dell'Argine.
3. ALESSANDRIA - Via Cavallotti, 4.

4. ANCONA - Via Piave, 5.
5. BOLOGNA - Via Ugo Bassi, 2 (int. 23-B).
6. FIRENZE - Via Calimala, 2.
7. MILANO - Via Filodrammatici, 3.
8. NAPOLI - Via Flavio Gioia, 66.
9. PALERMO - Via Ruggero Settimo, 8.
10. PADOVA - Via Cesare Battisti, 5.
11. REGGIO EMILIA - Via Migliorati, 6.
12. ROMA - Via della Panetteria, 15.
13. TORINO - Via Pietro Micca, 20.
14. BIELLA - Via Umberto, 32.
15. BRESCIA - Via Solferino, 39.
16. CAGLIARI - Via Sassari, 33.
17. PISA - Via S. Bibbiana, 11.
18. TRENTO - Via Jacopo Acconcio, 6.
19. TRIESTE - presso Società Adriatica di Spedizioni.

Ditta Fiat - TORINO.

Presso tutta l'organizzazione F.I.A.T. in Italia:

Centri di distribuzione del Servizio vendita lubrificanti, filiali d. vendita, concessionarie e sub-concessionarie.

Società Lubrificanti Spidolein A. I. - GENOVA.

1. BRINDISI - Fratelli Zaccaria.
2. MILANO - Italex presso S. A., Corso S. Gottardo, 28.
3. TORINO - Giulio Barnalic, Via Cesare Battisti, 7.
4. BARI - Nicola Favia di B.
5. MESSINA - Fratelli Caminiti, 1° settembre, 140 p. Stazione.
6. ROMA - Via del Commercio, 13 (Magazzini generali).
7. CATANIA - Magazzini generali, via Stazione Acquicella.
8. PALERMO - Consorzio pei Magazzini generali Sicilia (via del Secco).
9. CAGLIARI - Magazzini generali.
10. TRENTO - Silvio Baumassar, via Mazzini.
11. BOLOGNA - Cleto Michelini e figlio, via Pietro Invitti, 8.
12. NAPOLI - Società anonima italiana importazione olii, corso S. Giovanni a Teduccio, 173.
13. VERONA - Luigi Garabelli, via Ghiaia, 3.
14. POLA - Romeo Deveglia, via Kandler, 76.
15. BRESCIA - Società Anonima Fert, via Paolo Sarpi, 1.
16. MANTOVA - Paganella Ciro, via Corrado, 14.

Società Italiana Importazione Olii Clarenty - ROMA.

1. GENOVA-SAMPIERDARENA - via Garibaldi, 57 rosso.
2. MILANO - Rag. Alvaro Vita, via Principe Umberto, 17.
3. PARMA - Emanuele Rovatti, via Trento, 43.
4. BRESCIA - Ing. Giuseppe De Florentis, piazza Vescovado, 3.
5. BOLOGNA - Augusto Occhi, via Saragozza, 98.
6. VENEZIA - Giovanni Sedea, campo Arsenale.
7. POLA - Giovanni Sedea, riva Vittorio Emanuele, 6.
8. FIRENZE - Cav. Ugo Lippi, piazza della Signoria, 6.
9. PERUGIA - Alfredo Buonumori, piazza Morlacchi.
10. TERNI - Attila Melchiorri, via F. Mancini, 1.
11. ROMA - via Mario Pagano, 3.
12. NAPOLI - Società Meridionale Magazzini Generali.
13. BARI - Cataldo Lippo, via Melo, 194.
14. PALERMO - Leopoldo Dalla Mora, via Felice Cavallotti, 16.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(circolare n. .... *giornale militare* 192..)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* .....*192*..

Il .....

(1) Da conservare dal Corpo prelevatario).

ALLEGATO 3.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Ditta .....

Agenzia o Deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2)..... i seguenti materiali il cui importo graverà sul capitolo .....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* *192*

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente il Corpo prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio, gruppi, assiemi e sfere, ecc.

ALLEGATO N. 4.

Caratteristiche principali dei recipienti.

Ditta E. Reinach - MILANO.

Recipienti per olii:

Barili: di circa quintali 2 lordi, fondi gialli, marca per esteso OLEOBLITZ con dicitura del tipo e della casa ed indicazione delle gradazioni.

Latte: da kg. 20 litografate con fascia rossa e con la dicitura del tipo e della casa.

Per Oleoblitz denso.

Barili: di circa kg. 200 lordi, fondi gialli e marca per esteso OLEOBLITZ, con dicitura del tipo della Casa ed indicazione della gradazione.

Latte: da kg. 20, litografate con fascia azzurra per il semidenso e viola per il denso Bis, con dicitura del tipo e della Casa.

Per Oleoblitz denso bis e semidenso.

Recipienti per grasso:

Barili: di circa kg. 200 lordi, fondi gialli con la dicitura « Grasso Extra ».

Latte: litografate senza fascia, con la dicitura del tipo, kg. 20 circa.

Per Grasso extra per cambi e differenziali.

Società The Texas Company - GENOVA.

Recipienti per olii e grassi:

Fusti: in legno con fondo bianco, peso lordo kg. 200 circa. Su un fondo marca di fabbrica « Stella rossa con T verde », sull'altro l'indicazione del tipo di olio, del peso lordo e del peso netto.

Latte: interamente litografate con fondo verde e l'indicazione del tipo di olio nonchè la marca di fabbrica « Stella rossa con T verde » - Peso lordo kg. 20, peso netto kg. 18.500.

Per Texaco motor Oil denso - semidenso - semidenso speciale per autovetture.
Per Texaco Thuban Compound per cambi e differenziali ad olio.
Per Texaco Spange Grease per cambi e differenziali a grasso.
Per Texaco Bus oil XX - XXX - XXXX per autocarri.

Società Italiana pel Petrolio ed Affini Nafta - GENOVA.

Recipienti per olii e grassi:

Barili: in ferro della capacità di circa litri 210. Mantello verniciato nero, fondi rossi con diciture lubrificante l'uno e l'altro del peso e tara nonchè la denominazione della Società. Sul mantello e su uno dei fondi bocchettone con tappo a vite.

Latte: litografate. Peso lordo kg. 20, tappo con piombo di garanzia. Diciture in inglese e in italiano. Indicazione « Shell ». Pel tipo « Tractol » è raffigurata un trattrice.

Per Olio tractol extra shell extradenso.
Per Olio Golden shell denso.
Per Olio Triple shell semidenso.
Per Grasso shell Compound.

Raffineria Triestina di Olii Minerali - TRIESTE.

Recipienti per olii:

Fusti legno: con sigla R.T.O.M. disposta intrecciata tipo monogramma su fondo giallo.

Latte: Eliol - Latte color giallo con scritta in rosso la dicitura del tipo e lo stemma di Trieste sopra una faccia. Sull'altra la dicitura approvata dal T. C. I. con la sigla del medesimo.

Per Olio denso Eliol DDD extra.

Recipienti per olii e grassi:

Fusti di legno: con sigla R.T.O.M. disposta intrecciata tipo monogramma su fondo giallo.

Latte « per Eliol e grasso ». Latte color giallo con scritta in rosso Stemma di Trieste e dicitura del tipo sopra una faccia. Sull'altra la dicitura approvata dal T. C. I. con la sigla del medesimo « per Motoroil 620 ». Latte grigie con scritta in nero la dicitura del tipo e sulla stessa faccia disegnato un camion. Sull'altra impressa una valvola di sicurezza e la sigla R.T.O.M. intrecciata.

Per Olio extradenso Motoroil 620.
Per Olio fluido Eliol D. extra.
Per Grasso FF. superiore.

Compagnia Nazionale Prodotti Petroli (*Veedol*) - GENOVA.

Recipienti per olii e grassi:

Barili: in legno, peso lordo circa 200 kg. marca Tide Water Oil C° Veedol, con l'indicazione della graduazione ed indicazioni peso lordo, peso netto e numero barile.

Latte: Litografate fondo nero scritto arancione.

Per Veedol Extra Heavy (estivo) e Veedol Speciale Heavy (invernale).

Per S.B. (estivo) e Marca T (invernale).

Per Veedol Super Gear Lubrificant (per cambi e differenziali).

NB. — I barili Veedol Heavy hanno fondo nero.
I barili S.B. e T. hanno fondi bianchi.

Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini F.I.L.E.A. - GENOVA.

Recipienti per olii e grassi:

Barili: a fondo bleu oltremare, con dicitura « FILEA - Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini Genova ». Su un fondo la marca F.I.L. compresa in un triangolo, numero peso lordo, tara, destinazione, qualità.

Latte: litografate o bianche, peso kg. 19, netto le prime e kg. 16, netto le seconde, nome della Ditta, targhetta di qualità.

Per Fileoil superviscose R. 373 densissimo.
Per Fileoil superviscose R. 371 semidenso.
Per Fileoil superviscose R. 372 denso.
Per Fileoil extradenso superviscose (per cambi e differenziali).
Per Grasso consistente n. 1207 (per stauffers e cambi).

Raffineria Olii Minerali Società Anonima (R.O.M.S.A.) - FIUME

Recipienti per olii e grassi:

Barili: in legno contenenti circa kg. 165 netti. Su un fondo ragione sociale col marchio di fabbrica e qualità del lubrificante contenuto; sull'altro è indicata la tara, il numero, nonchè le altre marche per distinguere le spedizioni.

Latte: litografate e fornite in casse, peso netto kg. 18.70 di olio. Fondo Bleu, su due lati l'angolo sinistro superiore è attraversato da una fascia tricolore; all'angolo destro il marchio A.G.I.P. in nero su fondo bianco circoscritto da un cerchio pure nero; il marchio R.O.M.S.A. in nero su fondo bianco rinchiuso in un rombo.

Il centro è attraversato da una fascia obliqua gialla con marchio R.O.M.S.A. in rosso, in basso la ragione sociale.
Gli altri due lati sono attraversati diagonalmente da una fascia gialla con la scritta in caratteri neri del lubrificante contenuto.

Per Italoil denso T.C., semidenso M.V., fluido L. e grasso lubrifix R.M.

Società Anonima Italiana Vacuum Oil Company - GENOVA.

Recipienti per olii:

Fusti in ferro e fusti in legno: capacità kg. 170 circa, mantello verniciato rosso mattone scuro e fondi giallo con greca rosso nero. Marca di fabbrica « Gargoyle » e indicazione tipo olio contenuto. I fusti di ferro hanno apposito rubinetto di erogazione.

Latte: da kg. 20, litografate bianco nei pannelli, spigoli di colore naturale. Su due faccie opposte la marca di fabbrica « Gargoyle » sormontante la parola « Mobiloil » che a sua volta sormonta la lettera che contraddistingue le singole gradazioni. In basso il nome della Compagnia - Marca di fabbrica in rosso e nero - Dicitura in nero. Sulle altre due facciate diciture di richiamo al controllo dell'integrità delle capsule di garanzia sotto il coperchietto del bocchiello e di riferimento alla « Guida di lubrificazione ».

Per Olio Gargoyle Mobiloil B.
Per Olio Gargoyle Bobiloil B. B.
Per Olio Gargoyle Mobiloil A.
Per Olio Gargoyle Mobilgrease (per cambi e differenziali).
Per Olio Gargoyle Mobiloil C. (per cambi e differenziali).

Società Anonima Lubrificanti Emilio Foltzer - GENOVA.

Recipienti per olii e grassi:

Barili: verniciati in rosso - nel fondo la dicitura « Touring Oil » ed il nominativo della Ditta.

Latte: bianche litografate - con la dicitura « Touring Oil » ed il nominativo della Ditta.

Per Touring oil denso o denso bis.
Per Touring oil semidenso.
Per Touring oil extradenso per cambi e differenziali.
Per Grasso Touring medio per stauffers.

Ditta FIAT - TORINO.

Recipienti per olii e grassi:

Fusti: legno colorati in rosso del peso lordo di circa kg. 200 e del peso netto di circa kg. 170. Fondo rosso per i tipi S. D. D. - D. D Fondo nero per il tipo C. P. Fondo azzurro per il tipo E.

Latte: litografate a colore, di fondo azzurro con scritte di var. colori a seconda dei tipi. In casse di legno con 2 latte da 20 kg. caduna.

Per olio Fiat D. D. densissimo, D. denso, S. D. semidenso, C. P. medio, (per cambi e differenziali vetture).

Per olio Fiat extradenso (per cambi e differenziali trattori e stauffer autocarri).

Società Anonima Italiana Lubrificanti Spidoleine - GENOVA.

Recipienti per olii:

Fusti: legno tipo petroliero della capacità di circa kg. 170 netti verniciati bleu, con fondi bianchi con marca « Spidoleine » su uno e sull'altro indicazione della qualità.

Latte: litografate da kg 20, 5, 2 1/2 con striscia arancione « Spidoleine ».

Per Olio Spidoleine B e Spidoleine A. R. (denso per autocarri e motomezzi).
Per Olio Spidoleine T semidenso per autovetture.
Per Olio Spidoleine P per cambi e differenziali.

Società Italiana Importazione Olii Clarenty - ROMA.

Recipienti per olii e grassi:

Gli imballaggi (barili-fusti stagnate e bidoni), recano la marca « Clarenty Refined Oils » o « Clarenty Special Lubrificants » a fascie rosse e bianche. Su ciascun recipiente è sempre indicato il tipo di lubrificante contenuto (numero di classificazione e gradazione).

Per olio tipo 21, denso, 31, semidenso, 34, fluido e grasso giallo consistente n. 72.

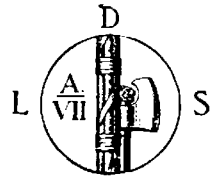
ALLEGATO N. 1

....

Dati rilevati durante il trimestre .....
nell'impiego dei lubrificanti auto forniti dalla Ditta .....

TIPO DELL'AUTOVEICOLO	Ore lavorative	Chilometri percorsi	Lubrificanti impiegati	Consumo medio per ora lavorativa	Consumo medio per chilometro	Inconvenienti imputabili ad insufficiente lubrificazione	NOTE
Esempi:							
15 Ter R.E. 1025	40						
15 Ter R.E. 2834	20						
Ceirano 50 C. M. R. E. 2510 .	30						
Ceirano 50 C. M. R. E. 2980 .	80						
Fiat 20 B R. E. 64 T.	10						
Fiat 20 B R. E. 35 T.	2						
Moto Frera R. E. 52 ..	3						
Moto Guzzi R. E. 84 ..	8						
Carro armato Fiat 3000 R. E. 24 A	11						
Autoblindata Lancia R. E. 35 B.	16						

NB. — Analogo specchio dovrà essere compilato per i grassi.



PREZZO L 0,90

(577) - Roma, 1929-VII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1929 - ANNO VII — 26 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Un numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 433 - 24 giugno 1929 - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1169 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituita por i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra . . . . . Pag. 1829

» 434 - 27 giugno 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1184 - Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito . . . . . » 1830

» 435 - 27 giugno 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1185 - Nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 1834

» 436 - 14 luglio 1929 - Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 1836

LIBRERIA DELLO STATO

N. **437** – **25 luglio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1930 . . . . . P.

» **438** – **25 luglio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità o a scelta per l'anno 1930 . . . . . »

» **439** – **25 luglio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per gli ufficiali in A. R. Q. e di complemento presso le scuole centrali militari di Civitavecchia. . . . . » 1830

» **440** – **25 luglio 1929** – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Lanciano. . . . . » 1832

» **441** – **25 luglio 1929** – Anno VII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici . » 1833

» **442** – **25 luglio 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovi conti di costruzione di vari oggetti di vestiario . . . . . » 1834

» **443** – **25 luglio 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Applicazione di una striscia di tela su oggetti di equipaggiamento per il loro riconoscimento » 1834

» **444** – **25 luglio 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di tenute speciali di tela rasata bianca per i militari di sussistenza panettieri e combinazioni di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini. . . . . » 1836

» **445** – **25 luglio 1929** – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sommaria e provvisoria sul moschetto con tromboncino mod. 28 . . . . . » 1836

» **446** – **25 luglio 1929** – Anno VII — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . » 1837

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1841

Circolare N. 433. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1169 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all' Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra. — (Gabinetto). — 24 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 167, del 19 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

1 — Ministero Guerra - *Giornale Ufficiale.*

N. 434. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1184 - Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del R. esercito. — (Gabinetto). — 27 giugno 1929 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 23 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di fornire alloggi in affitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo nelle località che saranno indicate dal Ministero della guerra, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a provvedere alla costruzione dei fabbricati occorrenti secondo le norme che attualmente lo regolano e le disposizioni della presente legge.

L'attività dell'Istituto per quanto riguarda gli alloggi militari sarà considerata come una gestione autonoma, con bilancio distinto, sotto l'alto controllo del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

I servizi amministrativi e tecnici saranno disimpegnati dagli attuali organi dell'Istituto.

Art. 2.

L'art. 38 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, è così modificato:

« Del Comitato centrale e della Giunta esecutiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato fa parte il direttore generale del Genio militare, in rappresentanza dell'Amministrazione militare.

« Al Collegio dei revisori di cui all'art. 17 del R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, sono aggiunti un membro effettivo ed un supplente da nominarsi dal Ministero della guerra ».

Art. 3.

Gli alloggi di cui alla presente legge saranno concessi dai Comandi di divisione competenti per territorio, e le concessioni saranno revocabili insindacabilmente dai Comandi medesimi.

Avverso i provvedimenti di concessione o di revoca è ammesso soltanto reclamo al Ministero della guerra, la cui decisione è definitiva e non è soggetta ad alcun ricorso od azione.

Art. 4.

Nella concessione degli alloggi agli ufficiali e sottufficiali del presidio, i Comandi di divisione daranno in ciascuna delle due categorie la preferenza ai gradi meno elevati, agli ufficiali e sottufficiali di nuova destinazione ed agli ammogliati con prole.

Art. 5.

Le determinazioni di cui al precedente art. 3 sono dai Comandi di divisione comunicate alle rappresentanze locali dell'Istituto nazionale, per la stipulazione dei contratti di affitto e per tutte le altre formalità conseguenti.

Art. 6.

Gli assegnatari degli alloggi dovranno corrispondere una pigione mensile da determinarsi secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Per la riscossione dei canoni di affitto varranno le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 21 novembre 1924, n. 1945.

Art. 7.

L'ordine di trasferimento o la cessazione dal servizio attivo dell'utente tolgono a questo, senza che sia necessario promuovere alcun atto, il diritto di continuare ad usufruire dell'alloggio che ha in concessione.

Art. 8.

I progetti relativi alla costruzione di nuovi alloggi militari e la scelta delle località in cui dovranno sorgere saranno preventivamente sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere con fondi propri o con fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati, per lo scopo di cui all'art. 1, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, mutui per l'ammontare di 12 milioni nel 1929 e di 12 milioni nel 1930 con ammortamento in 50 anni e al saggio d'interesse che sarà stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la guerra.

Art. 10.

La Cassa depositi e prestiti inoltre è autorizzata a concedere con fondi che, anche in deroga ai limiti stabiliti dai loro statuti, sono autorizzati a versarle in conto corrente l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, le Casse di risparmio e gli Istituti di credito ordinari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per lo scopo di cui all'art. 1, mutui con ammortamento in 50 anni, fino a raggiungere l'importo complessivo di L. 76,000,000.

Il saggio d'interesse per le operazioni di cui al presente articolo sarà stabilito con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la guerra e con il Ministro per l'economia nazionale.

Art. 11.

Per la estinzione dei mutui di cui agli articoli 9 e 10 e dei relativi interessi capitalizzati per il periodo anteriore all'ammortamento, l'Amministrazione militare concorrerà al pagamento della quota capitale compresa nelle annualità di ammortamento mediante appositi impegni di spesa su di un capitolo da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Per l'esercizio 1929-30 sarà provveduto alla detta iscrizione con decreto del Ministro per le finanze con contemporanea diminuzione di stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero della guerra, denominato « Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, ecc. ».

La quota a carico del Ministero della guerra è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale da ammortizzare.

I mutui saranno somministrati su nulla osta del Ministero della guerra.

Salvo quanto è disposto dalla presente legge, le condizioni e le modalità delle operazioni di mutui e di conti correnti autorizzati colla legge stessa sono quelle disposte dalle leggi vigenti per i finanziamenti dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 12.

I mutui contratti per la costruzione di alloggi militari non potranno essere devoluti in alcun modo ad altri scopi.

Art. 13.

Agli effetti della presente legge non è applicabile l'art. 14 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, relativamente ai comuni di Messina e Reggio Calabria.

Art. 14.

La rappresentanza dell'Istituto nazionale, nelle città non capoluoghi di Provincia, è demandata ad un Comitato presieduto dal podestà e composto di altri due membri di cui uno nominato dall'Istituto e l'altro dall'autorità militare.

Art. 15.

Ai fini della presente legge sono estese tutte le disposizioni che regolano l'Istituto nazionale, in quanto siano applicabili.

Art. 16.

D'intesa col Ministero della guerra saranno apportate al regolamento interno dell'Istituto nazionale le aggiunte e varianti che fossero ritenute opportune.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

N. 435. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1185 - Nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa. — (Gabinetto). — 27 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 23 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, è applicabile anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti o motoristi o personale vario — riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915 1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

Art. 2.

Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente di complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria:

a) sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

c) militari che, arruolati nell'ex battaglione aviatori — categoria piloti o motoristi o personale vario — riportarono la nomina a sergente in tali specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

Art. 3.

Il limite massimo di età è portato a 40 anni per i militari di cui al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927.

Art. 4.

Il n. 5 dell'art. 2 del R. decreto-legge predetto n. 1[illegible] è modificato nel senso che i sottufficiali di cui trattasi non dovranno più superare gli esami finali stabiliti per i [illegible] allievi ufficiali di complemento, ma soltanto apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra alla stessa stregua dei militari in congedo illimitato di cui al successivo n. 6.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 436. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 14 luglio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce il Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1929, che nomina il capitano di corvetta TOSCANO Salvatore membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di corvetta TOSCANO Salvatore cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal capitano di fregata BERGAMINI Carlo, a datare dal 21 giugno 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 14 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato per la guerra per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 437. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

A norma degli articoli 15, 54 e 61 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, nonchè del paragrafo 71 delle Norme esecutive per la sua applicazione (Circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in servizio permanente per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento normali ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per il 1930.

ALLEGATO N. 1

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1930 per gli ufficiali delle varie armi e corpi S. P. E. e in A. R. Q.

ARMI E CORPI	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento			
	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani
Carabinieri reali	30 novembre 1925 fino a VALENZUELA Alfredo	9 settembre 1924		
Fanteria	6 gennaio 1918 fino a DELBECCHI Carlo A. R. Q. fino a VACCARONO Giovanni	30 settembre 1924		
Cavalleria	8 novembre 1918	31 agosto 1925		
Artiglieria	6 gennaio 1918 fino a TESIO Giovanni A. R. Q. fino a DESERAS Fernando	30 giugno 1923 fino a ORNANI Ottorino		
Genio	30 giugno 1929	31 marzo 1926 fino a BACHELET Giov. Battista A. R. Q. fino a MANINI Daniele		
Sanitario mil. — ufficiali medici	11 settembre 1924	7 novembre 1918		
Sanitario mil. — ufficiali chim. farm.	—	—		
Commissariato militare — ufficiali commissari	31 marzo 1926	31 marzo 1926 fino a BONELLI Fulvio		
Commissariato militare — ufficiali sussistenza	—	—		
Amministrazione				

ALLEGATO N. 2.

Limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1930 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMI O CORPI	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendersi sul quadro di avanzamento		Nota
	Maggiori	Capitani	
Carabinieri Reali	30 novembre 1925 fino a ROBINO Silvio	25 novembre 1919 fino a DE VITA Giuseppe	I limiti di anzianità per i tenenti verranno pubblicati in una prossima dispensa del *Giornale Militare*.
Fanteria	11 luglio 1926	1° aprile 1917 fino a PASSARELLI Amilcare A. R. Q. fino a DOSSENA Giovan Antonio	
Cavalleria	17 luglio 1926	31 agosto 1925	
Artiglieria	31 marzo 1926 fino a LEBOFFE Salvatore	29 luglio 1917 fino a REBUZZI Felice	
Genio	16 novembre 1927 fino a RICCARDI Ernesto	30 settembre 1924	
Sanitario militare — ufficiali medici	20 gennaio 1918	20 luglio 1916	
Sanitario militare — ufficiali chim. farm.	1° marzo 1917 fino a MARINI Carlo	31 marzo 1926 fino a D'ALESSANDRO Luigi	
Commissariato militare — ufficiali commissari	31 marzo 1926 fino a RIGATUSO Mauro	24 marzo 1918 fino a GIULIANI Pietro	
Commissariato militare — ufficiali sussistenza	31 marzo 1926 fino a MASELLA Domenico	18 aprile 1915 fino ad APREA Achille	
Amministrazioze	31 dicembre 1923 fino a RAFFI Giulio	27 ottobre 1918 fino a FARRIS Alfredo	
Veterinario militare	—	15 luglio 1917	
Ufficiali già appartenenti alla specialità Treno artiglieria	31 marzo 1926	12 aprile 1917	
Ufficiali già appartenenti alla specialità Treno del genio			

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. e per gli ufficiali in A. R. Q. compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire entro le date sottoindicate:

Colonnelli e tenenti colonnelli non oltre il 31 ottobre 1929 (corredati del libretto personale completato con le note caratteristiche per il 1929).

Maggiori, capitani, tenenti e sottotenenti che non debbono sottoporsi all'esame od esperimento, non oltre il 15 novembre 1929.

Capitani e tenenti che debbono presentarsi agli esami od esperimenti non oltre il 31 ottobre 1929 (per i capitani occorre il libretto personale completato con le note caratteristiche per il 1929).

Per i limiti di anzianità relativi alla formazione del quadro di avanzamento a scelta facoltativa per il 1930, il Ministero fa presente che potranno concorrere al detto avanzamento gli ufficiali che al 1° gennaio 1930 si vengano a trovare nella prima metà del ruolo.

Il Ministero si riserva di far conoscere il nome degli ufficiali che occupino l'ultimo posto della metà del rispettivo ruolo.

Le domande per gli esami facoltativi a scelta dovranno pervenire al Ministero non oltre il 31 gennaio 1930 con le modalità indicate nella circolare 835 *giornale militare* 1928.

Per i capitani delle varie armi, con la domanda di ammissione agli esami a scelta verrà trasmesso anche lo stato di servizio da cui dovrà risultare che il candidato, alla data del 31 gennaio 1930, abbia tenuto per almeno due anni il comando effettivo di compagnia, squadrone, batteria, con le avvertenze contenute nel n. 2 della già citata circolare 835 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. Gazzera.

N. 438. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

I limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali delle categorie in congedo per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per il 1930, e quelli entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali di complemento per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa, risultano dalle annesse tabelle (All. 1 e 2).

Le autorità territoriali competenti, nel prendere in esame gli ufficiali delle categorie in congedo, che hanno in forza, e che sono compresi nei limiti di anzianità fissati con la presente circolare, dovranno tener presente quanto appresso:

1° gli ufficiali collocati in congedo assoluto, ai sensi delle lettere *a*) e *b*) della circolare 62 del *giornale militare* del 1927, non appartenendo più ad alcun ruolo, non debbono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento, e ciò anche se il Ministero non abbia ancora provveduto all'emanazione del relativo decreto;

2° parimenti non debbono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento gli ufficiali, che figurano tuttora appartenenti alla soppressa milizia territoriale, perchè non ancora è stato effettuato il loro trasferimento in altro ruolo. S'intende che appena tale trasferimento sarà stato effettuato con regolare decreto pubblicato sul *Bollettino Ufficiale,* detti ufficiali dovranno subito essere presi in same nel nuovo ruolo;

3° per gli ufficiali di complemento, per i quali sussista dubbio sulla loro incondizionata idoneità fisica al servizio militare, (requisito essenziale per la promozione al grado superiore), le autorità territoriali competenti, prima di iniziare la procedura di avanzamento, promuoveranno, ai sensi del paragrafo 111 della circolare 369 del *giornale militare* 1926, i relativi accertamenti sanitari, il cui verbale dovrà essere poi unito al documento d'avanzamento;

4° le autorità competenti, nel caso che non siano
do di emettere un giudizio esplicito, per mancanza
menti, avranno cura di procurarsi, innanzi tutto, dai
denti superiori degli ufficiali da prendere in esame,
caratteristiche, sulle quali, a tenore dei paragrafi 11
della citata circolare 369, fonderanno il loro giudizi
creto di avanzamento. Se poi non sia assolutamente
bile avere i documenti caratteristici, il giudizio di a
mento potrà basarsi sulle variazioni risultanti dalla
di servizio dell'ufficiale (se ha partecipato alla gue
ha avuto incarichi speciali, ricompense al valore, e
ecc.), integrate con le informazioni circa la condotta
e politica;

5° per gli ufficiali in ausiliaria e nella riserva, e
avere presente quanto è disposto nel paragrafo 103 d
petuta circolare 369, chiarito dal n. 7 della circol
del *giornale militare* del 1927, al fine di stabilire se e
sono aspirare a una o a due promozioni. Gli ufficiali c
possono aspirare a nessuna promozione, perchè non
il prescritto anno di servizio nel grado, nè si trovano
altre condizioni di cui al citato n. 7, dovranno essere
lati al Ministero con elenchi a parte, senza che occor
essi lo specchio di avanzamento. S'intende che in dett
chi non dovranno essere compresi quegli ufficiali che
segnalati negli anni precedenti.

In ordine poi alla materiale compilazione e trasm
degli specchi di avanzamento, si osserveranno le se
norme:

a) nel frontespizio di ogni specchio dovrà esser
dicata esattamente la categoria, alla quale l'ufficiale a
tiene (complemento, ausiliaria, riserva, ruolo speciale),
chè l'arma o corpo (distinguendo anche i medici dal
mico-farmacisti, e i commissari dagli ufficiali di sussist

b) in luogo delle copie dello stato di servizio, f
poste a corredo degli specchi di avanzamento, e la cui c
pilazione richiede un non trascurabile lavoro di copist
le autorità territoriali competenti avranno cura di for
su apposito foglio di notizie, conforme all'unito modello
dati in esso indicati. (All. 3).

siccome l'esame degli specchi d'avanzamento da parte del Ministero si fonda sopratutto sugli elementi di cui sopra, è indispensabile che tali elementi siano forniti con la maggiore precisione ed esattezza. Ed è perciò che il foglio di notizie dovrà essere firmato dal Comandante del distretto o della Divisione militare (se si tratta di ufficiale superiore), o da chi per essi, che assumerà la responsabilità dell'esattezza delle notizie stesse;

c) per i soli tenenti colonnelli, agli specchi di avanzamento dovranno unirsi i libretti personali, dovendo essere sottoposti all'esame della Commissione speciale di avanzamento;

d) per la trasmissione degli specchi dovranno essere compilati elenchi distinti per arma e corpo, da indirizzarsi alle Divisioni competenti della Direzione Generale Personale Militari di questo Ministero, avuto presente lo scompartimento di questa Amministrazione Centrale, quale è stato stabilito dalla circolare 58 del *giornale militare* del 1925;

e) gli specchi dovranno pervenire non più tardi del 31 dicembre del corrente anno. Dopo tale data potranno essere trasmessi quegli specchi, che per causa di forza maggiore non avranno potuto essere compilati prima.

Così pure potranno essere trasmessi quegli specchi, che riferendosi ad anni precedenti, non hanno potuto essere compilati prima, avvertendo però che su tali specchi dovrà essere citata, *anzichè la presente circolare, quella in base alla quale gli specchi stessi avrebbero dovuto a suo tempo essere compilati.*

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930 degli ufficiali delle categorie in congedo.

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
CARABINIERI REALI						
Ausiliaria	1° marzo 1925	6 gennaio 1924	31 dicembre 1924	29 agosto 1919	30 novembre 1919	—
Complemento	—	—	1° ottobre 1924	1° luglio 1919	31 ottobre 1919	31 dicembre 1921
Riserva e R. S.	31 gennaio 1925	31 dicembre 1923	1° luglio 1924	1° giugno 1919	1° ottobre 1919	1° novembre 1921
FANTERIA						
Ausiliaria	16 dicembre 1917	31 dicembre 1923	1° marzo 1926	1° marzo 1917 Savelli Lelio escluso	31 dicembre 1919	—
Complemento	—	—	4 gennaio 1920	30 novembre 1916	21 marzo 1917	31 dicembre 1920
Riserva e R. S.	30 agosto 1917	21 dicembre 1918	4 novembre 1919	30 novembre 1916	25 febbraio 1917	11 settembre 1920
CAVALLERIA						
Ausiliaria	30 settembre 1918	31 dicembre 1923	31 dicembre 1923	31 maggio 1918	1° ottobre 1917	—
Complemento	—	—	29 settembre 1918	21 gennaio 1917	27 luglio 1916	17 settembre 1922
Riserva e R. S.	30 giugno 1918	31 dicembre 1919	16 ottobre 1923	30 giugno 1916	30 giugno 1917	20 febbraio 1919
ARTIGLIERIA						
Ausiliaria	31 dicembre 1917	30 novembre 1918	31 dicembre 1919	12 aprile 1917	24 giugno 1918	—
Complemento			7 novembre 1919	28 marzo 1917	27 luglio 1916	1° dicembre 1922
Riserva e R. S.	31 luglio 1917	31 ottobre 1917	31 dicembre 1919	31 dicembre 1916	31 dicembre 1917	31 dicembre 1922

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
GENIO						
Ausiliaria	31 maggio 1918	31 dicembre 1920	30 giugno 1919	30 giugno 1920	30 giugno 1919	—
Complemento	—	—	9 marzo 1919	12 aprile 1917 fino a Bonelli Angelo escluso	17 giugno 1916	1° ottobre 1922
Riserva e R. S.	30 aprile 1918	31 dicembre 1920	30 giugno 1919	30 giugno 1920	31 maggio 1917	29 dicembre 1923
MEDICI						
Ausiliaria	31 marzo 1923	30 dicembre 1917	30 giugno 1917	16 gennaio 1916	—	—
Complemento	—		31 dicembre 1917	23 marzo 1916	19 novembre 1917	31 dicembre 1924
Riserva e R. S.	22 febbraio 1923	30 dicembre 1917	27 maggio 1917	16 gennaio 1916	31 maggio 1918	31 dicembre 1923
COMMISSARIATO						
Ausiliaria	31 luglio 1921	31 dicembre 1924	30 giugno 1924	1° aprile 1917	28 febbraio 1921	31 dicembre 1918
Complemento	—	—	—	—	30 dicembre 1917	6 agosto 1922 fino a Andriulli Luigi escluso
Riserva e R. S.	31 luglio 1921	31 dicembre 1924	30 giugno 1924	1° aprile 1917	18 febbraio 1922	28 luglio 1918
SUSSISTENZA						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1920	31 marzo 1915	30 dicembre 1918	—
Complemento	—	—	—	—	30 settembre 1917	13 ottobre 1918 fino a Pasquecci Renato escluso
Riserva e R. S.	—	—	31 dicembre 1920	31 marzo 1915	30 dicembre 1918	—
AMMINISTRAZIONE						
Ausiliaria	—	16 gennaio 1921	30 giugno 1923	31 dicembre 1917	—	—
Complemento	—	—	—	—	31 maggio 1917	11 agosto 1918
Riserva e R. S.	—	16 gennaio 1920	30 giugno 1923	31 dicembre 1917	15 febbraio 1920	28 luglio 1918

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
			VETERINARI			
Ausiliaria	—	30 aprile 1918	30 giugno 1918	30 giugno 1917	30 giugno 1917	—
Complemento.	—	—	—	—	27 luglio 1916	31 dicembre 1924
Riserva e R. S....	—	30 aprile 1918	30 giugno 1918	30 giugno 1917	30 luglio 1917	—
			CHIMICI-FARMACISTI			
Ausiliaria	—	—	30 giugno 1916	31 dicembre 1920	30 giugno 1918	—
Complemento	—	—	—	—	1° ottobre 1918	31 dicembre 1924
Riserva e R. S....	—	—	30 giugno 1916	31 dicembre 1920	30 giugno 1918	—
			PERSONALE DELLE FORTEZZE			
Ausiliaria	—	—	12 novembre 1916	—	—	—
Complemento	—	—	—	—	—	—
Riserva e R. S....	—	29 luglio 1917	12 novembre 1916	—	—	—
			TRENO ARTIGLIERIA			
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1918	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	—
Complemento.	—	—	7 novembre 1919	23 marzo 1917	27 luglio 1916 fino a Aldeia Enrico escluso	—
Riserva e R. S....	—	—	12 aprile 1918	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	—
			TRENO GENIO			
Ausiliaria.....	—	—	31 dicembre 1918	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	—
Complemento.	—	—	9 marzo 1919	1° marzo 1917	17 giugno 1916	—
Riserva e R. S..	—	—	12 aprile 1918	31 dicembre 1915	31 dicembre 1916	—

Limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1930.

ARMI E CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri Reali	31 dicembre 1924	29 agosto 1919	30 novembre 1919
Fanteria	4 gennaio 1920	1° aprile 1917	29 maggio 1917
Cavalleria	29 settembre 1918	30 novembre 1917	1° settembre 1916
Artiglieria	7 novembre 1919	29 aprile 1917	28 settembre 1916
Genio	9 marzo 1919	29 aprile 1917	28 settembre 1916
Sanitario mil. — ufficiali medici	13 gennaio 1918	6 luglio 1916	27 gennaio 1918
Sanitario mil. — ufficiali chim. farm.	—	—	31 dicembre 1917
Commiss. mil. — ufficiali commissari	—	—	28 febbraio 1920
Commiss. mil. — ufficiali sussistenza	—	—	30 dicembre 1917
Amministrazione	—	—	15 luglio 1917
Veterinario	—	—	31 dicembre 1916

ALLEGATO 2

FOGLIO DI NOTIZIE.

Casato . . . . . .
Nome . . . . . .
Paternità . . . . . .
Maternità . . . . . .
Data di nascita . . . . . .
Grado attuale . . . . . .
Data di anzianità nel grado . . . . . .
Pagina e colonna dell'Annuario . . . . . .
Se sia stato iscritto o escluso dal quadro di avanzamento negli anni precedenti . . . . . .

Quando si tratta di ufficiali di complemento, aggiungere le seguenti notizie:

Se proviene dalla Milizia territoriale, e, in caso affermativo, con quale decreto e su quale dispensa del Bollettino Ufficiale è stato pubblicato il provvedimento . . . . . .

Se possiede l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare . . . . . .

Se abbia (per i sottotenenti) prestato il servizio di prima nomina . . . . . .

Se (per i sottotenenti trasferiti, da altre armi o corpi, nel corpo sanitario e veterinario) abbia compiuto il prescritto mese di servizio e sotto quale data . . . . . .

Quando si tratta di ufficiali in ausiliaria o nella riserva o nel ruolo speciale, aggiungere le seguenti notizie:

Se abbia un anno di servizio effettivo nell'attuale grado . . . . . .

Se abbia diritto alla croce d'oro per anzianità di servizio, o abbia preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbia ottenuto ricompense al valor militare . . . . . .

Se abbia avuto altre promozioni nell'ausiliaria, o nella riserva e sotto quale data . . . . . .

Annotazioni (1) . . . . . .

Il . . . . . .

(1) Nelle annotazioni dovranno essere date tutte quelle altre notizie, che le autorità competenti sono in grado di fornire, e che servano meglio a chiarire la posizione dell'ufficiale.

N. 439. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per gli ufficiali in A. R. Q. e di complemento presso le Scuole centrali militari di Civitavecchia** — (Direzione generale personale ufficiali) 25 luglio 1929 – Anno VII.

Questo Ministero determina che presso le Scuole Centrali Militari di Civitavecchia si svolga dal 2 al 30 settembre p. v. un corso d'istruzione per tenenti colonnelli e capitani in A. R.Q. e per gli ufficiali di complemento compresi nei limiti per l'inserizione sul quadro d'avanzamento a scelta facoltativa con esperimenti per il 1930, i quali ne facciano domanda entro il 20 agosto p. v. e siano dichiarati ammissibili a detti esperimenti dalle competenti autorità gerarchiche, le quali provvederanno a segnalare al Ministero i nomi degli ufficiali stessi entro il 26 detto mese.

Con riferimento alle circolari 682 *giornale militare* 1926, 348 *giornale militare* 1928, 246 *giornale militare* 1929 si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali in A. R. Q. che frequenteranno detto corso, con riserva di pubblicare i nomi degli ufficiali di complemento di cui sopra.

Fanteria.

Ten. colonn. LINGUA Angelo, Divisione militare Torino.
" D'ALONZO Francesco, Divisione militare Bari.
" ANAN Angelo, Divisione militare Roma.
" CIMINALE Vincenzo, Divisione milit. Bari.
" CANSACCHI Carlo, Divisione militare Torino.
" CHIAPEROTTI Giorgio, Divisione militare Torino.
" PIACENZA Corrado, Divisione militare Torino.
" SAVARDO Cesare, Divisione militare Padova.
" GRECO Paolo, Divisione militare Napoli.
" DUTTO Feridnando, Divisione militare Novara.
" BANDI Livio, Divisione militare Novara.
" SECHI PIERONI Luigi, Divisione militare Roma.
" CAGNOLATI Francesco, Divisione militare Bologna.

Ten. colonn. FAVI Alessandro, Divisione militare Milano.
» de STEFANIS Nicola, Divisione militare Firenze.
» BERRINO Giovanni, Divisione militare Genova.
» BIANCHI Renzo, Divisione militare Firenze.
» PRIOLO Francesco di Paola, Divisione militare Padova.
» PULVIRENTI Francesco, Divisione militare Messina.
» CIATTO Spartaco, Divisione militare Livorno.
» PACE Albino, Divisione militare Padova.
» NICOLINI Salvatore, Divisione militare Palermo.
» BIANCHETTI Giuseppe, Divisione militare Alessandria.
» BOLOGNESI Orazio, Divisione militare Bologna.
» RONCHEY Giacomo, Divisione militare Roma.
» de VECCHI Giuseppe, Divisione militare Palermo.
» QUAGLIA Costantino, Divisione militare Novara.
» ALTINA Enrico, Divisione militare Milano.
» De RISI Luigi, Divisione militare Milano.
» SILVANO Pietro, Divisione militare Roma.
» GALAZZO Bartolomeo, Divisione militare Ancona.
» ZOCCALI Attilio, Divisione militare Bari.

Capitano BUCCELLI Fabio, Distretto militare Milano.
» GIULINI Gervasio, Distretto militare Milano.
» CIPOLLA Pietro, Comando truppe Cirenaica.
» SCARÓINA Alberto, Distretto militare Napoli.
» GAMBINI Amedeo, Distretto militare Cuneo.
» RUFFINO Ugo, Distretto militare Torino.
» FRATTA Mario, Distretto militare Roma.
» de FEO Giuseppe, Distretto militare Napoli.
» QUINTO Amedeo, Distretto militare Roma.
» VIGLIENZONI Alfredo, Distretto militare Savona.

Capitano MIRISOLA Salvatore, Distretto militare Palermo.
» ANZALDI Gastone, Distretto militare Palermo.
» MARSIGLIA Guido, Distretto militare Napoli.
» VENE' Emilio, Distretto militare Massa.
» COVACOVICH Aleardo, Distretto militare Bolzano.
» TALLONE Carlo, Distretto militare Torino.
» RESCHIGLIAN Mario, Distretto militare Firenze.
» SALEMME Antonino, Distretto militare Milano.

Cavalleria.

Ten. colonn. PERRICONE Roberto, Comando truppe Tripolitania.
» VISMARA Sesto Luigi, Divisione militare Torino.
» HEUKENSFELDT SLAGHEK Fabbri Pietro, Distretto militare Napoli.
Capitano de LANDERSET Saverio, Distretto militare Teramo.
» ACQUARONE Pietro, Distretto militare Verona.
» OTTOLENGHI Giuseppe, Distretto militare Milano.
» MONCADA Ugo, Distretto militare Palermo.
» DELLA BEFFA Biagio, Distretto militare Milano.
» ALBERTONI Domenico, Distretto militare Bassano.

Artiglieria.

Ten. colonn. MASINO Giacinto, Divisione militare Torino.
» AUBERTI Cesare, Divisione miltare Torino.
» SISSA Guido, Divisione militare Verona.
» CAMICIA Silvio, Divisione militare Genova.
» CINOTTI Ezio, Divisione militare Genova.

Ten. colonn. MILANO Giuseppe, Divisione militare Verona.
» FARAGGIANA Alessandro, Divisione militare Novara.
» TANFANI Emilio, Divisione militare Roma.

Genio.

Ten. colonn. GALASSI Napoleone, Divisione militare Bologna.
» MILANI Luigi, Divisione militare Roma.
» PIACENZA Camillo, Divisione militare Torino.
» FERRONI Attilio, Divisione militare Ravenna.
» STIVALA Rodolfo, Divisione militare Genova.
» PASTROVICH Giov. Battista, Divisione militare Roma.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 440. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Lanciano.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Lanciano che si svolgerà nei giorni 14 e 15 settembre p. v..

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 441. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

Si comunica che all'elenco di indirizzi convenzionali telegrafici di cui all'allegato 1 alla circolare 317 *giornale militare* c. a. devono essere apportate le seguenti varianti:

1. — Alla parte I, dopo « Compagnie C.O.S.C.G. . . . . *Salmemiles* », aggiungere: «Ufficio d'amministrazione personali militari vari . . . . . *Pervamiles* ».

2. — Alla parte IV, dopo « Centro esperienze d'artiglieria . . . . . *Artesperimiles* », aggiungere: « Officina automobilistica R. Esercito Bologna . . . . . *Offautomiles* ».

3. — Alla parte VI, dopo « Direzione di sanità militare . . . . . *Dirsamiles* », aggiungere: « Ufficio di sanità militare della Sardegna . . . . . *Uffisamiles* ».

4. — Alla parte VIII, depennare « Ispettorato di commissariato militare . . . . . *Ispettocommiles* ».

5. — Alla parte IX, dopo « R. Accademia di fanteria e cavalleria Modena . . . . . *Accademiles* », aggiungere: « Comando della R. Accademia e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio Torino . . . . . *Accascuolamiles* ».

Delle circolari 292 e 317 *giornale militare* saranno stampati e distribuiti appositi estratti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 442. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovi conti di costruzione di vari oggetti di vestiario.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

Il Ministero, nella considerazione che la tela di canapa candida per asciugatoi che ha sostituito quella di canapa greggia, non è adatta, dato il suo peso e la sua consistenza, ad essere impiegata quale rinforzo di alcune parti (colletto, petto, falde, ecc.) di diversi oggetti di vestiario, determina che in luogo della tela di lino cruda per asciugatoi alta cm. 64, venga impiegata la tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta cm. 53.

Si pubblicano qui di seguito i conti di costruzione relativi agli oggetti di vestiario nei quali veniva impiegata la tela di canapa per asciugatoi modificati nel senso suesposto.

Si pubblicano anche altri conti di costruzione modificati nella parte riguardante la tela grigia per fodera, la quale è stata sostituita con quella attualmente in vigore che è alta cm. 85.

Vicino alla denominazione di ogni oggetto viene indicato il nuovo categorico e la sezione cui l'oggetto stesso deve essere inventariato.

Di conseguenza passano alla Sezione *H* della categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, tra gli oggetti in uso fino a consumazione, i manufatti appresso indicati, i quali devono essere inventariati ai seguenti numeri categorici:

N. ordine categorico vecchio	N. ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
801	1692	Abito di grande uniforme	N.	180,00
802	1693	Abito di grande uniforme per marescialli dei carabinieri	»	198,80
803	1694	Abito di piccola uniforme	»	180,40
862	1695	Mantellina di panno turchino senza fermaglio	»	336,80

N. ordine categorico vecchio	N. ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
863	1696	Mantellina di panno turchino per ciclisti	N.	167,60
864	1697	Mantellina di panno turchino senza fermaglio per maresciallo	»	335,40
865	1698	Mantello di panno turchino senza fermaglio	»	461,40
866	1699	Mantello di panno turchino senza fermaglio per maresciallo	»	471,60
867	1700	Pantaloni corti di panno grigio verde con pistagne da carabinieri a cavallo	»	89,80
868	1701	Pantaloni corti di panno grigio verde con pistagne per maresciallo dei carabinieri a cavallo	»	95,20
869	1702	Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo (costruiti con panno nuovo)	»	110,80
870	1703	Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo (ricavati da pantaloni lunghi usati). .	»	63,20
871	1704	Pantaloni corti di panno turchino con pistagne da carabiniere a piedi (costruiti con panno nuovo)	»	120,20
872	1705	Pantaloni corti di panno turchino con pistagne da carabinieri ciclisti ed automobilisti	»	97,20
873	1706	Pantaloni corti di panno turchino con bande per maresciallo dei carabinieri a cavallo	»	119,40
874	1707	Pantaloni corti di panno turchino con pistagne (ricavati dal pantalone lungo con bande da carabiniere a piedi)	»	61,40
875	1708	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo .	»	122,40

N. ordine categorico vecchio	N. ordine categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
876	1709	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi. .	N.	116.60
877	1710	Pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo	»	111,80
878	1711	Pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabiniere a piedi	»	108,80
879	1712	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da maresciallo dei carabinieri a cavallo	»	133,60
880	1713	Pantaloni lunghi di panno turchino con bande per marescialli dei carabinieri a piedi	»	125,80
902	1714	Mantellina di panno turchino senza fermaglio (mod. 1927)	»	324 —
903	1715	Mantello di panno turchino senza fermaglio (mod. 1927)	»	457 —
905	1716	Pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabiniere a piedi (mod. 1927)	»	111,20
1501	1717	Berretto di pano turchino per ferrovieri del genio ed allievi fuochisti militari	»	12,40
1503	1718	Berretto di tela di cotone rasata bleu per compagnie di sussistenza. . .	»	3,40
819	1719	Cappotti di panno turchino per carabinieri conduttori di automezzi . .	»	196,40
820	1720	Cappotto senza fermaglio	»	364,40

Segue anche la dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti per il giubbone di panno turchino da carabinieri in quanto sono variati i quantitativi di tela di cotone tinta in grigio per fodere.

Conto di costruzione dell'abito di grande uniforme da carabinieri (categorico 910 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40. .	m.	1,52	86 —	130,720
Panno scarlatto per mostregiature alto m. 1,48. . . .	»	0,12	76 —	9,120
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85. . .	»	1,66	5,90	9,794
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0.53	»	1,93	5,30	10,229
Bottoni grandi da carabinieri al %	n.	26	10,50%	2,730
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	18 —
			Prezzo di costo . . . L.	180,593
			Prezzo di conteggio . . . L.	180,60

(1) Nella fornitura sono compresi: l'ovatta per l'imbottitura del petto e delle spalle, m. 4,50 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti delle parti anteriori e delle falde, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, 2 bottoni di metallo bianco con gambo ed uno di ferro annerito a 2 fori, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e il cotone comune per quelle interne.

NB. — Per il ripieno delle falde si adoperano le cimose della pezza.

Conto di costruzione dell'abito di grande uniforme per maresciallo dei carabinieri Reali (categorico 911 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40. .	m.	1,60	86 —	137,60
Panno scarlatto per mostregiature alto m. 1,48	»	0,13	76 —	9,68
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85 . . .	»	1,75	5,90	10,325
Tela di canapa per sacchetti da arnesi fuori uso alta m. 0,53.	»	2 —	5,30	10,60
Bottoni grandi da carabinieri al %	n.	26	10,50	2,73
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	23,40
			Prezzo di costo . . . L.	194,535
			Prezzo di conteggio . . . L.	194,60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; 5 metri di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intero delle falde; 1 gangherello di ferro e rispettiva maglietta; 2 bottoni di metallo bianco con gambo ed 1 di ferro annerito a 2 fori; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde.

Tutte le guanteggiature esterne dovranno essere in seta.

Conto di costruzione dell'abito di piccola uniforme da carabinieri (categorico 912 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	1,64	86 —	141,04
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85 . . .	»	1,70	5,90	10,03
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	1,93	5,30	10,23
Bottoni grandi da carabinieri.	n.	20	10,50%	2,10
Bottoni piccoli da carabinieri.	»	2	7,00%	0,14
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	17 —
			Prezzo di costo . . . . L.	180,55
			Prezzo di conteggio . . . . L.	180,60

(1) Nella fornitura sono compresi: l'ovatta per l'imbottitura del petto e delle spalle, m. 4,50 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori e delle falde, 3 bottoni di metallo bianco con gambo ed uno di ferro annerito a 2 fori, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il cotone comune per quelle interne.

NB. — Per il ripieno delle falde si adoperano le cimose delle pezze.

Conto di costruzione del giubbone di panno turchino da carabinieri (categorico 913 della sezione D) (modello 1923).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	1,46	86 —	125,560
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85 . . .	»	1,86	5,90	10,974
Tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87. . .	»	0,57	6 —	3,420
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	0,08	5,30	0,424
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	11,000
Prezzo di costo . . . . L.				151,378
Prezzo di conteggio . . . . L.				151,40

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone piccolo di osso annerito per i polsini, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, metri 0,30 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, grammi 150 di ovatta per l'imbottitura, il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione del giubbone di panno turchino da marescialli dei carabinieri (categorico 914 della sezione D)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	1,50	86 —	129 —
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85 . . .	»	1,86	5,90	10,974
Tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87. . .	»	0,68	6 —	4,08
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	0,70	5,30	3,710
Bottoni grandi di frutto nero.	n.	5 —	0,15	0,75
Galloncino di metallo bianco argentato e seta nera alto mm. 6	m.	0,30	2 —	0,60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	20 —
			Prezzo di costo . . . L.	169,114
			Prezzo di conteggio . . . L.	169,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, 2 bottoni speciali di metallo bianco, l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle, un bottone piccolo di osso arrotito, m. 1,50 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione della mantellina di panno turchino senza fermaglio (modello 1927) da carabinieri a piedi (categorico 915 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	3,71	86 —	319,060
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	0,15	5,30	0,795
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4,000
			Prezzo di costo . . . L.	323,855
			Prezzo di conteggio . . . L.	324,00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il cotone comune per quelle interne.

Conto di riduzione della mantellina di panno turchino da carabinieri a piedi, a mantellina di dimensioni ridotte per ciclisti dell'arma (categorico 916 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Mantellina di panno turchino con fermaglio da carabinieri a piedi (in buono stato) . .	N.	1	162,60	162,60
Bottoni piccoli di frutto . . .	»	4	0,13	0,52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,00
			Prezzo di costo . . . L.	166,12
			Prezzo di conteggio . . . L.	166,20

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe per le cuciture ed il nastro per i dritti fili del davanti.

Conto di costruzione della mantellina di panno turchino senza fermaglio (modello 1927) **da maresciallo dei carabinieri a piedi** (categorico 917 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	3,75	86,00	322,50
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	0,15	5,30	0,795
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	6,00
			Prezzo di costo . . . L.	329,295
			Prezzo di conteggio . . . L.	329,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2.10 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione del mantello di panno turchino senza fermaglio (modello 1927) da carabinieri a cavallo (categorico 918 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	4,69	86 —	403,340
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40. . .	»	0,80	58 —	46,400
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	0,15	5,30	0,795
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	6,250
			Prezzo di costo . . . L.	456,785
			Prezzo di conteggio . . . L.	456,80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di cotone nero per i dritti fili delle parti anteriori, un gaugherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione del mantello di panno turchino senza fer maglio (modello 1927) **da marescialli dei carabinieri a cavallo** (categorico 919 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 .	m.	4, 73	86 —	406,78
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40 . . .	»	0, 82	58 —	47,56
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,35	»	0, 15	5, 30	0,795
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	8,50
			Prezzo di costo . . . L.	463,635
			Prezzo di conteggio . . . L.	463,80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne ed il cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione dei sottonotati pantaloni.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	A Prezzo parziale	Corti di panno g.v. con pistagno per marescialli dei carabinieri a cavallo (Categ. 921 della Sez. *D*)		Corti di panno turchino con bande per marescialli dei carabinieri a cavallo (Categ. 926 della Sez. *D*)		Lunghi di panno turchino con bande per marescialli dei carabinieri a cavallo (Categ. 932 della Sez. *D*)		Lunghi di panno turchino con bande per marescialli dei carabinieri a piedi (Categ. 933 della Sez. *D*)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino per vestiario da carabieri, alto m. 1,40	m.	86 —	0,030	2.580	1,070	92.020	1.220	104,920	1,190	102,34
Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1.30	»	65 —	1,210	78.650	—	—	—	—	—	—
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,48	»	76 —	—	—	0.130	9,880	0,150	11,400	0.090	6,840
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,85	»	5,90	0.900	5.310	0,870	5,133	0,870	5.133	0,090	5.310
Tela di cotone tinta in nero per fodere, alta m. 0,87	»	6 —	—	—	0,050	0,300	0,100	0.600	0,100	0,600
Sottopiedi per pantaloni	p.	2 —	—	—	—	—	1 —	2 —	—	—
Bottoni gemelli per pantaloni	n.	0,15%	—	—	—	—	8 —	1.200	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	8.50	—	9.50	—	9,25	—	7,750
Prezzo di costo . . . . L.				95.040		116,833		134.503		122.840
Prezzo di conteggio . . »				95.20		117 —		134,60		123 —

(1) Nella fornitura sono compresi: il nastro di cotone nero o grigio per i pantaloni corti, 9 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso tinto nero a 2 fori, una fibbia e un gancherello con rispettiva maglietta di ferro verniciato nero, 4 rinforzi di pelle per i pantaloni lunghi da carabinieri a cavallo, il refe di cotone comune per le cuciture interne e di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e per gli occhielli ai pantaloni di panno turchino.

Conti di costruzione

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Conti di panno g. v. con pistagne da carabinieri a cavallo (categorico 920 della sezione D)		
			Quantità	Importo	Quantità
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	m.	86 —	0,025	2,150	1,45
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	65 —	1,170	76,050	—
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,40	»	76 —	—	—	0,12
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85	»	5,90	0,880	5,192	0,85
Tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87	»	6 —	—	—	0,87
Sottopiedi per pantaloni	p.	2 —	—	—	—
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni	n.	0,15 %	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	6,500	—
		Prezzo di costo... L		89,892	
		Prezzo di conteggio... L		90 —	

(1) Nella fornitura sono compresi: il nastro di cotone nero o grigio per i pantaloni, maglietta di ferro verniciato nero, 4 rinforzi di pelle per i pantaloni lunghi da carabinieri esterne e per gli occhielli ai pantaloni di panno tucchino.

pantaloni per CC RR.

di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi categorico della sezione D)		Corti di panno turchino con pistagne da carabinieri ciclisti e automobil. (categ 925 della sezione D)		Lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi categorico 929 della sezione D)		Lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi (categorico 931 della sezione D)		Lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo (categorico 928 della sezione D)		Lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo (categor. 930 della sezione D)	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
85,010		0,984	84,624	1,147	98,642	1,120	96,320	1,118	96,148	1,110	95,460
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,900		0,023	1,748	0,083	6,308	0,027	2,052	0,135	10,260	0,028	2,128
5,015		0,850	5,015	0,680	5,192	0,880	5,192	0,850	5,015	0,850	5,015
1,980		0,130	0,780	0,100	0,600	0,100	0,600	0,100	0,600	0,100	0,600
—		—	—	—	—	—	—	1	2,000	1	2,000
—		—	—	—	—	—	—	8	1,200	8	1,200
5,000		—	4,750	—	5,750	—	4,750	—	7,250	—	5,500
102,905			96,917		116,592		108,912		122,473		111,903
102,60			97 —		116,60		109 —		122 60		112 —

[illegible] mezzani e 3 piccoli d'osso tinto nero a 2 fori, una fibbia e gangherello con rispettiva [illegible] di cotone comune per le cuciture interne e di cotone mercerizzato per le cuciture

Conto di riduzione dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo, a pantaloni corti (categorico 923 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo, usati	p.	1 —	61,30	61,30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2 —
			Prezzo di costo . . . L.	63,30
			Prezzo di conteggio . . . L.	63,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,25 di nastro di cotone nero, alto mm. 15, ed il refe di seta per le bande e di cotone per le altre cuciture.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi, a pantaloni corti con pistagne (categorico 927 della sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabinieri a piedi, usati	p.	1 —	58,30	58,30
Tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87. . .	m.	0,13	6 —	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,25
			Prezzo di costo . . . L.	61,33
			Prezzo di conteggio . . . L.	61,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,64 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del cappotto di panno turchino per militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi (categoria 934 della Sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Mantellina usata di panno turchino (con fermaglio in buono stato	n.	—	162.60	162.60
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 . . .	m.	3.69	4.30	15.867
Tela di cotone tinta in nero, alta m. 0,87	»	0.08	6 —	0.48
Tela di canapa per sacchetti arnesi vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	1.15	5.30	6.095
Bottoni grandi di frutto nero, al %	n.	4 —	15 —	0.60
Bottoni piccoli di frutto nero al %	»	3 —	13 —	0.39
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	10 —
			Prezzo di costo . . . L.	196.032
			Prezzo di conteggio . . . L.	196 —

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, il nastro per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura al petto ed il refe di seta per le cuciture esterne e il cotone per quelle interne.

Conto di costruzione del cappotto senza fermaglio da carabinieri
(categorico 935 della Sezione D).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Qaantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40. . .	m.	3.25	86 —	279.50
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40 . . .	»	0.940	58 —	54.52
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85 . . .	»	1.97	5.90	11.62
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alto m. 0,53	»	0.83	5.30	4.39
Bottoni grandi da carabinieri al %.	n.	10	7.50 %	0.75
Bottoni piccoli, da carabinieri al %.	»	9	6.30 %	0.56
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	13 —
			Prezzo di costo . . . L	364.35
			Prezzo di conteggio . . . L.	364.40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,75 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 per i dritti fili delle parti anteriori; m. 3.9 di cordoncino di lana nera del diametro di mm. 5 per la guaina del cappuccio e per la guaina intorno alla vita, ed il refe di cotone nero mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone nero comune per quelle interne.

Conto di costruzione del berretto di tela rasato bleu per compagnie di sussistenza (categorico 1543 della sezione G).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bleu alta m 0,65	m.	0,21	8,80	1,848
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	»	0,16	4,30	0,688
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,400
			Prezzo di costo . . . L.	2,936
			Prezzo di conteggio . . . L.	3,00

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno turchino per ferrovieri del genio (categorico 1544 della sezione G).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino da truppa alto m. 1,30	m.	0,089	65 —	5,785
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	»	0,170	4,30	0,731
Cordoncino di lana color cremisi del diametro di mm. 3 .	»	1,30	0,35	0,455
Fascia di alluda per berretti .	n.	1 —	2 —	2 —
Visiera di cuoio annerito . .	»	1 —	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,900
			Prezzo di costo . . . L.	11,871
			Prezzo di conteggio . . . L.	12 —

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe di cotone per le cuciture

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del giubbone di panno turchino da carabiniere. (Modello 1923).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0.85 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0.85 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone nera lucida, alta m. 0.87 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone nera lucida, alta m. 0.87 — Quantità per ogni taglia
1ª	1ª	2	1,61	3,22	2,04	4,08	0,67	1,34
	2ª	4	1,57	6,28	2 —	8 —	0,67	2,68
	3ª	2	1,55	3,10	1,97	3,94	0,67	1,34
2ª	1ª	4	1,54	6,16	1,98	7,92	0,65	2,60
	2ª	8	1,51	12,08	1,94	15,52	0,65	5,20
	3ª	4	1,49	5,96	1,90	7,60	0,65	2,60
3ª	1ª	7	1,51	10,57	1,92	13,44	0,58	4,06
	2ª	15	1,48	22,20	1,88	28,20	0,56	8,40
	3ª	7	1,46	10,22	1,85	12,95	0,55	3,85
4ª	1ª	7	1,47	10,29	1,86	13,02	0,57	3,99
	2ª	15	1,44	21,60	1,83	27,45	0,55	8,25
	3ª	7	1,42	9,94	1,80	12,60	0,54	3,78
5ª	1ª	4	1,43	5,72	1,82	7,28	0,55	2,20
	2ª	8	1,40	11,20	1,78	14,24	0,53	4,24
	3ª	4	1,37	5,48	1,75	7 —	0,52	2,08
6ª	1ª	1	1,37	1,37	1,73	1,73	0,54	0,54
	2ª	1	1,34	1,34	1,70	1,70	0,52	0,52
Totali ...		100		146,73		186,67		57,87
Medie ...				1,46		1,86		0,57

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 443. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Applicazione di una striscia di tela su oggetti di equipaggiamento per il loro riconoscimento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

Allo scopo di evitare che sugli oggetti appresso descritti i militari scrivano con matita copiativa o inchiostro, il proprio nome, per riconoscerli, si prescrive che agli oggetti medesimi venga cucita una striscia di tela della lunghezza utile di cm. 20 circa per cm. 5 di altezza su cui sia stampigliato il numero della compagnia o squadrone o batteria, ed il cognome e nome del militare:

Borsa a zaino di tela grigia impermeabile per armi a piedi;

Borsa a zaino di tela grigia impermeabile per armi a cavallo;

Sacco alpino (e valigia relativa);

Borsa di tela impermeabile color grigio per bersaglieri ciclisti;

Valigia d'artiglieria;

Sacco per vestiario e biada;

Sacco branda per automobilisti;

Tela mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929.

La striscia di tela sarà, per cura del capo-sarto, ricavata da oggetti di tela fuori uso forniti dall'Amministrazione militare (giubbe, pantaloni, teli da tenda, fodere, o coperture in genere), ed attaccata sui materiali sopra descritti. I reparti, a loro volta, provvederanno, alla stampigliatura, curando che le lettere non abbiano altezza superiore a cm. 2, e che l'inchiostro sia adatto.

La striscia sarà tagliata di dimensioni di circa cm. 22 di lunghezza per cm. 6 di altezza, e sarà cucita con i bordi ripiegati in modo da risultare, dopo attaccata, di cm. 20 per cm. 5. Oltre che con le cuciture laterali, dovrà essere fermata con una cucitura centrale, come appresso indicato:

Borsa a zaino per armi a piedi. — Sul coperchio a cm. 3 dall'attaccatura del medesimo al corpo della borsa.

Borsa a zaino per armi a cavallo. — Come per la borsa per armi a piedi.

Sacco alpino. — Sul cappuccio a cm. 14 dal lato libero ove è applicata la cinghietta di tessuto ed a cm. 5 dalle parti laterali.

Valigia per sacco alpino. — Sul coperchio della valigia fra la maniglia di tessuto e le tre cinghiette di chiusura.

Borsa di tela impermeabile per bersaglieri ciclisti. — Nella parte posteriore della borsa a cm. 15 dall'orlo superiore del coperchio ed a cm. 8 dai lati della borsa.

Valigia d'artiglieria. — Sulla parte posteriore della valigia, sotto i due passanti di cuoio, a cm. 15 da ciascun lato.

Sacco per vestiario e biada. — Su una delle due parti del sacco a cm. 40 dall'apertura ed a cm. 16 dai lati.

Sacco a branda per automobilisti. — Sulla parte posteriore del sacco, dal lato delle cinghie lunghe, a cm. 20 circa dalla bacchetta di ferro ed a cm. 17 circa dalle parti laterali.

Telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929. — Sul rovescio, dalla parte cioè tutta di color marrone, in corrispondenza dell'angolo inferiore destro, a cm. 5 dai bordi del telo. (La striscia non dovrà essere di tela color bianco).

Il compenso da corrispondersi al capo sarto per il taglio della striscia, ed attaccatura all'oggetto (compreso il filo di cotone) è di L. 0.15 per ciascuna striscia.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 444. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di tenute speciali di tela rasata bianca per i militari di sussistenza panettieri e combinazioni di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini.** (Direzione generale servizi logistici). — 25 luglio 1929 Anno VII.

Sono adottati per i militari di sussistenza panettieri e addetti ai molini, i seguenti oggetti da indossare durante il lavoro:

Berretto di tale rasata bianca per panettieri, e per militari addetti ai molini.

Giubba di tela rasata bianca per panettieri.

Pantaloni di tela rasata bianca per panettieri.

Combinazione di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini.

DESCRIZIONE.

Berretto.

Il berretto è costruito con tela rasata bianca alta m. 0,71 ha forma circolare e si compone di n. 6 settori, che formano la calotta, e di una fascia divisa in parte destra e parte sinistra, terminante alle estremità a taglio arrotondato, in modo da formare una apertura tanto nella parte anteriore che nella parte posteriore.

Sia la calotta che la fascia sono foderate con la stessa tela rasata bianca.

Si hanno quattro dimensioni o taglie.

Segue il conto di costruzione, la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente e lo specchio delle misure.

Giubba.

La giubba è costruita con tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71.

Essa è ad un sol petto con colletto diritto, e si compone delle seguenti parti:

un corpo, due maniche, un colletto, due tasche.

Il corpo è foggiato a taglio ampio ed incavato in modo che si adatti con garbo alla persona.

Esso si divide in parte anteriore e parte posteriore. Il lato destro della parte anteriore ha cinque bottoni mezzani di osso bianco a due fori; equidistanti; il primo dista dall'attaccatura del colletto mm. 40 circa, e l'ultimo giunge all'altezza della cintola.

Internamente, i lati destro e sinistro della parte anteriore, sono rinforzati con una lista della stessa tela. Sul lato sinistro sono praticate 5 asole in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro.

La parte posteriore è in due pezzi uniti fra di loro mediante cucitura.

Sulle parti anteriori, verso il petto, all'altezza di cm. 26 circa dalla punta della spalla, sono praticate due tasche coperte da un aletta foggiata a punta, e chiuse da un bottone d'osso bianco mezzano a due fori, applicato sulla tasca stessa, e da una corrispondente asola praticata sull'aletta.

Il colletto è diritto, leggermente arrotondato alle estremità ed è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela. Si chiude mediante un gangherello ed una maglietta di ottone.

Le maniche, all'estremità inferiore terminano con un orlo alto mm. 25 circa; in ciascuna manica è praticato, nella parte esterna, uno sparato che permette il rimboccamento della manica stessa durante il lavoro. Tale sparato ha la lunghezza di circa 18 cm. ed è chiuso mediante tre bottoni mezzani d'osso bianco e due fori a tre corrispondenti asole.

La giubba, all'estremità inferiore termina con un'orlatura alta mm. 20 circa.

Le giubbe sono confezionate in cinque taglie con due suddivisioni per taglia.

Segue conto di costruzione, dimostrazione, quantità di stoffa e specchio delle misure.

Pantalone.

Il pantalone è costruito con tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71.

Si compone di due gambali e di una cintura.

La cintura è formata di due liste di tela addoppiata ed ha esternamente due bottoni mezzani d'osso bianco a due

fori nella parte destra e due occhielli corrispondenti nella parte sinistra.

Lo sparato della parte anteriore è formato da due liste addoppiate della stessa tela, di cui quella di destra ha tre bottoni mezzani di osso bianco a due fori e quello di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni. Lo sparato anteriore del gambale sinistro è rinforzato di una striscia della stessa tela.

Lungo la cucitura esterna dei gambali, a mm. 50 circa dalla cucitura, sono praticate due aperture per le tasche, che sono della stessa tela dei pantaloni.

Posteriormente, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono delle arricciature per dare maggiore sfogo al pantalone. Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono posti, come rialzo, due triangoli della stessa tela.

Due linguette di tela addoppiata, con due fori ciascuna, sono cucite superiormente a mm. 120 circa dallo sparato posteriore, sopra il rialzo, e servono, mediante un nastro di cotone bianco, a stringere i pantaloni alla cintola.

Lo sparato della parte posteriore è lungo mm. 90 circa. Le estremità dei gambali terminano con un orlo di mm. 10 circa.

I pantaloni sono confezionati in cinque taglie.

Segue il conto di costruzione, la dimostrazione delle quantità di stoffa e lo specchio delle misure.

Combinazione.

La combinazione è identica a quella di tela rasata bleu senza rinforzi per operai, conducenti di automezzi e meccanici di cui alla circolare 58 del *giornale militare* 1926, ma è costruita con tela rasata bianca alta m. 0,71. La descrizione è quella inserta nella suddetta circolare, a pag. 196 del *giornale militare* sopra citato.

Segue il conto di costruzione.

Per la dimostrazione della quantità di stoffa e specchio delle misure vedere ed attenersi a quelli inserti a pag. 199 e 200 della circolare sopra citata.

La tela di cotone rasata bianca, alta m. 0,71 sarà inventariata al categorico 1842 della sez. I, della categoria 1ª del Nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

gli altri oggetti saranno inventariati al categorico, alla Sezione della stessa categoria 1ª) e ai prezzi che appresso vengono indicati, insieme al relativo conto di costruzione.

Conto di costruzione del berretto di tela bianca per i militari addetti ai molini e per i panettieri delle compagnie di sussistenza (categ. 1545 della Sezione *G*).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bianca, alta m. 0,71	m.	0,52	3,80	1,976
Lavoro d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	1,10
			Prezzo di costo . . . L.	3,076
			Prezzo di conteggio . . . L.	3,20

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del berretto di tela bianca per i militari addetti ai molini e per i panettieri delle compagnie di sussistenza.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirs su 100	Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71 — Quantità per ogni taglia
1ª	60	10	0,55	5,50
2ª	58	20	0,54	10,80
3ª	56	50	0,52	26,00
4ª	54	20	0,49	9,80
	Totale...	100		52,10
			Media...	0,52

Specchio delle misure del berretto di tela bianca per i militari addetti ai molini e per i panettieri delle compagnie di sussistenza.

Taglie	Sviluppo interno	Raggio dei settori circolari	Altezza della fascia	*NOTE*
		mm.	mm.	
1ª	60	180	75	
2ª	58	176	75	
3ª	56	172	70	
4ª	54	168	70	

Conto di costruzione della giubba di tela bianca per panettieri delle compagnie di sussistenza (categ. 1546 della Sez. *G*).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bianca, alta m. 0,71.	m.	2,73	3,80	10,374
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4 —
			Prezzo di costo . . . L.	14,374
			Prezzo di conteggio . . . L.	14,40

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 13 bottoni mezzani d'osso bianco a 2 fori e il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della giubba di tela bianca per panettieri delle compagnie di sussistenza.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
P	1	1	3,03	3,03	Il taglio delle giubbe deve essere abbinato con quello di parti di berretto.
	2	3	2,98	5,96	
	1	5	2,90	14,50	
	2	5	2,85	14,25	
	1	20	2,82	56,40	
	2	20	2,75	55,00	
	1	20	2,67	53,40	
	2	20	2,63	52,60	
	1	3	2,59	7,77	
	2	4	2,52	10,08	
Totali...		100		272,99	
			Media...	2,73	

Specchio delle misure della giubba di tela bianca per panettieri delle compagnie di sussistenza.

Taglie	Suddivisioni	LUNGHEZZA						METÀ LUNGHEZZA										Tasche al petto		Altezza del colletto
								Parte posteriore			Parte anteriore				Delle maniche					
		Parte posteriore del colletto al fondo	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	Da sotto le ascelle al fondo	Delle maniche parte esterna	Dello sparato delle maniche	Del colletto	Alle spalle ed al torace	Alla taglia	Al fondo	Al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	Al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	Alla taglia	Al fondo	Superiormente e al gomito	Al polso	Altezza	Larghezza	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	760	820	525	650	200	460	225	195	215	265	400	410	490	225	160	160	145	40
	2	760	820	530	650	200	450	220	190	210	260	390	400	480	220	160	160	145	40
2ª	1	740	800	510	635	200	450	220	190	210	260	390	400	480	220	160	160	145	40
	2	740	800	515	635	200	440	215	185	205	255	380	390	470	215	155	160	145	40
3ª	1	720	780	495	620	190	440	215	185	205	255	380	390	470	215	155	160	145	40
	2	720	780	500	620	190	430	210	180	200	250	370	380	460	210	155	160	145	40
4ª	1	700	760	480	605	190	430	210	180	200	250	370	380	460	210	155	160	145	40
	2	700	760	485	605	190	420	205	175	195	245	360	370	450	205	150	160	145	40
5ª	1	680	740	465	590	180	420	205	175	195	245	360	370	450	205	150	160	145	40
	2	680	740	470	590	180	410	200	170	190	240	350	360	440	200	150	160	145	40

Conto di costruzione dei pantaloni di tela bianca per panettieri delle Compagnie di sussistenza (cat. 1547 della Sezione *G*).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71.	m.	2,78	3,80	10,564
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	3,00
			Prezzo di costo . . . L.	13,564
			Prezzo di conteggio . . . L.	13,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,65 di nastro di cotone bianco alto mm 10 a 15; n. 5 bottoni mezzani d'osso bianco a due fori, e il refe di cotone bianco per le cuciture ed occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di tela bianca per panettieri delle compagnie di sussistenza.

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia
1ª	3	3,02	9,06
2ª	10	2,88	28,80
3ª	40	2,82	112,80
4ª	40	2,72	108,80
5ª	7	2,66	18,62
Totali..	100		278,08
		Media...	2,78

Specchio delle misure dei pantaloni di tela bianca per panettieri delle compagnie di sussistenza.

TAGLIE	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura		NOTE
	Parte esterna della cintura al fondo	Parte interna della inforcatura al fondo	della cintura	della coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul dietro	
1ª	1140	880	500	400	300	250	65	40	
2ª	1110	855	480	390	295	245	65	40	
3ª	1080	830	460	385	290	245	65	40	
4ª	1050	805	440	380	285	245	65	40	
5ª	1020	780	420	375	280	240	65	40	

Conto di costruzione della combinazione di tela bianca per i militari addetti ai molini (categ. 1548 della Sez *G*).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasata bianca, alta m. 0,71.	m.	6,20	3,80	23,56
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	5,40
			Prezzo di costo . . . L.	28,96
			Prezzo di conteggio . . . L.	29,00

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 18 bottoni mezzani d'osso bianco a 2 fori e il refe di cotone bianco per le cuciture ed occhielli.

N. 445. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sommaria e provvisoria sul moschetto con tromboncino mod. 28.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

E' stata pubblicata l'istruzione sommaria e provvisoria sul moschetto con tromboncino mod. 28.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	Copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo . .	»	10
Direzione generale del genio	»	10
Direzione generale servizi logistici	»	2

Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole	Copie	1
Direzione del centro chimico militare	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	10
Ufficio del Capo di S. M. della Regia marina	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della Regia aeronautica	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Ministero delle Colonie (Ufficio militare)	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria (compresi gli stabilimenti)	»	10
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione	»	5
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	200
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	150
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	100
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	105
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole	»	1
Comandi del genio di Corpo d'armata e delle isole	»	1
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	Copie	5
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	20
Comando Regia accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando Regia accademia artiglieria e genio	»	10
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comandi scuola allievi ufficiali di complemento	»	5
Comandi scuola allievi sottufficiali	»	5
Comandi collegio militare	»	5

Arma di fanteria

(granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini).

Comandi di brigata	Copie	2
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	5

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	Copie	2
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di squadrone	»	5

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro contraerei	Copie	2
Comandi di gruppo	»	1
Comandi di batteria	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	Copie	2
Comandi di battaglione o gruppo	»	1
Comandi di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	Copie	2
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	5

Distretti e centri automobilistici.

Comandi di distretto	Copie	1
Comandi di compagnia distrettuale	»	1
Comandi di centro automobilistico	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comandi stabilimenti militari di pena	Copie	2
Comandi di compagnia di disciplina	»	1
Comandi di reclusorio militare	»	1
Comandi di carcere militare	»	1

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 446. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 luglio 1929 - Anno VII.

In relazione alle disposizioni contenute nel § 15 del regolamento pei trasporti militari, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati anche se percorrenti più di 500 Km. (Riferimento ai punti 3° e 4° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso	Treno	Percorso
TP	Trieste-Venezia	158	Lecce-Bologna
5	Modane-Roma	161	Chiasso-Genova
8	Roma-Modane	164	Genova-Milano
12	Roma-Torino	166	Genova-Milano
27	Milano-Roma	169	Milano-Genova
36	Roma-Milano	170	Genova-Milano
42	Rimini-Ferrara	174	Genova-Chiasso
56	Napoli-Roma	179	Milano-Genova
66	Bologna-Brennero	182	Venezia-Milano
67	Brennero-Bologna	184	Venezia-Torino
80	Reggio di Calabria C.-Roma	185	Torino-Venezia
81	Napoli-Reggio Cal.	189	Torino-Venezia
84	Napoli-Roma	195	Torino-Venezia
87	Roma-Reggio Cal.	198	Venezia-Milano
114	Bologna-Milano	200	Milano-Torino
131	Ventimiglia-Genova	219	Milano-Venezia
138	Genova-Ventimiglia	472	Bologna-Venezia
146	Genova-Ventimiglia	476	Bologna-Venezia
147	Ventimiglia-Genova		

ALLEGATO N. 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti di distanza minima. (Riferimento al punto 1° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
11	Da Alessandria per oltre Livorno.
27	Da Firenze purchè in arrivo col treno 47 e diretti a Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
39	Da Bologna per Firenze.
42	A Ferrara purchè in arrivo col 1764 e da stazioni seguenti Ferrara ovunque diretti.
44	Da Bologna per Venezia S. L. e Trieste.
	Da Venezia S. L. per Trieste.
48	Da Bologna per Venezia, Mestre e per Venezia S. L.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
72	Da Roma e diretti oltre Terni verso Sulmona.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
86	Da Napoli per oltre Frosinone.
87	Da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia.
96	Da Reggio di Calabria C., Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Sant'Eufemia e Paola per Napoli e Roma.
98	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
99	Da Roma per oltre Cassino.
101	Da Genova per Pisa e Livorno ed a Sarzana quelli in arrivo dalla linea di Parma coi treni 2341 e 3613, purchè diretti oltre Grosseto.
101 Sard.	Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
152	Da Ancona a Bologna limitatamente a quelli provenienti con lo stesso treno da stazioni precedenti Ancona.
159	Da Bologna per oltre Ancona.
323	Da Mortara per Alessandria
438	Da Verona P. N. per oltre Trento.

Treno	Percorso
511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
514	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
516	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
517	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
538	Da Bolzano per Merano.
764	Da Roma e da Terni per Foligno ed oltre (linea Ancona).
769	Da Foligno (purchè in arrivo col 1865), ovunque diretti.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria.
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Calabria per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto.
902	Da Milazzo per Messina.
906	Da Palermo e da Termini per Messina.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Santa Caterina Xirbi. - Da Catania da Bicocca. - Da Dittaino da S. Caterina Xirbi e da Roccapalumba. - Alla per Palermo.

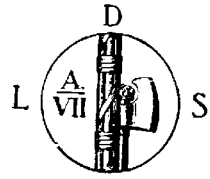
N.B. — Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 luglio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
[illegible]	Il comune di Peccioli è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Fabbrica in quella di « Fabbrica di Peccioli ».	n. 1093 13 maggio 1929	158
[illegible] . . .	I comuni di Casotto e Pedemonte sono staccati dalla provincia di Trento e aggregati a quella di Vicenza.	n. 1111 2 luglio 1929	160
[illegible] . . .	I comuni di Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sant'Oreste e Tarquinia, sono staccati dalla provincia di Roma ed aggregati a quella di Viterbo.	n. 2735 2 dicemb. 1928	291 del 1928

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti [illegible] in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano [illegible] in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto [illegible] con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 1,50

(578) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1929 - ANNO VII — 2 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 447 - 21 marzo 1929 - Anno VII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1023 - Radiazione delle tagliate di Macé - Fresonara - Pugliola e Buonviaggio a La Spezia dal novero delle fortificazioni del Regno. *Pag.* 1896

» 448 - 8 aprile 1929 - Anno VII — COLONIE. — R. decreto legge n. 1201 - Modifica all'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 1897

» 449 - 10 maggio 1929 - Anno VII — ONORIFICENSE E RICOMPENSE - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale - Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica) e Guerat el-Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale. » 1898

» 450 - 2 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale - Determinazione dei nuovi assegni mensili da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 1899

» 451 - 11 luglio 1929 - Anno VII — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1250 - Norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari. . . » 1901

LIBRERIA DELLO STATO

N. 452 – 11 luglio 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . Pag. 1894

» 453 – 11 luglio 1929 – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1231 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica. . . . . » 1895

» 454 – 24 luglio 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Esame di concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma. . . . . » 1897

455 – 26 luglio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. 1906

» 456 – 26 luglio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 7 posti di R. sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1929 – Anno VII. . . . . » 1909

» 457 – 1 agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento degli stracci di tela lisciviati comuni agli Enti che gestiscono automezzi . . . . . » 1909

» 458 – 1° agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio. . . . . » 1912

» 459 – 1° agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 1916

N. 460 - 1° agosto 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria 1ª. *Pag.* 1916

461 - 1° agosto 1929 - Anno VII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone del territorio dei distretti militari di Catanzaro ed Orvieto . . . . . » 1917

462 - 1° agosto 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento . . . . . » 1920

463 - 1° agosto 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa Militare delle Alpi ». . . . . » 1921

464 - 1° agosto 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Documentazione delle domande di rimborso delle quote versato a favore del fondo di garanzia per cessione del quinto dello stipendio . . . . » 1922

465 - 1° agosto 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria e di amministrazione. . . . . » 1923

466 - 1° agosto 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Limite di età e termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per ufficiali subalterni di complemento laureati o studenti d'ingegneria. . . » 1924

467 - 1° agosto 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria, presso i reggimenti di artiglieria e centri controaerei . . . . . » 1925

468 - 1° agosto 1929 - Anno VII — SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale. . . . . » 1938

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1939

Circolare N. 447. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1023 – Radiazione delle tagliate di Macè – Fresonara – Pugliola e Buonviaggio a La Spezia dal novero delle fortificazioni del Regno.** – (Direzione generale del genio). — 21 marzo 1929 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n 150, del 28 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico di leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di detto Testo Unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 3;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le tagliate di Macè, Fresonara, Pugliola e Buonviaggio a La Spezia, sono radiate dal novero delle Fortificazioni del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 448. — COLONIE. — **R. decreto-legge n. 1201 – Modifica all'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Gabinetto). — 8 aprile 1929 – Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 171, del 24 luglio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3;

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di modificare il 2° comma dell'art. 10 di tale legge, concernente l'applicazione nelle Colonie libiche degli ordinamenti metropolitani relativi a determinate materie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica è sostituito dal seguente:

« Le leggi in vigore nel Regno riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitù militari, nonchè i relativi regolamenti, saranno egualmente e cogli stessi limiti applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica per tutti quei casi in cui la materia non sia già o non venga regolata da speciali disposizioni per la Libia ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell. Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 449. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto ministeriale – Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Sceghia (Cirenaica) e Guerat el-Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale.** — (Gabinetto). – 10 maggio 1929 – Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 174, de 27 luglio 1929 – Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE, PER LA GUERRA, PER LA MARINA
PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1928-VI. col quale vengono fissati i termini di apertura e di chiusura dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania ed in Cirenaica per la occupazione effettiva delle oasi sul 29° parallelo, agli effetti della concessione dei distintivi di onore di mutilato e di ferito in guerra, della croce al merito di guerra, della concessione della medaglia commemorativa col motto « Libia » e della attribuzione delle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1928-VII. col quale i cicli di cui sopra sono protratti sino al 31 agosto 1928;

Considerato che, successivamente alla data suddetta, per abbattere la reazione di forti nuclei ribelli, fu necessario ordinare nuove operazioni che specialmente culminarono in due combattimenti, rivestenti per la loro importanza e finalità tutti i caratteri di operazioni militari di grande polizia coloniale;

Di concerto col Ministro per le finanze;
Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 1929-VII;

Decreta:

Articolo unico.

I fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica, 1° ottobre 1928) e Guerat el-Afie (Tripolitania, 31 ottobre 1928), sono considerati alla stregua dei fatti d'arme avvenuti in un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti:

a) del distintivo d'onore di ferito e mutilato di guerra;
b) della croce al merito di guerra;
c) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;
d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Roma, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
MOSCONI.

N. 450. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale - Determinazione dei nuovi assegni mensili da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle amministrazioni dello Stato.** — (Gabinetto). — 2 luglio 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 172, del 25 luglio 1929 - Anno VII).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, che dà facoltà al Ministro per le finanze di stabilire l'importo massimo dell'assegno mensile da corrispondere ai volontari in servizio di prova;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 dicembre 1923, n. 290, col quale venne fissato l'importo massimo del predetto assegno per il personale in prova dei vari gruppi e dei ruoli subalterni;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, recante miglioramenti economici á favore dei dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di variare la misura dell'assegno in parola, in relazione al trattamento economico del personale di ruolo, approvato con la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Determina:

Articolo unico.

L'importo massimo dell'assegno mensile del personale in servizio di prova è stabilito:

in L. 700 per quello di gruppo *A;*
in L. 600 per quello di gruppo *B;*
in L. 400 per quello di gruppo *C;*
in L. 275 per quello subalterno,

a decorrere dal 1° luglio 1929, e

in L. 800 per quello di gruppo *A;*
in L. 700 per quello di gruppo *B;*
in L. 425 per quello di gruppo *C;*
in L. 300 per quello subalterno,

a decorrere dal 1° luglio 1930.

Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono, per personali in servizio di prova, trattamenti economici più favorevoli di quelli stabiliti col precedente comma.

Spettano inoltre al personale in servizio di prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della citata legge 27 giugno 1929, n. 1047, restando abolite le indennità temporanee di caro viveri a norma della legge medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Mosconi.

N. 451. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 1250 – Norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.** — (Gabinetto). — 11 luglio 1929 – Anno VII – ((*Gazzetta ufficiale* n. 172, del 25 luglio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1908, n. 605, relativo alla costituzione dei giurì d'onore per le vertenze cavalleresche fra militari del Regio esercito e dell'Armata;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalleresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporla amichevolmente.

L'offensore e l'offeso, come chi li rappresenta, debbono attingere nel sentimento stesso dell'onore, rettamente inteso, e nei legami che avvincono gli animi della grande famiglia militare, unita dalla comunanza di un altissimo scopo, la coscienza di tale dovere.

Tanto è generoso l'atto di chi, dopo aver trasceso verso un compagno d'armi in un momento in cui minore era la serenità dello spirito, manifesta, con lealtà di soldato, il rammarico dell'offesa recata, quanto quello di chi accetta, con pari lealtà, la mano che gli viene stesa. L'uno e l'altro hanno benemeritato di quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'Esercito, dell'Armata e dell'Aeronautica.

Art. 2.

Qualora non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un giurì d'onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.

La violazione di quest'obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Art. 3.

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione sui fatti che hanno cagionato la controversia e richiedono che il giurì si pronunci sulla vertenza. Qualora i rispettivi rappresentanti non siano d'accordo sopra taluni particolari dei fatti, i rappresentanti di ciascuna parte redigono e firmano una relazione propria.

Se le parti, quando la vertenza sia sorta per una gravissima offesa, non intendono far noti i fatti, i rappresentanti debbono farne cenno nella relazione.

Art. 4.

La relazione o le relazioni, chiuse dai rappresentanti in unico piego con l'indicazione all'esterno del grado e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica:

Per l'Esercito:

se trattasi di vertenza fra marescialli d'Italia, fra generali d'armata, fra generali di corpo d'armata designati d'armata, fra generali di corpo d'armata o gradi corrispondenti di altri corpi del Regio esercito, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra generali di divisione o tenenti generali, fra generali di brigata o maggiori generali, al comandante del corpo d'armata a cui appartiene l'ufficiale generale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori od inferiori, oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al comandante della divisione o del corpo a cui appartiene l'ufficiale o il militare di truppa che ha inviato la sfida.

Per la Marina:

se trattasi di vertenza fra grandi ammiragli, fra ammiragli d'armata, fra ammiragli designati d'armata, fra ammiragli di squadra e di divisione o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia marina, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra contrammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina od ufficiali superiori o inferiori, al comandante in capo del dipartimento, al comandante in capo di forza navale, o al comandante militare marittimo da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni oppure di vertenza fra altri militari, all'autorità più elevata in grado da cui dipende l'ufficiale o il militare del corpo Reali equipaggi che ha inviato la sfida.

Qualora la vertenza abbia luogo fra ufficiali e altri militari imbarcati su navi isolate all'estero, la relazione o le relazioni vengono trasmesse all'autorità più elevata in grado o più anziana a bordo, e, se allo stesso ancoraggio sono riunite più navi, al comandante superiore.

Per la Regia aeronautica:

se trattasi di vertenza fra generali di squadra aerea o di divisione o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia aeronautica, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra generali di brigata aerea, o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia aeronautica, al comandante di zona aerea da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni, oppure fra gli altri militari, al comandante del corpo a cui appartiene l'ufficiale o il militare che ha inviato la sfida.

Art. 5.

E' dovere delle autorità gerarchiche di non frapporre ostacoli o indugi di sorta alla trasmissione del piego contenente la relazione o le relazioni dei rappresentanti.

Art. 6.

Le autorità a cui è diretto il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordinano immediatamente la costitu-

zione di un giurì d'onore, composto di un presidente e di due membri che esse scelgono rispettivamente fra gli ufficiali in servizio effettivo permanente che da loro dipendono, superiori in grado od in anzianità ai contendenti.

Il giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra ufficiali generali o fra ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, da un generale d'armata, o di corpo d'armata comandante designato d'armata, o di corpo d'armata o di divisione, o da un ammiraglio d'armata o designato di armata o di squadra o di divisione, o da un generale di squadra o di divisione aerea;

in quelle fra ufficiali superiori o capitani e gradi corrispondenti della Regia marina, da un ufficiale generale o da un ufficiale ammiraglio;

in quelle fra gli ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra gli altri militari, da un capitano o da un ufficiale di grado corrispondente della Regia marina.

Le autorità, che ordinano la costituzione del giurì, trasmettono al presidente il piego chiuso, che contiene la relazione dei rappresentanti, e indicano il luogo dove il giurì deve riunirsi.

Il presidente stabilisce il giorno della riunione.

Art. 7.

Il giurì, presa cognizione dei documenti, ed intese, ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.

Il verdetto può avere per risultato:

a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;

b) un verbale di conciliazione,

c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza.

Il giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in quei casi, in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.

Il giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la pro

pria responsabilità nella vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti.

Il giurì fissa pure il modo e il tempo della conciliazione, sia chiamando innanzi a sè i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta della deliberazione del giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall'art. 8.

Il giurì ha facoltà di pronunciare la dichiarazione di non intervento, quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Art. 8.

Nei casi *a)* e *b)* dell'articolo precedente, se una delle parti, od ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo giurì, il cui giudizio sarà inappellabile.

Art. 9.

E' obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Art. 10.

Le presenti disposizioni valgono anche per le vertenze fra militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. In tal caso il piego, di cui all'art. 4, deve essere diretto all'autorità da cui dipende il militare che ha inviato la sfida.

L'autorità stessa costituisce il giurì, nominando il presidente ed un membro; la nomina dell'altro membro è deferita all'autorità da cui dipende lo sfidato.

Art. 11.

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.

Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi vi aderiscano, potranno essere deferite ai giurì come sopra costituiti: e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.

Art. 12.

E' abrogato il R. decreto 4 ottobre 1908, n. 605.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 452. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 11 luglio 1929 - Anno VII.

A parziale modificazione del decreto Ministeriale 30 dicembre 1928, sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la Direzione generale del Genio, in assenza del direttore generale GIANNUZZI-SAVELLI nob. gr. uff. Alfredo, generale di divisione, o per la parte ch'egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione FRAGANO comm. Antonio, colonnello del Genio, e il direttore capo di divisione VECA comm. dott. Salvatore.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 453. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1231 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.** — (Gabinetto). — 11 luglio 1929 – Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 26 luglio 1929 — Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 454. — SCUOLE MILITARI. — **Esami di concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 luglio 1929 – Anno VII.

Con riferimento al n. 5 della circolare 283 del *giornale militare* c. a., questo Ministero avverte che i posti messi a concorso con la circolare stessa per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sot-

fotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica, verranno completamente assorbiti dagli aspiranti dispensati dal sostenere gli esami di concorso perchè provvisti dei prescritti titoli di studio.

Conseguentemente gli esami di cui è cenno al n. 15 di detta circolare non avranno luogo.

I Comandi, corpi ed uffici interessati daranno comunicazione di quanto sopra ai propri dipendenti che hanno partecipato al concorso.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 455. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 luglio 1929 – Anno VII.

Nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della Pubblica Istruzione sono disponibili due posti di applicato (grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui al l'art. 19, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti impieghi dovranno presentare, *non oltre il 20 agosto* 1929, apposita domanda su carta da bollo da L. 3.

Le domande dei concorrenti dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei richiedenti e da una dichiarazione indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aumento di famiglia, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo dell'aumento stesso.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 456 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 7 posti di R. sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1929 – Anno VII.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 26 luglio 1929 – Anno VII.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe:

1° D'AGATA dott. Salvatore, tenente dei CC. RR.;

2° LULI' dott. Marco, cancelliere capo dei tribunali militari;

3° PIAZZA dott. Filippo, cancelliere di 1ª classe dei tribunali militari;

4° BONZANI dott. Augusto, cancelliere capo dei tribunali militari.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 457. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento degli stracci di tela lisciviati comuni agli Enti che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 1° agosto 1929 – Anno VII.

E' stata affidata alle sottonotate ditte la fornitura, durante l'esercizio finanziario 1929-30, agli Enti che gestiscono automezzi, degli stracci di tela lisciviati comuni per la pulizia degli autocarri e dei macchinari da officina.

1. — Ditta Bernardo CHIAVAZZA di Torino - Via Tesso n. 10.

2. — Società Nazionale Industria Strofinacci e Affini (S.N.I.S.A.) Bologna - Via del Porto n. 18/2°.

3. — Ditta G. B. BIANCHI di Padova con filiale in Udine - Via Mentana n. 7.

4. — Ditta Giuseppe MAZZONI di Firenze - Piazza del Tiratoio n. 2.

5. — Società Anonima Ovattificio Pugliese di Bari - Rione Carrasso, 1ª Strada.

A ciascuna ditta competerà rispettivamente il rifornimento agli Enti dislocati nei territori dei Corpi d'Armata e delle Isole, raggruppati come è qui di seguito indicato:

I GRUPPO - Corpi d'Armata Territoriali (I) *Torino* (II) *Alessandria*.

II GRUPPO - Corpi d'Armata territoriali (III) *Milano* (VI) *Bologna*.

III GRUPPO - Corpi d'Armata Territoriali (IV) *Verona* - (V) *Trieste* - (XI) *Udine*.

IV GRUPPO - Corpi d'Armata Territoriali (VII) *Firenze* - (VIII) *Roma* e *Comando Militare della Sardegna*.

V GRUPPO — Corpi d'Armata Territoriali (IX) *Bari* - (X) *Napoli* e *Comando Militare della Sicilia*.

Prelevamenti:

Il ritiro, il collaudo e la distribuzione agli Enti consumatori restano affidati rispettivamente ai sottosegnati Centri Automobilistici, quali gestori dei relativi contratti:

al 1° Centro automobilistico *Torino* per il I Gruppo;
al 6° Centro automobilistico *Bologna* per il II Gruppo;
all'11° Centro automobilistico *Udine* per il III Gruppo;
al 7° Centro automobilistico *Firenze* per il IV Gruppo;
al 9° Centro automobilistico *Bari* per il V Gruppo.

Gli Enti prelevatari rivolgeranno le proprie richieste ai corrispondenti Centri di distribuzione entro i primi 5 giorni del mese, per il fabbisogno del trimestre successivo.

I Centri di distribuzione a loro volta richiederanno gli stracci, alle rispettive Ditte assuntrici, a mezzo apposite richieste di prelevamento firmate del Capo del Centro o da chi per esso, e completate della data e del bollo d'ufficio.

Le Ditte assuntrici approntеranno gli stracci richiesti, per il collaudo entro cinque giorni dalla data della richiesta di prelevamento, e ne cureranno la successiva consegna, nei locali dell'Amministrazione Militare per gli Enti di stanza nella stessa città, e su vagone, alla stazione ferroviaria della città stessa, per gli Enti dislocati in altra sede.

A collaudo ultimato ed a consegna avvenuta, nei locali dell'Amministrazione Militare o su vagone ferroviario, l'Ente gestore del contratto rilascerà all'assuntore un buono di ricevuta.

Ritardi nelle consegne.

Trascorsi i termini indicati senza che le richieste siano state tutte od in parte esaurite, gli Enti gestori dei contratti applicheranno agli assuntori le penalità e si varranno della facoltà dell'acquisto in danno, secondo le clausole contrattuali.

Caratteristiche.

Gli stracci dovranno essere di cotone ed idonei alla pulizia degli autoveicoli e delle macchine da officina.

Dovranno essere di forma quadrangolare di lato non inferiore ad un minimo di cm. 20 e non superiore ad un massimo di cm. 50, oppure di altra forma ma di superficie corrispondente.

Dovranno essere lisciviati, disinfettati a vapore, perfettamente asciutti e convenientemente pressati, in colli di peso non superiore a Kg. 200 (duecento) e racchiusi in imballaggi di tela juta, che l'assuntore è tenuto a fornire gratuitamente.

Collaudi.

Saranno effettuati dagli Enti gestori dei contratti, a termini contrattuali.

Prezzi di cessione.

Gli stracci verranno fatturati rispettivamente:

a L. 164 per quintale netto dalla ditta Bernardo Chiazza di Torino;

a L. 170 per quintale netto dalla Società S.N.I.S.A. di Bologna;

a L. 200 per quintale netto dalla Società G. B. Bianchi di Padova;

a L. 200 per quintale netto dalla Società Giuseppe Mazzoni di Firenze;

a L. 200 per quintale netto dalla Società anonima Ovattificio Pugliese di Bari.

I trasporti ferroviari saranno a carico dell'Amministrazione militare, ed effettuati perciò in conto corrente.

Pagamenti.

Gli stracci prelevati dagli Enti consumatori saranno ceduti con addebito sulle assegnazioni avute sul Cap. 36. per gli Enti dell'Esercito, e sul Cap. 55 per i carabinieri Reali.

Altri Enti autorizzati a prelevare.

I prelevamenti effettuati per servizi diversi da quello automobilistico ed il cui importo dovrà perciò gravare su capitoli differenti da quelli indicati dovranno essere fatturati a parte e pagati direttamente dagli Enti prelevatari.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 458. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

A sênso e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 giugno 1923, n. 1310, e 4 della legge 21 marzo 1926, n. 597, sulle somministrazioni di alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, nonchè dell'art. 57 del relativo regolamento, promulgato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374, sono approvate — previo concerto col Ministero delle finanze — le sottosegnate varianti agli elenchi dei Comuni esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza, già pubblicati con le circolari n. 244 *giornale militare* 1927, n. 25 *giornale militare* 1928 e n. 218 *giornale militare* 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Elenco dei Comuni che a datare dal 1° gennaio 1929 sono esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza, in aggiunta agli elenchi pubblicati con le circolari 244 « giornale militari » 1927, 25 « giornale militare » 1928 e 218 « giornale militare » 1929:

Corpo d'armata di Alessandria:

Venasca

Corpo d'armata di Trieste:

Aidussina
Cunizza Goriziana
Comeno
Cossana
Crenovizza
Divaccia San Canziano
Doberdò del Lago
Fogliano di Monfalcone
Grado
Montenero d'Idria
Santa Croce di Aidussina
San Daniele del Carso
San Pietro d'Isonzo
San Vito die Vipacco
Sesana
Staranzano
Temenizza
Villa Santina
Vipacco

Corpo d'armata di Udine:

Trichiana

Comando militare della Sicilia:

Aci Catena
Assoro
Busceni
Catenanuova
Cassaro
Cerami
Francoforte
Gagliano
Letoianni

Maletto
Mascali
Nissoria
Novara di Sicilia
Scaletta
Sperlinga
Troina

Comando militare della Sardegna:

Aidomaggiore
Allai
Arbus
Ardauli
Armungia
Arzachena
Assolo
Asuni
Austis
Banari
Belvi
Bessude
Bidoni
Bulzi
Burcei
Busachi
Calasetta
Escolca
Fordongianus
Goiro
Gergei
Goni
Laerru
Lei
Loceri
Lodè
Lula
Magomadas
Mara
Martis
Modolo
Neoneli
Nughedu Santa Vittoria

Nuragus
Onani
Osidda
Ossi
Ovodda
Padria
Perdasdefogu
Romana
Samugheo
San Nicolò Gerrei
Sant'Antioco
San Lussurgiu
Sedilo
Sedini
Semestene
Sennariolo
Serri (Isili)
Silius
Sorradile
Talana
Teti
Teulada
Tiana
Torpé
Triei
Uri
Urzulei
Ussassai
Villanova Monteleone
Villa Salto

Elenco dei Comuni da depennare dagli elenchi già pubblicati con le circolari 244 « giornale militare » 1927 - 25 « giornale militare » 1928 e 218 « giornale militare » 1929:

Corpo d'armata di Trieste:

Rifimbergo
Sgnico
Tomadio

Comando militare della Sardegna:

Linguaglossa
Messina
Piedimonte Etneo
San Teodoro

N. 459. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 1 agosto 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle colonie, con decreto del 12 giugno 1929, n. 32, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta « Cugini CASUBOLO D'ASTA » con sede in Tripoli, nonchè i suoi componenti, signori CASUBOLO Giuseppe fu Francesco e CASUBOLO Giuseppe fu Leonardo, domiciliati in Tripoli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 460. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni al Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria 1ª.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

Al numero categorico 70 della Sezione A del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, categoria 1ª, relative alle: « Mostrine per giubbe da sanità, sussistenze e automobilisti », si aggiungano le parole « per le truppe ausiliarie, presidiarie, e per reparti costieri ».

Alla Sezione I dello stesso nomenclatore e categoria si aggiunga: « Categorico 1843 - Galloncino di lana nera per distintivo di grado da maresciallo in guerra a L. 0.30 il metro ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 461. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Ripartizione in zone del territorio dei distretti militari di Catanzaro ed Orvieto.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 1° agosto 1929 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 574 *giornale militare* 1928, questo Ministero determina, che il territorio di ciascuno dei distretti militari di Catanzaro e di Orvieto sia ripartito in due zone, giusta quanto è qui di seguito indicato.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CATANZARO	Catanzaro 1	Catanzaro - Simeri Crichi - Soveria Simeri - S. Floro Badolato - Guardavalle - Isca sull'Jonio - S. Caterina dell'Jonio - Borgia - Caraffa di Catanzaro - Girifalco - Chiaravalle Centrale - Argusto - Cardinale Genadi - Gagliato Petrizzi - S. Vito sull'Jonio - Soverato - Torre di Ruggero - Cropani - Andali - Belcastro - Cerva - Marcedusa - Sersale - Davoli - S. Sostene - S. Andrea Apostolo del Jonio - Satriano - Gasperina - Centrache - Montauro - Montepaone - Olivadi - Squillace - Amaroni - Palermiti - Staletti - Valleflorita - Taverna - Albi - Fossato Serralta - Magisano - Pentone - Sellia - Sorbo S. Basile - Zagarise - Tiriolo - Amato - Marcellinara - Miglierina - Settingiano - Vibo Valentia - Cessaniti - Piscopio - S. Gregorio d'Ippona - Stefanaconi - Zaccanopoli - Arena - Acquaro - Dinami - Dasà - Mileto - Filandari - Francica - Jonadi - Rombiolo - S. Calogero - S. Costantino Calabro - Nicotera - Joppolo - Limbadi - Pizzo - Capistrano - Filogaso - Maierato - Monterosso Calabro - Sant'Onofrio - Tropea - Briatico - Drapia - Parghelia - Ricadi - Spilinga - Zambrone - Zungri - Serra S. Bruno - Brognaturo - Fabrizia - Mongiana - Nardo di Pace - S. Nicola di Grissa - Sim-

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
CATANZARO	*Segue:* Catanzaro 1	bario - Spadola - Vallelonga - Soriano Calabro - Gerocarne - Pizzoni - Sorianello - Vazzano - Nicastro - Feroleto Antico - Gizzeria - Pianopoli - Platania - Sambiase - Filadelfia - Francavilla Angitola - Polia - Maida - Cortale - Curinga - Jacurso - S. Pietro a Maida.
	Catanzaro 2	Gimigliano - Cicala - S. Pietro Apostolo - Nocera Tirinese - Conflenti - Falerna - Martirano - Motta Santa Lucia - S. Mango d'Aquino - Serrastretta - Carlopoli - Decollatura - Soveria Mannelli.
ORVIETO	Orvieto 1	Terni - Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - Sangemini - Narni - Amelia - Calvi dell'Umbria - Otricoli - Attigliano Giove - Penna in Teverina - Rieti - Casaprota - Greccio - Labro - Moniferro in Sabina - Monte S. Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rivodutri - Fara Sabina - Castelnuovo di Farfa - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia - Orvinio - Collalto Sabino - Collegiove - Marcetelli - Nespolo - Paganico - Petescia - Poggio Mojano - Pozzaglia Sabina - Poggio Mirteto - Aspra - Colle Vecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli in Sabina - Poggio Catino - Selci - Salisano - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina - Rocca Sinibalda - Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Montelecone Sabino - Poggio S. Lorenzo - Torricella in Sabina - Varco Sabino.

Distretto militare	Zone militari	Comuni compresi in ciascuna zona militare
ORVIETO	Orvieto 2	Orvieto - Alviano - Guardea - Lugnano in Teverina - Allerona - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Montegabbione - Porano - Monteleone di Orvieto - Parrano - S. Venanzo - Baschi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 462. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso per i testi di insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.**

(Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 1° agosto [illegible] Anno VII.

1. — In ottemperanza al prescritto dalle circolari [illegible] *giornale militare* 1928 (paragrafo n. 11) e 224 *giornale militare* 1929 (paragrafo n. 7) si pubblicano i nomi degli ufficiali premiati nel concorso di cui alle circolari predette:

Materia	Premio assegnato e suo importo	Motto distintivo del lavoro	Grado e nome dell'[illegible]
Organica.....	3° L. 500	Sino alla meta	Maggiore Ernesto CRAPA[illegible] ZANO - 94° [illegible]
Tattica.....	3° L. 1000	Non è mai tardi per andar più oltre	Ten. colon. Giu[illegible] TANO - Scuola [illegible] complemento [illegible]
Fortificazione.....	3° L. 500	—	Capit. Antonio AG[illegible] Scuola all. uff. [illegible] Moncalieri
Topografia	1° L. 3000	Unicuique suum	Colonnello Luigi [illegible] Comandante [illegible]
Id.	3° L. 500	Aequo pulsat pede pallida mors pauperum tabernas regumque turres	Capit. Carlo GIU[illegible] Ufficio fort. C. A. [illegible]
Armi, esplosivi e tiro (per le varie armi, eccetto artiglieria)	2° L. 1000	—	Colonn. Romeo [illegible] Ministero Guerra — [illegible] gener. pens. [illegible]
Id.	3° L. 500	—	Maggiore Giuseppe C[illegible] TELLA - Scuola all. uff. compl. Moncalieri
Armi, esplosivi e tiro (per l'artiglieria)..	3° L. 1000	Minos	Ten. colonn. Bernardo [illegible] MAGLIA - Arsenale R. E. Piacenza
Speciale del genio ...	N. N.	N. N.	N. N.
Automobilismo	N. N.	N. N.	N. N.
Amministrazione e contabilità	1°. L. 2000	Alea iacta est	Capit. di amm. [illegible] RAMO - Comando C. A. Roma
	2° L. 800	Studiare sempre	Capit. di amm. Luigi POG[illegible] GESI - Scuola [illegible] compl. Lucca
	3° L. 400	—	Capit. di amm. [illegible] MANGANO - [illegible] uff. di compl. P[illegible]

2. — L'importo dei premi verrà corrisposto agli ufficiali premiati a cura della Sezione amministrativa del comando del Corpo di stato maggiore.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 463. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa Militare delle Alpi ».** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 1° agosto 1929 – Anno VII.

Nella gara « Coppa Militare delle Alpi » di cui alla circolare 8 del *giornale militare* 1927, svoltasi quest'anno dall'11 al 18 luglio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Categoria autovetture per ufficiali:

1° classificato: capitano GORNAGGIA Giovanni Antonio del 3° Centro Automobilistico.

Pertanto la « Coppa Militare delle Alpi », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al 3° Centro Automobilistico.

Categoria autocarri per militari di truppa:

1° classificato: soldato PANTALEO Giuseppe del 3° Centro automobilistico.

Pertanto la « Targa Militare delle Alpi » per autocarri, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al 3° Centro automobilistico.

Categoria motocicli per militari di truppa:

1° classificato: soldato DACCO' Carlo dell'11° Centro automobilistico.

Pertanto la « Targa Militare delle Alpi » per motocicli, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso all'11° Centro automobilistico.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 464. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documentazione delle domande di rimborso delle quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione del quinto dello stipendio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

Affinchè la liquidazione delle somme da corrispondersi ai personali, che cessano dal servizio, a titolo di rimborso delle quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione del quinto dello stipendio (di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335), avvenga con la maggiore celerità, è necessario che le relative domande siano accompagnate dai soli elementi atti a stabilire in modo agevole e preciso la somma a ciascuno spettante.

A tal uopo si determina che, d'ora innanzi, i corpi interessati, nel trasmettere a questo Ministero dette domande, vi uniscano, invece di una copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare, un semplice stralcio di detti documenti, nel quale, omesse tutte le variazioni non pertinenti allo scopo, siano invece esattamente riportate quelle riguardanti l'ammontare dei vari stipendi (ed, al caso, del l'assegno temporaneo) percepiti dai richiedenti nelle diverse posizioni in cui vennero a trovarsi durante il loro servizio. S'intende quindi che in tali documenti dovranno essere riportate le variazioni relative alle aspettative, sospensioni, licenze che importino perdita o riduzione di stipendio.

L'iscrizione delle variazioni avrà inizio:

1° per gli ufficiali od impiegati dal 1° ottobre 1908 e per quelli nominati successivamente, dalla data di decorrenza della nomina;

2° pei marescialli in genere dal 1° gennaio 1920 e per quelli dell'arma dei CC. RR. dal 1° dicembre 1923, se già nominati a quelle date; dalla data di decorrenza della nomina per gli altri.

Sul frontispizio del documento, in alto, dovrà apporsi la seguente indicazione: « Stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare) rilasciato agli effetti del rimborso delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 465. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria e di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

1. — Con una delle prossime dispense del *giornale militare*, saranno pubblicati i nomi degli ufficiali inferiori di fanteria i quali dovranno frequentare il 16° ed ultimo corso di perfezionamento, corso che sarà svolto in due riprese di 5 mesi ciascuna, 1° ottobre 1929 - 28 febbraio 1930 e 1° marzo-31 luglio 1930.

Saranno pure pubblicati, a suo tempo, i nomi degli ufficiali inferiori di amministrazione che dovranno frequentare il 9° ed ultimo corso di perfezionamento, che sarà svolto in due riprese di 3 mesi ciascuna, 15 settembre 1930-20 dicembre 1930 e 15 gennaio-20 aprile 1931.

2. — Fra gli ufficiali di fanteria e di amministrazione non figureranno quelli che i comandi territoriali eventualmente segnalino trovarsi in condizioni speciali (in aspettativa, in luoghi di cura, in attesa di provvedimenti medico-legali, di giudizio, ecc.).

Detti ufficiali, man mano che cesseranno le condizioni di impedimento, verranno segnalati al Ministero, che si riserva di decidere a quale delle due riprese dovranno partecipare.

3. — Gli ufficiali di fanteria che, trovandosi in condizioni speciali, non parteciperanno nè alla 1ª nè alla 2ª ripresa del 16° corso di perfezionamento e quelli che saranno dimessi dal corso per malattia o per altri motivi, allorquando le condizioni di impedimento saranno cessate, dovranno presentarsi alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, nell'epoca che sarà comunicata dal Ministero, per sostenere gli esami sui programmi stabiliti per gli ufficiali che partecipano ai corsi di perfezionamento, allorquando saranno riunite le commissioni di esami per i sottotenenti che hanno frequentato i corsi di applicazione.

4. — Analogamente gli ufficiali del corpo di amministrazione che, trovandosi in condizioni speciali, non parteciperanno nè alla 1ª nè alla 2ª ripresa del 9° corso di perfezio-

namento e quelli che saranno dimessi dal corso per malattia o per altri motivi, allorquando le condizioni di impedimento saranno cessate, dovranno presentarsi alla Regia Accademia militare di fanteria e cavalleria in Modena, nell'epoca che sarà comunicata dal Ministero, per sostenere gli esami sui programmi stabiliti per gli ufficiali che partecipano ai corsi di perfezionamento, allorquando saranno riunite le commissioni di esami degli allievi di amministrazione dell'ultimo anno.

5. — I nomi degli ufficiali di cui ai n. 3 e 4, saranno notificati dal Ministero ai comandi territoriali ed ai comandi della Scuola di applicazione di fanteria e della Regia Accademia militare di fanteria e cavalleria.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 466. — SCUOLE MILITARI. — **Limite di età e termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio per ufficiali subalterni di complemento laureati o studenti d'ingegneria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

1. Il Ministero ha stabilito di prorogare fino al 15 settembre p. v. il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, limitatamente però agli ufficiali subalterni di complemento in servizio, o in congedo, in possesso dei titoli di studio indicati nel n. 4 della circolare 165 *giornale militare* c. a., tanto per il corso biennale, quanto per il corso straordinario di un anno che avranno inizio il 1° ottobre p. v. a Torino.

Gli ufficiali di complemento aspiranti al corso biennale non dovranno avere superato l'età di 27 anni al 31 dicembre p. v.; quelli aspiranti al corso straordinario di un anno non dovranno aver superato l'età di 30 anni sempre al 31 dicembre p. v.

2. Le domande che saranno inoltrate in base alle presenti disposizioni verranno prese in considerazione sino a completare le aliquote messe a concorso con la già citata circolare 165.

3. Qualora taluno dei candidati di cui trattasi venga a trovarsi nell'impossibilità di esibire entro il 15 settembre con la domanda, i documenti di cui al n. 7 di detta circolare 165, tali documenti potranno essere sostituiti con separate dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo o distretto.

Tali dichiarazioni, saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno al concorso degli interessati; esse non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme. I documenti stessi dovranno comunque essere fatti pervenire al Comando della Scuola di Applicazione di artiglieria e genio, in Torino, non oltre il 15 ottobre p. v.

4. Rimangono invariate le rimanenti modalità e condizioni, riferentisi ai concorsi di cui trattasi, quali risultano dalla ripetuta circolare 165 del *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 467. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria, presso i reggimenti di artiglieria e centri contraerei.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 1° agosto 1929 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 451 *giornale militare* 1926, i programmi di esame per la nomina ad operaio, a capo meccanico e capo officina, vengono fissati — *per il solo personale operaio di artiglieria* — come appresso:

PROGRAMMA n. 1

di esame per la nomina ad operaio effettivo per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria delle varie specialità.

L'aspirante operaio, qualunque ne sia la specialità e qualifica, dovrà:

aver superato l'esame di proscioglimento ed in caso negativo, sottostare ad un esame di coltura generale corrispondente;

dar prova di conoscere il proprio mestiere ed eseguire con maestria il lavoro di saggio;

dimostrare di possedere le seguenti cognizioni generali, in merito al materiale d'artiglieria, con particolare riguardo alle parti che hanno attinenza con la categoria di mestiere alla quale l'aspirante appartiene:

cannone: norme generali di conservazione; pulitura ordinaria e straordinaria; scomposizione e ricomposizione dell'otturatore;

affusto: norme generali di conservazione; avvertenze generali per le singole parti, culla, porta-culla, congegno di punteria, freni di sparo e di via; scomposizione e ricomposizione delle varie parti dell'affusto - *cannocchiali panoramici;*

munizioni ed esplosivi, (nozioni sommarie); classifica degli esplosivi in servizio, composizione, impiego e loro conservazione;

costruzione, caricamento, scaricamento e conservazione dei proietti ordinari e di quelli per scuole di tiro;

costruzione, funzionamento e conservazione delle spolette ed inneschi impiegati coi suddetti proietti e di quelli pel tiro a salve e per istruzione;

composizione e scomposizione dei cartocci proietto, ed impiego in genere degli attrezzi pel servizio delle munizioni:

castagnole a fumata per esercizi di osservazione degli scoppi del proietto, loro impiego;

cassule fulminanti, composizione, funzionamento ed impiego dei vari tipi di inneschi in servizio e modo di unirli al bossolo;

chassis di autocarri e trattrici, (nozioni generali); *motori a scoppio* ed organi inerenti, loro manutenzione e riparazione, norme per la loro conservazione.

AGGIUSTATORE MECCANICO.

Esame pratico consisterà:

1. Nel dar prova di saper impiegare le macchine per la lavorazione a freddo di metalli e specialmente i trapani, le limatrici, le affilatrici ed i torni.

2. Nel sapere fucinare, piallare, limare ed aggiustare un prisma poligonale maschio e femmina all'altezza di mm. 10 circa e col circolo circoscritto di diametro non inferiore a mm. 40. Il prisma dovrà potersi cambiare comunque di posizione nel suo riscontro, e capovolgersi in esso, senza presentare giuochi superiori ai due decimi di mm., nè potrà eccedere in alcuna sua parte di due decimi di mm. in più od in meno sulle dimensioni stabilite dal disegno.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

saper leggere una tavola di disegno di costruzione meccanica semplice;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici impiegate nelle lavorazioni a freddo dei materiali;

avere un esatto concetto della velocità di lavorazione adatta per la lavorazione dei metalli sulle varie macchine operatrici e della costruzione dei vari utensili da lavoro;

conoscere le norme generali e quelle speciali per la conservazione e manutenzione dei vari materiali in ferro, acciaio e bronzo.

CARRADORE.

Esame pratico consisterà:

nel dar prova pratica di sapere sostituire, in una ruota, una o più parti in legno mancanti o guaste, ricevendo la materia prima o le parti digrossate.

L'aspirante potrà servirsi delle macchine utensili per la eventuale sgrossatura delle parti in legno da sostituire.

Esame teorico: il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per le lavorazioni attinenti alla sua specialità;

aver cognizioni generali sulle varie qualità di legname impiegato per la costruzione del carreggio in genere.

ELETTRICISTA MAGNETISTA.

Esame pratico consisterà:

nel sapere eseguire un impianto elettrico di forza o di illuminazione;

nel sapere eseguire lo smontaggio di un magnete riparandolo da qualche piccolo guasto o difetto di funzionamento o altrimenti sostituendo qualche parte rotta o mancante;

nel sapere ricercare e riparare i guasti più comuni di un impianto elettrico qualsiasi;

nel conoscere la condotta e la manutenzione delle dinamo, dei motori elettrici, degli accumulatori;

nel sapere eseguire la carica degli accumulatori.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per le lavorazioni attinenti alla sua specialità (trapani e torni);

conoscere i principi teorici fondamentali dell'elettricità e del magnetismo;

conoscere i principali tipi di pile, accumulatori, strumenti di misura elettrici;

conoscere le macchine elettriche semplici: trasformatori, dinamo, alternatori, magneti;

conoscere i guasti più comuni a cui vanno soggetti le macchine e gli impianti elettrici e la maniera di ripararli.

FABBRO FUCINATORE.

Esame pratico consisterà:

1. Nel sapere fucinare un anello a ghiera di bilancino ed un bullone con dado a testa esagonale, per vite da mm. 30, ed eseguire una bollitura alla fucina.

2. Nel dar prova di saper impiegare le macchine per la lavorazione a caldo dei metalli, specialmente i piccoli magli atmosferici od a molla od a frizione.

Esame teorico. Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici e sussidiarie per la lavorazione a caldo dei metalli;

avere cognizioni generali sulle varie qualità del ferro e dell'acciaio in relazione al loro trattamento nella fucinatura;

conoscere il modo con cui si intende procedere alla fucinatura di una determinata parte di materiale ed indicare le dimensioni più convenienti, della verga o della billetta, e le quantità presumibili di materiale occorrente per la sua fucinatura.

FALEGNAME.

Esame pratico consisterà:

1. Nel sapere costruire una parte in legno del materiale di artiglieria od altro lavoro in legno, che sia formato con più parti unite fra loro, con esattezza, mediante incastri a coda di rondine, o con mortise semplici o doppie, ricevendo il disegno quotato.

2. Nel dar prova di saper impiegare le macchine per la lavorazione del legno, specialmente piallatrici, seghe a nastro, modanatrici, ecc.

Esame teorico. Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici più comuni per la lavorazione dei legnami;

avere cognizioni generali sulle varie qualità e sulla stagionatura dei legnami impiegati nella costruzione dei materiali di artiglieria;

conoscere le norme per l'impiego e conservazione dei legnami.

LATTONIERE LAMIERISTA.

Esame pratico consisterà:

1. Nel dimostrare di saper spianare un foglio di lamiera di ferro o di acciaio; di saper costruire una calotta sferica in lamiera sottile di rame.

2. Nel dar prova di saper impiegare le macchine da lattoniere per la lavorazione delle lamiere.

Esame teorico. Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per la lavorazione della latta e delle lamiere in genere;

avere cognizioni generali sul trattamento di lavorazione delle lamiere dei vari metalli (rame, ottone, zinco, latta, ferro) e sulle particolarità del loro impiego;

conoscere i guasti più comuni dei materiali in lamiera e le riparazioni occasionali da compiersi.

MOTORISTA.

Esame pratico. consisterà:

1. Nel conoscere le norme di manutenzione e di condotta di un motore a scoppio.

2. Nel dar prova di saper smontare tutti gli organi di un motore a scoppio.

3. Nel cambiare e adattare una bronzina, nella messa in fase del magnete, nella registrazione delle punterie, nella smerigliatura delle valvole, nella regolazione del carburatore, nella registrazione dei freni.

4. Nel sapere individuare e riparare i guasti più comuni di un motore a scoppio.

Esame teorico. Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso del trapano e del tornio;

conoscere i principi teorici fondamentali del motore a scoppio.

SELLAIO.

Esame pratico consisterà:

1. Nel saper confezionare una parte di bardatura ricevendo le materie prime occorrenti, nell'eseguire delle cuciture su parti di finimento di semplice e doppio spessore.

2. Nel dar prova di saper impiegare le macchine per la cucitura del cuoio e dei grossi tessuti.

Esame teorico. Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine semplici per selleria;

conoscere le norme generali sulla conservazione delle bardature e dei finimenti;

conoscere le nozioni generali di distinzione, di conservazione ed impiego dei cuoiami e pellami in genere.

TORNITORE DI METALLO.

Esame pratico consisterà:

1. Nel dar prova di conoscere nei particolari e nel sapere impiegare le macchine per la lavorazione a freddo dei metalli e specialmente i torni, i trapani e le affilatrici.

2. Nel saper fucinare, allestire e riparare i ferri da tornio necessari per la esecuzione pratica del lavoro di saggio.

3. Nel dar prova di saper tornire con perizia una vite triangolare con relativa chiocciola, ricevendo i due pezzi grezzi di fucina.

Il diametro della vite dovrà essere di circa 25 mm. e la lunghezza dell'avvitamento di circa 100 mm.

La chiocciola dovrà poter ricevere da tutte e due le parti la vite, e l'avvitamento dovrà potersi effettuare senza eccessivo sforzo e senza giuoco sensibile.

Esame teorico: Dovrà dar prova di conoscere i principali sistemi di avvitamento e di sapere trovare le ruote dentate del tornio necessarie per la esecuzione di un qualunque avvitamento.

STAGNINO.

Esame pratico: L'esame pratico consisterà:

nel dar prova di saper costruire un fiasco per olio [illegible] vendo le parti di ottone e la latta in foglio, occorrenti, e [illegible] saper saldare a forte un tubo di rame ad un recipiente qualsiasi di rame o di ferro.

Esame teorico: Come per i lattonieri lamieristi, richiedendo in più la conoscenza e l'uso delle saldature a forte, dolce, e dolcissimo, la stagnatura e la piombatura di recipienti diversi e di oggetti vari.

ELETTRICISTA ED AIUTANTE ELETTRICISTA.

Esame pratico consisterà:

nel saper trovare il piano di commutazione di una dinamo per autostazioni fotoelettriche;

nel saper costruire una resistenza fissa ed addizionale per proiettore;

nel saper eseguire gli attacchi elettrici alle varie parti del proiettore;

nel saper ricercare e riparare guasti relativi a tutto il complesso gruppo elettrogeno proiettore.

Esame teorico: Il candidato dovrà dar prova di:

conoscere le nozioni elementari dell'aritmetica e del disegno geometrico;

conoscere il funzionamento e l'uso delle macchine operatrici per le lavorazioni attinenti alla sua specialità;

avere nozioni elementari e generali di elettricità e magnetismo, corrente elettrica (continua ed alternata), resistenza elettrica, reostati, valvole, fenomeni calorifici e luminosi della corrente, arco voltaico e sue applicazioni;

conoscere le stazioni fotoelettriche, il loro funzionamento ed i circuiti in esse esistenti;

conoscere i principali tipi di pile, campi magnetici, proprietà magnetiche del ferro, acciaio e ghisa, forza portante delle calamite, grandezze elettriche (volta, ampére, ohm ed unità di misura elettrica, strumenti di misura più comuni;

conoscere le macchine elettriche semplici: dinamo, alternatore (bifase, trifase), eccitazione delle dinamo, varie specie di eccitazione.

PROGRAMMA n. 2

per il corso di istruzione da svolgere agli operai d'artiglieria negli stabilimenti dell'arma per conseguire la nomina a capo meccanico.

La parte generale e comune a tutte le specialità, viene sostituita dalla seguente:

1. — MATERIE PRIME.

Metalli: Ferro, acciaio, ghisa, alluminio, piombo, stagno, zinco, rame.

Leghe metalliche: Bronzo, ottone, leghe dell'alluminio.

Legnami: Duri, dolci, quercia, acacia, frassino, olmo, larice, faggio, pioppo, abete, noce.

Cuoiami: Cuoio naturali e neri, pelli, concia al tannino, al cromo, al verde.

Tessuti: Cotone, canapa, tele, tele impermeabili.

Cordami: Canapa, corde metalliche.

Olii e grassi: Animali, vegetali, minerali, lubrificanti, antiruggine.

Vernici: All'olio di lino, all'alcool, al benzolo.

Combustibili: Carboni vegetali e minerali, torba, lignite, litantrace, antracite.

2. — LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME.

Macchine operatrici per metalli.

Magli: A vapore, pneumatici, a molla, meccanici.

Presse: Idrauliche, idrauliche ed a vapore.

Cesoie e punzonatrici.

Torni: Comuni, paralleli ,a revolver, speciali.

Piallatrici: Limatrici, stozzatrici.

Fresatrici: Orizzontali, verticali, universali.

Trapani: Veloci, comuni, multipli.

Filettatrici.

Rettificatrici.

Dentatrici.

Macchine operatrici varie.

Macchine per cucire: Tessuti, cuoiami, macchine per colori e vernici.

Macchine per cinturare proiettili.

Macchine operatrici per legnami.

Piallatrici: A filo, di spessore.

Seghe: A nastro, circolari.

Trapani: Orizzontali, verticali.

Strumenti ed attrezzi da lavoro.

Strumenti da lavoro per metalli.

Fucinazione: Martelli, mazze, incudini, preselle, tenaglie, trancie.

Tornitura, piallatura, trapanatura, fresatura, filettatura, utensili maschi, filiere, punte ad elica.

Fonderia: Attrezzi del fonditore.

Strumenti di misura: Metro, compassi, calibri a nonio, calibri fissi, misure inglesi.

Strumenti di controllo: Squadre, sagome.

Strumenti da lavoro per legnami: Pialle, seghe, lime.

Strumenti da lavoro vari.

3. —MATERIALI DI ARTIGLIERIA.

Bocche da fuoco.

Caratteristiche: Calibro, cannoni, obici, mortai.

Otturatori: A cuneo, a vitone, a blocco.

Bocche da fuoco attualmente in servizio.

Visite e misurazioni delle bocche da fuoco: Stelle mobili, proietti tipo, misuratori dell'avanzamento.

Montaggio, smontaggio e manovra delle bocche da fuoco.

Cenno sulla tubatura e sulla ritubatura delle artiglierie.

Affusti.

Caratteristiche: Rigidi, semirigidi, a deformazione, installazioni fisse, semifisse, mobili, affusti carreggiati, semoventi, affusti scomponibili, affusti semoventi.

Freni di sparo: Caratteristiche, tipi, a nervature, rigati, a controasta, a manicotto, freni di ritorno in batteria, guarniture.

Ricuperatori: Caratteristiche, tipo a molla, ad aria compressa, guarniture.

Equilibratori: a molla, pneumatici.

Congegni di elevazione: a viti, a settore dentato.

Congegni di direzione.

Freni di via: Rigidi, a compensazione, moderabili.

Vomeri: Elastici, rigidi, fissi, ribaltabili, dente per roccia.

Scudatura: Mobili, fisse.

Affusti attualmente in servizio.

Montaggio, smontaggio e manovra degli affusti.

Carreggio.

Avantreni di affusti.

Cassoni per munizioni.

Carri, carrette.

Carreggio attualmente in servizio.

Strumenti di precisione.

Nomenclatura e classifica degli strumenti di precisione.

Munizioni.

Esplosivi vari: Polvere nera, dinamiti a base inerte ed a base attiva, nitroglicerina ed esplosivi a base di nitroglicerina.

Proietti: Granate, shrapnels, proietti a gas, fumogeni, incendiari.

Spolette: A percussione, a tempo, a doppio effetto, meccaniche.

Cartocci: Inneschi, petardetti d'innescamento, ecc.

4. — MATERIALI AUTOMOBILISTICI.

a) *Parte teorica.*

Caratteristiche dei principali carburanti(benzina, nafta, miscele varie).

Olii e grassi minerali.

Motori a scoppio e loro funzionamento.

Organi del motore a scoppio, carburazione, accensione, stribuzione, raffreddamento, lubrificazione.

Trasmissione del moto, frizione, cambio di velocità, ferenziale, catena e cardano, freno, telai, ruote, pneum carrozzerie varie.

Regolazione dei vari organi del motore, manutenzione, sti più frequenti e modo di ripararli.

Vari tipi di autocarri e di trattrici in dotazione ai r enti d'artiglieria, cenni sui carri d'assalto.

Cenni sull'elettricità e sulle macchine elettriche(al tori, dinamo, accumulatori, magnete), illuminazione elettr e avviamento elettrico.

b) *Parte pratica.*

Condotta del motore a scoppio e dell'autoveicolo.

Lezione di guida.

Montaggio, smontaggio dei vari organi del motore e del l'autoveicolo.

5. — CONSERVAZIONE DEI MATERIALI.

Norme generali: Vernici, grassi, olii, materie varie.

Bocche da fuoco: Pulitura, lubrificazione, guasti più frequenti, riparazione.

Affusti: Pulitura, lubrificazione, ingrassatura, verniciatura, guasti più frequenti, riparazione.

Carreggio: Verniciatura, riparazione.

Strumenti di precisione: Norme generali sulla conservazione degli strumenti di precisione e sulle riparazioni che possono essere eseguite presso i laboratori reggimentali.

Munizioni: Conservazione, trasporto.

Visite periodiche.

6. — PRATICA PROFESSIONALE.

Aggiustatori: Lavori alla lima, al tornio ed alla fucina.

Tornitori: Lavori al tornio, alla lima ed alla fresatrice.

Falegnami: Lavori al banco, alle macchine ed alla li

Lavori di costruzioni di parti metalliche semplici.

7. — DISEGNI.

Lettura e interpretazione dei disegni.

Disegno di parti di macchine.

Tabelle Unim.

Le parti riguardanti le singole specialità rimangono quelle stabilite a pag. 1605 e seguenti della citata circolare 451, con l'aggiunta della seguente:

Materiali fotoelettrici.

Elettricità: Stati elettrici, conduttore ed isolanti, potenziale f.e.m., corrente elettrica, circuiti elettrici (in serie, in derivazione), intensità di corrente, resistenza elettrica dei conduttori, reostati, valvole, arco voltaico e sue applicazioni, regolazione, effetti termici e luminosi della corrente.

Influenza elettrostatica, campo elettrico.

Magnetismo: Magneti naturali ed artificiali, polarità e sue proprietà, induzione magnetica, campo magnetico, linee di forza, spettri magnetici, flusso magnetico, effetti magnetici della corrente.

Campo magnetico di un conduttore percorso da corrente.

Solenoide, galvanometro, principio su cui si basa e suo impiego.

Elettromagneti, correnti indotte.

Extra correnti di chiusura ed apertura.

Correnti di Foucault.

Misure elettriche: Grandezze elettriche ed unità di misura relative (volt, ohm, ampére, watt), legge di Ohm.

Apparecchi di misura, Shunt.

Pila elettrica, accumulatori.

Generatori di corrente: Alternatori (monofasi, bifasi, trifasi), dinamo, costituzione e funzionamento di una dinamo (induttore, indotto, collettore, spazzole), eccitazione della dinamo e varie specie di eccitazione.

Reversibilità della dinamo.

Motori elettrici a corrente continua, Relais (soccoritori, amplificatori, traslatori, rivelatori).

Descrizione e funzionamento dei vari tipi di stazione fo-

Inconvenienti più comuni e modo di ripararli. Esercitazioni pratiche per il calcolo di una resistenza mediante l'uso delle formole elementari relative alla legge di Ohm.

Scomposizione e ricomposizione delle stazioni fotoelettriche.

N. B. - La parte generale del presente programma dovrà essere svolta e richiesta a tutti indistintamente gli allievi dei corsi di istruzione per la nomina a capo meccanico.

Le parti speciali dovranno anch'esse essere svolte a tutti gli allievi; all'esame saranno però richieste cognizioni particolareggiate soltanto in merito ai materiali delle specialità cui gli allievi stessi appartengono ed in particolare in merito al materiale fotoelettrico dovranno essere richieste cognizioni particolareggiate soltanto ai provenienti della specialità controaerei e da costa.

PROGRAMMA N. 3

per il corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo officina.

Resta invariato quello pubblicato a pag. 1612 e seguenti della citata circolare 451 *giornale militare* 1926.

Rimane altresì invariato il *programma di esame per l'accertamento della idoneità professionale a ricoprire il grado di sergente nel personale operaio di artiglieria*, stabilito con la circolare 187 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 468. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

Il secondo capoverso del n. 303 - Capo I della parte III del Regolamento pel servizio territoriale è sostituito dal seguente:

« Eguale scorta d'onore è dovuta al convoglio funebre d'un senatore o deputato o di un membro della Reale Accademia

d'Italia, quando la forza del presidio lo consenta e ne sia fatta domanda: dalla famiglia del defunto; o dall'Ufficio di questura del Senato o della Camera; o dalla segreteria della Reale Accademia d'Italia ovvero dal Podestà del luogo ove ebbe luogo la morte ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1929, circolare 419:

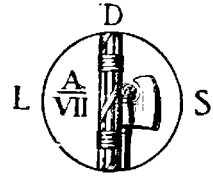
A pagine 1742 e 1745, nn. 2 e 12 alle parole « curia arcivescovile » sostituire « curia vescovile ».

Dispensa 38ª, anno 1929, circolare 416:

A pagina 1707, in corrispondenza del Comando della divisione militare di Novara: invece di 15,500 legasi: 19,500.

Dispensa 40, anno 1929, circolare 437:

A pag. 1838 « Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta obbligatoria » anzichè « Genio-colonnelli 30 giugno 1929 », *leggasi*: « Genio colonnelli 6 gennaio 1918 ».



PREZZO L. 1,[illegible]

(825) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1929 - ANNO VII — 3 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 469 - 1 agosto 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1910. . . . . *Pag.* 1941

Circolare N. 469. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1910.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva). — 1° agosto 1929 - Anno VII.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1910 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 21 agosto 1929 e chiusa il 17 febbraio 1930.

In conseguenza col 20 agosto 1929 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1909 ai termini dell'art. 50 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 21 agosto 1929 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1910 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. I giovani che possiedono i requisiti voluti dalla [illegible] sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, [illegible] cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle [illegible] della leva di mare a mente dell'art. 6 del vigente testo u[illegible] delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

A tale fine le capitanerie di porto faranno conoscere a[illegible] uffici provinciali di leva, mediante elenchi nominativi, m[illegible] niti di bollo d'ufficio e di firma autografa del capitano [illegible] porto, le generalità degli inscritti compresi nelle liste d[illegible] leva marittima; in base ai quali i consigli di leva, o [illegible] loro delegazione i commissari di leva, dovranno pro[illegible] — senza speciale autorizzazione di questo Ministero — [illegible] cancellazione dalle liste della leva di terra degli in[illegible] compresi nei detti elenchi, anche se in rapporto a ce[illegible] sia stata eventualmente pronunciata decisione di arr[illegible] mento. In questo caso sarà revocata la decisione ste[illegible] se già avvenuta l'inscrizione sui ruoli del R. Esercito, si provvederà alla relativa cancellazione.

L'autorizzazione di questo Ministero sarà invece necessaria allorquando gli elenchi nominativi delle capitanerie di porto giungessero agli uffici provinciali di leva dopo il termine di chiusura della sessione di leva.

4. I consigli di leva provvederanno altresì, giusta il n. 11 della circolare 198 del *giornale militare* 1926, alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. Marina.

5. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva, in applicazione del n. 10 della citata circolare 198 del *giornale militare* 1926, degli arruolamenti o trasferimenti di inscritti marittimi nel R. Esercito, nella R. Aeronautica, nella R. Guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra e a darne comunicazione alle Capitanerie di porto competenti.

Non debbono invece essere reinscritti nelle liste della leva di terra, ai sensi dell'art. 30 della legge sulla leva marittima n. 1066 del 23 giugno 1927, i marittimi che si trovino incorporati in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie.

6. Qualora si verificassero delle esuberanze tra gli inscritti nelle liste di leva marittima ed il fabbisogno di uomini da incorporarsi nella R. Marina, le capitanerie di porto, prima della chiusura della sessione della leva di terra, faranno conoscere agli uffici provinciali di leva le generalità degli inscritti esuberanti al contingente della leva di mare. Gli uffici provinciali di leva, ricevendo tali comunicazioni, provvederanno senz'altro a reinscrivere sulle liste della leva di terra i giovani in tal modo segnalati.

Provvederanno parimenti a reinscrivere sulle liste della leva di terra i giovani che verranno segnalati dalle capitanerie di porto siccome aventi titolo alla ferma riducibile.

7. Si rammenta che il *nulla osta* per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai Commissari di leva.

Inscritti arruolatisi volontari.

8. Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare, anche nell'ultima leva, che non tutti i vari corpi militari ed enti interessati si sono attenuti alle tassative prescrizioni del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccolta), di guisa che è avvenuto che giovani, i quali si trovavano già sotto le armi, sono poi stati dichiarati renitenti.

Ad ovviare a tale grave inconveniente questo Ministero raccomanda a tutti i *comandanti di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè ai comandi della R. Aeronautica, della Milizia Nazionale forestale e portuaria, del Corpo degli agenti di P. S. e della R. Guardia di finanza* la scrupolosa osservanza delle disposizioni succitate giusta le quali 15 giorni prima che comincino presso ciascuna provincia le operazioni dell'esame personale ed arruolamento, debbono trasmettere alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. n. 8 dei giovani militari che si trovano iscritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragioni di età concorrono alla leva chiamata. In tale elenco dovranno essere trascritte nella colonna osservazioni le indicazioni relative alla statura ed alla professione, arte o mestiere.

Ad ogni buon fine, gli enti predetti dovranno mandare una copia di tale elenco ai competenti uffici provinciali di leva.

I comandi dei corpi e delle scuole militari, appena cata la presente circolare, dovranno subito verifica decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva p lontari nati nell'anno 1909, incorporati nei loro sin parti, e dell'eseguita verifica daranno comunicazioni nistero (Direzione generale leva, sottufficiali e trupp visione leva), non oltre il 31 dicembre p. v.

9. Per accordi già intervenuti col comando generale milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i coman la M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a sensi del R. decreto legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva, ricevendo dalle amministrazioni comunali, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari, dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolato nei reparti M. V. S. N., dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciarne l'arruolamento senza visita.

10. Disposizioni analoghe a quelle di cui al numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

11. In tutti i casi in cui inscritti della leva 1910 contraggano arruolamento volontario (e cioè prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento) i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

12. I comandi di distretto, dopo aver ricevuto il foglio matricolare di cui al precedente numero con la decisione presa dagli organi di leva a riguardo del volontario, dovranno inviare copia del foglio stesso regolarmente completata all'ufficio di leva competente, che dovrà conservarla nella scheda personale del volontario predetto.

13. Il Ministero autorizza i consigli di leva ad annullare la dichiarazione di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numero 8 e 9 e 11 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

14. Gli inscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi di uno qualsiasi dei corsi della R. Accademia aeronautica, saranno considerati come arruolati senza visita. Peraltro gli uffici di leva, prima di prendere la decisione di arruolamento senza visita, dovranno telegraficamente accertarsi se gli inscritti di cui si tratta frequentino tuttora la R. Accademia predetta.

Liste di leva.

15. Sulle liste di leva della classe 1910 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili: essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

16. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive.

17. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni.

18. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli iscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

Costituzione del Consiglio di leva e delle Commissioni mobili. Scelta del personale.

19. A senso del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un commissario di leva e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra.

Fermo restando il disposto del successivo n. 22 i comandi di corpo d'armata o comandi militari della Sicilia e della Sardegna, per la seduta di apertura della leva destineranno provvisoriamente un ufficiale delegato, che potrà poi essere, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni della leva, confermato o sostituito.

20. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 28, procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 29 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione leva -) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al Ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

21. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare le amministrazioni provinciali a designare i loro rappresentanti nel

numero necessario a costituire i consigli di leva e le singole commissioni ed a segnalarli ai rispettivi uffici di leva.

Si avverte che tali rappresentanti possono essere tratti anche fuori dei componenti delle Amministrazioni provinciali, siano esse ordinarie o straordinarie, purchè, beninteso la scelta cada su persone che per la loro posizione sociale possano degnamente coprire l'importante e delicato incarico.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i rappresentanti dell'amministrazione provinciale, sia effettivi che supplenti, designati per far parte del consiglio di leva potranno anche fare rispettivamente parte di una commissione mobile.

Specialmente nei casi in cui il giro della commissione mobile sia prolungato potranno essere designati più rappresentanti dell'amministrazione provinciale per sostituirsi a vicenda in determinati periodi.

22. I comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 33, destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

23. — La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente essere fatta fra ufficiali superiori che abbiano appartenuto od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Tenuto conto del forte lavoro presso i distretti militari, il Ministero raccomanda che sia, nei limiti del possibile, evitato che la scelta dell'ufficiale delegato cada su ufficiali addetti ai distretti medesimi.

Ai consigli di leva ed alle Commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dai reparti di truppa da montagna.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Si ricorda inoltre che gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente accezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

24. Tanto alle sedute dei Consigli di leva (fatta eccezione per i consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) quanto a quelle delle commissioni mobili, prenderà parte un solo ufficiale delegato dal Ministro per la guerra, il quale dovrà provvedere anche alla predesignazione di cui al n. 162 della presente circolare, un ufficiale dei carabinieri reali ed un ufficiale medico.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione. Inoltre ai detti consigli di leva dovranno essere destinati due ufficiali medici.

25. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di Corpo d'armata ei i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, richiameranno la loro attenzione sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

26. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I Comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

27. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

E' quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali delegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei e che questi non siano in alcun modo sostituiti durante il corso delle operazioni di leva. Qualunque sostituzione specialmente in corso di operazioni di commissione mobile potrebbe portare grave intralcio al regolare funzionamento delle commissioni stesse, ed è perciò da evitarsi *in modo assoluto*.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

28. Il giorno 21 agosto 1929, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1910. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati in nota dalle capitanerie di porto come iscritti della leva di mare (1) e non ancora cancellati a senso del n. 3;

---

1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima.

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 56 e seguenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato, tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

Nella predetta seduta di apertura non devesi procedere ad esame personale di inscritti o comunque prendere decisioni di sorta al riguardo dei medesimi.

Non è quindi necessario l'intervento del perito sanitario nè quello dell'ufficiale dell'arma dei CC. RR.

29. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

30. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

Inoltre i consigli di leva di Milano, di Torino, di Bologna, di Firenze, di Roma, di Napoli e di Palermo, dovranno particolarmente provvedere all'esame personale ed arruolamento oltre che dei capilista, degli inscritti nati nel primo quadrimestre del 1910, e successivamente di quelli nati negli altri due quadrimestri.

Presso i consigli di leva delle predette provincie poi dovrà esser fissato un certo numero di sedute suppletive, immediatamente dopo il 20 gennaio 1930, per gli inscritti nati nel

primo quadrimestre della classe 1910, e che, per una ragione qualsiasi non abbiano potuto subire visita nelle sedute ordinarie presso i consigli di leva e le commissoni mobili.

31. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1910 si svolgeranno fra il 7 settembre 1929 ed il 20 gennaio 1930 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e (salva l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 56) entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva, d'intesa col rispettivo comando di corpo d'Armata o col rispettivo comando militare della Sicilia e della Sardegna, in relazione al numero degli iscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

E' opportuno che tali intese vengano svolte con ogni urgenza ed in modo definitivo prima di addivenire alla compilazione della tabella delle sedute.

32. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

33. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato A) porterà la data del 21 agosto 1929. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 28 agosto 1929 e ne trasmet-

teranno subito due esemplari a questo Ministero, uno al Comando del corpo d'Armata (o comando militare della Sicilia e della Sardegna) ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarli in archivio. Altro esemplare del manifesto dovrà essere trasmesso all'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

34. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 60, 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1137 ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

L'art. 2 dell'elenco A stabilisce che « saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri ».

A chiarimento della sopradetta disposizione si avverte che essa va intesa nel senso che « devono essere dichiarati rivedibili quegli inscritti il cui perimetro toracico *raggiunga* o *superi* i 77 centimetri, ma non raggiunga gli 80 ».

35. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 108 del Testo Unico della legge sul reclutamento, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1.54.

36. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 31 dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

37. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

38. Gli inscritti in capolista quali rivedibili dovranno essere muniti per riconoscimento personale della « carta di identità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848. A tale effetto gli uffici di leva dovranno subito invitare le amministrazioni comunali a provvedere a quanto occorre.

Qualora eccezionalmente un inscritto in capolista fosse mancante della carta di identità, dovrà apporre all'atto della visita, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale.

Tale firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli la scheda.

Se la firma esistente sulla carta di identità od apposta all'atto della visita risulterà differente da quella già apposta in occasione delle precedenti visite, il presidente del consiglio o della commissione mobile dovrà seduta stante disporre, per mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla seduta stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi verificata sostituzione di persona.

39. Giusta quanto è prscritto dal n. 125 della Raccolta delle disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a mezzo del Podestà competente fare intimare precetto a presentarsi a visita agli inscritti che furono rimandati per legale motivo, non appena siano venute a cessare le cause che determinarono il rimando stesso.

Assegnazione a servizio sedentario.

40. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possobile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

41. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione; perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente, astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data .. . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

42. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza

alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di membri di famiglia.

43. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quelle località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

44. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'Armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli della provincia di Spezia potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quello di Firenze.

Quelli della provincia di Matera potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto anzichè a quello di Napoli, o all'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni.

45. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedale

militare) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

46. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 24 del 14 gennaio 1923 dà facoltà al medico perito di proporre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti all'esame di apposita Commissione sanitaria da convocarsi d'accordo fra il presidente del consiglio di leva e il direttore di sanità del corpo d'Armata.

In seguito alla riforma del servizio della leva il detto n. 8 può trovare applicazione soltanto per le visite che si eseguiscono innanzi ai consigli di leva. Rimane pertanto inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8, dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita Commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

47. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dell'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

48. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta di identità, l'ufficiale delegato dovrà indicare anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ed all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

49. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capiluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

50. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

51. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nella scheda personale dell'inscritto. Farà eccezione il caso di dichiarata idoneità ai servizi sedentari, per il quale varrà il disposto del n. 41, comma 3° della presente circolare.

Nati nell'anno 1907.

52. Ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

E pertanto i capilista nati nell'anno 1907 residenti nel Regno, affetti da infermità ed imperfezioni, che a senso del testo unico delle leggi sul reclutamento o dell'elenco delle infermità possono dar luogo alla riforma soltanto dopo che sia trascorso il periodo di rivedibilità, potranno essere visitati nell'ultimo trimestre del corrente anno dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti, cui i detti capilista appartengono, semprechè tali sedute abbiano luogo non più tardi del 31 dicembre p. v. In caso contrario i predetti capilista dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva per una delle sedute ordinarie o straordinarie da tenersi non oltre il detto termine del 31 dicembre p. v.

Detti capilista debbono essere riportati sulle liste di leva della classe 1910.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1907, residenti nel Regno che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, dovranno essere rimandati alle sedute che il consiglio di leva o le commissioni mobili terranno entro l'ultimo trimestre del corrente anno, durante le quali le visite dei renitenti e degli omessi in parola si effettueranno analogamente a quanto è stato dianzi disposto per i capilista.

Visite per delegazione.

53. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848.

Gli uffici di leva dovranno preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nel caso di cui al seguente n. 54 e 55; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando.

54. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arresta

ti, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva, e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

35. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Commissioni mobili di leva.

36. Come è detto nel n. 28 della presente circolare, nella seduta del 21 agosto 1929 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 20 gennaio 1930 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario,

quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno uno dei commissari sia in sede trattenendovisi non meno di un giorno.

57. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario e sotto la personale responsabilità del commissario, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

58. Il giro delle commissioni mobili di cui all'articolo precedente dovrà anche essere prestabilito in modo che possibilmente le commissioni stesse si rechino nei mandamenti montani nella stagione meno rigida onde rendere meno disagevole l'affluenza degli inscritti nelle località destinate alla visita.

59. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni a senso dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

60. Laddove, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

61. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 33 della presente circolare.

62. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 33 della presente circolare.

63. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

64. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile, ma appartenente alla stessa provincia, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

65. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

66. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile, ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il rappresentante della amministrazione provinciale e, se anche questi sia assente, la presidenza provvisoria sarà assunta dal commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvederà a senso del primo comma del presente numero.

67. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva tre giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni con popolazione in parte allogena le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

68. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svol-

geranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento, o, quando non ve ne siano, dai presidî viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

69. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

70. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

All'inizio delle sedute la commissione mobile insieme coll'ufficiale medico e quello dei carabinieri avranno cura di accertare che la misura metrica per la misura della statura sia stata di recente verificata, e che, ad ogni modo, essa non presenti alterazione o rotture. Di ciò dovrà essere redatto apposito processo verbale da allegarsi agli atti.

71. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai capi delle amministrazioni comunali, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scrit-

te sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

72. Sarà opportuno che i singoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

73. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da due lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 53, 54 e 55.

74. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

75. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

76. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La relativa decisione dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva previa aggiunzione, su quest'ultima, delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

77. Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commisario di leva e da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

78. La commissione mobile di leva agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del Consiglio. Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti alla ferma minima o alla ferma riducibile gli inscritti di leva od il rappresentante del Comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di riduzione di ferma basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia, le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai consigli di leva.

Effettuata la visita, agli inscritti od al rappresentante del Comune non spetta più la facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto

risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale presso un ospedale militare.

Alle decisioni della commissione mobile sulla scheda e sulle liste deve premettersi l'indicazione del capoluogo di mandamento e la data in cui sono state pronunciate.

79. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio di congedo illimitato provvisorio.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

80. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono, come tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati alle armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il foglio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

81. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la sedut astessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

82. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

83. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva -) per mezzo dell'Ispettorato di mobilitazione della Divisione Militare territoriale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

Ferme minime e riducibili.

84. All'atto della visita gli inscritti per i quali non siano stati prodotti documenti diretti a provare titolo a ferma minima o riducibile, dovranno essere interrogati per accertare se abbiano titolo a dette ferme.

In caso affermativo essi dovranno essere avvertiti dell'obbligo che loro incombe di presentare tutti i documenti necessari al consiglio di leva e, se trattasi di titolo a ferma riducibile, entro i termini indicati nel seguente n. 85. Inoltre dovrà essere fatta sulla scheda e sulla lista (nonchè sul foglio allegato mod. C) la seguente annotazione « Ha dichiarato di avere titolo a ferma minima (o riducibile) ».

85. *I titoli a ferma minima* possono essere fatti valere in qualsiasi tempo.

Quelli *a ferma riducibile* invece devono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, non più tardi del giorno di chiusura della sessione 17 febbraio 1930, o, se sorti nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, entro 90 giorni dalla data in cui sono sorti.

Per coloro che ai sensi del n. 52 siano rimandati alle sedute dell'ultimo trimestre del corrente anno il termine utile per far valere i titoli a ferma riducibile resta fissato a 90 giorni a decorrere dalla data di arruolamento.

Gli omessi e i renitenti debbono, sotto pena di decadenza, far valere i titoli a ferma riducibile sorti prima dell'arruolamento: *a*) se si presentano dopo chiusa la sessione, entro 90 giorni dall'arruolamento; *b*) se si presentano prima della chiusura della sessione, non più tardi del giorno di tale chiu-

sura (17 febbraio 1930), ovvero — quando siansi presentati nell'ultimo trimestre della sessione — entro 90 giorni dall'arruolamento.

I consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle domande tardive di ascrizione alla ferma riducibile o di riconoscimento dei relativi titoli. Essi potranno accogliere tali domande quando gli interessati comprovino in modo non dubbio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque ad essi non imputabili.

86. Poichè finora non si è fatto mai luogo all'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti all'ascrizione alla ferma riducibile per il titolo di cui all'art. 82 n. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento, per gli inscritti della classe 1910 chiamati alla leva con la presente circolare, i consigli di leva e le commissioni mobili dovranno astenersi dal pronunciare qualsiasi decisione in merito a domande di ascrizione a ferma riducibile per il titolo stesso.

In conseguenza gli uffici comunali sono dispensati dal redigere e trasmettere alle autorità di leva i documenti che dagli interessati fossero richiesti per comprovare l'ammissione alla ferma riducibile per il suddetto titolo.

Nel caso che il Ministero intendesse avvalersi della facoltà di concedere anche a coloro che siano in possesso di tale titolo una effettiva riduzione di ferma, ne darebbe notizia tempestiva, per mettere gli interessati in grado di far valere in tempo il titolo stesso.

Per quanto riguarda poi le domande di ammissione a ferma riducibile per l'art. 81 n. 1 quale venne modificato dalla legge del 20 dicembre 1928, n. 2898, gli uffici di leva richiameranno l'attenzione dei capi delle Amministrazioni comunali, sulla necessità che gli atti notori attestanti se e quali figli maggiorenni, maschi se celibi, femmine se nubili, siano a carico della famiglia, vengano da essi rilasciati dopo avere accertato la verità delle dichiarazioni ivi contenute.

Qualora i Consigli di leva avessero dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni contenute nei detti atti notori, prima di decidere in merito al beneficio invocato potranno assumere in proposito informazioni riservate per mezzo dell'arma dei CC. RR.

87. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di ferma minima o di ferma riducibile debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minima o riducibile per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

88. Nei casi in cui la ferma minima o quella riducibile siano invocate nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

89. Per conseguire la ferma *minima* gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare ovvero dimostrare di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli per mancata istituzione dei corsi nelle località di rispettiva residenza. Analogamente dovranno fare, per conseguire la ferma *riducibile*, gli inscritti che vi abbiano titolo, nati posteriormente all'anno 1907.

90. Per comprovare di aver frequentato con esito favorevole i corsi premilitari gli inscritti dovranno produrre apposito certificato da rilasciarsi esclusivamente dai competenti comandi della M. V. S. N. che hanno presieduto ai corsi, e tali certificati dovranno essere conservati nelle relative schede personali.

Analogamente la prova di non aver avuto la materiale possibilità di frequentare i corsi di istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante attestazione da rilasciarsi ai singoli interessati dai competenti comandi della M. V. S. N. Poichè però a tale effetto è necessario tener conto del comune di residenza e non di quello sulle cui liste l'inscritto è compreso, è necessario che per poter far luogo al rilascio della detta attestazione, sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione dell'autorità municipale.

91. Sul merito delle attestazioni rilasciate dai comandi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale per giustificare la mancata frequenza dei corsi premilitari, come pure sul diniego delle attestazioni stesse, i consigli di leva o le commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi indagine, spettando al comando generale della milizia suddetta di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ricorsi che in proposito fossero prodotti.

I consigli di leva o le commissioni mobili peraltro considereranno senz'altro giustificata, senza che occorrano attestazioni dei comandi della milizia, la mancata frequenza dei corsi premilitari da parte degli inscritti di leva che si trovino in alcuna delle condizioni seguenti:

a) residenza all'estero dell'inscritto nel periodo anteriore all'apertura della leva sulla classe di nascita;

b) titolo d'ascrizione a ferma minima o a firma riducibile sorto in epoca tale, che sia mancato materialmente il tempo di compiere uno o entrambi i corsi di istruzione premilitare.

92. Gli inscritti ammessi a ferma riducibile dovranno essere avvertiti dai consigli di leva e dalle commissioni mobili che l'effettiva diminuzione del servizio sarà concessa solo in quanto il Ministro per la guerra si valga, mediante apposito decreto ministeriale, della facoltà di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento, nel qual caso sarà anche determinata la durata del servizio stesso.

93. Nel caso in cui il consiglio di leva o la commissione mobile, pur riconoscendo l'esistenza del titolo alla ferma minima od alla ferma riducibile, non possano pronunciare l'ammissione alla ferma stessa per mancanza del certificato

di istruzione premilitare di cui al precedente n. 90 dovranno pronunciare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale e sulla lista leva:

« Riconosciuto il titolo a ferma minima (o riducibile) per l'art. . . . n. . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437. Non ammesso a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare ».

Simile variazione sarà anche trascritta sul mod. 59 e, se pronunciata in seduta successiva a quella di arruolamento, sarà comunicata ai comandi di distretto militare con modello 15 e ai comandi di corpo (se il militare è già incorporato) con mod. 15-*quater*.

Qualora successivamente venga comprovata l'esistenza del requisito mancante, verrà usata la seguente formula:

« *Ammesso a ferma minima* (*o riducibile*) *per il titolo di cui all'art. . . . n. . . .*) ».

Le partecipazioni saranno fatte alle autorità militari nei modi consueti coi modelli 15, 15-*bis* e 15-*ter*.

94. Ai documenti prescritti dal n. 13 della circolare 101 del *giornale militare* 1923, per comprovare, agli effetti della ammissione a ferma minima o riducibile, la qualità di pensionato, dovrà essere aggiunto un certificato del capo dell'amministrazione comunale, che potrà essere anche annotato sui documenti suddetti, attestante che alla data d'apertura della leva ovvero a quell'altra data in cui il titolo alla ferma anzidetta si sia costituito, la già conseguita pensione non era stata revocata.

95. Nel determinare sui titoli a ferma minima o riducibile allegati dagli inscritti, i consigli di leva e le commissioni avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro, debbono: 1° sospendere ogni decisione in merito a domande di ferma minima o riducibile la cui concessione dipenda dall'accertamento dell'allegata inabilità; 2° invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'in-

fermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello; 3° decidere poi subito, in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a che abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello.

Per l'invio a visita presso un ospedale o infermeria tengasi presente anche quanto è detto nel n. 43.

96. L'identità della persona di famiglia da visitarsi agli effetti di constatare se esista o meno l'allegata inabilità a lavoro proficuo, dovrà essere accertata mediante esibizione da parte di essa della « carta di identità » di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

97. Il collegio medico che deve procedere presso gli ospedali militari (o infermerie presidiarie) a visita in grado d'appello di un membro di famiglia di un iscritto per accertare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro proficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali medici non inferiore a tre.

In caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere, mancherebbe la possibilità di compilare relazioni di maggioranza e minoranza, come richiede il paragrafo 136 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.

98. L'ascrizione alla ferma minima importa una effettiva diminuzione dell'obbligo di servizio alle armi in tempo di pace.

Ne deriva che la rinuncia alla ottenuta ferma minima non può più farsi dopo chiamati alle armi gli uomini con i quali colui che ha conseguito la ferma minima avrebbe dovuto prestare servizio se fosse stato arruolato con ferma ordinaria.

Trascorso tale termine l'assunzione del servizio alle armi da parte di colui che ha conseguito ferma minima non potrà più farsi se non assumendo la ferma speciale stabilita per l'arruolamento volontario nei casi consentiti dalla legge, o chiedendo, ove ne abbia i titoli, l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

99. Per lo stesso principio affermato nel numero precedente la rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile non può più farsi dopo ottenuto il congedamento per effetto di detta ascrizione.

La riassunzione in servizio quindi non potrà più in tal caso avvenire se non contraendo le ferma di tre anni.

Denuncia dei titoli di studio.

100. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunciante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

101. L'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal capo dell'Amministrazione comunale essere tra-

smessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto militare che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

102. Agli iscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

103. Per la concessione dei mezzi di viaggio devono osservarsi le disposizioni contenute nella circolare 508 del *giornale militare* 1920, tenendo però presente quanto è detto nel n. 101 di questa circolare.

Devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possono in alcun modo far fronte alle spese del viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri Reali, che fanno parte delle commissioni comunali qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferirne opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali ed apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'Arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

104. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 30 giugno 1930 dovranno inviare al Ministero della guerra (Ispettorato Generale Amministrativo) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

105. Il pagamento dell'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, devono essere fatti dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quello di ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno l'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

Nell'effettuare il pagamento delle indennità di viaggio dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tramvie automezzi), l'indennità di sog-

giorno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare 460 del *giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto n. 7492 del 13 agosto 1926.

In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese di viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto per recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornare.

Per comprovare le indennità pagate agli inscritti inviati in osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo delle indennità medesime (mod. 42 R. A.) sia allegato solamente il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale delegato all'iscritto.

Tutti indistintamente i certificati di viaggio, anche quelli relativi ad iscritti inviati in osservazione dalle commissioni mobili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al consiglio di leva.

106. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di iscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, numero 1437.

Inscritti residenti in Colonia.

107. Il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia Eritrea e Somalia italiana (compreso l'Oltre Giuba) è affidato ai governatori. Questi provvederanno all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del Governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località, i Governatori provvederanno alle visite stesse a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Nello stesso modo si procederà anche per gli inscritti che risiedono nelle isole italiane dell'Egeo.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *E* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del Governatore agli uf-

fici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla ferma minima o riducibile.

108. I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificati agli iscritti per mezzo dei Governatori, i quali, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicheranno agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

Essendo stato rilevato che qualche ufficio di leva ha omesso di notificare ai Governatori competenti le decisioni di cui sopra, il Ministero richiama i detti uffici alla osservanza scrupolosa di quanto è disposto nel presente numero.

Inscritti residenti all'estero.

109. Per gli inscritti residenti all'estero sono applicabili le disposizioni della legge 24 dicembre 1928, n. 2959 (riportate nella circolare n. 18 del *giornale militare* c. a.) nonchè gli articoli 113 e 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento e le disposizioni contenute nelle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti a obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero », approvate in data 16 maggio u. s.

110. Giusta il § 17 delle « Norme » anzidette, pei residenti all'estero la leva sulla classe 1909 si chiuderà il 31 dicembre 1929, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1930 in conformità del § 37 delle dette « Norme ».

In tale seduta del 31 gennaio 1930 i consigli di leva adotteranno la decisione del caso per quegli inscritti la cui posizione sia stata fino allora tenuta sospesa. Avvertesi per ogni buon fine che in tal caso coloro i quali risultino essere espatriati rilasciando l'atto di sottomissione all'arruolamento in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla det-

ta legge n. 2959, dovranno in detta seduta essere arr
con diritto a dispensa dal servizio in base all'atto di i
missione da essi rilasciato. Quelli che non risultino t
costituiti alle regie autorità diplomatiche e consolari p
golarizzare la loro posizione coscrizionale saranno dic
renitenti.

111. In base alle disposizioni di cui al § 17 delle sopra ci
tate « Norme », per i residenti all'estero la leva sulla cl
1910 si aprirà il 1° gennaio 1930 e si chiuderà il 31 dicembre
dello stesso anno.

112. Per i provvedimenti che i consigli di leva dov
adottare a riguardo degli inscritti di leva residenti all
ro, si applicheranno le disposizioni del Capo IV delle
me » di cui al precedente n. 109, avendo particolare
accertare se l'inscritto si trovi ancora all'estero al m
in cui viene presa in esame la sua posizione.

Ove risulti che l'inscritto abbia già fatto ritorno
gno, dovrà procedersi, giusta il § 37 delle « Norme »
tate, alla sua immediata precettazione per l'esame per
e dovrà essergli ritirato il passaporto, sempre, benin
rilasciato da Autorità italiane.

Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamen
terranno presenti, per la regolarizzazione della loro
ne, le disposizioni del § 42 delle « Norme » in parola.

113. Se al momento di prendere in esame la posizione de
gli inscritti della classe 1910, non è ancora aperta la leva
all'estero nei limiti di tempo fissati dal precedente n. 111,
i consigli e le commissioni mobili si asterranno dall'adot
tare una decisione a loro riguardo, pronunciando soltanto
il rimando alla seduta speciale del 31 gennaio 1931.

Se invece la leva all'estero è già aperta, i consigli di leva
e le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruola
mento con diritto a dispensa dal servizio di quelli per i
quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la
dichiarazione di arruolamento, e prenderanno anche la de
cisione di loro competenza circa gli eventuali titoli alla fer
ma minima o alla ferma riducibile da essi invocati.

I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno
pure alla riforma di quelli che prima di espatriare ab

biano fatto constare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

114. Per gli inscritti residenti all'estero invece, per i quali in una delle sedute suddette non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva e le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1931 ed in questa provvederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal servizio degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di lavoratori e per i quali esista la notificazione parte *B* del mod. 8 di concessione di passaporto giusta il n. 1 del § 40 delle « Norme » succitate; come pure pronunceranno la decisione di arruolamento e di dispensa dal servizio di coloro che siano espatriati prima dell'entrata in vigore della legge n. 2959 (22 gennaio 1929) rilasciando l'atto di sottomissione all'arruolamento.

Procederanno invece alla dichiarazione di renitenza di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1930 a meno che si presentino personalmente.

115. Tutte le dicisioni di cui sopra s'intendono prese in conto della leva sulla classe 1909 e devono essere annotate sulle liste della leva stessa sebbene già chiusa.

116. Per i renitenti delle leve precedenti (esclusi beninteso gli inadempienti del tempo della mobilitazione) i Consigli di leva e le Commissioni mobili terranno presenti le disposizioni contenute nella sezione 3ª del capo 6° delle « Norme » più volte citate.

117. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, scritti in lingua francese, elenchi già stati distribuiti alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Si avverte che, per mero errore di stampa, nella tab[illegible] che fa seguito all'art. 52 dell'elenco *A* delle imperfezi[illegible] suddette, la misura limite del perimetro toracico in r[illegible] porto a stature, da m. 1,75 a 1,80, è indicata per la idone[illegible] in cm. 84, e, per la temporanea inabilità, in cm. 85.

Tali cifre, in conformità di quanto è stabilito dall'ele[illegible] infermità, approvato con R. decreto n. 24 del 14 genna[illegible] 1923 (art. 2), devono intendersi senz'altro sostituite, in ogn[illegible] no di questi casi, con quella di cm. 83.

118. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a fer[illegible] ma riducibile senza limiti di tempo finchè rimangono al[illegible] l'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data del rimpatrio, ovvero, se trattasi di titoli sorti successivamente al rimpatrio, nei limiti di tempo stabil[illegible] per gli inscritti residenti nel Regno.

Norme procedurali.

119. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di le[illegible] esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col Ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed un unico protocollo, qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.

120. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

121. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

Gli articoli 24 e 31 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 provvedono per l'eventualità di parità dei voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli e delle commissioni mobili.

122. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve partecipare un solo commissario di leva. In caso di improvvisa malattia del commisario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al Ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

123. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15, dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 25 della presente circolare, e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

124. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

125. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927;

b) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 34, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922) (1);

(1) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni contenute nel nuovo testo unico.

d) il R. decreto-legge 24 dicembre 1928 - Anno VII, n. 2959 e le « Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero, approvate con D. M. 16 maggio 1929 - Anno VII;

e) le circolari del *giornale militare* 415, 758 e 759 del 1928 e nn. 15, 31, 32, 289, 290 e 378 del 1929.

Inoltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei territori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921, n. 131, di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non sia sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.

Per la città di Fiume ed i territori annessi in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, il consiglio di leva e la commisione mobile della provincia del Carnaro terranno anche presente il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213.

126. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare n. 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai numeri 161 e seguenti.

127. Per effetto dell'art. 13 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, il n. 179 della Raccolta di disposizioni in vigore deve intendersi modificato nel senso che le richieste dei certificati penali degli inscritti devono essere rivolte non più al Procuratore del Re, ma al cancelliere capo del Tribunale.

128. Dal § 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli nn. 87, 88 e 90 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

129. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere indicato il nome e cognome di ciascun inscritto, il rispettivo numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere segnata la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

130. Gli uffici di leva, ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni, dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

131. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario e sottofirmato per disteso; questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile, e le successive modificazioni, e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 165) col-

l'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.*

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

c) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al commissario di leva;

d) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati inscritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare. Il Ministero quindi ogni qualvolta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari od altre rilevanti manchevolezze prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo della compilazione e della revisione dei fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richiamare nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali delegati sulla grande importanza delle operazioni di leva cui sono addetti e sulla delicatezza della compilazione dei documenti matricolari. I comandi di distretto militare alla chiusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi comandi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col quale i medesimi hanno svolto l'opera loro. Di tali informazioni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione delle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

e) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclu-

mento del R. Esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissoni mobili di leva dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato F della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modificazioni che devono rigorosamente essere applicate, annullando i precedenti moduli o portando ad essi a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il Ministero esige che vi siano indicate tutte indistintamente le ferme minime e riducibili concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subìta da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità a lavoro proficuo.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione, e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi la propria firma.

Per coloro che non avessero preso parte alla seduta il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola «assente» nello spazio destinato alla firma;

f) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, agli iscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

g) il n. 441 della Raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. Esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 25 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Inoltre, per effetto della circoscrizione provinciale di leva e della abolizione dei circondari, la lista generale dei renitenti deve essere unica per tutta la provincia, anzichè divisa per circondario.

D'ora innanzi nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'Arma dei CC. RR. dovrà essere indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

132. Gli uffici di leva dopo la chiusura della leva trasmetteranno al Ministero un elenco conforme al prospetto allegato G, in cui debbono indicare nelle apposite colonne il numero delle renitenze cancellate in via amministrativa, quello dei renitenti denunciati all'autorità giudiziaria durante la leva stessa e quello delle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate durante il detto periodo dall'autorità medesima a riguardo dei renitenti, che dovranno essere distinti per classi.

133. Qualora un renitente venga tradotto in stato di arresto ad un consiglio di leva che non sia quello al quale appartiene per fatto di leva, sarà dal consiglio stesso [illegible] visitato per delegazione, e se riconosciuto abile, sarà subito avviato alle armi.

L'ufficio di leva che ha visitato il renitente, avverte il comando di distretto militare che dovrà tenere in [illegible] militare, salvo a farne nei modi consueti l'assegnazione ad un corpo non appena avrà ricevuto dall'ufficio di leva competente il foglio matricolare.

134. Ai renitenti stati dichiarati ammissibili all'eventuale ferma riducibile debbono applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della Raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

135. Si ricorda che, giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del consiglio di leva.

E' quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tale disposizione a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei renitenti, per permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

136. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

137. E' fatto assoluto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

138. Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minima od ascritti alla ferma riducibile.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi del distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

139. I mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater* e 31 devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo, regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* avuti in carico.

140. E' assolutamente vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15 *quater* prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

Nei detti modelli, oltre l'articolo del testo unico delle leggi sul reclutamento in base al quale è stata presa la decisione dovrà essere indicato sempre anche il numero dell'articolo stesso.

141. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai comandi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia indicante le generalità dei militari cui i detti elenchi si riferiscono.

I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi riconosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nell'elenco, apporranno su una copia dell'elenco stesso la propria firma per ricevuta e la restituiranno in piego raccomandato all'ufficio di leva competente.

Dopo avere provveduto alle formalità relative alle decisioni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti restituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei modelli suaccennati.

142. Qualora in casi assolutamente eccezionali l'ufficio di leva debba redigere o annullare un duplicato di mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, il commissario capo dell'ufficio di leva o il commissario addetto alla commissione mobile compilerà una dichiarazione, nella quale siano indicate le cause per le quali è stato necessario redigere o annullare il duplicato stesso e qualora trattasi di smarrimento, quali pratiche siano state fatte per rintracciare l'originale.

Tali dichiarazioni dovranno essere compilate su apposito registro a pagine numerate, ed a tergo della matrice del duplicato dovrà essere segnato il numero della pagina dove la dichiarazione è contenuta.

Si avvertono a questo proposito i commissari che essi saranno tenuti responsabili della regolare tenuta dei predetti modelli sui quali non dovranno esistere nè abrasioni nè sovrapposizioni di nomi.

143. Anche i mod. 58, 59, 61 e 62 la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

144. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 33 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, un elenco numerico degli inscritti distinti per comune, compresi in esso i capilista.

145. In base a quanto è prescritto dal n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

146. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1910 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « Deve *rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1910 ».

147. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre

sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data.... .... l'Ufficiale ..... ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al comando del distretto militare.

148. Negli elenchi coi quali, in applicazione del n. 172 della Raccolta di disposizioni in vigore, si trasmettono ai distretti militari i fogli matricolari, dovranno essere tenuti distinti gli arruolati con ferma ordinaria da quelli con ferma minima e riducibile.

149. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia (v. n. 172 della Raccolta).

150. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del nuovo sistema di chiamata alle armi e di assgnazione delle *reclute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.*

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *H.* alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con assoluta esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama agli ufficiali delegati quanto è detto alla lettera *b*) del precedente n. 131.

151. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

152. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di marzo 1930 i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa).

153. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

154. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei Comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari ed ai rappresentanti dell'amministrazione provinciale è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

155. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, numero 1310, i cui compensi furono quadruplicati, giusta il R. decreto-legge 2 giugno 1925, n. 775 (Circ. 274 *giornale militare* 1925).

156. L'indennità giornaliera di L. 50 per il rappresentante dell'amministrazione provinciale facente parte della commissione mobile spetta anche per i giorni in cui la commissione non tiene seduta quando la commissione stessa si trovi fuori della normale residenza del rappresentante provinciale stesso.

157. Ai signori presidenti di Tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, quando si recano fuori della loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di soggiorno coll'indennità e ciò in relazione al principio san-

cito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 (articolo 33 del Testo Unico 5 agosto 1927) per i presidenti delle commissioni mobili.

158. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di soggiorno superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918).

159. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

160. Per effetto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1929 n. 2959 che ha sostituito l'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1910 non possono più espatriare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libero l'espatrio di quelli che otterrano la iscrizione alla ferma minima, come pure di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio).

Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sul disposto dai § 1 e 4 delle « Norme » di cui al precedente n. 109, giusta il quale il limite di concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o per altre ragioni, fissato dal citato art. 1 della legge n. 2959 con le parole « fino all'apertura della leva della propria classe » va inteso in senso restrittivo, limitatamente cioè alla apertura della leva della propria classe di nascita ».

In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati per legali motivi ad una leva successiva a quella della loro classe di nascita, deve, di massima, essere negato, salvo speciale autorizzazione del Ministero giusta le disposizioni di cui al § 5 delle « Norme » succitate.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

161. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti della classe 1910 dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà accertarsi l'attitudine degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo accertamento non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute ai corpi, la quale invece, tenendo conto del giudizio espresso, verrà fatta dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1910.

162. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità, pur essendo formulato presso gli organi di leva, è di competenza dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

163. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve paraltro fornire la prima base al lavoro delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla necessità che il còmpito loro affidato sia disimpegnato con la più attenta cura in guisa da riuscire al suo scopo, che è quello di assicurare la esattezza e la speditezza delle operazioni delle assegnazioni ai corpi, operazioni che i distretti militari debbono poter bene eseguire senza la presenza delle reclute.

164. Nei casi in cui l'inscritto sia inviato in osservazione e in seguito all'osservazione stessa sia riconosciuto idoneo, l'ufficiale delegato dovrà compilare il mod. C basandosi sulle qualità fisiche messe in rilievo nella visita e sui requisiti professionali.

165. Il giudizio di predesignazione al servizio nelle varie armi e specialità dovrà essere possibilmente emesso su esibizione di certificati comprovanti un determinato mestiere, arte o professione, vidimati dall'autorità comunale. Gli ufficiali delegati dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *H*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'attitudine a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di attitudine, per la fanteria o artiglieria, ecc. ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore attitudine.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato dall'ufficiale che ha proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

Nel modello allegato *C* dovrà essere altresì indicato se l'arruolato possegga il requisito dell'istruzione premilitare, per averne frequentato con successo entrambi i corsi ed aver conseguito il relativo attestato, ovvero stia tuttora frequentando il 2° od il 1° corso.

166. Il foglio conforme all'allegato *C* deve essere *impiantato* per tutti indistintamente gli inscritti riconosciuti ido-

nei ed arruolati; ma in esso il giudizio di predesignazione non dovrà essere pronunciato per le reclute che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) reclute in possesso di titoli di studio per i quali sussista l'obbligo della denuncia e della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento in base al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224;

b) reclute che abbiano dichiarato di aver titolo all'ascrizione alla ferma minima in base alle disposizioni del testo unico 5 agosto 1927, anche nel caso che non abbiano comprovato di possedere il requisito della istruzione premilitare.

Per le reclute nella condizione di cui alla lettera *a*) al posto del giudizio di predesignazione, saranno inserite, a mano o con stampiglia, le parole: « obbligato alla frequenza dei corsi allievi ufficiali ».

167. Per le reclute che comprovino, od anche soltanto dichiarino, di aver titolo alla ferma riducibile il giudizio di predesignazione dovrà essere pronunciato. Però gli ufficiali delegati, anche se ne riconoscessero l'attitudine, si asterranno dal predesignare dette reclute per le scuole militari, riparti distrettuali, cavalleria e artiglieria a cavallo e per le seguenti specialità e servizi: radiotelegrafisti, lagunari e ferrovieri.

168. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute comprese nella chiamata alle armi di cui alla circolare 197 *giornale militare* c. a. indicheranno al presidente del consiglio di leva (affinchè ne possa informare gli ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà esser fatta senza limitazione di percentuale.

169. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto conto delle avvertenze che seguono e dei limiti di statura indicati nella tabella iscritta nel successivo n. 170.

Granatieri.

Ai granatieri saranno predesignati i giovani aventi i requisiti richiesti per la fanteria e statura non inferiore al minimo prescritto per la specialità.

Fanteria di linea.

I giovani da predesignarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Nel fare tale predesignazione dovrà tenersi presente che in occasione della chiamata alle armi l'assegnazione delle reclute alla fanteria dovrà esser fatta col preciso criterio di destinarvi i migliori elementi per la prestanza e robustezza fisica.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei comuni montani, dei comuni quasi montani e dei comuni di collina e pedemontani. Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, (qualunque sia il distretto di appartenenza) che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Le zone dalle quali debbono essere tratte le reclute da predesignare per i battaglioni alpini sono quelle indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 164 del *giornale militare* c. a.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo.

Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *C* (tra le qualità fisiche in genere).

Zappatori-minatori del genio.

Per i zappatori-minatori saranno preferibilmente predesignati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri teleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Per i telegrafisti e radiotelegrafisti del genio saranno predesignati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come titolo minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio o a corrente di zona.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria siano destinati giovani, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da predesignare all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da predesignarsi per l'artiglieria da montagna dovranno essere tratti dalle zone indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 164 del *giornale militare* c. a.

Tali giovani devono essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Potranno essere prescelti anche fra gli ascritti al Club alpino come è detto per gli alpini.

Saranno predesignati pel reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Fotoelettricisti.

Le reclute da predesignare per la compagnia fotelettricisti dell'artiglieria contraerei, dovranno essere di professione elettricisti ed aiuti, motoristi ed aiuti, conduttori di automezzi e meccanici.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna.

Treno di artiglieria.

Per le compagnie treno dei reggimenti di artiglieria da campagna dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere predesignati giovani manifestamente robusti e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere predesignati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Per i ferrovieri del genio saranno predesginati gli inscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie, manovali abilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle ferrovie dello Stato o secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima prescritta ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'annotazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Aerostieri.

Per il gruppo aerostieri del genio dovranno predesignarsi giovani che esercitino i seguenti mestieri: sarti, cordai, cestai, fotografi, elettricisti, falegnami-ebanisti, fabbri, fumisti e tubisti, motoristi, meccanici, magnetisti, nichelatori, orologiai, saldatori autogeni, stagnini, tornitori in legno, tipografi, cuochi, calzolai, disegnatori, telefonisti, verniciatori e pittori, vulcanizzatori di gomme, ottici, modellatori, disegnatori calligrafi, gassisti, tappezzieri, armaiuoli, disegnatori meccanici, fotografi cinematografici.

Servizio chimico.

Dovranno essere predesignati per il servizio chimico giovani che siano riconosciuti avere l'apparato respiratorio e circolatorio perfettamente sano, studenti di chimica in istituti superiori ed operai di stabilimenti chimici, farmaceutici e di officine di gas illuminante. Vi saranno predesignati inoltre giovani esercenti i mestieri di piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, fonditori, cementisti e meccanici di precisione.

Servizio automobilistico.

I giovani da predesignarsi per il servizio automobilistico dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciale cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai centri automibilistici non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Carri armati.

Per il reggimento carri armati saranno predesignati i giovani che abbiano i requisiti richiesti per l'arma di fanteria e per il servizio automobilistico.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere predesignati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si predesigneranno poi pel servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funizoni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno predesignati i giovani di professione fornai, panettieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Riparti distrettuali.

I giovani che risultino idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio (studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.), saranno predesignati per i reparti distrettuali. Per essi, il giudizio sul mod. *C*, sarà espresso con la parola « scritturale » accompagnato da un coefficiente adeguato al titolo di studio posseduto e del quale sarà fatta, come prescritto, espressa menzione nello stesso mod. *C*.

Oltre a detto giudizio, espresso in linea principale, sarà però anche inserito nel mod. *C* il giudizio (o i giudizi) di predesignazione per l'arma o corpo pel quale l'inscritto presenti la necessaria attitudine.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno predesignati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre predesignati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno predesignati per la manovra e governo inscritti che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o reparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

170. I limiti di statura, da tenersi presenti dagli organi di leva per la predesignazione delle reclute alle varie armi, corpo, specialità e servizi, appariscono dalla seguente tabella:

Armi, corpi e specialità		Limiti di statura	
		minimo	massimo
Granatieri		1.75	indeterminato
Fanteria di linea		1.50	1.74 (1)
Bersaglieri		1.65	1.75
Alpini		1.50	indeterminato
Cavalleria (Cavalleggieri)		1.58	1.68
Id. (Lancieri)		1.60	1.70
Artiglieria	da campagna (batterie)	1.60(3)	1.70
	id. (gruppi someggiati)	1.68	indeterminato
	pesante campale	1.60	1.70
	a cavallo	1.60	1.70
	da montagna	1.72	indeterminato
	pesante e da costa	1.65(4)	indeterminato
	controaerei	1.50	1.70
Genio	zappatori-minatori	1.50	indeterminato
	telegrafisti e radiotelegrafisti	1.50	indeterminato
	fotoelettricisti	1.50	id.
	pontieri	1.66 (2)	id.
	lagunari	1.50	id.
	ferrovieri	1.60	id.
	aerostieri	1.50	id.
Servizio chimico		1.50	indeterminato
Treno di artiglieria		1.50	701.
Servizio automobilistico		1.50	indeterminato
Carri armati		1.50	id.
Sanità e sussistenza		1.50	id.
Compagnie distrettuali		1.50	id.
Scuole militari		1.50	id.

(1) Questo limite potrà peraltro essere anche oltrepassato, quando ne manifesti la necessità.

(2) Per i barcaiuoli di fiume m. 1,58.

(3) Per i distretti della Sardegna il limite minimo è portato a m. 1,[illegible].

(4) Per i distretti della Sardegna il limite minimo è portato a m. 1,[illegible].

171. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi; in vista delle quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Per queste considerazioni è vietato di comunicare alle reclute la predesignazione ricevuta.

Disposizioni speciali per i distretti militari.

172. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel precedente n. 163, basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti, contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

173. I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 57 con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno dipoi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità, parten-

do beninteso dai giudizi principali di predesignazione, ma tenendo presente soltanto come direttiva generale, la proporzione delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione delle reclute chiamate alle armi in base alla circolare 197 G. M. c. a.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno poi dal Ministero.

174. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che il mod. C, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe 1911; avendo cura di raggrupparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

Rendiconti della leva.

175. Il 17 febbraio, il 15 marzo ed il 25 aprile 1930 dovranno essere compilate le situazioni della leva sui giovani della classe 1910, per le decisioni pronunziate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili dalla data di apertura delle operazioni di leva alle date suindicate.

Le situazioni sui modelli conformi all'allegato *D* della presente circolare che saranno spediti a cura di questo Ministero a tutti gli uffici di leva nel quantitativo dello stretto necessario, dovranno essere compilate in duplice copia: una dovrà essere trasmessa al Ministero (Direzione generale Leva Sottufficiali e Truppa - Ufficio Ispettori) e l'altra dovrà essere conservata negli atti di ciascun ufficio di leva.

Si richiama l'attenzione dei commissari di leva sull'avvertenza posta in calce al modello e sulla necessità che l'inoltro avvenga entro il terzo giorno successivo alle date sopra indicate.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1910.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di . . . . . .
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio:
Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1910 e tutti gli altri iscritti in capolista od aggiunti alle liste di leva della classe 1910 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località), e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

Si avverte che la qualità di studente universitario — benchè dia titolo a ritardare, in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare — non esime dall'obbligo che hanno tutti gli inscritti

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 155 Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

di presentarsi a visita al Consiglio o alla Commissione mobile durante la leva della rispettiva classe o di quella alla quale siano rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo.

Coloro pertanto che non ottemperano a tale obbligo incorrono nel reato di renitenza e si espongono non solo alle relative sanzioni penali, ma anche alla perdita del beneficio accordato dalla legge di poter ritardare in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare.

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 7 settembre 1929 chiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

4. I giovani nati nel 1910 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 2 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. Gli inscritti in capolista e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

8. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

9. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di

viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

10. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi per l'arruolamento alla Regia autorità diplomatica o consolare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1930. Se residenti all'estero con regolare passaporto già da prima dell'apertura della leva (purchè però non soltanto per ragioni di studio) possono essere dispensati dal servizio in applicazione dell'art. 112 del Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

11. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Avranno però diritto all'ascrizione alla ferma minima (di tre mesi) gli inscritti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile al lavoro proficuo;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

e) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

g) nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

h) nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

i) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

l) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

m) orfano di padre e di madre, che abbia un fratello [illegible] a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considera[illegible] esistenti in famiglia;

n) figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o [illegible] forma per ferite od infermità contratte a causa di servizio mi[illegible]

o) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi [illegible] congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a ca[illegible] servizio militare;

p) figlio di militare mutilato e pensionato a causa di se[illegible] militare;

q) fratello consanguineo di militare mutilato e pensiona[illegible] causa di servizio militare.

Sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni potranno ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile (non inferiore a 6 mesi) se si troveranno in una delle seguenti condizioni:

a) primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti;

b) primogenito di orfani di padre e di madre;

c) figlio primogenito di madre tuttora vedova;

d) figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

e) figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

f) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

g) orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

h) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;

i) figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

l) figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

m) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

n) fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

o) fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio Esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di P. S.

Per gli inscritti della classe 1910 ora chiamati alla leva i consigli di leva e le commissioni mobili dovranno astenersi dal pronunciare qualsiasi decisione per l'ammissione a ferma riducibile per il titolo di fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva (art. 82, n. 8 del Testo unico leggi sul reclutamento per il Regio Esercito.

In conseguenza gli uffici comunali sono dispensati dal redigere e trasmettere alle autorità di leva i documenti che dagli interessati fossero richiesti per comprovare l'ammissione alla ferma riducibile per il detto titolo dell'art. 82, n. 8.

Se il Ministero peraltro intenderà avvalersi della facoltà di concedere anche a coloro che siano in possesso di tale titolo una effettiva riduzione di ferma, ne darà notizia tempestiva, per mettere gli interessati in grado di far valere in tempo il titolo stesso.

13. L'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile di cui alle lettere *n)*, *o)*, *p)*, *q)* del precedente n. 11 ed alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, del precedente n. 12 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione od il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

14. Per ottenere l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile, gli inscritti chiederanno ai rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. Per conseguire l'ascrizione alla ferma minima gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, a meno che essi dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli. Eguale prova deve essere prodotta per conseguire la ferma riducibile degli inscritti nati dopo il 1902.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi dal competente comando della Milizia volotaria per la sicurezza nazionale agli interessati che ne faranno richiesta, dietro esibizione del libretto personale. La prova di essersi trovato nella materiale impossibilità di frequentare i detti corsi dovrà essere fornita mediante una attestazione da rilasciarsi ugualmente dal competente Comando della detta Milizia.

Per poter far luogo al rilascio di tale attestazione è necessario però che sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione municipale.

16. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma riducibile non più tardi del giorno di chiusura della sessione 17 febbraio 1930, altrimenti incorreranno nella perdita di ogni diritto alla ferma stessa. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

17. Si avvertono sin d'ora gli inscritti che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo dal servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), debbono essere presentati al comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

18. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando, la dichiarazione, con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno*

stesso della visita, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

20. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

21. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 21 agosto 1929.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

ALLEGATO 8.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di leva	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 17 febbraio 1930

Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1931.

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1910 (1). . . . . .

del comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente . . . . . / giudizi secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

Ha dichiarato di aver titolo alla ferma (5) . . . . . .

Ha possede il requisito dell'istruzione premilitare . . . . . .

In caso negativo, se ne freguenta il primo o il secondo corso . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) Cognome e nome.

(2) Se robusto o leggero: muscoloso o no: se abbia deficienze fisiche e quali, ecc.

(3) Allegare al presente i certificati professionali.

(4) Evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia.

(5) Ridicolo ovvero *minima*. Nel caso che l'inscritto non abbia fatto dichiarazioni di sorta questa linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio.

UFFICIO DI LEVA PER L

Situazione della leva sui giovani della classe

Mese di nascita degli inscritti nati nell'anno 1910	Numero degli inscritti nelle liste di leva	NON ARRUOLATI						ARRU															
		Cancellati	Renitenti	Rimandati per legittimi impedim.	Riformati	Rivedibili	Totale (col. 3, 4, 5, 6 e 7)	Già allo armi	con ferma ordinaria	IDONEI AD ESSERE con ferma riducibile													
										Art. 81 mod. della legge n. 3888							Art. 88						
										n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	Totale	n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Gennaio . . .																							
Febbraio. . .																							
Marzo. . . .																							
Aprile																							
Maggio. . . .																							
Giugno. . . .																							
Luglio. . . .																							
Agosto . . .																							
Settembre. .																							
Ottobre . . .																							
Novembre. .																							
Dicembre. . .																							
TOTALI nati nel 1910																							
Totale idonei ad incondizionato servizio, nati nel 1910 ed in anni precedenti, con ferma riducibile e minima.																							
TOTALI situaz. leva cl. 1910																							

NATI NEL

NATI IN AN

Il Commissario di leva (firma) .....

AVVERTENZA. — Gli idonei ad incondizionato servizio con ferma riducibile e minima
La cifra superiore dovrà indicare il numero di coloro che sono stati ascritti
dovrà invece indicare il numero di coloro ai quali è stato riconosciuto soltanto il titolo

...NCIA DI . . . . . ALLEGATO D.

. . . . . al . . . . . .

...TI

...SERVIZIO																				
con ferma minima														Idonei limitatamente						
Art. 83																				
n. 5	n. 6	n. 7	n. 8	n. 9	n. 10	n. 11	n. 12	n. 13	n. 14	n. 15	Totale	Totale (col. 9, 10, 26 e 42)	con ferma ordinaria	con ferma riducibile	con ferma minima	Totale (col. 42, 45, 46)	Totale arruolati (col. 43 e 47)	Ammessi a dispensa del servizio residenti all'estero	inscritti pei quali non è intervenuta ancora decisione	Totale complessivo (uguale a colonna 2)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

...ANNO 1910

...SENTI (Capilista).

..... (*data*) ..... 19.... - Anno .....

...e cifre segnalati nelle rispettive colonne con due cifre soprastanti l'una all'altra ...ima perchè forniti del requisito dell'istruzione premilitare; la cifra inferiore ...a per essere sforniti del requisito predetto.

ALLEGATO E.

GOVERNO DELLA . . . . . .

Esito dell'esame personale di un inscritto residente in Colonia.

Numeri e classe	Cognome e Nome Nascita e Residenza	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti in Colonia Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)	figlio di ..... e della ..... nato addì ..... nel comune di ..... provincia di ..... dimorante in	Statura m. ..... Torace m. ..... Capelli { Colore .... forma .... Naso ..... Mento ..... Occhi ..... Colorito ..... Dentatura ..... Segni particolari .... Professione	Addì ..... 19.... .... L'UFFICIALE MEDICO Il ..... (1)

(1) Governatore o Comandante del Presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO F.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

o Commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1910, emanato con la circolare n. *giornale militare* 1929 ed in base all'apposito manifesto emanato dal Consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . si è riunito oggi in . . . . . il Consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune (o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva; . . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra; . . . . . rappresentante dell'amministrazione provinciale.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ., ed il . . . . . dei RR. CC. signor . . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (Consiglio o commissione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentati effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . .
b) mandati rivedibili . . . . . » . . .
c) riformati . . . . . » . . .
d) mandati in osservazione . . . . . » . . .
e) rimandati alle sedute dell'ultimo trimestre del 1930 . . . . . .
f) rimandati alle sedute suppletive . . . . . » . . .

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato per la predesignazione (dove esista).

Dei n. . . . arruolati sono stati ammessi a ferma minima gli inscritti (1).

Sono stati ammessi a ferma riducibile gli inscritti (2).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 85 del T. U. delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437, i seguenti membri di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal Consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19....

L'ufficiale delegato *Il rappresentante dell'Amm. prov.*

Il commissario di leva

Il perito medico *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (4)

---

(1), (2) e (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 131, lettera *e)* della presente circolare.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».

ALLEGATO G.

Elenco numerico dei renitenti cui fu cancellata in via amministrativa la nota di renitenza, dei renitenti denunciati, condannati ed assolti durante la leva della classe 1910.

Comune	Renitenti cancellati in via amministrativa	Renitenti denunciati	Sentenze		Classe
			di condanna	di assoluzione	

ALLEGATO H.

Elenco alfabetico delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tenere presenti nella redazione del foglio allegato C (classificazione professionale effettuata in conformità dei criteri suggeriti dall'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).

A

Acrobati.
Addetti ad industrie alimentari.
Addetti a macchine agricole.
Addetti a macchine diverse.
Addetti a macchine industriali.
Litografi.
Addetti a manifatture tessili.
Addetti ai laboratori e manifatture tabacchi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di cinematografi.
Addetti alla custodia ed al servizio generale di teatri.
Addetti alle ferrovie.
Addetti alla industria della carta.
Addetti alla lavorazione del latte.
Addetti alla lavorazione delle pelli.
Addetti alla produzione di gas diversi.
Addobbatori.
Agenti di custodia.
Aggiustatori.
Agricoltori.
Allevatori di animali.
Architetti.
Armaioli.
Artefici in metalli preziosi.
Arti belle.
Asfaltisti.
Assistenti edilizi.
Attori cinematografici.
Attori teatrali.
Avvocati.

B

Barbieri.
Barcaioli.
Benestanti.
Bidelli.
Braccianti.

C

Caffettieri.
Calafati.
Calderai.
Calzolai.
Camerieri addetti a servizi pubblici.
Cantonieri.
Capimastri.
Carpentieri.
Carrettieri.
Cavallari.
Cementisti.
Ceramisti.
Chirurghi.
Cocchieri.
Coltivatori e simili.
Commercianti.
Commissionari.
Conciatori.
Conduttori di automobili.
Conduttori di cadaie a vapore.
Contadini.
Cordai.
Cuochi.

D

Dattilografi.
Dentisti.
Deviatori.

Disegnatori.
Disinfettatori
Domestici.

E

Ebanisti.
Ecclesiastici.
Elettricisti in genere.
Elettricisti pratici della lavorazione di centralini.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telefonici.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici.
Esercenti botteghini del lotto.

F

Fabbri meccanici.
Facchini.
Falegnami.
Farmacisti.
Fattorini postali.
Fattorini telegrafici.
Fenovieri.
Filatori
Fonditori.
Fornaciai.
Fornai.
Fotografi.
Frenatori.
Fucinieri.
Fuochisti.

G

Garzoni addetti a servizi pubblici.
Gettatori di metalli.
Giornalieri di campagna.
Gondolieri.
Guardiani.
Guardie carcerarie.
Guardie daziarie.
Guardie municipali.
Guide alpine.

I

Impastatori.
Impiegati in genere.
Intagliatori.
Industriali.
Infermieri.
Ingegneri.
Insegnanti.
Inservienti.
Installatori di caldaie a vapore.

L

Lavandai.
Lavoranti edili.
Lavoranti in legno ed affini.
Lavoranti in salumi.
Lavoranti in specchi.
Litografi.

M

Macellai.
Macchinisti.
Maestri (elementari, di ginnastica scherma, ecc.).
Magazzinieri.
Maniscalchi.
Manovali.
Marinai.
Materassai.
Mattonellisti.
Meccanici in genere.
Meccanici di automobili.
Medici.
Merciai.
Minatori.
Montatori di aeroplani.
Montatori di dirigibili.
Motoristi di aviazione.
Motoristi in genere.
Mugnai.
Mulattieri.
Muratori.
Musicanti.
Musicisti.

O

Operai chimici in genere.
Operai in genere.
Operai in metalli.
Orologiai.
Osti.
Ottici.

P

Panettieri.
Parrucchieri.
Pastai.
Pastori.
Pellai.
Pescatori.
Picconieri.
Piloti d'aviazione.
Pirotecnici.
Pittori.
Pompieri.
Portieri.
Professioni libere.
Professori.
Proprietari.

R

Radiotelegrafisti.
Ragionieri.
Ramai.
Rappresentanti.
Rematori.
Rivenditori di sale e tabacchi.

S

Salinai.
Saltimbanchi.
Sarti.
Scalpellini.
Scultori.
Sensali.
Sellai.
Saldatori.
Spedizionieri.
Stagnai.
Stallieri.
Studenti.
Suonatori ambulanti.

T

Tappezzieri.
Teleferisti.
Telefonisti.
Telegrafisti.
Tessitori e simili.
Tipografi ed affini.
Tornitori.
Tranvieri.
Trattori.

U

Uscieri.
Uomini di fatica.

V

Venditori di derrate alimentari.
Venditori di merci diverse.
Verniciatori di metalli.
Veterinari.
Vetrai.
Vulcanizzatori.

Z

Zappatori.
Zolfatai.

PREZZO L. 2,10

(826) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1929 - ANNO VII — 9 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 470 - 3 giugno 1929 - Anno VII — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di due membri della R. commissione veterani. . . . . *Pag.* 2028

» 471 - 24 giugno 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1 - Compenso da versarsi all'Erario dai maestri di scherma militari autorizzati ad impartire lezioni private a pagamento, nelle sale cui sono addetti . . . . . » 2029

» 472 - 8 luglio 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1337 - Ordinamento della Milizia portuaria . . . . . » 2030

» 473 - 18 luglio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari . . . . . » 2037

» 474 - 18 luglio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari. » 2039

» 475 - 18 luglio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali . . . . . » 2041

LIBRERIA DELLO STATO

N. 476 – 18 luglio 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali. Pag.

» 477 – 29 luglio 1929 – Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso ufficiali osservatori dal pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione. .

478 – 8 agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari . . . . . .

» 479 – 8 agosto 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. – Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra. . . . . .

» 480 – 8 agosto 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani in S. P. E. delle varie armi . . . . . .

» 481 – 8 agosto 1929 – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Pinerolo . . . . . .

» 482 – 8 agosto 1929 – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. – Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria. . . . . .

» 483 – 8 agosto 1929 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Il tiro della batteria » . . . . . .

» 484 – 8 agosto 1929 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro, Mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata da 149/12, V-207, - h - 1000 . . . . . .

N. 485 - 8 agosto 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parte 2ª - (Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria) . . . . . *Pag.* 2069

486 - 8 agosto 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1144 che estende l'obbligo del servizio militare fino al cinquantacinquesimo anno di età » 2071

487 - 8 agosto 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO - MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni. . . . . » 2077

488 - 8 agosto 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Iscrizione sulle liste di leva dei giovani nati e residenti nelle colonie italiane o nelle isole italiane dell'Egeo. . . . . » 2089

489 - 8 agosto 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Modificazioni della zona di reclutamento alpini del distretto militare di Bergamo . . . . . » 2092

490 - 8 agosto 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . » 2092

491 - 8 agosto 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . » 2094

492 - 8 agosto 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaioli . . . . . » 2096

493 - 8 agosto 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . » 2099

494 - 8 agosto 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette . . . . . » 2099

N. 495 - 8 agosto 1929 - Anno VII — MATRICOLA. — Compilazione dei rapporti informativi per gli ufficiali in congedo richiamati alle armi per istruzione nel corrente anno . . . . . .

AVVISI . . . . . .

ERRATA-CORRIGE. . . . . .

Circolare N. 470. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di due membri della R. commissione veterani. (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486 concernente il vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipende talia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911 n. 616, che regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai supe la suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921 n. 1591 porta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Mini gretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l e la marina e del Ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

I consiglieri della Corte dei Conti:

Gr. uff. TRIVELLI dott. Luigi e AVARELLI go sono nominati membri della R. Commissione Ve sostituzione del defunto consigliere VICARIO gr. uff. e del dimissionario gr. uff. FIASTRI dott. Guglielmo, sidente di sezione della stessa Corte.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell' del presente decreto, che sarà registrato alla Corte de

Dato a Roma, addì 3 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — M

N. 471. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1 – Compenso da versarsi all'Erario dai maestri di scherma militari autorizzati ad impartire lezioni private a pagamento, nelle sale cui sono addetti.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 giugno 1929 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2715, circa la istituzione della sezione magistrale di scherma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura del compenso da versarsi all'Erario dai maestri di scherma militari autorizzati ad impartire lezioni private a pagamento, nelle sale militari cui sono addetti a mente dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, è stabilita in ragione del 10 per cento, e mai per somma inferiore a L. 5, dell'ammontare del compenso mensile percepito per ciascun allievo.

I maestri sono responsabili verso l'Amministrazione militare delle eventuali rotture dei materiali di proprietà dell'Amministrazione e degli eventuali danni prodotti durante le lezioni private impartite a pagamento.

Per la riscossione della quota di cui sopra provvederanno i comandanti dei corpi od istituti, a cui i maestri sono addetti, i quali cureranno altresì il versamento del relativo importo in tesoreria.

Il predetto Nostro Ministro, Segretario di Stato per la guerra, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 472. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1337 - Ordinamento della Milizia portuaria.** — (Gabinetto). — 8 luglio 1929 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 179, del 2 agosto 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 16 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — E' istituita la Milizia portuaria, specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che svolge la propria attività nell'àmbito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno, dove se ne dimostri la necessità, per i servizi di cui all'art. 10.

Art. 4. — Al personale della Milizia portuale spetta il trattamento di previdenza stabilito dalla convenzione 12 luglio 1928, stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e resa esecutiva con R. decreto 24 dicembre 1928, n. 3408.

Art. 5. — La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni o dalle competenti autorità militari o di pubblica sicurezza, rispettivamente, secondo i criteri di massima fissati dai commi *a*) e *b*) dell'art. 10.

Le ispezioni di carattere disciplinare sono devolute al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni.

Art. 6. — La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento:

un Comando di gruppo legioni di Milizia portuaria;

due legioni di Milizia portuaria.

Art. 7. — Il comando del gruppo legioni di Milizia portuaria è devoluto ad un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coadiuvato da un console capo di stato maggiore, da un ufficiale superiore e da un ufficiale inferiore, rispettivamente con le attribuzioni di capo ufficio di amministrazione e di ufficiale addetto.

Art. 8. — Le sedi di Comandi di legione sono le seguenti:

I legione, Genova;

II legione, Napoli.

Previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, entro i limiti dell'organico di cui all'art. 9, il Comando gruppo legioni portuarie potrà disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile, in relazione alla esigenza del servizio.

La prima legione funziona anche da centro di reclutamento, d'istruzione e rifornimento. Presso di essa è costituito un deposito ufficiali, graduati e militi.

Art. 9. — L'organico della Milizia portuaria è quello riportato dai seguenti quadri:

UFFICIALI.

Grado 5°	Console generale	N.	1
Grado 6°	Consoli	»	4
Grado 8°	Seniori	»	4
Grado 9°	Centurioni	»	10
Grado 10°	Capi-manipolo	»	17
		N.	36

SOTTUFFICIALI E MILITI.

Marescialli maggiori	N.	2
Marescialli capi	»	2
Marescialli	»	3
Capisquadra	»	17
Vice-capisquadra	»	20
Militi scelti	»	20
Militi ed allievi militi	»	554
	N.	618

Art. 10 — La Milizia portuaria sarà impiegata:

a) nel servizio di polizia marittima e portuale nei porti e lungo il litorale marittimo sia a terra che a mare;

b) nei servizi complementari di polizia militare e di polizia ordinaria.

Art. 12. — La Milizia portuaria, nell'àmbito dei servizi ad essa affidati, ha funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza ed esercita funzioni di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria. I militi scelti e i militi sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 15. — Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Il quantitativo annuo da trarsi mediante arruolamento dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potrà superare i 500 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo e dal Ministro per le comunicazioni, d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva, arruolati nella Milizia portuaria, figureranno, nei ruoli del Regio esercito, collocati a disposizione

della Milizia portuaria, e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria.

Art. 16. – Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria sono a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) e non dovranno superare gli stanziamenti autorizzati per la Milizia predetta nell'esercizio 1927-1928.

Art. 2.

Agli ufficiali della Milizia portuaria sono dovuti gli assegni e le competenze speciali, ordinarie ed eventuali, degli ufficiali della Milizia forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità cavalli.

Agli ufficiali della Milizia portuaria si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, riguardanti le indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 3.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi sono dovuti gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'indennità caro viveri, l'indennità mensile di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, rispettivamente per i marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri, ad eccezione dell'indennità militare speciale, la quale è sostituita dall'indennità giornaliera di Milizia portuaria nella misura unica di L. 3.50.

Agli allievi militi spetta la paga giornaliera di L. 10.50.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice capisquadra, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 50 mensili.

Art. 4.

Al personale cui è affidato speciale incarico di radiotelegrafista, conducente di automezzi, verrà corrisposta una indennità di carica speciale giornaliera fissa di L. 1.25. Detto personale non può superare il quattro per cento della forza organica dei capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi.

Art. 5.

Per le indennità di viaggio, di missione e di trasferimento per i sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi, si applicano le disposizioni degli articoli 199 e 202 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, intendendosi corrispondenti ai gradi di brigadiere e vice-brigadiere quelli di caposquadra e di vice-caposquadra.

Art. 6.

Quando gli appartenenti alla Milizia portuaria, a richiesta dell'autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione della indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 7.

L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sarà effettuata col grado di capomanipolo, mediante bando di concorso, con le norme e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Per conseguire la conferma alla nomina definitiva a capomanipolo, gli aspiranti dovranno compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi sei presso le legioni, che potrà essere prorogato di altri sei mesi a giudizio del comandante il gruppo legioni, previo rapporto del rispettivo comandante di legione.

Art. 8.

Il reclutamento degli allievi militi sarà effettuato con bando di arruolamento del comandante il gruppo legioni portuarie.

Gli allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un periodo di esperimento di mesi tre. Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma, salvi gli obblighi della rispettiva classe di leva.

Art. 9.

Allo scadere della ferma obbligatoria, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori possono essere raffermati.

Sono ammesse tre successive rafferme di anni tre ciascuna, dopo le quali le rafferme saranno annuali.

Per essere ammessi a ciascuna rafferma, i militi, militi scelti, vice capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori debbono aver tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica e debbono essere riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.

Per i sottufficiali, militi scelti e militi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, la ferma obbligatoria decorre dalla data di ammissione nella Milizia portuaria.

Il periodo di servizio già prestato dai detti sottufficiali, militi scelti e militi, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza alla ferma obbligatoria, sarà considerato valido agli effetti della rafferma.

I premi di rafferma da corrispondersi sono:

L. 3000 al termine della prima rafferma;

L. 2000 al termine della seconda rafferma;

L. 1000 al termine della terza rafferma.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Nella prima formazione dei quadri degli ufficiali, i posti dei vari gradi saranno conferiti agli ufficiali che si trovano in servizio nella Milizia portuaria alla data di pubblicazione della presente legge, con il grado da ciascuno di essi rivestito.

Art. 11.

Nella prima formazione dei ruoli dei marescialli maggiori marescialli capi, marescialli, capisquadri, vice-capisquadra, militi scelti e militi, i posti saranno conferiti dal Ministro per le comunicazioni agli appartenenti alla Milizia portuaria in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il grado da ciascuno di essi rivestito, sentita apposita Commissione presieduta dal comandante il gruppo legioni portuarie.

Art. 12.

Il tempo trascorso in servizio nella Milizia portuaria anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge dagli appartenenti alla Milizia portuaria, confermati ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, è utile agli effetti della determinazione degli aumenti periodici degli stipendi e delle paghe.

Art. 13.

Gli ufficiali confermati ai sensi del precedente articolo 10, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo e dagli impiegati di ruolo dello Stato, conservano il trattamento di quiescenza al quale avevano precedentemente diritto, restando esclusi da quello di previdenza, speciale per la Milizia portuaria, stabilito dall'articolo 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, modificato con l'art. 1 della presente legge.

Art. 14.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per gli affari dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Le norme di applicazione della presente legge, nei soli riguardi al trattamento economico agli appartenenti alla Milizia portuaria, saranno emanate con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

N. 473. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 luglio 1929 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 607 e seguenti del Regolamento per la amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 963 del 13 giugno 1929, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1929-30, per le Scuole militari, è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	9.000
Collegio militare di Napoli	»	6.000
R. Accademia di fanteria e cavalleria		30.500
R. Accademia di artiglieria e genio	»	30.500
Scuola di applicazione di fanteria	»	20.000
Scuola di applicazione di cavalleria	»	12.000
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	32.000

Scuole allievi ufficiali di complemento:

Scuola allievi ufficiali di complemento di Moncalieri	L.	10.750
Scuola allievi ufficiali di complemento di Bra	»	12.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Milano	»	12.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Verona	»	5.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Pola	»	11.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca	»	12.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto	»	16.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Campobasso	»	5.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Palermo	»	5.000

Scuole allievi sottufficiali:

Scuola allievi sottufficiali Modena	L.	8.000
Scuola allievi sottufficiali Rieti	»	10.000
Scuola allievi sottufficiali Casagiove	»	15.000
Comando Scuole centrali militari	»	15.000
Scuola centrale di fanteria	»	18.000
Scuola centrale di artiglieria	»	18.000
Scuola centrale del genio	»	15.000
Scuola centrale di educazione fisica	»	4.000

Scuola di guerra	L.	32.000
Scuola di tiro di artiglieria	»	14.000
Scuola di applicazione di sanità militare . . .	»	12.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 29 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 474. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata, per l'esercizio finanziario 1929-30, per le accademie, scuole e collegi militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 luglio 1929 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151, 607 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 963 del 13 giugno 1929, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1929-30, per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Collegio militare di Roma	L.	2.000
Collegio militare di Napoli	»	2.000
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	3.000
R. Accademia di artiglieria e genio	»	3.000
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	500
Scuola di applicazione di artiglieria e genio . .	»	1.000

Scuole allievi ufficiali di complemento:

Scuola allievi ufficiali di complemento di Moncalieri	L.	1.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Bra .	»	1.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Milano	»	1.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Verona	»	1.000
Scuola allievi ufficiali di complemento di Pola .	»	600
Scuola allievi ufficiali di complemento di Lucca	»	500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto	»	1.500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Campobasso	»	500
Scuola allievi ufficiali di complemento di Palermo	»	800

Scuole allievi sottufficiali:

Scuola allievi sottufficiali Modena	L.	600
Scuola allievi sottufficiali Rieti	»	1.500
Scuola allievi sottufficiali Casagiove	»	800
Comando scuole centrali militari	»	1.000
Scuola centrale fanteria	»	2.000
Scuola centrale artiglieria	»	1.000
Scuola centrale genio	»	1.000
Scuola centrale di educazione fisica	»	500

Scuola di guerra	»	1.000
Scuola di tiro di artiglieria	»	1.000
Scuola di applicazione di sanità militare . . .	»	1.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 475. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 147 e 502 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 963 del 13 giugno 1929, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 24.000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 476. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 luglio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 152 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 963 del 13 giugno 1928, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1929-30 per la Scuola centrale carabinieri reali è stabilito nella misura di L. 1000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente è posta a carico del capitolo 54 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1929-30.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 477. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Secondo corso ufficiali osservatori del pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 luglio 1929 - Anno VII.

1. Dal 15 settembre c. a. al 31 gennaio 1930-VIII, sarà svolto, a cura del comando del gruppo aerostieri, e presso il medesimo, il secondo corso ufficiali osservatori del pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazioni.

2. Il corso comprenderà due periodi, dei quali il primo (addestramento teorico) della durata di circa un mese) si svolgerà in Roma presso la sede del gruppo aerostieri, e il secondo (addestramento pratico) presso un campo scuola aerostatica del gruppo stesso.

3. Potranno chiedere l'ammissione al corso, ufficiali inferiori di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e carri armati, purchè al 1° gennaio 1930 non abbiano superato 35 anni di età, e, se capitani, abbiano anzianità di grado non superiore alla sotto indicata:

Fanteria: 23 agosto 1917 (fino a De Luigi Dalio incluso.

Cavalleria: 31 marzo 1926.

Artiglieria: 16 marzo 1918 (fino a Pilotto Luigi incluso).

Genio: 16 maggio 1927.

4. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 20.

5. Le domande di ammissione (in carta bollo di L. 3) dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 20 agosto p. v., corredate da un certificato d'idoneità al servizio aerostatico, rilasciato dai competenti ospedali territoriali.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

6. Gli ammessi dovranno presentarsi al comando del gruppo aerostieri in Roma il mattino del 15 settembre 1929-VII.

7. Il comando del gruppo aerostieri proporrà a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali che durante il corso dimostrassero di non possedere attitudine per lo speciale servizio.

8. Al termine del corso, gli ufficiali saranno sottoposti, a cura del comando del gruppo aerostieri, ad appositi esperimenti teorico-pratici: quelli riconosciuti idonei alla carica di osservatore dal pallone frenato riceveranno il prescritto brevetto rilasciato dall'ispettorato del genio per delegazione del Ministero. Sui loro libretti personali sarà apposta l'annotazione:

« Ha frequentato il secondo corso aerostatico ed è abilitato al servizio di osservatore dal pallone frenato con brevetto n..... in data..... rilasciato dall'ispettorato del genio ».

L'elenco dei brevetti rilasciati dovrà, a cura del comando del gruppo aerostieri, essere trasmesso a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) e sarà pubblicato a suo tempo sul *giornale militare*

9. Durante l'intero corso gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli assegni ordinari. Le indennità, comprese quelle aerostatiche previste dalla circolare 460 del *giornale militare* 1925, art. 4, saranno corrisposte dal gruppo aerostieri.

10. Gli ufficiali ammessi al corso non dovranno farsi seguire dai rispettivi attendenti. Quelli aventi diritto a razioni foraggio conserveranno il diritto alle razioni stesse, ma dovranno lasciare i cavalli presso i corpi di provenienza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 478. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alla Società anonima *Frera* di Tradate la fornitura delle parti di ricambio per motomezzi Frera in servizio presso gli Enti militari nell'esercizio finanziario 1929-30.

I. — *Oggetto della fornitura.*

Parti di ricambio *originale* Frera, per forma e dimensioni, perfettamente adattabili ai vari tipi di motociclette pei quali saranno richieste.

Esse dovranno essere accuratamente lavorate in ogni loro parte.

II. — *Prezzi.*

I prezzi unitari sono quelli indicati nei sottonotati listini comunicati dalla Ditta Frera, vigenti al giorno della presentazione della richiesta di prelevamento, con lo sconto del 45% (quarantacinque per cento):

a) listino parti ricambio moto 4 1/2 HP. Modello M anno 1927);

b) listino parti ricambio moto 350 cmc. (febbraio 1927);

c) listino parti ricambio moto 500 cmc. (giugno 1927);

d) listino parti ricambio moto 1140 cmc. (luglio 1928).

Il prezzo s'intende per merce consegnata imballata in posto franco.

Verificandosi variazioni ai prezzi dei sopracitati listini questo Ministero, con apposita circolare del *giornale militare*, comunicherà le variazioni verificatesi e le rispettive decorrenze.

I listini suddetti dovranno essere richiesti dagli Enti interessati alla Direzione dell'Officina Automobilistica R. E. di Bologna.

III. — *Località e modalità di prelevamento.*

Le richieste di prelevamento delle parti di ricambio saranno di volta in volta rivolte dagli Enti militari agli Stabilimenti della Società in Tradate (Varese) o alla sede della Società in Milano (Piazza Missori n. 2), mediante regolare *buono di prelevamento* (allegato *A*) firmata dal comandante del corpo o capo ufficio prelevatario e munita del bollo d'ufficio.

In tale richiesta saranno indicati il tipo della moto, il numero d'ordine e la nomenclatura delle parti che si richiedono dedotte dai cataloghi o listini correnti se dette parti sono comprese in detti listini e cataloghi, colla nomenclatura commerciale, in caso diverso, il quantitativo di ogni parte che si richiede.

IV. — *Termini di tempo per la consegna.*

Per le parti di modelli posteriori al Mod. 1921 le piccole forniture, cioè quelle di un ammontare netto non superiore alle L. 1000 (mille), saranno effettuate entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta di prelevamento alla Società in Tradate o a Milano; le forniture di importo superiore verranno effettuate entro 30 (trenta) giorni a partire come sopra.

Per le parti di motocicli di modello anteriore al 1921 e modello 1921, i termini di consegna saranno portati rispettivamente a 25 (venticinque) giorni per le forniture non superiori alle L. 1000 (mille) ed a 50 (cinquanta) giorni per le forniture di importo superiore alle L. 1000.

V. — *Penalità per ritardi di consegna.*

In caso di ritardi nella consegna verrà applicata una penalità del 2 % (due per cento) sul prezzo netto dei materiali consegnati in ritardo e non consegnati, per ogni decade compiuta e sino a raggiungere il 10 % del suddetto importo.

Tale penalità dovrà defalcarsi dall'ammontare netto delle forniture che verranno messe a pagamento.

VI. — *Rifiuto di materiali e collaudo.*

Qualora da parte degli Enti prelevatari sorgessero dubbi sulla qualità delle materie prime impiegate dalla Ditta nella costruzione delle parti, o credessero di non accettare gli oggetti richiesti perchè presentanti difetti di costruzione o per altri motivi, gli Enti stessi chiederanno alla Ditta la loro sostituzione; se questa verrà rifiutata ne daranno tempestivo avviso alla Direzione dell'Officina Automobilistica R. Esercito di Bologna tenendo a disposizione di questa ultima quei materiali che avessero dato luogo a dubbi.

L'Officina predetta provvederà a fare eseguire da apposita Commissione le opportune prove di resistenza e di tempera del materiale presso lo Stabilimento della Ditta assuntrice, la quale sarà perciò tenuta a sostituire tutte quelle parti che la prefata Commissione ritenesse opportuno di rifiutare.

VII. — *Modalità di pagamento.*

* * *

La Società Anonima Frera, dopo spedito il materiale, invierà all'Ente prelevatario la fattura originale, unitamente a due copie. Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato con opportuna stampigliatura l'indicazione « originale » ovvero « copia ».

Una di tali copie sarà dall'Ente stesso trasmessa alla Direzione dell'Officina R. Esercito di Bologna per la partecipazione all'ufficio del registro, al termine del contratto, dell'ammontare totale della fornitura eseguita e una all'Ispettorato tecnico automobilistico di Torino. Nelle fatture saranno chiaramente e distintamente indicati: il numero e la data della richiesta di prelevamento, i prezzi dei listini, e nel caso si tratti di parti non comprese nei listini stessi, i prezzi correnti, l'ammontare lordo delle fatture, la deduzione del ribasso, l'ammontare netto delle fatture.

Tali indicazioni sono necessarie per i debiti controlli da parte dell'Ente interessato e dall'Autorità superiore.

Il pagamento verrà fatto a contanti direttamente dall'Ente prelevatario alla Società anonima FRERA in Tradate.

p. *Il Ministro*: P. Gazzera.

ALLEGATO A

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Società .....

(circolare *giornale militare* 192..)

Numero della tariffa	Numero del catalogo	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 192..

Il .....

(Da conservare dal Corpo prelevatario).

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Società .....

Agenzia o Deposito di .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2).....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa	Numero del catalogo	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... li ..... 192..

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.

N. 479. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** (Direzione generale personale ufficiali). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso la Scuola di guerra, due corsi applicativi per ufficiali superiori, rispettivamente dal 1° ottobre al 15 gennaio e dal 20 gennaio al 20 aprile.

Sono ammessi al corso del 1° ottobre i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati, esclusi quelli che già abbiano frequentato analogo corso applicativo negli anni passati:

Arma di fanteria — 30 settembre 1924 fino a GIOVANNELLI Renzo.

Arma di cavalleria — 31 marzo 1926 fino a CAPUTO Carlo.

Arma di artiglieria — 30 marzo 1923 fino a ORNANI Vittorino.

Arma del genio — 5 giugno 1926 fino a BASSOLI Giuseppe.

Sono ammessi al corso del 20 gennaio 1930 i tenenti colonnelli compresi nei limiti di anzianità sottoindicati restando sempre esclusi quelli che abbiano già frequentato analogo corso applicativo:

Arma di fanteria — 31 marzo 1926 fino a BRUNELLI Giulio.

Arma di cavalleria — 30 gennaio 1927 fino a CARISSIMI di VALLORIA Edoardo.

Arma di artiglieria — 31 marzo 1924 fino a VARANINI Faro.

Arma del genio — 1° dicembre 1926 fino a MOLINARI Michele.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità sopra citati provvederanno a che detti ufficiali si presentino al Comando della

Scuola di guerra il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso. Gli ufficiali stessi non si faranno seguire dagli attendenti.

Il Comando della Scuola di guerra invierà volta a volta a questo Ministero gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare detti corsi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 480. — SCUOLE MILITARE. — **Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani in S. P. E. delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 agosto 1929 – Anno VII.

Nel prossimo anno scolastico si svolgeranno presso le Scuole centrali di Civitavecchia 2 corsi applicativi per capitani in S. P. E. esclusi quelli di S. M., quelli che abbiano frequentato con successo la Scuola di guerra e quelli che abbiano precedentemente frequentato altri corsi analoghi.

Parteciperanno al primo dei detti corsi, dal 3 ottobre al 24 dicembre c. a. i capitani compresi nei limiti di anzianità sottoindicati:

Arma di fanteria — 1° aprile 1917, fino a CASASSA Giamb.

Arma di cavalleria — 30 giugno 1925, fino a CHIRICO Beniamino.

Arma di artiglieria — 29 luglio 1917, fino a FIORE Rinaldo (esclusi quelli della specialità Treno).

Arma del Genio — 30 giugno 1924 fino a RICCARDI Mario.

Parteciperanno al secondo corso dal 7 gennaio al 31 marzo 1930 i capitani compresi nei seguenti limiti:

Arma di fanteria — 28 giugno 1917 fino a ZINI Aldo.

Arma di cavalleria — 31 dicembre 1925 fino a REZZAGHI Arnaldo.

Arma di artiglieria — 29 luglio 1917 fino a NURRA Giovanni (esclusi quelli della specialità Treno).

Arma del genio — 30 settembre 1925 fino a GUERRA Gaetano.

Gli enti ed i corpi presso i quali prestano servizio gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità sopra indcati provvederanno a che detti ufficiali si presentino al Comando delle Scuole centrali il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso. Gli ufficiali stessi non si faranno seguire dall'attendente.

I Comando delle Scuole centrali invierà volta a volta a questo Ministero gli elenchi degli ufficiali che si presenteranno a frequentare detti corsi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 481. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Pinerolo.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari. — 8 agosto 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Pinerolo che si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 ottore p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 482. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

Art. 1.

Funzionamento del Servizio tecnico di artiglieria.

1. — Il Servizio tecnico di artiglieria provvede a soddisfare le esigenze relative alla definizione ed alla costruzione delle armi in genere e dei materiali di artiglieria, esclusi quelli fotoelettrici e di ascolto. Sono più particolarmente di sua competenza:

a) gli studi, le ricerche ed esperienze, riferentesi alle armi in genere ed al loro trasporto;

b) gli studi per la definizione dei materiali nuovi o per la modificazione di quelli già esistenti;

c) alla rimessa in efficienza delle armi in genere e dei materiali di artiglieria, esclusi quelli fotoelettrici e di ascolto;

d) le lavorazioni delle armi e dei materiali negli stabilimenti militari di artiglieria e le relazioni con l'industria privata per quanto riguarda le commesse ad essa affidate.

Per quanto si riferisce agli studi per la definizione delle armi in genere e dei materiali di artiglieria, l'ispettore d'artiglieria dà al direttore superiore del servizio tecnico le direttive per lo studio e la definizione dei materiali stessi, stabilendo le caratteristiche dipendenti dalle esigenze del loro impiego.

La Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria procede agli studi e alle esperienze intese a concretare i modelli, provvede al loro apprestamento per presentarli poi all'ispettore di artiglieria.

L'Ispettorato di artiglieria esamina le armi e i materiali definiti, e fa accertare la loro rispondenza a tutte le esigenze del servizio e d'impiego da apposite commissioni costituite da ufficiali combattenti, alle quali i tecnici costruttori intervengono solo come assistenti e consulenti. Per l'esame e le prove di tipi di armi e di materiale presentati

da case industriali, l'ispettore dell'artiglieria si vale di commissioni miste da esso nominate, costituite da personale tecnico e da ufficiali combattenti.

In base all'esito delle prove pratiche l'ispettore dell'artiglieria indica le varianti da apportare ai modelli, e comunica alla Direzione superiore del servizio tecnico le direttive per la loro attuazione.

Art. 2.

Organi tecnici.

2. — Il Servizio tecnico di artiglieria è costituito da:

a) 1 direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria;

b) stabilimenti militari di artiglieria:

3 arsenali R. E.;

1 fabbrica d'armi R. E.;

1 polverificio R. E.;

1 spolettificio R. E. con 2 sezioni staccate;

1 pirotecnico R. E. con 1 sezione staccata;

1 laboratorio di precisione R. E.;

c) 2 centri di esperienze d'artiglieria:

1 ufficio tavole di tiro.

Art. 3.

3. — La Direzione superiore del servizio tecnico dipende dall'Ispettorato d'artiglieria. Per le pratiche di carattere prettamente amministrativo e riguardanti i personali civili e militari (esclusi i generali ed i capi servizio) tratta direttamente col Ministero.

4. — Dipendono dalla Direzione superiore del Servizio tecnico di artiglieria gli stabilimetni ed i centri tecnici di artiglieria.

Inoltre il direttore superiore sovraintende alla sezione esperienze per le armi portatili, per quanto ha tratto all'indirizzo tecnico dei suoi lavori.

Art. 4.

Direzione superiore del Servizio tecnico di artiglieria.

5. — Il Servizio tecnico di artiglieria fa capo al direttore superiore per il servizio tecnico di artiglieria, il quale lo dirige coadiuvato da tre capi reparto rispettivamente:

a) per gli studi, le ricerche, le esperienze;

b) per i progetti dei materiali e delle varianti agli stessi;

c) per il funzionamento del servizio delle lavorazioni presso gli stabilimenti militari di artiglieria e per le relazioni con l'industria privata per quanto riguarda le commesse ad essa affidate.

6. — Il direttore superiore provvede agli studi ed alle esperienze intese a concretare i modelli dei materiali e al loro apprestamento.

Egli risponde della perfetta corrispondenza dei materiali, della bontà delle soluzioni tecniche escogitate, in relazione ai progressi della tecnica in Italia e all'estero, della qualità e della economia dei materiali allestiti negli stabilimenti militari.

E' il consulente del Ministero per tutti i contratti riflettenti il materiale di artiglieria, anche se compilati da enti estranei al servizio tecnico.

7. — Il capo reparto studi, ricerche ed esperienze:

a) si tiene al corrente di quanto si svolge nel campo scientifico tecnico, per ciò che direttamente o indirettamente riflette le armi, le munizioni, gli esplosivi, i mezzi di trasporto, e in genere, il materiale di artiglieria;

b) cura lo svolgimento diretto delle ricerche di balistica interna ed esterna, di munizionamento, di innescamento, di problemi offensivi nuovi, che non possono essere risolti dai gabinetti scientifici civili per la loro particolare specializzazione, per difficoltà di attrezzamento, ecc.

c) dirige e cura le esperienze di poligono; propone i perfezionamenti nella organizzazione dei poligoni stessi e nelle dotazioni degli strumenti adatti al rilievo ed alla misura dei fenomeni,

Dal capo reparto studi, ricerche ed esperienze, dipendono direttamente le 2 direzioni dei centri di esperienze, l'ufficio tavole di tiro, e, per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'art. 3 la sezione esperienze per armi portatili.

5. — Il capo reparto progetti, provvede col personale dipendente:

a) a studiare i limiti di peso, di mobilità di efficienza, cui è possibile giungere allo stato attuale della tecnica, nella traduzione in atto dei concetti generali d'impiego che gli sono indicati;

b) a progettare i materiali, che dovranno rappresentare l'armamento avvenire dell'esercito, a curarne l'allestimento in esemplari di campioni, a perfezionare in modo continuo detti modelli e definire l'attrezzamento per allestirli;

c) a tenersi al corrente delle possibilità nazionali, per uniformare ad esse direttive tecniche e progetti.

6. — Il capo reparto lavorazioni:

a) ha la sorveglianza disciplinare (limitatamente alle mancanze) tecnica ed amministrativa degli stabilimenti dell'Arma:

b) provvede al regolare funzionamento del servizio degli stabilimenti militari di artiglieria, al coordinamento tra di loro, ed all'attuazione dei progressi tecnici delle lavorazioni, in relazione anche ai progressi tecnici, che si raggiungono nell'industria privata, dei quali egli si tiene di continuo al corrente;

c) risponde della economia delle lavorazioni e della buona qualità dei manufatti; egli propone, in conseguenza, le norme di collaudo e di accettazione e le varianti alle medesime;

d) provvede alla compilazione della regolamentazione [illegible]; propone le varianti alla regolamentazione per i personali civili e per il personale operaio e per l'andamento degli stabilimenti;

e) provvede ai corsi speciali per ufficiali d'armamento, artificieri, per operai, ecc.;

f) dirige la matricola delle artiglierie, degli esplosivi [illegible];

g) cura la tenuta al corrente e la distribuzione delle costruttive;

h) dà le direttive tecniche per la sorveglianza chimica degli esplosivi in dotazione, e fornisce il personale chimico occorrente.

10. — A coadiuvare il direttore superiore è istituito, presso la direzione superiore, per il Servizio tecnico di artiglieria, un ufficio di segreteria.

A coadiuvare i tre capi reparto ,sono costituiti uffici, le cui mansioni sono stabilite con ordine interno della Direzione superiore.

Art. 5.

Stabilimenti e centri tecnici.

11. — I direttori degli stabilimenti e dei centri di esperienza esercitano sul personale dipendente le stesse funzioni dei comandanti di corpo.

Dipendono dal direttore superiore per quanto riflette la quantità e la bontà della produzione, la sistemazione interna, la destinazione e l'avanzamento del personale militare dipendente, gli orari, le mercedi e per tutto quanto ha attinenza ai personali civili. Dipendono invece dalle autorità territoriali per quanto riflette la disciplina del personale militare, ufficiali e truppa.

Le loro attribuzioni e responsabilità sono specificate nel regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico.

Art. 6.

Personale ufficiali addetto al Servizio tecnico di artiglieria.

12. — Si provvede al funzionamento dei vari organi del servizio tecnico di artiglieria con il personale seguente:

1) Per il disimpegno di mansioni tecniche:

a) ufficiali addetti al servizio tecnico;

b) ufficiali del corso superiore tecnico, i quali, nel periodo di pratico esperimento, debbono prestare servizio negli stabilimenti;

c) ufficiali permanentemente aggregati.

B) Per il disimpegno di servizi di ausilio (amministrativi e d'ordine):

ufficiali inferiori di qualsiasi arma e corpo.

13. — Il personale ufficiali viene così ripartito:

1° Direzione superiore per il servizio tecnico di artiglieria:

a) un direttore superiore per il servizio tecnico di artiglieria (capo del servizio tecnico);

un capo ufficio segreteria (ufficiale superiore non del servizio tecnico);

ufficiali in servizio di ausilio;

b) un ufficiale generale capo reparto studi, ricerche ed ed esperienze;

3 capi ufficio del predetto reparto (di cui uno con rango di direttore, e 2 con rango di vice direttore);

ufficiali addetti e ufficiali permanentemente aggregati;

c) un ufficiale generale capo reparto progetti;

2 capi ufficio del predetto reparto (di cui 1 con rango di direttore e 1 con rango di vice direttore);

ufficiali addetti (e ufficiali permanentemente aggregati);

d) un ufficiale generale capo reparto lavorazioni;

3 capi ufficio del predetto reparto (di cui 2 con rango di direttori, e 1 con rango di vice direttore);

ufficiali addetti (e ufficiali permanentemente aggregati);

2° Stabilimenti, centri d'esperienze, ufficio tavole di tiro:

e) 6 direttori principali di stabilimento o di centro esperienze;

f) 4 direttori di stabilimento o di centro di esperienze;

g) un capo ufficio tavole di tiro (con rango di capo sezione);

h) 10 vice direttori di stabilimento o di centro di esperienze;

i) 3 capi sezione staccata di stabilimento;

l) ufficiali addetti;

m) ufficiali permanentemente aggregati;

n) ufficiali comandati temporaneamente per servizi tecnici;

o) ufficiali per il disimpegno di servizi d'ausilio;

p) ufficiali del corso superiore tecnico, nel periodo di pratico esperimento.

Art. 7.

Corso superiore tecnico di artiglieria.

14. — Il corso superiore tecnico di artiglieria è posto sotto l'alta direzione dell'Ispettore dell'artiglieria.

Per i primi due anni di corso, che si svolgono presso l'Accademia militare di Torino, il comandante di questa ha il còmpito di regolarne l'andamento disciplinare e didattico, facendo all'uopo opportune proposte all'Ispettore d'artiglieria.

Per l'anno di prova pratica da svolgersi presso gli stabilimenti dell'arma e la Direzione superiore, analogo còmpito e l'inoltro delle relative proposte, spetteranno al Direttore superiore.

15. — Al corso superiore tecnico è ammesso, mediante concorso per titoli, un numero di capitani di artiglieria, da fissarsi dal Ministero, i quali:

a) abbiano superato i corsi regolari della scuola di applicazione o quelli dell'Accademia di artiglieria e genio, compiuti in base ai precedenti ordinamenti (1), oppure abbiano la laurea in ingegneria, in ingegneria chimica, in chimica pura o in chimica industriale, in matematica e in fisica, o abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole d'ingegneria o facoltà universitarie;

b) abbiano, nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella cono-

(1) Compresi anche quelli che superarono i corsi di completamento di cultura tecnico-professionale di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924.

scenza del materiale di artiglieria e del tiro, e nelle questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) non abbiano, alla data del bando di concorso, oltrepassato il 35° anno di età;

e) siano riusciti vincitori del concorso;

In via eccezionale, fino al 31 dicembre 1930, potranno essere ammessi al corso anche ufficiali superiori di artiglieria — compresi quelli permanentemente aggregati al servizio tecnico — senza che sia, per essi, necessaria la condizione dell'età.

Gli ufficiali permenentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria ammessi al corso, potranno fare domanda di essere dispensati dal frequentarlo. Le domande col parere delle autorità gerarchiche saranno trasmesse dall'Ispettorato dell'artiglieria al Ministero della guerra per le decisioni del caso. Gli ufficiali dispensati dal frequentare il corso, dovranno però sostenere egualmente tutti gli esami prescritti.

16. — La graduatoria del concorso, che dovrà essere approvata dal Ministero della guerra, sarà formata da una commissione nominata dal Ministro della guerra, e composto dall'ispettore dell'artiglieria, presidente, del direttore superiore del servizio tecnico e di un generale d'artiglieria, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario civile dell'amministrazione centrale della guerra.

Quando un ufficiale ammesso al corso non potesse per gravi ed assolutamente inderogabili esigenze di servizio, frequentarlo, il Ministro della guerra ha facoltà di rinviarlo al corso successivo.

17. — Alla fine di ciascuno dei due anni d'insegnamento teorico, gli ufficiali allievi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie o parti di materie che saranno state svolte durante l'anno scolastico.

Sarà dichiarato idoneo l'allievo che abbia riportato almeno 12 ventesimi.

Per formare la media annuale di profitto, si moltiplicherà ogni un punto di merito per il relativo coefficiente, e la somma di tutti i prodotti così ottenuti verrà divisa per la somma dei coefficienti. Nello stesso modo si otterrà la media d'esame.

Il punto di merito annuale sarà dato dalla media aritmetica delle due anzidette.

In base al punto di merito complessivo, risultante dalla media dei due punti di merito annuali, verrà formata la graduatoria di merito degli allievi, al termine dei due anni di corso teorico.

18. — Le commissioni d'esame saranno composte come è stabilito dal regolamento di servizio interno dell'Accademia militare, e funzioneranno in modo analogo a quello ivi indicato: di alcune di esse farà parte un ufficiale superiore del servizio tecnico, da designarsi dall'ispettore dell'Artiglieria su proposta del direttore superiore del servizio tecnico.

19. — L'allievo rinviato in un esame del primo anno del corso teorico può ripeterlo alla fine del corso successivo; ove sia rinviato in un esame del secondo anno, potrà ripeterlo alla fine dell'anno di prova pratica.

L'allievo rinviato in più di una materia, qualora sia giudicato dal Corpo accademico dei professori del corso superiore tecnico sufficientemente distinto per proseguire nel corso stesso, potrà essere ammesso a ripetere le prove in cui sia caduto alla fine del corso successivo, se inscritto al primo anno di corso, o alla fine dell'anno di prova pratica, se inscritto al secondo anno.

L'allievo rinviato in più di una materia, giudicato non sufficientemente distinto dal Corpo accademico, viene fatto rientrare al proprio corpo.

20. — L'ufficiale licenziato regolarmente dal corso ottiene un diploma di abilitazione ai servizi tecnico-costruttivi delle armi, diploma, che, col suo punto di classificazione, costituirà un titolo per i successivi avanzamenti.

21. — Gli ufficiali licenziati dal corso teorico, sono assegnati, per il successivo anno, tenendo conto delle loro più speciali attitudini, ad uno stabilimento dell'arma o alla direzione superiore, per il periodo di prova pratica.

Alla fine dell'anno di prova pratica, il direttore di ciascuno stabilimento redigerà un rapporto sul servizio prestato da ogni ufficiale, che renda conto della diligenza, perizia, rendimento pratico di lavoro e del tratto verso l'elemento operaio, e lo trasmetterà al direttore superiore, che si pronuncierà in modo definitivo.

22. — Gli ufficiali, che avranno conseguito l'idoneità alla fine del biennio di corso teorico e dell'anno di prova pratica, verranno definitivamente assegnati, in qualità di addetti, al servizio tecnico di artiglieria, se capitani. Ove rivestano ancora il grado di tenente, continueranno ad essere impiegati nel servizio tecnico d'artiglieria, occupando il posto di altrettanti effettivi del servizio stesso, e vi saranno trasferiti all'atto della promozione a capitano.

23. — I trasferimenti nel servizio tecnico dell'arma degli ufficiali idonei saranno effettuati con decreto del Ministro della guerra.

Art. 8.

Avanzamento.

24. — Gli ufficiali addetti al servizio tecnico d'artiglieria sono inscritti nei ruoli d'anzianità degli ufficiali generali ed in quelli dell'arma di artiglieria e acquistino titolo all'avanzamento al grado superiore, quando è promosso l'ufficiale non del servizio tecnico, che li precede immediatamente nel ruolo rispettivo.

25. — L'avanzamento degli ufficiali assegnati al servizio tecnico di artiglieria e dei permanentemente aggregati ha luogo ad anzianità ed a scelta, con le stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma.

Nella pronuncia dei relativi giudizi sarà tenuto particolare conto, circa il servizio di guerra dell'ufficiale, anche della sua opera per l'apprestamento e per la ricerca dei mezzi bellici da impiegare.

26. — L'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico di artiglieria, richiesto, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali suddetti, deve precedere, per i generali e colonnelli, il giudizio d'avanzamento e darà luogo all'assegnazione di un punto di merito espresso in trentesimi, il quale costituirà uno degli elementi di giudizio nella successiva pronuncia d'avanzamento da parte delle competenti autorità giudicatrici.

Per i tenenti colonnelli e per i capitani, invece, il detto esame tiene luogo degli esperimenti, e il punto di merito sarà assegnato secondo le norme generali d'avanzamento.

27. — L'esame di cui al precedente paragrafo è demandato ad una speciale commissione tecnica nominata dal Ministro della guerra e costituita:

dall'Ispettore dell'artiglieria, presidente;

dal Direttore superiore e da un ufficiale generale del servizio tecnico, membri.

Quest'ultimo potrà, occorrendo essere scelto tra quelli delle categorie in congedo, ma in ogni caso più anziano dell'ufficiale, i cui titoli debbono essere esaminati.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'amministrazione centrale della guerra volta a volta designato dal Ministero.

28. — La predetta Commissione emette il suo giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando a seconda dei casi, insieme con i titoli accademici e strettamente scientifici dell'ufficiale stesso, la sua capacità al servizio in un reparto della Direzione superiore, in uno stabilimento o in un centro di esperienze, gli incarichi assolti in patria e all'estero, le classificazioni finali, per i gradi inferiori, nei corsi delle varie scuole e quant'altro, infine, possa più direttamente riferirsi alla valutazione delle qualità strettamente tecniche e professionali del giudicando.

I relativi verbali, quando il giudizio riguardi i colonnelli e i generali, sono inviati, a cura del presidente della commissione, alla prima autorità competente ad ammettere il giudizio d'avanzamento di primo grado. I verbali relativi all'esame dei titoli dei tenenti colonnelli e dei capitani saranno invece trasmessi dal presidente al Ministero della guerra.

29. — L'accertamento della idoneità alla carica superiore per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati, viene fatto, fino a quella di capo-reparto (incluso), dalla stessa commissione di cui al precedente n. 27.

La predetta Commissione delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Le varie cariche sono conferite, di volta in volta che si verifichino vacanze, ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce; e fra questi la scelta segue l'ordine di anzianità.

30. — Per l'accertamento della idoneità alla carica di direttore superiore tecnico, provvede la Commissione centrale d'avanzamento.

31. — I capitani ed i maggiori del servizio tecnico d'artiglieria sono ammessi in base alle stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma, a concorrere all'avanzamento a scelta; in luogo, peraltro, di sottoporre gli anzidetti ufficiali ai prescritti esami, si procederà ad un esame dei titoli dai medesimi posseduti secondo le norme appresso indicate.

32. - Dopo che l'ufficiale sia stato dichiarato meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta dalle autorità giudicatrici di primo grado, secondo quanto prescrive la legge d'avanzamento, egli sarà invitato a presentare entro un limite di tempo prefissato, un progetto concreto di materiale d'artiglieria, macchinario, strumenti di misura od organizzazione di lavorazione, basato su dati di calcolo e sperimentali, in parte originali; progetto a scelta del candidato medesimo.

Tale progetto sarà esaminato da un Commissione nominata annualmente dal Ministero, la quale potrà invitare il candidato a discuterlo, ed assegnerà all'ufficiale un punto di merito espresso in ventesimi, e redigerà apposito verbale, che, trasmesso a cura del presidente della Commissione alla prima autorità giudicatrice per l'avanzamento, costituirà per questa e per le altre superiori il principale elemento di valutazione ai fini della emissione del giudizio per l'avanzamento a scelta dell'ufficiale.

33. — Le note caratteristiche degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria sono compilate, rivedute e conservate con le stesse norme e modalità stabilite per gli altri ufficiali dell'arma.

Le autorità che debbono compilare e rivedere le note, risultano dalla circolare 617 *giornale militare* 1928.

Le note caratteristiche degli ufficiali allievi del corso superiore tecnico, saranno compilate durante il biennio di corso teorico del Comando dell'Accademia con le stesse norme degli ufficiali che frequentano i corsi di completamento; durante l'anno di prova pratica dalle stesse autorità incaricate della compilazione delle note agli ufficiali addetti agli stabilimenti.

34. — Le autorità competenti a giudicare per l'avanzamento, gli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, i permanentemente aggregati e quelli temporaneamente assegnati al servizio stesso risultano dall'annesso allegato n. 1.

I giudizi d'avanzamento degli ufficiali allievi, non ancora assegnati al servizio tecnico e che non prestavano servizio tecnico all'atto dell'ammissione al corso, saranno emessi durante il biennio di corso teorico, e durante l'anno di prova pratica dalle seguenti autorità:

	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado
Durante il biennio di corso teorico	direttore del corso	Comandante dell'Accademia
Durante l'anno di prova pratica	direttore dello stabilimento e capo reparto progetti	Direttore superiore del servizio tecnico

I giudizi di avanzamento per gli ufficiali allievi che prestavano servizio tecnico all'atto dell'ammissione al corso saranno invece emessi dalle autorità tecniche indicate nell'allegato 1.

Art. 9.

Trattamento speciale.

35. — Per la corresponsione degli speciali premi annui agli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria, o permanentemente ad esso aggregati, saranno osservate le norme stabilite col decreto Ministeriale 31 gennaio 1927-V, pubblicato nella circolare n. 86 *giornale militare* 1927.

La presente circolare sostituisce le circolari: 483 *giornale militare* 1927; 214 *giornale militare* 1928; 244 *giornale militare* 1929; 308 *giornale militare* 1929.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

Autorità giudicanti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria o ad esso permanentemente aggregati o temporaneamente assegnati.

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitano	1° Ufficiale superiore da cui dipendono: 2° Direttore principale o Direttore	Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore
Maggiori	Direttore principale o Direttore da cui dipendono	Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore
Tenenti colonnelli che non rivestono carica di Direttore	1° Direttore principale o Direttore da cui dipendono: 2° Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono; 3° Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli o colonnelli direttori	1° Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono 2° Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Maggiori generali e colonnelli direttori principali	1° Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono: 2° Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti generali e maggiori generali capi reparto	Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale di avanzamento

N. 483. — PUBBLICAZIONI MILILARI. — « **Il tiro della batteria** ». — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). - 8 agosto 1929 – Anno VII.

E' stato pubblicato « *Il tiro della batteria* » *stralcio della Istruzione sul tiro parte* 2ª). Edizione 1929, che a cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero sarà distribuito come appresso:

S. E. il Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	copie	3
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della marina (Ufficio del Capo di S. M.)	»	50
Ministero della aeronautica (Ufficio del Capo di S. M.)	»	50
Ministero delle colonie (per sè e per i comandi e truppe dipendenti)	»	30
Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza)	»	[illegible]
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	[illegible]
Direzione generale personale ufficiali	»	[illegible]
Direzione generale artiglieria autom.	»	30
Direzione generale servizi logistici	»	1
Direzione generale del genio	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	[illegible]
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della commissione suprema di difesa	»	5
Ispettorato dell'artiglieria	»	50
Ispettorato delle truppe celeri	»	5
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	5
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	»	[illegible]
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	150
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	30
Uffici delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Uffici delle LL. EE. i comandanti designati di armata	»	2
Comando generale dell'Arma RR. CC.	»	[illegible]
Comando generale della M.V.S.N.	»	15
Comandi di corpo di armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi di divisione	»	[illegible]

Comando scuola di guerra	»	20
Comando scuole centrali militari (per sè e per le scuole dipendenti)	»	50
Comando scuola di fanteria	»	10
Comando scuola di cavalleria	»	10
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	25
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	20
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	25
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Comandi collegi militari	»	6
Comandi scuole allevi ufficiali di complemento (meno Bra, Lucca e Pola)	»	2
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento di Bra, Lucca e Pola	»	10
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	10
Comandi brigate granatieri, fanteria di linea e alpini	»	2
Comandi reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini (distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia in semplice copia)	»	—
Comandi superiori di cavalleria	»	2
Comandi reggimenti di cavalleria (distribuzione estesa fino ai comandi di squadrone in semplice copia)	»	—
Comandi artiglieria di Corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi reggimenti di artiglieria e centri controaerei (distribuzione estesa fino ai comandi di batteria, in triplice copia)	»	—
Direzioni di artiglieria	»	5
Arsenali Regio esercito - Fabbrica armi R. E. - Laboratorio precisione R. E. - Polverificio R. Esercito Liri - Pirotecnico R. Esercito Capua - Spolettificio R. E. e Sezione pirotecnico R. E. Bologna	»	3
Comandi del genio di Corpo d'armata e comandi del genio della Sicilia e Sardegna	»	2
Comandi reggimenti del genio e gruppo aerostieri (distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia)	»	—
Comando reggimento carri armati	»	10
Comando gruppo chimico militare	»	2
Comandi distretti militari	»	2
Comandi centri automobilistici	»	2
Istituto geografico militare	»	3
Comando stabilimenti militari di pena (per uso proprio e enti dipendenti)	»	12
Biblioteca centrale militare	»	3
Biblioteche di presidio	»	2
Biblioteca della rivista di artiglieria e genio	»	3
Direzione della Rivista militare italiana	»	2
Direzione della Rivista esercito e nazione	»	2

L'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra ai comandi ed uffiziali che ne faranno richiesta.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 484. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro, Mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata da 149/12, V-207, h-1000. — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro Mod. 1925 relativo all'obice da 149/12 per l'impiego della granata da 149/12; V = 207; h = 1000, che a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ispettorato dell'artiglieria	copie	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	1
Scuola di guerra	»	2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	25
Accademia militare fanteria e cavalleria	»	2
Accademia militare artiglieria e genio	»	25
Scuola centrale di artiglieria	»	10
Scuola di tiro di artiglieria	»	50
Centri di esperienza di artiglieria	»	1
Ufficio tavole di tiro	»	1
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento di Bra, Pola e Lucca	»	16
Scuola allievi sottufficiali di Modena	»	10
Comandi di reggimento artiglieria pesante campale	»	1
Comandi di reggimento artiglieria pesante e da costa	»	1
Comandi di gruppo da 149/12	»	1
Comando di batteria da 149/12	»	1

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre ai bisogni dei vari enti, alle dotazioni dei gruppi e delle batterie di pace.

I comandi interessati richiederanno direttamente all'Ufficio pubblicazioni il fabbisogno di grafici occorrenti per le dotazioni dei gruppi e delle batterie da 149/12 da mobilitare, nella misura di un grafico per comando di gruppo e di un grafico per comando di batteria.

Il prezzo di un esemplare del grafico suddetto è di L. 2.50; esso però non sarà posto in vendita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 485. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul tiro per l'artiglieria – Parte 2ª – (Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria).** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo). — 8 agosto 1929 – Anno VII.

E' stata pubblicata la « Prima serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul tiro per l'artiglieria - parte 2ª (Vol. IV dell'addestramento dell'artiglieria) », che a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero sarà distribuita come appresso:

S. E. il Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	copie	3
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della marina (Ufficio del Capo di S. M.)	»	50
Ministero dell'aeronautica (Ufficio del Capo di S. M.)	»	50
Ministero delle colonie (per sè e per i comandi e truppe dipendenti)	»	300
Ministero delle finanze (Comando generale della R. Guardia di finanza)	»	2
Ministero della guerra:		
— Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
— Direzione generale personale ufficiali	»	2
— Direzione generale artiglieria automobilismo	»	30
— Direzione generale del genio	»	2
— Direzione generale servizi logistici	»	1
— Direzione del centro chimico militare	»	5
— Servizio ippico e veterinario	»	1
— Segreteria generale della commissione suprema di difesa	»	5
Ispettorato dell'artiglieria	»	50
Ispettorato delle truppe celeri	»	5
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	5
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore generale	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	150
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	30
Uffici delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Uffici delle LL. EE. i Comandanti designati di armata	»	2

Comando Generale dell'arma RR. CC. . . . . .
Comando Generale M.V.S.N. . . . . .
Comandi di Corpo d'armata e Comandi militari della Sicilia e della Sardegna . . . . . .
Comandi di divisione . . . . . .
Comando scuola guerra . . . . . .
Comando scuole centrali militari (per sè e per le scuole dipendenti) . . . . . .
Comando scuola di fanteria . . . . . .
Comando scuola di cavalleria . . . . . .
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio .
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria . .
Comando R. Accademia di artiglieria e genio . . .
Comando scuola di tiro di artiglieria . . . . . .
Comandi collegi militari . . . . . .
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento (meno Bra, Lucca e Pola) . . . . . .
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento di Bra, Lucca e Pola . . . . . .
Comandi scuole allievi sottufficiali. . . . . .
Comandi brigate granatieri, fanteria di linea e alpini .
Comandi reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini (distribuzione estesa fino ai Comandi di compagnia, in semplice copia) . . . . . .
Comandi superiori di cavalleria . . . . . .
Comandi reggimenti di cavalleria (distribuzione estesa fino ai comandi di squadrone, in semplice copia) .
Comandi artiglieria di corpo d'armata e Comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna . . . . .
Comandi reggimenti di artiglieria e centri controaerei (distribuzione estesa fino ai comandi di batteria, in triplice copie) . . . . . .
Direzioni di artiglieria . . . . . .
Arsenale R. E. - Fabbrica d'armi R. E. - Laboratorio precisione R. E. - Polverificio R. E. Liri - Pirotecnico R. E. Capua - Spolettificio R. E. e Sezione pirotecnico R. E. Bologna . . . . . .
Comandi del genio di corpo d'armata e Comandi del genio della Sicilia e Sardegna . . . . . .
Comandi reggimenti del genio e gruppo aerostieri (distribuzione estesa ai comandi di compagnia) . . .
Comando reggimento carri armati . . . . . .
Comando gruppo chimico militare . . . . . .
Comandi distretti militari . . . . . .

Comandi centri automobilistici	»	2
Istituto geografico militare	»	3
Comando stabilimenti militari di pena (per uso proprio e degli enti dipendenti)	»	12
Biblioteca centrale militare	»	3
Biblioteche di presidio	»	3
Biblioteca della Rivista di artiglieria e genio	»	3
Direzione della Rivista militare italiana	»	2
Direzione della Rivista Esercito e Nazione	»	2

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra ai comandi ed agli ufficiali che ne faranno richiesta.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 486. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1144 che estende l'obbligo del servizio militare fino al cinquantacinquesimo anno di età.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 agosto 1929-Anno VII.

1. — Per effetto dell'art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1144, che, a modificazione dell'art. 9 del testo unico delle leggi sul Reclutamento del Regio Esercito, estende l'obbligo del servizio militare degli inscritti di leva arruolati fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di loro età, vengono a ricadere nell'obbligo suddetto i militari delle classi già prosciolte nati negli anni dal 1889 al 1874 compreso.

In conseguenza cessano di avere effetto dalla data della legge suddetta le disposizioni prese in applicazione delle circolari inserte nel *giornale militare* per il proscioglimento dal servizio delle anzidette classi (1).

Tutti i militari delle classi su indicate devono considerarsi pertanto ripristinati nei ruoli matricolari, anche se la variazione di ripristino di cui al n. 6 della presente circolare non si sia di fatto verificata.

---

1) Circolari 736 del *giornale militare* 1918, 11 del 1920, 755 del 1920, 628 del 1921, 580 del 1922, 741 del 1923, 687 del 1924, 667 del 1925, 1 del 1926, 775 del 1927 e 760 del 1928.

I fogli di congedo assoluto rilasciati ai militari medesimi in base alle circolari su richiamate si intendono senz'altro annullati. Gli interessati potranno richiedere ed ottenerne la sostituzione con il foglio di congedo illimitato.

I comandi dei distretti militari per la sistemazione della matricola e dei ruoli 71-*B* si atterranno alle seguenti disposizioni:

1. — *Sistemazione dei ruoli matricolari* (Mod. 57).

2. — La sistemazione dei ruoli matricolari Mod. 57 deve precedere sempre quella dei ruoli 71-*B*.

3. — I comandi di distretto terranno innanzi tutto presente che i sottufficiali e militari di truppa debbono ormai trovarsi inscritti sui ruoli della classe dell'anno in cui essi sono nati.

Infatti quelli delle classi dal 1884 al 1889, che si trovavano inscritti, all'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, nei ruoli della classe di arruolamento, dovettero essere trasferiti nei ruoli della classe di nascita in base al disposto del n. 3 della circolare 189 del *giornale militare* 1923 e quelli delle classi dal 1874 al 1883 debbono del pari trovarsi già inscritti nei ruoli della classe di nascita fin dal loro passaggio alla milizia territoriale, avvenuto, a suo tempo, in forza del paragrafo 975 del Regolamento sul reclutamento.

4. — I comandi di distretto, per i militari che, secondo l'attuale circoscrizione amministrativa, appartengono a comuni passati nella giurisdizione di altri distretti, seguiranno, in quanto applicabili, le norme della circolare 145 del *giornale militare* 1921.

La depennazione dal ruolo modello 57 dei militari trasferiti ad altri distretti sarà eseguita mediante una linea con inchiostro rosso apposta diagonalmente nella casella rispettiva. A matricola i distretti perdenti apporranno la seguente variazione:

« *Trasferito al distretto militare di* . . . . . .
« *per effetto della modificata circoscrizione territoriale* . . .
. . . . . *il* . . . . . 19 . . ».

I comandi di distretto provvederanno altresì, nei modi consueti, alla cancellazione dei deceduti e alle annotazioni per coloro che sieno espatriati, o abbiano cambiato residenza.

5. — A tal fine gli uffici comunali, consultando i registri di stato civile e quelli dell'anagrafe, compileranno e trasmetteranno ai distretti competenti appositi elenchi, distinti per anno di nascita, ed a cominciare dalle classi più giovani, in cui siano indicati i nomi di tutti i maschi delle suindicate classi morti o espatriati o che abbiano trasferita la loro residenza in altro comune, ed in fine di quelli che, venuti altrove, abbiano fissata la loro residenza nel comune stesso.

Gli uffici comunali che avessero in regola i ruoli matricolari comunali potranno limitarsi a dare le indicazioni in base ai ruoli suddetti.

6. — Ricevuti gli elenchi, i distretti apporteranno sui ruoli matricolari modello 57 le necessarie variazioni per coloro che vi sono inscritti.

In tale occasione terranno presente anche che sui ruoli debbono essere inscritti i militari provenienti dagli ufficiali rimessi o che siano incorsi nella perdita del grado giusta le comunicazioni che ad essi abitualmente vengono fatte dal Ministero ovvero giusta le informazioni di cui altrimenti fossero giunti in possesso.

Stabilito così il contingente effettivo delle predette classi 1875-1889 che dovrà rimanere inscritto a ruolo, i distretti apporranno per ciascun militare la variazione:

« Ripristinato nella posizione di congedo illimitato per effetto della legge 27 giugno 1929, n. 1144, circolare n. 415 del *giornale militare* 1929 ».

7. — Tenuto conto che con la fine del corrente anno verrà ricollocata in congedo assoluto la classe 1874, si dispensano i distretti dal procedere a qualsiasi operazione relativa ai militari della classe stessa.

II. — *Sistemazione dei fogli matricolari* (Mod. 59).

8. — Di fatto sono conservati presso il Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione trup-

pa) i fogli matricolari dei militari delle classi 1874 e 1875, che dopo la smobilitazione furono restituiti al Ministero medesimo in base alla circolare 580 del *giornale militare* 1922.

I fogli matricolari delle classi dal 1876 al 1889 trovansi tuttora presso i distretti di leva, giacchè con la citata circolare 580 e con le successive emanate per il proscioglimento dal servizio di ognuna di tali classi fu sospeso l'invio dei fogli stessi al Ministero, in deroga al disposto dei §§ 85 e 86 del Regolamento per le matricole.

I fogli matricolari della classe 1875 saranno restituiti ai distretti solo quando, per aver compiuto il lavoro delle classi precedenti, ne facciano richiesta.

9. — I distretti di leva dovranno quindi procedere alla regolarizzazione dei singoli fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate a servizio.

Si deve a tale proposito rilevare che presso i varii distretti la sistemazione dei fogli Mod. 59 è tutt'altro che compiuta, e, pur convenendo che col trascorso del tempo il lavoro si renda più difficile, è necessario che i distretti non lascino nulla d'intentato pur di ottenere l'aggiornamento matricolare.

Le circolari n. 211 e 690 del *giornale militare* 1918 e n. 636 del *giornale militare* 1919 contengono in proposito esaurienti disposizioni, che, peraltro, dovranno essere applicate dai distretti in collaborazione coi depositi dei corpi cui i militari appartennero, com'è avvertito nel n. 10 del l'ultima delle citate circolari.

In base a tale norme è essenziale che, per i mod. 59 tuttora incompleti, sia senz'altro richiesto agli interessati il foglio notizie, e ciò, per ora, almeno per le cinque classi più giovani.

Con la guida dei dati forniti in tale documento, i distretti dovranno rivolgersi agli enti che conservano i relativi carteggi per avere la conferma delle indicazioni, esigendo espressamente che le ricerche siano svolte accuratamente col consultare all'occorrenza, oltre i ruoli 71-A ed i ruolini tascabili, sopratutto i giornali di contabilità già restituiti dal Ministero ai varii enti per essere conservati a senso della circolare 53 del *giornale militare* 1924; documenti questi ultimi che, quasi sempre, han dato risultati decisivi per ricostruire la storia militare dell'individuo attraverso i vari corpi cui appartenne.

10. — Provveduto alla regolarizzazione dei fogli matricolari, questi dovranno essere completati con la variazione di ripristino nella posizione di congedo illimitato, con l'indicazione della residenza ultima, e sopratutto degli impieghi e servizi speciali ricoperti o disimpegnati dai militari giusta l'avvertenza contenuta nel § 4 della circolare 384 del *giornale militare* 1926.

Per le classi per le quali esiste un solo esemplare del foglio matricolare mod. 59 (per essere stato l'altro distrutto un anno dopo il proscioglimento della classe giusta il § 85 del Regolamento sulle matricole) dovrà procedersi alla compilazione del secondo esemplare.

11. — Sulla base del foglio matricolare debitamente aggiornato sarà provveduto al completamento dei ruoli modello 57.

III. — *Sistemazione dei ruoli* 71-B *e impianto dei registri numerici* 71-D.

12. — Proceduto al riordinamento dei ruoli 57 ed all'aggiornamento dei fogli matricolari modelli 59, sarà eseguita la iscrizione dei militari di cui trattasi nei ruoli 71-B.

13. — Poichè l'istituzione dei ruoli mod. 71-B venne disposta con la circolare a stampa 25 agosto 1921, n. 426 Ris. quando cioè non era stata ancora prosciolta la classe del 1882, ne consegue che i ruoli 71-B delle classi fino a quella del 1882 compresa devono essere già in possesso dei distretti militari.

Tali ruoli devono essere riveduti e posti al corrente sulla base delle risultanze dei ruoli 57 e dei fogli matricolari come sopra regolarizzati, tenendo presente le circolari n. 584 del *giornale militare* 1926, n. 538 del 1928 e n. 344 del 1929, e per le classi 1882 e 1883 (e qualora occorresse anche per la classe 1884) la circolare n. 233 del *giornale militare* 1923 per quanto riguarda i criteri in essa stabiliti per la iscrizione dei militari in fascicoli delle diverse armi e specialità.

14. — Per le classi dal 1875 al 1881, non esistendo i ruoli 71 B, dovrà procedersi ora all'impianto sulla base dei ruoli 57 e dei fogli matricolari osservando nell'esecuzione

le disposizioni delle circolari richiamate nel precedente numero.

15. — Come è prescritto nel § 5 della circolare 584 del *giornale militare* 1926 dei due fogli matricolari di ciascun militare uno sarà trattenuto dal distretto di leva presso il proprio ufficio matricola; l'altro esemplare sarà trattenuto dallo stesso distretto presso l'ufficio forza in congedo se il militare risulti tuttora residente nel territorio del distretto medesimo, dovrà essere trasmesso al distretto di residenza se il militare abbia presa residenza nel territorio di altro distretto, dovrà essere trasmesso rispettivamente agli altri enti indicati nel citato paragrafo se il militare sia residente in Libia, in Eritrea, in Somalia o nel Dodecanneso.

16. — In correlazione con la regolarizzazione o con l'impianto dei ruoli 71-B devono essere impiantati i registri numerici per le classi dal 1875 al 1889, secondo le prescrizioni della circolare n. 538 del *giornale militare* 1928 e della circolare a stampa n. 448 del 29 settembre 1928.

IV. — *Sistemazione matricolare della forza in congedo per i militari delle nuove provincie.*

17. — Per effetto della circolare 172 del *giornale militare* 1924 furono impiantati per le classi dal 1900 al 1885 inclusi i ruoli modello 57 ed i fogli matricolari dei militari provenienti dall'ex esercito austro-ungarico, e per effetto del n. 17 della circolare medesima, e delle circolari n. 179 del *giornale militare* 1925 e 187 del *giornale militare* 1926 furono date disposizioni per la iscrizione dei militari stessi nei fascicoli del ruolo 71-B.

18. — Per le classi dal 1885 al 1889 i comandi dei distretti interessati procederanno alla regolarizzazione della matricola e dei ruoli secondo le norme di cui ai precedenti numeri.

19. — Per le classi, invece, dal 1875 al 1884 dovranno essere compiute tutte le operazioni necessarie alla formazione dei ruoli modello 57 e dei fogli matricolari modello 59.

A tal uopo saranno osservate le disposizioni della circo

lare n. 172 del *giornale militare* 1924, rimanendo devolute ai distretti di Trento e Trieste tutte le operazioni preliminari come è specificato nella circolare medesima.

20. — Appena (a norma dei nn. 10 e segg. della circolare suddetta) saranno regolarmente costituiti i ruoli 57 e i fogli matricolari, i comandi dei distretti interessati dovranno provvedere alla iscrizione dei militari ex austro-ungarici appartenenti alle classi dal 1875 al 1884 sui ruoli della forza in congedo mod. 71-B tenendo anche presente le circolari 179 del *giornale militare* 1925 e 187 del *giornale militare* 1926.

21. — A senso del precedente n. 16 dovranno essere anche impiantati i registri numerici pei militari ex austro ungarici delle classi 1875 al 1889.

V. — *Termine per le operazioni.*

22. — Tutte le operazioni disposte con la presente circolare dovranno essere compiute per quanto riguarda le classi 1889, 1888, 1887, 1886 e 1885, non più tardi del 31 dicembre 1929-(VII) e per le rimanenti classi entro il 31 dicembre 1930.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 487. — RECLUTAMENTO – MATRICOLA. — **Ruoli matricolari presso i Comuni.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 8 agosto 1929 – Anno VII.

1. A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 1 del 7 luglio del *giornale militare* del 1927, che sospese l'applicazione delle disposizioni relative alla tenuta dei ruoli matricolari da parte dei comuni, questo Ministero è venuto nella determinazione di ripristinare detti ruoli ed a tale scopo stabilisce che si osservino le norme contenute nella presente circolare.

Ruoli delle classi del 1909 e successive.

Disposizioni di carattere permanente.

2. Per l'impianto e la tenuta dei ruoli dei militari delle classi 1909 e successive, valgono le norme dal n. 3 al n. 17, alle quali tutti indistintamente i comuni devono attenersi.

3. I podestà devono avere cura che siano con precisione compilati e tenuti a giorno negli uffici municipali i ruoli matricolari nei quali devono essere inscritti tutti gli individui residenti nel comune vincolati al servizio militare.

I ruoli sono conformi al modello n. 84 della Raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento (1).

4. Il ruolo matricolare è unico per ogni classe e perciò vi debbono essere compresi tutti i militari siano essi obbligati a ferma speciale od ordinaria, siano essi ascritti a ferma minima o riducibile.

5. Per ciò che riguarda il servizio del reclutamento, tutte le comunicazioni a farsi o da richiedersi dai comuni intorno a questo argomento, tanto per gli uomini sotto le armi, quanto per quelli in congedo illimitato, devono avere sempre per centro il distretto di residenza, qualora questo sia diverso da quello di leva.

---

(1) I relativi stampati devono essere uniformi in tutti i comuni per formato tracciato e qualità della carta.

Essi saranno perciò stampati per uso dei comuni al prezzo di L. 7.20 al cento dalla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

Per la fornitura si osserveranno le disposizioni seguenti:

Gli stampati saranno prelevati dai distretti militari con semplice passaggio fra i consegnatari, con le norme di cui al n. 37 lettera *a* della circolare 375 del *giornale militare* 1924.

I podestà chiederanno al Comando del distretto gli esemplari ad essi occorrenti, inviandogli il relativo importo che dal Comando stesso sarà versato in tesoreria, rimettendo la relativa quietanza assieme al modello 1021-bis, alla Ragioneria centrale di questo Ministero, per la riassegnazione della somma a bilancio, giusta quanto dispone il n. 50 della stessa circolare 375.

Stante che i ruoli hanno la durata di 35 anni (dovendo esser tenuti fino a che le classi cui si riferiscono siano prosciolte definitivamente dal servizio) i comuni, per la buona conservazione e consultazione dei ruoli stessi, devono provvedere alla rilegatura, curando che sia lasciato in ogni volume un congruo numero di caselle in bianco per le eventuali successive aggiunte.

6. I ruoli comunali sono compilati sulla base delle risultanze delle liste di leva, indicandovi le generalità, la specie dell'arruolamento (se volontario o di leva) e l'indirizzo dell'abitazione dei militari, escludendone quelli che, prima della chiusura della leva, furono mandati rivedibili o riformati e comunque cancellati e comprendendovi i militari arruolati mentre risiedevano all'estero.

I rivedibili, gli omessi, i renitenti, ecc., arruolati con classe successiva a quella di nascita debbono essere sempre inscritti nei ruoli matricolari corrispondenti al loro anno di nascita, a norma del successivo n. 8.

I militari che all'atto dell'arruolamento dinanzi agli organi di leva abbiano dichiarato di risiedere in comune diverso da quello di leva debbono essere inscritti sul ruolo del comune di residenza.

I distretti dovranno a riguardo dei militari che abbiano fatto l'accennata dichiarazione scambiarsi le opportune comunicazioni.

7. La compilazione del ruolo comunale di ciascuna classe deve essere iniziata appena compiute le operazioni di ciascuna leva, vale a dire dopo il giorno in cui ha luogo l'apertura della sessione della leva successiva, e deve essere portata a termine entro un mese da tale data.

L'inscrizione dei nomi sui ruoli dovrà farsi seguendo l'ordine alfabetico.

8. Tutti i militari devono essere inscritti nei ruoli comunali della classe dell'anno in cui sono nati.

9. Le variazioni matricolari che si verifichino, a riguardo dei militari, dopo la chiusura della leva della loro classe e prima del loro congedamento, come pure quelle che si verifichino successivamente al congedamento e durante il tempo in cui essi si trovano in congedo illimitato (ad eccezione quindi dei dati matricolari di cui al n. 10 che debbono essere rilevati direttamente dai comuni) dovranno essere comunicate dai comandanti dei distretti, mediante invio di elenco conforme al modello n. 85 della Raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento, ai podestà dei comuni di residenza dei militari compresi nella circoscrizione del distretto.

10. All'atto del congedamento di ogni classe, i comuni devono completare i ruoli con la indicazione del numero di matricola e con le variazioni relative alla data del congedamento ed al corpo che lo ha effettuato, avvalendosi dei fogli di congedo illimitato che debbono essere presentati ai podestà dai militari congedati per l'apposizione del visto.

A tal fine, gli uffici comunali per poter procedere ad una bene regolata e ordinata trascrizione sui ruoli dei dati stessi, sono autorizzati a ritirare ai militari il foglio di congedo illimitato, rilasciando loro regolare ricevuta da staccarsi da un registro madre e figlia, conforme al modello allegato n. 1, con l'indicazione del giorno in cui si dovranno presentare per ritirare il documento, fornito del visto del podestà.

11. I ruoli devono contenere le sole indicazioni in appresso specificate occorrendo ai comuni per le pratiche di loro competenza in ordine alla chiamata alle armi; essi sono mantenuti al corrente mediante le comunicazioni che i podestà riceveranno dai distretti, a senso del numero seguente.

Ad ogni modo i podestà potranno sempre rivolgersi ai distretti militari per avere quelle altre notizie o informazioni che loro occorressero sia per gli uomini sotto le armi che per quelli in congedo illimitato.

12. I comandi dei distretti, nel compilare l'elenco n. 5 devono tener presente che:

a) vi si devono iscrivere man mano tutti i militari, pei quali nel corso del trimestre occorre di eseguire qualcuna delle variazioni che, giusta le norme seguenti, devono trascriversi sui ruoli comunali;

b) i militari devono essere iscritti col cognome, nome e paternità e per ciascuno deve indicarsi con precisione, nella colonna 1, il corrispondente numero di matricola;

c) le variazioni devono essere apposte nella colonna 3 dell'elenco con le identiche succinte formule che devono figurare sul ruolo stesso quale sono indicate nelle seguenti lettere *f*) e *g*);

d) per i militari che, per qualsiasi ragione non si presentarono alla chiamata generale della classe, devono annotarsi nella colonna 3 le variazioni relative a questa loro mancata presentazione ed all'eventuale regolarizzazione della posizione di disertore o di mancante alla chiamata;

e) per i militari che abbiano conseguito il grado di ufficiale nell'esercito, i comandi dei distretti faranno cenno di questa circostanza nella colonna 3 dell'elenco;

f) nella colonna 3, si ometterà qualsiasi annotazione circa i militari che risposero regolarmente alle singole chiamate; ma vi si devono indicare tutte le notizie relative alla dispensa dalle chiamate od alla mancata presentazione dei militari, con le formule seguenti:

Ufficiale;

Dispensato perchè all'estero;

Rimandato dalla chiamata del..... a quella successiva;

Mancante alla chiamata del.....

Per i militari ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio, e ritornati in Italia dopo il 32° anno di età, devesi indicare:

« rimpatriato dopo il 32° anno: dispensato dalla ferma »;

g) nella predetta colonna 3 devono riportarsi anche le variazioni relative alla cancellazione dai ruoli con la formula:

« cancellato perchè..... », completata, a seconda dei casi, come segue:

trasferito alla Regia marina;

riformato;

espulso dall'esercito;

straniero;

morto

13. Le comunicazioni di cui al precedente numero sono fatte trimestralmente tanti pei militari sotto le armi che per quelli in congedo illimitato.

In principio dell'elenco trimestrale i distretti scriveranno, ove ne sia il caso, le variazioni riferentisi ai trimestri precedenti con la dizione di « Variazioni omesse od arretrate » e qualora non avessero variazioni da comunicare si asterranno dal trasmettere l'elenco, ma in principio del primo elenco che dovranno poi rimettere ne faranno esplicita dichiarazione come appresso: « Nel ..... trimestre del corrente anno nessuna variazione ».

14. I podestà non appena ricevuto l'elenco modello n. 85 fanno trascrivere esattamente sui rispettivi ruoli matricolari tutte le variazioni in esso indicate.

Essi restituiscono poi l'elenco, con la dichiarazione della eseguita trascrizione munita della loro firma o di chi ne fa le veci, e di quella del segretario comunale, al comando del distretto, il quale deve conservare gli elenchi, in tal modo restituiti, distinti per comune ed in ordine di data.

15. Il 1° gennaio e al principio dei successivi mesi di ogni anno i podestà trasmettono al comandante del distretto nel cui territorio si trova il comune, un elenco, conforme al modello allegato n. 2, dei militari in congedo illimitato del rispettivo comune che nel mese precedente hanno cambiato residenza.

Il detto elenco deve essere trasmesso anche se sia negativo.

Il comandante del distretto, ricevuto l'elenco, avvisa quelli dei distretti nel cui territorio si trovano i comuni della residenza nuova. I comandanti stessi autorizzano rispettivamente i podestà a fare nei ruoli matricolari le annotazioni corrispondenti. I podestà dei comuni delle residenze abbandonate trasmettono ai podestà dei comuni delle residenze nuove un elenco contenente le indicazioni scritte sul ruolo (mod. 84), perchè siano trascritte nel ruolo dei comuni stessi.

In caso di chiamata alle armi solo per alcuni comuni, non potranno effettuarsi annotazioni di cambio di residenza fino a che la chiamata non abbia avuto luogo.

16. Il 1° gennaio e al principio dei successivi trimestri di ogni anno i podestà trasmettono al comandante del distretto un elenco conforme al modello allegato n. 3, dei militari in congedo illimitato, morti nel rispettivo comune nel trimestre precedente, unendovi i certificati di morte, conformi al modello n. 89 della Raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento, ed il comandante fa cancellare i militari stessi dai propri ruoli e ne propone, se del caso, la cancellazione al comando del distretto militare di leva.

Il detto elenco deve essere trasmesso anche se sia negativo.

17. I comandanti dei distretti danno notizie ai podestà della data in cui ciascuna classe di leva è stata prosciolta definitivamente dal servizio ed i podestà fanno apporre la data medesima sul frontespizio dei ruoli rispettivi.

18. I comandi dei distretti devono vigilare assiduamente a che i ruoli matricolari comunali siano tenuti regolarmente al corrente.

Se qualche comune ritardi a restituire un elenco modello n. 85, essi si assicureranno, a mezzo del competente comando dell'arma dei carabinieri Reali, che le variazioni in esso contenute siano state trascritte nei detti ruoli; e per i comuni i quali diano prova di abituale trascuratezza nella tenuta dei ruoli stessi, riferiranno agli ispettori di mobilitazione, che prenderanno gli opportuni accordi col Prefetto affinchè il riscontro e l'aggiornamento dei ruoli siano eseguiti presso il distretto ed a cura del personale del distretto medesimo, con lavoro straordinario da retribuirsi dal comune.

Sarà poi opportuno che, anche indipendentemente dai casi sopraindicati, i comandi dei distretti richiedano saltuariamente in comunicazione ai podestà qualche volume dei ruoli matricolari.

Dei rilievi fatti e dei provvedimenti presi in relazione a quanto sopra deve essere tenuto informato il Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Ruoli delle classi 1907 *e* 1908.

19. Tutti i comuni del Regno devono procedere subito all'impianto dai ruoli delle classi 1907 e 1908 sulla base delle liste di leva, iscrivendovi tutti gli arruolati ed escludendone quelli che furono riformati o comunque cancellati o che risultano deceduti.

Vi debbono essere anche inscritti i rivedibili, omessi, renitenti, ecc., nati negli anni suindicati ed arruolati, quali capilista, con classe successiva.

I ruoli così compilati dovranno essere trasmessi dai podestà ai comandi dei distretti militari competenti, affinchè questi provvedano a metterli al corrente delle variazioni (con le formule quali sono prescritte dal n. 12) che si sono verificate a riguardo dei militari dopo il loro arruolamento davanti agli organi di leva.

Ruoli delle classi dal 1875 *al* 1906 (1).

20. Poichè la circolare 411 venne pubblicata il 7 luglio 1927, quando cioè era ancora aperta la leva sulla classe 1907, consegue che tutti i comuni delle vecchie provincie devono essere in possesso dei ruoli delle classi in congedo illimitato dal 1875 al 1906, già compilati, fino alla classe 1893 compresa, dai comuni stessi in base alle disposizioni contenute nei paragrafi 1039 e seguenti del Regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890, n. 6952, e fino alla classe 1906 dai distretti militari per effetto del n. 1 della circolare 176 del *giornale militare* del 1914, (n. 681 della Raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento).

Pertanto i comuni devono procedere alla sola revisione di detti ruoli, la quale con più facilità può essere fatta contemporaneamente alla compilazione degli elenchi che i comuni medesimi devono trasmettere ai distretti militari, a senso del n. 5 della circolare 486 del *giornale militare* corrente anno, e con modalità analoghe a quelle indicate dal n. 4 al n. 6 della circolare medesima.

Il lavoro di revisione deve essere iniziato dalla classe 1906 e proseguito man mano per le classi 1905, 1904, ecc., fino a quella del 1875 compresa (2)

Ruoli matricolari dei comuni delle provincie annesse.

21. I comuni delle nuove provincie devono essere in possesso dei ruoli comunali delle classi dal 1901, con la quale ebbe inizio la leva nelle provincie medesime, al 1906 compresa, compilati dai distretti militari, a norma del n. 681 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento. Essi invece sono sforniti dei ruoli delle classi del 1907 e 1908 come tutti i comuni del Regno, e di quelli dal 1875 al 1900.

Per la revisione e costituzione dei ruoli delle classi dal 1901 al 1906 e dal 1907 al 1908 valgono le norme di cui ai nn. 19 e 20.

---

(1) Per effetto dell'art. 1 della legge 1144 del 27 giugno 1929 sono stati ripristinati nella posizione di congedo illimitato le classi già prosciolte dal 1889 al 1874. Pertanto anche per questi debbono essere ricostituiti i ruoli comunali.

(2) Stante, che l'impianto dei ruoli deve essere ultimato, giusta il n. 22, entro il 31 dicembre 1930, si dispensa dalla compilazione del ruolo della classe 1874, in considerazione che questa alla data del 31 dicembre c. a. deve essere posta in congedo assoluto.

Per la costituzione dei ruoli delle classi dal 1885 al 1900, i comandi dei distretti militari trasmetteranno ai comuni di propria giurisdizione, man mano che questi ne facciano richiesta, una delle due copie dei registri provvisori compilate a suo tempo per le classi suindicate a norma della circolare 172 del *giornale militare* del 1924.

I comuni, avuti tali registri, impianteranno i ruoli sulla base di essi dopo di che li restituiranno ai distretti militari.

I ruoli invece delle classi dal 1875 al 1884 potranno essere impiantati sulla base dei registri provvisori che i comandi dei distretti militari di Trento e Trieste dovranno compilare a senso del n. 19 della circolare 486 del *giornale militare* del corrente anno e che dovranno pervenire ai comuni a norma del n. 7 della succitata circolare n. 172 per adempiere agli incombenti di cui al successivo n. 8.

Termine per la compilazione dei ruoli.

22. Il lavoro d'impianto e di aggiornamento dei ruoli delle classi dal 1875 al 1908 deve essere ultimato da parte di tutti i comuni entro il 31 dicembre 1930.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1

N. .....

Comune di .....

Grado .....

Cognome .....

Nome .....

Numero di matricola .....

Data di presentazione pel ritiro del foglio di congedo illimitato .....

..... *addì* ..... 19..

L'IMPIEGATO COMUNALE

.....

N. .....

Comune di .....

Si rilascia la presente ricevuta del foglio di congedo illimitato al ..... (grado, cognome, nome e numero di matricola) .....

.....

Egli dovrà presentarsi, munito della presente, a questo ufficio il giorno.. ..... per ritirare il documento stesso col visto del Podestà.

..... *addì* ..... 19...

L'IMPIEGATO COMUNALE

.....

Bollo

ALLEGATO N. 2.

Provincia di .....

COMUNE DI .....

Elenco nominativo dei militari in congedo illimitato del detto comune che nel mese di ..... 19 .... hanno trasferito la residenza.

Numero di matricola	Nome, Cognome e paternità	Classe	Comune di nuova residenza	Data del trasferimento di residenza	*Annotazioni*

addì ..... 19 ....

IL PODESTÀ

.....

Il presente elenco dev'essere trasmesso dal Podestà al comandante del distret... entro il 1° gennaio e al principio dei successivi mesi di ogni anno, quand anche debba essere negativo.

ALLEGATO N. 2

Provincia di .....

COMUNE DI .....

Elenco nominativo dei militari in congedo illimitato morti nel detto comune dal 1° ..... 19.. a tutto il ..... 19..

Numero d'ordine	Cognome e Nome	Classe	Data della morte	Annotazioni

addì ..... 19....

IL PODESTÀ

.....

Il presente elenco deve essere trasmesso dal Podestà al Comandante del Distretto militare il 1° gennaio ed al principio dei successivi trimestri di ogni anno, quand'anche dovesse essere negativo.

N. 488. — RECLUTAMENTO. — **Inscrizione sulle liste di leva dei giovani nati o residenti nelle colonie italiane o nelle isole italiane dell'Egeo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina:

1. — Il 1° gennaio di ciascun anno i governi delle colonie italiane e delle isole italiane dell'Egeo, avvertiranno con i mezzi a loro disposizione, i cittadini italiani metropolitani nati o residenti nelle colonie o nelle isole stesse i quali nell'anno incominciante compiono il 18° di loro età, che essi hanno il dovere di farsi inscrivere sulle liste di leva del Regno.

2. — Detti cittadini dovranno essere inscritti sulle liste di leva del comune in cui il loro padre o, se questi sia ignoto, la loro madre tennero da ultimo il domicilio nel Regno o su quelle del comune di origine del loro padre o, rispettivamente, della loro madre.

Nel caso che tali comuni non siano noti, detti giovani potranno essere inscritti sulle liste del comune che essi designeranno; in mancanza di tale indicazione saranno inscritti sulle liste di leva della città di Roma.

3. — I governi delle colonie italiane o delle isole italiane dell'Egeo, in base sia alle dichiarazioni degli interessati, sia a qualunque altro elemento in loro possesso, compileranno, distinti per provincia, gli elenchi, conformi al modello allegato alla presente, dei nazionali nati e residenti nel territorio di loro circoscrizione, i quali compiendo nell'anno il 18° di età, debbono essere inscritti sulle liste di leva e nel corso del mese di marzo trasmetteranno tali elenchi ai rispettivi uffici provinciali di leva del Regno. Vi comprenderanno anche i giovani nati in anni precedenti, che eventualmente siano stati omessi nella lista di leva dell'anno di nascita.

Per coloro che non siano stati compresi in detti elenchi i predetti governi compileranno e trasmetteranno successivamente appositi elenchi suppletivi.

Gli uffici provinciali di leva, a loro volta, provvederanno, d'accordo coll'autorità comunale, perchè i giovani

compresi in detti elenchi, principali e suppletivi, siano aggiunti sulle liste di leva, qualora già non vi siano stati inscritti.

1. — I municipi delle colonie italiane o delle isole italiane dell'Egeo, ogni qual volta trascrivano nei propri registri i verbali di giuramento di individui residenti in dette colonie o isole, i quali abbiano acquistato la cittadinanza italiana metropolitana con decreto Reale in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, debbono provvedere perchè essi siano inscritti sulle liste di leva del comune da essi designato o, in mancanza di tale designazione, sulle liste di leva di Roma, qualora beninteso, a senso della legge n. 1144 in data 27 giugno 1929-VII (circolare 415 *giornale militare* corrente anno) detti naturalizzati abbiano ancora obbligo di servizio militare.

A tale scopo segnaleranno, a mezzo del rispettivo governo coloniale o del governo delle predette isole, le complete ed esatte generalità di detti naturalizzati al Capo dell'amministrazione del comune designato o al governatore di Roma od al competente ufficio di leva provinciale, che cureranno l'inscrizione dei naturalizzati stessi sulle liste della leva in corso dandone assicurazione ai municipi dai quali ricevettero la comunicazione perchè ne informino gli interessati.

p. *Il Ministro*: P. Gazzera.

ALLEGATO

GOVERNO .....

LEVA SUI NATI DELL'ANNO 19. . .

Elenco dei giovani appartenenti alla provincia di ..... i quali, a tenore della legge sul reclutamento, devono soddisfare l'obbligo della leva.

N. . . . di prot.

Si trasmette a senso della circolare n. . . . *giornale militare* dell'anno 1929-VII. all'ufficio di leva per la provincia di ..... insieme con n. . . . allegati.

. . . . *li* ..... 19... (*anno . . .*)

IL GOVERNATORE.

N. 489. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni della zona di reclutamento alpini del distretto militare di Bergamo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

A parziale modificazione della tabella indicante i distretti di reclutamento degli alpini annessa alla circolare 164 del *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che nella colonna « Zone militari di reclutamento degli alpini », in corrispondenza del battaglione Tirano l'indicazione « Bergamo 1 » sia sostituita con l'altra « Bergamo 1, 3 (2) » e che a piè della tabella stessa sia posta la seguente nota:

(2) Limitatamente ai comuni di Bonate di Sopra, Calusco d'Adda, Carvico, Presezzo, Sotto il Monte, Terno d'Isola, Riviera d'Adda, Ambivere, Mapello, Ponte S. Pietro.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 490. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 370 del *giornale militare* 1921 e 304 del *giornale militare* 1922, avrà luogo anche nell'anno corrente presso l'Ispettorato tecnico automobilistico in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.

1. — Detto corso avrà inizio il 20 ottobre 1929: per il 1° maggio 1930 gli ufficiali dovranno essere rientrati alle rispettive sedi.

2. — Prenderà parte al corso un numero massimo di 32 ufficiali, scelti da questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna in conformità di quanto è detto al successivo comma 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

a) 2 ufficiali superiori di Stato Maggiore;

b) 15 maggiori o capitani complessivamente appartenenti ai corpi delle varie specialità di artiglieria aventi in organico automezzi;

c) 1 maggiore o capitano del reggimento pontieri e lagunari del genio;

d) 2 maggiori o capitani del reggimento carri armati;

e) 8 ufficiali (subalterni esclusi) dei centri automobilistici;

f) 4 maggiori o capitani delle varie armi da destinarsi ai centri automobilistici.

3. — I prefati comandi di corpo d'armata e delle isole proporranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo) non più tardi del 5 settembre p. v., il nome di un ufficiale da ammettere al corso di cui sopra per ciascuna delle unità dipendenti delle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimenti artiglieria pesante campale:

Reggimenti artiglieria pesante;

Centri artiglieria controaerei;

Reggimento genio pontieri e lagunari:

Centri automobilistici;

sarà altresì segnalato il nome di un maggiore o capitano appartenente ad una delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio per le ammissioni di cui alla lettera *f*), ed il nome di due ufficiali del reggimento carri armati.

Dovrà inoltre essere segnalato per ciascuna delle unità dipendenti (ad eccezione dei centri automobilistici) il nome degli ufficiali che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Gli ufficiali superiori di Stato Maggiore, verranno designati dal comando del corpo di Stato Maggiore.

4. — Nel formulare le proposte di cui sopra dovrà essere data la preferenza agli ufficiali che ne facciano domanda, tenendo presente che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie superiori (istituto o liceo) o istituto equipollente. Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

Gli ufficiali proposti dovranno avere la classifica almeno di buono con tre.

5. — I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati nel *giornale militare*.

6. — Al termine del corso il comando del corpo d'armata di Torino, cui è affidata l'alta vigilanza del corso stesso, riferirà a questo Ministero, sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

7. — Al termine del corso gli ufficiali allievi dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, ad eccezione dei quattro di cui al comma 2° lettera *f)* i quali, se idonei, saranno trasferiti nei centri automobilistici.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 491. — SCUOLE MILITARI. — **Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

In relazione agli articoli 5 e 12 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 (circolare 90 *giornale militare* 1928) ed ai numeri 1, 2, 3 e 4 della circolare 531 del *giornale militare* stesso anno, questo Ministero, dispone quanto appresso nei riguardi dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili di scherma:

1. — I sottotenenti maestri di scherma che ai sensi dell'articolo 12 del citato R. decreto 2715 raggiungeranno il limite di età di 55 anni nel 1930 e che nel corrente anno aspirino al passaggio nel ruolo dei maestri civili ne faranno domanda su carta da bollo da L. 3 indirizzata al Ministero della guerra.

Dette domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 31 agosto ai rispettivi comandi di corpo.

2. — I comandi di corpo inoltreranno le istanze in parola per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali, dopo aver

espresso in calce il proprio parere, le rimetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 15 settembre p. v.

3. — La Commissione per gli esperimenti intesi ad accertare l'idoneità dei predetti sottotenenti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, per il corrente anno, sarà costituita come segue:

Presidente: Il generale di divisione cav. Alessandro PIRZIO BIROLI.

Membri: Il tenente colonnello di fanteria LODOMEZ cav. Enrico e l'ufficiale superiore medico addetto alla scuola centrale di educazione fisica.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un capitano addetto alla scuola.

4. — Per quanto riguarda le modalità per l'esecuzione degli esperimenti di cui sopra e per il conferimento dei posti in base al risultato degli esperimenti stessi, valgono le seguenti norme.

La Commissione si riunirà il 25 settembre p. v. presso la scuola centrale di educazione fisica, e dopo presa visione delle singole domande, sottoporrà anzitutto gli interessati a speciale visita medica al fine di accertare se conservino le attitudini fisiche per bene disimpegnare le funzioni di maestro civile di scherma nel R. Esercito.

Il risultato di tale visita è inappellabile.

Gli aspiranti riconosciuti idonei alla visita medica saranno sottoposti ai seguenti esperimenti per l'accertamento delle necessarie attitudini professionali:

a) svolgimento di una lezione di scherma per una delle tre armi a scelta della Commissione:

b) assalto in un'arma a scelta della Commissione stessa.

La Commissone delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente al passaggio nel ruolo dei maestri civili, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti in una graduatoria di merito, in base al punto di classificazione.

In detta graduatoria, a parità di media fra i candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gl'insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

b) i feriti in combattimento, salvo beninteso il requisito dell'idoneità fisica di cui sopra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

d) i più anziani di età;

e) i coniugati con prole e poi quelli senza prole.

Dello svolgimento degli esperimenti verrà redatto apposito verbale.

Le graduatorie saranno inviate per l'approvazione al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 492. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi allievi armaioli.** (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). - 8 agosto 1929 - Anno VII.

Il Ministero determina che presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni vengano effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaiuoli nelle epoche qui appresso indicate:

1° *Corso* - dal 5 settembre al 25 ottobre 1929; vi parteciperanno:

1 militare per ogni battaglione di fanteria effettivo
1 militare per ogni battaglione di bersaglieri effettivo
1 militare per ogni battaglione di alpini effettivo
1 militare per ogni comando di scuola o accademia
5 militari per ogni comando di regg. di cavalleria
1 militare per il centro chimico militare.

2° *Corso* - dal 30 ottobre al 20 dicembre 1929 vi parteciperanno:

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità compresi i centri controaerei)
2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna.

2 militari per ogni comando di centro automobilistico
1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria
1 militare per ogni comando di reggimento alpini
1 militare per ogni comando di reggimento bersaglieri
1 militare pel comando di reggimento carri armati
1 militare per il centro chimico militare
2 militari per la 15ª squadriglia autoblindomitragliatrici.

3° *Corso* - dal 9 gennaio al 28 febbraio 1930; vi parteciperanno:

1 militare per ogni comando di scuola o accademia
1 militare per ogni comando di reggimento cavalleria
2 militari per ogni comando di reggimento fanteria
3 militari per ogni comando di reggimento bersaglieri
2 militari per ogni comando di reggimento alpini
2 militari pel comando reggimento carri armati
2 militari per la 15ª squadriglia autoblido mitragliatrici.

4° *Corso* - dal 4 marzo al 24 aprile 1930; vi parteciperanno:

2 militari per ogni comando di reggimento d'artiglieria (tutte le specialità) compresi i centri controaerei
2 militari per ogni comando di reggimento genio, gruppo aerostieri, battaglione misto della Sardegna
2 militari per ogni comando di centro automobilistico
1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria
1 militare per ogni comando di reggimento alpini
1 militare pel comando reggimento carri armati.

Per accordi intercorsi col Comando generale della Regia guardia di finanza, ai corsi anzidetti interveranno anche 18 militari di tale corpo, così ripartiti: 5 al 1° corso, 5 al 2°, 5 al 3° e 3 al 4°.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno a corso ultimato, assegnati alle dipendenti officine o laboratori; quelli avviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione stessi per la manutenzione delle armi loro assegnate, ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti ai lavori nell'officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente fra quelli che, per intelligenza, buona volontà, e — se possibile — per precedenti professionali, diano il migliore affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle Isole faranno conoscere a questo Ministero — Direzione generale di artiglieria ed automobilismo — non oltre il 20 agosto, le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un *distaccamento provvisorio* presso il [illegible] reggimento artiglieria pesante in Terni, ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del distaccamento stesso.

I comandi interessati trasmetteranno le eventuali pratiche personali riguardanti gli allievi al detto distaccamento e curereanno che gli ellievi stessi giungano a Terni disciplinati e col corredo in perfetto ordine.

La fabbrica d'armi del Regio esercito di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo Ministero — Direzione generale di artiglieria ed automobilismo — pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria, alla quale spetta l'alta direzione dei corsi, una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, tenendo presenti le comunicazioni loro fatte con circolare 1020 R. P. del 21 novembre s. a., e assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti, faccia intervenire *in tempo utile*, i militari ai corsi in parola; i comandi stessi invieranno a suo tempo a questo Ministero - Direzione generale artiglieria ed automobilismo - l'elenco dei miliari comandati a frequentare ciascun corso.

p. *Il Ministro*: P. Gazzera.

N. 493. — **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ: — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 8 agosto 1929 – Anno VII.

A chiarimento ed a completamento delle norme riportate nella circolare 432 *giornale militare* c. a. per il rifornimento dei lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi, sia tenuto presente che le spese ferroviarie inerenti alle spedizioni fatte dagli assuntori ad enti distanziati in località diverse dai depositi saranno conteggiate a carico del prelevatario solo dalle ditte E. Reinach, Nafta, Raffineria Triestina Olii Minerali, Emilio Foltzer e Spidolene. Nessun rimborso per tali spedizioni è invece dovuto alle ditte Texas, Veedol, Filea, Romsa, Vacuum, Fiat e Clayton perchè tali Società sono impegnate a consegnare la merce franca vagone stazione ferroviaria destinataria o banchina porto arrivo.

Inoltre il pagamento delle fatture, secondo quanto indicato dalla richiamata circolare, sarà fatto direttamente dagli Enti prelevatari, ma esclusivamente presso le sedi sociali delle ditte, ad eccezione della Nafta per la quale è stabilito che il pagamento dovrà avvenire presso la sede della filiale che ha spiccato la fattura.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 494. — **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 8 agosto 1929 – Anno VII.

Con riferimento alle disposizioni della circolare 395 *giornale militare* c. a. (penultimo capoverso - art. II - Prezzi) si comunica la seguente variazione verificatasi nei listini della Ditta Pirelli:

Il nuovo listino n. 963 B. per pneumatici per motocicli e sidecars sostituisce dal 20 luglio 1929 il precedente listino n. 940 B del 15 febbraio 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 495. — MATRICOLA. — **Compilazione di rapporti informativi per gli ufficiali in congedo richiamati alle armi per istruzione nel corrente anno** — (Direzione generale personale militare). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

Analogamente a quanto fu disposto nel n. 9 della circolare 367 del *giornale militare* 1926 per gli ufficiali delle posizioni in congedo richiamati durante il periodo delle esercitazioni di campagna di quell'anno, anche per gli ufficiali di complemento della classe 1901 richiamati alle armi nell'anno in corso dovranno essere redatti, al termine del servizio, rapporti informativi (in duplice copia) da annettersi al libretto personale, facendo concorrere alla loro formazione le autorità di cui ai numeri 4 e 5 del regolamento per le note caratteristiche.

Ugualmente si dovrà fare per gli ufficiali di altre classi, richiamati alle armi a loro domanda.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

AVVISI

Con riferimento al 2° comma del n. 6 della circ. 174 del *giornale militare* c. a. si avverte che è stato pubblicato il catalogo generale delle fotografie di guerra 1915-1918 (circa 10.000) al prezzo di L. 5 la copia.

Le richieste dovranno essere rivolte al comando del gruppo aerostieri del genio in Roma.

Facilitazioni fatte ad ufficiali e rispettive famiglie dalla Società Napoletana delle Terme di Agnano.

La Società Napoletana per le Terme di Agnano offre lo sconto del 25 % sull'importo delle cure agli ufficiali del R. Esercito, R. Marina e R. Aeronautica; del 10 % alle loro famiglie.

Per ottenere detto sconto occorre presentarsi muniti di tessera o di altro documento di riconoscimento.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 26ª, anno 1929, Allegato uno alla circolare 317:

Alla parte III: riga 8ª: « Comando di legione del Lazio » correggere in: « Comando della legione del Lazio »;

riga 10ª: « Comando di legione allievi del battaglione di Gaeta » mettere un punto e virgola dopo la parola « allievi »;

riga 14ª: « Comando squadroni carabinieri guardie del Re », correggere in: « Comando squadrone carabinieri guardie del Re ».

Alla parte IV: depennare il « Polverificio R. E..... POLVEMILES ».

Dispensa 35ª, anno 1929 - Circolare n. 398:

A pagina 1582, rigo 21°, (calzari con pelo interno), ove è scritto « larghezza della pianta mm. 115 » sostituire con « lunghezza della pianta mm. 115 ».

A pagina 1591, rigo 9°, (corda manilla), ove è scritto « millimetri 30 e m. 30.50 » sostituire con « m. 30 a m. 30.50 ».

A pagina 1610, rigo 25°, (scatola per grasso antiassiderante), ove è scritto « trè linguette in acciaio gr. 6 » sostituire con « tre linguette in acciaio gr. 5 ».

Dispensa 38ª, anno 1929, circolare 421:

A pagina 1750, 13ª riga, dopo la parola: costruzione, aggiungere: gli Enti stessi ne chiederanno la sostituzione;

A pagina 1755, in corrispondenza di 46-42. Leva curvata a tre fori (parte sinistra), leggasi 3.50 anzichè 32.50.

Dispensa 39ª, anno 1929, circolare 432:

A pagina 1803 al 20° rigo invece di « segnazione » leggasi « segnalazione ».

A pagina 1806 al 15° rigo, invece di « Genona », leggasi « Genova ».

A pagina 1806 nella colonna dell'olio semidenso (Prezzo del Touring-oil semidenso) invece di « 550 », leggasi « 500 ».

A pagina 1807 al 20° rigo (prezzo dell'olio per cambi e differenziali Spidoleine P) la cifra poco chiara venga letta per « 325 ».

A pagina 1815 al 22° rigo, invece di « via G. Carducci », leggasi « via G. Guarducci ».

A pagina 1820 fra il 7° e l'8° rigo inserire: « fondo giallo con scritta in rosso; marca conchiglia rossa ».

A pagina 1822 all'11° rigo, invece di « Bobiloil BB », leggasi: « Mobiloil BB ».

Dispensa 40ª, anno 1929, circolare 442:

Alle pagine 1855 e 1856, alla seconda colonna: « N. ordine categorico nuovo », ai numeri progressivi da 1703 a 1720, sostituire i numeri da 2703 a 2720.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

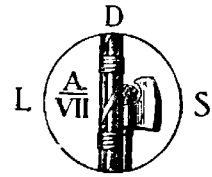
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 2—

(827) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

...N S...
DELLA
GUERRA 2103
...LIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1929 - ANNO VII — 16 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 496 - 24 giugno 1929 - Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1320 - Fissazione delle indennità per trasferte compiute dal personale del genio militare nell'interesse di enti non statali o di privati. . . . . *Pag.* 2106

» 497 - 5 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio » 2107

» 498 - 5 luglio 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Libretto di volo per gli ufficiali e militari di truppa appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali . . . . . » 2110

» 499 - 8 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 2111

» 500 - 26 luglio 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1403 - Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito . . . . . » 2112

LIBRERIA DELLO STATO

N. **501** – **26 luglio 1929** – Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1404 – Modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371 . . . . . .

» **502** – **27 luglio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito . . . . . .

» **503** – **15 agosto 1929** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria . . . . . .

» **504** – **8 agosto 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930 . . . .

» **505** – **15 agosto 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme integrative per l'applicazione della legge n. 1407 del 27 giugno 1929 – Anno VII recante provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato . . .

» **506** – **15 agosto 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'alienazione del materiale del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1929-30. . . . . .

» **507** – **15 agosto 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30

N. 508 - 15 agosto 1929 - Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 2137

» 509 - 15 agosto 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . » 2138

» 510 - 15 agosto 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo . . . » 2144

» 511 - 15 agosto 1929 - Anno VII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927. . . . . » 2145

» 512 - 15 agosto 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Coperture di tela di cotone color grigio per copricapi da truppa . . . . . » 2146

» 513 - 15 agosto 1929 - Anno VII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . . . . » 2152

» 514 - 15 agosto 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di disciplina militare per il R. Esercito - Edizione 1929 . . . . . » 2161

» 515 - 15 agosto 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Cosso di raccordi ferroviari esistenti tra ditte private e la rete delle ferrovie dello Stato, ... » 2165

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2168

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2171

Circolare N. 496. — STIPENDI, ASSEGNI ED
NITÀ. — **R. decreto n. 1320 – Fissazione delle indenn
sferte compiute dal personale del genio militare nell'inte
non statali o di privati.** — (Ispettorato generale a
tivo). — 24 giugno 1929 – Anno VII — (*Gazzetta uffi*
del 3 agosto 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIO

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che
le indennità eventuali del Regio esercito, e succes
ficazioni;

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14
1918, n. 1311, che dà facoltà alle Amministraz
Stato di determinare la misura delle indennità
missione è compiuta nell'interesse di enti o di pri

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, re
dinamento gerarchico delle Amministrazioni dello

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925,
le competenze mantenute in vigore per i personal
ministrazione militare, e successive modificazion

Visto l'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926, n.
modifica l'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923,
riguardante il rimborso delle spese di viaggio al p
delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Mi
gretario di Stato e Ministro Segretario di Stato p
fari della guerra, di concerto col Ministro Segre
Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità per le spese di soggiorno e per qu
gio al personale del genio militare incaricato
nell'interesse di enti non statali o di privati,

luoghi ai fini della concessione del nulla osta per l'esecuzione di lavori in zone militarmente importanti, sono a carico dei privati richiedenti.

Art. 2.

Al personale del genio militare spettano per i servizi di cui sopra le indennità di soggiorno stabilite dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aumentate di quattro decimi, nonchè il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, a tariffa intera, con l'aumento dei due decimi delle spese medesime, calcolate però a tariffa a metà prezzo.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 497. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 luglio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 184, dell'8 agosto 1929 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto l'art 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante il conferimento, mediante concorsi per titoli, al personale avventizio ex combattente, assunto dopo l'8 maggio 1924, e che abbia prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, della metà dei posti risultanti disponibili entro il 1° aprile 1926 nel grado iniziale dei singoli ruoli, dopo effettuate le sistemazioni previste dall'art 6 del R. decreto 26 giugno 1925, n. 1256, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del succitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48;

Ritenuto che, dopo le sistemazioni previste dalle disposizioni anzidette, sono rimasti disponibili, al 1° aprile 1926, n. 21 posti nel grado iniziale del ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio e n. 16 posti nel grado iniziale del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

Decreta:

Art. 1

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) per undici posti di capitecnici aggiunti di artiglieria e genio (grado 11°);

b) per otto posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°).

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti potranno partecipare soltanto gli avventizi ex combattenti che, assunti presso le Amministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio 1924, abbiano prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, che siano in possesso del titolo prescritto per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e che, entro il 19 marzo 1926, abbiano presentato la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nonchè gli orfani di guerra, purchè di sesso maschile, che si trovino nelle accennate condizioni.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del ruolo al quale intendono concorrere e della data, in cui presentarono la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del ripetuto R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, nella domanda, che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, sia nel Regno che nelle Colonie.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato ;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che diminuiscano sul rendimento del servizio. In detto certificato dovrà particolarmente esser fatta constare l'idoneità agli eventuali servizi in Colonia;

6° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (sezione industriale) o licenza di Istituto tecnico (sezione industriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

7° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o licenza di Istituto tecnico (in una qualsiasi sezione), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di una Scuola superiore di belle arti, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

8° certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di abilitazione o licenza, di cui sopra, quando le votazioni stesse non siano riportate sul relativo diploma;

9° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare da cui risulti che il candidato è in possesso del requisito di ex-combattente, secondo l'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 883. Ove tale requisito non risulti in modo esplicito dai documenti anzidetti, occorre che il candidato unisca una dichiarazione integrativa contenente le indicazioni necessarie e da rilasciarsi, a norma della circolare n. 588 del *Giornale militare* ufficiale del Regno, dal competente ente militare;

10° i brevetti o attestati relativi a ricompense o benemerenze di guerra;

11° un certificato del servizio prestato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il candidato dipende, nonchè i certificati di altri servizi eventualmente prestati, in Amministrazioni dello Stato con mansioni analoghe a quelle dei ruoli cui i candidati aspirano;

12° tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili produrre agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego per il quale concorrono.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere [illegible] non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Per l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi come sopra indetti e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi dovranno, in applicazione dell'art. 10 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova di mesi sei, salvo l'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, riguardante l'esonero dal periodo di prova per coloro che all'atto della nomina si trovino ad avere esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a mesi sei.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 luglio 1929 Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 498. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Libretto di volo per gli ufficiali e militari di truppa tenenti ai regi corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 luglio 1929 – Anno VII.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 251 *giornale militare* del 1926, questo Ministero ha stabilito di estendere ai Comandi dei regi corpi di truppe coloniali la facoltà di rilasciare, con le modalità stabilite dalla circolare 611 del *giornale militare* 1925, direttamente agli ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito in servizio nelle colonie, i libretti di volo cui eventualmente abbiano diritto.

All'uopo sarà loro distribuito, a cura del Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricole e libretti personali), un congruo numero di libretti di volo numerati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 499. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. — (Gabinetto). — 8 luglio 1929 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma secondo del citato R. decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra per la marina e per l'aeronautica e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. avv. Amedeo TARSIA cessa dalla carica di membro della commissione di acquisti costituita col R. decreto 11 marzo 1926 (per il corpo degli agenti carcerari) ed è sostituito nella carica stessa dal comm. Giulio BERARDELLI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

N. 500. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1403 – Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 187, del 12 agosto 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare una modifica all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 44, secondo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, dopo l'inciso « gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali » è aggiunto, tra parentesi, quanto segue: « ad eccezione del direttore generale di Sanità militare ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 lugio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 501. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1404 - Modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1929 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 187, del 12 agosto 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926,, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di esentare alcuni ufficiali di complemento proposti per la nomina in servizio permanente effettivo per merito di guerra dall'obbligo di costituire la rendita dotale, a norma dell'art. 4 del citato testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento del Regio esercito, già ammogliati e che si trovavano a prestare servizio in Colonia prima dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 399, potranno conseguire la nomina in servizio permanente effettivo per merito di guerra, in seguito a fatti d'arme svoltisi nelle Colonie, senza sottostare all'obbligo di costituire la rendita dotale di cui nell'art. 1 della citata legge (art. 4 del testo unico approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371) purchè sussistano le altre condizioni necessarie per la concessione del Regio assentimento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 lugio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 502. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 luglio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S. P. E. nel corpo sanitario militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami;

a) per 50 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito;

b) per 15 posti di tenente chimico-famacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento di qualsiasi arma o corpo i sottufficiali e i militari di truppa sia in servizio che in congedo, nonchè i medici e chimici-farmacisti civili che non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E.

Per gli ex combattenti, sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 4 anni il limità di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta bollata da L. 3, non più tardi del 9 settembre 1929, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) presentandola al Comando del distretto cui sono effettivi, o, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente da cui dipendono. In tale domanda i concorrenti dovranno anche dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data di nomina ad ufficiali in S. P. E. nel corpo sanitario militare.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) *per i medici*: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

ovvero soltanto il diploma di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

per i chimici farmacisti: diploma originale di laurea in chimica e farmacia o diploma di laurea in chimica e diploma in farmacia, o copia notarile dei medesimi; diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizo della professione di farmacia ovvero soltanto il diploma di laurea in chimica e farmacia o diploma di laurea in chimica e diploma in farmacia, se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) copia dell'atto di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 2 oltre i diritti di segreteria comunale) debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero, oppure, se ammogliato, il certificato comprovante l'atto di matrimonio debitamente legalizzato, e con un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale, atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399.

I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali.

La nomina dei vincitori del concorso, che sono già ammogliati e che non avranno ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di penalità (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, e rilasciato dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento:

f) certificato di moralità e di buona condotta (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore al giorno della presentazione della domanda, rilasciata dal podestà del Comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito), vidimato dal Prefetto;

g) certificato della segreteria dell'Università, da cui risultino le votazioni riportate nei singoli esami speciali e in quello di laurea e di diploma;

h) tutti quei titoli di studio, o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

i) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 stabilita per i concorsi ad impieghi dello Stato per i quali è richiesta la laurea;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) non saranno prodotti dai concorrenti che siano ufficiali in S. P. E. o di complemento in servizio, od impiegati dello Stato in servizo.

Art. 4.

Le autorità riceventi non dovranno accettare le domande che non siano corredate di tutti i documenti richiesti, compilati secondo le modalità prescritte. Dopo aver accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso con la maggiore sollecitudine, facendo pervenire il tutto al Ministero non oltre il 24 settembre 1929, unendovi il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi e copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni, se il concorrente è ufficiale, copia del foglio matricolare se è militare di truppa. Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in S. P. E. le autorità riceventi dovranno altresì allegare una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilata da un collegio medico di un ospedale militare, le informazioni della Regia prefettura e dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta politica e morale del concorrente stesso, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Art. 5.

Il Ministro deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motiivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda dell'ammissione al concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati dalle seguenti commissioni, composte di 5 membri ed un segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti medici; di tre membri ed un segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti chimici-farmacisti.

La Commissione per i candidati medici potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica. Le due sottocommissioni funzioneranno riunite per la prova di igiene militare.

La Commissione resta così costituita per i concorrenti a tenente medico in S. P. E.

Presidente: tenente generale medico RIVA comm. Umberto;

Membro: tenente colonnello medico SIMULA cav. professor Ubaldo;

Membro: tenente colonnello medico CASELLA cav. professor Dante;

Membro: tenente colonnello medico DE BERNARDINIS cav. Virginio;

Membro: maggiore medico COSTA cav. Fausto;

Segretario: maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo.

Per i concorrenti a tenente chimico farmacista in S. P. E.:

Presidente: maggior generale medico RIVA comm. Umberto;

Membro: colonnello chim. farmac. SUZZI comm. Filippo;

Membro: maggiore chim. farmc. CAPPELLI cav. Giuseppe;

Segretario: maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo.

Art. 7.

Ciascun membro della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ciascuna prova di esame scritto ed orale, e di 5 punti per titoli speciali di carriera e i titoli scientifici presentati.

Ciascuna Commissione stabilirà la graduatoria dei concorrenti sommando le votazioni ottenute da ciascuno di questi negli esami speciali e dividendo la somma ottenuta per tre.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di idoneità in ciascuna prova è di 10: è ammesso però il compenso fra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore a 8 e la media raggiunta 12.

I candidati che in una prova abbiano riportato una votazione inferiore ad 8 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo loro i documenti presentati.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti che saranno nominati in S. P .E. nel corpo sanitario militare in base al presente decreto, qualunque sia la loro provenienza, assumeranno come data di anzianità nel grado suddetto quella sotto la quale la nomina viene effettuata, con riserva di anzianità relativa, e saranno inviati a seguire un corso di integrazione di medicina militare della durata di mesi 3, presso la scuola di applicazione di sanità militare di Firenze, iniziantesi il 10 novembre 1929. Al termine di detto corso verrà stabilita tra gli ufficiali una gra-

duatoria definitiva, in base alla media aritmetica della classificazione ottenuta nel concorso e di quella ottenuta presso la scuola di applicazione di sanità militare negli esami finali.

L'anzianità relativa sarà determinata dalla classificazione definitiva ottenuta; a parità di classificazione, l'anzianità è determinata dall'età. A parità anche di età è determinata dalla diversità di grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 luglio 1929 - Anno VII

Registrato alla Corte dei conti li 1-8-1929 - *registro n.* 61, *foglio n.* 216.

— p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente medico in S. P.

PROVA 1ª — *Clinica medica o chirurgica* (orale e pratica).

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un malato di malattia medica od uno di malattia chirurgica; il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati, concludendo con la enunciazione diagnostica.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

La Commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato ed ha rilevato i sintomi della malattia.

PROVA 2ª — *Igiene militare* (scritta).

Viene assegnato ai candidati un tema di igiene, con applicazioni al servizio militare. Questi svolgono il tema in un tempo non superiore a sette ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROVA 3ª — *Anatomia topografica* (orale e pratica).

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate: il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune:

1ª regione sopraioidea;

2ª regione sottoioidea;

3ª regione carotidea;

4ª regione sopraclavicolare;

5ª regione sottoclavicolare e deltoidea;

6ª regione antero-laterale della parte addominale;

7ª regione del canale inguinale;

8ª regione crurale;

9ª regionale dell'ascella;

10ª regione della piega del gomito;

11ª regione posteriore del polso e dorsale della mano;

12ª regione anteriore del polso e palma della mano;

13ª regione del ginocchio (anteriore e posteriore);

14ª regione del collo del piede e dorsale del piede.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E.

PROVA 1ª.

Svolgimento scritto di un tema di chimica-farmaceutica e tossicologica.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad otto ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROVA 2ª.

Prova pratica di analisi qualitativa minerale di quattro anioni e quattro cationi (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione il candidato dirà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

PROVA 3ª.

Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmaci, legge e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 503. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 465 del *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali inferiori di fanteria che dovranno frequentare il 16° ed ultimo corso di perfezionamento presso la Scuola di applicazione di fanteria di Parma:

Elenco nominativo degli ufficiali inferiori di fanteria comandati al 16° corso di perfezionamento.

Ufficiali iscritti alla prima ripresa.
(1° ottobre 1929-28 febbraio 1930).

Capitano ANTONNICOLA Fusco, R.C.T.C. Cirenaica.
» ACCOTTO Pietro, 12 fanteria.
» ANTONINI Carlo, 68 fanteria.
Tenente ALOE' Rodrigo, 90 fanteria.
» ALBINI Armando, 27 fanteria.
» ATTENNI Giuseppe, Scuola A.U.C. di Spoleto.
» ADINOLFI Valentino, 40 fanteria.
Capitano BONATO Celeste, 8 alpini, assegnato ufficio raccolta munizioni in Padova.
» BUONASSISI Alfonso, 81 fanteria, assegnato Ministero guerra.
Tenente BOTTONE Pasquale, R.C.T.C. Tripolitania.
» BORSATTI Cesare, R.C.T.C. Cirenaica.
» BONA Luigi, R.C.T.C. Cirenaica.
» BOARI FARAONE Giulio, 4 alpini.
» BEIA Giuseppe, 65 fanteria.
» BELLUOMINI Maurizio, 17 fanteria.
» BARRACU Francesco, 22 fanteria.
» BONGIORNO Giuseppe, 62 fanteria.
» BARTOLINI Domenico, Comando distretto Frosinone.

Capitano CORRADIN Antonio, 54 fanteria.
» CAROTTI Ferdinando, 232 fanteria.
» CURTO Giuseppe, 26 fanteria.
» CELLI Bruno, Stablim. milit. pena Gaeta.
Tenente CARGNELUTTI Federico, R.C.T.C. Tripolitania.
» CETERA Giovanni, 58 fanteria.
» CURATOLO Melchiorre, R.C.T.C. Tripolitania.
» CATALANO Pietro, 50 fanteria.
» CREMESE Piero, 5 alpini.
» COSSO Paolo, 9 alpini.
» CHIAPPINI Alvaro, 23 fanteria assegnato ufficio centro C.O.S.C.G.
» CAGNAZZO Bonifacio, 34 fanteria.
» CHIARAVALLI Ugo, 1 granatieri.
» COSCARELLA Gastone, 8 centro automobilistico.
» COSENTINO Biagio, comando distretto Caltanissetta.
» CIRINA Silvio, R.C.C.T. Cirenaica.
Capitano DEGLI INNOCENTI Antonio, 42 fanteria.
» DEL RE Giacomo, 63 fanteria.
Tenente D'INGEO Gennaro, R.C.T.C. Tripolitania.
» DELLA CROCE Dionisio, 3 alpini.
» DI MARTINO Alfredo, 7 fanteria.
» DE ROSA Salvatore, 84 fanteria.
» DI STANO Luigi, 81 fanteria.
» ESPOSITO Andrea, R.C.T.C. Cirenaica.
» ENNI Ambrogio, 19 fanteria.
Capitano FABRIS Gino, 8 bersaglieri.
» FERRARI Maggiorino, 33 fanteria.
» FEDER Antonio, 1 granatieri.
» FOIS Enrico, 1 granatieri.
» FRANCHINA Salvatore, 8 bersaglieri.
Tenente FASANO Virgilio, 232 fanteria.
» FAZI Guido, 7 alpini.
» FANI Mario, 68 fanteria.

Capitano GARZESI Giuseppe, Comando distretto di Padova.
» GIOVANNELLI Enrico, 56 fanteria assegnato com. 13 brigata fanteria.
» GIAQUINTO Mario, 30 fanteria.
» GHISLOTTI Quinto Giulio, assegnato aeroporto Ponte S. Pietro.
Tenente GASTALDI Adelio, 4 bersaglieri.
» GIUFFRIDA Giovanni, scuola A.U.C. di Verona.
» GUIDOTTI Mario, 1 bersaglieri.
Capitano INGLETTI Vincenzo, 56 fanteria.
» LANDESCHI Olinto, R.C.T.C. Tripolitania.
» LA PENNA Fabio, comando distretto Frosinone.
» LIVERZIANI Fernando, 29 fanteria.
» LERTORA Mario, comando distretto di Udine.
Tenente LA MESA Emanuele, 61 fanteria.
» LIETO Arturo, 78 fanteria.
» LUGATO Antonio, 8 alpini.
» LONGO Alfredo, 84 fanteria.
» LENZI Renato, stabilim. milit. di pena.
» LO CURTO Vito, comando distretto di Roma.
Capitano MAZZA Giuseppe, 18 fanteria.
» MORAMARCO Domenico, 231 fanteria.
» MAFFIONE Leonardo, 12 fanteria.
» MANFREDI Manfredo, 152 fanteria.
» MAZZOCCHI Arduino, 84 fanteria assegnato Ministero guerra.
» MIGNONI Dante, 81 fanteria.
» MORRA Giuseppe, 31 fanteria.
» MEALLI Italo, 49 fanteria assegnato Aeroporto Brindisi.
Tenente MORGANTINI Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» MARINI Ermenegildo, R.C.T.C. Cirenaica.
» MICELI Salvatore, R.C.T.C. Cirenaica.
» MAGO Riccardo, reggimento carri armati.
» MENZIONE Amleto, 21 fanteria.

Tenente MORI Angelo, 81 fanteria.
» MASCIOLI Guido, 31 fanteria.
» MAZZEO Giovanni, 10 fanteria.
» MOSCA Paolo, 6 fanteria.
» MANCA Francesco, 46 fanteria.
» MINISSALE Graziano, 2 centro automobilistico.
» ORSOLINI Vincenzo, distretto militare di Vercelli.
» OTTANI Adelmo, 36 fanteria.
» OLIVIERI Vittorio, 15 fanteria.
Capitano PASQUALI Enrico, 1 alpini.
» PATERNITI Gaetano, 9 fanteria.
» PERISI Giulio Cesare, 3 fanteria.
Tenente PEDOTTI Italo, R.C.T.C. Tripolitania.
» PIGNATTA Giuseppe, R.C.T.C. Cirenaica.
» PASQUALI Silvio, 4 alpini.
» PALADINI Riccardo, 2 alpini.
» PISCHEDDA Gaetano, 11 fanteria.
» PACE Michele, 2 bersaglieri.
» PALMA Ettore, Stabil. milit. pena.
» PARDO Salvatore, 5 fanteria.
» PERITO Raffaele, Scuola A.U.C. di Palermo.
» PAPPALARDO Gaetano, 45 fanteria.
Capitano RODELLA Federico, 77 fanteria.
» RICCARDI Luigi, 11 bersaglieri.
Tenente RUVOLO Gioacchino, 27 fanteria.
» RINALDI Angelo, 52 fanteria.
» ROSSI Carlo, 12 bersaglieri.
Capitano SERRA Antonio, R.C.T.C. Tripolitania.
» SPERANZA Vito Antonio, 65 fanteria.
» SPADA Ireneo, 74 fanteria.
» SORAGNI Antonio, 5 bersaglieri.
» SEGHETTI Cesare, 2 bersaglieri.
» SPADA Alberto, reggimento carri armati.
SANTARELLI Mario, 51 fanteria.

Capitano SCALFATI Ulrico, 13 fanteria assegnato Ministero guerra.
» SITZIA Francesco, sezione commissariato militare Cagliari.
Tenente SIVIERI Giudio, 84 fanteria.
» SILVESTRI Mario, R.C.T.C. Tripolitania.
» SPITALIERI Salvatore, 232 fanteria.
» SISINO Giovanni, 1 fanteria.
» SALDO Giovanni, 44 fanteria.
» SAFFIOTTI Amilcare, 35 fanteria.
» SALMIERI Corrado, 88 fanteria.
» SERFUSTINI Giacomo, 52 fanteria.
» SCARLATA Mariano, 20 fanteria.
» SPAZIANI Cesare, 59 fanteria.
» SCUNCIA Domenico, R.C.T.C. Tripolitania.
Capitano TUMMINO Giovanni, comando distretto Bergam
» TASSARA Emilio, 3 granatieri.
» TRASATTI Arturo, 12 bersaglieri.
Tenente TABAIN Antonio, 151 fanteria.
» TUCCI Ettore, 8 bersaglieri.
» TROPEA Antonio, 81 fanteria.
» TRIOLO Carmelo, 29 fanteria.
» TADONIO Attilio, 31 fanteria.
Capitano VARANINI Arrigo, 88 fanteria.
Tenente VESCI Lorenzo, R.C.T.C. Cirenaica.
» VELISCEK Raimondo, 79 fanteria.
» VALLE Carlo, 89 fanteria.
» VENTURA Ettore, 93 fanteria.
Capitano ZACCARINI Giovanni, R.C.T.C. Somalia.
Tenente ZANZARRI Francesco, 91 fanteria.
» ZAMAGNI Giovanni, 51 fanteria.
» ZANETTI Cesare, Comando distretto di Nola.

Ufficiali iscritti alla seconda ripresa
1° marzo - 31 luglio 1930).

Capitano AIELLO Gaetano, 9 fanteria.
Tenente AIELLI Umberto, R.C.T.C. Cirenaica.

Tenente ARCIERO Gaetano, Scuola A.U.C. di Moncalieri
» ARNONE Ciro, 12 fanteria.
» AGOSTINI Raffaelle, R.C.T.C. Tripolitania.
» ARAGONA Fortunato, R.C.T.C. Cirenaica.
» AUCI Calogero, R.C.T.C. Cirenaica.
Capitano BOTTAI Gino, 56 fanteria assegn. Istituto geografico militare.
Tenente BURKLER Guido, R.C.T.C. Tripolitania.
» BENEDETTI Silvio, R.C.T.C. Cirenaica.
» BORLANDI Giuseppe, 90 fanteria.
» BASSOT Filippo, 7 alpini.
» BUCCILLI Renato, 11 bersaglieri.
» BILOTTI Giuseppe, 12 fanteria.
Capitano CORTELLESSA Edoardo, R.C.T.C. Cirenaica.
» CASULI Battista, 74 fanteria assegn. Ministero guerra.
» CORRADI Giovanni, 84 fanteria.
» COMMENTO Renato, 2 bersaglieri.
» CARLESIMO Leopoldo, 16 fanteria assegn. Ministero guerra.
Tenente CAPPELLO Ernesto, R.C.T.C. Tripolitania.
» CALDERAZZO Emerico, 61 fanteria.
» CEGALIN Tiziano, Comando Distretto di Brescia.
» COSTAURA BONIN Antonio, 23 fanteria.
» CASSIANO Ferruccio, 27 fanteria.
» CORBO Letterio, 81 fanteria.
» COBIANCHI Aldo, Comando Distretto di Gaeta.
» CONTE Giuseppe, 56 fanteria.
» CROCI Adalberto, 2 bersaglieri.
» CASTAGNOLI Renato, 45 fanteria.
Capitano DE BEAUMONT Giuseppe, R.C.T.C. Tripolitania.
» DI PLOTTI Eliseo, 8 alpini.
» D'AMICO Sebastiano, 88 fanteria.
» DI CRISTOFANO Alfonso, 29 fanteria.

Tenente DEIDA Enrico ,R.C.T.C. Tripolitania.
» DINI Oddo, 8 bersaglieri.
» DEODATO Pier Luigi, 1 alpini.
» DE SANTIS Mario, Comando distretto di Roma.
» DE GIULI Alessandro, R.C.T.C. Cirenaica.
Capitano FABBRI Ugo, 6 fanteria.
» FERRERO Paolo, 91 fanteria.
» FERRARA Giuseppe, 151 fanteria.
» FRUSCIONE Ugo, 81 fanteria.
Tenente FACCENDA Mario, R.C.T.C. Somalia.
» FERRARI Pier Antonio, 232 fanteria.
» FIORDELISI Eugenio, 89 fanteria.
» FIORENTINI Francesco, R.C.T.C. Tripolitania.
Capitano GENTILE Renato, 29 fanteria.
Tenente GHIRELLI Riccardo, R.C.T.C. Cirenaica.
» GRAVINA Nicola, 31 fanteria.
» GERVINO Luigi, 68 fanteria.
» GINEX Ignazio, 8 fanteria.
» GHIGLIONE Enrico, R.C.T.C. Tripolitania.
» GILARDI Tommaso, 81 fanteria.
» INSALACO Salvatore, R.C.T.C. Tripolitania.
Capitano LEARDI ANICETO Giuseppe, 5 fanteria.
Tenente LITRO Vito R.C.T.C. Cirenaica.
Capitano MORGANI Pietro, 83 fanteria.
» MICELI Giuseppe, 26 fanteria.
» MATTINA Roberto, 2 bersaglieri.
» MORRA Ugo, 63 fanteria.
Tenente MAJANI Mariano, R.C.T.C. Tripolitania.
» MATALONI Lister, R.C.T.C. Tripolitania.
» MATTEUCCI Silvio, R.C.T.C. Cirenaica.
» MICCIARELLI Crispoldo, R.C.T.C. Cirenaica.
» MARCHINO Adalberto, R.C.T.C. Eritrea.
» MONTANARI Enrico, 4 bersaglieri.
» MATTIA Francesco, 7 fanteria.
» MAZZA Guido, 88 fanteria.

Tenente MARAGNI Carlo, regg. carri armati.
» MISTRETTA Fulvio, 1 granatieri.
» MONETA Carlo, Scuole centrali militari.
» MAGLIANO Riccarco, 31 fanteria.
» MORVILLO Salvatore, 30 fanteria.
» MARTINOIA Fioravanti, 56 fanteria.
» MONTIGLIO Vittorio, 7 alpini.
» NASI Giuseppe, 54 fanteria.
» NEGRI Giuseppe, 4 alpini.
Capitano PRATO Antonio, R.C.T.C. Tripolitania.
» POCETA Angelo, 21 fanteria.
Tenente PELLIZZARI Germano, R.C.T.C. Tripolitania.
» PERCAVASSI Paolo, R.C.T.C. Tripolitania.
» PIPPI Antonio, 232 fanteria.
» PASSANTE Giov. Battista, 28 fanteria, assegnato ufficio centrale C.O.S.C.G.
» PETRAGLIA Giuseppe, 28 fanteria.
» PESCI FELTRI Ettore, 1 granatieri.
» PIACENZOTTI Guido, 12 bersaglieri.
» PALUMBO Armando, 15 fanteria.
» PELLEGRINI Felice, 13 fanteria.
» PRATI Luigi, 57 fanteria.
» PALMA Francesco, 52 fanteria.
» QUADRI Achille, Scuola A.U.C. di Verona.
Capitano ROCCO Giuseppe, Codando distretto Tortona.
Tenente ROSSI Domenico, 79 fanteria.
» ROCCHI Giustiniano, 9 alpini.
» RUGGIU Sebastiano, Stabil. milit. penale.
» ROSSELLI Ulderico, 81 fanteria.
» ROMANO Mario, 53 fanteria.
Capitano SALVO Antonio, 8 bersaglieri.
» STANZIONE Raffaele, 19 fanteria.
» SARACCO Giovanni, Reggimento carri armati.
Tenente SCHETTINI Vincenzo, R.C.T.C. Tripolitania.
» SALVATI Alberto, 65 fanteria.

Tenente SILVERIO Tommaso, 8 alpini.
» SAVARINO Francesco, 40 fanteria.
Capitano TABOGA Ferdinando, 75 fanteria assegnato Ministero Aeronautica.
Tenente TONDI Eolo, R.C.T.C. Cirenaica.
» TORTORELLI Giuseppe, 90 fanteria assegnato Istituto geografico militare.
» TARICCO Domenico, 4 alpini.
» TRUGLIO Vincenzo, 17 fanteria.
» TABOGA Antonio, 6 Centro automobilistico.
» TAFFIORELLI Giovanni, 84 fanteria.
» TABASCIO Antonio, Comando distretto di Roma
» TRON Cesare Augusto, 2 bersaglieri.
Capitano VISCARDI Vittorio, 50 fanteria.
» VICOLI Filippo, 231 fanteria.
S.Tenente VITALI Vitale, 8° alpini.
Tenente VALERIANI Gino, R.C.T.C. Cirenaica.
» VERDOIA Cesare, 5 alpini.
» VENTIMIGLIA Rosario, 33 fanteria.
» VIVIANI Valerio, 35 fanteria.
» ZORODDU Antonio, 42 fanteria.

1. — Gli ufficiali iscritti alla prima ripresa dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria nelle ore antimeridiane del 30 settembre p. v.; quelli iscritti alla seconda ripresa vi si dovranno presentare nelle ore antimeridiane del 28 febbraio 1930.

2. — I comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè essi possano presentarsi nel giorno fissato.

3. — Gli Enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra elencati provvederanno a che, tali documenti, completamente aggiornati e con le note del 1929, siano fatti pervenire alla Scuola in parola il 1° ottobre p. v. per gli ufficiali della prima ripresa, e per il 1° marzo 1930 per gli ufficiali della seconda ripresa.

— Ove qualcuno degli Enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso alla Scuola, salvo a curarne l'invio non appena venutone in possesso.

5. — Il comando della Scuola di Parma farà pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione mov.), per il 15 ottobre p. v. il ruolino degli ufficiali ad essa presentatisi il 1° di detto mese, e per il 15 marzo 1930 il ruolino degli ufficiali ad essa presentatisi il 1° marzo stesso.

A cura del comando della Scuola di applicazione di fanteria saranno successivamente comunicate al Ministero le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

6. — Gli ufficiali che recano seco la famiglia sono autorizzati a farsi seguire dagli attendenti. Per gli altri ufficiali sarà invece provveduto dai comandi di corpo di armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti (che non siano di ferma ridotta), corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati alla prima ripresa.

Inoltre i comandi suddetti invieranno ciascuno un soldato in più di quanto è sopra prescritto, allo scopo di fornire gli attendenti agli ufficiali delle Colonie che debbono frequentare il corso di che trattasi.

I militari di truppa in parola dovranno improrogabilmente raggiungere la Scuola di Parma non più tardi del 27 settembre c. a. e saranno fatti rientrare a cura del comando del suddetto Istituto ai corpi di provenienza, al termine del 1° corso.

7. — Per lo svolgimento del corso si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite con la circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle « Norme e Programmi di Insegnamento » in quanto non contrastino con la sopra riferita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 504. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 8 agosto 1929 - Anno VII.

I limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo per poter essere esaminati agli effetti dell'inscrizione nei quadri di avanzamento ad anzianità per il 1930, sono stabiliti come segue:

Generali in ausiliaria.

Generali di brigata: NASCIMBENE Clelio.

Generali di riserva.

Generali di divisione: fino a MOSELLA Francesco, incluso.

Generali di brigata: fino a CASES Angelo, escluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a D'AULISIO GARIGLIOTA Francesco, incluso.

Maggiori generali medici: fino a PRONOTTO Benedetto Sulpizio, incluso.

Maggiori generali commissari: fino a CINGANO Luigi, incluso.

Ruolo speciale invalidi.

Generali di divisione: ROSSI Vittorio.

Generali di brigata: FERRARI Giuseppe Maria.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Ufficio dei generali) entro il 31 ottobre 1929-VII.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 505. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme integrative per l'applicazione della legge n. 1407 del 27 giugno 1929 - Anno VII recante provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato.** — (*Ispettorato generale amministrativo*). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

Ad integrazione delle norme riportate nella circolare 408 c. a., si trascrive la nota n. 112854 in data 28 luglio u. s., del Ministero delle finanze circa l'aggiunta di famiglia dovuta a talune categorie d'impiegati in particolari condizioni famigliari.

« Pervengono alla finanza quesiti inerenti alla determinazione dell'importo dell'aggiunta di famiglia, spettante nell'esercizio 1929-30, al dipendente statale la cui moglie si trovi nelle condizioni previste dall'art. 110 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e cioè che essa sia impiegata dello Stato ovvero di una provincia e di un comune. Ciò perchè tale importo non risulta esplicitamente indicato nelle tabelle dell'allegato VII alla circolare a stampa, numero 110403 in data 2 corrente, recante istruzioni per l'attuazione della legge 27 giugno 1921, n. 1047.

« Al riguardo ravvisasi opportuno avvertire che le accennate tabelle contemplano il caso normale del dipendente la cui moglie non si trovi nelle condizioni indicate al citato articolo 110, o sia legalmente seperata, oppure assente, e che le tabelle medesime sono state compilate in base al criterio — derivante dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047 e ribadito nella circolare in parola — che, nell'esercizio 1929-30 l'importo dell'aggiunta di famiglia è pari alla semisomma del trattamento di caroviveri dovuta secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1929 e dell'aggiunta spettante dal 1° luglio 1930 in poi.

« Lo stesso concetto va seguito nei singoli casi di particolari situazioni famigliari, fra le quali quella del dipendente la cui moglie si trovi nelle condizioni anzidette; cosicchè se si tratti, ad esempio, d'impiegato di grado ottavo, senza prole minorenne l'aggiunta, sarà di L. $\frac{60 + 150}{2} = 105$; e se di grado undecimo, di L. $\frac{70 + 150}{2} = 110$.

« La stessa norma di massima va pure seguita nella determinazione dell'aggiunta di famiglia, da corrispondere quando esista prole minorenne, e di quella spettante al personale femminile coniugato, con o senza prole minorenne e col marito in grado o meno di provvedere al mantenimento della prole.

« Coll'occasione si avverte, altresì, che non competono quote complementari per la prole minorenne coniugata, non potendo tale prole considerarsi, appartenente alla famiglia di origine, agli effetti della concessione dell'assegno di che trattasi. — *Il Ministro*: Mosconi ».

p. *Il Ministro*: P. Gazzera.

N. 506. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'alienazione del materiale del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 15 agosto 1929 – Anno VII.

Con decreto Ministeriale n. 753 del 28 giugno 1929-VII, pubblicato nel *giornale militare* del 19 luglio 1929 - dispensa 38 - circolare 417, è stata prorogata per tutto l'esercizio finanziario 1929-30 la facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti stipulati per la vendita in seguito ad asta pubblica dei materiali del gruppo *C* già conferita alla Autorità che presso gli enti locali militari presiede l'asta (vedi decreto ministeriale 18 giugno 1927, n. 22 *giornale militare* del 26 agosto 1927, dispensa 38, circolare 522).

In conseguenza, durante l'esercizio finanziario 1929-30 dovranno essere applicate per l'alienazione dei materiali del gruppo *C* effettuata ad asta pubblica le norme emanate con la circolare 577 del *giornale militare* 1927, dispensa 41.

p. *Il Ministro*: P. Gazzera.

N. 507. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30.** - (Ragioneria centrale). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

Si porta a conoscenza degli uffici del Ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere, in ogni caso, autorizzate preventivamente dal Ministero (Regioneria centrale).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 13 giugno 1929, n. 963 con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 per spese residue dell'esercizio 1928-29 e degli esercizi precedenti; non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro della guerra*: GAZZERA.

ELENCO dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 per spese residue dell'esercizio 1928-29 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1928-29	Denominazione	Numero dell'esercizio 1929-30
69	Spese per la guerra	71
70	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.	72
71	Spesa per la guerra concernenti l'aeronautica	73
73	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	74
74	Artiglieria a difesa delle coste, studi provvista e trasporti relativi (spesa ripartita)	75
75	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	76
76	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	77
78	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra	78
79	Spese per l'amministrazione, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270	79

CAPITOLI

Numero del 1° esercizio 1928-29	DENOMINAZIONE	Numero del 1° esercizio 1929-30
81	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti	80
82	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra	81
83	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386	82
84	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404, 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1923, n. 472).	83
85	Fondo a disposizione del Capo di Stato Maggiore generale per studi ed esperienze riservate, interessanti le tre armi	84
86	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare	85

p. *Il Ministro per la guerra*:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 508. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei Carabinieri Reali:

Cambio di denominazione.

La tenenza CC. RR. di Pergine (legione Trento) ha assunto la nuova denominazione di PERGINE VALSUGANA.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 509. — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 agosto 1929 – Anno VII.

Nel concorso bandito con circolare 533 *giornale militare* 1928 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Interessi
		CORPO D'ARMATA DI TORINO		
		Ufficiali superiori		
T. colonnello commissariato	CHIRICO Giuseppe	La mobilitazione civile dei mezzi del commissariato militare.	1°	[illegible]
T. colonnello fanteria	DEANGELI Mario	Sulle opposte sponde adriatiche — Daimazia o Dalmacija?	3°	[illegible]
T. colonnello fanteria	CAPPA Ernesto	L'autotrasporto di una divisione.	2°	[illegible]
Maggiore fanteria	MARINI Giuseppe	Apologia del tecnicismo.	3°	[illegible]
		Ufficiali inferiori		
Capitano fanteria	ROVERE Giorgio	Notizie e considerazioni sulle operazioni militari della lotta antibolscevica (Russia 1918-20).	2°	[illegible]
		CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA		
		Ufficiali superiori		
Colonnello fanteria	CHIAPPI Armellini	Contributo per una dottrina sull'impiego tattico delle mitragliatrici.	2°	[illegible]
T. colonnello fanteria	DEL GESSO Enrico	L'Italia moderna e l'opera educativa dell'Esercito.	3°	[illegible]
T. colonnello d'amministraz.	SCARPINI Severino	Ordinamenti contabili militari in pace e in guerra.	3°	[illegible]
Maggiore fanteria	FALDELLA Emilio	L'esercizio del comando e gli stati maggiori in Francia, in Russia, in Germania — Raffronti e deduzioni.	3°	[illegible]

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
Maggiore fanteria	FABRI Luigi	I carri armati (cenni storici, tecnici, organici, tattici).	3°	400
		Ufficiali inferiori		
Capitano fanteria	VARONE Marzio	Può e deve l'Italia essere una nazione marinara?	3°	300
Capitano fanteria	PARODO Antonio	Esame delle principali regolamentazioni circa l'impiego delle mitragliatrici pesanti nell'attacco del btg. di 1° scaglione.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI MILANO		
		Ufficiali superiori		
Colonnello cavalleria	FETTARAPPA Carlo	La guerra alla quota zero (Le operazioni del settore Cavallino e della 4ª Divisione al basso Piave). Dicembre 1917-agosto 1918.	1°	1600
T. colonnello fanteria	RIGGI Alberto	Le retrovie napoleoniche.	2°	800
Maggiore fanteria	SCALISE Guglielmo	La psicologia collettiva e l'educazione militare.	2°	800
T. colonnello fanteria	ZUCHEGNA Ostilio	L'influenza dell'ambiente sociale e delle cause di guerra sulle forme di essa.	3°	400
T. colonnello fanteria	PIAZZONI Alessandro	Criteri di impiego, procedimenti tattici e formazioni della fanteria dal 1914 ad oggi.	3°	400
		Ufficiali inferiori		
Cap. fanteria	ROSSI Rinaldo	Colonie e truppe indigene.	2°	600
Cap. fanteria	BERTESSO Luigi	Brevi cenni storici e qualche considerazione militare sul saliente svizzero del Canton Ticino.	3°	300
Cap. fanteria	PUGLIESE Michele	Considerazioni sul saliente del Bernina.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI VERONA		
		Ufficiali superiori		
T. colonnello artiglieria	MERZARI Fabio	Preparazione, addestramento ed impiego dei mezzi di comando dell'artiglieria.	2°	800

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio
		Ufficiali inferiori	
Cap. di S. M.	CELADA Luigi	L'esercito italiano del Principe Eugenio nella campagna 1813-1814.	2°
		Il contributo italiano alla causa di Napoleone in Germania ed in Italia.	
Cap. artiglieria	GIORDANO Fedele	Preparazione militare della frontiera.	3°
Cap. fanteria	CARBONE Umberto	Le truppe italiane nella conquista del Reame di Napoli da parte della Spagna (1501-1503).	3°
Cap. artiglieria	LERZ Adriano	La meccanizzazione degli eserciti.	3°
Cap. cavalleria	NEBBIA Vittorio	Studio sull'impiego di un battaglione di fanteria nella esplorazione vicina.	3°
Ten. alpini	DOGLIANI Giacomo	Studio della zona di frontiera di un battaglione alpino.	3°
		CORPO D'ARMATA DI UDINE	
		Ufficiali superiori	
T. colonnello alpini	BOFFA Cesare	La sorpresa tattica nella guerra di montagna.	1°
Colonnello cavalleria	JONES Adriano	Alcune caratteristiche del regolamento di esercizi per la cavalleria germanica.	3°
		Ufficiali inferiori	
Cap. fanteria (in servizio di S. M.)	MOLTONI Emilio	Un'ipotesi che non si è avverata: l'intervento dell'Italia nella guerra europea a fianco degli imperi centrali nell'agosto del 1914.	3°
Ten. fanteria	PEDERZANI Adelmo	Il nostro immediato vicino attraverso i secoli ed alla luce della storia.	3°

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI TRIESTE		
		Ufficiali superiori		
		N. N.		
		Ufficiali inferiori		
Cap. artiglieria	DI VUOLO Raffaele	La letteratura italiana nella cultura dell'ufficiale moderno.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA		
		Ufficiali superiori		
T. colonnello medico	BRUNI prof. Nicola	La sterilizzazione della medicatura per uso militare.	1°	1600
T. colonnello fanteria	MORRETTA Rocco	L'animo del comandante di fronte agli avvenimenti di guerra.	2°	800
Col. artiglieria	BOGLIOLO Adolfo	Appunti brevi sulle possibilità di tiro e di manovra delle artiglierie divisionali.	3°	400
		Ufficiali inferiori		
Capitano commissariato	BERNARDINI Alberto	L'alimentazione umana attraverso le civiltà e secondo i più moderni principi fisiologici.	3°	300
Ten. fanteria	BRUNO Giuseppe	La coscrizione militare presso gli antichi (fino alla epoca imperiale romana).	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE		
		Ufficiali superiori		
T. colonnello di S. M.	GELICH Fernando	L'alto comando delle forze armate nei suoi aspetti giuridici e tecnico-militari.	2°	800
Magg. fanteria	LORENZINI Orlando	L'automezzo armato in colonia.	3°	400
Magg. fanteria	GRAZIANI Mario	Sfuggite di gas nei bossoli da 75/911. Cause e rimedi.	3°	400

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		Ufficiali inferiori		
Cap. fanteria	GIORGETTI Angelo	La nostra marina.	2°	600
Cap. fanteria	BOGANI Giovanni	I trasporti militiari sulle ferrovie italiane.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI ROMA		
		Ufficiali superiori		
Generale	APPIOTTI Giacomo	Guerra di movimento in montagna. Appunti sulla campagna di Transilvania. (Periodo dal 17 settembre al 21 novembre 1916).	1°	[illegible]
T. colonnello fanteria	PALUMBO Antonio	La compagnia sahariana.	[illegible]	600
		Ufficiali inferiori		
Cap. carri art.	BELLACHIOMA Bruno	Iena e Waterloo.	2°	600
Cap. fanteria	LANZETTA Domenico	La fanteria e le altre armi.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI		
		Ufficiali superiori		
Magg. fanteria	DEL GIUDICE Giovanni	Note sulle origini della questione d'Oriente.	3°	600
		Ufficiali inferiori		
Tenente bersaglieri	SUMMARIA Romolo	Il colle di Pizzofalcone nella storia e nella leggenda.	2°	600
Capitano bersaglieri	FABIANI Emanuele	La carovana militare nelle colonie: importanza, costituzione, sue ripercussioni sulla tattica del guerreggiare.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI BARI		
		Ufficiali superiori		
Magg. fanteria	VERNA Gildo	L'esplorazione vicina di fanteria.	2°	[illegible]

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		Ufficiali inferiori		
Capitano veterinario	TARANTINO Giambattista	Principali malattie del bestiame nei paesi caldi.	2°	600
		COMANDO MILITARE SICILIA		
		Ufficiali superiori		
Colonnello fanteria	MASCI Francesco	Luci, fluidi e voci della battaglia odierna.	3°	400
Ten. colonn. fanteria	BOLOGNA Guido	I carri armati.	3°	400
		Ufficiali inferiori		
		N. N.		
		MINISTERO GUERRA		
		Ufficiali superiori		
Ten. colonn. d'artiglieria (in serv. S. M.)	ZANOTTI Mario	*Manovrandum*: elementi da prendere in esame per compilare gli ordini di operazione: di un comando di artiglieria divisionale o di reggimento; di un comando di gruppo.	2°	800
M. cavalleria	BRIOLO Luigi	La carica di cavalleria e sua evoluzione.	3°	400
Magg. medico	COSTA Fausto	Epidemie di guerra.	3°	400
		Ufficiali inferiori		
Cap. fanteria	GRECO Davide	Tradizioni e vicende militari di un comune italiano.	2°	600
Cap. artiglieria	CAMPAGNA Giovanni	Tabelle per la preparazione bellica del tiro.	2°	600

p. *Il Ministro:* GAZZERA.

N. 510. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

Nel concorso a premi bandito con circolare 534 *giornale militare* 1928 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA		
		Ufficiali superiori		
Col. genio (p. a.)	FERRERI Giovanni	Trincea continua od appostamenti individuali?	2°	[illegible]
Col. alpini (A. R. Q.)	TOGGIA Edoardo	La brigata Aosta, i cavalleggeri di Aosta, il battaglione alpini Aosta nella storia.	2°	[illegible]
Magg. fanteria (A. R. Q.)	VERTU' Luigi Edoardo	Alcune idee sul grave problema del combustibile in caso di guerra.	2°	[illegible]
col. alpini (p. a.)	PARRAVICINI Ottino	Risorse, viabilità e capacità logistica della zona svizzera contrapposta alla Valtellina (difesa italiana).	2°	[illegible]
		Ufficiali inferiori		
Sott. fanteria (compl.)	SOLDI Emilio	La prima campagna della guerra gallica.	[illegible]	[illegible]
		CORPO D'ARMATA DI UDINE		
		Ufficiali superiori		
		N. N.		
		Ufficiali inferiori		
Ten. fanteria (riserva)	CALESTANI Vittorio	La difesa verso la frontiera francese.	1°	800
Cap. alpini (compl.)	TIMEUS Renato	Il nuovo confine d'Italia sulle Alpi Giulie.	2°	650
Cap. (compl.)	ROSSETTO Vittorio	L'eroismo ed il panico.	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE		
		Ufficiali superiori		
Col. artiglieria (A. R. Q.)	SARFATTI Gualtiero	La cooperazione della fanteria e dell'artiglieria.	1°	1600
Col. alpini (p. a.)	MARTINI Ettore	Guerra in alta montagna.	2°	800
Col. fanteria (A. R. Q.)	LIBERTINI Ignazio	Che cosa è la strategia?	3°	400
T. col. fant. (riserva)	GHERARDI Gherardo	Guerra e civiltà.	3°	400
		Ufficiali inferiori		
Cap. fanteria (A. R. Q.)	VINCENTI MARERI Giovanni	Il paese dei giganti.	2°	650
Ten. fanteria (riserva)	CASSI Gellio	Il regno Italico e le provincie Illiriche di fronte all'Austria.	3°	300
Ten. genio (complemento)	ATTAL Salvatore	L'addestramento degli ufficiali in congedo.	3°	300
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI		
		N. N.		

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 511. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI — **Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

In dipendenza di quanto fu determinato con le circolari 109 del *giornale militare* 1927, 675 del *giornale militare* 1928, 127, 142, 145, 231, 241, 273, 274, 306, 426, 427 del *giornale militare* 1929, sono state pubblicate la 6ª, la 7ª, l'8ª, la 9ª e la 10ª serie di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.

L'ufficio pubblicazioni provvederà a distribuirle gratuitamente ai comandi, corpi ed uffici nelle misure per ciascuno indicate nello specchio pubblicato con la circolare 221 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 512. — EQUIPAGGIAMENTO. – Coperture di tela di cotone color grigio per copricapi da truppa. — (Direzione generale servizi logistici). — 15 agosto 1929 – Anno VII.

Le coperture di tela di cotone color grigio per copricapi, inventariate ai numeri categorici 25, 26, 27, 28 del nomenclatore dei materiali servizi logistici - categoria 1ª, anzichè allestite con tela alta cm. 68 come è prescritto dalle circolari di adozione, saranno costruite con tela alta cm. 72 riconosciuta più pratica e di maggiore economia.

Nel riportare qui di seguito il relativo conto di costruzione, lo specchio delle misure, e la dimostrazione della stoffa occorrente, si riporta, per maggior chiarezza, anche la relativa descrizione.

Cappello da bersaglieri.

La copertura di tela color grigio per cappelli da bersaglieri, è allestita con tela di cotone grigio per coperture alta m. 0,72, e si compone di un tondino ovale, di una fascia circolare in un pezzo solo per la tesa.

Il tondino e le due fasce sono riuniti fra loro con doppie cuciture a macchina.

Un cordoncino di cotone color grigio, tenuto all'orlo della fascia della tesa da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'estemità della fascia stessa, serve per fermare la copertura al cappello.

In alto, sul fianco destro, è praticato un occhiello orizzontale di mm. 45 circa per il passaggio del gambo del pennacchietto. L'occhiello è rinforzato internamente con un triangolo della stessa tela della copertura.

Le taglie della copertura sono quattro, come da specchio delle misure; la 1ª corrisponde ai cappelli aventi lo sviluppo interno di cm. 60-59; la 2ª ai cappelli di cm. 58-57; la 3ª ai cappelli di cm. 56-55 e la 4ª ai cappelli di cm. 54-53.

Colbacco.

La copertura per colbacco è allestita con tela di cotone color grigio per coperture, alta m. 0,72, e si compone di un tondino ovale e di una fascia.

La fascia ed il tondino sono fra loro uniti con una doppia cucitura a macchina.

Un cordoncino di cotone color grigio tenuto all'orlo inferiore della fascia da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'estremità della fascia stessa, serve per fermare la copertura al colbacco.

Sul lato sinistro, a metà circa dell'altezza della fascia, e sulla parte posteriore in alto, sono praticati due fori orlati per il passaggio degli scudetti di pacfong con gancio.

Nella parte anteriore, in alto, trovasi un occhiello orizzontale di mm. 20 circa per il passaggio del gambo della nappina.

I due fori e l'occhiello hanno internamente un rinforzo formato con tela identica a quella della copertura.

Le taglie delle coperture sono tre, come da specchio delle misure: la 1ª taglia corrisponde ai colbacchi di sviluppo interno di cm. 60-59-58: la 2ª ai colbacchi di cm 57-56-55 e la 3ª taglia ai colbacchi di cm. 54-53-52.

Chepì.

La copertura di tela grigia per chepì è allestita con tela di cotone color grigio per copertura alta m. 0,72 e si compone di un tondino ovale e di una fascia. La fascia ed il tondino sono fra loro uniti con una doppia cucitura a macchina. Nella parte anteriore, in alto, nella cucitura del tondino con la fascia, trovasi un occhiello orizzontale di mm. 20 circa per il passaggio del gambo della nappina.

La fascia si divide in due parti: posteriore ed anteriore. Questa ultima è alquanto più lunga sul davanti in modo da coprire la visiera del chepì. Un cordoncino di cotone color grigio, tenuto all'orlo inferiore della fascia anteriore da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'orlo inferiore della fascia anteriore stessa, serve per fermare la copertura del chepì attorno alla visiera.

Le taglie delle coperture sono quattro. La 1ª taglia corrisponde ai chepì di sviluppo interno di cm. 60-59; la 2ª ai chepì di cm. 58-57; la 3ª ai chepì di cm. 56-55 e la 4ª ai chepì di cm. 54-53.

Elmo.

La copertura di tela color grigio per elmo da cavalleria è allestita con tela impermeabile color grigio per coperture alta m. 0,72.

Si compone di due parti: una di destra ed una di sinistra. Sul davanti è applicata una croce di panno nero di cm. 10 a 10,5.

A mm. 5 sopra la croce è praticata una ripresa trasversale nelle due parti della lunghezza di cm. 7 circa per ciascuna parte.

Sui fianchi, verso l'estremità inferiore ed all'altezza di mm. 30 dal fondo, sono praticati due occhielli, uno per parte, per il passaggio del gancio del soggolo.

Sull'orlo inferiore è rinforzata con un nastro di cotone grigio alto mm. 10 a 15, sul quale sono applicati 5 ganghetti per fermare la copertura ai bordi dell'elmo.

La copertura è costruita in 3 taglie. La 1ª taglia corrisponde agli elmi di sviluppo interno di cm. 60-59-58; la 2ª a quelli di cm. 57-56-55; la 3ª a quelli di cm. 54-53.

Conto di costruzione delle sottonotate coperture di tela grigia per copricapi.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Per elmo		Per cappello da bersaglieri		Per chepi		Per colbacco	
			Quant.	Importo	Quant.	Importo	Quant.	Importo	Quant.	Importo
Tela di cotone color grigio per copertura alta m. 0,72	m.	6 —	0,34	2,04	0,38	2,28	0,27	1,62	0,275	1,65
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	58 —	0,007	0,40	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	0,60	0,60		0,65		0,40		0,50
Prezzo di costo L.				3,04		2,93		2,02		2,15
Prezzo di conteggio L.				3,20		2,95		2,05		2,15

(1) — Nelle forniture sono compresi oltre il filato per le cuciture ed occhielli, i seguenti altri accessori:
— Per il cappello da bersagliere, chepi e colbacco: il cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 a 3;
— Per l'elmo: 6 ganghetelli di ottone e m. 0,78 di nastro di cotone color grigio alto mm 10 a 15.

Riepilogo specchi delle misure delle coperture di tela grigia per copricapi.

Specchio della copertura	Taglie	Sviluppo interno	Del tondino		Della fascia				Metà larghezza alla attaccatura della tesa	Del tondino		Altezza della tesa		Altezza della fascia	Altezza sui fianchi	Metà larghezza all'estremità inferiore
			lunghezza	larghezza	larghezza parte anteriore	larghezza parte posteriore	altezza parte anteriore	altezza parte posteriore		asse longitudinale	asse trasversale	anteriore e posteriore	sui fianchi			
Chepì	1ª	60–59	225	200	390	310	180	120	—	—	—	—	—	—	—	—
	2ª	58–57	220	195	380	300	180	120	—	—	—	—	—	—	—	—
	3ª	56–55	215	190	370	290	180	120	—	—	—	—	—	—	—	—
	4ª	54–53	210	185	360	280	180	120	—	—	—	—	—	—	—	—
Cappello da bersaglieri	1ª	60–59	—	—	—	—	—	—	330	175	160	105	95	110	—	—
	2ª	58–57	—	—	—	—	—	—	320	165	155	105	95	110	—	—
	3ª	56–55	—	—	—	—	—	—	310	160	150	105	95	110	—	—
	4ª	54–53	—	—	—	—	—	—	300	155	145	105	95	110	—	—
Colbacco	Vedi specchio delle misure inserto nella circolare 58 del *Giornale Militare* 1910, pag. 209															
Elmo	1ª	60–59–58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310	350
	2ª	57–56–55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	340
	3ª	54–53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Riepilogo delle dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle coperture di tela color grigio per copricapi:

Specie della Copertura	Taglio	Suddivisioni o sviluppo interno	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color grigio alta m. 072 — Quantità per ogni capo m. 1	Tela di cotone color grigio alta m. 072 — Quantità per ogni taglia m. 1	Media stoffa occorrenti metri
Chepi	1ª	60 — 59	15	0,280	4,20	0,27
	2ª	58 — 57	20	0,275	5,50	
	3ª	56 — 55	50	0,270	13,50	
	4ª	54 — 53	15	0,260	3,90	
			100		27,10	
Cappello da bersagliere..	1ª	60 — 59	15	0,390	5,85	0,38
	2ª	58 — 57	20	0,390	7,80	
	3ª	56 — 55	50	0,380	19 —	
	4ª	54 — 53	15	0,370	5,55	
			100		38,20	
Calbacco	1ª	60-59-58	25	0,300	7,50	0,275
	2ª	57-56-55	50	0,270	13,50	
	3ª	54-53	25	0,270	6,75	
			100		27,75	
.....	1ª	60-59-58	25	0,350	8,75	0,34
	2ª	57-56-55	50	0,340	18 —	
	3ª	54-53	25	0,330	8,25	
			100		34 —	

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 513. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Digezione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 agosto 1929 — Anno VII.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. Questo Ministero determina che il giorno 5 settembre p. v., abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa che risposero alla chiamata alle armi della classe 1908 iniziata il 23 aprile 1928.

La durata delle operazioni relative viene fissata in 8 giorni, in modo che il 12 settembre il congedamento sia ultimato.

2. Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi tra le date suindicate 5-12 settembre 1929) i comandi interessati daranno la precedenza ai giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

3. I militari di truppa non vincolati a ferma speciale che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata della classe 1908, o per avere interruzioni di servizio non abbiano ancora complessivamente compiuto 16 mesi di mezzo di permanenza alle armi alla data del 12 settembre p. v., saranno inviati in congedo illimitato successivamente a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

In conformità delle disposizioni precedentemente emanate e riconfermate con la circolare n. 15027 del 4 marzo 1926, diretta ai Comandi dei corpi d'armata, si rammenta che i militari nati prima del 1904, possono, a domanda ed in qualunque tempo siano giunti alle armi, essere inviati in congedo dopo aver compiuto solo 12 mesi di servizio, semprechè beninteso non si trovino nelle speciali condizioni indicate nei comma 5° e 6° della circolare ora citata.

4. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 105 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, per il principio sancito dal paragrafo 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza, anche straodinaria, purchè però di durata determinata.

I militari che impresero servizio con ritardo per essere stata sospesa, con provvedimento collettivo imposto da ragioni sanitarie, la presentazione alle armi delle reclute dei loro comuni, sono congedati con gli altri militari giunti in servizio alla data normale.

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute. nelle forme prescritte, dipendenti da cause di servizio.

6. Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), c) e *d*) del paragrafo 934, del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione, ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 679-*bis* del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che quali comandati od aggregati od in qualsiasi altra posizione prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, allorchè ciò produca risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.

I reparti autonomi del presidio di Roma provvederanno direttamente al congedamento di tutti i militari che hanno in aggregazione, anche se siano effettivi a corpi e repari di stanza nella capitale.

In tali casi però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. Saranno pure congedati, senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro, quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, s'intende, i casi di cui al n. 59 lettera e) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

10. I congedandi, che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero dalle regie autorità diplomatiche o consolari.

11. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che a senso del paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto

apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato, e non abbiano riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè, se nel frattempo commettessero infrazioni, incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal Codice penale militare.

12. Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della Raccolta delle disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

13. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato . . . . . circolare n. 513 del *giornale militare* 1929 - Anno VII il . . . . . ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

14. I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandanti dei corpi, a senso del paragrafo 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dai comandi dei depositi, come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

15. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccolta) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* del 1925.

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento (n. 612 della Raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per

questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta, nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

16. I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza per le case loro, a cura dei comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro a senso del precedente n. 8, i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovino in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo, il foglio di congedo illimitato sarà recapitato dal comando del presidio o dell'arma dei CC. RR. nelle località ove non esiste il comando di presidio.

Per i militari residenti all'estero i fogli di congedo dovranno essere inviati alle autorità indicate al precedente numero 10.

Sistemazione matricolare
e sistemazione della forza in congedo.

17. Questo Ministero richiama tutti i corpi interessati alla diligente osservanza del disposto del paragrafo 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei fogli matricolari mod. 59 originali ed invita a curare che siano esattamente e rigorosamente applicate le disposizioni della circolare 132 del *giornale militare* 1926, relativa alle annotazioni da inscriversi nello specchietto C dei detti fogli.

Si rammenta con l'occasione che essi dovranno annotare, nel medesimo specchietto *C*, per i militari che siano buoni conoscitori di lingue estere (esclusi gli allogeni) la qualifica « buon interprete » ovvero « buon traduttore di lingua » (indicare quale e se appresa per pratica o per studio, ecc.). Spetta ai comandanti dei corpi di accertare e valutare, con i mezzi a loro disposizione, se i militari siano effettivamente buoni conoscitori di lingue estere, e se, per la coltura generale posseduta, possano funzionare come semplici interpreti o anche come traduttori.

I comandi dei centri automobilistici dovranno riportare nell'apposito specchio *C*, dei fogli matricolari mod. 59 l'indicazione della specializzazione dei militari, secondo una delle qualifiche indicate dalla circolare 229 del *giornale militare* del 1928.

18. Per la sistemazione matricolare i comandi interessati osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 189 del *giornale militare* 1923.

Per effetto del decreto ministeriale 19 aprile 1929 (circolare 240 del *giornale militare* 1929), sono rimasti esclusi dall'effettiva ammissione alla ferma riducibile (oltre i militari di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento) i militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1908 che si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 82 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

Di tale esclusione non occorre far menzione nella matricola dei militari che saranno inviati in congedo, in applicazione della presente circolare, avendo essi compiuto la ferma ordinaria.

Ma è indispensabile ne sia presa nota nella matricola dei militari, *compresi nella chiamata della classe* 1908 *e rimasti allora regolarmente in congedo* per cause varie, sia che abbiano poi preso servizio con la chiamata della classe 1908, sia che trovinsi tuttora in congedo. I comandi dei corpi pertanto ed i comandi dei distretti militari provvederanno perchè nella matricola dei militari di cui trattasi (dalla quale deve già risultare che essi furono ammessi ed ottennero il riconoscimento del titolo alla ferma riducibile per uno dei numeri indicati dall'art. 82 del suddetto Testo Unico) sia apposta la seguente variazione:

« *Escluso dall'effettiva riduzione del servizio perchè compreso nei limiti fissati dal decreto ministeriale del 19 aprile* 1929 (circolare 240 del *giornale militare* 1929 - Anno VII) li . . . . . ».

19. Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme della circolare 584 del *giornale militare* 1925.

A tale proposito si richiama l'attenzione sulla necessità della esatta applicazione del paragrafo 5 di detta circolare,

per il quale il foglio matricolare, da rimettere, dopo la parificazione, al distretto militare di residenza (o a quel l'altro ente che assuma nella propria forza in congedo il militare congedato) *deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.*

A chiarimento, poi, del disposto del paragrafo 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla iscrizione nel ruolo 71-B, da apporsi nel ruolo mod. 57, deve, come è ovvio, *essere materialmente inscritta* a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo, mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta iscrizione del militare nel ruolo 71-B, mediante il consueto elenco variazioni mod. 62.

Provvedimenti sanitari.

20. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dell'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere, nel caso, al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

21. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati al

l'ufficiale sanitario del comune di residenza, affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica.

All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

22. Tutti i militari congedandi che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, devono essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione deve essere vistata all'autorità che provvede al congedamento ed il giudizio diagnostico sarà comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo e della avvenuta comunicazioni all'interessato.

Movimenti ferroviari.

23. I comandi di corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 5 e il 12 settembre prossimo venturo, secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascuno giorno si regoleranno, come è detto al precedente n. 2.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzione in servizio e riassoldamenti.

24. Questo Ministero autorizza a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'art. 137 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, qualora, per essere abili *scritturali* o *dattilografi,* la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

25. Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa, che a senso degli articoli 129 e 130 del citato testo unico, possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati. Le norme relative a tali vantaggi sono quelle contenute nelle circolari 25 e 26 del *giornale militare* del 1913.

I comandanti dei corpi infine faranno presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazione di residenza.

26. Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo e le successive operazioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito dei singoli militari in congedo, ha assunto una importanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo porranno speciale cura perchè in occasione del congedamento, sia eseguito quanto prescrivono gli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, e perchè la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso indirizzo dei militari stessi.

Espatrio di militari congedandi.

27. I comandi dai quali dipendono i militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi, tenendo all'uopo presente quanto è disposto dalla circolare 211 (n. 12) del *giornale militare* del 1923.

I militari dei quali trattasi potranno a loro richiesta, essere trattenuti alle armi sino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Disposizioni varie.

28. Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento,* e la relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali,* ecc.) in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

29. I comandi dei corpi segnaleranno il 30 settembre 1929 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione Generale leva sottufficiali e truppa) in modo che vi pervengano non più tardi del 5 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 514. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di disciplina militare per il R. Esercito – Edizione 1929.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il « Regolamento di disciplina militare per il R. esercito » -Edizione 1929.

Sarà diramato a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi .	»	2

Ministero della guerra:	
Gabinetto	Copia
Ufficio coordinamento	»
Ufficio dei generali	»
Direzioni generali	»
Uffici autonomi	»
Segreteria della commissione suprema di difesa	»
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. Generale	»
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»
Ministero della Marina (Gabinetto)	»
Ufficio del Capo di S. M. della Marina	»
Ministero della R. Aeronautica (Gabinetto)	»
Ufficio del Capo di S. M. dell'Aeronautica	»
Ministero delle Colonie (Ufficio militare)	»
Comando Generale della M.V.S.N.	»
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»
Comandi designati d'armata	»
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	» 10
Comando militare della Sardegna	» 10
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	» 10
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	» [illegible]
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	» [illegible]
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	» [illegible]
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	» 25
Comando truppe dell'Egeo	» 2
Comando Generale Arma CC. RR. (compresi i comandi di zona e legioni dell'Arma)	» 770
Comando Generale R. Guardia di Finanza	» 2
Addetti e missioni militari all'estero	» 1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	» 3
Comandi del genio di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	» 3
Direzioni d'artiglieria	» [illegible]
Uffici fortificazioni	» 2
Delegazioni trasporti	» [illegible]
Stabilimenti d'artiglieria	» [illegible]
Stabilimenti del genio	» [illegible]

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	10
Comando scuole centrali	»	10
Comando scuola centrale di fanteria	»	10
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando scuola centrale del genio	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria.	»	10
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	10
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	10
Comando scuola di tiro artiglieria	»	8
Comando scuole allievi ufficiali di complemento.	»	10
Comando scuole allievi sottufficiali	»	10
Comando collegi militari	»	8
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	4
Direzione Istituto geografico militare	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	4

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	»	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	4

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	4

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	4

Carri armati.

Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	4

Servizio automobilistico.

Comando di centro	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	4
Officina automobilistica del R. E.	»	1

Distretti, gruppo chimico.

Comando distretto	»	5
Gruppo chimico	»	5

Corpo sanitario militare.

Ispettorato di zona di sanità militare	»	1
Direzione di sanità militare	»	2
Direzione d'ospedale militare	»	5
Istituti chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato	»	1
Direzione di commissariato militare	»	5

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	»	2
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	»	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	2

...ando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	copie	22
...erato veterinario di zona	»	1
...ando deposito allevamento quadrupedi	»	1
...ando gruppo squadroni di rimonta.	»	1
...sito centrale delle truppe coloniali.	»	1
...steche militari	»	1
...one nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 10.50.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 515. — TRASPORTI. — **Couso di raccordi ferroviari esistenti tra ditte private e la rete delle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). — 15 agosto 1929 - Anno VII.

In seguito ad accordi intervenuti tra questo Ministero e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, è stato stabilito che nei casi in cui l'Amministrazione militare debba servirsi dei raccordi ferroviari esistenti tra ditte private e la rete delle FF. SS., venga stipulato con l'Amministrazione ferroviaria un apposito atto d'obbligo conforme allo schema allegato alla presente circolare.

L'atto d'obbligo predetto dovrà essere stipulato con la competente sezione movimento e traffico delle FF. SS.:

a) dalle direzioni di commissariato militare per i generi di sussistenze;

b) dalle direzioni di artiglieria o stabilimenti, ovvero dalla officina automobilistica R. E. per i materiali d'artiglieria od automobilistici;

c) dagli uffici di fortificazione di corpo d'armata per i materiali del genio.

La durata dell'atto d'obbligo in parola dovrà essere sempre uguale a quella stabilita dal contratto di fornitura.

L'atto d'obbligo così stipulato, dovrà essere approvato dai comandi di corpo d'armata.

Si avverte infine che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha già provveduto alla stampa ed alla distribuzione a tutte le sezioni movimento e traffico, di un adeguato numero di esemplari dell'atto d'obbligo suddetto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Allegato alla circolare n. 515 G. M. 1929.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Sezione Movimento e Traffico di .....

ATTO D'OBBLIGO per couso di binario di allacciamento nella stazione di ..... da parte dell'Autorità Militare.

La sottoscritta Amministrazione militare, in seguito alla concessione ottenuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di couso del binario di allacciamento della ..... nella stazione di ....., si obbliga all'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

1. — La concessione s'intende subordinata alla piena osservanza da parte dell'Amministrazione militare concessionaria, di tutti i patti e condizioni contenuti nella convenzione .....
..... con la .....,
i quali patti e condizioni s'intendono perciò applicabili anche in confronto di essa Amministrazione militare nello stesso modo come sono applicabili alla ..... suddetta, ed all'uopo la stessa Amministrazione militare dichiara di averne presa esatta conoscenza, come se fossero qui integralmente trascritti.

2. — L'Amministrazione militare concessionaria si obbliga di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione ferroviaria da ogni reclamo o molestia per parte della . . . . . proprietaria dell'allacciamento di cui ha ottenuto il couso, in dipendenza della concessione che forma oggetto del presente atto, restando convenuto che nel concedere l'esercizio del raccordo singolarmente ad ogni utente, l'Amministrazione ferroviaria resta estranea e disinteressata nei rapporti fra gli utenti stessi in dipendenza dell'uso comune del raccordo.

3. — I carri per ciascun utente verranno immessi promiscuamente sul binario di consegna come se si trattasse di carri destinati ad uno solo di essi, con obbligo ad ognuno di provvedere alla selezione di quelli di sua spettanza.

4. — Il canone di concessione dovuto dall'Amministrazione militare alle Ferrovie concedenti, viene stabilito in L. . . . . e sarà pagato posticipatamente e per intero presso il Capo stazione di . . . . . .

5. — La concessione oggetto del presente atto avrà la durata di mesi . . . . . a decorrere dal giorno . . . . . ma si intenderà rescissa in tronco, senza obbligo di alcun preavviso, quando venisse a cessare per qualsiasi motivo, la concessione del raccordo alla . . . . . ; . . . . . .

. . . . . , li . . . . . .

. . . . . (1)

. . . . . (2)

Visto, si approva:

. . . . . (3)

(1) Amministrazione Militare che richiede la concessione di couso.
(2) Società o Ditta proprietaria del raccordo.
(3) Il Capo Compartimento o il Capo della Sezione Movimento e Traffico.

NOTIFICAZIONE

PREMI DI STUDIO

a favore di figli o figlie di inscritti alla « Unione Militare » per l'anno scolastico 1929-1930.

L'art. 8 dell'atto costitutivo dell'Ente stabilisce che, dopo tolta la partecipazione a carico degli utili netti di esercizio, sia messo a disposizione del Consiglio di amministrazione il 20 % degli utili residuali « da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti all'Unione Militare e loro famiglie ».

La somma risultata in tal modo disponibile, a fine del decorso esercizio, ammonta a circa L. 200,000.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di impiegarla corrispondendo premi ai figli, o alle figlie, od ai figliastri maschi o femmine conviventi a carico degli *inscritti all'Unione Militare* che abbiano dimostrato spiccata attitudine agli studi nell'anno scolastico 1928-29.

Detti premi risultano dallo specchio che fa seguito alla presente notificazione.

La distribuzione dei premi è regolata dalle seguenti norme:

1. Possono concorrere alla concessione dei premi gli allievi e le allieve che, dimostrando, come già si è detto, spiccata tendenza agli studi, siano riusciti:

a) a riportare una media non inferiore agli 8/10, con un minimo di 7/10 in ciascuna materia, in esito allo scrutinio finale di ciascuna delle rispettive classi ginnasiali superiori, di istituto magistrale (classi superiori), di istituto tecnico superiore, di liceo classico e di liceo scientifico, di cui allo specchio che segue, siano le dette classi governative o pareggiate o parificate.

b) a riportare una media non inferiore ai 18/20 con un minimo di 16/20 in ciascuna materia nello scrutinio finale delle rispettive classi dei Regi istituti nautici;

c) a superare con una media complessiva di 27/30, ed un minimo di 24/30 in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla Facoltà per ciascun anno di corso delle Regie università e politecnici, del Regio istituto superiore navale di Napoli e degli altri istituti superiori di istruzione.

Gli esami possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in unico scrutinio per ciascuna materia.

Le suaccennate classificazioni di studio devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciate, su richiesta degli interessati, dai presidi o dai rettori degli istituti nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Nel certificato devono essere indicati i voti riportati in ciascuna materia.

Per gli esami di cui al precedente comma *c*) dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione dei dirigenti degli istituti, che gli esami sostenuti dagli allievi sono effettivamente quelli consigliati dalle Facoltà anno per anno, e che gli esami di ciascuna materia ebbero esito felice in unico scrutinio, se pure ripartiti in due diverse sessioni.

2. Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio, nell'ambito di ciascuna classe, è dato in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata. A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe, il premio è dato agli allievi o alle allieve che appartengano alle famiglie più numerose, e, in via subordinata, agli allievi, o allieve, figli di inscritti all'Unione Militare, che siano pensionati.

Inoltre, a parità di condizioni, la ripartizione dei premi sarà fatta in giusta proporzione fra le varie specialità di inscritti all'Unione Militare.

3. Le domande dei premi devono essere fatte su carta libera dagli inscritti all'Unione Militare pei rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero di inscrizione all'Unione Militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo od in pensione;

d) preciso indirizzo dei postulanti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) dalla copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dallo stato di famiglia, autenticato dall'autorità podestarile.

Le domande suddette e i documenti di cui ai due ultimi comma *a*) e *b*) non saranno restituite.

4. Le domande completate come è sopra indicato, devono pervenire in piego raccomandato all'Unione Militare - Segreteria del Consiglio di amministrazione - Roma (via Tomacelli), non oltre il giorno 15 *ottobre p. v.* per gli allievi di cui al comma *a*) e *b*) del precedente n. 1; e non oltre il 30 *novembre p. v.* per quelli di cui al comma *c*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'Ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione.

5. Del premio loro inviato a mezzo vaglia postale, di cui dovranno sostenere la spesa, gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo, indicando chiaramente il proprio nome e cognome e numero di inscrizione all'Unione Militare e il nome del figlio o figliastro premiato.

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma Totale	Osservazioni
RR. Istituti Nautici (soltanto i Governativi).	1ª	3	500	1.500	
	2ª	3	600	1.800	
	3ª	3	700	2.100	
	4ª	3	1.000	3.000	
RR. Ginnasi superiori e Ginnasi superiori pareggiati.	4ª	15	400	6.000	
	5ª	15	500	7.500	
RR. Licei Classici e pareggiati.	1ª	15	600	9.000	
	2ª	15	700	10.500	
	3ª	15	1.000	15.000	
RR. Istituti Tecnici superiori e pareggiati.	2ª	10	500	5.000	
	3ª	10	700	7.000	
	4ª	10	1.000	10.000	
RR. Istituti Magistrali e parificati (escluse le 4 classi inferiori).	1ª sup.	8	500	4.000	
	2ª	8	700	5.600	
	3ª	8	1.000	8.000	
RR. Licei Scientifici e pareggiati.	1ª	5	500	2.500	
	2ª	5	600	3.000	
	3ª	5	700	3.500	
	4ª	5	1.000	5.000	
RR. Università e Politecnici compresi quelli di Torino e di Milano. Istituto superiore navale di Napoli e altri Istituti di istruzione superiore.	1ª	10	1.500	15.000	
	2ª	10	1.500	15.000	
	3ª	10	1.500	15.000	
	4ª	10	1.500	15.000	
	5ª	10	1.500	15.000	
	6ª	10	1.500	15.000	
TOTALI . . .	N.	221	L.	200.000	

Roma, 24 luglio 1929 - Anno VII.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione.
Generale d'Armata: MORRONE

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1929, circolare 438.

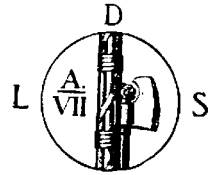
A pagina 1843, lettera *c*) sostituire la dizione « per i soli tenenti colonnelli » con l'altra « per i colonnelli e i tenenti colonnelli ».

Dispensa 40ª, anno 1929, circolare 442.

A pagina 1859. Conto di costruzione del giubbone di panno turchino da carabinieri ove è scritto: « Mano d'opera ed ogni altra fornitura » aggiungasi sopra « Bottoni piccoli da carabinieri n. 13 a L. 7 %, L. 0.91.

Nella stessa pagina ove è scritto:
« Prezzo di costo L. 151,378 » correggere con « Prezzo di costo L. 152.288 ».

Nella stessa pagina ove è scritto:
« Prezzo di conteggio L. 151.40 » correggere con « Prezzo di conteggio L. 152.30 ».



PREZZO L. 2,25

(828) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

...ORNALE MILITARE UFFICIALE

...A 45ª 1929 - Anno VII 16 Agosto

...nto annuo . . . . . L. 30 —
...numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre ... pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

...5 - 15 agosto 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIA-...MENTO. — Serie di oggetti di corredo da distri...buire agli allievi degli istituti militari. . . . . *Pag.* 2175

...colare N. 516. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.** — ...zione generale servizi logistici). — 15 agosto 1929 - An...VII.

...no adottati i seguenti oggetti di vestiario e di equipaggiamento per gli allievi delle accademie e per i collegi militari, con l'indicazione della durata minima, in mesi, per ciascun oggetto nuovo.

...gli oggetti controsegnati con un asterisco (*), sono di uso comune con la truppa, con due asterischi (**) sono di uso comune con i sottufficiali.

Accademie militari.

...menclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
...ttoi di lino	n.	6	24	
...li da fatica con fregio . .	»	1	12	
...eri da toletta	»	1	36	
...accie di alluminio per ...a piedi ed armi a ca...	»	1	36	
...i gemelli per sottopiedi .	»	4	36	

Nomenclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
Bottoni di osso per camicie . .	n.	6	12	
Bretelle per pantaloni	»	1	12	
Calze di cotone makò	p.	6	3	
Calzoncini di cotone per ginnastica	n.	1	36	
Calzoncini di satino nero . . .	»	1	36	
Camicie da giorno	»	6	12	
Camicie da notte	»	3	12	
Cassetta di legno da toletta . .	»	1	36	
Cassette someggiabili	»	1	36	
Chepì guarnito	»	1	36	
Colletti	»	6	12	
(*) Copertura di tela grigia per chepì	»	1	36	
Correggiuoli per speroni . . .	p.	2	18	
(*) Correggia per pantaloni . .	n.	1	36	
Correggia di cuoio per arrotolare la mantellina in marcia.	»	2	24	
Custodia di tela per piatti metallici e posate	»	1	36	
(*) Cravatte di tela	»	6	6	
(*) Fasce di lana	»	2	24	
(*) Fasce gambiere di panno grigio-verde	p.	1	24	
Fazzoletti di lino	n.	12	12	
Fodera nera per avvolgere abiti	»	1	36	
Forbici	»	1	36	
(*) Fischietti per truppa . . .	»	1	36	per gli allievi di fanteria dell'Accademia di Modena.
Fregi metallici per controspalline	p.	1	36	
Fregio di cotone nero su tela per copertina da chepì . . .	n.	1	36	

Nomenclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
(**) Gambali di cuoio nero a stecca per gli allievi delle accademie e per i sergenti ed i sergenti maggiori delle armi e servizi	p.	1	24	paia 2 per Accademia di Torino e allievi cavalleria.
Giubba di panno da fatica da sottufficiale	n.	1	24	
Giubba di panno diagonale g. v. per parata	»	1	36	
Giubba di tela bigia per vestiario	»	2	24	
Guanti di pelle bianca scamosciati	p.	1	12	
Guanti di pelle liscia marrone	»	2	6	
Guantone di scherma	n.	1	36	
Maglie (farsetti di lana bianca)	»	3	24	
Maglie di cotone senza maniche per ginnastica	»	1	24	
Maglioni di lana da ginnastica con mezze maniche	»	1	36	
(*) Mantellina di panno g. v. da truppa	»	1	36	
Mantellina di panno castorino con mascheroni	»	1	36	
Maschera da scherma	»	1	36	
Mutande a maglia di cotone	»	6	12	
Nappina per chepì	»	1	12	
Pantaloni lunghi di panno g. v. da sottufficiale	»	1	24	
Pantaloni lunghi di panno g. v. diagonale	»	1	36	
Pantaloni corti di panno g. v. da fatica	»	1	24	per i soli allievi fanteria e servizi Accademia Modena.
Pantaloni corti di panno g. v. diagonale	»	1	24	

Nomenclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
Pantaloni di panno g. v. con topponi	n.	1	24	
Pantaloni lunghi di tela bigia	»	1	24	
(*) Pettine fitto	»	1	24	
Pettine rado	»	1	24	
Pianella di cuoio	p.	1	36	
Piatti fondi di alluminio	n.	1	36	
Piatti piani di alluminio	»	1	36	
Polsini	p.	6	24	
Posate (cucchiaio, cucchiaino e forchetta di alpacca, coltello di alpacca da tavola	s.	1	36	
Reticella per corredo	n.	1	24	
(*) Rocchetto con aghi e filo	»	1	24	
(*) Scatoletta per nero e grasso	»	1	36	
(*) Scarpette da ginnastica	p.	1	24	
Soggoli per chepì	n.	1	12	
Sottopiedi pelle nera per pantaloni lunghi	p.	1	24	
(*) Spazzola per abiti	n.	1	36	
Spazzola per capelli	»	1	36	
(*)) Spazzola per lucidare	»	1	24	
(*) Spazzola per nero	»	1	24	
Spazzolino da denti per allievi Istituti militari	»	1	6	
Speroni	p.	2	36	
(*) Stellette metalliche	»	12	24	
Stivaletti con elastico	»	2	18	
Stivaletti da montagna con tacco rinforzato	»	1	36	
(*) Tazza di alluminio	n.	1	36	
(*) Tasca per pane	»	1	36	
(*) Zaino di tela	»	1	36	per i soli allievi di fanteria della Accademia di Modena.

Nomenclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
Collegi militari.				
Asciugatoio di lino	n.	3	12	
Berretti di fatica con fregio . .	»	1	12	
Bicchieri di toletta	»	1	36	
(*) Borracce di alluminio per armi a piedi	»	1	36	
Bottoni gemelli per polsini . .	p.	1	36	
Bottoni gemelli di ottone per uose	»	4	36	
Bottoni di osso per camicie . .	n.	6	12	
Bretelle per pantaloni	»	1	12	
Calze di cotone makò	p.	6	3	
Calzoncini satino nero	»	1	36	
Calzoncini di cotone per ginnastica	»	1	36	
Camicie da giorno	n.	6	12	
Camicie da notte	»	3	12	
Cassetta di legno da toletta . .	»	1	36	
Cassetta bagaglio	»	1	36	
Chepì guarnito	»	1	36	
Colletti	»	6	12	
(*) Copertura di tela per chepì	»	1	36	
(*) Corregge per pantaloni . .	»	1	36	
(*) Cravatte di tela	»	6	6	
(*) Fasce di lana	»	2	24	
(*) Fasce gambiere di panno grigio-verde	p.	1	24	
Fazzoletti di lino	n.	12	12	
[illegible]a per avvolgere abiti . .	»	1	36	

Nomenclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
Forbici	n.	1	36	
Fregio di cotone nero su tela per copertura da chepì	»	1	36	
Giubba di panno da fatica	»	1	18	
Giubba di panno da parata	»	1	18	
Giubba di tela bigia per vestiario	»	2	24	
(*) Guanti di cotone bianco	p.	3	12	
(*) Lustrino	n.	1	36	
Maglie (farsetti di lana bianca)	»	2	18	
Maglioni di lana da ginnastica con mezze maniche	»	1	36	
Mantellina di panno turchino con fermagli	»	1	36	
(*) Mantellina di panno g. v. da truppa	»	1	36	
Mutande di cotone a maglia	»	6	12	
Nappine per chepì	»	1	12	
Pantaloni di panno per parata	»	1	18	
Pantaloni di panno da fatica	»	1	18	
Pantaloni di tela bigia da fatica	»	2	18	
(*) Pettine fitto	»	1	24	
Pettine rado	»	1	24	
Pianelle di cuoio	p.	1	36	
Polsini		6	24	
Reticella per corredo	n.	1	24	
(*) Rocchetti con ago e filo	»	1	24	
(*) Scatolette per nero e grasso	»	1	36	
(*) Scarpette per ginnastica	p.	1	24	

Nomenclatura degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Durata in mesi	Annotazioni
Soggoli per chepì	n.	1	12	
Sottopiedi per uose	p.	1	18	
(*) Spazzola per abiti	n.	1	36	
Spazzola per capelli	»	1	36	
(*) Spazzola per lucidare . . .	»	1	24	
(*) Spazzolino per nero . . .	»	1	24	
Spazzolino da denti per allievi Istituti militari	»	1	6	
(*) Stellette metalliche	p.	4	8	
Stivaletti con elastico	»	2	18	
Stivaletti di vacchetta rinforzata	»	1	36	
(*) Tazza di alluminio	n.	1	36	
(*) Tasca per pane	»	1	36	
(*) Zaino di tela	»	1	36	
Uose di tela bianca	p.	1	24	

Avvertenze. — Con l'attuale composizione delle serie vestiario e la durata stabilita per ciascun oggetto, in relazione a quella dei corsi presso le Accademie ed i collegi, sono escluse le rinnovazioni, per quasi tutti gli oggetti, salvo, s'intende, nei casi di preciso logorio dovuto a speciali circostanze di servizio e di perdite e smarrimenti.

Per far fronte alle rinnovazioni di quei materiali per i quali è fissata una durata inferiore a quella dei corsi, ciascun Istituto al 1° luglio di ogni anno, formerà una congrua scorta.

La durata degli oggetti si computa a mesi interi, a cominciare da quello successivo alla data di distribuzione.

Per i capi di corredo, assegnati in numero di 2 o più, è stabilita la durata multipla, cioè il doppio, il triplo, ecc., della durata prescritta per ciascuno.

Nel caso in cui negli oggetti di durata multipla il maggior consumo dell'uno sia compensato in tutto o in parte, da maggior durata dell'altro o degli altri, ne sarà tenuto conto per determinare se e in quanto debbasi addivenire ad addebiti agli allievi.

Seguono le descrizioni relative a ciascun oggetto e i conti di costruzione per gli oggetti che sono allestiti presso gli Istituti.

I suddetti materiali sono inventariati alla categoria 1ª, sez. *E*, del nomenclatore dei Servizi Logistici ed ai corrispondenti numeri matricolari segnati in calce ai rispettivi conti di costruzione.

Descrizione dell'asciugatoio di lino per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1000 - L. 6).

L'asciugatoio per gli allievi degli Istituti militari è costruito con tela di lino a tutta imbiancatura.

E' lungo cm. 98-99 escluse le frange.

Le frange, ricavate dai fili dell'ordito, sui due lati, sono lunghe cm. 10-11 per ciascun lato.

L'asciugatoio finito pesa gr. 200.

Descrizione del berretto da fatica di panno grigio verde per allievi delle Accademie militari.

E' costruito con panno grigio verde da sottufficiali alto m. 1.40.

Ha forma di busta e si compone di un solo pezzo ripiegato lungo la linea della sua minore larghezza e cucito coi lembi ad essa adiacenti.

Il bordo inferiore è ripiegato in dentro e cucito alla fascia di alluda di cui il berretto è fornito.

Il berretto è foderato con tela di cotone tinta in grigio per fodere.

E' privo di soprafascia, di visiera e di soggolo.

Sulla parte frontale anteriore, a circa metà della cucitura, è applicato il fregio consistente in uno stellone ricamato in lana con i colori delle Accademie.

Descrizione del bicchiere per toletta.

(Categ. 1003 - L. 2).

Il bicchiere per toletta è di vetro comune liscio ed ha le seguenti dimensioni:

Altezza mm. 80-82;

Diametro fondo mm. 55-56;

Parte superiore: esterno mm. 62-63; interno mm. 57-58.

Descrizione del bottone d'osso per camicie per allievi degli istituti militari.

(Categ. 1004 - L. 0.10).

Il bottone di osso per camicie per allievi degli Istituti militari ha la forma dei comuni bottoni per colletti ed ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale mm. 14-14,5;

Altezza del gambo mm. 9,5-10;

Diametro del cerchio della base mm. 13-13,5;

Diametro della testa mm. 7.

Descrizione della bretella per pantaloni da allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1009 - L. 6).

La bretella è formata con nastro elastico dell'altezza di mm. 36 e della lunghezza di cm. 136-140, costituito da un tessuto di cotone a triplice orditura racchiudente i fili di gomma disposti in numero di 21 nel senso dell'ordinato. I fili di gomma del titolo 34 sono preventivamente ricoperti con doppia spirale di fili di cotone. La prima spirale è ad un filo semplice di cotone del titolo 20, la seconda è a fili doppi dello stesso filato ma avvolto in senso contrario e con un numero di spire metà di quello del primo avvolgimento. I fili di gomma devono essere bene ed uniformemente coperti.

Il nastro suddetto scorre in tre passanti di ferro nichelato a ciascuno dei quali è applicato da una parte un rullo dello stesso metallo e dall'altra parte un passante di cuoio naturale di mm. 1.5 di spessore attraverso il quale scorre un tirante lungo mm. 205-210, formato con lo stesso cuoio cucito a rotolo nella parte centrale e munito di ciascuna estremità di un occhiello.

Il nastro è ripiegato alle due estremità per mm. 10 ed è cucito ad un passante di ferro nichelato portante un manicotto lungo mm. 15-16 ed un gancio.

Per ogni faccia del nastro, a cm. 4 da ogni estremità, sono cucite con cotone cucirino giallo, 2 liste di cuoio naturale dello spessore di mm. 1,5. Ciascuna lista è lunga mm. 200-220 e larga mm. 18-20, e porta 8 occhielli di metallo bianco entro i quali va il gancio suddetto per allungare od accorciare la bretella.

All'estremità del nastro, a mm. 15-20 dalla ripiegatura e dal davanti, è impressa in vernice rossa indelebile una croce [illegible].

Descrizione delle calze di cotone a maglia per gli allievi delle Accademie militari e dei Collegi militari.

(Categ. 1011 - L. 5).

Le calze di cotone a maglia per gli allievi delle Accademie militari e dei Collegi militari sono di makò gasato e mercerizzato.

Sono di tre taglie ed hanno le seguenti dimensioni ed i seguenti pesi:

	1ª Taglia	2ª Taglia	3ª Taglia
Lunghezza della soletta misurata dall'estremità del tallone alla punta mm.	310–320	290–300	270–280
Lunghezza del gambale misurata dall'estremità del tallone all'elastico mm.	235–240	235–240	235–240
Metà lunghezza del gambale mm.	105–110	105–110	105–110
Lunghezza dell'elastico mm. .	120–125	120–125	120–125
Metà larghezza dell'elastico misurata al centro mm. . . .	60–65	60–65	60–65
Peso medio per paio, grammi .	63–65	58–60	54–56

Descrizione dei calzoncini di cotone da ginnastica per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1012 - L. 10).

I calzoncini di cotone da ginnastica per allievi degli Istituti militari, e sono confezionati con tessuto a maglia.

Essi si compongono di due gambali ricavati da un sol pezzo del tessuto suddetto, con cucitura mediana sulla parte anteriore, e cuciture nelle parti interne dei gambali. Queste cuciture sono ribattute internamente. Nell'inforcatura è ap-

plicato, mediante cucitura imbattuta anch'essa internamente, un tassello ricavato dal tessuto suddetto ed avente mm. 80 di lato.

Nella parte superiore il tessuto a maglia è ripiegato per mm. 25 su se stesso, formando una guaina entro cui scorre un nastro di cotone nero alto mm. 15. La ripiegatura del tessuto è formata da cuciture owerlock. Al fondo di ciascun gambale è applicato, con cucitura owerlock, un bordo di tessuto a maglia elastico addoppiato ottenuto con tre fili (di cui due leggermente ritorti) di cotone mercerizzato America 1° Titolo 32. Il bordo è alto mm. 30 ed è di color amaranto, tinto in pezza.

I calzoncini sono di tre taglie ed hanno le dimensioni ed i pesi seguenti:

Taglie	Lunghezza compreso il bordo mm.	Lunghezza dell'inforcatura mm.	Metà larghezza alla cintura mm.	Metà largezza dei gambali misurata al fondo mm.	Peso minimo gr.
1ª	490–500	180–190	440–450	220–230	145
2ª	470–480	170–180	410–420	210–220	135
3ª	450–460	160–170	390–400	200–210	125

Descrizione dei calzoncini di satin nero per allievi degli Istituti militari.

I calzoncini di satin nero per allievi degli Istituti militari sono costruiti con satin di cotone nero e sono costituiti dai due gambali uniti fra loro all'inforcatura.

Superiormente i gambali sono ripiegati per mm. 15 su se stessi, formando una guaina entro cui scorre un nastro nero elastico alto mm. 10.

Superiormente i due gambali sono ripiegati internamente per mm. 15, formando un orlo.

Sulla parte posteriore del gambale destro è applicata una tasca dello stesso satin di mm. 140 per 120.

I calzoncini sono di tre taglie ed hanno le dimensioni seguenti:

Taglie	Lunghezza		Metà larghezza		
	esterna	dalla inforcatura al fondo	alla cintura distesa	alla coscia	al fondo
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1ª	600	300	290	370	290
2ª	560	270	270	350	270
3ª	520	240	250	330	250

Descrizione delle camicie da giorno e da notte per allievi delle Accademie militari.

Camicia da giorno. — E' costruita con tela di cotone candida (madapolan) alta cm. 80.

Si compone di un corpo, uno spallaccio, un colletto e due maniche.

Il corpo si compone di una parte anteriore e di una parte posteriore insieme congiunte per due cuciture laterali. La parte anteriore presenta una apertura mediana sul petto che parte dal collo e s'intrrompe alla vita. I bordi di tale apertura si sovrappongono e sono, rinforzati da una lista della stessa tela della larghezza di mm. 30, quello di destra porta a metà un bottone piccolo di osso bianco in corrispondenza di un'asola praticata sul bordo sinistro. La sovrapposizione dei due bordi viene prolungata fino al fondo del davanti, formando un piegone. A circa mm. 40 dall'interruzione dello sparato e applicata di traverso una striscia di rinforzo della stessa tela della lunghezza di cm. 17 a 18 e della larghezza di cm. 2. Lateralmente allo sparato, a distanza di circa cm. 8 a 9 del medesimo, sono praticate due pieghe per tutta la lunghezza della camicia.

Il fondo della camicia è sparato lateralmente lungo le cuciture e, nel punto ove lo sparato s'inizia, è applicato un triangolino di tela per rinforzo della cucitura.

La parte posteriore, in un sol pezzo, è più lunga di circa cm. 10 di quella anteriore, e, nel punto centrale d'attacco, con lo spallaccio, forma un'arricciatura.

Lo spallaccio è costituito da una lista doppia di tela e serve ad unire il colletto al corpo della camicia.

Il colletto, dell'altezza di circa mm. 25, è dritto e formato con doppia lista di tela, ed ha sul davanti due asole.

Le maniche sono formate di un sol pezzo e sono unite al corpo con cucitura doppia: terminano con polsini formati con liste di tela addoppiata e muniti di bottoni d'osso bianco con relative asole. Le maniche presentano al fondo uno sparato della lunghezza di circa cm. 15, compreso il polsino.

Camicia da notte. — E' uguale per foggia e confezione alla camicia da giorno con le seguenti differenze:

Il colletto è costituito da un largo bavero rovesciato, le lunghezze delle due parti anteriore e posteriore sono uguali ed il fondo della camicia è privo degli sparati laterali.

Descrizione della cassetta di legno per toeletta.
(Categ. 1019 - L. 22).

La cassetta di legno per toeletta è costruita con legno di noce di 8 mm. circa di spessore nelle parti laterali e di mm. 6 nel fondo e nel coperchio.

Le dimensioni sono le seguenti:

Lunghezza	mm.	315
Larghezza	»	185
Altezza	»	97

Il coperchio è per uno dei lati lunghi attaccato alla cassetta mediante n. 2 cerniere di ottone lunghe mm. 30. Sull'altro lato lungo il coperchio ha 2 anelli di ferro ottonati e sulla cassetta, in corrispondenza, vi sono n. 2 ganci girevoli di ottone che servono per la chiusura.

La cassetta è esternamente verniciata, meno che nel fondo.

L'interno della cassetta è suddiviso in 5 scompartimenti mediante 4 pezzi di legno di mm. 6 di spessore. Uno degli scompartimenti (quello di mm. 218 per mm. 32), a mm. 22 dall'orlo superiore, ha una stecca di legno di mm. 6 di spessore.

Un altro scomportimento (quello di mm. 120 per mm. 75) è provvisto di una scatola formata da un pezzo di latta di

mm. 0.5 di spessore saldato negli spigoli laterali. La scatola ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza mm. 115 — larghezza mm. 73 — altezza mm. 60.

L'orlo superiore è bordato con ripiegamenti all'esterno della stessa lamiera.

Descrizione della cassetta someggiabile per allievi delle Accademie militari.

(Categ. 1167 - L. 45).

La cassetta someggiabile per allievi delle Accademie militari è di legno pioppo, di mm. 18 di spessore, ha forma parallelepipeda ed è costituita da un corpo ed un coperchio.

Il corpo è formato da cinque assicelle delle quali quattro connese fra loro a coda diritta incollate ed inchiodate costituiscono le pareti laterali, e la quinta il fondo fermato al corpo mediante colla e chiodi.

Il coperchio è costituito da una assicella colle testate; rinforzate da regoli dello stesso legno e dello stesso spessore. Esso è unito al corpo a mezzo di due cerniere lunghe in totale 56 mm. e larghe mm. 28, fissate alla cassetta con chiodi ribaditi, e si chiude sul davanti mediante due serrature e due chiavi. Il coperchio può restare aperto mediante una striscia di tela larga mm. 16 e lunga mm. 420 con le due estremità ripiegate per 30 mm. e fissate, mediante chiodi a testa tonda alla parte interna del coperchio e del corpo della cassetta.

Internamente il legno della cassetta è ricoperto di carta da parato chiara.

Esternamente la cassetta ha tutti gli spigoli rinforzati con lamiera di ferro di mm. 0.5 di spessore e per una larghezza totale di mm. 80 circa. Detta striscia è inchiodata alla cassetta mediante punte a testa tonda a distanza di 35 mm. circa fra loro.

Il contorno del coperchio, meno che nella parte posteriore, è rinforzato da una striscia di lamiera di ferro di mm. 1 di spessore, larga mm. 24, fissata mediante chiodi ribaditi.

Il coperchio ed i due lati lunghi, sono attraversati da due striscie di lamiera di ferro di mm. 1 di spessore, larghe mm. 24, fermate alla cassetta mediante chiodi ribaditi. Le striscie applicate sul lato lungo posteriore della cassetta, a mm. 120 dal fondo, formano un piccolo passante, entro il quale si muove una campanella di filo di ferro di mm. 4 a 5

di spessore e di 25 mm. di luce interna. Sul lato anteriore le campanelle si muovono in un passante a 50 mm. dal fondo.

Su ciascuno dei lati corti della cassetta sulla linea mediana mm. 140 dal fondo è fissata una maniglia di filo di ferro di mm. 6-7 di spessore e di mm. 25 per 80 di luce interna.

Il fondo è esternamente rivestito di lamiera di ferro di mm. 0.5 di spessore e porta, lungo il contorno, strisce di legno pioppo di mm. 7-8 di spessore, larghe mm. 47 e due strisce traversali.

La cassetta esternamente ha le parti in ferro verniciato in nero e le parti in legno tinte in verde con biacca.

Le dimensioni della cassetta sono le seguenti:

Lunghezza esterna	mm.	700
Larghezza esterna	»	330
Altezza esterna (non comprese le strisce del fondo)	»	250

Descrizione della cassetta per bagaglio.
(Categ. 1018 - L. 60).

La cassetta è di legno noce con coperchio a cerniera e serratura a chiave. Gli spigoli delle testate della cassetta sono rinforzati con lamiera di ferro verniciato nero.

Il coperchio è fissato alla cassetta con due cerniere in ferro, e sul centro del dinanzi vi è pure altra cerniera in ferro con linguetta munita di piccola staffa che entra nel foro della serratura alla piana con chiave, incastrata sul fianco anteriore. Sul centro del fianco anteriore vi è una maniglia di cuoio naturale foderata di marocchino rosso.

Due regoletti in legno sono fissati al fondo esternamente perchè la cassetta non tocchi il suolo.

Nell'interno il coperchio è munito di un diaframma in tela cotone bigia in due pezzi, il più grade è fisso e forma due compartimenti, 1 più piccolo è mobile con due linguette di cuoio nero che si attaccano alle fibbie corrispondenti del fisso. Due striscie di passamano, imbullettate nella parte interna del coperchio e della cassetta, sostengono il coperchio.

Le dimensioni esterne della cassetta sono le seguenti:

Lunghezza metri 0.50, larghezza metri 0.30, altezza metri 0.25.

Descrizione del chepì
per allivi delle accademie militari.

(Categ. 1160 - L. 30).

Il chepì è costituito da un tubo cilindrico di feltro, ricoperto di una fascia di panno castorino grigio verde.

Superiormente il tubo è rinforzato nell'interno da un giunco spaccato per metà.

Sulla fascia è apposta tutta all'ingiro della parte inferiore esterna del tubo, una soprafascia di pelle di montone verniciata nera.

Superiormente il tubo è chiuso da un tondino di tela verniciata di forma elissoidale.

Nella parte inferiore internamente è foderata con fascia di allnda.

Il chepì è munito di una visiera di cuoio, la cui lunghezza deve essere tale che le punte vengono a corrispondere alla metà del fianco.

Il chepì è costituito da un tubo cilindrico di feltro, rico- grigio verde, di due piccoli trapezi di pelle cuciti uno sul davanti ed uno sul di dietro da servire per guida e ritegno al gambo della nappina ed al gancio della treccia.

Internamente, in prossimità del giunco, sono cucite al tubo due piccole inchiappature di pelle che sostengono due campanelle rettangolari per trattenere il soggolo.

Il soggolo è formato da una striscia di pelle di montone verniciata in neso.

Il chepì è foderato di satino colorato, scarlatto o cremisi, secondo le Accademie ed è filettato con trecciola lungo il bordo del tondino. Porta inoltre tre montanti, uno posteriore e due laterali.

Al chepì sono applicati:

Lateralmente due bottoni piccoli di metallo bianco argentato per l'Accademia di Modena e di ottone dorato per quella di Torino.

Sul davanti:

La coccarda costituita da un pezzo di nastro di seta tricolore.

Fanno inoltre parte del chepì guarnito: il regio metallico, la nappina, il pennacchietto (per l'Accademia di Torino) e la trecciola.

Descrizione del chepì per allievi dei Collegi militari.

(Categ. 1020 - L. 30).

Il chepì per allievi dei Collegi militari è costituito da un tubo di feltro, formato di lana merinos e pelo di coniglio, conforme al campione indurito con una soluzione di gomma lacca, ragia di pino, disciolto in alcool, ricoperto di una fascia di panno avente i requisiti del panno turchino per vestiario degli allievi dei Collegi militari, di cui al n. 2 delle condizioni speciali per la provvista dei panni turchini (capitolato n. 5-A, Ediz. 1927) che fanno parte integrante delle presenti.

Il tubo è alto sul davanti di mm. 100 e la parte superiore si protende di mm. 10 sulla inferiore. Posteriormente è alto mm. 127 e si inclina superiormente sul davanti di mm. 19. Queste altezze ed inclinazioni sono constatati per i diversi numeri, variano soltanto gli sviluppi delle due circonferenze, dovendo l'inferiore corrispondere al numero del chepì e la superiore ad un centimetro di aumento.

La fascia ha l'altezza fissa di mm. 110-115 al cento e di mm. 90 a 95 alle due estremità, e la sua lunghezza supera di un centimetro quella del numero del chepì. La fascia può essere anche giuntata al centro.

Sulla fascia è apposta tutto all'ingiro della parte inferiore esterna del tubo, una soprafascia di pelle di montone verniciata nera che ha un'altezza di mm. 40-42 e la lunghezza superiore di 5 cm. a quella del numero del chepì.

Superiormente il tubo è chiuso da un tondino di tela verniciata di forma elissoidale, avente le seguenti dimensioni: asse maggiore da mm. 220 a 200; asse minore da mm. 200 a 180, proporzionatamente pei numeri di sviluppo. Nella sua parte inferiore interna il chepì è foderato da una fascia d'alluda di pelle di montone annerita di mm. 0.5 ad 1 di spessore, alta mm. 69-71.

Il chepì è munito sul davanti di una visiera di cuoio verniciato in nero da ambo le parti, con la vernice ben liscia e lucente, avente lo spessore di mm. 2.5 a 3, altezza al centro di mm. 60-65 e terminante a punta alle due estremità. La sua lunghezza dev'essere regolata in modo che le punte vengano a corrispondere alla metà del fianco del chepì.

Il chepì è inoltre munito di occhielli di ottone verniciati in nero collocati come spiragli a mm. 10 circa dalla metà dei fianchi ed a mm. 40 sotto il tondino; di due piccoli trapezi di pelle cuciti, uno sul davanti ed uno sulla parte superiore del di dietro, da servire per guida e ritegno al gambo della nappina ed al gancio della treccia; di una trecciouola di lana cremisi alta mm. 6 applicata tutto in giro alla parte superiore del chepì; di tre montanti formanti da cordoncino di lana cremisi del diametro di mm. 3. Internamente il chepì è foderato con satin colorato in azzurro; inoltre, sono cucite al tubo due piccole inchiappature di pelle che sostengono due campanelle rettangolari di filo di ottone che servono a trattenere il soggolo.

I chepì, a seconda dello sviluppo interno, misurato sulla fascia d'alluda, sono di diverse dimensioni o taglie, e cioè:

cm. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54 e 53.

Descrizione dei colletti e dei polsini per allievi degli Istituti militari.

I colletti hanno la forma comune dei colletti militari, con n. 3 asole, una al centro ed una per ciascuna estremità.

Sono costruiti con 4 pezzi di tela di cotone, aventi i requisiti in appresso indicati:

L'esterna del tipo n. 1, la fodera del tipo n. 2 ed i pezzi interni sono uno del tipo n. 3 e l'altro del tipo n. 4.

L'altezza è di cm. 4,5.

Le dimensioni sono varie: da cm. 35 a 45, che è la lunghezza misurata da un'asola all'altra comprese le asole.

I polsini sono appaiati.

Ciascun polsino ha forma rettangolare con gli angoli arrotondati. Ha n. 4 asole, una per ciascuno degli angoli.

Sono costruiti con n. 4 pezzi di tela di cotone:

L'esterna del tipo n. 1, la fodera del tipo n. 2 e n. 2 interni del tipo n. 3.

L'altezza è di cm. 9,5 e le dimensioni sono varie a secondo la lunghezza dei polsini che è di cm. 24, 25, 26, 27, 28, 29, lunghezza misurata da un'estremità all'altra.

Descrizione dei correggiuoli per speroni per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1163 - L. 2).

I correggiuoli per speroni per gli allievi degli Istituti militari sono costituiti di due pezzi distinti:

Soprapiede (appaiati uno per il piede destro ed uno per il sinistro) è di cuoio nero lucido di mm. 1 a 1,5 di spessore, lungo mm. 150-155 e largo (massima larghezza) mm. 24-26.

A mm. 7 circa dell'estremità più larga vi è un occhiello per il passaggio del bottone dello sperone. La parte rotonda dell'occhiello ha un diametro di mm. 5 circa e la lunghezza totale dell'occhiello è di mm. 18-19.

L'altra estremità è foggiata a riscontro ed è munita di n. 3 fori distanti mm. 5 fra loro ed il primo a mm. 20 dalla punta. La parte centrale è sagomata in modo da potersi adattare al collo del piede.

Sottopiede di cuoio nero lucido di mm. 1 a 1,5 di spessore, largo mm. 17 e lungo mm. 220-225.

A mm. 7 circa da ciascuna estremità vi è un occhiello avente le stesse dimensioni di quelle del soprapiede.

Descrizione della correggia di cuoio grigio verde per arrotolare la mantellina in marcia.

(Categ. 1162 - L. 1.70).

La correggia di cuoio grigio verde per mantellina è ricavata dalle parti migliori delle schiappe di cuoio macello conciato al cromo grigio verde. Il cuoio deve essere pastoso, non deve screpolarsi se piegato, col fiore all'esterno, deve essere bene scarnito senza tagli, col fiore sano.

La correggia ha uno spessore di mm. 2 a 3 ed una lunghezza, compresa la fibbia, di mm. 550 a 560. Essa è larga mm. 18 a 19.

Una estremità è munita di fibbia di ferro verniciata grigio verde con tubicino scorrevole, d'un passante fisso e di un riparo dello stesso cuoio della correggia; l'altra estremità, foggiata a riscontro, ha n. 12 fori distanti fra loro mm. 20 ed il primo mm. 60 dalla punta.

La correggia ha la formolatura.

Descrizione della custodia di tela per piatti metallici e posate per allievi delle Accademie militari.

La custodia di tela per piatti metallici e posate per allievi delle Accademie militari è confezionata con tela di cotone impermeabile color grigio per tascapani.

Consta di due pezzi di tela larghi mm. 280 e lunghi mm. 500 l'uno e 310 l'altro. I due pezzi di tela sono uniti fra loro mediante cucitura laterale nel senso della lunghezza per mm. 210 e per mezzo di due cuciture distanti fra di loro mm. 10 per tutta la larghezza. Tra le due cuciture sono applicati nel senso della larghezza, a mm. 30-35 fra loro, n. 6 occhielli di ottone laccati in celluloide grigio verde di mm. 5 di diametro interno.

Il pezzo più lungo di tela ha l'estremità libera piegata e cucita su se stessa per mm. 20-22; sulla ripiegatura sono applicabili, alla distanza di mm. 30-35 fra loro n. 6 occhielli come quelli sopra indicati. Questi ultimi occhielli devono essere in corrispondenza di quelli innanzi detti, in modo che possa scorrere attraverso ad essi un lacciuolo di cotone grigio verde di mm. 3 di diametro lungo mm. 980-1000 avente alle due estremità guarniture di ferro verniciato in nero. Il pezzo lungo di tela è per mm. 100 piegato su se stesso e cucito ai due lati in modo da formare una tasca per le posate.

Le due estremità libere dei due pezzi di tela sono arrotondate e internamente, lungo il contorno, è applicato, su ciascuna estremità, mediante due cuciture, una striscia della stessa tela larga mm. 30-32. Lungo le estremità arrotondate sono applicabili, a mm. 25-30 di distanza fra loro, n. 9 degli occhielli suddetti, in modo che quelli dell'una estremità siano in corrispondenza di quelli dell'altra. Negli occhielli scorre un lacciuolo di cotone grigio verde simile a quello suddetto.

Sulla parte esterna del pezzo di tela lungo sono applicati, mediante quattro cuciture, nella parte mediana, a mm. 170-180 di distanza fra loro ed a mm. 60 dall'estremità arrotondata, due passanti di cuoio al cromo grigio verde di mm. 2-3 di spessore, lunghi mm. 50 e larghi mm. 20, con rinforzi interni dello stesso cuoio di mm. 1-1,5 di spessore.

Entro i passanti suddetti scorre una cinghia dello stesso cuoio dei passanti lunga mm. 980-990, larga mm. 24-25, con un'estremità foggiata a riscontro e sulla quale a mm. 100-105 sono praticati a distanza di mm. 18-20 fra loro n. 10 fori; l'altra estremità è ripiegata e cucita su se stessa per mm. 55-60. Nelle cuciture sono fissati due passanti ed una fibbia di ottone.

I passanti hanno una larghezza di mm. 13-14 e sono situati in senso contrario l'uno all'altro. La fibbia è di filo di ottone di mm. 4 di diametro con una luce interna di mm. 26 × 20, con tubicino scorrevole ed un ardigione.

La custodia finita ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza mediana	mm.	375-380
Lunghezza laterale (esclusa la parte arrotondata	»	285-290
Larghezza	»	270-272

Detta custodia si applica al tascapane mediante una fibbia di filo di ottone di mm. 4 di spessore e di mm. 27 × 22 di luce interna con tubicino scorrevole e senza ardiglione applicata nella parte posteriore del tascapane a mm. 190 dall'estremità libera della mantellina per mezzo di un'inchiappatura di cuoio al cromo grigio verde di mm. 2-2,5 di spessore, larga mm. 24-25 e lunga mm. 38-40, rinforzata internamente con lo stesso cuoio di mm. 1-1,5 di spessore.

Descrizione del fazzoletto di lino per gli allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1032 - L. 3).

Il fazzoletto è di tessuto di lino candeggiato a fondo. Ha le dimensioni di cm. 45 × 44. Ha un quadro di cordoni e per due lati una buona cimossa, per gli altri due ha una orlatura fatta con filato ritorto bianco, resistente. Gli angoli sono convenientemente fissati.

Descrizione della fodera nera per avvolgere abiti.

La fodera nera per avvolgere abiti è costruita con tela di cotone nera lucida.

E' costituita di un telo lungo m. 1 ripiegato se sè stesso per cm. 42, aventi una parte libera alta cm. 10. Il telo è cucito lateralmente.

La parte libera ha una ripiegatura larga mm. 25 formata dallo stesso telo. Lungo la linea esterna dell'orlatura sono applicati 4 pezzi, lunghi ciascuno cm. 25, di nastro di cotone nero e largo mm. 10-15. A mm. 100 dall'orlo libero della fodera, per tutta la lunghezza della fodera e per una altezza di mm. 15, vi è un rinforzo della stessa tela. Su questo rinforzo sono applicati 4 pezzi di nastro delle stesse dimensioni ed in corrispondenza di quelli suddetti.

Le cuciture laterali sono in fondo traversate da un'altra cucitura della lunghezza di cm. 4 che serve a dare l'ampiezza alla fodera.

Descrizione della giubba per la uniforme ordinaria e grande uniforme degli allievi delle Accademie militari.

E' costruita con panno diagonale grigio verde alto m. 1,40.

E' ad un sol petto con falde, a taglio incavato alla cintola in modo da adattarsi con bel garbo alla persona.

Le sue parti sono le seguenti:

Un corpo,
Un colletto,
Due controspalline,
Due maniche,
Cinque tasche.

Il corpo che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore, parte posteriore e fianchetti.

Il lato destro della parte anteriore è fornito di cinque bottoni grandi di frutto; il primo di essi dista dalla attaccatura del colletto di circa mm. 30 e l'ultimo giunge alla altezza della cintola. Internamente il lato stesso è rinforzato da una striscia di panno (sottopanno) di stoffa identica a quella della giubba.

Il lato sinistro della parte anteriore è fornito anch'esso di sottopanno, al quale sono praticati 5 occhielli in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro, per modo che questi restino nascosti quando la giubba è abbottonata.

Il sottopanno, fin sotto all'ultimo occhiello, è foderato e rinforzato con tela ed è assicurato sul davanti, per tutta la lunghezza della bottoniera, mediante una cucitura che dista circa 45 mm. dalla estremità dei davanti.

La estremità superiore del lato sinistro è fermata al lato destro mediante un bottone a pressione e l'abbottonatura al fondo è completata con un gangherello di ferro ossidato.

Internamente, per tutta la lunghezza dei due lati del davanti, è teso contro la piegatura del panno un nastro che serve come dritto filo per procurare quel giusto rientro necessario al miglior adattamento della giubba.

La parte superiore, in un sol pezzo, è inserta tra i due fianchetti, termina alla taglia e viene prolungata con un faldino aperto in fondo per un tratto da 15 a 18 cm. a seconda delle taglie.

I due fianchetti, uno destro e l'altro sinistro, uniscono lateralmente le due parti anteriore e posteriore mediante cuciture e servono a conferire maggiore garbo all'indumento. Nelle parti anteriori destra e sinistra sono praticate due riprese che servono allo scopo medesimo.

Il colletto è dritto, leggermente arrotondato alle estremità, rinforzato internamente con tela di canapa indurita e foderato di tela come è detto in appresso.

Il colletto è di velluto nero, senza mostrine, l'orlo superiore è filettato con panno scarlatto o cremisi secondo le Accademie e sotto la filettatura è applicata una trecciuola d'argento o d'oro a seconda delle Accademie.

Le controspalline, di forma trapezoidale e confezionate lo stesso panno, sono poste sulle spalle e cucite, alla base, all'attaccatura delle maniche. Alla loro estremità libera sono fornite di un occhiello, in corrispondenza del quale è applicato un bottone piccolo di metallo bianco o dorato in modo che le controspalline stesse, quando sono abbottonate, distino circa 25 mm. dall'attaccatura del colletto. Le controspalline sono internamente rinforzate con tela di canapa indurita ed hanno i bordi filettati con panno scarlatto o cremisi, a seconda delle Accademie. Alle controspalline stesse vanno applicati i trofei in metallo bianco o dorato delle singole Accademie.

Le maniche sono provviste di manopole diritte, le quali sono filettate all'attaccatura con panno scarlatto o cremisi come sopra.

Delle tasche due sono al petto e due alle falde, formate con stoffa di riporto e munite di finto piegone e di copri-

tasca. In quelle al petto il copritasca è munito nella parte centrale di occhielli in corrispondenza di un bottone piccolo di metallo bianco o dorato. Una quinta tasca è praticata internamente lungo il lato sinistro con la stessa fodera dell'imbusto.

La fodera, per imbusto, le maniche ed il colletto è di satin color grigio.

La spalla è ovattata in modo da risultare di linea orizzontale e le parti anteriori sono internamente rinforzate con tela di canapa da asciugatoi.

Si hanno tre gruppi o taglie.

Descrizione della giubba per l'uniforma da fatica.

E' identica per foggia a quella per l'uniforme ordinaria, con le seguenti differenze:

E' costruita con panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, il bavero è di panno nero anzichè di velluto, i bottoncini sono di metallo ossidato anzichè lucidi e la fodera dell'imbusto, delle maniche, del colletto e della tasca interna è quella denominata tela di cotone tinta in grigio per fodere.

Descrizione della giubba di tela bigia per allievi delle Accademie militari.

La giubba è costruita con tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71. Essa è ad un sol petto con colletto dritto e si compone delle seguenti parti:

Un corpo,

Un colletto,

Due controspalline,

Due maniche,

Tre tasche.

Il corpo è foggiato a taglio ampio ed incavato in modo che si adatti con bel garbo alla persona.

Esso si divide in parte anteriore, parte posteriore e fianchetti.

Il lato destro della parte anteriore ha cinque bottoni grandi di frutto equidistanti; il primo dista dall'attacca-

tura del colletto mm. 40 circa e l'ultimo giunge all'altezza della cintola. Internamente il lato destro è rinforzato con una lista della stessa tela.

Il lato sinistro della parte anteriore ha essa pure una lista di rinforzo nella quale sono praticate cinque asole in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro, per modo che questi restano coperti quando la giubba è abbottonata. Il lato medesimo, fin sotto l'ultimo occhiello, è foderato e rinforzato della medesima tela, ed è assicurato al davanti per tutta la lunghezza della bottoniera mediante una cutitura che dista circa mm. 50 dalla estremità del davanti. Questo ultimo, è esso pure, per tutta la lunghezza della bottoniera foderato della stessa tela.

La parte posteriore, in due pezzi, è inserta tra i due fianchetti e, dall'altezza della cintura al fondo vi è praticato uno sparato di circa 24 cm. che può essere chiuso mediante un bottone e rispettiva asola posti internamente a circa metà dello sparato stesso.

I due fianchetti, uno destro e l'altro sinistro, uniscono lateralmente due parti anteriore e posteriore mediante cuciture e servono a conferire maggior garbo all'indumento.

Nella parte anteriore destra ed in quella sinistra, da sotto le ascelle in giù è praticata una ripresa che serve allo scopo medesimo.

Il colletto è dritto leggermente arrotondato all'estremità ed è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela; lungo il bordo superiore del colletto medesimo è applicata la trecciuola di metallo bianco o dorato secondo l'Accademia.

Le controspalline, di forma trapezoidale, sono confezionate con la stessa tela addoppiata, cucite alla base dell'attaccatura delle maniche ed alla loro estremità libera sono fornite di un occhiello in corrispondenza del quale è applicato sulla spalla un bottone piccolo di frutto.

Le maniche hanno le manopole a taglio diritto. La loro attaccatura è internamente coperta da un nastro di cotone bianco.

Delle tasche due sono laterali poste in senso orizzontale con stoffa di riporto e munite superiormente di copritasca la terza è applicata internamente nel lato sinistro all'altezza del petto e porta un bottone al quale viene fermata la linguetta con asola della stessa tela.

L'orlo inferiore della giubba è ripiegato per un tratto di mm. 15.

Si hanno tre gruppi o taglie.

Descrizione dei guanti di pelle bianca e dei guanti di pelle marrone per allievi delle Accademie militari.

(Guanti bianchi - Categ. 1168 - L. 25).
(Guanti marrone - Categ. 1169 - L. 18).

a) Guanti di pelle bianca.

I guanti sono costruiti con pelle di montone scamosciata bianca conforme al campione tipo.

Ogni guanto si compone del polsino, del corpo e di 5 dita.

L'estremità del polsino è costituita da un bordo formato da una ripiegatura all'interno della pelle per una larghezza di mm. 5 fermata con cucitura a macchina.

Dalla parte del palmo ed a partire dall'orlo del polsino, il guanto presenta un'apertura (sparato) della lunghezza di mm. 75-80, i cui lembi sono ripiegati internamente. Lo sparato viene chiuso a mm. 30-35 dall'orlo del polsino, con un bottone di madreperla a 4 fori e di mm. 15 di diametro. I punti di attacco del bottone sono internamente rinforzati con l'applicazione di un pezzetto di pelle bianca.

A mm. 70-75 dall'orlo del polsino e sul dorso, sono praticate 12 cuciture in tre gruppi di 4 formanti ciascun gruppo un triplice cordoncino della stessa pelle. I cordoncini sono divergenti verso la spaccatura delle dita.

Le dita devono avere la punta arrotondata.

Le cuciture di unione delle varie parti del guanto devono essere fatte a regola d'arte.

Nella parte interna del polsino sarà indicata la taglia con numeri ad inchiostro.

I guanti sono di 5 taglie, le cui dimensioni sono indicate nello specchio seguente.

b) Guanti di pelle marrone.

Sono identici per dimensioni, sagoma e lavorazione a quelli di pelle bianca, con la differenza che le pelli non sono scamosciate, ma liscie e tinte in marron scuro con materie prime che non intacchino la consistenza della pelle.

Lo sparato anzichè con bottone a 4 fori ed àsola, viene chiuso mediante un bottone a pressione.

Taglie	Lunghezza totale del guanto misurata sul dito medio mm.	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito medio mm.	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito pollice mm.	Larghezza del corpo del guanto mm.
1ª	270–275	180–185	55 a 58	82–84
2ª	265–270	175–180		82–84
3ª	260–265	175–180		78–80
4ª	255–260	170–175		78–80
5ª	250–255	170–175		76–78

Descrizione del guantone da scherma.
(Categ. 1170 - L. 11).

Il guantone da scherma (occorrente per la sola mano destra) è costruito con pelle scamosciata giallo chiara. Consta del polsino, del corpo (dorso e palma) e di cinque dita.

Il guantone, oltre la cucitura, per l'applicazione del dito pollice, ha una cucitura che, partendo dall'estremità dell'indice, segue il contorno delle altre dita e termina alla estremità del polsino, lungo il lato del dito mignolo.

Le cuciture, meno quella del dito pollice che è eseguita internamente, sono fatte esternamente.

I guanti sono di tre diverse dimensioni o taglie, come risulta dal seguente specchio:

Taglie	Lunghezza totale del guanto misurata sul dito medio mm.	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito medio mm.	Lunghezza misurata dall'estremità libera del polsino all'origine del dito pollice mm.	Larghezza misurata alla estremità libera del polsino mm.	Larghezza del corpo del guanto mm.
1ª	295	200	88	135	115
2ª	285	195	85	130	110
3ª	275	190	82	125	105

Si possono tollerare lievi differenze nelle dimensioni suddette in più od in meno purchè il guantone risulti armonico nelle sue parti e bene adatto all'uso.

La lunghezza delle dita e la posizione del pollice dovranno essere in relazione con le altre parti del guantone.

Descrizione della maglia (farsetto di lana bianca) per gli allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1929 - L. 35).

Il farsetto di lana bianca per gli allievi degli Istituti militari è confezionato con tessuto a maglia color bianco ottenuto con filato di lana pettinato a 2 capi accoppiati. Si compone di un corpo a due maniche.

Il corpo è cucito solamente ai due lati con cucitura ribattuta ed ha sul davanti uno sparato di cm. 20-21; la parte sinistra dello sparato è rinforzata internamente con una striscia di tela di cotone bianco larga mm. 30-35, è bordata, mediante cucitura, con nastro di cotone mercerizzato e porta tre occhielli. La parte destra dello sparato ha un riporto addoppiato dello stesso tessuto a maglia largo mm. 30-35 sul quale sono applicati n. 3 bottoni piccoli di madreperla in corrispondenza degli occhielli della parte sinistra.

Il pezzo di maglia che, per ottenere l'apertura del collo, viene ricavata dalla parte anteriore è ripiegato sulla parte posteriore a cui è fissato mediante cucitura union lungo il contorno del pezzo di maglia stesso.

Il fondo è ripiegato su sè stesso per un'altezza di mm. 25 ed è fissato con cucitura.

Le maniche sono dello stesso tessuto a maglia del corpo. Esse che sono attaccate al corpo mediante cucitura ribattuta, portano polsini formati da tessuto a maglia elastico ottenuto con filati della qualità di lana suddetta ma a filo semplice. I polsini sono attaccati alle maniche mediante cucitura tripla.

Sotto le ascelle è applicato un tassello dello stesso tessuto a maglia del corpo e di mm. 50 a 60 di lato.

I farsetti sono di tre taglie ed hanno le dimensioni ed i pesi seguenti:

Taglie	Lunghezza	Larghezza a metà	Lunghezza delle maniche non compreso il polsino	Lunghezza minima del polsino	Metà lunghezza delle maniche misurate alla loro attaccatura al corpo	Metà lunghezza delle maniche misurate a metà lunghezza	Metà lunghezza delle maniche misurate a 15 mm. attaccatura polsino	Peso minimo
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	gr.
1ª	700-720	440-450	420-430	95	160-170	140-150	110-120	330
2ª	660-680	410-420	400-410	95	150-160	130-140	100-110	300
3ª	620-640	380-390	380-390	95	140-150	120-130	90-100	270

Descrizione della maglia di cotone da ginnastica per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1171 - L. 9).

La maglia di cotone da ginnastica per gli allievi degli Istituti militari è confezionata con tessuto a maglia ottenuto con filati di cotone bianco a tre capi. Essa si compone di un corpo e di due maniche corte.

Il corpo è confezionato con due pezzi di tessuto a maglia con cuciture ribattute sulle spalle ed ai due lati. Il fondo è ripiegato su se stesso per una altezza di mm. 30 ed è fermato mediante cucitura eseguita con macchina owerlock. Il collo ha un bordo di tessuto a maglia elastico addoppiato ottenuto con tre fili (di cui 2 leggermente ritorti) di cotone mercerizzato America I titolo 32. Il bordo, alto mm. 35 circa, è di colore amaranto tinto in pezza ed è attaccato al corpo mediante cucitura a macchina. Le maniche sono dello stesso tessuto a maglia del corpo, cui sono attaccate mediante cucitura ribattuta. L'estremità libera delle maniche è per mm. 30 ripiegata su sè stessa e fissata mediante cucitura con macchina.

Le maglie sono di 3 taglie ed hanno le dimensioni ed i pesi seguenti:

Taglie	Lunghezza misurata dalla spalla al fondo	Larghezza a metà	Lunghezza delle maniche misurata superiormente	Larghezza maniche misurata		Peso minimo
				All'attaccatura	al fondo	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	gr.
1ª	695–700	440–450	160–170	180–190	140–150	175
2ª	640–650	420–430	150–160	170–180	130–140	155
3ª	600–610	400–410	140–155	160–170	120–130	140

Descrizione del maglione di lana da ginnastica con mezze maniche per gli allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1172 – prezzo L. 4.28)

Il maglione di lana da ginnastica per allievi degli Istituti militari, è di tessuto a maglia, ottenuto, su macchine rettilinee con filati di lana merinos a tre capi e di color grigio ferro.

Si compone del corpo, del colletto e delle mezze maniche.

Il corpo è costituito di due pezzi di tessuto a maglia lavorata a costa inglese cuciti ai due lati. Superiormente, in corrispondenza della spalla destra, la maglia è pure cucita, mentre invece in corrispondenza della spalla sinistra è aperta. Il lembo di tale apertura che risulta sul davanti è rinforzato nella parte interna con una striscia di tela di cotone color nero della larghezza di mm. 35 circa ed assicurato alla maglia con 2 cuciture. Detto lembo è munito di n. 2 occhielli. L'altro lembo che risulta sul dietro della spalla, è orlato con la stessa tela e porta 2 bottoni piccoli di madreperla in corrispondenza degli occhielli. Inferiormente per cm. 9 la maglia è a costa 1 ad 1.

Il colletto è a maglia a costa 1 ad 1, è raddoppiato e ripreso a mano per l'attaccatura del corpo. Il colletto è aperto in continuazione dell'apertura del corpo dal lato sinistro ed un lembo di tale apertura è munito di 4 occhielli e l'altro di 4 bottoni piccoli di madreperla.

Le mezze maniche sono dello stesso tessuto a maglia del corpo. Esse sono assicurate al corpo mediante cucitura. Alla estremità portano un polsino a maglia a costa 1 ad 1.

I maglioni sono di tre taglie le cui dimensioni e pesi risultano dallo specchio seguente:

Taglie	Lunghezza misurata dalla spalla al fondo	Metà larghezza all'attaccatura inferiore delle mezze maniche	Metà larghezza al fondo	Dimensioni mezze maniche: Lunghezza senza polsino	Lunghezza minima polsino	Metà larghezza all'attaccatura: al corpo	Metà larghezza all'attaccatura: al polsino	Dimensioni del colletto: Altezza al centro	Dimensioni del colletto: Metà larghezza media	Peso
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	gr.
1ª	740-750	420-425	325-330	240-250	—	210-220	120-130	—	—	360-370
2ª	690-700	390-395	305-310	230-240	80	200-210	110-120	100-110	95-100	330-340
3ª	660-670	360-365	275-280	220-230	—	190-200	100-110	—	—	300-310

Descrizione della mantellina per allievi delle Accademie militari.

E' costruita con panno castorino grigio verde alto m. 1.40 si compone di un corpo e di un bavero.

Il corpo è di forma circolare diviso in due parti cucite fra loro nel mezzo della parte posteriore.

Il corpo internamente è fornito di sottopanno a forma circolare in corrispondenza delle spalle ed a forma di rettangolo gradatamente decrescente per tutta la lunghezza del davanti.

Il bavero è rovesciato e si chiude sul davanti con due ganghetti e rispettive magliette. Si compone del soprabavero e del sottobavero entrambi dello stesso panno castorino.

Il sottobavero è rinforzato con tela di canapa da asciugatoi ed è trapuntato con cuciture a macchina.

L'orlo del bavero è filettato con trecciuola d'argento o dorata a secondo le Accademie.

Descrizione della maschera per scherma.
(Categ. 1173 - L. 22).

La maschera per scherma a triplice uso (sciabola, spada e fioretto) si compone delle seguenti parti:

Scheletro, testiera, bavetta, imbottitura, cuscinetto, ferma-testa.

Lo scheletro è di rete metallica formato con fil di ferro zincato crudo. E' rinforzato internamente da traversini di filo di ferro zincato del diametro di mm. 3 a 3,5 di spessore. I fori della rete metallica hanno un diametro di mm. 1 1/2 a 2. La rete metallica nella parte protettiva delle orecchie ha i fori del diametro di mm. 2 1/2 circa.

La testiera. Superiormente la maschera è munita di una testiera di cuoio suola color naturale della larghezza di cm. 12 a 12,5 e della lunghezza di cm. 25-26. La bordatura e copertura delle giunte della maschera è in tela cerata nera lucida.

La bavetta è in tela cerata nera lucida foderata con tela bianca forte. Essa è larga cm. 9-10 e lunga cm. 40-42 di forma semicircolare in modo da adattarsi al collo.

L'imbottitura. Nell'interno della maschera, a protezione del mento, dell'ovale del viso e della nuca, è applicata una imbottitura di cotone ricoperta di tela bianca forte.

Il cuscinetto. Intorno alla maschera, e per l'uso della sciabola, è applicato a tenuto fermo per mezzo di due ganci, un cuscinetto smontabile a sezione circolare del diametro di mm. 20 circa ricoperto di tela cerata. Superiormente vi è una striscia di vacchetta naturale della larghezza di cm. 2. Il cuscinetto, nella parte inferiore, è munito di una cinghietta da introdurre nell'apposito passante applicato nella bordatura all'altezza del mento, e viene fermata da apposita fibbia metallica applicata nell'altro lato della cinghietta stessa.

Il ferma-testa. E' costituito da un cuscinetto di cotone ricoperto nella parte esterna di tela cerata nera lucida e nella parte interna di tela bianca forte. Detto cuscinetto è attaccato lungo tutto il contorno ad un fil di ferro zincato di mm. 3-3,5 di spessore.

Descrizione delle mutande a maglia di cotone per gli allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1174 - L. 15).

Le mutande sono confezionate con tessuto a maglia di cotone greggio a tre fili, e sono costituite da due gambali e due elastici.

Ciascun gambale è formato da una striscia di maglia ripiegata e cucita su sè stessa. I gambali sono cuciti tra loro superiormente in modo che la cucitura laterale di ciascuno di essi riesca dalla parte interna delle mutande ed abbiano a formare due sparati uno anteriore ed uno posteriore. Alla inforcatura vi è un tassello quadrangolare dello stesso tessuto a maglia ricoperto internamente con tela di cotone satinata. Il contorno dei due sparati è rinforzato internamente con nastro di cotone color greggio alto mm. 14.

La parte superiore dei due gambali è rinforzata con tela di cotone satinata. Verso il davanti e su ciascun lato, è applicata una striscia della stessa tela addoppiata larga mm. 20 e lunga mm. 160-170 formante 2 passanti per le bretelle.

Posteriormente ai due gambali, su ciascun lato dello sparato posteriore è applicata una linguetta della stessa tela addoppiata e lunga mm. 130-140 terminante a riscontro con un occhiello. Sul lato destro dello sparato posteriore è praticato un passante verticale per il passaggio della linguetta applicata sul lato sinistro. In corrispondenza degli occhielli delle linguette sono applicati, sui gambali, due bottoni di madreperla a due fori.

Ai gambali sono uniti, mediante cucitura, gli elastici il cui tessuto è ottenuto con gli stessi filati di cotone adoperati per il tessuto dei gambali.

Nella maglia dei gambali si dovranno contare in qualunque punto e nel tratto di 50 mm. non meno di 29 scannellature, nella maglia degli elastici non meno di 27 (queste ultime dovranno contarsi là dove l'elastico non subisce più allargamento dovuto all'orlo inferiore della mutanda). La maglia dovrà essere fitta, elastica ed uniforme, in ogni paio di mutande sono ammessi tre rammendi purchè eseguiti a regola d'arte.

Le cuciture sono tutte ribattute.

Le mutande sono di tre taglie e dovranno avere le dimensioni indicate nello specchio seguente:

Taglie	Lunghezza laterale		Sviluppo della inforcatura	Metà larghezza					Larghezza sparati		Lunghezza elastico	Peso per ogni 10
	esterna totale	interna non compreso il tassello		della parte superiore dei 2 gambali	della linea della inforcatura	a 45 centimetri dal fondo	alla attaccatura dello elastico	dello elastico	anteriore	posteriore		
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
1ª	1040	630	830	420	370	240	150	90	290	100	115	4,050
2ª	1000	610	820	410	350	230	140	90	280	100	115	3,650
3ª	970	580	810	400	340	230	140	90	270	100	115	3,250

Descrizione dei pantaloni corti di panno per l'uniforme ordinaria e di quelli per l'uniforme da fatica degli allievi delle Accademie militari.

a) *Pantaloni di panno per l'uniforme ordinaria*:

Sono costruiti con panno diagonale grigio verde alto millimetri 1.40 e si compongono di due gambali e di una cintura.

I gambali sono a taglio ampio sulla coscia, stretti al ginocchio ed arrivano fin sotto al polpaccio, dove sono assicurati mediante due nastri.

Inferiormente, ciascun gambale ha, nella parte interna, un'apertura lunga circa cm. 10 ed è provvisto di due nastri di cotone color grigio verde lunghi cm. 35. Internamente, lungo detta apertura ed in giro alla estremità inferiore dei gambali, è cucita una striscia di tela che serve come rinforzo.

A partire dal fondo di ogni gambale e lungo tutta la cucitura interna sono lasciati due rimessi dell'altezza di millimetri 25 circa.

Nella parte posteriore di ciascun gambale ed all'altezza del ginocchio sono praticati trasversalmente due tagli incavi al

centro riuniti con cucitura e rinforzati internamente con un nastro di cotone color grigio verde assicurato con due cuciture a macchina.

Sotto la cintura nella parte posteriore del pantalone sono applicate due linguette dello stesso panno dei pantaloni; quella di sinistra porta alla estremità libera una fibbia di metallo ossidato.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di panno; quello di destra ha 5 bottoni piccoli e due grandi di frutto; quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto alla cintura ed ha tre occhielli in corrispondenza dei 3 primi bottoni piccoli del lato destro.

La cintura ha esternamente all'estremità anteriore della parte sinistra due occhielli in corrispondenza dei 2 bottoni grandi del lato destro dello sparato ed all'estremità inferiore destra una maglietta di metallo ossidato in corrispondenza di un gangherello posto all'estremità inferiore della parte sinistra.

La cintura è rinforzata internamente con tela di canapa ed è inoltre provvista di 6 bottoni grandi di frutto per l'attaccatura delle bretelle.

Sotto la cintura, nella parte interna, è applicata una linguetta di tela addoppiata per fodera, la quale è munita di 2 occhielli in corrispondenza degli altri due bottoni piccoli della parte destra dello sparato anteriore.

Il pantalone è provvisto di tre tasche e di un taschino; delle tasche due sono praticate lungo la costura laterale e la terza è praticata nella parte posteriore del gambale destro. Il taschino è praticato alla cucitura della cintura sul davanti della parte sinistra.

Ai pantaloni è applicata lungo la costura laterale, una banda di panno nero della larghezza di circa mm. 42, la banda medesima è filettata lungo la linea mediana con panno scarlatto o cremisi secondo le Accademie.

La fodera adottata per le tasche, per la cintura e per i vari rinforzi, pei rialzi e per lo sparato, è la tela di cotone color cenerino alta mm. 0.85.

Si hanno tre gruppi o taglie.

b) *Pantaloni di panno per l'uniforme da fatica*:

Sono identici per foggia a quelli per l'uniforme ordinaria, con la differenza che sono confezionati con panno grigio ver-

de per vestiario da sottufficiali e foderati con tela di cotone tinta in grigio per fodere, e sono sprovvisti delle bande.

Gli stessi pantaloni per gli allievi delle armi a cavallo sono muniti di due topponi di panno, applicati nella parte interna dei gambali all'altezza del ginocchio ed assicurati al pantalone mediante alcune cuciture ad angolo. Questi ultimi sono privi del rimesso interno.

Descrizione del pantalone lungo di panno diagonale grigio verde per allievi delle Accademie militari.

Il pantalone lungo è costruito con panno diagonale grigio verde alto mm. 1.40 e si compone di due gambali e di una cintura.

I gambali sono a taglio dritto dalla coscia al fondo e si compongono di una parte anteriore e di una parte posteriore unite fra loro mediante cuciture.

Lungo la cucitura interna dei gambali stessi è lasciata una rimessa di circa mm. 25. Il fondo dei gambali è ripiegato internamente per 30 mm. circa e la cucitura della ripiegature è ricoperta da una striscia di fodera. il fondo stesso, dalla parte posteriore interna è per un tratto rinforzato da un listino di fodera. Dalla parte interna, al fondo stesso, sono praticati due occhielli in corrispondenza di due fibbie di metallo applicate nella parte opposta e servono per l'attaccatura del sottopiede.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette dello stesso panno diagonale, quella di sinistra porta alla estremità libera una fibbia di metallo ossidato.

Lo sparato della parte anteriore del patalone è formato di due riporti di panno; quello di destra ha 5 bottoni piccoli e 2 grandi di frutto, quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fino sotto alla cintura ed ha 3 occhielli in corrispondenza dei 3 primi bottoni piccoli del lato destro.

La cintura ha esternamente, all'estremità anteriore della parte sinistra due occhielli in corrispondenza dei due bottoni grandi del lato destro dello sparato ed, all'estremità inferiore destra, una maglietta di metallo ossidato in corrispondenza di un gancherello posto all'estremità inferiore della parte sinistra. La cintura è rinforzata internamente con tela di canapa ed è provvista inoltre di 6 bottoni grandi di frutto per l'attaccatura delle bretelle.

Sotto la cintura, nella parte interna, è applicata una linguetta di tela addoppiata per fodera, la quale è munita di due occhielli in corrispondenza degli altri due bottoni piccoli della parte destra dello sparato anteriore.

Il pantalone è provvisto di tre tasche e di un taschino, delle tasche due sono praticate lungo la costura laterale e la terza praticata nella parte posteriore del gambale destro. Il taschino è praticato alla cucitura della cintura sul davanti della parte sinistra.

Ai pantaloni è applicata, lungo la costura laterale, una banda di panno nero della larghezza di circa mm. 42, la banda medesima è filettata lungo la linea mediana con panno scarlatto o cremisi, secondo le Accademie.

La fodera delle tasche, della cintura, dei rinforzi e dello sparato è quella denominata tela di cotone color cenerino alta m. 0.85.

Si hanno tre gruppi o taglie.

Descrizione del pantalone lungo di panno grigio verde per l'interno per allievi delle Accademie militari.

Il pantalone lungo per l'interno per gli allievi delle Accademie militari è costruito con panno grigio verde da sottufficiali alta m. 1.40 e si compone di due gambali e di una cintura.

I gambali sono a taglio dritto dalla coscia al fondo e si compongono di una parte anteriore e di una parte posteriore unite fra loro mediante cucitura. La cucitura delle parti interne è « aperta » mentre quella delle parti esterne è con sovrapunto. La cucitura dell'unione dei due gambali ha nella parte interna un rimesso di mm. 25 circa. Il fondo dei gambali è ripiegato internamento per 30 mm. circa e la cucitura della ripiegatura è ricoperta di una striscia di fodera.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette foderate dello stesso panno; quella di sinistra porta, all'estremità libera, una fibbia di metallo verniciato nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di 2 riporti di panno, quello di destra ha 5 bottoni piccoli e 2 grandi di frutto grigio quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto la cintura ed ha 3 occhielli in corrispondenza dei primi 3 bottoni piccoli del lato destro.

La cintura ha esternamente, all'estremità anteriore della parte sinistra due occhielli in corrispondenza dei due bottoni grandi del lato destro dello sparato e, all'estremità inferiore destra, una maglietta di ferro verniciato nero in corrispondenza di un gangherello posto all'estremità inferiore della parte sinistra. La cintura è rinforzata internamente con tela di cotone per fodera tinta in grigio ed è provvista inoltre di 6 bottoni grandi di frutto per l'attaccatura delle bretelle.

Sotto la cintura, nella parte interna, è applicata una linguetta di tela addoppiata per fodera, la quale è munita di 2 occhielli in corrispondenza degli altri 2 bottoni piccoli della parte destra dello sparato.

Il pantalone è provvisto di 3 tasche e di un taschino; delle tasche due sono praticate lungo la cucitura laterale e la terza è applicata nella parte posteriore del gambale destro e porta un occhiello in corrispondenza di un bottone attaccato al gambale. Il taschino è praticato alla cucitura della cintura sul davanti della parte sinistra.

La fodera delle tasche, della cintura, dei rinforzi e dello sparato è quella denominata « tela di cotone tinta in grigio per fodere alta cm. 62 ».

Si hanno tre gruppi o taglie.

Descrizione del pantalone lungo di tela per l'interno per allievi delle Accademie militari.

Il pantalone lungo per l'interno per allievi delle Accademie militari è costruito con tela bigia da vestiario alta cm. 71, e si compone di due gambali ed una cintura.

I gambali sono a taglio diritto dalla coscia al fondo e si compongono di una parte anteriore e di una parte posteriore unite fra loro mediante cucitura ribadite. Il fondo dei gambali è ripiegato internamente per 30 mm. circa.

Sotto la cintura, nella parte posteriore del pantalone, sono applicate due linguette della stessa tela, quella di sinistra porta all'estremità libera una fibbia di ferro verniciato nero.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è formato di due riporti di tela, quello di destra ha tre bottoni piccoli di frutto grigio ed un occhiello, quello di sinistra è foggiato a bottoniera coperta fin sotto la cintura ed ha tre occhielli

in corrispondenza dei 3 primi bottoni piccoli del lato destro ed un bottone nella parte interna in corrispondenza dell'occhiello nel riporto di destra.

La cintura è della stessa tela addoppiata ed ha esternamente alla estremità anteriore della parte destra, due bottoni grandi di frutto grigio ed una maglietta di ferro verniciato nero. Nella parte sinistra, in corrispondenza dei bottoni della parte destra, vi sono 2 occhielli ed un ganghetto in corrispondenza della maglietta. Inoltre la cintura è provvista di 6 bottoni grandi di frutto color grigio per l'attaccatura delle bretelle.

Il pantalone è provvisto di 3 tasche, della stessa tela, due lungo la cucitura laterale, la terza è sovrapposta nella parte posteriore del gambale destro, la quale ultima è provvista di un occhiello in corrispondenza di un bottone attaccato sul gambale.

Si hanno tre gruppi o taglie.

Descrizione delle pianelle di cuoio per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1077 - L. 20).

Le pianelle si compongono delle seguenti parti: suola, tacco, guardolo, ripieno, fiosso, sottopiede e tomaia.

Suola. La suola ha lo spessore di mm. 3 a 4.

Tacco. E' costituito di due fogli e di uno o due mezzi fogli di cuoio collocati e cuciti tra la suola e il sottopiede.

Guardolo. E' formato da una lista di cuoio suola dello spessore di mm. 2 a 2.5.

Ripieno. E' formato da uno o due pezzi di suola collocati tra il sottopiede, il fiosso e la suola.

Fiosso. E' composto di uno o due pezzi di cuoio suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede, fra il tacco e la pianta della pianella.

Sottopiede. E' di un sol pezzo di cuoio suola.

Tomaia. E' di pelle di vacchetta, conciata al tannino ed ingrassata.

Le pianelle sono di tre taglie, le cui dimensioni risultano dal seguente specchio:

Taglie	Lunghezza interna mm.	Lunghezza esterna della pianta mm.	Larghezza esterna del tacco mm.	Sviluppo esterno del tomaio al collo del piede mm.	Lunghezza esterna del tomaio: ai lati esterni partendo dalla metà della punta mm.	Lunghezza esterna del tomaio: dalla punta al margine superiore del collo del piede mm.	Altezza del tacco misurata sul di dietro mm.
1ª	270–280	100–105	75–80	240 a 250	235–240	155–160	
2ª	250–260	95–100	70–75	230 a 240	230–235	150–155	15–18
3ª	230–240	90–95	70–75	220–230	225–230	145–150	

Descrizione del pettine rado per gli allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1076 - L. 2).

Il pettine è di corno, di forma comune, ed ha uno spessore di mm. 3 sulla parte media, spessore che diminuisce gradatamente fino a mm. 2 alle estremità.

E' lungo mm. 174-178, largo mm. 28-32 ad una estremità e mm. 18-22 all'altra.

Dalla estremità larga e per una lunghezza di mm. 88-90 i denti sono radi, per la rimanente larghezza i denti sono fitti.

Descrizione dei piatti metallici per allievi delle Accademie militari.

I piatti metallici per allievi delle Accademie militari sono costruiti in alluminio puro, titolo non inferiore a 980-1000, ricavati da lamiera di mm. 1.5 di spessore con contorno orlato esternamente.

Essi sono di due specie:

Categoria 1175 fondi - Aventi un diametro di cm. 22 ed un peso medio di gr. 180, prezzo L. 4;

Categoria 1176 piani - Aventi un diametro di cm. 22 ed un peso di gr. 170, prezzo L. 3.60.

Descrizione della posata di alpacca
(cucchiaio, forchetta, coltello e cucchiaino da caffè).

Le posate sono di alpacca, hanno le seguenti dimensioni e peso e portano inciso il monogramma A. M. con lo scudo Sabaudo e con lo scudo Littorio.:

		Lunghezza mm.	Peso gr.	Prezzo lire
		—	—	—
Categorico	1165 Cucchiaio. . .	212	59	3 —
»	1166 Forchetta. . .	212	56	3 —
»	1164 Cucchiaino . .	147	24	1,20
»	1161 Coltello. . . .	—	—	4 —

Descrizione della reticella per corredo per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1079 - L. 10.60).

La reticella per corredo per gli allievi degli Istituti militari è formata di cordicella di canapa straforzinata della migliore qualità, ben pulita, del diametro di mm. 1,5-1,6 in un sol pezzo, di canapa a 4 lignoli, di tre fili ciascuno intrecciata a nodi, in modo da presentare alla imboccatura 51 maglie. La corda da impiegare per la confezione della reticella ha il peso di gr. 210.

Nelle maglie dell'imboccature passa un cordone di cotone color grigio lungo m. 1.90-1.92 del diametro di mm. 6.

L'imboccatura della reticella è ricoperta con una striscia di tela di cotone verde larga mm. 48-50 e lunga cm. 88-90.

Una striscia di pelle naturale di mm. 1 circa di spessore, larga mm. 45 e lunga cm. 14-14.5, ripiegata e cucita su sè stessa, per mm. 38-40 copre per mm. 48 circa un tratto dell'imboccatura.

Descrizione della spazzole per capelli per allievi degli Istituti militari

Categ. 1084 - L. 3).

La spazzola da capelli per allievi degli Istituti militari, è costruita con setola di ottima qualità, di color grigio, elastica, tenace, ben pulita.

Il manico è di legno acero con placcaggio di olivo, di millimetri 18 a 20 di spessore, lungo cm. 12.5 a cm. 13 e largo cm. 7 a cm. 7.5 ben lisciato e verniciato.

Descrizione degli spazzolini da denti per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1088 - L. 1.50).

Lo spazzolino da denti comprende il manico, le setole ed un astuccio per la protezione delle setole.

Il manico è di celluloide, ha colore bianco avorio, porta la scritta « R. Esercito Italiano ». E lungo centimetri 14, ha la larghezza massima di circa mm. 12, e lo spessore di circa mm. 4. Per sagoma, rifinitura, arrotondatura dei bordi e delle estremità, e per qualità intrinseca della materia prima deve essere perfettamente uguale al campione-tipo.

Le setole sono bianche sterilizzate, e sono raggruppate in 50 pennellini. Per ricchezza dei pennelli, imbiancatura, sistema di legatura al manico, lunghezza sia della parte sporgente sia di quella totale, assenza di qualunque fibra vegetale, sagomatura, robustezza, rifinitura, non dovranno essere inferiori al campione.

L'astuccio di protezione è anch'esso in celluloide color bianco avorio. Per spessore e lunghezza dei lati, per modellatura e rifinitura dovrà essere uguale al campione.

Descrizione degli speroni per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1177 - L. 4).

Gli speroni per gli allievi degli Istituti militari sono appaiati uno per il piede destro ed uno per il piede sinistro. Essi sono di un solo pezzo di ferro nichelato. Constano ognuno di due branche, un'asta con rotella ed una fibbia. Sono fermati al piede per mezzo di correggiuole.

Le due branche sono di forma mezzo tonda disposta ad U e portano esternamente alle estremità un bottone dello stesso ferro per l'attacco dei correggiuoli. I bottoni sono applicati nell'apposito foro delle branche ribattuto dalla parte interna.

L'asta deve presentare inferiormente una prominenza arrotondata dell'altezza di mm. 2-3. La rotella ha un diametro di mm. 10-12 ed è munita di n. 24 punte.



Al bottone esterno di ciascun sperone è attaccata una fibbia metallica nichelata di mm. 15 × 18-20 di luce interna. La fibbia ha un ardiglione ed un reggi ardiglione lungo millimetri 15-17. Il reggi ardiglione ha una camerella entro cui si muove un passante di metallo nichelato che, a mezzo di due anelli sovrapposti, è applicato al bottone esterno dello sperone.

La lunghezza complessiva della fibbia ed accessori è di mm. 44-46.

Gli speroni sono di taglia unica e le dimensioni sono le seguenti:

Sviluppo delle branche misurate all'interno .	mm.	228-233
Larghezza delle branche	»	8-10
Spessore delle branche	»	3-3,5
Lunghezza dell'asta (escluso lo spessore del- lo sperone)	»	22-24
Diametro dell'asta	»	6,8-7
Altezza del gambo del bottone	»	6-6.5
Diametro del gambo del bottone	»	5-5.5
Diametro della testa del bottone	»	8,8-9
Altezza della testa semisferica	»	3

Descrizione degli stivaletti con elastici per allievi degli Istituti militari.

(Categ. 1091 - L. 63).

Gli stivaletti sono appaiati e costruiti su due diverse forme, una pel piede destro, l'altra pel piede sinistro.

Ogni stivaletto si compone delle seguenti parti: suola, tacco, trapunta, ripieno, fiosso, sottopiede, tomaio, contrafforte, foderà, cappelletto, elastici, listini, tiranti, rinforzi.

La suola è di un sol pezzo comprendente tutta la lunghezza dello stivaletto.

Il tacco è formato da 4 a 7 fogli di cuoio.

L'altezza del tacco, misurata esternamente sullo stivaletto non scucito compresa la suola, sarà di mm. 25; la larghezza e la lunghezza di mm. 65 pel n. 28, proporzionata per gli altri numeri, con tolleranza di 2 o 3 millimetri in più od in meno.

La trapunta è costituita da una lista di cuoio che unisce tutto all'ingiro la suola al tomaio incominciando dal tacco. Deve essere leggermente assottigliata nell'interno ed avere la larghezza di mm. 14-16.

Il ripieno è collocato al disotto del sottopiede. E' di un sol pezzo così lungo da arrivare dalla punta fin sotto il tacco.

Il fiosso è composto di uno o due pezzi di cuoio disposti longitudinalmente al centro del sottopiede tra il tacco e la pianta del piede.

Il sottopiede è di cuoio di un sol pezzo lungo quanto lo stivalino.

Il tomaio di un sol pezzo è di pelle di vacca speccata o di vitello o di vacchetta.

Esso è foderato con tela rinforzata da due strisce di pelle di montone nei fianchi. Lateralmente è intagliato a regola d'arte per l'applicazione degli elastici che sono cuciti tra esso e la fodera.

In prossimità della punta ed al disopra della fodera vi sono applicati rinforzi di cuoio, suola sottile (cappelletti).

Il contrafforte è costituito di cuoio suola ed applicato al disotto della fodera. La sua altezza varia dai 45 ai 55 mm. proporzionalmente ai numeri.

I listini sono applicati nella parte posteriore dello stivaletto mediante 4 cuciture a macchina.

I tiranti sono di differente lunghezza perchè quello posteriore si prolunga fino al sottopiede.

I rinforzi sono di pelle di montone al cromo, e coprono i tiranti.

Gli stivaletti sono divisi in numeri e taglie come risulta dal seguente specchio:

Lunghezza totale della forma cm.	TAGLIE			Lunghezza del sottopiede mm
	1ª	2ª	3ª	
	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede			
cm. 26	23,2	22,7	22,2	88
» 27	23,8	23,3	22,8	90
» 28	24,4	23,9	23,4	92
» 29	25	24,5	24	94
» 30	25,6	25,1	24,6	96
» 31	26,2	25,7	25,2	

Descrizione degli stivaletti da montagna con tacco rinforzato per allievi delle Accademie militari.

(Categ. 1178 - L. 60).

Gli stivaletti da montagna per allievi delle Accademie militari sono appaiati e comprendono le seguenti parti:

a) La tomaia - costituita dal tomaio propriamente detto, dal gambaletto, dal soffietto, dai contrafforti esterno ed interno e dai rinforzi.

Essa è confezionata col fiore in dentro.

Completa la tomaia lo spunterbo, che è di cuoio suola, col fiore all'esterno;

b) Guardolo - E' costituito da una lista di cuoio (con fiore) che unisce tutto all'ingiro la suola alla tomaia, cominciando dal tacco;

c) Sottopiede - E' di cuoio suola di un sol pezzo di spessore da mm. 3 a mm. 3,5;

d) Ripieno - è di un sol pezzo di cuoio suola;

e) Fiosso - è composto di un sol pezzo di cuoio suola molto compatto;

f) Mezza suola - applicata fra la suola ed il ripieno e prolungata sin contro il tacco;

g) Suola di cuoio - proveniente da pelle di bue o di vacca, di un sol pezzo, di spessore minimo di mm. 5;

h) tacco composto di non più di cinque fogli (sottotacchi) di cuoio suola assicurati mediante chiodi cilindrici ed addentellati;

i) Chiodi - I chiodi sono di ferro malleabile, forgiati a mano e aventi la forma di un T, quelli per la suola devono avere il gambo lungo e sottile tanto da poter essere ripiegato sul bordo della suola stessa e quelli per il tacco con gambo più robusto e corto. Nelle parti centrali dell'incavo della suola sono applicati n. 21 chiodi di ferro denominati ad ala di mosca extra; nel tacco n. 8 chiodi di ferro a testa quadra denominati bourriquets. La disposizione dei chiodi di vario tipo deve corrispondere a quella del campione tipo.

Le scarpe sono suddivise in numeri e taglie come risulta dal seguente specchio:

Lunghezza totale delle forme cm.	TAGLIE			Larghezza del sottopiede mm.
	1ª	2ª	3ª	
	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede			
26	23,2	22,7	22,2	88
27	23,8	23,3	22,8	90
28	24,4	23,9	23,4	92
29	25	24,5	24	94
30	25,6	25,1	24,6	96
31	26,2	25,7	25,2	98

Stivaletti di vacchetta da marcia per allievi dei Collegi militari.

(Categ. 1089 - L. 62).

Gli stivaletti di vacchetta da marcia per allievi dei Collegi militari comprendono le seguenti parti:

a) Tomaia, costituita dal tomaio propriamente detto, dal gambaletto, dal soffietto, dai contrafforti esterno ed interno, dai rinforzi.

Essa è confezionata col fiore esterno. E' completatata dallo spunterbo che è di cuoio suola', col fiore esterno.

b) Guardolo, costituito da una lista di cuoio (con fiore che unisce tutto all'ingiro, la suola alla tomaia, cominciando dal tacco.

c) Sottopiede, di cuoio suola di un sol pezzo, di spessore da mm. 3 a mm. 3,5.

d) Ripieno, di un sol pezzo di cuoio suola.

e) Fiosso, di un sol pezzo di cuoio suola molto compatto.

f) Mezza suola, applicata fra la suola e il ripieno.

g) Suola, di un sol pezzo di spessore di mm. 5.

h) Tacco, composto di non più di cinque fogli (sottotacchi) di cuoio suola.

i) Lacciuoli, di pelle di vacchetta o di vitello.

Gli stivaletti sono chiodati con 55 chiodi a testa levigata con gambo a freccia per la suola, e con 24-25 diamantine a testa smussata per il tacco.

Le dimensioni e le taglie sono le seguenti:

Lunghezza totale delle forme cm.	TAGLIE			Larghezza del sottopiede mm.
	1ª	2ª	3ª	
	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede			
cm. 26	23, 2	22, 7	22, 2	88
» 27	23, 8	23, 3	22, 8	90
» 28	24, 4	23, 9	23, 4	92
» 29	25	24, 5	24	94
» 30	25, 6	25, 1	24, 6	96
» 31	26, 2	25, 7	25, 2	98

Conto di costruzione del calzoncino di satin nero per gli istituti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Satin nero da istituti militari alto m. 1,36	m.	0, 66	25	16, 50
Nastro elastico	»	0, 70	0, 70	0, 49
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0, 60
			Prezzo di costo . . . L.	17, 59
			Prezzo di conteggio . . . L.	17, 60

Numero categorico 1110

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone nero mercerizzato per le cuciture esterne e il cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione delle camicie di tela bianca per gli allievi delle accademie militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Da giorno						Da notte					
			1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone candida (madapolam) per allievi degli Istituti Militari alta m. 0.80. . .	m.	4.50	2.95	13.27	2.75	12.37	2.55	11.47	3.45	15.52	3.25	14.62	3.05	13.72
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				3.25		3.25		3.25		3.50		3.50		3.50
Prezzo di costo . .				16.52		15.62		14.72		19.02		18.12		17.22
Prezzo di conteggio . . .				16.60		15.80		14.80		19.20		18.20		17.40
Numero categorico				1104		1105		1106		1107		1108		1109

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli d'osso bianco a 2 fori per camicie da giorno e da notte ed il filato di cotone per le cucriture e gli occhielli.

Conto di costruzione del berretto da fatica di panno grigio-verde per allievi delle accademie militari.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde da vestiario sottufficiali alto m. 1,40. . .	m.	84 —	0,09	7,56	0,085	7,14	0,08	6,72
Tela di cotone tinta in grigio per fodera alta m. 0,62. . . .	»	4,30	0,18	0,77	0,17	0,73	0,16	0,68
Fasce d'alluda per berretti.	n.	2 —	1 —	2,00	1 —	2,00	1 —	2,00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1,00		1,00		1,00
Prezzo di costo.				11,33		10,87		10,40
Prezzo di conteggio. . .				11,40		11 —		10,40
Numero categorico . . .				1101		1102		1103

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione della custodia di tela per piatti e posate.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cuoio grigio verde al cromo .	p. Q.	0,50	8,00	4,00
Tela impermeabile color grigio da tasche alta m. 0,66 . . .	m.	0,51	7,00	3,57
Occhielli di ottone laccati in celluloide grigio verde . . .	n.	30,00	0,01	0,30
Lacciuoli	»	2	0,20	0,40
Fibbia di ottone senza ardiglione mm. 27 di luce interna, con tubicino	»	1	0,25	0,25
Fibbia di ottone con tubicino mm. 25 di luce interna . . .	»	1	0,25	0,25
Mano d'opera ed ogni altra fornituea (1)	L;	—	—	1,50
			Prezzo di costo . . . L.	10,27
			Prezzo di conteggio . . . L.	10,40

Numero categorico 1111

(1) Nella fornitura è compreso il refe di lino 16/4 e filo cucirino di cotone.

NB Nel suddetto conto è stato calcolato il costo della inchiappatura e della fibbia senza ardiglione che è unito al tascapane

Conto di costruzione della fodera per avvolgere abiti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone nero lucida alta m. 0,65	m.	1,04	4,50	4,68
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,20
			Prezzo di costo . . . L.	5,88
			Prezzo di conteggio . . . L.	6,00

(1) Nella fornitura sono compresi: metri 2 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 o il filato di cotone per le cuciture.

NB. La fodera sarà inventariata al categorico 1034 al nuovo prezzo di L. 6.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio verde da fatica per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE PRIME OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,40	m.	84 —	1,85	155,40	1,70	142,80	1,55	130,20	1,85	155,40	1,70	142,80	1,55	130,20
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	58 —	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16
Panno cremisi o scarlatto per istituti militari alto m. 1,34	»	75 —	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	4,30	3,05	13,11	2,90	12,47	2,75	11,82	3,05	13,11	2,90	12,47	2,75	11,82
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64	»	6,30	0,75	4,72	0,75	4,72	0,75	4,72	0,75	4,72	0,75	4,72	0,75	4,72
Trecciuola di metallo bianco argentato alta mm. 3	»	1 —	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato alta mm. 3	»	2,10	—	—	—	—	—	—	0,48	1 —	0,48	1 —	0,48	1 —
Bottoni piccoli di metallo ossidato	n.	7 %	4 —	0,28	4 —	0,28	4 —	0,28	4 —	0,28	4 —	0,28	4 —	0,28
Bottoni grandi di frutto color grigio	»	15 %	5 —	0,75	5 —	0,75	5 —	0,75	5 —	0,75	5 —	0,75	5 —	0,75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	45 —	—	45 —	—	45 —	—	45 —	—	45 —	—	45 —
Prezzo di costo				222,92		209,68		196,48		223,44		210,20		196,95
Prezzo di conteggio				223 —		209,80		196,60		223,60		210,20		197 —
Numero categorico				1113		1114		1115		1116		1117		1118

(1) — Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili dei davanti, l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle, 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive mascliette, un bottone a pressione di metallo verniciato nero, il filato di seta per le cucliture esterne agli occhielli e di cotone per quelle interne.

Costo di costruzione della giubba di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari con due paia di controspalline

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno diagonale alto m. 1.40. . .	m.	80 —	1,85	148 —	1,70	136 —	1,55	124 —	1,85	148 —	1,70	136 —	1,55	124 —
Panno castorino grigio verde alto m. 1.40	»	75 —	0,05	3,75	0,05	3,75	0,05	3,75	0,05	3,75	0,05	3,75	0,05	3,75
Panno cremisi o scarlatto per istituti militari alto m. 1.34. . .	»	75 —	0,033	2,47	0,033	2,47	0,033	2,47	0,033	2,47	0,033	2,47	0,033	2,47
Velluto di seta nera alto m. 0.49.	»	90 —	0,047	4,23	0,047	4,23	0,047	4,23	0,047	4,23	0,047	4,23	0,047	4,23
Satino di cotone color grigio alto m. 1.40	»	10 —	1,40	14 —	1,25	12,50	1,10	11 —	1,40	14 —	1,25	12,50	1,10	11 —
Tela di cotone tinta in gigio per fodere alta m. 0.62	»	4,30	0,30	1,29	0,30	1,29	0,30	1,29	0,30	1,29	0,30	1,29	0,30	1,29
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0.64.	»	6,30	0,80	5,04	0,80	5,04	0,80	5,04	0,80	5,04	0,80	5,04	0,80	5,04
Trecciuola di metallo bianco argentato alta mm. 3.	»	1 —	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato alto mm. 3.	»	2,10	—	—	—	—	—	—	0,48	1 —	0,48	1 —	0,48	1 —
Bottoni a vite per controspalline.	n.	18 %	2	0,36	2	0,36	2	0,36	2	0,36	2	0,36	2	0,36
Bottoni grandi di frutto color grigio.	»	15 %	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	2	0,75	5	0,75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)..	L.			53 —		53 —		53 —		53 —		53 —		53 —
Prezzo di costo . . .				233.37		219,87		206,37		233,89		220,39		206,89
Prezzo di conteggio . . .				233.40		220 —		206,40		234 —		220,40		207 —
Numero categorico				1119		1120		1121		1122		1123		1124

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili del davanti, l'ovata per l'imbotitura al petto ed alle spalle, 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielle, un gangherello di metallo ossidato con rispettiva maglietta, un bottone a pressione di metallo verniciato nero, il filato di seta per le cuciture esterne e gli occhielli di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione della giubba di tela color bigio per allievi delle accademie militari

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciula di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0.71	m.	8,80	3,20	28,16	2,75	24,20	2,40	21,12	3,20	28,16	2,75	24,20	2,40	21,12
Trecciuola di metallo biauco argentato alta mm. 3	»	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	—	—	—	—	—	—
Trecchuola di metallo bianco dorato alto mm. 3	»	2,10	—	—	—	—	—	—	0,50	1,05	0,50	1,05	0,50	1,05
Bottoni grandi di frutto %.....	n.	15 —	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75
Bottoni piccoli di frutto %.....	»	13 —	4	0,53	4	0,52	4	0,52	4	0,52	4	0,52	4	0,52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	8 —	—	8 —	—	8 —	—	8	—	8	—	8
Prezzo di costo. . .	L.			37,93		33,97		30,89		38,48		34,52		31,60
Prezzo di conteggio. . .	L.			38 —		34,00		31,00		38,60		34,60		31,60
Numero categorico. . .				1125		1126		1127		1128		1129		1130

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, m. 1,60 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione della mantellina di panno castorino grigio verde per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno castorino grigio verde alto m. 1,40	m.	75 —	4, 05	303, 75	3, 50	262, 50	2, 95	221, 25	4, 05	303, 75	3, 50	262, 50	2, 95	221, 25
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64	»	6, 30	0, 15	0, 94	0, 15	0, 94	0, 15	0, 94	0, 15	0, 94	0, 15	0, 94	0, 15	0, 94
Trecciuola di metallo bianco argentato alta mm. 3	»	1 —	0, 65	0, 65	0, 65	0, 65	0, 65	0, 65	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato alta mm. 3	»	2, 10	—	—	—	—	—	—	0, 65	1, 36	0, 65	1, 36	0, 65	1, 36
Mascheroni con catenella	p.	1, 90	1 —	1, 90	1 —	1, 90	1 —	1, 90	1 —	2, 20	1 —	2, 20	1 —	2, 20
Mano d'opera ad ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	12 —	—	12 —	—	12 —	—	12 —	—	12 —	—	12 —
Prezzo di costo				319, 24		277, 99		236, 74		320, 25		279 —		237, 75
Prezzo di conteggio				319, 40		278 —		236, 80		320, 40		279 —		237, 80
Numero categoric				1.131		1132		1133		1134		1135		1136

(1) — Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercili di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; m. 2,20 di nastro di cotone alto mm. 10, il filato di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di panno grigio-verde per allievi delle Accademie militari.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde da sottufficiali alto metri 1,40	m.	84 —	1,27	106,68	1,17	98,28	1,07	89,88
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . . .	»	4,30	1,32	5,67	1,32	5,67	1,32	5,67
Bottoni grandi di frutto color grigio al %	n.	15 —	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio al %	»	13 —	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	9 —		9 —		9 —
Prezzo di costo.				123,33		114,93		106,53
Prezzo di conteggio. . .				123,40		115 —		106,60
Numero categorico . . .				1152		1153		1154

(1) Nella fornitura sono compresi; un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibia di metallo verniciatu nero e il filato di seta per le cuciture e occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio verde diagonale per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTE	Unità di misura	Prezzo parziale	Lunghi						Corti					
			1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde diagonale alto m. 1,40	m.	80 —	1,25	100 —	1,15	92 —	1,05	84 —	1,20	96 —	1,10	88 —	1 —	80 —
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	58 —	0,14	8,12	0,14	8,12	0,14	8,12	0,125	7,25	0,125	7,25	0,125	7,25
Panno cremisi o scarlatto da istituti militari alto m. 1,34	»	75 —	0,025	1,87	0,025	1,87	0,025	1,87	0,023	1,72	0,023	1,72	0,023	1,72
Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85	»	4,50	1 —	4,50	1 —	4,50	1 —	4,50	1 —	4,50	1 —	4,50	1 —	4,50
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64	»	6,30	0,15	0,94	0,15	0,94	0,15	0,94	0,15	0,94	0,15	0,94	0,15	0,94
Satino di cotone color grigio alto m. 1,40	»	10 —	0,10	1 —	0,10	1 —	0,10	1 —	0,10	1 —	0,10	1 —	0,10	1 —
Bottoni grandi di frutto color grigio al %	n.	15%	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio al %	»	13%	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	28 —	—	28 —	—	28 —	—	25 —	—	25 —	—	25 —
Prezzo di costo...				146,41		138,41		130,41		138,39		130,39		122,39
Prezzo di conteggio...				146,60		138,60		130,60		138,40		130,40		122,40
Numero categorico...				1143		1144		1145		1146		1147		1148

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 per i pantaloni corti, 4 fibbie di metallo per sottopiedi pei pantaloni lunghi, una fibbia di metallo ossidato, un gancherello di metallo ossidato con rispettiva maglietta, il filato di seta per le cuciture esterne e gli occhielli e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio verde da fatica per allievi delle accademie militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Con topponi						Senza topponi					
			1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo		1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,40.....	m.	84 —	1,50	109,20	1,20	100,80	1,10	92,40	1,22	102,48	1,12	94,08	1,02	85,68
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.....	»	4,30	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45
Tela di canapa per asciugatoi alta m. 0,64	»	6,30	0,12	0,75	0,12	0 75	0,12	0 75	0,12	0,75	0,12	0,75	0,12	0,75
Bottoni grandi di frutto color grigio al %.....	n.	15	8	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio al %.....	»	13	6	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	L.	—	—	17 —	—	17 —	—	17 —	—	17 —	—	17 —	—	17 —
Prezzo di costo.....				135,38		126,98		118,58		126,66		118,20		109,86
Prezzo di conteggio...				135,40		127 —		118,60		126,80		118,40		110,90
Numero cagorico.....				1137		1138		1139		1140		1141		1142

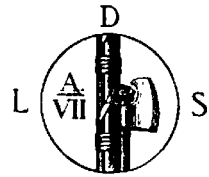
(1) Nella fornitura sono compresi: metri 2,10 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15; un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di ferro verniciato nero, il filato di seta per le cuciture esterne e per gli occhielli e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di tela color bigio per allievi delle accademie militari.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo		2° gruppo		3° gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone color bigio da vestiario alta m. 0,71 . . .	m.	8,80	3,25	28,60	2,95	25,96	2,65	23,32
Bottoni grandi di frutto color grigio al %	n.	15 —	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio al %	»	13 —	5 —	0,65	5 —	0,65	5 —	0,65
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1	L.	—	—	3,75	—	3,75	—	3,75
Prezzo di costo.				34,20		31,56		28,92
Prezzo di conteggio. . .				34,20		31,80		29,00
Numero categorico . . .				1155		1156		1157

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero e il filato di cotone per le cuciture e occhielli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.



PREZZO L. [illegible]

(1681) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. B.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1929 - ANNO VII — 23 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 517 - 27 maggio 1929 - Anno VII — FONDAZIONI. - R. decreto n. 1298 col quale la «Fondazione maggiore d'amministrazione Oreste SALOMONE, medaglia d'oro» costituita con il capitale nominale di L. 116.000, e destinata a favore di orfani di ufficiali d'amministrazione e delle famiglie e dei superstiti degli ufficiali stessi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2238

» 518 - 27 maggio 1929 - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione capitano Mario CAPITÒ », costituita con il capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2243

» 519 - 30 maggio 1929 - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1359 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di lire 27.000 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del detto reggimento e delle famiglie dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2245

LIBRERIA DELLO STATO

N. 520 – 10 giugno 1929 – Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1370 col quale la « Fondazione tenente generale Antonio GOIRAN », costituita con il capitale nominale di lire 4000 e destinata a favore del 1° e del 2° regg. alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2248

» 521 – 17 giugno 1929 – Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1401, col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria» . . . . . » 2251

» 522 – 26 luglio 1929 – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1397 - Istituzione dell'Opera Nazionale per gli orfani di guer. a. con sede in Roma » 2252

» 523 – 26 luglio 1929 – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1430 - Modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 2284

» 524 – 26 luglio 1929 – Anno VII — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1413 – Modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 2290

» 525 – 1° agosto 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna . . . . . » 2294

» 526 – 12 agosto 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali » 2295

» 527 – 20 agosto 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. » 2296

» 528 – 22 agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo conto di costruzione del sacco per pane, viveri e generi diversi. . . » 2296

N. 529 - 22 agosto 1929 - Anno VII — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola delle pensioni e degli assegni rinnovabili o temporanei di guerra, e relative categorie *Pag.* 2299

» 530 - 22 agosto 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 1185 del 27 giugno 1929 concernente la nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa . . . . . » 2302

» 531 - 22 agosto 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali in S. P. E. . . » 2306

» 532 - 22 agosto 1929 - Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Provvedimenti a favore dei maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma in seguito all'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047 . . . . . » 2307

» 533 - 22 agosto 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Quinto corso normale presso la scuola applicazione cavalleria di Pinerolo . . . . . » 2309

» 534 - 22 agosto 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decimo corso per artificieri di artiglieria . . . . . » 2310

» 535 - 22 agosto 1929 - Anno VII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Caporali maggiori idonei a sergente - Loro iscrizione sui ruoli 71-B. . . . . » 2312

» 536 - 22 agosto 1929 - Anno VII — SOTTUFFICIALI. — Modificazioni al vigente regolamento sullo stato dei sottufficiali in dipendenza dei patti Lateranensi . » 2314

N. 537 – 22 agosto 1929 – Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. – Variante all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito – (Circolare 666 *giornale militare* 1927). . . . . *Pag.* 2315

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2315

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2315

Circolare N. 517. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1298 col quale la « Fondazione Maggiore d'amministrazione Oreste SALOMONE, medaglia d'oro », costituita con il capitale nominale di L. 116,000, e destinata a favore di orfani di ufficiali d'amministrazione e delle famiglie e dei superstiti degli ufficiali stessi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 maggio 1929 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Accertato che gli ufficiali del Corpo d'Amministrazione Militare hanno offerto lire 116,000 nominali in titoli di consolidato 5 %, per la costituzione e l'erezione in ente morale di una fondazione da intitolarsi al maggiore d'Amministrazione Oreste Salomone decorato di medaglia d'oro al valore militare, ed avente per scopo di elargire annualmente borse di studio a favore degli orfani di ufficiali di Amministrazione e di esplicare azione benefica a vantaggio delle famiglie e dei superstiti degli ufficiali stessi;

Riconosciuta l'opportunità di erigere in ente morale la detta fondazione;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Maggiore d'Amministrazione Oreste* SALOMONE, medaglia d'oro », formata con il capitale di lire 116,000 nominali proveniente dalle oblazioni fatte dagli ufficiali del Corpo d'amministrazione militare in occasione della istituzione della Festa del Corpo, avvenuta il 18 febbraio 1928, è costituita in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della Fondazione composto di n. 10 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Maggiore d'amministrazione Oreste SALOMONE, medaglia d'oro ».

Art. 1.

La « Fondazione Maggiore d'Amministrazione Oreste SALOMONE, medaglia d'oro », è costituita in memoria del detto ufficiale caduto eroicamente nella guerra 1915-1918.

Art. 2.

La Fondazione ha lo scopo:

a) di elargire annualmente borse di studio a favore di orfani di ufficiali di amministrazione;

b) di esplicare opera benefica a vantaggio delle famiglie e dei superstiti degli ufficiali di amministrazione.

Art. 3.

Costituiscono il capitale della fondazione:

a) la somma di L. 112,300 nominali in titoli del debito pubblico già versata con oblazioni degli ufficiali del Corpo di amministrazione militare;

b) la somma di L. 3,700 nominali in titoli del debito pubblico già versata con oblazioni da enti e da privati;

c) le somme che verranno versate in seguito da ufficiali del Corpo di amministrazione, da enti o da privati a titolo di oblazioni o lasciti, nonchè le aliquote annuali che verranno accantonate a norma dell'art. 8 (lettere *a*).

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto:

dal Colonnello di amministrazione in S.P.E. più anziano, residente a Roma, *presidente,*

e come *membri*:

dai colonnelli di amministrazione;

dal tenente colonnello di amministrazione più anziano;

dal maggiore di amministrazione più anziano;

dal capitano di amministrazione più anziano;

dal tenente di amministrazione più anziano,

in S.P.E. residenti in Roma.

oltrechè:

da un tenente colonnello di amministrazione ed in mancanza da un maggiore di amministrazione delle categorie in congedo, pure residente in Roma, nominato dal Ministro della guerra.

Le deliberazioni del Consiglio per essere valide dovranno essere prese con l'intervento di almeno due terzi dei componenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente nomina tra gli ufficiali di amministrazione in S.P.E. residenti in Roma un segretario che dura in carica 2 anni, che può essere riconfermato e che prende parte alle sedute del Consiglio senza voto.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce obbligatoriamente nella 1ª decade di dicembre di ciascun anno ed ogni volta che il presidente riterrà necessario, o quando gliene facciano richiesta almeno 3 membri del Consiglio.

Spetta al Consiglio di amministrazione ogni deliberazione sulle singole domande di ammissione ai benefici della fondazione in base ai criteri di massima che lo stesso Consiglio, nel suo prudente arbitrio, crederà di fissare.

Art. 6.

Il servizio di cassa è disimpegnato da uno dei Corpi della capitale designato dal Ministero dietro proposta del Consiglio.

Il capitale della fondazione sarà convertito sempre in titoli del debito pubblico intestati alla « *Fondazione Maggiore d'Amministrazione Oreste* SALOMONE, medaglia d'oro », e sarà depositato presso l'ente che disimpegna il servizio di cassa.

Il fondo disponibile è depositato presso le casse postali di risparmio.

Art. 7.

Ogni azione di sindacato e di controllo è devoluta al Ministero della guerra il quale ha facoltà di ordinare in ogni tempo verifiche sui fondi e sulla gestione della Fondazione.

Art. 8.

Il bilancio dell'Ente si chiude alla data del 31 ottobre di ciascun anno.

Con la chiusura del bilancio saranno assegnate:

a) in aumento al capitale della Fondazione tutte le somme riscosse per oblazioni, per lasciti e per altri versamenti

fatti a favore dell'ente, nonchè una aliquota delle som scosse per interessi maturati ragguagliata ad un decim a quando il capitale dell'ente non avrà raggiunta la s di L. 300,000 e ad un ventesimo dopo che il capitale del avrà superato la detta somma;

b) al fondo disponibile tutte le somme riscosse per ressi, decurtate dall'aliquota che secondo la lettera *a)* essere assegnata al capitale e tutte le offerte che gli u di amministrazione ritenessero di fare in seguito con e sa destinazione alla elargizione di sussidi e non ad i mento del capitale.

Art. 9.

La somma che alla chiusura del bilancio rimane an mente assegnata al fondo disponibile, secondo le di zioni del precedente articolo, dedotte le spese per can ria e per eventuali imposte e tasse, va impiegata, ai fini l'art. 2 nel modo seguente:

a) due quinti per borse di studio a favore di orfa ufficiali di amministrazione;

b) il resto per sovvenzioni eccezionali alle famiglie ufficiali di amministrazione ed ai superstiti degli uffici amministrazione deceduti, con particolare riguardo a fani non provvisti di borse di studio a carico della f zione.

Le modalità e la misura delle borse di studio e delle venzioni saranno stabilite dal Consiglio d'amministra

Art. 10.

Qualora nell'anno non si impieghi tutto il fondo di bile per borse di studio o sovvenzioni, sia per difetto mande, sia perchè talune delle domande, a giudizio del siglio di amministrazione, non vengano ritenute accet la somma residuale va conglobata con la disponibilità l'anno successivo.

Roma, 27 maggio 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 518. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione capitano Mario CAPITÒ », costituita con il capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 maggio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 9 agosto 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 2000 nominali fatta dalla famiglia del defunto capitano nel 2° reggimento fanteria Mario CAPITÒ, affinchè sia istituita una fondazione a lui intitolata e la cui rendita annua venga erogata in premio a favore di un militare di truppa del predetto reggimento che durante l'anno si sia distinto per lodevole condotta e volonterosità in servizio ed abbia la famiglia in condizioni di bisogno;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Mario CAPITÒ* », costituita con il capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo d Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spet osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione capitano Mario Capitò » a favore del 2° reggimento fanteria.

Art. 1.

E' istituita la « *Fondazione capitano Mario CAPITÒ* » memoria di quest'ultimo e a favore del 2° reggimento teria cui l'ufficiale appartenne.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nomin di lire 2000 (duemila) in cartelle del Debito pubblico co lidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla Fondazione e depositato nella ca di riserva del 2° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Co dante del 2° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 2 sarà erogata in premio ad un militare di truppa del reggimento che durante l'anno si sia distinto per lodevole condotta e volonterosità in servizio e che abbia la famiglia in condizioni di bisogno.

Art. 5.

L'assegnazione del premio sarà effettuata dal Comandante del reggimento il 23 gennaio di ogni anno, anniversario del-

la morte del capitano Mario CAPITÒ. Il nome del militare premiato sarà pubblicato nell'ordine del giorno reggimentale con espresso richiamo alla Fondazione.

Art. 6.

In caso di scioglimento del 2° reggimento fanteria, la Fondazione verrà devoluta ad un orfanotrofio di Venezia che assegnerà la rendita annua ad uno dei propri ricoverati che si sia segnalato per condotta e profitto.

Art. 7.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione (Circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 519. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1359 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di lire 27.000 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del detto reggimento e delle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 maggio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 9 agosto 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il Comando del 17° reggimento fanteria del fondo di L. 27.000 nominali — di cui L. 19.100 in cartelle di consolidato 3,50 %, L. 7.200 in cartelle di consolidato 5 % e L. 700 in cartelle del Prestito

del Littorio — denominato « Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria », la cui rendita annua viene destinata, sotto forma di sussidi, a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo, in condizioni di bisogno, e delle famiglie bisognose delle predette categorie di militari che abbiano incontrato la morte nel compiere un atto di coraggio o che siano divenuti inabili per la stessa causa a continuare a prestare servizio o ad attendere ad altra proficua attività;

Riconosciuta l'opportunità di erigere in ente morale la detta fondazione;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria* », costituita con il capitale nominale di L. 27.000 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del detto reggimento e delle famiglie dei sottufficiali e dei militari di truppa del reggimento stesso, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria ».

Art. 1.

La « *Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria* », è costituita col fondo di L. 27.000 nominali ed è destinata a favore del 17° reggimento fanteria, con le modalità stabilite nel successivo art. 4.

Art. 2.

Detto capitale è formato con i fondi provenienti dalla Borsa comune — istituita nel 1736 per l'assistenza e per i bisogni dei poveri del reggimento Desportes — e con successive offerte varie e capitalizzazioni di interessi, ed è investito per L. 19.100 in cartelle di consolidato 3,50 %, per L. 7.200 in cartelle di consolidato 5 % e per lire 700 in cartelle del Prestito del Littorio.

Detti titoli saranno convertiti in certificati di rendita nominativi intestati alla « *Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria* » e depositati presso il Comando del detto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad una Commissione composta del Comandante del 17° reggimento fanteria che la presiede e dei comandanti di battaglione. Sarà segretario della Commissione l'aiutante maggiore in 1ª.

Art. 4.

La rendita annua del capitale di cui al precedente articolo 2 verrà erogata, sotto forma di sussidi, a favore dei sottufficiali e militari di truppa bisognosi del Reggimento, i quali si distinguano per specchiata condotta e per ottimo rendimento in servizio ed eccezionalmente a favore delle famiglie bisognose dei sottufficiali e dei militari di truppa del reggimento stesso che abbiano incontrato la morte nel compiere un atto di coraggio o siano divenuti inabili per la stessa causa a continuare a prestare servizio militare o ad attendere ad altra proficua attività.

Art. 5.

La concessione dei sussidi sarà effettuata su proposta di uno dei componenti della Commissione di cui al precedente art. 3 o dei comandanti di compagnia.

Art. 6.

Qualora effettuata la concessione dei sussidi, rimanga disponibile della rendita, questa andrà ad aumento del capitale della Fondazione, mediante acquisto di titoli di consolidato 5 %.

Art. 7.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà inviato al Ministero della Guerra il rendiconto relativo alla gestione della Fondazione per l'esercizio scaduto.

Roma, 30 maggio 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 520. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1370 col quale la « Fondazione tenente generale Antonio GOIRAN », costituita con il capitale nominale di lire 4000 e destinata a favore del 1° e del 2° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 giugno 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 185, del 9 agosto 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 4.000 nominali fatta dalla signora Palmira Pistoia, vedova del tenente generale GOIRAN cav. Antonio, già comandante la 1ª brigata alpina, affinchè con l'offerta stessa sia costituita una fondazione inti-

tolata al nome del defunto generale, e a beneficio del 1° e 2° reggimento alpini;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione tenente generale Antonio GOIRAN* », costituita con il capitale nominale di L. 4.000 e destinata a favore del 1° e del 2° reggimento alpini, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione tenente generale Antonio GOIRAN » a favore del 1° e del 2° reggimento alpini.

Art. 1.

E' costituita la « *Fondazione tenente generale Antonio GOIRAN* » a favore del 1° e del 2° reggimento alpini ed in memoria del predetto ufficiale generale invalido di guerra.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 4000 (quattromila) in cartelle del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla Fondazione e che sarà depositato presso la cassa di riserva del 2° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del 2° reggimento alpini.

Art. 4.

La rendita annua sarà distribuita, in parti eguali, a due militari di truppa — uno del 1° e l'altro del 2° reggimento alpini — che durante l'anno abbiano compiuto un atto di valore o si siano distinti per virtù e condotta in servizio.

Il Comandante di ciascuno dei due reggimenti beneficiari della Fondazione designerà il militare meritevole di premio. La consegna avverrà in occasione della festa reggimentale, previa breve commemorazione del tenente generale GOIRAN di cui dovrà essere ricordata la qualità di invalido di guerra.

Art. 5.

L'eventuale rimanenza di rendita di un anno andrà ad aumentare la consistenza dei premi dell'anno successivo.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il comandante del 2° reggimento alpini trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione, relativo all'esercizio scaduto.

Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII.

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 521. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1401, col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 giugno 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 188, del 13 agosto 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928 - Anno VI, n. 608, con il quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 23.600, è stata eretta in ente morale;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 4 dello statuto della detta fondazione — approvato col succitato R. decreto — relativo alla destinazione della rendita annua dell'ente, nel senso che di questa vengano a beneficiare, insieme con i militari di truppa del 18° Reggimento fanteria e le loro famiglie, anche i sottufficiali del Reggimento stesso e le famiglie dei medesimi;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 dello statuto della « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria », approvato con il R. decreto 22 gennaio 1928 - Anno VI, n. 608, è modificato come segue:

« La rendita annua del capitale di cui al precedente articolo 2 sarà erogata, sotto forma di sussidi, a favore dei sottufficiali e militari di truppa bisognosi del Reggimento

i quali si distinguano per specchiata condotta e per ottimo rendimento in servizio ed eccezionalmente a favore delle famiglie bisognose dei sottufficiali e dei militari di truppa del reggimento stesso che abbiano incontrato la morte nel compiere un atto di coraggio o che siano divenuti inabili per la stessa causa a continuare a prestare servizio militare o ad attendere ad altra proficua attività ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 522. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1397 - Istituzione dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 189, del 14 luglio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizioni generali.

Art. 1.

La protezione e l'assistenza degli orfani della guerra nazionale 1915-918, assunte dallo Stato con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, sono esercitate per mezzo di un ente morale denominato « Opera nazionale per gli orfani di guerra », con sede centrale in Roma.

E' organo centrale dell'Opera il Comitato nazionale. Sono organi locali il Comitato provinciale, con sede presso ogni Prefettura del Regno, il giudice delle tutele destinato presso il Comitato stesso, e le Commissioni comunali di vigilanza costituite presso ogni Comune.

Per gli orfani di guerra residenti nelle Colonie e all'estero le funzioni di assistenza spettanti ai Comitati provinciali sono esercitate, rispettivamente, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli.

L'Opera nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Capo del Governo.

Art. 2.

Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute in base al decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, le quali si propongono lo scopo esclusivo o principale dell'assistenza degli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

L'Opera nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte della Regia avvocatura erariale, comprese quelle degli articoli 19 e 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2828.

Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

Art. 3.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni

con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Capo del Governo o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure quelli di una sola Provincia, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 giugno 1896, n. 361, per l'esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Capo del Governo o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure a quelli della provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

Il decreto del Capo del Governo o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Provincia. Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

Degli orfani di guerra.

Art. 4.

Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza della guerra nazionale 1915-18.

Art. 5.

Agli effetti dell'assistenza agli orfani, s'intendono morti in dipendenza della guerra predetta:

a) coloro che sono periti per avere ovunque, anche nelle Colonie, preso parte alla guerra, benchè non cittadini italiani, a condizione, in questo caso, che gli orfani non abbiano protezione ed assistenza nel proprio Stato;

b) coloro che, anche non avendo preso parte alla guerra, sono periti in conseguenza di un fatto bellico, ovunque avvenuto, ovvero di malattie epidemico-infettive contagiose o endemiche, dipendenti dalla guerra.

Si presumono, altresì, morti in dipendenza della guerra coloro che, fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, stabilita col 31 ottobre 1920 ai sensi del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1380, siano periti in conseguenza di malattia di altra natura, contratta od aggravatasi durante il servizio militare ovunque prestato.

Tale presunzione si applica anche ai non militari che siano morti per malattia contratta od aggravatasi nell'esecuzione di lavori per conto o nello interesse dello Stato, ovvero nell'adempimento di funzioni civili; gli uni e le altre aventi connessione con lo stato di guerra.

Art. 6.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.

Art. 7.

L'assistenza è estesa:

a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, in via riservata, al solo effetto della presente legge e degli articoli 30 e 65, quarto comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'articolo 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipo-

tesi indicate dall'art. 93 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza della guerra;

b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi nei modi prescritti dal decreto-legge 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, e dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, finchè duri lo stato di dispersione.

Art. 8.

Sono equiparati agli orfani delle persone morte in dipendenza della guerra:

a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio di guerra, o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Art. 9.

La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli, nella rispettiva giurisdizione.

I Comitati provinciali, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.

Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, del segretario generale della Colonia o del Regio console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 10.

Il Comitato provinciale, il segretario generale della Colonia, o il Regio console per gli orfani nati nel Regno ma residenti all'estero, richiederà all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto alla iscrizione ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione è fatta dal Regio console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal Regio console all'ufficiale di stato civile del Regno per la trascrizione nel registro relativo.

L'ufficiale dello stato civile od il Regio console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'art. 404 del Codice civile.

L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito col R. decreto 24 marzo 1921, n. 447.

Organi dell'Opera nazionale.

Art. 11.

Il Comitato nazionale è composto:

a) di tre membri, d'ambo i sessi, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica o che particolari benemerenze abbiano acquistato nell'opera di assistenza degli orfani di guerra;

b) di un delegato del Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro;

c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica e delle corporazioni;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Capo del Governo.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i tre membri di cui alla lettera *a*).

Il presidente ed il vice presidente ed i membri del Comitato nazionale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 12.

Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei Comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che hanno per iscopo il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani della guerra.

Il Comitato nazionale:

a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ai segretari generali delle Colonie ed ai Regi consoli le somme occorrenti;

b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra;

c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali, dei segretari generali delle Colonie e dei Regi consoli nonchè quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere di tutto il Regno;

d) dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza

degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Capo del Governo;

e) esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Art. 13.

Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta dei delegati dei Ministeri delle finanze e della giustizia e affari di culto e di due membri del Comitato medesimo scelti da esso.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 14.

Il Comitato provinciale è composto:

a) di tre membri, d'ambo i sessi, nominati dal prefetto della Provincia fra persone di riconosciuta competenza tecnica o che particolari benemerenze abbiano acquistato nell'opera di assistenza agli orfani di guerra;

b) del giudice delle tutele;

c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;

d) di un delegato dell'Ordinario militare;

e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti;

g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

h) di un delegato dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vice presidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera *a*).

Il presidente, il vice presidente ed i membri del Comitato provinciale durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 15.

Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'àmbito della Provincia.

L'assistenza deve prestarsi da esso lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

Il Comitato provinciale:

a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;

b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;

c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;

d) provvede, ove ne riconosca la necessità per avere accertata la inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, in armonia all'art. 278 del Codice civile, nonchè della condizione sociale del padre;

e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

f) conferisce annualmente borse di studio ad orfani di guerra, iscritti presso scuole medie od istituti di istruzione superiore, i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta, secondo particolari norme da approvarsi dal Comitato nazionale;

g) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

h) nel caso di tutela dativa, di cui all'art. 245 del Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani di guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso col procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

i) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati nell'art. 2, e nell'art. 27, quando siano giuridicamente riconosciuti, oppure a persone di sua fiducia;

l) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.

Art. 16.

Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta di due membri del Comitato medesimo scelti da esso, del giudice delle tutele e del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

Art. 17.

Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza agli orfani di guerra.

Esso delega, inoltre, a propri membri, di ambo i sessi, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

Può affidare, inoltre, ad un'apposita Commissione, composta anche di persone estranee ad esso, il còmpito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'àmbito della Provincia.

Art. 18.

La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal podestà, e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente della Congregazione di carità, l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie o elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonchè persone di riconosciuta competenza tecnica.

La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

Art. 19.

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possa interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi,

si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

Spetta in ogni caso al podestà di adottare di urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Art. 20.

Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le adunanze sono indette in qualunque tempo, in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Capo del Governo e del prefetto della Provincia.

Art. 21.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

Persone d'ambo i sessi le quali, per uffici coperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica, possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.

Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con

decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure d'intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

Gl'ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.

Art. 23.

Le persone incaricate di funzioni ispettive, se estranee all'Amministrazione dello Stato, non acquistano alcun diritto di stabilità e possono essere dimesse con un preavviso di due mesi; se appartengono ad una Amministrazione dello Stato, rimangono nel ruolo rispettivo e progrediscono in carriera secondo le norme per essa vigenti. Negli intervalli fra le ispezioni, devono prestare servizio nell'ufficio di segreteria del Comitato nazionale.

Gli assegni agli ispettori e le indennità di missione ad essi dovute, in base alle norme vigenti, fanno carico sul fondo centrale dell'Opera.

Agli ispettori centrali e provinciali possono essere concesse, con l'autorizzazione del Capo del Governo, le facilitazioni ferroviarie consentite dalle norme vigenti.

Art. 24.

Presso il Comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un ufficio di segreteria al quale sono applicati funzionari dello Stato di concetto, di ragioneria e d'ordine, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Capo del Governo fra quelli delle varie Amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio nella Prefettura.

Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo

dell'ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.

La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del Comune.

Enti di assistenza agli orfani di guerra.

Art. 25.

Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto od in parte, intendono provvedere, nell'àmbito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura, o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione è definitiva

Vigilanza sull'Opera nazionale e sugli enti di assistenza.

Art. 26.

Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Capo del Governo ed il prefetto della Provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

Alla revoca del presidente o del vice presidente del Comitato nazionale, può procedersi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il podestà ed il Comitato provinciale.

I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

L'esonero dall'ufficio del giudice delle tutele che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostitu-

zione di esso, sono disposti dal primo presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della Provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

Art. 27.

Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art. 25 debbono conformare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonchè alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Salvo quanto è previsto dall'art. 22 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Capo del Governo o dal prefetto apposite ispezioni.

Le Amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

Il Capo del Governo ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinarne le disposizioni con quelle della presente legge.

Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previi gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adottati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere di tutto il Regno oppure a quelli della Provincia.

Spetta, in ogni caso, al Capo del Governo od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi d'interesse pubblico.

Art. 28.

Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e l'integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sull'educazione dell'orfano.

Debbono, altresì, informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice delle tutele la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 404 del Codice civile.

Contro la condanna è ammesso ricorso innanzi alla sezione civile della Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 29.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal

Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazioni a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

Assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero.

Art. 30.

Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli possono costituire un Comitato di notabilità, da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo delle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra nelle Colonie e all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici coloniali e consolari.

Art. 31.

I segretari generali ed i Regi consoli debbono inviare al Comitato nazionale dell'Opera copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

Per la tutela degli orfani nelle Colonie, il governatore, in relazione all'ordinamento giudiziario della rispettiva Colonia, designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di giudice delle tutele.

Nelle Colonie in cui hanno sede i tribunali è designato un giudice delle tutele per ciascun tribunale.

Ai Regi consoli spettano anche le funzioni del giudice delle tutele, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

Art. 32.

I governatori delle Colonie ed i capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero, vigilano, rispettivamente, sull'opera dei segretari generali e dei Regi consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti nelle Colonie ed all'estero, prende accordi, pel tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Ministero delle colonie e con quello degli affari esteri.

Protezione giuridica degli orfani di guerra.

Art. 33.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della Provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta, rispetto ad essi, la competenza attribuita al presidente del tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dagli articoli 181 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Il giudice delle tutele promuove, inoltre, la inscrizione nell'elenco degli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, di cui abbia accertato la paternità o maternità ai sensi dell'art. 7.

Salvo quanto è disposto nell'art. 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice delle tutele nelle

materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 781 del Codice di procedura civile.

Art. 34.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre all'educazione di esso, il giudice delle tutele, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere per la nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui, a termini degli articoli 233 e 184 del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'art. 33 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi dell'art. 138 del Codice civile.

Art. 35.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il tempo in cui dura tale impossibilità.

Art. 36.

I provvedimenti del giudice delle tutele hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

Art. 37.

Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice delle tutele, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti fra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinuncie, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di far ricorso alla Corte d'appello, a norma dell'art. 781 del Codice di procedura civile.

Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto e il Comitato provinciale, spetta di decidere al Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale.

Art. 38.

Presso ogni ufficio di giudice delle tutele sono addetti funzionari di cancelleria del tribunale, nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, per disposizione del presidente del tribunale medesimo.

Art. 39.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per l'assistenza degli orfani di guerra.

Le persone suddette possono sempre fare istanza perchè l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice delle tutele, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti o di affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia coi genitori o se il consiglio non funziona, la tutela viene assunta, con decreto del giudice delle tutele, dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali la esercitano nel modo previsto dall'art. 262 del Codice civile.

Art. 40.

Il Comitato provinciale può provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro I, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovisi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti i quali, nel caso del capoverso dell'art. 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari, e, se coniugate, senza l'autorizzazione del marito, anche per l'esercizio di funzioni ispettive.

I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'art. 303 del Codice civile.

Art. 41.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (numeri 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'art. 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale e materiale del minore od interdetto.

Le norme che regolano la tutela si estendono alla cura tela in quanto siano applicabili.

Art. 42.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore disposto con l'art. 25 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

Art. 43.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore di tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Art. 44.

Il Comitato provinciale ed il giudice delle tutele invigilano affinchè siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative e nelle azioni giudiziarie che possano interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziali e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici delle tutele e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice delle tutele destina il difensore ufficioso ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Su propōsta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

Art. 45.

Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani medesimi che rimangono nel Regno.

Nel rilasciare il passaporto, il Regio console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

Mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 46.

L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.

Art. 47.

Il fondo centrale è costituito:

a) da uno stanziamento di fondi inscritto, in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero delle finanze, su richiesta del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;

b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo, che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale;

d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del Capo del Governo, a beneficio degli orfani della guerra,

f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze, dei proventi della pubblicità, istituita o da istituirsi nei locali delle Amministrazioni governative ed in quelli delle Provincie, Comuni ed enti di diritto pubblico, nonchè su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;

g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Capo del Governo, sentito il Ministro per le corporazioni, sui contributi sindacali obbligatori previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal relativo regolamento;

h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'art. 61.

Art. 48.

Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;

comunque disposte a favore

b) dalle somme ra[illegible] Provincia e non destinate a degli orfani della gue[illegible] Provincia stessa;
speciali enti od istitu[illegible]e ad enti della Provincia sorti

c) dalle somme [illegible] orfani di guerra del luogo, che con scopi di assist[illegible]er mancanza di mezzi. La devolu- non possano funz[illegible] sarà ordinata con decreto del pre- zione di queste [illegible]ato provinciale;
fetto, sentito i[illegible]enienti da lasciti, donazioni e sovven

d) dai fo[illegible]i e di privati cittadini;
zioni di enti[illegible] di iniziative varie promosse ed organiz-

e) dai [illegible]izzazione del prefetto della Provincia, a zate, con[illegible]rfani della guerra;
beneficio[illegible]ensioni o quote di pensioni spettanti agli or-

f) [illegible]quanto è disposto negli articoli 34 e 42. L'im- fani, [illegible]i pensioni o quote, per la parte che superi le port[illegible]rrenti per il mantenimento e l'educazione del- spe[illegible] sarà investito nel modo più conveniente a favore l'[illegible]no stesso;

[illegible] dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli arti 10 e 28;

h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al 1° e 2° mma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guer- ra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 49.

I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera *h*) dell'arti- colo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.

Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comi- tato provinciale.

La destinazione dei fondi e dei redditi, di cui sopra, an- drà a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le isti- tuzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le or- fane stesse che appartengano al territorio entro cui le isti-

tuzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale all'assistenza in genere degli orfani di guerra.

Nei bilanci dei Comitati provinciali della Sicilia sarà inscritto un apposito fondo per la concessione di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, in mancanza dei fondi dotali devoluti all'assistenza ospedaliera con la legge 7 luglio 1907, n. 735.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla originaria destinazione.

Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 16, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, della legge sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Contabilità degli organi dell'Opera nazionale.

Art. 50.

L'esercizio finanziario del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 51.

Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Capo del Governo,

il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Capo del Governo.

Il provvedimento del Capo del Governo è definitivo.

Art. 52.

Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Capo del Governo il conto documentato, con una relazione sui risultati morali e finanziari della gestione.

Il Capo del Governo, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Art. 53.

Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.

Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzione di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 51, intendendosi sostituito al Capo del Governo il Comitato nazionale dell'Opera.

Art. 54.

Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Capo del Governo.

Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, i quali dovranno prestare idonea cauzione.

Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra.

Art. 55.

Nelle assunzioni di impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

Art. 56.

La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

Art. 57.

I benefici di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

Art. 58.

I datori di lavoro, ove si trovino nella impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

La impossibilità dell'assunzione d'invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

E' riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza d'invalidi constatata ai sensi della prima parte dell'art. 23 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

Resta salvo il disposto del citato art. 23 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

Art. 59.

Alle aziende già esonerate, ai termini dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

L'esonero è concesso con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale.

Art. 60.

Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

Art. 61.

Le pene pecuniarie stabilite dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, le modalità del componimento amministrativo ed i premi agli scopritori delle contravvenzioni di cui alla legge 3 dicembre 1925, n. 2151, sono estesi, in quanto applicabili, all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

Art. 62.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 60 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purchè non abbiano raggiunto l'età di 25 anni.

Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

Agli orfani di guerra, ammessi al lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

Art. 63.

Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblici o presso private aziende.

Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante le condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Capo del Governo, il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove ne riconosca la necessità, per mezzo di apposito collegio medico, delle condizioni sanitarie dell'orfano.

Riconoscimento delle benemerenze.

Art. 64.

Il Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenza

ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

La relativa concessione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizioni relative al riordinamento dei servizi di assistenza e all'attuazione della legge.

Art. 65.

L'ordinamento dei servizi di assistenza degli orfani di guerra e gli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, numero 1143, sono soppressi.

I beni ed i fondi amministrati dall'ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dall'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, dai Comitati provinciali istituiti con la legge suindicata, dai segretari generali delle Colonie e dai Regi consoli, sono devoluti all'Opera nazionale costituita con la presente legge.

Art. 66.

Sono fusi nell'Opera nazionale i seguenti istituti:

1° Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

2° Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

3° Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra;

4° Fondazione nazionale industriale pro orfani di guerra;

5° Fondazione italo-americana per gli orfani degli ufficiali italiani caduti sul campo.

Le disposizioni, generali e speciali, di legge e di regolamento a favore dei predetti istituti si intendono mantenute a favore dell'Opera nazionale.

Art. 67.

Il patrimonio degli istituti fusi nell'Opera nazionale entrerà a far parte del fondo centrale dell'Opera stessa.

Il patrimonio degli enti provinciali dipendenti dalle Opere nazionali di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente entrerà a far parte di quello dei rispettivi Comitati provinciali istituiti con la presente legge.

Art. 68.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sarà provveduto, a cura, rispettivamente, del Capo del Governo e dei prefetti, al passaggio al Comitato nazionale ed ai Comitati provinciali dell'Opera, dei beni e dei fondi amministrati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Comitati provinciali istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Entro il termine stesso i segretari generali delle Colonie ed i Regi consoli denunzieranno la consistenza dei fondi disponibili, già ad essi assegnati, per continuarne la gestione in rappresentanza dell'Opera nazionale.

Con decreto, rispettivamente, del Capo del Governo e del prefetto della Provincia, saranno adottati i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla fusione nell'Opera nazionale degli istituti e degli enti dipendenti di cui all'articolo 66 e per modificare, ove occorra, l'ordinamento delle istituzioni collegate con l'Opera stessa.

Sul fondo stanziato al capitolo 271 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1928-29 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi, graverà anche ogni spesa occorrente per l'esecuzione dei provvedimenti anzidetti.

Art. 69.

E' derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore tre mesi dopo della sua pubblicazione.

Alla data anzidetta, cessano di avere effetto la legge 18 luglio 1917, n. 1143, modificata col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1222, i regolamenti esecutivi approvati con i decreti Luo-

gotenenziali 30 giugno 1918, n. 1003, e 1044 modificato col decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 413, ed ogni altra disposizione di legge e di regolamento contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Sono mantenute le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani della guerra nazionale 1915-18.

Resta in vigore, e s'intende deferita alla competenza dell'Opera nazionale, l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze a favore degli orfani predetti a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali e si richiami agli organi istituiti con la legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Art. 70.

Un regolamento, da emanarsi con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme di esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI - CIANO.

N. 523. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1430 – Modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 19 agosto 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, concernente provvedimenti per l'Arma dei carabinieri Reali:

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto legge 2 aprile 1925, n. 382, che apporta varianti all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, concernente la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2415, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, che apporta varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, concernente lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di modificare l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali e l'organico degli ufficiali, nonchè dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma stessa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

a) il comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

b) 6 ispettori di zona dei carabinieri Reali;

c) 1 scuola centrale carabinieri Reali;

d) 20 legioni territoriali carabinieri Reali;

e) 1 legione allievi carabinieri Reali;

f) 1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali;

comprende inoltre alla dipendenza della Legione territoriale di Roma:

g) 2 battaglioni carabinieri Reali;

h) 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;

i) 1 squadrone carabinieri Reali guardie del Re;

ed alla dipendenza della Legione territoriale di Palermo:

l) 1 battaglione carabinieri Reali.

Art. 2.

La carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione.

Art. 3.

La suddivisione delle unità elencate nell'art. 1 del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo tra il Ministero della guerra e quello dell'interno.

Art. 4.

L'organico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Ufficiali generali:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali	1
Generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali	1
Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali	6
Totale . . .	8

Ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnelli	23
Tenenti colonnelli	90
Maggiori	67
Capitani	327
Tenenti e sottotenenti	589
Maestro direttore di banda	1
Totale generale	1105

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

Non sono compresi nel presente organico gli ufficiali addetti a servizi dipendenti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica, quelli che sono portati sui quadri organici dei Regi corpi di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito. Il numero complessivo degli ufficiali considerati nel presente comma non potrà, peraltro, essere aumentato, rispetto a quello risultante alla data del presente decreto.

Art. 5.

La facoltà del Ministro per la guerra prevista dall'art. 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396, di collocare in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, ufficiali che abbiano tredici anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di dieci anni di effettivo servizio prestato, secondo le disposizioni e norme ed alle condizioni indicate nel citato Regio decreto-legge, è estesa altresì a quanto concerne l'applicazione del presente ordinamento per quei gradi, escluso quello di tenente, in cui si verificano eccedenze, ferma restando l'avvertenza che per i gradi di tenente colonnello e di maggiore le eccedenze stesse saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi come se si trattasse di un grado unico.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

a) In servizio effettivo:

marescialli d'alloggio maggiori	1.700
marescialli d'alloggio capi	2.850
marescialli d'alloggio	
brigadieri	3.650
vice-brigadieri	2.650
appuntati	5.000
carabinieri	30.250
allievi (media annuale)	3.400

b) In servizio sedentario:

marescialli d'alloggio maggiori	300
marescialli d'alloggio capi, d'alloggio e brigadieri	200
Totale	50.000

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze, a norma dell'articolo che segue.

Non sono compresi nel presente organico i sottufficiali e militari di truppa a disposizione del Ministero della marina, dell'aeronautica e delle colonie e quelli addetti a servizi estranei all'Esercito. Il numero complessivo dei sottufficiali e dei militari di truppa considerati nel presente comma non potrà, peraltro, essere aumentato rispetto a quello risultante alla data del presente decreto.

Art. 7.

In via transitoria e fino al raggiungimento dell'organico dei sottufficiali suddetto, è data facoltà al Ministro per la guerra di collocare a riposo i sottufficiali che ne facciano domanda e che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto 20 anni di effettivo servizio fino al grado di maresciallo d'alloggio capo e 25 anni se del grado di maresciallo maggiore, anche se vincolati a rafferma.

Qualora con tale provvedimento non si raggiungesse il ripianamento degli organici fissati, dovranno essere — entro i limiti delle rimanenti eccedenze — collocati a riposo d'autorità, dopo il compimento degli anni di effettivo servizio suddetti ed anche se abbiano in corso vincolo di rafferma, quei sottufficiali che, a giudizio insindacabile delle competenti Commissioni di avanzamento, siano riconosciuti meno idonei a prestare un utile ed efficace servizio per minor rendimento.

Ai sottufficiali suddetti collocati a riposo in seguito a domanda sarà concesso lo stesso trattamento di pensione che loro spetterebbe se avessero raggiunto rispettivamente 30 anni di servizio se del grado di maresciallo maggiore o 25 anni se di grado inferiore e la liquidazione di tale pensione verrà calcolata, secondo le norme in vigore, sulla base delle paghe, degli stipendi e degli assegni ed indennità pensionabili percepiti durante l'ultimo anno di servizio e che saranno considerati come effettivamente percepiti per l'intera durata dell'ultimo triennio.

Ai sottufficiali invece che saranno collocati a riposo d'autorità sarà concesso il trattamento di pensione che loro spetterebbe se avessero raggiunto rispettivamente 30 anni di servizio se del grado di maresciallo maggiore o 25 anni se di grado inferiore, ma la liquidazione di tale pensione avverrà sulla base degli assegni pensionabili effettivamente percepiti.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati scade dopo il 40° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 524. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1413 - Modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 188, del 13 agosto 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, che apporta varianti all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, che apporta varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali la posizione di servizio sedentario.

Art. 2.

La posizione di servizio sedentario per l'Arma dei carabinieri Reali comprende 500 delle cariche di scrivano attualmente devolute per organico ai sottufficiali aventi grado superiore a quello di vice-brigadiere, presso il Comando generale dell'Arma, presso gli Ispettorati di zona, presso la Scuola centrale di Firenze, nonchè presso i Comandi delle legioni e di altri reparti dei carabinieri Reali.

Art. 3.

Il primo ripianamento delle 500 cariche previste dall'articolo precedente dovrà essere effettuato nel termine di 5 anni, in ciascuno dei quali potrà essere trasferito nella posizione di servizio sedentario solo un numero di sottufficiali pari al quinto dei posti previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Verificandosi il caso che in uno dei detti 5 anni non sia possibile trasferire nella posizione di servizio sedentario tutto il contingente di sottufficiali previsto, la parte residuale andrà in aggiunta all'aliquota stabilita per l'anno successivo.

Art. 4.

Fino a quando non sarà stato completato il primo ripianamento delle cariche stabilite per la posizione di servizio sedentario saranno tenuti in soprannumero all'organico tanti brigadieri in servizio effettivo quante sono le cariche del servizio sedentario non ancora coperte.

Art. 5.

Compiuto il primo ripianamento delle cariche, i trasferimenti nella posizione di servizio sedentario avverranno solo nei limiti dei posti disponibili.

Art. 6.

Potranno ottenere il trasferimento nella posizione di servizio sedentario:

a) i sottufficiali in servizio effettivo dell'Arma dei carabinieri Reali che, avendo compiuto il 12° anno di servizio ed essendo stati dichiarati non più abili fisicamente a servizio incondizionato per lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, siano riconosciuti ancora idonei a quello sedentario, abbiano la necessaria capacità di disimpegnare la carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli;

b) i sottufficiali in servizio effettivo dell'Arma dei carabinieri Reali che, dopo il compimento del 29° anno di servizio, se marescialli maggiori, o del 24° se aventi grado in-

feriore, siano riconosciuti idonei a ricoprire la carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli.

Art. 7.

I sottufficiali di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente potranno essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario d'autorità o a domanda; quelli di cui alla lettera *b*) esclusivamente a domanda.

Gli uni e gli altri però dovranno aver riportato, consecutivamente, nell'ultimo triennio, almeno la classifica di buono con coefficiente 3.

Art. 8.

I sottufficiali di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 del presente decreto potranno essere trattenuti — sempre quando conservino i necessari requisiti e ne siano giudicati meritevoli — nella posizione di servizio sedentario fino al compimento del 25° anno di servizio, dopo il quale saranno senz'altro collocati a riposo.

I sottufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo anzidetto potranno invece essere conservati nella posizione di servizio sedentario fino al compimento del 35° anno di servizio se furono assunti nella posizione di servizio sedentario col grado di maresciallo maggiore o del 30° per tutti gli altri.

Art. 9.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali che vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario sono inscritti col proprio grado nel relativo ruolo.

Quelli di essi che hanno grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, possono conseguire ulteriori avanzamenti esclusivamente ad anzianità.

Art. 10.

Ai marescialli d'alloggio maggiori trasferiti nella posizione di servizio sedentario è concessa, a partire dal compimento del 32° anno di servizio e purchè godano il massimo dello stipendio da almeno tre anni, una indennità speciale annua di L. 700, computabile agli effetti della pensione.

Art. 11.

I sottufficiali in servizio effettivo che al compimento del 27° anno di servizio se marescialli maggiori, ovvero del 22° se aventi grado inferiore, non siano stati giudicati meritevoli di essere mantenuti in servizio, sono collocati a riposo.

Art. 12.

I sottufficiali del servizio sedentario avranno diritto agli stipendi ed assegni fissi previsti per i pari grado del servizio effettivo aventi la medesima anzianità e fino al raggiungimento del massimo degli assegni stabilito per ogni grado.

Gli ammogliati ed i vedovi con prole potranno fruire di alloggi in natura solo quando, dopo esserne stati provvisti tutti i sottufficiali del servizio effettivo, vi saranno ancora locali disponibili.

Art. 13.

Con apposite norme esecutive saranno stabilite, di concerto con il Ministero delle finanze, le modalità relative al trasferimento nella posizione di servizio sedentario dei sottufficiali, quelle concernenti l'avanzamento in detta posizione dei sottufficiali aventi grado inferiore a quello di maresciallo maggiore ed infine quelle riguardanti i giudizi di idoneità ad essere mantenuti in servizio dei sottufficiali in servizio effettivo di cui all'art. 11 precedente.

Art. 14.

Disposizione finale e transitoria.

Ai marescialli dell'Arma dei carabinieri Reali trasferiti nella posizione di servizio sedentario ed aventi famiglia convivente ed a carico, il Ministero della guerra potrà concedere, in caso di cambiamento di sede, un supplemento alle ordinarie indennità di tramutamento, non superiore ad una mensilità di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà pre-

sentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 525. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 1° agosto 1929 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazione tabella allegato n. 2 circolare 159 *giornale militare* 1927);

Determina:

Il generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1930, i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunziati dal comandante di corpo d'armata. (Circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 del *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 526. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di ginnastica militare per sottufficiali.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 12 agosto 1929 - Anno VII.

Presso la scuola centrale di educazione fisica verranno svolti d'ora innanzi speciali corsi di ginnastica militare, della durata di sei mesi, per sottufficiali.

Il primo di detti corsi avrà luogo dal 1° ottobre 1929 al 31 marzo 1930 e vi saranno ammessi complessivamente 60 sottufficiali delle varie armi.

Ciascun comando di corpo d'armata invierà 5 sottufficiali (3 dal Comando militare della Sicilia e 2 dal Comando militare della Sardegna), scegliendoli fra quelli che rispondano ai seguenti requisiti:

1. Abbiano due anni almeno di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 30 settembre p. v.;

2. Siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra;

3. Abbiano spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4. Posseggano buone qualità morali, militari ed intellettuali.

I sottufficiali prescelti dovranno presentarsi (disarmati e col corredo in ordine) al comando della scuola centrale di educazione fisica, in Roma, (Farnesina) il mattino del 30 settembre p. v., alle ore 10.

I comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia e il comando militare della Sardegna daranno comunicazione dei nomi dei sottufficiali prescelti, per il 21 settembre, al comando delle scuole centrali militari e al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.—

N. 527. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1929 - Anno VII.

Fra l'ottobre p. v. ed il marzo 1930 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° *corso*: 1° ottobre 1929-21 dicembre 1929.
2° *corso*: 7 gennaio 1930-28 marzo 1930.

1° CORSO.

Al 1° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente GOBETTI Aldo, reggimento cavalleggeri Guide.
» GILIBERT Ettore, reggim. cavall. Vitt. Em. II.
» MELIU' Angelo, R.C.T.C. Cirenaica, f. q.
» CINALLI Ettore, reggim. cavall. Alessandria.
» DEL DUCA Eustacchio, reggim. cavall. Firenze.
» GIORDANO Costantino, R.C.T.C. Cirenaica, f. q.
» COPPOLI Leonardo, allev. quadr. di Cecina.
» ZASA Francesco, reggimento cavall. Guide.
» COMINI Alessandro, reggim. cavall. Monferrato.
» FONTANA Raffaele, scuola di guerra.
» PICOZZI Livio, R.C.T.C. Cirenaica, f. q.
» SCAPECCHI Francesco, R.C.T.C. Cirenaica, f. q.
» MARTINI Mario, R.C.T.C. Tripolitania, f. q.
» PITTARELLI Fausto, reggim. cavall. Firenze.
» PALMIERI Umberto, reggim. Savoia cavalleria.
» CILIONE Fortunato, reggim. cavall. Aosta.
» MANDRUZZATO Giuseppe, distretto Treviso.
» CONIGHI Cesare, reggim. cavall. Monferrato.
» RIZZA Mariano, 12° centro automobilistico.
» MAGANI Emilio, reggim. cavall. Vitt. Em. II.
» DEL BALZO Luciano, reggim. cavall. Firenze.
» MUSSITA Giuseppe, reggim. Savoia cavalleria.
» GROPALLO Costantino, regg. Savoia cavalleria.
» MINERVINI Mario, reggim. cavall. Saluzzo.
» SCIORTINO Giuseppe, dep. all. cavalli stalloni.
» MARINARO Antonio, reggim. cavall. Firenze.

2° CORSO.

Al secondo corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Capitano RASPANTI Pietro, 1° reggim. art. da campagna.
» BARBA Guido, 2° reggim. art. da campagna.
Tenente SCALFARO Vittorio, regg. cavall. Novara.
» GRAZIANO Giovanni, regg. Savoia cavalleria.
» BERARDI Giovanni, regg. Nizza cavalleria .
» CENTOFANTI Ugo, regg. cavalleggeri Guide.
» RASTELLI Ennio, regg. Savoia cavalleria.
» CARADONNA Giovanni, regg. cavalleg. Guide.
» BONIVENTO Enzo, regg. cavalleggeri Novara.
» RUFFA Efisio, regg. cavalleggeri Monferrato.
» BRESCIA Enrico, regg. cavalleggeri Saluzzo.
» SOFIO Jack, regg. cavalleggeri Firenze.
» MAGLIETTA Giulio, regg. cavalleggeri Guide.
» LALATTA Fabrizio, regg. Savoia cavalleria.
» GUTIERREZ Antonio, regg. cavalleg. Saluzzo.
» MARINI Vincenzo, regg. cavall. Firenze.
» FERRARI Carlo, scuola centrale CC. RR.
» SGARBI Sergio, legione territoriale Lazio.

1. — Gli ufficiali iscritti al corso dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 11 del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del proprio corso, al comando del distaccamento della scuola di applicazione di cavalleria di Tor di Quinto.

2. — Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave comprovata malattia dell'ufficiale.

3. — Gi ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio. Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti, dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

I comandanti di corpo sono responsabili che i cavalli degli ufficiali siano idonei allo speciale servizio di Tor di Quinto.

5. — Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre prossimo venturo, per il primo corso, e non oltre il 25 gennaio 1930 per il secondo corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 528. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo conto di costruzione del sacco per pane, viveri e generi diversi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 agosto 1929 - Anno VII.

Questo Ministero, avendo proceduto alla revisione del conto di costruzione del sacco per pane, viveri e generi diversi compreso nella « Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale » di cui alla circolare 394 *giornale militare* 1926, ha stabilito il conto di costruzione come in appresso:

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di canapa greggia per sacchi da viveri per vestiario e biada, alta m. 0,66	m.	2,32	10.00	23,20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).		—	—	0,85
			Prezzo di costo . . . L.	24,05
			Prezzo di conteggio . . . L.	24,20

NB. Nella fornitura sono compresi: m. 0.92 di funicella straforzinata del diametro di mm. 3 a 4 ed il refe di canapa per le cuciture ed occhielli.

Tale sacco rimarrà inventariato al categorico 380 della Sezione *B* - categoria II - del nomenclatore dei servizi logistici, ma al nuovo prezzo di lire 24,20.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 529. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola delle pensioni e degli assegni rinnovabili o temporanei di guerra, e relative categorie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 agosto 1929 - Anno VII.

Le disposizioni in vigore non contemplano l'inscrizione negli stati di servizio mod. 53 delle variazioni riguardanti la concessione delle pensioni e degli assegni rinnovabili o temporanei di guerra nè per gli ufficiali provenienti dal S.P.E., nè per quelli appartenenti alle categorie in congedo, mentre tali concessioni danno titolo agli interessati, per disposizioni di legge, a speciali benefici nel computo degli stipendi loro spettanti sia come ufficiali mantenuti in S.P.E. o riassunti in servizio sedentario, sia come impiegati civili dello Stato, o di Enti pubblici o parastatali.

Ravvisandosi pertanto l'opportunità che gli accennati provvedimenti siano fatti risultare sulla matricola degli ufficiali, questo Ministero prescrive, in aggiunta al disposto del 1° comma del § 22 del regolamento per le matricole del R. Esercito, l'inscrizione sugli stati di servizio mod. 53 (specchietto 2) delle variazioni concernenti la concessione delle pensioni e degli assegni rinnovabili o temporanei di guerra, e relative categorie, colle seguenti formule:

(in aggiunta al § 7 della tabella 1ª):

— 147 *bis*. Collocato a riposo dal. . . . per infermità provenienti da cause di servizio di guerra in seguito alla liquidazione di una pensione (o di un assegno rinnovabile) di . . categoria a decorrere dal . . . . . R. D. . . . . } per gli ufficiali in S. P. E. collocati a riposo (1).

— 147 *ter*. Mantenuto in servizio a sua domanda come invalido di guerra in seguito alla liquidazione di una pensione a vita (o di un assegno rinnovabile) di . . . . . categoria a decorrere dal . . . . . , continuando ad essere inscritto nei ruoli della propria arma e categoria. Dec. Min. . . . . } per gli ufficiali in S.P.E. mantenuti in servizio.

(1) Anche se già mantenuti in servizio, ed anche per gli ufficiali della ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio e poi collocati a riposo per infermità provenienti da servizio di guerra.

(in aggiunta al § 9 della tabella 1ª):

— 214 *bis*. Inviato in congedo assoluto dal . . . . . per infermità provenienti da cause di servizio di guerra in seguito alla liquidazione di una pensione a vita (o di un assegno rinnovabile) di . . . . . categoria a decorrere dal . . . . . Dec. Min.	per gli ufficiali di complemento (1)
— 214 *ter*. Concessogli l'assegno temporaneo di . . . . . categoria per infermità provenienti da cause di servizio di guerra a decorrere dal . . . . Disp. Min.	per gli ufficiali di complemento (1)
— 214 *quater*. Consessagli una pensione a vita (o assegno rinnovabile) di . . . . . categoria a decorrere dal . . . . . Disp. Min.	per gli ufficiali già collocati a riposo o in congedo assoluto

Tali formule non contemplano, naturalmente, che i casi di carattere generale. Per i casi speciali come ad esempio, per gli ufficiali del S. P. E., la rettifica di collocamenti in riforma o di collocamenti a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio o provenienti da cause di servizio ordinarie, in collocamenti a riposo per infermità provenienti da servizi di guerra, ovvero la sostituzione, per gli ufficiali di complemento, del congedo assoluto al congedo puro e semplice, in base al disposto della circolare 62 *giornale militare* 1927, le formule dovranno dai corpi essere concretate in modo analogo a quelle sopra riportate, giusta il disposto del § 16 del regolamento per le matricole del R. Esercito.

Ad ogni modo, tenuto presente il fine specifico della presente circolare, che è quello di far risultare sulla matricola la concessione di pensioni a vita, assegni rinnovabili o assegni temporanei, agli effetti derivantine nella determinazione degli stipendi, si avverte che:

a) dovrà essere sempre indicata la *categoria* della pensione a vita o dell'assegno rinnovabile o temporaneo;

---

(1) Anche per gli ufficiali già appartenenti alla soppressa categoria M. T.

b) non dovrà invece essere indicata la *durata* dell'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo perchè essa implicherebbe la necessità di inscrivere poi a matricola anche le successive proroghe, le quali, mentrè arrecherebbero un notevole aumento di lavoro, non avrebbero influenza nella determinazione degli stipendi;

c) dovranno peraltro essere sempre indicate le successive concessioni quando importino mutamento nella *specie* dell'emolumento (pensione a vita o assegno rinnovabile o assegno temporaneo) o nella relativa *categoria*.

Per evitare un eventuale aggravio di lavoro agli Enti cui sono effettivi gli ufficiali interessati e ai quali incomberebbe l'obbligo di provvedere alla inscrizione a matricola delle relative variazioni, il Ministero determina che, per ora, si proceda alla inscrizione a matricola solamente delle nuove concessioni, mentre, per ciò che concerne i numerosi provvedimenti del genere adottati in passato, si procederà ad ogni modo alle relative inscrizioni in occasione della revisione e dell'aggiornamento degli stati di servizio degli ufficiali interessati, o quando essi siano espressamente richiesti, per lo scopo di cui trattasi, dagli ufficiali stessi o dalle amministrazioni alle quali questi appartengono come impiegati civili.

E in tali casi potranno lasciarsi sussistere le variazioni già iscritte nello stato di servizio per provvedimenti di stato connessi alle concessioni di cui sopra, anche se formulati in modo alquanto diverso da quelle sopra riportate, purchè però vengano completate con le indicazioni della categoria di pensione a vita, o assegno rinnovabile o temporaneo.

Si rammenta che tutte le variazioni riferentisi a fatti nuovi dovranno essere comunicate a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali) con elenco modelli 54, e tutte le aggiunte o rettificazioni relative a fatti preesistenti con elenco modello 66 in duplice copia, corredato dai documenti prescritti dai §§ 36 e 46 del regolamento per le matricole del R. Esercito.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 530. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 1185 del 27 giugno 1929 concernente la nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 agosto 1929 - Anno VII.

Per l'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1185, (circolare 435 *giornale militare* 1929), questo Ministero determina quanto appresso:

1. Possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, in base all'articolo 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, e successive modificazioni, le seguenti categorie di militari in congedo illimitato, che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio per almeno quattro mesi in qualità di sottufficiali presso reparti o comandi mobilitati:

a) sottufficiali dei carabinieri reali, che, per mancanza dei requisiti speciali richiesti dalla circolare 23 *giornale militare* 1928, non possono essere nominati nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali Equipaggi, trasferiti nella forza in congedo del Regio esercito o che ne ottengano il passaggio a domanda, ai sensi del n. 6 della circolare 198 del *giornale militare* 1926;

c) militari, che, arruolati nell'ex battaglione aviatori, furono promossi sergenti in tale specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza, che abbiano prestato servizio presso reparti o comandi mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti automobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) sottufficiali e militari di truppa, che, durante il periodo di guerra 1915-1918, furono nominati cappellani militari o coprirono, comunque, il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

2. I predetti militari, per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, dovranno farne domanda al Mini-

stero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) su carta da bollo da lire 3, pel tramite del proprio distretto di residenza.

A tale domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante all'atto della presentazione della domanda ha compiuto i 18 anni di età e non superato i 40;

b) certificato penale di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) attestazione di buona condotta civile, morale e politica rilasciata dal podestà e vidimata dal prefetto, ed anche essa di data non anteriore a due mesi;

d) dichiarazione dell'interessato, redatta sotto la sua personale responsabilità, in cui siano specificati i reparti, presso i quali abbia prestato servizio in qualità di sottufficiale, in zona di operazione; l'epoca e la durata dei servizi medesimi.

3. Per quanto ha tratto all'istruttoria delle domande, al giudizio, all'inoltro degli incartamenti relativi ed ai sottufficiali residenti all'estero, saranno tenute presenti le disposizioni di cui ai n. 13, 14, 15 e 16 della circolare 520 *giornale militare* 1927.

4. Possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria, in base al R. decreto-legge al R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, e successive modificazioni, le seguenti categorie di militari in congedo illimitato:

a) sottufficiali dei carabinieri reali, che, per mancanza dei requisiti speciali richiesti dalla circolare 23 *giornale militare* 1928, non possono essere nominati nell'arma di provenienza;

b) sottufficiali provenienti dal Corpo Reali Equipaggi, trasferiti nella forza in congedo del Regio esercito o che ne ottengano il passaggio a domanda, ai sensi del n. 6 della circolare 198 *giornale militare* 1926;

c) militari, che arruolati nell'ex battaglione aviatori, furono promossi sergenti in tale specialità;

d) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di fi... za, che abbiano comunque prestato servizio presso repart... o comandi mobilitati;

e) militari incorporati nella sanità o nei reparti ant... mobilisti, promossi sergenti presso tali corpi o reparti;

f) sottufficiali e militari di truppa, che durante il p... riodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani ... tari o coprirono, comunque, il grado di ufficiali o fur... considerati rivestiti del relativo stato.

5. I predetti militari, che intendano conseguire la ... mina a sottotenente di complemento, dovranno avanzarne ... manda, su carta bollata da lire due, ai comandi di co... d'armata, ai comandi militari della Sicilia e della Sar... gna o ai comandi delle truppe coloniali, pel tramite dei ... spettivi distretti od uffici coloniali.

A tale domanda dovranno essere uniti i seguenti doc... menti:

a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti ... l'aspirante, all'atto della presentazione della domanda ... compiuto i 18 anni di età e non superato i 40;

b) certificato penale di data non anteriore di due ... a quella della presentazione della domanda;

c) attestazione di buona condotta civile, morale e ... tica rilasciata dal podestà e vidimata dal prefetto, ed an... essa di data non anteriore a due mesi;

d) titolo di studio.

6. I distretti, ricevute le domande, si regoleranno in con... formità di quanto è stabilito dalla circolare 725 del gi... *nale militare* 1927, avvertendo che al Ministero dovranno ... sere inviati col Mod. 51 *E*. tutti i documenti, in ba... quali verrà emesso il giudizio di idoneità o meno alla ... mina a sottotenente di complemento. La stessa avverte... dev'essere tenuta presente pei casi di cui al n. 1.

7. I sottufficiali di cui al n. 4 devono essere in pos... di titoli di studio sufficienti per l'ammissione ai corsi ... lievi ufficiali di complemento, di cui è cenno nella ci... lare 312 *giornale militare* 1928, e superare soltanto un e... rimento pratico della durata di 15 giorni.

Qualora tali sottufficiali non posseggono il titolo di studio, dovranno sostenere, con successo, appositi esami di cultura generale, secondo i programmi contenuti nell'allegato I della circolare 698 del *giornale militare* 1927.

8. Il limite massimo di età è portato a 40 anni per i militari di cui al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927.

9. Il n. 5 del R. decreto-legge predetto, n. 1743, è modificato nel senso che i sottufficiali di cui trattasi non dovranno più superare gli esami finali stabiliti per i corsi allievi ufficiali di complemento, ma soltanto apposito esperimento pratico, alla stessa stregua dei militari in congedo illimitato, di cui al successivo n. 6, esperimento che sarà dato con le norme contenute nella circolare 607 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 531. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 22 agosto 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 343 del *giornale militare* c. a. questo Ministero determina che la sessione di esami su materie di studio della R. Accademia di artiglieria e genio concessa con detta circolare abbia luogo dal 26 al 30 settembre p. v.

Si pubblicano pertanto i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detta sessione con l'indicazione a fianco di ognuno delle materie e dei giorni in cui gli esami dovranno essere sostenuti.

Gli ufficiali si presenteranno al Comando della R. Accademia di artiglieria e genio il mattino del giorno precedente a quello in cui dovranno sostenere il primo esame.

Grado	Casato e nome	Corpo o ente dal quale dipendono	analisi mat. P. I	analisi mat. P. II	Geometria descrittiva	Geometria analitica e proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Note
Tenente	CASSETTA Giuseppe	Ufficio tavole di tiro	—	—	—	—	28	30	—	—	I numeri scritti nelle diverse colonne indicano la data di settembre nella quale hanno luogo i relativi esami.
Capitano	COLLURA Carlo	7° regg. genio	—	—	—	—	28	30	26	—	
»	GIANNUZZI Gaetano	2° art. pesante	—	—	—	—	28	—	—	—	
»	MESSORE Salvatore	Battaglione genio Sardegna	26	26	—	—	28	—	—	—	
»	MONTEFINALE Gabriele	5° art. campagna	—	—	—	26	28	—	—	—	
»	NURRA Giovanni	Direzione artiglieria Verona	—	26	—	—	—	—	—	—	

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 532. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Provvedimenti a favore dei maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma in seguito all'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 22 agosto 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 408 *giornale militare* corrente anno si rende noto che il Ministero delle finanze ha fornito le seguenti istruzioni in merito all'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato:

Si reputa opportuno avvertire che gli stipendi di L. 9650 e L. 10.000, indicati, per il grado undecimo dei gruppi *A* e *B*, nelle ultime due colonne della tabella n. 1 dell'allegato 1 alla circolare a stampa 2 luglio c. a., n. 110403, si riferiscono ai personali, in genere, dei gruppi predetti, che, raggiunto lo stipendio massimo del grado undecimo, non fruiscono di ulteriori aumenti periodici nel grado medesimo.

Ai sottotenenti maestri di scherma ed ai maestri direttori di banda, ai quali è applicabile la norma eccezionale dell'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, confermata colla legge 27 giugno 1929, n. 1047, giusta la quale i detti ufficiali, dopo raggiunto lo stipendio massimo del grado undecimo, pur continuando a rivestire detto grado, godono di ulteriori aumenti periodici di stipendio, vanno, invece corrisposti durante l'esercizio 1929-30, al compimento dei singoli periodi di aumento, gli stipendi di cui all'unito prospetto, calcolati in base al principio, posto col primo comma dell'art. 5 della legge medesima, di concedere, nell'esercizio in parola, metà del miglioramento fissato in via definitiva dal 1° luglio 1930 in poi.

Stipendi da corrispondere ai maestri direttori di banda e ai sottotenenti maestri di scherma, durante il periodo dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

Ordinamento gerarchico		Legge 27 giugno 1929 n. 1047		Differenza	Aumento nel periodo 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930	Stipendio nel periodo 1° luglio 1930 al 30 giugno 1930
anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio	anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio			
0	7.000	0	9.300	2.300	1.150	8.150
2	7.600	2	10.000	2.400	1.200	8.800
2	8.200	2	10.500	2.300	1.150	9.350
3	8.800	3	11.300	2.500	1.250	10.050
3	9.500	3	12.200	2.700	1.350	10.850
3	10.100	3	12.800	2.700	1.350	11.450
3	10.800	3	13.500	2.700	1.350	12.150
4	11.600	4	14.400	2.800	1.400	13.000

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 533. — SCUOLE MILITARI. — **Quinto corso normale presso la scuola di applicazione cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 agosto 1929 – Anno VII.

Il 1° ottobre p. v. con le stesse modalità contenute nella circolare 538 del *giornale militare* 1925 avrà inizio, presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, il quinto ed ultimo corso normale per ufficiali inferiori di cavalleria, che avrà termine il 31 gennaio 1930.

Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 30 settembre 1929 nelle ore antimeridiane.

Ad esso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente MONTANARELLA Pompeo, reggimento cavalleggeri Aosta.
» FERRACINI Giovan Battista, reggimento Genova cavalleria.
» PELLEGRINI QUARANTOTTI Mario, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» MECCHI Luigi, R.C.T.C. della Tripolitania.
» BARBIERI Vincenzo, R.C.T.C. della Tripolitania.
» FIORENTIN Pasquale, reggimento cavalleggeri Guide.
» GUAINERI Scipione, reggimento cavalleggeri Aosta.
» CAVALLERO Carlo, reggimento Nizza cavalleria.
» D'ERRICO Camillo, reggimento Genova cavalleria.
» FORNARO Vincenzo, reggimento Genova cavaller.
» TALLARIGO Francesco, reggimento Genova cavalleria.
» ALLEGRINI Giorgio, reggimento cavalleggeri Alessandria.
» ROSSO Giuseppe, reggimento Nizza cavalleria.
» ZANUTTINI Eugenio, reggimento cavalleggeri Monferrato.
» RONGA Giuseppe, reggimento Nizza cavalleria.
» CORONA Enrico, reggimento cavalleggeri Novara.
» PERRONE Guido, reggimento cavalleggeri Guide.

Tenente MASOTINO Michele, reggimento cavalleggeri Alessandria.
» CADELO Girolamo, reggimento cavalleggeri Novara.
» TORCHI Luigi, reggimento cavalleggeri Aosta.
» BARBARA Giuseppe, reggimento cavalleggeri Firenze.
» GARGIULO Mario, reggimento cavalleggeri Novara.
» VETUSTI Alfredo, Deposito allievi CC. RR. Palermo.
» SPATAFORA Salvatore, Deposito allievi CC. RR. Roma.
» FRANCESE Rinaldo, Gruppo squadroni territor. CC. RR. Roma.
» PARODI Benedetto, 3° reggimento artiglieria campagna.
» BUONGIORNO Gennaro, 4° reggimento artiglieria campagna.
» MORO Augusto, 5° reggimento artiglieria campagna.
» MICHELATTI Marino, reparto palafrenieri della scuola d'applicazione artiglieria e genio.
» ROSATI Arnaldo, 15° reggimento artiglieria campagna.
» MANETTA Giovanni, 17° reggimento artiglieria campagna.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 534. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decimo corso per artificieri di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 22 agosto 1929 - Anno VII.

Dal 1° ottobre al 22 dicembre p. v. avrà luogo presso la Direzione del 1° centro esperienze di artiglieria di Nettuno, e colle modalità stabilite dalle circolari 46 *giornale militare* 1922 e 106 del *giornale militare* 1927, il 10° corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

1. — Tutti i sottufficiali dell'Arma di artiglieria, addetti ai depositi munizioni ed esplosivi che, comunque, non abbiano frequentato alcun corso di istruzione sugli esplosivi;

2. — Un sottufficiale per ogni Corpo d'armata e per il Comando militare della Sicilia scelto fra uno dei dipendenti reggimenti d'artiglieria;

3. — Per ogni reggimento di artiglieria pesante e da costa: 1 caporal maggiore, 2 caporali, 20 soldati (1 sergente o cap. maggiore, 1 caporale, 4 soldati per gruppo da costa della Sardegna);

4. — Per ogni reggimento di artiglieria pesante campale un caporal maggiore o caporale, 4 soldati;

5° Per ogni reggimento di artiglieria da campagna e per il reggimento di artiglieria a cavallo: un caporal maggiore o caporale ed 1 soldato;

6. — Per ogni reggimento artiglieria da montagna: due soldati;

7. — Per ogni centro contraerei: 1 caporale, 4 soldati.

Qualora i Corpi non dispongano di graduati di truppa nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato, con altrettanti soldati.

Tutti i reggimenti o centri che attualmente avessero incompleto l'organico di sottufficiali artificieri dovranno inviare al corso medesimo, in più del personale sopra elencato, un maresciallo o sergente maggiore di carriera. Inoltre, il 16° reggimento artiglieria da campagna invierà oltre il personale suddetto, un sergente maggiore o sergente.

Il personale comandato al 10° corso artificieri dovrà giungere a Nettuno:

a) il 25 settembre quello dei reggimenti pesanti, da costa e del gruppo da costa della Sardegna;

b) il 27 settembre quello dei reggimenti da campagna;

c) il 29 settembre quello dei centri controaerei e dei reggimenti pesanti campali, passando aggregato alla 1ª compagnia esperienze, e dovrà essere provvisto di corredo al completo ed in perfette condizioni (specie di calzatura) e senza armi.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922, essendo necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopra indicato. In armonia alle prescrizioni di cui sopra ed allo scopo di evitare il ripetersi degli inconvenienti verificatisi gli scorsi anni, si devono inviare a Nettuno militari che siano soggetti a *ferma normale,* di sana costituzione fisica, non analfabeti, e, sopratutto di morale e di condotta politica ineccepibili. A tale scopo dovranno essere richieste subito dai corpi le necessarie informazioni ai RR. CC. e, non appena giunte, dovranno essere comunicate alla Direzione del 1° centro esperienze di Nettuno.

Per permettere di predisporre in tempo gli alloggi necessari, si dovrà comunicare al più presto alla detta Direzione del 1° centro esperienze il numero di sottufficiali che frequenteranno il corso.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 535. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Caporali maggiori idonei a sergente - Loro iscrizione sui ruoli 71-B.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 agosto 1929 - Anno VII.

1. — Tra i militari in congedo illimitato, iscritti sui ruoli 71-B esiste un certo numero di caporali maggiori, che durante il servizio militare od all'atto del congedo conseguirono la idoneità a sergente senza acquistarne il grado.

Poichè detti graduati possono conseguire la promozione a sergente all'atto della loro chiamata alle armi per mobilitazione (subordinatamente alla conferma dell'idoneità, alla condizione che ne siano ancora meritevoli e all'esistenza di posti vacanti da coprire), si rende opportuno che essi, siano

tenuti in speciale evidenza sui ruoli 71-B e sui registri numerici 71-D, in modo che possano essere segnalati, distintamente da quelli dichiarati non idonei, sia negli specchi numerici, sia nei ruolini nominativi della forza in congedo da inviare ai centri di destinazione.

Al qual fine questo Ministero dispone:

a) che sui ruoli 71-B, per ciascuno dei caporali maggiori dichiarati idonei a sergente, sia fatta apposita menzione della conseguita idoneità sul n. 2 della colonna 1, con l'annotazione: « dichiarato idoneo a sergente »;

b) che sui registri numerici il numero di detti caporali maggiori sia tenuto in evidenza mediante apposito segno di richiamo da farsi a fianco di ciascuna cifra complessiva dei caporali e caporali maggiori (colonna 2) con corrispondente nota, fuori colonna, così espressa: « di cui n. ..... dichiarati idonei a sergente ».

In esecuzione delle suddette disposizioni tutti i comandi di distretto militare, nonchè i comandi dei corpi delle truppe coloniali ed il comando dei presidi del Dodecanneso, dovranno procedere alla revisione dei ruoli 71-B e dei relativi fogli matricolari mod. 59 allo scopo di desumere per ciascuna classe ed arma il numero dei caporali maggiori che si trovino nella sopradetta condizione.

Tale lavoro dovrà essere iniziato dalla classe 1908 e proseguito poi mano mano per le classi più anziane in congedo illimitato.

2. — Con l'occasione e in relazione alla prescrizione del precedente numero si richiamano tutti gli enti interessati alla completa e continua osservanza di quanto è previsto dalla lettera *a*) del § 631 e dal § 640 della « Istruzione complementare sul reclutamento » e dal comma *c*) del § 29 del regolamento sull'avanzamento circa la presa in esame di tutti i caporali maggiori al momento del congedamento, per stabilire soltanto la loro idoneità o meno al grado di sergente e per provvedere, per gli idonei, alla conseguente variazione sui fogli matricolari.

Per stabilire tali idoneità questi, all'atto del congedo, dovranno, previa proposta di avanzamento da farsi dalle au-

torità competenti, essere sottoposti ad esame in base ai « programmi di esami per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente » (ediz. 1926).

Sui fogli matricolari mod. 59 degli interessati, l'indicazione, relativa alla riconosciuta idoneità a sergente, sarà inscritta con le modalità stabilite dalla circolare 645 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 536. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni al vigente regolamento sullo stato dei sottufficiali in dipendenza dei patti Lateranensi.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa.) — 22 agosto 1929 – Anno VII.

Giusta l'art. 34 del Concordato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia, al matrimonio religioso contratto innanzi ai ministri del culto cattolico sono riconosciuti effetti civili.

In conseguenza di tale principio, che modifica l'istituto matrimoniale come era finora regolato dalla legislazione civile, l'unione matrimoniale contratta col solo vincolo religioso non costituisce più un fatto contrario al diritto vigente.

In armonia con tale modificazione debbono considerarsi implicitamente abrogate le disposizioni contenute nei paragrafi 73, lettera *d*), e 77 del vigente Regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successivamente modificato.

Ne consegue peraltro, che coloro i quali contraessero matrimonio innanzi ai ministri del culto cattolico senza la prescritta autorizzazione delle competenti autorità militari incorrerebbero nella retrocessione dal grado, a senso del § 85, lettera *a*), del sopra citato Regolamento.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 537. — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — **Variante all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito – (Circolare 666 *giornale militare* 1927).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 agosto 1929 – Anno VII.

Il n. 2 della Istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali (circolare 666 *giornale militare* 1927) è modificato come segue:

Alla domanda di Regio assenso deve essere allegata la copia integrale dell'atto di nascita della promessa sposa.

Eventualmente, nel caso che l'ufficiale o la promessa sposa non abbiano compiuto il 21° anno di età, dovrà essere allegato l'atto di consenso da parte dei rispettivi genitori, redatto in forma legale.

Tale documento sarà, a suo tempo, restituito all'ufficiale.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Il decreto Reale pubblicato nella dispensa 26 del *giornale militare* del 1929 a pagina 1174, avente per oggetto: AVANZAMENTO - Regio decreto riguardante le Commissioni per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra - è stato registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1929, guerra, registro 58, foglio 213.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1929, circolare 438:

A pag. 1844, quadro di avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria in P.A. ov'è scritto « 1° marzo 1917 SAVELLI Lelio » leggasi: « 1° aprile 1927 LAVELLI Lelio Benvenuto ».

A pag. 1844, Quadro di avanzamento ad anzianità per i tenenti di complemento di artiglieria, ov'è scritto « ALDORA Enrico » leggasi: « ALDERA Enrico ».

A pag. 1845, Quadro di avanzamento ad anzianità per i capitani di complemento del genio, ov'è scritto: « BONELLI Angelo », leggasi: « BONETTI Angelo ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

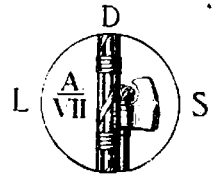
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 2,10

(1681) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

R. GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1929 - ANNO VII — 30 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 -
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 538 - 20 luglio 1929 - Anno VII — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 2319

» 539 - 26 luglio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1449 concernente il passaggio dall'Amministrazione dei lavori pubblici a quella della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta Amministrazione dei lavori pubblici . . . . . » 2320

» 540 - 2 agosto 1929 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari. . . . . » 2323

» 541 - 3 agosto 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario. . . . . » 2327

» 542 - 9 agosto 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto legge, n. 1457, concernente la proroga della efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. . . . . » 2335

LIBRERIA DELLO STATO

N. 543 – 9 agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per titoli a 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; ad un posto nel ruolo del personale tecnico civile del genio militare; a 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari e a 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare . . . . . Pag.

» 544 – 29 agosto 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere l'esperimento per l'avanzamento a scelta. . . . . »

» 545 – 29 agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi. . . . . »

» 546 – 29 agosto 1929 – Anno VII — AMMISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste »

» 547 – 29 agosto 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente . . »

» 548 – 29 agosto 1929 – Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasmissione approvazione degli specchi di proposte per la dichiarazione fuori servizio e per cambio di nomenclatura di materiali. . . . . »

» 549 – 29 agosto 1929 – Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sciabole per sergenti e sergenti maggiori (*con una tavola di disegno*) . . . . »

» 550 – 29 agosto 1929 – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry. . . . . »

» 551 – 29 agosto 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1929-30 »

» 552 – 29 agosto 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale Fascista di Roma . . . . . »

NOTIFICAZIONE . . . . . »

ERRATA-CORRIGE . . . . . »

Circolare N. 538. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo) — 20 luglio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto testo unico;

Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925 e modificato con i decreti ministeriali 30 giugno 1927, e 9 marzo 1928 e 24 aprile 1928;

Decreta:

Articolo unico.

Riconosciuta l'opportunità di includere i due mestieri di « sarto aeronauta cordista » e di « fototecnico », fra quelli, dai quali possono essere tratti gli operai permanenti specializzati, l'elenco dei mestieri, di cui alla lettera *e)* del § 4 del regolamento speciale per i salariati dipendenti dal Ministero della guerra, è sostituito dal seguente:

Aggiustatori o meccanici di precisione - Arcionisti maestri - Armaiuoli maestri - Artificieri pirotecnici maestri - Calderai fucinatori maestri - Carradori montatori di carreggio - Chimici - Conduttori di macchine per lavori di precisione - Elettricisti meccanici - Esplosivisti maestri - Fabbri fucinatori maestri - Falegnami maestri - Fonditori capi - Fonditori per fusioni di vetri d'ottica - Fotogrammetristi - Fo-

totecnici - Fresatori di precisione - Incisori di preci... Livellatori di canne maestri - Macchinisti di motori sp... - Modellatori maestri - Montatori radiotelegrafisti - ... risti meccanici - Ottici - Piombai maestri - Preparato... gabinetti scientifici degli istituti d'istruzione militare - ... datori autogeni maestri - Sarti aeronauti cordisti - Sellai ... gliatori maestri - Tempratori maestri - Tornitori di pre... sione.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione a... Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro della gue...*
P. GAZZERA.

Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 62, *foglio n.* 95.

N: 539. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ... PIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1449, concernente il ... saggio dall'Amministrazione dei lavori pubblici a quella della ... ra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati ... ruolo, a disposizione della detta Amministrazione dei lavori ... blici.** — (Direzione generale personali civili e affari genera... 26 luglio 1929 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 19... 21 agosto 1929 – Anno VII,

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, co... le, a datare dal 1° luglio 1926, vennero assunti dall'A... nistrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di compe... del Genio militare;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, concernen... collocamento a disposizione del Ministero dei lavori p... ci di personale del Genio militare;

Visto il R. decreto 14 giugno 1929, n. 960, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1929, una parte dei servizi già passati all'Amministrazione dei lavori pubblici in base al citato R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, ritorna alla competenza dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra e per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei funzionari del Genio militare, già collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, ai termini del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, è limitato a 35 ragionieri geometri e 53 assistenti.

Art. 2.

Il ruolo organico dei ragionieri geometri e quello degli assistenti del Genio militare sono aumentati del numero dei posti sotto indicati per ciascun grado:

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO MILITARE.

Grado		Numero dei posti
8°	Ragionieri geometri principali	3
9°	Primi ragionieri geometri	5
10°	Ragionieri geometri	7
11°	Vice-ragionieri geometri	
	Totale . . .	15

ASSISTENTI DEL GENIO MILITARE.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	3
11°	Assistenti	5
12°	Assistenti aggiunti	9
	Totale . . .	17

Art. 3.

In corrispondenza degli aumenti effettuati nei ruoli organici dei ragionieri geometri e degli assistenti del Genio militare, i ruoli organici dei geometri e degli assistenti del Genio civile, di cui alla tabella n. 49, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, e col R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, sono diminuiti del numero dei posti qui sotto indicati per ciascun grado:

GEOMETRI DEL GENIO CIVILE.

Grado		Numero dei posti
8°	Geometri capi	3
9°	Geometri principali	5
10°	Geometri	7
11°	Geometri aggiunti	
	Totale . . .	15

ASSISTENTI AGGIUNTI DEL GENIO CIVILE.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	3
11°	Assistenti	5
12°	Assistenti aggiunti	9
	Totale . . .	17

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre norme contenute nel R. decreto 16 maggio 1926, n. 864.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 540. — SERVIZIO SANITARIO. — **Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione generale di sanità militare). — 2 agosto 1929 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto l'art. 704 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Considerata la opportunità di apportare modifiche alla tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc., presso gli stabilimenti sanitari militari, di cui al decreto 18 gennaio 1926 registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1926;

Decreta:

Art. 1.

I personali in servizio del R. Esercito e degli altri corpi armati dello Stato non ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, potranno chiedere agli stabilimenti stessi le cure

ambulatorie e le prestazioni appresso indicate cont
mento del corrispettivo segnato nelle seguenti tar

A) *ricerche chimico batteriologiche.*

Esame dell'urina parziale o completo. . . . .
Esame batteriologico secreto uretrale . . . .
Ricerca acido urico nel sangue. . . . . .
Esame degli sputi (esame microscopico per il bacillo di Koch) . . . . . .
Esame microscopico delle feci (amebe, vermi) .
Esame batteriologico delle feci . . . . . .
Esame del sangue per ricerche di parassiti (malaria) . . . . . .
Esame del sangue completo (citometrico, formale, leucocitario, ecc.) . . . . . .
Emoculture (per tifo e paratifo) . . . . . .
Esame del succo gastrico (con o senza pasto di prova). . . . . .
Id. a domicilio . . . . . .
Esame chimico batteriologico e citologico degli essudati, transudati, ecc. . . . . .
Prova Wassermann del sangue. . . . . .
Siero-diagnosi (tifo, paratifo, melitense) . . .
Ricerche istopatologiche su tessuti animali . .
Esame microscopico del liquido cefalo-rachidiano
Esame batteriologico del liquido cefalo-rachidiano . . . . . .

B) *Esami radiologici*

Osservazioni radioscopiche di polmoni, cuore, fegato . . . . . .
Osservazioni del tubo digerente (compreso il pasto di contrasto) . . . . . .
Una posa radiografica del torace o bacino (rene o vescica) con lastra o pellicola 30 × 40 . . .
Una posa radiografica del torace o bacino (rene o vescica) con lastra o pellicola 24 × 30 . .

Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 24 × 30	L.	25.00
Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 18 × 24	»	20.00
Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 13 × 18	»	16.00
Copia radiografica di una radiografia formato 30 × 40	»	10.00
Copia radiografica di una radiografia formato 24 × 30	»	9.00
Copia radiografica di una radiografia formato 18 × 24	»	6.00
Copia radiografica di una radiografia formato 13 × 18	»	4.50

C) *Ricerche e cure elettro medicali.*

Esame elettro-diagnostico	L.	10.00
Cure elettriche (per ogni seduta)	»	10.00

D) *Cure odontoiatriche.*

Medicatura di denti o radici		gratuita
Estrazione dei denti o radici	L.	5.00
Otturazione in amalgama o cemento (definitiva)	»	15.00
Rimozione del tartaro e pulizia	»	10.00
Otturazione provvisoria in guttaperca	»	5.00
Causticazione delle gengive - ogni seduta . . .	»	3.00

E) *Cure Kinesiterapiche e massoterapiche.*

Ogni seduta	L.	5.00

F) *Diatermia.*

Ogni seduta	L.	10.00

G) *Bagni.*

Bagno semplice (compreso sapone e biancheria)	L.	3.00

H) *Cure Balneo termali.*

Per gli ammessi come esterni negli stabilimenti militari di Ischia ed Acqui (per ogni giornata di cura) . . . . . L.

Art 2.

Le cure e le prestazioni di cui all'articolo precedente subordinate ai mezzi ed al perspnale specializzato di cui stabilimenti sanitari militari dispongono.

Le richieste scritte dovranno essere firmate da un medico e vidimate dal comandante del corpo o capo dell'ufficio.

Tale firma e vidimazione non è richiesta per i bagni comuni.

I richiedenti, qualora non siano personalmente conosciuti, dovranno esibire documenti personali di identificazione.

L'importo delle cure ambulatorie e delle prestazioni di cui è cenno nel precedente articolo 1 sarà pagato di volta in volta in modo analogo a quello prescritto per la dei medicinali a pagamento e versato in tesoreria putazione al capitolo 185 del bilancio d'entrata dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Le suindicate tariffe andranno in vigore il 1° 1929.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. G

N. 541. — AVANZAMENTO. - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per 8 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S. P. E. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, sottufficiali e militari di truppa sia in servizio che in congedo, nonchè veterinari civili che non oltrepassino il 32° anno di età alla data di nomina in S. P. E. che abbiano conseguito la laurea in zooiatria e siano stati abilitati all'esercizio professionale.
Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 5 anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta bollata da L. 3 non più tardi del 1° ottobre 1929 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al Comando del distretto cui sono effettivi o al Comando o Ente dal quale dipendono se trovansi in servizio militare.

In tale domanda i concorrenti dovranno dichiarare c
obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio pe
periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a
ciale in S. P. E. nel corpo veterinario militare.

La domanda deve essere corredata dai seguenti docum

a) diploma originale di laurea di zooiatria o copi
tarile del medesimo e certificato di abilitazione all'es
professionale per coloro per i quali è prescritto dalle
sizioni di legge;

b) copia dell'atto di nascita del concorrente (su car
bollo da L. 2) oltre i diritti di segreteria comunale) de
mente legalizzato dal presidente del Tribunale (marca
bollo prescritta per la regolarizzazione);

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato
sopra);

d) certificato di stato libero, oppure, se ammog
certificato comprovante l'atto di matrimonio debita
legalizzato.

I vincitori del concorso, che non siano ufficiali in S. P.
se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi
nomina, chiedere al Ministero della guerra l'autorizza
a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1
n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L.
nominale.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ott
perato alla disposizione del precedente capoverso o non avrà
ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della
idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

e) certificato di penalità (carta da bollo da L. 6) di data
non anteriore di 3 mesi al giorno della presentazione della
domanda, rilasciata dalla cancelleria del Tribunale nella cui
giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario cen-
trale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspi-
rante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il
certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del ca
condario in cui egli ha prestato giuramento;

f) certificato di moralità e buona condotta (su carta
da bollo di L. 2 oltre i diritti di segreteria) di data non an-
teriore di tre mesi al giorno della presentazione della do-
manda, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante
ebbe il suo domicilio (modello 23 annesso al regolamento sul
reclutamento del Regio esercito)vidimato dal Prefetto;

g) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica da cui risultino le votazioni riportate nei singoli esami speciali ed in quello di laurea;

h) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

i) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 stabilita per i concorsi ad impieghi dello Stato per i quali è richiesta la laurea;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* non saranno prodotti dai concorrenti che siano ufficiali in S. P. E. o di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio; quello di cui alla lettera *d)* non sarà prodotto dagli ufficiali in S. P. E.

Art. 4.

Le autorità riceventi, dopo aver accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso con la maggiore sollecitudine facendo pervenire il tutto al Ministero non oltre il 20 ottobre 1929, unendovi il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche o con i rapporti informativi e copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare se è militare di truppa: alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in S. P. E. le autorità riceventi dovranno altresì allegare una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente a servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilato da un collegio medico di un ospedale militare; le informazioni della Regia prefettura e dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta politica e morale del concorrente stesso, e per gli ammogliati anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel [illegible] dell'autorità militare alla quale presentarono la do[illegible] di ammissione al concorso stesso, della data in cui do[illegible] presentarsi al Ministero (Ufficio del capo del servizio [illegible] rinario) per sostenere i prescritti esami. Questi ver[illegible] sulle materie indicate nella tabella annessa al pr[illegible] creto, e saranno presenziati dalla seguente Com[illegible] composta di tre membri ed un segretario, quest'ulti[illegible] diritto a voto:

Presidente: colonnello veterinario PERRUCCI [illegible] Pietro;

Membro: tenente colonnello veterinario MELCH[illegible] cav. Ilario;

Membro: maggiore veterinario CONTI cav. Ga[illegible]

Segretario: capitano veterinario DELL'ORBO c[illegible] condo.

Art. 7.

Ciascun membro della Commissione esaminatrice d[illegible] di 20 punti per ciascuna prova di esame scritta od o[illegible] 5 punti per i titoli speciali di carriera ed i titoli s[illegible] presentati.

La Commissione stabilirà la graduatoria dei con[illegible] sommando le votazioni ottenute da ciascuno di qu[illegible] esami speciali e nei titoli dividendo la somma ot[illegible] tre; ed alla somma così avuta sarà dato il deno[illegible] di 25.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di id[illegible] neità è di 10/20 in ciascuna prova; è ammesso però il com[illegible] penso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore a 8/20 e la media raggiunta 12/20.

I candidati che in una prova abbiano riportato una vota[illegible] zione inferiore ad 8/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita.

A questi ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli ed i documenti trasmessi.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti, che in base al presente decreto saranno nominati tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, verranno inviati per un periodo di 5 mesi presso un deposito allevamento quadrupedi per compiervi un corso di studi pratico-professionali, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; qualora invece abbiano diversa provenienza, saranno in primo tempo inviati alla Scuola di cavalleria di Pinerolo, per frequentare un corso di studi tecnico militari della durata di 5 mesi ed in secondo tempo presso un deposito allevamento quadrupedi per compiervi un corso analogo a quello prescritto per gli altri vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S. P. E. nel corpo veterinario militare, in base al presente decreto, qualunque sia la loro provenienza assumeranno come anzianità nel grado suddetto quello sotto la quale la nomina viene effettuata.

L'anzianità relativa sarà determinata dalla classificazione ottenuta; a parità di classificazione, l'anzianità è determinata dall'età. A parità anche di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 62, *foglio n.* 195.

PROGRAMMI DI ESAMI

per il concorso alla nomina a tenente veterinario in S. P. E.

Prova 1ª — Igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: 7 ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, una svolta per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

Prova 2ª — Anatomia normale e patologia, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

TESI.

1. Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie d'infezione. Condizione che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Mallеina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico: vaccinazioni; siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio; eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e piemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina, patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero-profilassi e siero-terepia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: etiologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero-profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite; etiologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Tombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche del cavallo.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro carattere fisici e composizione chimica: disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite; distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie; acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi, scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Casa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Frattura, loro distinzioni e com-

plicazioni; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Pro
di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed a
traumatiche; sintomi esiti prognosi e cura. Lussazioni in ge
ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide; gene
anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizi
azione ed ufficio della saliva. Parotide; etiologia. lesioni ana
patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose.
salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità
tomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti; orchite, acro
balanite; loro etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. B
micosi del cordone spermatico, morbo coitale maligno, etiol
sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in genere, ernie in
nali; cause sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo ocular
mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite oftal
interna e specialmente di quella periodica: etiologia. forme cli
che, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. A
rosi.

22. Piede di cavallo: anatomia e fisiologia; secrezione della
stanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione
piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine
podoflemmatite e podotrochilite: etiologia, sintomi, diagnosi,
gnosi e cura.

Prova 3ª — Clinica medica e chirurgica.

Specie della prova: orale pratica.

Durata della prova, è stabilita caso per caso, dalla Comm
esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l
malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il can
estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede succ
mente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per c
la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontra
una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e rispon
domande che la Commissione crederà rivolgergli a ciascu
esaminato.

Roma, 3 agosto 1929 - Anno VII.

p. *Il Ministro*: P. GA

N.B. — I comandi dei distretti cureranno, valendosi dei
a loro disposizione che alla presente circolare sia data la
diffusione.

N 542. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1457, concernente la proroga della efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di persone nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi** — (Direzione generale personali civili ed affari generali) — 9 agosto 1929 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 197, del 24 agosto 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, recante provvedimenti diretti a limitare il personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato, in relazione al riordinamento dei servizi e all'adozione di metodi perfezionati di lavoro;

Ritenuto che detto riordinamento e perfezionamento non è stato ancora realizzato in tutta la sua vastità, per cui si rende necessario ed urgente, nella imminenza della scadenza del termine di applicazione del cennato Regio decreto, di prorogarne l'efficacia per il periodo di un anno, procedendo in detto periodo alla revisione dei ruoli del personale di tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, nell'intento di introdurvi ogni possibile riduzione, fissando il numero dei posti per i singoli gradi in relazione ai nuovi organici che verranno stabiliti;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'adozione dei provvedimenti di assunzioni che, di volta in volta, risultino rigorosamente indispensabili, in casi del tutto particolari, in dipendenza di assolute e gravi necessità di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto n. 1387, concernente il divieto di assunzioni di per nell'Amministrazione dello Stato e norme per il rio mento dei servizi, è prorogata al 20 agosto 1930.

Entro lo stesso termine, con decreti Reali, su pro del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di St del Ministro per le finanze e dei singoli Ministri, udit Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, saranno biliti i nuovi ruoli organici dei personali civili e mil delle Amministrazioni dello Stato.

In casi eccezionali, in cui si renda assolutamente in spensabile per il funzionamento del servizio, potrà es autorizzata, prima che sia decorso il termine fissato c primo comma del presente articolo, mediante decreti R su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se tario di Stato, del Ministro per le finanze e dei singoli Mi nistri, udito il Consiglio dei Ministri, l'assunzione di per nale, nei limiti più ristretti, in rapporto a riconosciute, inderogabili ed urgenti esigenze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la con versione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono aut rizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Mo[illegible].

N. 543. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per titoli a 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; ad un posto nel ruolo del personale tecnico civile del genio militare; a 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari e a 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 9 agosto 1929 - Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 195, del 22 agosto 1929 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante il conferimento mediante concorsi per titoli, al personale avventizio ex combattente, assunto dopo l'8 maggio 1924, e che abbia prestato ininterrottamente servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, della metà dei posti risultanti disponibili entro il 1° aprile 1926 nel grado iniziale dei singoli ruoli dopo effettuate le sistemazioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del succitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Ritenuto che, dopo le sistemazioni previste dalle disposizioni anzidette, sono rimasti disponibili al 1° aprile 1926, n. 52 posti nel grado iniziale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra, n. 2 posti nel grado iniziale del ruolo del personale tecnico civile del Genio militare, n. 20 posti nel grado iniziale del ruolo dei cancellieri nei tribunali militari e n. 10 posti nel grado iniziale del ruolo dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra (grado 11°);

b) per 1 posto nel ruolo del personale tecnico civile del Genio militare (grado 9°);

c) per 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali mil
(grado 11°);

d) per 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Ist
geografico militare (grado 11°).

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti potranno partecipare soltanto gli av
tizi ex combattenti od orfani di guerra di sesso maschile che,
sunti presso le Amministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio
abbiano prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla d
19 gennaio 1926, che siano in possesso del titolo prescritto per l'a
missione nel ruolo cui aspirano e che, entro il 19 marzo 1926,
biano presentato la dichiarazione di cui all'ultimo comma del
ticolo 8 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero
della guerra (Direzione generale personali civili e affari gene
Divisione personali civili), entro 40 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su
carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del ruolo al qual
intendono concorrere, e della data in cui presentarono la dichia
razione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del ripetuto R. decreto
legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Gli aspiranti ai posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali
militari dovranno dichiarare, nella domanda, che accettano, in caso
di nomina, qualunque destinazione sia nel Regno che nelle Colonie.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui ri
sulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono
equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Co
mune, ove il candidato ha la sua abituale residenza, e legalizzato
dal Prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giu
diziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio eser
cito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato
è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che
influiscano sul rendimento del servizio. Per gli aspiranti al posto
di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari, dovrà essere fatto
constatare la idoneità ai servizi in Colonia;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze econo
miche e commerciali o in scienze sociali, per i posti di vice-segre
tario nell'Amministrazione centrale della guerra; diploma di laurea
in ingegneria ed elettrotecnica o diploma di laurea in fisica per il
posto nel ruolo del personale tecnico civile del Genio militare.

ploma di maturità (classica o scientifica) o di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o diploma di licenza di liceo, o di istituto tecnico, conseguiti secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari; diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o di licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico oppure diploma di una scuola superiore di belle arti, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare;

7° certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario per i concorsi per i quali è richiesta la laurea; certificato, pure rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di abilitazione o licenza di cui sopra quando le votazioni stesse non siano riportate sul relativo diploma per i concorsi per i quali sono richiesti altri titoli di studio;

8° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, da cui risulti che il candidato è in possesso del requisito di ex combattente secondo l'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Ove tale requisito non risulti in modo esplicito dai documenti anzidetti, occorre che il candidato unisca una dichiarazione integrativa contenente le indicazioni necessarie e da rilasciarsi, a termini della circolare n. 588 del Giornale Militare Ufficiale del 1922, dal competente ente militare. Gli orfani di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con documenti validi;

9° i brevetti o attestati relativi a ricompense o benemerenze di guerra;

10° certificato di servizio, di cui al comma secondo dell'art. 7 del ripetuto R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il candidato dipende, nonchè certificati di altri servizi eventualmente prestati in Amministrazioni dello Stato con mansioni analoghe a quelle del ruolo cui il candidato aspira;

11° tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utile produrre agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego per il quale concorrono.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Per l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi come sopra indetti e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi dovranno, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova

di mesi sei, salvo l'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, riguardante l'esonero dal periodo di prova per coloro che all'atto della nomina si trovino ad avere esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, per un periodo non inferiore a sei mesi. Durante il periodo di prova saranno corrisposti gli assegni mensili e le aggiunte di famiglia stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi anzidetti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N 544. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali di complemento ammessi a sostenere l'esperimento per l'avanzamento a scelta** — (Direzione generale personale ufficiali) — 29 agosto 1929 - Anno VII.

In seguito all'esame delle domande di ammissione all'avanzamento a scelta di cui alla circolare 439 del *giornale militare* 1929, si comunicano i nomi degli ufficiali di complemento ammessi a sostenere l'esperimento per detto avanzamento:

Fanteria.

Maggiore	PUCCI BONCAMBI cav. Vittorio, divis. Perugia.
»	CAPERNA cav. Alfredo, divis. Roma.
Capitano	BERTONI Giulio, distretto Cremona.
Tentente	TAGLIASACCHI Bruno, distretto Cagliari.
»	GASPARI Enrico, distretto Gorizia.
»	PRATESI Carlo, distretto Livorno.
»	BONAPACE Ferruccio, distretto Belluno.
»	SVERZUTTI Augusto, distretto Gorizia.
»	CAVAZZINI Dante, distretto Bolzano.
»	SCHMID Albino, distretto Bolzano.
»	DI LUCIANO Giuseppe, distretto Milano.

Artiglieria.

Capitano ZACCARINI Giuseppe, distretto Bologna.
» DELL'OLIO Agostino, distretto Bologna.
» MIANI Leonida, distretto Modena.

Genio.

Tenente FRANKENTHAL Ugo, distretto Bolzano.

Si rammenta che, come è stabilito dalla citata circolare 139 *giornale militare* 1929, l'esperimento consisterà in un apposito corso che avrà luogo presso le scuole centrali di Civitavecchia dal 2 al 30 settembre p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 545. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo) — 29 agosto 1929 - Anno VII.

Per norma degli enti interessati si segnalano le seguenti variazioni dei depositi rifornitori di lubrificanti auto, riportati dall'allegato n. 2 alla circolare n. 432 del *giornale militare* c. a.:

a) *Raffineria olii minerali Società anonima (R.O.M. S.A.) — Fiume.*

1. Lucca - « S.A.V.I.O », via di Poggio, n. 18.
2. Siena - Garage Italia.
3. Pisa - Garage toscano, via Filippo Corridoni.
4. Massa - Gino Cuturi, via Montemoro, n. 12.

b) *Società lubrificanti Spidoleine A.I. — Genova.*

1. Udine - Massimo Gaudio, via Savorgnana, n. 19.

In conseguenza, gli enti prelevatari dovranno, d'ora innanzi, rivolgere le loro richieste, a norma dei contratti in vigore, a questi nuovi depositi, e non più ai corrispondenti già contemplati dalla richiamata circolare n. 432.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 546. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste** — (Ragioneria centrale) — 29 agosto 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento del 9 agosto 1929, n. 5099, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'Impresa Rotondo Giuseppe fu Michele da Penta di Fisciano (Salerno), nonchè la persona dello stesso Rotondo Giuseppe fu Michele.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 547. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente** — (Ragioneria centrale) — 29 agosto 1929 - Anno VII.

Si porta a conoscenza di tutte le Amministrazioni militari la circolare 25 luglio 1929, n. 17110, del Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), relativa al pagamento di spese mediante accreditamento in conto corrente postale.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

« E' a notizia di questo Ministero che alcune Amministrazioni ed uffici emettono i titoli di spesa, che devono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale, anzichè sulla Sezione di Tesoreria della propria provincia, su quella della provincia in cui risiedono i creditori. Inoltre le stesse Amministrazioni ed Uffici, nei casi di creditori che risiedono fuori capoluogo di provincia, richiedono, mediante apposita clausola sui relativi titoli di spesa, che le operazioni di accreditamento siano eseguite a mezzo dell'Ufficio Postale di residenza dei creditori.

Al riguardo si fa presente che l'intervento della sezione di tesoreria e dell'ufficio postale di residenza dei creditori,

intervento che è necessario quando trattasi di titoli di spesa pagabili in contanti, dà luogo, nel caso di titoli che devono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale, a complicazioni contabili del tutto superflue ed ingiustificate e ad un ritardo nelle operazioni di accreditamento con pregiudizio degli interessati.

Tali operazioni, infatti, per le vigenti disposizioni in materia, possono essere promosse da qualunque Sezione di Tesoreria e, quindi, anche da quella della provincia in cui hanno sede le Amministrazioni e gli uffici che abbiano emesso i titoli di spesa ed essere perfezionate a mezzo della direzione poste della stessa provincia, e, dove questa manchi, dell'ufficio postale principale, senza bisogno di altro tramite, dovunque risiedano i creditori e qualuque sia l'ufficio conti che detenga i conti correnti postali ad essi intestati.

Al fine, pertanto, di semplificare e di uniformare la procedura attualmente seguita per l'estinzione, col prefato sistema, dei titoli di spesa a favore dei creditori dello Stato e delle Aziende od Amministrazioni autonome statali e di ovviare in tal modo agli inconvenienti accennati si raccomanda vivamente:

a) che tutti i titoli di spesa, i quali debbano essere estinti a richiesta dei creditori mediante accreditamento in conto corrente postale, siano, in ogni caso, inviati alle sezioni di R. tesoreria provinciale, *coesistenti o viciniori* agli uffici che li emettono e non già a quelle delle provincie in cui risiedono i creditori;

b) che dalle sezioni di tesoreria, detti titoli siano, in ogni caso, recapitati alle direzioni provinciali poste *coesistenti* e, dove queste manchino, ai *coesistenti* uffici postali principali e non già, come è stato finora spesso praticato, alle Direzioni provinciali poste od agli uffici postali della località di residenza dei creditori ».

N. 548. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Trasmissione approvazione degli specchi di proposte per la dichiarazione fuori servizio e per cambio di nomenclatura di materiali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo e Direzione generale del genio). 29 agosto 1929 - Anno VII.

A complemento della circolare 243, pubblicata nella dispensa 38 del *giornale militare* del corrente anno, si dichiarane che gli specchi di proposta per la dichiarazione fuori servizio ed il cambio di nomenclatura dei materiali del Gruppo *C* siano trasmessi dai distretti militari ai comandi di gruppo d'armata, per il tramite dei rispettivi ispettorati di mobilitazione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 549. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - **Sciabole per sergenti e sergenti maggiori** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). 29 agosto 1929 - Anno VII.

In relazione a quanto venne preannunciato colla circolare 274 *giornale militare* c. a., il Ministero è venuto nella determinazione di adottare ed introdurre in servizio i seguenti tipi di sciabole per sergenti e sergenti maggiori:

1° Sciabola, con fodero metallico, nichelata, per sergenti e sergenti maggiori delle armi a piedi (ad eccezione dei bersaglieri).

Il tipo adottato è rappresentato nell'unito disegno e verrà costruito nelle tre lunghezze di m. 1,10 - 1,05 e 1.

Tale sciabola sarà inventariata con la denominazione di: « Sciabola mod. 929 per fanteria ».

2° Sciabola, con fodero metallico, nichelata, per sergenti e sergenti maggiori dei bersaglieri, di tipo analogo

alla precedente; differisce da quest'ultima soltanto per avere le parti metalliche dell'impugnatura e la guardia, di ottone.

La sciabola, di cui trattasi, verrà anch'essa, costruita, nelle tre lunghezze di m. 1,10 - 1,05 e 1.

Sarà inventariata con la denominazione di: « Sciabola mod. 929 per bersaglieri ».

3° Sciabola, mod. 71, nichelata, per sergenti e sergenti maggiori delle armi a cavallo.

Sarà inventariata con la denominazione di: « Sciabola mod. 71/29 ».

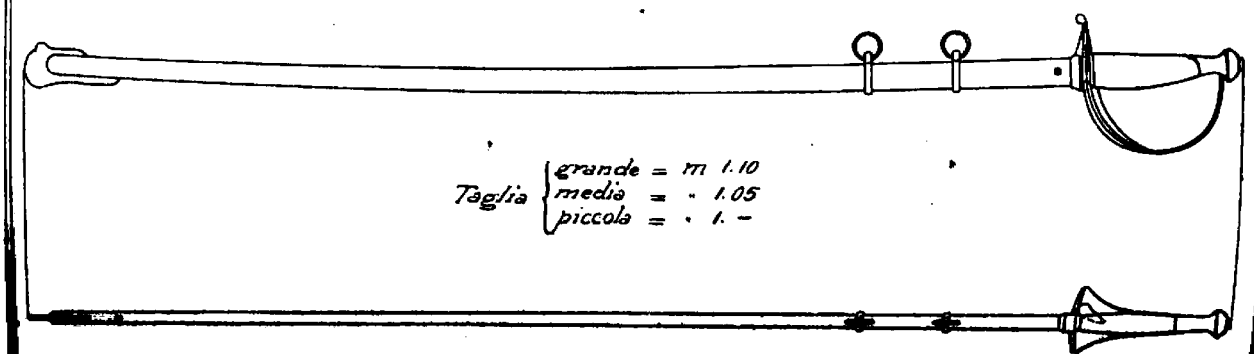
La distribuzione delle suddette sciabole verrà effettuata, ai corpi, per cura delle rispettive direzioni d'artiglieria che le riceveranno dalla fabbrica d'armi R. Esercito di Terni.

Saranno, prossimamente, apportate le relative aggiunte e varianti al modello per gl'inventari.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Sciabola per sergenti e sergenti maggiori delle armi a piedi – fanteria e bersaglieri.

SCALA 1 : 5



Taglia { grande = m 1.10 / media = » 1.05 / piccola = » 1. – }

NOTA. — Le sciabole per bersaglieri differiscono, da quelle per fanteria, soltanto per avere le parti metal iche dell'impugnatura e la guardia, di ottono.

N. 550. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Henry** — (Direzione generale del genio) — 29 agosto 1929 – Anno VII.

A senso di quanto dispone la norma sesta, inserta nella circolare n. 42 del *giornale militare* 1929 si pubblicano i motti distintivi dei lavori pervenuti in tempo utile per prender parte al concorso formante oggetto della circolare stessa.

Essi sono:

1° Laboravi Fidenter.

2° L'energia totale dell'universo è costante.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 551. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1929-30.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 29 agosto 1929 – Anno VII.

L'istruzione premilitare, affidata alla M.V.S.N., in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, numero 1292, si svolgerà in base agli appositi programmi ed alle seguenti disposizioni (1):

1. — L'alta vigilanza sullo svolgimento dei corsi, rimane affidata ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari

---

(1) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 11 del R. decreto-legge sopra citato: « La M.V.S.N. è agli ordini del Presidente del Consiglio e concorrerà a quei servizi che, volta a volta, Egli giudicherà del caso nell'interno del Regno e nelle Colonie.

Alla M.V.S.N. è affidata in modo permanente l'istruzione premilitare dell'Esercito, secondo le norme ed i regolamenti che saranno emanati dal Ministero della guerra, sentito il parere del Comando Generale della Milizia.

Per quanto riguarda l'istruzione premilitare dell'Esercito, la M.V.S.N. sarà alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e delle Autorità militari territoriali ».

della Sicilia e della Sardegna, ai quali faranno capo, di tamente, i comandi di gruppo della Milizia, per tutto ciò si riferisce all'effettuazione dei corsi stessi.

2. — L'istruzione premilitare viene impartita in due consecutivi. Il primo anno di corso che avrà la durata di mesi, ed il secondo che avrà la durata di quattro avranno entrambi inizio col 1° ottobre p. v. Poichè scopo di poter provvedere in tempo alla sistemazione posizione degli interessati agli effetti del loro servizio litare, gli esami avranno inizio ai primi del febbraio resta di conseguenza stabilito che il secondo corso dov munque aver termine pel 31 gennaio 1930.

Nei centri più popolosi i corsi potranno essere ri in più sezioni.

In quelle località, ove speciali condizioni di clima o di titudine lo impongano, i corsi saranno eseguiti, sempre divisi in due anni, in primavera, previa autorizzazione competenti comandi di Corpo d'armata o dei comandi tari della Sicilia e della Sardegna.

3. — Al primo anno di corso possono partecipare i giov che al 31 dicembre p. v. compiono il 18° anno di età ed secondo anno i giovani che appartengono alla classe di p sima chiamata alle armi e che già abbiano frequentato, esito favorevole il primo anno.

I giovani che abbiano appartenuto per un quadriennio Avanguardisti, i quali non abbiano fatto passaggio M.V.S.N., e siano della classe di prossima chiamata armi, saranno inscritti senz'altro al secondo anno di c e sosterranno, a suo tempo, gli esami finali insieme altri. Tale disposizione avrà effetto per l'avvenire, dato la legge che ha istituito l'Opera Nazionale « Balilla » è del 3 aprile 1926. Quelli invece che abbiano appartenuto per due anni alla M.V.S.N. saranno sottoposti, nell'anno in cui compiono il 20° anno di età, agli esami finali, senza obbligo di frequentare il secondo anno di corso.

4. — I corsi verranno effettuati, su conforme propo dei comandi di zona, in tutti i comuni nei quali vi sia suf ciente numero di inscritti.

Tali proposte dovranno pervenire ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sarde

gna non oltre il 15 settembre p. v. dovendosi intendere a tale data stabilito l'elenco delle località nelle quali si effettueranno i corsi stessi, tranne che per le località di alta montagna di cui al n. 2.

Del predetto elenco dovrà essere trasmessa copia al Ministero, a cura dei comandi predetti, al più presto possibile.

Presso i convitti nazionali i corsi premilitari per i convittori saranno svolti da ufficiali della M.V.S.N. sotto la responsabilità del comandante di legione.

5. — I premilitari debbono compiere le prescritte lezioni di tiro quando nella località in cui si svolge il corso o in altra località compresa nel raggio di 10 Km. dal domicilio del premilitare sia in funzione un campo di tiro sociale o militare. A coloro che non ottemperassero a tale prescrizione non saranno rilasciate le dichiarazioni di idoneità. All'uopo, ove trattisi di campi di tiro sociali, i premilitari saranno inscritti di ufficio alle società di tiro a segno e ciascuno di essi dovrà effettuare all'atto dell'inizio delle lezioni di tiro il versamento alle società medesime di L. 6.

Le società di tiro a segno disporranno che nei giorni e nelle ore in cui svolgeranno il tiro i premilitari, i poligoni siano lasciati liberi. In tali giorni ed in tali ore, la direzione del campo dovrà essere affidata ad un ufficiale della M.V.S.N., il quale assumerà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

6. — Presso i corsi in cui non sia possibile di compiere le lezioni di tiro, in base a quanto dinanzi si è accennato, i premilitari vengono istruiti nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione e in esercizi di puntamento. I comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna potranno, caso per caso, ed a seconda delle esigenze del servizio, concedere ai corsi premilitari l'uso dei poligoni militari.

7. — Le lezioni di tiro dovranno essere 5 per ciascun anno di corso, ed in ogni lezione dovrà essere sparato un caricatore: una lezione in ginocchio a 100 metri e quattro lezioni a 200 metri, rispettivamente a terra, in ginocchio, in piedi ed a terra, le ultime tre con baionetta inastata (1ª lezione del tiro preparatorio, e 3ª, 4ª, 5ª e 6ª lezione di cui al compendio d'istruzione per le società di tiro a segno).

Saranno dichiarati idonei nel tiro i giovani che nelle ultime quatro lezioni abbiano ottenuta una somma fra punti sparati e bersagli colpiti, pari o superiore a 32.

8. — Il Ministero concede la distribuzione gratuita di n. 30 cartucce per ogni allievo che abbia frequentato l'intero corso sia del primo, sia del secondo anno. Quindi le società di tiro a segno, in base al numero degli allievi dei corsi premilitari che affluiranno al proprio poligono di tiro, provvederanno a richiedere alle direzioni d'artiglieria, o agli altri enti distributori, il numero delle cartucce necessarie, con le stesse modalità seguite per il precedente corso.

9. — Alla fine dei corsi i comandi divisione, presi gli ordini dai competenti comandi di corpo d'armata o comando militare, e previ accordi con i comandi della M.V.S.N. interessati, nomineranno le Commissioni esaminatrici. Sarà costituita una Commissione per ciascuna provincia; in quelle provincie nelle quali i corsi fossero numerosi, cosicchè una sola Commissione non potesse celermente e proficuamente espletare il suo còmpito, potranno essere nominate due ed anche più Commissioni.

A siffatte nomine si provvederà direttamente, a tempo debito, in relazione alle date stabilite per la chiusura dei corsi, senza che occorra richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Ministero.

Le Commissioni saranno composte da un ufficiale superiore del R. Esercito in S.P.E. (esclusi però gli ispettori provinciali del tiro a segno), presidente, e da un ufficiale inferiore del R. Esercito in S.P.E. e da un ufficiale della M.V.S.N., membri.

Tali Commissioni provvederanno alla verifica dei libretti personali degli allievi, da prodursi all'atto della presentazione agli esami, ed alla firma dei libretti medesimi per la parte contenente la dichiarazione del risultato degli esami.

10. — Le dichiarazioni di idoneità risulteranno sui libretti personali dei premilitari e saranno rilasciate al termine di ciascun corso a firma dei presidenti delle Commissioni esaminatrici.

11. — In base alle dichiarazioni risultanti dai libretti personali, e firmate dalle Commissioni esaminatrici, i competenti comandi di legione della M. V. S. N. rilasceranno ai

giovani, muniti della dichiarazione della idoneità nell'istruzione premilitare, uno dei sottoindicati documenti, a seconda che trattisi di giovani che abbiano frequentato regolarmente i due corsi conseguendo l'idoneità finale o di giovani che abbiano frequentato soltanto il secondo corso per essere provenienti dagli Avanguardisti, o di giovani che abibano appartenuto per due anni alla M.V.S.N. ed abbiano superato gli esami finali del secondo corso:

a) « L'allievo premilitare . . . . . (nome, cognome, paternità ed anno di nascita) ha frequentato regolarmente i due corsi premilitari negli anni . . . . . Comune di . . . . . ed ha superato l'esame d'idoneità, come da dichiarazione della Commissione esaminatrice, in data . . . . . ».

b) « L'allievo premilitare . . . . . (nome, cognome, paternità, anno di nascita), inscritto per quattro anni nei reparti Avanguardisti, avendo nell'anno . . . . . frequentato il secondo corso premilitare, ha superato l'esame di idoneità, come da dichiarazione della Commissione esaminatrice, in data . . . . . ».

c) « Il milite . . . . . (nome, cognome, paternità ed anno di nascita) inscritto nei ruoli della M.V.S.N. negli anni . . . . . ha superato l'esame d'idoneità nell'istruzione premilitare, come da dichiarazione della Commissione esaminatrice, in data . . . . . ».

12. — Per il rilascio delle dichiarazioni di giustificazione di mancata frequenza dei corsi premilitari si osserveranno le norme contenute nella circolare 415 *giornale militare* 1928.

13. — Ultimati i corsi il Comando Generale della M.V.S.N. trasmetterà al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole) uno specchio da cui risulti, per ciascun anno di corso, il numero degli allievi inscritti, il numero degli allievi presentatisi agli esami ed il numero di quelli dichiarati idonei. In colonna a parte sarà indicato il numero dei giovani sottoposti agli esami senza aver frequentati i corsi perchè appartenenti alla Milizia da più di due anni e quello dei dichiarati idonei.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 552. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 agosto 1929 - Anno VII.

Il Ministero ha stabilito di ammettere 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale, della durata di mesi 5, che avrà inizio il 6 novembre 1929 presso l'Istituto Coloniale Fascista di Roma.

Saranno scelti quegli ufficiali che presenteranno domanda (in carta da bollo da L. 3) e che, oltre ad assoggettarsi al pagamento della tassa di cui appresso, si trovino nelle seguenti condizioni:

1. — Rivestano il grado da tenente a maggiore incluso.

2. — Siano in possesso della licenza di liceo o di istituto tecnico o di titoli equivalenti.

3. — Abbiano ottimi precedenti militari e disciplinari.

Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino speciali attitudini allo studio delle materie coloniali o che abbiano conoscenza degli usi e costumi delle colonie italiane e straniere.

Inoltre, a parità delle altre condizioni, la frequenza ai corsi di che trattasi sarà titolo di preferenza per l'invio degli ufficiali in colonia.

Le autorità militari, nell'annotare le domande, esprimeranno il loro parere oltrechè sulle qualità morali, culturali, professionali e disciplinari dell'ufficiale, anche sulla opportunità di allontanarlo o meno dal posto che attualmente occupa.

Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Roma e, data la natura del corso, non percepiranno alcuna diaria od indennità speciale, ma riceveranno gli assegni normali che spettano agli ufficiali effettivi al corpo di cui fanno parte e nella residenza del corpo stesso.

Gli ufficiali che verranno ammessi dovranno presentarsi al comando della divisione militare di Roma il giorno 5 novembre p. v. e saranno tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione di lire 90 e di lire 10 per tassa di esami, som-

ma che dovranno direttamente versare alla presidenza dell'Istituto coloniale fascista, (via Giustiniani n. 5, Roma 119), all'inizio del corso.

Nessun ufficiale, senza gravi giustificati motivi potrà esimersi dal frequentare il corso e ritirarsi dagli esami finali.

L'ufficiale che per i motivi di cui sopra venisse allontanato dall'Istituto, non potrà più essere ammesso ad altri corsi successivi.

Non saranno prese in considerazione le domande degli ufficiali vincolati a ferma coloniale e quelle degli ufficiali che frequenteranno o dovranno frequentare scuole militari, se queste termineranno dopo il 6 novembre o avranno inizio durante il corso in parola.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) geografia delle colonie italiane;
b) storia antica ed archeologia delle colonie italiane;
c) storia della colonizzazione moderna e delle colonie italiane;
d) legislazione coloniale italiana;
e) nozioni d'istituzioni islamiche;
f) cenni di etnografia ed etnologia giuridica delle colonie italiane;
g) nozioni di arte militare coloniale;
h) nozioni di igiene coloniale;
i) condizioni economico-commerciali delle colonie italiane.

Il corso sarà integrato da speciali conferenze, visite a musei, biblioteche, ecc.

L'ammissione degli ufficiali delle varie armi, corpi o specialità è subordinata alle esigenze di servizio, ad esclusivo giudizio del Ministero della guerra.

Della frequenza del corso e dei risultati conseguiti da ciascun ufficiale ne dovrà essere presa nota nelle carte personali dell'ufficiale stesso.

I comandi di corpo d'armata faranno pervenire entro il giorno 30 settembre p. v. al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le domande presentate.

Il Ministero avvertirà direttamente gli ammessi e provvederà in seguito alla pubblicazione dei loro nomi sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 agosto 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Benevento . .	Il comune di San Giorgio La Montagna è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « San Giorgio del Sannio ».	n. 1297 19 luglio 1929
Cagliari . . .	Il comune di Villarios Masainas è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Giba ».	n. 1353 27 giugno 1929
Campobasso .	Il comune di San Felice Slavo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Felice del Littorio ».	n. 1354 27 giugno 1929
Catania . . .	Il comune di Adernò è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Adrano ».	n. 1355 27 giugno 1929
Milano . . .	Il comune di Villa San Fiorano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Villasanta ».	n. 1383 2 luglio 1929

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono risultati territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1929, circolare 458:

Pag. 1915 anzichè « Comando Militare della Sardegna » leggasi « Comando Militare della Sicilia ».

Dispensa 42ª, anno 1929, circolare 469.

Pag. 1979, n. 115 invece di « classe 1909 » leggasi « classe 1910 ».

Pag. 2004 - tabella limiti di statura, alla nota 3ª in calce alla tabella, invece di « m. 1.60 » leggasi « m. 1.58 ».

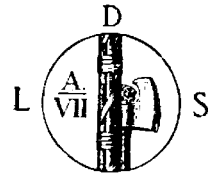
Pag. 2011, n. 13, quarta e quinta riga « invece di appartenente a classe tuttora vincolata a servizio militare » leggasi « di età inferiore a 40 anni ».

Dispensa 44ª, anno 1929, circolare 502.

Pag. 2115. — Art. 2. Ove è scritto: « che eleva di 4 anni » correggere « che eleva di 5 anni ».

Dispensa 46ª, anno 1929, errata-corrige:

Pagina 2315, penultima riga, ove è scritto « 1° aprile 1917 », leggasi: « 1° aprile 1917 ».



PREZZO L. 1,00

(1681) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1929 - ANNO VII — 6 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 5 SETTEMBRE 1929-VII

Si inizia oggi il congedamento dei militari della classe 1908, che nella loro grande maggioranza hanno concluso il loro periodo di ferma partecipando coi rispettivi reparti alle recenti esercitazioni estive.

Nel corso di queste — secondo hanno riferito i comandi competenti e come ho potuto, per taluni reparti, constatare con soddisfazione di persona — gli attuali congedandi hanno dato bella prova di resistenza fisica, saldamente temprata, e di spirito militare elevato ed alacre, a dimostrazione palese del profitto tratto dal compiuto addestramento.

Ai congedandi, con l'espressione del compiacimento, rivolgo il mio saluto, pienamente fiducioso che ciascuno di essi, dalla memoria dei giorni consacrati all'adempimento del più sacro dei doveri, vorrà trarre incitamento a conservare e perfezionare l'efficienza fisica, elevando costantemente l'animo alle più alte idealità dell'Italia fascista.

Il Ministro: MUSSOLINI.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO 5 settembre 1929-VII . . .

N. **553** – **9 maggio 1929** – Anno VII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1371 – Radiazione dell'opera fortificata di Pertegada dal novero delle fortificazioni del Regno . . . . . .

» **554** – **11 agosto 1929** – Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1929 . . .

» **555** – **29 agosto 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di insegne per comandi, corpi e servizi (*con una tavola di disegni a colori*) . . . .

» **556** – **5 settembre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste

» **557** – **5 settembre 1929** – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929 . . . . . .

» **558** – **5 settembre 1929** – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Foligno . . . . . .

» **559** – **5 settembre 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno grigio-verde a forma rigida per la truppa e sottufficiali . .

» **560** – **5 settembre 1929** – Anno VII — SOTTUFFICIALI. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco dei aspiranti alla carica di guardacolombaia mobilitabile . . . . . .

» **561** – **5 settembre 1929** – Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Stipendi dei sottotenenti maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma . . . . . .

ERRATA-CORRIGE . . . . . .

Circolare N. 553. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1371 - Radiazione dell'opera fortificata di Pertegada dal novero delle fortificazioni del Regno.** — (Direzione generale del genio). — 9 maggio 1929 - Anno VII. — (Gazzetta ufficiale n. 184, del 8 agosto 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera fortificata di Pertegada è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le zone di servitù militari relative a detta opera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 554. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1929.** (Gabinetto). — 11 agosto 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica;

Visto l'art. 10 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge suddetta (circolare 3 luglio 1926, n. 308 del *giornale militare* 1926);

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina l'applicazione delle norme per il calcolo delle perdite di anzianità stabilita dall'art. 10 della circolare surrichiamata e di confermare invece per l'anno 1929, le disposizioni stabilite dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del R. Esercito e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, per quelli della R. Marina;

Decreta:

Nei riguardi degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina viene confermata fino a tutto il 1929, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e dell'articolo 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita rispettivamente dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del R. Esercito e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, per quelli della R. Marina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 555. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di insegne per comandi corpi e servizi** – (*con una tavola di disegni a colori*). — (Direzione generale servizi logistici). — 29 agosto 1929 – Anno VII.

Sono adottate le seguenti insegne per Comandi, Corpi e Servizi in sostituzione ed in aggiunta alle insegne di cui alla Istruzione 27 sul materiale di servizio generale, edizione 1908, che s'intendono pertanto abolite.

Analogamente vanno pure modificate le insegne di cui all'allegato 13 al « *Servizio in guerra* ».

Seguono le descrizioni delle insegne, i relativi conti di costruzione e la tavola di disegni a colori.

Insegne per comandi e servizi.

Insegne per Comando Supremo.

Il drappo delle insegne per il Comando Supremo è a forma di rettangolo e misura m. 1.10 in altezza e m. 0.75 in larghezza. E' formato con tre teli di seta, verde il sinistro, bianco quello del centro e rosso il destro, formando così la bandiera nazionale; al centro del campo bianco e ad uguale distanza dai due margini, superiore ed inferiore, havvi il piccolo stemma dello Stato, ricamato in seta, formato di uno scudo di rosso alla croce di argento, cimato da Corona Reale, dalla quale escono lateralmente due nastri al nodo di Savoia; il tutto accollato al Collare dell'Ordine della SS. Annunziata e sostenuto da due Fasci Littori, con l'ascia all'esterno al naturale. Il tutto accompagnato in punta da una lista accartocciata con il motto: « Fert » in oro, ripetuto tre volte.

Il drappo è foderato di tela di cotone bianca satinata.

L'insegna per gli Uffici aventi sede in località diversa da quella del comandante è sprovvista degli stemmi e della fodera con l'aggiunta della dicitura dell'Ufficio o Uffici cui l'insegna si riferisce.

Insegne per comandi e servizi d'armata.

Il drappo delle insegne per *Comando d'Armata* è di panno celeste a forma di rettangolo ed ha le seguenti dimensioni: altezza m. 1.10, larghezza m. 0.75; al centro di esso havvi la leggenda . . . . . *Armata.*

Il drappo delle insegne per gli uffici aventi sede in località diversa da quella del comandante è pure di panno celeste colle identiche dimensioni di quello d'armata, ha però al centro nel senso della altezza una lista di panno bianco, larga cm. 25 con la dicitura dell'ufficio o uffici cui si riferisce l'insegna.

Il drappo delle insegne per *Comando d'artiglieria* è di forma quadrata i cui lati misurano metri 0.75, è però costituito con due teli nel senso della larghezza, di metri 0.375 cadauno, di panno celeste il sinistro e giallo il destro.

La leggenda su tre righe è la seguente: *Comando d'artiglieria della . . . . . Armata.* —

Il drappo per insegne per *Comando del genio* è identico per forma e dimensioni a quello per Comando d'artigliera, differisce solo per i colori del panno, cioè celeste quello sinistro e cremisi il destro; la leggenda è la seguente: *Comando del genio della . . . . . Armata.*

Il drappo per insegne per *Comando di aeronautica* è di forma quadrata coi lati come i precedenti di m. 0.75 è costituito con due teli nel senso della larghezza, di m. 0.375 cadauno, di panno celeste il sinistro e azzurro il destro. La leggenda su tre righe è la seguente: *Comando di aeronautica della . . . . . Armata.*

Il drappo per insegne per il *Deposito centrale d'artiglieria* è di forma quadrata coi lati come i precedenti di m. 0.75 ma di un solo telo di panno giallo arancio. La leggenda su quattro righe è la seguente: *Deposito centrale d'artiglieria della . . . . . Armata.*

Il drappo per insegne del *Magazzino del genio* è di forma quadrata come i precedenti coi lati di m. 0.75 differisce solo nel colore del telo che è di panno cremisi. La leggenda su tre righe è la seguente: *Magazzino del genio della . . . . . Armata.*

Il drappo per insegna del *Magazzino di veterinaria e di mascalcia* è di forma quadrata come i precedenti coi lati di metri 0. 75 ed è costituito con un solo telo di panno bianco con una striscia diagonale di panno celeste larga cm. 10 che parte dall'angolo superiore sinistro e termina all'angolo inferiore destro. La leggenda su quattro righe è la seguente: *Magazzino di veterinaria e di mascalcia della . . . . Armata.*

Il drappo per insegna del *Parco quadrupedi - Carreggio e bardature è identico al precedente di panno bianco, differisce solo nella striscia diagonale che è di panno giallo arancio. La leggenda su quattro righe è la seguente: Parco quadrupedi - Carreggio e bardature della . . . . Armata.*

Il drappo per insegna dell'*Autoraggruppamento* è identico al precedente in panno bianco, differisce solo nella striscia diagonale che è di panno verde. La leggenda su tre righe è la seguente: *Autoraggruppamento della . . . . Armata.*

Insegne per comandi e servizi di corpo d'armata.

Il drappo per insegne di *Comando di Corpo d'Armata* è di panno verde a forma di rettangolo ed ha le seguenti dimensioni: altezza m. 1.10, larghezza m. 0.75. La leggenda su tre righe è la seguente: *Corpo d'Armata.*

Il drappo per insegne di *Comando d'artiglieria di Corpo d'Armata* è di forma quadrata i cui lati misurano metri 0.75, è però costituito con due teli nel senso della larghezza di metri 0.375 cadauno, di panno verde il sinistro e giallo arancio il destro. La leggenda, su tre righe, è la seguente *Comando d'artiglieria del . . . . . Corpo d'Armata.*

Il drappo per insegne del *Comando del Genio del Corpo d'Armata* è uguale per dimensioni e forma alla insegna del Comando d'artiglieria, differisce per il colore del panno del lato destro che è cremisi. La leggenda su tre righe è la seguente: *Comando del Genio del . . . . . Corpo d'Armata.*

Il drappo per insegne del *Comando d'aeronautica del Corpo d'Armata* è identico come forma e dimensioni a quelli

per Comando di artiglieria e del genio. Differisce solo per i colori del panno, cioè verde quello sinistro, azzurro quello destro. La leggenda su tre righe è la seguente: *Comando di aeronautica del . . . . . Corpo d'Armata.*

Il drappo per insegne della *Direzione di Sanità del Corpo d'Armata* è fatto con panno bianco, porta cucita nel centro la Croce Rossa quale distintivo internazionale, essa è fatta di panno scarlatto, ha una altezza di mm. 100 e i bracci di essa hanno una grossezza di mm. 100. Il drappo è di forma quadrata i cui lati misurano m. 0.75. La leggenda su due righe è la seguente: *Direzione di Sanità del . . . . . Corpo d'Armata.*

Il drappo per insegna della *Direzione di Commissariato del Corpo d'Armata* è uguale per dimensione e forma a quella per la Direzione di Sanità di Corpo d'Armata, differisce il coloro del panno del telo che è viola. La leggenda su tre righe è la seguente: *Direzione Commissariato del . . . . Corpo d'Armata.*

Insegne per comandi di divisione, brigata e reggimenti.

Il drappo delle insegne per *Comando di Divisione* è di panno scarlatto a forma di rettangolo, ed ha le seguenti dimensioni: altezza m. 1.10, larghezza m. 0.75; al centro di essa havvi la leggenda, su due righe: . . . . . *Divisione.*

Il drappo delle insegne del *Corpo Celere* ha la medesima forma e dimensioni di quello, per Comando di Divisione, è costituito con un telo di panno cremisi, con una striscia diagonale di panno bianco larga cm. 10 che parte dall'angolo superiore sinistro e termina all'angolo inferiore destro. La leggenda su tre righe è la seguente: . . . . . *Corpo Celere.*

Il drappo delle insegne di brigata di fanteria è di panno bianco: ha forma di rettangolo ed ha le seguenti dimensioni: altezza m. 1,10, larghezza m. 0,75; al centro di esso havvi, su tre righe, la leggenda . . . . . *Brigata di Fanteria.*

Il drappo delle insegne di *Raggruppamento Celere* ha la medesima forma e dimensione di quello per brigata di fanteria; è costituito con un telo di panno bianco, con una

striscia diagonale di panno cremisi, larga cm. 10 che parte dall'angolo superiore sinistro e termina all'angolo inferiore destro. La leggenda su tre righe è la seguente: . . . . . *Raggruppamento Celere.*

Il drappo delle insegne del *Reggimento di Fanteria* è di forma quadrata i cui lati misurano m. 0,75, è costituito con due teli nel senso della larghezza, di m. 0,375 cadauno, di panno scarlatto il sinistro, bianco il destro. La leggenda su tre righe è la seguente: . . . . . *Reggimento Fanteria.*

Il drappo delle insegne del *Reggimento Cavalleria* è di forma quadrata avente i lati di m. 0,75; è formato di due pezzi di panno a forma di triangolo isoscele, cremisi l'uno con l'angolo retto in basso ed a sinistra, bianco l'altro, con l'angolo retto disposto inversamente. La leggenda, su due righe, è la seguente: *Reggimento* . . . . . ( ).

Il drappo delle insegne di *Reggimento Artiglieria da Campagna* è identico come forma e dimensioni a quello del Reggimento di fanteria, differisce solo nel colore del telo sinistro che è di panno giallo arancio mentre il destro è di panno bianco come il Reggimento di fanteria. La leggenda, su tre righe, è la seguente: . . . . . *Reggimento Artiglieria da Campagna.*

Le lettere per le leggende hanno un'altezza uniforme di mm. 120 per insegne di m. $1{,}10 \times 0{,}75$ e mm. 80 per quelle di m. $0{,}75 \times 0{,}75$.

Con le necessarie varianti nelle inscrizioni:

a) L'insegna della brigata di fanteria vale per tutte le specialità di fanteria, per la cavalleria ed eventualmente i carri armati ed i carabinieri reali.

b) Quelle del reggimento fanteria vale per tutte le specialità di fanteria, carri armati, carabinieri reali.

c) Quelle del reggimento artiglieria da campagna vale per tutte le specialità d'artiglieria, reggimento o raggruppamento.

d) Quelle dei servizi valgono per tutte le unità dei rispettivi servizi.

Custodie di tela per insegne - Aste per insegne.

Restano invariate le norme dell'Istruzione 27, sul materiale di servizio generale edizione 1908. Ad eccezione delle aste per insegne dei Comandi reggimenti di cavalleria le quali anzichè essere munite di speciale congegno di ferro reggi drappo, sono identiche a quelle per Comandi e Servizi di Armata, Divisione, Brigata, Reggimento, Legione (Tavola 33 della sopra citata Istruzione).

Seguono i conti di costruzione.

Conto di costruzione delle insegne per Comando Supremo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con stemma		Senza stemma	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Telo di seta alto m. 0,55:						
Bianca	M.	45 —	0,60	27,00	0,60	27,00
Rossa	»	45 —	0,60	27,00	0,60	27,00
Verde	»	45 —	0,60	27,00	0,60	27,00
Satin di cotone bianco alto m. 1,20	»	10 —	0,80	8,00	—	—
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	5,30	0,04	0,21	0,04	0,21
Ricamo del piccolo stemma dello Stato	L.	—	—	170,00	—	—
Occhielli di ottone	n.	0,15	3	0,45	3	0,45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	12,00	—	10,00
Prezzo di costo L.				271,66		91,66
Prezzo di conteggio L.				271,70		91,70

Conti di costruzione per le sottosegnate insegne per comandi e servizi.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Comando d'Armata — Sede del comandante		Comando d'Armata — Uffici aventi sede in località diverse dal coman.		Corpo d'Armata		Divisione		Corpo celere		Raggruppamento celere		Brigata di fanteria	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno cremisi per mostreggiature alto m. 1,30	m.	62 —	—	—	—	—	—	—	—	—	0, 74	45, 88	0, 10	6, 20	—	—
Panno bianco per mostreggiature alto m. 1,30	»	62 —	—	—	—	—	—	—	—	—	0, 10	6, 20	0, 74	45, 88	0, 80	49, 60
Panno scarlato per mostreggiature alto m. 1,30.	»	62 —	—	—	0, 28	17, 36	—	—	0, 80	49, 60	—	—	—	—	—	—
Panno celestre per mostreggiature alto m. 1,30.	»	62 —	0, 80	49, 60	0, 56	34, 72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panno verde per mostreggiature alto m. 130.	»	62 —	—	—	—	—	0, 80	49, 60	—	—	—	—	—	—	—	—
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	»	58 —	0, 06	3, 48	—	—	0, 11	6, 38	0, 08	4, 64	0, 10	5, 80	0, 15	8, 70	0, 15	8, 70
Occhielli di ottone	n.	0, 15	3 —	0, 45	3 —	0, 45	3 —	0, 45	3 —	0, 45	3 —	0, 45	3 —	0, 45	3 —	0, 45
Mano d'opera compreso il filato per le cuciture.	L.	—	—	13 —	—	10 —	—	15 —	—	14 —	—	16 —	—	17 —	—	15 —
Prezzo di costo L. . . .				66, 53		62, 53		71, 43		68. 6[illegible]		74, 83		78, 2[illegible]		73, 75
Prezzo di conteggio L. . . .				66, 60		62, 60		71, 50		68. 70		74, 40		78, 80		73, 80

Conti di costruzione delle sottonotate insegne per Comandi e Servizi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Comando di Artiglieria d'Armata		Comando di Artiglieria di Corpo d'Armata		Comando del Genio d'Armata		Comando del Genio di Corpo d'Armata		Comando di Aeronautica d'Armata		Comando di Aeronautica di Corpo d'Armata		Reggimento di Artiglieria da Campagna		Reggimento di Fanteria	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno celeste per mostreggiature alto m. 1,30	m.	62,00	0,28	17,36	—	—	0,28	17,36	—	—	0,28	17,36						
Panno azzurro id. id.	»	62,00	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	17,36	0,28	17,36				
Panno scarlatto id. id.	»	62,00	—	—	—	—	—	—	0,28	17,36	—	—	—	—	—	—	0,28	17,36
Panno cremisi id. id.	»	62,00	—	—	—	—	0,28	17,36	0,28	17,36								
Panno verde id. id.	»	62,00	—	—	0,28	17,36	—	—	—	—	—	—	0,28	17,36				
Panno giallo arancio id. id.	»	62,00	0,28	17,36	0,28	17,36	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	17,36		
Panno bianco id. id.	»	62,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,28	17,36	0,28	17,36
Panno nero id. id. .	»	58,00	0,12	6,96	0,13	7,54	0,12	6,96	0,13	7,54	0,16	9,28	0,16	9,28	0,16	9,28	0,12	6,96
Occhielli di ottone.	n.	0,15	3	0,45	3	0,45	3	0,45	3	0,45	3	0,45	3	0,45	3	0,45	3	0,45
Mano d'opera compreso il filato per le cuciture	L.	—	—	15,00		15,00		15,00		15,00		16,00		16,00		16,00		15,00
Prezzo di costo				57,13		57,71		57,13		57,71		60,45		60,45		60,45		57,13
Prezzo di conteggio . . .				57,20		57,80		57,20		57,80		60,50		60,50		60,50		57,20

Conti di costruzione delle sottonotate insegne per comandi e servizi.

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo parziale	Direzione sanità di corpo di armata		Direzione commissariato corpo di armata		Deposito centrale d'artiglieria di armata		Magazzino del genio di armata		Magazzino di veterinaria e di mascalcia di armata		Parco quadrupedi, carreggio bardature di armata		Autoraggruppamento di armata		Reggimento di cavalleria	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno cremisi per mostreggiature alto m. 1,30	m.	62 —	0,80	49,60	—	—	—	—	—	—	0,80	49,60	—	—	—	—	0,40	24,80
Panno bianco . . . . id. id.	»	62 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,74	45,88	0,74	45,88	0,40	24,80
Panno giallo-arancio id. id.	»	62 —	—	—	—	—	0,80	49,60	—	—	—	—	0,08	4,96	—	—	—	—
Panno verde . . . . id. id.	»	62 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,08	4,96	—	—
Panno scarlatto . . id. id.	»	62 —	0,12	7,44	—	—	—	—	0,80	49,30	—	—	—	—	—	—	—	—
Panno viola . . . . id. id.	»	75	—	—	0,80	60 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panno nero . . . . . id. id.	»	58	0,13	7,54	0,16	9,28	0,20	11,60	0,15	8,70	0,22	12,76	0,22	12,76	0,12	6,96	0,08	4,64
Occhielli di ottone	n.	0,15	3 —	0,45	3 —	0,45	3 —	0,45	3 —	0,45	3 —	0,45	3 —	0,45	3 —	0,45	3 —	0,45
Mano d'opera compreso il filato per le cuciture	L.	—	—	15 —	—	16 —	—	17 —	—	18 —	—	18 —	—	15 —	—	15 —	—	14 —
Prezzo di costo L. . . .				80,03		85,73		78,65		76,75		80,81		79,05		73,25		68,69
Prezzo di conteggio L. . . .				80,10		85,80		78,70		76,80		80,90		79,10		73,30		68,70

p. *Il Ministro*: P. GARRERA.

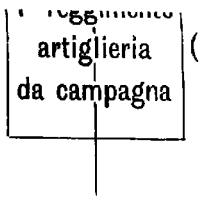
INSEGNE PER COMANDI E SERVIZI

COMANDI:



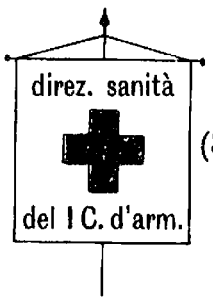
(3)





(3)

SERVIZI:



(3)





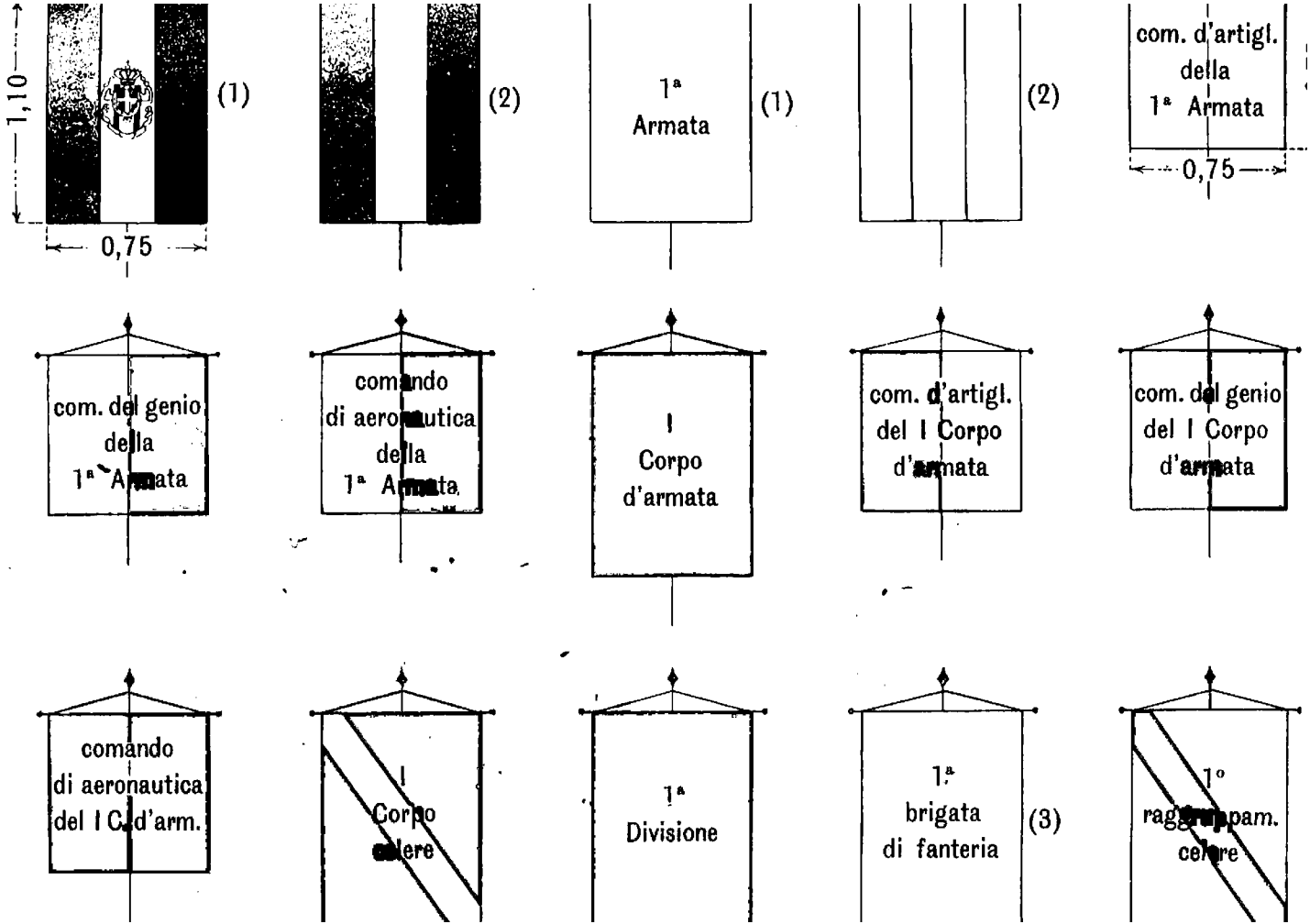


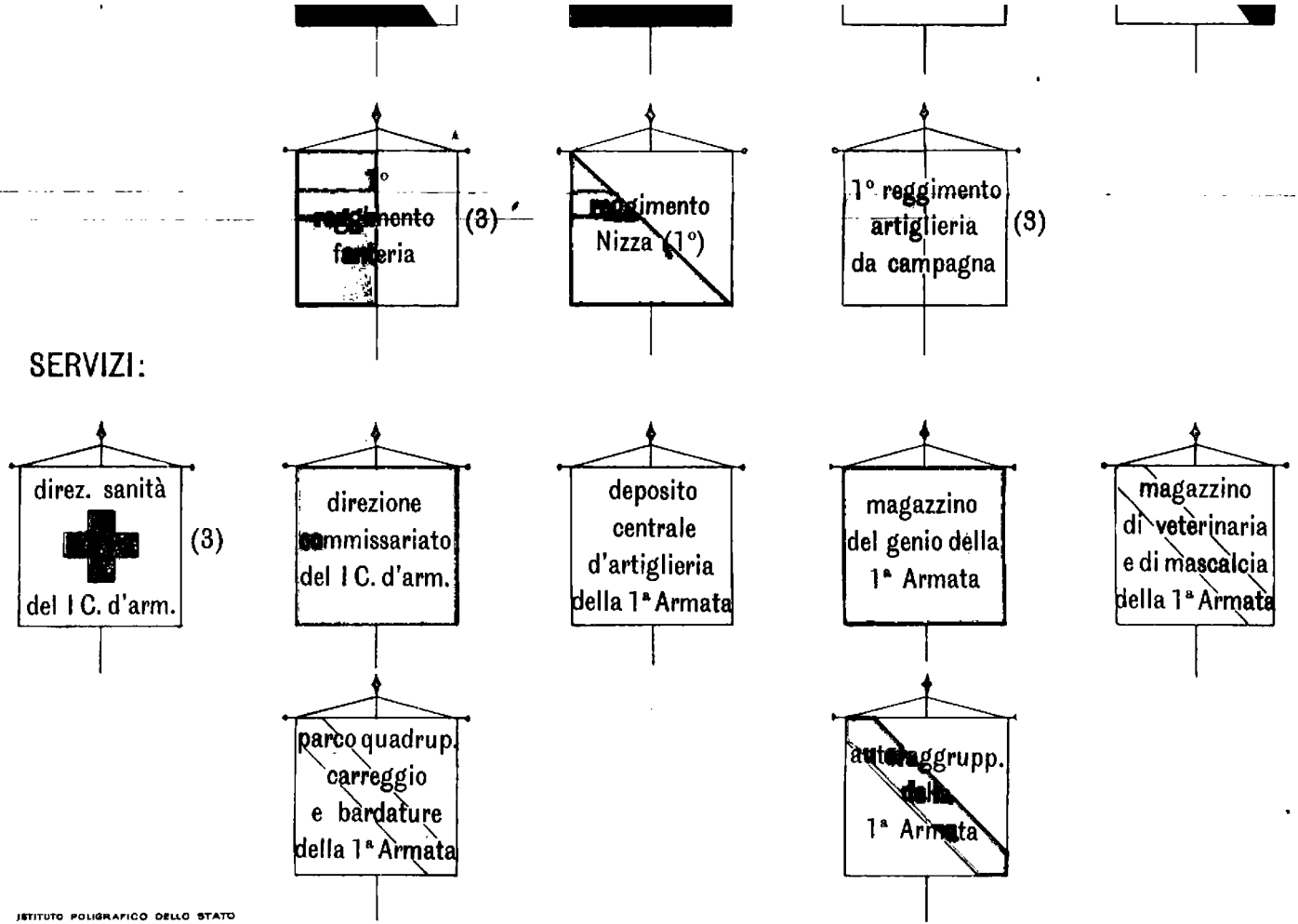






ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO


1,10
0,75
(1)
(2)
1ª Armata
(1)
(2)
com. d'artigl. della 1ª Armata
0,75
com. del genio della 1ª Armata
comando di aeronautica della 1ª Armata
I Corpo d'armata
com. d'artigl. del I Corpo d'armata
com. del genio del I Corpo d'armata
comando di aeronautica del I C. d'arm.
I Corpo
1ª Divisione
1ª brigata di fanteria
(3)
1°



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

(1) Per la sede dell'ufficio del comandante.

(2) Per gli uffici aventi sede in località diverse da quella del comandante, con la dicitura dell'ufficio o uffici cui l'insegna si riferisce.

(3) Con le necessarie varianti nelle iscrizioni:

— l'insegna della brigata di fanteria vale per tutte le specialità di fanteria, per la cavalleria, ed eventualmente per i carri armati e i carabinieri reali;

— quella del reggimento di fanteria vale per tutte le specialità di fanteria, per i carri armati ed eventualmente per i carabinieri reali;

— quella del reggimento di artiglieria da campagna vale per tutte le specialità di artiglieria (reggimento o raggruppamento);

— quelle dei servizi valgono per tutte le unità dei rispettivi servizi.

Avvertenza. — Gli enti cui sono assegnate le insegne risultano dai documenti di mobilitazione.

N. 556. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 5 settembre 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con provvedimento del 17 giugno 1929, n. 3773, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le imprese:

Patriarca geom. Riccardo fu Ambrogio e Zecca ing. Arturo fu Giuseppe di Sondrio, nonchè le persone stesse componenti le imprese in parola.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 557. — CONCORSI E GARE. — **Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 5 settembre 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel capo secondo della circolare 769 *giornale militare* 1927 e nella circolare n. 23 *giornale militare* c. a., è nominato commissario militare per il corpo d'armata di Trieste per le gare ippiche che si svolgeranno nell'anno 1929, il generale di brigata NUTINI cav. Lorenzo in sostituzione del generale di brigata DE ROSA cav. Alfredo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 558. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Foligno.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 5 settembre 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Foligno che si svolgerà nei giorni 19 e 20 settembre p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 559. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del berretto di panno grigio-verde a forma rigida per la truppa e sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 settembre 1929 - Anno VII.

E' adottato definitivamente per la truppa e sottufficiali, quale copricapo per la libera uscita, il berretto di panno grigio-verde a forma rigida. L'uso del detto berretto è esteso a tutte le armi ad eccezione degli alpini, bersaglieri, cavalleria, artiglieria da montagna ed artiglieria a cavallo.

Descrizione:

Il berretto di panno grigio-verde a forma rigida si compone essenzialmente di un tondino, di una fascia in 4 pezzi e di una sopra fascia di un sol pezzo.

Il taglio delle varie parti è eseguito in modo che dal basso all'alto il berretto si protenda alquanto in avanti. Le cuciture laterali e quella posteriore della fascia hanno un montante dello stesso panno di mm. 2 a 3. Il berretto è rinforzato internamente con tela dura candida alta m. 1,20, ed è foderato con tela di cotone tinta grigia per fodere ed ha una fascia di alluda per berretti. Sul davanti il berretto ha una visiera di cuoio verniciato nero con orlatura, leggermente inclinata in basso e che abbraccia con la sua attaccatura la metà anteriore del berretto. Presso le estremità dell'attaccatura della visiera sono cuciti alla sopra fascia due bottoni metallici a secondo dell'arma. Ad essi è assicurato il soggolo, composto di due striscie di pelle verniciata nera, lunghe ciascuna mm. 280 circa e larghe mm. 20, munite di passanti ad orecchio.

I berretti sono di otto dimensioni o taglie, e vengono costruiti con panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1.30, quelli dei caporali e soldati, e con panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.60 quelli per i sottufficiali.

Seguono:

Conto di costruzione per berretto di panno grigio verde a forma rigida per caporali e soldati di fanteria, granatieri, compagnie distrettuali, sanità, carri armati;

Conto di costruzione per berretto di panno grigio-verde a forma rigida per caporali e soldati di artiglieria, genio, automobilisti, sussistenza;

Specchio delle misure;

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti;

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde a forma rigida per sottufficiali di fanteria, granatieri, compagnie distrettuali, sanità, carri armati;

Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde a forma rigida per sottufficiali di artiglieria, genio, automobilisti, sussistenza.

I suddetti berretti devono essere inventariati ai categorici della Sezione C. categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici che vengono indicati presso ciascun conto di costruzione.

Di conseguenza passano alla Sezione H della stessa categoria i seguenti berretti di vecchio tipo che restano in uso fino a consumazione:

Num. cat. vecchio	Num. cat. nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale
601	2721	Berretto per fatica di panno g. v. da cavalleria	n.	13,60
602	2722	Berretto per fatica di panno g. v...	»	13,00
696	2723	Berretto di panno g. v. (tipo unico) mod. 1927 con cordoncino di lana colorato	»	17,20
697	2724	Berretto di panno g. v. (tipo unico) mod. 1927 con cordoncino di cotone g. v.	»	17,20

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde a forma rigida, con visiera e soggolo di cuoio verniciato nero, per caporali e soldati di fanteria, granatieri, compagnie distrettuali, sanità, carri armati (categorico 603, sezione C, categoria 1ª).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Qaantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da caporali e soldati, alto m. 1,30	m.	0,131	65,00	8,515
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 . . .	»	0,200	4 30	0,860
Tela dura candida da rinforzo alta m. 1,20.	»	0,110	11,00	1,210
Visiera di cuoio verniciato nero.	n.	1	2,20	2,200
Soggolo di cuoio verniciato nero.	»	1	1 20	1,200
Fascia d'alluda per berretti. .	»	1	2,00	2,000
Bottoni piccoli di metallo bianco al %.	»	2	7,00	0,140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,900
			Prezzo di costo . . . L.	19,025
			Prezzo di conteggio . . . L.	19,20

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde a forma rigida, con visiera e soggolo di cuoio verniciato nero, per caporali e soldati di artiglieria, genio, automobilisti, sussistenza (categorico 704, sezione C, categoria 1ª).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da caporali e soldati alto m. 1,30	m.	0,131	65,00	8,515
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0.62 . . .	»	0,200	4,30	0,860
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,110	11,00	1,210
Visiera di cuoio verniciata nera.	n.	1	2,20	2,200
Soggolo di cuoio verniciato nero.	»	1	1,20	1,200
Fascia d'alluda per berretti. .	»	1	2,00	2,000
Bottoni piccoli di ottone al %.	»	2	6,30	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,900
			Prezzo di costo. . . L.	19,011
			Prezzo di conteggio . . . L.	19,20

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone per le cuciture.

SPECCHIO delle misure dei berretti di panno grigio-verde a forma rigida.

Taglie	Sviluppo interno	Altezza del berretto		Sviluppo del tondino		Altezza della sopra fascia	Larghezza della visiera
		parte superiore	parte posteriore	asse longitudinale	asse trasversale		
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	60	115	125	226	206	40	da 54 a 56
2ª	59	115	125	222	202		» 54 » 56
3ª	58	110	120	218	198		» 52 » 54
4ª	57	110	120	214	194		» 52 » 54
5ª	56	110	120	210	190	40	» 52 » 54
6ª	55	110	120	206	186		» 52 » 54
7ª	54	105	115	202	182		» 50 » 52
8ª	53	105	115	198	178	40	» 50 » 52

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del berretto di panno grigio-verde a forma rigida.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su cento	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di colore basino color greggio per fodere alta m. 0,62	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60	2	0,140	0,280	0,22	0,44
2ª	59	8	0,140	1,120	0,22	1,76
3ª	58	10	0,135	1,350	0,21	2,10
4ª	57	20	0,135	2,700	0,21	4,20
5ª	56	25	0,130	3,250	0,20	5,00
6ª	55	20	0,130	2,60	0,20	4,00
7ª	54	10	0,125	1,250	0,19	1,90
8ª	53	5	0,125	0,625	0,19	0,95
	TOTALI...	100		13,175		20,35
			MEDIA...	0,131		0,203

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde a forma rigida, con visiera e soggolo di cuoio verniciato nero, per sottufficiali di fanteria, granatieri, compagnie distrettuali, sanità, carri armati (categorico 604, sezione C, categoria 1ª).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60.	m.	0,130	98,85	12,850
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	»	0,200	4,30	0,860
Tela dura candida da rinfofzi alta m. 1,20	»	0,110	11 —	1,210
Visiera di cuoio verniciato nero	n.	1 —	2,20	2 200
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	1,20	1,200
Fascia d'alluda per berretti. .	»	1 —	2 —	2 —
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	2 —	7 —	0,140
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	3,250
			Prezzo di costo . . . L.	23,710
			Prezzo di conteggio . . . L.	23,80

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde a forma rigida, con visiera e soggolo di cuoio verniciato nero, per sottufficiali d'artiglieria, genio automobilisti, sussistenza (categorico 705, sezione C, categoria 1ª).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60.	m.	0,130	98,85	12,850
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	»	0,200	4,30	0,860
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,110	11 —	1,210
Visiera di cuoio verniciato nero.	n.	1 —	2,20	2,200
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	1.20	1,200
Fascia d'alluda per berretti. .	»	1 —	2 —	2 —
Bottoni piccoli di ottone al %	»	2 —	6,30	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,250
			Prezzo di costo . . . L.	23,696
			Prezzo di conteggio . . . L.	23,80

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone per le cuciture.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 560. — SOTTUFFICIALI. — **Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia mobilitabile.** — (Direzione generale del genio). — 5 settembre 1929 - Anno VII.

Nell'intento di provvedere alla iscrizione di un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica professionale di « guardacolombaia mobilitabile », di cui al paragrafo 19 della circolare 297 del *giornale militare* 1928, modificato dalla circolare 373 del c. a., il Ministero autorizza i sergenti maggiori ed i marescialli dei tre gradi, i quali si trovino nelle condizioni volute dal cap. 2 del regolamento sullo stato dei sottufficiali e che abbiano già compiuto o compiranno l'ottavo anno di servizio entro il 30 ottobre 1929, ad inoltrare la relativa domanda per via gerarchica, non oltre il 31 dicembre p. v.

I sottufficiali aspiranti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei alle fatiche di guerra e capaci di prestare servizio di guardacolombaia in qualsiasi località, compresa l'alta montagna e le colonie e dovranno inoltre dichiarare in precedenza di accettare qualsiasi destinazione.

Le predette domande saranno prese in considerazione nella misura consentita dal numero degli aspiranti, da iscrivere nello elenco anzidetto, dando la precedenza ai sottufficiali più elevati di grado e più anziani di servizio, tenendo conto altresì dei giudizi di cui al capoverso seguente.

Le commissioni di avanzamento nell'esprimere nelle singole domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto della cultura generale e delle attitudini dei candidati ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli della carica ed atti a ben disimpegnarla anche in località disagiata e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Le domande su carta da bollo prescritta, corredate dei documenti richiesti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla dichiarazione incondizionata di accettazione di qualunque destinazione, dovranno essere inviate all'Ispettorato dell'arma del genio in Roma (Ministero della guerra).

I sottufficiali prescelti, con successiva circolare rita sul *giornale militare*, saranno chiamati a frequ uno speciale corso teorico-pratico di colombicoltura tare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 561. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Stipendi dei sottotenenti maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma.** — (Ragioneria centrale). — 5 settembre 1929 – Anno VII.

A seguito della circolare 532 corr. anno, si avverte che le tabelle nn. 1, 13, 14 e 15 di variazioni al prontuario pel pagamento delle competenze al netto spettanti agli ufficiali di tutte le armi e corpi pel periodo dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, dovranno intendersi modificate, come dai seguenti prospetti, per la sola parte riflettente gli stipendi dei sottotenenti maestri direttori di banda e maestri di scherma.

TABELLA N. 1

Stipendio

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Annuo lordo	Mensile netto arrotondato
XI	Sottotenente maestro direttore di banda Sottotenente maestro di scherma	0	8,150	574
		2	8,800	620
		2	9,350	659
		3	10,050	708
		3	10,850	765
		3	11,450	807
		3	12,150	856
		4	13,000	916

TABELLA N. 13.

Stipendi degli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio, dopo i primi tre mesi richiamo.

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Mensile netto arrotondato
XI	Sottotenente maestro direttore di banda	0	8.150	575
		2	8.800	621
		2	9.350	660
		3	10.050	709
	Sottotenente maestro di scherma	3	10.850	766
		3	11.450	808
		3	12.150	857
		4	13.000	917

TABELLA N. 14.

Stipendio ridotto.

Grado gerarchico	Grado militare	Stipendio annuo lordo	Stipendio mensile netto e arrotondato ridotto a 4/5	Stipendio mensile netto e arrotondato ridotto a 3/5	Stipendio mensile netto e arrotondato ridotto a 1/2
		8.150	459	343	287
		8.800	496	372	310
		9.350	527	395	329
XI	Sottotenente maestro direttore di banda	10.050	567	425	354
	Sottotenente maestro di scherma	10.850	612	459	382
		11.450	645	484	403
		12.150	685	514	428
		13.000	733	550	458

TABELLA N. 15

Stipendio ridotto dovuto agli ufficiali in congedo provvisorio

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Stipendio annuo lordo	Stipendio mensile netto arrotondato ridotto a 3/5
		8,150	350
		8,800	378
		9,350	401
XI	Sottotenente maestro direttore di bando	10,050	431
	Sottotenente maestro di scherma	10,850	466
		11,450	491
		12,150	521
		13,000	558

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1929-VII, circolare n. 462:

A pagina 1920 in luogo di « capitano di amministra... Enrico d'ERAMO » leggasi « capitano d'amministra... Ennio d'ERAMO ».

Dispensa 44ª, anno 1929-VII, circolare 503:

A pagina 2122 depennare il capitano BUONASSISI A... fonso, ed aggiungerlo a pagina 2127, dopo il capitano ... TAI.

A pagina 2125 depennare il tenente PASQUALI Silvio d... 4° alpini, ed aggiungerlo a pagina 2129, dopo il capita... POCETA Angelo.

A pagina 2130 depennare il tenente TARICCO Domenico d... 4° alpini, ed aggiungerlo a pagina 2126, dopo il tenente... TABAIN Antonio.

A pagina 2130 aggiungere, dopo il tenente VIVIANI Va... lerio: tenente ZAGLIO Virgilio, R.C.T.C.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Fascicolo:
REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

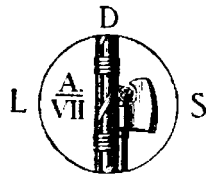
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno circolare o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere citato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 0,90

(1681) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1929 - ANNO VII — 13 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

» 562 - 20 agosto 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B delle amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 2389

» 563 - 12 settembre 1929 - Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 2410

» 564 - 12 settembre 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1430 recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2413

» 565 - 12 settembre 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento - Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali del corpo di commissariato, addetti all'ufficio del tenente generale commissario . . . . . » 2415

LIBRERIA DELLO STATO

» **566 – 12 settembre 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ordinario dell'anno 1930 per i tenenti delle varie armi e corpi in S. P. E. . . . . *Pag.* 2415

» **567 – 12 settembre 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti del corpo di amministrazione in servizio permanente sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929 » 2416

» **568 – 12 settembre 1929** – Annn VII — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Concorso per la nomina a tenente medico e tenente chimico-farmacista in S. P. E. del R. Esercito. . . . . » 2417

» **569 – 12 settembre 1929** – Anno VII – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. del R. Esercito. . . . . » 2417

» **570 – 12 settembre 1929** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio . . . . » 2417

» **571 – 12 settembre 1929** – Anno VII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corsi per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione dei trattori Pavesi. . . . . » 2419

» **572 – 12 settembre 1929** – Anno VII — SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori alla bandiera . . . . . » 2420

» **573 – 12 settembre 1929** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio. . . . . » 2420

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2421

AVVISO . . . . . » 2421

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2422

Circolare N. 562. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 20 agosto 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 26 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso per merito distinto ai seguenti posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* dell'Amministrazione militare:

Primi ragionieri d'artiglieria	posti	9
Primi ragionieri geometri del genio militare.	»	4
Commissari di leva del ruolo ad esaurimento.	»	1
Primi topografi	»	4
Capi disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare.	»	1
Primi capitecnici d'artiglieria e genio. . .	»	3
Capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio.	»	3

Agli accennati esami di concorso possono essere ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° ed 11°, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, ovvero sei anni, se forniti di laurea o di titolo equipollente, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio ri... per l'ammissione a detti concorsi sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente all... mina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti, dura... guerra 1915-18, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 ge... 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in ruoli di altri gr... a norma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. ... e dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intend... partecipare ai concorsi anzidetti, debbono presentare, ... via gerarchica, domanda in carta bollata da L. 3, entro ... 15 ottobre 1929, diretta al Ministero (Direzione generale, pe... sonali civili ed affari generali - Divisione personali civili).

I funzionari laureati, di cui al precedente articolo 1, d... vranno unire alla domanda il diploma originale di laurea ... copia autentica di esso.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) ... precedente art. 1, gli aspiranti dovranno unire alla do... da i documenti atti a comprovare il servizio prestato ... reparti combattenti e quello prestato nei ruoli di altre ... ministrazioni.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso ... del Ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo ... cifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie per rin... ciarli.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in non meno di quattro prove scri... te o grafiche o pratiche ed in una prova orale, giusta i pro... grammi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche avranno inizio entro il mese ... novembre del corrente anno.

Ad eccezione degli esami di concorso per i primi topo... o per capi disegnatori tecnici dell'Istituto geografico ... re, che avranno luogo in Firenze, presso l'Istituto stes... ti gli altri esami di concorso si svolgeranno in Roma ...

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici saranno composte nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il Consiglio di amministrazione del Ministero avrà ammesso a sostenere gli esami di concorso sopra accennati e sarà inoltre comunicata la data di inizio degli esami stessi.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte o grafiche o pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di essa.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno ammessi alla prova orale anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale essi dovranno ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, grafiche e pratiche e del punto ottenuto in quella orale, tanto per i vincitori del concorso per merito distinto, che per gli idonei.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici formeranno le singole graduatorie dei vincitori dei concorsi anzidetti, tenendo conto oltre che delle disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche delle norme conte-

nute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 g
1927, n. 27.

Le commissioni stesse formeranno altresì, eventual
l'elenco degli idonei, con la votazione complessiva ri
da ciascuno nell'esame.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi per meri
stinto e gli elenchi degli idonei saranno approvati co
creto Ministeriale, da pubblicarsi nel *giornale militare*
ciale.

Art. 9.

Agli impiegati che dovranno recarsi a Roma per pre
parte ai concorsi di cui al precedente a. 1 sarà fatto il
tamento previsto dall'art. 45 del R. decreto 30 dicembre
n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei con

Roma, addì 20 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. Gaz

ALLEGA

**Programma degli esami di concorso per merito distin
a 10 posti di primo ragioniere d'artiglieria.**

Prove scritte.

1. Tema riguardante il complesso servizio delle direzioni
stabilimenti di artiglieria ed automobilistici e delle unità
glieria (capitoli di istituto ed extra istituto).

2. Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato
zione per la stipulazione dei contratti per i servizi dell'
strazione militare.

3. Contabilità dei lavori a sistema industriale.

4. Nozioni di diritto amministrativo (organizzazione del
Primo Ministro, Ministri e Ministeri - legislazione ammi
e sua suddivisione - persone giuridiche di diritto pubblico
dello Stato - Corte dei conti - Consiglio di Stato - Ordinamen

amministrazioni locali: Governatorato, potestà, consulta - gerarchia autarchica, enti parastatali, sindacati - stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e pensioni - espropriazione per causa di pubblica utilità - giustizia amministrativa: contenzioso amministrativo, avvocatura erariale - principali forme di previdenza - obbligazioni dello Stato, obbligazioni contrattuali e quasi contrattuali - responsabilità diretta ed indiretta dello Stato).

Prova orale.

Discussione dei temi svolti.

Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma. (Norme per la contabilità dei lavori inerenti al materiale di artiglieria ed a quello automobilistico. Regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie. Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi. Regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo al regolamento per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra. Regolamento per il servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare e relativa istruzione. Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria . Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi).

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Istruzione sulla stipulazione dei contratti per il servizio dell'Amministrazione della guerra.

Leggi e regolamento sulle pensioni civili e militari.

Legge e regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito.

Regolamento per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari.

Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari.

Disposizioni contenute nel foglio d'ordine N. O.

Principi generali di diritto civile delle obbligazioni e dei contratti in genere: diversa specie di obbligazioni - effetti delle obbligazioni - dei modi di esecuzione delle obbligazioni - prova delle obbligazioni e della loro estinzione. Della natura e della forma della vendita: persone che possono comprare e vendere - risoluzione e rescissione della vendita, della permuta, della locazione di opera e di cose, del mandato, della transazione, del mutuo, del deposito e del sequestro, del pegno della fidejussione).

Principi generali di diritto commerciale (atti di commercio, commercianti - libri di commercio - obbligazioni commerciali in genere - della vendita - della Società e delle Associazioni commerciali - del contratto di trasporto - del fallimento - della prescrizione).

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALL

Programma degli esami di concorso per merito di
a 4 posti di primo ragioniere geometra del genio m

Prove scritte.

1. Contabilità dei lavori. Il tema volgerà sulla compila
documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in b
tratti. I candidati potranno consultare soltanto le condizi
rali per l'appalto dei lavori del genio militare e qualche
tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo
(Colombo, Marzocchi, Talotti, ecc.). Saranno distribuiti ai
gli stampati necessari per compilare i vari documenti

2. Stima dei terreni e dei fabbricati. Il tema volgerà su
di un immobile, con il metodo che verrà indicato nel te
Il candidato esporrà in una breve relazione i criteri te
compilazione della perizia di stima. E' consentito consul
vole dei logaritmi e quei manuali tecnici che non contengo
di stime.

3. Servizio dei lavori e del materiale del genio militar
consisterà nello svolgimento di quesiti riferentisi ai sudd
e più specialmente a quelli dei contratti e delle espro
candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti c
missione esaminatrice crederà di permettere.

4. Trattazione di questioni amministrative e contenzios
danti il servizio del genio militare. Il tema volgerà sulla
tazione dei contratti in genere e più specialmente sul
risolvere le vertenze insorte con i contraenti per l'esec
lavori del genio militare. I candidati potranno consultare
ed i regolamenti che la Commissione esaminatrice crede
mettere.

Prova orale.

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del gen
Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio
Istruzioni per il servizio dei lavori e dei materiali
militare (per le parti tuttora in vigore).
Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento d
bili militari.
Legge e regolamento sulle servitù militari.
Istruzione per la ricognizione, stima e liquidazion
arrecati alle proprietà private in occasione dei campi
novre ed esercitazioni militari.
Istuzione sulla stipulazione dei contratti per i ser
ministrazione della guerra. Atti notarili e tasse di re
per quanto hanno riferimento alla stipulazione dei co
per il servizio del genio militare.

Leggi sull'ordinamento del Regio Esercito e sulla circoscrizione territoriale militare, per la parte relativa all'arma del genio.

Sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'Amministrazione della guerra e relative istruzioni.

Decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione militare.

Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi e Stabilimenti militari.

Legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Norme particolari riguardanti alcune espropriazioni per pubblica utilità, considerate da leggi speciali.

Legge e norme per la esecuzione di opere pubbliche.

Disposizioni riguardanti le cooperative di produzione e di lavoro.

Codice civile (dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni della permuta, delle enfiteusi; del contratto di locazione; locazione delle cose e locazione delle opere; della trascrizione, dei privilegi e delle ipoteche).

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Leggi di previdenza sociale.

Stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Stato giuridico e trattamento economico dei salariati dello Stato.

La durata delle prove scritte e delle prove orale sarà di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami di concorso per merito distinto ad 1 posto di commissario di leva del grado 9° (ruolo ad esaurimento).

Prove scritte.

1. *Elementi di diritto costituzionale*: Lo statuto del Regno in generale. Concetto di Sovranità. La Sovranità dello Stato intesa come potere prominente dominatore e coordinatore di tutte le forze sociali. Stato corporativo: Riconoscimento dei sindacati, Ministero delle corporazioni. Magistratura del lavoro. Divisione dei poteri in rapporto alla nuova azione dello Stato. Potere legislativo. Potere esecutivo. Suo rafforzamento: Leggi sulle attribuzioni e presogative del Capo del Governo. Leggi e provvedimenti per la difesa dello Stato. Potere giudiziario. Legge, Legge delegata, Decreto d'urgenza, facoltà al Governo di emanare norme giuridiche.

2. *Elementi di diritto amministrativo*: L'organizzazione dell'amministrazione in generale. I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa. I Ministeri ed il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di

Stato: sue funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei Conti. Rapporti fra lo Stato e l'impiegato. Responsabilità degli impiegati dello Stato. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Regolamento, istruzioni, circolari. Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Circoscrizione amministrativa. Prefetti: loro funzioni, unità di comando nell'amministrazione della provincia. Ordinamento podestarile. Governatorato di Roma.

Le forze armate dello Stato e la preparazione militare: esercito, marina ed aeronautica in generale. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (porturaria, postelegrafonica, ferroviaria) e Milizia nazionale forestale. Istruzione premilitare. L'Opera Nazionale del Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

3. *Elementi di diritto civile*: Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Cittadinanza. Domicilio e residenza. Assenti, Parentela. Matrimonio. Filiazione. Legittimazione. Adozione. Patria podestà. Minore età, tutela, emancipazioni. Interdizione. Inabilitazione. Atti dello stato civile. Ordinamento dello stato civile.

4. Leggi, regolamenti ed istruzioni sul reclutamento del Regio Esercito.

Prova orale.

La prova orale vertirà sulle materie che sono state oggetto delle prove scritte, nonchè sulle attribuzioni e sullo scompartimento del Ministero della guerra.

La durata delle prove scritte e delle prove orale sarà, di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo.

Prove scritte.

1. Studio di un grande lavoro cartografico, a partire dall'inizio delle operazioni topografiche e fino alla pubblicazione delle carte prodotte.

2. Strumenti e macchine : metodi di lavoro e procedimenti relativi alla esecuzione dei lavori topografici e cartografici.

3. Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

4. Notizie circa i principali istituti cartografici nazionali ed esteri e sui lavori che vi si compiono.

Nello scolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei temi presentati e si estenderà anche sugli altri argomenti del programma.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e della prova orale sarà, di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 5.

Programma degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.

Prove scritte.

1. Arti grafiche, metodi, procedimenti, apparati e macchine. Speciale conoscenza dei sistemi usati nell'Istituto.

2. Rappresentazione cartografica, classificazione dei segni convenzionali, e loro applicazione secondo le varie scale ed i diversi fini della cartografia: nozioni teoriche e pratiche sulle diverse rappresentazioni dell'altimetria. Conoscenza della produzione cartografica nazionale ed estera.

3. Proiezioni cartografiche, loro scelta ed applicazione. Unione di carte di diversa provenienza. Costruzione, disegno e riproduzione delle varie carte edite dall'Istituto. Quadrettatura delle carte topografiche.

4. Nozioni elementari di geodesia topografica, metodi e strumenti di rilievo topografico, applicazione della fotografia e della erofotografia al rilievo.

Nello svolgimento delle prove anzidette il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere

le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'Istituto geografico nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà in un saggio d'arte grafica inerente a tutti i servizi tecnici della Divisione Cartografica.

Prova orale.

La prova orale, riguarderà la discussione dei lavori eseguiti nelle prove scritte e si estenderà anche su tutti gli argomenti sopra indicati.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e di quella orale sarà, di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 6.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a 3 posti di primo capo tecnico di artiglieria e genio.

Prove scritte, grafiche o pratiche.

1. Tema sulle leggi e regolamenti dei servizi d'artiglieria e del genio: svolgimento di quesiti circa l'attuazione di disposizioni contenute nel regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e automobilistico e di quella del genio, nelle leggi e regolamenti per gli operai borghesi e nelle leggi sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili.

2. Svolgimento in un tema sulle nozioni speciali, secondo la specialità del candidato. (Il grado di cultura di cui il candidato deve dar prova corrisponderà a quello richiesto per il licenziamento dai Regi istituti industriali).

a) Per capotecnico di fabbrica d'armi:

Progetto particolareggiato di lavorazione di parti di un fucile, o di una pistola, o di una mitragliatrice.

b) Per capotecnico d'arsenale:

Progetto particolareggiato di lavorazione di parti di affusto.

Progetto particolareggiato di allestimento di parti di artiglieria o di automezzo, o di carreggio.

c) Per capotecnico di pirotecnici, spolettifici, polverifici:

Progetto particolareggiato di lavorazione eseguibile in un pirotecnico o in uno spolettificio. Discussione su dati medoti di analisi o di fabbricazione di esplosivi.

d) Per capotecnico di laboratorio di precisione:

Tema sulla costruzione di un apparecchio ottico meccanico di precisione, destinato a fornire, con determinata approssimazione misure angolari, zenitali ed azimutali.

Progetto particolareggiato di costruzione di parti.

e) Per capotecnico di officine e laboratori del genio:

Secondo le specialità.

I. — Progetto di lavorazione di elementi di materiali regolamentari di dotazione dei parchi (equipaggi da ponte, parche zappatori, minatori, esclusi gli esploratori, gli esplosivi, micce, inneschi, ecc.), materiale colombofilo, parchi telegrafonici (esclusi gli apparecchi ed i carreggi ottici ed elettrici), gruppi perforatori e teleferiche, ponti metallici scomponibili, passarelle, ecc.

II. — Progetto di lavorazione di apparati per telegrafia ottica ed elettrica: centrali telefoniche, apparati microtelefonici, ovvero:

Progetto di costruzione di apparati fotoelettrici.

III. — Progetto di costruzione di apparati radiotelegrafonici ed impianti di stazioni radioelettriche, collaudi relativi.

IV. — Progetto di lavorazione pirotecnica e norme precauzionali, caratteristiche principali dei vari esplosivi.

Indicare le macchine, gli strumenti, l'attrezzamento, il tempo, la spesa, le condizioni di collaudo, gli eventuali perfezionamenti di cui le parti sarebbero suscettibili.

3. Capolavoro (il grado di cultura cui deve informarsi il capolavoro corrisponderà a quello richiesto per il licenziamento dai Regi istituti industriali).

A) Capolavori per capotecnico d'arsenale:

a) dirigere il modellamento e la fusione di un getto qualsiasi,

b) dato un disegno di una parte di materiale, studiarne la fucinazione;

c) dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e di limatura di materiale d'arteglieria che presenti eccezionale difficoltà di esecuzione, ricevendo la parte digrossata;

d) dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate;

e) dato un disegno, calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiali, utensili ed i mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in un tempo determinato;

f) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

g) calcolare e progettare una trasmissione e l'impianto piccola officina adatta a una prefissa specialità di lavorazi

h) data una bocca da fuoco usata, eseguirne la verifi redigere un rapporto sul suo stato annotando i guasti risc preventivare il modo ed il costo della riparazione;

i) visitato un affusto, su automezzo, od un carro, da redigere la nota particolareggiata delle riparazioni occorre ventivarne il modo ed il costo;

l) dirigere una qualsiasi operazione inerente alla lavo di una bocca da fuoco o di un affusto, o di un automez un carro, ed eseguirne la verifica;

m) compilare una richiesta per provvista di una ma di materie prime.

B) Capolavori per capotecnico per fabbrica d'armi:

a) dato il disegno di una parte d'arma (di fucile, o di gliatrice o di altro materiale affine) stabilirne il proget gliato di allestimento di una data quantità in un dato tem

b) date alcune armi (fucili o mitragliatrici o armi affi te, eseguirne la verificazione e progettare il modo ed il co riparazione;

c) calcolare e progettare la trasformazione di una m per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in destinata;

d) calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto cola officina adattata ad una prefissa specialità di lavora

e) compilare una richiesta per provvista di macchina e terie prime.

C) Capolavori per capotecnico di pirotecnici, spolettifi verifici:

a) eseguire un'analisi chimica qualitativa o quantitati

b) redigere le condizioni tecniche per una richiesta p vista di materiali inerenti al proprio servizio;

c) fare il preventivo in personale, materiale, e spesa data fabbricazione e lavorazione pirotecnica;

d) calcolare e progettare la trasformazione di una per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in destinata;

e) calcolare e progettare una trasmissione e l'impianto piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavor

f) dirigere la lavorazione di una parte di macchina eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

D) Capolavori per capotecnico di laboratorio di precisione:

a) dato il disegno di uno strumento di precisione, redigerne il progetto particolareggiato d costruzione;

b) dirigere con abilità la rettificazione di uno strumento verificatore che presenti speciali difficoltà di esecuzione;

c) visitare uno o più strumenti ottici complicati da riparare, indicarne i quasti e le cause probabili dei medesimi, redigere il progetto di riparazione;

d) visitare un apparecchio telefonico guasto, accertare le cause del suo imperfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti;

e) determinare i dati ottici di lenti e sistemi di lenti convergenti e divergenti;

f) eseguire costruzioni grafiche relative a sistemi diottrici semplici e composti;

g) determinare gli errori strumentali di uno strumento ottico o di una macchina da dividere.

E) Capolavori per capotecnico di officine e laboratori del genio:

Secondo le specialità:

a) dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e limatura di una parte in acciaio e in ferro, ricevendo una parte digrossata;

b) dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno, che richiegga eccezionale precisione di aggiustaggio e l'applicazione al medesimo delle parte metalliche già ultimate;

c) dato un disegno, saper calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiale, utensili e mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in tempo determinato;

d) visitare un carro da riparare, redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle;

e) calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione;

f) compilare una richiesta per provvista di una macchina, di un apparato o di materie prime, indicando particolareggiatamente le prescrizioni di collaudo e le specialità diverse, a cui i materiali da provvedere devono soddisfare;

g) dati alcuni apparati elettrici ed ottici, usati, eseguire la verifica e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: i guasti riscontrati, la convenienza o meno di ripararli, le riparazioni occorrenti, il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni;

h) visitare un apparato telefonico guasto, accertare le cause del suo imprfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti;

i) dato il disegno di un proiettore elettrico stabilire, per allestirne uno o più in un dato tempo, le norme tecniche di costruzioni il processo di lavorazione, la specie, le dimensioni, la qualità delle materie prime occorrenti, il macchinario speciale, il personale specializzato per ogni singola parte da costruirsi, la spesa;

l) dati alcuni tipi di proiettori elettrici, usati e deteriorati, eseguire la verifica e redigere un rapporto dettagliato sullo stato, annotando: i guasti riscontrati, le ragioni di convenienza o meno di ripararli, le riparazioni occorrenti per metterli in perfetta efficienza. I materiali, il personale specializzato e la spesa occorrente;

m) dato un apparecchio radiotelegrafico e radiotelefonico guasto, eseguire la verifica e redigere un rapporto annotando: quanto viene riscontrato, la convenienza o meno di procedere alla riparazione, il genere di riparazioni occorrenti, il tempo, i materiali, il personale e la spesa per eseguire le riparazioni stesse;

n) dato uno strumento od apparecchio di misure elettriche o radioelettriche eseguirne la taratura, disegnandone il diagramma e redigendo una dettagliata descrizione del metodo eseguito e dei risultati ottenuti;

o) montaggio di un apparato radiotelefonico completo di trasmissione e ricezione valendosi delle parti e scegliendo il circuito rispondente allo scopo che verrà segnalato;

p) fare il preventivo in personale, materiali e spese per una data lavorazione e fabbricazione pirotecnica, redigendo una relazione, da cui risulti il modo di disporre le varie parti della lavorazione, il suo andamento e le misure precauzionali da prendersi;

q) misurare la velocità di detonazione, la potenza, la sensibilità, la pressione del gas svolti e il potere erosivo dei vari esplosivi.

In particolare conoscere il funzionamento dell'apparecchio « La Boulongé » saperne accertare gli eventuali guasti e stabilire le riparazioni occorrenti;

r) disegnare una parte qualunque di materiale aerostatico e sviluppare i calcoli relativi e stabilire il processo di costruzione e lavorazione.

Dato un aerostato o apparecchio di bordo guasto, rilevarne i guasti ed indicare il modo di ripararli, il tempo occorrente e le spese.

4. Svolgimento di un tema esteso anche alle specialità diverse a cui il capotecnico appartiene (il tema potrà riguardare indistintamente le materie di esame indicate nel precedente n. 2).

Prova orale.

a) discussione sui temi scritti svolti;

b) nozioni speciali generali riguardanti anche specialità diverse da quella a cui il candidato appartiene.

A delucidazione della portata delle indicazioni di cui ai seguenti numeri, si abbia presente il grado di approfondimento delle singole cognizioni deve corrispondere a quello della cultura impartita

nei Regi istituti industriali — Sezione periti meccanici — completata dalle nozioni sulla pratica di stabilimento.

1° Per capotecnico di arsenale:

1. Combustibili, loro collaudazione e impiego.

2. Siderurgia della ghisa, del ferro, dell'acciaio.

3. Acciai speciali per artiglierie e proietti, acciai speciali per utensili.

4. Rame, stagno, zinco, bronzo, ottoni e bronzi fucinabili.

5. Alluminio, piombo, antimonio, nichelio, cromo, altri metalli, leghe.

6. Terre, refrattari, rivestimenti.

7. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo, a rovesciamento. Forni a combustibile solido, liquido e gassoso. Forni elettrici.

8. Fusione e loro condotta.

9. Lavorazione a caldo, trattamenti termici.

10. Utinsileria, calibri, normalizzazione, tolleranze.

11. Lavorazione alle macchine da trucciolo.

12. Lavorazione delle bocche da fuoco in particolare. Cerchiatura, autocerchiatura, rigatura, otturatori, anelli plastici, collaudazione e matricola.

13. Lavorazione e collaudo delle molle.

14. Lavorazione degli affusti e dei freni di sparo.

15. Lavorazione dei proietti.

16. Lavorazione dei bossoli.

17. Caricamento delle munizioni.

18. Macchine utensili per la fucinazione e per la lavorazione meccanica dei metalli (macchine da trucciolo, rettificatrici).

19. Legnami, essense, difetti, stagionatura, trattamenti speciali.

20. Lavorazione del legno, carreggio.

21. Cuoiami e cordami, bardature, buffetterie.

22. Macchine per la lavorazione del legno, del cuoio, ecc.

23. Coloritura, merceologia nei riguardi dei materiali d'artiglieria.

24. Ruote idrauliche, turbine ad azione ed a reazione, motori idraulici.

25. Caldaie a vapore, loro condotta, focolari, sorveglianza della combustione, economizzatori.

26. Macchine a vapore, collaudo.

27. Motori a gas, motori Diesel, motori a combustione, motori ad aria compressa, collaudo.

28. Automezzi, carburanti, motore, cilindri, pistoni, biella, alberi a gomito, valvole di distribuzione accensione, raffreddamento, circolazione olio, benzina, regolatore, avviamento, collaudi.

29. Trasmissione, frizione, comandi, cambio, differenziale e suo bloccaggio, direzione ruote, freni, telsio, molle, assalli, carrozzeria.

30. Misure elettriche, taratura degli strumenti.

31. Macchine elettriche, generatori e motori a corrente continua ed alternata, trasformatori, collaudi.

32. Trasmissioni di energia, collaudi.

2° Per capotecnico di fabbrica d'armi:

Valgono i precedenti numeri 1, 2, 5, 19 e dal 24 al 32, ed inoltre:

33. Materie prime e macchine utensili per fabbriche d'armi, studio delle tolleranze per l'intercambiabilità.

34. Armi portatili, funzionamento dei loro organi principali.

35. Mitragliatrici regolamentari e loro funzionamento.

36. Fabbricazione delle canne, collaudo, rigatura, tubatura.

37. Abbrunatura, coloritura, lubrificazione, conservazione, imballaggio delle armi e parti di armi.

38. Strumenti verificatori per le armi portatili, collaudazione delle armi e loro parti.

39. Bombe a mano, loro funzionamento.

3° Per capotecnico di polverificio, spolettificio e di pirotecnico.

Valgono i precedenti numeri 5 e dal 24 al 32, ed inoltre:

40. Nozioni di chimica inorganica, materie prime minerali, carbone, zolfo, nitrati, cloro, clorati, perclorati, acido solforico, acido nitrico.

41. Nozioni di chimica organica, glicerina, cellulosa, toluolo xilolo, petroli, fenolo, clorobenzone, anilina, difenilomina, benzolo.

42. Polvere nera, fabbricazione, collaudazione, analisi e prove.

43. Nitrazione dei corpi della serie grassa, nitrocellulosa, nitroglicerina, dinamite e gelatine.

44. Esplosivi a base di nitroglicerina e nitrocotoni, polveri a base di nitrocellulosa pura, fabbricazione, saggi a controlli chimici, collaudazione.

45. Nitrazione dei corpi della serie aromatica, acido picrico, dinitrofenolo, trifolo, naftaline nitrate, miscele esplosive, fabbricazione, saggi e controlli chimici, collaudazione.

46. Polveri per inneschi, fulminato di mercurio, azoturi, fabbricazione del fulminato, caricamento degli inneschi.

47. Pirotecnica, fabbricazione dei bossoli, caricamento delle cartucce per armi portatili e per mitragliatrici, collaudazione.

48. Cartocci per artiglierie, artifizi vari da guerra, allestimento dei razzi da segnali e delle cartucce per segnalazioni, cartucce innesco, petardetti.

49. Spolette, classificazione, spolette a percussione, a tempo, a doppio effetto, spolette meccaniche.

50. Lavorazione delle spolette, lavorazione meccanica delle parti caricamento degli anelli, prove al pendolo, collaudazione, norme di conservazione.

51. Macchinario in uso nei polverifici, negli spolettifici, nei pirotecnici, impianto ed uso delle macchine.

52. Caricamento dei proietti.

4° Per capotecnico di laboratorio di precisione.

Valgono i precedenti numeri 5 e dal 24 al 32 ed inoltre:

53. Il metro, metro campione, il comparatore e suoi organi, condizioni per la verifica del metro a piani d'intestazione, saggio degli acciai per la riproduzione del metro.

54. Le macchine a dividere, nozioni sulle traccie e sulla preparazione dei bulini, altri tipi di macchine circolari, discussione generale delle macchine a dividere la linea retta.

55. La macchina a dividere rettilinea di precisione, sua descrizione, funzionamento e registrazione.

56. La macchina a dividere rettilinea da lavoro corrente, come deve essere costituita e maneggiata.

57. Impiego della macchina a dividere, costruzioni dei compassi di precisione.

58. La macchina a dividere circolare, suoi organi, rettificazione, funzionamento ed impiego.

59. Costruzione degli avvitamenti di precisione, costruzione degli strumenti verificatori, le tolleranze e la permutabilità, macchinario moderno di precisione.

60. Misura degli angoli, sistema sessagimale, sistema decimale, pratica misura degli angoli.

61. Il nonio, limite di precisione conseguibile in rapporto ai diametri dei lembi divisi, la vite micrometrica, prova delle graduazioni, misura degli errori di una graduazione.

62. Concetti generali sui mezzi di misurare direttamente le distanze e gli angoli e le lunghezze, i telemetri ed i telegoniometri, principi su cui è fondata la loro costruzione, telemetri monostatici, costruzione e collaudo.

63. Le livelle a bolla d'aria, sensibilità e prontezza delle livelle in rapporto al loro impiego, rettificazione delle livelle, livellazione di una superficie piana, dell'asso di perni verticali e dell'asso di una superficie cilindrica.

64. Vetro d'ottica, sua specie, fabbricazione del vetro d'ottica, collaudo.

65. Lavorazione delle lenti e dei prismi, collaudo.

66. Nozioni di ottica, accoppiamento di lenti, formazione delle immagini, costituzione ottica e meccanica dei vari tipi di cannocchiali, collaudo degli strumenti ottici.

5° Per capotecnico di officine e laboratori del Genio:

A) Valgono i precedenti numeri 1, 2, 5, 19, 20 e dal 24 al 32, ed inoltre:

67. Gruppi perforatori in uso nell'Esercito, compressori d'aria, tubazioni per aria compressa, martelli perforatori, fabbricazione dei fioretti e loro tempera.

68. Teleferiche, diversi sistemi di teleferiche (funi metalliche, ancoraggi, tenditori, cavalletti, stazioni, vagonetti). Sistemi di funzionamento delle teleferiche (a peso, a mano, a contrappeso, a motore), calcoli di massima per la determinazione degli elementi principali di una teleferica.

B) Valgono i numeri dal 24 al 32, dal 53 al 61 ed inoltre:

Dati pratici di costruzione dei diversi esploditori, ricerca dei guasti, collaudazione, ecc.

70. Tipi vari di stazioni fotoelettriche in uso presso l'Esercito, loro caratteristiche, descrizione particolareggiata.

71. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione dei proiettori elettrici e dei relativi gruppi elettrogeni e cioè metalli vari, materie isolanti varie e speciali, carboni positivi e negativi per archi, vernici speciali, collaudazione di dette materie, prezzi commerciali.

72. arie specie di cavi e conduttori per comandi a distanza e per le concessioni elettriche interne, loro collaudazione e riparazione.

73. Fili per la costruzione delle dinamo e motori elettrici vari, fili per elettrocalamite dei relais, solenoidi, regolatori elettro-magnetici, fili e nastri per reostati di campo, addizionali e di sostituzione cavi, collaudazione di detti e prezzi commerciali.

74. Dati pratici di costruzione e riparazione delle seguenti parti di proiettori elettrici, quali: fanali, piattaforme girevoli con forca, congegni per i movimenti orizzontali e zenitali, telai porta specchi, telai di porte piane, oscuratori, dispersori, lampade con movimento automatico ed a mano, congegni per i movimenti a mano ed elettrici dell'oscuratore ad iride o persiana, dispositivi per la riduzione dell'intensità della corrente all'arco, manipolatori per le manovre a distanza, per archi soffiati, per avanzamento carboni, per rotazione carboni, per aspiratori, per ventilatori, raffreddamento specchi, per comando iride e persiana, collaudazione di dette parti.

75. Collaudo di specchi parabolici, montaggio nei telai, precauzioni dopo lo spegnimento della luce, trattamento per la buona conservazione.

76. Dati pratici di costruzione, regolatori elettromagnetici e quadri di manovra, resistenza di restituzione cavi, condizioni di collaudo.

77. Impianto e funzionamento di una stazione completa fotoelettrica.

78. Impiego dei proiettori e loro portata.

79. Accessori e parti di ricambio di dotazione di ciascun tipo di proiettore in uso presso l'Esercito.

80. Norme per il trasporto delle stazioni fotoelettriche.

C) Valgono i numeri dal 24 al 32, 72, 73 e 76 ed inoltre:

81. Proprietà, caratteri, requisiti e collaudazione delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie.

82. Rocchetto di Rhumkorff, cicalino e loro impiego nella radiotelegrafia, dati tecnici e pratici sui trasformatori industriali e sui trasformatori a risonanza speciali per r. t.

83. Varie specie di condensatori, loro costruzione, calcolo e misura della capacità.

84. Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro, per trasmissione e per ricezione, variometri, circuiti oscillanti e chiusi ed aperti. Misure di induttanza e di capacità a mezzo degli ondametri.

85. Cuffie telefoniche ed altre a bassa resistenza, alto-parlanti microfoni, rivelatori d'onda, triodi, loro caratteristiche, teorica e pratica del funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione, varie specie di circuiti amplificatori e di trasmissione diodi, loro funzionamento ed impiego.

86. Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche, stazioni a scintilla rada ed a scintilla musicale.

87. Generatori di onde, persistenti con valvole termoioniche, descrizione particolereggiata dei circuiti e degli apparecchi.

88. Ricezione delle onde persistenti, principali tipi di amplificazione a bassa od alta frequenza.

89. Trasmissione e ricezione radiotelefonica, varie forme di modulazione, schemi dei vari tipi di apparati e stazioni, loro descrizione particolareggiata, ondametri, vari tipi e loro taratura e verifica.

90. Generazione di onde persistenti a mezzo di arco Poulsen e di alternatori a radiofrequenza.

91. Generazione e ricezione di onde persistenti molto corte, circuiti impiegati, particolari avvertenze nella loro costruzione, radiotelegrafia con sistema a fascie e specchi direttivi, principali tipi di trasmissione radiotelegrafiche automatiche.

92. Radiogoniometri, aerei a quadro o telaio mobile, aerei a quadro fissi, descrizione particolareggiata delle parti e del funzionamento, ricerca della direzione o del senso.

D) Valgano i numeri dal 24 al 32 e dal 40 al 46 ed inoltre:

93. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali pirotecnici del Genio e sommaria di tutti gli altri in uso nell'Esercito.

E) Valgono i numeri 1, 2, 9, 19, 20 e dal 24 al 32, ed inoltre:

94. Caratteristiche dei vari materiali metallici in relazione al loro impiego aerostatico, lamiere, tubi, tenditori, bulloni, fili, cavi.

95. Tessuti aerostatici, composizione, preparazione, qualità, peso, resistenza, prova di collaudo.

96. Vernici aerostatiche e comuni, gomma, colla, cuoio, amianto, celluloide, vinimi, lubrificanti, loro caratteristiche, modo d'impiego, condizioni di collaudo.

97. Funi di canapa, resistenza, collaudo.

98. Materiali aerostatici (vari tipi di aerostati, verricelli, generatori di gas idrogeno, compressori, recipienti per gas compresso).

99. Proprietà dei gas leggeri con particolare riguardo al gas idrogeno, forza ascensionale del pallone attrezzato, gonfio di gas idrogeno o di gas illuminante, produzione, impiego, precauzioni.

100. Valvole per palloni, caratteristiche.

101. Strumenti di bordo, regolazione o riparazione.

La durata delle prove scritte, grafiche e pratiche, nonchè della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

Pel Ministro: P. GAZZERA.

Allegato 7.

Programma degli esami di concorso per merito distinto a 3 posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

Prova scritta.

Svolgimento di un tema sulle leggi e suoi regolamenti del servizio di artiglieria e genio, e sulle leggi e sul regolamento generale per gli operai borghesi e sulle leggi relative allo stato giuridico e pensioni degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

Prove grafiche.

1. Disegno di particolari:

a) Ricavare da un disegno rappresentante lo insieme di un materiale d'artiglieria, o di una parte di esso, i particolari che saranno specificati dalla Commissione esaminatrice.

Disegnare tali particolari e quotarli per la costruzione.

b) Ricavare dal disegno, in pianta, di una costruzione edilizia le sezioni ed i prospetti che saranno indicati; e disegnare qualche particolare delle parti in legno e ferro e delle decorazioni; proporzionare gli elementi costruttivi e distinguere con tinte diverse ad acquarello la specie dei materiali da costruzione impiegati; oppure ricavare da un piano quotato il profilo e le sezioni trasversali di una strada avente andamento, livelletto, larghezza e sagome determinante.

c) Tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili traversali e longitudinali. Oppure: tracciare sopra un piano quotato una organizzazione difensiva in base a schizzi sommari.

2. Disegno del riattamento o della modificazione di macchine e di edifici o ingrandimento di carte topografiche:

a) Un dispositivo di macchine utensili per la lavorazione di un dato manufatto dese essere trasformato in modo da permettere un diverso rendimento o precisione di lavoro.

Avendo sott'occhi il modello del dispositivo, disegnare, sviluppare, calcolare e valutare i particolari di costruzione delle parti modificate o aggiunte, distinguendo con tinte diverse, ove occorra, le parti vecchie e le nuove.

b) Ingrandimento di carte topografiche, rappresentazioni dimostrative a pastello od acquerello del rilievo del terreno su tavolette al 25.000.

Avendo sott'occhio il modello, compilare schizzi dimostrativi quotati di armi, munizioni, particolari dispositivi, ecc. Oppure fregi artistici vari.

c) Un edificio deve essere trasformato in modo da permettere un diverso impiego e destinazione.

Avendo sott'occhio il modello e disegno dell'edifilfizio, disegnare, sviluppare, calcolare e valutare i particolari di costruzione delle parti modificate o aggiunte, distinguendo con tinte diverse, ove occorra, le parti vecchie e le nuove.

3. Disegno d'assieme:

a) Sviluppare, calcolare e disegnare in proiezione ortagonale od acquarellare un materiale, una macchina, uno strumento o parte di esso, sopra schizzi, direttive e concetti comunicati dalla Commissione.

b) Sviluppare, calcolare e disegnare in proiezione ortagonale ed acquarellare un edifizio architettonico o parti di esso, sopra schizzi, direttive e concetto comunicati dalla Commissione.

c) Eseguire un disegno penoramico militare a lapis(a penna od acquerello ricavato da carta topografica.

Ogni lavoro grafico deve essere accompagnato da una relazione spiegativa.

Nota. — Per ciascuna prova degli esami scritti o grafici saranno compilati 3 temi (uno corrispondente a ciascun numero). Il candidato dovrà svolgere uno dei temi proposti per ogni prova, a sua scelta.

Prova orale.

Nozioni di leggi e regolamenti generali interessanti il servizio dell'Arma (artiglieria o genio). Discussione orale delle prove grafiche eseguite. Segni convenzionali topografici, elettrotecnici e tattici. Nozioni di geometria pratica, di proiezioni ortogonali, di prospettiva, di fotografia. Stato giuridico degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

La durata della prova scritta, di quelle grafiche e della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 563. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 12 settembre 1929 – Anno VII.

§ 1. I sottufficiali che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio, venissero dichiarati — in seguito a visita medico-collegiale — non più idonei fisicamente ad incondizionato servizio per lesioni od infermità dipendenti da cause di esso, ma idonei al servizio sedentario saranno presi in esame dalle competenti commissioni di avanzamento, le quali dovranno dichiarare se gli stessi posseggono la necessaria capacità per disimpegnare la carica di scrivano e ne siano giudicati meritevoli.

Quelli che saranno riconosciuti meritevoli ed idonei professionalmente alla carica di scrivano, verranno dal Comando generale, previo giudizio della commissione speciale di avanzamento, ed in caso di discordanza fra le commissioni di 1° e di 2° grado, su giudizio definitivo del Comandante generale, proposti al Ministero per il conseguente provvedimento.

Le commissioni di avanzamento emetteranno i loro giudizi sulla base dei seguenti elementi:

a) idoneità fisica al servizio sedentario risultante dalla visita medico collegiale;

b) pratica del lavoro d'ufficio per precedenti prestazioni;

c) condotta mantenuta negli ultimi tre anni di servizio al termine di ciascuno dei quali i sottufficiali in esame dovranno aver riportato consecutivamente almeno la classifica di buono con coefficiente tre;

d) eventuali titoli di studio posseduti;

e) ricompense e benemerenze di servizio

Le relative proposte dovranno pervenire al Ministero della guerra, corredate dal foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. *F*, nonchè del verbale della visita medico collegiale e della copia della relativa deliberazione delle competenti commissioni, ovvero della decisione emessa dal Comandante generale.

Eguale procedura sarà seguìta nei riguardi di quei sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 6 del suaccennato decreto, ne facciano domanda.

§ 2. Nei primi 5 anni dell'entrata in vigore del decreto stesso non potranno essere collocati in servizio sedentario più di 100 sottufficiali per anno. Verificandosi però il caso che in uno dei detti anni non si raggiungesse tale limite, la parte residuale andrà in aggiunta all'aliquota fissata per quello successivo. Qualora le proposte superassero il numero dei posti disponibili, quelle eccedenti verranno riepilogate in una nota presso il Ministero per essere accolte quando le cariche saranno o si renderanno disponibili, sempre prima, beninteso, che gli aspiranti debbano lasciare il servizio effettivo per aver raggiunto il limite massimo di permanenza in esso. Al compimento di tale limite, essi saranno pertanto depennati dalla nota suddetta e collocati senz'altro a riposo.

A parità di altre condizioni la carica spetta al più anziano di servizio ed a parità di anzianità di servizio al più anziano di grado, con l'avvertenza che in ogni caso gli aspiranti di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 avranno la precedenza su quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

§ 3. — Mentre i sottufficiali che venissero a trovarsi in menomate condizioni fisiche, ai sensi del comma *a*) del cennato art. 6 dovranno essere presi in esame di volta in volta e potranno presentare le loro domande in qualunque tempo, i sottufficiali invece che aspirassero alla posizione di servizio sedentario per anzianità di servizio, ai sensi del comma *b*) dello stesso articolo, non potranno farne domanda se non nel mese di settembre dell'anno in cui compiono il 29° anno di servizio, se del grado di maresciallo maggiore, o del 24° se di grado inferiore.

Il Ministero della guerra comunicherà al Comando generale dell'Arma entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei sottufficiali ammessi al passaggio nel servizio sedentario.

Per la prima applicazione delle presenti disposizioni le domande potranno essere presentate fino a tutto il 30° giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare.

§ 4. I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione sedentaria col proprio grado e possono conseguire l'avanzamento ai gradi superiori.

Per l'idoneità all'avanzamento non è necessario che il sottufficiale del servizio sedentario possegga l'incondizionata idoneità fisica, purchè dalle competenti commissioni sia giudicato atto a disimpegnare le funzioni della carica alla quale è adibito.

L'avanzamento a maresciallio d'alloggio capo avverrà al compimento del biennio di grado. In tutti gli altri casi, invece, i sottufficiali saranno promovibili allorquando saranno promossi ad anzianità i pari grado che vengono immediatamente dopo di essi nel ruolo del servizio attivo.

Qualora al presentarsi di una o più vacanze nel ruolo dei marescialli maggiori si trovassero a concorrere contemporaneamente per ricoprirle tanto sottufficiali sedentari in attesa delle promozioni, quanto aspiranti al passaggio al ruolo sedentario dei marescialli maggiori, verrà conferita prima una ammissione e poi una promozione e così fino all'esaurimento delle vacanze. Nella posizione di servizio sedentario non è ammesso avanzamento a scelta.

§ 5. — Il sottufficiale in servizio sedentario può chiedere il trasferimento ad altra residenza secondo le norme del regolamento generale per l'Arma in vigore.

§ 6. Qualora un sottufficiale del servizio sedentario venga riconosciuto non più idoneo, sia per condizioni fisiche, sia per incapacità, a coprire la carica alla quale è addetto, oppure se non sia più giudicato meritevole, dovrà essere proposto al Ministero per il collocamento a riposo.

Alla proposta dovrà essere unito il verbale di visita medica collegiale, in caso d'inidoneità fisica; ed un rapporto particolareggiato in caso di incapacità professionale o di non buona condotta.

§ 7. L'indennità pensionabile di L. 700 di cui all'art. 10 del suaccennato decreto, sarà concessa ai marescialli maggiori del servizio sedentario a decorrere dal compimento del 32° anno di servizio, purchè essi percepiscano da almeno tre anni il massimo del loro stipendio. In caso diverso la predetta indennità sarà corrisposta a partire dal giorno in cui i mentovati sottufficiali avranno raggiunto i tre anni di godimento dello stipendio massimo.

§ 8. Tutti i sottufficiali in servizio effettivo, al compimento del 27° anno di servizio, se marescialli maggiori, ovvero

del 22°, se aventi grado inferiore, dovranno essere presi in esame dalle competenti commissioni di avanzamento, le quali dovranno dichiarare se essi siano ancora meritevoli di essere mantenuti in servizio.

Il Comando generale, previo giudizio della commissione speciale di avanzamento ed in caso di discordanza fra le commissioni di 1° e di 2° grado su giudizio definitivo del Comandante generale, proporrà al Ministero della guerra i sottufficiali che non saranno riconosciuti meritevoli di essere mantenuti in servizio per il loro collocamento a riposo.

§ 9. In caso di mobilitazione generale, i sottufficiali in servizio sedentario avranno obblighi di servizio attivo non inferiori a quelli dei cittadini della stessa classe di leva e potranno essere adibiti a servizi di guerra quando risultino fisicamente idonei.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

N. 564. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1430 recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 12 settembre 1929 – Anno VII.

§ 1. Il Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali provvederà alla pubblicazione del nuovo scompartimento territoriale dell'Arma stessa, nel quale sarà indicata la composizione, la suddivisione e la forza (distinta in ufficiali, sottufficiali e truppa) di tutte le unità, in ottemperanza agli accordi fra il Ministero della guerra e quello dell'interno per l'esecuzione del disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430.

§ 2. Gli organici degli ufficiali di cui all'art. 4 del R. decreto-legge sopra accennato saranno raggiunti gradualmente.

Fintantochè sussisteranno eccedenze in dipendenza del passaggio all'attuale organico, il Ministero provvederà a coprire, volta a volta, i primi due terzi delle vacanze che si formeranno nei gradi da capitano a colonnello inclusi, mediante promozioni dal grado inferiore, destinando la rimanente aliquota di un terzo al riassorbimento delle eccedenze.

§ 3. Fino a quando esisteranno eccedenze nel grado di tenente, non si effettueranno nomine o promozioni al grado medesimo, se non nei limiti di due terzi delle vacanze, che vi si verificheranno, restando l'altro terzo devoluto all'eliminazione delle eccedenze.

§ 4. L'organico dei sottufficiali di cui all'art. 6 del R. decreto-legge suaccennato sarà raggiunto gradualmente.

Le domande dei sottufficiali, aspiranti al collocamento a riposo, secondo le condizioni fissate dal successivo articolo 7 del ripetuto decreto, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra per le sue decisioni e regolarmente istruite e vistate dai superiori gerarchici mano mano che saranno presentate dagli interessati.

Se allo scadere del termine fissato per la presentazione di tali domande non fosse possibile raggiungere il ripianamento degli organici stabiliti, il Ministero per la guerra collocherà a riposo a norma del mentovato articolo 7 quei sottufficiali che, avendo compiuto 25 anni di effettivo servizio, se del grado di maresciallo d'alloggio maggiore, e 20 se di grado inferiore saranno riconosciuti, a giudizio insindacabile delle competenti commissioni di avanzamento, secondo le istruzioni che saranno dettate dal Comando generale dell'Arma, meno idonei a prestare un utile ed efficace servizio.

Il Comando generale dell'arma, previo giudizio della commissione speciale di avanzamento, sulla minore idoneità relativa ai singoli sottufficiali esaminati ed in caso di discordanza fra le commissioni di 1° e di 2° grado, su giudizio del comandante generale, concreterà le proposte definitive da presentare al Ministero della guerra per le sue decisioni.

Qualora con i suddetti provvedimenti non si raggiungesse egualmente il voluto ripianamento degli organici, e fino a quando sussisteranno eccedenze, il Comando generale dell'Arma ha obbligo di destinare volta a volta un terzo delle vacanze, che si formeranno nei singoli gradi, al riassorbimento di tali eccedenze e di coprire la rimanente aliquota di due terzi con promozioni da ciascun grado inferiore.

L'ammissione alla Scuola centrale Carabinieri Reali di Firenze, degli allievi sottufficiali dovrà essere commisurata ai nuovi organici fissati dall'art. 6 del R. decreto-legge cui le presenti norme si riferiscono.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

N. 565. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali del corpo di commissariato, addetti all'ufficio del tenente generale commissario.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 12 settembre 1929 – Anno VII.

Il Ministero della guerra, valendosi della facoltà di cui all'art. 30 della legge 11 marzo 1926, n. 398, determina che alla tabella n. 6 delle norme esecutive sia aggiunta la seguente annotazione:

« Il tenente generale commissario interverrà nella procedura di avanzamento relativa agli ufficiali commissari addetti al suo ufficio pronunziando giudizio di primo grado per i colonnelli e tenenti colonnelli, giudizio di secondo grado per i maggiori e giudizio di secondo grado decisivo per i capitani e tenenti ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 566. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento ordinario dell'anno 1930 per i tenenti delle varie armi e corpi in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 settembre 1929 – Anno VII.

A scioglimento della riserva contenuta nella nota dell'allegato 2 della circolare 437 *giornale militare* 1929, si pubblicano qui di seguito i limiti di anzianità fissati per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario del 1930 per i tenenti delle varie armi e corpi in S.P.E.:

Carabinieri Reali: 15 gennaio 1920 (fino a MATARAZZO Ernesto incluso).

Fanteria: 31 marzo 1920 (fino a SCEMA Ottavio incluso).

Cavalleria: 15 settembre 1920.

Artiglieria: 15 ottobre 1920.

Genio: 14 febbraio 1926.

Ufficiali medici: 9 luglio 1926 (fino a MORGANTI Paolo compreso).

Commissariato militare: ufficiali commissari: 1° settembre 1926 (fino a TRAPANI Antonio compreso); ufficiali di sussistenza: 10 febbraio 1918.

Amministrazione: 25 dicembre 1921 fino a GRAMATICA Biagio compreso).

Veterinario militare: 1° marzo 1924.

Treno artiglieria, treno genio: 1° febbraio 1917.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 567. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti del corpo di amministrazione in servizio permenente sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 12 settembre 1929 – Anno VII.

A norma dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono trovarsi i tenenti del corpo di amministrazione in S.P.E. per essere inscritti sul quadro d'avanzamento ordinario ad anzianità per l'anno 1929 resta fissato:

fino a ARGENTIERI Antonio incluso (anzianità 21 ottobre 1921).

Il quadro di avanzamento sarà formato sulla base delle anzianità stabilite con il R. decreto 8 aprile 1929 (dispensa 40 del bollettino ufficiale 1929).

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti tenenti dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) non oltre il 31 dicembre 1929, eccezione fatta per i tenenti che non hanno conseguito la nomina prima del succitato R. decreto 8 aprile 1929, i cui specchi di avanzamento dovranno essere compilati dopo il 25 dicembre 1929 e inviati al Ministero entro il 15 gennaio 1930.

Sono esentati dall'esame prescritto dalla suddetta legge i tenenti d'amministrazione che l'abbiano sostenuto con esito favorevole negli anni precedenti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 568. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Concorso per la nomina a tenente medico e tenente chimico-farmacista in S. P. E. del R. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 settembre 1929 - Anno VII.

Gli aspiranti al concorso per tenente medico e tenente chimico farmacista in S.P.E. indetto con circolare 502 del *giornale militare* 1929 non dovranno presentare la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 richiesto dall'articolo 3, lettera *i)* della precitata circolare, essendo stata detta tassa soppressa dall'art. 2, n. 6 del Regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1929, n. 181.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 569. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 settembre 1929 - Anno VII.

Gli aspiranti al concorso per tenente veterinario in S.P.E. indetto con circolare n. 541 del *giornale militare* c. a., non dovranno presentare la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 richiesto dall'art. 3, lettera *i)* della precitata circolare, essendo stata detta tassa soppressa con l'art. 2, n. 6 del R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 agosto 1929, n. 181.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 570. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 settembre 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 533 *giornale militare* 1926, 412 *giornale militare* 1927 e 289 *giornale militare* 1928, si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori del genio in S. P. E. ammessi a frequentare il 4° ed ultimo corso di perfezionamento tecnico che avrà inizio presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio il 1° ottobre p. v. e terminerà il 31 marzo 1930:

Capitano BERTOLDI Guglielmo, 11 reggimento genio.
» BONI Olinto, 7 reggimento genio.
» BUCCIOTTI Gaetano, 2 reggimento genio.
» CALIFANO Goffredo, scuola centrale genio.
» DI CRISTOFORO Antonio, 12 regg. genio.
» DRAGO Giovanni, 1 reggimento genio.
Tenente FRATTURA Gaetano, 8 reggimento genio.
Capitano LA GUARDIA Silvio, 5 reggimento genio.
» LA CECILIA Cesare, 12 reggimento genio.
Tenente LUSANA Luciano, R. C. T. C. Cirenaica.
Capitano MANTINI Nicola, R. C. T. C. Tripolitania.
» MONTARETTO MARULLO Marcello, reggimento pontieri e lagunari.
Tenente MORFINI Pasquale, 8 reggimento genio.
Capitano TESTAGROSSA Raffaele, 9 reggimento genio.
» PAGANI Benedetto, reggimento pontieri e lagunari.
Capitano PARODI Teresio, 1 reggimento genio.
» RECUPERO Edoardo, reggimento ferrovieri.
» ROGARI Sergio, 6 reggimento genio.
» SARACCI Lorenzo, reggimento pontieri e lagunari.
Capitano SIBILLA Alfredo, 10 reggimento genio.
» SIBILLA Enrico, 5 reggimento genio.

Gli ufficiali suddetti si presenteranno il mattino del 30 settembre corrente al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino; essi sono autorizzati a condurre con sè il proprio attendente.

I corpi interessati faranno pervenire non oltre il 25 di ogni mese al comando della scuola gli assegni spettanti agli ufficiali dipendenti comandati al corso.

Il comando della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 ottobre p. v. l'elenco degli ufficiali comandati che si sono presentati, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso che dovessero verificarsi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 571. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corsi per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione dei trattori Pavesi.** — (Direzione generale Artiglieria ed Automobilismo – Divisione Automobilismo) — 12 settembre 1929 – Anno VII.

Presso l'officina automobilistica R. E. di Bologna avranno luogo 2 corsi per sottufficiali d'artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e nella riparazioni dei trattori Pavesi.

Il primo di tali corsi avrà inizio il giorno 15 ottobre p. v.; il secondo il 30 gennaio 1930.

La durata di ciascun corso sarà di giorni 60. Nei primi 10 giorni i sottufficiali inviati saranno presi in esame da apposita commissione nominata dalla Direzione della predetta officina, per accertare la loro piena idoneità automobilistica, e meccanica di officina a frequentare il corso in oggetto.

Nei successivi 50 giorni essi verranno istruiti sulla scomposizione e ricomposizione dei vari organi, sulle ordinarie riparazioni e sulla manutenzione corrente del trattore Pavesi.

A ciascun corso ogni reggimento d'artiglieria pesante campale ed il 16° reggimento artiglieria da campagna invierà un sottufficiale (possibilmente il capo officina al primo corso ed un capo meccanico al secondo), il quale oltre ad avere pratica dei lavori d'officina, conosca bene la parte automobilistica in generale ed abbia già qualche nozione sul trattore.

I sottufficiali dovranno presentarsi all'officina automobilistica per il primo ed il secondo corso rispettivamente il 14 ottobre c. a. ed il 9 gennaio 1930.

Essi saranno amministrati, per i periodi indicati, dal detto Stabilimento al quale dovranno essere passati in aggregazione.

A corso ultimato i sottufficiali rientreranno tutti ai propri reggimenti.

L'officina automobilistica R. E. segnalerà a questo Ministero, agli ispettorati di artiglieria e tecnico-automobilistico, nonchè ai reggimenti interessati il risultato dato da ciascun frequentatore e la classifica conseguita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 572. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Onori alla bandiera.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 settembre 1929 - Anno VII.

Quando, in applicazione di speciali disposizioni, viene giornalmente inalberata la bandiera nazionale su edifici militari, si osserveranno le seguenti norme:

a) la bandiera è alzata un'ora dopo la sveglia ed ammainata al tramonto;

b) la guardia — ove esiste — si schiera e presenta le armi; il trombettiere suona la marcia al campo;

c) al segnale dato dal trombettiere:

i reparti di truppa che si trovano nelle vicinanze, prendono la posizione di attenti; se armati, presentano le armi;

i militari isolati prendono la posizione di attenti e salutano.

Quando la bandiera è inalberata dalla sveglia alla mezzanotte, in occasione di ricorrenze o solennità, le suddette disposizioni saranno applicate solamente alla sveglia.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 573. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento) — 12 settembre 1929 - Anno VII.

1. Gli ufficiali del genio, che non hanno frequentato i corsi regolari di accademia e di applicazione, possono provvedere al completamento della cultura tecnico-professionale in un solo anno scolastico, frequentando le seguenti materie presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio e presentandosi ai relativi esami di fine d'anno:

architettura, parte 1ª e parte 2ª (programma ridotto);

costruzioni del genio, parte 1ª e parte 2ª (programma ridotto);

elettrotecnica;

fortificazione;

meccanica applicata, parte 1ª e parte 2ª (programma ridotto);

resistenza dei materiali, parte 1ª e parte 2ª (programma ridotto).

2. Gli ufficiali interessati potranno chiedere di essere ammessi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio negli anni scolastici 1929-30 e 1930-31.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 agosto 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Genova . . .	Il comune di Borzonasca è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Porcile in quella di « Belpiano ». . .	n. 1469 19 luglio 1929	203

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

AVVISO

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (tavolette).

99 II SE (Rocca San Casciano) — 99 III NO (Palazzuolo) — 99 III NE (San Martino in Gattara) — 265 I NO (Campobello di Mazzara) — 276 IV SO (Donna Fugata) — 99 II SO (Tredozio) — 99 II NO (Modigliana) — 99 III SE (Marradi) — 99 IV SE (Casola Valsenio) — 99 II NE (Dovadola) — 276 IV SE (Monte Renna) — 90 I NO (Demonte) — 90 II SO (Cima di Fuons Freia) — 90 I SO (Sant'Anna di Valdieri) — 276 II NO (Scicli) — 79 III SE (Monte Nebins) — 90 IV NE (Vinadio) — 276 I SO (Modica) — 79 III SO (Bersezio) — 90 IV SE (Sant'Anna di Vinadio) — 90 II NO (Ciriegia) — 277 IV NE (Cassibile) — 79 II SO (San Pietro di Monterosso) — XXXIV I NE (Colle del Ferro) — 78 II SE (Argentera) — 90 IV SO (Collalunga) — 90 IV NO (Bagni).

Prezzo di ciascuna tavoletta L. 2.25.

Levate di campagna in Egeo alla scala 1:25.000.

Isola di Lisso — Isola di Lero.

Prezzo di ciascuna tavoletta L. 5.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e tratteggio:

33 (Bergamo) — 88 (Imola) — 74 (Reggio Emilia) — 106 (Firenze).

Prezzo di ciascun foglio L. 4.

I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 per cento (sconto concesso: ai Comandi delle forze armate dello Stato, agli Enti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e da quello delle comunicazioni, agli Enti catastali, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati civili dell'Amministrazione militare ed alla Associazione Nazionale combattenti).

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, Anno 1929-VII, circolare 503.

A pagina 2123 depennare il nome COSENTINO Biagio, ed aggiungerlo a pagina 2127, dopo il tenente CASTAGNOLI Renato.

A pagina 2124 depennare il nome GIOVANNELLI Enrico, ed aggiungerlo a pagina 2128, dopo il capitano GENTILE Renato;

A pagina 2125 depennare i nomi PIGNATTA Giuseppe e PERITO Raffaele, ed aggiungerli a pagina 2129, dopo il tenente PALMA Francesco.

A pagina 2128, dopo il tenente GILARDI Tommaso, aggiungere: tenente GIULIANO Eugenio, comando distretto di Catanzaro.

A pagina 2129, dopo il tenente ROMANO Mario, aggiungere: tenente ROSSANIGO Ernesto, 3° bersaglieri.

A pagina 2132 nella chiamata: « Ruolo speciale invalidi » depennare: generali di divisione: Rossi Vittorio.

PREZZO L. 0,90

(2266) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1929 - ANNO VII — 21 SETTEMBRE

Abbonamento annuo 30

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 16 SETTEMBRE 1929-VII

Come primo atto di Ministro della guerra, continuando fedelmente nell'alta direttiva segnatami dal Duce, elevo il pensiero alla Maestà del Re ed invio il mio cordiale saluto di soldato a tutti quanti, nei comandi, nei reparti o negli uffici, collaborano a far forte, saldo e ben preparato l'Esercito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO 16 settembre 1929-VII . . . . *Pag.* 2425

N. **574 – 9 agosto 1929** – Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1518 – Modifica all'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 2426

» **575 – 21 agosto 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo . . . . . » 2427

» **576 – 30 agosto 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che modifica l'art. 7 del decreto ministeriale del 7 luglio 1929 col quale si indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista nel R. Esercito. . . . . » 2428

» **577 – 19 settembre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di lubrificanti agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi » 2429

» **578 – 19 settembre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 2430

» **579 – 19 settembre 1929** – Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali . . » 2430

» **580 – 19 settembre 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento. . . . . » 2431

» **581 – 19 settembre 1929** – Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso per ufficiali osservatori di pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri di osservazione. » 2431

N. 582 - 19 settembre 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Speciali agevolazioni nell'adempimento degli obblighi militari per gli studenti inscritti alla milizia universitaria e speciali norme per il conferimento del grado di sottotenente di complemento agli studenti stessi . . . . . *Pag.* 2432

» 583 - 19 settembre 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico . . . . . » 2435

» 584 - 19 settembre 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 4° corso superiore tecnico di Artiglieria. . . . . » 2438

» 585 - 19 settembre 1929 - Anno VII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 2438

» 586 - 19 settembre 1929 - Anno VII — SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo » 2439

» 587 - 19 settembre 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria. . . . . » 2440

» 588 - 19 settembre 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria. . . . . » 2445

» 589 - 19 settembre 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le note caratteristiche - Edizione 1929 . . . . . » 2448

» 590 - 19 settembre 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . » 2451

» 591 - 11 settembre 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Determinazione ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano . . . » 2452

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2453

Circolare N. 574. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 1518 – Modifica all'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 9 agosto 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 13 settembre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — L'ufficiale di stato civile innanzi al quale è celebrato il matrimonio di un ufficiale del Regio esercito, trasmette un estratto del relativo atto al Ministero della guerra.

« Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che trascriva atti di matrimonio relativi ad ufficiali del Regio esercito, celebrati da ministri di culto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1929 *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 37. — MANCINI.

N. 575. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto – Ufficio dei Generali). — 21 agosto 1929 – Annn VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alla legge suddetta;

Decreta:

La composizione della Commissione nominata per l'anno 1929 con decreto Ministeriale 2 gennaio 1929, a norma dell'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, è modificata come segue:
Generale di corpo d'armata in S. P. E. GRAZIOSI cav. Eugenio, presidente;
Generale di divisione in S. P. E. PERRIS cav. Carlo;
Generale di divisione in ausiliaria, richiamato in temporaneo servizio, BUFFA di PERRERO cav. Vittorio;
Generale di brigata di fanteria in S. P. E. CANTONI cav. Alfredo;

Generale di brigata di artiglieria in A. R. Q., richiamato in temporaneo servizio, MAZZONI cav. Mario Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1929 - Anno VII.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 576. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che modifica l'art. 7 del decreto ministeriale del 7 luglio 1929 col quale si indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista nel R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto 21 marzo 1929, n. 629, concernente il reclutamento dei tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare;

Visto il decreto 27 luglio 1929, che indice un concorso, per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S.P.E. nel R. Esercito;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo 7 del decreto ministeriale in data 27 luglio 1929, che indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S.P.E. nel R. Esercito, è sostituito dal seguente:

Ciascun membro della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto ed orale ed al

candidato sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica dei punti in essa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro ed il risultato sarà diviso per 3.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici, ogni membro della Commissione disporrà di altri cinque punti e la media aritmetica di essi verrà sommata al voto complessivo ottenuto dal candidato per gli esami scritti ed orali e rappresenterà il voto definitivo in base al quale sarà stabilita la graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 63, *foglio n.* 144.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di lubrificanti agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). 19 settembre 1929 - Anno VII.

Si avvertono gli enti interessati che l'olio extradenso denominato « Motoroil 620 » della ditta « Raffineria Triestina Olii Minerali », serve, per le sue caratteristiche, *esclusivamente* per la lubrificazione dei cambi e differenziali, e non per i motori di autovetture, motocicli, autocarri, ecc., come è indicato nello specchio — allegato n. 1 — (pagg. 1806-1807) della circolare n. 432 del *gironale militare* c. a.

Si prescrive pertanto che tale tipo di olio venga impiegato là dove appropriato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 578. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dell'aeronautica con decreto del 20 agosto 1929, n. 334, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta G. SAITA e C., di Milano, la quale, era stata esclusa con precedente decreto del 10 novembre 1928, n. 10707.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 579. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

I seguenti tenenti in servizio permanente effettivo sono ammessi a frequentare il terzo corso di abilitazione tecnico-professionale per gli aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali, che avrà inizio il 1° ottobre p. v., presso la scuola centrale carabinieri reali in Firenze:

MARKERT Adamo, 231 reggimento fanteria.
MANES Giorgio, 14 reggimento fanteria.
MAZZONI Pier Giovanni, R. C. T. C. della Tripolitania.
SCHIRINZI Luigi, Scuola allievi ufficiali di complemento Moncalieri.
LUCIDI Patrizio, R. C. T. C. della Tripolitania.
MALAFARINA Ferdinando, 59 reggimento fanteria.
BIANCO Virginiagiovanni, 70 reggimento fanteria.
MANCINI Mario, 93 reggimento fanteria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 580. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 75 del *giornale militare* c. a., e in relazione a quanto è stabilito dall'art. 23 lettera *c*) del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, il Ministero avverte che i sottotenenti di complemento, per poter essere trasferiti nel corpo sanitario militare — ruolo ufficiali chimici farmacisti di complemento — devono possedere i titoli di cui all'art. 15 lettera *b*) del predetto testo unico, e cioè, oltre al diploma in farmacia, anche la laurea in chimica o il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

I sottotenenti di complemento laureati in chimica e farmacia non sono tenuti a produrre i titoli sopra citati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 581. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Secondo corso per ufficiali osservatori di pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri di osservazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

In relazione alla circolare 477 *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso osservatori di pallone frenato:

Capitano art. CIVARIO Ugo, 24° campagna.
» » TOMASSI Giuseppe, 2° pesante campale.
» genio SILVESTRI Virgilio, 2° genio.
Tenente fant. MARCHI Luigi, Distretto militare di Verona.
» » LATINI Renato, Distretto militare Ferrara.
» » VERDEL Giuseppe, Scuola centrale fanteria.
» art. CAPUANO Luigi, 8 pes. camp. - Gr. Civitav.
» » GROSSER Carlo, 2° costa.
» » VALENTI Valentino, 24° campagna.
» genio DE MAESTRI Pietro, 2° reggimento genio.
» » MASSARO Gino, 9° reggimento genio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 582. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali agevolazioni nell'adempimento degli obblighi militari per gli studenti inscritti alla milizia universitaria e speciali norme per il conferimento del grado di sottotenente di complemento agli studenti stessi.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

1. — Il Ministero della guerra, d'intesa con quello dell'istruzione, ha concretato le seguenti norme per *gli studenti inscritti alla Milizia universitaria* aspiranti al grado di sottotenente di complemento, in applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, nel R. decreto-legge del 31 dicembre 1923, n. 3224, relativo all'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e nell'art. 11 del R. decreto-legge del 4 agosto 1924, n. 1292, che approva l'ordinamento della M. V. S. N.

Dette norme, andranno in vigore, *a titolo di esperimento,* presso le Regie Università di Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo a cominciare dall'anno scolastico 1929-1930 sotto l'alta vigilanza dei comandi di corpo d'armata, ai quali dovranno fare capo i comandi della Milizia universitaria per quanto ha tratto all'attuazione da parte loro delle presenti norme.

2. — Agli studenti delle Università predette verranno svolte, durante l'anno accademico, istruzioni militari pratiche e lezioni su materie militari di carattere generale, comuni cioè alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Durante le vacanze estive verrà invece impartita l'istruzione speciale d'arma.

Le istruzioni e lezioni sopraccennate verranno svolte in due anni consecutivi in analogia a quanto è stabilito per l'istruzione premilitare in genere. Gli studenti che saranno riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento assumeranno detto grado e, dopo aver prestato sette mesi di servizio presso i corpi, come ufficiali di complemento, verranno collocati in congedo.

Il predetto servizio di prima nomina, col grado di sottotenente di complemento potrà anche essere iniziato al termine degli studi universitari nell'epoca che verrà indicata, e ad ogni modo non oltre il 26° anno di età.

3. — *Le istruzioni militari pratiche* (addestramento individuale comune a tutte le armi) verranno svolte a cura della Milizia universitaria durante l'anno accademico, nelle ore antimeridiane dei giorni festivi, secondo norme che saranno emanate dal Ministero della guerra (Comando del corpo di Stato Maggiore).

Verranno impiegati in media 20 giorni per anno sulla base di 3 ore per giorno.

Le lezioni su materie militari (parte teorica comune a tutte le armi) verranno svolte da ufficiali dell'Esercito sulla base di quanto è contenuto nelle « Norme generali e programmi d'insegnamento dei corsi allievi ufficiali di complemento » e di quanto verrà indicato dal Ministero della guerra (Comando del corpo di Stato Maggiore). Dette lezioni saranno all'incirca 50, in ciascuno dei due anni accademici 1929-30 e 1930-31.

L'istruzione speciale d'arma comprende una parte teorica relativa all'arma prescelta ed una parte pratica relativa all'abilitazione alle funzioni di comandante di plotone o di sezione. Verrà svolta presso le scuole allievi ufficiali di complemento, dalla metà di luglio alla metà di ottobre, in due anni consecutivi (1930-1931).

Gli allievi ufficiali di fanteria verranno avviati alle scuole di Moncalieri, Milano, Verona, Spoleto, Campobasso, Palermo, quelli di cavalleria alla scuola di Pinerolo, quelli di artiglieria alle scuole di Bra, Pola, Lucca, quelli del genio alla scola di Spoleto.

4. — Gli studenti che desiderino fruire dei vantaggi di cui alla presente circolare dovranno inoltrare domanda in carta da bollo di L. 2, ai comandi di corpo d'armata di Torino, Milano, Udine, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e al Comando militare della Sicilia, a seconda della sede dell'Università alla quale sono inscritti.

Le domande dovranno giungere ai comandi di corpo d'armata entro il 31 ottobre p. v., tramite il comando del gruppo universitario al quale lo studente è inscritto. In esse dovrà essere indicato il distretto al quale l'aspirante appartiene, data e località di nascita, facoltà universitaria seguita, arma preferita.

I comandi di corpo d'armata decideranno in merito a tali domande colle norme fissate per i corsi allievi ufficiali di complemento, disporranno perchè nei primi cinque giorni del mese di novembre abbia luogo una sommaria visita medica presso gli ospedali militari, provvederanno alla scelta degli ufficiali istruttori su proposta dei comandi della Milizia universitaria e designeranno gli ufficiali dell'Esercito occorrenti per le lezioni ed eventualmente le istruzioni militari pratiche. Gli stessi comandi di corpo d'armata d'accordo con i Rettori delle Regie università disporranno tosto per l'inizio delle istruzioni, come è detto al n. 3.

5. — Gli studenti, nell'indicare l'arma preferita, dovranno tener presente che l'assegnazione degli allievi ufficiali di complemento alle varie armi viene fatta in base all'attitudine fisica, alla disponibilità dei posti ed ai seguenti criteri:

a) gli studenti della Regie scuole di ingegneria, dei Regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali sono assegnati alle armi di artiglieria e del genio;

b) gli studenti delle altre facoltà sono assegnati alle armi di fanteria o di cavalleria.

Quelli delle facoltà di medicina, farmacia e veterinaria continueranno a frequentare gli appositi corsi istituiti presso la scuola centrale di sanità militare in Firenze e presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, al termine dei loro studi universitari, e conseguiranno, se idonei, il grado di sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario.

6. — Durante l'anno accademico, gli studenti come appartenenti alla Milizia universitaria, dipenderanno per quanto concerne la frequenza dei corsi militari e la disciplina, dalla Milizia stessa. Durante i periodi estivi, presso le scuole allievi ufficiali, essi saranno considerati a tutti gli effetti come militari di truppa arruolati e porteranno il distintivo di allievo ufficiale di complemento.

Ai fini disciplinari e matricolari gli studenti verranno considerati in congedo provvisorio, nell'intervallo fra il primo ed il secondo periodo estivo.

7. — Alla fine del primo anno, dopo il periodo svolto presso le scuole allievi ufficiali, si procederà ad una classificazione degli allievi, senza dar luogo ad esami. Alla fine del secondo anno, dopo il periodo svolto presso le stesse scuole, si procederà agli esami per l'accertamento della idoneità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali.

8. — I comandi di corpo di armata fisseranno d'accordo coi rettori delle Università gli orari particolareggiati per la parte teorica e per la parte pratica; provvederanno inoltre alla distribuzione, a pagamento, dei testi di insegnamento agli allievi ed alla provvista del materiale didattico in genere.

9. — Nulla è variato per quanto ha tratto ai normali corsi allievi ufficiali che avranno regolare svolgimento dal 20 gennaio al 30 giugno 1930.

A partire dall'autunno 1930 avrà luogo annualmente un solo corso di allievi ufficiali non appartenenti alla Milizia universitaria, e cioè dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno successivo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 583. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). 19 settembre 1929 – Anno VII.

In armonia alle disposizioni di cui alla circolare 490, del *giornale militare* 1929, si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico in Torino.

Comando del corpo di Stato Maggiore.

Tenente colonnello di fanteria in servizio di S. M. FABRIS Gino.

Tenente colonnello di artiglieria BARELLI Pietro.

Corpo d'armata di Torino.

Capitano BRIGNOLE Armando, 1 reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Alessandria.

Capitano JACOD Alberto, 2 reggimento artiglieria pesante.

Capitano MACCARINI Silvio, 2 centro automobilistico.

Corpo d'armata di Milano.

Tenente colonnello di artiglieria ZANARDI Siro, 3 centro automobilistico.

Capitano ZABERT Secondo, 3 reggimento genio. (1)

Capitano AVERSA Giuseppe, 4 reggimento di artiglieria pesante.

Corpo d'armata di Verona.

Capitano SEBASTIANO Italia, 4 reggimento di artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Trieste.

Maggiore CARPI Romualdo, 5 centro automobilistico.

Capitano GORRET Giuseppe, 5 reggimento di artiglieria pesante campale.

Capitano MARINI Giovanni, 5 centro controaerei.

Corpo d'armata di Bologna.

Maggiore LELLI Federico, Reggimento cavalleggeri Aosta. (1)

Capitano NOTARI Nestore, 6 reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano GRILLO Angelo, 6 centro automobilistico.

Corpo d'armata di Firenze.

Capitano STEFINI Francesco, 7 reggimento artiglieria pesante campale.

Capitano FABI Giovanni, 7 centro automobilistico.

Corpo d'armata di Roma.

Maggiore PERDICCHI Ettore, Reggimento carri armati.
Capitano ROLLI Ugo, Reggimento carri armati.
Maggiore PAPI Giuseppe, 8 centro controaerei.
Capitano RUTELLI Sesto, 8 reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore VINCITORIO Vittorio, 51 reggim. fanteria. (1)
Capitano MARTINELLI Omero, 1 reggimento R. T. (in luogo dell'ufficiale del reggimento pontieri e lagunari del genio).

Corpo d'armata di Bari.

Maggiore MEDAGLIA Ottavio, 9 centro automobilistico.
Capitano LISE Amedeo, 9 reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'armata di Napoli.

Tenente colonnello LOMBARDI Harold, 10 reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore ADINOLFI Armando, 63 reggim. fanteria. (1)
Capitano D'AGATA Alfredo, 10 centro controaerei.

Comando militare della Sicilia.

Maggiore TATA Domenico, 12 centro automobilistico.
Capitano DURAN Antonino, 12 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano CUCURULLO Michele, 12 centro controaerei.

Comando militare della Sardegna.

Maggiore TROIANI Vincenzo, 13 centro automobilistico.
Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'Ispettorato tecnico automobilistico il mattino del 20 ottobre p. v.

Gli ufficiali controdistinti col segno (1), qualora conseguiscano l'idoneità dopo il corso in parola, saranno destinati alle unità del servizio automobilistico militare.

I corpi interessati trasmetteranno al citato ispettorato tecnico automobilistico i libretti personali degli ufficiali entro il 15 ottobre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 584. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 4° corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

Ai sensi del n. 7 della circolare 236 *giornale militare* c. a. si porta a conoscenza che gli ufficiali dichiarati idonei all'ammissione al 4° corso superiore tecnico di artiglieria sono i seguenti:

Ten. Col. ARTALE cav. Vito.
Maggiore AIELLO cav. Giuseppe.
» SICILIANO cav. Lino.
» SCHIAVO cav. Achille.
» KOVARICH cav. Ettore.
» MAZZA cav. Fernando.
Capitano PETRONE Luigi.
» AVALLE Secondo.
» LUCISANO Alessandro.
» D'ALONZO Giovanni.
» CONTI Federico.
» GALANZINO Francesco.
» BERLESE Sergio.
» ARGAN Giovenale.
» D'EVANT Alessandro.
» DOGLIANI Luca.
» CANGEMI Iser.
» DI FERRANTE Vincenzo.
» DE ANGELIS Mario.
» DI CASTRI Giovanni.
» RICCIARDULLI Antonio.

Gli ufficiali di cui sopra si presenteranno al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio di Torino, il 1° ottobre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 585. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

Dal 1° ottobre prossimo al 30 novembre c. a. si svolgerà, con le consuete norme, un corso d'istruzione per sottuffi-

ciali e graduati di truppa zappatori dell'arma di cavalleria, presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.

Al corso parteciperanno:

Un sottufficiale, limitatamente a quei reggimenti che si trovino o abbiano probabilità di venirsi a trovare nella necessità di sostituire il proprio sottufficiale zappatore nell'anno venturo;

Quattro caporali per ogni reggimento di cavalleria.

Per la scelta di tale personale si seguiranno le norme contenute nella circolare 570 del *giornale militare* del 1924.

I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di cavalleria i nomi dei militari destinati al corso e provvederanno a che i militari stessi si presentino a detta scuola il 30 settembre p. v. con il completo equipaggiamento ed armamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 586. — SOTTUFFICIALI. — **Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso a scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

1. Colle norme stabilite dalla circolare n. 723 del *giornale militare* del 1923, si effettuerà in Pinerolo, presso la scuola di cavalleria, un corso di equitazione per sottufficiali di armi a cavallo, che avrà inizio il 1° ottobre prossimo e termine il 30 aprile 1930.

2. A tale corso parteciperanno:

Un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria (sergente o sergente maggiore);

Un sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo (sergente o sergente maggiore);

Un sottufficiale per ciascuno dei primi quindici reggimenti artiglieria da campagna, dal 1° al 15° (sergente o sergente maggiore);

Due sottufficiali dei CC. RR. designati dal comando generale dell'arma dei CC. RR. (vicebrigadieri o brigadieri).

3. I sottufficiali da ammettere al corso in parola dovranno essere di ottimi precedenti di condotta e fisicamente idonei a sopportare le speciali fatiche del corso stesso.

4. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso e trasmetteranno, in pari tempo, a tale comando, le carte personali dei sottufficiali ora detti.

5. I sottufficiali destinati al corso dovranno presentarsi alla scuola di cavalleria in Pinerolo il 30 settembre p. v. col corredo al completo, compresa la grande uniforme, ed armati di sola sciabola. Essi dovranno inoltre essere dotati di due tenute di panno da cavallo in ottime condizioni.

6. La breve licenza prevedùta dal n. 5 della circolare 723 del *giornale militare* del 1923, anzichè al termine, dovrà essere concessa ai sottufficiali durante lo svolgimento del corso e, più precisamente, in due turni: uno in occasione delle feste natalizie e l'altro in occasione delle feste pasquali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 587. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

Questo Ministero determina che presso la Scuola di tiro d'artiglieria si svolgono tre corsi per comandanti di batteria come appresso è indicato:

	LOCALITÀ	DURATA	
		dal	al
1° corso	Bracciano	6.11.1929	7.12.1929
	Nettuno	8.12.1929	21.12.1929
2° corso	Bracciano	8. 1.1930	8. 2.1930
	Nettuno	10. 2.1930	22. 2.1930
3° corso	Bracciano	17. 3.1930	19. 4.1930
	Nettuno	21. 4.1930	30. 4.1930

Si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali comandati a frequentare detti corsi. Essi dovranno presentarsi al comando della scuola di tiro nella mattinata del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso.

1° *corso.*

1. Cap. DI LORENZO Carlo, Com. art. Corpo armata Udine.
2. » MIGLIORAZZI Alberto, 21° campagna.
3. » TIRINDELLI Achille, Scuola tiro artiglieria.
4. » DEL MONTE Aldo, Scuola appl. art. e genio.
5. » GIANNUZZI Gaetano, 2° pesante.
6. » ONORATI Mario, Regia accad. art. e genio.
7. » VIALARDI DI SANDIGLIANO Carlo, 5° campagna.
8. » BIOCCA Alfredo, 9° pesante campale.
9. » FATTOBENE Tito, Scuola appl. art. e genio.
10. » FERRARI Giovanni, Com. art. corpo armata di Alessandria.
11. » VIGNOLO Fulvio, 8° contraerei.
12. » BIAGI Dario, Direz. art. corpo armata Napoli.
13. » DROMMI Ernesto, Scuola appl. art. e genio.
14. » VERNEY Aldo, 1° campagna.
15. » PACETTI Ettore, 1° campagna (ass. ispett. art.).
16. » MONTANARI Montanino, 1° costa.
17. » BERARDINI Roberto, 3° pesante campale.
18. » MAFFEI Ernesto, Scuola appl. art. e genio.
19. » SORICE Antonio, 2° pesante campale.
20. » GENTILE Mario, Direz. art. corpo armata Napoli.
21. » FUSCO Nicola, 8° campagna.
22. » FEDI Carlo, Reggimento carri armati.
23. » LAPPELLI Pasquale, Direz. art. corpo armata Roma.
24. » MANGIONE Domenico, 22° campagna.
25. » ALATI Aristide, 9° pesante campale.
26. » VERONESI Galeazzo, 3° campagna.

27. Cap. GIORELLI Clemente, 29° campagna.
28. » SIMONE Beniamino, 4° camp. (ass. gr. aerost.).
29. » MELITA Giuseppe, 16° campagna.
30. » MANFREDI Giacomo, 29° campagna.
31. » BRUNO Francesco, 2° centro contraerei.
32. » CITTADINI Alessandro, 1° campagna.
33. » PINACCI Giulio, Direzione artiglieria Firenze (Sezione stacc. Spezia).
34. » SPADARO Salvatore, 10° centro automobil.
35. » NURRA Giovanni, Dir. art. corpo armata Verona.
36. » CANDELLIERO Vincenzo, 12° campagna.
37. » LA TONA Pietro, 1° montagna.
38. » PIOLI Oscar, Direz. art. corpo armata Bologna (dep. caric. proietti Casaralta).
39. » DE MARCHI Gastone, Regg. art. a cavallo.
40. » ARRICCHIELLO Vincenzo, 1° centro esp. art. Nettuno.
41. » RAVAGLI Mario, Direz. art. corpo armata Bologna (ass. Ministero guerra).
42. » CARRARO Giuseppe, 8° campagna.
43. » LUSI Saverio, 12° campagna.
44. » LANTIERI DE PARATICO Simone, 23° campagna.
45. » AQUARO Emilio, 25 camp. (ass. magaz. vest. ed equipaggiamento).

2° corso.

1. Cap. BACIGALUPO Santino, 11° campagna.
2. » LUCISANO Alessandro, Com. art. corpo armata Torino.
3. » ROSSI Carlo, 5° campagna.
4. » MARGARONE Salvatore, 12° pesante campale.
5. » FALCONE Bruto, Ispettorato artiglieria.
6. » BRUTI-LIBERATI Giov. Battista, 9° centro contraerei.
7. » MUNEGNINA Alessandro, Dir. art. corpo armata Udine.

8. Cap. FAVA Giorgio, 3° centro contraerei.
9. » INCISA DI CAMERANA Luigi, 5° campagna.
10. » FINOJA Giuseppe, com. art. corpo arm. Bologna.
11. » GHEORGHITSI Elia, Direz. art. corpo armata Udine (Sez. stacc. Spilimbergo).
12. » MARZIANI Alfio, regg. carri armati.
13. » RENDA Ottorino, Scuola appl. art. e genio.
14. » CONIO Oreste, 2° pesante campale.
15. » DIMARCO Luigi Dante, Divisione militare Chieti.
16. » VINCI Giovanni, 25° campagna.
17. » D'ANTONA Luigi, 22° campagna.
18. » PRIMIANI Vincenzo, 9° pesante campale.
19. » BOCCIA Carlo, 8° campagna.
20. » PASQUALINI Ettore, 16° campagna.
21. » MEREU Enzo, 10° campagna.
22. » MASTRIGLI Alessandro, 3° pesante.
23. » MASI Francesco, 4° pesante campale.
24. » CARTURAN Francesco, 2° costa.
25. » SELAN Umberto, 5° pesante.
26. » LONGO Domenico, 1° centro contraerei.
27. » AVETRANI Rodolfo, 15° campagna.
28. » BONDI Aurelio, 2° campagna.
29. » GUERRIZIO Luca Maria, 19° campagna.
30. » CODOVILLA Vittorio, 3° pesante campale.
31. » AMENDOLA Giuseppe, 5° centro contraerei.
32. » D'ALAGNI Raffaele, Gruppo costa della Maddalena.
33. » MULONE Gaetano, Sc. all. uff. com. art. (Lucca).
34. » PAUSINI Giuseppe, 1° montagna.
35. » DETTORI Ettore, 29° campagna.
36. » BULCIOLU Vincenzo, 3° costa.
37. » BRIGNOLE Armando, 1° pesante campale.
38. » CARNEVALE Apostolo, 28° campagna.
39. » POLITELLI Roberto, 3° centro contraerei.
40. » SORMANTI Luigi, 6° pesante campale.

41. Cap. DE MARTINO Avolio Pio, 8° pes. camp. (dist. Civitavecchia).
42. » PIGNATO Angelo, Sc. all. uff. compl. art. (Pola).
43. » BUFFA Egidio, Sc. all. uff. compl. art. (Bra).
44. » PICIOCHI Alfonso, 17° campagna.
45. » BEVERINI Igino, 27° campagna.

3° corso.

1. Cap. DI RETO Arturo, regg. art. a cavallo.
2. » ORNANO Attilio, Com. art. C. A. Napoli.
3. » FILOTICO Enrico, 3° campagna.
4. » SCOTTO Carlo, Sc. all. uff. compl. art. Lucca.
5. » FURITANO Eugenio, 9° campagna.
6. » FRINGENTI Pietro, 10° campagna.
7. » LONGO Giovanni, 7° centro contraerei.
8. » GATTA Luigi, Sc. all. uff. compl. art. (Lucca). militare).
9. » DE MEO Gaetano, 24° camp. (ass. Ist. geogr.
10. » ROSSI Costantino, 1° centro contraerei.
11. » NOVELLI Archimede, 2° contraerei.
12. » MORINI Alfredo, 14° campagna.
13. » MARI Annunziato, 5° pesante.
14. » COSTA Ettore, 6° camp.
15. » CERVASIO Renato, Dir. art. corpo d'armata Napoli.
16. » SANFELICE Giuseppe, Sc. all. uff. compl. artiglieria (Bra).
17. Ten. BATA' Carlo, 3° centro contraerei.
18. Cap. RUSSI Igino, 2° pesante.
19. Ten. RIZZO Pietro, 20° campagna.
20. Cap. MECOZZI Spartaco, Com. art. della Sardegna.
21. » VIGNALI Ercole, 13° centro contraerei.
22. » GROSSER Carlo, gruppo costa Sardegna.
23. » MORGESE Nicola, 3° costa.

24. Cap. MANNARELLI Attilio, gruppo camp. istr. Civitavecchia.
25. » LUPIA Francesco, 4° contraerei.
26. » DAL PINO Ottorino, 3° contraerei.
27. » SPOTA Giuseppe, 1° centro contraerei.
28. » GALLI Francesco, 4° campagna.
29. » DESSI Carlo, Sc. all. uff. (Bra).
30. » SCORZA Ottavio, 8° campagna.
31. » MALOVINI Mario, 13° contraerei.
32. » BORGIA Augusto, 1° contraerei (ass. 1° centro esp. art. Nettuno).
33. » MONTALTO Francesco, 25° campagna.
34. » FAINI Rodolfo, 5° contraerei.
35. » DELLA PERUTA Ettore, 3° campagna.
36. » BORBUI Ubaldo, 4° centro contraerei.
37. » MASONE Aquilino, 3° pesante campale.
38. » BUCCI Italo, Direz. art. corpo armata Roma.
39. Ten. DE LUCA Gino, Sc. all. sottuff. (Modena).
40. » DE STAFANO Rodolfo, 3° montagna.
41. » LOMBARDI Bernardino, 10° campagna.
42. » PREVITERA Alessandro, Sc. centr. artiglieria.
43. » CODINI Riccardo, 7° pesante campale.
44. » MIGLIOLI Ottorino, 3° pesante campale.
45. » LE MOLI Raffaele, 1° pesante.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 588. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

1. — Presso la scuola di tiro d'artiglieria si svolgeranno i seguenti corsi di istruzione, nel periodo novembre 1929-maggio 1930:

GENERE DEL CORSO	LOCALITÀ	DURATA dal	DURATA al	PERSONALE CHE DEVE PRENDERE PARTE AL CORSO
Corsi per ufficiali.				
1° corso per Comandanti di batteria,	Bracciano Nettuno	6-11 8-12	7-12 21-12	45 Capitani - i cui nomi vengono pubblicati sul giornale militare.
2° corso per Comandanti di batteria.	Bracciano Nettuno	8- 1 10- 2	8- 2 22- 2	45 Capitani - i cui nomi vengono pubblicati sul giornale militare.
3° corso per Comandanti di batteria.	Bracciano Nettuno	17- 3 21- 4	19- 4 30- 4	45 Capitani e Tenenti i cui nomi vengono pubblicati sul giornale militare.
Corsi per ufficiali e sottufficiali.				
1° corso per ufficiali e sottufficiali specialisti istruttori reggimentali.	Bracciano	10-2	22-3	1 ufficiale subalterno e 1 sottufficiale per ciascuno dei reggimenti d'artiglieria (esclusi i contraerei) dei corpi di armata I - III - V - VII IX - XI.
1° corso per ufficiali e sottufficiali fotoelettricisti, e specialisti dell'ascolto.	Nettuno	10-3	25-3	1 uffic. superione 2 uffic. inferiori 3 sottuff, fotoel. 3 ascoltatori di cui 1 sottuff. — per ogni centro contro aerei
Corsi per suttufficiali e truppa.				
1° corso unico telemetristi per artiglierie terrestri	Nettuno Bracciano	12-11 12-12	11-12 21-12	1 sottufficiale d'art. per ogni corpo d'armata e comandi delle isole (*) e 2 specialisti del tiro per ogni reggim. da campagna, montagna, pes. campale, pesante e pel regg. a cavallo
1° corso unico telemetristi da costa e contraerei	Nettuno	14-1	22-2	1 sottufficiale per ogni regg. da costa e ogni centro contraerei (*) e 2 sottufficiali o graduati per ogni gruppo contraerei e gruppo da costa

2. — Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Nettuno ed a Bracciano il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso, tranne i sottufficiali contrassegnati con asterisco (*), destinati ai corsi specialisti di Nettuno, che dovranno presentarsi al Comando della scuola sette giorni prima della data di inizio. I sottufficiali e il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla batteria deposito a Nettuno e dalla batteria servizi a Bracciano.

3. — Nel designare gli ufficiali e sottufficiali che dovranno frequentare i vari corsi sarà data assoluta precedenza a quelli che non ne hanno mai frequentato alcuno della medesima specie.

Gli ufficiali dovranno essere provvisti di binocolo.

4. — Il personale da comandarsi al corso fotoelettricisti potrà essere tratto da tutti i reparti dei centri controaerei.

5. — I sottufficiali comandati ai corsi fotoelettricisti dovranno essere provvisti di una combinazione di tela.

6. — Il personale per i corsi telemetristi dovrà, a cura dei corpi, essere sottoposto a visita medica, in modo da destinare ai corsi soltanto militari che siano dotati di eguale visus ai due occhi, non inferiore ai 2 terzi (Tabella Shellen).

7. — I comandi interessati faranno pervenire al comando della scuola di Nettuno, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali e quello dei sottufficiali e uomini di truppa che interverranno al corso.

8. — Sui certificati di viaggio dei singoli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o non ha, famiglia a proprio carico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 589. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le note caratteristiche – Edizione 1929. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 settembre 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il « Regolamento per le note caratteristiche » edizione 1929.

Sarà diramato a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	copie 2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	» 2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	» 2
Ministero guerra:	
Gabinetto	» 10
Ufficio coordinamento	» 10
Ufficio dei generali	» 3
Direzioni generali	» 10
Uffici autonomi	» 3
Segreteria della commissione suprema di difesa	» 2
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. Generale	» 3
Comando del Corpo di Stato Maggiore	» 30
Ministero della marina (Gabinetto)	» 2
Ufficio del Capo di S. M. della marina	» 2
Ministero dell'aeronautica (Gabinetto)	» 2
Ufficio del Capo di S. M. dell'aeronautica	» 2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	» 2
Comando Generale della M.V.S.N.	» 2
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	» 2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	» 2
Segreteria delle LL. EE. i Generali d'Armata	» 2
Comandi designati d'Armata	» 2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	» 2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	» 2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	» 2
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	» 6
Comando militare della Sardegna	» 6
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	» 6
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	» 50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	» 30
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	» 25
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	» 25
Comando truppe dell'Egeo	» 2
Comando Generale Arma CC. RR. (compresi i comandi di zona e legioni dell'Arma)	» 770

Comando Generale R. Guardia di Finanza	copie	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Direzioni d'artiglieria	»	2
Uffici fortificazioni	»	2
Delegazioni trasporti	»	2
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Stabilimenti del genio	»	2

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	8
Comando scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	8
Comando scuola centrale di artiglieria	»	8
Comando scuola centrale del genio	»	8
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	8
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	8
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	8
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	8
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	8
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	6
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	8
Comando scuole allievi sottufficiali	»	8
Comando collegi militari	»	6
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2
Direzione Istituto geografico militare	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	2

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	2

Arma del genio.

Comando di reggimento . . . . . .
Comando di deposito . . . . . .
Comando di battaglione . . . . . .
Comando di compagnia . . . . . .

Carri armati.

Comando di reggimento . . . . . .
Comando di deposito . . . . . .
Comando di battaglione . . . . . .
Comando di compagnia . . . . . .

Servizio automobilistico.

Comando di centro . . . . . .
Comando di deposito . . . . . .
Comando di gruppo . . . . . .
Comando di compagnia . . . . . .
Officina automobilistica del R. E. . . . . .

Distretti, Gruppo chimico.

Comando distretto . . . . . .
Gruppo chimico . . . . . .

Corpo Sanitario militare.

Ispettorato di zona di sanità militare . . . . .
Direzione di sanità militare . . . . . .
Direzione d'ospedale militare . . . . . .
Istituto chimico farmaceutico militare . . . . .

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato . . . . . .
Direzione di commissariato militare . . . . . .

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di Amministrazione di personali militari vari . . .
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata . . . .

Comandi, Uffici ed Enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . .
Tribunale supremo militare . . . . . .
Tribunale militare territoriale . . . . . .
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti) . . . . . .

Ispettorato veterinario di zona	copie 1
Comando deposito allevamento quadrupedi	» 1
Comando gruppo squadroni di rimonta	» 1
Deposito centrale delle truppe coloniali	» 1
Biblioteche militari	» 1
Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia	» 2

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 4.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 590. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — Direzione generale personale ufficiali). — 19 settembre 1929 – Anno VII.

Il 1° ottobre avrà inizio presso la Scuola di cavalleria, a Pinerolo, un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 20 aprile 1930.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente PASSERO Giuseppe, della Scuola di applicazione Artiglieria e Genio.

Tenente CIRILLO Emilio, del reggimento cavalleggeri Firenze.

Tenente GRIPPA Ettore, scuola di cavalleria.

Tenente CAMPELLO Francesco, reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Tenente CONFORTI Gherardo, reggimento cavalleggeri guide.

Tenente LITTA MODIGNANI Alberto, della Scuola di applicazione di cavalleria.

1. Gli ufficiali dovranno presentarsi al Comando della Scuola il giorno 30 settembre 1929 nelle ore antimeridiane.

2. Essi dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente. Quelli che non dispo-

nessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere
niti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad e
amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno
chè gli assegni giungano al comando della Scuola non o
il 25 di ogni mese.

4. Per il 1° novembre 1929 il Comando della Scuola in
rà al Ministero della guerra (Direzione generale perso
ufficiali - Divisione movimento sezione seconda), l'elenco
gli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali
riazioni di presenza al corso.

Il Ministro: P. GAZZER

N. 591. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVA
ZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Determinaz
ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, con la quale v
conferita la qualifica di primo capitano.** — (Direzione gene
personale ufficiali). — 11 settembre 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo a
creazione della qualifica di primo capitano;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli st
pendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. De
gio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, rec
provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sott
ficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeron
e delle altre forze armate dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Ai capitani di tutte le armi e di tutti i corpi del R
esercito del servizio permanente effettivo, che abbiano
zianità di grado fino a tutto il 31 agosto 1917, e che

in effettività di servizio — anche come trattenuti a norma dell'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — oppure in aspettativa per infermità, è conferita la qualifica di primo capitano, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui hanno compiuto il dodicesimo anno di grado.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai capitani riassunti in servizio sedentario, quali invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Registrata alla Corte dei conti il 19 settembre 1929 - Anno VII
Registro n. 63, foglio n. 268.

ERRATA-CORRIGE

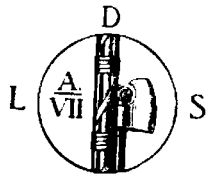
Dispensa 44, anno 1929-VII, circolare 503:

A pag. 2122, depennare il tenente BOARI FARAONE Giulio, 4° alpini, ed inserirlo a pagina 2127, dopo il tenente BILOTTI Giuseppe, con la seguente dicitura: Tenente BOARI FAONE Giulio, 4° alpini.

A pagina 2128, depennare il nome FACCENDA Mario, R.C.T.C. Somalia, ed aggiungerlo a pagina 2123, dopo il tenente FANI Mario.

A pagina 2125, aggiungere, dopo il tenente Rossi Carlo: Tenente ROMANO Enrico, R.C.T.C., Somalia.

A pagina 2124, depennare il nome: GARZESI Giuseppe, comando distretto di Padova, ed aggiungerlo a pagina 2128, dopo il capitano GENTILE Renato.



PREZZO L. 0,80

(2266) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
2456
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1929 - ANNO VII — 27 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 592 - 27 agosto 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro della Commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato. . . . . *Pag.* 2456

» 593 - 19 settembre 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria. . . . » 2457

» 594 - 26 settembre 1929 - Anno VII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla «Tabella della ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare» . . . . . » 2459

» 595 - 26 settembre 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo » 2460

» 596 - 26 settembre 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . . » 2464

LIBRERIA DELLO STATO

N. 597 - 26 settembre 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Corsa siepi per cavalli di truppa nella tenuta di Persano . . . . . *Pag.* 2467

» 598 - 26 settembre 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico » 2468

» 599 - 26 settembre 1929 - Anno VII — TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione di documenti di carattere riservato ed eccezionalmente importanti e non duplicabili . . . . . » 2469

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2469

Circolare N. 592. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro della Commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 27 agosto 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER L'INTERNO, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, sulla composizione e attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato:

Decreta:

Il Console della milizia volontaria per la sicurezza nazionale DE MARTINI cav. Vittorio, cessa dalla carica di membro della commissione centrale pei collaudi in appello delle

forze armate dello Stato ed è sostituito nella carica stessa dal console della milizia volontaria per la sicurezza nazionale TORELLI cav. Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
MOSCONI.

N. 593. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 19 settembre 1929 – Anno VII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le nuove norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1929 col quale furono nominate le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio;

Decreta:

Art. 1.

La composizione della speciale Commissione tecnica di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 25 maggio 1929 nominata per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani di artiglieria in servizio permanente, assegnati o permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento, è modificata come segue:

Generale di corpo d'armata ispettore dell'artiglieria GIURIA cav. Ettore, presidente;

Tenente generale d'artiglieria direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria GARRONE cav. Renzo e tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, membri;

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra, ALLARI dott. Costanzo.

Art. 2.

La composizione della Commissione di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 25 maggio 1929, nominata per l'accertamento dell'idoneità alla carica superiore per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati, fino a quella di capo reparto incluso, è modificata come segue:

Generale di corpo d'armata ispettore dell'artiglieria GIURIA cav. Ettore, presidente;

Tenente generale d'artiglieria direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria GARRONE cav. Renzo e tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, membri;

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra, ALLARI dott. Costanzo.

Art. 3.

La composizione della Commissione tecnica di cui all'articolo 3 del decreto Ministeriale 25 maggio 1929, nominata

per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1929, è modificata come segue:

Generale di corpo d'armata ispettore dell'artiglieria GIURIA cav. Ettore, presidente;

Tenente generale d'artiglieria direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria GARRONE cav. Renzo e tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, membri;

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra, ALLARI dott. Costanzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 594. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Varianti alla « Tabella della ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare ».** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 26 settembre 1929 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 574 del *giornale militare* 1928, questo Ministero determina che i comuni i quali, secondo le disposizioni impartite, a suo tempo, ai comandi di Corpo d'armata interessati, debbono passare, entro il corrente mese, da un distretto ad un altro per effetto delle modificazioni apportate alla circoscrizione territoriale amministrativa, vengano assegnati alla *zona militare* a fianco di ciascuno indicato nella tabella che segue. Si avverte, però, che nella tabella sono stati compresi unicamente i comuni per i quali era indispensabile stabilire le nuove *zone militari* di assegnazione, e ne sono stati esclusi perciò quelli passati a nuovi distretti costituiti di una sola zona, oppure destinati ad essere fuori con altro comune.

Comune	Zona a cui appartiene attualmente	Zona a cui deve essere passato
Pieve di Cento	Ferrara 2	Bologna 2
astelfranco dell'Emilia	Bologna 2	Modena 1
Anzano degli Irpini	Avellino 3	Foggia 4
Monteleone di Puglia	Avellino 3	Foggia 1
Monterosi	Roma 2	Viterbo 2
Oriolo Romano	Roma 2	Viterbo 2
Sant'Oreste	Roma 2	Viterbo 1

Con l'occasione, questo Ministero determina pure che i sottonotati comuni passino dalla zona Novara 1 alla zona Novara 2: Arona, Dormeletto, Invorio, Meina, Paruzzaro.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 595. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 settembre 1929 - Anno VII.

1. Nell'anno finanziario 1929-1930 sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. Esercito in S.P.E.

2. I lavori dovranno essere presentati nel mese di aprile 1930: ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. Gli argomenti da trattarsi dovranno essere di carattere prettamente militare e precisamente riferirsi alle seguenti materie:

storia militare e politica dei tempi moderni;
arte militare;
geografia militare;
letteratura militare;
questioni culturali, in genere, di interesse militare.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi.

Dovranno essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste o periodici militari o ad essere esposti in conferenze d'indole pratica.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come testi d'esame o come materie d'insegnamento. Ugualmente ne saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi d'ufficio.

4. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « concorsi a premio fra ufficiali in S.P.E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado e Ente presso cui l'ufficiale fa servizio.

Detti lavori con relative buste saranno inoltrati alla « Direzione della Rivista Militare italiana ».

5. Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 1930. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie è riservato apposito concorso.

6. Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

un generale di brigata, *presidente;*

colonnello direttore della « Rivista Militare italiana », *membro;*

un tenente colonnello della redazione della « Rivista Militare italiana », *membro;*

un maggiore o capitano della redazione della « Rivista Militare italiana », *segretario* (senza voto).

Detta commissione formulerà al Comando del Corpo di Stato Maggiore le proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

7. I giudizi verranno emessi da ciascun componente la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti espressi in ventesimi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Potranno aspirare all'assegnazione di un primo premio i lavori classificati con un punto compreso tra 20 e 18 ventesimi; all'assegnazione di un secondo premio quelli classificati con un punto compreso tra 17 e 15 ventesimi; all'assegnazione di un terzo premio quelli classificati con 14 e 13 ventesimi; all'assegnazione di un quarto premio i lavori classificati con 12 ventesimi.

Sono inoltre istituiti due premi assoluti, uno per la categoria ufficiali superiori, l'altro per la categoria ufficiali inferiori. Essi saranno assegnati a quel lavoro tra i meritevoli di primo premio, che in ciascuna delle dette categorie eccelle tra gli altri.

Il premio assoluto deve intendersi in sostituzione del primo premio aggiudicato allo stesso lavoro.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno attribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare il numero dei secondi e terzi premi.

Ad ogni premio in danaro (premio assoluto, 1°, 2° e 3°) sarà unito un attestato: un quarto premio sarà costituito dal solo attestato.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

8. Le conclusioni della Commissione dovranno essere espresse senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti; esse saranno presentate al Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio addestramento) per il 30 giugno 1930; e precisamente sarà inviato a detto ente un elenco dei lavori che hanno partecipato al concorso (titolo e motto) divisi per categoria ed un elenco di quelli premiati unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste chiuse contenenti i nomi degli autori.

La assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della Rivista militare italiana per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1930; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

9. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, o fare esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

10. Sul capitolo 30 dello stato di previsione per l'esercizio 1929-30 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare, L. 80.000 alla direzione della « Rivista Militare Italiana » suddivise nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	assoluto	5.000	1	assoluto	4.500
6	primo	2.500	6	primo	2.000
10	secondo	1.500	10	secondo	1.000
15	terzo	800	15	terzo	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 596. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 settembre 1929 - Anno VII.

1. Nell'anno finanziario 1929-1930 sono stabiliti due concorsi a premio per lavori su temi militari, uno fra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. Esercito in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva e congedo assoluto).

2. I lavori dovranno essere presentati nel mese di aprile 1930: ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

3. Gli argomenti da trattarsi dovranno essere di carattere prettamente militare e precisamente riferirsi alle seguenti materie:

— storia militare e politica dei tempi moderni;
— arte militare;
— geografia militare;
— letteratura militare;
— questioni culturali, in genere, di interesse militare.

In tali campi è concessa ai concorrenti libertà di scelta ed anche libertà di opinioni e di giudizi.

Dovranno essere esclusi argomenti di carattere prettamente tecnico.

I lavori dovranno avere veste di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche. Essi, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste o periodici militari o ad essere esposti in conferenze d'indole pratica.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie.

4. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « concorsi a premio fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza.

Detti lavori con relative buste saranno inoltrati alla direzione della rivista « Esercito e Nazione ».

5. Il giudizio sui lavori presentati verrà espresso per le due categorie di concorrenti (Ufficiali superiori e ufficiali inferiori) da una commissione unica così composta:

direttore della rivista « Esercito e Nazione » *presidente;*

un colonnello ed un tenente colonnello oppure due tenenti colonnelli della redazione dell'« Esercito e Nazione » *membri;*

un maggiore o capitano della redazione dell'« Esercito e Nazione » *segretario* (senza voto).

Detta commissione formulerà al comando del Corpo di Stato Maggiore le proposte per l'assegnazione dei premi di cui ai numeri seguenti, tenendo presenti le norme indicate al n. 3.

6. I giudizi verranno emessi da ciascun componente la commissione, partitamente per ogni lavoro, con voti espressi in ventesimi, e raccolti in una serie di sedute conclusive nelle quali saranno formulati il giudizio definitivo, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione di premi.

Potranno aspirare all'assegnazione di un primo premio i lavori classificati con un punto compreso tra 20 e 18 ventesimi; all'assegnazione di un secondo premio quelli classificati con un punto tra 17 e 15 ventesimi; all'assegnazione di un terzo premio quelli classificati con 14 e 13 ventesimi; all'assegnazione di un quatro premio quelli classificati con 12 ventesimi.

Sono inoltre istituiti due premi assoluti, uno per la categoria ufficiali superiori, l'altro per la categoria ufficiali inferiori.

Essi saranno assegnati a quel lavoro tra i meritevoli di primo premio che in ciascuna delle dette categorie eccelle tra gli altri.

Il premio assoluto deve intendersi in sostituzione del primo premio aggiudicato allo stesso lavoro.

Nel caso che i lavori classificati con un determinato punto eccedano come numero i premi disponibili per quella classe, saranno premiati i meglio classificati: i rimanenti passeranno in testa alla classe seguente.

Viceversa, se non tutti i primi premi saranno attribuiti, le somme rimaste resteranno a disposizione della commissione per aumentare il numero dei secondi e terzi premi.

Ad ogni premio in danaro (premi assoluto, 1°, 2°, 3°) sarà unito un attestato: un quarto premio sarà costituito dal solo attestato.

Dei premi conseguiti nel concorso sarà fatto cenno nelle carte personali degli ufficiali.

7. Le conclusioni della commissione dovranno essere espresse senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti: esse saranno presentate al Ministero della guerra (comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio addestramento) per il 30 giugno 1930; e precisamente sarà inviato a detto ente un elenco dei lavori che hanno partecipato al concorso (titolo o motto) divisi per categoria ed un elenco di quelli premiati, unendovi soltanto i lavori premiati con le relative buste contenenti i nomi degli autori.

L'assegnazione dei premi dovrà essere fatta non appena pubblicati nel *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori del concorso.

I lavori non premiati, con le relative buste chiuse, resteranno depositati presso la direzione della rivista « Esercito e Nazione » per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1930; gli altri lavori a detta data dovranno essere distrutti.

8. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, od esporre in conferenze quelli che riterrà meritevoli.

9. Sul capitolo 30 dello stato di previsione per l'esercizio 1929-1930 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la pre-

sente circolare, L. 36.300 alla direzione della rivista « Esercito e Nazione » suddivise nei premi seguenti:

Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio	Numero dei premi	Qualifica del premio	Importo del premio
Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		
1	Assoluto	5.000	1	Assoluto	4.500
2	Primo	2.500	2	Primo	2.000
4	Secondo	1.500	4	Secondo	1.000
6	Terzo	800	6	Terzo	500

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 597. — CONCORSI E GARE. — **Corsa siepi per cavalli di truppa nella tenuta di Persano.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 26 settembre 1929 - Anno VII.

Si autorizza l'aggiunta al programma delle prove funzionali per i cavalli prodotti della piana di Salerno, che avranno luogo il 20 ottobre p. v. nella tenuta di Persano, della prova della corsa di siepi attraverso campagna per cavalli di truppa di cinque anni ed oltre nati nella circoscrizione dei depositi di Santa Maria Capua Vetere e Foggia, appartenenti ai reggimenti dei corpi d'armata di Napoli e Bari e montati da ufficiali del reggimento che li iscrive.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 598. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici) 26 settembre 1929 – Anno VII.

Il Ministero, per continuare la diffusione del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti determina che, a cominciare dal 15 ottobre p. v., abbia luogo un 7° corso di insegnamento del calcolo stesso per ufficiali di amministrazione. A detto corso parteciperanno i seguenti:

Capit. d'amm. ARGENTATI Ciro, Distr. milit. Siena.
» » CASALE Baldassarre, Distr. milit. Pavia.
» » FERLISI Luigi, Osped. milit. Bologna.
» » LUBRANO Mazzino, Osped. milit. Livorno.
» » PEDE Rodolfo, 19° fanteria Catanzaro.
» » SANNA Mario, Ministero guerra.
» » VALLILLO Antonio, 3° art. costa Messina.
Tenen. d'amm. ANASTASI Salvatore, 12° controaer. Gaeta.
» » COLESANTI Carlo, 40 fanteria Napoli.
» » DI GERONIMO Antonio, Ministero guerra.
» » FRANCESCHINI Cesare, 2° art. pesante Alessandria.
» » GUADAGNO Francesco, Uff. cont. e re. Bari.
» » GUZZARDI Sebastiano, 12° fanteria Trieste.
» » LO VECCHIO Giuseppe, Distr. mil. Foggia.
» » MAZZA Emilio, Distr. milit. Macerata.
» » MEZZETTI Giuseppe, 7° fanteria Milano.
» » PESCARIO Galileo, Distr. milit. Salerno.
» » SOLINI Nunzio, Distr. milit. Firenze.
» » SCARDAMAGLIA Francesco, Distretto militare San Remo.
» » SANTOMARTINO Arturo, 51 fanteria Perugia.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) nelle ore antimeridiane del 14 ottobre p. v.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite dall'art. 3 della circolare 460 del 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 599. — TRASPORTI – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Spedizione di documenti di carattere riservato ed eccezionalmente importanti e non duplicabili.** — (Direzione generale servizi logistici). — 26 settembre 1929 – Anno VII.

Si richiama l'attenzione degli enti dipendenti sulla necessità che i documenti importanti e non duplicabili siano spediti in plichi assicurati del valore convenzionale di L. 100, a mente della circolare 38 del *giornale militare* 1915, anzichè come semplici plichi raccomandati, e ciò per rendere possibile all'Amministrazione postale di seguirne le tracce e di accertare eventualmente i responsabili degli smarrimenti e delle mancate consegne.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

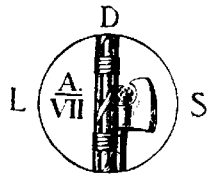
Dispensa 44ª, Anno 1929-VII, circolare 503:

A pag. 2124 depennare il Capitano MEALLI Italo del 49° Fanteria ed aggiungerlo a pag. 2128 dopo il Capitano MORRA Ugo.

A pag. 2128, depennare il Tenente GERVINO Luigi del 68° Fanteria ed aggiungerlo a pag. 2124 dopo il Capitano GHISLOTTI Quinto.

A pag. 2128, dopo il Tenente MAZZA Guido, aggiungere: Tenente MEZZA Raffaele del 92° Fanteria.

A pagina 2125, anzichè: RODELLA Federico del 77° Fanteria, leggasi: RODELLA Giuseppe del 77° Fanteria ed assegnato alla Direzione di Commissariato Militare di Milano.



PREZZO L. 0,40

(2266) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1929 - ANNO VII — 4 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 600 - 18 marzo 1929 - Anno VII — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 1057 - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929 n. 461 (circolare 253 *giornale militare* c. a.) recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro. ». . . . . *Pag.* 2472

» 601 - 16 agosto 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1658 - Provvedimenti pel personale tecnico-civile del servizio chimico-militare . . . . . » 2473

» 602 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette portamitragliatrici Bianchi. . » 2479

» 603 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 2481

» 604 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, automezzi, motomezzi e biciclette. . . » 2483

LIBRERIA DELLO STATO

N. 605 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue . . . . . *Pag.* 2484

» 606 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria » 2489

» 607 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi . . . . . » 2490

» 608 - 26 settembre 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma per militari ascritti a ferma riducibile della classe 1909, capilista e nati nei primi cinque mesi detto anno, e per militari della classe 1908 - Norme esecutive . . . . . » 2491

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2499

Circolare N. 600. — PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 1057 - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929 n. 461 (circolare 253 *giornale militare* c. a.) recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 18 marzo 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 4 luglio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissio-

per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 601. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1658 – Provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare.** — (Gabinetto). — 16 agosto 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 1° ottobre 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti 15 ottobre 1925, n. 1911, e 4 febbraio 1926, n. 370, sul servizio chimico militare;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a sistemare il personale tecnico addetto al servizio chimico militare ed al servizio tecnico d'artiglieria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

a) specialisti tecnici chimici (gruppo A);

b) capitecnici chimici (gruppo B).

Art. 2.

L'organico degli specialisti tecnici chimici è il seguente:

Grado	Numero dei posti
6° Chimici capi	2
7° Chimici superiori	5
8° Chimici	7
9° Chimici aggiunti	10
Totale	24 (*a*)

Art. 3.

L'organico dei capitecnici chimici è il seguente:

Grado	Numero dei posti
8° Capitecnici chimici principali	2
9° Primi capitecnici chimici	4
10° Capitecnici chimici 11° Capitecnici chimici aggiunti	14
Totale	20

(*a*) Dei quali uno o due ingegneri industriali chimici.

Art. 4.

Per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo scientifico degli studi, delle ricerche e delle esperienze in materia chimica, la direzione del servizio chimico militare è autorizzata ad avvalersi in modo continuativo dell'opera di un esperto, da scegliersi tra i laureati in chimica, in fisica o in ingegneria chimica, che si siano specialmente distinti, sia nell'insegnamento, sia nell'industria.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la guerra, da emanarsi d'accordo con il Ministro per le finanze.

Col decreto medesimo sarà determinata la durata dell'incarico, la facoltà di rinnovo con il consenso delle parti e l'ammontare degli emolumenti.

Art. 5.

I posti di chimici aggiunti sono conferiti in seguito a concorso per esami e per titoli a coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico, ovvero di laurea in chimica, o di ingegnere chimico conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 6.

I posti di capitecnici chimici aggiunti sono conferiti, in seguito a concorso per esami e per titoli, a coloro che siano provvisti di diploma di perito chimico conferito dai Regi istituti industriali, oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici, o di titoli di studi chimici superiori.

Art. 7.

L'età massima prescritta per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è di 35 anni, limite elevabile ad anni 40 per gli ex combattenti, e, comunque, superabile di tanti anni di servizio utile a pensione, o riscattabile a tal fine, quanti ne siano stati resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite massimo d'età è prescritto per l'ammissione ai concorsi di coloro che siano impiegati di ruolo dello Stato.

I candidati, che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per l'ammissione nei ruoli del personale civile dei chimici militari, non sono ammessi ad ulteriori concorsi per posti dei rispettivi ruoli.

Art. 8.

Ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono applicabili le disposizioni degli articoli 16, penultimo comma, 17 e 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè tutte le altre emanate a favore degli ex combattenti in genere e degli invalidi di guerra in specie.

Nel formare la graduatoria dei vincitori del concorso, si terrà conto, oltre che dei diritti preferenziali di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, specialmente dei servizi chimici prestati presso laboratori ed opifici chimici dello Stato o dell'industria privata, delle pubblicazioni e degli studi speciali compiuti in materia, nonchè della conoscenza di lingue estere, oltre quelle che fossero comprese nel programma degli esami di concorso.

Saranno inoltre preferiti, a parità di merito, i concorrenti coniugati e fra questi gli aventi figli.

Art. 9.

Quando il Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra debba decidere su provvedimenti riguardanti il personale dei chimici, indicati nel precedente articolo 1, interverranno alle adunanze, con voto deliberativo, limitatamente ai provvedimenti stessi, il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria per il personale addetto a tale servizio, e il direttore del centro chimico militare, per il personale da lui dipendente.

Art. 10.

Al personale dei chimici, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, potrà essere assegnato un compenso speciale, del quale la misura e le modalità di distribuzione saranno determinate di concerto fra il Ministero della guerra e quello delle finanze.

Art. 11.

I sette dottori in chimica, che attualmente fanno parte del ruolo di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato col Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, verranno, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, trasferiti nel nuovo ruolo degli specialisti tecnici chimici (gruppo A), col grado di chimici o di chimici aggiunti, secondo che rivestano il grado 8° o 9°, conservando la loro anzianità e la rispettiva posizione nel ruolo.

I tre capitecnici di artiglieria e genio specializzati in chimica, che attualmente fanno parte del ruolo di cui all'articolo 23 del citato testo unico, verranno, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, trasferiti nel nuovo ruolo dei capitecnici chimici (gruppo B), conservando il grado medesimo che attualmente rivestono, nonchè la loro anzianità e la rispettiva posizione nel ruolo.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della guerra potrà provvedere, mediante concorsi interni per titoli ed esami, alla sistemazione in ruolo del personale straordinario o comunque denominato che, essendo stato assunto in servizio anteriormente al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, trovisi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetto per servizio chimico alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria e ai dipendenti stabilimenti, ovvero al servizio chimico militare, da almeno sei mesi, ne faccia domanda, e risulti in possesso dei titoli di studio prescritti per il ruolo cui aspira.

Fra gli specialisti tecnici chimici potrà essere ammesso anche il personale femminile che sia in tale servizio e si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

Potranno pure essere ammessi, a domanda, ai suddetti concorsi interni, purchè in possesso dei titoli di studio richiesti, gli ufficiali di qualsiasi categoria che, prestando servizio da data anteriore a quella del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, si trovino, alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto, addetti al servizio tecnico dell'artiglieria ovvero al servizio chimico militare, con funzioni tecniche, da almeno sei mesi.

Non saranno ammessi ai concorsi di cui al presente articolo i candidati che non siano in possesso degli speciali requisiti fisici, di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 13.

Uno dei posti del grado iniziale del ruolo dei capitecnici chimici potrà essere riservato per essere conferito, prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio, al fotografo attualmente in servizio presso l'Amministrazione militare, il quale sarà collocato nel ruolo dopo coloro che avranno superato il concorso di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Per l'assegnazione dei posti, che, dopo data applicazione agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, risulteranno ancora disponibili nei due ruoli, sarà provveduto man mano che le effettive necessità del servizio lo impongano, mediante i concorsi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, nel limite dei posti complessivamente assegnati a ciascun ruolo.

Art. 15.

Con l'attuazione del presente decreto restano soppressi gli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e viene diminuito di cinque capitecnici il ruolo organico dei capitecnici di artiglieria e genio (gruppo B) di cui all'art. 23 del medesimo testo unico.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 173 — MANCINI.

N. 602. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di parti di ricambio per biciclette portamitragliatrici Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 3 ottobre 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alla Società Anonima Edoardo BIANCHI di Milano anche la fornitura, a quantità indeterminata, durante l'esercizio finanziario 1929-30, delle parti di ricambio per biciclette portamitragliatrici. Le voci ed i relativi prezzi sono riportati dall'annessa tariffa (All. 1).

I rifornimenti saranno regolati dalle stesse modalità e condizioni prescritte con la precedente circolare 421 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO I.

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette militari portamitragliatrici del tipo Bianchi dei modelli 1914 e 1924.

500. Telaio completo	L.	450 —
501. Parte rigida anteriore del telaio	»	150 —
502. Bussola in bronzo per supporto dell'arma e del telaietto	»	9 —
503. Parte rigida posteriore del telaio	»	160 —
504. Attacco per i ganci del treppiede	»	3,50
505. Fascetta con lingua a molla di arresto	»	13 —

506. Molla per detta	L.	1 —
507. Vite fissa detta molla	»	0,30
508. Vite di chiusura della fascetta	»	0,30
509. Forcella obliqua elastica	»	82 —
510. Forcella semplice con canotto tubolare e cerniera di congiunzione ai forcellini	»	50 —
511. Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere	»	1 —
512. Dado per detto	»	0,50
513. Ranelle di cuoio per interno canotto tubolare	»	0,40
514. Bussola filettata in bronzo	»	6 —
515. Pistone a forchetta filettata	»	20 —
516. Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio	»	1,50
517. Dado per detto	»	0,70
518. Ranella di cuoio	»	0,40
519. Molla spirale lunga di pressione grande diametro	»	2,75
520. Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	2,30
521. Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	6 —
522. Forcella orizzontale girevole	»	68 —
523. Forcellone con sospensione elastica completo	»	100 —
524. Forcellone semplice	»	60 —
525. Ruota anteriore completa (senza gomme)	»	60 —
526. Ruota posteriore completa (senza gomme)	»	66 —
527. Mozzo anteriore completo	»	18 —
528. Mozzo posteriore completo	»	22 —
529. Corpo del mozzo	»	9 —
530. Raggi filettati		
531. Guida quadra ripiegata ad L	»	3,50
85. Ranelle di appoggio dadi ottone		
531. Guida quadra ripiegata ad L	»	1 —
532. Molla spirale di pressione	»	1 —
533. Porta sella diritto.	»	3 —
695. Porta moschetto completo	»	75 —
696. Porta moschetto reggi culatta del fucile	»	45 —
697. Porta moschetto parte superiore	»	25 —
698. Vite a galletto	»	4 —
699. Vite di chiusura della fascetta	»	1 —
P. 2. Supporto completo brevettato porta sella e porta mitragliatrici Fiat e Sia con giuoco snodato.	»	180 —
P. 31. Attacco anteriore brevettato girevole e snodato con molle e contro molle di compensazione chiavistello girevole di chiusura sul telaio per agganciamento treppiede Fiat, cassette, recipienti acqua e custodia canne	»	45 —

P. 50.	Attacco anteriore brevettato a supporto snodato a tre cerniere ricoperto in cuoio con bottone di chiusura godronato per mitragliatrice Fiat con molle e contro molle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio .	L.	85 —
P 50-*bis*.	Attacco anteriore brevettato a cerniere chiusura snodata a molla con anello rotondo e bottone godronato per mitragliatrice Sia con molle e contro molle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura al telaio . . .	»	80 —
P 140.	Mensole a due braccia brevettate con attacco al manubrio forate nei due angoli con supporto inferiore snodato a cerniera e chiusura a galletto da una parte e attacco fascette all'altra estremità	»	60 —
P. 45.	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede Fiat in alluminio con la serie di otto viti per applicazione al treppiede	»	45 —
P. 109.	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede Sia in alluminio con due viti incassate da applicarsi sugli ultimi segmenti. . . .	»	33 —
—	Recipiente con acqua Fiat con piastrina a coulisse e chiavistello per attacco	»	122 —
—	Recipiente per pompa Fiat con piastrina a coulisse, chiavistello per attacco e adattamento della pompa	»	140 —
—	Custodia brevettata per canne Fiat con attacco anteriore e calotta di chiusura godronata . .	»	115 —
—	Custodia brevettata per canne Sia con attacco anteriore a calotta di chiusura godronata .	»	125 —
—	Chiave speciale Bianchi composta di due pezzi per smontare ingranaggi a scatto libero . .	»	29 —
—	Attrezzo taglia catene originale.	»	21 —
—	Cassetta per attrezzi Fiat con attacchi . . .	»	175 —
—	Cassetta per munizioni Fiat con attacchi . . .	»	95 —
—	Cassetta per attrezzi Sia con attacchi . . .	»	145 —

N. 603. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 3 ottobre 1929 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* c. a. si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e cataloghi della Ditta Fiat:

a) il listino stampato n. 2722 - tariffa delle parti di ricambio vettura mod. 509 sostituisce dal 1° settembre 1929 il precedente listino stampato 2606;

b) dal 1° settembre 1929 sono state apportate le seguenti varianti ai prezzi dei materiali sottoindicati:

Tipo 503.

32608. Ingranaggio scorrevole 1ª e 2ª velocità da L. 70 a L. 60.
32675. Ingranaggio 1ª velocità da L. 30 a L. 25.
37414. Ingranaggio scorrevole 3ª e 4ª velocità, da L. 40 a L. 35.
37416. Ingranaggio 3ª velocità, da L. 38 a L. 30.
56809. Complessivo piastra anter. porta carbone motorino, da L. 24 a L. 16.
56810. Complessivo piastra poster. porta carb. al motorino, da L. 25 a L. 16.
61126. Albero con ingranaggio presa diretta, da L. 75 a L. 60.
61227. Ingranaggio presa continua, da L. 45 a L. 35.
78852. Forcellino ritegno scodellino molle valvole, da L. 2 a L. 0.80.

Tipo 505-507.

39510. Sopporto differenziale, da L. 250 a L. 210.

Tipo 509.

56809. Complessivo piastra anter. porta carbone motorino, da L. 24 a L. 16.
56810. Complessivo piastra poster. motorino, da L. 25 a 16.

Tipo 505-505 *F.*

39930. Perno anter. per molle posteriori, da L. 9 a L. 5.
39983. Biscottino doppio poster. per molle posteriori, da L. 35 a L. 20.
40236. Pernetto per molla sterzo, da L. 0.70 a L. 0.40.
40454. Rondella semisferica mobile per girante pompa acqua, da L. 5 a L. 1.20.
40466. Alberino per pompa acqua, da L. 9 a L. 7.
41163. Manicotto circolazione acqua cilindri, da L. 0.90 a L. 0.40.
45097. Anello elástico per astuccio sopporto radiatore, da L. 1.80 a L. 1.

45099. Perno per sopporto radiatore, da L. 3 a L. 1.50.
47351. Astuccio per perno fusi a snodo, da L. 7.50 a L. 3.50.
47507. Anello destro per bloccaggio ritegno cuscinetto albero differenziale, da L. 8 a L. 5.
47508. Anello sinistro pel bloccaggio ritegno cuscinetto differenziale, da L. 8 a L. 5.
47538. Tirante lato magnete e comando anticipo, da L. 18 a L. 8.
61966. Tamburo per freno ruote, da L. 220 a L. 150.
62248. Tirante registro nastro freni ruote, da L. 25 a L. 15.
74339. Molla inferiore richiamo ganasce freni anteriori, da L. 3 a L. 1.50.
78567. Dado destro fissaggio ruote, da L. 3.50 a L. 1.50.
78568. Dado sinistro fissaggio ruote, da L. 3.50 a L. 1.50.
87151. Leva destra comando a mano freni ruote, da L. 25 a L. 12.
87152. Leva sinistra comando a mano freni ruote, da L. 25 a L. 12.

Tipo 18 *BL.*

088185. Snodino per bocchettone livello olio coppa motore, da L. 0.80 a L. 2.80.

c) Nel catalogo 509 A stampato 01009 - VI - 0929 - a pag. 112 al
« n. 89975. Coppa conica per differenziale », leggere:
« n. 89975. Corona conica per differenziale ».
« n. 89975 A. Corona conica per differenziale », leggere:
« n. 89975 A. Coppia conica per differenziale ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 604. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme, automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 3 ottobre 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 494 del *giornale militare* corrente anno e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 del *giornale militare* corrente anno (penultimo capoverso - art. II - prezzi) si comunica la seguente variazione verificatasi nei listini della ditta Pirelli:

Il nuovo listino n. 894-B 26 maggio 1928 - edizione giugno 1929 per « Pneumatici per automobili » unifica e sostituisce i due precedenti listini:

a) listino 894-B del 26 maggio 1928 per « pneumatici per auto (a tallone) normali e superflex »;

b) listino 894-B del 26 maggio 1928 per « pneumatici per auto a cerchietto rigido (Straight-Side) ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 605. — CONCORSI E GARE. — **Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 ottobre 1929 - Anno VII.

E' indetto per l'anno 1930 un concorso per l'invio sussidiato di alcuni ufficiali in Inghilterra, in Germania e nel Regno S.H.S. per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue inglese, tedesca e serbo-croata.

1. Il numero degli ufficiali, la durata della permanenza all'estero e le competenze sono stabilite dalla seguente tabella:

Lingua da apprendere	Numero degli ufficiali	Durata del soggiorno mesi	Residenza normale	Indennità prima della partenza	Indennità mensile	Spese di viaggio
Inglese . . .	2	5	Londra	1.200	2.500	Rimborso delle spese di trasporto personale e per il trasporto di Kg. 100 di bagaglio.
Tedesco . .	4	5	Berlino	1.200	2.500	
Serbo-croato	6	5	Belgrado	1.200	2.500	

2. Gli ufficiali da inviarsi all'estero saranno scelti mediante concorso fra quelli in S.P.E. che non ottennero altra volta simile facilitazione. Qualora però si verificasse qualche deficienza sul totale degli ufficiali da inviarsi all'estero,

potranno essere ammessi a concorrere per un secondo soggiorno sussidiato all'estero, con le norme di cui al n. 7, quelli che già vi furono inviati una volta, purchè ne siano ritornati da due anni almeno.

3. Le domande per essere ammessi al concorso dovranno essere presentate il 15 ottobre 1929.

Esse saranno dirette per via gerarchica ai comandi di corpi di armata, o alle autorità corrispondenti.

Nelle domande i concorrenti dichiareranno in quale epoca, dal 30 giugno 1930 al 30 giugno 1931 preferirebbero, se prescelti, il soggiorno all'estero e se abbiano già goduto o no di tale vantaggio e per quale lingua.

Le competenti autorità daranno corso soltanto alle domande degli ufficiali distinti per qualità intellettuali, morali e militari e che per nota serietà di carattere e costanza di proposito lascino presumere che dall'invio all'estero riceveranno il vantaggio voluto.

Le autorità suddette, nell'esprimere il loro esplicito parere sulle domande a cui danno corso, dichiareranno altresì se ragioni di servizio non si oppongono all'allontanamento dell'ufficiale dal corpo o dall'ufficio nel periodo di tempo dall'ufficiale prescelto.

I sottotenenti, gli ufficiali in aspettativa, gli ufficiali appartenenti al RR. Corpi di truppe coloniali, gli ufficiali residenti all'estero non sono ammessi al concorso.

4. I comandi di Corpo d'armata e le altre autorità corrispondenti faranno pervenire al Comando del corpo di stato maggiore per il 30 ottobre 1929 l'elenco nominativo degli ufficiali che hanno presentato domanda con le indicazioni sopra accennate.

5. I concorrenti dovranno, con gli esperimenti di cui al n. 6, provare di possedere la conoscenza teorico-pratica della lingua prescelta, in modo da far presumere che il soggiorno all'estero servirà loro di reale perfezionamento nella conoscenza della lingua stessa.

6. Gli esperimenti, scritti e orali, consisteranno:

a) in una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta con l'uso del vocabolario.

Questo esperimento avrà luogo presso la sede dei comandi di Corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna il giorno 20 novembre alle ore 9. Tempo disponibile per l'esame, 4 ore.

I temi saranno trasmessi dal Comando del corpo di stato maggiore in busta chiusa, da aprirsi alla presenza dei candidati dal presidente della commissione di vigilanza costituita dal comando presso il quale ha luogo l'esame.

I lavori svolti dai concorrenti, raccolti e vidimati dal presidente della commissione di vigilanza, saranno seduta stante, spediti al comando del corpo di stato maggiore presso il quale verranno sottoposti al giudizio di una commissione esaminatrice.

I candidati che in questa prova abbiano riportato un punto di classificazione non inferiore a 13 ventesimi saranno ammessi alle prove successive di cui alle lettere *b*) e *c*);

b) in una traduzione dalla lingua prescelta in italiano, senza l'uso del vocabolario;

c) in una prova orale alla presenza della commissione esaminatrice.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere e tradurre, con sufficiente chiarezza un testo scritto nella lingua prescelta, di conoscere le principali regole di grammatica, di saper comprendere il professore mentre si esprimerà nella lingua stessa con frasi dell'uso comune, e di essere in grado di rispondergli.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) avranno luogo presso il comando del corpo di stato maggiore, nella seconda quindicina del mese di gennaio 1930, secondo modalità che saranno comunicate dal comando del corpo di stato maggiore ai comandi di corpo di armata.

7. Per essere riconosciuto idoneo per l'invio all'estero, l'ufficiale deve riportare nella media dei tre esperimenti un punto complessivo di almeno 14 ventesimi.

Gli ufficiali dichiarati idonei saranno ammessi all'invio all'estero, compatibilmente col numero dei posti messi a concorso, col seguente ordine di precedenza:

a) quelli che non hanno mai goduto di tale facilitazione;

b) quelli che già ne godettero per altra lingua;

c) quelli che già ne godettero per la stessa lingua.

8. Ultimati gli esperimenti di cui ai numeri precedenti, il comando del corpo di stato maggiore indicherà al Ministero gli ufficiali prescelti, e farà agli interessati le opportune comunicazioni.

9. Gli ufficiali ammessi al soggiorno sussidiato all'estero saranno considerati in licenza all'estero, senza perdere il diritto alla licenza ordinaria spettante loro nel biennio.

10. Durante la loro permanenza all'estero gli ufficiali risiederanno normalmente e rispettivamente a Londra, Berlino e Belgrado e saranno alle dipendenze degli addetti militari presso le RR. legazioni d'Italia. Non potranno allontanarsi dalla normale residenza senza autorizzazione degli addetti militari stessi.

Essi faranno uso dell'abito civile, porteranno però seco gli oggetti di uniforme per indossarli nelle circostanze che fossero loro indicate dagli addetti militari.

11. Trascorso il periodo di permanenza all'estero, gli ufficiali rientreranno al proprio corpo, rimanendo in attesa di altre comunicazioni del comando del corpo di stato maggiore relative ad un esperimento cui saranno di nuovo assoggettati per accertare il progresso da essi fatto nella conoscenza della lingua estera studiata.

Tale esperimento consisterà in prove analoghe ma più difficili di quelle indicate nel n. 6. La prova *a*) potrà essere di composizione, anzichè di traduzione, ma sempre con l'uso del vocabolario. Gli ufficiali saranno classificati, come traduttori ed interpreti, in ottimi, buoni, sufficienti, mediocri.

La classificazione riportata in detto esperimento sarà comunicata dal comando del corpo di stato maggiore per via gerarchica, ai comandi di corpo, che dovranno curarne l'iscrizione nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale interessato, dandone a questi partecipazione.

Norme amministrative.

12. Nei viaggi di andata e ritorno per gli esperimenti di cui è cenno ai numeri 6 e 11 della presente circolare, e

per le eventuali comunicazioni che dovessero ricevere presso il comando del corpo di stato maggiore, gli ufficiali saranno considerati in viaggio per servizio. Durante la loro permanenza all'estero saranno considerati per ogni effetto come in licenza all'estero.

13. All'atto della partenza verrà loro corrisposto, dai corpi rispettivi, lo stipendio del mese in corso, l'indennità di L. 1200, la metà della prima indennità mensile (L. 1250) e l'equivalente alle spese per il trasporto personale e per kg. 100 di bagaglio.

14. Spetterà poi agli stessi corpi provvedere mensilmente al regolare pagamento dello stipendio dovuto durante il tempo della permanenza all'estero, e delle somme successive che gli ufficiali potessero richiedere in conto dell'indennità mensile, senza oltrepassare, s'intende, la somma complessiva dovuta in base alla tabella suddetta. Tali assegni dovranno essere trasmessi per il tramite degli addetti militari presso le RR. legazioni d'Italia a Londra, Berlino e Belgrado.

15. Tutte le somme spettanti agli ufficiali, sia come assegni ordinari, sia per il disposto della tabella di cui al n. 1, dovranno essere corrisposte in valuta italiana.

16. Ogni ufficiale, al ritorno dall'estero, liquiderà tutti i conti firmando per ricevuta un prospetto delle somme dovutegli.

Detti prospetti saranno trasmessi al comando del corpo di stato maggiore che provvederà al rimborso del relativo importo.

17. La somma complessivamente rimborsata ai corpi verrà conteggiata a carico del capitolo: « Spese varie per istruzioni degli ufficiali ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 606. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 ottobre 1929 - Anno VII.

1. — Dal 7 gennaio al 30 aprile p. v. verrà svolto un corso di triangolazione topografica e rilievo a 15 capitani di artiglieria.

Scopo del corso è abilitare ufficiali ad eseguire le determinazioni topografiche che interessano l'artiglieria, per poter trarre da essi gli ufficiali delle squadre topografi per i comandi di artiglieria divisionale e per i comandi di raggruppamento pesante e pesante campale.

2. — Il corso verrà svolto in due periodi, di cui il primo, della durata di circa 2 mesi, presso l'Istituto geografico militare, il secondo applicativo, in località da stabilirsi ed in base alle direttive che all'uopo impartirà l'Ispettorato dell'artiglieria.

3. — Possono partecipare al corso i capitani di artiglieria con anzianità di grado non superiore al 30 giugno 1925 e che abbiano frequentato, con buon esito, i corsi di perfezionamento.

Le domande di ammissione dovranno giungere entro il 30 novembre p. v. all'Ispettorato dell'artiglieria, col parere delle autorità gerarchiche, in relazione anche alla situazione dei quadri del reggimento al quale l'ufficiale appartiene.

4. — Gli ufficiali designati dall'Ispettorato medesimo si presenteranno alla direzione dell'Istituto geografico in Firenze, il mattino del 7 gennaio p. v., dovranno portare con sè un soldato per il servizio di aiutante topografo porta strumenti e stadia e come attendente.

Detto soldato dovrà passare in aggregazione al distretto di Firenze, restando a disposizione dell'Istituto geografico militare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 607. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 ottobre 1929 – Anno VII.

1. — Nel prossimo periodo invernale verrà svolto il terzo corso pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia della durata di mesi 6, per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi.

2. — Il corso avrà inizio il 15 ottobre p. v., e terminerà il 15 aprile 1930. Si svolgerà con carattere pratico, in base ai programmi allegati, presso i reparti radiotelegrafisti del genio, con modalità analoghe a quelle stabilite per i due corsi dello stesso tipo già effettuati (circolare 706 *giornale militare* 1927 e 756 *giornale militare* 1928).

3. — Le due citate circolari fissarono già gli scopi dei corsi pratici di radiotelegrafia e radiotelefonia, vale a dire:

a) diffondere la conoscenza sull'impiego delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche di tipo più semplice;

b) mettere i reggimenti delle varie armi in condizione di provvedere con personale proprio al funzionamento dei mezzi radioelettrici per ciascuno occorrenti, mediante la costituzione di appositi nuclei radiotelegrafisti; di dare altresì ai reggimenti la possibilità di mantenere in efficienza i nuclei suddetti, affidando all'opera degli ufficiali e sottufficiali addestrati ai corsi pratici, sia la formazione di nuovi radiotelegrafisti, per ripianare le inevitabili vacanze, sia il perfezionamento di quelli già formati.

Le stesse finalità vengono ora additate per il nuovo corso, mettendo, peraltro, in particolare rilievo lo scopo concreto di cui alla lettera *b*).

4. — I reggimenti dovranno tener presente tale scopo sia nel fare la scelta personale per il corso, sia nell'adottare, a suo tempo, le misure atte a mantenere in efficienza i nuclei di radiotelegrafisti. Occorre sopratutto che gli ufficiali e sottufficiali — specialmente i primi — vengano scelti fra quelli che dànno maggiore affidamento, non solo di riuscire ad apprendere per proprio conto, ma anche di poter raggiungere l'idoneità necessaria per impartire ad altri l'istruzione sull'uso dei mezzi radioelettrici.

I militari di truppa debbono essere scelti fra quelli che presentano maggiore attitudine per lo speciale servizio, e, in ogni modo, che sanno leggere e scrivere correntemente.

5. — Al corso sarà comandato il seguente personale:

a) 2 ufficiali inferiori, 4 sottufficiali, 4 caporali o soldati per ciascuno dei reggimenti di fanteria appartenenti alle divisioni di Novara, Alessandria, Genova, Verona, Padova, Gorizia, Volosca, Salerno, Messina, Cagliari;

b) 2 ufficiali inferiori, 5 sottufficiali, 5 caporali o soldati per ciascuno dei reggimenti di artiglieria da campagna appartenenti alle divisioni suddette e del reggimento di artiglieria a cavallo;

c) 2 ufficiali inferiori, 2 sottufficiali, 2 caporali o soldati per ciascuno dei reggimenti bersaglieri 1°, 3°, 9°, 10°, 12° e dei reggimenti cavalleria V. E. II, Aosta, Firenze;

d) 1 ufficiale inferiore, 2 sottufficiali e 2 caporali o soldati per ciascun battaglione dei reggimenti alpini 1° e 2°.

6. — I militari comandati al corso si presenteranno, nella giornata del 14 ottobre alla sede dei reparti radiotelegrafisti presso i quali dovranno frequentare il corso stesso e precisamente:

a) militari della divisione di Novara e dei reggimenti alpini 1° e 2°, al comando del battaglione r. t. di Varese;

b) militari della divisione di Verona, del 12° reggimento bersaglieri e del reggimento cavalleggeri V. E. II, al comando del battaglione r. t. di Piacenza;

c) militari della divisione di Volosca, del 9° reggimento bersaglieri e del reggimento cavalleggeri Aosta, al comando del battaglione r. t. di Mestre;

d) militari delle divisioni di Padova e di Gorizia, nonchè del 3° reggimento bersaglieri, al comando del 2° reggimento r. t. di Firenze;

e) militari delle divisioni di Alessandria e Genova, nonchè del reggimento di artiglieria a cavallo, al comando del 1° reggimento r. t. di Roma;

f) militari della divisione di Salerno, del 1° reggimento bersaglieri e del reggimento cavalleggeri Firenze, al comando del battaglione r. t. di Napoli;

g) militari della divisione di Messina e del 10° reggimento bersaglieri al comando del battaglione r. t. di Palermo;

h) militari della divisione di Cagliari, al comando della compagnia r. t. di Cagliari.

7. — I frequentatori del corso dovranno essere sottoposti al termine di esso alle seguenti prove pratiche:

a) prova alla cassettina telegrafica da campo per controllare la capacità alla perfetta trasmissione;

b) prova di ricezione ad udito di un radiotelegramma cifrato a numeri e lettere;

c) prova pratica di servizio r. t. con stazioni R_2 od R_1 in rete di almeno tre stazioni.

Per cura dei comandi di reggimento r. t. sarà redatto dopo l'esperimento, per ciascun militare, un breve rapporto sui risultati conseguiti al corso, corredato da un punto di classifica in ventesimi. I rapporti saranno trasmessi non oltre il 30 aprile 1930 al comando del Corpo di Stato Maggiore, ufficio addestramento, che provvederà per le comunicazioni del caso ai corpi interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Programma per il corso pratico di radio-telegrafia e radio-telefonia per gli ufficiali di fanteria, cavalleria, alpini, bersaglieri e artiglieria.

PREMESSA.

Il corso pratico di radio-telegrafia e radio-telefonia per gli ufficiali delle varie armi, esclusi quelli del genio, ha i seguenti scopi:

a) addestrare gli ufficiali nell'impiego delle stazioni r.t. regolamentari previste per i reggimenti ed unità minori di fanteria, cavalleria, bersaglieri, alpini, artiglieria, nonchè nell'impiego delle stazioni r.f. che potrebbero essere assegnate agli stessi reparti;

b) mettere gli ufficiali in grado di organizzare, di dirigere e di far funzionale il servizio r.t. ed r.f. di piccole reti;

c) mettere gli ufficiali in grado di istruire i militari di truppa delle varie armi, appositamente scelti, nell'uso delle stazioni r.t. ed r.f. indicate alla precedente lettera *a*).

Il programma d'insegnamento della radio-telegrafia e radio-telefonia trova la sua base naturale nelle nozioni di fisica, di elettricità e mezzi tecnici impartite a suo tempo negli appositi corsi svolti presso le accademie militari, nozioni che, dato l'indirizzo pratico del corso, gli ufficiali frequentatori dovranno da sè rivedere per poter seguire con profitto l'insegnamento.

L'insegnamento si divide in due parti:

1ª Nozioni teoriche di radio-telegrafia e radiotelefonia.

2ª Funzionamento ed impiego delle piccole stazioni r.t. ed r.f. sopraindicate.

PARTE I.

1. *Richiami sulle principali leggi dell'elettrofisica.* — Unità di misure elettriche che più interessano la radio-telegrafia e la radio-telefonia.

2. *Condensatori - Induttanze.* — Raggruppamento dei condensatori - Raggruppamento delle induttanze - Descrizione dei tipi di condensatori ed induttanze impiegati nelle piccole stazioni radio-telegrafiche regolamentari previste per i reggimenti ed unità minori delle varie armi (tipi R_1, R_2 ed R_3) - Trasformatori impiegati nelle stazioni predette - Telefoni per ricezione r.t.

3. *Pile ed accumulatori.* — Raggruppamento delle pile e degli accumulatori - Caratteristiche di scarica, capacità.

Rendimento delle pile impiegate nelle stazioni di cui al precedente n. 2.

Norme per la manutenzione e conservazione delle batterie di pile.

Cenni sul funzionamento degli accumulatori a piombo ed al ferro-nikel - Norme d'impiego, di manutenzione.

4. *Radio-telegrafia.* — Cenni sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radio-telegrafica ad onde smorzate e persistenti - Sintonia elettrica ed acustica - Ondametri e loro uso - Disturbi r. t. e modi di eliminarli - Portata delle stazioni r. t. - Mezzi per ottenere la stabilità dell'onda.

5. *Valvole termoioniche - Triodi.* — Caratteristiche di funzionamento - Generazione di onde persistenti - Amplificazione a bassa frequenza - Principali norme di funzionamento dei triodi e tipi di triodi impiegati nelle stazioni di cui sopra e nei piccoli apparati r. f. - Cenni sui rivelatori a cristalli.

6. *Cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.* — Principali tipi di radiatori di energia - Aerei e prese di terra impiegati delle stazioni r. t. militari - Caratteristiche d'irradiazione - Norme d'impiego.

7. *Cenni sui vari tipi di stazioni r. t. in uso presso l'esercito.* — Descrizione dettagliata delle stazioni r. t. di cui al precedente n. 2 -

Norme d'impianto e di funzionamento - Manutenzione e conservazione dei materiali r. t.

8. *Cenni sulla radio-telefonia militare.* — Caratteristica delle stazioni r. t. funzionanti in duplex - Disturbi nella r. f. - Modo di eliminarli - Selettività e portata delle stazioni r. f.

9. *Reti radio-telegrafiche e radio-telefoniche.* — Caratteristiche delle reti radio-telegrafiche realizzabili con le stazioni di cui al precedente n. 2 - Organizzazione del servizio r. t. e delle reti r. t. di fanteria e di artiglieria - Norme di corrispondenza - Cenni sulle reti radio-telefoniche per fanteria ed artiglieria divisionale.

PARTE II.

N.B. — L'insegnamento della ricezione e trasmissione dei segnali dell'alfabeto Morse si basa sulla conoscenza di tale alfabeto da parte degli ufficiali frequentatori.

Trasmissione e ricezione a zona dell'alfabeto Morse colle cassettine telegrafiche da campo.

Ricezione ad udito dei segnali Morse mediante vibratore elettromagnetico.

Ricezione ad udito alla cuffia telefonica.

Ricezione e trasmissione colle piccole stazioni r. t. di tipi indicati nella parte 1ª, n. 2.

Esercitazioni pratiche d'impiego delle stazioni predette e delle piccole stazioni r. f.

ALLEGATO 2.

Programma per il corso di radio-telegrafia e radio-telefonia per sottufficiali, caporali e soldati di fanteria, cavalleria, alpini, bersaglieri e artiglieria.

PREMESSA.

Il corso pratico di r. t. ed r. f. per i militari delle varie armi, esclusi quelli del genio, ha i seguenti scopi:

a) addestrare i militari nell'uso delle stazioni r. t. regolamentari previste per i reggimenti e unità minori di fanteria, cavalleria, artiglieria, alpini e bersaglieri, nonchè nell'uso delle stazioni r. f. che potrebbero essere assegnate agli stessi reparti;

b) metterli in grado di coadiuvare gli ufficiali nell'addestramento del personale di truppa delle varie armi appositamente scelto per il funzionamento delle stazioni predette.

Il programma d'insegnamento si divide in due parti:

1° Nozioni elementari di radio-telegrafia e di radio-telefonia.

2° Funzionamento ed impiego delle stazioni r. t. ed r. f. sopraindicate.

PARTE I.

Nozioni elementari di elettrofisica. — Corpi conduttori e corpi coibenti - Corrente elettrica - Potenziale - Resistenza - Legge di Ohm - Intensità - Magnetismo - Corrente continua - Corrente alternata -

Periodo - Frequenza - Strumenti di misura - Correnti indotte - Induttanze - Condensatori impiegati in r. t. ed in r. f.

Nozioni sulle pile ed accumulatori impiegati nelle stazioni r. t. regolamentari indicate nella premessa (tipi R1, R2, R3) - Caratteristiche di scarica - Manutenzione - Trasformatori e cuffie telefoniche per apparati r. t.

Nozioni sulle radio-comunicazioni. — Correnti a radio-frequenza - Descrizione dei principali fenomeni - Cenni sui vari modi di generazione - Onde elettromagnetiche - Onde smorzate - Onde persistenti - Sinfonia elettrica - Mezzi per ottenere la stabilità dell'onda.

Ondametri e loro uso - Valvole termoioniche impiegate nelle sopradette stazioni r. t. ed r. f. - Vari modi caratteristici di funzionamento delle valvole termoioniche - Criteri per la scelta delle valvole.

Cenni sui rivelatori a cristalli - Disturbi r. t. e modo di ridurli - Aerei r. t. e prese di terra impiegati nelle stazioni r. t. dell'esercito - Aereo a telaio delle minori stazioni r. t. regolamentari e sue proprietà direttive - Portata delle stazioni r. t. - Descrizione dei principali fenomeni della radiotelefonia - Funzionamento in duplex.

Nomenclatura ragionata delle piccole stazioni r. t. regolamentari contemplate dal presente programma (tipi R1, R2, R3).

Norme di corrispondenza R. T. per piccole reti r. t. ed r. f.

PARTE II.

Insegnamento dell'alfabeto Morse.

Trasmissione e ricezione a zona colle cassettine telegrafiche da campo.

Ricezione ad udito mediante vibratore elettromagnetico.

Ricezione ad udito alla cuffia telefonica.

Servizio pratico di funzionamento delle piccole stazioni r. t. regolamentari di cui alla parte 1ª (tipi R1, R2, R3).

N. 608. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma pei militari ascritti a ferma riducibile della classe 1909, capilista e nati nei primi cinque mesi detto anno, e pei militari della classe 1908 - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 settembre 1929 - Anno VII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1929 - Anno VII registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII, col quale venne stabilita la ferma pei militari ammessi a ferma riducibile della classe 1908;

In virtù della facoltà conferita dall'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Decreta:

Art. 1.

La ferma dei militari della classe 1909, capilista di detta classe o nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, e maggio detto anno, ascritti a ferma riducibile per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898, è stabilita in mesi 6.

Per coloro che, trovandosi nelle stesse condizioni, abbiano ottenuto soltanto il riconoscimento del titolo, per non aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, la ferma, a senso dell'art. 89 del testo unico predetto, è stabilita in mesi 9.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente è estesa ai militari della classe 1908 ascritti o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile per i titoli contemplati nell'articolo stesso.

In tal senso resta modificato il decreto Ministeriale 19 aprile 1929 - Anno VII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, 26 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1929 - Anno VII
Registro n. 64, foglio n. 248.

NORME ESECUTIVE.

1. — Il decreto sopra riportato riguarda i militari arruolati con la classe 1908 ed i nati nei primi cinque mesi dell'anno 1909 nonchè i capilista arruolati con la classe 1909 e che siano stati ammessi o abbiano avuto titolo riconosciuto a ferma riducibile per uno dei seguenti titoli:

N. 1 - Primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno 6 siano ancora a carico;

N. 2 - Primogenito di orfani di padre e madre;

N. 3 - Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

N. 4 - Figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale superiore a L. 18,000.

2. — Nella matricola dei militari arruolati con la classe 1908, che, a senso del n.4, della circolare 240 del *giornale militare* del corrente anno, sieno stati ammessi al beneficio della ferma di 9 o di 12 mesi, dovrà inscriversi, a seconda dei casi, la seguente variazione:

« *La ferma, già stabilita in mesi* 9 (*o* 12) *è ridotta a me-* « *si* 6 (*o* 9) decreto Ministeriale 26 settembre 1929 - Anno « VII. (Circolare 608 del *giornale militare* del 1929) - « li . . . . . ».

3. — Per i militari capilista della classe 1909 e per i nati nei primi cinque mesi di detto anno, i comandi di corpo provvederanno ad un accurato spoglio della loro matricola per accertare quali di essi siano stati ammessi a ferma riducibile e quali abbiano ottenuto soltanto il riconoscimento del titolo.

4. — Ove sorgano dubbi sulle indicazioni iscritte a matricola, saranno fatti opportuni accertamenti presso i competenti uffici di leva.

5. — Nella matricola dei militari che risultano ascritti a ferma riducibile per uno dei titoli specificati nel n. 1 delle presenti norme esecutive, sarà inserita la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere la ferma di* 6 *mesi* (decreto Mi- « nisteriale 26 settembre 1929-VII - Circolare 608 del *gior-* « *nale militare* del 1929), *li* . . . . . ».

Nella matricola dei militari che risultano invece avere avuto soltanto il riconoscimento di uno dei predetti titoli,

senza avere conseguita la ascrizione a ferma riducibile [illegible] non aver frequentato con successo i corsi di istruzione p[illegible] militare, sarà inserita la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere la ferma di 9 mesi perchè spro*[illegible]
« *visto, senza giustificato motivo, del requisito dell'istruz*[illegible]
« *ne premilitari* (decreto Ministeriale 26 settembre 1929-VII
« Circolare 608 del *giornale militare* del 1929), *li* . . . . .

6. — Tenute per base le risultanze dello spoglio e degli accertamenti suaccennati, i comandi di corpo:

a) provvederanno subito al congedamento di quei militari che abbiano già compiuto rispettivamente 6 o 9 mesi di servizio alle armi;

b) provvederanno al congedamento di quegli altri militari a mano a mano che compiano i periodi di servizio su indicati, tenendo naturalmente conto anche del servizio eventualmente prestato prima della chiamata alle armi di cui alla circolare 197 del *giornale militare* del corrente anno.

7. — Nell'eseguire i congedamenti suddetti i comandi di corpo terranno presenti, in quanto applicabili, le disposizioni della circolare 513 del *giornale militare* del corrente anno relativa al congedamento dei militari della classe 1908.

8. — Per quanto riguarda l'applicazione dei benefici concessi dal decreto Ministeriale sopra riportato ai militari provenienti da classi precedenti, dovrà tenersi presente quanto è disposto nella circolare 415 del *giornale militare* 1928.

9. — I comandi di corpo, ultimati i congedamenti degli aventi diritto a senso della presente circolare, segnaleranno subito ai comandi di divisione i congedamenti stessi, comprendendo in essi i militari che abbiano compiuta la ferma prima degli altri per aver prestato un precedente servizio, e tenendo distinti i congedati dopo 6 o dopo 9 mesi.

I Comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1929, circolare 503:

A pagina 2125, dopo il capitano PERISI Giulio Cesare, aggiungere il tenente PELA' Aldo del reggimento carri armati.

A pagina 2125, depennare il tenente MORI Angelo dell'81° fanteria, ed aggiungerlo a pagina 2129, prima del tenente MARAGNI Carlo del reggimento carri armati.

A pagina 2126, depennare il tenente SPITALIERI Salvatore del 232° fanteria ed aggiungerlo a pag. 2129 dopo il tenente SALVATI Alberto.

A pagina 2130, depennare il capitano VISCARDI Vittorio del 50° fanteria.

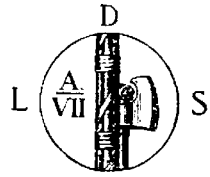
Dispensa 46, anno 1929, circolare 527:

A pagina 2296 depennare il capitano SCAPECCHI Francesco del R.C.T.C. della Cirenaica, ed i tenenti MANDRUZZATO Giuseppe del distretto di Treviso e RIZZA Mariano del 12° centro automobilistico.

A pagina 2297 depennare il capitano RASPANTI Pietro del 1° reggimento artiglieria campagna.

Dispensa 46, anno 1929, circolare 533:

A pagina 2310 depennare i tenenti PARODI Benedetto e BUONGIORNO Gennaro.



PREZZO L. 0,80

(2266) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1929 - ANNO VII — 11 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 609 - **2 settembre 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B delle amministrazioni militari . . . . . *Pag.* 2503

» 610 - **30 settembre 1929** - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Testo Unico e al Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina - Edizione 1928 . » 2510

» 611 - **6 ottobre 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo o in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1930. . . . . » 2511

» 612 - **10 ottobre 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2512

» 613 - **10 ottobre 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di recipienti da medicinali presso le farmacie degli ospedali militari » 2513

LIBRERIA DELLO STATO

N. 614 - **10 ottobre 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2513

» **615 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare della riunione di Treviso . » 2514

» **616 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Cross Country per cavalli di truppa di 1/2 sangue alla riunione di corse ad ostacoli di Treviso » 2515

» **617 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per primi capitani . . . . » 2515

» **618 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazione ai comandi e uffici . . . . . » 2516

» **619 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2516

» **620 - 10 ottobre 1929** - Anno VII - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio . . . . . » 2517

» **621 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Testi di insegnamento per le scuole allievi ufficiali di complemento . . . . . » 2519

» **622 - 10 ottobre 1929** - Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1404 del 26 luglio 1929 riguardante la esenzione dell'obbligo di costituire la rendita dotale. . . . . » 2519

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2520

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2521

Circolare N. 609. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 settembre 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 20 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di idoneità per i sottoindicati posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* degli impiegati civili dell'amministrazione militare:

Primi ragionieri d'artiglieria	posti	16
Primi ragionieri geometri del genio militare . .	»	7
Commissari di leva del ruolo ad esaurimento . .	»	1
Primi topografi	»	7
Capi disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare	»	1
Primi capitecnici di artiglieria e genio	»	4
Capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio . .	»	5

Agli anzidetti esami possono essere ammessi i funzionari di grado decimo appartenenti agli accennati ruoli, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno *dieci* anni di effettivo servizio complessivo nei gradi X e XI, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, ovvero otto anni se forniti di laurea o di titolo equipollente, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai detti esami sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato nei ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 26 luglio 1925 n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte agli anzidetti esami, debbono presentare, per via gerarchica, domanda su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) entro il 15 novembre del corrente anno.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente decreto, gli aspiranti dovranno unire alla domanda medesima i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti e quello prestato nei ruoli di altre amministrazioni. Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del Ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in non meno di tre prove scritte o grafiche o pratiche e di una prova orale e si svolgeranno secondo i programmi allegati al presente decreto.

Fatta eccezione per le prove riguardanti i funzionari dell'Istituto geografico militare, le quali si svolgeranno in Firenze, presso l'Istituto stesso, tutte le altre avranno luogo in Roma.

Le prove scritte o grafiche avranno inizio non prima del mese di dicembre del corrente anno.

Art. 4.

Le commissioni esaminatrici saranno composte nel modo che sarà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare ufficiale*, sarà pubblicato l'elenco dei candidati che il Consiglio d'amministrazione del Ministero avrà deliberato di am-

mettere agli esami e sarà inoltre comunicata la data d'inizio degli esami stessi.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di sette decimi nelle prove scritte o grafiche o pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno sette decimi. La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche o pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Le graduatorie degli idonei, formate giusta il disposto dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel *giornale militare ufficiale*.

Art. 8.

Agli impiegati che dovranno recarsi a Roma, per prendere parte agli esami di cui al precedente art. 1 sarà fatto il trattamento previsto dall'articolo 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 2 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami di idoneità per 16 posti di primo ragioniere d'artiglieria.

Prove scritte.

1. Tema riguardante il complesso servizio delle direzioni, degli stabilimenti di artiglieria ed automobilistici e delle unità di artiglieria (capitoli di istituto ed extra istituto).

2. Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato: istruzione per la stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione militare.

3. Contabilità dei lavori a sistema industriale.

Prova orale.

Vale lo stesso programma (allegato 1), di cui al decreto ministeriale in data 20 agosto corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto a 10 posti di primo ragioniere d'artiglieria.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 2.

Programma degli esami di idoneità per 7 posti di primo ragioniere geometra del genio militare.

Prove scritte.

1. *Contabilità dei lavori.* — Il tema volgerà sulla compilazione dei documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti. I candidati potranno consultare soltanto le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e qualche manuale tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo delle volte (Colombo, Marzocchi, Talotti, ecc.). Saranno distribuiti ai candidati gli stampati necessari per compilare i vari documenti contabili.

2. *Stima dei terreni e dei fabbricati.* — Il tema volgerà sulla stima di un immobile, con il metodo che verrà indicato nel tema stesso. Il candidato esporrà in una breve relazione i criteri tenuti nella compilazione della perizia di stima. E' consentito consultare le tavole dei logaritmi e quei manuali tecnici che non contengono esempi di stime.

3. *Servizio dei lavori e del materiale del genio militare.* — Il tema consisterà nello svilgimento di quesiti riferentisi ai suddetti servizi e più specialmente a quelli dei contratti e delle espropriazioni. I candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

Prova orale.

Vale lo stesso programma (allegato 2), di cui al decreto Ministeriale in data 20 agosto corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto a 4 posti di primo ragioniere geometra del genio militare.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami di idoneità per un posto di commissario di leva del grado 9° (ruolo ad esaurimento).

Prove scritte.

1. *Elementi di diritto amministrativo.* — L'organizzazione dell'Amministrazione in generale. I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa. I Ministeri ed il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato: sue funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei Conti. Rapporti fra lo Stato e l'impiegato. Responsabilità degli impiegati dello Stato. Legge sullo Stato giuridico degli impiegati dello Stato. Regolamento, istruzioni, circolari. Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Circoscrizione amministrativa. Prefetti: loro funzioni, unità di comando nell'amministrazione della provincia. Ordinamento podestarile. Governatorato di Roma.

Le forze armate dello Stato e la preparazione militare: esercito, marina ed aeronautica in generale. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (portuaria, postelegrafonica, ferroviaria) e Milizia nazionale forestale. Istruzione premilitare. L'Opera Nazionale del Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

2. *Elementi di diritto civile.* — Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Cittadinanza. Domicilio e residenza. Assenti. Parentela. Matrimonio. Filiazione. Legittimazione. Adozione. Patria podestà. Minore età, tutela, emancipazione. Interdizione. Inabilitazione. Atti dello Stato cvile. Ordinamento dello stato civile.

3. *Leggi, regolamenti ed istruzioni sul reclutamento del Regio Esercito.*

Prova orale.

Vale lo stesso programma (allegato 3), di cui al decreto Ministeriale in data 20 agosto corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto ad un posto di commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento.

La durata delle prove scritte e della prova orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami di idoneità per 7 posti di primo topografo.

Prove scritte.

1. Studio di un grande lavoro cartografico, a partire dall'inizio delle operazioni topografiche e fino alla pubblicazione delle carte prodotte.

2. Strumenti e macchine: metodi di lavoro e procedimenti relativi alla esecuzione dei lavori topografici e cartografici.

3. Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

Nello svolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

Vale lo stesso programma di esame (allegato 4) di cui al decreto Ministeriale, in data 20 agosto corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto a 4 posti di primo topografo.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e della prova orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 5.

Programma degli esami di idoneità per un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.

Prove scritte.

1. Arti grafiche, metodi, procedimenti, apparati e macchine. Speciale conoscenza dei sistemi usati nell'Istituto.

2. Rappresentazione cartografica, classificazione dei segni convenzionali, e loro applicazione secondo le varie scale ed i diversi fini della cartografia: nozioni teoriche e pratiche sulle diverse rappresentazioni dell'altimetria. Conoscenza della produzione cartografica nazionale ed estera.

3. Proiezioni cartografiche, loro scelta ed applicazione. Unione di carte di diversa provenienza. Costruzione, disegno e riproduzione delle varie carte edite dall'Istituto. Quadrettatura delle carte topografiche.

Nello svolgimento delle prove anzidette il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'Istituto geografico nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà in un saggio d'arte grafica inerente a tutti i servizi tecnici della Divisione Cartografica.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei lavori eseguiti nelle prove scritte e si estenderà anche su tutti gli argomenti sopra indicati.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e di quella orale sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 6.

Programma degli esami di idoneità per 4 posti di primo capotecnico d'artiglieria e genio.

I candidati dovranno sostenere le prove scritte, grafiche e pratiche, di cui ai numeri 2, 3 e 4, nonchè la prova orale, secondo quanto è indicato nel programma (allegato 6), di cui al decreto

ministeriale in data 20 agosto corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto per 3 posti di primo capotecnico di artiglieria e genio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 7.

Programma degli esami di idoneità per 5 posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

I candidati dovranno sostenere le tre prove grafiche, nonchè la prova orale, specificate nel programma (allegato 7) di cui al decreto ministeriale in data 20 agosto corrente anno, che indice gli esami di concorso per merito distinto per 3 posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 610. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Testo Unico e al Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione del quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina – Edizione 1928.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 30 settembre 1929 – Anno VII.

Sono state raccolte e pubblicate in unico volume le aggiunte e varianti al Testo Unico e al Regolamento per l'applicazione del Testo Unico predetto, apportate successivamente con legge 93, approvata con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, con R. decreto-legge 2327, approvato con R. decreto-legge 31 gennaio 1926, n. 452, con R. decreto n. 680, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598.

Il volume in parola verrà distribuito al più presto alle varie autorità militari di questo Ministero nel numero di copie corrispondente a quello stabilito dalla circolare 124 del *giornale militare* 24 febbraio 1928, anno VII, dispensa n. 8, riflettente la distribuzione del Regolamento in oggetto.

L'ufficio pubblicazioni militari curerà la vendita della presente pubblicazione, a coloro che ne facciano richiesta, al prezzo di L. 1.50 la copia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 611. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1930. — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 6 ottobre 1929 – Anno VII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Vista la circolare 437 del *Giornale Militare* 1929, che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri nei quadri di avanzamento per l'anno 1930;

Decreta:

E' nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli medici in servizio permanente effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1930.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale medico in S.P.E. RIVA cav. dott. Umberto, *presidente;*

Maggiore generale medico in S.P.E. BERNUCCI cav. dott. Rodolfo;

Maggiore generale medico in S.P.E. TOBIA cav. dott. Arturo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 612. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

Nel ruolo del personale del gruppo *C*, grado 12°, delle Capitanerie di porto, alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni, sono disponibili 9 posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 16 novembre* 1929, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, nella quale dovranno esplicitamente dichiarare di accettare qualsiasi destinazione presso le Capitanerie e gli Uffici di Porto del Regno.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei richiedenti e da una dichiarazione indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle eventuali domande che fossero presentate da sottufficiali o da applicati in servizio e residenti nelle Colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 613. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento di recipienti da medicinali presso le farmacie degli ospedali militari.** — (Ragioneria centrale). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

La restituzione alle farmacie militari dei recipienti da medicinali non più utilizzabili presso i corpi od esuberanti ai loro bisogni, dovrà d'ora innanzi essere eseguita soltanto quando i medesimi siano in ottimo stato d'uso e sopratutto quando la loro restituzione *sia conveniente* per l'amministrazione militare, agli effetti del bilancio, e non avvenga perciò che *le spese di trasporto* superino il valore dei recipienti stessi.

Le stesse ragioni di convenienza dovranno essere tenute presenti anche nel caso in cui gli enti militari, residenti in località diversa da quella dell'ospedale militare, spediscano alle farmacie, i recipienti necessari ai loro prelevamenti.

Dovrà sempre evitarsi di eseguire spedizioni, quando l'importo delle medesime possa superare il valore dei recipienti da spedire, anche se si tratta di trasporto per ferrovia, in conto corrente, perchè i trasporti del genere non sono affatto gratuiti, essendo il canone complessivo che il Ministero paga alle Ferrovie dello Stato commisurato ai trasporti effettivamente eseguiti nell'anno precedente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 614. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

La tabella relativa all'Ufficio coordinamento del Gabinetto del Ministro (Ufficiali di Stato Maggiore ed ufficiali

addetti), di cui all'allegato n. 1 della circolare 207 *Giornale Militare* 1926, pag. 719, è sostituita dalla seguente:

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficio coordinamento del Gabinetto del Ministro (Ufficiali di S. M. d ufficiali addetti).	Capitani	Capo ufficio	Ufficiale generale designato dal Ministro della guerra	
	Maggiori	Id.	Id.	
	Ten. Colonnelli	Id.	Id.	Commissione centrale
	Capo ufficio	Ufficiale generale designato dal Ministro della guerra	Commissione centrale	
	Capo Gabinetto (se militare)	Id.	Id.	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 615. — CONCORSI E GARE. — Corsa militare della riunione di Treviso. — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 ottobre 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della corsa militare della riunione di Treviso « *Premio Ministero della guerra* » (steeple chase, handicap ascendente, militari fuori serie) da disputarsi il 3 novembre p. v. nell'Ippodromo di S. Artemio (Treviso).

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il comando del corpo d'armata di Udine disporrà che dall'ufficio di contabilità e revisione sia richiesta la somma di L. 5000 concessa da questo Ministero, sul cap. 30 dell'esercizio in corso, per l'accennato « *Premio Ministero guerra* » e che la somma stessa sia, a suo tempo, consegnata agli ufficiali vincitori.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 616. — CONCORSI E GARE. — **Cross Country per cavalli di truppa di 1 2 sangue alla riunione di corse ad ostacoli di Treviso.** — Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

E' approvato il programma della corsa militare della riunione di Treviso « Premio del Friuli » (cross country-militare fuori serie) che si disputerà il 3 novembre p. v. nell'Ippodromo di S. Artemio (Treviso).

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 617. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi per primi capitani.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

Questo Ministero determina che i primi capitani facciano uso dei seguenti distintivi per la divisa:

Cordelline (per gli ufficiali dei CC. RR.): hanno i puntali in metallo dorato;

Controspalline della giubba: portano un galloncino d'argento o d'oro, a seconda delle armi e dei corpi, alto mm. 6, cucito lungo il bordo parallelo all'attaccatura della manica;

Spalline: hanno la frangia prescritta per gli ufficiali superiori;

Dragona per la grande uniforme: quella prescritta per gli ufficiali superiori.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 618. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazione ai comandi e uffici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 ottobre 1929 - Anno VII.

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottoindicata pubblicazione ai seguenti enti: comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, scuole militari, biblioteche militari di presidio.

Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici) « *I servizi logistici* 1915-1918 » in due volumi - prezzo di copertina - volume I L. 35, volume II L. 40.

La pubblicazione verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi ed uffici segneranno ricevuta direttamente all'ufficio pubblicazioni militari.

Chi vorrà acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 % si atterranno alle norme stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 619. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio storico). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri controaerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio storico): *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-1918 (Bersaglieri). - Prezzo di copertina L. 28.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 620. – ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. – **Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 10 ottobre 1929 – Anno VII.

1. Allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico dell'Esercito e d'impartire agli ufficiali preposti a tale servizio le nozioni teoriche inerenti alle segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto presso l'istituto militare R. T. ed E. di Roma un corso teorico-pratico di radiotelegrafia per ufficiali del genio in S. P. E.

2. Il corso avrà inizio il 6 novembre p. v. e terminerà il 15 aprile 1930. Durante lo svolgimento del corso gli ufficiali non potranno fruire di licenza; dal 24 al 27 dicembre, in occasione delle feste natalizie, verrà concessa una breve licenza.

3. Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

c) Radiotelegrafia e radiotelefonia generale;

d) Tecnica radiotelegrafica;

e) Misure elettriche e radioelettriche;

f) Stazioni radiotelegrafiche.

Lezioni pratiche:

a) Misure elettriche e radioelettriche;

b) Montaggio di apparati radioelettrici.

4. Potranno essere ammessi a frequentare il corso n. 16 ufficiali del genio, dei quali n. 2 maggiori, n. 2 capitani, n. 12 subalterni, che abbiano frequentato con buon esito la scuola di applicazione d'artiglieria e genio o uno dei corsi di completamento della cultura tecnico-professionale o siano laureati in scienze matematiche o in ingegneria.

La scelta degli ammittendi sarà fatta dall'ispettorato del genio in relazione all'organico dei corpi ed uffici ai quali gli aspiranti appartengono ed alle necessità dei quadri dei reggimenti R. T.

Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica, dovranno pervenire, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 25 ottobre 1929.

Qualora le domande risultassero inferiori al numero dei posti messi a concorso, l'ispettorato del genio potrà designare al Ministero, per la frequenza del corso e fino a raggiungere l'aliquota stabilita, ufficiali dei reggimenti radio che pur possedendo i requisiti non hanno mai frequentato analogo corso presso l'istituto R. T. ed E.

Al corso prenderanno parte quegli ufficiali del servizio degli specialisti del genio che il direttore superiore del medesimo proporrà.

5. L'ispettorato del genio, dietro proposta della direzione dell'istituto R. T., ha facoltà di far rientrare ai corpi di provenienza quegli ufficiali che durante lo svolgimento del corso non traessero sufficiente profitto dalle lezioni loro impartite.

6. Gli ufficiali dipenderanno disciplinarmente ed amministrativamente dal 1° reggimento R. T. I corpi, cui gli ufficiali sono effettivi, faranno pervenire al predetto reggimento non più tardi del 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 621. — SCUOLE MILITARI. — **Testi di insegnamento per le scuole allievi ufficiali di comp'emento.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 ottobre 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 535 *giornale militare* 1928, si stabilisce quanto segue:

1. A datare dai corsi allievi ufficiali di complemento che avranno inizio nel prossimo gennaio, dovranno essere usati per l'insegnamento esclusivamente i testi compilati a cura di questo Ministero (Comando del Corpo di S. M.).

2. I comandi interessati rivolgeranno perciò all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero le richieste del numero di copie ad essi necessarie, corrispondendo il relativo importo.

3. Con successiva circolare sarà pubblicato l'elenco dei testi nonchè il loro prezzo di vendita.

4 L'ufficio pubblicazioni è autorizzato a cedere a pagamento a comandi, uffici, enti vari ed anche a privati quel numero di copie dei testi predetti che gli verrà richiesto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 622. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1404 del 26 luglio 1929 riguardante la esenzione dell'obbligo di costituire la rendita dotale.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 ottobre 1929 - Anno VII.

Per l'applicazione delle norme contenute nel R. decreto-legge n. 1404 del 26 luglio 1929, riportato nella circolare 501 *giornale militare* c. a., si dispone:

Le autorità che compilano proposte di nomina in S.P.E. per merito di guerra per ufficiali di complemento già ammogliati, i quali, trovandosi in Colonia prima dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 399, sono dispensati dal costituire la rendita dotale prevista dall'art. 1 della citata

legge, dovranno far pervenire, a corredo di ciascuna proposta, i documenti prescritti dal n. 3 dell'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, numero 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito (circolare 666 *giornale militare* 1927).

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 agosto 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Rovigo . . .	Il comune di Ceregnano, in provincia di Rovigo, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Lama in quella di « Lama Polesine ».	n. 1550 26 luglio 1929	21
Aosta. . . .	Il comune di Montjavet è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Mongiove ».	n. 1558 11 luglio 1929	21
Piacenza . .	Il comune di Carpaneto è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Carpaneto Piacentino ».	n. 1600 16 agosto 1929	22

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929, circolare 503:

A pagina 2123 depennare il capitano FEDER Antonio del 1° granatieri ed aggiungerlo a pag. 2128 dopo del tenente DE GIULI Alessandro.

A pagina 2125, depennare il capitano PERISI Giulio Cesare del 3° fanteria ed aggiungerlo a pagina 2129 dopo del tenente NEGRI Giuseppe.

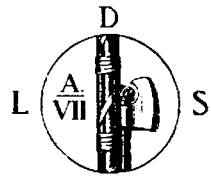
A pagina 2126, depennare il tenente del 93° fanteria VENTURA Ettore ed aggiungerlo a pagina 2130 dopo il tenente VERDOIA Cesare.

A pagina 2126, dopo del capitano TRASATTI Arturo del 12° bersaglieri, aggiungere il tenente TESSITORI Luigi.

A pagina 2128, depennare il capitano MEALLI Italo del 49 fanteria.

Dispensa 46, anno 1929, circolare 527:

A pagina 2296, depennare il tenente PALMIERI Umberto.



PREZZO L. 0,60

(3205) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GUERRA
BIBLIOTE 2523

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1929 - ANNO VII — 18 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 623 - **9 agosto 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1668 col quale la « Fondazione Colonnello Mattia TARANTINO », costituita col capitale nominale di lire 32.100 e la cui rendita viene destinata a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 2525

» 624 - **9 agosto 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1669 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° Reggimento fanteria » « Fondazione Valo », in sostituzione di quello approvato col decreto luogotenenziale 16 novembre 1919, n. 2259 . . . . . » 2528

» 625 - **16 settembre 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra » 2532

» 626 - **16 settembre 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 2532

» 627 - **3 ottobre 1929** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1759 - Disposizioni per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2534

LIBRERIA DELLO STATO

N. 628 – 10 ottobre 1929 – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1758 – Assegnazione del posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia nonchè agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . . *Pag.* 2541

» 629 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili . . . . . » 2542

» 630 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2543

» 631 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Proposte e domande per trasferimenti e destinazioni di ufficiali . . . . . » 2544

» 632 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — CONCORSI E GARE. — XIX Campionato militare ippico. . . . . » 2544

» 633 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Gare ippiche . . . . . » 2549

» 634 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la conservazione e l'eliminazione degli atti del carteggio. . . . . » 2550

» 635 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria . . . . . » 2553

» 636 – 17 ottobre 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma . . . . . » 2555

AVVISO . . . . . » 2557

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2559

Circolare N. 623. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1668 col quale la « Fondazione Colonnello Mattia TARANTINO », costituita col capitale nominale di lire 32.100 e la cui rendita viene destinata a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 agosto 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1929 - Anno VII)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni testamentarie olografe in data 1° luglio 1917 e 1° gennaio 1918 con cui il colonnello di cavalleria a riposo cav. Mattia TARANTINO, deceduto il 16 aprile 1919, dispose a favore di ciascuno dei reggimenti Nizza cavalleria, Piemonte Reale cavalleria, lancieri di Montebello e cavalleggeri di Lucca, un legato dell'importo singolo di lire 10,000 nominali in titoli di Stato 5 %, affinchè la rendita relativa venisse destinata a favore dei militari di truppa dei rispettivi reggimenti, nei quali il predetto ufficiale prestò servizio;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 311, col quale, udito il Consiglio di Stato, veniva deliberata l'accettazione di due soltanto dei detti legati e precisamente di quelli a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria con rinunzia agli altri due disposti a beneficio dei reggimenti lancieri di Montebello e cavalleggeri Lucca, soppressi;

Riconosciuta l'opportunità di costituire, mediante l'importo dei due legati accettati e degli interessi maturati al 1° gennaio 1929, una fondazione intitolata al colonnello Mattia TARANTINO;

Constatato che i detti interessi ammontano a lire 9929,20 in numerario pari a lire 12,100 nominali, in titoli del Prestito del Littorio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della citata legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione colonnello Mattia TARANTINO* », costituita col capitale nominale di lire 32,100 e destinata a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione colonnello Mattia Tarantino » a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria ».

Art. 1.

La « *Fondazione colonnello Mattia TARANTINO* » è costituita dai due legati di lire 10,000 nominali ciascuno — disposti dal predetto ufficiale con i testamenti olografi 1° luglio 1917 e 1° gennaio 1918 — l'uno a favore del reggimento Nizza cavalleria e l'altro a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria nei quali l'ufficiale stesso ebbe a prestare

servizio, nonchè dagli interessi maturati al 1° gennaio 1929 sull'importo dei legati stessi, in lire 9929,20 in numerario pari a lire 12,100 nominali.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 32,100 in titoli del Prestito del Littorio, delle quali lire 32,000 saranno convertite in due certificati di rendita nominativa di lire 16,000 ciascuno intestati alla Fondazione e da depositarsi uno nella cassa del reggimento Nizza cavalleria e l'altro nella cassa del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Le residuali lire 100 nominali saranno conservate dal Comando del reggimento Piemonte Reale fino a che, per interessi capitalizzati derivanti dalle medesime, sarà possibile raggiungere la somma di lire 200 nominali e ripartirla tra i due reggimenti interessati, con l'attribuzione a ciascuno di essi di un titolo del Prestito del Littorio da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla fondazione e da rimanere depositato, al pari degli altri, nella cassa del reggimento.

Art. 3.

Ciascun comandante dei reggimenti che beneficiano della fondazione amministra la quota di rendita di spettanza del reggimento stesso.

Art. 4.

Le singole quote di rendita derivanti dal capitale di lire 32.000 nominali saranno per metà capitalizzate e investite, non appena possibile, in titoli di Stato 5 % e per metà conferite annualmente, a giudizio del comandante del rispettivo reggimento beneficiario, ad uno o più militari di truppa, i quali:

a) si siano distinti per atti di valore oppure nel compimento del dovere in circostanze che richiedano abnegazione o sprezzo del pericolo;

b) abbiano subito infortuni derivanti da caduta da cavallo o comunque per fatto di quest'ultimo;

c) si siano particolarmente segnalati nell'equitazione, nel montare e nel tenere in consegna cavalli di difficile comando, nell'addestramento dei puledri, e nella cura del cavallo avuto in consegna.

Art. 5.

Gli interessi derivanti dalle quote di rendita capitalizzata saranno anche essi devoluti agli scopi indicati nel precedente art. 4.

Art. 6.

La distribuzione dei premi di cui agli articoli 4 e 5 sarà effettuata dai comandanti dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria in forma solenne il giorno della festa del reggimento.

Art. 7.

Alla fine d'anno i comandanti dei reggimenti beneficiari trasmetteranno al Ministero della guerra il rendiconto della gestione (circolare 39 del *giornale militare* 1929) per la quota di rendita che rispettivamente li riguarda.

Roma, li 9 agosto 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 624. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1669 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° Reggimento fanteria » (« Fondazione Vallo »), in sostituzione di quello approvato col decreto luogotenenziale 16 novembre 1919, n. 2259.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 agosto 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1919, n. 2259, col quale la « *Cassa pro mutilati e famiglie bisognose dei morti in guerra del 225° reggimento fanteria* » (Fondazione VALLO) fu eretta in ente morale col capitale nominale di lire 25,000, in titoli del Debito pubblico 3,50 %;

Riconosciuta la necessità di procedere alla sistemazione della detta Fondazione, in seguito all'avvenuta ricostituzione del 225° reggimento fanteria, che, all'atto del riconoscimento giuridico dell'Ente, era stato sciolto;

Constatato che il capitale della Fondazione è attualmente di lire 31,100 nominali;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto della « *Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria* » (Fondazione VALLO), approvato col decreto luogotenenziale 16 novembre 1919, n. 2259, è sostituito da quello — allegato al presente R. decreto — composto di n. sei articoli e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie bisognose dei morti in guerra del 225° reggimento fanteria » (Fondazione Vallo).

Art. 1.

La « *Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria* » (Fondazione VALLO) ha per scopo di elargire sussidi ai militari del detto reggimento rimasti mutilati durante la guerra italo-austriaca a

datare dal 12 settembre 1917 e alle famiglie bisognose dei militari del reggimento stesso che incontrarono la morte sul campo o che ebbero a soccombere in seguito a ferite riportate in combattimento nella stessa guerra, sempre a datare dal 12 settembre 1917.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di lire 31,100 nominali - investite per lire 28,300 in cartelle del Debito pubblico 3,50 % e per lire 2,800 in cartelle di consolidato 5 %, convertite in certificati di rendita nominativa intestati alla « *Cassa pro mutilati e famiglie bisognose dei morti in guerra del 225° reggimento fanteria* » (Fondazione VALLO) e conservati nella cassa del detto reggimento.

Detto capitale è formato:

a) con oblazioni del colonnello VALLO cav. Gabriele, già comandante il 225° reggimento fanteria per il periodo 12 settembre 1917-27 dicembre 1918, che della cassa fu l'ideatore e il fondatore;

b) col versamento volontario degli ufficiali del reggimento di n. 4 giornate d'indennità di guerra;

c) col versamento volontario da parte di sottufficiali, graduati e militari di truppa di n. 4 giornate d'indennità di guerra;

d) con i versamenti di tutte le altre oblazioni volontarie degli appartenenti al reggimento.

Art. 3.

La detta cassa è amministrata da un consiglio d'amministrazione, presieduto dal Comandante del 225° reggimento fanteria, il quale è di diritto il presidente della Cassa, e composto dei seguenti ufficiali del reggimento stesso, designati dal predetto Comandante, e cioè di un ufficiale superiore, *vice-presidente*, di due capitani e di un subalterno, *consiglieri*.

Un ufficiale subalterno di amministrazione funge da *segretario*.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente sarà impiegata in sussidi:

a) ai militari di truppa ed eccezionalmente agli ufficiali mutilati in conseguenza di ferite riportate nel periodo indicato nel precedente art. 1 ed allora appartenenti al 225° reggimento fanteria e che risultino versare in condizioni di bisogno;

b) alle famiglie bisognose dei militari di truppa ed eccezionalmente a quelle — in condizioni di bisogno — di ufficiali caduti sul campo a decorrere dal 12 settembre 1917 o che ebbero a soccombere in seguito a ferite riportate in combattimento, sempre dalla stessa data.

Gli aspiranti alla concessione dovranno farne domanda al Comando del 225° reggimento fanteria.

In mancanza di domande i sussidi potranno essere concessi ai militari di truppa bisognosi del 225° reggimento fanteria che si siano distinti durante l'anno per atti di valore o che si siano segnalati in modo speciale per zelo e per buona condotta.

Alla distribuzione dei sussidi si procederà in occasione della festa del reggimento (25 maggio).

Art. 5.

I sussidi ai militari di truppa e alle famiglie dei militari di truppa deceduti non dovranno in nessun caso oltrepassare la misura di lire 150; quelli che eventualmente venissero concessi agli ufficiali mutilati e alle famiglie degli ufficiali deceduti potranno, ove lo consenta la disponibilità dei fondi in relazione a tutte le altre domande pervenute, essere stabiliti anche in misura maggiore, ma non oltre le lire 200.

Nel caso che parte della rendita non venisse annualmente distribuita andrà ad aumento del capitale, mediante acquisto di cartelle di consolidato 5 %.

Art. 6.

Nei primi di luglio di ogni anno sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione finanziaria della fondazione per l'esercizio scaduto.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 625. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** - (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 settembre 1929 - Anno VII.

Gli ispettori generali nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra BALBIS comm. Girolamo e CERESA gr. uff. Annibale sono delegati a firmare « *Pel Ministro* », rispettivamente per la Direzione generale personali ufficiali e per la Direzione generale personali civili e affari generali, in assenza dei Direttori generali, generale PERRIS comm. Carlo e CARTONI comm. dott. Pio o per la parte che questi non intendano riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti al servizio d'ispezione per la parte di competenza delle rispettive Direzioni generali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 626. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 16 settembre 1929 - Anno VII.

Sono delegati « *Pel Ministro* » ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio:

Per la Direzione generale personali civili e affari generali.

Il direttore generale CARTONI comm. dott. Pio.

Per la Direzione generale personali ufficiali.

Il direttore generale PERRIS comm. Carlo, generale di divisione.

Per la Direzione generale leva, sottufficali e truppa.

Il direttore generale BALBONI comm. dott. Adolfo, ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MINGHETTI comm. dott. Arturo.

Per la Direzione generale artiglieria e automobilismo.

Il direttore generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, tenente generale di artiglieria, e, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione COTTA cav. uff. Eduardo, colonnello di artiglieria; il direttore capo di divisione PUGLIESCHI comm. Ubaldo, colonnello del genio, per il servizio automobilistico; il direttore capo di divisione SARTORELLI comm. dott. Guido, per il servizio amministrativo di artiglieria ed automobilismo.

Per la Direzione generale del genio.

Il direttore generale GIANNUZZI-SAVELLI nob. gr. uff. Alfredo, generale di divisione, ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione FRAGANO comm. Antonio, colonnello del genio, e il direttore capo di divisione VECA comm. dott. Salvatore.

Per la Direzione generale servizi logistici.

Il direttore generale ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio, ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il Direttore capo di divisione STOPPA comm. Luigi.

Per la Direzione generale di Sanità militare.

Il direttore generale RIVA comm. dott. Umberto, tenente generale medico, ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MARIOTTI-BIANCHI cav. prof. Giov. Battista, colonnello medico.

Per l'Ispettorato generale amministrativo.

L'ispettore generale MEOLA comm. dott. Gaetano.

Per il servizio ippico e veterinario.

Il generale di brigata AJROLDI di ROBBIATE bar. cav. dell'impero austriaco nob. don Luigi, ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore

capo di divisione MAZZINO cav. uff. Alberto, colonnello di artiglieria, e, per il servizio veterinario, il colonnello veterinario PERRUCCI cav. dott. prof. Pietro.

Al capo dell'ispettorato generale amministrativo, MEOLA comm. dott. Gaetano, è delegata l'approvazione e la firma « *Pel Ministro* » dei decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 627. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1759 — Disposizioni per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 240, del 15 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per la guerra e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ammessa dall'art. 7, capoverso 4°, della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è istituito un Consiglio di revisione, composto del presidente del Tribunale

speciale per la difesa dello Stato, che lo presiede, di due consiglieri scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console generale anche fuori quadro, e di un relatore, senza voto, scelto fra il personale della giustizia militare.

I consoli generali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come consiglieri, debbono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti di laurea in giurisprudenza.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

La costituzione del Consiglio di revisione è ordinata dal Ministro per la guerra, il quale nomina le persone che lo devono comporre e indica la sede in cui deve funzionare.

Pure con decreto del Ministro per la guerra è nominato il personale di cancelleria necessario per il funzionamento del Consiglio di revisione. Il detto personale è scelto tra i funzionari di cancelleria addetti alla magistratura militare ovvero tra quelli addetti alla magistratura ordinaria.

Art. 2.

La revisione può domandarsi:

1° quando i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità ordinaria, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di altro giudice speciale, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia;

2° quando dopo la condanna siano sopravvenuti o si scoprano fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendano evidente che il fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo ha commesso;

3° quando sia dimostrato che la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di altro fatto preveduto dalla legge come delitto.

In ogni caso gli elementi, in base ai quali si chiede la revisione, devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da escludere, se accertati, che il fatto sussista o che il condannato lo abbia commesso.

La revisione può essere chiesta in ogni tempo, a favore del condannato, ancorchè la pena sia già espiata o la condanna sia estinta.

Art. 3.

La revisione è ordinata dal Ministro per la guerra, su richiesta del procuratore generale presso il Tribunale speciale o su istanza del condannato o di un suo prossimo congiunto ovvero della persona che abbia su di lui l'autorità tutoria o, se il condannato sia morto, dell'erede o di un prossimo congiunto.

Art. 4.

L'istanza per revisione diretta al Ministro per la guerra è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 2, alla istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nel caso contemplato nel n. 2 dello stesso articolo, qualora i fatti sopravvenuti o scoperti o i nuovi elementi di prova non risultino da atti già compiuti dalla autorità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare preliminarmente istanza al Tribunale speciale per la difesa dello Stato perchè siano ordinati i relativi accertamenti. Se il Tribunale ritenga che la domanda abbia apparenza di fondamento, procede agli atti occorrenti, delegando uno dei suoi membri. Il provvedimento è dato, in ogni caso, mediante ordinanza non suscettiva d'impugnazione. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce alla istanza di revisione.

Nel caso indicato nel n. 3 dell'articolo medesimo, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza di condanna per il delitto ivi preveduto. Nondimeno, se l'azione penale sia estinta, o non possa essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova, assunti a norma del precedente capoverso.

Art. 5.

Il procuratore generale trasmette l'istanza unitamente agli atti e ai documenti relativi, col suo parere motivato, al Ministro per la guerra.

Art. 6.

Il Consiglio di revisione procede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Non è ammesso l'intervento della difesa. Il condannato ha facoltà di far pervenire al Consiglio memorie difensive. Il Consiglio delibera con sentenza.

Prima di deliberare il Consiglio può disporre, con ordinanza, le indagini e gli atti che ritenga utili e all'uopo può delegare uno dei suoi consiglieri o richiedere il pubblico ministero o il giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 7.

In ogni caso, anche prima di aver deliberato definitivamente sulla domanda di revisione, il Consiglio di revisione può concedere all'interessato, su domanda o di ufficio, la libertà provvisoria.

Art. 8.

Se il Consiglio di revisione riconosca doversi accogliere la istanza di revisione, annulla la sentenza, ordinando, ove il caso lo richieda, il rinvio a nuovo giudizio del Tribunale speciale.

Il Tribunale speciale in sede di rinvio deve essere composto di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Art. 9.

In ogni caso in cui il Consiglio di revisione disponga il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Art. 10.

Le persone condannate per alcuno dei delitti preveduti nel n. 3 dell'art. 2 non possono essere assunte come testimoni, periti o interpreti, a meno che abbiano pienamente confessato il delitto commesso.

Art. 11.

Se il condannato sia morto, il Consiglio di revisione, anche quando annulla senza rinvio, nomina un curatore, il quale esercita i diritti, che nel procedimento di revisione sarebbero spettati al condannato. Se costui muoia dopo la sentenza del Consiglio di revisione, il curatore è nominato dal presidente del Tribunale speciale.

Se l'istanza è proposta, in vita del condannato, da un suo prossimo congiunto, questi diviene curatore di diritto dopo la morte del condannato.

Il Consiglio di revisione, quando annulli senza rinvio, o il giudice di rinvio nel caso in cui il giudizio risulti favorevole al condannato estinto, dichiara costui non colpevole e ordina che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo apparisca che il decesso avvenne per esecuzione di pena ovvero in carcere.

Tale annotazione è fatta senza ritardo, a cura del pubblico ministero.

Art. 12.

Nel caso in cui il Consiglio di revisione pronunci il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato, che si trovi detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna, rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, a meno che debba essere scarcerato perchè la pena è intieramente espiata o la condanna estinta, ovvero gli sia accordata la libertà provvisoria.

Questa può essere concessa dal Consiglio di revisione anche di ufficio, con la sentenza che rinvia al nuovo giudizio, o successivamente mediante ordinanza, ma non può essere disposta anche dal Tribunale speciale.

Art. 13.

Se nel giudizio di rinvio risultino infondati o non siano pienamente accertati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il Tribunale speciale non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, nè per altra ragione.

Il Tribunale speciale può assolvere soltanto per motivi che escludano che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso; in ogni altro caso esso deve confermare la sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se la prima condanna non sia interamente eseguita, l'esecuzione è ripresa dal momento in cui cessò per effetto dell'accoglimento della domanda di revisione, ma il tempo trascorso nella condizione di imputato, a norma dell'art. 12, si computa nella durata della pena, se la sentenza di conferma non disponga diversamente.

Art. 14.

Il Consiglio di revisione quando annulla la condanna senza rinvio, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione, provvede altresì alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e per il risarcimento dei danni.

La sentenza del Consiglio di revisione, che annulla senza rinvio, è notificata per intero senza ritardo all'interessato, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 15.

Se il Consiglio di revisione rigetti l'istanza, con la stessa sentenza revoca la concessione, che sia stata fatta, della libertà provvisoria, emettendo ordine di cattura.

Se il Consiglio di revisione rigetti l'istanza, ovvero se nel giudizio di rinvio non sia pronunciata sentenza di assoluzione, la parte privata che ha domandato la revisione è condannata alle spese del procedimento, e può essere condannata inoltre, a pagare all'erario una somma non inferiore a L. 1000 e non superiore a L. 10,000.

Art. 16.

Le sentenze del Consiglio di revisione e quelle del Tribunale speciale in sede di rinvio non sono suscettibili di alcun gravame.

Il rigetto della istanza da parte del Consiglio di revisione o la conferma della sentenza di condanna nel giudizio di rinvio non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Art. 17.

Per il procedimento dinanzi il Consiglio di revisione, in tutto ciò che non sia stato diversamente disposto nel presente decreto, si osservano le regole stabilite per il procedimento avanti il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 76 — FERZI.

N. 628. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1758 — Assegnazione del posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia, nonchè agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.** — (Gabinetto). — 10 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 240, del 15 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Ritenuta la opportunità di stabilire il posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia, nonchè di determinare diversamente il posto già assegnato agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, numero 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Presidente della Reale Accademia d'Italia è collocato nella categoria II dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14, e prende posto tra la classe 4ª e la classe 5ª della categoria stessa.

I Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia sono collocati nella categoria IV dell'ordine delle precedenze, e prendono posto tra la classe 2ª e la classe 3ª della categoria stessa.

Gli Accademici d'Italia sono collocati nella categoria IV dell'ordine delle precedenze e ne costituiscono la classe 8ª.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 75. — FERZI.

N. 629. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

Viste le disposizioni contenute negli articoli 5, 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715 e constatata la regolarità dell'esperimento di cui alla circolare n. 491 del *giornale militare* del corrente anno, per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili, è approvata la sottoindicata graduatoria dei candidati risultati idonei:

1° PRAMPOLINI Alberto.
2° GIANNINI Dante.
3° MAZZOTTI ITALO.
4° BARBIERO Lorenzo.

Coloro che intendessero rinunciare alla nomina a maestro civile ed optare per il collocamento a riposo al compimento del 55° anno di età dovranno farne esplicita dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del citato R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili) non oltre il 31 dicembre del corrente anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N: 630. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

Nel ruolo del personale del gruppo *C* della Corte dei Conti, sono disponibili 5 posti di applicato (grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'articolo 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il *20 novembre 1929*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei richiedenti e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle eventuali domande che fossero presentate da sottufficiali o da applicati in servizio e residenti nelle Colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 631. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Proposte e domande per trasferimenti e destinazioni di ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

Allo scopo di semplificare l'istruttoria delle pratiche di trasferimento e delle altre del genere (richiami, domande di preferite destinazioni, ecc.) questo Ministero determina che in luogo della copia del mod. 53, venga unito, alle pratiche stesse, un foglio notizie contenente i seguenti dati:

stato di famiglia dell'ufficiale;

epoca dalla quale l'ufficiale si trova nella sede;

servizi prestati negli ultimi cinque anni.

Restano pertanto invariate tutte le altre disposizioni relative all'istruttoria delle pratiche di cui si tratta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 632. — CONCORSI E GARE. — **XIX Campionato militare ippico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

1. Nella prima quindicina di aprile 1930-VIII avrà luogo a Roma il XIX Campionato militare ippico.

2. I concorrenti si riuniranno in Roma alle ore 17 del lunedì 7 aprile, alla caserma di cavalleria, per essere presentati al sig. generale ispettore delle truppe celeri.

Il campionato si chiuderà con la premiazione, che avrà luogo all'ippodromo militare, nel pomeriggio della domenica 13 aprile, o eventualmente del giorno precedente.

Il mattino seguente alla premiazione i concorrenti saranno riuniti a gran rapporto dal direttore del campionato.

3. Il campionato verrà diviso in due categorie. Alla prima categoria saranno assegnati i cavalli di proprietà degli ufficiali; alla seconda categoria saranno assegnati i cavalli di proprietà dello Stato.

Le prove saranno eguali per ambedue le categorie: i premi invece saranno attribuiti separatamente, con graduatoria per categorie.

Il titolo di campione e la seconda coppa CAPRILLI saranno assegnati al primo assoluto, indipendentemente dalla categoria.

4. Potranno essere inscritti alla 1ª categoria i cavalli di proprietà degli ufficiali, inscritti nei ruoli di servizio, al nome dell'ufficiale che li inscrive, almeno dal 1° marzo 1930.
Essi dovranno essere montati dagli ufficiali, che li possiedono e li inscrivono.

5. Alla 2ª categoria potranno essere inscritti:

a) i cavalli di carica, che siano assegnati quali cavalli di carica degli ufficiali che li inscrivono, almeno dal 1° ottobre 1929;

b) i cavalli di truppa considerati al paragrafo seguente.
I cavalli di carica potranno essere montati esclusivamente dagli ufficiali ai quali sono assegnati, i quali li inscriveranno al proprio nome.

6. Dovranno partecipare al campionato militare ippico, con due cavalli di truppa ciascuno, i reggimenti di cavalleria e artiglieria a cavallo.
Potranno pure parteciparvi, con non più di due cavalli di truppa ciascuno, i gruppi di squadroni CC. RR. e i reggimenti di artiglieria da campagna.
I cavalli di truppa dovranno appartenere al corpo, che li inscrive, almeno dal 1° aprile 1928 ed avere compiuto almeno 6 anni nel 1929.

7. I cavalli di truppa verranno inscritti al nome dei reggimenti, ai quali appartengono. All'atto della inscrizione non sarà necessario di precisare i nomi degli ufficiali destinati a montarli.

I reggimenti potranno inscrivere tre cavalli, uno dei quali sarà considerato di riserva. Iniziata la gara i cavalli partiti non potranno essere sostituiti.

8. I cavalli di truppa dovranno essere preparati presso i reggimenti. Sono quindi esclusi dalla inscrizione i cavalli, che non si trovino permanentemente in servizio presso il reggimento dal 1° gennaio 1930 all'inizio delle gare.

Per lo stesso motivo sono esclusi dal montare al campionato detti cavalli gli ufficiali, che siano comandati, durante il periodo ora detto, fuori corpo per una durata superiore a 60 giorni.

9. La partecipazione dei cavalli di truppa al campionato trae origine dalla opportunità di mettere in evidenza i migliori soggetti appartenenti ai reggimenti, e di fornire occasione agli ufficiali inferiori, che non dispongono di cavalli adatti, di partecipare a gare importanti.

10. La partecipazione con cavalli di truppa è quindi riservata agli ufficiali inferiori, preferibilmente mai premiati, esclusi in ogni caso coloro che nell'ultimo triennio (1927-28-29) abbiano vinto complessivamente più di L. 3000 in gare pubbliche. Non si considerano i premi vinti dopo la pubblicazione della presente circolare.

Il medesimo ufficiale non può montare due cavalli di truppa.

Gli ufficiali che inscrivono al campionato altri cavalli non potranno parteciparvi montando cavalli di truppa.

11. Ai fini del paragrafo precedente sono considerate gare ippiche pubbliche tutte quelle nelle quali il pubblico è ammesso a pagamento. Sotto la denominazione di gare ippiche sono comprese le competizioni ippiche di qualsiasi natura.

12. Ogni cavaliere compirà le prove del campionato in tre giornate consecutive.

Nella prima giornata avrà luogo la prova di maneggio.

Nella seconda giornata avrà luogo la prova di campagna.

Nella terza giornata avrà luogo la prova di precisione nell'ippodromo militare.

13. La prova di maneggio consisterà in una decina di movimenti di maneggio da compiersi al passo e al trotto, da ripetersi di seguito con aumento di un grado dell'andatura.

La serie mnemonica è quindi così breve che potrà con facilità essere mandata a memoria anche se sarà stabilita pochi giorni prima del campionato.

La classifica di questa prova sarà compiuta assegnando i concorrenti a quattro classi differenti.

14. La prova di campagna consisterà in una marcia e in un percorso al galoppo in terreno vario rotto da ostacoli na-

turali. Allo scopo di fornire dati sufficienti per la preparazione, si stabilisce che la marcia si aggiri intorno ai 50 chilometri compreso il percorso al galoppo, che potrà aggirarsi intorno ai 10 chilometri.

Saranno computati due tempi: l'uno complessivo per l'intera prova e l'altro parziale per il percorso al galoppo.

Per l'intera prova sarà stabilito un tempo massimo complessivo, escluso qualsiasi vantaggio o penalizzazione.

La classifica della prova di campagna verrà stabilita sulla base del tempo impiegato nel percorso al galoppo. Coloro che nell'intera prova avranno oltrepassato il tempo massimo saranno classificati dopo quelli che si saranno tenuti nei limiti di tempo stabilito. La tolleranza oltre il tempo stabilito sarà però limitata a mezz'ora.

Nei casi di parità verrà attribuito lo stesso posto in classifica ai concorrenti pari, senza per questo lasciare lacune nella numerazione per i posti successivi.

15. La prova di precisione consisterà in un percorso con ostacoli naturali di campagna o simili ad essi, fissi o mobili, e con qualche esercizio simile a quelli che possono rendersi necessari in campagna, quale per esempio l'appiedare per aprire e chiudere un cancello campestre.

Sarà stabilito un tempo massimo. Chi lo supererà sarà escluso dalla premiazione.

I punti da attribuirsi sono quelli considerati dal regolamento della Società pel cavallo italiano da sella.

Nei casi di parità nella classifica della prova di precisione saranno seguite le norme stabilite nell'ultimo capoverso del paragrafo precedente.

16. La classifica finale del campionato verrà compiuta sommando i tre numeri, che per ciascun cavaliere, indicheranno le classifiche parziali conseguite nella prova di maneggio, nella prova di campagna e nella prova di precisione.

In caso di parità avrà la precedenza quello che avrà migliore classifica nella prova di campagna, e infine quello che avrà compiuto un minor numero di errori agli ostacoli nella prova di precisione.

Quando vi siano dei premi destinati ai risultati di una sola prova essi non potranno essere attribuiti a chi non ab-

bia superato tutte le prove, rimanendo sempre nei limiti di tempo massimo.

17. Vi saranno tre tipi di premi:

il premio per il campione, consistente nella Seconda coppa CAPRILLI, riservato al primo assoluto, il quale riceverà pure il primo premio della rispettiva categoria;

i premi d'onore, alcuni dei quali potranno essere trasmissibili;

i premi ordinari, suddivisi per categoria.

Tra i premi d'onore vi sarà un dono dell'Ispettorato delle truppe celeri, destinato al reggimento che, nel complesso dei risultati dei propri cavalli di truppa, risulterà meglio classificato. Concorreranno a questo premio solamente i reggimenti, che parteciperanno al campionato con due cavalli di truppa.

Verranno date disposizioni per limitare al massimo il cumulo dei premi d'onore, affinchè essi vadano suddivisi fra numerosi ufficiali.

18. La seconda coppa CAPRILLI, ora istituita, sarà conservata annualmente dal comando, reggimento o scuola cui appartiene l'ufficiale vincitore del campionato, e dovrà essere restituita all'ispettorato delle truppe celeri entro il 10 marzo dell'anno successivo.

Tale coppa sarà assegnata definitivamente all'ufficiale che l'avrà vinta per tre volte, anche non consecutive, o in via subordinata, al reggimento i cui ufficiali l'avranno vinta per tre volte in un quinquennio, escludendo dal computo gli anni nei quali la gara nazionale non avesse luogo.

Viene limitata questa facoltà ai soli reggimenti, escludendone le scuole per non creare ingiuste sperequazioni fra gli enti concorrenti.

Gli altri premi trasmissibili saranno assegnati all'ufficiale che li avrà vinti in due anni anche non consecutivi.

I premi trasmissibili riservati ai soli cavalli di truppa saranno di spettanza esclusiva dei reggimenti, anzichè degli ufficiali che li montano.

19. L'ispettorato delle truppe celeri è incaricato della redazione del programma particolareggiato e della direzione del campionato.

Il programma di massima contenuto nella presente circolare è ampiamente bastevole per lo svolgimento della intera preparazione. E' quindi sufficiente che il programma particolareggiato sia pubblicato entro il mese di febbraio.

20. Fondamento di ogni competizione militare, sia nelle inscrizioni, sia nella partecipazione, ed anche nella preparazione è una adamantina lealtà sportiva.

Le operazioni di controllo saranno quindi limitate a quelle necessarie per la esatta attuazione della gara, rimanendo bandite tutte quelle, che traggono origine solo da ingiustificata sfiducia reciproca.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 633. — CONCORSI E GARE. — **Gare ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

In sostituzione delle prescrizioni dettate dalla circolare 170 del *giornale militare* 1923, sono emanate le seguenti che entreranno in vigore il 1° gennaio 1930-VIII:

1. — Gli ufficiali comandati a concorrere a gare ippiche nazionali ed internazionali, che si svolgano sia all'estero come in Italia, potranno montare anche cavalli non iscritti sui ruoli di servizio nonchè cavalli di proprietà dello Stato, sempre quando ciò sia consentito dai programmi di gara.

2. — La ripartizione dei premi ottenuti dagli ufficiali comandati a concorrere alle suddette gare sarà fatta secondo le norme che seguono, intese ad ottenere che il ricordo delle vittorie conseguite sia assicurato alle tradizioni dell'arma e che, nello svolgimento delle gare, siano contemperati gli interessi dei singoli concorrenti con quelli collettivi delle rappresentanze inviate:

a) le coppe e gli oggetti d'arte passeranno in proprietà dello Stato e resteranno in consegna alla scuola d'applicazione di cavalleria;

b) sui premi in danaro vinti con cavalli di proprietà sarà attribuito:

il 20 % alla scuola di cavalleria col carico di costituire e conservare un ricordo dal quale risulti oltre ai premi conseguiti il nome dei cavalieri e dei cavalli vincitori;

l'80 % al cavaliere vincitore;

c) sui premi in danaro vinti con cavalli dello Stato:

il 50 % alla Scuola di cavalleria per lo scopo cennato al comma *b*) e specialmente per fronteggiare le spese inerenti alla preparazione delle squadre ed alle gratificazioni per il personale di governo;

il 25 % al cavaliere del cavallo vincitore;

il 25 % da suddividere fra i cavalieri che compongono la squadra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 634. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la conservazione e l'eliminazione degli atti del carteggio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

Per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio gli uffici del R. Esercito osserveranno le seguenti disposizioni:

I. — Restano in vigore le norme che sull'argomento sono contenute:

— nell'istruzione permanente per le operazioni di leva e nel regolamento sulle matricole del R. Esercito, per quanto si riferisce ai ruoli e ai documenti matricolari dei sottufficiali e militari di truppa;

— nell'istruzione sul carteggio per l'arma dei CC. RR.;

— nei regolamenti sul servizio dei lavori e materiali del genio e del materiale d'artiglieria e automobilismo.

II. — Parimenti continueranno ad applicarsi:

— le norme impartite per gli atti dei procedimenti penali militari;

— le norme di cui al n. 8 della circolare 53 del *giornale militare* 1924 per i registri e documenti riguardanti le gestioni degli esercizi 1920-21 e precedenti;

— la circolare n. 319 del *giornale militare* 1921 per il carteggio di guerra.

III. — Per i contratti, i repertori e gli archivi relativi si osserveranno le disposizioni dell'art. 100 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e i paragrafi 13, 15 e 87 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

IV. — Gli atti del carteggio in genere, salvo le eccezioni di cui appresso, dovranno elminarsi dopo *cinque* anni.

V. — Saranno eliminati dopo *dieci* anni:

— i volumi dei ruoli alfabetici dei corpi (i dieci anni vanno considerati dalla perdita di forza dell'ultimo ufficiale iscritto in ogni singolo volume);

— i giornali di contabilità;

— gli ordini di pagamento e di riscossione;

— le matrici delle richieste di spedizione;

— i bollettari delle quietanze;

— i registri ausiliari, quaderni, prospetti e simili, ove esistano, per la tenuta e la resa dei conti;

— le matrici dei buoni di prelevamento e versamento di materiali;

— le matrici degli scontrini di viaggio, trasporto materiali, masserizie, bagagli, ecc.;

— le matrici dei fogli di viaggio della truppa;

— le richieste di carico e scarico dei materiali;

— tutti i documenti riguardanti la cessione di materiali ad altre amministrazioni;

— i registri interni di magazzino;

— i registri del materiale di casermaggio;

— i ruolini tascabili;

— i registri del fondo scorta;

— i ruolini matricolari dei quadrupedi di truppa;

— i ruoli e registri dei cavalli di servizio degli ufficiali e tutti gli altri documenti in genere riflettenti i quadrupedi, come processi verbali di visita e di riforma, dichiarazioni di accettazioni, ecc.;

— il carteggio riservato, riservatissimo e di mobilitazione;

— i documenti riguardanti la concessione dei sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi;

— i registri di conto corrente riferentisi alle spese contrattuali, avvertendo che i dieci anni decorrono dalla completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro;

— i documenti matricolari e tutto il carteggio e gli atti relativi allo stato di avanzamento degli ufficiali e quello riguardante i precedenti disciplinari (i dieci anni decorrono da quello in cui l'ufficiale abbia cessato comunque di appartenere ai ruoli dell'esercito o sia deceduto). Fanno eccezione il primo esemplare degli stati di servizio custodito dal Ministero ed il ruolo matricolare, i quali saranno versati all'archivio di Stato, rispettivamente, dieci anni dopo la morte dell'ufficiale e dieci anni dopo la morte dell'ultimo ufficiale iscritto in ogni singolo volume.

VI. — Saranno eliminati dopo *venti* anni:

— i registri protocollo;

— i registri degli atti deliberativi dei soppressi consigli di amministrazione e quelli delle disposizioni amministrative del gestore.

VII. — Saranno eliminati dopo *trenta* anni:

— gli atti sanitari;

— i giornali di cassa;

— le pratiche riguardanti gli infortuni e relativi indennizzi e gli addebiti per responsabilità amministrative.

VIII. — *Libretti personali degli ufficiali*:

Il primo esemplare, conservato dal Ministero, dei libretti degli ufficiali *provenienti da S.P.E.* non si distruggerà prima di *dieci anni* dalla cessazione dai ruoli dell'Esercito. Fa eccezione il primo esemplare dei libretti dei generali e dei colonnelli ed ufficiali superiori già comandanti in guerra di reggimento o di unità corrispondente, che sarà conservato dal Ministero *venticinque* anni e poi versato al Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico - il quale ha facoltà di conservare per un tempo maggiore i libretti che avessero uno speciale interesse.

Invece, i libretti personali conservati presso il Ministero degli ufficiali *provenienti dalle categorie in congedo*, saranno distrutti dopo *cinque* anni dalla data in cui l'ufficiale ha cessato di appartenere ai ruoli dell'Esercito.

Lo stesso dicasi per tutti i libretti (secondo esemplare) custoditi dai comandi o dai corpi.

IX. — Ogni anno, sotto la responsabilità diretta dei capi dei singoli uffici, saranno presi in esame gli atti del carteggio degli anni precedenti agli ultimi cinque, per stabilire quali debbano essere conservati, quali eliminati in base alle presenti disposizioni e quali, infine, di questi secondi possano essere venduti senza inconvenienti e quali debbano inviarsi al macero.

X. — Il carteggio da eliminare fino a tutto il mese di ottobre 1931 sarà ceduto alla Croce Rossa Italiana, giusta il disposto della circolare 520 del *giornale militare* 1926; successivamente sarà alienato ed il ricavato versato a favore dell'erario, o venduto, come indicato innanzi.

XI. — *Il carteggio riservato e riservatissimo dovrà in ogni caso essere sempre distrutto.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 635. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

Il Ministero determina, che nelle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2131, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria, pubblicate con circolare 482 *giornale militare* c. a., i numeri 26, 27, 28, 29 dell'art. 8 siano sostituiti dai seguenti:

Art. 8.

N. 26. — L'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico di artiglieria, richiesto a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'avanzamento al grado supe

riore degli ufficiali suddetti, deve precedere per i colonnelli il giudizio d'avanzamento, e darà luogo all'assegnazione di un punto di merito espresso in trentesimi, il quale costituirà uno degli elementi di giudizio nella successiva pronuncia di avanzamento da parte delle competenti autorità giudicatrici.

Per i tenenti colonnelli e per i capitani, invece, il detto esame tiene luogo degli esperimenti, e il punto di merito sarà assegnato secondo le norme generali di avanzamento.

N. 27. — L'esame di cui al precedente paragrafo è demandato a una speciale commissione tecnica nominata dal Ministro della guerra e costituita: dall'Ispettore dell'artiglieria, *Presidente;* dal direttore superiore e da un ufficiale del servizio tecnico, *Membri.*

Quest'ultimo potrà, occorrendo, essere scelto tra quelli delle categorie in congedo, ma in ogni caso più anziano dell'ufficiale, i cui titoli debbono essere esaminati.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'amministrazione centrale della guerra, volta a volta designato dal Ministero.

N. 28. — La predetta Commissione emette il giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando a seconda dei casi, insieme con i titoli accademici e strettamente scientifici dell'ufficiale stesso, la sua capacità al servizio in un reparto della Direzione superiore, in uno stabilimento o in un centro di esperienze, gli incarichi assolti in patria e all'estero, le classificazioni finali, per i gradi inferiori, nei corsi delle varie scuole e quant'altro, infine, possa più direttamente riferirsi alla valutazione delle qualità strettamente tecniche e professionali del giudicando.

I relativi verbali, quando il giudizio riguardi i colonnelli, sono inviati a cura del presidente della Commissione alla prima autorità competente ad emettere il giudizio di avanzamento di primo grado. I verbali relativi all'esame dei titoli dei tenenti colonnelli e dei capitani saranno invece trasmessi dal presidente al Ministero della guerra.

N. 29. — L'accertamento della idoneità alla carica superiore per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico di artiglieria e per i permanentemente aggregati viene fatto an-

nualmente, fino a quella di capo reparto (incluso) dalla stessa Commissione di cui al precedente N. 27.

La predetta Commissione delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Le varie cariche sono conferite di volta in volta che si verifichino vacanze, ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce, e fra questi la scelta segue l'ordine di anzianità.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 636. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 552 *giornale militare* 1929 e per i provvedimenti di competenza dei comandi interessati si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.

Carabinieri Reali.

Maggiore GIORDANI Raffaele, Divisione est. CC. RR. Pola.
Capitano RICCIARDI Giov. Battista, Ispettorato 6ª Zona CC. RR. Palermo.
Tenente LECCE Matteo, Tenenza CC. RR. di Dolianova (Cagliari).

Fanteria.

Maggiore BELLANDI Alfredo, 232° fanteria.
» CARPI Angelo, Ministero guerra.
» DECIO Giuseppe, Distretto Piacenza.
» MELI Vincenzo, 70° fanteria.
Capitano POZZUOLI Luigi, Ministero guerra.
» DE LAURENTIS Pasquale, 12° fanteria.
» COLONNA Umberto, 14° fanteria.
» CAGLIERI Carlo, Divisione militare Volosca.

Capitano CAFLISCH Carlo, 8° alpini.
» SQUINTU Ausonio, 34° fanteria.
» PACI Domenico, 2° centro automobilistico.
» ROSANO Salvatore, Divisione militare Messina.
» CASTELLANI Mario, 157° fanteria.
» PALADINI Paolo, 5° bersaglieri.
» UGOLINI Augusto, 91° fanteria.
Tenente DRAGO Luciano, 225° fanteria.
» CADONI Proto, 79° fanteria.
» SOLINI Luigi, 38° fanteria.
» TOSCHI Quirico, 57° fanteria.
» FUMO Raffaele, 10° bersaglieri.
» LIBERTINI Alfredo, 41° fanteria.
» SIVO Ugo, 2° granatieri.

Cavalleria.

Tenente LEVESI Sandro, Regg. Nizza cavalleria.

Artiglieria.

Capitano IDA' Raffaele, 1° artiglieria da montagna.
» CARESTIA Michele, 2° artiglieria da montagna.
» COPPELLOTTI Celestino, Istituto geografico militare Firenze.

Genio.

Maggiore D'AMARIO Angelo, 5° genio.
Tenente TESSAROTTO Mario, 1° regg. radiotelegrafisti.

Amministrazione.

Capitano CANCELLARA Giuseppe, 29° artiglieria da campagna.
Tenente GUZZARDI Sebastiano, 12° fanteria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Il Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, ha indetto un concorso per 19 posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie. Si riportano qui di seguito le norme relative:

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 19 posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri o in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del Decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al **Ministero della Giustizia e degli Affari di culto** (Ufficio superiore del personale - Ufficio V) non più tardi del 30 novembre 1929 la domanda su carta da bollo da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che avessero già trasmessa al Ministero della Giustizia entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione, da inviare al Ministero stesso, confermare l'istanza.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° diploma di licenza di scuola media inferiore o, altro dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare;

6° certificato medico debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengono di produrre nel proprio interesse.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 2 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è quella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935.

Art. 7.

Il Ministero giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MORELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1929, circolare n. 442.

A pagina 1855, in corrispondenza della voce « pantaloni corti di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi (costruiti con panno nuovo) » ove è scritto il prezzo di lire « 120.20 » sostituire con lire «-102.20 ».

A pagina 1866, in corrispondenza della voce « tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87 » nella colonna « quantità assegnata per i pantaloni corti di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo », ove è scritto « 0,400 » sostituire con « 0,040 ».

A pagina 1866, in corrispondenza della voce « panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,40 » ove è scritto 1,40 sostituire con « 1,48 ».

A pagina 1859, aggiungere al penultimo rigo « Bottoni piccoli da carabinieri alla colonna quantità n. 13 - Prezzo parziale 7 % - Importo 0,910 ».

Ove è scritto « prezzo di costo L. 151,378 » sostituire con « prezzo di costo L. 152,228 ».

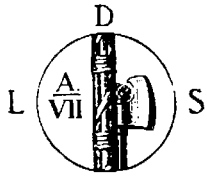
Ove è scritto « prezzo di conteggio L. 151,40 » sostituire con « prezzo di conteggio L. 152,40 ».

A pagina 1860, in corrispondenza della voce « Tela di cotone tinta grigio per fodere altra m. 0,85 » ove è scritto nella colonna « quantità 1,86 - importo 10,974 » sostituire « quantità 2,57 - importo 15,163 ».

Ove è scritto « Tela di cotone in nero per fodere alta m. 0,87, colonna quantità 0,68 - prezzo parziale 6 - importo 4,080 » sostituire con « Satino di cotone nero alto metri 1,30 - colonna quantità 0,10 - prezzo parziale 10 - importo 1,00 ».

Aggiungere al penultimo rigo « Bottoni piccoli da carabinieri - quantità 2 - prezzo parziale 7 % - importo 0,140 ».

Ove è scritto « Prezzo di costo L. 169,114 » sostituire con « prezzo di costo L. 170,40 ».



PREZZO L. 1,00

(8205) — Roma, 1929-30 - VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1929 - ANNO VII — 25 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 637 - **10 giugno 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1707, col quale il capitale nominale della «Fondazione Guide» viene ridotto da lire 17900 a lire 7100 ed è approvato il nuovo statuto della fondazione stessa . . . . . *Pag.* 2563

» **638 - 12 settembre 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1735 col quale la «Fondazione Isonzo», costituita con il capitale nominale di lire 9000 ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 29 luglio 1918 n. 1108 a favore del poi disciolto 30° reggimento artiglieria da campagna, è devoluta al 26° artiglieria da campagna. . . . . » 2565

» **639 - 12 settembre 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1736 col quale la «Fondazione Achille De Vittore», costituita con il capitale nominale di lire 22000 e la cui rendita viene destinata a favore del 29° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 2568

» **640 - 28 settembre 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 1751 - Variazioni ai bilanci di vari Ministeri e a quelli di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 » 2570

» **641 - 3 ottobre 1929** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1770 - Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2572

N. **642** – **7 ottobre 1929** – Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti due membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . *Pag.* **2573**

» **643** – **8 ottobre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — decreto ministeriale che indice concorsi interni, per titoli e per esami, per i ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare . . . . . » **2574**

» **644** – **13 ottobre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1827 – Sospensione per l'anno 1929, delle disposizioni che dichiarano festivi il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria . . . » **2586**

» **645** – **17 ottobre 1929** – Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici – (*con 3 tavole di disegno*) . . . . . » **2587**

» **646** – **24 ottobre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » **2588**

» **647** – **24 ottobre 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione dei crediti delle Amministrazioni militari verso la Banca Italiana di Sconto . . . . . » **2589**

» **648** – **24 ottobre 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della tenuta di panno turchino per il servizio ferroviario dei militari ferrovieri del genio. . . . . » **2589**

» **649** – **25 ottobre 1929** – Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Settimo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito » **2596**

» **650** – **11 settembre 1929** – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda . . . . . » **2600**

NOTIFICAZIONE . . . . . » **2605**

ERRATA-CORRIGE . . . . . » **2606**

Circolare N. 637. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1707, col quale il capitale nominale della « Fondazione Guide » viene ridotto da lire 17.900 a lire 7.100 ed è approvato il nuovo statuto della fondazione stessa.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 234 dell'8 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 luglio 1922 n. 1025 con cui la « *Fondazione Guide* », costituita con il capitale nominale di lire 17.900 e destinata a favore del reggimento cavalleggeri Guide — ora reggimento Guide — venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Accertato che nel detto capitale fu erroneamente conglobata la somma di lire 10.800 nominali appartenenti alla « *Fondazione III divisione di cavalleria* », eretta in ente morale con R. decreto 18 febbraio 1923, n. 443;

Riconosciuta la necessità di reintegrare la « *Fondazione III divisione di cavalleria* » della detta quota parte di lire 10.800 nominali, diminuendo in eguale misura il capitale della « *Fondazione Guide* » e di proporzionare eziandio gli scopi di questa alla minore rendita di cui essa viene a disporre in conseguenza del suindicato provvedimento;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale nominale costitutivo della « *Fondazione Guide* », eretta in ente morale con il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1025 e destinata a favore del reggimento Guide, è ridotto da lire 17.900 a lire 7100.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della detta fondazione, composto di numero quattro articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Guide » a favore del reggimento Guide.

Art. 1.

La « *Fondazione Guide* » è costituita con il capitale nominale di L. 7100 — rendita 5 % — formato con le seguenti offerte fatte ai corpi ed enti sottoindicati:

Reggimento cavalleggeri Lucca (16°) e reggimento cavalleggeri Padova (21°) disciolti, L. 2900;

Reggimento cavalleggeri Guide, ora reggimento Guide, L 2000;

Ufficio doni del Comando Supremo, L. 2200.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1, convertito in un certificato di rendita nominativa intestato alla fondazione e custodito nella cassa del reggimento Guide, al cui comandante è affidata l'amministrazione della fondazione stessa.

Art. 3.

La rendita annua del capitale suindicato sarà erogata dal comandante del reggimento in premi da disputarsi in gare

di carattere sportivo fra i dipendenti militari di truppa, nella ricorrenza della festa reggimentale.

Art. 4.

Alla fine di dicembre di ogni anno sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione relativo all'esercizio scaduto.

Roma, 10 giugno 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 638. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1735 col quale la « Fondazione Isonzo », costituita con il capitale nominale di lire 9000 ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 29 luglio 1918 n. 1108 a favore del poi disciolto 30° reggimento artiglieria da campagna, è devoluta al 26° artiglieria da campagna.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 settembre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108, col quale la « *Fondazione Isonzo* », costituita col capitale nominale di L. 9000 e destinata a favore dei militari di truppa del 30° reggimento artiglieria da campagna, fu eretta in ente morale;

Riconosciuta l'opportunità che dei benefici della detta fondazione abbiano a fruire i militari di truppa del 26° reggimento artiglieria da campagna che ereditò gli elementi del 30° all'atto del suo scioglimento, effettuato in esecuzione del R. decreto 20 aprile 1920, n. 451;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Isonzo* », costituita con il capitale nominale di lire 9000 ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108 a favore del poi disciolto 30° reggimento artiglieria da campagna, è devoluta al 26° reggimento artiglieria da campagna, che ne ereditò gli elementi.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione, approvato col succitato decreto Luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108, è sostituito da quello — allegato al presente decreto — che è composto di numero cinque articoli e che è visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Isonzo » a favore del 26° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 1.

La « *Fondazione Isonzo* », costituita con la donazione fatta nel maggio 1918 dalle otto batterie e dal Reparto Stato Maggiore (Comando di reggimento e comandi di gruppi) dall'allora 30° reggimento artiglieria da campagna a favore del

reggimento stesso, successivamente disciolto — ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108 — viene devoluta al 26° reggimento artiglieria da campagna, che ereditò gli elementi dell'antico 30° artiglieria da campagna.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 9000 in una cartella del debito pubblico — rendita 5 % — intestata alla Fondazione e depositata presso la cassa del 26° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del 26° reggimento artiglieria da campagna. La rendita annuale dell'ente verrà erogata in nove premi di eguale valore, uno per ogni batteria, a favore di altrettanti militari di truppa che, in tempo di pace, si siano distinti per disciplina e diligenza nel compimento del proprio dovere, e, in tempo di guerra, per esemplare valore ed alto morale.

La scelta dei militari di truppa da premiare sarà effettuata dal comandante del reggimento nella prima settimana di agosto, previa proposta dei comandanti di batteria.

Art. 4.

La premiazione avrà luogo in forma solenne l'8 agosto — anniversario della presa di Gorizia — e i nomi dei premiati saranno fatti conoscere, mediante apposito ordine del giorno, dal comandante del reggimento.

Art. 5.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Roma, 12 settembre 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 639. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1736 col quale « Fondazione Achille DE VITTORE », costituita con il capitale nominale di lire 22.000 e la cui rendita viene destinata a favore del 29° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 settembre 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testamento in data 2 novembre 1904, con cui il maestro di banda del 29° reggimento fanteria Achille DE VITTORE, deceduto il 4 gennaio 1926, dispose un legato di L. 22,000 nominali a favore del reggimento stesso;

Riconosciuta l'opportunità di costituire con l'importo del legato stesso una fondazione al nome del de cuius e da erigersi in ente morale;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione* « *Achille DE VITTORE* », costituita col capitale nominale di L. 22,000 e destinata a favore del 29° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Achille De Vittore » a favore del 29° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione Achille DE VITTORE* » è costituita con il legato disposto dal DE VITTORE stesso a favore del 29° reggimento fanteria, presso il quale egli fu maestro di banda.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 22,000 investito in certificati di rendita 3.50 %, intestati alla Fondazione e depositati nella cassa del 29° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

La rendita ricavata dal capitale di cui al precedente art. 2 e gli interessi che questa abbia fruttato nell'anno per essere stata, appena maturate le cedole semestrali, riscossa e depositata nelle casse postali di risparmio, verranno conferiti annualmente a quel militare di truppa del reggimento che sarà designato dalla sorte mediante sorteggio da eseguirsi alla fine dei tiri o del campo tra i militari di truppa

del reggimento stesso, che, a giudizio insindacabile del comandante, non avranno manchevolezze tali da farli ritenere immeritevoli di premio.

La cennata somma sarà depositata in un libretto della cassa postale di risparmio e allorchè il militare sorteggiato sarà stato congedato verrà spedita a lui stesso nel comune dove egli avrà ripresa la vita civile.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dal comandante del reggimento sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione, compilato secondo le norme prescritte dalla circolare 39 del *giornale militare* 1929.

Roma, addì 12 settembre 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 640. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1751 – Variazioni ai bilanci di vari Ministeri e a quelli di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 28 settembre 1929 – Anno VII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 237, dell'11 ottobre 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 10 giugno 1929, n. 936; 13 giugno 1929, numeri 957 e 963; 17 giugno 1929, numeri 961, 962, 971; 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, numeri 1034, 1035 e 1036;

Visti i Regi decreti 12 settembre 1929, n. 1661, e 27 settembre 1929, n. 1663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per l'esercizio

finanziario 1929-30, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, anche in dipendenza del trasferimento di servizi dal Ministero dei lavori pubblici a quello dell'agricoltura e delle foreste, effettuato in seguito alla istituzione del Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 47 — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. . . . . L. 40.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. . . . . L. 70.000

Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 110.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 66 — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti. (R. decreto 29 gennaio 1920, n. 218, e legge 11 agosto 1921, n. 1074).

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 641. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1770 - Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 241, del 16 ottobre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di integrare le vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge predetta;

Visto l'art. 2 del R. decreto 1° marzo 1928, n. 380;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, nonchè del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato può essere scelto, oltrechè nel seno delle categorie specificate alla prima parte dell'art. 2 del R. decreto 1° marzo 1928 - Anno VI, n. 380, fra i sostituti procuratori generali presso lo stesso Tribunale speciale, purchè di grado non inferiore al 5°.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA.

N. 642. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti due membri componenti la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 ottobre 1929 - Anno VII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

I generali di divisione nella riserva RUGGERI gr. u[illegible] nedetto e BOCCALANDRO comm. Ugo sono esonerati [illegible] carica di membri della Commissione permanente per l'[illegible] delle proposte di ricompense al valore militare e dei re[illegible] reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di divisione in S.P.E. CICCONETTI cav. L[illegible] e il generale di brigata in S.P.E. CANTONI cav. Alfredo sono chiamati a far parte della Commissione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 643. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi interni, per titoli e per esami, per i ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 ottobre 1929 - Anno VII.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale civile tecnico del servizio chimico militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi interni, per titoli e per esami, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

Chimico aggiunto (grado 9°, gruppo A) . . . posti n. 17

Capotecnico chimico aggiunto (grado 11, gruppo B) . . . . . » » 16

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti può partecipare il personale straordinario o comunque denominato che, essendo stato assunto in servizio anteriormente al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, si trovi addetto, da almeno sei mesi, per servizio chimico, alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria ed ai dipendenti stabilimenti ovvero al servizio chimico militare; che ne faccia domanda e che risulti in possesso dei titoli di studio prescritti per il ruolo cui aspira.

Ai posti di chimico aggiunto potrà concorrere anche il personale femminile già in servizio come specialista tecnico chimico, che sia in possesso di tutte le condizioni di cui al precedente comma.

Inoltre ai concorsi sopra indicati potranno essere ammessi, a domanda, e purchè in possesso dei titoli di studio richiesti, gli ufficiali di qualsiasi categoria, che, prestando servizio da data anteriore a quella del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, si trovino alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, addetti al servizio tecnico dell'artiglieria ovvero al servizio chimico militare con funzioni tecniche, da almeno sei mesi.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte su carta bollata da lire 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale civili e affari generali - Divisione personali civili) per il tramite gerar

chico, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare*. Le autorità interessate uniranno alle domande stesse una dichiarazione per comprovare che il candidato si trovava in servizio alle date sopra accennate ed un rapporto circa il servizio prestato.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno, dagli interessati, essere allegati i seguenti documenti:

1° Copia dell'atto di nascita, legalizzata;

2° Certificato di cittadinanza, legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° Certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° Certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

5° Copia dello stato di servizio militare o foglio di congedo;

6° Diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico, ovvero di laurea in chimica od in ingegneria chimica, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, per gli aspiranti ai posti di chimico aggiunto;

7° Diploma originale di perito chimico, conferito dai Regi Istituti industriali, oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi Istituti tecnici, o di titoli di studi chimici superiori, per gli aspiranti ai posti di capo tecnico chimico aggiunto;

8° Fotografia recente, con firma autenticata da notaio;

9° Documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori ed opifici chimici dello Stato o dell'industria

privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica e conoscenza di lingue estere, oltre quelle indicate nel programma di esame;

10° Certificato, in carta bollata, rilasciata da ufficiale medico del R. Esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

I documenti di cui ai numeri, 2, 3, 4 e 10 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli ufficiali di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, se in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal produrre i documenti indicati nei n. 2, 3, 4 e 8.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, nel modo che nel decreto stesso verrà stabilito e sarà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche, e nella prova orale giusta i programmi annessi al presente decreto. La data di inizio degli esami verrà stabilita con lo stesso decreto, di cui al precedente art. 5, che sarà poi pubblicato nel *giornale militare*.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche di esame, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formul dalla Commissione esaminatrice e tale formulazione fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna pro

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver rip tato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. prova orale non s'intende superata se il candidato non o tenga la votazione di almeno sei decimi. La votazione co plessiva è stabilita dalla somma della media dei punti r portati nelle prove scritte e pratiche; dal punto ottenuto quella orale e da quello attribuito e per gli eventuali tito prodotti. Per la valutazione di tali titoli la Commissione d sporrà di dieci punti. La graduatoria dei vincitori sarà for mata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti prefere ziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 192 n. 2395. Saranno inoltre preferiti, pure a parità di merit i concorrenti coniugati, e, tra questi, i coniugati con prol

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degl esami e decide, in via definitiva, sulle eventuali contesta zioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel *giornale militare*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Programma di esame
per il concorso a specialisti tecnici (chimici) - (Gruppo A).

I. — *Prova scritta*:

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

II. — *Prove pratiche*:

1. Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2. Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note; con relazione scritta.

3. Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale e volumetrica; con relazione scritta.

III. — *Prova orale*:

a) Discussione sopra la prova scritta e sul risultato delle prove pratiche.

b) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese. (Facoltativo e darà titolo di preferenza).

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Programma per gli esami di concorso ai posti di (capitecnici chimici) - (gruppo B).

Numero dei programmi	MATERIA D'ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	*Annotazioni*
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore, e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Aritmetica ed algebra	scritto (1) orale	
3	Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.	scritto (1) orale	
4	Elettricità	orale	
5	Fisica e chimica	scritto (1) orale pratico	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione Italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema di argomento comune o d'interesse speciale, scelto convenientemente, in modo cioè da richiedere uno sviluppo semplice, piano ed in cui il candidato dia essenzialmente prova di sapersi esprimere con chiarezza e con corretta ortografia.

N.B. — Per quanto la Commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

A) Prova scritta:

Risoluzione di problemi formulati in base ai programmi sottoindicati n. (I-II).

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta, interrogazioni nei seguenti programmi.

Aritmetica.

1. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi. Prova delle operazioni. Potenze di un numero. Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero. Potenze di un prodotto di una potenza. Estrazione della radice quadrata.

2. — Numeri primi. Decomposizione di un numero non primo in fattori primi. Ricerca di tutti i divisori in un numero. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri. Esercizi pratici.

3. — Frazioni. Semplificazione delle frazioni. Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili. Riduzioni di una frazione in un'altra di denominatore dato. Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune. Esercizi pratici.

4. — Addizioni e sottrazioni con numeri frazionari. Moltiplicazione di una frazione per un intero; e di uno intero per una frazione. Moltiplicazione fra frazioni. Potenza di una frazione. Divisione di una frazione per un numero intero; di un numero qualunque per una frazione. Esercizi pratici.

5. Frazioni e numeri decimali. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali. Quoziente decimale ap-

prossimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01, ecc. Norme per condurre il calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo di avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. — Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Misure straniere di uso più comune. Esercizi pratici. Numeri complessi, (misure del tempo, degli angoli, degli archi). Operazioni sui numeri complessi. Cenni sui sistemi monetari. Sistema monetario italiano. Tavole di ragguaglio fra le misure lineari, di peso e monetario di uso più corrente nella pratica industriale e commerciale. Esercizi pratici.

7. — Proporzionalità diretta ed indiretta tra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto. Percentuali, interessi, sconti. Regola di Società. Esercizi pratici. Uso dei regoli calcolatori.

Algebra.

8. — Calcolo letterale. Monomi e polinomi. Addizione e sottrazione algebrica. Addizione e sottrazione di polinomi. Riduzione dei termini simili in un polinomio. Moltiplicazione e divisione di polinomio per un monomio. Moltiplicazione dei polinomi. Prodotti notevoli. Divisione dei polinomi.

9. — Identità algebriche ed equazioni. Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita. Grado di un'equazione. Risoluzione delle equazioni di 2° grado. Relazioni fra le radici ed i coefficienti della equazione.

10. — Equazione di 1° grado a due o più incognite. Sistemi di equazione di 1° grado. Risoluzione di un sistema di equazione di 1 grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni. Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite.

11. — Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Sistema di logaritmi a base 10. Proprietà dei logaritmi. Uso delle tavole di logaritmi. Operazioni coi logaritmi.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trogometria rettilinea.

1) Prova scritta:

Risoluzione di un problema formulato in base al programma sotto indicato.

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta ed interrogazione sui numeri.

Geometria piana e solida.

(Sono escluse dal programma le dimostrazioni delle varie prietà che dovranno però essere conosciute ed applicate esercizi pratici).

1. — Nozioni preliminari: la retta, angoli, costruzione goli; rette perpendicolari, oblique, parallele, proprietà delle parallele problemi grafici; triangoli; eguaglianza dei trian triangoli isoscele ed equilatero; quadrato; parallelogramma, re golo; trapezio; poligoni. Misura delle rette. Misura degli an

2. — Circonferenza. Quadrante, arco, grado. Angoli e po iscritti e circoscritti. Problemi grafici. Cenni e costruzioni scale.

3. — Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora ed cazione del Teorema di Talete. Similitudine. Area delle figure p Caso particolare del circolo, delle sue parti.

4. — Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri e poliedri menclatura dei solidi geometrici più comuni e proprietà prin Regole pratiche per la misura delle superfici e dei volumi dei più comuni. Applicazione a casi pratici. Relazioni tra i volu i pesi corrispondenti di vari materiali. Applicazioni per determi il peso di legnami, sbarre, lamiere, mucchi di materiali, ecc.

5. — Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonome Definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. T trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

PROGRAMMA N. 4.

Elettricità.

1. — Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Legge di Coul Massa e forza magnetica. Campi magnetici. Campo magnetico terrestre. Stazioni convertitrici.

2. — Illuminazione elettrica. Generalità. Lampade ad arco e ad incandescenza. Lampade speciali. Consumi specifici. Norme di distribuzione e di impianto in ambienti chiusi ed in luoghi aperti.

Locomozione elettrica. Generalità. Sistemi di trazione a corrente continua ed alternata. Linee di contatto aeree e sotterranee. Organi di presa. Motori ed apparecchi di manovra e di regolazione. Materiali di impianto. Altri sistemi di locomozione elettrica.

Telegrafia e segnalazione elettrica. Cenni intorno ai sistemi principali di telegrafia e telefonia con e senza fili; descrizione degli apparecchi più comuni di segnalazione.

Riscaldamento elettrico. Apparecchi di uso industriale. Forni elettrici.

3. — Esercizio degli impianti elettrici. Norme pratiche. Prevenzione degli infortuni. Provvedimenti e soccorsi in caso di urgenza.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica e chimica.

A) Prova scritta:

Un argomento di chimica applicata (organica o inorganica).

B) Prova orale:

Discussione sopra la prova scritta; interrogazioni pel seguente programma di esame:

Fisica.

1. — Cenno sulle proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi. Peso specifico e densità.

2. — Idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede. Galleggianti e densimetri. Pesi specifici dei liquidi e loro determinazioni.

3. — Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri. Leggi di Boyle e di Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe. Principio di Archimede applicato agli aeriformi.

4. — Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione. Misura delle temperature. Misura delle quantità di calore.

Chimica.

5. — Fenomeni chimici. Corpi semplici e corpi composti. Atomi e molecole. Miscugli e combinazioni. Valenza degli elementi. Acidi sali e basi. Idrogeno ossigeno, azoto, cloro, zolfo. Principali composti di uso industriale. Acido solforico, nitrico e cloridrico.

6. — Carbonico. Combustione e combustibili. Analisi dei combustibili e metodi industriali per determinare il potere calorifico. Distillazione dei carboni fossili e dei petroli.

7. — Proprietà generale dei metalli. Metalli comuni più importanti e loro composti. Minerali di ferro ed estrazione di detto metallo. Rame, piombo, stagno, zinco, nichel, alluminio. Metodi di analisi di metalli e loro leghe.

8. — Acqua. Acque potabili. Acque minerali. Acque per caldaie e per usi industriali. Incrostazioni e disincrostanti.

9. — Lubrificanti e loro analisi industriali.

10. — Esplosivi di lancio.

11. — Esplosivi di scoppio.

12. — Nitroglicerina, nitrocellulosa.

13. — Nitrocomposti aromatici.

C) Prova pratica:

a) Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente tre acidi e tre basi; con relazione scritta.

b) Analisi quantitativa comprendente una determinazione ponderale e volumetrica di un acido o di una base; con relazione scritta. Declinazione ed inclinazione. Bussole. Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche. Intensità di magnetizzazione. La mina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

2. — Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici. Potenziale elettrico. Unità di carica. Coulomb. Unità di potenziale. Volt. Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità. Farad. Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

3. — Elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampère. Resistenza elettrica. Legge di Ohm Unità di resistenza: Ohm. Principi di Kirckhoff. Circuiti derivati Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule. Fenomeni luminosi delle correnti. Fenomeni elettrolitici e loro leggi. Principali tipi di pile ed accumulatori: capacità, energia e potenza disponibile. Accensione dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

4. — Elettromagnetismo. Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti eletriche. Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri. Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

5 — Induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Unità di induttanza: Henry Rocchetto di Ruhmkorff. Energia potenziale ed elettromagnetica.

6. — Misure elettriche. Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche. Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti. Galvanometri. Elettrodinanometri. Voltametri. Amperometri industriali e loro verificazione. Misura delle differenze di potenziale. Elettrometri. Voltometri industriali e loro verifica. Misura delle forze elettromotrici. Misura delle resistenze. Ohmetri. Misura della resistenza delle elettrolitri. Misure della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica. Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità. Fasometri. Frequenzometri. Misure fotometriche.

7. — Correnti alternate. Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza. Induttanza e capacità. Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate: fattore di potenza. Fenomeni di risonanza. Impiego pratico dei condensatori.

8. — Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori: Reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo. Curve caratteristiche. Coefficiente di rendimento. Accoppiamento.

9. — Motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variante eccitati. Loro proprietà e regolazione. Coefficienti di rendimento. Motori a corrente alternata, sincroni, asincroni ed a collettore. Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento. Partitori elettrici. Trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Convertitrici.

Accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali. Capacità. Coefficiente di rendimento.

10. — Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi. Calcolo e costruzione delle linee di trasmissione e delle reti di distribuzione. Linee aeree, sotterranee, materiali relativi.

Centrali generatrici. Centrali per la produzione di corrente continua ed alternata, con motori termici ed idraulici. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici. Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori. Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione.

c) Descrizione, montaggio e applicazione di uno dei sottoindicati apparecchi per le prove fisico-chimiche sugli esplosivi e loro componenti:

1. — Apparecchi per saggi di stabilità delle polveri infumi (Saggi Abel, Angeli, Tedesco, Taliani, Vasello argentato - Silvered Vessel).

2. — Apparecchi per la determinazione della sensibilità degli esplosivi all'urto o del loro potere dirompente (Berta, blocco Trauzl).

NB. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 644 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1827 – Sospensione, per l'anno 1929, delle disposizioni che dichiarano festivi il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria.** — (Gabinetto). — 13 ottobre 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 246, del 22 ottobre 1929 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, convertito nella legge 6 marzo 1927, n. 267;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono sospese, pel corrente anno, le disposizioni che dichiarano il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.

La celebrazione dei due anniversari è fissata, per l'anno in corso, rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 144. — FERZI.

N. 645. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Nuovo tipo di involglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici** (*con* 3 *tavole di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 17 ottobre 1929 - Anno VII.

E' adottato e introdotto in servizio un nuovo tipo di « *Involglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola Modello 91/95 per armi M.* 91 *e per mitragliatrici* » in sostituzione dell'« *Involglio di carta per pacco di cartucce a pallottola per armi M.* 91 (*VII* 3731) » e dell'« *Involglio di legno per pacco di cartucce a pallottola per armi M.* 91 (VII 3733) » i quali resteranno in servizio fino a consumazione.

A cura della direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria saranno pubblicate le relative aggiunte e varianti al modello degli inventari.

Descrizione sommaria dell'involglio.

Si compone:

a) di un rettangolo di cartoncino cuoio, (Tav. 1 fig. 1), di mm. 560 × 396 × 1,5, ripiegato in quattro parti, in modo da formare un tubo prismatico aperto alle due estremità. I

lati lunghi, a mezzo frastagliatura, terminano in quattro triangoli rettangoli, i quali, opportunamente ripiegati ad angolo retto verso l'interno del tubo, formano le testate del pacco;

b) di quattro triangoli rettangoli di cartoncino cuoio, (Tav. 1 fig. 2), di mm. 146 × 134 × 0.5 incollati con colla forte internamente alle testate, i quali servono a tenere uniti, due a due, i triangoli ripiegati delle testate.

La scatola così formata costituisce un parallelepipedo rettangolare aprentesi secondo uno spigolo e le due diagonali adiacenti delle testate (Tav. 2 fig. 3 e 4).

Disposizione delle cartucce nel pacco.

I 18 pacchetti di cartucce, che contiene il pacco, vengono collocati in 3 strati sovrapposti di 6 pacchetti ognuno, di cui 2 nel senso della larghezza, e 3 in quello della lunghezza, con le facce larghe poggiate contro la faccia larga del pacco e le cartucce nel senso longitudinale del pacco stesso (Tav. 3, fig. 5).

Chiuso il pacco, vi si incolla la solita etichetta triangolare di carta rosso arancione, e vi si applica la fasciatura di nastro (Tav. 3, fig. 6).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 646. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 24 ottobre 1929 - Anno VII.

In relazione all'art .68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato), con decreto del 28 agosto 1929, n. 440, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta OLIVIERI Vincenzo di Lucera e la persona di OLIVIERI Vincenzo fu Vito, nato a S. Vito Chietino, appaltatore di lavori, che fu escluso con precedente del 25 settembre 1926, n. 792.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 647. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione dei crediti delle amministrazioni militari verso la Banca Italiana di Sconto.** — (Ragioneria centrale). — 24 ottobre 1929 – Anno VII.

Le Amministrazioni militari, le quali non abbiano provveduto ancora alla definitiva e completa sistemazione dei crediti verso la Banca Italiana di Sconto, segnalati a suo tempo al Ministero a senso della circolare 300 del *giornale militare* 1922, sia che i crediti stessi si riferiscano alla propria diretta gestione che a quella di enti soppressi, dei quali ebbero ad assumere le operazioni di stralcio, dovranno darne notizia entro il corrente mese alla Ragioneria centrale del Ministero con un elenco particolareggiato dei crediti anzidetti, per ciascuno dei quali saranno indicate le ragioni che ne impedirono sino ad oggi la liquidazione.

Con l'occasione si avverte che, essendo trascorsi i limiti di tempo entro i quali poteva essere utilizzata la speciale assegnazione avuta dal Ministero delle finanze per la sistemazione dei crediti verso la B.I.S., le amministrazioni dipendenti, a cominciare dal corrente esercizio, non potranno più portare direttamente in ispesa nei propri rendiconti le somme corrispondenti ai crediti di cui trattasi, anche se eventualmente ne siano state già autorizzate; ma dovranno, in ogni caso, attenderne il rimborso, dopo che il Ministero delle finanze avrà, di volta in volta, concessa la necessaria assegnazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 648. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della tenuta di panno turchino per il servizio ferroviario dei militari ferrovieri del genio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 ottobre 1929 – Anno VII.

Sono adottati i seguenti oggetti di panno turchino componenti la tenuta per il servizio ferroviario dei ferrovieri del genio:

1° Berretto di panno turchino a forma rigida:

2° Fasce gambiere di panno turchino;

3° Giubba di panno turchino;

4° Pantalone di panno turchino.

Il berretto di panno turchino è costruito a forma rigida ed è identico a quello di panno grigio verde adottato con la circolare 559 del *giornale militare* del 1929.

Le fasce gambiere di panno turchino sono identiche a quelle di panno grigio verde mod. 1928 con giunte, la cui descrizione è inserta nella circolare 13 del *giornale militare* del 1929.

La giubba di panno turchino è del tipo analogo a quella di panno grigio verde mod. 1926 la cui descrizione è inserta nella circolare 236 del *giornale militare* del 1926. Detta giubba è provvista di mostrine di velluto senza filettatura, di bottoni di frutto nero bombè a 2 fori e del reggi bracciale.

Il pantalone di panno turchino è del tipo analogo a quello di panno grigio verde mod. 1924 la cui descrizione è inserta nella circolare 653 del *giornale militare* del 1924.

Seguono i conti di costruzione degli oggetti sopra indicati e la dimostrazione della stoffa occorrente per la sola giubba di panno giacchè per i berretti e per i pantaloni le dimostrazioni della stoffa occorrente sono uguali a quelle riportate nelle rispettive circolari di adozione sopra citate.

Gli oggetti sopra indicati (berretto, fasce, giubba e pantaloni), già esistenti nei magazzini rimangono in uso fino a consumazione e passano ai rispettivi categorici numeri 2725, 2726, 2727, 2728 della sezione *H* del nomenclatore del materiale dei Servizi logistici (categoria I), allo stesso prezzo al quale stanno attualmente in carico.

I nuovi oggetti saranno inventariati al nuovo categorico (della Sezione *G* della suddetta categoria del nomenclatore) indicato nei rispettivi seguenti conti di costruzione e al prezzo di conteggio risultante dai conti medesimi.

Conto di costruzione della giubba di panno turchino da ferrovieri del genio

(categorico 1551 della Sez. G).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	1,65	65 —	107,250
Velluto di cotone nero alto metri 1,10	»	0,008	64 —	0,512
Tela di cotone tinta grigia per fodere alta m. 0,62	»	2,65	4,30	11,395
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,045	11 —	0,495
Bottoni grandi a 2 fori di frutto nero	n.	9 —	15 %	1,350
Bottoni piccoli a 2 fori di frutto nero	»	4 —	13 %	0,520
Bottoni piccoli di carta compressa	»	2 —	8,30%	0,017
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	12,90
			Prezzo di costo . . . . L.	134 439
			Prezzo di conteggio . . . . L.	134,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,28 di cordoncino di cotone mercerizzato del diametro di mm. 2 per il reggi bracciale, il nastro di cotone nero alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura alle spalle, 2 ganghetti di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il filato di cotone nero mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle giubbe di panno turchino da ferrovieri del genio.

Taglio	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario per truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario per truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia	Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
3ª	1	1	1,83	1,83	3,02	3,02	Lo specchio delle misure è quello inserto pagina 870 del *giornale militare* 1926, circ. 236 per la giubba di panno grigio verde.
	2	1	1,79	1,79	2 94	2,94	
	3	1	1,75	1,75	2,88	2,88	
	4	1	1,71	1,71	2,82	2,82	
4ª	1	1	1,81	1,81	2,88	2,88	
	2	3	1,77	5,31	2,80	8,40	
	3	4	1,72	6,88	2,74	10,96	
	4	3	1,68	5,04	2,68	8.04	
5ª	1	1	1,78	1,78	2,80	2,80	
	2	8	1,71	13,68	2,74	21,92	
	3	12	1,67	20,04	2,68	32,16	
	4	9	1,63	14,67	2,62	23,58	
6ª	1	1	1,75	1,75	2,74	2,74	
	2	8	1,69	13,52	2,68	21,44	
	3	12	1,65	19.80	2,64	31 68	
	4	9	1,59	14,31	2,60	23,40	
7ª	1	1	1,65	1,65	2,68	2,68	
	2	3	1,61	4,83	2,64	7,92	
	3	6	1,57	9,42	2,60	15,60	
	4	4	1,55	6,20	2,56	10,24	
8ª	1	1	1,63	1,63	2,62	2,62	
	2	3	1,60	4,80	2,54	7,62	
	3	2	1,58	3,16	2,50	5,00	
	4	2	1,55	3,10	2,46	4,92	
	1	1	1,61	1,61	2,56	2,56	
	2	1	1,57	1,57	2,50	2,50	
	3	1	1,53	1,53	2,46	2,46	
TOTALI..		100		165,17		265,78	
			MEDIA..	1,65		2,65	

Conto di costruzione dei pantaloni di panno turchino da ferrovieri del genio

(categorico 1552 della Sez. G).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	1,08	65 —	70,20
Tela di cotone tinta grigia per fodere alta m. 0,62	»	1,70	4,30	7,310
Bottoni grandi a 2 fori di frutto nero	n.	3	15 %	0,450
Bottoni piccoli a 2 fori di frutto nero	»	5	13 %	0,650
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	5 —
			Prezzo di costo . . . . L.	83,610
			Prezzo di conteggio . . . . L.	83,80

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di ferro verniciato nero, m. 1,90 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture ed occhielli.

NB. — Lo specchio delle misure e la dimostrazione delle quantità di stoffa, sono quelli inserti nel a circolare 653 del *giornale militare* 1924, part. 2705 e 2707 per i pantaloni di panno grigio-verde per armi a piedi.

Conto di costruzione del berretto di panno turchino a forma rigida per ferrovieri del genio

(categorico 1549 della Sez. G).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	m.	0,131	65 —	8,515
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0 200	4,30	0,860
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,110	11 —	1,210
Visiera di cuoio verniciato nero.	n.	1 —	2,20	2,20
Soggolo di cuoio verniciato nero	»	1 —	1,20	1,20
Fascia di alluda per berretti .	»	1 —	2 —	2 —
Bottoni piccoli d'ottone. . . .	»	2 —	6,30%	0,126
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,90
			Prezzo di costo . . . L.	19,011
			Prezzo di conteggio . . . L.	19,20

(1) Nella fornitura è compreso il filato di coton mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione delle fasce gambiere di panno turchino da ferrovieri del genio (con giunte)

(categorico 1550 della Sez. G).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30. . .	m.	0,41	65 —	26,65
Tela di cotone tinta nera per fodere alta m. 0,78.	»	0,08	6 —	0,48
Nastro di cotone nero alto mm. 15.	»	1,80	0,15	0,27
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,20
			Prezzo di costo . . . L.	29,60
			Prezzo di conteggio . . . L.	29,60

(1) Nella fornitura é compreso il filato di cotone per le cuciture.

NB. (Sono identiche alle fasce gambiere descritte a pag. 21 circolare 13 *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 649. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILI... RI. — **Settimo corso di osservazione aerea per ufficiali infe... del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). 25 ottobre 1929 - Anno VII.

1. Il 1° dicembre 1929 avrà inizio il 7° corso di osserva... ne aerea per ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, ... artiglieria, del genio e dei carri armati.

2. Il corso sarà svolto in due periodi:

1° *periodo* (*cinque mesi*) — Presso la scuola di osserva... zione aerea di Grottaglie e presso un campo di aviazione della valle padana. Istruzioni sulla osservazione aerea, sui mezzi aerei e su argomenti di tattica terrestre, con applicazioni pratiche in volo.

Fin dalle prime istruzioni, si trarranno elementi di giudizio sulla cultura degli ufficiali e sulla loro attitudine allo speciale servizio, per la eliminazione di quelli che non diano affidamento di seguire il corso con profitto.

Al termine di questo periodo gli ufficiali idonei negli esami sugli argomenti sopra indicati passeranno alle squadriglie per il Regio esercito, con assegnazione, di massima, a quelle dei C. A. da cui provengono.

2° *periodo* (*due mesi*) — Servizio di integrazione e di applicazione presso dette squadriglie.

3. Al termine di questo 2° periodo, i comandi di corpo di armata, ciascuno per gli ufficiali delle squadriglie dipendenti, trasmetteranno al comando del corpo di stato maggiore (Ufficio addestramento) un rapporto sul servizio prestato dagli ufficiali osservatori, col giudizio esplicito sulla loro idoneità alla osservazione aerea.

Gli idonei saranno nominati *osservatori dall'aeroplano* ed avranno diritto a fregiarsi dell'apposito distintivo ed alle relative competenze, a datare dal giorno in cui ebbero termine i due mesi di esperimento.

I non idonei rientreranno ai corpi di provenienza.

4. Dopo la nomina ad osservatore, gli ufficiali saranno trattenuti presso le squadriglie per un certo periodo di tempo che terminerà, di massima, con le esercitazioni di campagna delle truppe.

Successivamente tutti gli ufficiali osservatori delle squadriglie rientreranno ai reggimenti di provenienza per essere richiamati poi in servizio di volo, a seconda del bisogno.

La durata dei periodi di servizio di volo in squadriglia ed il numero degli ufficiali da richiamare saranno annualmente stabiliti d'accordo tra questo Ministero e quello della Regia Aeronautica.

5. All'obbligatorietà di rispondere ai successivi servizi di volo sono tenuti tutti gli ufficiali osservatori, a meno che vi si oppongano diminuite condizioni psicofisiologiche accertate dai competenti centri psicofisiologici della Regia Aeronautica.

6. Possono chiedere l'ammissione al corso gli ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei carri armati, purchè:

— al 1° gennaio 1930 non superino i 34 anni di età;

— i capitani abbiano anzianità non anteriore alla sottoindicata:

fanteria, 31 ottobre 1917;
cavalleria, 31 marzo 1926;
artiglieria, 28 luglio 1918;
genio, 1° dicembre 1926;

— abbiano negli ultimi due anni almeno la classifica di ottimo o di buono con tre;

— abbiano, se subalterni, almeno due anni di servizio di reggimento.

7. Per norma degli interessati si preavvisa che nel futuro corso il limite massimo di età sarà ridotto a 32 anni.

8. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 50, di cui 20 di artiglieria.

9. Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 3 ed indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 15 novembre c. a.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

libretto personale con le note caratteristiche dell'anno in corso;

un breve rapporto redatto dall'autorità compilatrice delle note caratteristiche, dal quale risulti con giudizio

esplicito se, per cultura professionale, carattere, condotta, ecc. l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche nell'inoltrare le domande esprimeranno il proprio parere motivandolo se sfavorevole.

La Direzione generale personale ufficiali provvederà che per l'inizio del corso i libretti personali degli ammessi siano inviati al comando della scuola di osservazione aerea.

10. Questo Ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole, i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica.

11. La visita psicofisiologica sarà passata presso i gabinetti psicofisiologici di Torino, Firenze e Napoli.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Torino:

il 18 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Torino e di Alessandria;

il 19 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Milano e Verona;

il 20 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali dei Corpi d'armata di Udine e di Trieste.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Firenze:

il 18 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali dei Corpi d'armata di Bologna e Firenze;

il 19 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali del Comando militare della Sardegna.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Napoli:

il 18 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Roma e di Napoli;

il 19 novembre p. v. ore 10: gli ufficiali del corpo d'armata di Bari, e del comando militare della Sicilia.

12. Le direzioni dei predetti gabinetti psicofisiologici segnaleranno d'urgenza i risultati di tali visite al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

13. Gli ammessi dovranno presentarsi al Comando della scuola di osservazione aerea a Grottaglie (Taranto) alle ore 10 del 1° dicembre p. v.

14. Le proposte, a domanda o d'autorità, di esonero e di rinvio ai corpi di provenienza degli ufficiali del R. Esercito comandati in aeronautica dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali);

dal Ministero dell'Aeronautica per gli ufficiali che sono ancora presso la scuola di osservazione aerea;

dai comandi di corpo d'armata, per gli ufficiali che prestano servizio presso le dipendenti squadriglie.

15. Gli ufficiali aspiranti al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso i centri psicofisiologici di Torino, Firenze e Napoli.

16. Durante la permanenza presso la scuola di osservazione aerea, gli ufficiali continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni e indennità (escluse quelle aeronautiche), nonchè le indennità previste dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

Dopo, durante tutti i periodi di servizio presso le squadriglie, gli ufficiali saranno amministrati dalle squadriglie stesse.

17. In base alla circolare 315 *giornale militare* 1926 gli ufficiali:

a) fino al conseguimento del brevetto di osservatore, riceveranno l'indennità di volo di L. 300 mensili;

b) da quando saranno inviati presso le squadriglie, avranno diritto al trattamento tavola stabilito per il personale dell'Aeronautica;

c) dopo il conseguimento del brevetto, durante i periodi di servizio presso le squadriglie, percepiranno le stesse indennità (tra cui quella di volo di 900 lire mensili), e godranno gli stessi trattamenti previsti per il personale aeronavigante della Regia Aeronautica.

18. Le indennità di volo ed i trattamenti cui ai comma *b*) e *c*) ora indicati sono a carico dell'Aeronautica.

Durante i periodi di servizio in squadriglia, saranno a carico dell'Aeronautica anche gli assegni.

19. Durante il corso ed i periodi di servizio aeronavigante gli ufficiali:

conserveranno le razioni foraggio cui hanno diritto;

conserveranno i cavalli che già posseggono lasciandoli però presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono;

non potranno farsi seguire da attendenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 650. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **ministeriale – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali) 11 settembre 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. del 19 ottobre 1929 – Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1926, n. 629;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente le eccezioni al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento in posizione ausiliaria del maestro Ciacci Giuseppe a decorrere dal 16 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo pervenissero dopo il termine suddetto, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti in carta bollata e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato, o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, o con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico, fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

9° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo autenticata dal notaio, da servire all'accertamento dell'identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8 e 9, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporale o soldato.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio insindacabile del Ministro per la guerra.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è così composta:

Generale di divisione Del Pozzo Alessandro, presidente;

Maestro Mulè Giuseppe, direttore del Regio conservatorio di musica di Santa Cecilia, membro;

Prof. Palombi Alfredo, professore di armonia e contrappunto complementare presso lo stesso Conservatorio, membro;

Sottotenente maestro direttore di banda Cirenei Luigi, direttore della musica della legione allievi carabinieri Reali, membro;

Sottotenente maestro direttore di banda Castrucci Edoardo, direttore della musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma, membro;

Capitano Catalano Gregorio, in servizio al Ministero della guerra, segretario senza voto.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ore che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la Commissione, seduta stante, sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e procederà al loro imbussolamento alla presenza dei concorrenti, e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondenti al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo, che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascuno dei due esperimenti, di cui sopra, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20/20 per ogni esperimento.

Parimenti un punto da 0 a 20/20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotti, in base al n. 8 dell'art. 3.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito e vi saranno compresi coloro che nella prova di direzione avranno riportato non meno di 12/20.

A parità di media complessiva fra i candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) i più anziani di età.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro per la prescritta approvazione.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui agli specchi allegati al presente decreto. Egli però, se ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, decadrà dal diritto a tale nomina se, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, non avrà chiesto al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399 le prove di possedere la rendita annua di cui sopra o se, dopo avere ottemperato a tale disposizione, non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36, stabilita dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 65, *foglio n.* 85. — firmato: SCRIVANTE.

Specchio stipendi, supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta famiglia, e indennità di servizio speciale spettante ai sottotenenti direttori di banda, dal 1° luglio 1928.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta famiglia annua lorda	Indennità di servizio speciale annua lorda
0	8,150	1,750	Se celibe L. 2400. Se ammogliato o vedovo con prole o con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi L. 4500.	Se coniugato senza prole L. 1575.60. Per ogni figlio minorenne a carico, l'indennità è aumentata di circa L. 260.	L. 250.
2	8,800	1,750			
2	9,350	1,750			
3	10,050	1,750			
3	10,850	1,750			
3	11,450	1,750			
3	12,150	1,750			
4	13,000	1,750			

Specchio stipendi, supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta famiglia, e indennità di servizio speciale spettante ai sottotenenti direttori di banda, dal 1° luglio 1930.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta famiglia annua lorda	Indennità di servizio speciale annua lorda
0	9,300	1,800	Se celibe L. 2400. Se ammogliato o vedovo con prole o con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi L. 4500.	Se coniugato senza prole L. 1800. Per ogni figlio minorenne a carico, l'indennità è aumentata di circa L. 360.	L. 250.
2	10,000	1,800			
2	10,500	1,800			
3	11,300	1,800			
3	12,200	1 800			
3	12,800	1,800			
3	13,500	1,800			
4	14,400	1,800			

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 ottobre 1929 - Anno VII.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Il comune di Pontelezza è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Ponte Lambro ».	n. 1738 12 settem. 1929	239
Le parti di territorio dei comuni di Sesto Fiorentino, Brozzi, Casellina e Torri, Galluzzo e Bagno a Ripoli, contrassegnate nell'annessa pianta topografica rispettivamente con lettere *A*, *B*, *C*, *D* e *E*, sono aggregate al comune di Firenze. Le parti di territorio del comune di Brozzi, contrassegnate nell'annessa pianta topografica con le lettere *F*, *G*, *H*, sono aggregate rispettivamente ai comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa. Le parti di territorio del comune di Galluzzo, contrassegnate nella pianta topografica con le lettere *I* e *L*, sono aggregate rispettivamente ai comuni di Casellina e Torri e Bagno a Ripoli. Col rimanente territorio di Galluzzo è costituito il comune di Impruneta la cui sede municipale è fissata nella frazione omonima.	n. 2562 1° novem. 1927	280 del 1928
Il comune di Settimo Milanese è autorizzato a modificare la denominazione della frazione « Vighignolo » in « Vighignolo Venino ».	n. 1689 29 agosto 1929	231

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto
Novara . . .	Il comune di Trarego è autorizzato a modificare la sua denominazione in « Trarego-Viggiana ».	n. 1730 12 agosto 192
Pola	Il comune di Erpelle-Cosina è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione di San Pietro di Madrasso a quella di Cosina.	n. 1690 23 agosto 1929

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono stati territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929-VII, circolare 503:

A pagina 2124 depennare il capitano GHISLOTTI Quinto Giulio assegnato Aeroporto Ponte San Pietro ed aggiungerlo a pagina 2128 dopo il tenente FIORENTINI Francesco.

A pagina 2124, depennare il capitano INGLETTI Vincenzo del 56° fanteria ed aggiungerlo a pagina 2128 dopo il tenente INSALACO Salvatore.

A pagina 2125 depennare il tenente OLIVIERI Vittorio del 15° fanteria ed aggiungerlo a pagina 2129 dopo del tenente NEGRI Vittorio.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

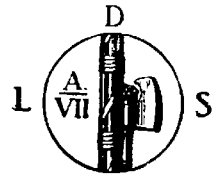
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L.

(3205) — Roma, 1929-30 · VII-VIII - Istituto Poligrafico dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1929 - ANNO VIII — 2 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

DEPOSITO DELLE GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 651 - 19 settembre 1929 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale . . . . . *Pag.* 2610

» 652 - 25 settembre 1929 - Anno VII — COLONIE. — Decreto ministeriale relativo al riconoscimento di alcuni fatti d'arme svoltisi in Libia quali cicli di operazioni di grande polizia coloniale. . . . . » 2611

» 653 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. decreto n. 1811 - Soppressione delle indennità e soprassoldi stabiliti per la permanenza in residenze o località del territorio nazionale ritenute disagiate o isolate . . . . . » 2612

» 654 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito da parte dell'Unione Militare agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di sei mesi » 2614

» 655 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 2614

» 656 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 2614

LIBRERIA DELLO STATO

N. 657 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari . . . . . Pag. 2617

» 658 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929. . . . . » 2618

» 559 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione ai corsi premilitari. . . . . » 2618

» 660 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del nuovo cofano scrittoio e della nuova cassa scrittoio con cavalletto e sedile. . » 2619

» 661 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco e della valigia di tela grigio-verde impermeabile per truppe alpine. . . . . » 2625

» 662 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di Stato Maggiore . . . . . » 2629

» 663 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria . . . . . » 2630

» 664 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano . . . . . » 2632

» 665 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2632

» 666 – 31 ottobre 1929 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni abolite – Pubblicazioni da conservare . . . . . » 2633

N. 667 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento dei mezzi di trasporto dell'arma di fanteria . . . . . *Pag.* 2636

» 668 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . » 2640

» 669 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F. . . . . » 2641

» 670 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28. . . . . » 2644

» 671 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . » 2646

» 672 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio . . . . . » 2647

» 673 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — R.° decreto n. 1860 — Abolizione dei limiti minimi di età per l'ammissione ai collegi militari » 2647

» 674 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi. . . . » 2648

» 675 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari . . . . . » 2651

AVVISO . . . . . » 2653

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2653

Circolare N. 651. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale.** (Gabinetto). - 19 settembre 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del Collegio medico-legale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vennero nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico legale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 16 settembre 1929-VII è chiamato a far parte del Collegio medico-legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello PASSERA), il tenente colonnello medico nella Regia marina cav. dott. Fortunato Emilio MOSSO, in luogo del colonnello medico nella Regia marina cav. dottor Michelangelo MAZZUCCONI, che cessa con la stessa decorrenza dalla carica di sostituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

N. 652. — COLONIE. — **Decreto ministeriale relativo al riconoscimento di alcuni fatti d'arme svoltisi in Libia quali cicli di operazioni di grande polizia coloniale.** — (Gabinetto). — 25 settembre 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 251, del 28 ottobre 1929 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1928, col quale vengono fissati i termini di apertura e di chiusura dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania ed in Cirenaica per la occupazione effettiva delle oasi sul 29° parallelo, agli effetti della concessione dei distintivi d'onore di mutilato e di ferito in guerra, della croce al merito di guerra, della concessione delle medaglia commemorativa col motto « Libia » e della attribuzione delle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1928, col quale i cicli di cui sopra vengono protratti sino al 31 agosto 1928;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1929, col quale i fatti d'arme di Agheila esc Scerghia e Guerat el Afie sono considerati come fatti d'arme avvenuti in un ciclo di operazioni militari di grande polizia coloniale;

Considerato che, successivamente ai suddetti combattimenti, altri ne sono accaduti, intesi a fiaccare la reazione di agguerriti nuclei ribelli, ed alcuni di essi sono stati tali, per importanza e finalità, da rivestire tutti i caratteri di operazioni di grande polizia coloniale;

Di concerto col Ministro per la guerra, per l'aeronautica e per le finanze;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 1929-VII;

Decreta:

Articolo unico.

I fatti d'arme di:

Gar Msciarreca, Garet Teslemet, Bu Atla (Cirenaica, 20 gennaio 1929);

El Magher (Cirenaica, 13 marzo 1929);

Got Ghernada (Cirenaica, 20 marzo 1929);

Bir Bu Gedaria (Cirenaica, 6 aprile 1929);
Bir Ziden (Tripolitania, 12 aprile 1929);
Caf Metchia (Tripolitania, 17 aprile 1929);
Bir er Rtem (Tripolitania, 22 aprile 1929);
Uadi Umm el Ela (Tripolitania, 22 aprile 1929);
Mellaha el Uotia (Tripolitania, 9 maggio 1929);
Pozzi di Sciueref, Bir el Alga (Tripolitania, 26-27-28 maggio 1929),

sono considerati alla stregua dei fatti d'arme avvenuti in un ciclo di operazioni militari di grande polizia coloniale agli effetti:

a) del distintivo d'onore di ferito e di mutilato di guerra;

b) della croce al merito di guerra;

c) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;

d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Roma, addì 25 settembre 1929 - Anno VII

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.
Il Ministro per le colonie: E. DE BONO.
Il Ministro per l'aeronautica: BALBO.
Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

N. 653. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1811 – Soppressione delle indennità e soprassoldi stabiliti per la permanenza in residenze o località del territorio nazionale ritenute disagiate o isolate.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 248, del 24 ottobre 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse tutte le indennità e soprassoldi stabiliti a favore dei personali dipendenti dallo Stato (civili, militari, compresi gli operai) anche se addetti a servizi organizzati in forma di aziende autonome, per la permanenza in residenza o località del territorio nazionale ritenute disagiate o isolate, compreso il soprassoldo giornaliero assegnato agli addetti ai semafori e ai fari, le indennità attribuite ai funzionari delle Capitanerie di porto e la quota dei premi di interessamento corrisposta agli agenti delle Ferrovie dello Stato in relazione alla ubicazione delle stazioni e degli impianti ferroviari rispetto ai centri abitati.

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'indennità di accantonamento alle truppe dislocate in montagna e quella concessa per il servizio di confine ai personali di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 129. — MANCINI.

N. 654. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessione di credito da parte dell'Unione militare agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di sei mesi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alle circolari 470 del *giornale militare* 1928 e 312 del *giornale militare* 1929, si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni dipendenti che il consiglio d'amministrazione dell'Unione militare ha deliberato di elevare da L. 1000 a L. 1800 il credito aperto dalla Unione militare agli ufficiali di complemento che debbano compiere più di sei mesi di servizio.

Le ritenute a sconto debito dovranno pertanto essere calcolate in modo che all'atto del congedamento il debito risulti completamente saldato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 655. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli Enti e Corpi militari, che il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle ferrovie dello Stato - con decreto del 28 agosto 1929, n. 439, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta SCARPONI Orlando, di Viterbo, fornitrice di legnami, e la persona dello stesso SCARPONI Orlando di Bonifacio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 656. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

A seguito della circolare 603 del *giornale militare* c. a. e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* c. a. si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della Società Fiat:

a) Dal 1° ottobre 1929 sono state apportate le seguenti varianti ai prezzi dei materiali sotto indicati:

Tipo 15-*ter*.

3107 — Anello elastico per pistoni, da L. 1.50 a L. 1.40.

Tipo 501.

56403/404 — Semiasse differenziale *D* e *S*, da L. 75 a L. 55.

Tipo 501-503.

69915 — Ingrassatore Tecalemit, da L. 1.25 a L. 2.

Tipo 503.

66257/258 — Semiasse differenziale *D* e *S*, da L. 110 a L. 60.
St. 2418 — Ingrassatore Tecalemit, da L. 1.25 a L. 1.75.

Tipo 505/*F*.

67104 — Ingrassatore Tecalemit, da L. 1.25 a L. 2.

Tipo 507.

53693 — Manetta comando acceleratore, da L. 55 a L. 5.50.

Tipo 509.

St. 2419 — Ingrassatore Tecalemit, da L. 1 a L. 2.
St. 2733 — Tappo cavo, da L. 1 a L. 2.
St. 5531 — Chiavetta, da L. 0.20 a L. 0.30.
St. 7223 — Dado a corona, da L. 0.30 a L. 0.50.
St. 7260 — Dato ribassato, da L. 0.25 a L. 0.65.
67395 — Pompa per pneumatici, da L. 38 a L. 32.
76869/C — Testa cilindri completa, da L. 728 a L. 640.
78226 — Cappelletto per valvole aspirazione e scarico, da L. 1.20 a L. 0.30.

Tipo 520-521.

St. 5513 — Chiavella ridotta per alberino comando acceleratore da L. 1.20 % a L. 1.20.
St. 7223 — Dato a corona per perno, da L. 0.30 a L. 0.50.

St. 8291 — Chiave doppia mm. 8 × 10, da L. 2 % a L. 2.

St. 9902 — Prigioniero per fissare sopporto capp. alla scatola di cambio, da L. 1.20 a L. 30 %.

BS 192470 — Bullone per biella, da L. 2 % a L. 2.

BS 198730 — Prigioniero per sopporto, da L. 20 % a L. 0.60.

BS 202083 — Dado per bullone fissaggio collare, da L. 25 per cento a L. 1.20.

BS 208224 — Grano per anello, da L. 35 % a L. 25 %.

04766 — Anello per stantuffo magg. di 5/10, da L. 1.40 a L. 1.20.

04767 — Anello raschiaolio, da L. 1.80 a L. 1.40.

67391 — Chiave per magnete Marelli, da L. 2 a L. 1.

88614 — Scodellino parapolvere per cuscinetto, da L. 0.03 a L. 0.30.

90201 — Scatola ponte differenziale e trasmissione, da L. 220 a 400.

Tutti i tipi.

63070 — Pompa per ingrassatore Tecalemit, da L. 70 nette a L. 63.

b) Nel catalogo e nel listino del materiale 15-*ter* sono stati aggiunti i seguenti materiali:

37036 A — Ruota a disco 895 × 135, L. 165.

39225 L — Radiatore ad elementi smontabili, L. 1450.

39225 E — Elemento per radiatore, L. 160.

c) Nella tariffa vetture 521-521-C, Stampato 2374-VI-1929 debbono essere apportate le seguenti correzioni:

a pag. 2, dove è scritto « St. 4252 », sostituire con « St. 4852 »;

a pag. 4, dove è scritto « 80693 », sostituire con « 80623 »;

a pag. 4, dove è scritto « 80347 », sostituire con « 80847 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 657. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 395 del *giornale militare* c. a. questo Ministero comunica che gli ultimi tre capoversi della circolare medesima debbono essere sostituiti con i seguenti:

La dichiarazione da apporsi alle fatture da parte dei Corpi ed Enti prelevatari sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che il materiale entro descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. . . . ., in data . . . . . .

« L'ammontare relativo viene a gravare sul capitolo . . . . (36 o 21 aliquota biciclette per l'Esercito e 53 o 54 aliquota biciclette per i reali carabinieri), parte B, prelevamenti in natura ».

I prelevamenti di materiali effettuati dagli enti o corpi per servizi diversi da quello automobilistico, e che dovranno perciò gravare sui capitoli differenti da quelli indicati (nn. 21 e 36 per l'Esercito e nn. 54 e 55 per i reali carabinieri), dovranno essere eseguiti e fatturati a parte e i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'Officina Automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli e per gli effetti fiscali, a termini contrattuali.

La stessa Officina le restituirà appena eseguite tali operazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 658. — CONCORSI E GARE. — **Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel capo secondo della circolare 769 *giornale militare* 1927 e nella circolare 23 *giornale militare* c. a. è nominato commissario militare per il corpo d'armata di Firenze per le gare ippiche che si svolgeranno nell'anno 1929, il colonnello ADAMI cav. Enrico in sostituzione del colonnello CHIAPIRONE cav. Ferdinando.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 659. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ammissione ai corsi premilitari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

In relazione al disposto del n. 3, primo comma, della circolare 551 del *giornale militare* del corrente anno, recante norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1929-30, questo Ministero rende noto che ai corsi d'istruzione premilitare saranno da ammettersi anche gli arruolati di leva, aventi titolo riconosciuto a ferma minima, i quali, a norma delle disposizioni contenute nelle circolari 289 e 290 del *giornale militare* c. a. chiedano il rimando della prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima e della seconda classe successiva alla loro, per potere, con la frequenza dei detti corsi, conseguire il requisito dell'istruzione premilitare e quindi l'ascrizione alla ferma minima.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 660. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del nuovo cofano scrittoio e della nuova cassa scrittoio con cavalletto e sedile.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Il Ministero ha determinato di abolire i seguenti materiali:

Cat.ª II cat.co 35. — Cassetta cancelleria;
» » » 37. — Cassetta scrittoio da quartier generale (con cavalletto e sedile);
» » » 48. — Cofano cancelleria da comando di reggimento e di battaglione;
» » » 49. — Cofano cancelleria da comando di compagnia;
» » » 32. — Cassa cancelleria per comando di reggimento;
» » » 33. — Cassa scrittoio da quartier generale con cavalletto e sedile;
» » » 44. — Cavalletto di sostegno per cassa di cancelleria;
» » » 140. — Sedile da campo;

e di adottare in loro vece i seguenti altri:

Cofano scrittoio, modello 1929;
Cassa scrittoio con cavalletto e sedile, modello 1929.

Descrizione:

Cofano scrittoio.

E' di legno pioppo, ha la forma di un parallelepipedo e si apre sia in alto che sul davanti, cioè si alza il coperchio e si abbassa lo sportello, costituito quest'ultimo dalla parte anteriore.

Due assicelle collocate una nel senso della lunghezza, e l'altra nel senso dell'altezza, dividono l'interno del cofano in tre scompartimenti. La parte posteriore del cofano è superiormente rinforzata da un regolo di legno faggio evaporato, ed il coperchio e lo sportello sono forniti di testate pure di legno faggio evaporato.

Due catenelle di ferro a maglie, fissate lateralmente allo sportello del cofano con piastrine a quattro viti e mediante due viti da legname a testa tonda internamente al cofano, tengono aperte a 90° circa lo sportello quando deve servire da scrittoio.

Dei quattro spigoli, i due posteriori sono forniti di interi cantonali di lamiera di ferro, ed i due anteriori di mezzi cantonali ripiegati in parte sopra lo spessore delle testate.

Il cofano è fasciato quasi tutto attorno da due bandelle di ferro, fissate mediante viti e chiodi e formanti quattro cerniere, due per il coperchio e due per lo sportello.

La chiusura del cofano avviene mediante una linguetta applicata al coperchio e corrispondente nottolino fissato sulla faccia esterna dello sportello.

Un risalto di cui è fornito tutto attorno il coperchio, nella faccia inferiore concorre ad assicurare la chiusura dello sportello.

Due maniglie di corda, fissate alle testate con tasselli di legno faggio evaporato, avvitati, servono per il trasporto a mano del cofano; e due catenelle, fissate mediante due inchiappature applicate sulle bandelle, concorrono con una camera di imbracatura, formata nello spigolo inferiore dello sportello, ad assicurare il cofano nei trasporti a salma.

Il coperchio del cofano è esternamente coperto di tela olona impermeabile colorita di marron con tinta ad olio.

Le parti di legno del cofano sono esternamente colorite in olivastro ad olio, e le parti in ferro in nero ad olio; sullo sportello vi è scritta: *Cofano scrittoio,* alta mm. 28 circa, stampata in bianco ad olio.

Al cofano è annesso un lucchetto con chiave di congegno speciale.

Dimensioni principali del cofano.

Lunghezza totale esterna del cofano . . .	mm.	720
Larghezza totale esterna del cofano . . .	»	275
Spessore delle assicelle che compongono il cofano	»	13
Altezza del cofano non compreso il coperchio .	»	343
Lunghezza del coperchio	»	730
Larghezza del coperchio	»	288
Larghezza delle testate del coperchio . . .	»	46
Spessore del coperchio	»	15
Larghezza delle testate dello sportello . . .	»	48
Larghezza del rinforzo di legno faggio evaporato della parte posteriore del cofano . . .	»	95
Spessore dei tramezzi	»	10
Larghezza dei cantonali di lamiera di ferro di mm. 1 di spessore (sviluppata) parte posteriore	»	90

Larghezza dei cantonali di lamiera di ferro di mm. 1 di spessore (sviluppata) parte anteriore	mm.	57
Larghezza delle bandelle a cerniera . . .	»	31
Spessore delle bandelle a cerniera . . .	»	2
Lunghezza del tassello ferma maniglie . . .	»	150
Larghezza del tassello ferma maniglie . . .	»	40
Spessore del tassello ferma maniglie . . .	»	20
Lunghezza di ciascuna delle due catene reggi cofano (composte di una campanella mezzo tonda e di 7 maglie tonde)	»	185
Diametro del ferro delle maglie e della campanella	»	5
Lunghezza di ciascuna delle catenelle reggi-sportello (composte di n. 26 maglie)	»	380
Diametro del ferro delle maglie	»	2.5
Diametro della corda delle maniglie . . .	»	10
Larghezza esterna della camera di imbracatura	»	60
Larghezza interna della camera di imbracatura .	»	33 a 35

Il cofano scrittoio mod. 1929 dovrà essere inventariato alla categoria II - Sezione A - Categorico 211. Al prezzo di L. 175.

Cassa scrittoio con cavalletto e sedile.

Cassa scrittoio. — La cassa scrittoio ha la forma di un parallelepipedo e si apre sul davanti; è costruita con assicelle di pioppo rinforzate nei lati maggiori con regoli di legno faggio evaporato, della larghezza come nel campione; lo sportello della cassa invece ha tutti i lati rinforzati. Lo sportello consta di due assicelle; di una sola ciascun lato del contorno, e di due od anche di tre la parte posteriore della cassa.

I regoli di rinforzo sono uniti alle assicelle di pioppo mediante connettura a maschio e femmina, mentre le assicelle di contorno lo sono tra di loro a coda di rondine; la parte posteriore è incassata in quelle del contorno ed assicurata con punte di ferro. Gli spigoli dei fianchi della cassa sono rinforzati di lamiera di ferro dello spessore di mm. 0.6 a 0.8 e la cassa stessa è fasciata tutta attorno da due bandelle di ferro della larghezza di mm. 30 e dello spessore di mm. 3 a 3.5 formanti quattro cerniere sul davanti delle quali due con linguetta per l'apertura e chiusura dello sportello. La lamiera è fissata agli spigoli con punte di ferro a testa tonda del n. 14/12, e le bandelle al corpo della cassa con chiodi ribaditi e viti da legname con testa accecata.

Lo sportello è fornito di due serrature uguali e con chiave comune; di esse serrature una si apre a destra e l'altra a sinistra.

Due maniglie doppie di cuoio naturale, fissate, con chiodi ribaditi con rosetta e due passanti, a metà circa dei fianchi, servono per il trasporto a mano della cassa.

Internamente la cassa è fornita di un doppio fondo formato di legno pioppo, rinforzato anteriormente di un regolo di legno faggio evaporato, largo mm. 90 e munito di sportello di legno faggio evaporato, fornito di testate, di due cerniere e di serrature a chiave, il quale sportello è diviso per metà ed è apribile lateralmente. Ciascuna metà di detto sportello è costituita da due parti riunite a mezzo di adatte cerniere. Uno dei mezzi sportelli è provvisto di serratura con chiave. Il doppio fondo è internamente diviso, da un'assicella, in due scompartimenti, nel più piccolo dei quali scorre su due regoli (coulisse) una cassetta di alluminio a tre scompartimenti longitudinali, e con un anello mezzo tondo pure di alluminio.

Due catenelle di ferro a maglie piatte, fissate lateralmente allo sportello di chiusura della cassa con piastrine e viti, e mediante due viti di legno a testa tonda internamente alla cassa sui regoli di rinforzo delle testate, tengono aperto a 90° circa lo sportello, rendendolo così adatto all'uso di scrittoio.

Dimensioni principali della cassa.

Lunghezza esterna	mm.	605
Larghezza esterna	»	340
Altezza esterna	»	600
Spessore delle assicelle di pioppo costituenti il contorno della cassa, nonchè dei regoli di rinforzo posteriori del contorno stesso.	»	22 a 28
Spessore delle assicelle della parte posteriore della cassa	»	10 a 12
Spessore delle assicelle di pioppo e del contorno di legno faggio evaporato dello sportello	»	13 a 15
Spessore comune dei regoli di legno faggio evaporato rinforzanti anteriormente il contorno della cassa	»	35 a 40
Altezza interna del doppio fondo . .	»	125

Lunghezza esterna della cassetta di alluminio	»	255
Larghezza esterna della cassetta di alluminio	»	202
Altezza esterna della cassetta di alluminio .	»	92

Le casse scrittoio dovranno avere le parti in ferro esterne annerite con vernice ad olio di buona qualità e le parti in legno esterne colorate con vernice pure ad olio in azzurro. Sullo sportello porta la scritta: *Cassa scrittoio,* alta millimetri 28 circa, stampata in bianco, ad olio.

La cassa scrittoio senza cavalletto e sedile 1929 (mod.) dovrà essere inventariata al II categoria - Sezione A - Categorico n. 212 al prezzo di L. 167,50.

Cavalletto. — E' di legno pioppo ed è costituito da due telai formati ciascuno da due montanti e due traverse; uno dei telai entro nell'altro e tutti e due sono tenuti assieme per mezzo di due chiavardette con dato e rosetta collocate alla metà circa dei montanti. Una catenella di ferro di n. 28 maglie ritorte, lunga mm. 590, fissata alla traversa superiore del telaio interno con un occhiello ribadito, va ad adattarsi all'uncino applicato alla traversa superiore del telaio interno e serve a tenere convenientemente aperto il cavalletto.

I montanti sono alti mm. 810; la lunghezza delle traverse superiori è di mm. 490; la larghezza esterna del cavalletto, non compresa la traversa, è di mm. 425.

Le traverse superiori sono inoltre fornite da una estremità di una staffa di ferro in lamiera, e dall'altra di un rialzo di legno pioppo di riporto e fissato con viti; le une e gli altri servono a meglio tenere ferma la cassa quando è posta sul cavalletto. Il rialzo di legno di pioppo da riporto deve avere la lunghezza di mm. 210 e l'altezza di mm. 15.

Il cavalletto, per cassa scrittoio, modello 1929, dovrà essere inventariato alla 91ª categoria - Sezione A - Categorico n. 213 al prezzo di L. 38.

Sedile. — E' di legno faggio evaporato ed è composto di due telai formati ciascuno con due montanti e due traverse. Sulle traverse superiori è solidamente inchiodata e rinforzata da due strisce di pelle, un pezzo di tela olona formante il sedile. Uno dei telai entra nell'altro, e sono tenuti insieme per mezzo di due chiavardette con dado e rosetta, collocate a metà circa dei montanti.

I montanti sono alti mm. 600 circa; la lunghezza della traversa superiore è di mm. 380 circa. Quando il sedile è aperto la sua lunghezza è di mm. 0.50 circa.

Il sedile per cassa scrittoio, modello 1929, dovrà essere inventariato alla II Categoria - Sezione A - Categorico 214, al prezzo di L. 24.50.

La cassa scrittoio completa, e cioè con cavalletto e sedile, modello 1929, sarà inventariata alla II Categoria - Sezione A - Categorico 215, al prezzo di L. 230.

Normalmente i Corpi dovranno tenere in carico la cassa scrittoio completa al citato categorico 215, a meno che manchi di cavalletto o di sedile, nel qual caso dovranno inventariarsi le parti separate.

I materiali che vengono aboliti con la presente circolare passano alla Sezione D della stessa II Categoria ed ai numeri categorici appresso indicati:

Numero categorico vecchio	Numero categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
32	589	Cassa per cancelleria per comando di reggimento. . . .	n.	90	
33	590	Cassa scrittoio da quartiere generale con cavalletto e sedile	»	160	
35	591	Cassetta per cancelleria. . . .	»	80	
37	592	Cassetta scrittoio da quartieri generali (con cavalletto e sedile :	»	140	
44	593	Cavalletto di sostegno per casse da cancelleria.	»	28	
48	594	Cofano per cancelleria da comando di reggimento e di battaglione.	»	60	
49	595	Cofano per cancelleria da comando di compagnia. . . .	»	50	
140	596	Sedile da campo.	»	12.60	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 661. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del sacco e della valigia di tela grigio-verde impermeabile per truppe alpine.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Sono adottati il sacco e la valigia di tela grigio verde impermeabile per truppe alpine.

Il sacco è atto a contenere tutto ciò che può servire al soldato per vivere e per combattere, e può essere spalleggiato separatamente dalla valigia.

La valigia tiene il posto della borsa per il corredo, e serve a contenere gli oggetti di corredo di non immediato uso da parte del soldato.

Il sacco è diviso internamente mediante un tramezzo di tela in due scomparti. Lo scomparto posteriore (quello a contatto delle spalle) è destinato a contenere gli oggetti di corredo; quello anteriore, i viveri e le munizioni.

Allo scomparto anteriore sono inoltre applicate due taschette.

Il sacco è chiuso alla bocca mediante un legaccio di corda che scorre in appositi fori, praticati nell'orlo, rinforzati da occhielli metallici.

La chiusura è protetta da una falda a cappuccio sotto la quale, mediante una cinghia a crociera, viene fissata la gavetta.

Esteriormente il sacco è provvisto:

di alcune cinghiette, che servono per assicurare il rotolo formato dalla mantellina e dal telo con bastoni e paletti per tende;

di due spallacci di nastro accorciabili, con ganci e fibbie di riscontro, che servono per il trasporto a spalla del sacco;

nella parte superiore, di moschettoni, che possono eventualmente essere impiegati per fissare il sacco, a guisa di tasca per pane, alle cassette a zaino da porta-munizioni e rifornitori;

di riscontri laterali con campanelle mezze tonde e di riscontri anteriori, per l'attacco della valigia;

di una lunga, per l'unione del sacco alla valigia.

La valigia ha forma parallelepipeda ed è chiusa nella parte superiore da un cordone terminante con un puntale metallico, forato in modo da permettere l'applicazione di un lucchetto.

La fiancata posteriore si prolunga in una falda pieghevole provvista di maglia e cinghiette.

Esternamente la valigia è provvista:

di riscontri con fibbie, per fissare la falda pieghevole;

di riscontri anteriori con fibbie e moschettoni, per l'attacco della valigia al sacco;

di cinghiette laterali, per fissare il rotolo;

di riscontri posteriori con fibbie e ganci, per gli spallacci;

di un passante, per il passaggio della lunga applicata al sacco.

Lo zaino di tela impermeabile color grigio, da truppe alpine, di cui al categorico 121 della sezione A, della categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, resta in uso fino a consumazione e passa al categorico 2729 della sezione H.

Il sacco di tela grigio verde impermeabile per truppe alpine sarà inventariato al categorico 141 della suddetta sezione A, al prezzo di L. 51,80.

La valigia di tela grigio verde impermeabile per truppe alpine sarà inventariata al categorico 142 della suddetta sezione A, al prezzo di L. 39,20.

Seguono i conti di costruzione.

Conto di costruzione del sacco di tela grigio verde impermeabile per truppe alpine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio per zaini alta m. 0,70-0.71	m.	1,23	18 —	22,14
Tela di cotone impermeabile per tende alta m. 0,88 . . .	»	0,50	9 —	4,50
Nastro tubolare di cotone con anima alto mm. 25-26 . . .	»	3,40	1,15	3,91
Nastro tubolare di cotone con anima alto mm. 22-23. . . .	»	4,20	1 —	4,20
Nastro tubolare di cotone senza anima alto mm: 21	»	0,16	0,80	0,128
Nastro di cotone spinato . . .	»	0,85	0,40	0,34
Cordoncino di cotone gr. verde mm. 5-6 diam	Kg.	0,012	16 —	0,192
Fibbie doppie a becco di ottone ossidato di mm. 28.	n.	3	0,35	1,05
Fibbie doppie a becco di ottone ossidato di mm. 22-23. . . .	»	8	0,30	2,40
Bottoni girevoli con camerella, di ottone ossidato. . .	»	2	1 —	2 —
Ganci con camerella ed anello di ferro verniciato nero. . .	»	1	0,45	0,45
Occhielli a vela in alluminio. .	»	16	0,25	4 —
Campanella a *D* di ottone ossidato mm. 28	»	3	0,15	0,45
Cuoio al cromo grigio verde. .	P. q.	0,06	7 —	0,42
Refe di lino 14/4 e filato di cotone	—	—	—	0,60
Mano d'opera.	—	—	—	5 —
			Prezzo di costo. . . L.	51,78
			Prezzo di conteggio . . . L.	51,80

Conto di costruzione della valigia di tela g. v. impermeabile per truppe alpine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio per zaini alta m. 0,70-0,71.	m.	1,21	18 —	21,78
Nastro tubolare di cotone con anima alta mm. 25-26. . . .	»	0,80	1,15	0,92
Nastro tubolare di cotone con anima alto mm. 22-23. . . .	»	3,35	1 —	3,35
Nastro tubolare di cotone senza anima alto mm. 21	»	0,16	0,80	0,128
Nastro di cotone spinato alto mm. 16-17	»	0,15	0,40	0,06
Cordoncino di cotone grigio verde mm. 5-6 diam	Kg.	0,08	16 —	0,128
Fibbie doppie a becco di ottone ossidato di mm. 28	n.	2	0,35	0,70
Fibbie doppie a becco di ottone ossidato di mm. 22-23. . . .	»	9	0,30	2,70
Moschettoni girevoli con camerella di ottone ossidato . . .	»	2	1 —	2 —
Ganci con camerella ed anello di ferro verniciato nero. . .	»	1	0,45	0,45
Occhielli a vela in alluminio. .	»	8	0,25	2 —
Stecche di acciaio di mm. 1,5 di spessore e mm. 14-15 di larghezza.	»	1	0,30	0,30
Puntale di ferro stagnato. . .	»	1	0,30	0,30
Refe di lino 14/4 e filato di cotone	—	—	—	0,40
Mano d'opera.	—	—	—	3,80
			Prezzo di costo . . . L.	39,016
			Prezzo di conteggio . . L.	39,20

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 662. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di Stato Maggiore.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

1. — Dal 10 dicembre al 20 gennaio 1930 avrà luogo il 1° corso di osservazione aerostatica per ufficiali di Stato Maggiore.

2. — Il corso si svolgerà per i primi venti giorni a Roma presso la sede del gruppo aerostieri, e per i rimanenti venti giorni a Civitavecchia presso il comando delle Scuole centrali.

L'alta direzione del corso sarà affidata al comandante le Scuole centrali che si varrà dell'opera del comandante il gruppo aerostieri.

3. — Al corso parteciperanno 8 ufficiali di S. M. o in servizio di S. M., fino al grado di tenente colonnello incluso, che ne facciano domanda ed abbiano i seguenti requisiti:

a) se tenente colonnelli, anzianità di grado non superiore al 31 marzo 1926;

b) età non superiore ai 42 anni;

c) attitudine fisica per l'osservazione dal pallone frenato; tale attitudine sarà accertata da una visita medica presso i competenti ospedali territoriali.

4. — Le domande di ammissione (in carta da bollo da L. 3), dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (comando del Corpo di Stato Maggiore) a cui dovranno pervenire non oltre il 30 dicembre 1929.

Ad esse deve essere allegato il certificato di idoneità fisica sopra detto.

5. — Gli ammessi dovranno presentarsi al Comando del gruppo aerostieri (Roma) il 9 dicembre p. v., alle ore 10.

6. — Il comandante delle Scuole centrali proporrà a questo Ministero (comando del Corpo di Stato Maggiore) il ritorno agli enti di provenienza degli ufficiali che durante lo svolgimento del corso dimostrassero di non possedere le attitudini per lo speciale servizio.

7. — Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti ad una prova pratica (ascensione frenata a tema); agli idonei sarà conferita, dal comando del Corpo di S. M. su proposta del comandante delle Scuole centrali, l'abilitazione alla osservazione dal pallone frenato; sui loro libretti personali sarà inoltre apposta la notazione:

« *Ha frequentato il 1° corso di osservazione dal pallone frenato per ufficiali di S. M., ed è abilitato al relativo servizio. Brevetto n. . . . in data . . . . . rilasciato dal Comando del Corpo di Stato Maggiore* ».

L'elenco dei brevetti rilasciati sarà pubblicato a suo tempo sul *Giornale militare.*

8. — Durante l'intero corso gli ufficiali allievi continueranno ad essere amministrati dagli enti di provenienza, dai quali riceveranno gli assegni ordinari. Le indennità, comprese quelle aerostatiche previste dalla circ. 460 *giornale militare* 1925, art. 4, saranno corrisposte dal gruppo aerostieri.

9. — Gli ufficiali ammessi al corso non dovranno farsi seguire dai rispettivi attendenti e dai cavalli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 663. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

1. — Dal 20 gennaio al 20 aprile avrà luogo il 1° corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.

2. — Il corso si svolgerà per i primi venti giorni a Roma presso la sede del gruppo aerostieri, e per i rimanenti giorni a Civitavecchia presso il comando delle scuole centrali, allo scopo di valersi, nell'addestramento, delle esercitazioni che si eseguiscono presso le scuole stesse.

L'alta direzione del corso sarà affidata al comandante le scuole centrali che si varrà dell'opera del comandante il gruppo aerostieri.

3. — Al corso parteciperanno 12 ufficiali inferiori di artiglieria, che ne facciano domanda ed abbiano i seguenti requisiti:

età non superiore ai 32 anni;

attitudine fisica per l'osservazione del pallone frenato; ciò sarà accertato da una visita medica presso i competenti ospedali territoriali:

la classifica di ottimo, o buono con tre, ufficiale di batria, almeno negli ultimi due anni;

se capitani, anzianità di grado non superiore al 16 marzo 1918;

se subalterni, almeno due anni di servizio di batteria.

4. — Le domande di ammissione (su carta da bollo da L. 3) dovranno pervenire al Ministero della guerra — Direzione generale personale ufficiali — non oltre il 1° gennaio 1930.

Ad esse deve essere allegato il certificato di idoneità fisica sopra indicato, ed un breve rapporto, redatto dalle autorità compilatrici delle note caratteristiche, dal quale risulti con giudizio esplicito se, per cultura professionale, carattere, condotta, ecc., l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

5. — Gli ammessi dovranno presentarsi al comando del gruppo aerostieri in Roma, il 19 gennaio 1930, alle ore 10.

6. — Il comandante delle scuole centrali proporrà a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali che durante lo svolgimento del corso dimostrassero di non possedere le attitudini per lo speciale servizio.

7. — Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti ad esperimenti teorici e pratici; agli idonei sarà conferita, dal comando del Corpo di S. M. (ufficio addestramento) su proposta del comandante delle scuole centrali, l'abilitazione all'osservazione dal pallone frenato; sui loro libretti personali sarà apposta la notazione:

« *Ha frequentato il 1° corso di osservazione dal pallone frenato per ufficiali inferiori di artiglieria, ed è abilitato al*

relativo servizio. Brevetto n. . . . in data . . . . . rilasciato dal Comando del Corpo di Stato Maggiore (ufficio addestramento ».

L'elenco dei brevettati sarà pubblicato, a suo tempo, sul *Giornale militare.*

8. — Durante il corso, gli ufficiali allievi continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli assegni ordinari. Le indennità, comprese quelle aerostatiche previste dalla circ. 460 *giornale militare* 1925 art. 4, saranno corrisposte dal gruppo aerostieri.

9. — Gli ufficiali ammessi al corso non potranno farsi seguire dai rispettivi attendenti e dai cavalli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 664. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale personale ufficiali – Divisione Matricola e libretti personali). — 31 ottobre 1929 – Anno VIII.

Questo Ministero determina che della qualifica di primo capitano, attribuita, in base alla determinazione Ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, ai capitani che si trovano nelle condizioni ivi stabilite, sia presa nota a matricola con la seguente variazione:

« *Conferitagli la qualifica di primo capitano - Determinazione Ministeriale del* . . . . . ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 665. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio storico). — 31 ottobre 1929 – Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, coman-

di di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri controaerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio Storico): *L'Esercito italiano nella grande guerra* 1915-1918 - Volume II (le operazioni del 1915); II-*bis* (documenti); II-*ter* (carte e schizzi). Prezzo di copertina L. 50 ciascun volume.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 666. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni abolite - Pubblicazioni da conservare.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alle circolari 460 *giornale militare* 1921 e 98 *giornale militare* 1923, il Ministero determina:

1° Di abolire le sottonotate istruzioni relative all'Arma d'artiglieria che, in parte si riferiscono a materiali radiati, o in corso di radiazione, e in parte sono state sostituite da altre più recenti.

Elenco delle pubblicazioni in vigore per il R. Esercito.

N. 121. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale a cavallo e da montagna - Volume III - Istruzione tattica - Fascicoli I e II volume IV -

Fascicolo VI - Caricamenti dei carri bagaglio - Volume V - Affardellamento - Fascicolo I (Batterie da campagna).

N. 128. — Istruzione a piedi per l'artiglieria, ediz. 1913.

N. 154. — Istruzione sull'impiego della rosetta nel tiro a granata torpedine dei cannoni da 75, mod. 906 e 911. - Tavola di tiro relativa Ediz. 1915.

Elenco delle pubblicazioni provvisorie relative all'Arma di artiglieria.

N. 11. — Quaderno del materiale da campagna per comandi di reggimento e di gruppo da 75, mod. 906 e 911.

N. 17. — Quaderno del materiale per comandi di gruppi e batterie da 105 p. c.

N. 26. — Aggiunte al quaderno del materiale d'artiglieria per batterie da 149-A campale pesante, mod. 914 (per un comando di gruppo).

N. 27. — Istruzione provvisoria sul servizio degli obici da 149 campale pesante, mod. 916 (abolire la parte che riguarda formazioni, ordini, movimenti e caricamenti).

N. 45. — Istruzione provvisoria per ridurre le cariche di lancio da 75, mod. 906.

N. 46. — Istruzione sul modo di scomporre e ricomporre i cartocci proietto da 75 906 per addivenire alla riduzione della carica di balistite.

N. 54. — Prescrizioni da osservarsi per evitare gli scoppi nell'anima delle bocche da fuoco.

N. 56. — Istruzione provvisoria sul servizio delle batterie d'assedio e da difesa.

N. 59. — Norme da eseguirsi durante il tiro delle artiglierie di medio e grosso calibro.

N. 66. — Elenco delle granate di acciaio e di ghisa con la indicazione dell'esplosivo che adoperano.

N. 67. — Spolette adottate nei principali proietti in allestimento o in distribuzione al 1° febbraio 1917.

N. 69. — Tavola di tiro provvisoria del cannone da 65 montagna con granata munita di rosetta.

N. 71. — Tavola di tiro provvisoria del cannone da 70 montagna, con granata munita di rosetta.

N. 132. — Istruzione provvisoria per la verniciatura e i contrassegni da applicare ai proietti di artiglieria.

N. 138. — Appendice ai quaderni del materiale per batterie da 75, mod. 906 e da 75 mod. 911 su quattro pezzi.

N. 139. — Istruzione provvisoria per l'obice da 149 camp., mod. 916-18 (abolire la parte che riguarda formazioni, ordini, movimenti e caricamenti).

N. 142. — Tavole dei logaritmi delle funzioni (*f 2 - f v - f c*).

N. 143. — Tavole di ragguaglio fra angoli sessagesimali e millesimali.

N. 157. — Conservazione delle munizioni in zona di guerra.

N. 220. — Tavola di tiro del cannone da 65 montagna per tiro controaerei per angoli di sito da 0 a 800‰.

N. 230. — Appendice alla istruzione sul tiro contro aerei - Ripieghi per la misura delle distanze.

N. 296. — Tavole di tiro dei cannoni da 400 della torre corazzata Vittorio Emanuele II (Taranto).

N. 314. — Norme per la esecuzione dei tiri di controbatteria.

N. 334. — Cannone da 105 - Dati tecnici ed avvertenze di impiego relativi al materiale ed alle munizioni.

N. 336. — Proietti tedeschi a liquidi speciali e sistemazione tendine antigas per ricoveri.

N. 350. — Abbaco per profilamenti.

Istruzioni pratiche dell'artiglieria - Istruzione sui paiuoli in muratura, Ediz. 1899.

Istruzioni pratiche dell'artiglieria - Appendice alla istruzione sul servizio delle artiglierie da costa - Volume III.

Istruzioni sulle torri corazzate per cannoni da 400 Umberto I e Vittorio Emanuele II.

Tavole di tiro sommarie per l'obice da 75/13 - Ispettorato costruzioni di artiglieria - Edizione 1922.

Tavola di tiro (granata di ghisa da 149 G - carica chilogrammi 3.150 di balistite 1.5 × 15 × 15) pel cannone da 149 A - Ispettorato generale d'artiglieria - Ediz. 1915.

Tavola di tiro dei cannoni da 400 della torre corazzata Umberto I - Ediz. 1893.

2° Di reintegrare le sottonotate istruzioni:

a) Tavole di tiro provvisorie dei cannoni da 120 A e da 120 G (pubblicazione n. 79 dell'elenco provvisorio) Ediz. 1918, abolite con circolare 98 del *giornale militare* 1923. La reintegrazione è necessaria essendosi mantenuti in servizio dei cannoni da 120A, in istallazioni speciali.

b) Tavola di tiro provvisoria pel cannone da 105 Ansaldo (n. 78 dell'elenco provvisorio) - Parte II - Granata francese - Granata di ghisa - Parte III: Shrapnel-granata - Ristampa 1918 - Ediz. febbraio 1918 - Abolite con successive edizioni 1918 e 1921 delle tavole di tiro del cannone da 105. La reintegrazione è necessaria per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa e della granata mina per obice da 105.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 667. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul caricamento dei mezzi di trasporto dell'arma di fanteria.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio servizi). – 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'« Istruzione sul caricamento dei mezzi di trasporto dell'arma di fanteria » (Bozze di stampa). Essa è fuori commercio.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	4
Direzione generale del genio	»	2
Direzione generale servizi logistici	»	2
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	2
Servizio ippico e veterinario	»	2
Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa	»	2

Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	30
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della R. Guardia di Finanza	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di Divisione (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	4
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe delle isole italiane dell'Egeo	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata e delle isole	»	2
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1
Delegazioni trasporti	»	2
Direzioni di artiglieria	»	2
Stabilimenti di artiglieria	»	2
Stabilimenti del genio	»	2

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	10
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	10
Comando Regia accademia di fanteria e cavalleria	»	20
Comando Regia accademia di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	20
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	2

Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	copie	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	3
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	10
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	10
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	3
Comandi collegio militare	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	3

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	»	2 (1)
Comandi di reggimento	»	3 (1)
Comandi di deposito	»	2 (1)
Comandi di battaglione	»	2 (1)
Comandi di compagnia	»	4 (2)

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	»	1
Comandi di reggimento	»	1
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro contraerei	»	1
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	»	1
Comandi di deposito	»	1
Comandi di battaglione o gruppo	»	1

Carri armati.

Comandi di reggimento	»	1
Comandi di deposito	»	1
Comandi di battaglione	»	1

(1) Per gli alpini ed i bersaglieri, 1 sola copia.

(2) Non assegnate alle compagnie alpini ed alle compagnie bersaglieri.

Servizio automobilistico.

Comandi di centro	copie	1
Comandi di deposito	»	1
Comandi di gruppo	»	1
Officina automobilistica del R. Esercito	»	1

Distretti militari e Gruppo chimico.

Comandi di distretto	»	1
Comandi di compagnia distrettuale	»	1
Gruppo chimico	»	1

Corpo sanitario militare.

Ispettorati di zona di sanità militare	»	1
Direzioni di sanità militare	»	1
Direzioni degli ospedali militari	»	1
Istituto chimico-farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorati di zona di commissariato	»	1
Direzioni di commissariato militare	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	»	1
Uffici di revisione e contabilità di corpo d'armata	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comandi stabilimenti militari di pena	»	1
Comandi di compagnia di disciplina	»	1
Comandi di reclusorio militare	»	1
Comandi di carcere militare	»	1

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 668. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo all'obice da 100/17; granata da 100; V = 279 m/s, I° arco; h = 1000 m; che a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ispettorato dell'artiglieria	Copie 5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	» 4
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole.	» 1
Scuola di guerra	» 2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio . . .	» 25
R. accademia di fanteria e cavalleria	» 3
R. accademia di artiglieria e genio	» 25
Scuola centrale di artiglieria	» 15
Scuola di tiro di artiglieria	» 50
Centri di esperienze di artiglieria	» 1
Ufficio tavole di tiro	» 1
Direzione della Rivista di artiglieria e genio . . .	» 1
Scuola di reclutamento allievi ufficiali di complemento (Bra - Pola - Lucca)	» 10
Scuola allievi sottufficiali (Modena)	» 10
Comandi di reggimento artiglieria pesante e costa .	» 1
Comandi di reggimento artiglieria da campagna .	» 1
Comandi di gruppo da 100/17	» 1
Comandi di batteria da 100/17	» 1
Laboratorio di precisione R. E.	» 2

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre ai bisogni dei vari enti, alle dotazioni dei gruppi e delle batterie di pace.

I comandi interessati richiederanno direttamente all'Ufficio pubblicazioni il fabbisogno di grafici per le dotazioni dei gruppi e delle batterie da mobilitare, nella misura di un grafico per comando di gruppo e di un grafico per comando di batteria.

Il prezzo di un esemplare del grafico suddetto è di L. 1. esso però non sarà posto in vendita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 669. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G.F.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S.A.R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	10
Direzione generale servizi logistici	»	2
Divisione educazione fisica e scuole	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	2
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della Commissione supr. di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	50
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della R. Marina	»	2
Ufficio del Capo di Stato Maggire della R. Aeronautica	»	2
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri - truppe alpine - dell'artiglieria - del genio e tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria (compresi gli stabilimenti)	»	10
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della Regia Guardia di finanza	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	5

Comando militare della Sicilia	copie	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione	»	5
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	35
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	15
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	15
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata e delle Isole	»	2
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	5
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	30
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comandi scuola allievi ufficiali di complemento	»	5
Comandi scuola allievi sottufficiali	»	5
Comandi collegio militare	»	5

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	»	2
(Per i regg.: 2° - 12° - 13° - 26° - 31° - 33° - 36° - 42° - 67° - 70° - 81° - 91° - 231°; per tutti i reggimenti alpini e 3° - e 6° bersaglieri):		
Comandi di reggimento	»	2
Battaglioni (per comando e per le compagnie dipendenti)	»	12

(Per gli altri reggimenti granatieri e di linea).

Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	copie	2
Comandi di reggimento	»	2
Gruppi squadroni (pel comando e squadroni dipendenti)	»	10

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro controaerei	»	2
Comandi di gruppo	»	1
Comandi di batteria	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione o gruppo	»	1
Comandi di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	1
Comandi di compagnia	»	1

Distretti e centri automobilistici.

Comandi di distretto	»	1
Comandi di compagnia distrettuale	»	1
Comandi di centro automobilistico	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Comandi di compagnia di disciplina	»	1
Comandi di reclusorio militare	»	1
Comandi di carcere militare	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 670. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	10
Direzione generale servizi logistici	»	2
Divisione educazione fisica e scuole	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	2
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore generale	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	50
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina	»	2
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica	»	2
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N.	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Segreterie delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio, tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria (compresi gli stabilimenti)	»	10
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	2
Comandi di Corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5

Comandi di divisione	copie	5
Comando truppe Tripolitania ed Enti dipendenti	»	25
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	20
Comando truppe Eritrea ed Enti dipendenti	»	15
Comando truppe Somalia ed Enti dipendenti	»	15
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata e delle isole	»	2
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	30
Comando Regia accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando Regia accademia artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comandi scuola allievi ufficiali di complemento	»	5
Comandi scuola allievi sottufficiali	»	5
Comandi collegio militare	»	5

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie	2
(Per i reggimenti: 2°, 12°, 13°, 26°, 31°, 33°, 36°, 42°, 67°, 70°, 81°, 91°, 231°, per tutti i reggimenti alpini e 3° e 6° reggimenti bersaglieri):		
Comandi di reggimento	»	2
Battaglioni (per il comando e per le compagnie dipendenti)	»	12
(Per gli altri reggimenti granatieri e di linea):		
Comandi di reggimento	»	2
Comandi di battaglione	»	2
Comandi di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	copie	2
Comandi di reggimento	»	2
Gruppi squadroni (pel comando e squadroni dipendenti)	»	10

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro contraerei	copie	2
Comandi di gruppo	»	1
Comandi di batteria	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	copie	2
Comandi di battaglione o gruppo	»	
Comandi di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comandi di battaglione	»	1
Comandi di compagnia	»	1

Distretti e centri automobilistici.

Comandi di distretto	copie	1
Comandi di compagnia distrettuale	»	1
Comandi di centro automobilistico	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comandi stabilimenti militari di pena	copie	2
Comandi di compagnia di disciplina	»	1
Comandi di reclusorio militare	»	1
Comandi di carcere militare	»	1

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 671. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 708 *giornale militare* 1928, gli esami su materie di accademia per l'ammissione al corso di completamento della cultura tecnico-professionale, avranno luogo il 10 dicembre 1929 (ultimo appello, circol. 289 *giornale militare* 1928).

Le domande per l'ammissione agli esami suddetti dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) non oltre il 15 novembre p. v.

Per quegli ufficiali che fossero caduti in qualche materia del sopradetto ultimo appello, avrà luogo una sessione di esami il 10 aprile 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 672. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

A modificazione della circolare 573 *giornale militare* c. a., presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio si svolgerà un solo corso di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio nell'anno scolastico 1930-1931.

A detto corso potranno essere ammessi gli ufficiali del genio che hanno superato gli esami prescritti per il biennio propedeutico o quelli su materie di accademia.

Gli ufficiali che già sono stati ammessi per l'anno 1929-1930 saranno tenuti in nota per il corso del prossimo anno. Tutti gli altri dovranno inoltrare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), corredata, ove occorra, dei documenti necessari, entro il 31 luglio 1930.

Per norma degli interessati si rende noto che il corso suddetto, che si svolgerà nell'anno 1930-1931, sarà l'ultimo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 673. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1860 - Abolizione dei limiti minimi di età per l'ammissione ai collegi militari.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, riguardante l'ordinamento e gli studi dei collegi militari;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1385, è sostituito il seguente:

« Gli aspiranti all'ammissione ai collegi militari, oltre al possedere i titoli di studio di cui al precedente articolo e gli altri requisiti prescritti, debbono non aver compiuto al 30 settembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione rispettivamente il 16° anno o il 17° di età, a seconda che aspirino al liceo scientifico o al liceo classico.

« Per i limiti minimi di età valgono le disposizioni contenute nelle leggi generali per l'istruzione pubblica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

N. 674. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

1. — Il Ministero determina di svolgere nella prossima stagione invernale due corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi, secondo le modalità e norme di seguito indicate.

2. — I due corsi avranno la durata di circa due mesi e mezzo e precisamente, il primo dal 15 novembre 1929 al 31 gennaio 1930, il secondo dal 3 febbraio al 20 aprile 1930. Essi si svolgeranno presso la sede ed a cura del 1° reggimento radiotelegrafisti.

Il programma d'insegnamento da seguire è allegato alla presente circolare.

Per le istruzioni pratiche di laboratorio (parte 3ª del programma) da svolgersi presso l'Officina R. T. ed E., il 1° reggimento radiotelegrafisti e la officina suddetta prenderanno fra di loro i necessari accordi, dei quali daranno conoscenza all'Ispettorato del genio.

Al termine di ciascun corso il 1° reggimento radiotelegrafisti esprimerà un giudizio sull'idoneità raggiunta dai singoli allievi e comunicherà tale risultato al comando del Corpo di S. M. (ufficio addestramento), unitamente al punteggio in ventesimi per le tre materie d'insegnamento ed a quello medio complessivo.

3. *Primo corso.* — Il primo dei corsi in parola è destinato a preparare i sottufficiali radioapparecchiatori per i corpi (reggimenti di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, battaglione alpini, gruppi da montagna) contemplati dalla circolare 706 *giornale militare* 1927, relativa all'istruzione di radiotelegrafia e radiotelefonia per militari delle varie armi, in ragione di un radioapparecchiatore per ogni corpo.

Vi prenderanno parte tutti i sottufficiali ancora presenti ai corpi che hanno superato con esito favorevole il corso pratico di cui alla stessa circolare ora citata e che siano in pari tempo sottufficiali di carriera ovvero sergenti maggiori e sergenti raffermati, ma aventi probabilità, in base a quanto può presumersi, di non lasciare il servizio allo scadere della rafferma.

Prima dell'inizio del corso i comandi di corpo di armata segnaleranno al 1° reggimento radiotelegrafisti i sottufficiali che vi saranno comandati in base alle norme di cui sopra, indicando per ciascuno il corpo di appartenenza e il risultato conseguito al corso pratico di radiotelegrafia.

4. *Secondo corso.* — Il secondo corso è destinato a preparare i sottufficiali radioapparecchiatori per i corpi contemplati dalla circolare 756 *giornale militare* 1928, relativo all'istruzione di radiotelegrafia e radiotelefonia per militari delle varie armi.

Vi interverranno tutti i sottufficiali che hanno frequentato il corso pratico di cui alla circolare ora citata, in base alle stesse norme prescritte per il primo corso.

La tempestiva segnalazione dei partecipanti al secondo corso verrà pure effettuata con le medesime modalità indicate al precedente n. 4.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma del corso per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi (da svolgersi soltanto a sottufficiali che già hanno superato il corso pratico di radiotelegrafia).

1. *Nozioni elementari di radiotecnica.*

Unità pratiche di misure elettriche — Strumenti di misura di uso industriale e loro impiego — Ponte di Weatstone per misure di resistenza — Strumenti di misura comunemente impiegati nelle stazioni r. t. e loro uso.

Varie specie di condensatori: per trasmissione, per ricezione, fissi e variabili — Costante dielettrica, misura della capacità — Rigidità dielettrica — Perdita del dielettrico — Reattanza di capacità.

Varie specie di bobine di induttanza con e senza ferro per trasmissione e ricezione — Misura d'induttanza — Variometri — Reattanza magnetica.

Circuiti oscillanti chiusi ed aperti — Periodo e frequenza propria.

Cuffie telefoniche ad alta e bassa resistenza — Microfoni — Rivelatori d'onda — Cristalli ad alta e bassa resistenza — Potenziometro — Caratteristiche dei cristalli — Disposizione dei circuiti.

Triodi (valvole a tre elettrodi) — Caratteristiche dei triodi — Funzionamento in rivelazione, amplificazione e generazione — Varie specie di triodi: di trasmissione, di ricezione — Tensione di placca — Vari modi per ottenerla — Valvole a 4 e 5 elettrodi.

Generatori di onde persistenti con triodi — Ricezione delle onde persistenti — Amplificatori ad alta e bassa frequenza — Trasmissione e ricezione radiotelefonica — Schemi dei vari tipi di apparati e stazioni.

Ondametri — Radiogoniometria — Quadri e radiogoniometri.

Pile a secco e a liquido — Accumulatori al piombo — Capacità — Carica e scarica — Manutenzione — Accumulatori al ferro nikel — Capacità — Carica e scarica — Manutenzione.

Cenni sulle dinamo, motori elettrici, alternatori, trasformatori e loro costituzione, funzionamento, regolazione, guasti e modo di ripararli.

2. *Pratica d'impiego delle minori stazioni radio campali (dal tipo* R3 *in giù) e dei posti di ascolto* RA1 *(a settimane alternate).*

Verranno eseguiti impianti di stazioni in campagna nelle condizioni di portata normale delle stazioni impiegate, dapprima in maglie semplici di due stazioni, e poi di tre o più stazioni.

L'addestramento verrà ottenuto diminuendo progressivamente lo scarto delle onde impiegate nelle varie maglie.

3. *Pratica di laboratorio relativamente alle stazioni di cui al n. 2 (a settimane alternate).*

Ricavare gli schemi dei circuiti — Riparare guasti — Compilare relazione circa le riparazioni eseguite.

Gli allievi dei corsi saranno divisi in due gruppi che svolgeranno le materie d'insegnamento 2ª e 3ª predette a settimane alternate. La materia d'insegnamento 3ª avrà svolgimento presso l'Officina R.T. ed E.

N. 675. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il Manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	Copie	2
Ufficio del Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	1
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	1
Direzione generale del genio	»	1
Direzione generale servizi logistici	»	1
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole	»	2
Direzione del centro chimico militare	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	25
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina	»	1
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica	»	1
Ufficio del Capo di Stato Maggiore della M.V.S.N. (1)	»	1
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1

(1) Il Comando generale della M. V. S. N. provvede direttamente alla distribuzione agli Enti dipendenti.

Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	copie	1
Comandi designati d'Armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri - truppe alpine - dell'artiglieria - del genio e tecnico automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della Regia guardia di finanza	»	1
Comandi di Corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di Divisione	»	2
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	15
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	12
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	9
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	9
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole	»	1
Comandi del genio di Corpo d'armata e delle isole	»	1
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola guerra	»	1
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	5
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	1
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	1
Comando scuola applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	1
Comandi collegi militari	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	»	1
Comandi di reggimento	»	4

Arma di cavalleria.

Comandi superiori	»	1
Comandi di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro controaerei	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	»	1

Carri armati.

Comandi di reggimento	»	1

Distretti e centri automobilistici.

Comandi di distretto . . . . . » 1
Comandi di centro automobilistico . . . . . » 1

Stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena . . . . . » 1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Abbonamento alla rivista militare italiana e agli altri periodici militari.

Si rammenta a tutti i comandi, corpi ed uffici che, allo scopo di facilitare la diffusione della coltura fra gli ufficiali e militari, sono autorizzati, a senso dell'art. 74 lettera *c*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ad anticipare per intero ai militari dipendenti l'importo degli abbonamenti per via d'ufficio ai vari periodici, rimborsandosene poi a rate mensili sugli assegni.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929-VII, circolare 503:

A pagina 2123, depennare il tenente FAZI Guido del 7° alpini.

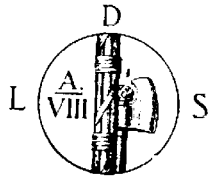
A pagina 2125, depennare il tenente PAPPALARDO Gaetano del 45° fanteria.

A pagina 2126, depennare il tenente ZANZARRI Francesco del 91° fanteria.

A pagina 2129, depennare il tenente MONTIGLIO Vittorio del 7° alpini.

Dispensa 54 - Anno 1929 - circolare 634.

A pagina 2553 - N. X, ultimo rigo, depennare le parole « *o venduto* ».



PREZZO L. 1,20

(3205) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1929 - ANNO VIII — 8 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 676 - **29 ottobre 1929** - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi . . . . . *Pag.* 2656

» 677 - **31 ottobre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta aggiunte al programma degli esami di concorso per merito distinto a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio . . . » 2657

» 678 - **7 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 2660

» 679 - **7 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Rifornimento dei cuscinetti a sfera, delle parti di ricambio Fiat e delle gomme . . . . . » 2660

» 680 - **7 novembre 1929** - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Strumenti verificatori per i punti di mira di armi mod. 91 (*con una tavola di disegni*) . . . . . » 2661

» 681 - **7 novembre 1929** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Legge e regolamento relativo, sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente . . . . . » 2664

AVVISO . . . . . » 2665

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2665

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 676. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 ottobre 1929 - Anno VIII.

1. — Questo Ministero, affinchè gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi, del corso indetto con la circolare n. 118, del *giornale militare* del corrente anno, possano completare e meglio assimilare le cognizioni facenti parte della loro coltura professionale, determina che la durata del corso, stabilita in mesi sei al n. 1 della suddetta circolare, sia portata a otto mesi.

2. — In conseguenza di quanto sopra, il n. 18 della circolare stessa sarà sostituito col seguente:

« 18. Nella seconda decade del mese di dicembre 1929, avranno luogo gli esami di idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi che in tale esame avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 17, saranno nominati caporali maggiori con decorrenza dal 1° gennaio 1930.

Gli allievi, però, ammessi al corso col grado di caporale maggiore e che avranno ultimato con successo il corso stesso, alla suddetta data del 1° gennaio 1930, saranno senza limiti di posti promossi sergenti, sempre che contino almeno 10 mesi di effettivo servizio alle armi, dei quali sei mesi di anzianità nei gradi di caporale e caporale maggiore cumulativamente.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore, saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma del precedente n. 17 ».

3. — Al n. 20 sostituire la parole « (meno quelli promossi sergenti col 1° novembre 1929) » con « (meno quelli promossi sergenti col 1° gennaio 1930) ».

4. — Nulla è variato per quanto riguarda tutte le altre disposizioni impartite con la circolare n. 118 succitata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 677. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che apporta aggiunte al programma degli esami di concorso per merito distinto a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 agosto 1929, col quale sono stati indetti esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* dell'Amministrazione militare;

Riconosciuta l'opportunità di apportare delle aggiunte al programma (allegato 6) degli esami di concorso per merito distinto a 3 posti di primo capotecnico di artiglieria e genio, per i capitecnici specializzati in automobilismo;

Decreta:

Al programma degli esami di concorso per merito distinto a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio, di cui all'allegato 6 del decreto Ministeriale 20 agosto 1929 (1), sono apportate le seguenti aggiunte:

Prove scritte, grafiche o pratiche.

N. 1. — Aggiungere dopo le parole « dei servizi d'artiglieria e del genio »: « ed automobilistici ».

N. 2. — Aggiungere dopo l'ultimo capoverso:

c) Per capotecnico di officina automobilistica.

Progetto particolareggiato di lavorazione eseguibile in un'officina automobilistica Regio esercito.

N. 3. — Dopo l'ultimo capoverso aggiungere:

F) Capolavori per capotecnico di officina automobilistica.

a) Dato un disegno costruttivo di una parte, studiarne la lavorazione, redigerne il preventivo ed i relativi ordini di lavoro.

(1) Circolare 562 *giornale militare* corrente anno.

b) Dato un pezzo, studiarne il modellamento e la fusione.

c) Dato un ordine di lavoro, determinare il fabbisogno di mano d'opera, materiali, macchinari e concretarne il preventivo costo di produzione.

d) Data la entità produttiva di una officina automobilistica, progettarne l'impianto macchinario e la organizzazione di lavoro.

e) Visitare un automezzo (vettura, carro, trattore, motociclo, ecc.) e redigere il preventivo per la riparazione.

f) Dirigere la riparazione di un automezzo (vettura, carro, trattore, motociclo, ecc.).

g) Eseguire la verifica e redigere il preventivo per la riparazione di apparecchi elettrici interessanti sia il macchinario di officina automobilistica che gli autoveicoli in genere.

h) Dirigere la riparazione di apparecchi elettrici di cui alla lettera *g*.

i) Progettare la installazione di un banco dinamometrico per prove motori, e di apparecchi per prova materiali elettrici.

l) Eseguire una prova dinamometrica al banco, su un motore a scoppio; compilare un programma di prove per l'accertamento del rendimento di un motore impiegando un determinato tipo di carburante o di lubrificante, oppure sperimentando carburatori ed altri dispositivi speciali.

m) Collaudare un autoveicolo in genere.

Prova orale.

Dopo il n. 101 aggiungere:

N. 6. — Per capotecnici di officina automobilistica:

Valgono i nn.: 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 32 ed inoltre:

N. 102. — Acciai speciali impiegati nelle costruzioni automobilistiche, acciai speciali per utensili;

N. 103. — Lavorazioni delle parti di motore, calibratura, rettifica, lavorazione cuscinetti a frizione e perni;

N. 104. — Lavorazione del legno con particolare riguardo alle applicazioni automobilistiche - carrozzerie per vetture e per automezzi speciali;

N. 105. — Cuoiami e cordami - Loro impiego nelle carrozzerie per vetture e per automezzi speciali;

N. 106. — Coloritura - Merceologia nei riguardi del materiale automobilistico;

N. 107. — Vari tipi di autoveicoli in servizio presso il Regio esercito, loro caratteristiche, descrizione particolareggiata;

N. 108. — Combustibili liquidi per motori a scoppio - Composizione, caratteristiche fisico-chimiche - Prezzi commerciali;

N. 109. — Lubrificanti per motori a scoppio e trasmissioni composizione: caratteristiche fisico-chimiche; uso ed impiego;

N. 110. — Gruppo motore, cilindri, stantuffi, bielle, albero motore e volano - Bilanciamento relativo - Valvole e comandi relativi - Sistemi vari, caratteristiche, inconvenienti, guasti;

N. 111. — Organi di accensione - Magneti B.T. ed A.T. - Spinterogeni - Distributori, cavi di connessione, candele - Trasformazione di magneti e ricostruzione bobine e condensatori. Prove di funzionamento, di isolamento, montaggio, verifica e collaudo - Guasti e riparazioni;

N. 112. — Organi di carburazione - Sistemi e tipi in uso sugli autoveicoli del Regio esercito - Regolazione e verifica;

N. 113. — Sistema di lubrificazione ed organi relativi - Guasti, riparazione e verifica. Sistema di raffreddamento ed organi relativi - Guasti - Costruzione e riparazione radiatori.

N. 114. — Pneumatici - Riparazione - Vulcanizzazioni e collaudo - Conservazione nei magazzini;

N. 115. — Telai, sospensioni, assali, ruote e freni - Congegni di guida - Sistemi vari: verifica e guasti, riparazioni e collaudo;

N. 116. — Collaudo e perizia di un autoveicolo qualsiasi Conservazione del materiale automobilistico - Impiego nel servizio militare - Gestione officine.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 678. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 7 novembre 1929 – Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari la riammissione a fare offerte per i contratti con la pubblica Amministrazione della ditta Candeloro cav. rag. Alfredo di Roma, esercente il commercio di generi alimentari e foraggi e della persona dello stesso Candeloro cav. rag. Alfredo fu Rocco, giusta decreto del 13 ottobre 1929, n. 16223 del Ministero delle colonie (Ufficio militare), ferma restando invece, la esclusione del suo rappresentante in Bengasi, Bongioanni Baldassarre di Bartolomeo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 679. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento dei cuscinetti a sfera, delle parti di ricambio Fiat e delle gomme.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 7 novembre 1929 - Anno VIII.

A soluzione di quesiti fatti da alcuni Corpi circa il numero delle copie delle richieste di carico che gli enti prelevatari debbono inviare unitamente alle fatture all'Officina automobilistica R. E. di Bologna, in base alle disposizioni contenute al titolo VII « Modalità di pagamento » delle circolari

393, 394 e 395 *giornale militare* corrente anno, relative ai prelevamenti dei cuscinetti a sfera, parti di ricambio Fiat e gomme, questo Ministero conferma quanto è stabilito dalla circolare 323 del *giornale militare* 1928 nella quale è fatto obbligo agli Enti prelevatari di inviare due copie delle richieste di carico alla suddetta Officina.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 680. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Strumenti verificatori per i punti di mira di armi mod. 91** (*con una tavola di disegni*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 7 novembre 1929 – Anno VIII.

Sono adottati i sottonotati strumenti per verificare i punti di mira delle armi mod. 91 presso i corpi, ad arma composta:

Verificatore del piano di tiro nelle canne di armi mod. 91 (per lo zoccolo).

Verificatore del piano di tiro nelle canne di armi mod. 91 (pel mirino).

Detti strumenti sostituiranno quelli analoghi ora in uso per le varie armi mod. 91, assumendo, rispettivamente, i numeri categorici 12ª - 3261 - e 3307.

In conseguenza di tale adozione, tutti i corpi, direzioni d'artiglieria, scuole, ecc. non appena verranno loro distribuiti (secondo le norme che il Ministero si riserva di emanare) i verificatori nuovo tipo, dovranno provvedere per il versamento degli strumenti verificatori appresso indicati alla fabbrica d'armi R. Esercito di Terni, che ne effettuerà la riduzione al nuovo tipo.

12ª - 3261 - Verificatori del piano di tiro nella canna del fucile mod. 91 (per lo zoccolo).

12ª - 3262 - Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetto mod. 91 (per lo zoccolo).

12ª - 3307 - Verificatori del piano di tiro nella canna di fucile e moschetto mod. 91 (pel mirino).

12ª - 3439 - Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetto mod. 91 T.S. (per lo zoccolo).

12ª - 3440 - Verificatori del piano di tiro nella canna di moschetto mod. 91 T.S. (pel mirino).

12ª - 3351 - Piombino per verificare il piano di tiro nelle armi mod. 91.

Verranno, in seguito, pubblicate le relative varianti al modello per gli inventari dei materiali di artiglieria e genio.

Descrizione ed impiego degli strumenti verificatori per i punti di mira di armi mod. 91.

DESCRIZIONE.

Verificatore del piano di tiro nelle canne di armi mod. 91 (per lo zoccolo).

Di acciaio, asta cilindrica con l'estremità anteriore, conforme alla cartuccia mod. 91, che entra nella camera; nella parte posteriore ha un manico di legno duro con ghiera.

L'asta porta, in prossimità del manico, un tallone guida, che entra nell'apertura della culatta per il passaggio della guida del manubrio dell'otturatore, ed a metà lunghezza circa, un regolo piatto, fissato normalmente ad essa, con saldatura a forte, entro apposito incastro.

Al regolo è applicata, con 2 perni ribaditi, perpendicolarmente e complanare con esso e con l'asse dell'asta, una piastrina, foggiata a forcella posteriormente, e piatta anteriormente, con 3 sporgenze. La prima sporgenza, rivolta in basso, è a piano inclinato, per facilità d'introduzione e di fissaggio del verificatore nelle tacche degli zoccoli d'alzo, che sono variabili alquanto in altezza, a seconda delle armi Le altre due sporgenze determinano la direzione, sull'asse della canna, delle tacche dei ritti d'alzo.

ATORE DEL PIANO DI TIRO
ARMI MOD. 91 - PEL MIRINO -
XII - 3307

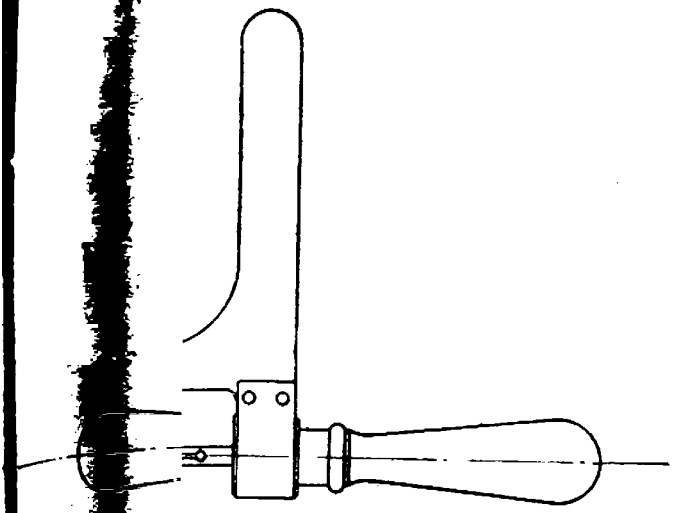
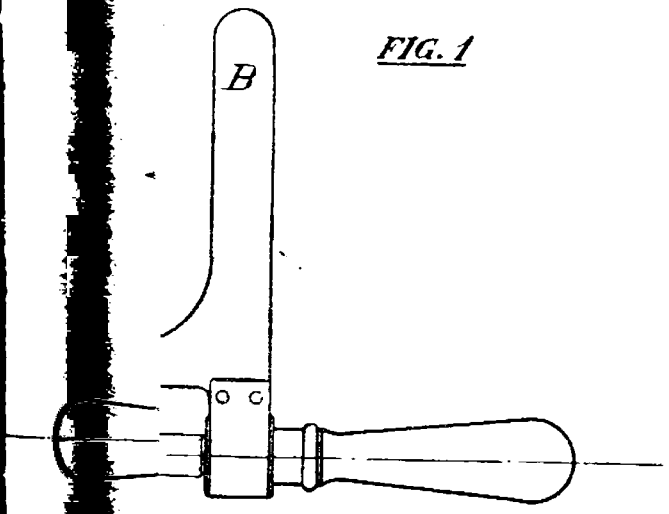


FIG. 1



DICAZIONE DEI SEGNI
- MOSCHETTO MOD. 91
- FUCILE MOD. 91

VERIFICATORE DEL PIANO DI TIRO
NELLE ARMI MOD. 91 - PER LO ZOCCOLO -
XII - 3261

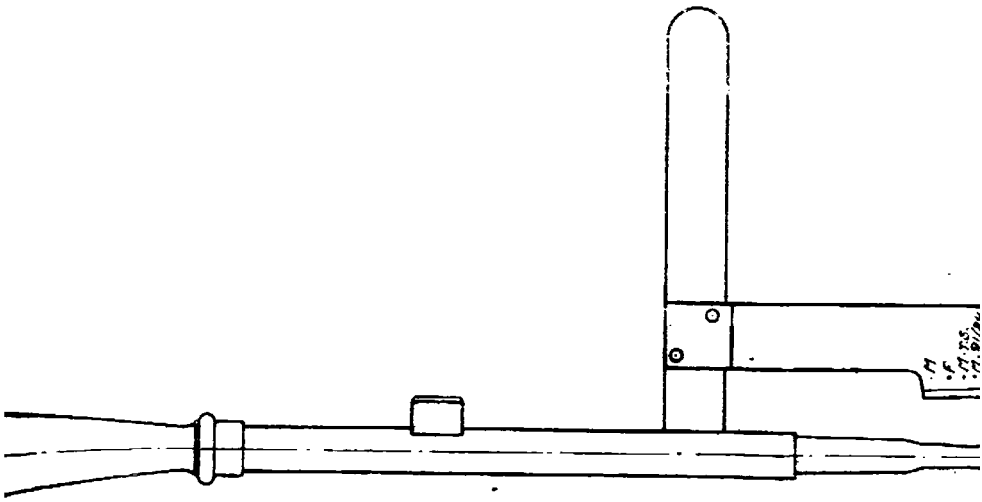
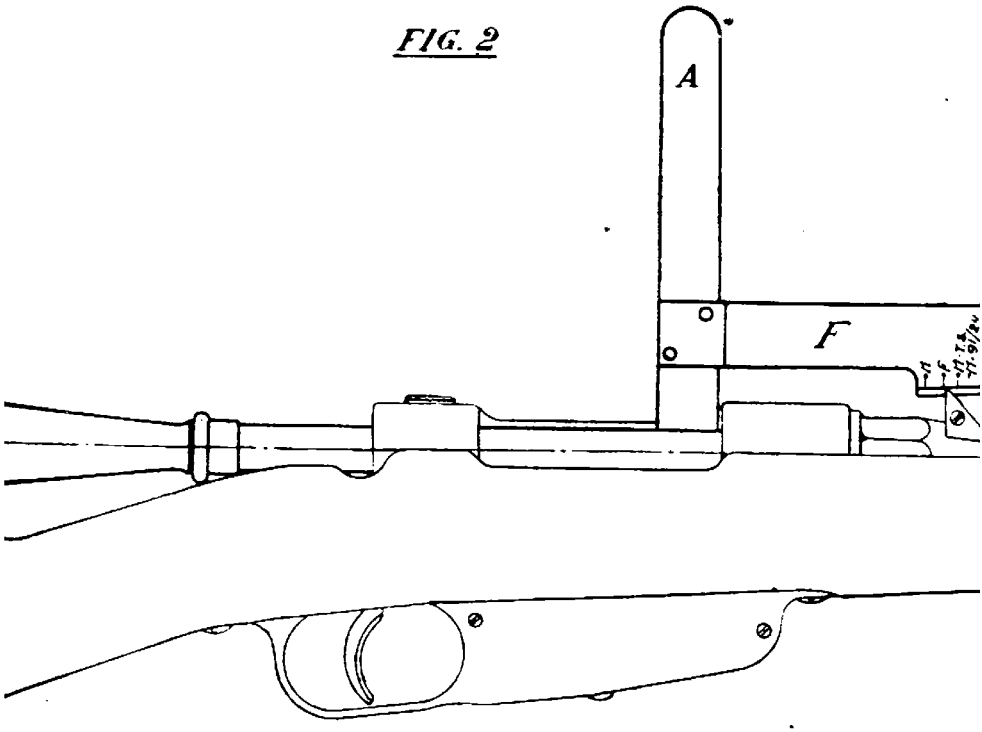


FIG. 2



VERIFICATORE DEL PIANO DI TIRO
NELLE ARMI MOD. 91 - PEL MIRINO -
XII-3307

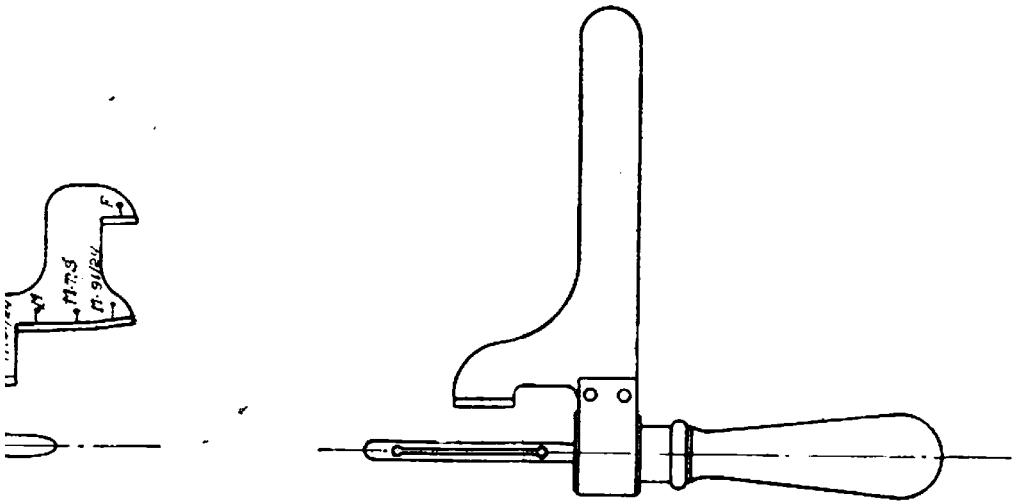
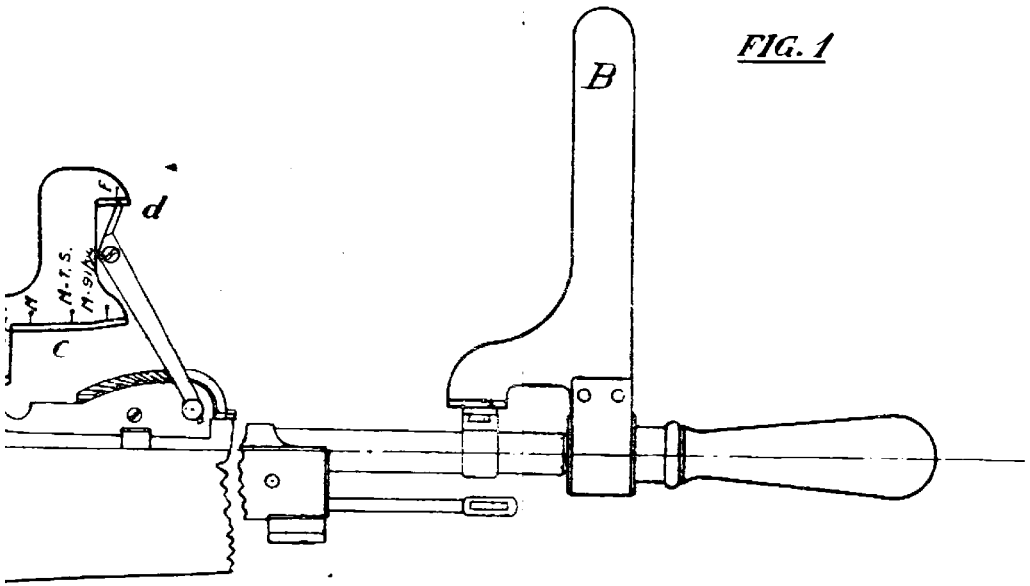


FIG. 1



INDICAZIONE DEI SEGNI
M - MOSCHETTO MOD. 91
F - FUCILE MOD. 91

Verificatore del piano di tiro nelle canne di armi mod. 91 (*pel mirino*).

E' lo stesso verificatore ora in uso, pel mirino del fucile e moschetto mod. 91 con riporto di un talloncino a forma trapezoidale, saldato a forte, che investe il mirino, per modo che il verificatore possa rimanere fissato sulla cresta del mirino stesso.

Modo d'impiegare i due verificatori nelle armi mod. 91 *composte o nelle canne con culatta.*

Per verificare se la tacca del ritto d'alzo determina un piano unico col mirino e con la tacca dello zoccolo nelle armi mod. 91, si abbatte in avanti il ritto, eccettuato quello del moschetto mod. 91/24, e si applicano, all'arma composta, od alla canna con culatta, il verificatore pel mirino (figura 1), e quello per lo zoccolo (figura 2). Traguardando, dalla parte del calcio, o dalla culatta, i regoli opposti *A-B* dei due verificatori, si osserverà se essi risultano nello stesso piano. Nel caso che ciò non si verifichi, si dovrà spostare convenientemente il mirino, a destra o a sinistra, finchè i due regoli *A-B* risulteranno nello stesso piano. Si alza quindi il ritto d'alzo alla massima elevazione, sotto il profilo *c* o *d* della piastrina *F*, a seconda del tipo d'arma, e si osserverà se la tacca del ritto stesso corrisponde esattamente al profilo della piastrina ora detta. In caso di lieve spostamento, si correggerà opportunamente il ritto d'alzo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 681. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Legge e regolamento relativo sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente.** — (Direzione generale di sanità militare). — 7 novembre 1929 - Anno VIII.

E' pubblicato lo speciale fascicolo riproducente il nuovo regolamento per l'applicazione della legge n. 1086 riflettente il commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Il fascicolo di che trattasi sarà distribuito gratuitamente, per cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero, come appresso indicato:

Direzione generale di sanità militare	copie	15
Ufficio del colonnello chimico farmacista	»	50
Comando corpo armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comando divisione	»	1
Direzione sanità militare (per sè e infermerie della giurisdizione)	»	40
Ufficio sanitario del comando militare della Sardegna (per sè e infermerie di corpo della giurisdizione)	»	40
Istituto chimico farmaceutico militare	»	10
Ospedale militare principale	»	2
Ospedale militare principale - Ufficio farmacia	»	2
Ospedale militare secondario	»	1
Ospedale militare secondario - Ufficio farmacia	»	1
Infermeria presidiaria	»	1
Infermeria presidiaria - Ufficio farmacia	»	1
Centro chimico militare	»	2
Biblioteca militare degli ospedali	»	1
Comando regio corpo truppe coloniali Tripolitania	»	20
Comando regio corpo truppe coloniali Cirenaica	»	15
Comando regio corpo truppe coloniali Eritrea	»	10
Comando regio corpo truppe coloniali Somalia	»	5
Comando isole italiane dell'Egeo	»	5
Ministero delle finanze - Comando R. guardia di finanza	»	15

Il prezzo di ciascuna copia del fascicolo è di L. 1,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

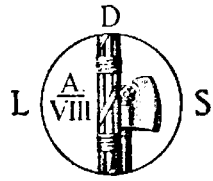
Esito del secondo concorso per un fregio ornamentale dei fogli di congedo.

La Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze presi in esame i 17 progetti presentati al 2° concorso per un fregio ornamentale da riprodursi nella prima facciata dei fogli di congedo — illimitato ed assoluto — non ha riconosciuto degno di essere prescelto per l'esecuzione, nè di venire designato pel premio in denaro previsto dal concorso stesso, nessuno dei progetti presentati.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929-VIII, circolare 503.

A pagina 2128, depennare il capitano: MATTINA Roberto del 2° bersaglieri.



PREZZO L. 0,40

(3738) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1929 - ANNO VIII — 15 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 682 - **3 ottobre 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1844, col quale la « Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene devoluta alla 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico . . . . . *Pag.* 2668

» 683 - **17 ottobre 1929** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1907, contenente una aggiunta al R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno . . . . . » 2671

» 684 - **30 ottobre 1929** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Determinazione ministeriale del 30 ottobre 1929-VIII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano. . . . . » 2672

» 685 - **14 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali. . . . . » 2673

» 686 - **14 novembre 1929** - Anno VIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2674

LIBRERIA DELLO STATO

N. 687 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei vari corpi del R. Esercito . . . . . Pag. 2665

» 688 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Gare aerostatiche . . . . . » 2665

» 689 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio. . . . . » 2665

» 690 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi . » 2667

» 691 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso del telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929. . . . . » 2667

» 692 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Fischietti per comandante di compagnia - comandante di plotone, per capo squadra (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 2668

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2668

Circolare N. 682. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1844, col quale la « Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene devoluta alla 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico.** - (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 ottobre 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 252, del 29 ottobre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1271, con il quale fu eretta in ente morale la « *Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO* », destinata a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° Raggruppamento trasporti;

Visto che, in esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'Ordinamento del R. Esercito, il 1° raggruppamento trasporti è stato sciolto;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO* », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene devoluta alla 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione — approvato col succitato R. decreto 19 luglio 1924, n. 1271 — è sostituito da quello allegato al presente R. decreto e composto di 6 articoli e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino » a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico.

Art. 1.

La « *Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO* », costituita con l'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal capitano BALANZINO sig. Guido a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, in memoria del fratello dott. Silvio BALANZINO tenente di complemento d'artiglieria, viene devoluta a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale suindicato investito in una cartella del debito pubblico — rendita 5 % — intestata alla « *Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO* » e depositata presso la cassa del 1° centro automobilistico.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 1° centro automobilistico.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente articolo 2 sarà elargito un premio dal comandante del suindicato centro — su proposta del comandante della 1ª compagnia automobilisti — a quel militare di truppa anziano della compagnia stessa, che si sia maggiormente distinto durante l'anno per disciplina e competenza tecnico-automobilistica e versi in non buone condizioni economiche.

Art. 5.

La distribuzione del premio sarà effettuata — in quella forma che il comandante del 1° centro automobilistico crederà più opportuna — il 22 maggio di ogni anno, festa del corpo.

Art. 6.

Avvenuta la distribuzione del premio, sarà trasmesso dal suindicato comandante al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione.

Ròma, li 3 ottobre 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro per la guerra
P. GAZZERA.

N. 683. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1907, contenente una aggiunta al R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno.** — (Gabinetto). — 17 ottobre 1929 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 262, dell'11 novembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, è aggiunto il seguente comma:

« Alla Regia accademia di fanteria e cavalleria e alla Scuola di applicazione di fanteria è preposto un Comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 22. — MANCINI.

N. 684. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Determinazione ministeriale del 30 ottobre 1929-VIII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito approvato con il R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato;

Determina:

Articolo unico:

Ai capitani in congedo, di qualunque categoria, arma e corpo del R. Esercito, che abbiano anzianità fino a tutto il 31 agosto 1917, è conferita la qualifica di primo capitano, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui hanno compiuto il dodicesimo anno di grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 685. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

Sono disponibili i seguenti posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei agli impieghi civili di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito:

N. 2 posti nel ruolo degli applicati dell'amministrazione civile dell'interno;

N. 2 posti nel personale d'ordine dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il 10 dicembre* 1929, apposite distinte domande su carta bollata da L. 3, con le quali dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza. Gli aspiranti ad ambidue impieghi dovranno, nelle loro domande, indicare a quale intendono dare la preferenza.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici dei richiedenti e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle eventuali domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle Colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 686. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali:

Cambio di denominazioni.

LEGIONE DI MESSINA. — La tenenza di Adernò ha cambiato denominazione in quella di Adrano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 687. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei vari corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

In analogia a quanto è stato stabilito con la circolare 835 del *giornale militare* 1928 per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, si dispone che gli ufficiali del corpo sanitario, di commissariato, di amministrazione e del corpo veterinario, per ottenere l'ammissione agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, dovranno:

a) essere dichiarati meritevoli dalle autorità incaricate di pronunziare il giudizio di primo grado per l'avanzamento (art. 53 della legge n. 398 dell'11 marzo 1926);

b) ottenere il parere favorevole da parte di apposita commissione nominata dal Ministero della guerra.

Il Ministro deciderà in modo inappellabile e farà conoscere il nome dei candidati idonei all'ammissione, con circolare che sarà pubblicata nel *giornale militare*.

Gli ufficiali ammessi agli esami, per rinunziare a sostenerli, dovranno presentare motivata domanda scritta di rinuncia alle autorità da cui dipendono. I comandi di corpo d'armata accorderanno la dispensa informandone il Ministero. Ma le autorità incaricate di redigere le note caratteristiche terranno nota di questa rinuncia.

Per quanto riguarda i programmi e lo svolgimento degli esami varranno le modalità emanate per ciascun corpo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 688. — CONCORSI E GARE. — **Gare aerostatiche.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

La ripartizione dei premi ottenuti dagli ufficiali comandati alle gare aerostatiche indette in Italia, siano esse nazionali o internazionali, ed a quelle indette all'estero, sarà fatta secondo le norme che seguono:

a) le coppe, gli oggetti d'arte e le medaglie poste in palio (escluse cioè quelle commemorative offerte a tutti i concorrenti) passeranno di proprietà dello Stato, e resteranno in consegna al Comando del gruppo aerostieri, che provvederà, ove possibile, alle opportune incisioni commemorative;

b) sui premi in danaro sarà attribuito:

il 50 per cento al Comando del gruppo aerostieri, col carico di costituire un ricordo dal quale risulti, oltre i premi conseguiti, il nome degli aerostieri e del pallone vincente;

il 25 per cento al pilota vincente;

il 25 per cento diviso in parti uguali al rimanente personale costituente l'equipaggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 689. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 629 *giornale militare* 1929, si pubblicano i nomi degli ufficiali del genio in S.P.E. ammessi a frequentare il corso di radiotelegrafia e radiofonia che ha avuto inizio presso l'istituto militare R. T. ed E. di Roma il 6 novembre 1929 e terminerà il 15 aprile 1930:

Capitano FERRANO Leonardo - 1° reggimento R. T.
» FINIZIA Girolamo - Uff. fortificazioni di Bari.
» VACCARO G. Battista - Corpo armata di Milano.
Tenente FATO Stefano - 1° reggimento R. T.
» CAPPABIANCA Pasquale - 1° reggimento R. T.
» DEVOTO Luigi - 2° reggimento R. T.
» VIAGGI Giovanni - 2° reggimento R. T.
» MORENO Emanuele - 1° reggimento genio.
» VITALE Mario - 10° reggimento genio.
» SPOTO Giovanni - Regg. pontieri e lagunari.
» TRICARIO Giovanni - 9° reggimento genio.
» STELLA Paolo - Scuola centrale genio.
» IMBURGIA Biagio - 1° reggimento R. T.
» CROCIANI Cristoforo - 1° reggimento R. T.
» RE Roberto - 2° reggimento R. T.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 690. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 14 novembre 1929 – Anno VIII.

1. Il 1° marzo 1930 avrà inizio presso l'istituto geografico militare, un corso di topografia al quale potranno concorrere a domanda i capitani di arma combattente in S.P.E. con anzianità non superiore al 31 marzo 1923 ed i subalterni in S.P.E. dell'arma di fanteria.

Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è fissato in 20.

2. — Il corso avrà la durata di un anno. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della direzione dell'istituto geografico militare. Al termine del corso, gli ufficiali che avranno tratto migliore profitto saranno trattenuti presso l'istituto, per un secondo anno di perfezionamento; dopo la cui prova essi potranno venire assegnati al servizio tecnico topografico.

3. — Le domande, in carta libera, saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo, alla direzione dell'istituto per il giorno 15 gennaio 1930, unitamente al libretto personale dei concorrenti, e ad un rapporto specificato dal comandante del corpo, capo ufficio o capo servizio, sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale, e sulla maggiore o minore adattabilità a lunghi periodi di vita rude e disagiata in Italia ed oltre mare, nei quali spesso occorre allontanarsi dalla famiglia.

4. — I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno, per valutarne essenzialmente il criterio topografico e l'occhio, più che non la mano, su un modello e con norme che l'istituto invierà ai corpi. Una speciale commissione nominata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

A parità di altre condizioni verranno preferiti i provvisti di licenza d'istituto tecnico, nelle sezioni fisico-matematica od agrimensura.

5. — La direzione dell'istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà direttamente avviso ai corpi per la loro presentazione alla sede dell'istituto il mattino del 28 febbraio, ove agli effetti amministrativi essi passeranno « assegnati ».

6. — L'insegnamento avrà carattere del tutto pratico, con lavori di istruzione preparatoria nei dintorni di Firenze, e con una successiva breve campagna di rilievo al 25.000, in alcune tavolette della carta d'Italia.

7. — Per la durata del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia, e gli ufficiali che saranno trattenuti all'istituto potranno godere della licenza ordinaria soltanto dopo compiuta la campagna topografica del 1931.

Gli ufficiali di arma a cavallo potranno farsi seguire dai cavalli di proprietà.

8. — A cura dei corpi di provenienza gli ufficiali non provvisti di cavallo saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza, volonterosità ed intelligenza, che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante topografico durante i lavori di campagna, nonchè le funzioni di attendente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 691. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'uso del telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'Istruzione sull'uso del telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929, come variante all'allegato 5 del regolamento per l'addestramento individuale edizione 1925.

Detta pubblicazione verrà diramata gratuitamente a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	Copie	5
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	1

Direzione generale artiglieria e automobilismo . .	copie	1
Direzione generale del genio	»	1
Direzione generale servizi logistici	»	1
Divisione educazione fisica e scuole	»	1
Direzione del centro chimico militare	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della commissione suprema di difesa	»	1
Direzione generale di sanità militare	»	1
Direzione generale servizi amministrativi . . .	»	1
Direzione generale leva sottufficiali e truppa . .	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	50
Ufficio del Capo di stato maggiore della R. Marina . .	»	3
Ufficio del Capo di stato maggiore della R. Aeronautica	»	10
Ufficio del Capo di stato maggiore della M.V.S.N. (per sè e per i battaglioni cc. nn. delle Divisioni) . .	»	63
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia . .	»	1
Comandi designati d'armata	»	3
Ispettorati delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico . . .	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comando generale dell'Arma dei CC. RR. . . .	»	1000
Comando generale della Regia Guardia di Finanza .	»	10
Comandi corpo di armata.	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione	»	5
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti . .	»	50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti . .	»	50
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti . . .	»	30
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti . . .	»	30
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2

Comandi del genio di corpo d'armata e delle isole	copie	2
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	Copie	10
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	30
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	30
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	30
Comando scuola applicazione di fanteria	»	4
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	4
Comando scuola applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	5
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	5
Comandi collegi militari	»	5

Arma di fanteria.

Comando di brigata	Copie	2
Comando di reggimento	»	4
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	3

Arma di cavalleria.

Comando superiore	Copie	2
Comandi di reggimento	»	4
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di squadrone	»	5

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento e di centro controaerei	Copie	4
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	5

Arma del genio.

Comando di reggimento	Copie	4
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Carri armati.

Comando di reggimento	Copie	4
Comandi di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Gruppo chimico.

Comando gruppo chimico	Copie	2
Comando compagnia	»	5

Centro automobilistico.

Comando centro automobilistico	Copie	2
Comando compagnia automobilisti	»	5

Distretti.

Comando distretto	Copie	4
Comando compagnia distrettuale	»	5

Sanità.

Comando compagnia sanità	Copie	4

Sussistenza.

Comando compagnia sussistenza	Copie	4

Stabilimenti militari di pena e compagnie di correzione.

Comando stabilimenti militari di pena	Copie 1
Comando compagnia di correzione	» 1
Comando reclusorio militare	» 1
Comando carcere militare	» 1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita a pagamento diretto della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 692. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Fischietti per comandante di compagnia, comandante di plotone, per caposquadra** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale del genio). 14 novembre 1929 - Anno VIII.

I tipi regolamentari di fischietti per comandante di compagnia, per comandante di plotone e per caposquadra sono quelli indicati nell'annessa tavola.

La loro costruzione è affidata all'officina del genio di Pavia.

I prezzi di costo dei tre tipi sono rispettivamente di L. 4,10; 4,70; 3,10.

Essi saranno richiesti dai vari corpi, a questo Ministero (Direzione generale del genio) analogamente a quanto si opera per gli altri materiali del genio; osservando che quelli per comandanti di compagnia e di plotone dovranno essere provveduti a spesa degli ufficiali, ai quali verranno ceduti a prezzo di costo.

L'importo dei fischietti ceduti agli ufficiali sarà riscosso dai rispettivi corpi i quali lo faranno pervenire a mezzo di vaglia all'officina di Pavia incaricata del versamento globale in tesoreria (cap. 197 d'entrata).

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24ª, anno 1929, circolare 298:

A pagina 1128, dopo il conto di costruzione della giubba di panno per il genio, si trascriva:

Conto di costruzione della giubba di panno grigio verde comune per cavalleria (mod. 1926) con bottoniera di frutto, senza guarnizioni (categorico 727).

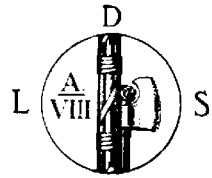
Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	L.
Giubba di panno grigio verde comune per cavalleria (mod. 1926) . . . . . L.	129.758
Bottoniera di frutto . . . . . »	2.07
Prezzo di costo . . . L.	131.828
Prezzo di conteggio . . . L.	132 —

Dispensa 40ª, anno 1929, circolare 442:

A pagina 1867, nella colonna « pantaloni di panno turchino con bande da carabiniere a piedi categorico 929 della sezione *D* « in corrispondenza della voce »: « Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,85 » nella quantità ove è scritto 0,680, sostituire con 0,880.

Dispensa 44ª, anno 1929-VII, circolare 503:

A pagina 2122, depennare il capitano ANTONINI Carlo del 68 fanteria.



PREZZO L. 0,70

(3738)- Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1929 - ANNO VIII — 22 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 693 - 11 aprile 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 504 - Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato . . . . . *Pag.* 2688

» 694 - 9 agosto 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1517 - Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato . . « 2690

» 695 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1934 - Modifiche al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, ed alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali. . . . . » 2692

» 696 - 31 ottobre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice dei concorsi per titoli di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1929 e all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1929. . . . . » 2694

» 697 - 9 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto ai posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* del personale civile delle amministrazioni militari. . . . . » 2695

N. 698 – 16 novembre 1929 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 20 agosto 1929 *Pag.* 2697

» 699 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Varianti allo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . » 2699

» 700 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste » 2700

» 701 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina e petrolio agli enti dell'Esercito. . . . . » 2701

» 702 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Lasciapassare per le Colonie 2701

» 703 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — MATRICOLA. — Accertamento dei titoli di studio e delle qualifiche segnate sui fogli matricolari dei sottufficiali. . . . . » 2702

» 704 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2703

» 705 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per la squadra mitragliatrice leggera di cavalleria 2704

» 706 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento. 2706

» 707 – 21 novembre 1929 – Anno VIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario » 2729

N. 708 - 21 novembre 1929 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Proroga dei termini assegnati per la sistemazione dei ruoli e dei fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate a servizio in dipendenza della legge 27 giugno 1929 n. 1144. . . . . *Pag.* 2736

» 709 - 21 novembre 1929 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena . . . . . » 2736

» 710 - 21 novembre 1929 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1929-30 . . . . . » 2737

» 711 - 21 novembre 1929 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1929-30. . . . . » 2746

» 712 - 21 novembre 1929 - Anno VIII — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione . . . . . » 2747

713 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1944 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania. . . . » 2748

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2749

Circolare N. 693. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 504 – Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato.** – (Gabinetto). — 11 Aprile 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 19 aprile 1929 – VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Volendo regolare, secondo le tradizioni storiche e nazionali, la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la Presidenza della Consulta araldica ed i Commissari del Re presso la Consulta stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il grande stemma dello Stato è formato dello scudo di Savoia, di rosso alla croce di argento, sormontato da un elmo Reale d'oro, completamente aperto, damascato, foderato di rosso e posto in maestà, ornato di un cercine e di svolazzi d'oro e di azzurro, cimato con la Corona di ferro.

Sostegni: due Fasci Littori addossati con l'ascia all'infuori, legati con striscie di cuoio intrecciate e formanti due nodi di Savoia. Lo scudo fregiato con la grande Collana dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, con le grandi fasce delle Grandi Croci degli Ordini Reali dei SS. Maurizio e Lazzaro, Militare di Savoia e della Corona d'Italia e con nastro e croce del Merito civile di Savoia; la grande fascia dell'Ordine Mauriziano annodata da quattro cifre Reali d'oro, coronate. Sotto il tutto una lista accartocciata di azzurro foderato d'oro e caricata del motto: « Fert », tre volte ripetuto. Il tutto posto sotto un padiglione di porpora

bordato d'un gallone e frangiato d'oro, soppannato d'ermellino, col colmo di tela di argento ricamato a lingue di fuoco d'oro moventi dal lembo superiore e a fiamme alternate d'oro e di rosso nella parte inferiore, con un drappellone, intagliato a forma di vaii, di velluto azzurro, gallonato e con fiocchi d'oro; questo padiglione cimato dalla Corona Reale.

Art. 2.

Il piccolo stemma dello Stato è formato di uno scudo di rosso alla croce di argento, cimato da Corona Reale, dalla quale escono lateralmente due nastri al nodo di Savoia; il tutto accollato al Collare dell'Ordine della SS. Annunziata e sostenuto da due Fasci Littori, con l'ascia all'esterno, al naturale. Il tutto accompagnato in punta da una lista accartocciata con il motto: « Fert » in oro, ripetuto tre volte.

Art. 3.

Le varie foggie di questi stemmi sono effigiate nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

La Corona Reale è quella prescritta dagli articoli 43 e 45 del R. decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli e stemmi della Famiglia Reale.

Art. 4.

Il grande stemma si usa: nel grande sigillo dello Stato, in occasioni solenni e nelle decorazioni monumentali.

Le amministrazioni dello Stato si servono del piccolo stemma.

Art. 5.

Il grande sigillo dello Stato porta impresso il grande stemma con la leggenda in giro: (Nome di S. M. il Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Art. 6.

I sigilli delle Amministrazioni dello Stato rappresentano il piccolo stemma e l'indicazione dell'Ufficio in leggenda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 129. — FERZI.

N.B. — Le tavole menzionate all'art. 3 del R. decreto sopra riportato non vengono qui riprodotte.

N. 694. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1517 - Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato. — (Gabinetto). 9 agosto 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 13 settembre 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, concernente la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati il R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, e tutte le disposizioni in contrasto con il R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, e con il presente decreto.

Art. 2.

Gli stemmi ed i sigilli delle Amministrazioni statali attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con altri che portino impresso lo stemma dello Stato approvato con il R. decreto 11 aprile 1929, n. 504.

Lo stemma predetto dovrà fregiare anche i sigilli dei notai, a decorrere dal 10 novembre 1929.

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai debbono essere esclusivamente quelli fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 64 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo del podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».

All'allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma precedente, è sostituito l'allegato n. 1 al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 36. — MANCINI.

ALLEGATO N. 1.

Norme relative alla fascia del podestà.

La fascia del podestà deve portare ricamato sulla faccia anteriore dei due lembi il piccolo stemma (senza manto) dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 aprile 1929-VII, n. 504.

Lo stemma deve avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascsia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e della larghezza di centimetri otto.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma deve intercorrere tanta distanza quanta ne esiste fra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

N. 695. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 1934 - Modifiche al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928. n. 371, ed alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 15 novembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge sullo stato degli ufficiali, in applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto n. 371 del 9 febbraio 1928, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che contrae matrimonio senza il Regio Assenso è dispensato dal servizio permanente. »

« E' altresì dispensato dal servizio permanente l'ufficiale che contrae matrimonio religioso, non valido agli effetti civili.

« La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del Tribunale Supremo militare la quale affermi l'esistenza dei motivi previsti dal presente articolo ».

Art. 2.

L'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza il Sovrano Assenso o in contravvenzione all'art. 10 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, oppure matrimonio religioso non valido agli effetti civili, è dispensato dal servizio permanente ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 49. — MANCINI.

N: 696. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice dei concorsi per titoli di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1929 e all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1929.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili). — 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1929 e 9 agosto 1929, coi quali vennero banditi concorsi per titoli per l'ammissione ad alcuni posti nei ruoli dell'amministrazione militare:

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata la seguente commissione giudicatrice dei concorsi per titoli di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1929 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1929, per il conferimento di 26 posti di vice-segretario nell'ammi-

nistrazione centrale della guerra; 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare e 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari:

Ten. generale d'artiglieria CORTESE gr. uff. Giuseppe, Direttore gen. d'artiglieria e automobilismo - *Presidente;*

MINGHETTI comm. dott. Arturo, Direttore capo di divisione - *Membro;*

RANIERI comm. Giovannantonio, Direttore capo di divisione - *Membro;*

LO CICERO cav. uff. avv. Piero, consigliere - *Segretario.*

Roma, 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 697. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto ai posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B del personale civile delle amministrazioni militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1929, che indice gli esami di concorso per merito distinto a posti del grado nono, nei ruoli del gruppo *B)* del personale civile dell'amministrazione militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per il concorso per merito distinto a nove posti di primo ragioniere d'artiglieria è costituita come appresso:

CORTESE gr. uff. Giuseppe, tenente generale, direttore generale dell'artiglieria ed automobilismo, *presidente;*

SARTORELLI comm. dott. Guido, direttore capo di divisione, *membro*;

PAGANI comm. Domenico, ragioniere capo d'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il capo sezione cav. uff. dott. Luigi RIVERSO.

Art. 2.

La commissione esaminatrice per il concorso per merito distinto a quattro posti di primo ragioniere geometra del genio militare è costituita come appresso:

GIANNUZZI-SAVELLI nobile gr. uff. Alfredo, generale di divisione, direttore generale del genio militare, *presidente;*

VECA comm. dott. Salvatore, direttore capo di divisione, *membro;*

BELARDINELLI cav. Alfredo, ragioniere geometra capo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere dott. Francescantonio D'AGNILLO.

Art. 3.

La commissione esaminatrice per gli esami di concorso per merito distinto a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio e per quelli a tre posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio, è costituita come appresso:

GARRONE gr. uff. Renzo, tenente generale, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

GUIDETTI cav. uff. Angelo, generale di brigata, ispettore per l'arma del genio, *membro;*

CALDARERA cav. uff. Ernesto, maggiore generale di artiglieria, *membro;*

PUGLIESCHI comm. Ubaldo, colonnello del genio, *membro;*

SACCO cav. uff. Luigi, colonnello del genio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il primo segretario dott. Vittorio PERUZY.

Art. 4.

La commissione esaminatrice per gli esami di concorso per merito distinto ad un posto del grado 9° del ruolo ad esaurimento dei commissari di leva è costituita come appresso:

BALBONI comm. dott. Adolfo, direttore generale, *presidente;*

FRANCI comm. dott. Giulio, direttore capo di divisione, *membro;*

DEL BALZO comm. dott. Urbano, direttore capo di divisione, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere cav. uff. avv. Piero LO CICERO.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 698. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 20 agosto 1929.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 novembre 1929 – Anno VIII.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero, i sottoindicati impiegati sono ammessi a sostenere gli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale in data 20 agosto 1929 (circolare 562 del *giornale militare*):

a) *Esami di concorso per merito distinto a primo ragioniere d'artiglieria*:

TERRANOVA Filippo, ragioniere.
AMIRANTE Eugenio, id.
SANNA Matteo, id.
GRAVANT Giovanni, vice ragioniere.
GOLIA dott. Luigi, id.

b) *Esami di concorso per merito distinto a primo ragioniere geometra del genio militare*:

TRESCA Francesco Paolo, ragioniere geometra.
ROSSO Giuseppe, id.
MANDARA Nicandro, id.
REBECCHI Giovanni Battista, id.
VERA Giovanni Battista, vice ragioniere.

c) *Esami di concorso per merito distinto a commissario di leva del grado 9°*:

RAUSA Francesco, commissario di leva.
BALDI Eugenio, id.
CARUSO Cesare, id.
CAVALIERI Armando, id.
BORTONE Enrico, id.
DE DONATO Ettore, id.
MIGLIARESE Alfredo, id.

d) *Esami di concorso per merito distinto a primo capo tecnico di artiglieria e genio*:

GATTI Goffredo, capotecnico.
GIANNANGELI Francesco, id.
SAETTONE Giuseppe, id.
POMPILI Luigi, id.

e) *Esami di concorso per merito distinto a capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio*:

AMBROSINI Alfonso, disegnatore tecnico.
PRINETTI Costantino, id.
CARSANA Edgardo, id.

LENZI Ugo, Disegnatore tecnico.
PELLEGRI Gino, id.
COSTADONI Guido, id.
GROPPO Giuseppe, id.
REVERBERI Paolo, id.
LAURENTI Guglielmo, id.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 699. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Varianti allo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

Giusta decreto Reale in data 7 novembre corrente, la divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari di questo Ministero cessa di funzionare.

In dipendenza di tale provvedimento, e con riserva di dar corso alla pubblicazione della tabella, modificata, delle attribuzioni di tutti gli uffici del Ministero, si porta intanto a conoscenza degli uffici ed enti interessati che le attribuzioni della predetta divisione, vengono assegnate agli uffici appresso indicati, in aggiunta alle altre attuali:

Gabinetto - Ufficio coordinamento.

Questioni di massima relative al funzionamento delle scuole militari con particolare riguardo all'andamento didattico e disciplinare, nonchè alla sostituzione del personale insegnante e di governo.

Direzione generale personali civili e affari generali.

Ufficio ricorsi e fondazioni — che si trasforma e costituisce in « *Divisione affari generali e scuole militari* ».

Tiro a segno nazionale. Gare di tiro e matches internazionali.

Spese per materiali vari ed attrezzi inerenti all'educazione fisica e sportiva nell'esercito. Premi e medaglie per gare e competizioni sportive.

Gestione delle spese relative al funzionamento delle scuole militari. Personale civile e famigliare addetto ai collegi ed alle Accademie. Ammissioni alle Accademie di Modena e di Torino. Ammissioni ai collegi militari e questioni amministrative in generale inerenti ai collegi e alle Accademie.

Direzione generale leva sottufficiali e truppa.

Questioni relative all'istruzione premilitare.

Ammissione di sottufficiali ai corsi di ginnastica o di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.

Direzione generale di artiglieria e automobilismo.

Provvista delle armi e munizioni per il tiro a segno nazionale.

Direzione generale del genio.

Impianto e sistemazione dei campi di tiro.

Servizio ippico e veterinario.

Premi relativi alle gare ippiche e gestione dei fondi a disposizione per le gare stesse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 700. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 21 novembre 1929 – Anno VIII.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che con decreto ministeriale n. 1527 R. P. del 12 novembre 1929 il signor Romolo NEGRO di Bonifacio è stato permanentemente escluso dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 701. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina e petrolio agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 21 novembre 1929 – Anno VIII.

Si porta a conoscenza degli enti interessati che l'« Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.) ha sostituito, a tutti gli effetti, il proprio agente di Modena, sig. BERTESI Ferruccio, piazza Mazzini, 1, con la ditta BENZI-FELTRI e PUCCI, corso Umberto n. 11, della stessa città.

Tale ditta quindi, da inserirsi negli elenchi allegati alle circolari 380 e 381 *giornale militare* c. a. al posto del signor BERTESI Ferruccio, soddisferà le richieste degli enti militari prelevatari di benzina e petrolio secondo le modalità fissate dalle richiamate circolari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 702. — COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — **Lasciapassare per le colonie.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 21 novembre 1929 – Anno VIII.

Per l'applicazione di quanto prescrive l'art. 11 del R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278, circa il lasciapassare da concedere agli ufficiali e sottufficiali di RR. corpi di truppe coloniali che già prestino o si rechino a prestare servizio nelle colonie, nonchè alle loro famiglie, il Ministero delle colonie ha disposto:

1. Tutti gli ufficiali e sottufficiali che si recano nelle colonie vengono muniti del lasciapassare, per delega di questo Ministero, dal comando del deposito truppe coloniali di Napoli, per quei militari che si recano nelle colonie dell'Africa orientale, e dal comando della tappa coloniale di Siracusa, per i militari che si recano nelle colonie dell'Africa settentrionale.

2. Gli ufficiali e sottufficiali che dalle colonie si recano in licenza nel Regno debbono essere muniti del lasciapasare a cura dei rispettivi Governi coloniali.

3. Nel lasciapassare non sarà apposta la fotografia e non sarà parimenti fatta la descrizione dei connotati del titolare, quando questi sia fornito di un qualunque documento di riconoscimento (libretto ferroviario, carta d'identità, ecc.) gli estremi del quale saranno richiamati nello spazio del modulo che dovrebbe essere occupato dalla fotografia.

4. Quando l'interessato non sia in possesso di un documento di riconoscimento dovrà presentare all'atto del ritiro del lasciapassare una fotografia, formato tessera, perchè il comando incaricato possa completare il documento stesso.

5. Le stesse norme vengono applicate per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali che siano autorizzate a recarsi in colonia.

A norma dell'art. 3 del suddetto decreto il lasciapassare ha la validità di un anno e può essere rinnovato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 703. — MATRICOLA. — **Accertamento dei titoli di studio e delle qualifiche segnate sui fogli matricolari dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

Allo scopo di ottenere che la matricola dei sottufficiali attesti la effettiva capacità ed attitudine di ciascuno, si dispone che i corpi, all'atto delle promozioni a sergente, controllino le qualifiche denunziate dagli interessati allorquando assunsero l'arruolamento, e, qualora esse presuppongano titoli di studio o diplomi, le convalidino solamente quando gli interessati stessi producano copie autentiche dei relativi documenti, che dovranno rimanere acquisite alla matricola.

Per coloro che all'atto della pubblicazione della presente circolare già rivestano il grado di sottufficiale e si trovino in servizio, i competenti comandi dovranno provvedere alle necessarie verifiche, richiedendo in visione i documenti originali giustificativi delle qualifiche risultanti a matricola che importassero il possesso di titoli di studi o diplomi. Detti documenti dovranno poscia essere restituiti agli interessati dopo aver preso nota degli estremi di essi sui fogli matricolari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 704. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore – Ufficio storico). — 21 novembre 1929 – Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di stato maggiore generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri controaerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del corpo di stato maggiore (Ufficio storico). — «*La guerra mondiale* 1914-1918» - Compilazione dell'archivio di Stato germanico - Traduzione del generale di brigata Ambrogio Bollati - Vol. IV.

Prezzo di copertina L. 30.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segueranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 705. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria per la squadra mitragliatrice leggera di cavalleria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'« Istruzione provvisoria per la squadra mitragliatrice leggera di cavalleria ». Tale istruzione sarà diramata a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni) in base al seguente specchio:

Ufficio di S. E. il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Ufficio coordinamento	»	2
Direzioni generali varie	»	1
Divisione educazione fisica e scuole	»	1
Direzione del centro chimico militare	»	1
Servizio ippico veterinario	»	2
Comando del Corpo di S. M. (uffici vari): per ogni ufficio	»	2
Segreteria di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Uffici delle LL. EE. i comandanti designati d'armata	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della M. V. S. N.	»	2
Ispettorati nelle varie armi e specialità	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della R. Guardia di finanza	»	2
Comandi di corpi di armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comando truppe Tripolitania	»	6
Comando truppe Cirenaica	»	6
Comando truppe Eritrea	»	6
Comando truppe Somalia	»	6

Comandi di artiglieria di corpo di armata e delle isole	copie	2
Comandi del genio	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Direzione di artiglieria	»	1
Delegazione trasporti	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	4
Comando scuole centrali	»	5
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	10
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuole allievi sottufficiali	»	1
Comandi collegi militari	»	1

Arma dei CC. RR.

Comando di legione allievi CC. RR.	copie	1
Comando scuola centrale CC. RR. di Firenze	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento (granatieri, fanteria, alpini, bersaglieri)	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore	copie	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	3

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento di artiglieria da campagna, da montagna e a cavallo	copie	1
Comando di gruppo di artiglieria a cavallo	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento . . . . . copie 1

Carri armati.

Comando di reggimento . . . . . copie 1

Distretti, centri automobilistici.

Comandi di distretto . . . . . copie 1
Comando di centro automobilistico . . . . . » 1

Deposito allevamenti cavalli.

Comandi di deposito allevamenti cavalli . . . . copie 1

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 706. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

1. — Col 20 gennaio 1930 avranno inizio corsi di allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità.

Si rammenta che, a tenore del n. 9 della circolare 582 del *giornale militare* del 1929, in seguito avrà luogo annualmente un solo corso di allievi ufficiali di complemento e cioè dal 1° novembre al 31 maggio, oltre quelli speciali per gli studenti inscritti alla Milizia universitaria che chiedano di giovarsi delle norme dettate dalla circolare suddetta.

2. — I corsi allievi ufficiali del 20 gennaio 1930 verranno ultimati il 5 luglio successivo e come risulta dall'annessa tabella si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Pinerolo, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto e Palermo.

3. — Ultimati i corsi gli allievi riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento, verranno, in attesa della nomina ad ufficiale inviati in licenza per il mese di luglio.

Gli esami finali avranno luogo nell'ultima quindicina di ciascun corso.

4. — Ai corsi del 20 gennaio 1930 sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908 e 1909, già chiamati alle armi,

che hanno obbligo di frequentarli, giusta il decreto ministeriale del 20 febbraio 1927 (circolare 150 *giornale militare* stesso anno) e che per una ragione qualsiasi non abbiano frequentato i corsi del 1° agosto o che non si siano ascritti ai corsi speciali di cui alla circolare 582 sopracitata.

Potranno anche farne parte i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno anche essere ammessi i militari e i giovani indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

5. — Non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi, all'infuori di una breve licenza agli allievi laureati che comprovino di dover sostenere l'esame di Stato.

6. — *a*) Gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma ordinaria, dopo compiuto il corso, dovranno completare gli obblighi di leva, se idonei, con un minimo di sette mesi di servizio col grado di sottotenente di complemento. La durata del servizio complessivo non potrà mai essere superiore alla durata della ferma della loro rispettiva classe di arruolamento.

b) Gli allievi ufficiali ascritti a ferma riducibile o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, sono tenuti a prestare servizio per un tempo equivalente alla durata della ferma per essi effettivamente stabilita dalle singole determinazioni Ministeriali relative alla ferma riducibile. Se la durata di tale ferma non superi i sei mesi ed essi desiderino essere congedati al termine di tale periodo, verranno inviati in licenza al termine del corso e, al compimento dei sei mesi di servizio compresa tale licenza, saranno congedati come semplici soldati; dal foglio matricolare e caratteristico mod. 59 dovrà comunque risultare con quale esito gli allievi hanno seguito il corso, mediante annotazione da apporre nel quadro C). Se invece preferiranno conseguire la nomina a sottotenente di complemento, dovranno con tale grado completare la ferma tenendo conto però che il servizio da ufficiale non potrà in nessun caso essere inferiore ad un mese.

c) Gli ascritti a ferma minima e gli assegnati a servizi sedentari, quand'anche non siano stati ancora dispensati dal servizio alle armi, non sono per ora obbligati ad iscriversi ai corsi allievi ufficiali, anche se siano in possesso del titolo di studio necessario.

Nemmeno coloro che hanno avuto il solo riconoscimento del titolo a ferma minima per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, sono obbligati ad inscriversi ai corsi predetti se appartenenti a classi antecedenti a quella dei nati nell'anno 1908.

Non hanno per ora nemmeno quest'obbligo i militari nelle condizioni predette nati negli anni 1908, 1909, giacchè essi non sono ancora stati chiamati alle armi, come risulta dalla circolare 290 del *giornale militare* del 1929.

Coloro che, essendo ascritti a ferma minima o avendo ottenuto solo il riconoscimento del titolo per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi allievi ufficiali, potranno esservi ammessi a domanda e previa rinuncia scritta alla ferma minima predetta. La durata del servizio dovrà, in tale caso, essere per essi la stessa degli allievi con ferma riducibile della loro classe rispettiva.

d) I dichiarati non idonei ascritti a ferma di sei mesi, appartenenti a classi di leva per le quali tale ferma sia stabilita, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati.

Gli ascritti, invece, a ferma maggiore, se dichiarati non idonei, saranno inviati ad ultimare i loro obblighi di leva presso un corpo reclutato dal proprio distretto e potranno conseguire subito, se giudicati idonei dalla commissione di avanzamento, il grado di caporale.

7. — Gli arruolati volontari che cessino dalla qualità di allievi ufficiali, potranno ottenere facendone domanda al Ministero per via gerarchica, di essere prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, sempre quando, però, risulti che la cessazione della qualità di allievo ufficiale non sia dipesa da loro colpa o negligenza.

Gli allievi ufficiali, i quali, per mutamenti nella situazione della famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, chiedano di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno in seguito a decisione del Ministero, ottenere

di essere licenziati dai corsi stessi, per seguire la sorte dei militari della loro classe, o per far valere gli eventuali diritti alla ammissione a ferma minima.

Il proscioglimento non potrà avere luogo per motivi preesistenti alla ammissione ai corsi stessi, anche se la decisione di ammissione a ferma minima siasi verificata dopo l'apertura dei corsi.

8. — Gli allievi ufficiali di complemento, provenienti dai collegi militari per avervi cessato di appartenere a decorrere dal 1° ottobre 1927, qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi, a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926.

9. — Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 45 giorni e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prove.

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al primo comma del n. 25 della presente circolare.

Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, siano inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina, dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tuttora idonei alla promozione a sottotenente.

10. — Gli allievi ufficiali che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale o di sergente, dovranno rinunciarvi.

Ammissione ai corsi.

11. — Il numero medio di allievi da ammettere ai corsi è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

Qualora il numero di aspiranti idonei a ciascun corso superi le aliquote indicate dallo specchio annesso, queste potranno essere aumentate fino a raggiungere i massimi stabiliti nella precedente circolare 347 per i corsi del 1° agosto ultimo, tenuto conto che i sottotenenti provenienti dai corsi

del 20 gennaio 1930 dovranno essere ripartiti in due gruppi per il servizio di prima nomina presso i corpi, come è detto al numero 27.

12. — I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali presentino domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e siano giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

I militari, invece, che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi per essere trasferiti, alla data del 20 gennaio 1930, ai corsi allievi ufficiali.

Tanto per gli uni, quanto per gli altri, il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi. Di esso, invece, dovrà tenersi conto nel servizio da prestare come ufficiali, il quale non potrà, però, in ogni caso essere inferiore ad un mese.

13. — Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre c. a. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto.

I giovani, che, dalle denuncie dei titoli di studio esistenti presso i consigli di leva e i distretti, risultino aver obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento a senso del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923, qualora non chiedano l'ammissione ai corsi stessi, saranno dai comandi di corpo d'armata assegnati di autorità ai corsi, semprechè non abbiano diritto al ritardo della prestazione del servizio a senso degli articoli 98 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento, tenendo conto del titolo di studio per l'assegnazione all'arma o specialità.

14. — Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero.

Nel detto manifesto sono altresì indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi
In caso di dubbi sul valore di un titolo di studio, i comandi dei distretti dovranno rivolgersi al R. Provveditore agli studi.

15. — Per accertare che la moralità e la posizione sociale degli aspiranti siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandanti di corpo, o di distretto, dovranno assumere le informazioni di cui al paragrafo 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e richiedere al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale modello 42, per tutti indistintamente gli aspiranti.

16. — Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, da farsi con le modalità indicate nel paragrafo 329 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5 della circolare 14 del *giornale militare* 1923, fermo restando, però, che l'ordine di presentazione delle domande non costituisce titolo di precedenza per l'assegnazione.

17. — Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno, dai comandi di corpo, o distretto, essere inviate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto. Il comando di corpo d'armata decide sull'ammissibilità degli aspiranti in base alle prescrizioni contenute nella presente circolare e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragrafo 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
Sarà, però, opportuno che, qualora intervenga ritardo per riunire tutti i documenti, siano inviate intanto subito ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia le domande coi titoli di studio, perchè i detti comandi

possano averne norma per giudicare in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola. Ma non potranno i comandi di corpo d'armata far luogo ad ammissione con riserva.

18. — I già inscritti nelle liste della leva di mare arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. Esercito se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi e previo nulla osta del comando superiore del Corpo reale equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo, (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo Ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'Esercito debba essere revocato.

19. — Le domande degli aspiranti, che non trovino posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del corpo d'armata, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal Ministero.

A tal fine i comandi di corpo d'armata, non oltre il 10 gennaio 1930, dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità, per la necessaria perequazione.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, i comandi stessi provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso in cui è stato ammesso.

Le determinazioni dei comandi di corpo d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o distretto, comunicate in tempo agli aspiranti, i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la rispettiva scuola il giorno 20 gennaio* 1930.

In merito all'ammissibilità o meno ai corsi debbono pronunciarsi esclusivamente i competenti comandi di corpo di armata, e non le commissioni d'avanzamento delle scuole.

20. — *L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria per l'arma o specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio come è detto al n.* 16.

A parità di titolo di studio, la precedenza dovrà, ad ogni modo, darsi a coloro che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare, presso le Regie università, e superati i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi stessi saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione quante sono le armi per le quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi.

21. — Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) *aspiranti allievi ufficiali di complemento di fanteria e di cavalleria.*

Ai corsi di fanteria e di cavalleria potranno essere ammessi, indistintamente, i candidati in possesso almeno del diploma di maturità classica o scientifica, o di titoli di studio equipollente, ferme restando le precedenze indicate nel precedente numero (numero 6 del manifesto annesso).

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 7 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria e ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno inoltre sottoposti a nuova visita medica, presso le rispettive scuole alle quali dovranno presentarsi il 18 gennaio. Si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione dei comandanti di distretto sull'attitudine fisica degli aspiranti ai predetti corsi.

I meno idonei verranno senz'altro inviati alla scuola allievi ufficiali di Moncalieri per seguire il corso di fanteria.

Tale visita per gli aspiranti alla cavalleria avrà luogo il 27 dicembre c. a. alle ore 7 presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei vari corpi d'armata.

b) *aspiranti ufficiali di complemento di artiglieria e genio.*

I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle Regie scuole d'ingegneria, dei Regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria o del genio a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quali delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti con ferma ordinaria in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diplomi di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore; licenza dei Regi istituti industriali; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale; licenza dell'Istituto nautico.

Successivamente i posti, che ancora rimangano disponibili, potranno essere devoluti agli aspiranti con ferma ordinaria laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti sarà data la precedenza agli aspiranti che comprovino di avere frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere « correntemente ad orecchio. Presso i reggimenti genio e i reggimenti R. T. avrà luogo un esperimento il giorno 27 dicembre c. a. alle ore 7.

Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alle specialità radiotelegrafisti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando di corpo d'armata di Roma per i R. T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato, i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

c) *aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri.*

I sottotenenti di complemento delle specialità aerostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori-minatori, accordando la preferenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Spoleto e la designazione dei prescelti verrà fatta in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami a sottotenente, dal comando del Corpo d'armata di Roma. Il detto comando li segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) in numero di 6 per gli aerostieri e in numero di 16 per i ferrovieri.

d) *aspiranti alla specialità carri armati.*

Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei carri armati dovranno avere frequentato esclusivamente un corso di fanteria, sino alla nomina a sottotenente, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando del corpo d'armata.

Il comando di Corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di Corpo d'armata farà compiere un esperimento per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi e, successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso,

dovrà segnalare al Ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo presente che i sottotenenti da assegnare ai carri armati dovranno essere tratti in numero di 6 per ciascuno dei corsi di fanteria di Moncalieri, Verona, Spoleto e Palermo, e due dal corso dei bersaglieri.

e) *aspiranti ai centri automobilistici.*

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per le unità automobilistiche deve aver luogo tra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, provenienti dai vari corsi, eccetto da quelli di artiglieria da campagna e da montagna.

Gli allievi ufficiali di complemento dei bersaglieri, di artiglieria, (escluse le specialità campagna e montagna) e del genio, ai quali viene svolta l'istruzione automobilistica, non saranno tenuti ad allegare alla domanda altri documenti, quelli appartenenti ad altre armi o corpi dovranno invece presentare con la domanda, certificati che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture).

Il comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento come per gli aspiranti ai carri armati e, in base ai risultati dell'esperimento stesso, segnalerà, come sopra, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i prescelti per i centri automobilisti nella seguente misura: 5 per ciascun corso di fanteria, esclusi gli alpini, 4 per ciascun corso di artiglieria pesante, di artiglieria pesante campale e 2 per ciascuno dei rimanenti corsi.

f) *aspiranti al centro chimico militare.*

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per il centro chimico militare avrà luogo di massima fra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, laureati in chimica o studenti del 2° anno di chimica, provenienti dai vari corsi, eccetto da quelli di artiglieria da campagna e da montagna e dal corso degli alpini.

In totale saranno assegnati 36 sottotenenti di complemento.

I comandi delle scuole rimetteranno, appena possibile, al Ministero (Direzione del centro chimico militare) i dati

relativi agli allievi laureati in chimica o studenti del 2° anno di chimica.

Le domande degli interessati saranno trasmesse al Ministero (Direzione del centro chimico militare) alla fine dei corsi.

g) l'assegnazione agli aerostieri e ferrovieri, ai carri armati, agli automobilisti ed al centro chimico militare dovrà essere definitiva, e, cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi o ai corpi di provenienza di quei sottotenenti delle specialità stesse che alle medesime si siano mostrati meno atti.

Svolgimento dei corsi.

22. — I corsi per fanteria, artiglieria, genio si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali, come da indicazioni contenute nell'annesso specchio.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Per l'istruzione dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ed inoltre quanto è stabilito dai programmi di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene tali gradi non debbano essere conferiti.

Al termine dei corsi gli allievi saranno, previo esame, giudicati per l'idoneità al grado di sottotenente di complemento.

23. — Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenterà il 20 gennaio sarà ritenuto rinunciatario ed il nome verrà cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute che, in base al n. 15 della circolare 197 del *giornale militare* c. a., furono lasciate in congedo in attesa della apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentino entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assgnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Si avverte però che quelle delle reclute stesse, le quali per il titolo di studio posseduto hanno obbligo di frequentare i corsi di allievi ufficiali, non possono essere precettate per essere assegnate ad un corpo, ma dovranno essere dichiarate disertori con tutte le conseguenze di legge qualora non si presentino senza giustificato motivo.

Esami a sottotenente di complemento.

24. — Gli esami teorico-pratici per la promozione a sottotenente di complemento avranno luogo nell'ultima quindicina del corso e si svolgeranno in base alle norme generali ed ai programmi d'insegnamento pei corsi allievi ufficiali.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti.

Ultimati gli esami, potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di due prove, che non abbiano riportato deficienze inferiori a 8 ventesimi e abbiano raggiunto, complessivamente, la media di dodici ventesimi, sempre nei soli esami teorici.

L'idoneità in tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente. Gli allievi del corso di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente nelle compagnie treno di artiglieria, sempre che riuniscano i requisiti necessari per lo speciale servizio; quelli di artiglieria da campagna potranno ugualmente essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento per le compagnie treno, oppure per le batterie someggiate.

Al termine del corso le commissioni d'avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta, e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 26. Gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente verranno inviati in licenza in attesa di nomina.

25. — Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno nep-

pure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale. Essi saranno inviati ai corpi reclutati dal proprio distretto della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale, per compiere il servizio stabilito per la loro classe di leva, e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione di avanzamento delle scuole.

La commissione d'avanzamento, anche prima della fine del corso, potrà proporre al Ministero, per mezzo del comando della rispettiva scuola, la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale degli allievi, che abbiano dati evidenti prove d'inettitudine e d'incapacità e che ritenga quindi non idonei a conseguire il grado di sottotenente.

Classificazione degli allievi e graduatoria.

26. — La classificazione risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

a) media dei punti riportati negli esami teorici delle materie d'insegnamento stabilite dai programmi vigenti;

b) media dei punti riportati negli esami pratici (regolamenti, scuola di comando, equitazione);

c) punti di attitudine militare e di condotta.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i mod. 51-*E*, per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I mod. 51-*E* dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il 5 luglio 1930, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle scuole, distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 3, di ciascun allievo, diretta al Ministero con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espressa con un punto in ventesimi) per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini;

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare mod. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 3.

Servizio da ufficiale.

27. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 20 gennaio 1930, potrà essere prestato dal 1° agosto 1930 al 28 febbraio 1931 oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1931.

A tal uopo, i sottotenenti provenienti dai corsi del 20 gennaio 1930 saranno ripartiti in due gruppi all'incirca di egual numero per la prestazione del servizio di prima nomina.

Gli studenti universitari e i laureati che devono sostenere esami di Stato avranno la precedenza sugli altri nella facoltà di chiedere di compiere il servizio di prima nomina col primo o col secondo gruppo.

Per gli altri si terrà conto dei desideri in relazione ai posti disponibili ed alla classificazione da essi ottenuta negli esami finali.

Disposizioni varie.

28. — Giusta il disposto della circolare 465 del *giornale militare* del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceverranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla

loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

29. — Alla fine dei corsi, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno, in duplice copia, al Ministero (Comando del corpo di stato maggiore e Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei corsi stessi, con le loro osservazioni e proposte.

30. — Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal Ministero conforme all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione perchè venga pubblicato d'urgenza dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Scuola allievi ufficiali di	Fanteria			Cavalleria	Artiglieria						Genio				Totali presso le scuole
	Granatieri e fanteria	Bersaglieri	Alpini		Campagna e a cavallo	Montagna	Pesante	Pesante campale	Costa	Controaerei	Zappatori e minatori	Telegrafisti	R. T.	Pontieri e lagunari	
Moncalieri	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
Bra	—	—	—	—	140	70	150	—	—	—	—	—	—	—	360
Milano	—	75	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245
Verona	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	265
Pola	—	—	—	—	—	—	—	150	60	60	—	—	—	—	270
Lucca	—	—	—	—	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280
Spoleto	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	50	25	—	525
Palermo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
Pinerolo	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
TOTALI	1200	75	170	60	420	70	150	150	60	60	100	50	25	15	2605

(1) Presso la scuola di applicazione di cavalleria.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

1. — Il 20 gennaio 1930 saranno iniziati corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Verona, di Roma (Spoleto), e della Sicilia (Palermo).

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Milano.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso la scuola allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Trieste (Pola) e di Firenze (Lucca).

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria da costa: id. id.

Artiglieria contraerei: id. id.

Genio zappatori-minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma (Spoleto).

Genio pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Verona.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilistici e nel centro chimico militare verranno tratti dai militari che abbiano frequentato i vari corsi, eccetto quelli degli alpini, di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti ai carri armati dagli allievi provenienti dai corsi di fanteria, esclusi gli alpini, gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — I corsi iniziati il 20 gennaio avranno termine il 5 luglio 1930.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

Ammissioni ai corsi.

4. — Ai corsi del 20 gennaio 1930 devono prender parte gli arruolati nell'Esercito nati negli anni 1907, 1908 e 1909 già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 6, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti che non si presentino senza giustificato motivo saranno dichiarati disertori.

5. — Potranno essere ammessi, a loro domanda, ai corsi del 20 gennaio i militari di classi precedenti a quelle del 1907 e già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, i militari ritardatari, anche di classi successive, che intendono interrompere il ritardo del servizio, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 7):

a) i militari della classe 1909 in congedo provvisorio non ancora chiamati alle armi;

b) i militari ora alle armi, compresi gli allievi sottufficiali e i carabinieri reali;

c) le reclute arruolate con la classe 1910;

d) i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età o lo compiano non oltre il 19 gennaio 1930 ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, dalla quale vengono prosciolti all'atto della nomina a sottotenente;

e) gli inscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili, i quali, per essere cessata la causa che motivò la riforma o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *d*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 20 gennaio 1930;

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma, purchè non abbiano compiuto il 29° anno di età, e aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente con le norme di cui alla precedente lettera *d*).

Gli allievi ascritti a ferma riducibile, o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo per mancanza del requisito della istruzione premilitare, sono tenuti a prestare servizio per un tempo equivalente alla durata della ferma per essi effettivamente stabilita dalle singole determinazioni ministeriali relative alla ferma riducibile. Se la durata di tale ferma non superi i sei mesi

ed essi desiderino essere congedati al termine di tale periodo, verranno inviati in licenza al termine del corso come semplici soldati. Se invece preferiranno conseguire la nomina a sottotenente di complemento, dovranno con tale grado completare la ferma, tenendo conto però che tale servizio non potrà in alcun caso essere inferiore a un mese.

Gli inscritti a ferma riducibile che chiedano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali prima che sia avvenuta la loro chiamata alle armi dovranno considerarsi, agli effetti della durata del servizio, aventi obbligo di ferma ordinaria, a meno che prima del compimento di questa, venga determinata la durata della ferma dei militari che trovansi nelle loro stesse condizioni.

Gli ascritti a ferma minima e gli assegnati a servizi sedentari, quando anche non siano stati ancora dispensati dal servizio alle armi, non sono per ora obbligati ad inscriversi al corso allievi ufficiali anche se siano in possesso del titolo di studio necessario. Nemmeno coloro che hanno avuto il solo riconoscimento del titolo a ferma minima per mancanza del requisito del titolo dell'istruzione premilitare sono obbligati ad inscriversi ai corsi predetti se appartenenti a classi antecedenti a quella dei nati nell'anno 1908.

Non hanno per ora nemmeno quest'obbligo i militari nelle condizioni predette nati negli anni 1908, 1909, giacchè essi non sono ancora stati chiamati alle armi come risulta dalla circolare 290 del *giornale militare* del 1929.

Quelli ascritti a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, che desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi allievi ufficiali, potranno esservi ammessi a domanda e previa rinunzia scritta della ferma minima predetta. La durata del servizio dovrà, in tal caso, essere per essi la stessa degli allievi con ferma riducibile della loro classe rispettiva.

Titoli di studio.

6. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto Ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 *giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico;

titoli di studio ottenuti in Istituti pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università od Istituti del Regno che danno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi.

7. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

inscrizione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

inscrizione all'ultimo corso dei seguenti istituti, purchè siano Regi o pareggiati, sia pure sotto la forma di riconoscimento permanente di sede di esame:

liceo classico o scientifico;

istituto tecnico;

liceo artistico;

istituto magistrale;

istituto industriale o commerciale, (compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di (Belluno);

istituto nautico;

licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di comlemento sono i seguenti:

liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino;
liceo musicale G. B. Martini di Bologna;
istituto musicale Pacini di Lucca, Pollini di Padova e Tomatini di Udine;
liceo musicale Gioacchino Rossini in Pesaro;
conservatori musicali Giuseppe Verdi e Tartini di Trieste;
conservatorio civico musicale B. Marcello di Venezia;
liceo musicale di Cagliari.

licenza dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze;

diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

Presentazione delle domande.

8. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito.

I candidati che non possano essere ammessi a frequentare il corso preferito per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola in base ad indicazioni del Ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai Comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo ed ai comandi dei distretti di residenza dagli aspiranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2 e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità), l'aspirante desideri l'ammissione.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 6 e 7.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestato di buona condotta rilasciata dal podestà e vistata per conferma dal prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di nascita dell'aspirante o dal podestà di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso.

Gli aspiranti allievi ufficiali, che risiedono all'estero, dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale e politica da essi aspiranti tenuta durante la loro permanenza all'estero.

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1912, n. 555 (1) possono anch'essi ottenere l'ammissione ai corsi, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovino in una delle condizioni previste dal citato articolo.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni, al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1º se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato;

2º se compiuto il 21º anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22º anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3º se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi, dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo e specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate d'autorità ad un corso in relazione al loro titolo di studio.

9. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre 1929.

Assegnazione ai corsi.

10. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma - specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio.

Ai corsi di fanteria e cavalleria, possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 6 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili, potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in base a quanto è indicato nel n. 7 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza nell'ammissione ai corsi di fanteria e cavalleria, i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 11.

Gli aspiranti ai corsi di cavalleria ed ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno sottoposti a nuova visita medica presso le rispettive scuole alle quali dovranno presentarsi il 18 gennaio. I meno idonei verranno avviati alla scuola di Moncalieri per seguire il corso di fanteria.

11. — I laureati di ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle Regie scuole di ingegneria, dei Regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria o del genio a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti con ferma ordinaria in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico; licenza dei Regi istituti industriali o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale. licenza dell'Istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimangano disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti con ferma ordinaria laureati e agli studenti di facoltà universitaria differenti da quelle sopra indicate, e poi ai candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere « ricevere » correntemente a orecchio.

Su richiesta dagli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 27 dicembre alle ore 7.

Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

12. — Il servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, provenienti dai corsi del 20 gennaio 1930, potrà essere prestato dal 1° agosto 1930 al 28 febbraio 1931, oppure dal 1° febbraio al 31 agosto 1931.

A tal uopo i sottotenenti provenienti dai detti corsi saranno ripartiti in due gruppi di egual numero per la prestazione del servizio di prima nomina.

Gli studenti universitari e i laureati che devono sostenere esami di Stato, avranno la precedenza sugli altri nella facoltà di chiedere di compiere il servizio di prima nomina col primo o col secondo gruppo.

Per gli altri si terrà conto dei desideri in relazione ai posti disponibili ed alla classificazione da essi ottenuta negli esami finali.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 707. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

1. — Il 20 gennaio 1930 avranno inizio presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze i seguenti corsi:

a) corso per la nomina a sottotenente medico di complemento per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia;

b) corso per la nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento per i giovani muniti di laurea in chimica e farmacia o di laurea in chimica e diploma in farmacia.

I corsi avranno la durata di cinque mesi e quindi termineranno alla data del 20 giugno 1930.

Durante i corsi saranno impartiti agli allievi l'insegnamento tecnico professionale e l'istruzione militare senza far luogo nè alla nomina a caporale, nè a quella a sergente.

2. — Alla stessa data del 20 gennaio 1930 avrà principio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il corso per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi del corpo sanitario.

3. — Presso il reggimento di cavalleria di stanza a Firenze ed eventualmente anche presso il reggimento d'artiglieria da campagna sarà svolto un corso di equitazione, al quale dovranno prender parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico, che abbiano i requisiti fisici per le armi a cavallo.

4. — Gli aspiranti allievi ufficiali medici di complemento saranno fatti presentare alla Scuola di applicazione di Firenze in giorni successivi a quello dell'inizio del corso e ciò allo scopo di facilitare il loro inquadramento presso la scuola stessa.

La presentazione avverrà in quattro scaglioni, con un intervallo di un giorno fra uno scaglione e l'altro.

Il primo scaglione comprenderà gli aspiranti dei distretti militari del 1°, 2° e 3° corpo d'armata; il secondo scaglione quelli dei distretti del 4°, 5°, 6° e 11° corpo d'armata; il terzo scaglione quelli dei distretti del 7°, 8° corpo d'armata e del comando militare della Sardegna; il quarto, quelli dei distretti del 9° e 10° corpo d'armata e del comando militare della Sicilia.

Per la presentazione i comandi di distretto prenderanno accordi con la direzione della scuola predetta.

L'invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente dovrà, però, continuare ad essere effettuata sotto un'unica data, indipendentemente da quella di presentazione al corso.

5. — Alla fine dei corsi gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente, nei quali potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche coloro che siano ca

duti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 18 trentesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare ad un corpo il servizio di prima nomina.

La direzione della scuola di sanità militare e il comando della scuola d'applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con l'indicazione della classifica ottenuta e delle destinazioni preferite. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso Ministero (Direzione generale di sanità militare); e un'altra per gli aspiranti al corpo veterinario pure a questo Ministero (Servizio ippico e veterinairo. Ufficio del capo del servizio veterinario).

6. — Gli aspiranti che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite nel titolo II del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali (circolare 270 del *giornale militare* 1929).

Essi presteranno servizio col grado di sottotenente fino al compimento della ferma.

Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di ferma se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alla infermeria cavalli.

Resta inteso che coloro che abbiano soddisfatto gli obblighi di leva, dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

7. — Le domande per frequentare i corsi, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario militare e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario e presentate al comando di

corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo, non più tardi del 31 dicembre p. v.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica e farmacia, laurea in chimica e diploma in farmacia, laurea in zooiatria e diploma di abilitazione dell'esercizio professionale) dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè: certificato di nascita, certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

8. — Ricevute le domande di cui al precedente numero, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza al comando del corpo d'armata di Firenze, o, a seconda dei casi, a quello di Torino, e nello stesso tempo richiederanno al competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei carabinieri reali le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; da rimettersi appena pervenute ai rispettivi corpi d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno gli aspiranti giudicati idonei, salvo a revocare tali ammissioni, con le norme di cui al penultimo comma del § 333 della citata istruzione complementare, qualora dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate che eventualmente fossero loro pervenute in ritardo, risultasse che l'aspirante non fosse in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Così pure saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani che, essendo stati ammessi con riserva a senso del n. 5 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentassero nel termine stabilito del 20 gennaio 1930 il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto o di corpo dell'avvenuta loro ammissione, con l'invito a presentarsi alle rispettive scuole alla data che sarà loro prescritta.

9. — I militari e graduati attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai detti corsi, ove

ne abbiano i requisiti, saranno subito inviati in congedo provvisorio fino alla data del 20 gennaio 1930.

10. — Oltre i militari in congedo, che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva e i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare ammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante.

Ad ogni modo gli ammessi dovranno, all'atto dell'ammissione, rinunciare al grado eventualmente rivestito.

Potranno del pari essere ammessi i militari ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla ferma minima o a quella riducibile, purchè si obblighino a frequentare l'intero corso, dopo il quale dovranno prestare tre mesi di servizio da ufficiale.

11. — I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare che sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto, e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici, e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Alla data del 20 gennaio 1930 saranno iniziati presso la scuola di applicazione di sanità militare in Firenze appositi corsi per i giovani muniti di laurea in medicina e chirurgia aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento e per quelli

muniti di laurea in chimica e farmacia o di laurea in chimica e diploma in farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Alla stessa data del 20 gennaio 1930, avrà principio analogo corso presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani che, essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva per essere stati ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari a cui sia stato riconosciuto il diritto alla ferma minima o a quella riducibile, purchè si obblighino a frequentare l'intero corso; dopo il quale dovranno prestare tre mesi di servizio da ufficiale;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva i quali, essendo cessata la causa della riforma o della rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 20 gennaio 1930.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo che compiendo il 30° anno di età, alla fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragione di età, di conseguire la nomina a sottotenente.

Coloro che rivestono eventualmente un grado dovranno rinunciarvi all'atto dell'ammissione al corso.

3. — Le domande per frequentare i detti corsi da compilarsi su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario

Esse dovranno essere presentate al distretto di residenza dai militari in congedo e al comando del rispettivo corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina e chirurgia, laurea in chimica e fermacia, laurea in chimica e diploma in farmacia, laurea in zooiatria e certificato di aver superato l'esame di Stato) dovranno unirsi i consueti documenti e cioè:

a) certificato di nascita ;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai vari comuni in cui, abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto della provincia;

d) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre la dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

4. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili saranno subito inviati in congedo provvisorio sino alla data del 20 gennaio 1930.

5. — Le domande di cui al numero precedente potranno essere presentate sino a tutto il 31 dicembre p. v.

I giovani laureandi o diplomandi che, alla data stessa non abbiano ancora conseguito la laurea, il diploma o il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, potranno essere ammessi egualmente ai corsi con riserva di produrre i detti titoli di studio, non più tardi del 20 gennaio 1930. In mancanza di tale presentazione gli ammessi saranno fatti subito cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al numero successivo. A tutti gli aspiranti compresi nel presente comma, il comando del corpo d'armata di Firenze o di Torino, farà pervenire d'urgenza un certificato in carta libera da cui risulti la loro ammissione al corso allievi ufficiali. Tale documento, presentato dagli interessati alla segreteria della rispettiva università, servirà a dar loro la precedenza negli esami, in modo che pel 20 gennaio 1930 possano presentarsi alle armi.

6. — I detti corsi avranno la durata di cinque mesi.

Alla fine dei corsi stessi gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente, saranno inviati in licenza non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente e della chiamata per prestare ad un corpo il servizio di prima nomina.

I promossi ultimeranno gli obblighi di leva col grado di sottotenente, ma il periodo di servizio come ufficiali non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi, verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi gli obblighi stessi se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o chimico-farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 708. — RECLUTAMENTO. — **Proroga dei termini assegnati per la sistemazione dei ruoli e dei fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate a servizio in dipendenza della legge 27 giugno 1929 n. 1144.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

I termini di tempo assegnati col n. 22 della circolare 48 del *giornale militare* del corrente anno per il compimento delle operazioni di sistemazione dei ruoli e dei fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate a servizio in dipendenza della legge 27 giugno 1929 n. 1144, sono rispettivamente prorogati per le classi 1889, 1888, 1887, 1886 e 1885 dal 31 dicembre 1929 al 30 giugno 1930, e per le rimanenti classi dal 31 dicembre 1930 al 30 giugno 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 709. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

In relazione al n. 42 della circolare 282 del *giornale militare* 1929, si comunicano i nomi degli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e dei marescialli ordinari ammessi al corso di abilitazione per la nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena.

Corso di fanteria.

1. Sottotenente di complemento ANDO' Giuseppe, 14 battaglione eritreo.
2. Sottotenente di complemento TERENZIO Fernando, 2 battaglione eritreo.

Corso di artiglieria.

1. Sottotenente di complemento VALENTINI Corrado, 1° legione libica milizia volontaria sicurezza nazionale.

Marescialli ordinari ammessi per aver superato gli esami:

Corso di fanteria.

1. Maresciallo ordinario SPADA Mario, 152 regg. fanteria.
2. Maresciallo ordinario TRUCCO Stefano, scuola allievi ufficiali di complemento di Brà.

Corso di artiglieria.

1. Maresciallo ordinario DE FRANCESCO Antonio, 25 reggimento artiglieria da campagna.

Corso di sussistenza.

1. Maresciallo ordinario COLUCCI Michelangelo, scuola allievi ufficiali di complemento di Verona.
2. Maresciallo ordinario FENU Efisio, R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea.
3. Maresciallo ordinario LOVO Giovanni, 51 regg. fanteria.
4. Maresciallo ordinario OGNIBENE Amos, scuola allievi sottufficiali di Rieti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 710. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1929-30.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 21 novembre 1929 – Anno VIII.

In relazione al n. 26 della circolare 281 del *giornale militare* 1929 si comunicano, nell'ordine risultante dalle graduatorie, compilate a sensi dei nn. 11, 21 e 22 della menzionata circolare, i nomi dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per l'anno scolastico 1929-1930:

Corso dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Vice brigadiere FAZIO Pietro, Legione CC. RR. Napoli.
2. Vice brigadiere CARDINALE Roberto, Legione CC. RR. Roma.

3. Brigadiere FAZZI Enrico, Scuola centr. CC. RR. Firenze.
4. Brigadiere LEONE Marcellino, Legione CC. RR. Napoli.
5. Vice brigadiere GARELLA Pasquale, Legione CC. RR. Lazio.
6. Vice brigadiere CIOFFI Michele, Legione CC. RR. Roma.
7. Vice brigadiere DE ROSA Giuseppe, Legione CC. RR. Palermo.
8. Vice brigadiere GIACON Giovanni, Legione CC. RR. Napoli.
9. Vice brigadiere LOMBARDO Salvatore, Legione CC. RR. Palermo.
10. Brigadiere VITUZZI Alfredo, Legione CC. RR. Chieti.
11. Vice brigadiere MORENO Ernesto, Legione CC. RR. Genova.
12. Vice brigadiere PELLECCHIA Francesco, Legione CC. RR. Napoli.
13. Vice brigadiere DE NARDO Giulio, Legione CC. RR. Napoli.
14. Vice brigadiere BONETTI Aurelio, Legione CC. RR. Lazio.
15. Vice brigadiere BARLESI Alessandro, Legione CC. RR. Messina.

Corso di fanteria.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore SINESE Tommaso, 63 fanteria.
2. Sergente maggiore CAMPOBELLO Vincenzo, 8 fanteria.
3. Sergente maggiore MINEO Enrico, 41 fanteria.

Ammessi per aver superati gli esami:

4. Sergente maggiore SIMEONE Amilcare, 2 fanteria.
5. Maresciallo GIANNINI Aurelio, 151 fanteria.
6. Sergente maggiore FALANGA Felice, 1 fanteria.
7. Sergente maggiore LUCCARINI Luigi, 1 bersaglieri.

8. Sergente maggiore ROSSETTI Alfredo, 2 alpini.
9. Sergente maggiore CAMPANINI Umberto, 61 fanteria.
10. Sergente maggiore DE ANGELIS Massimo, 2 bersagl.
11. Sergente maggiore GENTILI Roberto, 61 fanteria.
12. Sergente maggiore SORANZO Mariano, 81 fanteria.
13. Sergente maggiore CARDINALE Giuseppe, 1 bersaglieri.
14. Sergente maggiore SEVERONI Antonio, Scuola centr. fanteria.
15. Sergente maggiore DI FAZIO Salvatore, 27 fanteria.
16. Sergente maggiore FRANCOMACARO Leopoldo, 10 bersaglieri.
17. Sergente VLASSIC Edomondo, 6 alpini.
18. Sergente maggiore LEONE Enrico, 81 fanteria.
19. Sergente maggiore SANTOPINTO Idolo, R. C. T. C. Tripolitania.
20. Sergente maggiore DI STEFANO Ilario, 36 fanteria.
21. Sergente CAPONI Cesare, 4 bersaglieri.
22. Sergente maggiore MARZO Pasquale, 2 bersaglieri.
23. Sergente maggiore CAVALLI Luigi, 1 granatieri.
24. Sergente maggiore SORDI Agostino, Scuola allievi ufficiali di Moncalieri.
25. Sergente SPACAGNA Carlo, 15 fanteria.
26. Sergente D'APRILE Giuseppe, 55 fanteria.
27. Sergente maggiore MACRI' Giuseppe, 81 fanteria.
28. Sergente maggiore CORDERO DI MONTEZEMOLO Amedeo, 1 alpini.
29. Sergente maggiore DI JORIO Lucio, 81 fanteria.
30. Sergente maggiore D'ALESSIO Vittorio, 40 fanteria.
31. Sergente maggiore LATROFA Vitantonio, 2 alpini.
32. Sergente maggiore MOSCATO Raffaele, 43 fanteria.
33. Sergente MALATINI Guido, 74 fanteria.
34. Sergente maggiore BULUGGIU' Giovanni, 38 fanteria.
35. Sergente FREDELLA Lazzaro, 8 fanteria.
36. Sergente maggiore GENOVA Francesco, 7 fanteria.
37. Sergente maggiore PAPUCCI Renato, R. C. T. C. Cirenaica.

38. Sergente MENDITTO Gioacchino, 81 fanteria.
39. Sergente maggiore ROTELLI Virgilio, 6 bersaglieri.
40. Sergente maggiore FRASSANITO Cesare, 63 fanteria.
41. Sergente maggiore FALLETTI Pietro, 44 fanteria.
42. Sergente maggiore PIGNIERI Attilio, 36 fanteria.
43. Sergente maggiore VALLONE Raffaele, reggimento carri armati.
44. Sergente maggiore CAROLLO Vincenzo, 10 bersaglieri.
45. Sergente maggiore FRACASSO Ferruccio, 35 fanteria.
46. Sergente maggiore RAVOT Ugo, 59 fanteria.
47. Sergente maggiore GRAZIANO Andrea, 6 fanteria.
48. Sergente maggiore PENNA Vincenzo, 56 fanteria.
49. Sergente ASTORRI Alessandro, 6 bersaglieri.
50. Sergente maggiore DI PALMA Emilio, 40 fanteria.
51. Sergente maggiore GIANNOTTI Mario, 41 fanteria.
52. Sergente maggiore CODA Giuseppe, 46 fanteria.
53. Sergente maggiore QUADRI Gaetano, R. C. T. C. Cirenaica.
54. Sergente maggiore MASTINO Salvatore, 45 fanteria.
55. Sergente maggiore CANTILENA Ettore, 63 fanteria.
56. Sergente PALMA Mario, 40 fanteria.
57. Sergente maggiore LANZILAO Ernesto, 78 fanteria.
58. Sergente maggiore MILETTO Vincenzo, 151 fanteria.
59. Sergente BONOLDI Alberto, 54 fanteria.
60. Sergente maggiore AMELOTTI Pierino, 54 fanteria.
61. Sergente maggiore GIANNASI Antonio, 84 fanteria.

Corso di cavalleria.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore MARAVIGNA Napoleone, regg. cavalleggeri Novara.
2. Vice brigadiere FIORENTINI Oreste, Legione CC. RR. Roma.
3. Vice brigadiere TOCCO Tito, Legione CC. RR. Cagliari.
4. Brigadiere FERRANTE Aristide, Legione CC. RR. Trieste.
5. Vice brigadiere CRAPA Giuseppe, Legione CC. RR. Milano.

Ammessi per aver superati gli esami:

6. Sergente maggiore RICCITELLI Tacito, regg. Piemonte Reale cavall.

7. Sergente maggiore AVOGADRO Erinno, regg. cavalleggeri Guide.

Corso di artiglieria.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore NORCIO Michele, 19 regg. art. campagna.
2. Vice brigadiere VENTO Mario, Legione CC. RR. Napoli.
3. Brigadiere PODO Luigi, Legione CC. RR. Roma.
4. Vice brigadiere CORRADO Clemente, Legione CC. RR. Trento.
5. Brigadiere CAMPI Giuseppe, Legione CC. RR. Genova.
6. Brigadiere GUERRINA Guido, Legione CC. RR. Taranto.
7. Vice brigadiere SERRA Nicola, Legione CC. RR. Lazio.
8. Vice brigadiere CRAIG Luigi, Legione CC. RR. Torino.
9. Vice brigadiere TRISI Alberto, Legione CC. RR. Lazio.
10. Vice brigadiere MALAFARINA Oreste, Legione CC. RR. Chieti.
11. Vice brigadiere RIZZO Mario, Legione CC. RR. Alessandria.
12. Sergente maggiore NARDI Corrado, 2 regg. art. campagna.
13. Vice brigadiere RUSSO Mario, Legione CC. RR. Firenze.
14. Brigadiere CAPIZZI Silvio, Legione allievi CC. RR. Roma.
15. Vice brigadiere QUINTO Pasquale, Legione CC. RR. Napoli.
16. Brigadiere MARETTI Nazzareno, Legione CC. RR. Roma.
17. Sergente maggiore VITOLO Luigi, 10 reg. art. pes. campale.
18. Vice brigadiere PARLAVECCHIO Calisto, Legione CC. RR. Cagliari.

19. Brigadiere PERELLI Giulio, Legione allievi CC. RR. Roma.

20. Vice brigadiere IUZZOLINI Raffaele, Legione CC. RR. Catanzaro.

21. Vice brigadiere DE JULIANIS Filippo, Legione CC. RR. Perugia.

22. Vice brigadiere GIELLA Domenico, Legione CC. RR. Cagliari.

23. Vice brigadiere VILLANI Guglielmo, Scuola centrale CC. RR.

24. Sergente maggiore VIVIANI Gregorio, 8 regg. art. campagna.

25. Vice brigadiere CAIANIELLO Alfredo, Legione CC. RR. Roma.

26. Sergente maggiore DE MORI Enrico, 8 regg. art. campagna.

27. Vice brigadiere BUFANO Alfredo, Comando generale CC. RR.

28. Vice brigadiere PICA Armando, Legione allievi CC. RR. Roma.

29. Sergente maggiore PIZZO G. Battista, 22 regg. art. campagna.

30. Sergente maggiore DE DOMIZIO Donato, 1 regg. art. campagna.

31. Sergente CALTABIANO Rosario, 30 regg. art. campagna.

Ammessi per aver superati gli esami:

32. Sergente maggiore IPAVEC Ernesto, 11 regg. art. pes. campale.

33. Maresciallo TASSISTO Alfredo, 2 regg. art. pes. campale.

34. Sergente Casoli Benedetto, 7 regg. art. campagna.

35. Sergente maggiore FEDERICO Pasquale, 12 regg. art. campagna.

36. Sergente maggiore GENCO Francesco, 26 regg. art. campagna.

37. Sergente maggiore CASCARANO Raffaele, Scuola centr. artiglieria.

38. Sergente maggiore MOLLARETTI Alfredo, 9 regg. art. pes. campale.

39. Sergente maggiore GASBARRI Guido, 9 regg. art. pes. campale.

40. Sergente maggiore VERZEGNASSI Carlo, 2 regg. art. pesante.

41. Sergente maggiore GUARNIERI Mario, 23 art. campagna.

42. Sergente maggiore SECCO Antonio, R. C. T. C. Cirenaica.

43. Sergente maggiore DE PROPHETIS Beniamino, 8 regg. art. contraerei.

44. Sergente PETTINAU Carlo, 5 regg. art. campagna.

45. Sergente maggiore FISCELLA Antonio, 1 centro esperienze Nettuno.

46. Sergente maggiore SCOGNAMILLO Pasquale, 3 regg. art. campagna.

47. Sergente maggiore PIETRAVALLE Carmelo, 2 regg. art. contraerei.

48. Sergente maggiore ZORZI Roberto, 7 regg. art. contraerei.

49. Sergente maggiore GHIDETTI Aldo, 19 art. campagna.

50. Sergente maggiore CERASOLI Pietro, Scuola centr. artiglieria.

51. Sergente LIGONZO Carlo, 13 regg. art. campagna.

52. Sergente maggiore PRINCIPE Enrico, 5 art. pes. campale.

53. Sergente maggiore CROCE Giovanni, 28 art. campagna.

54. Sergente maggiore MASUCCI Antonio, 16 art. campagna.

55. Sergente maggiore FALZINI Antonio, 2 art. campagna.

56. Sergente maggiore LORENZONI Gavino, 16 art. campagna.

57. Sergente maggiore ROSSITTO Vincenzo, 12 art. pes. campale.

58. Sergente maggiore PAPINO Dante, 6 art. pes. campale.

Corso del genio.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Vice brigadiere VILLANI Antonio, Legione CC. RR. Bari.
2. Vice brigadiere PILONE Luigi, Legione CC. RR. Padova.
3. Sergente OSSORIO Brenno, 2 regg. R. T.
4. Sergente MASCOLO Ugo, R. C. T. C. Tripolitania.

Ammessi per aver superati gli esami:

5. Sergente maggiore CRUPI Angelo, regg. pontieri lagun.
6. Sergente maggiore SPECCHIA Francesco, 1 regg. R. T.
7. Sergente maggiore NESTI Ernesto, 2 regg. R. T.
8. Sergente maggiore POSSENTI Guido, 3 regg. genio.
9. Sergente maggiore FEMMINELLA Ernesto, 1 regg. R. T.
10. Sergente maggiore GIGLI Merildo, R. C. T. C. Cirenaica.
11. Sergente maggiore AYROLDI Antonio, 9 regg. genio.
12. Sergente maggiore PERRONI Giovanni, 1 regg. genio.
13. Sergente maggiore DI GIACOMO Salvatore, 10 regg. genio.
14. Sergente maggiore PAGANO Pietro, 12 regg. genio.
15. Sergente maggiore DE BELLIS Vittorio, 10 regg. genio.
16. Sergente maggiore CASSATA Vittorio, 12 regg. genio.
17. Sergente maggiore NICOLOSI Giuseppe, battaglione genio della Sardegna.

Corso di commissariato.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Vice brigadiere GISOTTI Vito, Scuola centr. CC. RR.
2. Vice brigadiere MASUCCI Adolfo, Legione CC. RR. del Lazio.
3. Sergente maggiore DE FRANCESCO Vincenzo, 84 fanteria.

4. Vice brigadiere CARCANO Nicola, Legione CC. RR. del Lazio.
5. Sergente maggiore MARINO Salvatore, 4 centro art. contraerei.
6. Vice brigadiere PALMA Gaetano, Legione CC. RR. del Lazio.
7. Sergente maggiore GALBO Armando, 71 fanteria.
8. Sergente maggiore CITO Giovanni, 28 regg. art. da campagna.
9. Vice brigadiere ASCALONE Giuseppe, Legione CC. RR. Palermo.
10. Sergente maggiore ESPOSITO Francesco, Scuola allievi ufficiali complemento Moncalieri.
11. Sergente maggiore PALOSCHI Giulio, 89 fanteria.
12. Sergente maggiore PRESICCHI Cataldo, 3 compagnia di sussistenza.

Corso di amministrazione.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Vice brigadiere SORICE Carmine, Scuola centrale CC. RR.

Ammessi per aver superati gli esami:

2. Sergente maggiore BOTTI Mario, 6 regg. art. campagna.
3. Maresciallo SENNO Armando, Legione CC. RR. Roma.
4. Sergente maggiore PERRICONE Federico, R. C. T. C. Tripolitania.
5. Vice brigadiere ZOTTA Salvatore, Legione CC. RR. Bari.
6. Brigadiere RUGGERO Paolo, Legione CC. RR. Bari.
7. Brigadiere PAOLANTONIO Armando, Legione CC. RR. Ancona.
8. Sergente maggiore CARDILE Giuseppe, 36 fanteria.
9. Vice brigadiere DI MEO Antonio, Legione Terr. CC. RR. di Roma.
10. Brigadiere OLIVIERO Silvio, Legione allievi CC. RR. Roma.
11. Sergente maggiore FINA Rosario, 10 compagnia sussistenza.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 711. — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1929-30. — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 21 novembre 1929 - Anno VIII.

Il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata il limite di spesa entro il quale le varie scuole militari possono prelevare gratuitamente gli stampati dal reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1929-30.

L'importo degli stampati forniti oltre l'accennato limite sarà addebitato agli enti riceventi sul fondo loro concesso per spese d'ufficio, in analogia al disposto della circolare 383 *giornale militare* corrente anno (Ispettorato generale amministrativo), relativa all'assegnazione gratuita di stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'anzidetto esercizio.

Collegio militare di Roma	L.	1400
» » Napoli	»	1500
R. accademia di fanteria e cavalleria	»	7000
» artiglieria e genio	»	3100
Scuola di applicazione di fanteria	»	2000
» » cavalleria	»	2000
» » artiglieria e genio	»	700

Scuole allievi ufficiali di complemento.

Scuola allievi ufficiali di complemento di Moncalieri	L.	6000
» » » Bra	»	6000
» » » Milano	»	4200
» » » Verona	»	5000
» » » Pola	»	6000
» » » Lucca	»	5000
» » » Spoleto	»	5000
» » » Campobasso	»	3200
» » » Palermo	»	3100

Scuole allievi sottufficiali.

Scuola allievi sottufficiali di Modena	L.	2500
» » Rieti	»	5500
» » Caserta	»	1000

Comando scuole centrali militari	L.	500
Scuola centrale di fanteria	»	5000
» di artiglieria	»	7000
» del genio	»	2500
» di educazione fisica	»	2000
Scuola di guerra	»	3000
» di tiro di artiglieria	»	7000
» di applicazione di sanità militare	»	2500
» centrale carabinieri reali	»	2500

Roma, 17 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 712. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 21 novembre 1929 – Anno VIII.

1. — Con riferimento alla circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 3 gennaio 1930 avrà inizio, presso il laboratorio di veterinaria militare di Roma, il corso di integrazione per ufficiali veterinari, della durata di mesi quattro, che si svolgerà secondo le norme ed il programma di insegnamento indicati in detta circolare.

2. — A frequentare detto corso sono chiamati i seguenti tenenti veterinari:

BERTOLOTTI Fiorenzo, 27° regg. art. da campagna;
PIERRON Alfredo, 3° regg. art. campagna;
TURINA Riccardo, 23° regg. art. da campagna;
MATALONI Catervo, regg. Genova cavalleria.

3. — Detti ufficiali si presenteranno al Ministero della guerra (Ufficio del capo del servizio veterinario) il 3 gennaio p. v., alle ore 10.

Essi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 di ogni mese al 13° reggimento da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 713. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — **R. decreto n. 1944 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, nn. 621 e 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;
Visti i Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;
Visti i Regi decreti 26 febbraio 1928, n. 447, 8 novembre 1928, n. 2561, e 25 aprile 1929, n. 679;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che presero parte ai seguenti fatti d'arme:

Gar Msciarrega, Garet Teslemet, Bu Atla (Cirenaica, 20 gennaio 1929);

El Magher (Cirenaica, 13 marzo 1929);

Got Ghermada (Cirenaica, 20 marzo 1929);

Bir Bu Gedaria (Cirenaica, 6 aprile 1929);

Bir Ziden (Tripolitania, 12 aprile 1929);
Caf Metchia (Tripolitania, 17 aprile 1929);
Bir Er Rtem (Tripolitania, 22 aprile 1929);
Uadi Umm El Ela (Tripolitania, 22 aprile 1929);
Mellaha El Còtia (Tripolitania, 9 maggio 1929);
Pozzi di Sciueref, Bir El Alga (Tripolitania, 26, 27, 28 maggio 1929).

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanza, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANN. — BALBO — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 59. — MANCINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1929, circolare 398:

A pagina 1606, al 15° rigo, invece di « al categorico n. 132 » leggasi: « al categorico n. 129 ».

Dispensa 45ª, anno 1929, circolare 516:

A pagina 2204, dopo il titolo « Descrizione del maglione di lana da ginnastica con mezze maniche per gli allievi degli Istituti militari », invece di: (Categ. 1172 - prezzo L. 4.2[illegible], leggasi: (Categ. 1172 - prezzo L. 28).

Dispensa 56ª, anno 1929, circolare 661:

A pagina 2626, prima del terz'ultimo capoverso, aggiungasi: Il sacco da alpino per sciatori, inventariato al categorico 132 della categoria II, Sezione A è abolito, perchè sostituito dal sacco e valigia di tela grigio verde impermeabile per truppe alpine, e resta in uso fino a consumazione. Passa perciò al categorico 597 della Sezione D della stessa categoria II, al prezzo di L. 60.

Dispensa 54ª, anno 1929, circolare 636:

A pagina 2555 depennare il capitano dei CC. RR. RICCIARDI Giov. Battista dell'Ispettorato 6ª zona CC. RR. Palermo.

A pagina 2556 depennare il tenente del 41 fanteria LIBERTINI Alfredo.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

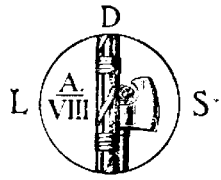
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,70

(3738) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1929 - ANNO VIII — 29 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 714 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — COLONIE. — R. decreto n. 1955 - Ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N. . . . . *Pag.* 2752

» 715 - 2 novembre 1929 - Anno VIII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito . . . . . » 2768

» 716 - 7 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto col quale viene apportata una variante alla ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 2769

» 717 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto n. 1698 - Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . » 2770

» 718 - 28 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documentazione delle richieste di scarico relative agli oggetti di corredo distribuiti agli uomini di truppa . . . . . » 2772

LIBRERIA DELLO STATO

N. 719 - 28 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni dello Stato, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare .. Pag. 2774

» 720 - 28 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 2777

» 721 - 28 novembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 2779

» 722 - 28 novembre 1929 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei polsini flosci per allievi degli istituti militari . . . . . » 2780

» 723 - 28 novembre 1929 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria . . . . . » 2781

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2794

AVVISI . . . . . » 2795

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2801

Circolare N. 714. — COLONIE. — **R. decreto n. 1955 - Ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 271. del 21 novembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Libia, in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge n. 2301 in data 24 dicembre 1925, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto n. 228 in data 24 gennaio 1926 sull'avanzamento dei quadri delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N., convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2489;

Visto il Nostro decreto in data 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, e le successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità di perfezionare l'ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N. in base a dati di esperienza, per meglio conformarlo alle esigenze del servizio coloniale;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordinamento delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N., costituite col R. decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, è quello risultante dal presente decreto.

Art. 2.

Le due Legioni libiche permanenti di M. V. S. N., ordinate come unità di fanteria, sono alla dipendenza disciplinare, amministrativa e d'impiego del Governatore e del Comando truppe della rispettiva Colonia, come le unità dei Regi corpi di truppe coloniali.

La 1ª Legione risiede in Tripolitania, ed ha la denominazione di «Prima legione libica permanente (Oea) di M. V. S. N.»; la 2ª Legione risiede in Cirenaica ed ha la denominazione di «Seconda legione libica permanente (Berenice) di M. V. S. N.».

La formazione organica di ciascuna Legione risulta dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' nella facoltà del Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della M. V. S. N., di modificare, con suoi decreti, da registrare dalla Corte dei conti, la formazione delle predette unità, nei loro particolari, senza aumentare la spesa.

Art. 3.

Al personale delle Legioni libiche, nei riguardi disciplinari, penali e di servizio, si applicano le disposizioni del regolamento di disciplina, del Codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.

I rapporti tra le Legioni libiche ed il Comando generale della M. V. S. N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità coloniali da cui dipendono e del Ministero delle colonie e viceversa.

Art. 4.

La corrispondenza di unità tra i reparti delle Legioni libiche e i reparti dei Regi corpi di truppe coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n. 45 delle norme approvate col decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Art. 5.

La gradazione gerarchica del personale delle Legioni libiche è la seguente, ed è equiparata alla corrispondente gradazione gerarchica del Regio esercito a fianco segnata:

Truppa:

Camicia nera	equiparato a	soldato
Camicia nera scelta . . .	»	» caporale
Vice caposquadra	»	» caporalmaggiore

Sottufficiali:

Caposquadra.	»	» sergente
Primo capo squadra . . .	»	» serg. maggiore
Aiutante	»	» maresciallo
Aiutante capo	»	» maresciallo capo
Primo aiutante.	»	» maresc. maggiore

Ufficiali:

Sottocapomanipolo . . .	»	» sottotenente
Capomanipolo	»	» tenente
Centurione	»	» capitano
Seniore	»	» maggiore
Primo seniore	»	» tenente colonnello
Console	»	» colonnello

Art. 6.

E' stabilito l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alle Legioni libiche e gli appartenenti alle altre forze armate dello Stato, tanto in Colonia che nella Madre-patria.

Gli appartenenti alle predette Legioni, che per qualsiasi motivo trovansi in Patria, sono soggetti agli stessi obblighi disciplinari e di dipendenza previsti per il personale del Regio esercito.

Art. 7.

Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale ed è fatto dal Comando generale della M. V. S. N. tra gli iscritti alla M. V. S. N.

Essi sono tratti dagli ufficiali in A. R. Q. e da quelli dei ruoli di complemento del Regio esercito, e debbono rivestire nelle Legioni libiche il grado corrispondente a quello che rivestono nel Regio esercito.

Il reclutamento del personale sottufficiali e truppa è volontario e nazionale. E' fatto dal Comando generale della M. V. S. N. tra gli inscritti alla M. V. S. N. che abbiano i requisiti stabiliti per gli aspiranti alla riammissione, ammissione od arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Le modalità particolari per il richiamo in servizio ed assegnazione degli ufficiali alle Legioni libiche e per la riammissione, ammissione od arruolamento del personale sottufficiali e truppa, saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie, il Ministero della guerra ed il Comando generale della M. V. S. N.

Art. 8.

Gli ufficiali delle Legioni libiche sono considerati come richiamati dal congedo o dalla posizione di A. R. Q. col grado che rivestono nei rispettivi ruoli del Regio esercito.

I sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere che già prestarono servizio nel Regio esercito o furono arruolati per fatto di leva, sono considerati come richiamati o chiamati in servizio nel Regio esercito col grado che in esso rivestono.

Il personale di cui al precedente comma, se proveniente da arma diversa da quella di fanteria, o se appartenente alla Regia marina o alla Regia aeronautica o alla Regia guardia di finanza, all'atto in cui è richiamato in servizio per l'assegnazione alle Legioni libiche, viene trasferito in modo definitivo, e ad ogni effetto, nei ruoli dell'arma di fanteria del Regio esercito.

Art. 9.

Il servizio prestato nelle Legioni libiche è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di variazione nei documenti matricolari degli interessati.

Tutti coloro che contraggono arruolamento nelle Legioni suddette assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel Regio esercito. I giovani che si arruolano prima od all'atto della chiamata alle armi della loro classe, quando abbiano compiuto nelle Legioni un periodo di servizio almeno uguale agli obblighi di leva della rispettiva classe, non debbono rispondere alla chiamata della classe stessa.

Il personale di truppa collocato o ricollocato in congedo, dopo aver compiuto gli obblighi di servizio volontariamente assunti, gode della esenzione dalle due prime chiamate alle armi per istruzione indette in Patria, dalla data di congedamento.

Art. 10.

L'ufficiale delle Legioni libiche, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire, giusta il R. decreto 24 gennaio 1926, n. 228, la promozione nelle Legioni stesse al grado superiore corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito.

Tale avanzamento viene effettuato dal Comando generale della M. V. S. N., su proposta delle autorità gerarchiche coloniali, con modalità analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

L'ufficiale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante all'organico della Legione cui appartiene

sarà rimpatriato e ricollocato in congedo, oppure potrà transitare, se lo consente l'organico, nell'altra Legione.

Art. 11.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale e a quelli di truppa delle Legioni libiche si effettua con le stesse norme e modalità in vigore nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia per l'avanzamento ai corrispondenti gradi del Regio esercito.

L'avanzamento conseguito nei gradi di sottufficiale e di truppa delle Legioni libiche è considerato, a tutti gli effetti, come conseguito nei corrispondenti gradi nel Regio esercito, nell'arma di fanteria, ed è oggetto di variazioni nei documenti matricolari degli interessati.

Il personale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione libica cui appartiene sarà rimpatriato, oppure potrà essere transitato nell'altra Legione libica se lo consentirà l'organico di questa.

Art. 12.

Al personale delle Legioni libiche sono estese, in quanto applicabili ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali, le disposizioni di cui al R. decreto 10 marzo 1923, n. 621, riguardanti le promozioni ed il passaggio di ruolo per merito di guerra, e quelle per il conferimento sul campo delle ricompense al valore militare.

Sono altresì ad esso applicabili, con le stesse norme, le disposizioni che durante determinati cicli di operazioni vigono pel personale dei Regi corpi di truppe coloniali impiegati in operazioni militari di grande polizia coloniale.

Art. 13.

Le norme riguardanti l'uniforme degli appartenenti alle Legioni libiche saranno emanate, con apposito regolamento d'istruzione, dal Ministero delle colonie previ accordi col Comando generale della Milizia, inteso il Ministero della guerra.

Art. 14.

Le coorti delle Legioni libiche sono reparti amministrativamente autonomi. Esse rendono i conti all'Ufficio amministrazione del Comando truppe della rispettiva Colonia, dal quale dipendono direttamente nei riguardi amministrativi, con le stesse norme e modalità in vigore per le unità del Regio corpo truppe coloniali.

Presso l'Ufficio amministrazione predetto è distaccata dal Comando di ciascuna Legione la Sezione speciale amministrativa costituita col personale di cui alle tabelle organiche, annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'Ufficio amministrazione in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della Legione.

Il personale del Comando di legione è amministrato dal Reparto deposito del Regio corpo.

Art. 15.

Per ogni altro riguardo non considerato dal presente decreto, si applicano al personale delle Legioni libiche, in quanto applicabili, le norme e disposizioni che regolano l'ordinamento del corrispondente personale dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

I premi di arruolamento ai militari di truppa, dovuti giusta l'art. 37 dell'ordinamento militare per la Libia, approvato col R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, continuano ad esser corrisposti per metà all'atto dell'incorporamento nel reparto della Legione libica di destinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 16.

I graduati e le camicie nere appartenenti alle Legioni libiche, tali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che rivestono nei ruoli del Regio esercito un grado di sottufficiale o di truppa, assumeranno dalla data suddetta il grado corrispondente a questo, giusta la graduazione gerarchica stabilita dall'art. 5 del presente decreto.

Gli attuali graduati, vice capisquadra e capisquadra, divenuti tali nelle suddette Legioni, mediante regolari promozioni, manterranno il grado raggiunto

I capisquadra che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano raggiunto, computando anche il servizio prestato nelle Legioni libiche permanenti, i limiti di anzianità o di servizio stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, saranno senz'altro presi in esame per tale avanzamento, e, se giudicati idonei, promossi con decorrenza dalla data suddetta.

Art. 17.

Agli effetti della eventuale continuazione della carriera militare nei reparti metropolitani del Regio esercito, per i sottufficiali delle Legioni libiche già tali o che divengano tali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto appresso:

1° Non sono ammessi alla continuazione della carriera:

a) gli aiutanti di qualsiasi grado, nominati tali perchè già rivestiti del grado di maresciallo nel Regio esercito all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche;

b) i primi capisquadra ed i capisquadra nominati o confermati tali perchè già rivestiti nel Regio esercito del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e di sergente, che all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche erano stati congedati da 4 anni, o più, dal Regio esercito.

2° Potranno essere ammessi alla continuazione della carriera:

c) i primi capisquadra ed i capisquadra nominati o confermati tali perchè già rivestiti nel Regio esercito del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e di sergente, che all'atto della loro riammissione nelle Legioni libiche permanenti erano stati congedati dal Regio esercito da meno di 4 anni.

I sottufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*), allorchè cesseranno di far parte delle Legioni libiche, saranno ricollocati in congedo.

Art. 18.

Qualora, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 16 del presente decreto, risultassero esuberanze nei vari gradi di sottufficiale e di truppa in confronto alle tabelle organiche di ciascuna Legione libica, gli esuberanti potranno far passaggio da una Legione all'altra, compatibilmente con le rispettive vacanze d'organico. Nel caso ciò non fosse possibile, gli esuberanti verranno rimpatriati.

Il provvedimento di rimpatrio pei sottufficiali esuberanti sarà effettuato a cominciare da quelli di cui al n. 1 del precedente articolo.

Art. 19.

Coloro che, per effetto dell'applicazione del presente decreto, verranno ad avere una diminuzione nel trattamento economico personale, conserveranno « ad personam » quello loro dovuto all'atto della entrata in vigore del decreto stesso, sino al compimento della ferma o della rafferma in corso.

Art. 20.

Il personale di cui al precedente articolo potrà optare per la continuazione del servizio, al termine della ferma o rafferma in corso nelle Legioni libiche, col trattamento inerente alla propria posizione matricolare e amministrativa, giusta il presente decreto, ovvero per il rimpatrio definitivo. La domanda relativa dovrà essere presentata un mese prima della data di scadenza della ferma o della rafferma.

A coloro che opteranno per la continuazione del servizio sarà consentito chiedere il passaggio dalla Legione di appartenenza all'altra; tale passaggio potrà essere concesso semprechè l'organico lo consenta.

Art. 21.

Fino a quando non siano stati eliminati i graduati forniti di assegno « ad personam » giusta il precedente articolo 19, alla maggiore spesa per tali graduati mantenuti in servizio sino al termine della ferma o della rafferma per loro in corso, si dovrà provvedere con vacanze nei gradi delle cate-

gorie dei sottufficiali e dei caporali delle Legioni, che equivalgano alla maggiore spesa di cui sopra.

Restano ferme, nei riguardi del personale delle Legioni libiche permanenti, le disposizioni limitatrici del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di ciascuna Colonia.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la sua esecuzione, di accordo coi Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della M. V. S. N.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 70. — MANCINI.

Tabelle organiche delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N.

TABELLA N. 1.

LEGIONE LIBICA PERMANENTE DI M. V. S. N.

La Legione libica permanente comprende:
1 Comando di legione;
1 Sezione speciale amministrativa;
2 Coorti.

COMANDO DI LEGIONE.

	Uomini			Quadrupedi				
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da soma	Carretto a 2 ruote	Motociclette e motocarrozzette
Comandante (Console)	1			1				
Centurione A. M. in 1ª	1			1				
Capomanipolo o sottocapomanipolo a disposizione	1							
Aiutante dei 3 gradi di maggiorità		1						
Vice capisquadra e camicie nere scelte, scritturali			3					
Vice caposquadra o camicia nera scelta, ciclisti			1					1
Camicia nera ciclista			1					1
Camicie nere attendenti			3					
TOTALE COMANDO LEGIONE	3	1	8	2				2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 2.

SEZIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA.

	UOMINI			QUADRUPEDI					
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma	Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
Centurione (1)	1								
Aiutanti dei 3 gradi		1							
Capisquadra o caposquadra		1							
Vice capisquadra o camicie nere scelte			3						
Camicia nera attendente			1						
Capisquadra o caposquadra di contabilità (2)		1							
Camicie nere scritturali pel Reparto deposito (2)			4						
TOTALE	1	3	7						

(1) Deve provenire dal Corpo di amministrazione, o da arma combattente che abbia prestato nel Regio esercito servizio amministrativo.

(2) A disposizione del Reparto deposito del Regio corpo, il quale amministra il personale delle Legioni distaccato a Tripoli o Bengasi fuori corpo, provvede al servizio di tappa per il personale di transito della Legione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N.

COORTE.

La Coorte comprende:

1 Comando di coorte; 3 Centurie fucilieri; 1 Centuria mitragliatrici.

COMANDO DI COORTE.

	Uomini			Quadrupedi			Carretto a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da soma			
Comandante (I° seniore o seniore)	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo A. M. in 2ª	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo a disposizione	1			1					
Capomanipolo o sottocapomanipolo medico	1			1					
Aiutante dei 3 gradi		2							
I° caposquadra o caposquadra trombettiere		1							
I° caposquadra o caposquadra		1							
Vice caposquadra o camicia nera scelta di maggiorità			1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta aiutante di sanità			2						
Vice caposquadra o camicia nera scelta conducente			1						
Camicie nere ciclisti			3					3	
Camicie nere attendenti			4						
Camicie nere conducenti			16		12	4	6		
TOTALE DEL COMANDO DI COORTE	4	4	27	4	12	4	6	3	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 4.

CENTURIA FUCILIERI.

Una Centuria fucilieri comprende:

Il comandante: tre manipoli fucilieri (ciascuno su tre squadre).

	UOMINI			QUADRUPEDI			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da soma			
Comandante (centurione)	1			1					
Aiutante dei 3 gradi		1							
Caposquadra o caposquadra di contabilità		1							
Vice caposquadra o camicia nera scelta di contabilità			1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta zappatore			1						
Camicia nera trombettiere			1						
Camicia nera attendente			1						
TOTALE COMANDO	1	2	4	1					
Manipolo fucilieri.									
Capomanipolo o sottocapomanipolo	1								
Primi capisquadra o capisquadra		3							
Vice capisquadra o camicie nere scelte			3						
Camicie nere portaferiti			2						
» » zappatori (1)			4						
» » trombettieri			1						
» » (compreso l'attendente)			46						
TOTALE MANIPOLO	1	3	56						
TOTALE COMANDO CENTURIA E TRE MANIPOLI	4	11	172	1					

(1) Di cui 2 attrezzati di badile e mannarese, due di gravina e funicella: nel totale degli zappatori della Centuria due sono attrezzati di piccone mandente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

TABELLA N. 2

CENTURIA MITRAGLIATRICI.

Una Centuria mitragliatrici comprende:

Il comandante: tre sezioni mitragliatrici (ciascuna su due squadr.

(E' costituita come unità carreggiata: occorrendo può essere trasformata in someggiata con l'assegnazione degli altri quadrupedi necessari).

	Uomini			Quadrupedi				
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma	Carretto a 2 ruote	Motociclette Mitragliatrici
Comandante (centurione)	1			1				
Aiutante dei 3 gradi		1						
I° caposquadra o caposquadra di contabilità		1						
Vice caposquadra o camicia nera scelta di contabilità			1					
Vice caposquadra o camicia nera scelta zappatore			1					
Vice caposquadra o camicia nera scelta conducente			1					
Camicia nera trombettiere			1					
Camicia nera attendente			1					
TOTALE COMANDO	1	2	5	1				
Sezione mitragliatrici								
Capomanipolo o sottocapomanipolo	1							
I° caposquadra o caposquadra		1						
Vice capisquadra o camicie nere scelte			6					
Camicia nera portaferiti			1					
» » trombettiere			1					
» » zappatori			4					
» » all. armaiuolo			1					
» » attendenti			1					
» » conducenti			4		4		2	2
» » (serventi portamuniz. ecc.)			23					
TOTALE SEZIONE MITRAGLIATRICI	1	1	41		4		2	2
TOTALE COMANDO CENTURIA E TRE SEZIONI	4	5	128	1	12		6	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

RIEPILOGO COORTE.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comando di coorte	4	4	27	4	12	4	6	3	—
Tre centurie fucilieri	12	33	516	3	—	—	—	—	—
Una centuria mitragliatrici	4	5	128	1	12	—	6	—	6
TOTALE	20	42	671	8	24	4	12	3	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

DE BONO.

RIEPILOGO LEGIONE LIBICA PERMANENTE M. V. S. N.

	Uomini			Quadrupedi			Carrette a 2 ruote	Biciclette	Mitragliatrici
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	da sella per ufficiali	da tiro	da salma			
Comando legione	3	1	8	2	—	—	—	2	—
Sezione speciale amministrativa	1	3	7	—	—	—	—	—	—
Due coorti	40	84	1342	16	48	8	24	6	12
TOTALE	44	88	1357	18	48	8	24	8	12

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

DE BONO.

N. 715. — AVANZAMENTO. - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI
DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 relativa all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1929, che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico farmacista in S.P.E. nel Regio esercito;

Decreta:

Articolo unico.

Nella commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente chimico farmacista in S.P.E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 27 luglio 1929, il maggiore chimico farmacista CAPPELLI cav. Giuseppe è sostituito dal maggiore chimico farmacista PARRI cav. Walter.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 novembre 1929 - Anno VII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 68, foglio n. 47.

N. 716. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto col quale viene apportata una variante alla ripartizione dei servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 7 novembre 1929 – Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Ritenuta la opportunità di ripartire tra le direzioni generali i servizi sinora affidati all'autonoma divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni sinora affidate all'autonoma divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari vengono ripartite tra le direzioni generali del Ministero della guerra: ed, in conseguenza, la detta divisione cessa di funzionare dalla data del presente decreto.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 717. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1968 – Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di vari Ministeri, nonchè nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 14 novembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 271, del 21 novembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936; 13 giugno 1929, nn. 956, 957 e 963; 17 giugno 1929, nn. 959, 962 e 971; 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè sul bilancio relativo alla gestione speciale dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio 1929-1930, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) In aumento:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi, ecc.	L.	90,000
Cap. n. 45 — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, ecc.	»	105,000
Totale degli aumenti . . .	L.	195,000

b) In diminuzione:

Cap. n. 54 — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	90,000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 718. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documentazione delle richieste di scarico relative agli oggetti di corredo distribuiti agli uomini di truppa.** — (Ragioneria centrale). — 28 novembre 1929 – Anno VIII.

I buoni, i riepiloghi dei buoni di prelevamento e le richieste di scarico di oggetti di corredo, se compilati in modo incompleto, rendono difficoltosa l'azione di controllo e causano grave perdita di tempo.

Alle richieste di scarico di oggetti di corredo distribuiti agli uomini di truppa, vanno allegati i buoni di prelevamento riportati in apposito riepilogo. Ma la sicurezza di non commettere errori sulle richieste di scarico, sia nella quantità degli oggetti e sia nel valore di essi, si ottiene soltanto se i buoni, i riepiloghi e le richieste, vengono compilati secondo le norme prescritte, in modo da mettere in evidenza gli eventuali errori.

Pertanto, si prescrive:

a) i buoni di prelevamento debbono essere compilati senza trascurare alcuna delle indicazioni richieste dal modello 260 *A* e cioè: specie, quantità e classe d'uso degli oggetti, prezzo unitario di tariffa, importo di ciascuna specie di oggetti ed importo totale di tutti gli oggetti segnati nel buono;

b) il riepilogo trimestrale dei buoni di prelevamento dovrà essere redatto secondo il modello che si allega alla presente circolare e dovrà indicare il numero d'ordine dei buoni, la quantità ed il valore degli oggetti prelevati con ciascun buono, il prezzo unitario di ciascun oggetto ed il totale a quantità e valore degli oggetti che vennero prelevati nel trimestre coi singoli buoni di prelevamento.

Con tale sistema l'importo globale del riepilogo, dovendo corrispondere col totale del valore dei singoli buoni, porrà in evidenza ogni eventuale errore di registrazione, sia nella quantità degli oggetti, sia nei prezzi unitari e sia nel calcolo dell'importo complessivo;

c) le richieste di scarico dovranno corrispondere perfettamente al riepilogo di cui alla lettera precedente, tanto a quantità quanto a valore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

RIEPILOGO dei buoni mod. 260-A degli oggetti di corredo (1) ..... distribuiti alla truppa durante il ..... trimestre 192...-3...

Numero d'ordine del buono	DATA del buono di prelevamento	Designazione degli oggetti e numero categorico																						Importo di ogni singolo buono		NOTE
		3	603	1571	1574	7	17	17	18	605	40	1614	609	1598												
		Asciugatoi	Berretti a forma rigida	Berretti di tela	Berretti di panno g. v.	Borraccie	Camicie di tela	Camicie di tela	Camicie di lana	Fascie di panno g. v.	Farsetti a maglia	Giubbe d'artiglieria	Giubbe di panno da parata	Giubbe di tela										L.	C.	
	Prezzo unitario	1,25	9,60	2,98	7,90	3,25	8,70	4,35	34,90	14,10	8,50	20 —	66,70	6,75												
	Stato d'uso	M	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	B	M												
1	1° gennaio	16	—	8	—	—	—	12	8	6	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	537	84	
2	15 gennaio	16	—	—	1	—	—	12	9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	467	60	
3	2 febbraio.....	1	9	—	2	—	3	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	676	65	
4	1° marzo	18	—	1	—	10	4	9	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	68	
	TOTALE ...	51	9	9	3	10	7	33	17	10	10	2	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.877	77	
	Importo L.	63	83	26	23	32	60	143	593	141	85	40	533	47										1.877	77	Importo totale
	Importo C.	75	40	82	70	50	90	55	30	—	—	—	60	25												

..... li ..... 192... anno ....

IL CAPO DELL'UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSEGNATARIO

(1) nuovi od usati.

N. 719. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni dello Stato, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 28 novembre 1929 - Anno VIII.

L'art. 21 del R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Circ. 148 del *giornale militare* 1928) stabilisce che sia per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato che per le somme dovute da privati per prestazioni di qualsiasi specie, deve essere effettuato il versamento in tesoreria del relativo importo, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata, per essere portato in aumento allo stato di previsione del Ministero della guerra.

Il successivo art. 37, riferendosi anche al precedente, dispone, inoltre, che anche le cessioni fra servizi della stessa amministrazione militare, *quando si tratti di materiali dei quali occorra ricostituire le scorte,* dànno luogo a versamento in tesoreria del relativo importo, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per la conseguente riassegnazione al bilancio della guerra.

In conseguenza delle disposizioni di cui sopra, si rende necessario modificare le norme in vigore che regolano le cessioni, in modo da ottenere uniformità di applicazione da parte di tutti gli enti militari.

Si dispone, pertanto, che tutte le amministrazioni militari, con decorrenza dal 1° dicembre 1929, effettuino il versamento in tesoreria con imputazione agli speciali capitoli del bilancio dell'entrata che consentono la riassegnazione delle somme al bilancio della guerra (capo X, capitolo 197 per la parte ordinaria e capo X, capitolo 240 per quella straordinaria):

a) dell'importo delle cessioni e prestazioni effettuate ad altre amministrazioni dello Stato;

b) dell'importo delle cessioni e prestazioni effettuate a privati (cessioni a marescialli, alle mense, prelevamento dai magazzini per miglioramento rancio, cessioni di medicinali, rette ospedaliere dei personali autorizzati, ecc.);

c) dell'importo delle cessioni e prestazioni effettuate da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare, sempre quando interessino capitoli diversi.

Si intende che, salvo speciali disposizioni da impartirsi dal Ministero, l'imputazione agli speciali capitoli di cui sopra non deve essere fatta per le cessioni o vendite di materiali fuori uso, degli avanzi del rancio, del letame e di quant'altro non sarebbe convenientemente utilizzabile anche in altri servizi dell'amministrazione militare, perchè in questi casi si tratta di proventi e non di cessioni di materiali dei quali occorra ricostituire le scorte.

Tutti gli enti militari dovranno curare che le quietanze siano regolarmente compilate e precisamente contegano le seguenti indicazioni:

a) ente che effettua il versamento (nel caso che si tratti di cessioni ad altre amministrazioni dello Stato, la quietanza dovrà essere intestata a favore dell'ente al quale è stata effettuata la cessione);

b) imputazione al capo e capitoli suddetti;

c) esercizio finanziario;

d) data;

e) causale del versamento;

f) indicazione dell'importo, verificando che l'importo scritto in lettere corrisponda a quello scritto in cifre;

g) firme del cassiere e del capo della sezione di R. tesoreria.

Qualunque rettifica delle quietanze deve essere convalidata con le firme del cassiere del capo della sezione di R. tesoreria e con l'apposizione del bollo ad umido della Tesoreria stessa.

Per tutte le cessioni di cui si tratta nella presente circolare, gli enti militari dovranno compilare gli avvisi modello 1021-*bis*, sui quali questa ragioneria apporrà la solita autorizzazione di scarico dei materiali.

Tali avvisi dovranno essere completi di tutte le indicazioni e, particolarmente, contenere la specificazione:

a) dell'ente o privato al quale è stata effettuata la cessione o prestazione;

b) del servizio cui si riferiscono le cessioni o prestazioni;

c) degli estremi del dispaccio ministeriale o della disposizione in base ai quali è stata effettuata la cessione (anche

se l'avviso viene trasmesso con la relativa quietanza, tale indicazione è opportuno che venga apposta);

d) dell'importo, calcolato al prezzo di cessione e non a quello di nomenclatore;

e) del peso (per le cessioni degli enti coloniali);

f) la firma del capo dell'ufficio d'amministrazione o degli altri incaricati.

Allo scopo di avere la certezza che l'importo degli avvisi mod. 1021-*bis*, corrisponde a quello di cessione, accanto all'indicazione della somma dovrà essere apposta la dicitura « prezzo di cessione ».

In uno stesso avviso mod. 1021-*bis* non potranno essere comprese cessioni ordinate con differenti dispacci ministeriali e nemmeno relative a più amministrazioni.

Allo scopo di tenere ben distinto il valore degli oggetti ce accessorie, nei mod. 1021-*bis*, sotto l'indicazione dell'importo come sopra detto, dovrà essere apposta sempre quella di: « imballaggi e spese accessorie », mettendovi in corrispondenza l'ammontare relativo solo quando debbano addebitarsi tali; spese l'indicazione « nulla », in caso contrario. L'importo degli imballaggi sarà calcolato al prezzo di nomenclatore o di costo secondo che trattasi di imballaggi in carico o acquistati o da ricostituirsi, quello delle spese accessorie sarà calcolato al costo.

Tutti gli enti militari dovranno curare che i documenti pervengano al Ministero (Ragioneria centrale) regolarmente compilati, secondo le norme di cui sopra, in modo da evitare osservazioni o richieste di chiarimenti e di informazioni.

Tutti i documenti (avvisi mod. 1021-*bis* e quietanze di tesoreria) dovranno essere trasmessi al Ministero (Ragioneria centrale) non appena saranno giunti in possesso dell'ente militare.

In fine si ritiene opportuno fin d'ora stabilire che — allo scopo di evitare perdite pel bilancio militare — tutti i versamenti che non si potessero eseguire in modo che le relative quietanze — perfettamente regolari — pervengano alla ragioneria entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario, dovranno essere rimandati al mese di agosto del successivo esercizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 720. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 28 novembre 1929 – Anno VIII.

A seguito della circolare 656 del *giornale militare* c. a. e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* c. a. si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della società Fiat dal 1° novembre 1929.

a) Sono state apportate le seguenti varianti ai prezzi dei materiali sotto indicati:

Tipo 501-503.

78195 — Gruppo cilindri da L. 500 a L. 425.

Tipo 505.

75181 — Molla anteriore da L. 90 a L. 65.

Tipo 507.

73915 — Molla anteriore da L. 110 a L. 65.

Tipo 509.

St. 511 — Perno per forcellino da L. 1.50 a L. 0.50.

St. 2115 — Ghiera fissaggio cuscinetto albero presa diretta da L. 3.50 a L. 0.80.

69130 — Pompa iniezione benzina da L. 70 a L. 46.

77205 — Complessivo bobina interruttore di minima da L. 13 a L. 11.

Tipo 510.

47308 — Molla anteriore da L. 90 a L. 71.50.

Tipo 512.

73930 — Molla anteriore da L. 95 a L. 84.80

Tipo 521.

77621 — Rosetta elastica per quadretto da L. 0.04 a L. 0.05.

94377 — Ritegno guernitura lato collettore dinamo da L. 10 a L. 0.10.

94445 — Perno per gambo attacco anteriore serbatoio posteriore benzina da L. 0.28 a L. 0.30.

96484 — Pignone comando distribuzione da L. 25 a L. 38.

96485 — Ingranaggio per albero distribuzione da L. 33 a L. 48.

96487 — Pignone per dinamo da L. 24 a L. 34.

Tipo 521-525.

99599 — Depuratore olio tipo A C da L. 190 a L. 120.

Tipo 18 *BL.*

0121285 — Chiavetta per valvola da L. 0.13 a L. 0.15.

655185 — Biscottino D. completo per perno molle anteriore da L. 58 a L. 50.

657185 — Biscottino a scatola completo ant. D, post. S. da L. 43 a L. 60.

658185 — Biscottino a scatola completo ant. S. post. D. da L. 43 a L. 60.

b) Ai Cataloghi sono state apportate le seguente correzioni:

Tipo 521-521 *C.*

Tariffa — Stampato 2734 - a pag. 4: 80693 *leggere* 80623.

Tipo 525.

Catalogo — Stampato 01003 - a pagina 115: 91355 *leggere* 91335.

Tipo XV TER.

Tariffa — Stampato 2685 - a pag. 7: 3815 *leggere* 38815.

Tipo 521-521 *C.*

A pagina 153 del Catalogo, stampato 01019:

al numero:

99496 C (fig. 1) — Scatola interna differenziale completa.

99549 (fig. 1) — Scatola interna differenziale completa.

leggere:

99549 B (fig. 1) — Scatola interna differenziale.
99496 B (fig. 1) — Scatola interna differenziale.

aggiungere:

99549 C — Sopporto differenziale completo.
99496 C — Sopporto differenziale completo.

Tipo 525.

A pagina 68 del catalogo, stampato 01003:

al numero:

94688 — Coppia conica per differenziale.

leggere:

94688 A — Coppia conica per differenziale.

al numero:

94688 A — Scatola interna differenziale.

leggere:

94688 B — Scatola interna differenziale.

aggiungere:

94688 — Corona conica per differenziale.
94688 C — Sopporto differenziale completo di scatola interna e ruotismi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 721. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 28 novembre 1929 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari la riammissione a fare offerte per i contratti con la pubblica Amministrazione della ditta PAVONE avv. Arturo di Ernesto, esercente in Bengasi l'industria tipografica ed il commercio della carta, nonchè la rappresentanza in cereali, giusta decreto del 22 ottobre 1929, n. 59 del Ministero delle colonie.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 722. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dei polsini flosci per allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 novembre 1929 - Anno VIII.

Per gli allievi degli istituti militari sono adottati i polsini flosci che qui di seguito si descrivono, e che sostituiscono quelli adottati con la circolare 516 del *giornale militare* c. a., le cui attuali disponibilità di magazzino rimangono fino a consumazione.

I polsini flosci sono appaiati e sono costituiti con tela piquet bianca, foderati con tela di cotone bianca. I requisiti delle due tele risultano dall'apposito capitolato.

Ciascun polsino ha forma rettangolare con due degli angoli arrotondati. La tela piquet è unita alla fodera con cucitura a macchina lungo il contorno. Su ciascun lato corto sono praticate numero tre asole. Un'altra asola è praticata sulla linea mediana del lato inferiore.

Il polsino è piegato su se stesso nel senso della dimensione maggiore. Le dimensioni del polsino sono le seguenti:

Altezza misurata sul polsino piegato, mm. 82;

Lunghezza misurata da un'estremità all'altra mm. 220, 230, 240, 250, 260 a seconda taglia.

Sulle dimensioni è ammessa una tolleranza del 2 % in più o meno.

I polsini flosci vengono applicati alle maniche della camicia da giorno mediante 3 bottoni d'osso bianco di cui è munito ciascun listino delle maniche stesse.

I vecchi polsini di tela già inventariati al categorico 1078 della sezione *E* - categoria I - del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici restano in uso fino a consumazione e passano al categorico 2730 della sezione *H* della stessa categoria.

I nuovi polsini flosci di tela piquet saranno inventariati al categorico 1179 della suddetta sezione *E* e al prezzo di L. 3,60 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 723. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottuff.cia i operai d'artiglieria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 novembre 1229 - Anno VIII.

1. — Col 1° marzo p. v. avrà inizio un corso per 160 allievi sottufficiali operai d'artiglieria, della durata di mesi sei.

2. — Gli allievi, per tutta la durata del corso, saranno ripartiti in due gruppi.

Per gli allievi assegnati al primo gruppo, il corso, durante il 1° trimestre (1° marzo-31 maggio 1930) si svolgerà presso il 10° artiglieria pesante campale in Napoli, e durante il 2° trimestre (1° giugno-31 agosto 1930) presso il 4° artiglieria pesante, in Piacenza.

Per gli allievi del 2° gruppo, viceversa, il corso si svolgerà presso il 4° artiglieria pesante, durante il primo trimestre e presso il 10° artiglieria pesante campale durante il secondo trimestre.

3. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso i reggimenti suddetti e presso i R. Arsenali di Napoli e Piacenza un programma che il Ministero si riserva di comunicare a suo tempo agli Enti interessati.

4. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) gli arruolati della classe del 1909 non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della classe 1910, purchè, se ascritti o aventi titolo a ferma minima o riducibile, dichiarino per iscritto di rinunciarvi nel caso che ottengano la ammissione al corso;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e che rinuncino per iscritto a tali ferme alla stessa condizione di cui alla lettera *a)*;

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente in quella di anni due;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, di cui alla lettera *d*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1910, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *d*).

5. — Gli aspiranti che siano allievi operai o operai d'artiglieria alle armi o in congedo potranno concorrere alla ammissione al corso qualunque sia la categoria di mestiere cui appartengono.

Gli aspiranti, invece, che non siano allievi operai o operai d'artiglieria alle armi o in congedo, per poter ottenere l'ammissione al corso devono appartenere ad una delle seguenti categorie di mestiere:

aggiustatori meccanici;
motoristi;
elettricisti;
elettricisti magnetisti;
falegnami;
carradori.

6. — Gli aspiranti al corso, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio in artiglieria, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la 4ª elementare.

7. — Le domande di ammissione al corso, redatte su carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi dei corpi se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per gli arruolati della classe del 1909, non ancora chiamati alle armi e per gli arruolati della classe del 1910:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai Podestà dei vari Comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal Prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Podestà del Comune di nascita dell'aspirante o dal Podestà del Comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del Comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari ascritti a ferma minima o riducibile e per quelli in congedo illimitato:

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno e accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno o dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

foglio di congedo, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1909, non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della classe del 1910:

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta ed il certificato di studi.

9. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che avessero nel frattempo conseguito grado militare, saranno considerati come mai promossi.

10. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto e i comandi di corpo di cui al precedente n. 7 accerteranno sollecitamente se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti morali e d'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per prestare servizio in artiglieria in qualtà di operai.

11. — I comandi dei distretti e dei corpi richiederanno al presidente del competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del Regolamento sull'avanzamento. I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione, le norme del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Detti comandi tratterranno presso di sè le domande e i documenti degli aspiranti e determineranno quali degli aspiranti stessi siano ammissibili al corso. Degli aspiranti giudicati ammissibili al corso dovrà farsi dai comandi succitati un elenco, in cui, oltre al nome e cognome, sia indicato il mestiere, la data di nascita, il distretto di leva degli aspiranti; e per gli aspiranti che siano militari in servizio o in congedo dovrà in tale elenco indicarsi anche l'arma ed

il corpo in cui prestino od abbiano prestato servizio, nonchè il grado da ciascuno di essi militari rivestito.

L'elenco così compilato dovrà con ogni sollecitudine, ed in ogni modo non più tardi del giorno 15 gennaio 1930, essere trasmesso al più vicino degli enti indicati dal successivo n. 12.

12. — I comandi di distretto e di corpo inviteranno gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, a presentarsi il giorno 25 gennaio 1930 al più vicino degli enti seguenti per sostenervi un esperimento teorico pratico per accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti:

Arsenale R. E., Torino;
Arsenale R. E., Piacenza;
Sezione staccata artiglieria, Genova;
Direzione artiglieria del Corpo d'Armata di Verona;
Direzione artiglieria del Corpo d'Armata di Trieste;
Pirotecnico R. E., Bologna;
Laboratorio di precisione, Roma;
Arsenale R. E., Napoli;
Direzione artiglieria della Sicilia, Messina;
Sezione artiglieria per la Sardegna, La Maddalena.

L'esperimento in parola sarà fatto sulla base del programma n. 1 della circolare 467 del *giornale militare* del 1929 (esclusa la parte relativa alla conoscenza dei materiali di artiglieria: munizioni ed esplosivi); programma che dai comandi dei distretti e dei corpi dovrà essere messo a disposizione degli aspiranti.

Gli enti presso i quali dovranno aver luogo gli esperimenti, per la parte automobilistica, potranno rivolgersi, se necessario, al più vicino centro o reparto automobilistico che metterà a disposizione, per la bisogna, il personale e i mezzi occorrenti.

Ad esperimento ultimato, gli aspiranti dovranno essere licenziati — o rinviati ai corpi di provenienza se militari già alle armi — in attesa che il Ministero si sia pronunziato sulla loro ammissione al corso.

Le spese di viaggio (eccezione fatta per gli aspiranti già alle armi) tanto nell'andata quanto nel ritorno dalle città in cui avrà luogo l'esperimento, saranno a carico degli aspiranti.

13. — Ciascuno degli enti di cui al precedente n. 12, al termine dell'esperimento e non più tardi del 5 febbraio 1930, trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione artiglieria) due distinti elenchi nominativi degli aspiranti che abbiano superato l'esperimento stesso. Uno di tali elenchi comprenderà gli aspiranti che siano allievi operai d'artiglieria in servizio e allievi operai ed operai d'artiglieria in congedo; l'altro elenco dovrà comprendere non più di trenta degli altri aspiranti, scelti fra i meglio classificati in seguito all'esperimento.

In detti due elenchi, dovranno essere indicati, per ogni aspirante, tutti i dati di cui al precedente n. 11, nonchè il punto di merito (espresso in decimi), riportato nell'esame pratico ed il punto di merito (pure espresso in decimi) riportato nell'esame teorico dell'esperimento. In particolare dovrà essere indicato, ben chiaramente, per i militari, se siano in servizio o in congedo.

14. — Durante l'esperimento, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

15. — Il Ministero, ricevuti gli elenchi di cui al precedente n. 13, determinerà quali aspiranti dovranno essere ammessi al corso, e ne darà notizia agli interessati, pel tramite dei comandi dei distretti o dei comandi dei corpi, a seconda che si tratti di giovani alle armi o in congedo.

I comandi in parola provvederanno, poi, perchè gli aspiranti prescelti dal Ministero vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, avviati al corpo in cui ciascuno di essi dovrà iniziare il corso.

16. — Gli ammessi al corso, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), del precedente n. 4, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale verrà computato il servizio eventualmente prestato in precedenza.

17. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso rivestissero il grado di caporale o di caporale maggiore, conserveranno tali gradi. Quelli, invece, che rivestissero

grado di sottufficiale, dovranno rinunciarvi e saranno ammessi al corso come caporali maggiori, salvo ad ottenere a suo tempo la nomina a sergente.

18. — Non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

19. — Nell'ultima decade del mese di maggio 1930 avranno luogo gli esami per l'accertamento dell'idoneità a proseguire il corso con le norme stabilite nei programmi di esame per l'idoneità a caporale.

Gli allievi che abbiano dimostrata operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso.

Di essi, quelli che all'atto dell'ammissione al corso non rivestivano alcun grado saranno promossi caporali con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio presso il corso allievi sottufficiali.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un reggimento di artiglieria reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al Ministero — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

20. — Nell'ultima decade del mese di agosto 1930 avranno luogo gli esami sulla base del programma pubblicato con la circolare n. 187 del *giornale militare* del corrente anno.

Gli allievi che rivestono il grado di caporale e che abbiano riportata una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 19 saranno nominati caporali maggiori operai con decorrenza dal 1° settembre 1930 e, sotto tale data, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal Ministero, verranno ripartiti fra i vari reggimenti d'artiglieria del R. Esercito, tenuto conto — compatibilmente con le esigenze del servizio — dei desideri manifestati dagli interessati.

Gli allievi ammessi al corso col grado di caporale maggiore e che abbiano ultimato con successo il corso stesso, alla suddetta data del 1° agosto 1930 saranno promossi sergenti senza limite di posti.

Gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore operaio, e a sergente operaio, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati come operai, col grado da essi rivestito alla data del 31 agosto 1930, ad uno rei reggimenti d'artiglieria reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti, osservando al riguardo le modalità di cui al precedente n. 19.

21. — Nell'ultima decade del mese di dicembre 1930 gli allievi promossi caporali maggiori al termine del corso, verranno sottoposti agli esami di idoneità al grado di sergente a cura dei corpi a cui saranno stati assegnati soltanto per la parte non professionale.

Gli idonei saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° gennaio 1931, purchè a tale data contino almeno 10 mesi di servizio.

I non idonei saranno fatti cessare dalla qualità di allievi sottufficiali e continueranno a prestare servizio come caporali maggiori operai.

22. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità a caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1926.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e a sergente non potranno aver luogo senza il previo parere favorevole delle commissioni di avanzamento.

23. — Al termine del corso il Ministero formerà una graduatoria degli allievi che avranno ultimato con successo il corso stesso, seguendo in proposito le norme di cui al Regolamento sull'avanzamento.

24. — Gli allievi che per qualsiasi motivo si dovessero assentare dal servizio per più di trenta giorni complessivamente prima della nomina a sergente, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale.

25. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali operai d'artiglieria seguiranno la sorte dei sottufficiali di tale arma, e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici d'artiglieria, con le norme di cui alla circolare 769 del *giornale militare* del 1928.

26. — Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali operai di artiglieria, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di ferma e rafferme stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, verranno corrisposti i compensi di lavoro di cui alla circolare 769 suddetta e potranno essere loro concessi i premi di operosità e rendimento e gli speciali compensi annuali, di cui è menzione nella cennata circolare 769.

27. — Come distintivo, gli allievi sottufficiali operai di artiglieria dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri.

28. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali operai d'artiglieria che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

29. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione al corso allievi sottufficiali operai d'artiglieria, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a farle affiggere tempestivamente nei comuni della rispettiva circoscrizione e a comunicarli ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO.

Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.

1. — Col 1° marzo 1930 avrà inizio uno speciale corso per 160 allievi sottufficiali operai d'artiglieria, della durata di mesi sei.

2. — Gli aspiranti, per tutta la durata del corso, saranno ripartiti in due gruppi. Per gli allievi assegnati al 1° gruppo, il corso,

durante il primo trimestre (1° marzo-31 maggio 1930), si svolgerà presso il 10° artiglieria pesante campale, in Napoli; e durante il 2° trimestre (1° giugno-31 agosto 1930), presso il 4° artiglieria pesante, in Piacenza. Per gli allievi del 2° gruppo, viceversa, il corso si svolgerà presso il 4° artiglieria pesnte, durante il primo trimestre, e presso il 10° artiglieria pesante campale, durante il 2° trimestre.

3. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso i reggimenti suddetti e presso i Regi arsenali di Napoli e Piacenza un programma che il Ministero si riserva di comunicare a suo tempo agli enti interessati.

4. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) gli arruolati della classe del 1909 non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della classe 1910, purchè, se ascritti o aventi titolo a ferma minima o riducibile, dichiarino per iscritto di rinunciarvi nel caso che ottengano l'ammissione al corso;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e che rinuncino per iscritto a tali ferme alla stessa condizione di cui alla lettera *a*);

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni 3, di cui alla lettera *d*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1910, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni 3, alle stesse condizioni di cui alla lettera *d*).

5. — Gli aspiranti che siano allievi operai od operai d'artiglieria alle armi o in congedo potranno concorrere all'ammissione al corso, qualunque sia la categoria di mestiere cui appartengono.

Gli aspiranti, invece, che non siano allievi operai od operai di artiglieria alle armi o in congedo, per poter ottenere l'ammissione al corso devono appartenere ad una delle seguenti categorie di mestiere:

aggiustatori meccanici;
motoristi;
elettricisti;
elettricisti magnetisti;
falegnami;
carradori.

6. — Gli aspiranti al corso, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio in artiglieria, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare.

7. — Le domande di ammissione al corso, redatte su carta da bollo da lire 2, dovranno essere presentate al più presto possibile e, in ogni modo, non più tardi del 31 dicembre 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi dei corpi se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per gli arruolati della classe 1909, non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della classe del 1910:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a 3 mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti sopra elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari ammessi a ferma minima o riducibile e per quelli in congedo illimitato:

foglio di congedo, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe 1909 non ancora chiamate alle armi gli arruolati della classe del 1910;

i militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta ed il certificato di studi.

9. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che nel frattempo avessero conseguito grado militare, saranno considerati come mai promossi.

10. — Gli aspiranti che saranno giudicati ammissibili al corso dovranno sostenere, presso uno degli enti seguenti che sia più vicino al luogo di loro residenza, un esperimento teorico-pratico per accertare la loro capacità tecnico-professionale, in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti:

Arsenale del R. E. in Torino;
Arsenale del R. E. in Piacenza;
Sezione Staccata di artiglieria in Genova;
Direzione di artiglieria del Corpo d'Armata di Verona;
Direzione di artiglieria del Corpo d'Armata di Trieste;
Pirotecnico del R. E. in Bologna;
Laboratorio di precisione in Roma;
Arsenale del R. E. in Napoli;
Direzione d'artiglieria della Sicilia, in Messina;
Sezione di artiglieria della Sardegna, in La Maddalena.

L'esperimento in parola sarà effettuato sulla base del programma n. 1 della circolare 467 del *giornale militare* del 1929 (esclusa la parte relativa alla conoscenza dei materiali d'artiglieria, munizioni ed esplosivi); programma che dai comandi dei distretti e dei corpi dovrà essere messo a disposizione degli aspiranti.

Ad esperimento ultimato, gli aspiranti saranno licenziati, o rinviati ai corpi di provenienza se militari alle armi, in attesa che il Ministero si sia pronunziato sulla loro definitiva ammissione al corso.

Le spese di viaggio (eccezion fatta pei militari già alle armi tanto nell'andata che nel ritorno dalle città in cui avrà luogo lo esperimento, saranno a carico degli aspiranti.

11. — Durante l'esperimento, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente alloggio e rancio.

12. — Gli ammessi al corso, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del precedente n. 4, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale sarà computato il servizio eventualmente prestato in precedenza.

13. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso rivestissero il grado di caporale o di caporale maggiore, conserveranno tali gradi. Quelli, invece, che rivestissero grado di sottufficiale, dovranno rinunciarvi e saranno ammessi al corso come caporali maggiori, salvo ad ottenere a suo tempo la nomina a sergente.

14. — Non si consentono ammissione tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

15. — Gli allievi ammessi al corso come soldati conseguiranno la nomina a caporale al compimento del 3° mese di servizio presso il corso allievi sottufficiali; i caporali saranno promossi caporali maggiori al compimento del 6° mese di servizio presso il corso; la promozione a sergente sarà conseguita dopo altri quattro mesi e ad ogni modo non prima del compimento del 10° mese di effettivo servizio dal giorno in cui ognuno ha iniziato il corso. Gli allievi ammessi al corso col grado di caporale maggiore saranno promossi sergenti con decorrenza dal 1° novembre 1929, purchè a tale data contino almeno 10 mesi di effettivo servizio.

16. — Dai sergenti e sergenti maggiori operai d'artiglieria saranno reclutati i capi officina e i capi meccanici d'artiglieria.

17. — Avvertesi che in base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di lire 1000. Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di lire 1000. Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data della promozione a tale grado, compete un premio di lire 2000.

18. — Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali operai d'artiglieria, ai capi officina e a capi meccanici, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di cui al n. 17, verrà corrisposto uno speciale compenso, nella misura seguente:

Marescialli capi officina (per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro) . . .	L.	0.80
Marescialli capi meccanici (id. id.)	»	0.70
Sergenti maggiori e sergenti capi meccanici (id. id.) .	»	0.60
Sergenti maggiori e sergenti operai d'artiglieria (id. id.).	»	0.50
Caporali maggiori operai (id. id.)	»	0.40
Caporali maggiori, caporali e soldati allievi sottufficiali operai d'artiglieria (id. id.)	»	0.30

Ai caporali maggiori e ai sottufficiali operai d'artiglieria, ai capi officina e ai capi meccanici, che diano prova di speciale capacità e di spiccato zelo nel disimpegnare le loro mansioni, saranno inoltre corrisposti dei premi annuali che non potranno, però, sorpassare le somme sottoindicate:

Capi officina	L.	700
Capi meccanici	»	300
Sottufficiali operai	»	250
Caporali maggiori operai	»	150

19. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali operai d'artiglieria che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale e potrà essere dagli intestatari liberamente esibito in occasione di concorsi banditi da pubbliche e private amministrazioni.

20. — Per ogni altro chiarimento ed indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 novembre 1929 - Anno VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della classe e del modulo
Catanzaro . .	Il comune di Martirano è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Martirano Lombardo ed a modificare di conseguenza, la sua denominazione in «Marrano Lombardo ».	n. 1938 19 gennaio 1929	266

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

AVVISI

Il Ministero dell'interno ha indetto un concorso per titoli per 40 posti di vice segretario nell'amministrazione civile dell'interno. Si riportano qui di seguito le norme relative.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO COL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visti i Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1387 e 9 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 40 posti di vice segretario nell'amministrazione civile dell'interno con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio del personale - Div. I - Sez. I) non più tardi del 31 dicembre 1929 la domanda su carta bollata da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che avessero già trasmesso al Ministero dell'interno entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione, da inviare al Ministero stesso, confermare l'istanza.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° laurea in giurisprudenza o titolo equipollente a termini delle disposizioni vigenti;

6° certificato medico debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengono di produrre nel proprio interesse.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in parola.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

p. *Il Capo del Governo Ministro dell'interno*
ARPINATI.

Il Ministro delle finanze
MOSCONI.

Il Ministero dell'interno ha indetto un concorso per titolo per 16 posti di vice ragionieri nell'amministrazione civile dell'interno. Si riportano qui di seguito le norme relative.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO COL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visti i Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1387 e 9 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 16 posti di viceragioniere nell'amministrazione civile dell'interno con le annue competenze previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio del personale - Div. I - Sez. I) non più tardi del 31 dicembre 1929 la domanda su carta bollata da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che avessero già trasmesso al Ministero dell'interno entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione, da inviare al Ministero stesso, confermare l'istanza.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° diploma di perito commerciale e ragioniere;

6° certificato medico debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengono di produrre nel proprio interesse.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in parola.

Roma, 31 ottobre 1929 - Anno VIII.

p. *Il Capo del Governo Ministro dell'interno*
ARPINATI.

Il Ministro delle finanze
MOSCONI.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto ha indetto un concorso per titoli per 24 posti nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari. Si riportano qui di seguito le norme relative.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 2, lettera *c)* del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, ed il R. decreto 2 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 24 posti nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari, con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, giornalieri, giornalieri od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della giustizia (Ufficio superiore del personale - Ufficio VI) non più tardi del 31 dicembre 1929 la domanda su carta da bollo da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli avventizi dell'Amministrazione della giustizia che avessero già trasmesso al Ministero stesso entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione da far pervenire al Ministero della giustizia non più tardi della data suddetta, confermare l'istanza, e trasmettere debitamente rinnovati i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del seguente articolo, nonchè gli altri specificati nel bando, di cui avessero omesso l'invio.

Art. 4.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati e vidimati a norma delle vigenti disposizioni:

1° copia dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta e di moralità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal Podestà del Comune, ove il candidato ha la sua abituale residenza;

4° certificato generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato da cui risulti non trovarsi il candidato in alcuno dei casi per cui si è escluso o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª) modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

6° certificato medico di sana costituzione fisica con esplicita dichiarazione se il candidato sia, o meno, esente, da imperfezioni fisiche, le quali, occorrendo dovranno essere esattamente specificate sul certificato medesimo.

7° certificato comprovante di avere il candidato superato l'esame di compimento dell'istruzione elementare di grado inferiore;

8° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al 2° comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengano produrre nel loro interesse.

Le domande non pervenute corredate dei documenti richiesti entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro della giustizia giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito i diritti di preferenza di cui all'art. 167 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

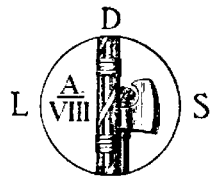
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII.

p. *Il Ministro*: MORELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 59, anno 1929, circolare 706:

A pagina 2714 depennare il secondo capoverso: « Tale visita per gli aspiranti alla cavalleria ..... nei vari corpi d'armata ».



PREZZO L. 1,30

(3738)- Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1929 - ANNO VIII — 6 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 724 - **10 ottobre 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1950 - Disposizioni concernenti la carica di gestore presso gli ospedali militari e l'istituto chimico farmaceutico militare . . . . . *Pag.* 2805

» 725 - **17 ottobre 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — — R. decreto n. 1949 col quale il capitale nominale della «Fondazione maggiore De Rosa», eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI n. 2516, è aumentato da L. 10.000 a L. 12.600 . . . . » 2808

» 726 - **9 novembre 1929** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 2810

» 727 - **12 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato. . . . . » 2811

» 728 - **14 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - R. decreto-legge n. 2012 - Disposizioni relative agli impiegati statali nominati podestà, o vice podestà, ovvero presidi o vice-presidi delle amministrazioni provinciali. » 2812

N. **729 - 14 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto n. 1984 - 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . *Pag.* 2814

» **730 - 14 novembre 1929** - Anno VIII — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che sostituisce l'intestazione della tabella F allegata al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito . . . . . » 2815

» **731 - 28 novembre 1929** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2029 - Norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni. . . . . » 2816

» **732 - 5 dicembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni alla circolare 803 del *giornale militare* dell'anno 1928, per quanto concerne le note di qualifica degli assistenti del genio militare . . . . . » 2817

» **733 - 5 dicembre 1929** - Anno VIII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti all'elenco degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali. . . . . » 2818

» **734 - 5 dicembre 1929** - Anno VIII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione in esenzione di tassa di ricevute di ritorno da parte degli uffici governativi » 2819

» **735 - 5 dicembre 1929** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Occhiali da neve per sciatori e per truppe da montagna . . . . . » 2819

» **736 - 5 dicembre 1929** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F. . . . . » 2821

N. 737 - 5 dicembre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28. . . . . *Pag.* 2821

» 738 - 5 dicembre 1929 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . » 2821

» 739 - 5 dicembre 1929 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 2823

» 740 - 5 dicembre 1929 - Anno VIII — TRASPORTI. - Ammissione di militari di truppa nei treni diretti. . . » 2824

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2828

Circolare N. 724. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1950 — Disposizioni concernenti la carica di gestore presso gli ospedali militari e l'istituto chimico farmaceutico militare.** - (Ispettorato generale amministrativo). — 10 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 20 novembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Ritenuto opportuno affidare la carica di gestore presso l'Istituto chimico farmaceutico militare e presso gli ospedali militari all'ufficiale più elevato in grado dopo il direttore;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 665 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc., approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, è sostituito il seguente:

« La gestione dell'Istituto chimico farmaceutico militare è affidata all'ufficiale chimico farmacista più elevato in grado e più anziano presente dopo il direttore.

« Quando il gestore debba assumere la carica di direttore, o debba assentarsi, la carica di gestore è assunta dall'ufficiale chimico farmacista presente che lo segue immediatamente in anzianità od in grado ».

Art. 2.

All'art. 667 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc., approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, è sostituito il seguente:

« Il direttore ha l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni che il presente regolamento deferisce ai comandi di corpo.

« Ad esso spetta:

a) di assumere in servizio, promuovere e licenziare gli operai in conformità del regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, e di quello speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra;

b) di ordinare gli acquisti dei materiali occorrenti all'Istituto (macchinari, materie prime, medicinali, oggetti di medicatura, sostanze accessorie e quanto altro occorre per il funzionamento dell'Istituto) nonchè i materiali occorrenti per costituire e riordinare le dotazioni di mobilitazione;

c) di proporre al Ministero le varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicazione, delle sostanze accessorie, ecc.;

d) di riconoscere annualmente l'utile e lo scapito verificatosi nella trasformazione delle materie in preparati officinali e riferirne al Ministero, trasmettendogli il bilancio industriale dello stabilimento ».

Art. 3.

Il gestore dell'Istituto chimico farmaceutico militare disimpegnerà le attribuzioni comuni a tutti gli altri ufficiali incaricati della gestione amministrativa dei corpi, stabilite dalle norme vigenti, tranne quelle riservate dall'articolo precedente al direttore dell'Istituto stesso.

Art. 4.

All'art. 678 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc., approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, è sostituito il seguente:

« Gli ospedali militari sono amministrati dall'ufficiale medico presente più elevato in grado e più anziano dopo il direttore.

« Qualora il gestore debba assumere la direzione dell'ospedale o debba assentarsi, la carica di gestore è assunta dall'ufficiale medico presente che lo segue immediatamente in anzianità od in grado ».

Art. 5.

All'art. 680 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc., approvato col R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, è sostituito il seguente:

« I gestori degli ospedali militari provvedono anche all'amministrazione degli stabilimenti dipendenti.

« Gli ospedali militari alla sede dei Comandi di corpo d'armata amministrano altresì il personale della Direzione di sanità militare ed i maggiori generali medici alla sede stessa ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti entreranno in vigore dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

N. 725. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1949 col quale il capitale nominale della « Fondazione maggiore DE ROSA », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI - n. 2516, è aumentato da L. 10.000 a L. 12.600.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 ottobre 1929 - Anno VII. - (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 22 novembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea chiede che il capitale nominale della « *Fondazione maggiore* DE ROSA » in L. 10,000 — eretto in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2516 — sia elevato a L. 12,600, utilizzando fondi di razzia spettanti ai reparti dell'artiglieria eritrea per azioni svolte in Libia, e sia aumentata l'entità dei singoli premi stabiliti dall'art. 3 dello statuto della detta fondazione a favore dei militari indigeni dell'artiglieria stessa;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale nominale della « *Fondazione maggiore* DE ROSA », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 -

Anno VI, n. 2516, e la cui rendita è destinata a favore dei militari indigeni dell'artiglieria eritrea, è aumentato da lire 10,000 a L. 12,600.

Art. 2.

L'art. 2 e la tabella dei premi stabiliti a favore dei suindicati militari nell'art. 3 dello statuto della detta fondazione, approvato con lo stesso R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2516, sono così modificati:

« Art. 2. — L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 12,600 in titoli del Prestito del Littorio, convertiti in due certificati di rendita nominativa intestati alla Fondazione e depositati nella cassa del comando dell'artiglieria dell'Eritrea ».

« Art. 3. — Con l'annua rendita di lire 630 sono istituiti 14 premi ripartiti come segue:

Reparti	1° Premio		2° Premio		Totale	
	N.	Lire	N.	Lire	N.	Lire
Reparto comando artiglieria	1	45	1	30	2	75
1ª batteria da montagna	1	60	1	40	2	100
2ª batteria da montagna	1	60	1	40	2	100
3ª batteria da montagna	1	60	1	40	2	100
1ª compagnia cannonieri	1	60	1	40	2	100
2ª compagnia cannonieri	1	60	1	40	2	100
Drappello treno	1	35	1	20	2	55
Totali. . .	7	380	7	250	14	630

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 726. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 9 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1929, che nomina il capitano di fregata Grenet cav. Mario membro del comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata GRENET cav. Mario cessa di far parte del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito, dall'11 novembre 1929, dal pari grado BORGATTI cav. Paolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

N. 727. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto) — 12 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, sulla composizione e attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Decreta:

Il tenente colonnello commissario nella Regia marina MANTOVANI cav. Achille, cessa dalla carica di membro supplente della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato ed è sostituito nella carica stessa dal tenente colonnello commissario nella Regia marina GARGANO cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

N. 728. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 2012 – Disposizioni relative agli impiegati statali nominati podestà o vice podestà, ovvero presidi o vice presidi delle amministrazioni provinciali.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 30 novembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1926, n. 237, istitutiva dei podestà, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1928, n. 2962, che riforma le Amministrazioni provinciali;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di disciplinare la posizione ed il trattamento dei dipendenti statali che rivestano la carica di podestà, di vice podestà, ovvero di preside o di vice preside delle Amministrazioni provinciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di podestà o di vice podestà senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato podetà o vice podestà è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune di cui è podestà o vice podestà abbia popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'ultimo censimento, oppure appar-

tenga a Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui l'impiegato è addetto, nonchè in tutti i casi in cui, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quello per le finanze, l'esercizio delle funzioni podestarili sia ritenuto inconciliabile con la piena osservanza dei doveri relativi all'impiego statale.

Il tempo trascorso in aspettativa per nomina a podestà o a vice podestà è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo, ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti d'istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali in esso contemplati che siano nominati presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

Il loro collocamento in aspettativa con privazione delle competenze annesse all'impiego ha luogo, oltrechè nel caso di inconciliabilità dell'incarico di preside o di vice preside con l'osservanza dei doveri inerenti all'impiego, quando l'incarico si esplichi in Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui essi sono addetti.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo

del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290. *foglio* 128. — MANCINI.

N. 729. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1984 – 8ª prelevazione del fondo riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 14 novembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 273, del 22 novembre 1929 – Anno VIII).

Omissis.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili 25,027,630 lire;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è au-

torizzata una ottova prelevazione nella somma di L. 4,491,464 da iscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo;

Omissis.

Cap. n. 68-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'applicazione delle convenzioni concernenti la revisione dei cippi di frontiera . . . . . L. 350.000

Omissis.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 730. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto che sostituisce l'intestazione della tabella F allegata al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1929 – Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 giugno 1929-VII, con il quale si approva il regolamento di disciplina militare per il R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'intestazione della tabella *F* allegata al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito è sostituita dalla seguente:

« Gradi del R. Esercito e cariche corrispondenti del personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 731. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2029 - Norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.** — (Gabinetto). — 28 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 280, del 2 dicembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 11 del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta gode in Italia degli onori dovuti ai Cardinali, e prende posto dopo di essi.

Art. 2.

La rappresentanza del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta, regolarmente accreditata con espressa delega del Gran Maestro e composta di Cavalieri di Giustizia ed eccezionalmente, in mancanza di questi, di Cavalieri di Onore e di Devozione, segue immediatamente le rappresentanze del Corpo Diplomatico Estero.

Ai Balì di Giustizia del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Lingua d'Italia, è concesso il trattamento di Eccellenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 1. — FERZI.

N. 732. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazioni alla circolare 803 del *giornale militare* dell'anno 1928, per quanto concerne le note di qualifica degli assistenti del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 dicembre 1929 - Anno VIII.

In conseguenza dei provvedimenti adottati nel corrente anno a riguardo del passaggio agli uffici delle fortificazioni degli assistenti, già addetti ai comandi del genio, ed in conseguenza del nuovo ordinamento dato agli uffici stessi, questo Ministero determina che si consideri senz'altro annullato quanto è disposto nell'allegato 1 della circolare n. 803 del *giornale militare* dell'anno 1928, per le note di qualifica degli assistenti in servizio presso gli accennati comandi.

Le disposizioni della accennata circolare, per quanto concerne la compilazione e la revisione delle note di qualifica

del personale stesso, addetto agli uffici delle fortificazioni ed alle dipendenti sezioni staccate, sono modificate nel senso che le note stesse « *devono essere compilate dal capo ufficio delle fortificazioni e rivedute dal comandante del genio* ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 733. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti all'elenco degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). — 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

La Direzione generale delle poste e telegrafi ha comunicato di aver già disposto affinchè all'elenco degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali, siano aggiunti gli uffici seguenti:

1. — Uffici delle L.L. E.E. i generali d'armata Ferrari, Montuori e Tassoni. (Variazione inserita nella rassegna delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, fascicolo n. 10 - ottobre 1929 - paragrafo 439);

2. — Museo Storico del genio militare. (Variazione inserita nella Rassegna delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, fascicolo n. 8 - agosto 1929 - paragrafo 337);

3. — Magazzino militare foraggi in Bologna. (Variazione inserita nella Rassegna delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, fascicolo n. 9 - settembre 1929 - paragrafo 388).

Le relative varianti dovranno essere riportate nell'allegato uno alla circolare 292 *giornale militare* c. a., e precisamente nella parte che si riferisce al Ministero della guerra, nell'ordine seguente:

— all'Ufficio degli ispettori amministrativi territoriali di corpo d'armata della Sardegna e della Sicilia, far seguire:
« Ufficio del generale d'armata Ferrari »;
« Ufficio del generale d'armata Montuori »;
— all'Ufficio del generale d'armata Morrone, far seguire:
« Ufficio del generale d'armata Tassoni »;
— al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, far seguire:
« Museo storico del genio militare »;
— ai Magazzini viveri, far seguire:
« Magazzino militare foraggi di Bologna ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 734. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Spedizione in esenzione di tassa di ricevute di ritorno da parte degli uffici governativi.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 5 dicembre 1929 - Anno VIII.

Risulta a questo Ministero che alcuni uffici statali spediscono in esenzione di tassa corrispondenze munite di ricevute di ritorno all'indirizzo di altri uffici governativi.

Al riguardo si fa presente che l'esenzione dalle tasse postali si riferisce al solo carteggio ufficiale, e non alle prestazioni accessorie come quella di cui trattasi.

Pertanto, si invitano tutti gli enti dipendenti ad astenersi dagli invii delle ricevute di ritorno nella forma suddetta, ed ove siano costretti, per speciali ragioni, di richiedere le ricevute stesse, di applicare su di esse i francobolli corrispondenti alla tassa di affrancatura stabilita dalle disposizioni in vigore.

Rimane però ferma la facoltà di lasciare a carico dei destinatari le tasse delle ricevute di ritorno relative a corrispondenze ufficiali dirette a privati ovvero ad enti non ammessi alla esenzione di tassa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 735. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Occhiali da neve per sciatori e per truppe da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 dicembre 1929 - Anno VIII.

Per alcune migliorie costruttive introdotte, in seguito ad esperimento pratico, nel tipo di occhiali da neve adottato con la circolare 398 del *giornale militare* c. a., la relativa descrizione riportata in detta circolare è sostituita con la seguente altra:

L'occhiale da neve è costituito da due armature metalliche con guarnizioni in sughero per l'isolamento del calore, da due luci di celluloide nera, e da due nastri elastici. Pesa circa 30 gr.

Le armature, ricavate da lastra di alluminio di 6 decimi di mm. di spessore, sono di forma circolare con un incastro sull'orificio superiore nel quale vanno fissate le luci di cel-

luloide, e sono unite fra di loro da un listino di pelle bazzana della larghezza di 12 mm. e dello spessore di circa 1 mm., il quale listino, dopo passato nelle apposite finestrelle dell'armatura in corrispondenza del naso, ha le estremità sovrapposte e fermate da un occhialino metallico il cui orificio è risvoltato al di sotto.

Ognuna delle due armature ha impressi 35 sfiatatoi per l'aereazione, e, nella parte inferiore, 16 forellini pel passaggio del filo che tiene cucita la guarnizione di sughero.

La guarnizione di sughero, alta 15 mm. e dello spessore di circa 3 mm., è sagomata in modo che una volta applicata nell'interno dell'armatura, viene a coprirla per circa 4 quinti della sua superficie, con una sporgenza media tutto intorno di circa 3 mm.

La cucitura che fissa la guarnizione dell'armatura è fatta con un filo di cotone colore avana.

Le armature hanno inoltre un dispositivo per montare le luci, costituito da una linguetta con finestrella rettangolare che corre in corrispondenza di una serie di forellini.

Le luci sono di celluloide trasparente nera dello spessore di 5 decimi di mm. e del diametro di mm. 55. Sono chiuse in una cornicetta d'alluminio ricavata da lastra dello spessore di 3 decimi di mm.

Il nastro elastico di 18 e 20 gomme, è costituito di 2 pezzi della complessiva lunghezza di 50 cm., e di mm. 10 a 11 di larghezza. Uno dei due pezzi ha una fibbietta a pressione nella quale viene infrancata l'estremità dell'altro pezzo d'elastico, onde regolare a piacimento la tensione.

Gli elastici sono inseriti alle armature attraverso le relative finestrelle in modo che una estremità, raddoppiata e cucita su se stessa, non possa sortirne se non tirando in senso inverso.

L'occhiale è dotato di due luci di ricambio ed è munito di un apposito astuccio in latta di forma quadrata ad angoli arrotondati, con coperchio a cerniera, dell'altezza di mm. 12. Tale scatola ha la profondità interna di mm. 40 con la base esterna di mm. 70 × 70 ed è verniciata internamente in dorè, ed esternamente in grigio verde.

I nuovi occhiali saranno essi pure inventariati allo stesso numero categorico ed al medesimo prezzo dei precedenti.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 736. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

L'istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G.F., di cui alla circolare 669 *giornale militare c. a.*, sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) anche agli enti sottoindicati, nella seguente misura:

Direzioni di artiglieria . . . . . copie 5
Sezione d'artiglieria per la Sardegna . . » 5

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 737. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

L'istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28, di cui alla circolare 670 *giornale militare* c. a., sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) anche agli enti sotto indicati, nella seguente misura:

Direzioni di artiglieria . . . . . copie 5
Sezione d'artiglieria della Sardegna . » 5

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 738. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

Con riferimento a quanto venne partecipato con la circolare 671 *giornale militare* 1929 circa gli esami su materie di accademia per l'ammissione al corso di completamento della cultura tecnico-professionale, questo Ministero determina che gli esami stessi abbiano luogo dal 10 al 16 dicembre 1929.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere le prove.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando della R. accademia nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Grado	Casato e nome	Corpo o ente dal quale dipendono	Analisi matematica		Geometria descrittiva	Geometria analitico proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			P. 1ª	P. 2ª						
			GIORNI DI ESAME							
Tenente	CASSETTA Giuseppe	Uff. tavole tiro	—	—	—	12	—	—	—	—
Capitano	COLLURA Carlo	7° regg. genio	—	—	—	—	—	10	14	12
Id.	NOTARANTONIO Alberto	4° art. pesante	—	—	—	—	14	—	—	12
Id.	PARASSOLE Silvio	8° art. camp.	10	10	—	12	14	—	—	—
Tenente	SANSONE Luigi	2° art. pesante	—	—	—	—	14	—	—	—
Capitano	CANCEDDA Ubaldo	7° regg. genio	—	—	—	—	—	—	—	12
Id.	MONTEFINALE Gabriele	5° art. camp.	—	—	—	—	—	10	—	—
Id.	PERNICE Andrea	1° regg. R. T.	—	—	—	—	—	—	14	12
Tenente	CAPUANO Luigi	8° art. pes. cam. Dist. Civitavecchia	10	10	16	12	14	- -	—	- -

NB. — I numeri segnati nelle varie colonne dello specchio indicano il giorno di dicembre 1929 in cui avrà luogo il relativo esame.

N. 739. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare) — 5 dicembre 1929 - Anno VIII.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo stabilimento balneo-termale di Ischia, dove saranno effettuati due turni di cura nel modo seguente:

1° *turno*: dal 1° febbraio al 15 febbraio;

2° *turno*: dal 21 febbraio al 7 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1930, esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte, (mod. 458 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla circolare 189 *giornale militare* c. a.

Essendo la disponibilità dei posti assai limitata nei turni di cure invernali, le commissioni mediche visitatrici inoltreranno proposte solo per coloro che hanno reale urgente bisogno di cure balneo-termali, rimandando le altre ai turni della stagione estivo-autunnale.

Le proposte stesse, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata competente il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 35 delle « norme per il servizio balneario militare, edizione 1928 » le trasmetterà volta per volta a questo Ministero - direzione generale di sanità militare - non più tardi del 15 gennaio p. v.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni e norme amministrative riportate nella surricordata circolare.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le conseguenti disposizioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 740. — TRASPORTI. — **Ammissione di militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 5 dicembre 1929 - Anno VIII.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragr. 15 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato — parte 1ª viaggiatori — si porta a conoscenza degli enti dipendenti che le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, in vigore dal 1° dicembre c. a., sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

La circolare 446 del *giornale militare* corrente anno è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorrenze	Treno	Precorrenze
5	Modane - Roma	158	Lecce - Bologna
8	Roma - Modane	161	Chiasso - Genova
12	Roma - Torino	164	Genova - Milano
27	Milano - Roma	166	Genova - Milano
36	Roma - Milano	169	Milano - Genova
42	Rimini - Ferrara	170	Genova - Milano
44	Roma - Bologna	174	Genova - Chiasso
51	Roma - Napoli	179	Milano - Genova
58	Napoli - Roma	184	Venezia - Torino
66	Bologna - Brennero	185	Torino - Venezia
67	Brennero - Bologna	189	Torino - Venezia
80	Reggio di Calab. - Roma	189 S	Milano - Venezia Mestre
81	Napoli - Reggio di Calab.	193	Milano - Venezia
84	Napoli - Roma	195	Torino - Venezia
87	Roma - Reggio Calabria	198	Venezia - Milano
105	Pisa - Roma	200	Milano - Torino
131	Ventimiglia - Genova	212	Venezia - Milano
138	Genova - Ventimiglia	219	Milano - Venezia
146	Genova - Ventimiglia	472	Bologna - Venezia
147	Ventimiglia - Genova	476	Bologna - Venezia
154	Bologna - Milano	610	Venezia Mestre - Trieste
		613	Trieste - Venezia

ALLEGATO N. 2

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti la distanza minima. (Riferimento al punto 1° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorrenza
11	Da Alessandria per oltre Livorno.
27	Da Firenze purchè in arrivo col treno 1357 e diretti a Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
39	Da Bologna per Firenze.
42	Ad Ancona limitatamente a quelli provenienti dal 1790 e diretti oltre Rimini verso Bologna.
	A Ferrara purchè in arrivo col 1764 e da stazioni seguenti Ferrara ovunque diretti.
44	Da Bologna per Venezia S. L. e Trieste - Da Venezia S. L. per Trieste.
48	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
72	Da Roma se diretti oltre Terni verso Sulmona.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
86	Da Napoli per oltre Frosinone.
87	Da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia.
96	Da Reggio di Calabria C., Reggio di Calabria Villa S. Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli e Roma.
98	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
99	Da Roma per oltre Cassino.
101	Da Genova per Pisa e Livorno ed a Sarzana quelli in arrivo dalla linea di Parma coi treni 2341 e 3613, purchè diretti oltre Grosseto.

Treno	Percorrenze
101 Sard.	Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
122	Da piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza
159	Da Bologna per oltre Ancona.
189	Da Milano per oltre Verona verso Brennero.
294	Da Mortara per Novara (limitatamente però al periodo nel quale non ha luogo il 1256).
317	Da Mortara per Alessandria.
323	Da Mortara per Alessandria.
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona ed oltre purchè provenienti da linee affluenti.
438	Da Verona P. N. per oltre Trento.
511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
514	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
516	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
517	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
538	Da Bolzano per Merano.
764	Da Roma e da Terni per Foligno ed oltre verso Ancona.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria.
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Calabria C., per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto e relativi transiti.
902	Da Milazzo per Messina.
906	Da Palermo e da Termini Imerese per Messina.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per S. Caterina Xirbi. - Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da S. Caterina Xirbi e da Roccapalumba Alia per Palermo.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2126, depennare il capitano SCALFATI Ulrico, 13° fanteria assegnato Ministero guerra.

Dispensa 59ª, anno 1929, circolare n. 706:

A pagina 2723, (manifesto della circolare), al numero 1, sesto comma, relativo all'artiglieria da campagna, depennare le parole « di Trieste (Pola) ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

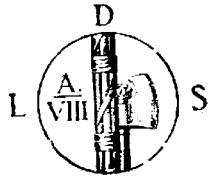
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



(4849) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1929 - ANNO VIII — 13 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Il numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
GABINETTO
BIBLIOTECA

SOMMARIO

741 - **17 ottobre 1929** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2833

742 - **12 novembre 1929** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 2837

743 - **12 novembre 1929** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Modificazione nella composizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e della Commissione istruttoria presso il Tribunale stesso . . . . . » 2838

744 - **12 novembre 1929** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Nomina dei componenti il Consiglio di revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. . » 2839

LIBRERIA DELLO STATO

N. 745 – **14 novembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2028, che autorizza l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, di personali tecnici dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 2840

» 746 – **16 novembre 1929** – Anno VIII — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente in S. P. E. nel Regio Esercito . . . . . » 2842

» 747 – **24 novembre 1929** – Anno VIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO MILITARE. — Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari » 2842

» 748 – **26 novembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso per merito distinto a nove posti di primo ragioniere d'artiglieria . . . . . » 2844

» 749 – **12 dicembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2844

» 750 – **12 dicembre 1929** – Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR. » 2845

» 751 – **12 dicembre 1929** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione di reperti esplosivi, per l'arma dei CC. RR . . » 2846

N. 752 - 12 dicembre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo e al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazioni nn. 1887 e 1888 . . . . . *Pag.* 2846

» 753 - 12 dicembre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione della istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari — Anno 1929 . . . . . » 2847

» 754 - 12 dicembre 1929 - Anno VIII. — SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari. . . . . » 2850

» 755 - 12 dicembre 1929 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. - Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria . . . . . » 2851

» 756 - 14 novembre 1929 - Anno VIII — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 2042 - Nuova circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2851

» 757 - 11 dicembre 1929 - Anno VIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dei CC. RR. . . . . » 2859

» 758 - 3 ottobre 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1997 - Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste demaniali dello Stato . . . » 2891

N. **759** – **14 novembre 1929** – Anno VIII — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n 2048 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2950

» **760** – **12 dicembre 1929** – Anno VIII — AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito » 2954

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2955

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2957

Circolare N. 741. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 17 ottobre 1929 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (art. 45);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del Regio esercito, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII Guerra, registro 69, foglio 258.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DEGLI UFFICIALI GENERALI.

(Vedi legge 11 marzo 1926 n. 395; legge 11 marzo 1926 n. 396; Regi decreti-legge 16 maggio 1926 n. 855; 16 dicembre 1926 n. 2121 e 2122; 6 febbraio 1927 n. 68 e 69; 8 maggio 1927 n. 679; 28 maggio 1928 n. 1223; Regi decreti 14 ottobre 1926 n. 1819 e 1820; 17 febbraio 1927 n. 160, 162, 163 e 164; 12 agosto 1927 n. 1535; 6 maggio 1928 n. 1035; 31 maggio 1928 n. 1224; 24 dicembre 1928 n. 3159; 17 ottobre 1929 n. 1907).

	Generali di corpo d'ar.	Generali di divisione e tenenti generali	Generali di brigata e maggiori generali
Capo di stato maggiore generale (1)	—	—	—
Capo di stato maggiore dell'esercito (1)		1	
Comandanti designati d'armata (2)	4	—	—
Primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	1	—	—
Comandanti di corpo d'armata territoriale	11	—	—
Comandante militare della Sicilia	1	—	—
Comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali (3)		1	
Comandante generale della Regia guardia di finanza	1	—	—
Presidente del tribunale supremo militare	1	—	—
Comandante in 2ª del corpo di stato maggiore (4)			1
Comandanti di divisione militare territoriale	—	29	—
Comandante militare della Sardegna	—	1	—
Ispettore delle truppe alpine	—	1	—
Ispettore delle truppe celeri	—	1	—
Ispettore dell'artiglieria		1	
Ispettore del genio		1	
Tenente generale di artiglieria direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria	—	1	—
Tenente generale o maggiore generale del genio direttore sup. del servizio degli spec. del genio		1	
Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali	—	1	—
Generale di divisione addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	—	1	—
Tenente generale medico	—	1	—

Comandante la Regia accademia di fanteria e cavalleria e la scuola di applicazione di cavalleria	—		—		1		
Comandante la R. accademia di artiglieria e genio e la scuola di applic. di artiglieria e genio	—		—		1		
Generale addetto al comando del corpo di stato maggiore	—		1		1		
Direttore dell'istituto geografico militare		1		1		3	
Generale addetto all'ispettorato delle truppe celeri							
Generale addetto all'ispettorato del genio	—		—		1		
Generali addetti all'ispettorato di artiglieria	—		1		1		
Primo Aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario (5)		1					
Aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re						1	
Tenenti generali o maggiori generali di artiglieria capi reparto nella direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria							
Generali addetti a comandi designati d'armata							
Comandanti di brigata in fanteria	—		—		4		
Camandanti di brigata alpini	—		—		30		
Comandi superiori di cavalleria	—		—		3		
Direttore del centro chimico militare	—		—		3		
Generale di brigata ispettore tecnico automobilistico (6)	—		—		1		
Comandanti di artiglieria di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna	—		—		1		
Comandanti del genio di corpo d'armata, del comando militare della Sicilia e della Sardegna (7)	—		—		13		
Maggiori generali di artiglieria direttori principali del servizio tecnico di artiglieria (8)	—		—		11		
Maggiore generale del genio addetto alla direzione superiore degli specialisti del genio	—		—		6		
Generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali	—		—		1		
Generali ispettori di mobilitazione	—		—		6		
Maggiori generali medici ispettori	—		—		30		
Maggiori generali commissari ispettori	—		—		3		
Generali a disposizione per impieghi vari	—		—		2		
	1		5		4		
	20	5	43	13	121	3	
	3		2		4		
	—		0		—		
	23		54 (9)		125 (10)		

NOTE.

(1) Il capo di stato maggiore generale è scelto tra i marescialli d'Italia ed i grandi ammiragli e fra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata) e gli ammiragli d'armata (art. 1 Regio decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 68). Il capo di stato maggiore dell'esercito è scelto tra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata) o fra i generali di corpo d'armata o di divisione. (Art. 2 Regio decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 69). Qualora il capo di stato maggiore generale ed il capo di stato maggiore dell'esercito siano scelti tra i generali comandanti designati d'armata contemplati nei posti stabiliti per tale carica nell'organico, essi sono considerati in soprannumero ai posti stessi. (Art. 21 Regio decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 69).

(2) Qualora uno o più generali d'armata siano investiti della carica di generale comandante designato d'armata, si intende diminuito di altrettanti il numero dei posti attribuiti alla carica stessa nell'organico (art. 22 Regio decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 69).

(3) La carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione (art. 1 Regio decreto-legge 16 maggio 1926 n. 855).

(4) Deve avere almeno il grado di generale di brigata (art. 5 Regio decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 70).

(5) Il primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario può rivestire qualunque grado di ufficiale generale (legge 11 marzo 1926 n. 396).

(6) Può essere anche colonnello (art. 35 legge 11 marzo 1926 n. 396).

(7) Due comandi del genio possono essere affidati a colonnelli del genio (art. 21 e 22 legge 11 marzo 1926 n. 396).

(8) Possono essere anche colonnelli del servizio tecnico d'artiglieria (art. 2 Regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121).

(9) Questa cifra rappresenta il massimo raggiungibile qualora le cariche di capo reparto della direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria e di direttore superiore del servizio degli specialisti del genio siano tenute da tenenti generali. In essa non è computabile un generale di divisione a disposizione per incarichi vari, previsto dall'art. 46 legge 11 marzo 1926 n. 396).

(10) Questa cifra rappresenta il massimo raggiungibile qualora la carica di ispettore tecnico automobilistico sia ricoperta da un generale di brigata e quelle di direttore principale del servizio tecnico d'artiglieria siano ricoperte tutte da maggiori generali d'artiglieria.

La cifra complessiva comprende:
107 generali appartenenti alle armi combattenti e 18 ai carabinieri Reali ed a servizi.
I generali delle armi combattenti sono così suddivisi:

generali di brigata di fanteria	55
generali di brigata di cavalleria	5
generali di brigata di artiglieria	31
generali di brigata del genio	11
generali di brigata ripartibili annualmente fra le varie armi	5
	107

AVVERTENZE:

a) Non sono compresi nella presente tabella il Ministro della guerra, il Sotto-segretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali (ad eccezione del direttore generale di sanità militare) o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla legge 11 marzo 1926 n. 396, nonchè gli ufficiali generali collocati fuori quadro in base all'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 396;

b) Non sono altresì compresi nella presente tabella i Principi Reali aventi grado di ufficiale generale.

c) Il tenente generale medico deve essere sempre considerato in organico (art. 1 R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1403).

Roma, 17 ottobre 1929 - Anno VII

V. d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
P. GAZZERA.

N. 742. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale – Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 12 novembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 6 dicembre 1929 – Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1770, sui requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1928 con cui il cav. uff. avv. Dessi Massimino, allora sostituto procuratore del Re, venne assegnato a prestare servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato in qualità di sostituto procuratore generale;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina del procuratore generale presso il predetto Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Previo concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Dessì Massimino, sostituto procuratore generale di Corte d'appello, ora assegnato a prestar servizio presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato in qualità di sostituto procuratore generale, è nominato procuratore generale presso il Tribunale medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Guardasigilli, Ministro per la giustizia:
ROCCO.

N. 743. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Modificazioni nella composizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e della Commissione istruttoria presso il Tribunale stesso.** — (Gabinetto). — 12 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284, del 6 dicembre 1929 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni nella composizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e della Commissione istruttoria presso il Tribunale stesso:

Decreta:

Art. 1.

I consoli generali fuori quadro della M. V. S. N. Mucci comm. Giulio e Gauttieri conte Filippo, cessano dalla carica rispettivamente di giudice effettivo e di giudice supplente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il console della M. V. S. N. Negro cav. Alberto cessa dalla carica di giudice supplente della Commissione istruttoria presso il predetto Tribunale speciale.

Art. 3.

Il console delle M. V. S. N. Ventura cav. Alberto, ora giudice supplente presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, è nominato giudice effettivo presso il Tribunale medesimo.

Art. 4.

Sono nominati giudici supplenti dello stesso Tribunale speciale i consoli della M. V. S. N. Torelli cav. Vincenzo e Conticelli cav. Giuseppe (entrambi tenenti colonnelli di fanteria).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GAZZERA.

N. 744. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina dei componenti il Consiglio di revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 13 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 284. del 6 dicembre 1929 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Veduto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, con cui fu istituito un Consiglio per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ammesso dall'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Del Consiglio per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, presieduto, a mente dell'art. 1 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1759, dal presidente dello stesso Tribunale speciale, sono chiamati a far parte:

a) con funzioni di consiglieri:

Mucci comm. Giulio, console generale f. q. della M.V.S.N. (colonnello di fanteria);

Guattieri conte Filippo, console generale f. q. della M.V.S.N. (tenente colonnello di fanteria);

b) con funzioni di relatore (senza voto):

Basco cav. dott. Francesco, Regio vice avvocato militare 1ª classe.

Art. 2.

Le funzioni di pubblico ministero del predetto Consiglio di revisione spettano, a mente del citato art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1929, n. 1759, al cav. uff. avv. Dessì Massimino nominato, con altro decreto ministeriale di pari data, procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 3.

Il Consiglio di revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato funzionerà nella sede di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: GAZZERA.

N. 745. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2028, che autorizza l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, di personali tecnici dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 14 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 3 dicembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto n. 327 in data 23 febbraio 1928;

Visto il R. decreto-legge n. 1457 in data 9 agosto 1929, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta indispensabilità ed urgenza di ricoprire almeno in parte, per il momento, le numerose vacanze verificatesi nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Ammi-

nistrazione della guerra, allo scopo di far fronte, provvisoriamente, alla grave crisi in cui trovansi i relativi servizi con danni sensibilissimi per l'Erario;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e del Ministro per la guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, a norma delle disposizioni vigenti, di personale in prova nell'Amministrazione della guerra, nel numero dei posti e per i ruoli appresso indicati:

Vice ragionieri d'artiglieria	posti	n. 13
Vice ragionieri geometri del genio . .	»	» 7
Capitecnici aggiunti d'artiglieria e genio	»	» 11
Disegnatori tecnici aggiunti d'artiglieria e genio	»	» 13

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, il *Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla *Corte dei conti*, addì 30 *novembre* 1929 - *Anno VIII* Atti del *Governo*, *registro* 290, *foglio* 144. — MANCINI.

N. 746. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente medico in S. P. E. nel R. Esercito** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S. P. E. nel corpo sanitario militare;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1929 che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito;

Decreta:

Articolo unico.

Nella Commissione per l'esame dei concorrenti a tenente medico in S. P. E. di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 27 luglio 1929, il tenente colonnello medico SIMULA cav. Ubaldo è sostituito dal colonnello medico CACCIA cav. Filippo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 168, foglio n. 47.

N. 747. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO MILITARE. — **Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 novembre 1929 - Anno VIII.

1. Per la specializzazione in materia di tecnologia e per l'abilitazione alle funzioni di periti in merceologia negli stabilimenti di commissariato militare, viene svolto apposito corso biennale di merceologia e chimica applicata presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di **Roma.**

A tale corso verranno comandati ogni anno ufficiali inferiori commissari, in seguito a proposta dell'ufficio del ten. gen. commissario, in base ai posti disponibili presso l'istituto stesso ed alle esigenze degli organi territoriali di commissariato.

2. Il corso di studi si svolgerà con l'osservanza delle norme vigenti presso l'istituto predetto. Per la parte disciplinare gli ufficiali dipenderanno dalla direzione di commissariato del C. A. di Roma, mentre continueranno a rimanere effettivi agli enti di provenienza.

3. Le principali materie che costituiscono il programma del corso sono chimica generale, merceologia, chimica analitica, tecnologia tessile, industria del freddo, industria conciaria, microscopia, igiene industriale, esercitazioni pratiche di chimica analitica, merceologia, microscopia, riflettenti particolarmente i generi di vettovagliamento, i materiali del corredo, dell'equipaggiamento e vari.

4. Gli ufficiali che, al termine del 1° anno di corso non supereranno gli esami con esito favorevole, non saranno ammessi a frequentare il 2° anno. Al termine del corso, gli idonei conseguiranno il diploma di perito in merceologia, rilasciato dall'istituto predetto, a norma di legge.

La media dei punti riportati nell'esame finale di diploma, sarà inscritta nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale.

5. Al corso del biennio 1929-31 che avrà inizio il 9 dicembre p. v. sono stati comandati i seguenti ufficiali:

Capitano commissario GALLONE Adalberto - Direzione di commissariato Bologna.

Capitano commissario GALEOTTI Filippo - Direzione di commissariato Firenze.

Capitano commissario GUARANY Giovanni - Direzione di commissariato Udine.

Tenente commissario MARANO Michele - Direzione di commissariato Torino.

Tenente commissario GIOIA Emilio - Sezione staccata di Genova.

Tenente commissario BELLONE Giovannino - Sezione staccata di Bolzano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 748. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso per merito distinto a nove posti di primo ragioniere d'artiglieria.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 26 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 novembre 1929, che costituisce le commissioni esaminatrici per i concorsi per merito distinto, indetti col decreto Ministeriale 20 agosto 1929 a posti del grado 9°, nei ruoli del gruppo *B* del personale civile dell'amministrazione militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il Direttore capo di Divisione MISSIROLI comm. dottor Bindo è chiamato a sostituire, nella commissione esaminatrice per il concorso per merito distinto a nove posti di primo ragioniere d'artiglieria, il pari grado SARTORELLI comm. dott. Guido, legittimamente impedito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 749. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto ha comunicato che sono disponibili 66 posti nel grado 12° del ruolo del gruppo *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie (aiutanti di cancelleria e segreteria), i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle ammini-

strazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il giorno 5 *gennaio* 1930, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata negli uffici giudiziari del Regno.

Le dette domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle eventuali domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gl'interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 750. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.**. — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 12 dicembre 1929 – Anno VIII.

Con riferimento al disposto dal n. 2 della circolare 658 del *giornale militare* 1927, il prossimo corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali avrà luogo nel prossimo anno 1930 dal 30 gennaio al 29 marzo p. v.

Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nella circolare succitata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 751. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione di reperti esplosivi, per l'arma dei CC. RR.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

Allo scopo di provvedere ad un opportuno addestramento del personale dell'arma dei CC. RR., circa la rimozione, trasporto e distribuzione dei reperti esplosivi, il Ministero della guerra ha stabilito di istituire corsi d'istruzione per ufficiali e sottufficiali dell'arma stessa.

Tali corsi avranno luogo a Nettuno, presso il 1° centro esperienze d'artiglieria, e precisamente:

Corso sottufficiali, dal 1° al 25 febbraio 1930 (esami compresi).

Corso ufficiali, dal 1° al 20 marzo 1930 (esami compresi).

Il numero massimo di frequentatori, per ciascun corso, è di 40.

Il personale comandato a frequentare detti corsi d'istruzione dovrà presentarsi al comando del 1° centro esperienze d'artiglieria, in Nettuno, il giorno precedente quello d'inizio dei corsi stessi.

Gli ufficiali e sottufficiali prescelti per tali corsi sano designati dal Comando generale dell'arma dei CC. RR.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 752. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicolo e al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazioni nn. 1887 e 1888.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

Sono state pubblicate le aggiunte e varianti al fascicolo ed al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazioni n. 1887 e 1888 - edizione 1929 — che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, saranno distribuite come indicato nella circolare 403 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 753. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione della istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari — Anno 1929.** — (Direzione generale del genio). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la « *Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari* » la quale sostituirà il « Regolamento per il mantenimento degli immobili in uso dell'amministrazione militare » edizione 1925 e le successive varianti di cui alla circolare 720 del *giornale militare* 1928.

Sarà diramata a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	2
Ministero della marina (Gabinetto)	»	2
Ministero dell'aeronautica (Gabinetto)	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorato delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	2
Comando di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare	»	2
Comando truppe dell'Egeo	»	10
Comando generale arma CC. RR. (compresi i comandi delle legioni allievi CC. RR.)	»	10
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna.	»	5
Direzioni d'artiglieria	»	5
Uffici fortificazioni	»	10
Delegazioni trasporti	»	2
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Stabilimenti del genio	»	2

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuole allievi sottufficiali	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	6

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	2
Comando di reggimento	»	6

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	copie	6

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	6

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	6

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	6
Officina automobilistica del R. E.	»	2

Distretti, gruppo chimico.

Comando distretto	copie	3
Gruppo chimico	»	6

Corpo sanitario militare.

Ispettorato di zona di sanità militare	copie	1
Direzione di sanità militare	»	1
Direzione d'ospedale militare	»	4
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	4

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	2
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	2

Comandi uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	2
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti	»	10
Ispettorato veterinario di zona	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 2.50.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 754. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.** — (Direzione generale del genio). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

La istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari, in data 24 agosto 1929 - Anno VII, contempla anche il passaggio in carico agli uffici fortificazioni di corpo d'armata di alcuni materiali descritti negli inventari degli immobili (palchetti da zaino, rastrelliere da bisaccia, modiglioni mobili) e degli oggetti mobili che hanno, fino al presente, costituito la dotazione degli immobili e sono descritti nella nota allegata agli inventari.

Per l'attuazione di tale passaggio, gli utenti di immobili predisporranno per l'accertamento della esistenza e della buona conservazione dei materiali ed oggetti mobili in parola, in attesa del passaggio di carico agli uffici fortificazioni. In occasione di tale passaggio gli utenti avranno cura di fare assumere in carico agli uffici predetti anche gli oggetti mobili che non fossero descritti nella nota allegata agli inventari, pure nel caso che taluni oggetti fossero da dichiarare fuori uso.

Gli uffici fortificazioni inizieranno senz'altro l'assunzione in carico, al titolo VII, e contemporanea distribuzione provvisoria dei materiali ed oggetti mobili agli utenti, ritirando nei propri magazzini quelli che ritenessero esuberanti alle necessità degli utenti, o non più suscettibili di riparazioni, e quindi da proporre per la dichiarazione di fuori uso. Delle conseguenti varianti agli inventari verrà data partecipazione alle Intendenze di finanza, dopo aver preso preventivi accordi.

Nelle Piazze staccate tali operazioni verranno, in massima, eseguite in occasione del sopra luogo del ragioniere geometra del genio per altre esigenze di servizio.

Le operazioni di assunzione in carico dei materiali in parola dovranno essere compiute entro il 30 giugno 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 755. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

Al numero 18, articolo 7 della circolare 482 del *giornale militare* corrente anno, riguardante le commissioni d'esame per il corso superiore tecnico di artiglieria è aggiunto il seguente comma:

« La commissione esaminatrice per gli ufficiali di artiglieria permanentemente aggregati al servizio tecnico, che già coprono la carica di direttore o di vice-direttore, sarà unica e composta dal direttore superiore del servizio tecnico e da due ufficiali generali capi reparto del servizio stesso. La commissione stabilirà le modalità dell'esame, che diverranno esecutive dopo approvazione dell'Ispettore dell'artiglieria ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 756. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 2042 - Nuova circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.** — (Gabinetto) — 14 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 10 dicembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, sull'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 811, riguardante la circoscrizione territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2415, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, che apporta modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 14. — FERZI.

Circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Iª Zona TORINO	Torino	Torino Interna Torino Esterna Aosta Novara Vercelli	Torino Id. Aosta Novara Vercelli
	Alessandria	Alessandria Interna Alessandria Esterna Cuneo Pavia	Alessandria Id. Cuneo Pavia
	Genova	Genova Interna Genova Esterna Spezia Savona Imperia Piacenza Parma	Genova Id. Spezia Savona Imperia Piacenza Parma

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
2ª Zona MILANO	Milano	Milano Interna Milano Esterna Varese Como Sondrio Bergamo Brescia	Milano Id. Varese Como Sondrio Bergamo Brescia
	Verona	Verona Mantova Cremona Vicenza	Verona Mantova Cremona Vicenza
	Bolzano	Bolzano Trento Belluno	Bolzano Trento Belluno
	Padova	Padova Rovigo Venezia Treviso Udine	Padova Rovigo Venezia Treviso Udine
	Trieste	Trieste Pola Fiume Gorizia	Trieste Pola Fiume Gorizia

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
3ª Zona FIRENZE	Firenze	Firenze Interna Firenze Esterna Pistoia Siena Arezzo Perugia	Firenze Id. Pistoia Siena Arezzo Perugia
	Livorno	Livorno Pisa Lucca Massa Grosseto	Livorno Pisa Lucca Massa Grosseto
	Bologna	Bologna Interna Bologna Esterna Modena Reggio Emilia Ferrara Ravenna Forlì	Bologna Id. Modena Reggio Emilia Ferrara Ravenna Forlì
	Ancona	Ancona Pesaro Macerata Ascoli Piceno Pescara Chieti Teramo —	Ancona Pesaro Macerata Ascoli Piceno Pescara Chieti Teramo Zara

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
4ª Zona ROMA	Roma	Roma Battaglione CC. RR. Roma 1° Battaglione CC. RR. Roma 2° Gruppo Squadroni CC. RR. Squadrone CC. RR. Guardie del Re	Roma — — — —
	Lazio (Roma)	Laziale I Laziale II Frosinone Viterbo Terni Rieti Aquila	Roma Id. Frosinone Viterbo Terni Rieti Aquila
	Cagliari	Cagliari Nuoro Sassari	Cagliari Nuoro Sassari

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
5ª Zona NAPOLI	Napoli	Napoli Interna Napoli Esterna Caserta Salerno Benevento Avellino	Napoli Id. Id. Salerno Benevento Avellino
	Bari	Bari Brindisi Lecce Taranto Matera Foggia Campobasso	Bari Brindisi Lecce Taranto Matera Foggia Campobasso
	Catanzaro	Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Potenza	Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Potenza

Dall'Ispettorato della 5ª Zona dipendono anche i comandi e reparti CC. RR. dislocati nel possedimento delle Isole Egee.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
6ª Zona PALERMO	Palermo	Palermo Interna Palermo Esterna Battaglione CC. RR. Palermo Trapani Agrigento Caltanissetta	Palermo Id. — Trapani Agrigento Caltanissetta
	Messina	Messina Catania Siracusa Ragusa Enna	Messina Catania Siracusa Ragusa Enna

L'Ispettorato della 6ª Zona esercita inoltre sui comandi e reparti CC. RR. dislocati nelle colonie le funzioni relative alle ispezioni d'istituto previste dal R. decreto 1535 del 12 agosto 1927 nonchè alla trattazione delle pratiche concernenti lo stato giuridico del personale dell'Arma.

La Scuola centrale CC. RR. di Firenze e la Legione allievi CC. RR. di Roma - alla quale è *in forza la banda* dell'Arma dei CC. RR. - dipendono direttamente dal generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

N. 757. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dei CC. RR.** — (Gabinetto). — 11 dicembre 1929 - Anno VIII.

ISPETTORATO DELLA 1ª ZONA - TORINO.

Legione di Torino.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
TORINO INTERNA	Torino Interna	Torino Interna Torino Dora Torino Po	
	Torino Esterna 1ª	Chieri Chivasso	
TORINO ESTERNA	Torino Esterna 2ª	Ciriè Venaria Reale Susa	Oulx (a piedi)
	Pinerolo	Vigone	
AOSTA	Aosta	Aosta	Valdigna d'Aosta (a piedi)
	Ivrea	Courgnè	
NOVARA	Novara	Novara Arona	
	Pallanza	Domodosola	

Divisione	Compagnia	Tenenze	Sezioni
VERCELLI	Vercelli Biella	Vercelli Varallo Sesia	Biella (a piedi)
TOTALI 5	10	16	3

Legione di Alessandria.

ALESSANDRIA INTERNA	Alessandria Novi Ligure	Alessandria Tortona Acqui	Novi Ligure (a piedi)
ALESSANDRIA ESTERNA	Casale Monferrato Asti	Casale Monferrato Moncalvo Asti Canelli	
CUNEO	Cuneo	Cuneo Borgo S. Dalmazzo Vinadio	

Divisioni	Compagnia	Tenenze	Sezioni
Segue: Cuneo	Mondovì	Mondovì Breo Fosano Ceva	
	Saluzzo	Dronero Savigliano	
	Alba	Bra	
PAVIA	Pavia	Pavia	
	Voghera	Voghera	
	Vigevano	Mortara	
TOTALI 4	11	19	1
Legione di Genova.			
GENOVA INTERNA	Genova Interna	Piazza Prncipe Castelletto	
	Sampierdarena	Sestri Ponente	Sampierdarena (a piedi)
GENOVA ESTERNA	Genova Esterna	Lido d'Albaro	
	Chiavari	Chiavari	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
SAVONA	Savona	Savona	
	Albenga	Cairo Montenotte	Finale Ligure (a piedi)
SPEZIA	Spezia Interna	Spezia	
	Spezia Esterna	Sarzana	
IMPERIA	Imperia	Imperia	
	San Remo	Ventimiglia	
PIACENZA	Piacenza Interna	Piacenza	
	Piacenza Esterna	Fiorenzuola d'Arda	Bobbio (a piedi)
PARMA	Parma	Parma 1ª Parma 2ª	
	Fidenza	Salsomaggiore	Borgo Val di Taro (a piedi)
TOTALI 7	14	16	4

Legione di Milano.

Divisione	Compagnie	Tenenze	Sezioni
MILANO INTERNA	Milano Interna	Palazzo Reale Porta Monforte Moscova Porta Sempione	
	Milano Esterna	Abbiategrasso	Cassano d'Adda (a cavallo)
MILANO ESTERNA	Monza	Legnano Desio	
	Lodi	Codogno	Lodi (a cavallo)
BERGAMO	Bergamo Interna	Bergamo	Zogno (a piedi)
	Bergamo Esterna	Clusone Treviglio	
BRESCIA	Bescia Interna	Brescia Gardone Val Trompia	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezione
Segue: Brescia	Brescia Esterna	Verola Nuova Chiari Breno	
	Salò	Desenzano del Garda	Vestone (a piedi)
COMO	Como	Como	
	Lecco	Lecco Menaggio	
SONDRIO		Sondrio Tirano	
VARESE	Varese	Varese Luino	
	Gallarate	Busto Arsizio	Saronno (a cavallo)
TOTALI 7	13	25	5

Legione di Verona.

Divisione	Compagnie	Tenenze	Sezioni
VERONA	Verona Interna	Verona	Bardolino (a piedi)
		Caprino Veronese	
	Verona Esterna	S. Bonifacio	Isola della Scala (a piedi)
		Legnago	
MANTOVA	Mantova Interna	Revere	Gonzaga (a piedi)
	Mantova Esterna	Castiglione delle Stiviere	Bozzolo (a piedi)
VICENZA	Vicenza	Vicenza	Lonigo (a piedi)
	Bassano	Schio	Marostica (a piedi)
CREMONA	Cremona Interna	Casalmaggiore	
	Cremona Esterna	Crema	
TOTALI 4	8	10	6

Legione di Bolzano.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
BOLZANO	Bolzano	Bolzano Chiusa	
	Merano	Silandro	Merano (a cav.)
	Bressanone	Vipiteno Brunico S. Candido	
TRENTO	Trento Interna	Trento Borgo	
	Trento Esterna	Egna Cles Mezzolombardo	
	Rovereto	Riva Tione di Trento	
BELLUNO	Belluno Interna	Belluno Feltre	
	Belluno Esterna	Pieve di Cadore	
TOTALE 3	8	16	1

Legione di Padova.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
PADOVA	Padova	Padova Cittadella	
	Este	Montagnana	Piove di Sacco (a piedi)
ROVIGO	Rovigo	Castel Massa	
	Adria	Adria	
VENEZIA	Venezia	Venezia Chioggia	
	Mestre	Portogruaro	Dolo (a piedi)
TREVISO	Treviso	Treviso Castelfranco	
	Conegliano	Vittorio Veneto	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
UDINE	Udine	Udine Cervignano Cividale del Friuli	
	Pordenone	Sacile	S. Vito al Tagliamento (a cavallo)
	Tolmezzo	Tolmezzo Tarvisio	
TOTALI 5	11	17	3

Legione di Trieste.

TRIESTE	Trieste Interna	Francesco Crispi Campo Marzio Via Istria	
	Trieste Esterna	Monfalcone	
	Postumia	Sesana	
POLA	Pola	Pola Lusino Dignano	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
	Pisino Parenza Capodistria	Albona Rovigno Buie Pinguente Pirano	Montona (a piedi)
FIUME	Fiume Volosca	Fiume Villa del Nevoso	
GORIZIA	Gorizia Interna Gorizia Esterna	Gorizia Gradisca Aidussina Tolmino Idria	Canale d'Isonzo (a piedi) Plezzo (a piedi)
TOTALI 4	11	20	3

ISPETTORATO DELLA 3ª ZONA - FIRENZE.

Legione di Firenze.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
FIRENZE INTERNA	Firenze Interna	Firenze 1ª Firenze 2ª Firenze Suburbana	
	Firenze Esterna 1ª	Pontassieve Figline Val d'Arno	
FIRENZE ESTERNA	Firenze Esterna 2ª	Borgo S. Lorenzo	
	Prato in Toscana	Prato in Toscana Empoli	
SIENA	Siena Interna	Siena Colle Val d'Elsa	
	Siena Esterna	Montepulciano Chiusi	*Montalcino (a piedi)*

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
AREZZO	Arezzo Interna	Bibbiena S. Sepolcro	
	Arezzo Esterna	Cortona S. Giovanni Valdarno	
PERUGIA	Perugia Interna	Perugia Todi	
	Perugia Esterna	Gubbio Città di Castello	
	Spoleto	Foligno Norcia	
PISTOIA	Pistoia	Pistoia	S. Marcello Pistoiese (a cavallo)
	Montecatini Terme	Pescia	
TOTALI 6	13	24	2

Legione di Livorno.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
LIVORNO	Livorno	Livorno	
	Piombino	Portoferraio	Piombino (a piedi)
PISA	Pisa interna	Pisa	
	Pisa Esterna	Pontedera Volterra	
LUCCA	Lucca	Lucca	
	Viareggio	Castelnuovo Garfagnana	
MASSA	Massa	Pontremoli	
	Carrara	Fivizzano	
GROSSETO	Grosseto	Grosseto Massa Marittima	
	Orbetello	Pitigliano Arcidosso	
TOTALI 5	10	13	1

Legione di Bologna.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
BOLOGNA INTERNA	Bologna Interna	Bologna Interna Bologna Suburbana	
	Bologna Esterna 1ª	Bologna Esterna Vergato	
BOLOGNA ESTERNA	Bologna Esterna 2ª	S. Giovanni in Persiceto Molinella	
	Imola	Medicina	
FERRARA	Ferrara	Ferrara Cento	
	Portomaggiore	Argenta Comacchio Copparo	
MODENA	Modena Interna	Modena Pavullo nel Frignano	
	Modena Esterna	Carpi Mirandola	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
RAVENNA	Ravenna	Ravenna Alfonsine S. Pietro in Vincoli	
	Faenza	Castel Bolognese Lugo Bagnacavallo di Romagna	
REGGIO EMILIA	Reggio Emilia Interna	Reggio Emilia	Guastalla (a piedi)
	Reggio Emilia Esterna	Castelnuovo nei Monti	Scandiano (a piedi)
FORLÌ	Forlì	Forlì Meldola Rocca S. Casciano	
	Rimini	Rimini	
	Cesena	Cesena Ragno di Romagna	Savignano di Romagna (a cavallo)
TOTALI 7	15	30	3

Legione di Ancona.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
ANCONA	Ancona	Ancona Osimo	
	Iesi	Fabriano Senigallia	
PESARO	Pesaro	Pesaro Fano	
	Urbino	Pennabilli	Cagli (a piedi)
MACERATA	Macerata	Macerata Porto Civitanova	
	Camerino	Tolentino S. Ginesio	
ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno S. Benedetto del Tronto	
	Fermo	Montegiorgio	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
CHIETI	Chieti	Chieti Ortona a Mare	
	Lanciano	Lanciano Vasto	
PESCARA	Pescara	Popoli	
	Penne	Penne	
TERAMO		Teramo Interna Teramo Esterna Giulianova	
	Zara	Zara	
TOTALI 7	13	24	1

Legione di Roma.

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
ROMA	Roma Interna	S. Lorenzo in Lucina Muzio Clementi Macao Cimarra Parioli	
	Roma Tribunali	Tribunali S. Pietro Farnesina	
	Roma Suburbana	Nomentana Appia Ostiense	
	Roma Squadre Speciali	Squadra 1ª Squadra 2ª Squadra 3ª Squadra 4ª	
TOTALI 1	4	15	—

Legione del Lazio (Roma).

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
LAZIALE 1ª	Frascati	Palestrina Albano	
	Velletri	Velletri	Segni Scalo (a piedi)
	Formia	Formia Terracina	
LAZIALE 2ª	Civitavecchia	Civitavecchia Bracciano Campagnano	
	Tivoli	Tivoli Subiaco Palombara Sabina	
FROSINONE	Frosinone	Frosinone Anagni Alatri	
	Sora	Cassino Pontecorvo	Sora (a. p.)

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
VITERBO	Viterbo	Viterbo Ronciglione Orte	
	Monteflascone	Monteflascone Tuscania	Valentano (a piedi)
TERNI	Terni	Terni	
	Orvieto	Amelia	
AQUILA	Aquila	Aquila	S. Demetrio nei Vestini (a piedi), Castel di Sangro (a piedi)
	Sulmona	Sulmona	
	Avezzano	Avezzano Tagliacozzo	
RIETI	Rieti	Rieti Poggio Mirteto	
	Cittaducale	Amatrice	
TOTALI 7	16	30	5

Legione di Cagliari.

Divisioni	Compagnie	Tenezne	Sezioni
CAGLIARI	Cagliari Interna	Cagliari	Muravera (a cavallo)
	Cagliari Esterna	Sanluri Dolianova	
	Iglesias	Iglesias S. Antioco Guspini	
	Oristano	Oristano Ghilarza	Oristano (a cavallo)
NUORO	Nuoro Interna	Orani	Fonni (a cavallo)
	Nuoro Esterna	Sorgono Cuglieri	Bolotana (a piedi) Macomer (a cavallo)
	Bitti	Dorgali	
	Lanusei	Lanusei Isili	Arbatax di Tortoli (a cavallo)

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
SASSARI	Sassari	Sassari Nulvi	
	Alghero	Alghero Bonorva	
	Ozieri	Ozieri Bono	
	Tempio	Terranova Pausania La Maddalena	
TOTALI 3	12	22	6

ISPETTORATO DELLA 5ª ZONA - NAPOLI.

Legione di Napoli.

NAPOLI INTERNA	Napoli Interna	Avvocata Chiaia Vasto	
	Napoli Suburbana	Napoli Suburbana Torre del Greco	
	Napoli Tribunali	Scali Pozzuoli	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
NAPOLI ESTERNA	Castellammare di Stabia	Sorrento Torre Annunziata	
	Casoria	Giugliano in Campania	
CASERTA	Caserta	Caserta	
	Capua	Teano Sessa Aurunca	
	S. Maria C. V.	Aversa	
	Nola	Nola	
SALERNO	Salerno	Salerno Nocera Inferiore	Amalfi (a piedi)
	Eboli	Eboli Sala Consilina	
	Vallo della Lucania	Vallo della Lucania Agropoli	
BENEVENTO	Benevento Interna	Benevento S. Bartolomeo in Galdo	
	Benevento Esterna	Piedimonte d'Alife Cerreto Sannita	

Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
AVELLINO	Avellino Interna	Avellino Baiano	Altavilla Irpina (a piedi)
	Avellino Esterna	Ariano di Puglia	Mirabella Eclano (a piedi)
	S. Angelo dei Lombardi	Montella	Lacedonia (a piedi)
TOTALI 6	17	29	4
	Legione di Bari.		
BARI	Bari Interna	Bari Interna Bari Esterna	
	Bari Esterna	Monopoli Bitonto Altamura	
	Barletta	Molfetta Andria Trani	
LECCE	Lecce	Lecce Maglie	
	Gallipoli	Gallipoli Tricase	

Divisioni	Compagnie	Tenenza	Sezioni
BRINDISI		Brindisi Ostuni Francavilla Fontana	
TARANTO	Taranto Interna Taranto Esterna	Castellaneta Manduria	
MATERA		Matera Interna Matera Esterna Ferrandina	
FOGGIA	Foggia Cerignola San Severo	Foggia Lucera Bovino Vico Garganico	 Accadia (a piedi) S. Marco in Lamis (a cavallo)
CAMPOBASSO	Campobasso Termoli Isernia	Campobasso 1ª Campobasso 2ª Larino Isernia Agnone	 *Palata (a piedi)* *Venafro (a piedi)*

Divisioni	Compagnie	Tenenza	Sezioni
	Rodi (Egeo)	Rodi Interna Rodi Esterna Coo Lero	Castello (a piedi) Lindo (a piedi)
TOTALI 7	14	33	6

Legione di Catanzaro.

CATANZARO	Catanzaro	Catanzaro Soverato	
	Crotone	Strongoli	Petilia Policastro (a piedi)
	Nicastro Vibo Valentia	Nicastro Vibo Valentia Serra S. Bruno	Filadelfia (a piedi)
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	Reggio Calabria Villa S. Giovanni Melito Porto Salvo	
	Gerace Marina	Gerace Marina Roccella Jonica	
	Palmi	Palmi Cittanova	

Divisione	Compagnie	Tenenze	Sezioni
COSENZA	Cosenza Interna	Cosenza Rogliano	
	Cosenza Esterna	S. Marco Argentano Rossano	Campana (a piedi)
	Paola	Paola	
	Castrovillari	Castrovillari Lungro	
POTENZA	Potenza Interna	Potenza 1ª Potenza 2ª	Rionero in Vulture (a piedi)
	Potenza Esterna	Viggiano Melfi	Acerenza a piedi)
	Lagonegro	Lagonegro	Chiaromonte (a piedi)
TOTALI 4	14	25	6

ISPETTORATO DELLA 6ª ZONA - PALERMO.

Legione di Palermo.

Divisione	Compagnie	Tenenze	Sezioni
PALERMO INTERNA	Palermo Interna	Palermo Scalo Palermo Porto Palermo Giardino Inglese Palermo Tribunali	
	Palermo Esterna	Misilmeri Mezzoiuso	
PALERMO ESTERNA	Monreale	Partinico Carini	
	Termini Imerese	Termini Imerese	Lercara Friddi (a cavallo)
	Cefalù	Castelbuono Petralia Sottana	
	Corleone	Bisacquino	
TRAPANI	Trapani	Trapani	
	Marsala	Mazzara del Vallo Castelvetrano Alcamo	

Divisione	Compagnie	Tenenze	Sezioni
AGRIGENTO	Agrigento Interna	Agrigento Favara	
	Agrigento Esterna	Cammarata Canicattì Licata	
	Sciacca	Bivona Ribera	Menfi (a cavallo)
CALTANISSETTA	Caltanissetta Interna	Caltanissetta	
	Caltanissetta Esterna	Gela Mussomeli	
TOTALI 5	13	26	2
Legione di Messina.			
MESSINA	Messina Inerna	Messina Interna Messina Esterna Ali Marina	
	Messina Esterna	Milazzo Taormina	*Lipari (a piedi)*
	Patti	Patti Castroreale	

Divisione	Compagnie	Tenenze	Sezioni
Segue: MESSINA	Mistretta	S. Agata di Militello S. Stefano di Camastra	
CATANIA	Catania Interna	Catania	
	Catania Esterna	Adernò	Trecastagni (a piedi)
	Acireale	Randazzo Giarre	
	Caltagirone	Vizzini	Caltagirone (a cavallo)
SIRACUSA	Siracusa	Siracusa Lentini	
	Noto	Palazzolo Acreide	
RAGUSA	Ragusa	Comiso	
	Modica	Vittoria	
ENNA	Enna	Enna Piazza Armerina	
	Nicosia	Regalbuto	
TOTALI 5	14	22	3

RIEPILOGO NUMERICO DEI COMANDI TERRITORIALI.

LEGIONI	Divisioni	Compagnie	Tenenze	Sezioni
Torino	5	10	16	3
Alessandria	4	11	19	1
Genova	7	14	16	4
Milano	7	13	25	5
Verona	4	8	10	6
Padova	5	11	17	3
Trento	3	8	16	1
Trieste	4	11	20	3
Bologna	7	15	30	3
Livorno	5	10	13	1
Firenze	6	13	24	2
Ancona	7	13	24	1
Roma	1	4	15	—
Lazio	7	16	30	5
Cagliari	3	12	22	6
Napoli	6	17	29	4
Bari	7	14	33	6
Catanzaro	4	14	25	6
Palermo	5	13	26	2
Messina	5	14	22	3
TOTALI	102	241	432	65

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 758. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1997 – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.** — (Gabinetto). — 3 ottobre 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 283, del 5 dicembre 1929 Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, contenente disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sull'Azienda delle foreste demaniali dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'agricoltura le foreste e dal Ministro per le finanze, per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1929 *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 112. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'Amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'Azienda delle foreste demaniali dello Stato.

TITOLO I.

Ordinamento e attribuzioni della Milizia nazionale forestale.

CAPITOLO I.

RIPARTIZIONE E OGGETTO DEI SERVIZI FORESTALI.

Art. 1.

Ripartizione dei servizi forestali.

I servizi forestali alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono i seguenti:

a) Servizi centrali forestali: del personale, ispettivi e di coordinamento; amministrativi; tecnici di vigilanza e tutela dei boschi; degli assestamenti; e infine di rimboschimenti e incoraggiamenti alla selvicoltura ed alpicoltura;

b) Servizi provinciali: disciplinari, ispettivi e di coordinamento;

c) Servizi provinciali: tecnici, di vigilanza e tutela dei boschi, assestamenti, e delle opere forestali e montane.

I servizi forestali sono disimpegnati dalla Milizia nazionale forestale e dai funzionari civili dei ruoli transitori di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, fino all'estinzione dei ruoli stessi.

Art. 2.

Servizio complementare.

Alla Milizia nazionale forestale, oltre i servizi forestali, sono anche affidati i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca, la custodia dei Regi tratturi e delle trazzere, la mobilitazione forestale e il mantenimento dell'ordine.

Art. 3.

Funzioni e qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali ed i sottufficiali della Milizia nazionale forestale sono ufficiali di polizia giudiziaria; i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale forestale sono agenti di polizia giudiziaria.

I sottufficiali, militi scelti e militi portano come distintivo di tali qualifiche un alamaro nero su fondo verde alle maniche della giubba.

Art. 4.

Funzioni e qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

I sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed in tale loro qualità sono soggetti alle norme regolatrici dei servizi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Uso dell'abito civile.

Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi, quando siano incaricati di particolari servizi istituzionali, o dietro speciale ordine, vestono l'abito civile. Gli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi che debbano far capo per ragioni di servizio agli uffici internazionali di frontiera possono recarvisi indossando l'uniforme.

Art. 6.

Servizio di polizia militare.

La Milizia nazionale forestale è tenuta a concorrere, in tempo di pace, nel territorio di propria circoscrizione, al servizio di polizia militare, secondo le vigenti relative istruzioni.

Art. 7.

Servizio d'ordine pubblico.

La Milizia nazionale forestale può essere impiegata dalle autorità politiche e militari, come truppa, solo in casi eccezionalmente gravi, e cioè quando per il mantenimento dell'ordine pubblico tutte le forze militari presidiarie fossero messe a disposizione delle predette autorità.

Art. 8.

Servizi ausiliari in caso di guerra.

In tempo di guerra, la Milizia nazionale forestale disimpegna gli speciali servizi ad essa attribuiti o da attribuirsi dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore).

CAPITOLO II

COSTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

Art. 9.

Dipendenza della Milizia nazionale forestale.

La Milizia nazionale forestale fa parte delle forze armate dello Stato e dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda l'impiego tecnico ed ogni ragione amministrativa, dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni generali delle leggi e regolamenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in quanto non siano in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 10.

Costituzione della Milizia nazionale forestale.

La Milizia nazionale forestale comprende:

a) un Comando Gruppo legioni;

b) otto legioni territoriali;

c) settantasei coorti e centurie, compresa una coorte autonoma per la Sardegna;

d) una Scuola complementare militare;

e) una Scuola allievi militi;

f) distaccamenti;

g) stazioni.

Art. 11.

Sede del Comando Gruppo; giurisdizione.

Il Comando Gruppo legioni forestali risiede a Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui fa parte.

Le sedi di comando e le giurisdizioni territoriali sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su proposta del Comando Gruppo legioni.

Art. 12.

Comando Gruppo legioni; sua costituzione.

Il Comando Gruppo legioni esercita il comando su tutti i reparti della Milizia nazionale forestale e su tutti i componenti della Milizia stessa comunque dislocati nel territorio del Regno.

La sua costituzione è stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 13.

Attribuzioni del comandante il Gruppo Legioni.

Il comandante del Gruppo Legioni ha le seguenti attribuzioni:

a) esercita le funzioni di comando a norma dell'articolo precedente;

b) di sua iniziativa studia e sottopone al Ministro per l'agricoltura e le foreste tutto ciò che può essere utile per l'ordinamento dei servizi forestali, la vigilanza e tutela dei boschi e le opere forestali e montane;

c) dirama, secondo le direttive ricevute dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, le istruzioni e le regole per il

servizio amministrativo e tecnico, di vigilanza e tutela dei boschi, e per le opere forestali e montane, e coordina altresì l'azione dei comandi dipendenti;

d) dà le disposizioni per l'applicazione dei regolamenti compilati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per la conservazione e utilizzazione dei boschi;

e) fa eseguire le deliberazioni e le disposizioni dei Consigli provinciali dell'economia;

f) impartisce le disposizioni per l'esecuzione di piani di assestamento dei boschi e dei progetti di rimboschimento, rinsaldamento e sistemazione approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in dipendenza delle leggi vigenti;

g) provvede a quant'altro è inerente al servizio al quale presiede.

Art. 14.

Comando di legione e sua costituzione.

La legione è comandata da un console ed è costituita da un Comando di legione e da più coorti.

Art. 15.

Attribuzioni del comandante di legione.

Il Comando di legione cura la disciplina dei reparti dipendenti, l'amministrazione del personale, ed esercita le funzioni ispettive di controllo e coordinamento sull'opera del personale stesso.

Il Comando stesso perciò:

a) adempie a tutti gli obblighi imposti dal regolamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dal presente regolamento.

b) vigila sull'andamento generale della legione e provoca dal Comando Gruppo legioni forestali tutti i provvedimenti necessari per assicurare la disciplina, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio, curando l'unità di indirizzo e il coordinamento tra i Comandi dipendenti;

c) provvede all'amministrazione del personale dipendente;

d) compie le ispezioni ordinarie e quelle straordinarie che venissero disposte dal Comando Gruppo legioni;

e) si informa e informa il Comando Gruppo legioni sulle pratiche tecniche definite dai Comandi di coorte e centuria;

f) concreta e illustra ai dipendenti Comandi le istruzioni di carattere generale sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 16.

Comando di coorte e sua costituzione.

La coorte è comandata da un 1° seniore o da un seniore, e può essere formata da più centurie.

Le coorti, le cui giurisdizioni siano limitate ad una sola Provincia, non vengono ripartite in centurie.

Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonchè per l'amministrazione del personale, la coorte dipende dal Comando di legione, mentre per quanto si riferisce ai servizi tecnici corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.

Art. 17.

Attribuzioni del comandante di coorte.

Il comandante di coorte ha le seguenti attribuzioni che disimpegna alla dipendenza, rispettivamente, del Comando di legione e del Gruppo legioni:

a) esercita le funzioni disciplinari sul personale assegnato alla coorte e alle centurie dipendenti;

b) coadiuva il Comando di legione nel coordinamento dell'azione della Milizia nel territorio della coorte;

c) provvede all'amministrazione del personale, alla regolare esecuzione delle leggi e di ogni disposizione riguardante i còmpiti della Milizia nazionale forestale e i servizi ad essa affidati;

d) dispone, nella Provincia in cui ha sede il Comando, o comunque nel territorio comprendente anche più Provincie della circoscrizione in cui non vi fossero Comandi di centuria, lo studio e la compilazione di progetti di sistemazioni

montane, rimboschimenti, miglioramenti di boschi e pascoli, di piani di assestamento di boschi, e di ogni altra opera tecnica, e approva, assumendone la responsabilità, i progetti stessi, se compilati da personale dipendente o estraneo;

e) vigila l'esecuzione dei lavori inerenti ai progetti di cui al precedente comma;

f) autorizza i tagli dei boschi appartenenti ai Comuni ed agli altri enti morali soggetti alla tutela economica della Milizia nazionale forestale, salvo che non sia diversamente disposto da leggi e regolamenti speciali;

g) decide in ordine alle domande derivanti dalle limitazioni alla proprietà terriera, privata o pubblica, in quanto la decisione non sia di competenza di altra autorità per disposizioni di leggi o regolamenti;

h) provvede al collaudo dei lavori eseguiti a carico totale o parziale dello Stato, in quanto il collaudo medesimo non sia di altrui competenza, e a quello delle utilizzazioni boschive di cui alla lettera *f*);

i) gestisce i fondi anticipati dallo Stato o dalle Prefetture, come pure quelli depositati da terzi, rispondendone personalmente;

l) provvede alla conciliazione delle contravvenzioni forestali, secondo le disposizioni vigenti in materia;

m) fa parte della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia nella Provincia della circoscrizione in cui non sia stabilito il Comando di centuria;

n) adempie a tutte le altre funzioni che, nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nei successivi provvedimenti legislativi, erano devolute alle autorità forestali, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 18.

Comando della Coorte autonoma e sua costituzione.

La Coorte autonoma per la Sardegna è comandata da un 1° seniore o da un seniore, e può essere formata da più centurie.

Per ogni ragione disciplinare, tecnica e amministrativa, essa dipende dal Comando Gruppo legioni, col quale corrisponde direttamente.

Art. 19.

Attribuzioni del comandante la Coorte autonoma.

Il comandante della Coorte autonoma ha le attribuzioni conferite ai comandanti di legione e di coorte dai precedenti articoli 15 e 17.

Art. 20.

Comando di centuria e sua costituzione.

La centuria è comandata da un centurione, e il suo organico è stabilito dalle tabelle *A*) e *B*) annesse al presente regolamento.

Per ogni ragione disciplinare, ispettiva, di controllo e di coordinamento, nonchè per l'amministrazione del personale, la centuria dipende immediatamente dal Comando di coorte, mentre, per quanto si riferisce ai servizi tecnici nella propria circoscrizione, corrisponde direttamente col Comando Gruppo legioni.

Art. 21.

Attribuzioni del comandante di centuria.

Il comandante di centuria, nel territorio della propria circoscrizione, ha le stesse attribuzioni del comandante di coorte, dal quale in ogni caso dipende per le funzioni disciplinari e di amministrazione del personale.

Art. 22.

Attribuzioni degli ufficiali addetti ai vari Comandi.

Gli ufficiali addetti ai Comandi di legione, coorte e centuria, compresi gli ufficiali distaccati dalla sede dei Comandi di coorte e centuria, adempiono agli incarichi che vengono loro affidati dai rispettivi comandanti, verso i quali rispondono dell'esecuzione.

Art. 23.

Residenza degli ufficiali appartenenti alle coorti e alle centurie.

Di norma gli ufficiali appartenenti alla coorte od alla centuria hanno sede presso il proprio Comando.

Su proposta del Comando Gruppo legioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che, in centri di speciale importanza forestale e lontani dalla sede del Comando di coorte e di centuria, siano eccezionalmente istituiti dei Comandi distaccati, affidandoli anche ad ufficiali inferiori anziani.

Art. 24.

Ufficiali con incarichi speciali.

Ai Comandi di coorte e centuria in territorio dove si svolgano lavori di eccezionale importanza, potranno essere temporaneamente preposti, su determinazione del comandante Gruppo legioni, ufficiali di grado superiore a quello prescritto dalle tabelle organiche.

Art. 25.

Distaccamenti e stazioni.

I distaccamenti e le stazioni sono gli ultimi organi esecutivi dei servizi istituzionali e complementari della Milizia nazionale forestale.

I distaccamenti sono comandati, di norma, da un maresciallo maggiore o da un maresciallo capo, salvo l'eccezione disposta dal 5° comma del presente articolo.

Le stazioni sono comandate, seconda l'importanza, da sottufficiali o militi scelti.

I comandanti di distaccamento e di stazione dirigono i servizi nella loro giurisdizione e ne rispondono al Comando di centuria o di coorte.

Il Comando Gruppo legioni può incaricare del comando dei distaccamenti e delle stazioni rispettivamente sottufficiali di grado inferiore a quello prescritto o militi scelti.

Art. 26.

Personale all'Azienda del demanio forestale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del direttore dell'Azienda delle foreste demaniali, destinerà alla Azienda stessa il personale degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale ed eccezionalmente anche quello dei ruoli transitori civili, occorrente per i servizi di questa.

L'Azienda delle foreste demaniali non potrà impiegare, nemmeno a titolo d'incarico provvisorio, personale che non le sia stato assegnato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste secondo le precedenti disposizioni.

Art. 27.

Consiglio d'amministrazione del personale.

Il Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici e d'ordine transitori è chiamato a decidere su tutti gli affari inerenti all'amministrazione del personale sia della Milizia nazionale forestale che dei ruoli tecnici e d'ordine transitori.

Il Consiglio è convocato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è presieduto dal Ministro stesso o, in suo luogo, dal Sottosegretario di Stato.

Nelle deliberazioni riguardanti il personale della Milizia nazionale forestale, il capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ispettore capo forestale non hanno voto. Neppure ha voto il rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale allorchè si deliberi su affari concernenti il personale dei ruoli tecnici e d'ordine transitori.

CAPITOLO III.

SCUOLE E RECLUTAMENTO.

Art. 28.

Scuola complementare militare.

La Scuola complementare militare con sede in Firenze ha lo scopo di impartire agli allievi ufficiali, secondo speciali programmi approvati con Regio decreto promosso dal Mini-

stro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra, l'istruzione militare occorrente per conseguire il grado di ufficiale della Milizia nazionale forestale.

L'ammissione degli allievi sarà regolata da apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, col quale verrà stabilito il numero dei posti riservati ai giovani provvisti di laurea in scienze agrarie e a quelli provvisti di laurea in ingegneria civile.

Art. 29.

Sezione Scuola complementare per allievi suttufficiali.

La Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale avrà una sezione staccata a Vallombrosa con lo scopo di preparare e istruire tecnicamente e militarmente i militi scelti e militi ammessi a frequentare i corsi per la promozione a sottufficiali.

Le norme per l'ammissione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 30.

Scuola allievi militi.

La Scuola allievi militi forestali ha lo scopo di impartire le nozioni di indole tecnica indispensabili all'esercizio delle mansioni istituzionali della Milizia nazionale forestale e quelle militari richieste per il conseguimento del grado di caporale dell'arma di fanteria.

Art. 31.

Reclutamento dei capi manipolo.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono assunti in servizio nel grado iniziale della carriera fra i laureati in scienze agrarie o fra ingegneri civili, che abbiano frequentato il corso speciale d'istruzione forestale presso un Regio istituto agrario forestale superiore del Regno, nonchè quello della Scuola complementare militare per la Milizia nazionale forestale, di cui all'art. 28 del presente regolamento, ed un periodo di applicazione pratica presso una foresta demaniale designata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 32.

Reclutamento degli allievi militi.

Il reclutamento degli allievi militi è effettuato con bando di concorso stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli allievi militi debbono avere i requisiti prescritti dall'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, oltre a quelli che verranno richiesti dal bando di concorso.

I militi a cavallo sono tratti dagli allievi militi che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo del Regio esercito o dai militi che abbiano frequentato con successo un corso di equitazione secondo le norme che verranno emanate dal Comando Gruppo legioni.

TITOLO II.

Stato e avanzamento del personale.

CAPITOLO I.

NORME COMUNI.

Art. 33.

Equivalenza del servizio della Milizia nazionale forestale a quello militare. Dispensa dai richiami alle armi.

Il servizio prestato nella Milizia nazionale forestale è computato agli effetti degli obblighi militari come servizio militare, nel senso che il personale della Milizia nazionale forestale è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione sotto le armi nelle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica.

Art. 34.

Computo del servizio militare e delle benemerenze di guerra.

Il servizio militare effettivo prestato, prima dell'ammissione nella Milizia nazionale forestale, nelle altre forze armate ed il servizio prestato nel Reale corpo delle foreste

sono computati come utili agli effetti dell'anzianità di servizio, nei limiti e con le norme in vigore pel Regio esercito. Detti servizi non sono però valevoli agli effetti del computo dell'anzianità di servizio per la concessione della croce d'oro.

Agli stessi effetti sono computate le benemerenze di guerra stabilite per i militari del Regio esercito dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto 26 ottobre 1922, n. 1427, e successive modificazioni.

Art. 35.

Accertamenti medico-legali.

Per l'accertamento delle infermità, lesioni e ferite, derivanti o non da cause di servizio, saranno seguite le procedure vigenti per i militari del Regio esercito.

Art. 36.

Opera di previdenza.

Agli ufficiali e marescialli della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e militare dello Stato e loro superstiti.

Per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi, sarà provveduto successivamente, con apposita disposizione, al regime di previdenza.

Art. 37.

Condizioni per conseguire l'avanzamento.

Nessuno può conseguire promozioni se non esistano vacanze nel grado superiore.

Qualora non sia possibile ricoprire tutti i posti vacanti nel ruolo di un determinato grado, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.

CAPITOLO II.

STATO DEGLI UFFICIALI.

Art. 38.

Applicazione alla Milizia nazionale forestale delle leggi e regolamenti militari.

Per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale valgono tutte le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali 11 marzo 1926, n. 397, e relativo regolamento, salvo le eccezioni in appresso indicate.

Art. 39.

Norme per le pensioni.

Per il trattamento di quiescenza, sono applicabili le norme stabilite per le pensioni degli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 40.

Limiti di età.

I limiti di età stabiliti per gli ufficiali della Milizia nazionale forestale nei vari gradi sono i seguenti:

Consolo generale	anni 62
Console	» 58
Primo seniore	» 56
Seniore	» 54
Centurione	» 52
Capo manipolo	» 50

Art. 41.

Nomina del console generale.

Il console generale comandante della Milizia nazionale forestale è nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, udito il Comando generale della M.V.S.N.

Art. 42.

Nomine e promozioni degli altri ufficiali.

Le nomine dei capi manipolo e le promozioni nei vari gradi degli ufficiali sono fatte per decreto Reale.

CAPITOLO III.

STATO DEI SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 43.

Nomina dei sottufficiali, militi scelti e militi.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono nominati con decreto Ministeriale.

Art. 44.

Mantenimento in servizio e trattamento di quiescenza.

Per quanto ha tratto al mantenimento in servizio, alla cessazione dal servizio stesso, nonchè al trattamento di quiescenza, valgono per i sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri, salvo le eccezioni contemplate nel presente regolamento.

Art. 45.

Obbligo di servizio.

Il sottufficiale, milite scelto e milite che cessi dal servizio per qualsiasi motivo, qualora non abbia compiuto nella Milizia nazionale forestale un periodo di servizio pari alla ferma ordinaria dei militari del Regio esercito, dovrà completare la ferma stessa in uno dei Corpi del Regio esercito e seguire in tutto le sorti della rispettiva classe di leva.

Il sottufficiale, milite scelto e milite, che interrompano la prima ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale forestale.

Art. 46.

Diritto a concorrere nella carriera di ordine nelle Amministrazioni civili.

I sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale forestale potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili della carriera di ordine del ruolo centrale e dei ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto è disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad 1/6 dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

CAPITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI.

Art. 47.

Varie specie d'avanzamento.

L'avanzamento degli ufficiali della Milizia nazionale forestale ha luogo:

1° per anzianità, senza speciali esami;

2° per anzianità, previo esame di accertamento della idoneità;

3° a scelta facoltativa, previo esame;

4° a scelta, senza speciale esame;

5° a scelta, per meriti speciali.

Art. 48.

Permanenza minima nei vari gradi.

La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

3 anni per il grado di capo manipolo;

4 anni per il grado di centurione;

3 anni per i gradi successivi.

Tuttavia, l'ufficiale può essere scrutinato nei riguardi dell'avanzamento ed inscritto nei quadri d'avanzamento anche prima che siano raggiunti detti limiti di permanenza. Comunque, egli non potrà conseguire la promozione se non sia scaduto il prescritto termine di permanenza nel grado.

Art. 49.

Vacanze nei ruoli organici.

Dànno luogo a vacanze organiche:

a) le dimissioni;

b) l'allontanamento dal servizio per limiti d'età;

c) il collocamento in ausiliaria, a riposo od in riforma;

d) il collocamento in congedo provvisorio;

e) il collocamento in disponibilità;

f) il collocamento in aspettativa, per qualsiasi motivo;

g) il collocamento fuori quadro, per incarichi speciali non previsti dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3141, salve le limitazioni di cui all'art. 13 della legge 11 marzo 1926, numero 398;

h) la dispensa dal servizio, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

i) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

l) i decessi.

In relazione alle disposizioni del presente articolo, ciascun posto si considera vacante:

a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente speci-

ficato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra, e osservata in ogni caso la disposizione del 1° comma dell'art. 51.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopraindicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.

Art. 50.

Richiamo in servizio.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Comando Gruppo, di richiamare temporaneamente in servizio gli ufficiali collocati in ausiliaria, nei limiti delle vacanze esistenti nel loro grado e con obbligo di ricollocarli in ausiliaria appena dette vacanze vengano coperte definitivamente. Durante il richiamo, spetta, in aggiunta all'assegno di pensione, soltanto la differenza fra l'assegno medesimo e il trattamento di attività.

Art. 51.

Decorrenza delle promozioni e rettifiche di anzianità.

L'ufficiale dichiarato idoneo per l'avanzamento acquista diritto all'avanzamento stesso dal giorno successivo a quello in cui la vacanza si è verificata, e tale decorrenza deve essergli assegnata come anzianità nel nuovo grado.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.

L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino della Milizia nazionale forestale del provvedimento dal quale si ritiene leso.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

Art. 52.

Limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri.

Ogni anno, dopo la compilazione delle note caratteristiche, il comandante del Gruppo determina e fa conoscere entro quali limiti di anzianità debbano trovarsi compresi gli ufficiali per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno successivo.

Art. 53.

Quadri suppletivi di avanzamento.

Quando per eccezionali circostanze i quadri di avanzamento si prevedano o si dimostrino insufficienti a coprire le vacanze, il Comando Gruppo dispone per la formazione dei quadri suppletivi, fissando il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

Art. 54.

Durata dei quadri di avanzamento.

I quadri d'avanzamento ordinari hanno valore dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data della loro formazione fino al 31 dicembre.

Art. 55.

Proposte di avanzamento.

Per l'avanzamento degli ufficiali si pronunciano le autorità gerarchiche, le quali inoltrano al Consiglio di amministrazione appositi specchi di proposta.

Art. 56.

Proposte di eliminazione dai ruoli.

In qualunque momento dell'anno, le autorità gerarchiche hanno il diritto e il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti nei riguardi della idoneità agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che non riuniscano i necessari requisiti

morali, intellettuali, fisici e di cultura tecnico-professionale.

Il Comando Gruppo, esaminate le proposte di cui sopra e fatti eseguire gli accertamenti del caso, sottoporrà le proposte stesse al giudizio del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio contrario all'ufficiale, sarà usata la formula: « . . . . . è giudicato non più idoneo ad adempiere le funzioni del proprio grado e, pertanto, se ne propone l'allontanamento dal servizio, a norma della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, art. 38 ».

Art. 57.

Motivazione per la non idoneità all'avanzamento.

La non idoneità all'avanzamento dell'ufficiale dovrà avere una o più delle motivazioni seguenti:

a) deficienza di qualità fisiche;

b) deficienza di coltura generale, o militare, o tecnico professionale;

c) cattiva condotta;

d) mancanza delle cognizioni necessarie a coprire il grado superiore;

e) deficienza di carattere.

Art. 58.

Sospensione del giudizio.

La sospensione del giudizio, in materia di avanzamento, deve essere disposta in via assolutamente eccezionale, e in ogni modo non può durare per più di tre mesi (salvo le eccezioni di cui all'art. 61), trascorsi i quali dovrà essere pronunciato un nuovo giudizio.

I giudizi sospensivi non possono essere più di due.

La decisione sospensiva è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 59.

Quando l'ufficiale acquista diritto all'avanzamento.

L'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento per anzianità od a scelta viene inscritto nel rispettivo quadro d'avanzamento ed acquista diritto alla promozione quando:

a) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi per anzianità, se inscritto nei quadri ad anzianità;

b) venga a rendersi vacante nel grado superiore un posto da coprirsi a scelta, se inscritto nei quadri a scelta.

Art. 60.

Precedenza nelle promozioni.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità ed a scelta, le promozioni si effettuano intercalando i pari grado inscritti nel quadro a scelta a quelli inscritti nel quadro ad anzianità, nella proporzione di due ad anzianità ed uno a scelta, incominciando dalla anzianità.

Art. 61.

Casi di sospensione del giudizio d'avanzamento.

Quando l'ufficiale da scrutinare venga sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina oppure sia collocato in aspettativa per qualsiasi motivo od in disponibilità o sospeso dall'impiego, il Consiglio di amministrazione deve pronunciare il giudizio di sospensiva, salvo a riprenderlo in esame quando sia cessata la causa che ha dato luogo alla sospensione e quando la sua posizione sia comunque definita.

Art. 62.

Casi di sospensione della iscrizione nel quadro.

Quando l'ufficiale sia giudicato idoneo ed inscritto nel quadro d'avanzamento e venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la sua iscrizione nel quadro stesso rimane sospesa fino a quando la sua posizione non sia definita.

Art. 63.

Cancellazione dai quadri di avanzamento.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che per qualunque motivo venga a perdere, a parere delle autorità ge-

rarchiche, la idoneità per l'avanzamento, deve essere proposto al comandante del Gruppo per la cancellazione dal quadro.

La cancellazione avviene soltanto in seguito a parere conforme del Consiglio d'amministrazione.

Art. 64.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali fino al grado di seniore incluso, che per tre volte siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento per anzianità e quelli, di grado superiore a seniore, che siano stati per due volte dichiarati non idonei all'avanzamento a scelta.

Art. 65.

Eccezione, per i capi manipolo, dalla esclusione.

Per i capi manipolo non ha mai luogo l'esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 66.

Rinuncia all'avanzamento.

L'ufficiale di qualunque grado può, quando lo creda, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento al grado superiore senza che debba motivarla.

La rinuncia s'intende limitata al solo anno al quale il quadro si riferisce ed è considerata, agli effetti dell'art. 64, equivalente ad un giudizio di non idoneità riportato dall'ufficiale.

Art. 67.

Comunicazione del giudizio sulla idoneità.

All'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, a quello dichiarato non idoneo o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 61, 62, 63 e 64, è comunicato per iscritto il giudizio che lo riguarda, nel termine di un mese.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, sospeso o tolto dal quadro, viene anche data comunicazione, entro il termine predetto, della motivazione del provvedimento che lo ha colpito.

Art. 68.

Trattamento fatto agli ufficiali esclusi definitivamente.

Gli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore esclusi definitivamente dall'avanzamento possono, se giudicati idonei a servizi sedentari od a speciali mansioni d'ufficio, essere trattenuti in servizio non oltre il raggiungimento dei limiti di età, nella proporzione massima di un ventesimo dei posti del rispettivo organico.

Quando tali aliquote siano raggiunte e si renda conveniente mantenere in servizio altri ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, saranno allontanati dalla speciale posizione coloro che ne beneficiarono.

Agli ufficiali di grado inferiore a quello di primo seniore, esclusi definitivamente dall'avanzamento e non trattenuti in servizio come sopra è detto, nonchè ai primi seniori ed ufficiali di grado superiore definitivamente esclusi dall'avanzamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive eventuali modificazioni alla legge stessa.

Art. 69.

Avanzamento da capo manipolo a centurione.

L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per 2/3 ad anzianità senza esami di idoneità e per 1/3 a scelta per titoli ed esami.

Possono concorrere agli esami a scelta facoltativa, per tre volte, previo parere favorevole del comandante del Gruppo, i capi manipolo compresi nei primi 2/3 dei posti del grado, dichiarati ottimi o buoni con punti 3 da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.

Apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà i programmi degli esami teorici e pratici e le altre modalità.

Il Consiglio d'amministrazione deciderà in modo inappellabile sulla idoneità o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.

Gli ufficiali ammessi agli esami e risultati idonei sono iscritti, previo giudizio da parte delle autorità gerarchiche e del Consiglio di amministrazione, in apposito quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, in ciascun anno, per ordine di anzianità, nella proporzione di cui all'art. 60, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.

Tutti coloro che risultino in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 70.

Avanzamento da centurione a seniore.

L'avanzamento da centurione a seniore avviene per 2/3 ad anzianità previo esame di idoneità e per 1/3 a scelta facoltativa, per titoli ed esami, tra i centurioni compresi nella prima metà dei posti del rispettivo grado, con modalità analoghe a quelle per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esame.

Gli esami a scelta facoltativa precederanno quelli di idoneità.

I candidati, che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneità, che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi.

I centurioni che rinuncino per tre volte consecutive agli esami di idoneità e quelli che per tre volte consecutive siano dichiarati non idonei saranno esclusi definitivamente dall'avanzamento e potranno essere trattenuti in servizio fino al compimento dei limiti di età stabiliti per conseguire diritto a pensione.

Art. 71.

Avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console.

L'avanzamento da seniore a primo seniore e da primo seniore a console ha luogo esclusivamente a scelta senza esami.

Art. 72.

Contrassegno dei promossi a scelta.

Tutti coloro che saranno stati promossi a scelta verranno contradistinti nei ruoli di anzianità con uno speciale asterisco.

Art. 73.

Promozioni per meriti speciali.

Gli ufficiali di qualunque grado, che abbiano acquistato speciali benemerenze nel campo tecnico-professionale e nel servizio d'istituto della Milizia nazionale forestale a vantaggio dell'economia forestale e che dimostrino spiccate qualità ed attitudini per ricoprire alti gradi, potranno, in deroga alle precedenti disposizioni sull'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore per meriti speciali, purchè abbiano raggiunto la prima metà del ruolo del rispettivo grado ed i minimi di permanenza nei vari gradi prescritti dall'art. 48.

Dette promozioni, dietro documentata sicura raccolta dei dati che le giustifichino (pubblicazioni, relazioni di servizi resi, ecc.), saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione fino al conseguimento del grado di primo seniore, e dal Capo del Governo comandante della M.V.S.N., su proposta del Consiglio predetto, per i gradi superiori.

CAPITOLO V.

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 74.

Ruoli di avanzamento.

I sottufficiali, militi scelti e militi sono raccolti in ruoli separati per ciascun grado, e le rispettive promozioni sono attuate annualmente secondo le vacanze che si formano nel ruolo corrispondente al grado immediatamente superiore.

Art. 75.

Avanzamento dei militi.

L'avanzamento dei militi a militi scelti è fatto esclusivamente ad anzianità.

Art. 76.

Avanzamento a vice brigadiere.

L'avanzamento dei militi scelti e dei militi a vice brigadiere è fatto sulla base della idoneità conseguita presso la Scuola allievi sottufficiali. Peraltro, non potrà essere loro conferito il grado se non dopo compiuti almeno sei anni di servizio nella Milizia nazionale forestale.

Art. 77.

Condizioni per essere ammessi alla Scuola sottufficiali.

Saranno ammessi a frequentare la Scuola allievi sottufficiali i militi scelti e militi che ne facciano domanda, che abbiano compiuto almeno la prima ferma di tre anni nella Milizia nazionale forestale e che siano dichiarati idonei dal comandante la legione ed abbiano superato particolari prove da stabilirsi dal Comando Gruppo.

Art. 78.

Avanzamento a brigadiere.

L'avanzamento dei vice brigadieri a brigadieri avrà luogo per 2/3 ad anzianità ed 1/3 a scelta.

Possono essere scrutinati per l'avanzamento a scelta i vice brigadieri che si trovino compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 79.

Avanzamento a maresciallo.

L'avanzamento dei brigadieri a marescialli avrà luogo per 2/3 ad anzianità ed 1/3 a scelta.

Art. 80.

Avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore.

L'avanzamento a maresciallo capo ed a maresciallo maggiore avrà luogo esclusivamente a scelta.

I marescialli ed i marescialli capi sono scrutinati per l'avanzamento a scelta e promossi appena vengano a trovarsi compresi nel 1° quarto e nel 1° terzo del rispettivo ruolo.

Art. 81.

Commissione di avanzamento per i sottufficiali.

Gli avanzamenti di cui ai precedenti articoli, eccezione fatta per i vice brigadieri uscenti dalla Scuola allievi sottufficiali, saranno deliberati da una Commissione speciale costituita dal comandante del Gruppo Legioni forestali, dal console capo della Divisione tecnica e da un altro console da designarsi volta per volta. Detta Commissione giudicherà definitivamente tenendo conto delle proposte documentate avanzate dai Comandi di legione o dai reparti autonomi, corredate da tutti gli altri elementi informativi che riterrà opportuno di assumere.

Art. 82.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

Per i sottufficiali, militi scelti e militi non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 83.

Rinuncia all'avanzamento.

I sottufficiali, militi scelti e militi possono, qualora lo credano, fare per iscritto e per via gerarchica rinuncia all'avanzamento senza bisogno di motivarla.

La rinuncia s'intende sempre fatta per il solo anno al quale si riferisce il quadro in corso di compilazione.

Art. 84.

Permanenza minima nei gradi.

La permanenza minima in ciascun grado per poter conseguire la promozione al grado superiore è di:

4 anni per i militi;

2 anni per i militi scelti;

1 anno per i vice brigadieri;

2 anni per i brigadieri ed i marescialli dei vari gradi.

TITOLO III.

Disciplina.

CAPITOLO I.

NORME COMUNI.

Art. 85.

Ricompense e sanzioni disciplinari.

Agli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, analogamente agli inscritti alla M.V.S.N., sono estese le medesime ricompense e si applicano le stesse sanzioni disciplinari in vigore per il Regio esercito, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 86.

Residenza.

Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, esclusi in massima gli ufficiali superiori, non possono essere assegnati a residenze dislocate nella Provincia di cui fa parte il Comune di origine e non possono chiedere il trasferimento da una ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella stessa sede.

Inoltre, non possono di massima risiedere nel Comune di provenienza della moglie.

Art. 87.

Incompatibilità.

Con la qualità di appartenente alla Milizia nazionale forestale è incompatibile qualsiasi altro impiego privato o pubblico, l'esercizio di qualunque professione o mestiere, commercio od industria e qualsiasi occupazione estranea ai doveri d'ufficio.

CAPITOLO II.

UFFICIALI.

Art. 88.

Corrispondenza dei gradi.

I gradi degli ufficiali della Milizia nazionale forestale corrispondono a quelli della M.V.S.N. ordinaria. Il primo seniore della Milizia nazionale forestale corrisponde al grado di tenente colonnello, capitano di fregata, tenente colonnello Arma aeronautica, primo seniore M.V.S.N. libica.

Art. 89.

Rimprovero solenne.

Il rimprovero solenne è inflitto agli ufficiali superiori dal comandante del Gruppo; agli altri ufficiali, dal comandante di legione.

Art. 90.

Visite dopo le punizioni.

Gli ufficiali puniti di arresti dal superiore risiedente in altra località, sono dispensati, salvo ordini in contrario, dalla visita di dovere.

Art. 91.

Note caratteristiche.

Ogni anno, entro il termine fissato dal comandante del Gruppo, i comandanti di centuria, coorte, legione compilano le note caratteristiche per gli ufficiali dipendenti.

Il comandante del reparto al quale appartiene il compilatore esprime il proprio giudizio come revisore.

Il comandante di legione esprime il suo giudizio su tutte le note caratteristiche degli ufficiali dipendenti.

Le note caratteristiche degli ufficiali addetti ai Comandi ed uffici sono compilate dal capo ufficio e sono rivedute dal suo superiore diretto.

Le note caratteristiche dei consoli sono compilate dal comandante del Gruppo.

Le note caratteristiche del comandante del Gruppo sono compilate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato.

Art. 92.

Rapporti informativi.

I comandanti di coorte e legione hanno facoltà di compilare in qualunque momento appositi rapporti informativi per mettere in rilievo speciali servizi resi dai propri dipendenti o singolari deficienze che meritino di essere segnalate.

Art. 93.

Compilazione eccezionale di note personali.

Quando, nel corso dell'anno, un ufficiale di qualunque grado si renda meritevole di una sostanziale variazione delle note personali in meglio od in peggio, il comandante del Gruppo, in seguito a motivata proposta, potrà consentire in qualunque momento la compilazione delle note.

Art. 94.

Moduli per la compilazione delle note caratteristiche.

Le note caratteristiche vengono compilate secondo le istruzioni e su moduli stabiliti dal Comando Gruppo e la classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli ufficiali.

CAPITOLO III.

SOTTUFFICIALI, MILITI SCELTI E MILITI.

Art. 95.

Corrispondenza dei gradi.

Maresciallo maggiore della Milizia nazionale forestale. — Maresciallo di alloggio maggiore dei Reali carabinieri - Maresciallo maggiore Regio esercito - Capo di 1ª classe Regia marina - Maresciallo maggiore Regia guardia di finanza - Maresciallo di 1ª classe Regia aeronautica.

Maresciallo capo della Milizia nazionale forestale. — Maresciallo d'alloggio capo dei Reali carabinieri - Maresciallo capo Regio esercito - Capo di 2ª classe Regia marina - Maresciallo capo della Regia guardia di finanza - Maresciallo di 2ª classe Regia aeronautica.

Maresciallo della Milizia nazionale forestale. — Maresciallo d'alloggio Reali carabinieri - Maresciallo Regio esercito - Capo di 3ª classe Regia marina - Maresciallo Regia guardia di finanza - Maresciallo di 3ª classe Regia aeronautica.

Brigadiere della Milizia nazionale forestale. — Brigadiere dei Reali carabinieri - Sergente maggiore Regio esercito Secondo capo anziano Regia marina - Brigadiere Regia guardia di finanza - Sergente maggiore Regia aeronautica.

Vice brigadiere della Milizia nazionale forestale. — Vice brigadiere Reali carabinieri - Sergente Regio esercito - Secondo capo Regia marina - Vice brigadiere Regia guardia di finanza - Sergente Regia aeronautica - Capo squadra della M.V.S.N. ordinaria.

Milite scelto della Milizia nazionale forestale. — Appuntato dei Reali carabinieri - Caporal maggiore Regio esercito - Sotto capo Regia marina - Appuntato Regia guardia di finanza 1° aviere Regia aeronautica.

Milite della Milizia nazionale forestale. — Carabiniere - Caporale Regio esercito - Comune di 1ª e di 2ª classe Regia marina - Guardia di finanza - Aviere scelto Regia aeronautica.

Allievo milite della Milizia nazionale forestale. — Allievo Reale carabiniere - Soldato Regio esercito - Comune di 3ª classe della Regia marina - Allievo Regia guardia di finanza - Aviere Regia aeronautica - Camicia nera M.V.S.N.

Art. 96.

Licenze.

Le brevi licenze al predetto personale sono concesse dai comandanti di reparti che abbiano grado di ufficiale.

Le licenze ordinarie e straordinarie sono concesse dal comandante di legione.

Art. 97.

Matrimonio.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi può essere accordato il permesso di matrimonio dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, semprechè abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e serbato buona condotta

Art. 98.

Trasferimenti.

I trasferimenti dei sottufficiali, militi scelti e militi sono effettuati, con disposizioni del Comando Gruppo, su proposta dei comandanti di legione.

Art. 99.

Martelli forestali.

I martelli forestali sono di proprietà dello Stato, e possono essere dati in consegna ai soli sottufficiali ed usati da questi solo in seguito ad autorizzazione da concedersi volta per volta dal comandante diretto che abbia grado di ufficiale. I militi non possono usare il martello forestale.

Art. 100.

Punizioni.

Oltre alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 85 del presente regolamento, possono essere applicate ai sottufficiali, militi scelti e militi le seguenti punizioni, eventualmente sussidiarie a quelle richiamate dal citato articolo:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;

3° la sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni, con perdita di anzianità ai fini degli aumenti periodici;

4° la sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, per i sottufficiali e militi scelti;

5° la retrocessione, per i sottufficiali e militi scelti;

6° l'espulsione.

Art. 101.

Da chi sono inflitte le punizioni.

La censura può essere inflitta da tutti i superiori uffi ciali. La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 gior ni può essere inflitta:

dal comandante del Gruppo, fino alla durata massima;
dal comandante di legione, fino a 15 giorni;
dal comandante di coorte, fino a 10 giorni;
dal comandante di centuria, fino a 5 giorni.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni possono essere applicate soltanto previo parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N., e sono inflitte con decreto Ministeriale.

Art. 102.

Quando è inflitta la censura.

La censura è una dichiarazione di biasimo fatta per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per poca diligenza in servizio o lievi mancanze;
b) per mancanza di obbedienza pronta e rispettosa;
c) per l'alterazione o la modificazione dell'uniforme;
d) per l'inosservanza dell'obbligo del saluto.

Art. 103.

Sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni. Quando è inflitta.

La sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni non esonera dal servizio e non produce perdita di anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva entro tre mesi in mancanza per la quale fu inflitta la censura;

b) per abituale negligenza in servizio;

c) per poca cura della persona e dell'uniforme;

d) per poca cura nella conservazione delle armi e nel governo del cavallo;

e) per essersi procurate raccomandazioni;

f) per abituale frequenza di spacci di bevande alcooliche e per l'abuso delle medesime;

g) per aver altercato con i compagni ovvero per aver usato modi inurbani e sconvenienti verso il pubblico;

h) per l'invio di domande o reclami senza l'osservanza della via gerarchica;

i) per l'uso non autorizzato dell'abito civile;

l) per aver contratto debiti indecorosi;

m) per indebite osservazioni fatte in servizio;

n) per deviamento senza giustificato motivo dell'itinerario di servizio prescritto;

o) per aver prestato o costretto dipendenti a prestare opere estranee al servizio (salvo le maggiori pene sancite dal Codice penale nel caso che il fatto costituisca reato);

p) per l'esercizio della caccia o della pesca in ogni tempo;

q) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.

Art. 104.

Sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni. Quando è inflitta.

La sospensione dallo stipendio o paga da oltre 30 sino a 90 giorni non esonera dal servizio e produce perdita d'anzianità.

Può essere inflitta:

a) per recidiva entro tre mesi in una mancanza per la quale fu inflitta la sospensione dallo stipendio o paga da 1 a 30 giorni;

b) per ubriachezza abituale;

c) per relazioni indecorose;

d) per il vizio del giuoco;

e) per il ritardo non giustificato nella presentazione all'autorità giudiziaria dei verbali di contravvenzione o della consegna di oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

f) per debiti contratti con imprenditori di tagli o con contravventori o con altre persone che hanno relazioni di affari con l'Amministrazione forestale;

g) per la vendita od il cambio del cavallo di servizio senza autorizzazione; ovvero per la concessione dell'uso, anche temporaneo, del cavallo medesimo, salvo in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale, quando il fatto costituisca reato;

h) per lo smarrimento del martello forestale, imputabile a negligenza;

i) per maggiore gravità delle mancanze indicate nel precedente articolo.

Art. 105.

Espulsione.

Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione:

a) per essere caduto in contravvenzione forestale;

b) per essersi reso responsabile di contrabbando;

c) per accuse calunniose contro i superiori;

d) per la richiesta ed accettazione di mancie, retribuzione o compensi per qualsiasi ragione;

e) per l'accettazione di regali o per aver conseguito vantaggi in compenso di servizi disposti dall'autorità superiore nell'interesse di privati, fatta eccezione per il vitto ed alloggio nei casi di assoluta necessità;

f) per la compilazione della tabella itineraria non conforme al servizio effettivamente eseguito;

g) per la riscossione di indennità fatta direttamente dagli interessati;

h) per la riscossione di indennità accreditate con esposizione di dati di fatto non conformi al vero o comunque in tutto od in parte non dovute;

i) per l'incorreggibilità nelle mancanze alla disciplina ed ai doveri di servizio, dimostrata da punizioni già subite;

l) per mancanza contro l'onore o per mancanza che dimostri difetto di senso morale o che sia tale da compromettere il decoro della Milizia;

m) per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione;

n) per uso doloso del proprio martello o consegna del medesimo ad altri per scopo delittuoso, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale;

o) per manifestazioni, comunque compiute, per le quali il sottufficiale, milite scelto o milite non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si sia posto in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

p) per maggiore gravità delle mancanze contemplate nell'articolo precedente.

L'espulsione è disposta con decreto Ministeriale, su conforme parere di una Commissione di disciplina e sanzione del Comando generale della M.V.S.N.

Art. 106.

Espulsione di diritto.

Il sottufficiale, milite scelto o milite incorre nella espulsione di diritto per qualsiasi condanna che a tenore del Codice penale militare importi la pena della degradazione o della reclusione militare superiore ai tre anni.

Art. 107.

Quando è inflitta la sospensione.

Durante la sospensione dal grado, il punito compie le funzioni e percepisce lo stipendio del grado inferiore.

La sospensione dal grado può essere inflitta:

a) per omesso rapporto sulle mancanze dei dipendenti;

b) per abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai superiori le mancanze predette;

c) per parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e per qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;

d) per negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

e) per debiti contratti con i dipendenti;

f) per omessa trasmissione di domande o reclami entro cinque giorni dalla presentazione.

Art. 108.

Quando è inflitta la retrocessione.

Il sottufficiale o milite scelto retrocesso passa nel ruolo del grado inferiore, nel quale viene ad occupare il primo posto, e percepisce in tal grado la paga e lo stipendio massimo da lui percepiti prima della promozione.

La retrocessione può essere inflitta nel caso di recidiva, entro sei mesi, nelle mancanze elencate nel precedente articolo.

Art. 109.

Norme relative alle punizioni.

Gli atti riguardanti le punizioni sono subito inviati, per via gerarchica, al Comando Gruppo legioni, il quale, nel caso di sospensione dallo stipendio o paga, promuove il decreto Ministeriale per la relativa ritenuta.

I decreti contenenti le punizioni disciplinari devono essere motivati; di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio, nei registri matricolari e nel libretto personale.

Art. 110.

Comunicazione delle punizioni.

Le punizioni vengono sempre notificate per iscritto agli interessati: quelle di sospensione dal grado da 3 a 6 mesi, di retrocessione e di espulsione vengono pubblicate sul Bollettino del Comando Gruppo legioni.

Gli atti relativi sono conservati negli incartamenti personali rispettivi.

Art. 111.

Ricorso contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni.

Contro la censura e la sospensione dallo stipendio o paga fino a 30 giorni, è ammesso il ricorso per via gerarchica entro 15 giorni dalla data della notificazione, e secondo le prescrizioni in vigore per il Regio esercito.

Art. 112.

Assegno alimentare.

Al sottufficiale, milite scelto o milite sospeso è corrisposto un assegno alimentare non superiore a un terzo dello stipendio o paga se celibe, non superiore alla metà se ammogliato con non più di tre figli, e non superiore ai due terzi se ammogliato con più di tre figli.

La misura dell'assegno è sempre stabilita dal Comando Gruppo.

L'assegno sarà imputato a discarico degli arretrati che fossero da corrispondere

Art. 113.

Riammissione dopo la espulsione.

Il sottufficiale, milite scelto o milite espulso può essere riammesso in servizio solo quando siano riconosciuti insussistenti ed infondati gli addebiti che avevano determinata la espulsione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire al riammesso, esclusa ogni concessione di stipendi o paghe arretrate.

Art. 114.

Restituzione del libretto di invalidità e vecchiaia.

Al sottufficiale espulso prima del compimento del termine utile per il conseguimento del diritto a pensione sarà restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale per l'invalidità e vecchiaia.

Art. 115.

Sospensione per invio a giudizio.

I sottufficiali, militi scelti e militi contro i quali sia emesso mandato di cattura, o che siano arrestati in flagranza di reato e rinviati a giudizio, sono di diritto sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga.

In tutti i casi in cui contro i medesimi sia iniziato procedimento penale, essi possono parimenti essere sospesi dall'esercizio delle funzioni e dallo stipendio o paga, come pure possono esserlo immediatamente, salvo regolare procedimento disciplinare, quando per la gravità dei fatti loro imputati appaiano passibili della espulsione dal Corpo.

A colui che è sospeso dallo stipendio o paga od alla famiglia di lui può essere corrisposto l'assegno alimentare di cui all'art. 112.

Art. 116.

Conseguenze amministrative e disciplinari in caso di assoluzione.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il sottufficiale, milite scelto o milite vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'interessato riacquista il diritto allo stipendio o paga non percepiti in tutto od in parte e gli è restituita a tutti gli effetti l'anzianità perduta.

In tutti i casi di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, e quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti che rendano punibile disciplinarmente il sottufficiale, milite scelto o milite, l'Amministrazione può sottoporlo a Commissione di disciplina, e, qualora sia riconosciuto passibile di sospensione dallo stipendio o dalla paga, non riacquista il diritto agli stipendi o alle paghe in tutto od in parte non percepiti.

Art. 117.

Sospensione per espiazione di pena.

Il sottufficiale, milite scelto o milite condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia passibile di espulsione, è sospeso

dalle funzioni e dallo stipendio o paga, finchè non abbia scontato la pena. Alla famiglia sarà corrisposto l'assegno alimentare nella misura stabilita dall'art. 112.

Art. 118.

Modalità per la compilazione delle note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi.

Le note informative dei sottufficiali, militi scelti e militi sono compilate dall'ufficiale comandante il reparto dal quale dipendono, entro il mese di dicembre di ogni anno, ed annotate per il giudizio di revisione dal comandante del reparto immediatamente superiore. Analogamente sono compilate le note informative di coloro che prestano servizio presso gli uffici o Comandi.

Art. 119.

Classifiche.

Il giudizio si esprime con punti da 0 a 10, commisurati alla scala seguente:

0 — 4: cattivo
5 — 6: mediocre
7 — 8: buono
9 — 10: ottimo.

La classifica, le note di encomio e quelle di biasimo sono comunicate agli interessati.

TITOLO IV.

Competenze varie - Uniforme - Armamento. Equipaggiamento e cavalli.

CAPITOLO I.

STIPENDI - PAGHE - INDENNITÀ.

Art. 120.

Competenze degli ufficiali.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono dovuti in ogni tempo tutti gli assegni e le competenze ordinarie ed eventuali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità militare speciale.

Art. 121.

Competenze dei sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri e vice brigadieri, militi scelti e militi sono in ogni tempo dovuti gli stipendi e le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.

Agli allievi militi spetta la sola paga di L. 10.50.

Art. 122.

Indennità varie ai sottufficiali, militi scelti e militi.

Oltre gli stipendi e le paghe stabilite nel precedente articolo, spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità di corresponsione stabilite per i corrispondenti gradi dell'Arma dei Reali carabinieri, ai marescialli, brigadieri, vice brigadieri, militi scelti e militi della Milizia nazionale forestale:

a) il supplemento di servizio attivo;

b) l'aggiunta di famiglia;

c) l'indennità di rafferma;

d) l'indennità mensile d'alloggio, nella stessa misura che si corrisponde ai sottufficiali ed appuntati ammogliati dei Reali carabinieri;

e) l'indennità di servizio in zona debitamente riconosciuta malarica, quando il sottufficiale, milite scelto o milite risieda in essa abitualmente;

f) l'indennità militare e l'aumento alla stessa (per i sottufficiali) nella misura minima e con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

L'indennità di cui alla precedente lettera *d*) è stabilita, per i militi ammogliati, nella misura di L. 75 mensili.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono d'alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità d'alloggio di L. 50 mensili.

Ai militi reclutati mediante pubblici concorsi posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, è dovuta un'indennità complementare in aggiunta alla paga, ai sensi del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n 2627.

Art. 123.

Indennità di missione per i sottufficiali, militi scelti e militi, in servizio isolato.

Nel servizio prestato per conto dello Stato fuori della ordinaria residenza, spettano le speciali indennità qui appresso indicate:

a) l'indennità giornaliera di soggiorno in ragione di L. 20 per i marescialli, L. 16 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 14 per i militi scelti e militi, e L. 10 per gli allievi.

L'indennità è corrisposta per tutta la durata del servizio, compreso il giorno della partenza e quello del ritorno. Se il servizio nella medesima località dura oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi per il tempo successivo è ridotta ai due terzi. Se la durata del servizio sempre nella stessa località eccede i tre mesi, la misura della indennità per il tempo successivo è ridotta alla metà. Qualora la durata del servizio si protragga oltre i sei mesi, la continuazione della corresponsione dell'indennità è subordinata ad una speciale autorizzazione ministeriale;

b) rimborso del prezzo del biglietto di 2ª classe per i marescialli e di 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi sulle ferrovie, tramvie, linee automobilistiche e di navigazione destinate in modo periodico e regolare al pubblico servizio a tariffa ridotta, se questa è concessa, aumentato di 2/10;

c) rimborso del prezzo netto del biglietto di 2ª classe per i marescialli e 3ª classe per i brigadieri, vice brigadieri, militi scelti, militi ed allievi militi nei trasporti sui piroscafi, aumentato di 2/10;

d) compenso di L. 0.50 per i marescialli, di L. 0.25 per i brigadieri e vice brigadieri, di L. 0.10 per i militi scelti, militi ed allievi militi per ogni chilometro percorso su vie

ordinarie, nei viaggi che non possono compiersi con i mezzi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

e) l'indennità di trasferta è aumentata di L. 5.50 giornaliere per il personale che compie il servizio a cavallo;

f) per l'indennità per conto di terzi non a carico dello Stato, valgono le tariffe e le norme già in uso nel Reale corpo delle foreste (art. 4 del decreto Ministeriale - Ministero economia nazionale - 16 novembre 1925).

Per il personale dei distaccamenti e delle stazioni, si considera come ordinaria residenza tutto il territorio di giurisdizione del distaccamento e della stazione.

Per il personale addetto ai Comandi retti da ufficiali, la residenza comprende un raggio di 10 km. dalla sede del Comando.

Art. 124.

Indennità per giri di servizio nella giurisdizione del proprio reparto.

Nessuna indennità spetta ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi per i giri di servizio e per operazioni nel territorio della propria giurisdizione, che si compiano nelle 24 ore.

Ai comandanti di distaccamento e di stazione ed ai militi compete l'indennità di percorrenza sulle vie ordinarie ed il rimborso delle spese di viaggio con le norme stabilite per i Reali carabinieri, semprechè nel giro di servizio tra andata e ritorno si compia un percorso non inferiore ai km. 20 dalla sede del Comando. Detta indennità è da computarsi solo per i chilometri eccedenti i primi 20 fra andato e ritorno.

Al personale suddetto, quando, per ragioni di distanza o per giustificati motivi, non possa rientrare nella propria residenza nella stessa giornata, compete un'indennità di pernottazione, nella misura di L. 12 per i marescialli maggiori, marescialli capi e marescialli, L. 10 per i brigadieri e vice brigadieri, L. 8 per i militi scelti e militi.

L'indennità di pernottazione è accresciuta di L. 5.50 per il personale che compie il servizio a cavallo.

Art. 125.

Indennità di tramutamento.

Nei trasferimenti di sede, sono dovute a tutti gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale le indennità di trasferimento per la famiglia, nella misura e con le modalità stabilite per l'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 126.

Indennità per servizio di pubblica sicurezza.

Quando gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale, richiesti dall'autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione delle indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 127.

Compensi speciali.

Ai sottufficiali, militi scelti e militi comandati da soli od in assistenza ad ufficiali per martellate, perizie e stime di piante, consegna e misurazione di legname o altre operazioni forestali nei boschi e nei terreni dei privati o di enti pubblici entro l'ambito della loro circoscrizione, sarà corrisposta la diaria giornaliera per missione ordinaria e il rimborso delle spese effettive di viaggio su trasporti adibiti a pubblico servizio a carico di coloro nell'interesse dei quali l'operazione si esegue, secondo le modalità stabilite dall'art. 123, lettera *f*).

Sulle contravvenzioni elevate, il detto personale percepirà l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti.

Art. 128.

Indennità per servizi collettivi.

Per le indennità per i servizi collettivi, si applicano le norme in vigore per i Reali carabinieri.

CAPITOLO II.

UNIFORME - ARMAMENTO - EQUIPAGGIAMENTO.

Art. 129.

Foggia della divisa.

L'uniforme, l'armamento e l'equipaggiamento, tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, militi scelti, militi a piedi ed a cavallo, sono stabiliti dal Comando generale della M.V.S.N. ed approvati con decreto Ministeriale.

Art. 130.

Specie di uniforme.

Per i componenti della Milizia nazionale forestale sono prescritte tre specie di uniforme:

a) grande uniforme, che si veste nei giorni in cui è prescritta la grande uniforme per la M.V.S.N. e nel giorno stabilito per la festa della Milizia nazionale forestale;

b) uniforme di campagna, che si veste in tutti i servizi di campagna;

c) uniforme ordinaria, che si veste in tutte le altre circostanze.

Art. 131.

Armi e munizioni.

L'armamento è di proprietà dello Stato: ogni sottufficiale, milite scelto, milite e allievo milite è responsabile della buona conservazione delle armi affidategli. Le spese di riparazione e di rinnovazione non dovute a cause di servizio sono a carico dei consegnatari.

Le munizioni sono fornite dall'Amministrazione: i consegnatari debbono rispondere delle munizioni consumate senza giustificati motivi.

Coloro che per qualsiasi motivo cessino dal servizio dovranno riconsegnare al superiore immediato tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna.

Art. 132.

Oggetti di corredo ed equipaggiamento a carico dello Stato.

La prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento ai sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni sono a carico dello Stato.

Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione saranno indicati con decreto Ministeriale.

Art. 133.

Rinnovazione oggetti di corredo ed equipaggiamento.

Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti agli oggetti di vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e della truppa sono a carico degli agenti medesimi.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento, sia di prima distribuzione, sia rinnovati o riparati, rimangono sempre di proprietà dello Stato.

Art. 134.

Conto individuale vestiario.

Per ciascun agente è tenuto un conto individuale vestiario che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100 a spese dell'Amministrazione.

Le modalità di gestione di tale conto, sia per le ritenute mensili e sia per la somministrazione di oggetti di equipaggiamento individuali, saranno stabilite con decreto Ministeriale.

CAPITOLO III.

CAVALLI DEGLI AGENTI.

Art. 135.

Acquisto del cavallo.

Gli agenti a cavallo provvedono per proprio conto all'acquisto del cavallo di servizio e della bardatura di prescrizione, in tutto simile a quella dei Reali carabinieri, nonchè alle spese di cura e di ferratura ed a quelle di manutenzione della bardatura.

L'acquisto deve effettuarsi previa autorizzazione del Comando Gruppo legioni.

Art. 136.

Agevolazioni per l'acquisto.

L'Amministrazione agevola la provvista dei cavalli di servizio concedendo agli agenti:

a) un sussidio pari ai due terzi del costo del cavallo col limite massimo di L. 1500, a titolo di concorso per l'acquisto del cavallo stesso, e di L. 200 per la provvista della bardatura;

b) un'anticipazione, entro il limite massimo di L. 1500, della somma differenziale tra il valore del cavallo proposto per l'acquisto e la somma data a titolo di concorso.

Art. 137.

Visita veterinaria.

Per ottenere il concorso e l'anticipazione di cui al precedente articolo, gli agenti debbono sottoporre subito dopo l'acquisto il cavallo all'esame di apposita Commissione, nominata dal comandante di legione, assistita da un ufficiale veterinario del Regio esercito e, in mancanza, da un veterinario provinciale, la quale deve riconoscere al cavallo i requisiti necessari per il servizio che deve prestare e fissarne il prezzo di stima.

Nel verbale della Commissione, fatto in triplo originale, saranno minutamente indicati tutti i dati segnaletici del cavallo.

La Commissione deve accertarsi che l'agente abbia avuta l'autorizzazione all'acquisto dal Comando Gruppo e deve riportarne gli estremi sul verbale.

Art. 138.

Vincolo verso l'Amministrazione.

Il cavallo di servizio acquistato con il concorso dell'Amministrazione rimane vincolato a favore di questa per cinque anni, sia pel servizio come per le somme concesse.

L'agente non può venderlo nè disfarsene in alcun modo senza il consenso del Comando Gruppo, che potrà accordarlo soltanto previe garanzie della restituzione dell'eventuale residuo delle somme concesse all'agente a titolo di sussidio e di anticipazione.

La somma concessa come anticipazione per l'acquisto del cavallo di servizio dovrà essere rimborsata all'Amministrazione in 30 rate mensili uguali, da trattenersi sulla paga dell'agente.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'agente cessasse dal servizio a cavallo prima dei cinque anni, l'Amministrazione si rivarrà, sul valore del cavallo, tanto della somma concessa a titolo di concorso, diminuita di tanti sessantesimi per quanti mesi di servizio abbia fatto il cavallo, considerando intero il mese cominciato, quanto di quella accordata come anticipazione.

Se il servizio a cavallo cessasse dopo compiuti 5 anni, l'Amministrazione si rivarrà soltanto dell'eventuale residuo della somma concessa come anticipazione.

Quando sia stato estinto totalmente il debito per la somma avuta come anticipazione, il cavallo rimane di proprietà dell'agente, rimanendo sempre all'Amministrazione il diritto di preferenza per l'acquisto in caso di vendita debitamente autorizzata dal Comando Gruppo legioni.

Art. 139.

Sostituzione del cavallo.

Se dopo cinque anni di servizio prestato si rendesse necessario sostituire il cavallo con altro più idoneo, potrà l'Amministrazione concedere un nuovo concorso ed una nuova anticipazione, tenendo però conto della differenza di prezzo fra i due cavalli e senza eccedere mai, per l'ammontare del concorso, il limite massimo stabilito nel precedente art. 136.

Nei casi in cui la inidoneità del cavallo fosse dovuta ad incuria dell'agente, non solo non potrà essere accordato alcun concorso, ma l'agente stesso dovrà rifondere all'Amministrazione l'importo del primo concorso ottenuto. Sulle responsabilità dell'incuria nei riguardi dell'agente, giudica, inappellabilmente, il Comando Gruppo legioni.

Qualora la sostituzione del cavallo con altro più idoneo si rendesse necessaria prima che siano trascorsi cinque anni di servizio, l'Amministrazione si rivarrà nel modo indicato per la cessazione del servizio.

Art. 140.

Indennità in caso di morte del cavallo.

Quando per esclusiva e comprovata causa di servizio si verifichi la morte di un cavallo passato, a norma del precedente articolo 138, in proprietà dell'agente, sarà corrisposta all'agente stesso un'indennità commisurata al prezzo di stima attribuito al cavallo dalla competente Commissione, diminuita di tanti dodicesimi di detto prezzo, quanti sono gli anni di servizio prestati dal cavallo, e della somma concessa dall'Amministrazione a titolo di concorso.

Art. 141.

Indennità foraggio.

Agli agenti che prestano servizio a cavallo è corrisposta, oltre il soprassoldo giornaliero stabilito per i militari a cavallo dell'Arma dei Reali carabinieri, un'indennità giornaliera foraggio pari al costo medio della razione foraggio di secondo grado fissato per il Regio esercito.

Detta indennità sarà stabilita semestralmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

TITOLO V.

Alloggiamenti e trasporti.

CAPITOLO I.

Alloggiamenti dei Comandi, Uffici, Scuole, Reparti, ecc.

Art. 142.

Alloggiamento della Milizia nazionale forestale.

I Comandi, gli Uffici, le Scuole, i Reparti della Milizia nazionale forestale saranno alloggiati in locali demaniali già in uso dell'Amministrazione forestale, ovvero in locali concessi a titolo gratuito od oneroso sia dai Comuni, sia dalle Provincie. Solo eccezionalmente si ricorrerà a locali privati, mediante regolare contratto di affittanza.

I locali, in ogni caso, saranno presi in regolare consegna dalla Milizia nazionale forestale.

Art. 143.

Alloggi di concessione e di servizio.

Nei locali in consegna alla Milizia nazionale forestale potranno essere ricavati alloggi da assegnare ad ufficiali o sottufficiali: detti alloggi potranno essere di servizio o di concessione e saranno assegnati con le stesse norme stabilite per i Reali carabinieri.

Art. 144.

Qualifica degli alloggi.

La qualifica di alloggio di servizio o di concessione è caso per caso stabilita dal Comando Gruppo legioni forestali, fermo il principio, in linea di massima, che il numero degli alloggi di servizio dovrà essere limitato ad uno per ogni Comando, Scuola, ecc.

L'alloggio di servizio compete di diritto solamente ai comandanti delle Scuole ed al comandante del Gruppo Legioni, al quale ultimo spetta anche il mobilio.

Per gli alloggi non di servizio, e quindi a pagamento, si seguiranno le norme concordate tra il Ministero delle finanze e quello della guerra e della marina.

CAPITOLO II.

TRASPORTI E CONCESSIONE DI AUTOVETTURE.

Art. 145.

Trasporti.

Agli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi sono estese le norme in vigore per i trasporti del Regio esercito.

Art. 146.

Trasporti sulle linee tramviarie ed automobilistiche.

Gli appartenenti alla Milizia nazionale forestale in divisa, o muniti di uno speciale segno di riconoscimento se indossano l'abito civile, hanno diritto al libero percorso sulle

linee tramviarie ed automobilistiche urbane: gli ufficiali senza limitazione di numero; i sottufficiali, militi scelti e militi limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 147.

Assegnazione automezzi.

Il comandante del Gruppo Legioni forestali ed i comandanti delle legioni e della coorte autonoma della Sardegna sono provvisti di un'autovettura idonea allo speciale servizio della Milizia nazionale forestale.

Art. 148.

Manutenzione automezzi.

Per l'esercizio e manutenzione delle autovetture valgono le norme in vigore per gli automezzi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO VI.

Milizia forestale ausiliaria.

Art. 149.

Scopi della Milizia forestale ausiliaria.

La Milizia forestale ausiliaria ha lo scopo di concorrere alla sorveglianza e tutela dei boschi, nonchè al servizio per l'applicazione delle leggi in materia di caccia, pesca, tratturi e trazzere.

Alla Milizia forestale ausiliaria non possono essere attribuiti in nessun caso compiti tecnici e d'istituto, ma solo quelli attinenti al servizio di polizia.

Art. 150.

Reclutamento.

Alla Milizia forestale ausiliaria possono appartenere come militi o graduati volontari, fino al grado di vice brigadieri, le guardie campestri ed i guardaboschi comunali

iscritti al Partito Nazionale Fascista che risultino idonei per condizioni fisiche, morali e per precedente servizio militare.

Le nomine dei graduati e militi della Milizia forestale ausiliaria sono fatte con decreto del Comando Gruppo legioni e pubblicate sul Bollettino della Milizia nazionale forestale.

Art. 151.

Ordinamento.

La Milizia forestale ausiliaria è costituita in 76 nuclei, in numero di uno per ciascuna coorte e centuria.

Il suo servizio è volontario e risponde a tutte le caratteristiche stabilite per la M.V.S.N., in quanto non contrastino con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 152.

Disciplina.

Agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria chiamati in servizio sono applicate tutte le norme disciplinari previste per la M.V.S.N. e dal presente regolamento.

Art. 153.

Armamento e vestiario.

Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono autorizzati fuori servizio a portare uno speciale bracciale verde recante il distintivo della Milizia nazionale forestale.

Essi possono vestire l'uniforme solo in caso di regolare chiamata in servizio.

Gli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria sono armati. Le armi verranno ad essi distribuite per la durata del servizio dai comandanti di coorte e di centuria.

Art. 154.

Indennità varie.

Agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria si applicano le norme amministrative in vigore nella Milizia volontaria ordinaria.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 155.

Ufficiali provvisti di laurea in agraria od in ingegneria.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio con grado inferiore a console, che siano muniti di laurea in agraria od in ingegneria, saranno inviati in ordine di grado e di anzianità, compatibilmente con le esigenze del servizio, a frequentare un corso speciale d'istruzione forestale presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, con l'obbligo di munirsi del relativo diploma di specializzazione.

Gli ufficiali che ottengano tale diploma e posseggano gli altri requisiti per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento potranno conseguire la promozione, sempre che vi siano vacanze di posti oltre quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Dette promozioni saranno conferite con riserva di anzianità relativa.

La posizione degli ufficiali, che non abbiano potuto essere inviati per esigenze di servizio a frequentare il prescritto corso d'istruzione secondo l'ordine d'anzianità, rimarrà sospesa e sarà presa in esame, agli effetti dell'avanzamento, dopo che detti ufficiali avranno conseguito il diploma di specializzazione. La loro eventuale promozione decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno successivo a quello in cui si era verificata la vacanza nel grado superiore.

Annualmente, sarà lasciato vacante in organico un numero di posti corrispondente a quello degli ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 156.

Ufficiali sforniti di laurea in agraria od in ingegneria.

Gli ufficiali della Milizia nazionale forestale attualmente in servizio, e di grado inferiore a console, muniti di titoli di studio per essere ammessi ai Regi istituti superiori

agrari od alle Regie scuole di ingegneria, dovranno ottenere il titolo universitario entro l'anno 1933 per poi conseguire anche il diploma di specializzazione forestale.

Frattanto, essi non potranno essere destinati a servizi tecnici nè potranno essere promossi di grado.

Art. 157.

Ufficiali sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori.

Gli ufficiali attualmente in servizio, sforniti di titoli per essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari e forestali o alle Regie scuole di ingegneria, saranno destinati esclusivamente ai servizi di vigilanza o di amministrazione, e non potranno godere di promozioni.

Art. 158.

Ufficiali provenienti dai soppressi ruoli tecnici (gruppo A).

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 155, 156 e 157 non riguardano gli ufficiali provenienti dal ruolo tecnico (gruppo A) del soppresso Corpo Reale delle foreste e da quello dell'ex-regime austro-ungarico.

Art. 159.

Completamento dei quadri degli ufficiali.

Per il completamento dei quadri in relazione alle vacanze esistenti all'atto della pubblicazione del presente regolamento è consentito:

a) il passaggio nella Milizia nazionale forestale dei funzionari del soppresso Real corpo delle foreste che abbiano già fatto domanda all'atto della costituzione della Milizia.

Il Consiglio di amministrazione riprenderà in esame le domande corredandole di tutti gli elementi informativi, e delibererà in modo insindacabile l'ammissione o meno nella Milizia nazionale forestale con il grado corrispondente a quello che i richiedenti ricoprono nel ruolo civile forestale;

b) che, nel primo concorso normale per l'assunzione nella Milizia nazionale forestale col grado di capo manipolo,

tre posti siano riservati agli avventizi che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 45 anni d'età, siano provvisti delle prescritte lauree, prestino servizio nell'Amministrazione forestale da oltre 4 anni ed abbiano fatta domanda di passaggio alla Milizia nazionale forestale all'atto della sua costituzione.

Art. 160.

Sottufficiali.

Nella prima applicazione del presente regolamento, è data facoltà al Consiglio d'amministrazione di attuare promozioni speciali a vice brigadieri fra i militi scelti e militi che diano sicuro affidamento di bene coprire detto grado e posseggano uno dei seguenti requisiti:

a) otto anni di servizio forestale;

b) aver conseguito precedentemente grado di ufficiale o sottufficiale nel Regio esercito o nella M.V.S.N. o negli altri Corpi armati;

c) che posseggano la licenza tecnica o titolo equipollente.

Art. 161.

Trattamento economico ai provenienti dai soppressi Corpi.

Se nella prima applicazione del nuovo ordinamento un agente proveniente dai soppressi Corpi venga a fruire di un trattamento economico inferiore a quello di cui usufruiva in passato, conserverà la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 162.

Facoltà di trattenere in servizio gli agenti che hanno maturato il diritto a pensione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del Comando Gruppo legioni forestali, ha facoltà, nell'interesse dell'Amministrazione, di rinviare, fino a che non sia

raggiunta la sistemazione dei ruoli organici, il collocamento a riposo degli agenti della Milizia nazionale forestale, provenienti dal personale di custodia del Real corpo delle foreste, Regi tratturi e trazzere ed Ispettorato generale della pesca, quand'anche abbiano raggiunto i limiti per la pensione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI

TABELLA A.

Numero dei Comandi	COMANDI	Ufficiali generali	Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		Sottufficiali					Truppa			
		Console generale	Consoli	Il seniori	Seniori	Centurioni	Capi manipolo	Marescialli maggiori	Marescialli capi	Marescialli ordinari	Brigadieri	Vice brigadieri	Militi scelti	Militi	Allievi militi	
1	Gruppo Legioni . . .	1	5	3	3	14	3	1	1	2	6	6	10	20	—	
8	Legioni	—	1	—	—	1	4	—	—	1	2	—	1	4	—	
36	Coorti	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	3	—	
40	Centurie	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	
1	Scuola compl. militare	—	1	1	—	1	1	—	—	1	2	1	2	10	—	
1	Scuola allievi militi .	—	—	—	1	1	2	—	—	2	3	2	2	10	120	
(1)	Distaccamenti	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	5	—	
(1)	Stazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3-4	—	

(1) Il numero dei distaccamenti e delle stazioni sarà fissato con decreto Ministeriale.

Numero dei Comandi	COMANDI	Ufficiali generali	Ufficiali superiori			Ufficiali inferiori		Sottufficiali					Truppa			
		Console generale	Consoli	Seniori	Seniori	Centurioni	Capi manipolo	Marescialli maggiori	Marescialli capi	Marescialli ordinari	Brigadieri	Vice brigadieri	Militi scelti	Militi	Allievi militi	
1	Gruppo Legioni. . . .	1	5	3	3	14	3	1	1	2	6	6	10	20	—	
8	Legioni.	—	8		—	8	32	—	—	8	16	—	8	32	—	
36	Coorti	—		12	24	36	72	—	—		—	36	—	108	—	
40	Centurie	—	—	—	—	40	80	—	—	—	—	—	40	80	—	
1	Scuola compl. militare	—	1	1	—	1	1	—	—	1	2	1	2	10	—	
1	Scuola allievi militi .	—		—	1	1	2	—	—	2	3	2	2	10	120	
(1)	Distaccamenti		—	—	—	—	—	29	49	—	—	—	78	390	—	
(1	Stazioni				—	—	—	—		167	173	175	210	2700	—	
		1	14	16	28	100	190	30	50	180	200	220	350	3350	120	

(1) Il numero dei distaccamenti e delle stazioni sarà fissato con decreto Ministeriale.

N. 759. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2048 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 288, dell'11 dicembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304;
Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1478;
Visto il R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2264;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1927, n. 70;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Generalità.

Art. 1.

L'ammissione ed il richiamo di ufficiali nel Corpo di Stato Maggiore, nonchè il trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore nelle Armi di provenienza, anche senza promozione, sono proposti al Ministro per la guerra dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, comandante del Corpo di Stato Maggiore, in seguito al parere di apposita Commissione da lui presieduta.

Di detta Commissione fanno parte il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore e il generale addetto al Comando del Corpo; per le deliberazioni della Commissione occorre siano presenti tutti i componenti.

La Commissione delibera:

a) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi

gli ufficiali dei servizi tecnici, che, oltre a possedere il titolo di cui alla lettera *a*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, abbiano compiuto con esito favorevole l'esperimento di cui alla lettera *b*) dell'art. 79 sopra citato;

b) sul trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi gli ufficiali dei servizi tecnici, che, oltre ad essere stati riconosciuti idonei al servizio di Stato Maggiore, posseggano i requisiti di cui alla lettera *c*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398, già citata;

c) sul trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore di ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi gli ufficiali dei servizi tecnici, che, oltre a possedere il requisito specificato dagli articoli 81, 83 e 85 della legge predetta, si trovino nelle condizioni in appresso stabilite dal presente decreto;

d) sul trasferimento, per ragioni organiche o di avvicendamento o per altre ragioni di servizio, di ufficiali di Stato Maggiore di qualsiasi grado nell'Arma di provenienza, anche senza promozione.

Art. 2.

Al Ministro per la guerra spettano le decisioni, definitive ed inappellabili, sui trasferimenti degli ufficiali nel Corpo di Stato Maggiore o nell'Arma di provenienza, proposti dal Capo di Stato Maggiore a mente dell'articolo precedente.

Reclutamento di capitani.

Art. 3.

Le modalità relative all'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore, prescritto dalla lettera *b*) dell'articolo 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per l'ammissione dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi gli ufficiali dei servizi tecnici, nel Corpo di Stato Maggiore, nonchè la durata dell'esperimento stesso saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze organiche nei capitani di Stato Maggiore, la Commissione di cui è cenno all'art. 1 prende in esame i capitani, i quali, oltre all'aver compiuto con esito favorevole l'esperimento previsto dall'articolo 3, abbiano tenuto lodevolmente, col grado di capitano, per almeno due anni, il comando del reparto corrispondente della propria Arma.

I capitani pei quali viene deciso il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore vi sono trasferiti in relazione alle vacanze, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa, per quelli esaminati sotto la stessa data.

Reclutamento di ufficiali superiori.

Art. 5.

Gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che, a norma degli articoli 81, 83 e 85 della ripetuta legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono scelti fra gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi gli ufficiali dei servizi tecnici, oltre a possedere il requisito di cui agli articoli 81, 83 e 85 predetti, debbono trovarsi nelle condizioni seguenti:

a) se maggiori o tenenti colonnelli, abbiano tenuto lodevolmente, con tale grado, per almeno due anni, il comando del reparto corrispondente della propria Arma;

b) se colonnelli, abbiano comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento dell'Arma rispettiva.

I maggiori, pei quali venne deciso il richiamo nel Corpo di Stato Maggiore, vi sono trasferiti in relazione alle vacanze, conservando la rispettiva anzianità di grado. Per quelli esaminati sotto la stessa data si seguirà l'ordine della loro anzianità di grado.

I tenenti colonnelli e i colonnelli, pei quali venne deciso il richiamo nel Corpo di Stato Maggiore, vi sono trasferiti in relazione alle vacanze organiche, conservando la rispettiva anzianità di grado, ma indipendentemente da questa e dalla data della decisione di idoneità.

I tenenti colonnelli ed i colonnelli, che, all'atto dell'esame per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non verranno richiamati nel Corpo stesso.

La Commissione di cui all'art. 1 proporrà ed il Ministro per la guerra delibererà però egualmente sulla loro idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Le deficienze nell'organico dei capitani di Stato Maggiore possono essere compensate, fino a quando non sarà completo il numero dei capitani, con maggiori o tenenti colonnelli di Stato Maggiore.

Art. 7.

Gli ufficiali che compiranno ancora la Scuola di guerra col grado di maggiore o di tenente colonnello potranno essere esaminati nei riguardi della idoneità al servizio di Stato Maggiore con le stesse norme stabilite per il reclutamento dei capitani di Stato Maggiore al precedente art. 3.

Essi potranno essere successivamente presi in esame per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore con le norme stabilite nei precedenti articoli allorchè vengano a trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che ha vigore dal 30 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 21. — MANCINI.

N. 760 — AVANZAMENTO. — **Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

Le disposizioni contenute nella circolare 211 *giornale militare* c. a. sono sostituite dalle seguenti:

1. — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in aspettativa riduzione quadri e delle categorie in congedo in servizio e residenti nelle Colonie vengono giudicati, finchè possibile, con le norme del paragrafo 20 della circolare 207 *giornale militare* 1926.

Se nelle colonie stesse non si trovino le autorità tenute ad esprimere i giudizi di 1° o di 2° o di 3° grado, le procedure di avanzamento sono svolte dal Comandante della divisione e del Corpo d'armata di Napoli i quali faranno intervenire come autorità giudicante, anche uno dei comandanti di reggimento o di brigata del presidio, qualora gli ufficiali non abbiano avuto in colonia neppure il giudizio di avanzamento di 1° grado.

Le norme di cui al precedente comma si debbono applicare anche agli ufficiali delle varie categorie che trovansi in colonia con incarichi civili.

2. — Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in aspettativa riduzione quadri, delle categorie in congedo, mutilati ed invalidi riassunti, a disposizione ed in servizio presso le altre amministrazioni dello Stato devono essere giudicati ai fini dell'avanzamento, a seconda del grado e con le norme dei paragrafi 20, 108, 109 e 124 delle circolari 207 e 369 *giornale militare* 1926, dai comandanti della divisione e del corpo d'armata nella cui circoscrizione l'ufficiale presta servizio, facendo intervenire ove occorra, come giudice di primo grado, uno dei comandanti di reggimento o di brigata del presidio.

3. — I giudizi decisivi di secondo grado, per gli ufficiali subalterni delle categorie in congedo, non richiamati in servizio in forza ai distretti dipendenti dal comando della divisione militare di Roma, che non siano del ruolo tecnico d'artiglieria, sono di competenza anzichè del titolare di detto comando, dell'ufficiale generale investito della carica di ispettore di mobilitazione presso il comando della stessa divisione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 15 al 30 novembre 1929 - Anno VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Trieste e Fiume	Le parti di territorio già appartenenti ai comuni di Rakek e Cerknica, situate entro la frontiera del Regno tra i cippi 49/CLXVI e 52/XLII, sono aggregate al comune di Postumia. La parte di territorio già appartenente al comune di Stari Trg (frazione Otok) situata entro la frontiera del Regno tra i cippi 52/XLII e 55/XIV, è aggregata al comune di San Pietro del Carso. La parte di territorio già appartenente al comune di Stari Trg (frazioni Danne e Nadlesk), comprendente i boschi ceduti nell'anno 1874 dalla signoria Montenevoso ai villici di Giursici, Sagorie, Fontana del Conte, Bacia, Coritenza e Sembie quale compenso per l'affrancazione di usi civici, è aggregata al comune di Fontana del Conte. Al comune di Castel Iablanizza sono aggregate: 1° la parte di territorio già appartenente al comune di Stari Trg (frazione Nadlesk), comprendente i boschi ceduti nell'anno 1874 dalla signoria Monte Nevoso ai villici del comune di Castel Iablanizza quale compenso per l'affrancazione di usi civici;	n. 1969 5 settem. 1929	272

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue: **Trieste e Fiume.**	2° le particelle già comprese nel comune di Stari Trg (frazione Cosarse); possedute dai villici del comune dei Castel Iablanizza e sistuate fra l'attuale confine del comune medesimo (frazioni Villa Podicraie e Zabice Castelvecchio) e il confine di proprietà della signoria Monte Nevoso. Le rimanenti parti di territorio già appartenenti al comune di Stari Trg (frazioni Babna, Polizza, Vrh, Cosarse, Nadlesk, Danne e Otok), situate entro la frontiera del Regno tra i cippi 55/XIV e 61/LXXIX, nonchè la parte di territorio già appartenente al comune di Ciabar, situata entro la frontiera del Regno tra i cippi 59/LXXXI e 60/XIX, sono aggregate al comune di Villa del Nevoso. Le parti di territorio già apartenenti ai comuni di Ciabar, Jelenje e Studena, situate entro la frontierà del Regno tra il cippo 61/LXXIX e il Monte Sabino, sono aggregate al comune di Clana. I confini dei comuni di Postumia, San Pietro del Carso, Fontana del Conte, Castel Iablanizza, Villa del Nevoso e Clana sono deliminati in conformità del progetto predisposto dalla Sezione tecnica catastale di Trieste, vistato dai Prefetti e dagli uffici del Genio civile di Trieste e di Fiume.	n. 1969 5 settem. 1929	272
Mantova. . .	La denominazione del comune di Mariana è modificata in « Mariana Mantovana ».	n. 1964 24 ottobre 1929	271

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40, anno 1929, circolare 438:

A pagina 1846, colonna 6 dello specchio relativo all'avanzamento per anzianità dei tenenti chimici farmacisti di complemento, *invece di* « 1° ottobre 1918 » *leggasi* « 1° ottobre 1917 ».

Dispensa 44, anno 1929, circolare 503:

A pagina 2126, depennare il capitano SITZIA Francesco, sezione commissariato militare di Cagliari.

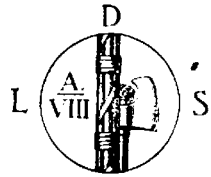
Dispensa 44, anno 1929-VIII, corcolare 503:

A pagina 2128, dopo il capitano INGLETTI Vincenzo, aggiungere: tenente INGRAO Vittorio del 47° fanteria.

Dispensa 60, anno 1929, circolare n. 719:

A pagina 2776, il terzo capoverso deve essere modificato come segue:

« Allo scopo di tenere ben distinto il valore degli oggetti ceduti, calcolato al prezzo di cessione, da quello delle spese accessorie, nei mod. 1021-*bis* ecc. ».



PREZZO L. 3,30

(4849) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1929 - ANNO VIII — 20 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 80 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine

SOMMARIO

N. 761 - **17 ottobre 1929** - Anno VII — COLONIE - SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 2057. - Disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei corpi e reparti del R. Esercito. . . . . *Pag.* 2962

« 762 - **24 ottobre 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1987, col quale la « Fondazione Associazione Nazionale Artiglieri da Montagna - Sezione Torino (A. N. A. M.) », costituita con l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dalla detta Associazione e la cui rendita è destinata a favore del 1° reggimento artiglieria da montagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 2964

» 763 - **14 novembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B delle amministrazioni militari. . . . . » 2966

» 764 - **14 novembre 1929** - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale. . . . . » 2967

LIBRERIA DELLO STATO

N. 765 – **30 novembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo. *Pag.* 2968

» **766 – 1° dicembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto . . . . . » 2971

N. 767 – **19 dicembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi. . . . . » 2972

» **768 – 19 dicembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2973

» **769 – 19 dicembre 1929** – Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1930. » 2974

» **770 – 19 dicembre 1929** – Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti relative ad alcuni oggetti di corredo per gli allievi degli istituti militari, adottati con la circolare 516 del *giornale militare* c. a. . . . . » 2974

» **771 – 19 dicembre 1929** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2977

» **772 – 19 dicembre 1929** – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione. . . . . » 2977

N. 773 - 19 dicembre 1929 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Volume 1: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Batteria da 152/32 - Parte 2ª Servizio della batteria. . *Pag.* 2981

» 774 - 19 dicembre 1929 - Anno VIII — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dei nuovi assegni degli impiegati civili e dei sottufficiali per effetto della legge 27 giugno 1929 - Anno VII n. 1047 . . . . . » 2982

» 775 - 19 dicembre 1929 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni . . . . . » 2983

» 776 - 19 dicembre 1929 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito. . . . . » 2983

» 777 - 19 dicembre 1929 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1874. . . . . » 2999

» 778 - 19 dicembre 1929 - Anno VIII — SERVIZIO TERRITORIALE - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Date anniversarie di fatti d'arme, che devono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi. . . . . » 2999

» 779 « 19 dicembre 1929 - Anno VIII — AVANZAMENTO, — Quadro suppletivo di avanzamento per capitani medici in S. P. E. per l'anno 1929 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1930 per i suddetti capitani . . . . . » 3000

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3001

Circolare N. 761. — COLONIE - SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 2057. Disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei corpi e reparti del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 17 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 12 dicembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante l'ordinamento delle legioni libiche permanenti di M.V.S.N.;

Riconosciuta l'urgente necessità di sistemare, nei corpi e reparti del Regio esercito, i sottufficiali delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N. che optino per il passaggio, allo scopo di proseguirvi la carriera, ovvero siano esuberanti rispetto ai nuovi organici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali delle legioni libiche permanenti di M.V.S.N., divenuti tali nelle legioni stesse, che non potranno proseguire il servizio militare in Colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno chiedere di essere trasferiti nei corpi e nei reparti metropolitani del Regio esercito in Patria per proseguirvi la carriera, semprechè fisicamente idonei e meritevoli: l'accoglimento di tali domande è di competenza del Ministero della guerra ed è subordinato alla situazione dei quadri delle truppe metropolitane del Regio esercito ed alla disponibilità dei posti in organico.

Art. 2.

I primi capisquadra ed i capisquadra delle legioni libiche permanenti di M.V.S.N., che alla prima applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, opteranno per il rimpatrio e si troveranno nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 17 dello stesso Regio decreto, potranno chiedere di essere trasferiti nei corpi e reparti metropolitani del Regio esercito, in Patria, purchè vi esista disponibilità di posti nei limiti degli organici, continuando, sino a quando interverrà la decisione del Ministero della guerra, a far parte del proprio ruolo ed a prestare servizio in Colonia, senza vincolo di ferma e col trattamento inerente al proprio grado.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 30. — MANCINI.

N. 762. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1987, col quale la « Fondazione Associazione Nazionale Artiglieri da Montagna - Sezione di Torino (A. N. A. M.) », costituita con l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dalla detta Associazione e la cui rendita è destinata a favore del 1° reggimento artiglieria da montagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 ottobre 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dall'Associazione Nazionale artiglieri da montagna - Sezione di Torino - (A.N.A.M.), all'atto del suo scioglimento, affinchè sia costituita ed eretta in ente morale una fondazione che ne porti la denominazione e la cui rendita annua venga destinata in opere di carattere assistenziale a favore dei militari del 1° reggimento artiglieria da montagna;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Associazione Nazionale artiglieri da montagna - Sezione di Torino - (A.N.A.M.) », costituita con l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dalla detta associazione, e la cui rendita è destinata a favore del 1° reggimento artiglieria da montagna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della Fondazione Associazione Nazionale Artiglieri da Montagna - Sezione di Torino - (A.N.A.M.).

Art. 1.

La « Fondazione Associazione Nazionale artiglieri da montagna - Sezione di Torino - (A.N.A.M.) » è costituita mediante il fondo di L. 10.000 nominali, offerte dalla sezione di Torino della detta Associazione all'atto del suo scioglimento ed è destinata a favore del 1° reggimento artiglieria da montagna.

Detta offerta proviene dai fondi che la suindicata Associazione aveva raccolto allo scopo di devolverli in opere assistenziali a favore di artiglieri da montagna.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui al precedente art. 1, investito in cartelle del Prestito del Littorio, intestate alla fondazione, e depositate nella cassa del reggimento beneficiario.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del Comandante del 1° reggimento artiglieria da montagna che la presiede e di due ufficiali del reggimento stesso presenti alla sede e da lui designati.

Art. 4.

La rendita annua del capitale della Fondazione sarà devoluta in opere assistenziali — morali o materiali — a favore dei militari (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) in servizio presso il 1° reggimento artiglieria da montagna.

Spetta al comandante del detto reggimento di stabilire di volta in volta la forma di assistenza morale o materiale che si intenda adottare e la misura della rendita da distribuire.

E' pure in sua facoltà di rimandare l'erogazione della rendita di un anno a quella dell'anno successivo.

Art. 5.

Le somme derivanti dalla riscossione della rendita semestrale saranno depositate sino al giorno della loro erogazione in un libretto della cassa postale di risparmio, intestato alla fondazione.

Art. 6.

Alla fine di ogni anno sarà trasmesso dal comandante del 1° reggimento artiglieria da montagna al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione.

Roma, lì 24 ottobre 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 763. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che proroga il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B delle amministrazioni militari.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Decreta:

Il termine fissato dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 settembre 1929, per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari, è prorogato al 31 dicembre 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 764. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale.** — (Gabinetto). — 14 novembre 1929 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del Collegio medico legale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vennero nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico legale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 5 novembre 1929-VIII è chiamato a far parte del Collegio medico legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello PASSERA), il colonnello medico della Regia Marina cav. dott. Francesco ROSELLI, in luogo del tenente colonnello medico della Regia Marina cav. dott. Fortunato Erminio MOSSO, che cessa con la stessa decorrenza dalla carica di sostituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

N. 765. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 novembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 26 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo (grado 9°). Agli accennati esami di concorso possono essere ammessi gli ingegneri geografi aggiunti dell'Istituto geografico militare, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nell'attuale grado, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al detto concorso sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, in reparti combattenti, durante

la guerra 1915-18, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato in ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 2 del R. decreto 25 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano partecipare al concorso anzidetto, debbono presentare, per via gerarchica, domanda in carta bollata da L. 3, *entro il 31 dicembre corrente anno*, diretta al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili).

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno unire alla domanda i documenti atti a comprovare i servizi prestati nei reparti combattenti o quello prestato nei ruoli di altre amministrazioni.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del Ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie necessarie a rintracciarli.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte, di cui una pratica, e in una prova orale.

Delle prove scritte tre si riferiranno ai seguenti campi di cognizione: astronomia geodetica: geodesia, teoria delle carte topografiche, rilievo topografico e fotogrammetrico (metodi, sistemi e strumenti di lavoro nelle varie scuole - Rilievi regolari e speditivi nelle colonie).

La quarta — prova pratica — consisterà in « calcoli di compensazione sia di rete geodetica che altimetrica ».

La prova orale verterà sulla discussione dei lavori eseguiti nelle prove scritte e si estenderà anche a tutti gli argomenti sopra indicati.

Per lo svolgimento delle quattro prove scritte i candidati disporranno di sette ore, da computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata della prova orale sarà di un'ora.

Art. 4.

Tutte le prove di esami avranno luogo in Firenze, nella sede dell'Istituto geografico militare, non prima del mese di gennaio 1930.

La commissione esaminatrice sarà composta nel modo che verrà stabilito con successivo decreto ministeriale. Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare,* sarà pubblicato l'elenco degli aspiranti che il Consiglio di amministrazione avrà giudicato meritevoli di essere ammessi agli esami di concorso sopra accennati.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno *otto* decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno *otto* decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al 2° comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale essi dovranno ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

La votazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica e del punto ottenuto in quella orale; tanto per i vincitori del concorso per merito distinto, che per gli idonei.

Art. 7.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei vincitori del concorso, tenendo conto, oltre che delle dispo-

sizioni di cui al 5° comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche delle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

La commissione stessa formerà altresì, eventualmente, l'elenco degli idonei, con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascuno.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto e l'elenco degli idonei saranno approvati con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel *giornale militare*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 766. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 dicembre 1929 - Anno VIII).

IL MINISTRO

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a diciassette posti di chimico aggiunto è così composta:

MALTESE comm. Enrico, generale di brigata, direttore del Centro chimico militare, *presidente;*

BARGELLINI prof. Guido, stabile nella Regia università di Roma, *membro;*

CUSMANO prof. Guido, stabile nella Regia università di Genova, *membro;*

PANNONCINI cav. Guido, tenente colonnello di artiglieria, *membro;*

VALMAGGI dott. Antonio, chimico, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere del Ministero della guerra MENGHINI dott. Amerigo.

Gli esami avranno inizio in Roma, il giorno 3 gennaio 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 767. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

A parziale modificazione dell'elenco dei depositi riforniti di lubrificanti auto (allegato n. 2 della circolare 432 *giornale militare* c. a.) si porta a conoscenza degli enti interessati che la Raffineria Olii Minerali Società Anonima « ROMSA » ha segnalato le seguenti variazioni di nominativi e di indirizzi dei propri agenti nelle sedi sotto elencate:

Spezia: Ditta E. Pongiglione e C. - via Massimo d'Azeglio n. 1.

Firenze: Ditta « S.A.V.I.O. » - via del Proconsolo n. 7.

Arezzo: Ditta Palleggi e Vannucci - corso Vittorio Emanuele n. 36.

In conseguenza gli enti prelevatari dovranno, d'ora innanzi, tener presenti i depositi suddetti per le richieste di lubrificanti a norma dei contratti in vigore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 768. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 dicembre 1929 - Anno VIII.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha comunicato che sono disponibili 4 posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione scolastica regionale, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle Amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*) del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il 20 gennaio 1930, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere la sede che verrà loro assegnata nell'impiego medesimo.

Le domande degli aspiranti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate delle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo della medesima.

La trasmissione delle eventuali domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 769. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1930.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

Analogamente a quanto venne disposto per l'anno 1929, questo Ministero ha determinato di accertare con apposito censimento l'esatta posizione degli autoveicoli dell'Esercito al 1° gennaio 1930.

A tale scopo dispone che tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico oppure detengono autoveicoli e carri rimorchio di qualsiasi specie forniscano i dati relativi agli autoveicoli stessi secondo le prescrizioni già impartite con la circolare 787 del *giornale militare* 1928.

Gli specchi della consistenza autoveicoli al 1° gennaio 1930, come quelli riguardanti le successive variazioni trimestrali, dovranno essere inviati a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) in duplice copia e sempre per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata e militari delle isole.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 770. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti relative ad alcuni oggetti di corredo per gli allievi degli istituti militari, adottati con la circolare 516 del *giornale militare* c. a.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

In conseguenza dell'adozione dei polsini floscì per gli allievi degli Istituti militari, effettuata con circolare 722 *giornale militare* c. a., vengono apportate le seguenti varianti alle descrizioni ed ai conti di costruzione delle camicie da giorno e delle camicie da notte per gli allievi degli Istituti stessi, di cui alla circolare 516 *giornale militare* c. a.:

Camicia da giorno (pag. 2187 *giornale militare* c. a.). — L'ultimo comma della descrizione è sostituito dal seguente altro:

« A circa 10 cm. dalla cucitura della manica, verso la parte inferiore, è praticato un taglio della lunghezza di centimetri 15 circa, compreso il listino in fondo alla manica, rinforzato con una striscia doppia della stessa tela, che termina a punta nella parte superiore, rientrando fra la cuci-

tura della manica e del listino nella parte inferiore. Completano la manica tre bottoni d'osso a due fori, applicati come rilevasi dal campione ministeriale ».

Camicia da notte (pag. 2187 *giornale militare* c. a.). — Dopo il secondo comma devesi aggiungere il seguente altro:

« Le maniche sono formate da un solo pezzo ed unite al corpo con cucitura doppia; terminano con polsini formati con liste di tela addoppiata e muniti di bottoni d'osso bianco con relative asole. Le maniche presentano al fondo, lungo la cucitura, uno sparato della lunghezza di cm. 15 circa, compreso il polsino ».

Conto di costruzione delle camicie (pag. 2222 *giornale militare* c. a.). — La chiamata n. 1 è sostituita dalla seguente altra:

« (1) Nella fornitura sono compresi i bottoni piccoli di osso bianco a due fori ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli ».

Anche la ripartizione in taglie delle pianelle di cuoio per allievi degli Istituti militari riportata a pag. 2214 del *giornale militare* c. a., viene sostituita dalla seguente altra:

Le pianelle devono essere di 6 numeri, le cui dimensioni risultano dal seguente specchio:

Numero	Lunghezza interna	Larghezza esterna della pianta	Larghezza esterna del tacco	Sviluppo esterno del tomaio al collo del piede	Larghezza esterna del tomaio		Altezza del tacco misurata sul di dietro
					ai lati esterni partendo dalla metà della punta	dalla punta al margine superiore del collo del piede	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
31	310	109 a 112	84 a 86	255 a 260	240 a 242	162 a 164	15 a 18
30	300	106 a 109	82 a 84	250 a 255	238 a 240	160 a 162	
29	290	103 a 106	80 a 82	245 a 250	236 a 238	158 a 160	
28	280	100 a 103	78 a 80	240 a 245	234 a 236	156 a 158	
27	270	97 a 100	76 a 78	235 a 240	232 a 234	154 a 156	
26	260	94 o 97	74 a 76	230 a 235	230 a 232	152 a 154	

Viene pure sostituita dalla seguente altra la ripartizione in taglie delle mutande di cotone a maglia degli allievi degli Istituti militari riportata a pagina 2208 del *giornale militare* c. a.

Taglie	Lunghezza laterale		Sviluppo dell'inforcatura	Metà larghezza					Larghezza sparati		Lunghezza elastico	Peso per ogni 10
	esterna totale	interna non compreso il tassello		della parte superiore dei 2 gambali	della linea della inforcatura	a 45 cm. dal fondo	all'attaccatura dell'elastico	dell'elastico	anteriore	posteriore		
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	Kg.
1	1100	660	850	440	380	250	160	100	310	100	120	4,850
2	1070	640	840	430	370	240	150	100	300	100	120	4,450
3	1040	620	830	420	360	240	150	90	290	100	115	4,050
4	1010	600	820	410	350	230	140	90	280	100	115	3,650
5	970	580	810	400	340	230	140	90	270	100	115	3,250
6	940	560	800	390	330	230	140	90	270	100	115	2,850
7	910	540	790	380	320	220	130	80	260	100	110	2,450
8	880	520	780	370	310	220	130	80	250	100	110	2,050

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 771. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

Si informa che il 2° corso per comandanti di batteria avrà inizio il 13 gennaio p. v. anzichè l'8 gennaio come era stato stabilito nella circolare 588 *giornale militare* c. a.

Di conseguenza la durata del corso risulta così modificata;

dal 13 gennaio al 13 febbraio in Bracciano;

dal 14 febbraio al 22 febbraio in Nettuno.

I comandi e corpi provvederanno a darne comunicazione agli ufficiali comandati a frequentare il corso (circolare 587 *giornale militare* c. a.).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 772. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

Questo Ministero determina che dal 14 gennaio al 14 marzo 1930 presso ciascun corpo d'armata territoriale ed il comando militare della Sicilia venga svolto un corso di istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S.P.E. delle armi e dei corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.

Della esecuzione dei corsi in oggetto sono incaricati i centri automobilistici, sulla base delle direttive che darà l'ispettorato tecnico automobilistico.

Per l'insegnamento teorico e pratico deve essere seguito il programma di cui all'annesso allegato.

Il numero degli ufficiali da ammettere ai detti corsi sarà di 25 per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia. E' fatta eccezione per il corso che si svolgerà presso l'8° centro automobilistico al quale potranno essere

ammessi 30 ufficiali. Fra questi dovranno essere compresi 3 ufficiali che il comando militare della Sardegna segnalerà in tempo utile a quello del corpo d'armata di Roma.

Ai corsi prenderanno parte ufficiali inferiori dei sottonotati corpi ed enti:

a) reggimenti bersaglieri;

b) reggimenti del genio, reggimenti radiotelegrafisti, reggimenti ferrovieri e battaglione misto della Sardegna;

c) unità carabinieri reali;

d) scuole, comandi, ecc. limitatamente però a quelli che hanno incarichi automobilistici o mansioni inerenti allo speciale servizio;

e) n. 5 ufficiali per ogni corpo d'armata e comando militare della Sicilia, delle varie armi e corpi che aspirino al trasferimento nei centri automobilistici.

Gli ufficiali di cui al comma *e*) dovranno essere compresi nel numero di 25 e 30 indicato e tratti in prevalenza dai subalterni se dell'arma di fanteria, ed esclusivamente dai capitani se di cavalleria, artiglieria e genio. Dovranno essere classificati ottimi o buoni con punti 3.

Si lascia facoltà ai comandi di corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia di designare gli ufficiali che dovranno frequentare i corsi, escludendo quelli che già abbiano frequentato altri corsi militari di istruzione automobilistica o che abbiano appartenuto alla specialità automobilisti.

Le indennità di viaggio e le altre competenze spettanti agli ufficiali partecipanti ai corsi dovranno essere corrisposte dai corpi od enti che li amministrano.

I comandi di corpo d'armata e quello militare della Sicilia, 10 giorni prima dell'inizio del corso, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) l'elenco nominativo degli ufficiali prescelti.

Al termine del corso gli ufficiali saranno sottoposti ad esame teorico pratico da apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata e comando militare della Sicilia e composta almeno di 3 ufficiali di provata competenza, e dipendenti dallo stesso comando.

Le classifiche da usarsi saranno quelle di: idonei e non idonei, e per gli idonei, quelle di: ottimo e buono, analogamen-

te a quanto prescrive la circolare 126 del *giornale militare* c. a. per il rilascio del certificato di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare, certificato che verrà rilasciato agli idonei.

Il risultato dell'esame dovrà essere poi annotato a cura dei corpi interessati sul libretto personale degli ufficiali che hanno frequentato il corso.

I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, a esami ultimati, trasmetteranno a questo Ministero, una relazione in duplice copia (una diretta alla Direzione generale artiglieria ed automobilismo - divisione automobilismo, ed una al comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento) sul corso di istruzione svolto, e sui risultati conseguiti da ciascun frequentatore, specificando, per quelli di cui al comma *e*) la loro attitudine o meno allo speciale servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PROGRAMMA

PARTE TEORICA.

1. — Nozioni fondamentali sulla traslazione di un autoveicolo. Leggi sull'aderenza.

2. — Descrizione sommaria delle parti pricipali di un autoveicolo.

3. — Nozioni sul funzionamento del motore a scoppio a uno o più cilindri (tempi, fasi, distribuzione, rendimento, del motore).

4. — Carburazione e carburatore.

5. — Accensioni (sistemi vari; anticipo all'accensione; vari tipi; di magnete; avviamento del motore).

6. — Raffreddamento (generalità e sistemi ad acqua e ad aria).

7. — Lubrificazione (vari tipi di lubrificanti, loro impiego, importanza della lubrificazione; vari sistemi di lubrificazione).

8. — Organi della trasmissione (frizione, cambio di velocità, gruppo conico).

9. — Differenziale (trasmissione a catena ed a cardano: pregi e difetti).

10. — Organi di guida, sospensioni e freni.

11. — Telaio, assali, ruote, gomme.

12. — Carrozzeria e accessori.

13. — Trattrici, trattori e carri rimorchio.

14. — Motocicli e motocarrozzette.

15. — Materiale ciclistico; istruzioni in vigore sul materiale ciclistico.

16. — Cenni sui vari tipi di autoveicoli impiegati nell'Esercito.

17. — Capacità di traino e di trasporto dei vari autoveicoli.

18. — Organizzazione del servizio automobilistico in pace ed in guerra; istruzioni in vigore sul servizio automobilistico.

19. — Norme per la manutenzione e conservazione del materiale di riserva.

20. — Norme per la scelta e l'impiego degli autoveicoli in relazione al carico.

21. — Disposizioni di legge in vigore sulla circolazione degli autoveicoli.

PARTE PRATICA.

1. — Condotta dell'autocarro; suoi guasti, loro ricerca; scuola di guida in genere.

2. — Esecuzione *pratica delle seguenti operazioni*:

Pulizia, smontaggio e montaggio di un carburatore per la ricerca ed eliminazione degli inconvenienti più comuni.

Verifica e messa in fase della distribuzione.

Montaggio e pulizia delle candele.

Messa in fase del magnete.

Registrazione dei freni.

3. — *Attitudine a dare precise indicazioni per*:

a) Smontaggio e montaggio delle varie parti del motore.

b) Smontaggio e montaggio della frizione e del differenziale.

b) Revisione della lubrificazione.

Registrazione della pompa olio.

Revisione dell'accensione.

Verifica e smerigliatura delle valvole.

Pulitura generale degli autocarri.

N. 773. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria – Volume I: Addestramento del pezzo – Fascicolo: Batteria da 152/32 - Parte 2ª Servizio della batteria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

E' stata pubblicata l'istruzione: Addestramento dell'artiglieria - Volume I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Batteria da 152/32 - Parte 2ª: Servizio della batteria.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	Copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra - Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	2
Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	2
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. Generale	»	1
Comando del corpo di S. M.	»	10
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Ministero delle colonie	»	6
Ispettorato dell'artiglieria	»	10
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione	»	1
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteca del presidio	»	1
Direzione della rivista artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2

Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	copie	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di reggimenti da costa (1° e 3°)	»	12
Comando del 2° reggimento da costa	»	30
Direzioni di artiglieria	»	1
Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	1

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 774. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola dei nuovi assegni degli impiegati civili e dei sottufficiali per effetto della legge 27 giugno 1929 – Anno VII n. 1047.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

In relazione agli aumenti apportati agli assegni degli impiegati civili e sottufficiali con la legge 27 giugno corrente anno n. 1047 (pubblicata nella circolare 408 del *giornale militare* c. a.), questo Ministero dispone che sugli stati di servizio e sui fogli matricolari mod. 59 degli interessati sia inscritta la seguente variazione:

« *Per effetto della legge 27 giugno 1929, n. 1047, lo stipendio (o paga) dal 1° luglio 1929 è stabilito in L. . . . . e dal 1° luglio 1930 in L. . . . . .* ».

Per quanto riguarda gli impiegati civili tale variazione dovrà a cura degli enti competenti essere comunicata a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 775. — RECLUTAMENTO - MATRICOLA. — **Ruoli matricolari presso i comuni.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 dicembre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento alla nota 1 al n. 2 della circolare 487 del *giornale militare* c. a., si avverte che la cessione ai comuni dei ruoli matricolari modelli n. 84 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento del R. Esercito (n. 44 del catalogo) deve essere effettuata in ragione di L. 8 anzichè di L. 7,20 al cento, e che conseguentemente i distretti dovranno assumere in carico i modelli stessi e darsene scarico sulla base di tale nuovo prezzo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 776. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 19 dicembre 1929 - Anno VIII.

In relazione alle disposizioni del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che per l'arruolamento dei volontari nei corpi del Regio Esercito nell'anno 1930 siano osservate le norme seguenti:

1. — Gli arruolamenti volontari saranno aperti dal 1° gennaio al 31 maggio in tutti i corpi e reparti del Regio Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, dei reparti distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 31 marzo, come è detto nel seguente n. 12.

2. — Gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali sono *temporaneamente* sospesi *fatta eccezione per coloro che fino alla data di pubblicazione della presente circolare abbiano già presentato domanda alle legioni territoriali del-*

l'Arma stessa e per coloro che sono muniti almeno dei titoli di studio necessari per l'ammissione senza esami ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale CC. RR. di Firenze, e cioè:

a) *secondo l'antico ordinamento scolastico*: Promozione od ammissione alla seconda classe di Liceo o alla terza classe di istituto tecnico; promozione alla terza classe di scuola normale;

b) *secondo il vigente ordinamento scolastico*: Promozione o idoneità alla seconda classe di liceo classico; promozione od idoneità alla terza classe di liceo scientifico o del corso superiore di istituto tecnico o magistrale, o titoli equipollenti.

Gli arruolamenti volontari sono, di massima, permanentemente aperti nei Regi corpi di truppe coloniali per la Libia (per le norme relative vedi circolare 251 del *giornale militare* del 1927), e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.

Anche gli arruolamenti di musicanti sono aperti tutto l'anno; ma l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse.

A tali esigenze di servizio restano altresì condizionate le partenze anticipate per le armi degli inscritti della classe 1909, non ancora chiamati alle armi, e della classe 1910 di professione musicanti.

3. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni tre (salvo a commutarla in caso di nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato, ma con l'obbligo di rimanere per un anno alle armi dopo conseguita la promozione). Essi devono aver compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della

legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del Podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima, per altro, di effettuare gli arruolamenti i corpi avranno cura di richiedere al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal Podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai Podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

carta da bollo (1) rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1910 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto il titolo alla ferma riducibile, ovvero minima, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Gli inscritti della classe 1909, non ancora chiamati alle armi e quelli della classe 1910 stati arruolati con ferma ordinaria, possono, assumendo l'ora detta ferma di anni tre, entrare in servizio in un corpo di loro scelta, pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 1° gennaio e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi, come reclute, ma ad ogni modo non oltre il 31 maggio p. v.

4. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè L. 600 annue. Di tali indennità una pic-

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constatare con semplice attestazione firmata dal podestà.

cola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. — Per coloro che intendano assumere l'arruolamento volontario si dovrà tenere presente la tabella di cui al n. 170 della circolare 469 del *giornale militare* del c.a.; ma all'arruolamento negli automobilisti potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, moto-carozzette o motociclette, muniti di patente civile, meccanici-automobilisti o che abbiano prestato servizio presso officine, garages, stabilimenti automobilistici, producendo in tale caso i necessari documenti.

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

Fra detti titoli, per la specialità radiotelegrafisti, devono essere considerati gli « attestati di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del Regio Esercito » rilasciati dai comandi di battaglione r. t. secondo le norme stabilite nel manifesto in data 12 novembre 1929 di questo Ministero, nonchè i diplomi rilasciati ai giovani che abbiano frequentato con successo i corsi serali per radio telegrafista del R. Esercito istituiti presso la RR. scuole industriali.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei radiotelegrafisti, in possesso di detti attestati o diplomi, avranno, a parità di altre condizioni, diritto di preferenza anche per quanto riguarda la scelta della sede.

7. — Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti messi a concorso restano limitati a 100, così ripartiti: 60 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 40 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e successivamente a quella di sotto capo stazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguente requisiti fisici richiesti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica:

a) gli aspiranti debbono possedere sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del Ministero delle comunicazioni n. 885 del 19 ottobre 1925),

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona e non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: metri 1.55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e metri 1.60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

8. — I posti per allievi fuochisti saranno assegnati in precedenza ai concorrenti muniti del diploma di licenza di:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4).

Tali diplomi dovranno essere uniti alle domande.

In difetto di concorrenti muniti dei requisiti sopracennati potranno essere chiamati a coprire i rimanenti posti vacanti gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali;

a) licenza di scuola professionale civica diurna (industriale arti e mestieri, avviamento al lavoro, ecc.);

b) licenza di scuola industriale o professionale serale, corredata da un certificato di lavoro nei mestieri di aggiustatore, tornitore, fabbro o calderaio.

Alle domande degli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*), oltre ai titoli di studio e professionali ivi accennati, dovrà essere unito il certificato di licenza di scuola elementare superiore.

9. — I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di licenza di Regia scuola tecnica o di Regia scuola complementare (vecchio ordinamento) o di diploma di ammissione ad istituti medi di 2° grado o di titolo superiore conseguito in istituti Regi, od anche di uno dei tre titoli sopra cennati pei fuochisti.

In conseguenza, per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio, saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sopra accennati.

10. — Gli aspiranti all'ammissione ai detti corsi allievi fuochisti prescelti in base ai titoli richiesti saranno sottoposti ad un esame teorico e ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori meccanici e tornitori.

Coloro che non supereranno tale prova non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Saranno però dispensati da tale prova quei giovani, che oltre dei titoli di studi voluti, saranno muniti di certificato di operaio qualificato nei mestieri suddetti, rilasciato dalle competenti autorità scolastiche. Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per la abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee.

I volontari ordinari, arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio effettivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sotto capo stazione.

Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sotto capo stazione.

L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopraspecificate, sia del servizio trazione, sia del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

11. — Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposte ai volontari, oltre ai normali assegni militari, le indennità giornaliere di cui alla circolare 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio	Durante l'effettivo servizio
	Lire	Lire
Conduttore capo	3.00	4.00
Sottocapo al movimento	3.00	5.00
Fuochista	3.00	5.00
Macchinista	4.00	6.50

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposto una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 chilometri di percorso.

12. — In conseguenza di quanto è detto nei precedenti numeri 6, 7, 8, 9 e 10, coloro che intendono assumere servizio nei corpi ivi specificati, dovranno presentare domanda documentata non più tardi del 31 marzo, in modo da permettere alle rispettive commissioni di arruolamento di operare la scelta entro il più breve termine possibile e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altra arma, e ciò non oltre il 31 maggio.

Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione nei reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

13. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri, in ordine ai criteri accennati al 3° comma del precente n. 7. Ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti da parte delle amministrazioni delle ferrovie dello Stato.

14. — Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« *Soldato volontario con la ferma di tre anni nel* . . . . . (indicare il corpo) . . . . . *li* . . . . . ».

Invece pei giovani arruolati dai consigli di leva, la formula da iscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere modificata come segue:

« *Amesso alla ferma di tre anni nel* . . . . . (indicare il corpo) . . . . . *li* . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni tre.

Beninteso, l'atto di arruolamento, conforme all'allegato n. 1 della circolare 8 del *giornale militare* 1926, dovrà essere

opportunamente modificato, tanto in relazione alla circolare 418 del *giornale militare* stesso anno, quanto pel fatto dell'entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento.

Resta fin da ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo Ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

15. — Per l'arruolamento dei volontari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e del capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

I distaccamenti dei reggimenti radiotelegrafisti ed i centri controaerei possono assumere direttamente i giovani residenti su posto, facendo, ove occorra, firmare l'atto di arruolamento innazi alla commissione di arruolamento di un corpo viciniore.

16. — Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale, leva sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

17. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'ellegato modello per l'arruolamento di volontari per l'anno 1930, ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari nel R. Esercito.

1. — Gli arruolamenti volontari saranno aperti dal 1° gennaio al 31 maggio p. v. in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, dei reparti distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 31 marzo, come è detto nel seguente n. 14.

2. — Gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali sono temporaneamente sospesi, *fatta eccezione per coloro che fino alla data del 20 dicembre c. a., abbiano già presentata domanda alle legioni territoriali dell'Arma stessa e per coloro che siano muniti almeno dei titoli di studio necessari per l'ammissione senza esami ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale CC. RR. di Firenze* e cioè:

a) *secondo l'antico ordinamento scolastico*: promozioni od ammissione alla seconda classe di liceo o alla terza classe di Istituto tecnico; promozione alla terza classe di scuola normale;

b) *secondo il vigente ordinamento scolastico*: promozione od idoneità alla seconda classe di liceo classico; promozione od idoneità alla terza classe di liceo scientifico o del corso superiore di Istituto tecnico o magistrale o titoli equipollenti.

Gli arruolamenti volontari sono, di massima, permanentemente aperti nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni.

Anche gli arruolamenti di musicanti sono aperti tutto l'anno; ma l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie, è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse. A tali esigenze di servizio restano altresì condizionate le partenze anticipate per le armi degli iscritti della classe 1909, non ancora chiamati alle armi, e della classe 1910, di professione musicanti.

3. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla in caso di nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato, ma con l'obbligo di rimanere per un

anno almeno alle armi dopo conseguita la promozione). Essi devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal Prefetto (Mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1909 e precedenti, in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla ferma riducibile ovvero a quella minima, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni, a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Gli inscritti della classe 1909, stati arruolati con ferma ordinaria, possono — assumendo l'ora detta ferma di tre anni — entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

attitudine, a decorrere dal 1° gennaio p. v. (e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute, ma non oltre il 31 maggio).

4. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quella di ritorno, per il caso in cui il richiedente non possa contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. — Ai caporali e soldati di cavalleria o d'artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè L. 600 annue. Di tale indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno, con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. — All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarrozzette e motociclette, muniti di patente civile, meccanici-automobilisti e coloro che abbiano prestato servizio nelle officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo, in tal caso, i necessari documenti.n

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti gli arruolamenti si effettueranno, per le ora dette specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, *esclusivamente a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali. Il numero dei volontari pei reggimenti radiotelegrafisti resta fissato nel limite che i comandi riterranno compatibile con le esigenze del servizio e delle istruzioni e gli aspiranti saranno, possibilmente, accontentati, destinandoli nella sede di battaglione da essi preferita.

Avranno però diritto di preferenza, a parità di altre condizioni, anche per quanto riguarda la scelta della sede, gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso degli « attestati di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. Esercito » rilasciati dai comandi di battaglione r. t. secondo le norme stabilite sul manifesto in data 12 novembre 1929 di questo Ministero, nonchè dei diplomi rilasciati ai giovani che abbiano frequentato con successo i corsi serali per radio telegrafisti del R. Esercito istituiti presso le Regie scuole industriali.

7. — Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti, messi a con-

corso, restano limitati a 100, così ripartiti: 60 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 40 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e successivamente a quella di sotto capostazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'Amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica:

a) gli aspiranti debbono possedere sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del Ministero delle comunicazioni n. 885 del 19 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale.

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima; metri 1.55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e metri 1.60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

I posti per allievi fuochisti saranno assegnati in precedenza ai concorrenti muniti di diploma di licenza di:

R. scuola industriale o di tirocinio;

R. laboratorio-scuola;

R. scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4).

Tali diplomi dovranno essere uniti alle domande.

In difetto di concorrenti muniti dei requisiti sopraccennati, potranno essere chiamati a coprire i rimanenti posti vacanti gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

a) licenza di scuola professionale civica diurna (industriale, arti e mestieri, avviamento al lavoro, ecc.);

b) licenza di scuola industriale o professionale serale, corredata da un certificato di lavoro nel mestiere di aggiustatore, tornitore, fabbro o calderaio.

Alle domande degli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*), oltre ai titoli di studio e professionali ivi accennati, dovrà essere unito il certificato di licenza di scuola elementare superiore.

8. — I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di licenza di R. scuola tec-

nica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento) o di diploma di ammissione ad istituti medi di 2° grado o di altro titolo di studio equipollente o superiore o anche di uno dei tre titoli sopracennati per i fuochisti.

In conseguenza per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sopra accennati.

9. — Gli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi fuochisti, prescelti in base ai titoli richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico e ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori meccanici e tornitori.

Coloro che non supereranno tale prova non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Saranno dispensati da tale prova quei giovani, che oltre dei titoli di studio voluti, saranno muniti di certificato di operaio qualificato nei mestieri suddetti, rilasciato dalle competenti autorità scolastiche.

10. — Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per la abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio saranno impiegati in servizio attivo sulle linee.

11. — I volontari ordinari, arruolati per il servizio movimento, completato il periodo d'istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame d'idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio attivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sotto capo stazione. Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sotto capo stazione.

12. — L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopraspecificate, sia del servizio trazione, sia del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

13. — Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari, oltre ai nor-

mali assegni militari, le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del *giornale militare* 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio	Durante l'effettivo servizio
	Lire	Lire
Conduttore capo	3.00	4.00
Sottocapo al movimento	3.00	5.00
Fuochista	3.00	5.00
Macchinista	4.00	6.50

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 km. di percorso.

14. — In conseguenza di quanto è detto nei precedenti nn. 6, 7, 8 e 9, coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati, dovranno presentare domanda documentata non più tardi del 31 marzo, in modo da permettere alle Commissioni di arruolamento di operare la scelta entro il più breve termine possibile e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento. —

I non accettati potranno così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altra arma, e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

15. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri, in ordine ai criteri accennati al precedente n. 7. Ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

16. — Si avverte che la ferma triennale contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del Ministero, la presenza a casa del volontario.

Roma, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 777. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1874.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 dicembre 1929 - Anno VIII.

Visto l'art. 1 della legge 1144 in data 27 giugno 1929, Anno VII, che modifica l'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito — approvato con R. decreto 5 agosto 1927, Anno V, n. 1437 — questo Ministero determina che tutti i militari alle armi e già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1874, siano col 31 dicembre 1929 ricollocati nella posizione di congedo assoluto, per aver compiuto il 55° anno di età. A tale scopo dovranno osservarsi le norme di cui ai numeri 623 e seguenti della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole, avvertendo che per l'applicazione di esse dovrà tenersi presente che la data di invio in congedo assoluto, anzichè essere il 31 dicembre del 39° anno di età, è invece il 31 dicembre del 55° anno di età.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 778. — SERVIZIO TERRITORIALE - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Date anniversarie di fatti d'arme, che devono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 dicembre 1929 - Anno VIII.

Questo Ministero determina:

1. — E' abrogata la dicitura contenuta nella circolare 639 del *giornale militare* 1926 (pag. 2367):

« 74° regg. fant. - Data da commemorarsi: 1° novembre 1916 - 12 agosto 1916 ».

In conseguenza, il 74° regg. fanteria commemorerà il 1° novembre 1916 come data anniversaria di fatto d'arme del reggimento. (Circolare 277 del *giornale militare* 1925 - pagina 1164).

2. — La dicitura, relativa al 4° reggimento alpini, della circolare 277 del *giornale militare* 1925 (pag. 1209):

« Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto-M. Solarolo) ».

è sostituita dalla seguente:

« Data da commemorarsi: 18 maggio 1917 (M. Vodice) ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 779. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per capitani medici in S. P. E. per l'anno 1929 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1930 per i suddetti capitani.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

A norma dell'articolo 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1929 per i capitani medici in S.P.E. fino a GONZALES Alfredo compreso (anzianità 20 luglio 1926).

In conseguenza della formazione di questo quadro suppletivo, il limite di anzianità per la inscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1930 dei capitani medici in S.P.E. è portata fino a PASQUALI Remigio compreso (anzianità 4 marzo 1917).

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti ufficiali dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) non oltre il 31 dicembre 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

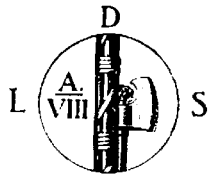
Dispensa 44, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2127, dopo il tenente ARAGONA Fortunato; R.C.T.C. Cirenaica, aggiungere il pari grado ASTOLFI Giuliano del 93 fanteria.

A pag. 2128, dopo il tenente GRAVINA Nicola, 31 fanteria, aggiungere il pari grado GARGIULO Enrico del comando distretto militare di Bologna.

Dispensa 54, anno 1929, circolare 636:

A pagina 2556, dopo il tenente del Nizza cavalleria LEVESI Sandro aggiungere: tenente Piemonte Reale cavalleria PICINATI Giuseppe.



PREZZO L. 1,10

(4849) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico delle Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1929 - ANNO VIII — 28 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . ~~L. 80~~ —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 780 – **18 novembre 1929** – Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2122 – Nomina delle LL. EE. avv. Augusto Turati e Leandro Arpinati a membri della commissione istituita per l'esame delle norme relative al conferimento delle onorificenze . . . . . *Pag.* 3005

» **781 – 1° dicembre 1929** – Anno VIII — FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN » . . . . . » 3006

» **782 – 16 dicembre 1929** – Anno VIII — SCUOLE MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . » 3007

» **783 – 26 dicembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gomme da usarsi per gli autocarri Fiat 18 P, Isotta Fraschini 16 A e Trattori Pavesi mod. 1925. . . . . » 3008

» **784 – 26 dicembre 1929** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 3009

N. **785 - 26 dicembre 1929** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930. . . . . *Pag.* 3012

» **786 - 26 dicembre 1929** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica invernale di Tor di Quinto » 3014

» **787 - 26 dicembre 1929** - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate al servizio per effetto della legge 27 giugno 1929, n. 1144. . . . . » 3015

» **788 - 26 dicembre 1929** - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1929-30, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 267 *giornale militare* 1929 . . . . . » 3016

» **789 - 26 dicembre 1929** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Modifica all'art. 57 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica. . . . . » 3030

NOTIFICAZIONE . . . . . » 3031

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 3031

Circolare N. 780. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2122 – Nomina delle LL. EE. avv. Augusto Turati e Leandro Arpinati a membri della commissione istituita per l'esame delle norme relative al conferimento delle onorificenze.** — (Gabinetto). – 18 novembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MAESTRO

DELL'ORDINE DEI S.S. MAURIZIO E LAZZARO

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 3428, col quale fu nominata una Commissione con l'incarico di rivedere le norme per le concessioni delle onorificenze negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia e di fare al riguardo proposte per il loro più conveniente assetto;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte della Commissione suddetta sono chiamati:

Turati S. E. avv. Augusto, Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Arpinati S. E. Leandro, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Registrato al Controllo generale, addì 21 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Registro decreti, n. 21. *pag.* 411. — *Il Direttore*: BOSCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 93. — MANCINI.

N. 781. — FONDAZIONI. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° dicembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « *Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico* HERMANN », destinata a favore degli ufficiali generali del Regio esercito in congedo, fu eretta in ente morale, e ne fu approvato lo statuto;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1927 - Anno V - col quale il generale di divisione in A.R.Q. SQUILLACE comm. Carmelo — ora generale di corpo d'armata nella riserva — fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'ente;

Visto l'art. 9 dello statuto della Fondazione stessa, il quale stabilisce che l'ufficiale generale in congedo, facente parte del Consiglio di amministrazione, può rimanere in carica soltanto due anni ed è sostituito per cura del Ministro per la guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di corpo d'armata nella riserva SQUILLACE comm. Carmelo cessa — per compiuto biennio — dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione della « *Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico* HERMANN » ed è sostituito dal generale di divisione nella riserva RUGGIERI cav. Benedetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 782. — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 dicembre 1929 - Anno VIII.

Con riferimento al n. 23 della circolare 283 del *giornale militare* del corrente anno, si comunicano qui di seguito, nell'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, i nomi dei sottufficiali ammessi al primo anno della sezione magistrale di scherma.

1° Sergente maggiore TRESOLDI Rosario, 22 artiglieria da campagna.
2° Sergente maggiore BARBATO Vincenzo, 18 fanteria.
3° Sergente maggiore STRUMOLO Alfonso, 3 granatieri.
4° Sergente maggiore CONTE Domenico, 5 bersaglieri.
5° Sergente CAMERA Giovanni, 10 genio.
6° Sergente maggiore FATUZZO Angelo, 2 genio.
7° Sergente RICCI Carlo, 4 bersaglieri.
8° Sergente maggiore BRESSI Francesco, 152 fanteria.
9° Sergente MASI Luigi, reggimento ferrovieri genio.
10° Sergente BALOK Edoardo, 68 fanteria.

11° Sergente maggiore VISCHI Nicola, 8 compagnia sussistenza.

12° SCOZZARO Giuseppe, 10 bersaglieri.

13° Sergente maggiore Quintieri Carlo, 31 fanteria.

14° Sergente maggiore VACCA Roberto, 25 artiglieria da campagna.

16° Sergente maggiore PIRAINO Filippo, 10 bersaglieri.

17° Sergente maggiore MATTEI Tommaso, 25 artiglieria da campagna.

18° Sergente DICEMBRINO Raffaele, 2 bersaglieri.

19° Sergente maggiore DI SALVO Domenico, 49 fanteria.

20° Brigadiere CC. RR. DI BLASI Carmelo, scuola centrale CC. RR.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 783. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gomme da usarsi per gli autocarri Fiat 18 P, Isotta Fraschini 16 A e Trattori Pavesi mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 26 dicembre 1929 - Anno VIII.

Analogamente a quanto è stato disposto con circolari 157 e 327 del *giornale militare* c. a. nei riguardi delle gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 B. L. e 18 B. L. R., questo Ministero determina che anche sugli autocarri Fiat 18 P. e Isotta Fraschini 16 A e sui trattori Pavesi mod. 1925 siano montati normalmente gli anelli semipneumatici.

Pertanto gli enti che hanno in carico tali tipi di autoveicoli, mano a mano che si rende necessario il cambio completo dei rivestimenti delle ruote ai treni posteriori od anteriori, dovranno provvedere perchè gli anelli pieni di tali treni vengano sostituiti con anelli semipneumatici.

Gli enti suddetti però dovranno limitare la sostituzione di detti treni di gomme esclusivamente su quegli autocarri che per il loro stato di uso diano sicuro affidamento di potere ancora disimpegnare un lungo servizio senza dovere ricorrere, dopo breve tempo, a grande o media riparazione dello chassis.

Gli anelli semipneumatici da montare sugli autoveicoli in questione debbono essere i seguenti:

Autocarro Fiat 18 P:

ruote anteriori: anelli 120 × 670;
ruote posteriori: anelli 205 × 720.5 (sempl.).

Autocarro Isotta Fraschini 16 A:

ruote anteriori: anelli 130 × 751;
ruote posteriori: anelli 140 × 900 (D e D¹).

Trattore Pavesi:

ruote anteriori: anelli 150 × 1160;
ruote posteriori: anelli 150 × 1160.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 784. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 26 dicembre 1929 - Anno VIII.

A seguito della circolare 640 del *giornale militare* c. a. e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* c. a. si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della società Fiat dal 1° dicembre 1929:

a) sono state apportate le seguenti varianti ai prezzi dei materiali sotto indicati:

Tipo 18 B. L.

872185 Bronzina per collare a perni tendi-catena da lire 10 a L. 20.

392185 *bis* Disco per giunto flessibile da L. 0.25 a L.0.35.

Tipo 18 P.

754186 Bronzina per collare a perni tendi-catena da L. 25 a L. 18.

Tipo 501.

33025 Albero trasmissione da L. 130 a L. 75.

Tipo 503.

73984 Boccola superiore per perni fusi a snodo da L. 10 a L. 4.

73985 Boccola inferiore per perni fusi a snodo da L. 10 a L. 4.

77849 Mozzo con tamburo anteriore da L. 90 a L. 240.

78834 Cuffia radiatore da L. 300 a L. 240.

78850 Valvole di scarico da L. 13 a L. 8,50.

78862 Radiatore completo da L. 1585 a L. 1000.

78863 Corpo radiatore da L. 1250 a L. 760.

80386 Valvola aspirazione da L. 11 a L. 6.

Tipo 507.

53613 Stantuffo ghisa da L. 30 a L. 16.

53692 Manetta comando anticipo da L. 30 a L. 15.

53693 Manetta comando acceleratore da L. 5.50 a L. 25.50.

75062 Corpo radiatore da L. 1500 a L. 900.

75062-C Radiatore completo da L. 1868.50 a L. 1200.

75063 Cuffia per radiatore da L. 320 a L. 300.

Tipo 509.

89518 Guernitura per collettore da L. 1.25 a L. 6.25.

Tipo 505-10-12.

71158 Sigla per radiatore da L. 25 a 15.

Tipo 521.

02482 Quadretto porta apparecchi da L. 432 a L. 750.

05080 Quadretto porta apparecchi da L. 432 a L. 750.

05661 Gruppo cilindri da L. 1000 a L. 1400.

99970 Grembiale destro da L. 5 a L. 22.

Tipo 521.

0743 Albero trasmissione completo da L. 400 a L. 440.
94620 Albero trasmissione da L. 100 a L. 150.
94762 Albero trasmissione completo da L. 400 a L. 540.
95986 Albero trasmissione da L. 120 a L. 190.
96479 Albero trasmissione completo da L. 400 a L. 490.
99859 Albero trasmissione da L. 160 a L. 140.

Listino parti di ricambio spinterogeno « Remy ».

1 Ry Condensatore da L. 29 a L. 22.
2 Ry Calotta distributrice completa da L. 76 a L. 81.
4 Ry Distributore rotante da L. 18 a L. 8.
5 Ry Leva a molla con punta contatto da L. 24 a L. 16.
8 Ry Anticipo automatico completo da L. 108 a L. 120.50.
16 Ry Punta di contatto piastrina superiore da L. 14 a L. 12.
17 Ry Punta di contatto piastrina inferiore da L. 14 a L. 12.
0189 Distributore completo da L. 445 a L. 442.

Materiale Técalémit.

3 Tt Rete per filtro (nette) da L. 8.75 a L. 5.
4 Tt Guerniture per corpo filtro (nette) da L. 1.20 a L. 1.

b) ai listini sono state aggiunte le seguenti voci:

Tipo 501.

44614A Valvola aspirazione L. 6.
44614S Valvola scarico L. 8.50.

Tipo 15 Ter.

3700 Ingrassatore completo L. 5,80.

c) alle tariffe sono state apportate le seguenti correzioni:

Tariffa 521-21 C - Stampato 2734 - a pag. 5:

90816 - L. 20 - *leggere* 90816 - L. 0.20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 785. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). – 26 dicembre 1929 – Anno VIII.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare 769, capo 2°, n. 17 del *giornale militare* 9 dicembre 1927, sono confermati o nominati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1930 i seguenti ufficiali:

Corpo d'armata di Torino.

Generale TACOLI cav. Paolo - 1° comando superiore di cavalleria Torino.

Corpo d'armata di Alessandria.

Colonnello VANZETTI cav. Guido - Cavalleggeri Vittorio Emanuele II - Voghera.

Corpo d'armata di Milano.

Colonnello PAPI cav. Giacomo, comandante reggimento artiglieria a cavallo - Milano.

Corpo d'armata di Verona.

Colonnello JONES cav. Adriano, comandante reggimento cavalleggeri Guide - Padova.

Corpo d'armata di Bologna.

Colonnello PELLEGRINI cav. Giulio, comandante reggimento Genova cavalleria - Bologna.

Corpo d'armata di Trieste.

Generale NUTINI cav. Lorenzo, comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'armata di Firenze.

Colonnello ADAMI cav. Enrico, comandante reggimento cavalleggeri di Alessandria - Firenze.

Corpo d'armata di Roma.

Generale AJMOINO comm. Aldo, III comando superiore di cavalleria - Roma.

Corpo d'armata di Napoli.

Ten. colonnello VACCARI cav. Umberto, comandante reggimento cavalleggeri Firenze - Napoli.

Corpo d'armata di Bari.

Colonnello MICHELI cav. Carlo, comandante 14° reggimento artiglieria da campagna - Bari.

Corpo d'armata di Udine.

Generale GIUBBILEI comm. Carlo - II comando superiore di cavalleria - Treviso.

Comando militare della Sicilia.

Ten. colonnello NICOLINI cav. Mario, addetto comando militare della Sicilia - Palermo.

Comando militare della Sardegna.

Ten. colonnello GOTTA cav. Giovanni, deposito allevamento cavalli - Bonorva.

Per le gare ippiche militari che si svolgeranno nel presidio e nei dintorni di Pinerolo, nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto e per le gare nazionali militari di addestramento ippico saranno osservate le disposizioni contenute nel n. 18 della citata circolare 769 del 1927.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni richiederanno ai loro predecessori tutti i documenti e le necessarie informazioni, relativamente ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentisi a gare ippiche nel territorio facente parte della loro giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento dei commissari militari i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle Isole provvederanno in conformità di quanto prescrive il n. 22 della ripetuta circolare 769.

Per quanto concerne la partecipazione dei commissari militari alla direzione di società di cacce a cavallo, quali rappresentanti dell'autorità militare, valgono le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma della circolare 700 *giornale militare* 1924.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 786. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica invernale di Tor di Quinto.** — (Servizio ippico e veterinario). — 26 dicembre 1929 - Anno VIII.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione Ippica invernale di Tor di Quinto indetta dalla « Società degli steeple-chases d'Italia »:

4 gennaio: *Premio Pinerolo* (hunters-militare fuori serie); lire 3000; m. 1800 circa.

15 gennaio: *Premio The Cavalry Journal* (steeple-chase cross country ufficiali); lire 4000; m. 4270 circa.

25 gennaio: *Premio Generale Fabrizio Colonna* (siepi-hunters-militare fuori serie) lire 4500; m. 2500 circa.

8 febbraio: *Premio Ministero della guerra* (steeple-chase-hunters militare fuori serie handicap ascendente) lire 8000; m. 3000 circa.

16 febbraio: *Premio Colonnello Pompeo Campello* (siepi-hunters-militare fuori serie handicap ascendente) lire 4500; m. 2500 circa.

16 febbraio: *Premio coppa dei Reggimenti* (Cross country ufficiali per cavalli di 1/2 sangue); coppa dono di S. E. il Capo del Governo e lire 5500; m. 4500 circa.

1° marzo: *Premio Reale* (steeple-chase-hunters-militare fuori serie); lire 15,000; m. 4200 circa.

1° marzo: *Premio Coppa della Scuola* (Cross country-hunters-militare fuori serie - Ufficiali del corso di Tor di Quinto); coppa e medaglie; m. 4500 circa.

Alla riunione ippica invernale di Tor di Quinto sono autorizzati a partecipare gli ufficiali delle due circoscrizioni, con le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 769 del *giornale militare* 1927. Essi dovranno provvedere a consegnare personalmente, prima dell'inizio della corsa cui partecipano, i documenti prescritti al Commissario militare.

L'ammontare dei premi Pinerolo, generale Fabrizio Colonna, Ministero della guerra e colonnello Pompeo Campello dovrà essere pagato ai vincitori per cura del comando del Corpo d'armata di Roma, il quale provvederà pertanto a far richiedere la occorrente anticipazione di L. 20,000 sul capitolo 30 dell'esercizio finanziario in corso.

Gli ufficiali possono montare nel « grande steeple-chase di Roma » che si correrà il 16 febbraio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 787. — RECLUTAMENTO. — **Fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate al servizio per effetto della legge 27 giugno 1929, n. 1144.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 dicembre 1929 - Anno VIII.

Allo scopo di ottenere una più sollecita sistemazione matricolare delle classi riassoggettate al servizio militare in dipendenza della legge 27 giugno 1929, n. 1144, ed in considerazione che in base al § 86 del vigente regolamento per le matricole non è fatto obbligo di tenere al corrente il foglio matricolare già di spettanza della compagnia, si dispensano i distretti militari dalla ricompilazione del secondo esemplare del foglio matricolare mod. 59.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 788. — SCUOLE MILITARI. — **Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1929-30, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 267 *giornale militare* 1929.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 dicembre 1929 - Anno VIII.

In relazione al n. 47 della circolare 267 del *giornale militare* 1929, si comunicano, nell'ordine risultante dalle *graduatorie di merito,* compilate a sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 42 della menzionata circolare, i nomi dei giovani ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino per l'anno scolastico 1929-1930, in seguito ai concorsi indetti con la ripetuta circolare 267.

R. ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA.

Corso di fanteria.

1. COGNETTA Ferdinando, di Pasquale.
2. ZINZA Cosimo, di Saverio.
3. STEGAGNINI Camillo, di Luigi.
4. ADAM Augusto, di Severino.
5. STRATI Edvino, di Vincenzo.
6. SANTINI Guido, di Alfredo.
7. ROSSI Umberto, di Alfonso.
8. MARZANO Mario, di Santo.
9. LOLLI Giuseppe, di Clodoveo.
10. CASTELLANO Alfredo, di Ermanno.
11. RAGNO Damiano, di Giacomo.
12. SILVI Lino, di Abbondio.
13. CARVISIGLIA Pasquale, di Carlo.
14. TOMASELLO Francesco, di Santo.
15. CORSINI Tito, di Fortunato.
16. GRASSI Luigi, di Carlo.
17. MANGO Giuseppe, fu Aniello.

18. LAZZARO Giuseppe, di Vincenzo.
19. BELLOMO Vincenzo, di Goffredo.
20. VANNONI Francesco, di Giuseppe.
21. MAZZONE Emanuele, di Giacomo.
22. PELLONI Ercole, di Egidio.
23. CANTARINI Giuseppe, di Giovanni.
24. VALLAURI Luigi, di Alcide.
25. SOMMA Emilio, di Giuseppe.
26. ROSSI Camillo, di Gaetano.
27. MARCHESI Egidio, di Francesco.
28. ARESE Andrea, di Carlo.
29. BUCCIERO Domenico, di Giovanni.
30. PIRONE Ugo.
31. CANTILENA Gaetano, di Alfonso.
32. GARAN Pietro, di Egidio.
33. CUTRIGNELLI Vito, di Giuseppe.
34. TASSI Agostino, di Filippo.
35. MORTAROTTI Carlo, di Antonio.
36. LAROVERE Luigi, di Bernardo.
37. CARACCIO Guido, di Silvio.
38. REBEZ Mario, di Giovanni.
39. DEL CORSO Gaspare, di Giovan Battista.
40. BAJONA Michelino, di Lucantonio.
41. AMATI Amato, di Luigi.
42. SCANDONE Enrico, di Francesco.
43. SIMULA Nicolò, di Ubaldo.
44. PANONI Alfredo, di Emilio.
45. DEL GIUDICE Achille, di Giovanni.
46. BERNARDELLI Sergio, di Agide.
47. FABRE Giuseppe, di Vincenzo.
48. BELLINVIA Giuseppe, di Pietro.
49. EMANUELE Adriano, di Attilio.
50. TROISI Mario, di Enrico.
51. MAGRI Aldo, di Valdellino.
52. CALISE Tommaso, di Vito.

53. PICCOLO Vincenzo, di Gaspare.
54. BIANCHEDI Italo, di Gherardo.
55. REYNERI Spirito, di Luigi.
56. CASESA Alfonso, di Filippo.
57. BIANCHI Giuseppe, di Bianco.
58. SILVESTRI Gaspare, di Michele.
59. SPECIALE Aldo, di Arturo.
60. RANIERI Carlo, di Umberto.
61. TRAPOLINO Pietro, di Giovanni.
62. CARBONETTI Ernesto, di Ettore.
63. MORGANTINI Manlio, di Mario.
64. PERONI Cesare, di Pietro.
65. AMATI Francesco, di Arturo.
66. MONGELLI Francesco, di Giovanni.
67. COLUCCI Araldo, di Archimede.
68. PICONE Armando, di Luigi.
69. SILVESTRI AMARI Livio, fu Gaspare.
70. FORNARI Sergio, di Ernesto.
71. DELIA Mario, di Giovanni.
72. PARISI Salvatore, di Mariano.
73. ATTOLINI Leonardo, di Vito.
74. CELENTANO Gennaro, di Pietro.
75. AZZARI Dagoberto, di Vincenzo.
76. RATTI Giovan Battista, di Nicola.
77. DI MOLFETTA Alberto, di Donato.
78. CREMONESE Mario, di Vito.
79. LUCCARELLA Vito, di Natale.
80. DELLA NOCE Adolfo, di Cesare.
81. BENINCASA Francesco, di Giuseppe.
82. PENSATO Cesare, di Giuseppe.
83. NERI Carlo, di Lorenzo.
84. L'ABBATE Stanislao, di Vitantonio.
85. CARULLI Marino, di Nicola.
86. DE SABATO Enrico, di Francesco.
87. NATOLI Ferruccio, di Antonino.

88. GALAMINI Filippo, di Alberto.
89. DI PRIMA Castrenso, di Domenico.
90. DUSI Luigi, di Pietro.
91. ARNERA Alfredo, di Alfredo.
92. RUGGERO Franco, di Ernesto.
93. ROSSI Enrico, di Cesare.
94. MAZZI Achille, di Quirino.
95. TRIFARI Salvatore, di Vittorio.
96. FENOALTEA Francesco, di Augusto.
97. NICOLAI Pietro, di Guido.
98. VALLETTI BORGNINI Felice, di Alfredo.
99. CONSOLAZIONE Armando, di Achille.
100. QUAGLIAROTTI Mario, di Emilio.
101. SCALA Giovanni, fu Ermenegildo.
102. GUGLIERI Girolamo, di Agostino.
103. LO SITO Michele, di Pasquale.
104. GICCA Armando, di Enrico.
105. ZUCCHI Aldo, di Edoardo.
106. BACCI Giuseppe, di Vincenzo.
107. GROSSI Guglielmo, di Tullio.
108. PERESSON Italo, di Giovanni.
109. COLONNA Alberto, di Damiano.
110. IACATA Antonino, di Salvatore.
111. ROCCO Giacomo, di Silvestro.
112. FIAMMIN Nereo, di Isidoro.
113. IMMORDINO Vincenzo, di Roberto.
114. GHERARDINI Gabriele, di Augusto.
115. CARUSO Francesco, di Michele.
116. IAMICELI Stanislao, di Rinaldo.
117. FORTE Giuseppe, di Giulio.
118. RICCOBONO Alberto, fu Oreste.
119. BELVEDERE Alessandro, fu Girolamo.
120. CARONIA Antonio, fu Giovanni.
121. CROCI Mario, di Vito.
122. DELL'ANNO Pasquale, di Paolino.

123. GAMBETTA Ludovico, di Natale.
124. ORTIS Luigi, di Gaspare.
125. GENOVESE Angelo, di Salvatore.
126. SPANO Lucio, di Giovanni.
127. CRESCENZI Tullio, di Giovanni.
128. IODICE Gennaro, di Vincenzo.
129. ROCCO Mario, di Giacomo.
130. CRISTOFANELLI Elio, di Raniero.
131. RIZZELLI Luigi, di Ferruccio.
132. PALOSCHI Guido, di Pietro.
133. CONCEDDA Corrado, di Giulio.
134. CHELOTTI Cesare, di Ernesto.
135. DI LORENZO Enrico, di Costanzo.
136. LOMBARDI Giacomo, di Giuseppe.
137. STORTI Vasco, di Ferdinando.
138. GRIMALDI Luigi, di Guglielmo.
139. SCOTA Cesare, di Nino.
140. PALERMO Salvatore, di Carlo.
141. FILIPPONIO Armando, di Raffaele.
142. PINETTI Medardo, di Erminio.
143. RICCIARDI Luigi, di Alfredo.
144. CAMPANELLA Gino, di Vito.
145. CAPOZZA Carmelo, di Giuseppe.
146. CARPENTIERI Antonio, di Francesco.
147. MARGARA Battista, di Francesco.
148. ANDREOTTI Pietro, di Maurizio.
149. PAPA Vincenzo, di Santi.
150. VENEROSO Francesco, di Tommaso.
151. ALFONSO Enrico, di Gerolamo.
152. TESTA Alberto, fu Gaetano.
153. CAVALLARO Angelo, di Giuseppe.
154. MOROZZO DELLA ROCCA Eremberto, di Federico.
155. GIGLIO Antonino, di Giuseppe.
156. DE IORIO Roberto, di Nicodemo.
157. FICHERA Antonino, di Giuseppe.

158. LA BOMBARDA Luigi, di Paolo.
159. PASQUALIN Enrico, di Giovanni.
160. CENTRELLA Vincenzo, di Giuseppe.
161. SENESI Nicola, di Nicola.
162. TOZZA Generoso, di Giuseppe.
163. BURGSTEIN Benvenuto, di Giuseppe.
164. BASILE Carmelo, di Giuseppe.
165. BARSOTTI Remo, di Amerigo.
166. GRIPPO Francesco, di Giovanni.
167. DE MARTINO Giuseppe, di Giovanni.
168. MEROLA Pilade, fu Pasquale.
169. GIUSTINO Raffaele, di Vincenzo.
170. PICCARDO Carlo, di Bernardo.
171. BORSI Vittorio, di Giuseppe.
172. DE MATTEIS Angelo, di Giuseppe.
173. PANICHI Nazzareno, di Nazzareno.
174. RASERO Aldo, di Michele.
175. VENUTO Armando, di Erminio.
176. FURIANI Paolo, di Giuseppe.
177. TERNI Enzo, di Mario.
178. BARLESI Giovanni, di Salvatore.
179. BARBERO Luigi, di Paolo.
180. MORELLO Aldo, di Antonio.
181. LO SITO Manfredo, di Michele.
182. CIRESE Dante, di Silvio.
183. CECCATELLI Luigi, di Filippo.
184. PADOVANO Francesco, di Giovanni.
185. DI CERBO Michele, di Andrea.
186. SIANI Elio, di Luigi.
187. AZZOLINI Giacomo, di Umberto.
188. DI STEFANO Umberto, di Nunzio.
189. BONACCORSI Paolo, di Francesco.
190. GIGLIA Antonino, di Giuseppe.
191. SILIATO Riccardo, di Francesco.

Corso di cavalleria.

1. TOLOMEO Nicola, di Rosario.
2. GALLO Antonio, di Vincenzo.
3. DI PIETRO Modestino, di Michele.
4. SANGUINETTI Paolo, di Ugo.
5. PARENTE Ferdinando, di Raffaele.
6. VANZINI Ernesto, di Filippo.
7. COPPI Mario, di Amerigo.
8. TANCHIS Cesare, di Virgilio.
9. MARIOTTI Luigi, fu Giuseppe.
10. CUTOLO Giovanni, di Francesco.
11. PESCE Natale, di Roberto.
12. FONTEBUONI Carlo, di Alfredo.
13. DE LANDERSET Ernesto, di Gustavo.
14. VENTO Giovanni, di Giuseppe.

Corso di commissariato.

1. CASTIGLIOLA DI FIORI Nicola, di Antonio.
2. COPPOLA Bonaventura, di Vincenzo.
3. MILANI Alberto, di Raoul.
4. CALIMERI Michele, di Sebastiano.
5. IODICE Alfonso, di Edoardo.
6. URBANI Giulio, di Alfredo.
7. CAPOZZA Cataldo, di Vincenzo.
8. GIORDANO Aniello, di Pietro.
9. PANICIERI Walter, di Alfredo.
10. SIBILLO Ferdinando, di Nicola.
11. SCAURI Scauro, di Vincenzo.
12. MORO Alberto, di Vito.
13. SAVONA Ignazio, di Ignazio.
14. SANTRONI Lino, di Alfonso.
15. ANSELMI Ernesto, di Giovanni.
16. LIBERTINI Luigi, di Angelo.
17. SCARFI Giuseppe, di Carlo.

18. FUNARO Giuseppe, di Giovanni.
19. SCOPETTONI Guido, di Felice.
20. CAPPUCCIO Benedetto, di Carlo.
21. GULI Salvatore, di Domenico.

Corso di amministrazione.

1. NAPOLETANO Antonio, di Francesco.
2. CERRI Davide, di Girolamo.
3. PESSOLANO Umberto, di Alfonso.
4. PANGALLO Ettore, di Antonio.
5. DI LEO Salvatore, di Pietro.
6. TRIGONA Luigi, di Umberto.
7. SASSO Giuseppe, di Giovanni.
8. CACI Giovan Battista, di Francesco.
9. ANFOS Arturo, di Enrico.
10. BALBI Angelo, di Benedetto.
11. FORNACIARI Cesare, di Giovanni.
12. RAGO Alfredo, di Alfredo.
13. CIERI Luigi, di Salvatore.
14. TORTORICI Vincenzo, di Giovanni.
15. SANTOLINI Fernando, di Santo.
16. DRAISCI Antonio, di Luigi.
17. SCUPOLITO Pietro, di Giuseppe.
18. SERENO Walter, di Emilio.
19. AMATO Francesco, di Camillo.
20. SILVESTRI Tomaso, di Gaspare.

R. ACCADEMIA DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Corso di artiglieria.

1. MAINELLA Achille, di Luigi.
2. BRANDOLIN Aldo, di Erminio.
3. GALATERI DI GENOLA Angelo, fu Giuseppe.
4. BESSON Antonio, di Raimondo.

5. FERRANTE Giorgio, di Domenico.
6. BERNARDI Paolo, di Luigi.
7. SCARELLI Edoardo, di Cesare.
8. PELLIZZETTI Anatolio, di Guido.
9. ABATE Alfredo, di Francesco.
10. BOCCHETTA Consalvo, di Guido.
11. DI SIERVO Ugo, di Fedele.
12. SCOTTO LAVINA Ugo, di Vincenzo.
13. MUSY Umberto, di Carlo.
14. VAGGI Dario, di Giovanni.
15. CRISCUOLO Edoardo, di Raffaele.
16. CARACCIOLI Michelangelo, di Salvatore.
17. GIULIANO Lorenzo, di Attilio.
18. CELLI Franco, di Egidio.
19. CILIERI Carlo, di Paolo.
20. CERRATO Luigi, fu Eugenio.
21. CAPRA Vincenzo, di Osto.
22. TRUPIANO Giacinto, di Pasquale.
23. GOTELLI Giovannangelo, di Raffaele.
24. ROSSETTO Alberto, di Amedeo.
25. GARRO Luigi, di Giuseppe.
26. BRUNO Achille, di Romeo.
27. MALTESE Enrico, di Raffaele.
28. RANCHER Carlo, di Attilio.
29. BENVENUTI Enrico, di Enrico.
30. RAIMONDO Mario, di Giacomo.
31. VARRONE Angelo Antonio, fu Michele.
32. PELLEGRINI Giorgio, fu Giuseppe.
33. GIRAUDO Giuseppe, di Mario.
34. MONTUORI Giuseppe, di Raffaele.
35. GIORDANO Giuseppe, di Arturo.
36. VENTURA Emanuele, di Giuseppe.
37. ZAMBARDINO Carmelo, di Alfredo.
38. MEROLLA Gaetano, di Alfonso.
39. ZIGNOLI Aldo, di Antonio.

40. DI GENNARO Giovanni, di Ortensio.
41. DE ROSA Giuseppe, fu Raffaele.
42. EBAT Costanzo, fu Giovanni.
43. BARBIERI Renzo, fu Alfredo.
44. CONTI Mario, di Giuseppe.
45. BORDINI Emilio, di Alberto.
46. MONTI Libero, di Tullio.
47. GALANO Matteo, di Vincenzo.
48. PAPPACENA Alberto, di Ugone.
49. VACCA Peppino Sisto, di Francesco.
50. DELLA VALLE Enzo, di Enrico.
51. ROMANO Roberto, fu Lorenzo.
52. RAMPIONI Aldo, di Orfeo.
53. ANGRISANO Pio, fu Giuseppe.
54. MASSOLA Federico, fu Gian Carlo.
55. D'ALESSANDRO Antonio, di Vittorio.
56. TALLI Roberto, fu Enrico.
57. LAVIANO Luigi, di Francesco.
58. ERNATA Luigi, fu Nicola.
59. COLLI Giuseppe, fu Luigi.
60. PAVONI Cesare, fu Alessandro.
61. IACOVELLI Vincenzo, di Matteo.
62. GOLZIO Guido, di Alfredo.
63. GRANDONE Salvatore, di Alfredo.
64. TOZZA Alfredo, di Giuseppe.
65. TALAMANCA Vincenzo, di Andrea.
66. FERRETTI Giovanni, fu Ferdinando.
67. VALIANTE Carmine, di Pietro.
68. VESTRI Luigi, di Argiro.
69. DELL'OMODARME Otello, di Ferdinando.
70. COLONNA Mario, di Vittorio.
71. NOTARI Vittorio, fu Giosuè.
72. CORTESE Bruno, di Nicola.
73. FERGNANI Enzo, di Ivo.
74. ROCCA Lorenzo, di Secondo.

75. CASTELLANO Mario, fu Giovanni.
76. DI MARTINO Giuseppe, di Sergio.
77. RAMASCO Clemente, di Giovanni.
78. MELLACE Luigi, di Raffaele.
79. GABRIELLI Vittorio, di Francesco.
80. OZZOLA Giulio, di Federico.
81. RICCHIARDI Marco, di Giacomo.
82. ROSSI Franco, di Paolo.
83. FRATTAROLO Ettore, di Raffaele.
84. FONTANA Leone, di Romano.
85. IORIO Francesco, di Gennaro.
86. CUTRERA Francesco, di Giuseppe.
87. CRIFO' Domenico, di Francesco.
88. BORDINI Carlo, di Alberto.
89. BELLANTI Francesco Paolo, di Ignazio.
90. DE MARIA Enzo, fu Raffaele.
91. SAPUPPO Vincenzo, di Ettore.
92. CONCINA Giulio Cesare, di Umberto.
93. PESCE Alberto, di Giuseppe.
94. DI PIETRO Alberto, di Nicola.
95. BAUMGARTNER Ulrico, fu Edmondo.
96. BANCALA' Raffaele, di Francesco.
97. ANASTASIA Leonardo, di Guglielmo.
98. PETRILLI Francesco, di Giuseppe.
99. PELAIA Ignazio, di Pasquale.
100. ANDRICH Giorgio Antonio, di Giovanni.
101. AMATO Gaetano, di Alfredo.
102. PELLINI Luigi, di Guglielmo.
103. MORANA Antonio, di Arturo.
104. MARTINEZ Raffaele, di Alfredo.
105. BOCCO Giuseppe, fu Raffaele.
106. NOTARBARTOLO di Villarosa Fabrizio, di don Luigi.
107. VOGHERA Neri, di Luigi.
108. CERULLI Fernando, fu Giuseppe.
109. RUFFINI Giuseppe, di Edoardo.

110. PALLADINO Michele, di Romolo.
111. GASSONE Giuseppe, di Cleto.
112. CARRILLO Vittorio, di Gerardo.
113. CASTAGNERI Bernardo, fu Lorenzo.
114. COCCHIA Oscar, di Ettore.
115. SEVERINO Giuseppe, di Roberto.
116. FANUELE Baldassare, di Giuseppe.
117. SANTILLI Dario, di Luigi.
118. RICCI Riccardo, di Federico.
119. PENNETTI Giulio, di Cesare.
120. SCARLATA Giuseppe, di Giuseppe.
121. DIBITONDO Francesco, di Nicola.
122. CANIBUS Giacomo, di Ettore.
123. NIZZA Antonio, di Ettore.
124. PASSAMONTI Luigi, fu Antonio.
125. LOMBINO Crispino, di Salvatore.
126. DANDER Carlo, di Achille.
127. CAROTENUTO Mario, di Vincenzo.
128. SCOPPA Luigi, di Salvatore.
129. DE VIVO Guglielmo, fu Lazzaro.
130. CAVALLARO Napoleone, fu Giovanni.
131. POLLEY Ugo.
132. BELLISSIMO Guido, di Nicola.
133. VUILLEMENOT Augusto, di Enrico.
134. ROSSI Alberto, di Ottavio.
135. POLLONE Luigi, di Melchiorre.
136. FREZZA Guglielmo, di Francesco.
137. GRAZINI Marcello, fu Giuseppe.
138. VASSANELLI Amos, di Carlo.
139. CIAMPOLILLO Clemente, di Michele.
140. OLIVERO Giuseppe, di Natale.
141. BARSOTTI Giovanni, di Amerigo.
142. MANFREDI Cristoforo, di Giacomo.
143. TRAPANI Pietro, di Giuseppe.
144. ANGUISSOLLA Alessandro, di Amilcare.

145. DE PASCALE Luigi, di Giovanni.
146. GUERCIO Salvatore, di Alfio.
147. SURACE Giuseppe, di Francesco.
148. SARACINO Enzo, di Giuseppe.
149. ZUCCA Jago, di Giuseppe.
150. MACCHETTA Domenico, di Giuseppe.
151. FRASCA SPADA Sebastiano, di Luigi.
152. LEDA' D'ITTIRI Gerolamo, di Antonio.
153. GRECO Michele, di Francesco.
154. CAMPANARI Giorgio, di Evangelista.
155. POCHY RIANO' Carlo, di Giovanni.
156. VEZIL Fabio, di Arturo.
157. GENTILE Francesco, di Fortunato.
158. SAMMARCO Pasquale, di Salvatore.
159. OLIVERO Aldo, di Giovanni.
160. BAVOSA Salvatore, di Antonio.
161. DI GIGLIO Alfredo, di Gaetano.
162. FERRETTI Pio, di Alfonso.
163. SCAMBIA Francesco, di Giovanni.
164. MISCIONE Ernesto, di Alfredo.
165. SCIBONA Ernesto, di Antonino.
166. BROCANI Dino, di Giulio.
167. DELL'ERBA Onofrio, di Bernardino.

Corso del genio.

1. AGNES Giulio, di Cesare.
2. SASSI Mario, di Domenico.
3. CIBRARIO Ottavio, di Giulio.
4. ZACCARIA Fernando, di Saverio.
5. TROMBETTA Biagio, di Michele.
6. PARADISO Emilio, di Carlo.
7. BOTTA Francesco, di Raffaele.
8. BONURA Giovanni, di Francesco.
9. PALASCINO Liborio, di Liborio.

10. BARBERIS Ubaldo, fu Mario.
11. GALASSO Silvio, fu Francesco.
12. SCAPPATURA Santo, di Demetrio.
13. CRISTOFOLI Erone, di Giovanni.
14. MANZO Carlo, di Antonio.
15. LARDERA Felice, fu Eugenio.
16. DE MARZO Antonio, di Fiorantino.
17. CIACCI Furio, di Federico.
18. RIZZO Giovanni, fu Mattia.
19. GIULIANI Sergio, di Giuseppe.
20. RICCIARDI Mario, di Vincenzo.
21. LAURETTI Mario, di Oreste.
22. SCRASCIA Mario, di Francesco.
23. AGOSTONI Angelo, di Giuseppe.
24. CAVALLERI Antonio, fu Ettore.
25. GAVEGLIA Francesco, di Antonio.
26. SPARACIA Salvatore, di Antonio.
27. COPPO Luigi, di Ernesto.
28. CAUSARANO Ignazio, di Francesco.
29. AUTODICOLA Mario, di Giuseppe.
30. VANNI Carlo, fu Lodovico.
31. SCIASCIA Ugo, di Giulio.
32. VILLELLA Tommaso, di Vincenzo.
33. TORREGROSSA Umberto, di Giuseppe.
34. FESTA Guido, di Eugenio.
35. AZZANESI Dino, di Ugo.
36. ARZANO Salvatore, di Francesco.
37. FIGLIOLIA Giovanni, di Carlo.
38. D'ORLANDO Raffaele, di Vincenzo.
39. CALDARERA Arturo, di Emanuele.
40. VAIRELLO Antonio, di Antonio.
41. NOBILI Marzio, fu Alessandro.
42. TESORI Carlo, di Lamberto.
43. SCHINTU Michele, di Raffaele.
44. D'AGOSTINI Arnaldo, di Candito.

45. STROSCIO Giuseppe, di Domenico.
46. FERME Benedetto, di Pasquale.
47. PONTORIERO Giuseppe, di Francesco.
48. MACCHI Paolo, di Carlo.
49. PADALINO Luciano, di Giovanni.
50. CALVANI Francesco, fu Giuseppe.
51. PREDOME Carlo, di Edoardo.
52. DI CASTRI Giovanni, di Luigi.
53. DE GASPERIS Sergio, di Attilio.
54. PICCALUGA Enrico, di Giovanni.
55. MARTELLINI Giulio Cesare, fu Pasquale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 789. — STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — **Modifica all'art. 57 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 dicembre 1929 – Anno VIII.

In conseguenza della modifica apportata col R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934 (circolare 695 *giornale militare* c. a.) all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, l'art. 57 delle Norme Esecutive per la prima applicazione di quest'ultima legge (circolare 368 *giornale militare* 1926) è sostituito dal seguente:

« Le cause di dispensa dal servizio permanente dell'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza il Regio Assenso od in contravvenzione all'art. 10 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, o matrimonio religioso non valido agli effetti civili, sono accertate nei modi stabiliti dai relativi regolamenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 dicembre 1929 - Anno VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Firenze . . .	Il comune di Casellina e Toni è autorizzato a modificare la sua denominazione in quella di « Scandicci ».	n. 2020 7 novem. 1929	281
Como	Il comune di Carugo con Arosio è autorizzato a modificare la propria denominazione in Carugo Arosio.	n. 2066 14 novem. 1929	290

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55, anno 1929, circolare 645:

A pagina 2588: riga 2ª sostituire la parola « rettangoli » con la parola « isosceli ».

Riga 6ª sostituire l'indicazione « 146 × 134 × 0,5 » con la seguente: « 146 × 134 × 1 ».

Dispensa 63, anno 1929, circolare 766:

A pagina 2972, dove dice: « Gli esami avranno inizio in Roma, il giorno 3 gennaio 1930 », leggasi, invece: « Gli esami avranno inizio in Roma, il giorno 15 gennaio 1930 ».